DIREZIONE

OVVERO

GUIDA DELLE UNIVERSITÀ

DI TUTTO IL REGNO DI NAPOLI

PER LA SUA RETTA AMMINISTRAZIONE

IN CONFORMITA' DELLE REGIE PRAMMATICHE, E DECISIONI DELLA REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA; DE' CAPITOLI, E DELLE COSTITUZIONI DEL REGNO,

CON LA PRATICA, E FORMOLE, TANTO A' RAZIONALI DESTINATI PER LA VISIONE, O REVISIONE DE' CONTI DI ESSE, QUANTO A' CANCELLIERI PER LO REGISTRO DELL' ENTRATE, E DE' PAGAMENTI:

E CON LA NOTA

COSI' DELLE UNIVERSITA', CHE PAGANO MENO DE' CARLINI QUARANTADUE A FUOCO, COME ANCORA DI TUTTE QUELLE, CHE PAGANO PER CAUSA D' ADOE ALLA REGIA CORTE

COMPOSTA DAL DOTTOR

D. LORENZO CERVELLINO

IN CUI VI SONO LE AGGIUNTE PER LA PRATICA DELLA PORTOLANIA, ANNONA, ASSISA, FIERE, &c.

E PER LA PRATICA

DI FARE LA NUMERAZIONE DE' FUOCHI DEL REGNO SECONDO L'ISTRUZIONI PER LI NUMERATORI, E DECISIONI DI ESSA REGIA CAMERA

DAL DOTTOR D. GIAMBERNARDINO MANERIO

CON LE ANNOTAZIONI, ED APPENDICI

DEL DOTTOR D. LIONARDO RICCIO

CON NUOVE AGGIUNTE

DEL DOTTOR D. GIO: DOMENICO ALBARELLA

AVVOCATO NAPOLETANO

SEGNATE COL PRESENTE SEGNO ☞

ED IN QUESTA ULTIMA EDIZIONE CON DILIGENZA CORRETTA

TOMO PRIMO.

Biblioteca
Vittorio Scialoja

IN NAPOLI MDCCLXXVI.

NELLA STAMPERIA DI VINCENZO MANFREDI.

E dal medesimo si vendono a S. Biaggio de' Librari nel suo Negozio.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Digitized by Google

Digitized by Google

A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR MARCHESE

D. ANGELO CAVALCANTI

SPETTABILE LUOGOTENENTE

DEL SUPREMO TRIBUNALE DELLA REGIA CAMERA

&c. &c. &c.

I meraviglierà per ventura V. E., che un uomo ignoto, quale io mi ſono, ardiſca di fregiare col di lei Veneratiſſimo NOME, e preſentarle coraggioſamente un Libro; il quale non ſi è riputato finora monumento degno, e proprio a decorare la *Repubblica Letterarja*. Ma io fermamente confido nella di LEI benignità, che aſcoltando i motivi, onde a ciò fare mi ſono indotto, non ſolo mi riputerà meritevole di perdono, ma in oltre approverà la mia riſoluzione, come difficile, per non dire impoſſibile, ad eſeguirſi altramente. Il coſtume delle *Dedicatorie* nacque co' Libri; e mai non furono indiritte, che a PERSONAGGI conti, e famoſi per *Nobiltà*, *Merito*, *e Dottrina*; prerogative, le quali a dir vero formavano tre principali oggetti del fine. Originava dalla prima il favor della protezione contro a taluni genj disdegnoſi, che tutto ſcreditano per coſtume, anzi che per forza di raziocinio. Produceva il ſecondo belliſſima opportunità di paleſar gl' interni movimenti di un anim' oſſequioſo, che non poteanſi reprimere ſenza privare di un doveroſo tributo la gloria, acquiſtata col capitale delle *Virtù*. E riſultava dalla terza la ſicura prevenzione della utilità del *Libro*, che non ſarebbeſi altramente accolto da un *Ingegno* dotato di ſcelte cognizioni, e ſopraffino Criterio.

Digitized by Google

La GUIDA DELLE UNIVERSITA' DI TUTTO IL REGNO DI NAPOLI composta dal Dottor D. LORENZO CERVELLINO, ed illustrata posteriormente da tre VALENT' UOMINI, avea bisogno indispensabile di un PROTETTORE, in cui si fossero incontrate le anzidette prerogative; specialmente or che rivede per mezzo de' miei Torchi la pubblica luce. Io non ho dovuto gran tempo maturarne la scelta; poichè immantinenti mi son veduto nell' obbligo di ammirare nella Degnissima PERSONA di V. E. il singolar concorso delle prerogative medesime, che manifestamente traluceno nel di lei Animo Grande. Bisogna che non' sappia la *Storia d' Italia*, chi non ha piena contezza delle luminose *Gesta*, per le quali tanto in guerra, che in pace ben era contraddistinta fin da' principj del Secolo XIII. in *Toscana* la Famiglia de' CAVALCANTI. Nè può senza rossore ignorarsi, che i GLORIOSI RAMPOLLI di essa infiammati mai sempre da una eroica e vera virtù, fecero di se stessi un generoso sacrificio al pubblico bene, e di quella Nobiltà si rendettero degni, che ha fondamento nella soda impression prodotta nella mente de' Savj dalle giuste, utili, ed oneste operazioni: vana ostentazione ed immaginaria grandezza essendo quella, onde per lo più son regalati dalla fortuna Uomini deboli, servi de' proprj affetti, e nati per viver soltanto a loro medesimi. Quegli *Eroi* furono, ch' eternando il lor Nome, per la serie mai non interrotta di un' antichissima e splendida Nobiltà tramandarono nelle vene di V. E. egualmente puro e Nobil Sangue, ed ereditar le fecero una mente dominatrice, e un cuore pieno di quel maestoso contegno, che la rende da tutti intimamente amata e riverita.

Ma comecchè grandemente conduce alla morale formazione dell' animo la gloria e l'alta rinomanza degli ANTENATI, pur seppe V. E. contribuirvi colla propria virtuosa condotta, da cui le provvennero le idee più sublimi, e le migliori nozioni, che costituiscono in LEI una generosità non affettata, una sostenutezza avvenente, una irrimovibil costanza, una perspicacia antiveggente, ed una prudenza quanto grave, altrettanto invidiabile nelle imprese più malagevoli. Nel colmo di queste perfezioni fece la E. V. massimamente consistere l' assorbente del proprio merito, men perfetto riputandolo, se dalle ordinarie sorgive derivato mai fosse. Di fatti si vide sfavillare oltremodo fin da' primi tempi della di lei Avvocazìa, nell' esercizio della quale ammirò il FORO NAPOLETANO il vero e irreprensibile SACERDOTE DELLA GIUSTIZIA, e l' infaticabil Coltivatore della GIUREPRUDENZA filosofica ed universale; in guisa che fra tanti, che nel tempo stesso fiorirono, a V. E. solamente sarebbe stato adattabile l' elogio di preferenza fatto da *Cicerone* a *Sulpizio*.

Quindi fu, che dopo aver giovato il Pubblico e co' Consigli legali, e colle Difese teoretico-forensi, e cogli eloquenti sensatissimi Discorsi, fu dalla MAESTA' DEL SOVRANO sollevata con ottima scelta all' onor della Toga, perchè avesse un saggio, imparziale, dotto, e provvido Ministro della sua Potenza *Legislativa ed Esecutrice*. Non ebbe ELLA a durar fatica niuna per corrispondere alle intenzioni, ed a' disegni del PRINCIPE, poichè vi si trovava e per innato pendìo, e per costume, e per istituzione comodamente portata. Non menziono il risalto, che dalla di LEI presenza ricevette la VICARIA GIURIDIZIONE della GRAN CORTE: era quello un Tribunale troppo angusto

per

Digitized by Google

per l'ampiezza de' rari di LEI talenti. Dimostrò qual'e quanta fosse la robustezza della di LEI sapienza nella ragguardevole carica di CONSULTORE DEL REGNO DI SICILIA, del quale come se avesse per lunghi anni studiate le Costituzioni ed Usanze, se ne fece Vindice geloso, e ne applicò gli stabilimenti con tanta facilità, e prontezza, che sembrò a que' Popoli, minuti discernitori dell'Ottimo, di esser governati dal più intendente loro Concittadino. E vie meglio in siffatta opinione si confermarono quando nel difficile impegno della Visita Generale videro l'E. V. così ben informata del fisico, economico, e politico della Nazione, che con giudiziosa franchezza stabiliva invariabili norme su' pubblici e privati rapporti.

Non permise però la PROVVIDENZA, che noi gran tempo rimanessimo privi del di LEI utilissimo Ministero. Promossa all'impiego di CAPORUOTA del S.R.C., e della REGAL CAMERA DI S. CHIARA, provò ciascuno con delle frequenti esperienze qual vantaggiosa unione sia quella di un nobil Giure con una mente a gran dovizia illuminata; poichè nelle decisioni delle Cause private, nelle Consulte per ardui ed importanti affari esposte al SOVRANO, nel sostenere il decoro di quella parte di Tribunale soggetta alla di LEI presidenza, si conobbe il grande de' di lei sentimenti, il profondo della penetrazione, e l'imperturbabile de' giudizj. Tanto l'E. V. operava mentre che soddisfar dovea alla gelosa carica di DELEGATO DELLA REGAL GIURIDIZIONE, di cui per disimpegnar l'esercizio non è sufficiente un solo, qualora trascurar non si vogliano le parti più interessanti. Ma ELLA con un portamento del tutto proprio ed originale, abolendo le facilità pregiudiziose, sterminando gl'intrighi detestabili, e diligentemente guardando i confini del SACERDOZIO e dell'IMPERO, in breve andar di giorni richiamò quel Tribunale a' diritti e alle ingerenze della sua primiera istituzione, e senza offendere per genio riformatore le giuste e lecite immunità della Chiesa, situò nel loro genuino aspetto i più sodi principj della *Pubblica Ragione*.

Ma la DIVINA FORZA DEL MERITO spinse l'E. V. ad occupare fra il giro di pochi giorni una *Dignità*, che per l'ordinario non suol conseguirsi se non dopo lungo e tedioso scorrer di anni. Gl'interessi del REGAL PATRIMONIO richiedeano la somma di LEI abilità nel TRIBUNAL SUPREMO DELLE FINANZE. Ivi sedendo gloriosamente da Capo restituì la depressa disciplina, rinvigorì la trascurata osservanza degli *Arresti*, riordinò la economìa degl'interessi fiscali, frappose argini vigorosi alle usurpazioni ed esorbitanze, e rilevò dalle antiche angustie le UNIVERSITA' DEL REGNO, le quali venerano in V. E. il SUPREMO loro TUTORE. Ma quel che maggiormente innalza il di LEI merito ad eminentissimo grado, si è la vasta dottrina ed erudizione, con cui nel Tribunale medesimo deciferando allo istante le più inviluppate emergenze, maestrevolmente vi adatta le leggi, e le ragioni di esse; per cui le di LEI giudicature non altramente che le leggi stesse veggonsi rispettate ed eseguite. Ciò fa, che in LEI si ammiri il felice ingegno di PAPINIANO; alle cui risposte si arrese tutta l'Antichità, e prescritte furono da TEODOSIO IL GIOVINE per ferme regole di giudicare nel Foro. Che sì, ECCELLENTISSIMO SIGNORE: permetta la di lei moderazione, che io quanto a ragion si disse di quel dottissimo Magistrato, con egual ragione dica di LEI, essere veramente l'*Asilo*

del

Digitized by Google

del Gius, e il *Teſoro della Dottrina Legale*: ma non poſſo non aggiugnere, che s'incontra nella E. V. una ſcienza operoſa, ed una cognizion perfetta di *Storia*, di *Critica*, di *Diplomatica*, per cui niuno al venerando di LEI coſpetto a ragionar ſi appreſſa ſenza timore, e non ne ritorna ſenza iſtruzioni utiliſſime.

Chi però crederebbe, che tante ſerioſe occupazioni punto non la diſtraggano dalle altre Cure particolari, alle quali continuamente occorre con non diſſimile vigilanza nelle SUPREME GIUNTE DEGLI ABUSI DA TOGLIERSI, DELL'ANNONA . . . . ? Ma con troppa temerità m'innoltro nello immenſo pelago de' di LEI pregi, che non poſſono mai lodarſi abbaſtanza, ſenza offuſcarne lo ſplendore, e cimentare la di lei modeſtia. Vengo al mio propoſito; e dopo tutto ciò ſupplicò V. E. a degnarſi di giuſtificarmi. Da chi meglio doveva io ſperar valevole protezione per queſt' Opera, ſe non dalle ſingolari doti che adornano la degniſſima di LEI Perſona? A chi con maggior diritto doveaſi raccomandare la GUIDA DELLE UNIVERSITA', ſe non a Lei, che n'è Guida viva, parlante, ſalutevole, e continua? A chi conſecrare un Libro, il ſoggetto di cui è un ramo importante della giuridizion della SOMMARIA, ſe non a LEI, che glorioſamente vi preſiede, e per effetto di piena intelligenza può, ad eſcluſione di ogni altro, con più riſpettabile autorità commendarne il metodo, le notizie, e gli utili monumenti, che in eſſo contengonſi? A chi finalmente, ſe non al *Luminare della Dottrina Legale*, che col più ſodo criterio diſcerne dovers' il Libro medeſimo riputar neceſſario e profittevole a chiunque deſidera veder meſſa in pratica in rapporto alle Civili Comunanze del Regno la *Giureprudenza Municipale*? Io dunque l'offero coraggioſamente al merito incomparabile di V. E.; e ſon ſicuro, che l'accoglierà con quella benigna ed amorevol dolcezza, ch'è connaturale agli Animi Grandi. Altro io non ambiſco, tranne l'onore di eſſere aſcritto nel numero de' di LEI ſervi. E pregando umilmente l'ALTISSIMO, che felicemente la conſervi al bene del REGNO, alla gloria della MAGISTRATURA, al ſoſtegno delle LETTERE, allo ſplendore della di LEI FAMIGLIA, Le fo profondiſſima riverenza, e con ſincer' oſſequio mi ripeto inviolabilmente.

DI V. E.

Napoli 15. Decembre 1776.

Umiliſs. Divotiſs. Servitore Oſſervantiſs.
Vincenzo Manfredi.

Digitized by Google

PRATICA DELLE UNIVERSITÀ, ec.

Indice de' ſuoi Capitoli.

CAP. I.
DELL'elezione de' Sindaci, ed altri Officiali dell'Univerſità. *pag.* 2

CAP. II.
Dell'Amminiſtrazione dell'Entrate dell'Univerſità. 9

CAP III.
Delle Speſe, Aſſegnamenti, e Contratti dell'Univerſità leciti, e non leciti. 19

CAP. IV.
Dichiarazione della *Pram.* 13. *e* 14. *de Adminiſtrat. Univerſit. del* 1642. *e* 1643. 29

CAP. V.
Dell'Apprezzo, o Cataſto dell'Univerſità. 33

CAP. VI.
De' Fuochi, e Sottofuochi. 41

CAP. VII.
Del modo di taſſare gli Animali, ed obbligo de' Taſſatori. 51

CAP. VIII.
Del modo di apprezzare le Induſtrie e Teſte. 55

CAP. IX.
Corollario dell'Apprezzo, *ſeu* Cataſto. 59

CAP. X.
Della Franchigia de' Soldati. 62

CAP. XI.
De' Padri onuſti di dodici Figli, ec. 68

CAP. XII.
Della Bonatenenza. 90

CAP. XIII.
De' Dazj, Collette, ed altre Impoſizioni. 121

CAP. XIV.
Degli Arrendamenti, e Regj Diritti. 124

CAP. XV.
Della Gabella della Farina. 127

CAP. XVI.
Dell'Arrendamento del Tabacco. 130

CAP. XVII.
Dell'obbligo de' Baroni verſo i Vaſſalli. 133

CAP. XVIII.
Dell'obbligo de' Vaſſalli verſo i Baroni. 141

CAP. XIX.
De' Percettori Provinciali, e loro Officj. 145

CAP. XX.
De' Commeſſarj, ed Eſecutori. 147

CAP. XXI.
Intorno al taſſare le giornate de' Commeſſarj, ed altri Officiali. 150

CAP. XXII.
Degli Eſattori delle Univerſità. 152

CAP. XXIII.
Delle Repreſaglie, e Redenzioni, o pigliate di propria autorità. 153

CAP. XXIV.
Della Portulania. 154

CAP. XXV.
Della pubblica Annona ec. 170

CAP. XXVI.
Dell'Aſſiſa, Zecca, e Catapania. 174

CAP. XXVII.
Delle Fiere, e Mercati del Regno. 180

CAP. XXVIII.
De' Razionali, e Reviſori de' Conti dell'Univerſità. 183

CAP. XXIX.
Del Cancelliere, e ſuoi obblighi. 197

CAP. XXX.
De' Pagamenti, che ſi fanno meno de' carlini 42. a fuoco. 200

CAP. XXXI.
Dell'Adoa, che ſi paga dall'Univerſità. 202

PRA-

Digitized by Google

PRATICA

Di fare la Numerazione, ec.

Indice de' ſuoi Capitoli.

CAP. I.

DEL primo ingreſſo del Numeratore. 207

CAP. II.

Dell'Emanazione de' Bandi. 208

CAP. III.

Dell'Elezione de' Deputati. 209

CAP. IV.

Della Comprovazione della Numerazione oſtiaria con la Numerazione antica, ed altre Scritture. ibid.

CAP. V.

Delle Vedove, Donne del Terz'Ordine, e Monache Bizzoche. 210

CAP. VI.

De' Seſſagenarj. 217

CAP. VII.

De' Pupilli. 219

CAP. VIII.

De' Vagabondi, e di quei, che ſtanno a ſervizio di altri. ibid.

CAP. IX.

Degli Aſſenti. 220

CAP. X.

Degli Avventizj, Eſteri, e Spagnuoli caſati nel Regno. 225

CAP. XI.

Degli Schiavoni, Greci, ed Albaneſi. 227

CAP. XII.

De' Baroni. ibid.

CAP. XIII.

De' Preti, Monaci, ed Obblati. 229

CAP. XIV.

Degli Uniti viventi. 232

CAP. XV.

De' Napoletani, Uomini d'armi, ed altri privilegiati. 239

CAP. XVI.

De' Banditi, Forgiudicati, Condannati in Galea, ed alla Guerra. 244

CAP. XVII.

Delle Caſe Vacue. 245

CAP. XVIII.

De' Duplicati. ibid.

CAP. XIX.

De' Morti, ed Eſtinti. 246

CAP. XX.

De' Napoletani dopo chiuſa la Numerazione. 247

CAP. XXI.

Degli Eſpoſti. ibid.

CAP. XXII.

De' Cattivi in mano de' Turchi. 248

CAP. XXIII.

Degl'Incogniti. ibid.

CAP. XXIV.

De' Fuochi non gravati. 249

CAP. XXV.

Dell'ultimazione, e fine della Numerazione. 250

DI-

Digitized by Google

DIREZIONE

OVVERO

GUIDA DELLE UNIVERSITA'

DI TUTTO IL REGNO DI NAPOLI.

PROEMIO.

SE un cieco guida l'altro, come potranno evitare gl' inciampi, urti, e precipizj? Se le Guide, e i Direttori de' Popoli sono digiuni di quello, che appartiene al buon reggimento, come potranno ben governare? Se questi ignorano quegli ordini, e buone direzioni date fuora dà tempo in tempo da tanti, e tali Superiori (*di felice memoria*) come sono le Cattoliche Maestà, ed i loro Luogotenenti, e Vicerè in questo Regno, i quali ad ogni pericolo hanno avvisato lo scampo, ed a tutte le utilità delle povere Università han con molta assistenza, vigilanza, zelo, ed attenzione, come Arghi occhiuti, additati i modi, e le regole più facili, e comuni a pro delle medesime, co' rimedj di tante, e diverse Prammatiche; se di queste non han la notizia, essendo per lo più tali negozj trattati da persone semplici, e idiote, come le potranno porre in pratica, le quali non essendo informate di quello, che appartiene a simili materie, come potranno quegli ordini essere ubbiditi nella dovuta forma? E quel, ch' è più degno di compassione si è, che, alle volte, quantunque da alcuni se n' abbia qualche notizia, poco, anzi niente li curano; esponendosi volontariamente alle pene in quelle contenute, dalle quali non gli scusa neppure l'ignoranza; nè tampoco fanno veruno scrupolo di peccato, per le ommissioni, e commissioni, alle quali soggiacciono nell' amministrazione dell' interesse del Pubblico, avvegnachè deggiono, come buoni, ed affezionati Padri di famiglia, prudenti, sagaci, ed accorti Direttori, con fine retto, carità, e zelo evitare i danni, promuovere le utilità, e proccurare sempre gli avanzi del dovere; lontani da' fini particolari, e spogliati da ogni passione, ed odio; trattando, e maneggiando con tutta vigilanza, ed attenzione i comuni effetti, entrate, interessi de' poveri Cittadini più che i proprj, mentre quelli con fedeltà confidano alla loro discreta amministrazione i proprj sudori, e fatiche; deggiono perciò rendergli il contraccambio, e reciproca dilezione con altrettanta fedeltà, ed ugual affetto, per riportarne le glorie dovute di buoni Patrizj, e la retribuzione dal Sommo Dio, che paga con premj eterni tutti gli atti di vera carità. E di questa desiderando anche io essere partecipe, ho con molto mio buon animo intrapresa questa fatica in comporre questo Libro (*che stimo utilissimo per lo pubblico bene*) non di proprj pensieri, e capricci; ma con raccogliere tutto le Prammatiche, Capitoli del Regno, Decreti della Regia Camera, Decisioni di essa, e del S. R. C. sopra le materie, che appartengono alla buona amministrazione.

E parimente ho in fine composto una facilissima Pratica per gli Razionali, che saranno deputati alla visura de' conti, e dell' amministrazione, come possan formare, e discutere i dovuti dubbj, come vogliono le Prammatiche, e fare le significatorie senza errore, ne' quali incorrono molti, con ammettere quelle Partite, che non si deggiono, e far passare quegli Esiti, che danneggiano i cittadini con molto loro danno, interesse, e pregiudizio, e con ciò si soggettano a quelle pene rigorose, che sarebbe ispe-

Digitized by Google

diente farli sentire sulle proprie spalle, che forse si atterrebbero di por mano a quel che non dovrebbero, mentre non hanno tal pratica.

CAP. I.

Dell' Elezione del Sindaco, e degli altri Officiali dell' Università.

SOMMARIO.

1 *Il Sindaco debb' eleggersi da' Cittadini liberamente secondo la consuetudine del luogo, e parimente, quando occorre, confermarsi.*
2 *Il Sindaco non si debb' eleggere co' figli, o fratelli al reggimento nel medesimo tempo, altrimenti detta elezione sarà nulla.*
3 *Per Sindaco, o Eletto, od altr' Officiale delle Università non si debb' eleggere quello, che avendo amministrato entrate, e denari del Pubblico, sia rimasto dichiarato debitore, Come pure se non avrà esso dato conto della sua amministrazione; altrimenti l' elezione sarà nulla.*
4 *Per Sindaco o del reggimento, od in altro officio dell' Università non si debb' eleggere quel Cittadino, che tiene liti colla medesima Università.*
5 *Il Sindaco quando si dice legittimamente eletto.*

1 DEggiono i Sindaci, e gli altri Officiali delle Universita essere eletti liberamente da' Cittadini delle medesime Università, e in dette elezioni deggiono intervenire quelli solamente, che secondo la consuetudine dell' Università, e secondo l'ordine, e modo solito da osservarsi, deggiono intervenire; e parimente, quando occorre confermazione, debbano essere confermati da quegli, a' quali spetta *de jure*, ovvero per antica, e legittima consuetudine, come sta disposto, ed ordinato per la f. m. dell' Imperador Carlo V. nella *Pram.* 2. §. 29. *tit.* 4. *de Administratione Universitatum*, *tom.* 1. emanata *nell' anno* 1536.

2 Si dee bensì avvertire in detta elezione a non eleggere in un medesimo tempo al reggimento, e governo di alcuna Università il padre, ed il figlio, o fratelli carnali; mentre eleggendosi, tale elezione *ipso jure*, *ipsoque facto* sarebbe nulla, ed invalida per la disposizione della *Prammatica* 5. §. 16. *eod. tit. di D. Parafante a'* 15. *Dicembre* 1559.

3 E similmente sta proibito di eleggersi al reggimento coloro, che sono stati Sindaci, ed hanno amministrate l'entrate, e denari delle Universita, e che sono rimasti dichiarati debitori di esse Università; ovvero non avranno dato conto della loro amministrazione, o che per altre cause fossero debitori: e questi non solamente non possono, nè deggiono essere ammessi ad esercitare il Sindacato, ma niun altro officio dell' Università, se prima non avranno dato conto, ed interamente soddisfatto tutto quello, in che saranno stati dichiarati debitori; ed eleggendosi, detta elezione è parimente *ipso jure*, *ipsoque facto* nulla ed invalida, secondo la disposizione della *d. Prammatica*, §. 17.

4 Così ancora sta ordinato non doversi eleggere al governo, e reggimento, nè ad altro officio della loro Patria quelli Cittadini, che tengono liti coll' Università, fino che dura detta lite, come si ha *in d. Prammatica*, §. 18.

5 Il Sindaco si dice legittimamente eletto, quando è creato dall' Universita radunata a suono di campana, o ad altro segno solito, nel luogo, dove sempre si è costumato, e che tutt' i Cittadini, *elevato velo*, ed alzata bandiera, e sonata prima a questo fine la campana, sieno andati in detto luogo. *Boer. tract. de seditiosis num.* 9.

ANNOTAZIONI DI LIONARDO RICCIO

A questo Cap. I.

SOMMARIO.

1 *Pratica delle cose delle Università non si trova stampata da altro Autore, che da Cervellino.*
2 *Decisione* 210. de Franch. *che il Barone sia* interim *mantenuto nel possesso di eleggere i Sindaci* pendente lite, *si dichiara, che oggi si debbe osservare il contrario.*
3 *Possessorio* interim *non si concede, nè il possessorio è mantenibile, quando il* Jus *resiste, o quando appare l'ingiusto possesso liquidamente.*
4 *Il Barone non può intervenire alla elezione de' Sindaci.*
5 *Elezione si fa dagli Officiali dell' Universita con tre atti, cioè nominare, eleggere, e confermare.*
6 *Pram.* X. de Baronibus, e *Pram.* II. de Adminstr. Universit. *si dichiarano, come stabilisce il modo dell' elezione.*
7 *Il Barone, ed ogni altro, che litiga coll' Università, e suoi Cittadini dipendenti dal Barone, non han voce attiva, nè passiva alla elezione de' Sindaci, ut n.* 9.
8 *Università, che litiga col Barone, suole ottenere provvisione dalla Real Camera di S. Chiara, che possa congregarsi in parlamento senza licenza del Capitano, ut nu.* 11.
9 *Debitori, e litiganti coll' Università non hanno voce attiva, nè passiva nell' elezione de' Sindaci, ed Eletti.*
10 *Sindaco, o Eletto dell' Università può confermarsi nel seguente anno per fare liti contro al Barone.*
11 *Università non si può congregare senza licenza, ed intervento dell' Officiale; ma quando litiga col Barone, ottiene dispensa dalla Real Camera di S. Chiara, ut num.* 8.
12 *Prescrizione non giova al Barone nell' elezione degli Officiali dell' Università.*
13 *Tempo, che dee passare per essere nuovamente eletto allo stesso officio, o a diverso.*
14 *Età, che si ricerca per essere eletto agli officj.*
15 *Figli di famiglia possono essere eletti, ma non hanno voce ad eleggere altri.*
16 *Numero de' figli, quando sono cinque, escusano il Padre da ogni officio personale; purchè non sia Università così piccola, che non vi sieno altri abili a tale officio.*
17 *Nipoti quando escusano, e quando no.*
18 *Sordi, muti, furiosi, infermi non possono eleggersi.*
19 *Figli, Fratelli, o altri congiunti non possono essere eletti l' anno seguente.*

20 Cu-

Digitized by Google

20 *Custodi d' animali, ed ognuno, che sta a servizio d' altri, non possono essere astretti a pesi personali di Sindaco, o di altro officio.*

21 *Galeoti, cioè usciti da galea, sono indegni ad essere eletti ad officj di Universitá.*

22 *Figli, o Fratelli de' banditi non possono esercitare officj d' Universitá, e reggere giustizia.*

1 NON si trova altro Autore del nostro suddetto Rev. Dottor D. Lorenzo Cervellino, che abbia dato alle stampe la Pratica delle cose dell' Universitá tanto necessaria, ed utile per la buona guida, e direzione alle Universitá grandi, o piccole, che sieno; tanto più è stata applaudita detta Pratica, quanto che è scritta in lingua vernacola della nostra Italia, che ogni Cancelliere, e Razionale, od altro cittadino, che solamente sappia leggere, può istruirsi di quanto sta per legge comune, e del Regno disposto nelle Regie Prammatiche *de Administr. Universi.* e ne' Riti, e Decreti generali della Reg. Cam. della Summaria, o nelle decisioni del S. Cons., e della Real Camera di S. Chiara, purgato dalle confusioni di contrarie esposizioni de' Dottori', come un mazzetto di fiori scelti fra confusa selva.

Merita veramente gran lode il nostro Autore per tal beneficio fatto. Onde dovendosi ristamparo per soddisfare al desiderio di tanti, che la richieggono; giacchè non se ne ritrovano più della prima impressione, si è stimato convenevole in questa seconda farci un' Aggiunta alle cose più speciose, e più praticabili dell' Opera, con metodo più chiaro, e breve; che si produrrà ancora in lingua Italiana per più facile uso di tutti.

In questo primo capo ragionevolmente l' Autore ha cominciato a dare la Pratica di fare l' elezione de' Sindaci, Eletti, ed altri Officiali delle Universitá; dovendosi in primo luogo per buon governo fare una buona elezione, e tal è il primo atto, che si fa col reggimento dell' Universitá, per l' elezione de' Sindaci, ed altri Officiali.

E poichè nel Regno accade spesso l' usurparsi da' Baroni *il jus* di fare detta elezione, dal che nasce la rovina delle povere Universitá, ho stimato giovevole porre qui l' allegazione fatta a beneficio della Città di Marsico Nuovo da me, e dal Dottor Francesco Riccio Pepoli mio figlio compendiata, e ristretta, quanto è stato possibile, per usar il solito nostro metodo di brevitá, ch' è del tenor seguente.

J. M. J.

2 L' Universitá di Marsico Nuovo poca fatica avrá in dimostrare quanto vana sia la pretensione dell' Ill. Principe di detta Città, che pretende doversi mantenere nel quasi possesso, che si è trovato *tempore litis motæ*, di eleggere il Sindaco, ed altri Officiali di detta Universitá, come in proprj termini il *Presid. de Franch.* alla *decis.* 210. riferisce esser deciso, che il Conte di Montella, Barone di Bagnoli (*pendente lite*) con detta Universitá di Bagnoli, fu *interim* mantenuto nel quasi possesso, nel quale *tempore litis motæ* si trovava; senz' attendere la giustizia, o ingiustizia di tal possesso.

Essendo che questa opposizion si ributta con chiarezza, riflettendo alle parole, ed alle ragioni addotte nella medesima *decis. nu. 6.* ibi: *Ut postea maturius consideratis hinc inde prætensionibus, & in termino deducendis, posset definitive pronunciari.*

3 Avvegnachè in tempo di detta *decis.* non era ancora ben trutinato, ed assodato tal articolo, e si richiedea più matura discussione, per conoscere la giustizia, o ingiustizia di tal possessorio acquistato per gli Baroni a causa dell' interpretazione della *Pram. 2. de Admin. Univers.*, nella quale s' ordina: *Ut Electi debeant confirmari per eos, ad quos de jure, vel de consuetudine spectat, tit. 4. tom. 1.* Onde pendente tal discussione, che allora si ricercava; ragionevolmente fu *interim* mantenuto il Barone.

Ma oggi, che nel Regno con più decisioni del Sac. Reg. Cons., e con detta medesima *dec. de Franch.* sta interpretata detta *Pram.* contra de' Baroni, in modo che ci si richiede quella discussione circa l' ingiustizia di tal possessorio preteso per gli Baroni, non più si dee concedere l' interposto *interim* a' Baroni, come dottamente fonda *Staib.* al *tom. 2. resol.* 174., che dopo aver riferita detta *dec.* 210. *de Franch.* e con altre dottrine, conchiuse, che il possessorio *interim* si dee concedere a chi possiede *tempore litis motæ*, senz' attendere la giustizia, o la ingiustizia di tal possesso dal *num. 49.* fin al *num. 57.* risolve poi al *nu. 62.* limitando detta sua antecedente conclusione colle seguenti parole.

Quod in tantum est verum, ut licet in possessorio summario (lite pendente) interim debeat quis manuteneri in possessione, non attendendo justitiam, vel injustitiam possessionis, ut supra fundavi. Hoc tamen procedit, ubi esset opus magna disceptatione ad cognoscendum de dicta justitia, vel injustitia; secus autem, ubi evidenter de dicta injustitia appareret. Nam tum neque lite pendente, quis esset manutenendus, ut in puncto tradit Cancer. lib. 3. var. resolut. cap. 14. nu. 74. allegat. Roder. de ann. red. lib. 1. cap. 47. a nu. 21. Sese de inhibit. cap. 5. §. 10. n. 71. immo Menoch. de retin. possess. remed. ult. num. 24. tradit unum fortius, quod solum vehemens præsumptio contra detentorem facit, ut concedatur dictum possessorium; sed quando resistit, non debet defendi in possessione, neque in dicto possessorio interim, ad quos plures allegat. Quod maxime procedit in Sac. Consilio, in quo observatur, quod nunquam decidatur aliqua causa possessorii, nisi cognoscatur aliqualiter de justitia proprietatis; ne lites frustra fiant, de qua observantia Ursill. ad Afflict. dec. 364. in fin.

E che l' interposto *interim* si niega, quando senza discettazione appare l' ingiustizia del possesso; *Ne detur occasio delinquendi*, lo assenta *De Luca a Franch. decis. 163. nu. 5.*, e lo porta deciso lo stesso *Cancer.* ivi citato, ed in proprj termini tra' Baroni, e Vassalli, *Capibl. al tom. 2. cap. 77. nu. 8. e 21., con Arag. cap. 1. §. 10. num. 9.*

4 Se dunque nella medesima *dec.* 210. lo stesso *de Franchis* riferisce, che al Conte di Montella non giovò aver nel termine fatto constare il suo possessorio, continuato per lo spazio d' anni

Digitized by Google

50. e più, prima, e dopo la detta *Pram.*, ma fr giudicò tal poſſeſſorio eſſere *contra Jus*, e *contra Pram.*, così anche fu per lo ſteſſo S. C. deciſo contro al Barone di Mottaginola, *de Franch. in d. deciſ.* 210. *ed Amend. nell' Addizione di detta deciſ. nu.* 78. dice: *Baro an poſſit intervenire in electione novi Regiminis? pro patria mea deciſum eſt, non poſſe intervenire Michaelem Jeſualdum Baronem in anno* 1536. *ut in Proceſſ. in Banca Scacciaventi, tunc Bozzavotra*, e *Capibl.* alla *Pram.* 10. *tit.* 29. *de Baron. nu.* 72. *tom.* 1. riferiſce così anche eſſer deciſo a pro dell' Università di Biccari contro al ſuo Barone in Banca di Figliola, e più volte eſſere ſtato a favore di altre Università deciſo, che *abſtineat Baro., & permittat, ut electio fiat libere per Cives.*

Tanto è ragioneyole, che l'elezione non ſi faccia da altri, ſe non da' medeſimi Cittadini congregati, che in molte Università eſſendo ſolito farſi l'elezione da' Predeceſſori, detto ſolito, come abuſo, non ha il Sac. Conſ. mai ammeſſo, ma ſempre l'ha diſtrutto, e proibito, con provvedere, che l'elezione ſi faccia da' Cittadini convocati in Parlamento, ſecondo la maggior parte delle voci, eſſendo così chiara la mente, e le parole della detta *Pram.* 2. *de Adminiſtr. Univerſ.* che non ci biſogna più interpretazione, come riferiſce lo ſteſſo *de Franchis* nel principio di detta *dec.* 210. e lo ſteſſo porta deciſo *Staib. ſen.* al *conſ.* 44. e'l *Reg. de Ponte de pot. pror. tit. de ubund. Civit.* §. 1. *n.* 5.

E quantunque *Rovito* ſi affaticaſſe a fondare il contrario, non fu però mai approvata la ſua opinione, come contraria alla pubblica utilità, e fu ſempre contra detta opinione di *Rovito* deciſo, come ne fa teſtimonianza *Capibl. tom.* 2. *cap.* 69. *num.* 8. *De Luca e Franch. obſer.* 210. *num.* 2.

Si rende però oggi indubitabile, nè vi è biſogno d'altra diſcettazione, che il Poſſeſſorio del Barone non ſia mantenibile, e che gli reſiſta il *Jus*, e la *Pram.*

Ed in vero, come potrà porſi in controverſia, che non ſi abbia da fare l'elezione de' Sindaci da altri, ſenza i voti de' Cittadini in parlamento, anzi ſenza ſaputa di eſſi, come nel caſo noſtro? Quando l'Invittiſſimo Carlo V. avendo inteſo, che alcuni Baroni ſi avevano uſurpato il *jus*, e ſolito di ciò fare, lo proibì, con preciſe parole, *ex nunc in antea*, ed ordinò, che *electio fiat libere per Cives, &c.*

E ſolamente in detta *Pram.* fece lecito la conferma a chi aveſſe il detto *jus* di confermare, acquiſtato per antica e legittima conſuetudine, o gli ſpettaſſe *de jure*, ivi: *Debeant confirmari per eos, ad quos confirmatio de jure, vel antiqua, & legitima conſuetudine ſpectat. Ibid. ut ſup.*

Onde ſolamente picciol dubbio avrebbe potuto cadere, quando l'elezione ſi faceſſe da' Cittadini, ſecondo la maggior parte de' ſuffragj, e poi quella ſi confermaſſe dal Barone, perchè reſterebbe da diſcettarſi allora, ſe detto Barone aveſſe per legittima conſuetudine detto *jus* acquiſtato, ed in tal caſo ſi avrebbe da dar termine; ed *interim* mantenerſi il Barone nel detto *jus* di confermare.

Ma nel caſo noſtro l'elezione ſi fa dal Barone, ſenza ſaputa de' Cittadini, anzi contra voglia di eſſi, con farſi la nomina dal Sindaco predeceſſore di due perſone, e da ogni Eletto di altre due per ſuo ſucceſſore, e la conferma poi ſi fa da' Cittadini in parlamento, ch' è tutto al roverſcio di quel che ſi ſtabilì in detta *Pram.* 2. *de Admin. Univerſ.*

Ne ſiegue perciò, che il Barone facendo detta elezione de' Sindaci a guſto ſuo, e de' ſuoi dipendenti, impone a ſuo guſto le collette, e l'eſige; non paga le buonetenenze, ed i conti del peculio, che ſ'imborſa, ſe li ritiene in ſuo potere, conforme di queſti, ed altri capi di aggravj, n'è intentato giudicio, il quale non ſi è potuto mai proſeguire, nè ſi potrà in perpetuo, ſe non ſi concede all' Univerſità, che poſſa eleggere i Sindaci liberamente, ſenza intrigarviſi il Barone, imperciocchè il Barone eleggendo eſſo i Sindaci, e gli Eletti, queſti come dipendenti di quelli, non fanno mai andare avanti la cauſa contra detto Barone.

Nè contra quel, che da noi ſi è detto, baſterà quel che dalla Parte avverſaria ſi ſente, che quella nomina ſolita farſi da' Predeceſſori, che ognuno nomina due per ſucceſſori, ed uno poi ſi elegge dal Barone, e quella fatta dal Barone, ſi conferma poi da' Cittadini in parlamento; ſi contenterebbe l'Il. Principe di Marſico Nuovo, che detta nomina ſi faceſſe da' Cittadini convocati in parlamento, atteſo che queſto pure ſarebbe contro alla mente, e contro alle parole della detta *Pram.*, come dottamente lo diſſe *Montanari ſopr. d. Pram.* 2. *de Admin. Univer.* ivi: *Merito fuit judicatum contra Baronem, nam de jure, & per diſpoſitionem hujus Pragmaticæ electio competit Civibus, & utique ſi Cives eligerent duos Syndicos, & duos Electos, & Baro demum eligeret; non poſſet negari, quia Baro haberet electionem, & Cives tantummodo poſtulationem, faciunt tradita in cap. Publicata de elect. Secus dicerem, ſi Baro haberet poſſeſſionem confirmandi tantum electionem factam per Cives, quia tunc eſſet caſus hujus Pragmaticæ pro Barone, & ſic exiſtimo intelligenda, tradita per Dom. de Franch. d. deciſ.* 210.

E nel *n.* 263. *d. Montan.* ſpiega, come dovrebbe intenderſi detta conferma del Barone, che aveſſe tal *jus* di confermare, v3. *Hæc Pragmatica dum loquitur de confirmatione, in forma communi erit intelligenda, non autem de confirmatione ex certa ſcientia, nam alias ſequeretur, quod electio non fieret libere per Cives.*

§ Ed acciocchè non vi poſſa reſtar dubbio alcuno, ſtimiamo di dovere raccordare, che de' tre atti diverſi, che concorrono all'elezione de' Sindaci in detta Città di Marſico Nuovo, cioè la nomina, l'elezione, e la conferma; il primo ſi fa da' Predeceſſori, il ſecondo dal Principe, ed il terzo da' Cittadini in parlamento; il primo, ed ultimo atto non ſi proibiſce a chi ſpetta; ma il ſecondo atto fu eſpreſſamente proibito a' Baroni; ed ogni poſſeſſorio, che aveſſero acquiſtato, loro lo tolſe Carlo V. nella Prammatica del 1536. diviſa in più Capi, ſeu Paragrafi, che nella compilazione delle Prammatiche, furono poi detti §§. diviſi, e collocati ciaſcheduno ſotto il ſuo ſpeciale tit. cioè il §. 28. ove ſi narra eſſergli venuto a notizia due abuſi ſoliti uſarſi da alcuni Baroni; uno di gravare

i Vaſ-

Digitized by Google

i Vassalli con esazioni, e vari gravami; e l'altro, che per facilitar tali loro disegni s' inserivano all'elezioni de' Sindaci. Perciò volendo a tali oppressioni rimediare, proibisce in detto §. 28. che non facciano nuove esazioni, nè altri gravami, e detto §. 28. fu registrato per *Pram.* 10. sotto il *tit. 29. de Baron. tom.* 1.

6 Siegue poi il §. 29., ivi proibisce il secondo capo, che i Baroni non più s' inseriscano in detta elezione de' Sindaci; ma che l'elezione si faccia a libertà de' Cittadini, e detto §. 29. fu registrato per *Pram.* 2. sotto il *tit. de Admin. Univers.* Però la prefazione di detta *Pram.* 2. *de Admin. Univers.* si legge in detta *Pram.* 10. *tit.* 29. *de Baron.*, che era il §. antecedente 28. dove si noteranno le parole, e la mente del Legislatore, ivi: *Audivimus, quod complures ex hujus Regni Baronibus varias impositiones, & alia diversa gravamina Subditis imponunt. Et ut facilius prædicta consequi possint, Syndicos ad eorum libitum eligunt, aut eligi procurant; unde volentes istis oppressionibus providere, mandamus, quod dicti Barones ex nunc in antea nullas imponant novas exactiones.*

E poi nel seguente §. 29. o sia *Pram.* 2. *tit. de Admin. Univers.* siegue: *Volumus etiam, ut Syndici eligantur libere per Cives, &c. idest non per Barones*, come avvertì *Montan. sup. d. Pram. nu.* 1. *in fine.*

E poi al *nu.* 210. spiega quelle parole *libere*, cioè *absque ullo impedimento, & absque ulla contradictione Baronis, sap. licet Episcopus de Præbend. in 6. cap.* 1. *ubi diffuse per Barbat. de Offic. Ordin. Dec. cons.* 133. *n.* 1. *Archid. in cap. si tibi* §. *sed si Episcop. de Præbend.*

Libere etiam importat non obstante præscriptione, cap. cum ex offic. de præscriptione, & cap. ostendentes, de ordin. cognit.

Et liberum dicimus, quod ab omni necessitate, observantia, & solemnitate est abstractum, Bald. in c. Quæ in Ecclesiarum, de const.

Dalle parole dunque de' detti due §§. 28. e 29. che oggi sono la *Pram.* 10. *tit. de Baron.*, e la *Pram.* 2. *tit. de Admin. Univers.* si vede, che l'Imperadore fece detta *Pram.* non ad altro oggetto, che di togliere, ed estirpare detto solito, che udì esser usurpato da' Baroni, ivi: *Audivimus, quod complures, &c.*

Quindi siegue pure, che il Barone non può valersi della prescrizione, quanto si voglia immemorabile, che fosse il detto *jus* di fare l'elezione, e per fine d' estirpare ogni mala consuetudine, dal provvido Imperadore fu apposta in *d. Pram.* la parola *libere*, come dal dottissimo *Montanaro* fu avvertito, come di sopra, che *libere importat non obstante Præscriptione*; e solamente la prescrizione vale per l'atto della conferma, come in *d. Pram.* ivi: *Confirmatio, ad quos de jure, vel ex legitima consuetudine spectat.*

E che al Barone non competa l'interdetto *interim*, quando *jus resistit*, benchè vi concorresse la prescrizione immemorabile, lo fonda il *Reg. de Marin. ad Revert. decis.* 465. ed al *lib.* 2. *resol.* 304. dove porta in simili casi deciso contro al Barone presso *Grecc. auth.* 46. *nu.* 7. *Capibl. tom.* 2. *cap.* 76.

Dunque da tante ragioni così evidenti, e leggi così precise, che abbiamo in Regno, dilucidate con tante decisioni del Supremo Collaterale, e S. R. C. non vi essendo più bisogno di quella discettazione, che nella causa del Conte di Montella allora si richiedea, si debbe in ogni conto negare a' Baroni tal possessorio *interim.*

Maggiormente che come dice *Ursillo* colla testimonianza di altri Autori ivi citati, e più colla sperienza da tutti si vede, *ad Affict. dec.* 364. *n.* 12. che alle volte con darsi il possessorio *interim* a persone potenti, che oltre la loro potenza, esercitano la lite co' vantaggi, che in se porta il possessorio ottenuto; resta l'Avversario meno potente, così debilitato, e disanimato, che diffidando, vien dalla diffidenza astretto ad abbandonare la lite, e col solo possessorio *interim* soggiace, e succumbe in tutto per forza.

E questa riflessione maggiormente si debbe avere tra Vassalli, e Barone, come l'Ill. Principe di Marsico Nuovo.

Riflettasi un' altra ragione addotta in *d. dec.* 210. *Franch.*, che non cessa nel caso nostro, ivi: *Et quia imminebat electio facienda, fuit dictum, quod statuatur terminus in causa, & interim electio imminens fiat, ut antea consueverat.* Ma nel caso nostro *non imminet electio facienda*; perchè è già fatta fin dal mese di Agosto con ordine del Supremo Collaterale, e con altro ordine del medesimo poi confermata; e già l' esercita il Dottor Fisico Donato Rivelli co' suoi compagni.

7 Quando il Barone litiga coll' Università (*pendente lite*) non può, nè debbe avere esso Barone, nè i Cittadini suoi dipendenti, voce attiva, nè passiva all' elezione de' Sindaci, come porta deciso *Amend. ad de Franch. in d. decis.* 210. *num.* 16. con quelle parole, v3. *Nec vocem habent litigantes cum Universitate, quia eligerent sibi conjunctos, nec Debitores, nec Odiosi, nec Officiales, nec Affictatores, nec Actores ipsorum Familiares, ut de his omnibus Reg. Cam. & M. C. providit, & S. C. in beneficium meæ Patriæ in electione Syndici contra Baronem ipsius Terræ, & patet in processu novissime hujus anni* 1636. *electionis Syndici facti ad nutum Baronis per quosdam suos debitores adhærentes, & officiales Administratores in Banca Scacciaventi, hæc quoad vocem activam, nam personæ eligi prohibitæ sunt expresse per Regiam Pragm.*

E la ragione di ciò si assegna da *Capibl.* nella *cit. Pram. X. tit. de Baron. num.* 129. Perchè se il Barone, o i confederati, amici, e famigliari del Barone avessero voce nell' elezione de' Sindaci, quando sono liti tra l' Università, ed il Barone, *possent involvere lites ipsas.*

8 Ed al *num.* 24. soggiunge detto *Amend. An Officialis Baronis debeat intervenire quod sic regulariter dicit ipse Præs. decis.* 446. *Sed si Universitas litigare intendit, quod non, & ita ego, & Doctor Justinianus meus utrinque conjunctus frater amantissimus, tanquam defensores patriæ, pluries obtinuimus a Reg. Trib. Officiales Baronis, & Commissarii, electioni non intervenire, vigore provisionum, quas obtinuimus in electionibus Syndici.*

9 Ed al *num.* 117. inserisce interamente la sentenza del Supremo Collaterale fatta in modo di legge generale. *In causa particularium Civitatis*

Digitized by Google

tatis Neritonis, ipsius Civitatis, ut in actis. Die 24. Novembr. 1603. Neap. facta relatione Suæ Excellentiæ in Coll. Conf. &c. Debitores Universitatis, ac litigantes cum ea, nec ipsi eligantur, nec in aliorum electione suffragii ferendi jus habeant, & forma prædicta in omnibus ex nunc in antea electionibus faciendis servetur, non obstante Consuetudine, Decretis, & Ordinationibus contrariis quibuscumque.

10 Tanto più ciò è ragionevole, conforme abbiamo da *de Luca ad de Franch. observ.* 264. che in fine porta decisо, che il Sindaco poi confermato nel secondo anno, benchè opponesse il Barone non poter continuare, non fu perciò ammesso, stante la lite del Demanio, che intendea fare contra al Barone, per la qual lite si stimava necessaria la persona di tal Sindaco.

11 E quando l' Università ha lite col Barone dal Supremo Collaterale, e dalla Camera Reale, ch' è rifugio de' Vassalli oppressi, si permette all' Università, potersi congregare senza intervento dell' Officiale Baronale, che in altro tempo gli è proibito. *Montan. in d. Pragm. 2. tit. de Admin. Univ. num.* 272.

Ed a queste dottrine, par che rimanga determinato con evidenza non contrastabile, che all' elezione de' Sindaci non debbe ingerirsi l' Illustre Principe. Non permettendo il dovere, e la ragione, che dovendosi da' Vassalli oppressi eleggere il difensore contra le oppressioni del Barone, s' abbia detto difensore ad eleggere a genio, o volontà del medesimo Barone avversario, che dipendendo dal Barone l' elezione de' Sindaci, ciò non si fa ad altro oggetto, che di poter più francamente opprimere il Vassallaggio, che sono parole proprie della sopraccitata *Pram.* 10. *tit. de Baron.* ivi: *Et ut facilius eo consequi possint Syndicos &c. eligunt, aut eligi procurent.*

Il che stimò di maliffimo esempio, anzi cosa assai irragionevole, ivi: *Quod malo quidem exemplo procedit, & satis iniquum esse cognoscimus.*

12 Onde, come abbiam di sopra avvertito, che per la detta *Pram.* 10. *tit. de Bar.* e *Pram.* 2. *tit. de Admin. Univ.* si toglie a que' Baroni, che si avessero usurpato il possesso di eleggere i Sindaci, e si stabilì, che *electio fiat per Cives libere, absque obstaculo Baronis, & non obstante præscriptione*, non si può detta elezione fare da altri, che da' Cittadini in parlamento.

E solamente si permette la conferma a chiunque per legge, o per antica, e legittima consuetudine spetta. Quindi è, che detta conferma non può spettare a detto Ill. Principe di Marsico Nuovo, il quale nè per legge, nè per consuetudine ebbe mai tale *jus* di conferma, essendo che dall' informazione a suo beneficio, ed a sua istanza presa dal Signor Auditor Cortes nel processo corrente dal S. R. C. *fol.* . . appare, che la nomina se l' abbiano usurpata i predecessori, e l' elezione di quelli duplicatamente nominati, se l' abbia usurpata detto Ill. Principe, e la conferma poi sia stata sempre de' Cittadini convocati in parlamento. Onde per antica, e legittima consuetudine provata colle pruove del medesimo Principe, appare, che ne stia in pacifico possesso l' Universtità, e *de jure* anco spetta ad essa Università. Perciò in vigore di detta Prammatica non può altro, che solamente l' Università mantenersi nel possesso di confermare.

E l' elezione, benchè consta esser solita farsi dal Barone, detto solito sta per detta espressa legge stabilito, che spetti solamente a' Cittadini.

Scorgesi da tutte le cose predette, quanto ragionevole, e giusto sia il decreto emanato sopra ciò dal Reggente Andreassi, allorchè era Presidente della Regia Camera, e Commessario della causa, precedente memoriale, rimesso dal Supremo Collaterale, alla Regia Camera nel 1691. Nel qual decreto si disse: *Exhibeantur computa, & electio fiat per Cives, convocato consilio, & Ill. Princeps non se intromittat*: Copia del qual decreto sta riportata dall' Avversario stesso nel processo del S. C., *fol.* 12. *lit. B.*

In esecuzione del qual decreto, si fece l' elezione nuova da essi Cittadini in parlamento per dett' anno 1691. *fol.* 15. al processo in Regia Cam. in banca di Martorella, lo Scrivano Cipolla.

LIONARDO RICCIO, E FRANCESCO RICCIO PEPOLI.

13 Questa lite non fu decisa con decreto, ma fu decisa a favore dell' Universtità colla somma bontà del Principe, e di D. Fabrizio Pignatelli Zio, Balio, e Tutore del successore, che hanno cessato d' impedire più libertà a' Cittadini.

E giacchè il nostro Autore spiega alcune persone di quelle proibite eleggersi per officj dell' Universtità, stimo convenevole aggiungervi altre persone, che non possono eleggersi, come sono gl' infrascritti.

Finito l' anno dell' Amministrazione gli Officiali dell' Universtità non possono essere confermati nel seguente anno, nè possono eleggersi allo stesso officio, se non passano cinque anni di vacanza, neppure possono eleggersi ad altri officj diversi di detta Universtità, se non passano tre anni di vacanza, *de Franch. dec.* 210. e 264. per lo Testo in *l.* 2. *Cod. de muneribus, & honorib. non continuan. lib. X.*

Altrimenti l' Officiale, che continuasse, ed esercitasse prima di scorrere il quinquennio, incorrerebbe alla pena della *l. Julia de ambitu, & l. unic. Cod. ad l. Juliam de ambitu*; perchè l' Officiale, che ambisce tornare prima del quinquennio allo stesso officio, si presume ladro in quell' amministrazione.

Però è da avvertire, che non è vero quello, che il nostro Autore dice al *cap.* XI. *n.* 62. vers. *L' Eletto può, &c.* dove conclude, che l' Eletto consentendo all' elezione possa esercitare infra i cinque anni, quando è con pagamento, ed allega *de Franch. dict. dec.* 264. *num.* 2., il quale dice tutto il contrario, come anche lo spiega meglio *de Luca, ivi*, colla dottrina di *Montano alla Pram.* 5. §. 16. *nu.* 7., dove detto Autore spiegando la *l. sponte, ff. de muner. & honor.*, e la *l.* 1. e 2. *ff. de muner. & honor.*, che dette leggi non hanno luogo negli officj di Sindaco, ed Eletti; ma in altri officj, che si esercitano con danno, e spese dell' Eletto in detto officio, come era l' elezione de' Sacerdoti,

Digitized by Google

ti, che spendevano di loro borsa a' giuochi in onore de' Dei; ma i Sindaci, e gli Eletti non fanno spesa di loro borsa, così espressamente lo dice *Montano*.

Ma se la conferma, o l'elezione fra i cinque anni si fa, *nullo reluctante*, si può esercitare, *Montan. loc. cit. n. 8. per l'Autb. de Defensoribus Civitatum, §. fin. Collat. 3. Anna. al leg. 15.*

E nelle Università piccole, dove non sono altri idonei, o dove fosse consuetudine in contrario, potranno continuare, *Amend.* ed altri addenti a *Franc. ut sup. Montan. d. loc. cit.*

Ma la cautela è di spedirsi il Regio Assenso, perchè il Principe può dispensare alle leggi, *Montan. ubi supra n. 9.*

L'Erario del Barone può l'anno seguente eleggersi Sindaco, od in altro officio dell'Università, come porta deciso *de Franch. in d. decis. 210. in fin.* assegnando la ragione, che la *d. l. 2. C. de muneribus*, procede negli officj di Università solamente, che debba vacare nello stesso officio, e per tre anni ad officj diversi.

Detta *dec. de Franch.* però ha luogo, dove l'Erario si nomina, e si elegge dal Barone; ma dove l'Università ha il peso di nominare l'Erario, come è nell'Università di Albanella, Ferrandina, ed altre molte Università del Regno, in tal caso non procede la detta *decis. de Franch.*, ma la decisione riferita da *Capiblanc. vel 2. tom. cap. 72. n. 23. e Vincenzo Vita nel Repert. verbo Electus ab Univer. fol. 92. col. 1. in fine*, che l'Erario per tre anni non può essere eletto ad altri officj dell'Università, stante che ha esercitato l'Erariato, che pure si numera tra l'elezioni, che fa l'Università, e così per contrario, essendo stato Sindaco, od in altro officio, non può costringersi all'Erariato, se non passano tre anni.

I Capitani delle Corti Baronali deggiono vacare tanto tempo, quanto hanno esercitato, di modo che se uno ha esercitato un anno, dee vacare un altro anno, e poi può tornare nello stesso officio, od altro, come Giudice di seconde cause, od Assessore, Consultore, &c. e così anco i Presidi, ed Auditori di Provincie, per la *Pram. 1. §. 1. & 2. & Pram. 2. §. 4. tit. 167. de Offic. Judicum, tom. 3.*

Di modo che l'Università, ed ogni Cittadino può opporre, che non si dia il possesso al detto officio di Corte, quando non ha vacato tanto tempo, quanto ha esercitato in detta Università, o lo stesso officio, od altro. Anzi si può amovere, benchè tutta l'Università avesse consentito, perchè l'Università non può dispensare a dette Prammatiche, nè il Barone: ma oltre il consenso loro vi è necessario l'Assenso Regio.

14 I Minori d'anni 18. non hanno voce attiva, nè passiva nell'elezioni. *Amend. a Franc. dec. 210. n. 3. Montan. in Pram. 2. tit. de Administ. Univers. nu. 322.* ed i vecchi, che hanno compito l'età di anni 55. *Oinot. lib. 1. Institut. tit. 25. §. si major num. 6.* per lo testo *in l. fin. Cod. qui ætate, vel profess. se excusatur lib. X.*

15 I Figli di famiglia hanno la voce passiva, cioè di essere eletti agli officj dell'Università: ma non hanno voce attiva, cioè in dare il loro voto in persona di altro, che si nomina, *Amend. in d. decis. 210. de Franch. num. 10, & 12. Montan. nella Pram. 5. tit. de Admin. Univ. §. 16.*

16 Il numero di cinque figli escusa il Padre dal peso di Sindaco, o da altro officio dell'Università, eccetto se fosse officio d'onore, come è l'Eletto della Città di Napoli, come fu deciso presso *de Franch. dec. 65.* dove *Amend. e de Luca* dicono, non aver luogo detta decisione in quella Università, dove è più peso, che onore il Sindaco, che serve di persona, e pone la roba sua a pericolo; purchè non sia Università così piccola, e non vi fossero altri abili a tali officj, *de Marin. Arr. &c.*

17 Sordo, muto, furioso, infermo, sono escusati dagli officj personali di Sindaco, o altri, per lo Testo nella *l. 1.*, e tutto il *tit. C. qui morbo se excusant, lib. X.* benchè la podagra non escusa, secondo dice *Amend. ad Franch. dec. 65. nu. 5.*

18 Il numero di cinque nipoti escusano l'Avo, quando però fossero nati da cinque figli, perchè se fossero nati da un figlio si reputano per un figlio, e non escuserebbero, *de Franch. dec. 65.* per lo Testo *in l. 1. §. cujuscunque, ff. de excus. Tut.*

19 Al *num. 2.* l'Autore nostro dice, che in un medesimo tempo non si può eleggere padre, e figlio, o fratelli carnali; che ciò viene proibito dalla *Pram. 5. §. 16. de Admin. Univ. tit. 4. tom. 1. Sanfel. dec. 77. num. 13.*

Ma la difficoltà consiste, se si possa, o no, l'anno seguente eleggere il figlio, o fratello, zio, od altro congiunto, mentre non viene ciò proibito per legge comune, nè per le Regie Prammatiche, od altra legge di Regno; *Amend. ad Franch. dec. 210. n. 61. con Rovit.*, nella *Pram. 2. tit. de Administr. Univ.* dicono, che si possa eleggere, perchè è persona distinta quella del figlio da quella del padre, &c. e per contrario senso di detta *Pram.*, che proibendo in un medesimo tempo, viene a fare lecito nell'anno seguente, e che non è una stessa annata.

L'altra opinione è, che sia proibita tale continuazione alle persone congiunte, per le ragioni diffusamente addotte dal *Reg. de Marin. lib. 2. resol. 147.* dopo *Platea in l. 1. C. de non continuan. &c.* Però *de Luca alla detta miglior. 117. nel Reg. de Marin. n. 2.* espone, che la congiunzione debbasi intendere in secondo grado solamente *de jure Civil.* per la dottrina di *Caputo de Regim. Univ. cap. 3. n. 33.* ch' è allegato dal medesimo Reggente per fondare la sua opinione.

Ma io dico, che debbansi intendere i Congiunti tutti, che abitano unitamente, per lo Testo nella *l. 1. C. de muner. & honor. non continuan. lib. X.* ivi: *honores, & munera in eadem domo continuare non oportet, &c.*

20 Non si possono eleggere, ed eleggendosi, si possono escusare quelli, che sono custodi di animali, *ut in tot. tit. C. de suariis, & Cod. de stationib. lib. 10. Capibl. singul. 32.*

Come anche quelli, che stanno salariati a servizio d'altri, quando non sono denunciati prima, che si obbligano a servire. Anzi neppure questi tali possono essere astretti da' Baroni a loro servizio, ed officj Baronali, *Capibl.*

Digitized by Google

pibl. in d. singu. 32. e nella *Pram.* 6. così dice esser deciso nell' Università di S. Menna per *lo capit. del Regno* 53.

Galeoti, cioè quelli, che sono stati in galea condannati, benchè poi sono usciti liberi, restano infamati, ed indegni a poter essere eletti per Sindaci, ed Eletti al governo dell' Università, *de Marin. lib.* 2. *resol.* 36. *n.* 2. e più prima lo disse il *Regg. Rovito alla Pram.* 2. *tit. de Admin. Univ. n.* 11. per lo Testo *glos. in l. Divus, ff. de injuriis.*

E benchè detto *Reg. de Marin.* pare, che si restringa a quelli Galeoti solamente, che fossero condannati per delitto, che porta infamia; tuttavolta *de Luca nella miglior. in d. resol.* conchiude, che indistintamente uno, ch' è stato in galea anche per delitto, che non porta seco infamia, come sarebbe per ferita, &c. pure resta inabilitato agli onori di governare Università, sì perchè denigrerebbe il posto, che poi si nausseerebbe esercitarsi da persone di qualità, ed anco perchè tal sorta di persone sono di natura meticolose, intrattabili, e discoli.

22 Figli, Fratelli de' banditi, che pigliano ricatti per estorquere danari, non possono esercitare officj di Sindaco, nè altro di Università, neppure esercitare altri officj di Capitano, o altro in altri luoghi. *Pram.* 10. *Pram.* 23. §. 4. *& Pram.* 24. §. 5. *tit.* 76. *de Exulib. tom.* 1.

NUOVA APPENDICE

Del medesimo

LIONARDO RICCIO

A questo stesso Cap. I.

Dissi nel *n.* 13. *vers. Finito l'anno, &c.* che l'Officiale dell' Università non si può eleggere allo stesso officio, se non dopo scorsi cinque anni. Neppure ad altri officj, se non dopo scorsi tre anni. *De Marinis* nel suo famoso *Arresto*, che per ritrovarsi finora in tutte l'edizioni falso di numero, giornata, anno, e pagina citato, avendovi per tanto altri consumato non poco tempo, ed applicatovi ogni diligenza possibile a rinvenirlo, alleviando la fatica a' Posteri per atto di gratitudine, ho voluto qui per intero rapportarlo. Egli dunque è l'*Arresto* DCXCIII. in cui dice: *Die* 2. *Martii* 1656... *Super instantia facta per Universitatem Terræ Chiusani, ut cogatur Vitus Antonius della Rocca ad exactionem Cedulæ ipsius Universitatis, non obstante quod anno præcedenti exercuit officium Electi ipsiusmet Universitatis.. Visis actis per Dom. Militem U. J. D. Donatum Antonium de Marinis, Regiæ Cam. Sum. Præsidentem, & causæ Commissarium, & facta per eundem de his omnibus relatione in Regia Cam. coram Spect. D. Locumtenente, aliisque Dominis Præsidentibus ipsius, fuit per ipsam Reg. Cam. de consensu provisum, & decretum, quod Vitus Antonius della Rocca, nominatus in exactorem Cedulæ excusetur, prout præsenti decreto excusari mandatur, nec aliter cogatur ad exercendum aliud quodvis officium, durante triennio numerando a die elapsi anni, quo exercuit officium Electatus, & ad idem durante quinquennio servata forma juris. Hoc suum Regia Cam. interponente decretum, &c.*

Hæc determinatio habet pro fundamento vulgatam dispositionem *tex. in l.* 2. *C. de munerib. & honorib. non continuandis lib.* 10. cujus aurea verba sunt: *Ab honoribus ad honores eosdem quinquennii datur novatio, triennii vero ad alios: legatione autem perfunctis, biennii vacatio concessa est:* Habemus igitur in hoc textu sancitum, ut electus in aliquo officio pro uno anno per quinquennium integrum ad idem officium non admittatur, ad alia vero officia per triennium, sicque semper apud nos servatum, excepto si alii idonei non reperiantur, ut testatur *Dom. de Franch. decis.* 210. *n.* 2. *&* 3. *decis.* 264. *n.* 1. his verbis: *& quod hoc procedit non solum in officialibus, qui singulo quoque anno pro alicujus Civitatis, Terræ, vel Castri regimine eliguntur, sed in omni Collegio, vel Arte Serici, atque iterum decisum habemus per Regiam Cam. in causa vertente inter Mercatores exercentes Artem Serici in hac Civitate Neapolis ex una, & Consules ac deputatos ex altera; prout ex libro Notamentorum Anni* 1636. *percipi potest, in quo determinationem per hæc verba notatam inveni. Die* 9. *Februarii* 1636. Ill. Sig. Presidente Casanate riferì la causa de' Consoli della Nobil' Arte della sete co' mercatanti di detta Nobil'Arte sopra la pretensione, che tengono, di chi abbia vacanza di cinque anni *ad idem officium*, e di tre *in alieno, juxta tenorem Regiarum Literarum, & decreti Regiæ Cam.* e fu detto, *bene provisum per decretum Regiæ Cam. latum sub die* 14. *Novembris* 1626. *per quod fuit provisum, quod litteræ S. E. ejusque Collateralis Consilii exequantur tam circa electionem Deputatorum, quam circa electionem Consulum in futurum eligendorum, ita quod non possunt nominari, nec eligi de novo Consules, & deputari Conservatores dictæ Nob. Artis Serici, nisi post elapsum quinquennium a die, quo alia reliquerunt officia, servata forma dictarum Regiarum Litterarum.* Et demum in eodem libro notamentorum de mense Aprilis inveni aliud notamentum per hæc verba: *Die* 21. *Aprilis* 1656. *D. Casanate referente, partibus præsentibus, causam inter Mercatores exercentes Nobilem Artem Serici in hac Civitate Neapolis, cum Consulibus & Deputatis ipsius Artis super declaratione, quod in Electione Consulum & Deputatorum dictæ Nobilis Artis non eligatur, nisi elapso quinquennio in eisdem officiis, & in officio diverso, quod est a Deputato ad Consulem, & a Consule ad Deputatum, elapso triennio, servata forma juris, & Decreti Reg. Cam. lati sub die* 9. *Februarii* 1636., *& Partibus plene auditis, atque discussis, fuit provisum, quod dictum decr. Regiæ Cam. Summ. latum dicta die* 9. *Februarii* 1636. *debitæ executioni demandetur, cum declaratione tamen, quod respectu officialium a Consule ad Deputatum, & a Deputato ad Consulem, quæ sunt officia diversa, non possunt eligi, nisi elapso triennio, servata forma juris, & sic observetur in posterum singulis annis.* Nel quale Arresto si dice, che non solamente ha luogo l' Officiale dell' Università; ma ancora ogni Collegio, o Arte, come Consoli, ed altri.

Avvertendosi di più che nel Cap. XI. de' Padri onusti l'Autore disse al *num.* 61. *vers. Il Sindaco*

Digitized by Google

daco eletto, &c. ed al *num.* 62. vers. *L' Eletto però &c.*, che quando l' officio è senza paga, s' ammette al medesimo officio fra anni 5. ed altri offici fra anni 3. giusta la *dec. di de Franch.* 210. *num.* 2. *e dec.* 264. *num.* 8. *e de Luca in d. dec.* 264. dice, che può confermarsi il secondo anno Sindaco, od Eletto, quando l' Università litigasse col Barone, perocchè necessaria stima quella persona a continuare per difendere la lite col Barone, come anche diffi al detto cap. 1. *num.* 12. *vers. Tanto ciò è, &c.*

In questo Cap. 1. *num.* 16. *vers. Al numero di &c.* ho detto, che il numero di 5. Figli escusa il Padre dagli offici personali, purchè non sia l' Università così piccola, che non vi fossero altri abili, *de Marin.* Arresto DCVI. die 21. Aprilis 1578. *Super instantia facta per Universitatem Terræ Avigliani, ut cogantur aliqui ejus Cives ad exercendum officium Syndicatus, non obstante, quod Patres sint onusti quinque filiorum. Per Reg. Cam. Summ. proponente milite U. J. D. Fabritio Villano Præsidente, de consensu fuit provisum, & decretum, quod si in dicta Terra non existant aliæ personæ habiles, cogantur ad exercendum officium Syndicatus Cives illi adhuc quinque filios habentes. Hoc suum, &c.*

E purchè l' officio sia d' onore, come l' Eletto della Città di Napoli, perchè dove è più peso, che onore, allora escusa il numero di cinque figli, giusta la *dec. di de Franchis* 65. dove *Amend. de Luca* così la interpretano.

Il numero di 5. figli escusa anco il Padre dal peso d' Erario, e benchè l' Erario di Ferrandina fu escusato dall' Erariato, perchè aveva otto figli, sarebbe stato anche escusato, se ne avesse avuto 5. e se fosse vecchio, o infermo, *de Marin.* Arrest. CCXCII. die 26. Augusti 1564. *Cum Universitas Ferrandinæ tres ejus Cives nominasset ad hoc, ut illorum alter in Ærarium eligi posset, unus ex nominatis se excusavit, allegans patrem esse octo filiorum, & etiam in senectute constitutum, alter vero allegavit, senem esse, & non bene videre. Unde in Regia Cam. Summ. discussis omnibus de jure discutiendis, & consideratis de jure considerandis, per ipsam Reg. Cam. de consensu fuit provisum, & decretum, quod ille nominatus, qui habet octo filios, habeatur pro excusato, & proinde Universitas alium eligat, & si alter nominatus est adeo senex, quod dictum officium exercere non posset, pariter alter loco sui eligatur. Hoc suum, &c.*

E dell' officio d' Erario veggasi quello, che ho detto nel Tomo I. della mia Pratica *Tit.* 2. *cap.* 3. *Spec.* 2. *num.* 15. *cioè U. J. D. non posse ad munus Ærariati cogi*. Ove ritroverà di più molte altre cose concernenti all' officio di Erario.

E vedi finalmente quello, che ho notato al *num.* 13. di questo stesso Cap. 1. vers. *Finito l' anno &c.* come ho similmente avvisato nel principio di quest' Appendice, secondo *de Marinis* Arrest. DXLV. die 10. Maii 1602. *Super instantia facta per Universitatem Terræ Cilii, ut cogatur Bernardinus Manduca habitans in Terra prædicta ad exercendum officium Ærarii Baronis dictæ Terræ: Facta relatione in R. Cam. Summ. per Dom. Militem U. J. D. Camillum de Curte ejusdem Reg. Cam. Præsidentem, & Causæ Commissarium, per Reg. Cam. de consensu fuit provisum, & decretum, prout præsenti decreto decernitur, & providetur, quod dictus Bernardinus teneatur exercere officium Ærarii Baronis dictæ Terræ Cilii, non obstante, quod sit numeratus in Civitate Vigiliarum. Hoc suum, &c.*

CERVELLINO

CAP. II.

Dell' Amministrazione dell'-Entrate delle Università.

SOMMARIO.

1 *Sindaco, e Reggimento non possono mandare per servizj dell' Università i loro figli, o Parenti, senza proporlo in Parlamento generale, altrimenti essi incorreranno alle loro spese.*

2 *Sindaco, e Reggimento non possono destinare Persona per venire in Napoli per negozj dell' Università senza prima esser stabiliti* (congregato consilio) *colla procura autentica, sotto pena d' once cento.*

3 *Salario di quelli, che vanno al Vicerè, o ad altri Tribunali per servizj dell' Università, si dee tassare dal Reg. Collaterale, o da quel Tribunale, dove va per le sue fatiche, e spese veramente occorse, sotto pena di anni 3. di Galea, o relegazione* respective &c. *assegnandosi anche la causa, per la quale il Salario di quei, che si mandano in Napoli per li detti servizj dell' Università, non si dee tassare dal Sindaco, o Reggimento.*

4 *Sindaci, Erarj, sea Esattori, o Conservatori dell' Università non deggiono servirsi per conto loro proprio di detti denari, nè prestare ad Amici, Parenti, o ad altra qualsivoglia Persona sotto pena del quadruplo.*

5 *Sindaco, od altra Persona deputata a tenere le Chiavi del denaro dell' Università non possono spendere da mezzo ducato in su senz' ordine, o per qual causa si possa spendere detto denaro sotto pena del doppio, &c.*

Razionale non debba ammettere le spese da mezzo ducato in su senza ordine degli Eletti, &c. sotto pena di pagarli di propria, ed once 25. d' oro, &c. eadem num.

6 *Sindaco, ed Eletti non debbano disponere nell' introito quantità alcuna, nè fraudare l' Università in qualsivoglia modo, sotto pena del quadruplo, ed altra pena arbitraria, &c.*

7 *Sindaco, Eletti, ed altri del Governo non debbano partecipare, nè per se, nè per interposta Persona negli affitti di quali si vogliano entrate, o gabelle dell' Università, sotto pena d' once 100. &c.*

8 *Sindaci, Eletti, ed altri Deputati al governo non possono vendere i frutti immaturi in erba, o avanti in raccolta, altrimenti i contratti siano nulli, ed i compratori perdano i denari, con pena d' once 50. a' contravvegnenti, &c.*

9 *Università non possono pigliare denari a cambio, nè tampoco alla voce de' grani, orzi, sete, ed altro, nè con obbligo di particolari Cittadini, sotto le pene stabilite.*

Digitized by Google

10 *Università non debba pigliare denari a cambio per qualsivoglia causa, ancorchè urgentissima, sotto pena di perder detti denari &c.*

Sindaco, od Eletti, che piglieranno denari a cambio, etiam ex urgentissima causa, *incorrono alla pena ad arbitrio &c.* eodem num.

Notai non possano stipulare contratti, ne' quali le Università piglieranno denari a cambio &c. eodem num.

11 *Officiali, e Tribunali, tanto Regj, quanto de' Baronì debbano tenere particolar pensiero, che le Università non pagbino denari a cambio contra la Regia Prammatica.*

12 *Sindaco, od Eletti non possono pigliare denari alla voce di grani, ed altre vettovaglie, e niuno può darceli, sotto pena di perdere i denari, e della galea* respective *&c.*

13 *Notai non possono stipulare contratti, ne' quali le Università pigliano denari alla voce di grano, vettovaglie, o simili, sotto pena &c.*

Mastri d' atti non possono stipulare contratti, ne' quali le Università pigliano denari alla voce de' grani, vettovaglie, o simili, sotto pena &c. eodem num.

14 *Università non possono pigliare denari a censo, o ad' interesse coll' obbligazione di particolari Cittadini senza Regio Assenso, sotto pena &c.*

15 *Creditori dell' Università con Regio Assenso, o che hanno comprato entrate, e gabelle* in solutum, & pro soluto, *non possono esigere più del cinque per cento, e tutti i loro crediti, si riducano a detta ragione, sotto pena, &c.*

Bonatenenza' si debba pagare da' creditori dell' Università sopra annue entrate per la rata, che tocca, eodem num.

Creditori dell' Università debbano pagare la buonatenenza de' loro crediti, non ostante qualsivoglia franchizia, in qualsivoglia modo abbiano cautelato, &c. eodem num.

16 *Università debbano pigliare espedienti, pronti, sufficienti, e durabili per pagare i loro creditori, e soddisfare a' loro pesi, &c.*

Sindaco, Eletti, ed altri Amministratori debbano pigliare espedienti pronti, sufficienti, e durabili per pagare i Creditori delle Università, e soddisfare i loro pesi forzosi, sotto pena di ducati 200., e di pagare le spese de' Commissarj, &c. eodem num.

17 *Sindaco, od Eletti debbano usare diligenza, che gli affitti delle gabelle, od entrate s' abbiano da fare pubblicamente colle subastazioni, &c.*

Affittatori di Gabella, ed annue entrate delle Università debbano dare idonea, e sufficiente pleggeria di pagare a' tempi convenuti &c. eodem num.

Sindaco, od Eletti debbano affittare le Gabelle, o entrate dell' Università colle dovute pleggerie sufficienti di pagare a tempi convenuti, sotto pena, &c. eodem num.

Sindaco, od Eletti non possono donare cos' alcuna, nè dare spese a qualsivoglia Officiale, nè a Commissario, sotto pena d' once 50. e 100. respective, *&c.*

Razionali non debbano ommettere qualsivoglia partita donata contra la forma della Regia Prammatica, sotto pena di risarcirla del suo, &c. eodem num.

19 *Governatori, Auditori di Provincie, Officiali, e Commissarj non debbano domandare alle Terre, nè per un dì, nè per una sera cos' alcuna per le spese, &c. sotto pena di docati mille.*

Università non possono dare a' Governatori, Auditori di Provincie, Officiali, e Commissarj nè per un dì, nè per una sera cos' alcuna, sotto pena di ducati mille &c. eodem num.

20 *Commissarj tanto deputati da S. R. M. quanto dalla R. C. di S. Chiara, dalla Camera della Summaria, G. C. della Vicaria, Conestabile, Viceammiranti, ed altri di qualsivoglia sorta, &c. non debbano alloggiarsi dall' Università, nè a quella domandare stanze, strame, letti, nè altra cosa, ma ne' loro bisogni si provveggano con proprj denari, come ogni passaggiero, sotto pena di galea, o relegazione* respective *&c.*

21 *Piazza di questa Fedelissima Città, Deputati, Sindaci, Eletti, ed altri Officiali, e Deputati al Governo, così di detta Città, come d' altre di questo Regno, non si possono congregare, nè contrattare per fare donazioni, costituire salario, nè disponere dell' entrate Universali, &c. per qualsivoglia causa, &c. senza Regio Assenso, &c.*

Sindaco, Eletti, ed altri Officiali deputati al governo così di detta Città di Napoli, come d' altri di questo Regno, non si possano congregare, nè possano contrattare per fare donazioni, costituire salario, nè disponere dell' entrate universali &c. per qualsivoglia causa, &c. senza Assenso Regio, &c. eod. num.

22 *Commissarj de' Precettori Provinciali, e Fiscalarj non debbano farsi pagare, oltre il salario stabilito dalla Regia Prammatica* ab extra *dell' Università, altra somma da' particolari debitori, contra i quali lor fosse stata consignata lista dagli Amministratori, e deggiono procedere all' esecuzione di essa nella forma, che sta ordinato.*

Officiali dell' Università non paghino cos' alcuna a' Commissarj della Regia Corte, o Fiscalarj per ragione delle dilazioni, sotto pena, &c. eodem num.

23 *Regia Camera della Summaria, Commissarj della Revisione, od altro Deputato a vedere i conti dell' Università non debbano ammettere quello, che per ragione d' alloggiamenti, e dilazioni si sarà speso, e ne mandino avviso a S. R. M.*

Testimonj, benchè sieno singolari, al numero di tre fanno legittima pruova, e convenzione nelle cause d' alloggiamenti, spese, dilazioni, ed altri accidenti, fatte contra la forma della Regia Prammatica, eod. num.

24 *Sindaci, Eletti, ed altri, che maneggiano l' entrate del Pubblico, non mettano in esito le partite spese contra il tenore delle Prammatiche, ed ordini Regj, dicendo avergli spesi in altri affari, sotto pena di falso, e di confiscazione di beni, ed altro, &c.*

Capitani de' luoghi, dove i Sindaci, Eletti, ed altri maneggiano l' entrate del Pubblico quando contravvengono al tenore della Prammatica, ne debbano pigliare informazione, ed inviarla a S. R. M. eod. num.

25 *Bona-*

Digitized by Google

25 *Bonatenenza , e Gabelle , debbano stare in potere dell' Universitá , e del ritratto soddisfarne in primo luogo i pagamenti fiscali , e del rimanente gl' Istromentarj , e pesi forzosi .*

26 *Gabelle , e corpi d' entrate dell' Universitá non si possano alienare , nè dare in pegno , nè affittarsi* ultra annum *con pagamenti anticipati .*

Gabelle , bonatenenze , rendite , od entrate di qualsivoglia maniera , che si trovassero impegnate , o alienate , si riducano in potere dell' Universitá , annullando i contratti , &c. eod. num.

Corpi d' entrate alienati , venduti , o impegnati dal tempo dell' Ill. Conte de Lemos in qua si riserva la risoluzione , &c. eodem num.

Gabelle imposte , ed imponende , Bonatenenze , ed altri corpi , e quali si vogliano altri beni dell' Universitá non si possano vendere , nè alienare per niuna causa urgentissima , nè anco per soddisfare i pagamenti fiscali , senza Regio assenso , eodem num.

27 *Amministratori successori debbano subito informarsi de' pesi , che tengono de' pagamenti , e se l' entrate non sono bastanti , debbano congregar parlamento , e pigliare gli espedienti possibili , &c. bisognando ricorrere a S. R. M. per lo decreto .*

28 *Sindaci , Eletti , ed altri Amministratori facciano gli assegnamenti particolari interi , e sufficienti de' corpi , Gabelle , ed altre entrate universali per la Regia Corte , suoi Assegnatarj , ed i primi , e migliori a tutta soddisfazione a' Regj Precettori .*

Sindaci , Eletti , ed altri Amministratori non possano mutare gli assegnamenti , sotto pena , &c. eodem num.

Baroni , ed altre Persone d' autoritá non possano mutare , od alterare la situazione fatta , e faciendo per gli fiscali , nè farla fare da' Sindaci , Eletti , od altri Amministratori dell' Universitá , eodem num.

29 *Amministratori con che ordine , ed a quali pagamenti debbano spendere i frutti , e entrate , che perverranno dalle Gabelle , e Collette dell' Universitá .*

30 *Sindaco , Eletti , Cassieri , Gabelloti , e Partitarj non paghino terze , nè capitale a quello , che non presenterá le sue scritture nella Giunta , e farà spedire i Regj Assensi , &c.*

31 *Decreti , e Dispacci , toccanti i negozj dell' Universitá , si spedischino per Cancelleria , derogando alle Prammatiche , &c.*

1 DOpo che sarà giá rettamente eletto il Sindaco , bisognando , come suole succedere di mandare per le occorrenze , o necessitá dell' Universitá , Persona in Napoli , deggono detti Sindaci avvertire di non mandare da per se alcun loro figlio , nè parente ; ma che prima debbano farne parlamento generale , quando s' avrà da inviare in detta Cittá di Napoli , o in altra parte ; mentre facendosi altrimenti , non si debbano pagare a spese dell' Universitá , ma di chi li manda , come sta disposto per la *Pram. 4. tit. 4. di D. Parafante , sotto i 5. di Settembre* 1559.

2 E bisognando destinare qualche Persona per venire a negoziare in detta Cittá di Napoli , si debba parimente avvertire a non destinarla il Sindaco , o Procuratore , *nisi prius* sia eletto , e deputato (*congregato consilio*) e gli sia data la procura autentica fatta con tutte le sollennitá , che si richieggono , altrimenti , comparendo avanti di S. R. M. od altri Tribunali , senza detta procura autentica , incorrono alla pena di once cento , ed altra ad arbitrio di S. R. M. per la disposizione *della Pram. 6. eod. tit. di D. Parafante sotto i 4. Marzo* 1560.

3 Ed in tal caso dette Universitá non possano , nè debbano tassare salario alcuno a' detti Sindaci , Nunzj , ed uomini , che mandano in Napoli , tanto a S. R. M. quanto agli altri Tribunali Regj , *etiam* a' Governatori , ed Udienze Provinciali ; ma che detti Tribunali , dove saranno mandati , visti i negozj , e l' importanza , e qualitá delle Persone , e la diligenza , che hanno usato , abbiano da computare le giornate , che veramente avranno vacate , ed abbiano a tassare , secondo le loro coscienze i detti salarj , e quegli abbiano da pagare dette Universitá , *& non aliter , nec alio modo* ; mentre s' è veduto per diverse vie le spese , che si fanno per dette Universitá del Regno in mandare diversi Nunzj , Sindaci , e Procuratori , tanto in Napoli , quanto in altri Tribunali , ed Udienze Provinciali , delle quali spese le povere Universitá vengono ad essere molto gravate , sì per essere molte cose poco necessarie , ovvero , che si potrebbero scrivere , senza mandar Sindaci , &c. e bisognando mandar uomini , basterebbe uno , senza mandarne due , e tre ; sì ancora , che il piú delle volte , ancorchè elle sieno di tal sorta , che richieggono piú persone , ci si mandano uomini , i quali vengono per cose loro proprie , e di altri particolari , e comechè per spedire le sole cose dell' Universitá , ci avrebbero da stare pochi dì , per aver da fare le loro faccende per principali , e particolari , ce ne stanno molti , e stanno sopra le spese delle povere Universitá , le quali alle volte pagano la roba de' poveri Cittadini , e non sanno il perchè , e quel , che potrebbero fare con due , alle volte ne pagano quattro , ed alle volte per compiacenza di dette Universitá , in dispendio del pubblico , costumando di tassare , e promettere salario non debito , o pure eccessivo , o di piú giornate , che detti Sindaci hanno scritto , del che ancora è causa la tardanza di detti Sindaci in sollecitare la spedizione de' negozj , il che fanno per contare piú giornate , e si dá per sua colpa alle volte infamia agli Officiali , e Magistrati di tarda spedizione , e però si è rimediato colla Prammatica , che dispone , come di sopra , per ovviare a tali inconvenienti , imponendo pena a' contravvegnenti di ducati mille , ed altra ad arbitrio , &c. la qual' è la prima sotto detto *tit. 4. de Amministratione , &c. del Vicerè de Cardenas de' 19. Novembre* 1509. E con maggior rigore , ed attenzione detta Prammatica , e sua disposizione sta ampliata con la pena di tre anni di galea agl' ignobili , e tre anni di relegazione a' Nobili ; e che si debbano irremissibilmente osservare , per la *Prammatica 7. eodem titulo del Marchese , de' 19. Luglio* 1577. nella quale sta espressamente dichiarato , che non si debbano mandare , se non

Digitized by Google

non che per urgentiſſime cauſe, &c.

4 Avvertano i Sindaci, Erarj, *ſeu* Eſattori, o Conſervatori de' denari delle Univerſità, a non ſervirſi per comodo loro proprio de' denarì dell' Univerſità, nè quelli preſtare ad Amici, Parenti, o ad altra qualſivoglia perſona, ſotto pena del quadruplo de' denari, de' quali ſi ſervirà, o preſterà, da applicarſi per la quarta parte all' accuſatore, e del reſto la metà alla Regia Corte, e l' altra metà all' Univerſità defraudata, come per giuſta cauſa ſta ordinato *nella Prammatica* 5. §. 2. *eod. tit. di detto D. Parafante, ſotto i* 15. *Dicembre* 1559.

5 Non debbano il Sindaco, od altra perſona deputata a tenere le chiavi del denaro dell' Univerſità, mentre ſta diſpoſto per detta *Pram.* 5. §. 1. che ſi debba detto denaro cuſtodire in una caſſa con due chiavi, con chiavature diverſe, de' quali una ne tenga il Sindaco, o Eſattore, che ſarà, e l' altra un altro uomo deputato, da eleggerſi dall' Univerſità, come diremo più a diſteſo nel Capitolo Terzo (*Degli obblighi, e quello, che deggono oſſervare, &c.*) non poſſano ſpendere da mezzo ducato in su quantità alcuna ſenz' ordine, e mandato *in ſcriptis* degli Eletti, nel qual mandato ſi abbia da ſpecificare, e dichiarare a chi deggono pagare, e perchè cauſa, la quale cauſa, e pagamento ſia per la neceſſità, comodità, utile, e beneficio dell' Univerſità; e quando foſſe altrimenti ſpeſo, l' abbiano a pagare eſſi Eletti, che avranno ordinato il pagamento, ed incorrano alla pena del doppio, da applicarſi, per lo quarto all' accuſatore, e del reſtante, la metà alla Corte, e l' altra all' Univerſità; Ed il Razionale, ed altri Deputati al vedere de' conti, debbano diſcutere molto bene tutte le partite, e quelle che trovaſſero ſpeſe da mezzo ducato in su ſenz' ordine degli Eletti, non debbano ammetterle, nè farle buone; e di quelle, che foſſero fatte con ordine degli Eletti, ma non foſſero per neceſſità, comodo, utile, e beneficio dell' Univerſità, debbano ſubito darne notizia all' Officiale, dal quale ſi abbia da eſigere irremiſibilmente la pena ſuddetta del doppio, da applicarſi la metà alla Corte, e l' altra metà all' Univerſità; e facendoſi altrimenti ſieno obbligati il Razionale, e Deputato, che vedranno i conti, a pagare di loro propria borſa tutte le predette partite di ſpeſe, oltrechè incorreranno alla pena d' once 25. d' oro da eſigerſi irremiſibilmente, come ſta diſpoſto *in d. Pram.* 5. §. 3. *& 4. eod. tit. di D. Parafante, ſotto detto dì* 15. *Decembre* 1559.

Non debbano il Sindaco, ed altra perſona deputata, che tengono i denari dell' Univerſità, ponere in eſito altro, che avranno realmente ſpeſo, e pagato per ſervizio dell' Univerſità, nè debbano anche laſciare di ponere nell' Introito quantità alcuna, eziandio minima, di quello, che ſarà loro entrato nelle mani, altrimenti in qualſivoglia modo, che preſumeranno di fraudare l' Univerſità, incorrano alla pena del quadruplo della quantità, che avranno defraudata, da applicarſi la quarta parte all' accuſatore, ed il reſto per la metà s' applicherà alla Corte, e l' altra metà all' Univerſità defraudata, oltre la pena da imponerſi ad arbitrio di S. R. M. ſecondo la qualità delle perſone, e del delitto, e quantità defraudata, *d. Pram.* §. 5.

7 Non debbano il Sindaco, Eletti, ed altri del governo dell' Univerſità participare, nè per ſe, nè per interpoſta perſona, *nec aliter, vel indirecte* negli affitti di qualſivogla entrata, o gabella dell' Univerſità, i quali affitti ſi debbano fare legittimamente, e ſenza frode, ſotto pena d' once cento per ciaſcheduna volta, da applicarſi la quarta all' accuſatore, e per altre tre parti alla Corte, *d. Pram.* §. 6.

8 Le Univerſità, che non avranno robe univerſali, dalle quali ritraeſſero i frutti, come ſono grani, orzi, legumi, olj, vini, lane, ſeta, bambagi, mele, cere, formaggi, zafferano, ed altri, che quaſi al più delle volte i Sindaci, Eletti, ed altri Deputati al governo, figurando alcune urgenti neceſſità di ſoddisfare a' creditori dell' Univerſità; per non eſſervi altro modo di ſoddisfare, vendono detti frutti in erba immaturi, o innanzi al tempo della raccolta, e molte volte li vendono a' medeſimi Cittadini, loro parenti, ed Amici, ed alcuna volta partecipano eſſi ne' detti contratti, dal che naſce, e ſi cauſa alle povere Univerſità grandiſſimo danno, ed intereſſe; perchè non avendo l' Univerſità detti frutti, non li conſegnano al tempo della raccolta, come promettono, e ne vanno i prezzi creſcendo, ed a queſto modo ſi moltiplicano i debiti per pochi, che foſſero, ad eccеſſiva ſomma in gran danno de' Popoli, e diſſervizio di ſua Real Maeſtà; però ſi ordina, e comanda, che dette Univerſità, non poſſano fare ſimili contratti, nè vendere detti frutti immaturi in erba, o avanti la raccolta, e fatti detti contratti, ſieno *ipſo jure* nulli; ed i compratori perdano i denari, che per avventura avranno pagato, e le Univerſità non ſieno obbligate all' oſſervanza di ſimili contratti, nè i Notai poſſano ſtipulargli; e contravvenendo, incorrano alla pena d' once cinquanta, per ogni volta, che contravverranno, *d. Pram.* §. 7. la quale concorda colla *Prammatica* 18. *& ultima eodem tit. verſ. E per evitare, di D. Beltrano Guevara de'* 5. *Settembre* 1650. Dove di più ſi ordina a dette Univerſità, che non poſſano pigliare denari a cambio, nè tampoco alla voce de' grani, orzi, ſete, od altro, con intereſſe, nè anche lo poſſano fare per interpoſte perſone, nè con obbligo di particolari Cittadini, ſotto pena della nullità del contratto, della perdita del denaro a chi lo darà, ed altra ad arbitrio di S. R. M. ed all' iſteſſo incorra il Governo, che lo farà. E queſto concorda anche colla *Prammatica* 16. *eodem tit. del Conte di Benevento de'* 17. *Marzo* 1605. dove ordina, che niuna Univerſità del preſente Regno debba pigliare da perſona alcuna denari a cambio per qualſivoglia cauſa, ancorchè foſſe urgentiſſima; nè niuna perſona di qualunque ſtato, o condizione, che ſia, poſſa darglieli, ſotto pena di perdere detti denari, de' quali vuole, che due parti ſi debbano applicare a beneficio del Regio Fiſco, ed una all' accuſatore, e l' altra *etiam* corporale, ad arbitrio

Digitized by Google

bitrio di S. R. M. riservata, &c. tanto a' Sindaci, od Eletti delle dette Università, che piglieranno il denaro a cambio; quanto alla persona, che darà il denaro predetto, nella quale pena corporale, *ut supra*, vuole, che
11 incorrano anche i Notai, che stipuleranno le cautele de' cambj predetti, comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali del presente Regno, tanto Regj, quanto de' Baroni, che debbano tenere particolar pensiero dell' osservanza della presente Prammatica, ed in caso di contravvenzione, pigliarne diligente informazione, ed inviarla a S. E. per potersi procedere alla dichiarazione della detta pena corporale. E questa anche concorda *colla Pram.* 11. *eodem tit. di d. Conte di Benevento*, *sotto i* 28. *Giugno* 1706. nella quale di più si ordina,
12 che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che sia, ardisca di dare, sotto qualsivoglia colore, nè per se, nè per interposta persona, denari alla voce de' grani, orzi, sete, olj, mandole, zafferano, ed altre cose simili a detta Università, Sindaci, Eletti, e Reggimenti, sotto pena di perdere i detti denari da applicarsi al detto Regio Fisco, con dare la quarta parte al denunciante, e quelli del governo, e Reggimento d' esse Università, che interverranno alla conclusione, o stipulazione di simili contratti incorrano, essendo nobili, alla pena d' anni tre di relegazione, ed essendo ignobili, d' anni tre di galea, oltre d' essere obbligate le persone, e
13 Benestanti a risarcire alle Università predette tutti i danni, ed interessi patiti per le cause predette; e vuole, che il Notajo col Mastrodatti, che stipulerà simili cautele incorra la prima volta nella pena della sospensione del suo officio per un anno, e nella seconda della privazione di esso, e l' altra pena *etiam* corporale ad arbitrio di S. E. E perchè s' intende, che detti Amministratori, e Governatori di dette Università, pigliano denari a censo,
14 ed interesse coll' obbligazione di molti particolari de' più ricchi, e facoltosi, i quali ancorchè dopo in detti contratti non s' ottenga, ed interponga il Regio Assenso, o decreto, restano obbligati, ed essendo astretti al pagamento, ne nasce grandissima ruina, *etiam* dell' istesse Università; perchè essendo le persone obbligate dalle più ricche, e potenti, o s' imborsano dall' Università l' istesse quantità, che pagano sotto diversi, e figurati colori, o pagando del proprio, si rovinano, e si rendono impotenti a pagare le collette, e gabelle, o altri pesi dell' Università; si comanda, che dal detto dì in avanti non si possano fare simili contratti senza Regio Assenso, e facendosi tutte le obbligazioni, che faranno detti particolari, sieno liberi, e senza obbligo alcuno, come se non fossero obbligati, i quali vuole, che non possano essere *directe*, *nec indirecte* astretti, o molestati a pagamento alcuno per qualsivoglia causa, e che sicome all' Università non si può dare nè a cambj, nè alla voce, denari, come si è detto di sopra, così ancora, non si possano dare a' particolari per conto, e causa d' essa Università, sotto l' istesse pene apposte a quelli, che li danno all' Università, o gli Amministratori, che si ricevono a cambio, ed alla voce.

15 A rispetto de' creditori, così a quelli, che hanno comprato annue entrate con Regio Assenso, come a quelli, che hanno comprato entrate, e gabelle *in solutum*, *& pro soluto*, od in altro qualsivoglia modo, loro si corrisponda alla ragione del cinque per cento per gli capitali, che avranno sborsati, riducendo tutt' i detti capitali a detta ragione del cinque per cento, che avranno pagati, da' quali si abbia da dedurre la bonatenenza per la rata, che toccherà a proporzione di quel che pagavano prima al sette per 100. che godevano, non comprendendo però quelli, che non pagavano la bonatenenza; ed a rispetto de' Cittadini resti l' ordinario peso delle collette sopra dette rendite da liquidarsi *per æs*, *& libram*, conforme al Catasto, Regie Prammatiche, Decreti, e Provvisioni della Regia Camera; e vuole, che non possa eccedere per niun conto, o causa detta somma d' annui ducati 5. per 100., non ostante qualsivoglia franchizia, che si pretendesse da' detti creditori di censi, o compratori, ed assegnatarj *in solutum* di gabelle, o qualsivoglia altro effetto, sotto pretesto d' aver negoziato, o cautelatosi altrimenti con l' Università, non ostante qualsivoglia contratto, che avessero fatto con le dette Università, o con altra qualsivoglia persona, da chi avessero dette rendite, o gabelle, convenendo al beneficio pubblico, che tutti esigano egualmente, conforme l' ordinato per lo Collaterale a' 22. di Marzo 1633. come per *Prammatica* 18. *de Administratione Universitatum di detto D. Beltrano Gueguara*, *de' 5. Settembre* 1650. *vers. Che a tutti*, *& vers. E vogliamo*, la quale concorda *colla Prammatica* 5. §. 14. *eod. tit.* 4. *tom.* 1.

16 Debbano le Università precisamente pigliare espedienti pronti, e sufficienti, durabili, e permanenti, conforme il più comodo, e praticabile di ciascuna Università, così per pagare li loro crediti, come per complire, e soddisfare agli altri pesi forzosi, che tengono, facendo di modo, che quando maturerà il termine del pagamento, si ritrovi affatto lesto, e pronto il denaro, affinchè non incorrano in danno de' Commissarj, ed i Sindaci, Eletti, od altri Amministratori universali, che non faranno pigliare detti espedienti, incorrano nella pena di ducati dugento, e di pagar la spesa de' Commissarj, e qualsivoglia altra, che occorrerà, ed altre ad arbitrio di S. E. Avendo a detta Sua Eccellenza, ed al Regio Collateral Consiglio ricorso per gli Assensi, che saranno necessarj, i quali si daranno subito, *d. Pram.* 18. *vers. Ordiniamo*, *e comandiamo*, *&c.*

17 Debbano il Sindaco, od Eletti usare esattissima diligenza, e mirare con ogni attenzione, che gli affitti delle gabelle, od entrate dell' Università s' abbiano da fare pubblicamente colle subastazioni legittime, e liberargli ad estinto di candela a chi più ne darà, e da quelli, che affittano dette gabelle, od entrate, si abbia da pigliare idonea, e sufficiente pleggeria di pagare a' tempi ordinati, e convenuti, quello, a che monterà l' affitto, tal che ne sia sicuro il pagamento, e non se ne venga a patire

inte-

Digitized by Google

intereſſe, o danno, e facendoſi altrimenti ſieno eſſi Sindaco, od Eletti tenuti a riſarcire di loro proprj denari all' Univerſità tutt' i danni, ſpeſe, ed intereſſe, così ordinato per *la d. Pram. 5. de Adminiſtratione Univerſitatum*, §. 8. *di detto D. Perafante de'* 15. *Dicembre* 1559.

18 Non poſſono i Sindaci, Eletti, ed Univerſità donare cos' alcuna, nè dare ſpeſe a qualſivoglia Officiale, maggiore, o minore, nè a Commiſſarj, nè ad altra qualſivoglia Perſona, ſotto pene contenute nella Regia Prammatica ſopra di ciò emanata, e pubblicata, (qual' è la *Prima de Officio Juſtitiarii, come diremo appreſſo*,) la quale vuole, che ſi oſſervi. Per eſecuzione della quale ordina, e comanda, che i Razionali deputati al veder de' conti, non abbiano da ammettere partita alcuna, che foſſe per l' Univerſità donata, contra la forma del preſente Capitolo, ſotto pena d' averlo a riſarcire del ſuo all' Univerſità, *detta Pram. 5. §. 19. de Adminiſtr. Univerſ. di detto D. Parafante de'* 15. *Dicembre* 1559. *& Pram. 2. §. 6. de Commiſſ. & exequut. di D. Gio: Manriquez de'* 26. *Ottobre* 1558. *tom. 1. tit.* 45. nella quale ſta taſſata la pena di ſoſpenſione dall' officio, od amminiſtrazione, e di once 50. a riſpetto degli Officiali, e di once 100. a riſpetto de' Cittadini, ed Univerſità, come ſta anche diſpoſto per la *Pram. 1. de Officio Juſtitiarii, di D. Pietro di Toledo, de'* 31. *Ottobre* 1532. *tom. 3. tit.* 168. colla quale ordina, e comanda, che i Governatori, ed Auditori delle Provincie, od altri Officiali, e Commiſſarj tanto delle Provinciali Udienze, come di qualſivoglia Tribunale, non abbiano da avere, nè dimandare alle Terre per dove paſſaranno,

19 o ſtaranno per coſa alcuna, le ſpeſe, nè per un dì, nè per una ſera, quando vanno per detto Regno per le Città, e Terre, e luoghi tanto demaniali, quanto di Baroni, che le Terre non poſſano loro dare dette ſpeſe, e quello, che contravverrà, tanto dette Terre, come detti Officiali, ogni volta caſcherà alla pena di ducati mille, ed altra riſervata ad arbitrio di S. E., eſigenda ſenza remiſſione alcuna, La quale concorda, e viene con maggiore rigore precettata per la *Pram. 6. de Commiſſariis; & Exequutoribus del Conte di Lemos*,

20 *ſotto li* 31. *Ottobre* 1600. *d. tom. 1. & tit.* 45. Dove ordina, e comanda, che i Commiſſarj tanto quelli, che ſi deputeranno da S. E., quanto dal S. R. C. di Capuana, e dalla Regia Camera della Summaria, dalla G. C. della Vicaria, Conteſtabili, Vice-Ammiranti, ed altri ſudditi della Corte dell' Ill. Grande Ammiranto, Officiali della Regia Scrivania di Razione, Pagatori della Regia Generale Teſoreria, Commiſſario della Zecca, Auditori, Avvocati Fiſcali, e Proccuratori Fiſcali, e qualſivoglia altro Miniſtro, o Commiſſario delle Regie Udienze, Capitani, ed Aſſeſſori delle Terre, così demaniali, come de' Baroni, quando eſſi ſi partono dal luogo, dove riſeggono, e vanno a' Caſali delle loro giuriſdizioni, Percettori, Provinciali, e Maeſtri di Camera; Doganiere, Credenziere, Uditore, Cavallari, ed altri Officiali della Regia Dogana delle Pecore, e Governatori delle Razze; Maſtri Portolani, Capitani, ed Alfieri del Battaglione, quando eſſi vanno, o mandano a viſitare, e riconoſcere i Soldati delle loro Compagnie, o ſieno Capitani, ed Alfieri dell' Infanteria, o della Cavalleria del Battaglione, Commiſſarj così di Campagna contra delinquenti, come di contrabbandi, Capitani, Bargelli, e Soldati di Campagna, Baleſtrieri, Fra i Giurati delle dette Udienze, ed altri Officiali, e Miniſtri di qualſivoglia Tribunale del preſente Regno, tanto quelli, che prima della pubblicazione della preſente ſono ſtati deputati, e ſi ritrovano nell' eſercizio delle loro commeſſioni, quanto quelli, che poi ſi deputeranno, e le loro comitive, e creati, non poſſano, nè debbano in modo alcuno alloggiare in dette Univerſità, nè a quelle domandare, o riceverne ſtanze, ſtrame, e letti, nè altra coſa, ancorchè foſſe per lo ſolo vitto; ma ne' loro biſogni ſi provveggano CO' LORO PROPRJ DENARI, come appunto ſuol fare ogni Paſſeggiero, e perſona privata. Di maniera che non poſſono domandare coſa alcuna, nè le Univerſità ſieno obbligate a darla, ſotto pena a' contravvegnenti, ſe ſaranno Nobili, di tre anni di relegazione, ed agl' ignobili di tre anni di galea; Ordinando di più alle Univerſità, che quando ne' loro luoghi capiteranno alcuni di detti Officiali, Commiſſarj, e Soldati (come di ſopra) con qualſivoglia commiſſione ed ordine, non ſi debbano alloggiare a ſpeſe di eſſe Univerſità, nè de' Particolari, ma oſſervino puntualmente quanto qui s' ordina, e comanda, ſotto pena a' Sindaci, ed Eletti, che contravverranno del quadruplo, applicando per una parte all' Univerſità, e per l' altre tre parti al Regio Fiſco, e di tre anni di galea, eſſendo ignobile: e di tre anni di relegazione a' Nobili, con condizione però, che ſe alcuno di eſſe fra il termine di un meſe rivelerà il vero, abbia a godere indulto per la pena della ſua contravvenzione.

21 Si conferma tutto ciò per altra *Pram. 7. tit. de Adminiſtratione Univerſitatum de'* 19. *Luglio* 1577. *tom. 1. tit. 4. e la Prammatica 8. d. tom. & tit.*, dove s' ordina anche, che in niuna maniera, nè ſotto qualſivoglia occaſione alcuna delle Piazze di queſta Fedeliſſima Città, Deputati, Sindaci, Eletti, ed altri Officiali, e Deputati al Governo, ed amminiſtrazione così di detta Città di Napoli, come di tutte le Univerſità del Regno, così Regie, come Baronali, ſi poſſano congregare, nè trattare di fare donazione, coſtituire ſalario, nè diſporre dell' entrate univerſali, *etiam* ſe foſſe luogo, o cauſa pia di qualſivoglia modo, o ſotto qualſivoglia colore, o cauſa, ſe prima non ſi darà memoriale a S. E. nel Collateral Conſiglio per poterſi congregare, e ſarà ottenuta la licenza di poterlo fare; la quale ottenuta, poſſano congregarſi per trattare, e concludere, e fatta la concluſione, debbano mandarla a S. E. per ottener licenza di poter donare la quantità, che da S. E. ſarà ordinato, che ſi dia, ſotto pena di ducati mille, od altra *etiam* corporale ad arbitrio di S. E. Il che ſta anche ordinato per altra *Pram. 6. de Munerib. Officialium de'* 18. *Novembre* 1617. *tom. 2. tit.* 153.

22 Non

Digitized by Google

22 Non debbano pagare cos' alcuna a' Commissarj, i quali da' Percettori Provinciali, e da coloro, che tengono comprati pagamenti fiscali, si deputano, ed arrivando colle loro commissioni all' Università, e non ritrovandole pronte al pagamento, sogliono dagli Amministratori di quelle ricevere alcune quantità di denari, per trattenere l' esecuzioni per alcun tempo, e si consegna parimente in mano loro alle volte la lista de' Cittadini debitori dell' Università, acciocchè nell' *Interim* vadano da quegli esigendo in beneficio di essa, da' quali ancora, perchè tengono in potere l' esecuzioni, si rimborsano altre somme, e di modo che, oltre il salario loro stabilito per le Regie Prammatiche, ed ordini, vengono ad essere *ab extra* dalle Università, non meno, che da' detti debitori per le dilazioni, che danno, onde per ovviare a simili spese, si ordina, e comanda, che detti Commissarj in niun modo debbano farsele pagare, ma procedano all' esecuzioni, nella forma, che sarà stato loro ordinato, e gli Officiali dell' Università non debbano pagar cos' alcuna, per ragione delle predette dilazioni, sotto pena a' Nobili di tre anni di relegazione, ed agl' ignobili di tre anni di galea; con l' istessa condizione però a rispetto degli Amministratori detti di sopra, che rivelando fra un mese, sieno liberi dalla contravvenzione; ma che dalle parti debitrici si debbano far pagare quello, che competerà per l' esigenza, che faranno alla ragione, che l' Università sogliono pagare ad altri per tali esazioni. *Pram. 6. de Commissariis, & Exequutoribus del Conte di Lemos, de'* 31. *Ottobre* 1600. *tom.* 1. *tit.* 45.

23 Ordinando tanto in questo Capo, quanto ne' precedenti alla Regia Camera della Summaria, ed a tutt' i Commissarj di Redenzione, ed a ciascheduno altro, che si sia, deputato a vedere i conti delle Università, che non debbano in niuna maniera ammettere, nè far buono quello, che per ragione di detti alloggiamenti, e dilazioni si vedrà speso, e che ne mandino avviso a S. E. di quanto in ciò avranno ritrovato di contravvenzione. Dichiarando di più, che in tutt' i casi suddetti, colla pruova di tre testimonj, i quali ancorchè depongano di tre atti singolari inducano legittima pruova, per la contravvenzione, e pena suddetta.

24 E perchè i Sindaci, Eletti, ed altri, che maneggiano l' entrate del Pubblico, contra il tenore stabilito per le Prammatiche, ed ordini Regj, come di sopra, sogliono mettere quasi indifferentemente in esito ne' conti loro le partite de' denari dati a' Commissarj per detta causa, dicendo avergli spesi per altri affari, per il che si rende più difficile la pruova della contravvenzione di quanto in ciò viene ad essere stabilito; perciò s' ordina, e comanda, che non debbano porre in modo alcuno ne' loro conti una partita per un' altra, mutando la causa, sotto pena di falso, e di confiscazione de' loro beni, e che in ogni tempo restino privi, ed incapaci dell' amministrazione di detta Università, al che si contravviene alla giornata, e piacesse a Dio, e non v' inciampassero molti, come mi è noto, e n' ho veduta più fiate la pratica. Ordinando di più a tutt' i Capitani di Città, e luoghi del presente Regno, che quando alcuni contravvenissero al tenore di questa Prammatica, ne debbano subito pigliare diligente informazione, ed inviarla a Sua Eccellenza quanto prima; *det. Pram. 6. de Commiss. & Exequut. d. tom. & tit.*

25 Tutte le Bonetenenze, e gabelle di qualsivoglia sorta sieno, così quelle, che si trovano imposte, come quelle, che dall' Università per loro maggior comodità si ponessero, debbano stare in potere delle medesime Università, nel peculio universale, e del ritratto di esse soddisfarne in primo luogo i pagamenti fiscali, conforme dispongono le Regie Prammatiche con debiti assegnamenti, e del rimanente gl' istrumentarj, ed altri debiti, e pesi forzosi, come *infra*. E perciò si comanda, ed ordina, che da oggi in avanti, e per l' avvenire per niuna, benchè urgentissima causa, si possano alie-

26 nare, o dare in pegno detti corpi, e gabelle, nè affittarsi *ultra annum*, con pagamenti anticipati, come *infra* si dirà, ancorchè fosse per soddisfare fiscali, od altra causa forzosa: ma che detti fiscali si abbiano da pagare de' frutti, e quando sarà necessario con tasse, *& juxta catastum*, Ordinando ancora, che tutte quelle gabelle, bonetenenze, rendite, ed entrate di qualsivoglia maniera, che sieno, che si trovassero alienate, o impegnate, si riducano in potere dell' Università, annullando dette alienazioni, o pegni, non ostante qualsivoglia decreto, o assenso, che tenessero; restando però i detentori creditori dell' Università, conforme si è detto di sopra. E quello, che tocca a' corpi alienati, venduti, o impegnati dal tempo dell' Ill. Conte di Lemos in qua, ci riserviamo con la notizia, che di essi ci daranno di pigliare la risoluzione, che convenga dopo più matura considerazione. E non solamente non si possono vendere, o impegnare le dette gabelle imposte, ed imponende, e le bonetenenze, ed altri corpi, ma nè anche si possano vendere, alienare, o impegnare quali si vogliano altri beni dell' Università per niuna causa, benchè urgentissima, nè tampoco per soddisfare i pagamenti fiscali, senza espressa permissione, e dispensa particolare di S. E. e per Collaterale, con espressa derogazione della presente, e sotto pena di nullità del contratto, e perdita del denaro a rispetto del compratore, ed altrettanta quantità a rispetto del Governo, che farà detto contratto, e che dette gabelle, e bonetenenze, corpi, ed altri beni, s' intendono *ipso facto* reintegrati, e con effetto si debbano reintegrare in potere dell' Università. *Pram.* 18. *de'* 5. *Settembre di D. Beltrano Guevara de Administr. Univer. &c. tom.* 1. *tit.* 4.

27 I successori nell' amministrazione de' denari dell' Università, e Governo delle Terre, *statim, & in continenti*, che avranno pigliato l' Officio, debbano diligentemente vedere tutt' i pesi, che tengono di pagamenti, tanto ordinarj, quanto estraordinarj, e tanto di quelli, che si pagano alla Regia Corte, quanto di quelli, che si pagano ad altri veri Creditori di esse Università, se sono bastanti, o no a

potere

Digitized by Google

potere soddisfare, e quando non fossero bastanti, si debba congregar Parlamento, secondo il costume di qualsivoglia Città, Terra, Castello, e luogo, con l' intervento del Capitano, e de' Sindaci, Eletti, e debbansi trattare tutti gli espedienti possibili, e meno dannosi all' Universitá, acciocchè si possa soddisfare alla Regia Corte, e creditori, che vi fossero, ed anche uscire di debito, e quelli, che si abbiano a ponere in esecuzione, e quando bisognerà interporvi decreto, abbiano ricorso da S. E. che vi provvederà. Il che mancando di farsi, vuole, che i Sindaci, e Deputati sieno tenuti di propria borsa risarcire, e pagare tutt' i danni, ed interessi, che per tal causa succedessero. *Pram.* 5. §. 14. *eod. tit. di D. Parasante de'* 16. *Dicembre* 1559. la quale Prammatica viene confirmata, e meglio dichiarata, ed ampliata dalla suddetta *Pram.* 18., che è del tenor seguente.

28 E perchè con effetto la Regia Corte, e suoi assegnatarj di Fiscali abbiano la prelazione, che loro compete de *Jure*, vuole, ed ordina S. E., che per gli Sindaci, Eletti, od altri Amministratori di detta Universitá si facciano gli assegnamenti particolari intieri, e sufficienti de' corpi, e gabelle, ed altre entrate universali per la Regia Corte, e per gli suoi Assegnatarj, i quali sieno i primi, i migliori, ed a tutta soddisfazione de' Regj Percettori, e dopo detti assegnamenti si faccia il simile per gl' istrumentarj, ed altri creditori, di modo che tutti abbiano corpi certi, sopra de' quali si possano soddisfare. E che i Sindaci, Eletti, ed altri Amministratori non possano mutare detti assegnamenti, sotto pena di ducati dugento, oltre il danno, che l' Universitá, e gli Assegnatarj sentiranno per detta mutazione. Così parimente vuole, ordina, e proibisce, che nè le persone, che sono di autoritá nelle Terre, nè i Baroni, possano mutare, od alterare la situazione fatta, e facienda per gli Fiscali, nè procurare, od astringere, che lo facciano i Sindaci, Eletti, od altri Amministratori di dette Universitá, sotto pena di ducati 500. oltre la restituzione del denaro esatto; restando però fermo quello, che sta disposto a beneficio de' Baroni, per gli loro crediti feudali.

29 Da' frutti, o entrate dell' Universitá, e denari, che perverranno dalle gabelle, e collette, si paghino prima i pagamenti ordinarj, o straordinarj, che si deggiono alla Regia Corte, appresso se ne paghino i pagamenti, che si deggiono a creditori dell' Universitá, e poi quello, che sopravanza si spenda tutto in estinzione di debiti, in quelle Universitá, che si troveranno ad altri debitrici, e nell' altre Universitá; che non fossero debitrici ad altri, si deggiono quelle quantitá, che sopravanzeranno, spendere in compre per beneficio dell' Universitá, e non in altr' uso; *salvo* se occorresse di fare alcuna riparazione di ponti, di mura, di fontana, e di strade pubbliche. E facendosi altrimenti s' incorra alla pena d' once 50. per ciascuna volta, *d. Pram.* 5. *eod. tit.* §. 15.

30 Non paghino terze, nè capitale a quello, che non presenterà le sue scritture nella Giunta, e farà spedire i suoi Regj Assensi nella forma solita, e non li presenterà all' Universitá, e pretendendo alcuna cosa il creditore, vada alla detta Giunta, che se gli provvederà di giustizia. E se il Sindaco, Eletti, Cassieri, Gabelloti, e Partitarj pagheranno alcune quantitá contra la forma della presente Prammatica, farà il detto pagamento a danno, e spesa sua, e non se li riceverà in conto; *Pram.* 8. *de Commiss. & Exequutor.* §. 5. *& 6. de Lemos de'* 26. *Maggio* 1613. *tom.* 1. *tit.* 45.

31 Tutt' i decreti, e dispacci toccanti i negozj dell' Universitá, e loro stato di qualsivoglia qualitá, che sieno, s' abbiano da riferire nel Regio Collateral Conseglio, e s' abbiano da spedire per Cancellaria, in conformitá del decreto del detto Regio Consiglio, con espressa dichiarazione, che con questo si deroghi a quel, che fu ordinato *per le Prammatiche* 61. *&* 62. *de Officio Procuratoris Cæsaris di D. Pietro Girone de'* 5. *Ottobre* 1584. *e de'* 7. *Novembre* 1585. con l' occasione d' andare a Napoli, purchè si rimetta alla Camera tutto quel che tocca allo Stato dell' Universitá. *Pram.* 14. *de Officio Secretarii, &c.* §. 28. *&* 34. *del Conte de Castillo de'* 30. *Aprile* 1655. *tom.* 3. *tit.* 178.

ANNOTAZIONE

DI LIONARDO RICCIO

A questo Cap. II.

SOMMARIO.

1 *Frammischiare diverse cose, e ripeterle in diversi luoghi, porta fatica, e confusione al Lettore.*

2 *Sindaci, ed Eletti nel primo ingresso tengono obbligo informarsi dell' entrate, e pesi dell' Universitá, e pigliare espediente, che si possano soddisfare i pesi, altrimenti incorrano alla pena di risarcire l' interesse.*

3 *Conti de' predecessori si deggiono liquidare fra un mese dopo finita l' amministrazione, e fra detto tempo astringersi da' successori, altrimenti i detti successori, sono tenuti all' interesse, se non vi è legittima scusa.*

4 *Razionali, che non sbrigano i conti fra quindici giorni, incorrano alla pena.*

5 *Pena corporale riservata nella Prammatica a S. E., si può dichiarare, ed assegnare dal Barone.*

6 *Vendita di frutti immaturi dell' Universitá è proibita, nè l' Universitá può obbligarsi mediante obbligo de' particolari, che è nullo, se incorre alla pena.*

7 *Prammatica* 8. *de Commiss. si dichiara.*

8 *Assenso quando si presume impetrato per gli creditori istrumentarj sopra l' Universitá, & n. seq.*

9 *Stato di Tappia si dichiara, ut num.* 14.

10 *Decreto della Reg. Giunta del* 1615. *riportato dal de Petris, Maradei, ed al* 2. *tom. della mia Prat. e da altri, non si osserva più.*

11 *Contratto* contra formam juris., *non fa acquistare Jus alcuno al creditore, per lunga continuazione di terze pagate.*

Francesco Costanzo si loda d. num. 11.

12 Consi-

Digitized by Google

12 *Consigliere Altimari si loda.*

13 *Assenso si presume quando nell' Istrumento si asserisce essere spedito, e poi si vede continuata il pagamento dall' Università.*

14 *Requisiti necessarj nello stato di Tappia per potere in virtù di quello esigere senza mostrare assenso.*

15 *Presunzione più forte toglie la presunzione più debole.*

16 *Università di S. Angiolo a Fasanella, come si difese dall' Autore, contra Gennaro Fasana creditore istrumentario.*

17 *D. Pietro Antonio Ciavarri Regio Consigliere si loda.*

18 *Assenso, come si presenta ora nello stato di Tappia.*

19 *D. Domenico Fiorillo si loda.*

20 *Cautela dell' Università, contra i creditori, e cautela de' creditori contra l' Università.*

21 *Stato di Tappia da chi si conserva.*

Essendosi nel precedente primo Capo data la pratica di fare l'elezione del Sindaco, e degli altri Officiali, i quali dopo eletti deggiono avere la pratica di sapere amministrare i beni dell' Università; però in questo Capo secondo succeffivamente conviene parlarsi delle cose concernenti all' amministrazione.

1 E perchè il nostro Autore in questo secondo Capo, come in tutti gli altri Capi susseguenti, non ha distintamente parlato di una sola cosa: ma vi ha frammischiato diverse cose, ed in diversi Capi poi ripetute, che portano fatica, e confusione al Lettore; però per minorar fatica a' Lettori, e più facilitar la pratica, ho stimato raccoglier in ciaschedun Capo tutte quelle cose, che più convengono, e così seguitare consecutivamente.

2 Fatta dunque la nuova elezione del Sindaco, e degli Eletti, subito questi tengono obbligo d'informarsi da predecessori, ed altri di tutt' i pagamenti; e pesi dell' Università, e dello stato dell' Università, con la nota distinta dell' entrate, ed imposizioni, che si suole introitare, e pesi, che sono soliti esitare, e se non bastano l' entrate, deggiono pigliare espedienti meno dannosi, che si possano soddisfare i fiscali, ed altri debiti, e pesi forzosi, altrimenti sono tenuti di propria borsa a tutt' i danni, ed interessi che succederanno, *Pram.* 5. *de Adm. Univ.* §. 14. e 'l nostro Autore lo dice in *d. Capo* 2. *num.* 27. e concorda con quel, che dice al *num.* 16. *per la Pram.* 18. *de Administr. Univer. tom.* 1. *tit.* 4.

3 Deggiono anche astringersi i predecessori a dare i conti fra un mese, e fra detto termine liquidati, ed esigergli, e però subito entrati al Governo, la prima cosa deggiono eleggere i Razionali, e se fra detto mese non si sono liquidati i conti, ed esatto detto debito, sono tenuti essi Sindaci, ed Eletti a pagare di borsa propria la somma suddetta una con gl'interessi. Eccetto però quando avessero fatta ogni diligenza, e restasse per qualche giusto, e manifesto impedimento. Così stabilisce *d. Pram.* 5. *de Administr. Univer.* §. 12. *d. tom. & tit.* e lo dice il nostro Autore al *cap.* 3. *num.* 26.

4 Concorda questo con quel, che il nostro Autore dice al *Capo* 3. *num.* 23. per la *Pram.* 14. §. 9. che il Cassiere debba consegnare il suo conto a' Razionali eletti fra 15. giorni dopo finito l' anno, e detti Razionali debbano terminarli fra altri giorni 15. sotto pena a' Razionali di pagar di proprio, ed altre pene corporali riservate a S. E.

5 Con avvertire, che detta pena corporale, benchè sia riservata a S. E. può la Corte Baronale procedere, e dichiarare detta pena, come dice *Rovit. nella Pram.* 5. *num.* 119. *e* 50. *de Adm. Univ.* e 'l *Consiglier Campana de forjud. resol.* 16. *num.* 4.

E però può il Barone commutare, costringere, e far grazia di detta pena corporale incorsa per li Razionali.

Circa i contratti proibiti all' Università al num. 8. 9. *e* 12.

Non si possono dall' Università vendere frutti immaturi, perchè i contratti sono nulli, i Compratori perdono il denaro, ed i Notai, e contraenti incorrono nella pena di duc. 300. *Pram.* 5. §. 7. *de Admin. Univer. tom.* 1. *tit.* 4.

6 E le Università non possono obbligarsi, nè anche mediante obbligo de' particolari Cittadini in pigliare denari a cambio, ed alla voce d' uscire il grano, olio, seta, od altro, *Pram.* 10. 11. *e* 18. *de Adm. Univ. E per evitare*, sotto pena di nullità, perdita del denaro, ed altra pena arbitraria, *detta Pram.* 18. *loc. cit.* sotto pena di relegazione d' anni tre a' Nobili, e di galea agl' Ignobili. *Pram.* 11. *d. tom. & tit. de Adm. Univer.* e da me si è avvertito nel 2. *tomo della mia Prat. tit.* 1. *de liquid. Instrum. num.* 14.

In quanto alla dichiarazione della Pram. 18. *tit. de Adm. Univ. al num.* 26.

Il nostro Autore fa menzione della *Pram.* 18. con la quale fu stabilito, che i beni, i quali si trovano venduti, o impegnati dall' Università, se li possa l' Università ripigliare, e i detentori restino creditori istrumentarj a ragione del cinque per cento, annullando tutte le vendite, e pegni, non ostante qualsivoglia decreto, o assenso, che teneffero.

7 E poi si aggiugne, che i corpi venduti, od impegnati dal tempo dell' Ill. Conte di Lemos in qua, ci riserviamo di pigliare la risoluzione, che convenga.

Questa Prammatica viene dilucidata da quel gran Giureconsulto *Carlo de Alessio nella miglior. 88. al Reggente de Marinis*. Dove conclude con sottilissime, e adequatissime ragioni, che i contratti sono nulli, così prima, come dopo il tempo dell' Illustre Conte di Lemos; e quella riserva fatta dal Collaterale, non riflette circa l' annullazione, e reintegrazione de' corpi, che si dee fare a beneficio dell' Università; perchè in ciò non cade dubbio alcuno; ma riflette solamente al sì, o no, i detentori di detti beni, che hanno comprato dopo la *Pram.* 5. *de Consib.* emanata dal detto Ill. Conte di Lemos nell' anno 1611. *tom.* 1. *tit.* 39. deggiono dichiararsi aver perduto il loro capi-

Digitized by Google

tale, o vero doveſſero reſtare puri creditori a ragione del 5. per 100., come gli altri, che aveano comprato prima del 1611. a cauſa che in detta *Pram.* 5. *de Cenſib.* di detto anno 1611. detto Ill. Conte de Lemos, impoſe pena di perdere il ſuo capitale a chi eſigeſſe dall' Univerſità la maggior ſomma del 7. per cento, e però nelle compre fatte dopo detta Prammatica del Lemos, il Collaterale ſi riſervò voler conoſcere, ſe il credito foſſe, o no, perduto in pena del creditore, che teneſſe robe dell' Univerſità a maggior ſomma del 7. per cento; ed a corroborazione di ciò porta le deciſioni fatte a beneficio dell' Univerſità di Monte Scaglioſo, e della Città delle Vaglie, che con altre deciſioni, che furono deſcritte dottamente dal Sapientiſſimo *Maradei al ſing.* 17. *del ſuo tom.* 1.

Intorno al pagare le Terze a' Creditori, e al num. 30.

IL noſtro Autore fa menzione della *Pram.* 8. *de Comm. tom.* 1. *tit.* 45. quale nel §. 4. ordina, che per tutto Ottobre 1613. l' Univerſità continuavano a pagare le terze a' Creditori iſtrumentarj, che ſtanno in poſſeſſo di eſigere. E nel §. 5. ordina, che finito detto anno 1613. non più ſi paghino le terze, nè il Capitale a' creditori, i quali non ſi ſpediranno il Regio Aſſenſo, e non lo preſenteranno all' Univerſità, e pretendendo alcuna coſa il Creditore vada alla Giunta, che ſe gli provvederà di giuſtizia. E nel §. 6. dice, che i pagamenti, che ſi faranno contra detta forma non vadano a danno di eſſa Univerſità; ma di chi paga.

8 Qui ſi deve avvertire; come nell' anno 1615. eſſendo un Creditore ricorſo alla Regia Giunta, ottenne Decreto, che l' Univerſità avendo continuato il pagamento di terze per 20. anni, che in tal caſo reſta efficacemente obbligata, ſtante che ſi preſume ſpedito il Regio Aſſenſo, benchè non appariſſe, così porta deciſo *de Petris al conſ.* 53. *num.* 7. *con Taſſone de Anteph. citati dal Maradei al c.* 4. *della ſua Prat. num.* 385. *e Coſtanzo nella Prammatica* 18. *de Admin. Univ. num.* 2. *tom.* 1. *tit.* 4. e da me nel 2. *tom. della mia Pratica, num.* 7. dove io ſenza diſcutere detti articoli diſſi quel', che detti Autori avevano laſciato ſcritto; ma ora conviene ritrattarmi, e dire che detta opinione è falſa.

9 Però affinchè non reſtino le Univerſità pregiudicate con tal' opinione erronea, ſono ad avvertire, che di detto decreto profferito dalla Regia Giunta in detto anno 1615. non ſe ne dee aver ragione alcuna, non ſolamente perchè è contra la diſpoſizione di detta *Pram.* 8. *de Comm. tom.* 1. *tit.* 45, ma perchè fu corretto poi nell' anno 1628. dallo ſtato delle Univerſità fatto dal *Reggente Tappia* con ordine Reale, nel quale ſi ordina a tutte le Univerſità del Regno, che non pagaſſero a' creditori, che non aveſſero ſpedito il Regio Aſſenſo, o che appreſſo procuraſſero ottenerlo, ed ottenuto lo doveſſero regiſtrare *penes acta* di detto ſtato, come l' ho letto, ed oſſervato nello ſtato predetto, eſſervi detto ordine generale.

10 Onde oggi non ſi oſſerva più quel decreto della Regia Giunta del 1615. ma quello di *Tappia*, che fece lo ſtato nel 1628. che fu molto dopo. Tanto che ſe nello ſtato di *Tappia* ſta regiſtrato Creditore con Regio Aſſenſo, in tal caſo, benchè foſſe ſperduto, l' Univerſità reſta validamente obbligata; ma ſe nello ſtato di *Tappia* non vi è regiſtrato eſſervi ottenuto Regio Aſſenſo, non può eſſer l' Univerſità aſtretta dal Creditore.

11 Nè ſi può preſumere eſſervi detto Aſſenſo per cauſa, che anco dopo lo ſtato di *Tappia* aveſſe l' Univerſità continuato a pagare le terze per mille anni, per le ragioni dottiſſimamente addotte dal *Coſtanzo in detta Pram.* 18. *de Admin. Univerſ. num.* 2. *tom.* 1. *tit.* 4. Che quando il contratto è *contra formam Juris*, non ſi acquiſta *Jus* alcuno a beneficio del Creditore per lunga continuazione di terze pagate, *Cap.* 1. *de præſumpt. in 6. Abb. in conſ. pervenit. de Cenſib. de Ponte de Regulib. impoſit.* §. 7. *num.* 4., e per la regola, che *tempus non eſt modus inducendi obligationem*, e più diffuſamente *Odierna alla controv.* 43.

Oltrechè detto de *Petris* dice, che quel Creditore per 20. mila ducati ſi concordò per pochiſſima ſomma, ſtante non vi era il Regio Aſſenſo. Per il che ſi ricava, non aver avuto effetto quel decreto riferito del 1615., che ſe aveſſe avuto l' effetto ſuo, non ſi ſarebbe quel Creditore accordato in poca ſomma per un credito così grande di 20. mila ducati.

12 Ed il *Conſ. Altimari*, nelle ſue oſſervazioni ſopra *Rovito nel conſ.* 613. *num.* 8. pure riprovò il detto decreto del 1615., e lo ſalva ſolamente in caſo, che nell' iſtrumento ſi foſſe fatta menzione, che vi era ſpedito il Regio Aſſenſo. In tal caſo per la continuazione delle terze pagate per lungo tempo di 20. anni,

13 ſi potrebbe preſumere eſſervi ſpedito quell' aſſenſo menzionato nell' iſtrumento.

Riflettaſi, che il *Reg. Tappia*, con ſpecial poteſtà datagli da Sua Maeſtà a fare lo ſtato di tutte le Univerſità del Regno, e riconoſcere i crediti veri, e validi, quali ſi deggiono pagare, e quali no, volle ſtabilire copulativamente due requiſiti neceſſarj per potere i Cre-

14 ditori eſigere dall' Univerſità. Primo che accudiſſero per ottenere il Regio Aſſenſo quelli, che dopo ottenuto lo preſentaſſero, e lo faceſſero regiſtrare *penes acta* di detto Stato.

E ragionevolmente ordinò, che ſe non ſi adempiſſe ad ambidue i predetti requiſiti, non poteſſero le Univerſità eſſer aſtrette al pagamento. Perchè è molto facile eſſer le Univerſità ingannate, e fraudate con apparenza di Aſſenſo falſo, o ſorrettizio, ed orrettizio, o in altro modo *non rite, & recte ſpedito*; o perchè i Creditori ſono prepotenti di quel paeſe, o vi hanno congiunti, od altri interceſſori, che tengono mano diſpotica in quell' Univerſità, o con interceſſione de' Baroni, o Miniſtri, o con fare partecipare i Maſaldi, ſeu Dinaſtri, a' quali ſi fa la ricevuta di cento, ed il Creditore ne riceve appena cinquanta. In modo, che i pagamenti fatti dall' Univerſità ſenza Aſſenſo ſi deggiono preſumere eſtorti con male arti. E però quel Saviiſſimo *Reggente*, volle, che ſi preſentaſſero *penes acta*, per

Digitized by Google

per veder la verità di detti Assensi, e forse anche per dirimere l' altercazione de' Dottori, se sì, o no si potesse presumere esservi Assenso per la continovazione del pagamento, volendo, che si togliesse ogni tacita presunzione. E che *penes acta* stesse presentato, e registrato detto Assenso. E' troppo dunque debole detta presunzione per parte de' Creditori, dicendo, che non avrebbe la Università pagato dopo lo stato di *Tappia*, se non lor fosse spedito il Regio Assenso.

15 Quando la presunzione più forte sarebbe di dire, che avrebbe il Creditore presentato l' assenso *penes acta* dello stato, se l' avesse ottenuto. E non trovandosi *penes acta* presentato, è segno evidente, che non l' abbia potuto ottenere, o che ottenuto non sia *rite, & recte* e senza sorrezione, ed orrezione, e perciò non ricevuto, nè registrato. La presunzione più forte, come è questa, toglie l' altra presunzione più debole, come è quella, che si fa per li Creditori.

16 Tanto ciò è vero, che io patrocinando per l' Università di Santo Angiolo a Fasanella, contra Gennaro Fasano creditore in capitale di ducati 2. mila sopra detta Università, che avea dispersso il Regio Assenso, opposi, che non si può presuntere, che fosse spedito detto Regio Assenso, perchè se fosse spedito, si potrebbe cavar la copia nuovamente dal Registro della Cancelleria, e detto Gennaro portò fede come detto Registro, fu incendiato in tempo delle motioni popolari del 1646., e poi avendo trovato la copia fra le scritture lasciate dal fratello nella Città di Somma, se gli oppose, che la copia di detto Assenso era sospetta per non trovarsi presentata allo stato di *Tappia*, che era uno de' requisiti per poter l' Università esser tenuta al pagamento, e come che costava la quasi possessione di esigere per due assegnamenti, che produsse detto Creditore, fu dal S. C., a relazione di quel grandissimo, e
17 Saviissimo Giurisconsulto D. Pietro Antonio Ciavarri Regio Consigliere, e Commissario della causa ordinato, che l' Università pagasse, o si mantenesse in detta quasi possessione di esigere il Creditore, ed a rispetto del giudizio ordinario si stabilì termine.

18 Il Creditore per superare la difficoltà dell' Assenso non presentato allo stato *di Tappia*, con memoriale porretto a S. E. e suo Collaterale Consiglio espose trovarsi Creditore dell' Università in capitale di ducati 3. mila con Regio Assenso, che si era da' suoi antenati, e da lui trascurato di presentarlo, e registrarlo *penes acta* dello Stato di *Tappia*. Però supplicava S. E. dare gli ordini necessarj per registrarlo. E dal Collaterale fu commesso detto memoriale a D. Domenico Fiorillo, allora Secretario del Regno, ed ora Presidente della Regia Camera, e degnissimo figlio, ed erede
19 de' meriti, sapienza, e glorie paterne del fu Signor Reggente suo Padre, il quale riconosciuta per vera la copia cavata dal Registro arso della Cancelleria, ordinò al magnifico Anastasio Scrivano di Mandamento, Conservatore dello Stato di *Tappia* della Provincia di Salerno, donde è detta Università di Santo Angiolo, che registrasse *penes acta* di detto Stato detto Regio Assenso. E poi fece fede detto Scrivano di Mandamento di tutto ciò, e si presentò nel S. C. dal detto Creditore.

20 Da questo se ne cava la cautela, che dee avere ogni Creditore istrumentario, di non tenere in sacca la copia del Regio Assenso, ma presentarla, e registrarla *penes acta* dello Stato di *Tappia*. Perchè se si arde il Registro della Cancelleria, si trova registrato allo Stato di *Tappia*, e perdendosi la copia, si potrà sempre ricavare.

21 Avvertendo, che gli atti originali con i fascicoli di detto stato, si conservano dagli Scrivani di Mandamento ognuno per la Provincia sua. Ma il Secretario della Regia Camera conserva i libri, seu Registro di detto Stato di *Tappia* di tutto il Regno. E però si cavano fedi dall' uno, e dall' altro.

CAP. III.

Delle Spese, Assegnamenti, e Contratti dell' Università leciti, e non leciti.

SOMMARIO.

1 & 17. *Sindaci, ed Eletti deggiono tenere sempre affissa alle parte della Casa della Corte la Prammatica 7.* de Commissariis, & Exequutoribus del Conte de Lemos de 27. Febbrajo 1612.

Commissarj, che contravverranno alla detta Prammatica 7. in quali pene incorrano, eod.

Sindaci, Eletti, Gabelloti, Esattori, ed Affittatori, che contravvengono alla detta Prammatica, in quale pena incorrano, eod.

2 *Cancellieri delle Terre deggiono fare un sol conto di tutte le imposizioni ordinarie, ed straordinarie, e di un sol pagamento, &c.*

3 *Commissarj de' Ministri pecuniarj, o Assegnatarj, che deggiono fare, e come deggiono fare le ricevute, che daranno, e 'l denaro, che anderanno riscuotendo.*

4 & 15. *Assegnatarj deggiono fare uniti un sol Procuratore, o Commissario, che vada in nome di tutti, ed il di più, che deggiono osservare sopra ciò, &c.*

5 *Commissarj della Regia Corte in quanti pagamenti deggiono riscuotere, &c.*

Pagamenti alla Regia Corte quando si deggiono fare, &c. eod.

Pagamenti agli Assegnatarj, quando si deggiono fare, &c. eod.

6 *Assegnamento alla Regia Corte, e suoi Assegnatarj da quali corpi si dee fare.*

Sindaci, ed Eletti da quali corpi d' entrate deggiono fare l' assegnamento alla Regia Corte, ed Assegnatarj, &c. eod.

7 *Sindaci, ed Eletti non possano applicarsi, nè servirsi, nè dispensare del denaro dell' Università ad altro effetto.*

Affittatori, Gabelloti, e Cassieri, non debbano pagare il danaro dell' Università ad altro effetto &c. eodem.

8 *Amministratori deggiono tenere in pubblico la lista fatta nella casa della Corte con nomi, e cogno-*

Digitized by Google

cognomi degli Affittatori, Gabelloti, Cassieri, ed Esattori, ed i corpi d' entrate, &c.

9 *Commissarj, trovando difficoltà negli Esattori, debbano eseguire contra degli Affittatori, ed altri obbligati; ed altri Cittadini, etiam del governo.*

10 *Commissarj, Ministri Regj, ed Assegnatarj non possono travagliare i Cittadini nè di persona, nè i loro animali, o roba fuori del territorio, &c.*

11 *Commissarj non possano per giorni otto estrarre dal territorio l' esecuzione, che faranno, ed ogni giorno deggiono bandirla, &c.*

12 *Commissarj, ed Esecutori, non possono comprare cosa alcuna di quelle, che si venderanno per l' esecuzione.*

13 *Salario de' Commissarj quanto dee essere, e da dove si conta, &c.*

14 *Commissarj de' Tribunali ad istanza de' creditori particolari, che deggiono osservare, &c.*

16 *Commissarj contra l' Università, o particolari, non possono essere più d' uno, anco per cause diverse da diversi Giudici.*

18 *L' Anno si dee computare dal primo di Gennajo di ciascuno Anno, per tutto il presente Regno.*

19 *Università facendosi impotente per qualche mancamento, che dee osservare, &c.*

20 *Assegnamento dopo fatto non si può mutare, &c.*

21 *Entrate a vita, che vacheranno, da chi si deggiono assegnare?*

22 *Università dee tenere una cassa, come debba essere, ed a che dee servire, &c.*

23 *Sindaco, ed altra Deputato, a tenere le chiavi della cassa, dopo finito il tempo dell' amministrazione, che deggiono fare, &c.*

24 *Razionali deggiono vedere, o determinare il conto de' Cassieri fra 15. giorni.*

25 *Sindaco, ed altra persona deputata all' amministrazione de' denari, che dee fare intorno al pagamento, ed esazione, &c.*

26 *Successori nell' amministrazione dell' Università, pigliato l' officio, che deggion fare, &c.*

27 *Razionali, od altri Deputati a vedere i conti, deggiono astringere al pagamento i significati. Appellazione non si dee ammettere dalle significatorie de' Razionali per l' amministrazioni dell' Università, &c.* eodem.

28 *Il Governo, che si finisce, che dee consegnare al Governo nuovo.*

29 *Razionale eletto alla visura de' conti, che dee fare, &c.*

30 *Conto, e condennazione del Governo vecchio, in che tempo si dee fare.*

1 DEggiono gli Eletti tenere sempre affissa alle porte della casa la *Pram. 7. de Commiss. & Exequutoribus* del Conte de Lemos de' 27. Febraro 1612. *vom. 1. tit. 45.*, e tutt' i Commissarj, che contravverranno, Sindaci, Eletti, Gabelloti, Esattori, ed Affittatorj sieno sottoposti alla pena di 10. anni di galea, e la medesima a' Capitani delle Terre, che non la faranno osservare, pigliando l' informazione della contravenzione di essa; qual' è del tenor seguente, *videlicet*: „ Essendo nel „ principio del nostro governo comparse molte „ Università di questo Regno, e rappresentate„ ci le oppressioni, e calamità, in che si tro„ vano cariche di molti debiti, causati dagli „ alloggiamenti, e penurie passate, e sopra „ tutto dal gran numero de' Commissarj, che „ per lo passato han continuato, e di presente „ continuano, e sono per continuare nell' av„ venire, mandati dagli Assegnatarj della Re„ gia Corte, e da' Percettori, e Tesorieri, „ ed altri Ministri pecuniarj, tenendo ciascu„ no di loro facoltà di mandar ogni anno sei „ volte per uno Commissario a spese di dette „ Università; poichè per una terra si poteva „ inviare uno, quindici giorni prima, ed un „ altro quindici dopo; e per altri pagamenti, „ che si facevano alla Regia Corte, mese per „ mese, dodici per qualsivoglia maggiore, o „ minor somma, che fosse. E facendo molti „ Assegnatarj disegno sopra detta facoltà, pro„ curavano dividere i loro crediti in picciole „ somme, per abbracciare molte Terre, e „ mandar più Commissarj, in modo tale, che „ si trovò, che uno Assegnatario di ducati „ cento, li tenea divisi in quindici Terre, „ e potea mandare all' anno 90. Commissarj, „ che importavano di danno dieci volte più di „ quello, ch' era il debito. E si è veduto in „ una Terra in un medesimo dì 23. Commis„ sarj, rovinandola. E col medesimo stile si „ camminava in tutte le altre del Regno, tra„ vagliando in un medesimo tempo le persone, „ e le robe de' Cittadini, non solamente nel„ la propria patria, e territorio; ma *extra territorium*, e per viaggio in diversi luoghi, „ carcerandogli, e vendendo le loro robe a „ minor prezzo, e molte volte restano vendu„ te sotto nome d' altri a' medesimi Commis„ sarj, con gran pregiudizio, e detrimento „ tale, che le ha ridotte all' ultimo estremo. „ E domandandoci pronto rimedio, poichè, „ altrimenti non avrebbero potuto pagare i pa„ gamenti Regj, nè i loro creditori, e molte „ di loro sarebbero disabitate, per non poter re„ sistere. Essendoci da noi fatta diligente in„ formazione, ed avute molte relazioni di per„ sone degne di fede, per le quali si è costa„ to esser verità tutto il contenuto, e propo„ sto per dette Università; e convenendo al „ servizio di S. M., e beneficio pubblico, „ dar rimedio, e pigliare espediente, per evi„ tare un tanto danno, con voto, e parere „ del Regio Collateral Consiglio appresso di „ Noi assistente; ed avendo sentito ancora il „ parere della Regia Camera, ed inteso il „ Regio Fisco, abbiamo dato ordine alla detta Regia Camera, che tutti gli Assegnatarj „ divisi in diverse Terre, si unifcano in una, „ e nell' istesse Provincie, come già è segui„ to, e che i diversi pagamenti, che le Ter„ re soleano fare per diverse cause, e con di„ versi conti, si riducano ad un sol conto, e „ ad un sol pagamento, per levar la confusio„ ne della scrittura, e frodi, che si solevano; e potean fare per gli Commissarj, ed „ uomini delle Università, avendo destinato in „ ogni Provincia, Terre appartate, ed unite „ per detti pagamenti estraordinarj, per poter „ assegnare l' altre Terre intere in un sol pa„ gamento, per levare dette confusioni, e frodi.

Digitized by Google

„ feudi . *Concordat. Pragm.* 18. *verf.* E affin-
chè, &c. *tit.* 4. *tom.* 1. *De Administration. U-
niversit. D. Beltran. de Guevara* 5. *Septemb.* 1650.
& *Prag.* 5. *de jurib. & exactionibus &c. verf.*
E benchè &c. *Comitis de Castrillo* 14. *Maii* 1657.
tom. 2. *tit.* 129.

„ Primo : e per dar compimento ad un' ope-
„ ra così santa , e buona , abbiamo fatta la
„ presente Prammatica , *omni tempore valitura* ,
„ per la quale ordiniamo , e comandiamo , che
„ dal primo di Gennajo passato 1612. in avanti,
„ si abbia da computare in detta Regia Came-
„ ra ; e nelle terre , e per ogni terra un sol
2 „ conto di tutte le imposizioni ordinarie , ed
„ estraordinarie ; e di un sol pagamento , nel-
„ la narrativa della scrittura , e dentro si di-
„ chiarino distintamente tutte le partite , quan-
„ tità , e cause , e perchè si faranno detti pa-
„ gamenti , uscendo fuori con una sola somma,
„ ed i Cancellieri delle Terre faranno il me-
„ desimo , ed i Commissarj de' Ministri pecu-
3 „ niarj , od Assegnatarj la ricevuta , che daranno
„ del denaro , che andranno riscuotendo in
„ conto di detta quantità , che dee di quell'
„ anno per tutte le imposizioni ordinarie , ed
„ estraordinarie , senza far distinzione , e 'l me-
„ desimo faranno nelle scritture delle Universi-
„ tà quelli , che terranno i conti di essa ,
„ facendone libro nuovo .

„ Secondo : che tutti gli Assegnatarj , che
„ sono , e saranno della Regia Corte d' una
„ Terra , debbano accordarsi fra di loro da
„ questo dì in avanti , a far solamente fra tutti
„ un sol Procuratore , o Commissario , che va-
„ da in nome di tutti quelli , che sono , e
4 „ succederanno per l' avvenire in luogo di quel-
„ li , o di altri , e ciascheduna Terra in no-
„ me di tutti a riscuotere nella forma , e mo-
„ do , che si dirà ; e non essendo di concordo
„ fra di loro , la maggior parte degl' interes-
„ sati possano eleggerlo , che gli altri abbiano
„ da concorrere , ed avendo alcune differenze ,
„ vadano , ed accudiscano dalla Regia Camera
„ suddetta , che le determini . Dichiarando ,
„ che la maggior parte si debba intendere ,
„ non per lo numero delle persone , ma per la
„ quantità del denaro , che loro si dee .

5 „ Terzo , i quali Commissarj della Corte
„ avranno da riscuotere in cinque pagamenti ,
„ come di sotto si dichiarerà , avendo riguar-
„ do , che molte di esse soleano pagare ogni
„ mese , come sotto , le quattro grana agli al-
„ loggiamenti , Torre , ed altro , ed avendosi
„ ancora da soccorrere l' Infanteria , Castella ,
„ Galee , ed altro giornalmente , si hanno da
„ riscuotere da dette Terre que' pagamenti ,
„ che restano a beneficio della Regia Corte in
„ cinque pagamenti , come di sopra ; cioè uno
„ nel fine di Febbrajo , l' altro nel fine di A-
„ prile , l' altro nel fine di Agosto , per la-
„ sciare comodità a raccogliere la raccolta sen-
„ za disturbo di Commissarj , l' altro alla fine
„ di Ottobre , e l' altro alla fine di Dicem-
„ bre . Però a rispetto degli Assegnatarj d' essa
„ Regia Corte l' esazioni si deggiono fare *ter-
„ tiatim* , cioè nel fine d' Aprile , nel fine di
„ Agosto , e nel fine di Dicembre , con dare
„ dieci giorni di tempo dopo finita ciascheduna
„ delle dette Terre , acciocchè dette Universi-
„ tà abbiano comodità di mandar nelle Casse
„ Regie destinate a pagare la Corte , ed i
„ Consegnatarj , e mancando il danaro di det-
„ to tempo si possano loro mandare i Commis-
„ sarj ad eseguire .

6 „ IV. E per facilitar i pagamenti , e trova-
„ re detti Commissarj pronto il denaro , tutte
„ le Terre sieno obbligate di assegnare alla
„ Regia Corte , e suoi Assegnatarj uno , o più
„ corpi di gabella , od entrate sue delle più
„ esplicite , e migliori , che avranno bastanti
„ per detti pagamenti , facendo obbligare i me-
„ desimi Gabelloti , Affittatori , e Renditori
„ a pagare detta Regia Corte , ed agli Asse-
„ gnatarj ne' dovuti tempi , e non facendosi
„ detti pagamenti , *ut supra* , sieno detti Af-
„ fittatori , e Ministri obbligati alle giornate
„ de' Commissarj , ed a tutt' i danni , ed in-
„ teressi , come meglio lo dice la *Pram.* 18.
„ *de Adm. Univ.* §. E perchè con effetto .

7 „ V. , che niun Sindaco , od Eletto possa
„ applicarsi , nè servirsi , nè dispensar detto
„ denaro ad altro effetto , nè detti Affittatori ,
„ Gabelloti , e Cassieri pagare , sotto pena di
„ cinque anni di galea a chi ne farà l' ordi-
„ ne , ed a chi li pagherà , ed altrettanta pe-
„ na a' nobili di relegazione , oltre i danni ,
„ ed interessi , che avranno da pagare alle
„ Università .

8 „ VI. I quali Amministratori deggiono te-
„ nere in pubblico la lista fatta nella Cassa
„ della Corte , co' nomi , e cognomi di det-
„ ti Affittatori , Gabelloti , Cassieri , ed E-
„ sattori , ed i corpi d' entrate , che riscuo-
„ tono , la quantità , che importa , ed i tem-
„ pi de' pagamenti , ed a chi stanno assegna-
„ ti ; e così come andrà mutando , si mute-
„ rà la scrittura , ed un' altra copia ne daran-
„ no al Commissario , che viene , il quale di-
„ rittamente andrà a farsi pagare da quegli Af-
„ fittatori , ed altri Esattori , *ut supra* tanto
„ per lo debito assegnato , quanto per le gior-
„ nate .

9 „ VII. E quando detti Commissarj trovasse-
„ ro difficoltà nell' esazioni , deggiono esse-
„ guire contra detti Affittatori , Gabelloti ,
„ ed altri obbligati , e sopra i loro beni , se
„ ve ne saranno , e dopo carcerati , e seque-
„ strati ; non per questo abbia da trattenersi
„ nel pagamento , che loro manca , se non che
„ possano eseguire contra gli altri Cittadini ,
„ *etiam* del governo , non ostante qualsivoglia
„ ordine in contrario , per lo quale sono riser-
„ vati quelli del Governo ; che non si possa
„ eseguire contra di loro , se non in sussidio .

10 „ VIII. E detti Commissarj , Ministri Re-
„ gj , ed Assegnatarj non possono travagliare i
„ Cittadini per le suddette cause , nè di perso-
„ na , nè i loro animali , nè le robe mobili
„ fuori del loro territorio , quando non si as-
„ sentasero con dette robe in frode .

11 „ IX. Che l' esecuzione , che faranno in
„ territorio per giorni otto non si possa estrar-
„ re fuori di esso , si abbia da bandire ogni
„ dì per la Piazza pubblica , e non ritrovan-
„ dosi a vendere , si possa estrarre a' luoghi più
„ vicini , e venderli , precedente i Bandi soliti.

12. X.

12 „ X. Niuno Esecutore, seu Commissario nè
„ per se, nè per interposta persona possa
„ comprare cosa alcuna di quelle, che si ven-
„ deranno per dette esecuzioni da loro fatte,
„ nè tenere parte in essa, sotto pena di dieci
„ anni di galea, ed altrettanti alle persone,
„ che farà supposta.

13 „ XI. Il salario, che s' avrà da pagare a'
„ detti Commissarj sarà di carlini dodici il gior-
„ no, *etiam* per l' accesso, e recesso, il qua-
„ le si ha da contare dal luogo, che è Capo
„ della Provincia, dove risiede la Cassa Regia,
„ mentre i detti Popoli sono tenuti a portare
„ ivi la moneta.

☞ I Commissarj, ed Esecutori, che si manda-
no da' Percettori Provinciali a riscuotere i pa-
gamenti fiscali non deggiono avere dall' Uni-
versità se non che stanza, strame, e letto,
come costa dalla Pram. cap. xx. & xxi. ultima
dell' anno 1737. a 5. Novembre *tom.* 1. *tit.* 45.

„ *Item*, che i Commissarj, ed esecutori,
„ che si mandano da' Percettori provinciali a
„ riscuotere i pagamenti fiscali, non abbiano
„ dalle Universitá se non stanza, strame, e letto,
„ a tenore del capitolo del Re Cattolico dell'
„ anno 1507. *fol.* 93. *tom.* 1. essendo giusto,
„ che sieno pagati da' medesimi Percettori,
„ che hanno notabile emolumento dall' esazione.

Placet servati leges.

„ *Item*, che i Commissarj non facciano per
„ poco debito molta esecuzione, nè eseguisca-
„ no bovi aratorj, nè bestie di mulino con-
„ tra il cap. 22. del medesimo Re Cattolico
„ fol. 94., e cap. 17. del parlamento generale
„ fol. 163. nè carcerino gli abitanti delle Ter-
„ re, nè li portino strapazzando altrove,
„ massimamente quelli, che han pagato il lo-
„ ro contingente, a tenore del cap. 23. del
„ medesimo Re. Ed in somma supplicano V.
„ M. a fare offervar esattamente le Regie Pram-
„ matiche sotto il titolo *de Commissariis*, &
„ *executoribus*.

Placet abusum tolli.

14 „ XII. E circa gli altri Commissarj de' Tri-
„ bunali, che andranno ad istanza di creditó-
„ ri particolari, che hanno contratto colle U-
„ niversità, si provvederà, come conviene ne-
„ gli ordini, che si daranno appresso, per ri-
„ mediare a' danni, che hanno patito per lo
„ passato i Popoli. Il che poi è stato deter-
„ minato per la *Pramm.* 8. *de Commissariis del*
„ *d. Conte de Lemos sotto i* 26. *Maggio* 1613.
„ §. 1. *tom.* 1. *tit.* 45., dove siegue,
„ *videlicet*: Volendo noi in ciò rimediare,
„ come conviene, ordiniamo, e comandia-
„ mo colla presente Prammatica, che niu-
„ no creditore dell' Universitá di questo Regno
„ possa dal dì della pubblicazione di questa in
„ avanti spedire Commissarj diversi contro det-
15 „ te Universitá, e suoi particolari obbligati
„ per l' esigenze delle sue terze, o capitale,
„ se non tutt' i creditori unitamente da cia-
„ scheduna Terra de' crediti particolari si deg-
„ giono unire col proprio stile, e modo, che
„ sta ordinato offervarsi per la suddetta ultima
„ *Pramm. de* 27. *di Febbrajo*, ne' pagamenti,
„ ed esigenze, che la Regia Corte ha vendu-
„ to, ed assegnato a' suoi Consegnatarj, e se
„ troveranno alcuno inconveniente, o impedi-
„ mento, deggiono accadire colle loro scrittu-
„ re alla deputazione dell' Universitá, dove si
„ provvederà di quel, che conviene, dandosi
„ da' noi facilitá alla consecuzione de' loro cre-
„ diti. E questo s' intende anche a rispetto
„ de' particolari debitori, come nella margine
„ di questa Prammatica, e nell' altra *Pramm.*
„ 10. §. 62. *de Officio Judic. Cr. del d. Conte*
„ *de Lemos de'* 31. *Maggio* 1616. *tom.* 3. *tit.* 166.
„ qual' è del tenor seguente, *videlicet*. Per
„ tanto incarichiamo a tutt' i Capi de' Tribu-
16 „ nali, che deggiono mirare, quanto sará
„ possibile, che s' eviti di mandare Commissa-
„ rj, tanto contra l' Universitá, quanto con-
„ tra particolari debitori; Volendo noi, &c.
„ ed ordinando *in specie*, che quando sará spe-
„ dito un Commissario contra un debitore,
„ per annotare una recollezione di frutti, o
„ di vendemmia, o di raccolta, non se ne de-
„ stini altro, ma si commetta detta annotazio-
„ ne *etiam* ad istanza d' altro creditore per
„ qualsivoglia altro Giudice, al Commissario
„ *primo loco* eletto, di maniera, che non sia
„ più d' un Commissario, *etiam*, se gli ordi-
„ ni fossero di diversi Tribunali, dichiarando
„ nulle, ed invalide le annotazioni, che si fa-
„ cessero per li secondi Commissarj, i quali
„ non possono, nè deggiono ricevere pagamen-
„ to alcuno per le loro giornate, e se sará
„ spedito altro Commissario, in essere giunto
„ il secondo, subito consegni la spedizione al
„ primo, il quale dee eseguire quanto era
„ commesso all' altro. Il che anco sta disposto
„ per la *Pramm.* 18. *de Administr. Univer. di D. Bel-*
„ *trano Guevara de'* 5. *Settembre* 1650. *tom.* 1.
„ *tit.* 4., e concorda colla *Pramm.* 8. §. 3.
„ *de Commissar. & Executor. del Conte de Le-*
„ *mos de'* 26. *Maggio* 1613. *tom.* 1. *tit.* 45.
„ dove ordina, e comanda, che tutt' i cre-
„ ditori delle Universitá per causa de' residui
„ sotto l' istesse pene contenute nella *Pramma-*
„ *tica de'* 27. *Febbrajo detto tom. & tit.*, non
„ possano mandare differenti Commissarj, se
„ non far la procura al sol Commissario, e
„ che va a riscuotere i pagamenti correnti del-
„ la nuova situazione, il quale dee nel me-
„ desimo tempo, che va a riscuotere l' altre,
„ e col proprio salario esercitare le dette due
„ commissioni, senza pretendere altro, che
„ un salario *tantum*.

17 „ XIII. Questa Prammatica stia sempre affis-
„ sa alle porte della casa della Corte, e tutt'
„ i Commissarj, che contravverranno, Sindaci,
„ Eletti, Gabelloti, Esattori, ed Affittatori
„ sieno sottoposti alla medesima pena, e la
„ medesima a' Capitani delle Terre, che non
„ faranno offervare, pigliando informazione del-
„ le contravvenzioni di essa *tom.* 1. *tit.* 45.

☞ I Commissarj, che vanno vagando per con-
trabbandi non possono ricevere cosa alcuna dall'
Universitá, come comanda la Prammatica del-
l' anno 1737. a' 5. Novembre, che canta del
tenor seguente nel cap. 19. *d. tom. & tit.*

„ *Item* supplicano V. M. a comandare con
„ ordine penale, che i Commissarj, che van-
„ no vagando sotto colore di far diligenza per
„ contrabbando non estorquano più denari dalle
Uni-

Digitized by Google

„ Università, ma che sieno pagati, o dagli
„ Arrendamenti, che li mandano, o da' rei
„ di tal delitto, secondo il cap. 12. del Re
„ Filippo IV. dell' anno 1621. *fol.* 134. *tom.* 2.
„ E che contra gli eccessi di tali Commissarj
„ prendano informazione i Governatori locali
„ secondo il cap. 20. del Conte di Miranda
„ dell' anno 1501. *fol.* 32. *tom.* 2.

Placet privilegia non frangi, pœnam a Regia Camera constitui ab executoribus solvendam, qui quidquam, vel minimum exegerit ab Universitatibus. Denique Gubernatoribus locorum mandari, ut simul ac contra factum noverint, probationes legitime receptas ad Regiæ Cameræ judicium transmittant.

18 „ XIV. Ed essendosi per esperienza veduta
„ la confusione, che nasce dalla varietà, che
„ s' usa in questo Regno nel computare il prin-
„ cipio dell' anno, poichè alcuni usano di com-
„ putarlo dal dì della Santissima Natività di N.
„ S. Gesu-Cristo, altri dal primo giorno di
„ Gennajo, altri dal dì 25. di Marzo della
„ Santissima Incarnazione, ed altri dal primo
„ di Settembre per Indizione. Volendo noi ri-
„ mediare a detto disordine, ed a molti erro-
„ ri, che da questo nascono, e particolarmen-
„ te in danno delle povere Università del pre-
„ detto Regno ne' loro conti, che tengono co'
„ Percettori, e Ministri pecuniarj, ne' quali
„ si computa per indizione, vengono a fare di-
„ versi errori, trattandosi i loro negozj per lo
„ più da persone semplici, ed idiote, e per
„ renderci conformi ancora all' uso comune del-
„ la maggior parte della Cristianità; coman-
„ diamo, che dal primo di Gennajo in avanti
„ si deggiano computare per tutto il presente
„ Regno gli Anni, tanto ne' conti de' Mini-
„ stri pecuniarj, o qualsivoglia altra persona,
„ quanto ne' contratti, e quali si vogliano at-
„ ti de' Tribunali, che da oggi in avanti si fa-
„ ranno dal primo di Gennajo *tantum*, e non
„ d' altra maniera, sotto pena a' contravvegnen-
„ ti di ducati mille.

19 „ XV. E perchè alcuna Terra per l' avveni-
„ re si potrà fare impotente, per lo qual caso
„ nell' Assegnazioni per noi ordinate a farsi,
„ verrà ad essere alcuno mancamento, voglia-
„ mo, che succedendo il caso, la Regia Ca-
„ mera debba dichiarare detto mancamento,
„ *etiam* se seguisse per deduzione de' fuochi,
„ con farsene consulta particolare, acciocchè ve-
„ duto per noi detto mancamento, si possa su-
„ bito dare il compimento, di quel, che man-
„ ca sopra di que' corpi, che da noi sono sta-
„ ti riservati per questo effetto, ed il medesi-
„ mo s' osservi, se il mancamento veniffe a
„ farsi o perchè ad alcuni Baroni, o Universi-
„ tà, od altre persone si avessero da restituire
„ alcune Portulanie, o ragioni di pesi, e mi-
„ sure, o per qualsivoglia altra causa.

20 „ XVI. Di più, che degli assegnamenti,
„ che al presente sono fatti, non si possa per
„ la Regia Camera fare alcuna mutazione,
„ passandoli da un corpo all' altro, senza
„ particolare consulta, e licenza nostra.

21 „ XVII. Nè pure si possa fare assegnazione
„ alcuna per altro, che per noi, di quelle
„ entrate a vita che verranno a vacare. Ordinan-
„ do, e comandando a tutti gli Officiali, e
„ Tribunali, Maggiori, o Minori del presen-
„ te Regno, che debbano, e ciascheduno d'
„ essi, che debba tenere particolare pensiero
„ dell' osservanza della presente nostra Pramma-
„ tica, ed eseguire contra de' trasgressori le
„ pene in essa contenute irremissibilmente; ed
„ acciocchè sia noto a tutti, ordiniamo anco-
„ ra, che della presente se n' affigga copia
„ autentica *in Valvis* de' Regj Tribunali di
„ questa fedelissima Città. *Datum Neap. die*
„ *27. mensis Februarii* 1612. El Conte de Le-
„ mos. *Vidit Constantinus Regens. Vidit Ca-*
„ *stellet Regens. Vidit Montalvo Regens. Do-*
„ *minus Vice-Rex, Locumtenens, & Capitaneus*
„ *Generalis, mandavit mihi Andreæ de Salazar.*
„ *In pragmaticorum &c.*

22 „ XVIII. Deggiono tenere ancora una cassa,
„ nella quale gli Esattori dell' Università abbia-
„ no a riponere tutt' i denari, ch' esigeran-
„ no per conto dell' Università nella medesima
„ specie di moneta, che s' esigeranno, e non
„ li possano, nè deggiano in modo alcuno
„ mischiare co' denari proprj suoi, od altri;
„ ed affinchè questo inviolabilmente s' esegua,
„ vogliamo, che in detta cassa, dove si riporran-
„ no i denari dell' Università, vi tengano due
„ chiavi con due chiavature diverse, delle
„ quali una ne tenga il Sindaco, od Esattore,
„ che sarà, e l' altra un altro uomo Deputa-
„ to, ed eletto dall' Università, di passo in
„ passo, che si farà l' esazione si ripongano i
„ denari nella predetta cassa, con intervento
„ del detto Deputato per l' Università, e per
„ lo Sindaco, *seu* Esattore, e s' abbia da an-
„ notare la quantità, che ciascuna volta si ri-
„ pone in detta cassa, in un libro, *seu* quin-
„ terno, con ispecificare la qualità della mo-
„ neta, che si porrà. E similmente s' abbia
„ d' annotare poi l' esito, che di detti denari
„ si farà, e chi contravverrà alle cose predet-
„ te, incorra alla pena d' once 25. e sia ob-
„ bligato alla refezione di tutt' i danni, spe-
„ se, ed interessi, che per quella Università si
„ patissero, od altra pena ad arbitrio di S. E.
„ riservata, e chi si servirà, o presterà quan-
„ tità alcuna di denari dell' Università, incor-
„ ra alla pena del quadruplo de' denari, de'
„ quali si servirà, o presterà, da applicarsi per
„ la quarta parte all' accusatore, e del resto
„ la metà alla Regia Corte, e l' altra metà
„ all' Università defraudata. *Pram. 5. de Ad-*
„ *ministr. Univer. §. 1. di D. Parafante de'* 15.
„ *Dicembre* 1559. *tom.* 1. *tit.* 4.

23 „ XIX. E 'l Sindaco, e quello, che sarà
„ deputato a tenere l' altra chiave della cassa
„ suddetta, dove si conserveranno i detti de-
„ nari dell' Università, sieno tenuti subito fi-
„ nito il tempo della loro amministrazione a
„ consegnare in potere de' successori in detta
„ amministrazione la detta cassa con tutte quel-
„ le quantità di denaro, che vi si troveranno,
„ e fra dieci dì dopo *immediate* seguenti, sia
„ tenuto, e debba esso Sindaco presentare il
„ suo conto chiaro, lucido, intero, e fedele
„ al Razionale, ed altri, che saranno depu-
„ tati a vedere il conto, secondo i costumi,
„ e l' osservanza dell' Università, con tutte le

scrit-

Digitized by Google

„ ſcritture neceſſarie per la liquidazione d' eſſo
„ conto, e facendoſi altrimenti s' incorra alla
„ pena d' once 50. da applicarſi alla Corte,
„ detta Pram. §. 9. " Quale concorda *con la Pram.* 14. §. 9. *cod. tit. del Duca di Medina degli* 11. *Aprile* 1643. nella quale ſta parimente ordinato che detto Caſſiere nella fine dell' anno debba dare il ſuo conto formatamente a' Razionali eleggendi per l' Univerſità fra il termine di giorni 15. dopo finito l' anno, detti Razionali deggiano vederlo, e determinarlo fra altri giorni 15. preciſamente ſervata la forma della
24 Regia Prammatica: e non ammettere niuna partita, nè anco *per modum calculi*, che non ſarà pagata alla detta perſona deputata, anzi ſignificarlo, ſotto pena di pagare di proprio, oltre altra pena corporale rilervata ad arbitrio di S. E.

XX. Deggiono il Sindaco, od altra perſona deputata all' amminiſtrazione de' denari, ſubito, che ſarà giunto il tempo del pagamento
25 aſtringere i debitori a pagare realmente, e con effetto da quei, che deggiono all' Univerſità, non eſſendo giuſto, che ſi ritardi il pagamento, di modo che alla fine del loro officio, od amminiſtrazione non abbiano a conſegnare reſidui a' loro ſucceſſori; e facendo altrimenti, ſieno obbligati a pagare di loro proprio denaro le quantità debite, e non eſatte, una co' danni, ed intereſſi; *verum* ſe da alcuno non ſi poteſſe eſigere, perchè foſſe impotente; debbano farlo intendere all' Univerſità, e concludendo l' Univerſità con l' intervento, e parere del Capitano, e Giudice della Terra *ſeu* Caſtello, che quelli ſieno impotenti; e che non ſi moleſtino, in tal caſo a' detti Sindaci, *ſeu* Eſattori ſieno fatti buoni, ed ammeſſi i reſidui de' predetti impotenti; e non ſi debbano da loro moleſtare, altrimenti, e ſimilmente non ſieno obbligati, per quelli pagamenti, de' quali nel tempo di loro amminiſtrazione non foſſe ancora venuto il tempo, o foſſero alcune quantità dell' ultimo tempo, quando, o per laſciare l' amminiſtrazione, le quali veriſimilmente non s' aveſſero potuto eſigere *d. Pram.* §. 10. Ed acciò detto Sindaco, od altra perſona deputata all' amminiſtrazione di detti denari dell' Univerſità, non poſſa allegare eſcuſazione alcuna, quando non faceſſe l' eſazione di qualſivoglia quantità de' debitori dell' Univerſità ſubito giunto il tempo del pagamento, come ſono tenuti, ſtabiliſce, ordina, e comanda, che detti Sindaci, od altre perſone, *ut ſupra* deggiano *in ſcriptis*, appreſſo del Maſtrodatti della Città, Terra, Caſtello, o Villa, richiedere il Capitano, od Officiale deputato all' amminiſtrazione della giuſtizia, che voglia aſtringere i debitori dell' Univerſità, i quali ſaranno renitenti a pagare, di qualſivoglia qualità ſi ſieno, alla reale, ed effettuale ſoddisfazione, il quale Capitano, *ſeu* Officiale, vogliamo, che ſia tenuto ad ogni loro requiſizione *ſtatim*, *& incontinenti ſummarie*; *ſimpliciter*, *& dè plano*, *ac ſine ſcriptis*, *& figura judicii*, coſtringere tutti quelli, che ſaranno veri, e liquidi debitori dell' Univerſità: per qualſivoglia cauſa alla reale, ed effettuale ſoddisfazione di quanto dovranno, *omni mora poſtpoſita*, e detto Officiale non debba per tal cauſa pigliare, nè far pigliar pagamento alcuno da dette Univerſità; e ſe dopo la detta requiſizione il detto Capitano, od Officiale ricuſaſſe, o ritardaſſe l' amminiſtrazione della Giuſtizia nel modo ſopraddetto contra i detti debitori, ſia nel Sindicato obbligato riſarcirlo, e pagarlo del ſuo una con tutt' i danni, ſpeſe, ed intereſſi all' Univerſità, *d. Pram.* 5. §. 11.

XXI. I ſucceſſori nell' amminiſtrazione del-
26 l' Univerſità, ciaſcheduno nel ſuo luogo, o patria, pigliato, che ha l' Officio, debba con ogni diligenza attendere a pigliar il conto dell' amminiſtrazione da tutti quelli ſuoi predeceſſori, che avranno maneggiato, ed amminiſtrato detti denari, e quello fare liquidare al più fra un meſe: e liquidato *incontinenti* eſigere tutto quello, al che foſſero dichiarati debitori all' Univerſità per loro conti, ad affetto che non ne vengano le Univerſità a patire intereſſe, o danno, non eſigendo fra detto tempo, ſieno eſſi tenuti a pagare detti debiti, una con gl' intereſſi, ſalvo ſe reſtaſſe per ragionevole giu-
27 ſto, e manifeſto impedimento *d. Pram.* §. 12. e vuole *in d. Pram.* §. 21., che detti condannati, o ſignificati da' Razionali, od altri Deputati a vedere i conti, ſi debbano inviolabilmente aſtringere al pagamento di quel, che ſaranno condannati. Dalle quali condennazioni di detti Amminiſtratori dell' Univerſità non ſi ammettano appellazioni, ſenza che prima non coſti dell' intero pagamento, *Pram.* 5. *de appellat. di D. Parafante de'* 30. *Novemb.* 1569. *tom.* 1. *tit.* 11. A' quali debitori, che reſteranno ſignificati, *ſeu* ſaranno condannati pagare alcuna quantità a detta Univerſità, non ſi poſſa per le medeſime Univerſità rilaſciare quantità alcuna di quello, che ſaranno ſignificati, *ſeu* condannati, e rilaſciandogli, i contratti ſieno *ipſo jure*, *ipſa facto* nulli, e quelli, che rilaſcieranno incorrano alla pena di ducati 25.

XXII. Il Governo, che finiſce dee dare
28 di ſua mano la liſta del carrico al Governo nuovo di tutt' i reſidui, e ſomme, che reſtano ad avere, facendo di tutto inventario con intervento del Cancelliere, e dichiarando le cauſe, dalle quali dipende il debito, e queſto, tanto del tempo del ſuo governo, quanto de' governi paſſati, ed il Governo nuovo abbia da pigliare il conto del Governo antecedente di tutta la ſua amminiſtrazione, e vedere le diligenze fatte nell' eſigenza, e col Razionale deputato in detta Univerſità per detti conti detto nuovo Governo debba, e poſſa, e reſti ob-
29 bligato, eſeguir al Governo vecchio per tutta la ſomma, che ſarà dichiarata per detto Razionale, e governo nuovo, *Pram.* 8. §. 8. *de Commiſſ. & Executor. del Conte de Lemos de'* 26. *Maggio* 1613. *tom.* 1. *tit.* 45. Il che concorda *con la ſud. Pram.* 8. §. 12. *de Adminiſtrat. Univerſit. tom.* 1. *tit.* 4.

XXIII. Qual conto, e condannazione ſi deve fare, nel primo meſe entrante del ſuo governo, e di mano in mano hanno d' andar ſollecitando l' eſigenza paſſata, e preſente, e moſtrare al futuro Governo quanto daranno in conto, e liſta ſecondo lo ſtile, che tiene la Regia Camera co' Percettori, a' quali ſi carica il reſiduo de' ſuoi anteceſſori paſſati, e

per

Digitized by Google

per dimandare il conto al presente, con che si viene sempre in un conto ad aver ragione, e chiarezza di tutt' i conti passati, e dello stato presente; e chi non mostrerà aver fatto le sue diligenze, sarà tenuto a' danni, ed interesse. *Pram. 8. §. 9. de Commiss. & Exequut. del detto Conte de Lemos, tom. 1. tit. 45.*

ANNOTAZIONI
DI LEONARDO RICCIO

Al medesimo Cap. III.

SOMMARIO.

1 *Spese da cinque carlini a basso possono farsi dal Sindaco senza mandato degli Eletti; ma non più, ed i mandati se non son giusti, i mali mandanti incorrono alla pena, e si condannano al doppio pagamento.*

2 *Sindaco, ed Eletti, ed Ufficiali Baronali, ed i Baroni incorrono alla pena, se pigliano parte essi, o loro congiunti, o dipendenti da essi Baroni, neppure persona extra della giurisdizione Regia, possano pigliare affitto, nè esistenza in demanio.*

3 *Affitti, o partiti dell' Università, con quali solennità debbono farsi per non essere tenuti essi del Reggimento.*

4 *I partecipanti, o Catarj, benchè non fossero obbligati, possono astringersi* in solidum *a pagare.*

5 *Affitti* ultra annum, *con pagamento anticipato, è proibito, siccome ancora è proibito, impegnare, o alienare.*

6 *Donare, o fare spesa ad Officiale quanto si voglia maggiore, sta proibito, anzi non si può costringere l' Università.*

7 *Chi viene in Napoli destinato per negozj dell' Università, se non è Eletto in pubblico parlamento con procura autentica, incorre la pena.*

8 *Salario delle persone mandate per lite dell' Università, non si può tassare dall' Università; ma da quel Tribunale, dov' è la lite, altrimenti s' incorre nelle pene, o vero si ricerca Assenso Regio per congregarsi l' Università a tassare il salario.*

9 *Assegnamento alla Regia Corte, ed a' creditori, come, e quando si dee fare dalle Università, e non si può commutare dopo fatto.*

10 *Contratto di Università, dee farsi precedente decreto di Giudice, e come s' intende ciò.*

11 *Assenso Regio, a che fine è necessitato a' contratti dell' Università.*

12 *Il* testo nella legge fin. C. de vendend. reb. Civit. lib. 11. *si spiega col suo vero senso,* & n. 24.

13 *Si dichiara, e concilia l' opinione di quelli, che dicono, ricercarsi prima informazione, e decreto del Giudice, che* expedit, *e poi l' Assenso Regio a' contratti dell' Università.*

14 *Requisiti necessarj per li contratti dell' Università.*

15 Rovito al consil. 64. e Capec. alla dec. 4. *si dichiarano.*

16 *Minori d' età, quando possono contrarre senza decreto di* Expedit.

17 *Transazione ha forza di sentenza passata in cosa giudicata, e di lite finita.*

18 *Chi paga ciò, che non dee, scientemente, non può ripeterlo; ma se lo pagasse, credendo, che lo dovesse, potrebbe ripeterlo.*

19 *Donazione fatta dall' Imperador Costantino alla Chiesa è valida; così validamente ogni Amministratore può donare alla Chiesa per giusta causa.*

20 *Nullità per difetto d' Assenso Apostolico, non impetrato al contratto fatto con la Chiesa, non si può opponere dal contraente, nè da altri; ma bensì dall' istessa Chiesa, e se ne assegna la ragione.*

IN questo Capo III. il nostro Autore vi ha inserito la *Prammatica 7. de Commissariis, sita nel tom. 1. tit. 45.* Noi seguitando l'ordine di dare la pratica di sapere amministrare il Peculio dell' Università; seguiteremo in questo terzo Capo le cose concernenti a detta amministrazione.

1 E primo il Sindaco non può spendere senza scritto degli Eletti somma oltre carlini cinque, e nel mandato si dee specificare la causa, che sia per necessità, ed utile, altrimenti gli Eletti, come mali mandanti, sono tenuti pagare le somme male spese, ed incorrono i mali mandanti alla pena del doppio, e si applica la quarta parte all' Accusatore, e tutto l' altro si divide metà alla Corte, e metà all' Università.

Prammatica 5. §. 3. de Administratione Universitatum tom. 1. tit. 4.

Circa il fare gli Affitti.

IL Sindaco, ed altri del Governo nè per sè, nè per interposta persona, *directe, nec indirecte*, debbono partecipare degli affitti, sotto pena di once 100. per volta, da applicarsi la quarta parte all' Accusatore, e tre parti alla Corte, *Prammatica 5. §. 6. de Admin. Univ.* Anzi sta proibito non solamente agli Amministratori dell' Università, ma ad ogni Officiale Regio, o Baronale, anche Catarario in detta Università, partecipare in detti affitti, nè possono ammettersi persone congiunte a detti Officiali, o Amministratori, *Prammat. 19. §. 3. de admin. Univ. & Pram. 20. eodem tit.*

2 Nè i Baroni possono intromettersi ne' detti affitti, nè farli fare da persone loro dipendenti, come in detta *Pram. 19. e 20. de Admin. Univ. §. 5.* Neppure si possono dare detti partiti, o affitti in demanio, o *ad credentiam* alle suddette persone, nè a persona assente dalla Real Giurisdizione, detta *Prammatica 20. §. 2. in fine, e 4.*

3 Ed agli affitti debbono farsi precedere li pubblici bandi, e liberarsi ad estinto di candela al più offerente, con stipulare idonea pleggeria; altrimenti il Sindaco, e gli Eletti sono tenuti a tutt' i danni, spese, ed interesse, *detta Pramatica 5. de Admin. Univ.*

4 Ed anco i participanti, o Catarj debbono obbligarsi per pubblici istrumenti nell' Università; ma se alcuno si trova a partecipare con scritture, o senza, fra di loro, pure restano tenuti a pagare tutt' il debito dell' affitto, o partito all' Università, alla Regia Corte, e suoi Creditori,

Digitized by Google

tori, e pure incorrono alla pena del disterro, se sono Nobili, e di galea, se sono Ignobili ad arbitrio di S. R. M. *detta Prammatica* 20. *de Admin. Univ.* §. 2.

5 Nè si possono fare affitti *ultra annum*, con pagamenti anticipati, nè dare in pegno, o alienare, ancorchè fosse per soddisfare fiscali, o altre cose forzose. Perchè detti fiscali si debbono pagare con frutti, *seu* entrate dell'Università, e quando sarà necessario con tasse, *juxta Catastum*, *Prammatica* 18. §. *E perciò vogliamo*, *de Admin. Univ.*

Nè si possono vendere i frutti delle gabelle, nè d'altri beni anticipati, perchè lo proibisce detta *Prammatica* 18. *de Admin. Univ.* §. *E per evitare*.

Circa i contratti di donazione.

6 NOn si può donare cos'alcuna, nè fare spese ad Officiale quanto si voglia maggiore, che che sia, nè ad altri, e quali si vogliano persone, *Prammatica* 9. §. 19. *de Admin. Univ.*

Anzi non si può congregare l'Università, per far donativo senza licenza di S. R. M. come si nota alla margine di detto §. 19. e vi è la *Pram.* 8. *de admin. Univ.* con ciò proibisce sotto pena ad arbitrio di S. R. M., e vi è la *Prammatica* 12. *de Admin. Univ.* che impone pena di ducati mille.

7 Non si può destinare, che venga in Napoli Sindaco, od altra persona, che non sia eletta in pubblico parlamento con procura autentica, altrimenti detta persona incorre alla pena di ducati 600., ed altro ad arbitrio di S. R. M. *Prammatica 6. & 7. de Admin. Univ.*

8 E che il Salario debba tassarsi da quel Tribunale, dove sono stati mandati, e non dall'Università, sotto pena di tre anni di galea agl'Ignobili, e tre anni di relegazione a' Nobili, così a quelli del governo, come alle persone mandate, oltre la restituzione all'Università di tutte le somme pagate contra la forma predetta, *d. Pram.* 7. *ut supra*.

E vi è la *Prammatica* 12. *de Adm. Univ.* del 1626. del Duca di Alcalà, che proibisce congregarsi l'Università, di stabilir salario senza licenza del Regio Collateral Consiglio, sotto pena di ducati mille.

Circa l'assegnamento.

9 IL nostro Autore in questo *Cap.* 3. *num.* 6. scrive il 4. §. *della Pram.* 7. *de Commissariis tom.* 1. *tit.* 45. dove ordina farsi l'assegnamento alla Regia Corte, e suoi Assignatarj di entrate più esplicite, e per la *Pram.* 5. §. 15. *de Admin. Univers. tom.* 1. *tit.* 4. s'ordina l'istesso più diffusamente.

Ma ciò meglio sta ordinato nella *Pram.* 18. §. 10. *E perchè con effetto*, *de Admin. Univers.* del 1650. di D. Beltrano di Guevara, dove si stabilisce, che gli assegnamenti si facciano interi, e sufficienti prima, e de' migliori alla Regia Corte, secondo a' suoi Assegnatarj; e poi in terzo luogo agl'istrumentarj, ed altri creditori, di modo che tutti abbiano corpi certi assegnati.

E che non si possano mutare detti assegnamenti, sotto pena di ducati 200. oltre il danno da risarcirsi all'Università, ed Assegnatarj, *d. Pram.* 10. *loco cit.*, e vi è altra pena di cinque anni di galea a chi ne farà l'ordine, ed a chi si pagherà, essendo Ignobile, e di relegazione a' Nobili, oltre i denari da risarcirsi all'Università. *Pram.* 7. *de Commiss.* §. 5. *tom.* 1. *tit.* 45. e'l nostro Autore in questo *cap.* 3. *n.* 7.

E detti assegnamenti con distinte note d'Affittatori, Esattori con loro nomi, e cognomi, e i corpi di entrate, e quantità di essi, e tempo di pagamenti, ed a chi stanno assegnati, si dee affiggere alla casa della Corte, *detta Prammatica* 7. §. 6. *de Commissariis*, ed il nostro Autore in questo *cap.* 3. *n.* 37.

10 Qui stimo opportuno luogo dichiarare quel, che il nostro Autore al *Cap. II. n.* 64. dice, cioè, che l'Università non può fare contratto alcuno in obbligarsi, senza decreto di Giudice, ed allega *Rovito al conf.* 64. *lib.* 1. *& de Magin. resol.* 77. *lib.* 1. *num.* 10.

Per la cui dichiarazione, basterà inserirvi la seguente nota del Dott. D. Rosario Riccio Pepoli mio figlio, fatta in occasione di un contratto fatto tra la Città della Guardia Alfiere, e Monsignor Illustrissimo Moscarella Vescovo di detta Città, lasciando la narrazione del fatto, si descrive quel, che solamente concerne la validità, o invalidità del contratto, che si fa dall'Università, ch' è del tenor seguente, v3.

J. M. J.

11 NE' contratti dell'Università, il Regio Assenso non ad altro fine è necessario, se non per evitare le frodi, che gli Amministratori sogliono fare, e dove la causa del contratto è necessario, o utile, viene ad essere adempita la legge, come si ricava dalle sue

12 parole *l. fin. C. de vendend. reb. Civit. lib.* 11. ivi: *Indefessa vero cura prospicientes, ne quis adversus Civitatum commoda quidquam moliri possit incommodi, sed sine ulla fraude, &c.* E lo spiega *il Reg. Rovito* nel *conf.* 45. *in fin.* ivi: *Nam interpositio Assensus, sive decreti supradicti contractibus Universitatum, est ad faciliorem probationem, & ad evitandum onus probationis, quod pecunia sit bene versa propter præsumptionem, quæ oritur ex Assensu, sive decreto, sed si aliunde potest probari, quod pecunia sit bene versa, tunc etiam sine Assensu, & Decreto potest sequi condemnatio, ut quotidie judicatur in S.C., & tradit Bartol. in d. l. Civitas ubi reliquæ omnes, late Menoch. de præsumpt.* 45. *lib.* 3.

13 E quantunque non mancano *Dottori*, che vogliono dover proceder prima informazione, e decreto del Giudice, che sia causa necessaria, o utile, e perciò espediente all'Università di contrarre, e poi impetrar l'Assenso, altrimenti, che l'uno senza l'altro non convalidi il contratto: Tuttavolta la verità è, che la potestà della R. C. di S. Chiara non dipendente dal Giudice, che fa il decreto, *Expedit*, *vel non expedit*, ma il Giudice dipende dall'ordine della R. C. di S. Chiara, che dove, e quando conosce dubbiosa la causa, allora non presta l'Assenso: ma prima commette al S. C., che provegga del decreto di *Expedit*; acciocchè poi possa

Digitized by Google

poſſa provvedere dell' Aſſenſo ſuo: ma dove, e quando conoſce non eſſervi dubbio di frode, nè d'altra cognizione di cauſa, in tal caſo ſenza decreto d'altro Giudice, ſi veggono ogni giorno ſpediti Aſſenſi Regj.

E per maggiore ſpiegazione, e conciliazione dell' opinione contraria, biſogna ſapere, che altri ſono i Contratti, che ricercano Aſſenſo, non riſpetto alle perſone contraenti; ma riſpetto alla roba, come nel Feudo di un Feudatario minore. Ed in tal caſo *Regius Aſſenſus validat contractum de re feudali, cum illa vendi non poſſit ſine Regio Aſſenſu, etiamſi feudatarius eſſet major, & per Aſſenſum Regis illud ſolum impedimentum tollitur, quod ineſt in re, ſed non propterea tollitur defectus minoris ætatis, qui ineſt perſonæ.*

Minores enim ſine Aſſenſu Regis poſſunt contrahere, ſed non poſſunt ſine decreto Judicis previa informatione de utilitate, vel neceſſitate contrahendi, quod expedit, & e contra, Feudum ſine decreto Judicis poteſt vendi, ſed non ſine Aſſenſu Regis, quando Feudatarius eſt major. Quando itaque venditur feudum minoris, tunc reſpectu rei feudalis requiritur Aſſenſus Regius, ſed reſpectu perſonæ contrahentis, qui eſt minor, requiritur decretum Judicis. Et unum non ſupplet defectum alterius, cum unum ſit requiſitum reſpectu rei, alterum reſpectu perſonæ contrahentis.

Altri ſono i Contratti, che ricercano l'Aſſenſo, non riſpetto alla roba, ma riſpetto a' Contraenti, a' quali è proibito dalla legge far contratto, come ſono le Donne, le Univerſità, e ſimili. Ed in tal caſo il Re diſpenſando a detta proibizione di legge col ſuo Aſſenſo, non vi ſi ricerca decreto d'altro Giudice per la validità del contratto, perchè quella perſona, che avea l'impedimento della legge, viene abilitata dalla poteſtà Reale, e vien tolto quell' impedimento (*verum tamen exiſtentibus narratis*) altrimenti, ſe non baſtaſſe la poteſtà Reale a togliere quell' impedimento della legge, che proibiſce a' contraenti di contraere, e foſſe neceſſario, e precedeſſe decreto d'altro Giudice, avrebbe il Re a ſoggiacere alla poteſtà del Giudice a ſe inferiore, il che ſarebbe un aſſurdo grande.

E' vero però, che quando l'Univerſità fa contratto col ſuo Barone, o *in narratis* ſi ſoſpetta eſſervi frode, o dubbiezza, che non foſſe utile, ed eſpediente, in tal caſo la R. C. di S. Chiara non concede l'Aſſenſo, ſe prima non commette, che ſe ne pigli informazione, e *cauſa cognita* dal Giudice ſi approvi detto contratto con decreto di *Expedit*.

Ed in queſto ſenſo deeſi intendere *il Reg. de Ponte de poteſt. Proreg. ad tit. 10. diverſ. privil.* ivi: *Per Collaterale Conſilium nomine Regio interponuntur decreta ſuper pecuniis capiendis ad intereſſe per Univerſitates Terrarum Regni, quando capta informatione conſtat de utili, & neceſſaria cauſa.*

Il che meglio ſi ſpiega dal *Prof. de Franchis nella deciſ. 302. num. 11. in fin.* ivi: *Unde Illuſtriſſimi Domini Proreges, quando eiſdem offeruntur memorialia ſuper præſtatione Aſſenſus, & ſuper Contractibus, in quibus requiritur decretum Judicis, ut in præſenti caſu, & in tranſactionibus, quæ conſueverunt fieri inter Barones, & Vaſſallos, committunt S. C., quod provideat de Decreto, ut poſtea provideri poſſit de Aſſenſu.*

Notiſi, che eſemplifica nel contratto del feudo de' minori, che ſi trattava in quel caſo della deciſione, ed eſemplifica nel contratto tra l'Univerſità, e'l Barone, per dinotare, che i contratti dell' Univerſità non richieggono decreto *Quod expedit*, ſe non quando contrae col Barone; o in ſimile caſo, la R. C. di S. Chiara ſtima eſſervi ſoſpetto di frode; altrimenti avrebbe eſemplificato, & *in contractibus Univerſitatum*.

Notiſi, che la R. C. di S. Chiara commette al Giudice, che provvegga, ſe *expedit* in que' caſi, che ſtima eſſervi neceſſario detto decreto, ivi: *Super contractibus, in quibus requiritur.*

Ma dove la R. C. di S. Chiara non lo commette, ſi preſume, che non ſi ſtima neceſſario: ma che ſtimi vero ciò, che nella ſupplica ſi è narrato. *Et propter præſumptionem, quæ oritur ex aſſenſu, evitatur onus probationis. Rovit. in d. cit. conſ. 35. in fin.* E la notoria pratica c'inſegna, che il decreto di aſſenſo s'interpone giornalmente ſenza altro decreto di Giudice, perchè quando l'utilità dell' Univerſità è notoria, com'è nel caſo noſtro, reſta l'Univerſità obbligata anco ſenza Aſſenſo. *Rovit. in d. conſ. 95. n. 4.* ivi: *Cedens exhibere debet ſcripturas, ex quibus liquido conſtet, Univerſitatem eſſe eorum, & legitimam creditricem, debitricem &c.*

Quod altero ex duobus modis contingere poteſt, vel exhibendo Decretum interpoſitum per Collaterale Conſilium pro convalidatione cautelarum ſuper debitis per ipſam contractis, vel exhibendo documenta, per quæ conſtet, pecuniam eſſe verſam in utilitatem Univerſitatis.

Dunque per convincere l'Univerſità, che ſta validamente obbligata, baſta ſolamente eſibire il decreto della R. C. di S. Chiara, o in difetto di quella baſta, che vi ſia nel contratto l'utilità dell' Univerſità.

Non ſi ſa in vero, come poſſa ſoſtenerſi, che oltre il decreto dell' Aſſenſo Regio, vi ſia neceſſario decreto di altro Giudice, quando la R.C. di S.Chiara non lo commette, giacchè nè per legge comune, nè per legge di Regno ſi trova diſpoſto, che detto requiſito di decreto di Giudice, ſia neceſſario ne' contratti dell' Univerſità, oltre il decreto di Regio Aſſenſo.

14. Gli Autori di tale opinione contraria portano per fondamento la *l. finale, C. de vendend. reb. Civit. lib. 11.* la quale chiaramente diſpone tutto il contrario, mentre nel principio di quella dice le ſeguenti parole: *Licebit Civitatibus venditionis pro ſuo commodo inire contractum.* Ecco che l'*Imperador Leone* diſpoſe, che le Univerſità regolarmente poſſono vendere, e poi ſoggiunge: *Ut ſumma pretii exinde collecta ad renovanda, ſive reſtauranda publica mœnia diſpenſata proficiat.* Ecco il primo requiſito, purchè il contratto ſia utile, o neceſſario all' Univerſità.

Poi volendo provvedere, che ne' contratti dell' Univerſità non ſuccedano frodi, colluſioni, o connivenze, ſtabiliſce gli altri requiſiti, che ſi richieggono ne' contratti dell' Univerſità, ivi: *Indefeſſa vero cura proſpicientes, ne quis adver-*

Digitized by Google

fus Civitatum commoda quidquam moliri possit incommodi, sed sine ulla fraude, &c. hoc observandum esse censemus.

E per un requisito pone: ut pertinentia ad Urbem non vendantur nisi Imperiali auctoritate; Sed in Provinciis sufficit Decretum pro recitatione in provinciali judicio interveniente.

E per altro requisito pone: Ut Civibus omnibus, vel plurima parte, propositis sacrosanctis scripturis unusquisque eorum, qui convenerit, sententiam, quam putet utilem Patriæ suæ, designet; che è la conclusione de' Cittadini congregati in Parlamento.

Dunque l'Università delle Provincie debbono avere il decreto dell'Assenso dal Preside, che risiede in quella Provincia; e non dall'Imperadore; che risedeva in Roma. E però nel nostro Regno, che era Provincia in tempo dell'Imperio Romano, il Collaterale, che si rappresenta dall'Eccellentissimo Signor Vice-Rè, e Spettabili Signori Reggenti, interpongono detto decreto, che si richiede in detta legge a nome del Re N. S.

Questo è il Decreto di Assenso, che si richiede, d. legge finale, ivi: Decreti recitatione in Provinciale judicio interveniente. E questo Decreto non ha bisogno, che gli preceda altro requisito, se non siano i Cittadini congregati in Parlamento, ed ivi ciascuno di quelli, che son radunati avrà dato il voto, che stima utile per la sua Patria, ivi: Unumquemque eorum, qui convenerint, jubemus, sententiam, quam putet utilem Patriæ suæ, designare.

Dal quale Testo è nata la formola, che usa il Collaterale ne' Decreti di Assenso. Visa Conclusione, &c.

E secondo detta Conclusione, si regola il Decreto dell'Assenso con quelle condizioni, che pajono al concedente, giacchè l'Assenso è una mera grazia del Principe, Anna alleg. 29. Rovit. cons. 39. n. 1.

Per legge dunque comune non si trova, che a' contratti di Università bisognassero due Decreti, uno di Giudice, quod expedit, e l'altro del Regnante. E neppure ciò si trova disposto per legge di Regno; ma solamente per la Pram. 11. de Administr. Univers. §. Perchè intendiamo, tom. 1. tit. 4. si proibisce non solo all'Università, ma anco a' particolari di essa obbligarsi senza Regio Assenso. E per lo contrario senso di dette parole se ne deduce, che mediante Assenso Regio sia valido l'obbligo dell'Università, e de' particolari, e che detto Assenso solamente basti a convalidarlo, come conclude de Marin. lib. 2. resol. 56. n. 3. & seq. e'l Sig. Altimar. a Rovit. cons. 54. n. 18.

Ed in vero sarebbe superflua la quistione, che si fa della Nullità de' Regj Assensi per la sorrezione, ed orrezione, se avesse da precedere cognizione di causa, e Decreto quod expedit.

15 Tanto ciò è vero, che nella causa dell'Università di Cuccuri, con Pietro di Venere fu deciso: Universitatem teneri ad solvendum; come attesta detto Reg. Rovit. al cons. 64. in fine, senza aversi ragione, che l'Università avesse opposto le nullità, per non esservi stato interposto Decreto di Giudice, che si portò per requisito da Capec. nella dec. 4. num. 9. e 14. ed altri della stessa opinione seguaci, come si legge in d. cons. 62. num. 1.

E'l Reg. de Marin. alla resol. 77. n. 9. lib. 1. parlando di d. decis. fatta contro l'Università di Cuccuri riferita da d. Reg. Rovito, dice: Salvari tamen posse decisionem per Rovitum contra Universitatem relatam, quoties pecunia fuerit soluta creditori, qui decreto contraxerat in pecunia, quæ vere erat versa in utilitatem dictæ Universitatis.

Quia tunc saltem ex æquitate impetrari potuisset Assensus, sive Decretum, quo ille contractus carebat.

Immo ad validitatem dicti contractus ex utili, vel necessaria causa facti, aliquod Decretum Assensus non requiritur, dum mens legis est adimpleta; ut decisum refert per S. C. in causa Universitatis Marani cum Hieronymo Spinola, Capibl. lib. 2. cap. 83. num. 12. ex regula neminem locupletari cum aliena jactura, l. nam natura, de cond. indeb.

Et res mea ad te pervenenta, etiam mihi a te reddi bonum, & æquum est; sunt verba Text. in l. si & me, ff. si certum petatur.

Nè osta quel, che altri dicono, che l'Università componendosi di Minori, ed altri privilegiati debba precedere al suo contratto necessariamente decreto, quod expedit; perchè si risponde in più modi.

16 Prima colla decis. 19. di Capece Latr. che anco il contratto fatto dal minore è valido senza decreto, quando con quel contratto migliora diviene la condizione del minore per l'utilità, o necessità, che vi concorre.

Secondo, con la decisione riferita da Gizio a Capece-Latr. in d. luogo, che quando concorra il minore unitamente con qualche maggiore, non si annulla il contratto per difetto del decreto, o altro requisito.

Terzo, perchè il legislatore ha data special legge al contratto del minore, e special legge a quelli dell'Università. Nè si trova legge, che voglia gl'istessi requisiti per l'Università, che per lo minore, & si voluisset, expressisset, & qui sine lege loquitur, debet erubescere.

Anzi per lo Testo singolare in l. de fideicommissis, C. de transact. si decide esser valida la transazione sopra cosa dubbia fatta dal minore tanto che neppure per via di restituzione in integrum se gli debba soccorrere, come diffusamente conclude Odierna nella l. Hac edictali qu. 36. num. 21. C. de secund. nuptiis, e nella controv. 29. num. 41. dopo Surdi decis. 278., e la ragione si assegna: Nam ubi futuros eventus litis tam ex parte Universitatis, quam ex parte Ecclesiæ posset esse utilis, vel damnosus, & sic ex parte utriusque imminet periculum, vel dubium utilitatis, vel damni, succesuri ex lite; tunc sustinetur transactio, quæ non ad alium finem fuit inventa, nisi ad lites dirimendas.

Onde l'istesso Odierna dice nella contr. 37. n. 35. che se si potesse retrocedere dalla transazione, non si darebbe mai fine alle liti: E però ut sit litium finis, non si può retrocedere nè per legge Civile, nè Canonica, l. transactione finita, & l. fratris in fin., & l. quamvis, C. de transact. cap. statuimus, cap. ex litteris

veris de transact., *Afflict. decis.* 220. *num.* 7. *Non transactio habet vim rei judicatæ; l. cum minorem, C. de transact.*, *& habet vim litis finitæ. Farinac. dec.* 36. *tom.* 2. *n.* 22. *in postum. Ceccin. decis.* 402. *num.* 4. *Odiern. in d. controv.* 27. *num.* 37. con altri infiniti.

18 Osta all' Università anco il *Testo* nella *l.* 11 *ff. de condict. indebiti*, dove si decide, che *solvens indebitum ignoranter, repetit scienter; nam qui sciens se non teneri, solvit indebitum, videtur donare, & juri suo renunciare; Staib. rer. fol.* 83. *num.* 2. *Alsogr. cons.* 6. *n.* 33. *lib.* 1. E l' Università non può scusarsi d' aver detto Territorio ignorantemente dato.

19 Nè può dire, che gli Amministratori, e Cittadini non poteano fare detta donazione col supposto di aver restituito un territorio, che ben sapeano non spettare alla Mensa; perchè tale opposizione viene sciolta da quella volgata questione, che si fa dall' *Imperador Costantino*, che essendo come Amministratore della proprietà dello Imperio, donò alla Chiesa la Città di Roma, ed altri beni, *ut in cap. Constantinus* 24. *distinct.* 6. e da' *Dottori* comunemente si decide, esser valida detta donazione, perchè *donando Ecclesiæ non minuit, sed auget Imperium; nec dicitur dissipare, qui Deo dat, cui unum datur, & centuplum accipitur.*

20 Nè giova all' Università opporre nullità per difetto dell' Assenso Apostolico non impetrato, che si ricerca al contratto fatto dalla Chiesa, o Prelato; perchè tale nullità non si può da altri allegare, se non dalla medesima Chiesa, o Prelato; altrimenti quel, che si è stabilito per beneficio delle Chiese ritornerebbe in danno di esse, come largamente da noi stà osservato nella nostra *Pratica Ecclesiastica cap.* 40. *n.* 35. con la dottrina di *d. Capece-Latr. in d. dec.* 29. *n.* 9. *Rodoan. de rebus Ecclesiæ non alienan. qu.* 45. & 58. ed altri.

Bisogna finalmente concludere, che *ut Cives maneant a peccato, & liberentur a censuris*, e sieno liberati anco dal dubbio, e pericolo di riportare una sentenza contraria, con la quale l' Università condannata alla restituzione de' frutti ritasciati, e del quarto della proprietà, e privati dell' uso de' Cittadini nel pascolare, legnare, ed altro, che loro non spetta, e che il peculio non si dissipi inutilmente da lite così ingiusta, ed a lite, che più importa la spesa, che non il valore del Territorio, che si controverte, per ciò si dee proibire all' Università la detta insussistente lite da pochi Cittadini per fini particolari fomentata. *Cetera suppleat, &c.*

Nap. 20. Febbrajo 1605.

NUOVA APPENDICE
Del medesimo
LIONARDO RICCIO
A questo stesso Cap. III.

Disse l' Autore al *num.* 27. che i debitori significati a' conti dell' Università debbano astringersi al pagamento, non ostante che appellassero: e da me si disse nel *cap.* 28. de' Razionali al *num.* 15., *e* 16., che contra il debitore significato s' esegue non ostante l' appellazione. Però si dà pleggeria di restituire in caso, che si ritrattasse la significatoria.

E dicendosi di nullità, se quelle sono notorie, che non hanno bisogno di pruova estrinseca, in tal caso impedirebbero l' esecuzione, o fossero contra espresso caso di legge, o di scritture presentate, in altro caso non impedisce.

E che il Barone, e Corte Baronale non si può intromettere all' appellazione, e revisione de' conti, *d. cap.* 3. *num.* 17.

Veggasi *Odierna controv.* 43. *e* 44. per tutto circa la nullità de Regio Assenso, come di censo costituendo; l' obbligo di Università, o da particolari per cause universali.

CAP. IV.

Per dichiarazione della *Pram.* 13. & 14. *de Administrat. Universitatum del* 1642. *e* 1643. *tom.* 1. *tit.* 4.

SOMMARIO.

1 *Tassa, che si dee fare; avendosi riguardo al numero effettivo de' fuochi.*
Pezzeri si debbono sollevare, e quando si debbono tassare, eodem.
2 *Composi quanto si debbono tassare.*
3 & 12. *Tassa da chi si dee fare.*
4 *Di essa Tassa se ne dee mandar copia a' Delegati delle Provincie.*
5 & 7. *Da essa Tassa non dee esserne esente alcuno, fuorchè gli Ecclesiastici, e Napoletani.*
6 & 23. *Tassa, che si fa per le guarnigioni per difesa, e conservazione del Regno.*
7. *Gravato nella Tassa, comparisca dal Delegato.*
8 & 18. *Cassiere, che si dee eleggere, che persona debba essere, come debba conservare il denaro, ed in che lo debba disponere.*
9. *Questa Tassa è in luogo di tutte l' altre imposizioni estraordinarie, e contribuzioni, che si esigeano prima.*
10 *Cassa si faccia con tre chiavi, e chi le dee tenere.*
11 *Istruzioni del modo, che si dee tenere nel fare il catasto.*
Capitano del luogo dee intervenire al catasto, eod.
13 *I Tassatori debbono giurare in mano del Governatore.*
14 *Bracciali quanto si debbono tassare.*
15 *Tassa, quando si dee alzare, &c. però dee essere proporzionata, e sopportabile.*
16 *Tassa quando si dee minorare.*
17 *Governatore dee fare osservare le Regie Prammatiche nel formare la Tassa, ed acciò si faccia con carità il ripartimento.*
19 *Della Conclusione de' Deputati, e Cassieri se ne dee mandar copia al Delegato.*
20 *Cassiere dopo eletto non si può amuovere, fuorchè in caso di morte; senza ordine di S. M., e come si dee praticare.*
21 *Sindaco, Eletti, e Deputati in che ora si debbono congregare per fare la tassa.*

Sin-

Digitized by Google

Sindaco, Eletti, e Deputati ſi debbono taſſare, eod.

22 *Napoletani per eſſere franchi di Taſſa, debbono avere il privilegio valido.*

24 *Taſſa, e chi ne dee eſſere eſente.*

25 *Taſſa ſi dee fare fra 20. giorni.*

26 *Taſſa, come ſi dee fare.*

27 *Denaro della Taſſa ſi dee potere nella Caſſa delle tre chiavi.*

28 *Taſſa, dopo fatta non ſe ne può fare deduzione, ſopraſſeſſorie, eſcomputi, o contrappoſizioni dal Capitano, Sindaco, Eletti, e Deputati.*

29 *Taſſa, come ſi dee affittare.*

30 *Ogni Caſſiere, che dee oſſervare.*

31 *Sindaco, ed Eletti debbono attendere all' eſazione della Taſſa.*
Caſſiere dee attendere all' eſazione della Taſſa; eodem.

32 *Governatore, o Capitano del luogo, che dee oſſervare.*

33 *Caſſiere in che forma deve amminiſtrare il denaro, che eſige.*

34 *Sindaco, ed Eletti non poſſono diſporre del denaro pervenuto in potere del Caſſiere.*

35 *Caſſiere non dee pagare il denaro pervenuto in ſuo potere in qualſivoglia cauſa, anco urgentiſſima.*

36 *Caſſiere in fine dell' anno debba dare il conto in potere dal Razionale.*

37 *Razionale fra quanto tempo dee determinare il conto del Caſſiere.*

38 *Razionale non dee ammettere al Caſſiere qualſivoglia partita non pagata alla perſona deputata, nè per modum calculi.*

39 *La Copia della Significatoria ſi dee mandare al Delegato.*

40 *Deputato, in ogni fine di meſe mandi al Delegato il bilancio del pervenuto in ſuo potere.*

41 *Deputato faccia introito in beneficio della Regia Corte del denaro, che ſe gl' invierà dall' Univerſità.*

42 *Sindaco, ed Eletti, come ſi debbono regolare, dove ſi vive per colletta.*

43 *Anno dell' eſazione, quando principia, come ſi debbono fare i pagamenti.*

1 AFfinchè la Taſſa fra' Cittadini s' imponga nella forma dovuta, e ſi poſſano le Univerſità guidare nell' imporre detta Taſſa, colpendo nel giuſto, ſecondo la mente de' Superiori eſpreſſa, e dichiarata in dette Prammatiche, mentre non ſolamente ſi dà in eſſe la regola, che ſi dee tenere nel taſſare; ma anche con che differenza debbono eſſere trattati i poveri da' ricchi, il che s' oſſerva tutto al contrario, ponendoſi il peſo, e giogo ſu le ſpalle di quelli, che non poſſono parlare, o ſe parlano, non ſono aſcoltati, e quelli, che dorvebbero pagare non pagano; ſi è inſerito intero il tenore di dette Regie Prammatiche, dalle quali poſſono i Taſſatori, Collettori, o Apprezzatori guidarſi, ad miſure la loro prudenza, e diſcretezza, affinchè colpiſcano nel giuſto, e non facciano errore nel gravare chi non dee eſſere gravato, e nell' alleggerire chi non dee eſſere alleggerito, con che gravano le proprie coſcienze, e guardinſi di eſſere, *etiam in minimo*, oppreſſori de' poveri; ricordandoſi della dichiarazione del Signore, il quale diſſe: *Quod uni ex illis minimis feciſtis, mihi feciſtis*, ſeguita dunque detta Prammatica del tenor ſeguente, v3. *t. 1. tit. 4.*

2 Convenendo al ſervizio di Sua Maeſtà, ed al beneficio del Pubblico dare eſecuzione al conchiuſo nel Generale parlamento per diſgravare i Popoli degli alloggiamenti, contribuzioni, ed altre impoſizioni, e ſopra tutto di tante veſſazioni, che loro cauſano tanti diverſi Commeſſarj: Eſſendo ſtato per detto Generale Parlamento concluſo, che ſi facciano i cataſti, ed eſtimo de' beni in tutte le Città, Terre, e luoghi del preſente Regno, acciocchè il peſo ſi riparta egualmente, ſecondo la poſſibilità di ciaſcuno. E perchè per fare quelli con la giuſtificazione, che conviene, ed affinchè non ſia niuno gravato, vi biſogna il tempo neceſſario; e convenendo in tanto evitare detti alloggiamenti, contribuzioni, e che ceſſino le ſuddette impoſizioni, il che non ſi può conſeguire, ſenza che per le Terre ſi corriſponda alla rata, che a ciaſcuna di eſſe toccarà, e per poterſi porre in eſecuzione, è neceſſario fare in quella la taſſa, ripartendoſi il peſo a proporzione di quello, che a ciaſcuno tocca, conforme l' incluſa liſta. Avendoſi riguardo però al numero effettivo de' fuochi, e particolarmente di ſollevare i poveri, quanto ſarà poſſibile, procurando, che a' Bracciali, ed a quelli, che vivono del loro travaglio, non ſi carrichi più di quindici carlini l' anno per fuoco, a' Campeſi ducati tre, ripartendoſi il reſto a' comodi, ed a ricchi, conforme la poſſibilità di ciaſcuno. Quali Taſſe ſi avranno da fare per li Sindaci, od Eletti, aſſiſtendo in ciaſcuna Univerſità due perſone povere, e due comode, con intervento de' Governatori, coà Regj, come Baronali, ſotto la pena a' Sindaci, od Eletti di ducati 500. ed altri ducati 500. al Governatore, e Capitano, ed anche privazione di officio, ed altri corporali ad arbitrio di Sua Eccellenza.

3

4 E fatte, che ſaranno le dette Taſſe, ſe ne dee ſubito mandar copia a' Delegati delle Provincie. Avvertendo, che da quelle non ha da eſſerne eſente niuna perſona per qualſivoglia

5 Privilegio, *etiam* militare, eccetto però gli Eccleſiaſtici, e Napoletani, nè tampoco niuna Città, Terra, o luogo con preteſto di qualſivo-

6 glia convenzione, immunità, peſo di razza, o altro ſervizio della Regia Corte, o muratoria, che teneſſe. Atteſo, che detta Taſſa ſi fa in eſecuzione di detto ſervizio fatto in luogo delle

7 cinque grane poſte univerſalmente per difeſa, e conſervazione del Regno, della quale non era franca, nè eſente niuna perſona; *verum* ſe alcuno ſi ſentiſſe gravato comparisca avanti al Delegato, che ſe gli farà giuſtizia.

8 Eleggendoſi una perſona delle più comode, e facoltoſe per Caſſiere, il quale abbia da tenere caſſa a parte per detta impoſizione, la quale per maggior facilità delle parti ſi poſſa pagare meſe per meſe. E detto denaro s' abbia da conſervare con tre chiavi, una delle quali abbia da tenere detto Caſſiere, una il Sindaco, od Eletto, e la terza il Governatore, o Capitano del luogo, e di eſſo non ſi poſſa diſporre ſotto preteſto di qualſivoglia cauſa per urgentiſſima; che ſia, ſenza particolar ordine noſtro, e del Con-

Digitized by Google

Commessario Delegato della Provincia; sotto pena di tre anni di galea agl'ignobili, e di tre anni di relegazione a' nobili.

9 Con dichiarazione, che fatta che sarà in qualsivoglia Terra, o luogo la Tassa, ed ordinata porsi in esecuzione d' essa; debbano subito cessare tutte l'altre imposizioni estraordinarie, e contribuzioni, che oggi si esigono, conforme si è convenuto nel General Parlamento. E per rilevarle affatto dal danno, che loro si potrebbe cagionare da tante sorte di Commessarj, per tante varie cause, ed affinchè i Popoli si rendano abili a pagare il debito principale, e non consumare il tutto in giornate, ordiniamo, che di tutto il denaro, che perverrà dall'en-
10 trate, e rendite di dette Universitá, se ne tenga cassa a parte con le dette tre chiavi, *ut supra*, per soddisfarne così l'altre imposizioni, che si debbono alla Regia Corte, come agli Assegnatarj de' fiscali, e creditori istrumentarj, ed altri pesi.

Ed affinchè il tutto vada bene ordinato, ci è paruto fare le seguenti istruzioni, ed ordinazioni, le quali vogliamo, che si osservino in ciascuna Universitá con la puntualità, che si conviene sotto le seguenti pene, v3.

In primis, subito, che sarà notificato il suddetto nostro ordine al Sindaco, ed Eletti di ciascuna Universitá si debbano congregare in pub-
11 blico Parlamento con intervento del Capitano del luogo, ed eleggere sei Deputati, due d'essi delle persone comode, due altri de' Massari, o Artisti, e gli altri due de' Bracciali; e sieno Uomini da bene, ed informati dell'avere de' Cittadini, i quali poi debbano dare il do-
12 vuto giuramento insieme co' detti Sindaco, ed Eletti nelle mani del detto Capitano di tassa-
13 re ciascuno Cittadino per la rata, che giustamente gli spetta, senza eccezione di persona, posponendo ogni amore, rancore, o altro interesse particolare, ed aver mira di non gravare i poveri.

14 II. E perchè in detto ordine nostro sta dichiarato, che i Bracciali, che vivono di loro fatiche dovessero pagare carlini quindici l'anno per fuoco, i Campesi duc. 3. ripartendosi la restante somma, che importa detta Tassa alle persone comode, e ricche, e perchè in alcune Terre picciole potrà succedere, che sia poco numero di persone comode, e facoltose, e vi sia numero grande di Bracciali, e Campesi, tassandosi detti Bracciali, e Campesi alla detta ragione, dichiarata di sopra, resterebbe soverchio il peso a' Comodi, e Ricchi. Per questo dichia-
15 riamo, che in questi casi si possa alzare la Tassa de' Bracciali, e Campesi a quello che sarà necessario, oltre i suddetti carlini quindici, e trenta stabiliti di sopra, con che sia proporzionata, e sopportabile da tutti. Però quando la
16 Terra sarà più numerosa di persone ricche, e comode, si debba minorare la Tassa de' Bracciali in minor somma di detti carlini quindici, quando la detta quantità, che si manca da detti carlini quindici si potrà meglio sopportare da dette persone comode, e ricche; ed affinchè detto ripartimento si faccia con carità, e colla puntualità suddetta, incarichiamo al Governatore del luogo unitamente col Sindaco, Eletti, e Deputati, che lo debbano osservare, ed in caso
17 d'inosservanza, e frode, incorrano nella pena di duc. 500. per feudo, e di privazione de' loro officj, ed altra pena *etiam* corporale ad arbitrio nostro.

III. Nel tempo stesso si dee anche eleggere in pubblico Parlamento una persona delle più
18 ricche, ed altre dell' Universitá per esercitare l' officio di Cassiere, che avrà peso d' esigere, e conservare il denaro, che perviene dalla detta Tassa dentro la Cassa con tre chiavi (conforme in detto menzionato ordine sta dichiarato) e questo denaro debba stare separato dall'altro, che perviene dall'altre entrate dell' Universitá, e nel fare detta elezione si debba stare con particolare attenzione in eleggere persona delle più ricche, ed abili dell' Universitá, altrimenti si procederà conforme è di ragione contra quelli, che gli eleggeranno, e perciò si debbano scrivere dal Cancelliere i nomi, e cognomi de' Cittadini congregati col loro voto, e non farsi per bussola.

19 E dopo fatta la conclusione, così de' Deputati, come del Cassiere, come di sopra, ne debbano detti Sindaco, ed Eletti inviare copia autentica in potere del Delegato da noi della Provincia, per conservarsi per futura cautela della Regia Corte, e dell' Universitá. Qual Cassiere dopo eletto non si possa amuovere dal detto carico senza particolare ordine nostro, o del Delegato; ed occorrendo il caso di morte debba la detta Universitá eleggere altra persona in pubblico Parlamento, ed inviare la copia della conclusione al detto Delegato delle Provincie, come di sopra sta ordinato.

21 IV. I detti Sindaco, Eletti, e Deputati si debbono congregare per la mattina, e per la sera con l'intervento del detto Capitano, e fare detta Tassa nel modo suddetto, nella quale debbono tassare il Sindaco, Eletti, Deputati, e tutti gli altri Cittadini, ed abitanti in ciascuna Universitá, ancorchè abitassero con persone franche, non avendo da essere esenti altri, che
22 le persone Ecclesiastiche, e quelle, che tengono Privilegio valido di Napoletani, stante che detta Tassa si fa in luogo delle cinque grana
23 per tomolo di farina, e grano imposte per la difesa, e conservazione del Regno, della
24 quale non ha da essere esente niuna persona, *etiam* soldato, e per qualsivoglia preeminente carico, che tenesse; qual Tassa si dee fare fra il termine di giorni 20. al più, confor-
25 me sta dichiarato in detto nostro ordine, ed avvertano di scriverla a modo di libro cucito, ed abbacato, e coll' alfabeto, *seu* repertorio, e se ne facciano due consimili, e si firmino dal detto Capitano, Sindaco, Eletti, Deputati, e Cancelliere, od altra persona, che l'avrà scrit-
26 ta; una di esse la debbono consegnare con la debita ricevuta a' detti Sindaco, Eletti, a Casro, affinchè la possono far esiggere, e l'altra inviarla in potere del detto Delegato della Provincia, per poterne pigliare ragione per beneficio della Reg. Corte, e delle dette Universitá, e subito fatta si dee pubblicare per li luoghi soliti dell' Universitá, acciocchè sia noto alle persone tassate quello, che loro spetta pagare la rata della quantità tassata mese per mese, conforme

Digitized by Google

forme ſta dichiarato nel ſuddetto menzionato noſtro ordine. Ed il denaro vogliamo, che ſi con-
27 ſervi nella caſſa delle tre chiavi, e non altrove conforme in detto ordine ſta eſpreſſo; e ſi dichiara ancora ne' Capitoli ſeguenti. E ſe ad alcuno di detti taſſati occorreſſe coſa in contrario, compariſca avanti a detto Delegato della Provincia, allegando le ragioni delle gra-
28 vezze; che ſe gli farà giuſtizia. Proibendo noi eſpreſſamente a' detti Capitani, Sindaci, Eletti, Deputati, ed altri quali ſi vogliano Miniſtri, che non poſſano fare deduzioni, ſuperſeſſorie, eſcomputi, o contrappoſizioni delle quantità taſſate, nè intrometterſi più in eſſa, nè poſſano per cauſa di dette Taſſe ricevere pagamento alcuno dalle dette Univerſità, e Cittadini di eſſe.

29 V. Volendo alcuna Univerſità affittare l'eſazione della detta Taſſa, ſi concede licenza, che lo poſſa fare a riſico, e pericolo di chi l'affitta, e colle debite pleggerie; ma con la minor proviſione poſſibile, e poſſa l'Affittatore pagare la rata di eſſa nella caſſa di tre chiavi ogni meſe, come di ſopra ſta ordinato.

30 VI. Che il detto Caſſiere abbia da formar un libro, nel quale dee notare le perſone taſſate, e per ſomma, ed all'incontro quello, che ſe gli paga, ed in che moneta, ſe è oro, argento, o rame, con diſtinzione di giornate, e nel tempo ſteſſo, che i Cittadini pagano, porre il denaro dentro detta caſſa, e conſegnare loro la ricevuta firmata da lui, e dal Sindaco, od Eletto, che terrà una delle tre chiavi della caſſa, con dichiarar in detta ricevuta la qualità della moneta pagatagli.

31 VII. Che i detti Sindaci, Eletti, e Caſſiere debbano attendere con ogni deligenza, ed amore alla eſazione della ſuddetta Taſſa nel tempo di ſopra dichiarato, e di quelli, che non avranno pagato, conſegnarne nota al Capitano del
32 luogo, il quale dee ſubito aſtringerli *realiter*, & *perſonaliter* a detto pagamento, e non facendo detta diligenza, farà aſtretto egli a ſue ſpeſe pagare di proprio, come anche i detti Sindaco, Eletti, e Caſſiere, quando non attenderanno alla detta eſazione, o non faranno la detta iſtanza, la quale eſazione s'incarica principalmente al detto Caſſiere, e ritrovando renitenza ne' Cittadini a pagare, ne debbano inviare nota al Delegato della Provincia, acciocchè poſſa fare le diligenze, che di giuſtizia convengono contra coteſti renitenti; avvertano i detti Sindaci, ed Eletti, che il denaro non ha da entrare in loro potere; ma della detta caſſa delle tre chiavi, come di ſopra.

33 VIII. Ordiniamo a detti Caſſieri, e detentori delle chiavi della caſſa, che tutto il denaro, che perverrà in detta caſſa, e nella fine di ciaſchedun meſe lo debbano far pagare in potere della perſona da noi deputanda nella Provincia, e procurarne la debita ricevuta, per pagarlo poi d'ordine noſtro, per ſervizio di S. M., e beneficio di dette Univerſità, e ſe mancheranno d'ubbidire, dopo elaſſo il meſe dell'obbligo, ed altri giorni dieci di riſpetto, ſi procederà contra di eſſi con ogni rigore, perchè con effetto ſegua l'eſazione, e de' detti pagamenti ne dee detto Caſſiere nella fine di qualſivoglia meſe inviare copia autentica al detto Delegato, con un bilancio dell'eſatto, e pagato, firmato di ſua propria mano, acciocchè poſſa vedere ſe i detti Caſſieri, e perſona deputata compiſcono la loro obbligazione, e dare anche gli ordini, che gli parranno neceſſarj. Ed a queſta concordano le *Prammatiche 9. di queſto d. titolo, e tomo del Conte Olivares, ſotto i 31. Maggio 1567. la Pram. 10. di detto tit. del Conte di Benevento de' 17. Marzo 1605.*

34 IX. Proibiamo eſpreſſamente a' detti Sindaci, Eletti, e Caſſiere, che di queſto denaro non ne poſſano diſponere per qualſivoglia cauſa urgente, ed urgentiſſima, che occorreſſe, ancorchè di ſervizio della Regia Corte, e nè anche per impronto, acciocchè ſi poſſa pagare per le cauſe, come ſta ſituato da noi; nè il Caſſiere, e Detentori delle chiavi, debbano pagarlo in altra
35 cauſa ſotto pena di tre anni di relegazione a' Nobili, ed altrettanti di galea agl'Ignobili, nè poſſano eſſere aſtretti da quali ſi vogliano Officiali, Tribunali, Preſidi, ed altri Miniſtri delle Provincie, così di Giuſtizia, come di Guerra, non oſtante qualſivoglia ordine in contrario, ſotto pena di privazione de' loro Officj. Ed a queſto Capitolo concorda la *Pram. 7. §. 5. de Commiſſariis, & Exequunt. del d. Conte de Lemos de' 27. Febbrajo 1612. tom. 1. tit. 45.*

36 X. Che nella fine dell'anno, debba detto Caſſiere dare il ſuo conto formatamente a' Razionali eleggendi per la Univerſità fra il termine di giorni quindici dopo finito l'anno, e det-
37 ti Razionali debbono vederlo, e determinarlo fra altri giorni quindici preciſamente ſervata la forma della Regia Prammatica, e non ammettere niuna partita, nè anche per *modum calculi*, che
38 non ſarà pagata alla detta perſona deputata, anzi ſignificarlo, ſotto pena di pagare di proprio, oltre altra corporale a noſtro arbitrio riſervata.

39 XI. Che dopo compita la viſione di detto conto, ſi debba inviare ſubito la copia della ſignificatoria, o declaratoria, che ne ſarà riſultata al detto Delegato, acciocchè poſſa riconoſcere, ſe le perſone taſſate hanno pagato per intero al Caſſiero, e ſe il Caſſiere ha pagato alla detta perſona deputata, e contra quelli, che non averanno pagato, fare le debite diligenze *de Officio*, nella quale ſignificatoria vi debba eſſere in principio un Bilancio di tutto quello, che importa il debito di ciaſcheduno taſſato, e quello, che n'ha pagato in caſſa, e dichiarare che ſi reſta a pagare, e dopo queſto Bilancio unire l'eſatto per lo Caſſiere, quanto importa, e così anco il pagamento del Caſſiere al detto Deputato a che ſomma aſcende, e reſtando debitore, ſignificarlo, e ſe ſarà creditore ſpedirgli la declaratoria.

40 XII. Alla detta perſona deputata, ordiniamo, che alla fine di ciaſcheduno meſe debba inviare al detto Delegato un Bilancio di tutto il denaro, che ſarà pervenuto in ſuo potere da ciaſcheduna Univerſità, e ſuo Caſſiere, acciocchè poſſa riſcontrare con le copie delle polizze, e bilancio, che s'invieranno da' Caſſieri dell'Univerſità, e vedere ſe ſi compliſce da ognuno la ſua obbligazione, e dare gli ordini, che convegono per cautela della Regia Corte, e beneficio delle dette Univerſità.

XIII.

Digitized by Google

41 XIII. Ordiniamo ancora alla detta persona deputata, che quando se l'invierà il denaro dalle Università, e loro Cassieri per causa, ne debba così fare l'introito in beneficio della Regia Corte, e consegnarne subito polizza firmata da lui, e registrarla, e non pigliarlo, nè introitarlo per altra causa, per la quale fosse creditrice la detta Regia Corte delle dette Università, acciocchè non si turbi questo buon ordine, e facendosi altrimenti dee il Cassiere darne avviso al Delegato, che darà gli ordini necessarj, perchè s'osservi puntualmente il suddetto.

42 XIV. E perchè in molte Università di questo Regno si vive per Collette, le quali derivano da' Catasti, che tengono fatti. Per questo dichiaramo, che in tali Università si possano i detti Governatori, Sindaci, Eletti, e Deputati regolare nel fare questa Tassa, con detti Catasti, e Collette; però avvertano di tassare tutte le persone dichiarate di sopra, ancorchè non fossero poste in detti Catasti, e Collette, con farle pagare quello, che giustamente loro spetta. Ed a rispetto di quelle Città, o Terre, che vivono per Gabelle, le quali sono state assegnate al pagamento delle Imposizioni estraordinarie della Regia Corte, le quali al presente han da cessare, conforme la conclusione fatta nel parlamento generale, e sta dichiarato per lo menzionato ordine da noi dato, concediamo licenza a queste Università, che possano assegnare le dette Gabelle per la concorrente quantità, che si avrebbe da fare detta Tassa, e per quelle s'abbiano da pagare mese per mese nella detta cassa di tre chiavi con la debita ricevuta, come di sopra sta ordinato; non lasciando per questo di fare detta Tassa, ed accudire al Delegato, dal quale si darà l'ordine che meglio converrà al servizio di S. M., e beneficio delle dette Università.

43 XV. Dichiariamo, che l'anno di questa esazione comincia dal primo di Gennajo, e finisce all'ultimo di Dicembre da pagarsi mese per mese, come di sopra, ed in questa medesima forma debbono i Cittadini pagare all'Università, ed i Sindaci, Eletti, e Cassieri debbono attendere all'esazione, e conforme va entrando il denaro al detto Cassiere, rimetterlo alla detta persona deputata in Provincia, acciocchè si possano soccorrere i Regali Eserciti, e così continuare nella fine di ciascheduno degli altri mesi. E se, elasso detto termine i detti Cassieri non pagheranno il denaro esatto, non avranno fatto le diligenze con le persone tassate co' Sindaci, o Eletti, conforme di sopra sta ordinato, e dichiarato, saranno astretti *realiter, & personaliter* a loro spese senza danno dell'Università.

ANNOTAZIONE
DI LIONARDO RICCIO
Al medesimo Cap. IV.

SOMMARIO.

1 Pramm. 13., & 14. de Admin. Univ. *non più sono in uso, e si assegna la ragione.*
Dottor Francesco Costanzo si loda.

2 *Parlamento non si può fare dall'Università, senza intervento dell'Officiale di quella Corte.*

3 *Bracciale, che non ha robe, si tassa solo carlini dieci per la sua testa.*

IL nostro Autore ha in questo Capo copiato le *Pram.* 13., e 14. *de Admin. Univers. tom.* 1. *tit.* 4. le quali furono pubblicate in occasione, che le Università del Regno, per le contribuzioni, che facevano alla Soldatesca, ch'era ripartita per lo Regno, erano inabilitati a' pagamenti; e precedente general parlamento, si pigliò espediente di non mandare più detta Soldatesca per lo Regno, e che le Università avessero fatta una Tassa per contribuire al sostentamento de' Soldati, che si trattenevano in Napoli, e si fecero i Delegati anche per le Provincie.

Onde dette Prammatiche non più sono in uso, perchè furono per quella urgenza fatte, e non per sempre, e solamente se ne possono ricavare da dette Prammatiche alcuni modi da osservare in altre occorrenze di Tasse faciende.

2 Il dottissimo Francesco Costanzo, avendo comentato dette Prammatiche, ha avvertito, che in quelle si ordina, che l'Università si dee congregare con intervento del Capitano, il che fu anche ordinato nella *Pram.* 5. § 14. *eod. tit.*

Onde stimo non esser necessario dire altro in questo Capo, mentre dalla stessa lettura, e tenore di detta Prammatica si comprende quanto di sopra ho avvertito.

3 E circa la Tassa de' Bracciali si pratica il decreto generale della Regia Camera, ch'è di tassare carlini dieci, e non più, il Bracciale, che non ha robe, come si dirà appresso, e come il nostro Autore lo dice.

E questo si chiama dal volgo: Il pagamento della Testa: così nominato, perchè il pagamento si fa per ragione delle persone, *seu* fatica personale di proprie braccia, e non per ragione delle robe, e però sono franchi da detto pagamento della Testa i nobili viventi, e vecchi sessagenarj, e minori, e tutte le persone, che non lucrano con le braccia, cioè con le persone, come si spiegherà meglio appresso al *Cap.* 8.

CAP. V.

Dell'Apprezzo, o Catasto dell'Università.

SOMMARIO.

1 *Bando generale, o editto si dee fare prima di porsi mano al Catasto.*
2 *Formola dell'Editto, e quando si dee principiare il Catasto.*
3 *Industria s'intende tanto delle mercanzie, quanto dell'arti manuali.*
4 *Tassa si debba fare di quello, che resta, dedotto il necessario per lo vitto.*
5 *Tassa si debba pagare in quella terra, che porta il peso del fuoco.*
6 *Figli, e fratelli numerati con loro padri, quando, e come debbano contribuire.*
7 *Sessagenarj, quando, e come si debbono tassare.*
8 *Miserabili non si debbono tassare.*

Digitized by Google

9 *Figli, e fratelli, che imparano arte, non debbono contribuire.*

10 *Figli, e fratelli non si debbono taſſare, quando ſta taſſato il padre, o il fratello, che ſono fuochi, il che s' intende dell' induſtria.*

11 *Bracciali, come ſi debbono taſſare.*

1 SI fa prima di porſi mano al Cataſto un Editto, o vero Bando generale, per tutto l'abitato della Città, Terra, o luogo, e ſi affigge in pubblico, dove dee ſtare affiſſo ſino che dura il disbrigo, e compimento di detto Cataſto; affinchè ogni Cittadino poſſa andare a dire le ſue ragioni, e vedere le robe, ed altro, che ſi accataſtano. Con che niuno reſti gravato, tanto più, che non avranno occaſione di doglianza, lamentazione, e ſutterfugj nel tempo, che dovrà pagare, e che ſi dovrà fare l' eſazione, come ſi ſuole, e detto Bando prima ſi pubblica *voce præconis, vel per Tubicam*, per tutt' i luoghi ſoliti, e ſtrada per ſtrada: acciò venga a notizia di tutti, e poi s'affigge, qual è del tenor ſeguente, vz.

CAROLUS DEI GRATIA REX, &c.

T. Capitaneus, &c. & Deputatus ſpecialiter per Regiam Cameram Summariæ, & vigore Regiæ Pragmaticæ, &c. in confectione novi appretii, & Cataſti ejuſdem Terræ, &c.

2 ESſendoſi per parte dell' Univerſità di queſta Terra fattaci iſtanza, e requiſizione a dover aſſiſtere, ed intervenire alla confezione del nuovo apprezzo, *ſeu* cataſto, in eſecuzione degli ordini, e Bandi generali delle Regie Prammatiche, e Decreti del Tribunale della Regia Camera della Sommaria, e da detta Univerſità a tal effetto ſi ſono in pubblico Conſiglio elette le perſone di T. T. Bracciali, T. T. Campeſi, & T. T. perſone comode, i quali unitamente con noi, e i Magnifici Sindaci, ed Eletti dovranno aſſiſtere a detto Cataſto da farſi, come di ſopra, con che niuno potrà ſentirſi gravato in detta taſſa de' beni; ed acciò ſi poſſa dar principio, e fine a detto Cataſto, come ſiamo obbligati, con la preſente in virtù dell' autorità dataci da detta Regia Prammatica, e da eſſa Regia Camera: Ordiniamo, e comandiamo a tutti, e ſingoli Cittadini commoranti, ed abitanti, in detta Terra, &c. Foreſtieri, Bonatenenti, ed altri a chi ſpetta *in ſolidum*, che fra il termine di giorni ſei, *preciſe, & peremptorie* dopo la pubblicazione, ed affiſſione di queſto Bando, debbano, e ciaſcheduno di loro debba preſentare avanti di noi nel Palazzo, o noſtra reſidenza, dove ci uniremo, e congregheremo co' ſopra menzionati Ufficiali deſtinati per detto effetto, far rivelazione vera, effettiva, diſtinta, lucida, chiara, intera, e non difettoſa, di tutti gli ſtabili; come ſono Caſe, Vigne, Oliveti, Chiuſe, Territorj colti, ed incolti, Selve, Tenimenti, ed ogni altro avere de' cenſi, ed annue entrate, Teſte, Famiglie con le loro età, Animali di qualſivoglia ſpecie, e induſtrie, ed eſercizj, che fanno; ed ogni altra coſa, che poſſeggono, ſotto pena della perdita di detti beni a beneficio della Corte, e di ducati venti da applicarſi la metà per le ſpeſe del medeſimo Cataſto, e l'altra metà da dividerſi una parte al rivelante, e l'altra in beneficio dell' Univerſità fraudata; ed acciò venga a notizia di tutti, abbiamo fatto il preſente Banno da pubblicarſi ne' luoghi ſoliti di queſta Terra, con affiggeſi copia in detti luoghi conſueti, &c. Dato il dì &c.

E Per maggiore chiarezza, ed intelligenza de' taſſanti, e cataſtanti, ed anche de' Cittadini, s' inſeriſcono le decretazioni, ordini, ed iſtruzioni date a dette Univerſità da detta Regia Camera, e prima il Decreto fatto a' 28. Aprile 1642. col quale ſi dice, che ſopra le differenze, che ſogliono naſcere fra le Univerſità di queſto Regno, e particolari Cittadini, ed uomini di eſſe intorno alla contribuzione nelle Collette, per la taſſa, ed eſazione delle induſtrie: perchè, ſiccome queſta eſazione è generale fra le Univerſità del Regno, così ha biſogno di proviſta generale. Perciò per togliere i dubbj, le difficoltà, ed acciò le Univerſità, e ſuoi particolari ſopra detta contribuzione non ſieno gravate più del debito, ed affinchè non s' intereſſino fra di loro, come hanno fatto per lo paſſato nelle ſpedite provviſioni particolari; Ha voluto eſſa Regia Camera per lo bene univerſale generalmente provvedere, e determinare le medeſime difficoltà, e differenze, ficcome per la preſente provviſta, e decreto determina, quale Decreto per maggior facilità di tutti, acciò l'intendano, ed oſſervino, ſi pronuncia in idioma volgare, ed è del tenor ſeguente, vz.

IL primo, viſte, e conſiderate per detta Regia Camera le Prammatiche fatte ſopra l'apprezzo, contribuzioni di pagamenti fiſcali, lettere, *alias* ſpedite circa il pagamento della induſtria, *& conſideratis conſiderandis*, ſi provvede, e de-
3 termina per lo preſente Decreto, che l' induſtria in queſto caſo di contribuzione di collette, e pagamenti fiſcali s'intenda tanto delle mercanzie di comprare, e vendere, come *etiam*, delle arti manuali, che fanno le perſone, alla quale induſtria ſi debbono taſſare, e far contribuire tutt' i Cittadini, ed abitanti delle Terre, che in quella ſtanno numerati per fuochi, e quelli, che non ſono numerati per fuochi, atteſo che le Terre non ne portano peſo, non debbano pagare cos' alcuna per detta induſtria.

4 *Item*, della Taſſa, che fa l' Univerſità a' particolari della induſtria, che ſi debba dedurre quello, che per neceſſità di loro vitto del mangiare, e del veſtire per eſſi, per la loro famiglia hanno biſogno, e per lo reſto, dedotte dette ſpeſe, ſi debbano taſſare, ed eſigere per detto pagamento.

5 *Item*, quelle perſone, che ſtanno numerate, ed aggregate per fuochi in alcuna Città, o Terra del Regno, che foſſero venuti, o veniſſero ad abitare in queſta Città di Napoli, ovvero andaſſero a ſtare in altra Città del Regno, Demaniale, o di Barone, ſi debbano taſſare per l'induſtria *modo, quo ſupra*, e pagarla in quella Terra, che porta il peſo de' loro fuochi, e non in altra parte.

6 *Item*, quanto a' figli, e fratelli delle perſone, che ſtanno per fuochi, i quali ſi trovano ſcritti nella Numerazione co' loro Padre, e fra-

Digitized by Google

fratelli, e poi se ne sono partiti, o si separassero dal loro padre, *seu* fratelli, e venissero ad esercitar la loro arte, *seu* industria in questa Città di Napoli, *seu* in altra Terra del Regno, si determina, che i loro padri, *seu* fratelli per vecchiezza, o povertà, o altra giusta causa non fanno, nè pagano industria, dove sono numerati, in tal caso si debbano taffaro, ed esigere da' figli; o fratelli per industria, *seu* arte loro, in ajuto della contribuzione de' Padri, e fratelli, *dummodo* non ecceda la somma, alla quale fosse tenuto il padre, o fratelli; non ostante che per evitare tal pagamento allegassero emancipazione, la quale non avrà loro da giovare, se non abitano co' loro padri; però se il Padre, o fratello, che è capo del fuoco, sta taffato, o paga l' industria, in tal caso, mentre che il Padre o fratello pagherà, o non si debbano taffaro, nè esigere i figli, o fratelli per tal pagamento d' industria, atteso che stando il *principaliter* numerato, non fanno fuoco.

7 *Item*, tutt' i sessagenarj, *etiam* che ascendessero al numero di sessant' anni, e facessero industria di mercante, ovvero d'arte di guadagno, debbano pagare per detta industria; non ostante, che sieno sessagenarj, perchè l' Immunità loro non è, se non *pro capite tantum*, ed essendo valide le loro persone ad esercitare arte, e facendo industria delle mercanzie, è giusto, che contribuiscano a detto pagamento.

8 *Item*, si eccettuano dalla taffa, e contribuzione dell' industria le persone miserabili, che vivono *dietim* delle fatiche loro personali, senza far mercanzie, nè posseggono facoltà alcuna, nè fanno arte, e neppure sono atte a far guadagno, nè arte, oltre da sostenere la vita.

9 *Item*, que' figli, o fratelli de' fuochi, che stanno con altri ad imparare l' arte, mentre che lavorano ad utilità di loro Maestri, e stanno a spesa, e vitto di essi Maestri, non sieno tenuti a contribuzione alcuna per l' industria.

Item, quelli, che debbono pagare l' industria *juxta* i sopraddetti Capitoli, non si possano scusare, *pretextu privilegii* di Cittadinanza, ch' avessero ottenuto, od ottenessero da alcuna Città del Regno, ma dove sta il suo fuoco: ivi essa persona debba pagare, *ut supra*, eccetto quelli, che fossero fatti, o si facessero Napoletani in virtù della Regia Prammatica, i quali abitano in Napoli, con la loro moglie, e famiglia, *juxta* la disposizione di detta Prammatica, i quali non hanno da contribuire alla detta industria.

Ultimamente per questa Regia Camera sono state fatte alcune dichiarazioni, e determinazioni sopra certi Capi del detto preinserto Decreto, i quali sono del tenor seguente, v3.

Die 26. Junii 1545. visto il Decreto, che fu fatto per la Regia Camera de' 28. Aprile 1542. sopra il pagamento, e contribuzione dell' industria, nel quale è un Capitolo, che se un padre, o fratello, che è il Capo del fuoco, sta taffato, e paga l' industria, *in tali casu* mentre che il padre, o fratello la pagherà, non si debbano taffaro, nè esigere i figli o fratelli per tal pagamento d' industria, atteso che in vita del padre, o fratello, che sta principalmente numerato, non fanno fuoco, e perchè dopo il detto Decreto la Regia Camera ha inteso, che molte Università per non intendere bene la mente di detta Camera, e del detto Decreto, hanno altrimenti osservato nel caso predetto, persuadendosi, che in *nullo modo* per li figli, e fratelli de' fuochi si debba pagare l' industria; per tanto volendo detta Camera provvedere, acciocchè l' Università, ed altri, a chi tocca, intendano meglio, come si hanno da governare nel caso predetto, col presente decreto dichiara, che la mente, ed intenzione di essa Regia Camera è stata, ed è, che i figli, o fratelli de' fuochi non siano tenuti a pagare industria per le persone, ed esercizj loro distintamente da' padri, e fratelli, che sono Capo del fuoco; ma se l' industria d'essi figli, o fratelli viene in utile, e guadagno de' fratelli, o padri, che stanno per Capi di fuochi, si debba taffare tanto più vantaggiata l' industria de' loro figli, o fratelli, che stanno sotto i fuochi, ed ajuto loro, avendosi però ragione, e considerazione in detta Taffa del peso, ch' essi Capifuochi tengono de' medesimi figli, o fratelli.

10 *Item* in detto Capitolo del tenor seguente, v3.

Item dalla taffa, che fa l' Università a' particolari di detta industria si debba dedurre quello, che per necessità è di loro vitto, e vestire per essi, e per la loro famiglia, e per lo resto di tutte le spese si debbano taffare; ed esigere detto pagamento, per lo quale
11 preinserto Capitolo, s' è fatto dubbio da quali Bracciali, *seu* faticanti, che vivono da per loro, eccetto quelli, che guadagnano con la loro fatica alla giornata, con la quale si sostentano, se debbano contribuire all' industria, o no; e per detta Regia Camera si dichiara col presente, che l'intenzione d'essa Regia Camera è stata conforme alle Prammatiche, ed alla forma dell' apprezzo del Magnifico quondam Pietro Piccolo, la quale vuole, che si considerino le spese secondo la qualità delle persone, e perchè in ogni Terra si costuma apprezzare le fatiche corporali de' Bracciali, i quali vivono a giornata, però detta Regia Camera non ha inteso, nè intende derogare alle dette Taffe, ed apprezzi, ma *solum* provvedere, che i poveri non sieno oppressi da' ricchi, e che nella Taffa dell' industria di detti Bracciali s' abbia considerazione a quello, che bisogna alle spese del vitto, e vestito, *ita quod* il prezzo non possa eccedere dieci carlini l'anno di contribuzioni a' detti Bracciali per la loro industria, e l' Università lor debba dare il Sale per la rata, che giustamente lor tocca, e se giusta le Taffe antiche, che tengono le Terre, lor toccasse contribuire meno de' detti dieci carlini l'anno, si debba stare a dette Taffe antiche, le quali detta Regia Camera non intende mutare, essendo di 20. carlini a basso di contribuzione per anno.

12 *Item*, per li miserabili, a' quali per altro decreto generale fu provvisto, che non paghino industria, s' intendono quelli, che per estrema necessità, o invalidità nelle persone loro, non guadagnano tanto, che lor basta a campare. *Consensu, &c.*

Nardus Antonius Protonotarius, &c.

Digitized by Google

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO

Al medesimo Cap. V.

SOMMARIO

1 *Apprezzo, o Catasto dell' Università, che cosa sia, e sua etimologia, donde deriva tal nome.*

2 *Pagamento* per æs, & libram, *che cosa sia.*

3 *Libra, ed oncia quanto importava al tempo dell' Imperadore Giustiniano; tanto s' attiene oggi nelle pene legali, non ostante, che sia avanzato il valore.*

4 *Ripartimento per oncie, come si esemplifica.*

5 *Ripartimento per grana, e cavalli, come s' esemplifica.*

6 *Catasto si può fare senza Regio Assenso, e senza precedere provvisioni della Regia Camera, e si dichiara la dottrina del nostro Autore, e di Nicolino, che dicono bisognarci.*

7 *Assenso per l' Università non si può ottenere, se non precede parlamento de' Cittadini congregati.*

8 *Assenso Regio per l' Università, che ha vissuta, oltre anni dieci per Tassa, Dazio, Gabella, o altro modo, non è necessario, perchè s' intende approvata detta lunga consuetudine tacitamente.*

9 *Autori, che hanno scritto, sopra la formola dell' apprezzo delle Università, e quali leggi abbiamo nel Regno.*

10 *Prammatica unica* de Appretio *dà la formola dell' apprezzo, e si distingue in 9. Capi, o Paragrafi, che distintamente si dichiarano.*

11 *Catasto, seu apprezzo si dee rinnovare ogni anno nel mese di Maggio, e per qual ragione più in detto mese, che non in altri mesi dell' anno.*

12 *Apprezzatori debbono esser sei, fatta l' apprezzo delle robe di essi sei.*

13 *Beni si apprezzano in quella Università, dove sono siti, benchè i Possessori abitassero in altra Università.*

14 *Ma quando il Territorio è promiscuo, si paga, dove abita il possessore, e non dove sono situati i suoi beni.*

Così quando si tratta tra Casali, e Terre, che han Territorio comune, come tra la Terra di Novi, e suoi Casali, Terra di Laurino, e suoi Casali in Provincia di Salerno, e così sta deciso tra le Terre di Polleca, e Rotino nel Cilento.

15 *Benatenenza, che si paga da' Creditori, non si ritiene dall' Università debitrice, quando il Creditore abita in altro Casale, o Terra, che non sono comunità di Territorio.*

16 *Catasto si dovea conservare nell' Archivio della R. Cam. anticamente; ma non è più in uso.*

17 *Appellazione del Catasto si può fare anche dopo passati i fatali, ma il pagamento* juxta Catastum, *non si può impedire, nè per via di appellazione, nè di nullità.*

18 *Pena per li beni non rivelati al nuovo apprezzo, e contra quelli, che hanno rivelato con frode, e però si eleggono tre revisori.*

19 *Catasto come, e da chi si sottoscrive dopo finito.*

L' Apprezzo, o Catasto dell' Università altro non è che un libro, nel quale si scrivono tutte le persone, e beni de' particolari, e si apprezza il valore, e le rendite di essi; affinchè secondo più, o meno possiede, così *pro rata* contribuisca a' pesi universali.

Catasto, deriva da Catasta, che nel Vocabolario della Crusca si dice, che sia unione o massa di legne, onde diciamo: *Comprò da lui sei catasta di legne per ardere.* Siccome di più legne se ne forma una catasta, una massa, così dell' entrate, delle gravezze, e pesi se ne forma un libro, un catasto, nel quale si possa distribuire a ciascuno tanta gravezza, quanto sopporta la facoltà de' suoi beni accatastati, ed apprezzati con industria, e fatiche delle Persone.

E potrebbe dirsi, che deriva anche da' ceppi, ne' quali si catenano i piedi de' carcerati, che in latino si chiama *catasta*, secondo Ambrosio Calepino, perchè in detto libro di catasto resta il Cittadino inceppato, ed obbligato pagare *juxta catastum*, *juxta librum æstimi per æs*, *& libram*.

2 E per dichiarare queste distribuzioni per *æs*, *& libram* bisogna sapere, che *æs æris* significa *la rame*, cioè *il denaro* propriamente; ma metaforicamente si piglia per *debito*, e perciò diciamo *bona debitis considerari debetur deducto ære alieno*, cioè *dedottane la rame, o denaro ad alteri dovuto*, e si piglia per *la roba* per l' avere; onde diciamo. *Qui non habet in ære, luat in corpore*; cioè, *chi non ha rame, o roba per soddisfare*; *si ponga a servire, o si costringa di persona nel carcere*.

3 *Libra libra* significa *la statera*, e significa una sorta di peso composto di dodici once, cioè che *in jure* si divide in dodici parti, come è l' Asse.

Nel Catasto dunque *seu* libro d' apprezzo si scrive il valore delle Persone secondo l' età, industria, attività, ed arte, e si scrive il valore de' beni, e se ne deducono le spese, ed i pesi; e si somma tutto il libro a quante once ascende, che l' oncia si computa a ragione di sei ducati: di modo che la libbra importa la somma di ducati settantadue. Per causa, che in tempo dell' Imperador Giustiniano, che fece fare i testi della nostra legge comune del *Codice*, e *Digesto* tanto costava la libbra, ed oncia dell' oro, e quel valore si attende anche oggi da' DD., benchè da tempo in tempo si è alterato il valore dell' oro, e però quando si fa mandato penale sotto pena di once 25. d' oro, s' intende, come il valore correva in tempo di Giustiniano, come più diffusamente io ho spiegato al *tom.* 1. *della mia Prat. al cap.* 1. *de liquid. istrum. n.* 9. ed *al cap.* 4. *eod. tit. n.* 2.

4 Se dunque uno sta accatastato per due once, e mezza; il secondo per tre once, e un quarto; il terzo per cento once, si calcolerà tutto il debito dell' Università per tutta la somma dell' once: cioè se la somma del catasto ascendesse a mille ducati, si dee esigere a ragione di un ducato per oncia, ed in tal caso dal primo si esige *pro rata* delle due once, e mezza carlini venticinque; dal secondo *pro rata* delle tre once, ed un quarto, carlini trentadue, e mezzo; dal terzo *pro rata* delle cento once ducati cento.

Ecco

Digitized by Google

Ecco come ſi diſtribuiſce egualmente il pagamento *per æs, & libram*.

Dico *per æs*, cioè per quanto è il debito, che dee l' Univerſità.

Et per libram, cioè per quante libbre, ed once poſſiede ciaſcheduno.

5 Ed in alcune Univerſità ſogliono in cambio di once, e libbre ſcrivere le grana, e cavalli (eſſendo il valore dell'oncia, e libbra carlini ſeſſanta), e così chi va accataſtato per due once, e mezza, ſi caccia al libro dell' eſazione per due grana, e tre denari; altro, che ſta accataſtato per tre once, e un terzo, ſi ſcrive al libro dell' Eſattore per tre grana, e due denari; ed altro, che foſſe apprezzato per due once, e quindici carlini, che è il quarto dell'oncia ſi carica al libro dell' Eſattore per due grana, un denaro, ed un cavallo, perchè quindici carlini ſono la quarta parte dell'oncia, ed i tre cavalli ſono la quarta parte del grano *ſeu* aſſe, e con tale modo con più facilità ogni idiota può far il conto della rata, che ſpetta pagare per *æs, & libram*.

6 Per fare il cataſto ci biſogna Aſſenſo Regio, come vuole il noſtro Autore; ma ciò non è vero, perchè la Prammatica *de appretio tom.* 1. *tit.* 12. dà l'autorità all' Univerſità di far il cataſto, e la forma di farlo.

Neppure è vero quel, che diſſe *Nicolino* alla ſua *Collettanea*, che biſogna ſpedire provviſione della Regia Camera per fare il cataſto, ingannato forſe, che alcune Univerſità ſe l'abbiano ſpedite qualche volta, atteſo ciò ſuccede per eccitare, non per dare più autorità, di quella, che dà la *Pram. unic. de appret.*

Bensì ſe l'Univerſità voleſſe mutar modo di vivere, o voleſſe le ſue neceſſità, e peſi ſoddisfare per via di gabelle, o decime, o taſſe, o in altro modo, che ſtimerà migliore, allora non può ciò fare ſenza Aſſenſo Regio, perchè ſi contravverrebbe alla forma data dalla *d. Pram.* e ſolamente il Collaterale, o Camera Reale può diſpenſare alle *Prammatiche*, ed altre leggi in queſto Regno.

7 E per ottenere detto Regio Aſſenſo in qualſiſia biſogno dell' Univerſità, ſi dee fare concluſione in pubblico parlamento de' Cittadini congregati del modo, che hanno riſoluto di eſigere, e ſi manda copia di detta concluſione ad uno Scrivano di Mandamento, e ſi ſuole diſpenſare, che ſia lecito eſigere ſecondo la concluſione per due anni *tantum*, e ſcorſo il biennio ſi dee rinnovare, e ci ſi ſpendono ducati ſei, e carlini tre, così ho veduto praticare più volte.

8 Non è neceſſario detto Aſſenſo, quando l' Univerſità per dieci anni continui ha uſato accataſtare, o collettare, o gabellare altrimenti di quel, che ſta diſpoſto per detta Regia Prammatica, come avverti ſce il noſtro *Autore al cap.* 12. *n.* 27. ed è ſtabilito con decreto generale della Regia Camera, *de Marin. Arreſt.* 678., e *Fellerio alla Prammatica* 5. *de Admin. Univer. ante num.* 38. ed aſſegna la ragione, che la conſuetudine dà la poteſtà di collettare, come dà la *l.* 1. *C. de emancipat. liber. &c.*

E tal conſuetudine s'intende approvata dal Principe con la preſunta ſua ſcienza col tacito ſuo conſenſo *l.* 3. *Cod. de ædi. privat. & l. fin. de his, qui a non Do: ma: fint.*

9 Il noſtro Autore in queſto 5. Capo ha poſto la formola dell' Editto per fare il cataſto, *ſeu* apprezzo dell' Univerſità, con le dichiarazioni fatte dalla Regia Camera nel 1552. che l'ha eſemplificato *al cap.* 8.; ma ha laſciato di porvi la *Prammatica* 11. *de appretio*, e la forma dell' apprezzo fatto da Pietro Monteforte alias Piccolo, ed Alberico, e 'l *Card. Pariſe*, che comentarono detta Prammatica diffuſamente, e vi è per dichiarazione di detta Prammatica l' Arreſto della Regia Camera, il primo regiſtrato dal *Reg. de Marin. fol.* 1. la quale Prammatica in primo luogo ſi dee collocare per fondare la vera pratica di fare l'apprezzo, che nel Regno noſtro è l'ultima legge, che ſtabiliſce la forma di eſſo pubblicata a 19. Novembre 1467. dal Sereniſſimo Re Ferdinando, nella quale confermò tutt' i capitoli, e ſtatuti fatti da Carlo II. ſuo predeceſſore in queſto Regno. Ora noi comenteremo detta Prammatica con più diſtinzione, e facilità.

La Prammatica unica *de Appretio*, che dà la forma dell' Apprezzo, ſi diſtingue in IX. Capi, o Paragrafi.

10 I. CApo, che ogni anno ſi rinnovi il Cataſto nel meſe di Maggio, conforme per li capitoli del Regno da Carlo II. fu ſtabilito, ivi: *D. Carolus II. prædeceſſor noſter in hoc Regno ſtatuta, & capitula edidit perpetuo valitura.*

II. Che ſi eleggano ſei perſone dell' Univerſità, cioè due più Nobili, e più ricchi: due de' Mediocri, e due altri della più baſſa condizione, di ciaſcheduna Città, o Terra, ed altrettanti de' Caſali, ibi: *Capitaneus, & una cum ſex probis Viris ex melioribus, & ditioribus totidem ex mediocribus, & totidem ex minoribus cujuſque Civitatis, & totidem etiam de Caſalibus.*

III. Fatta detta elezione debbono queſti ſei Apprezzatori deputati cominciare a far detto Cataſto, *ſeu* apprezzo, giurando in poter del Capitano del luogo di fare detto apprezzo con rettitudine ſenza farſi tirare da preghiere, denari, odio, timore, grazia, amore, o parentela, ibi: *Qui jurant ad Sancta Dei Evangelia in poſſe ejus Capitanei hoc facere, & prudenter, prece, pretio, odio, timore, gratia, vel amore ſeu conſanguinitate, vel affinitate, remotis.*

IV. Detti ſei Deputati inſieme col Capitano, *ſeu* Officiale del luogo fedelmente apprezzeranno tutt' i beni di qualſiſia perſona, che poſſiede beni in detto luogo, non oſtante, che il Padrone di eſſi beni teneſſe domicilio in altra Univerſità, ivi: *Et cujuſque alterius ibi bona prædicta tenentis, licet alibi incolatum habeat una cum officialibus appretient.*

V. Regoleranno l'apprezzo, avendo conſiderazione alla famiglia, a' frutti de' beni, a' peſi, ed alle ſpeſe congrue, all' induſtria, e condizione del Cittadino, e bilanciando, tutte le coſe predette dar loro prezzo *per æs, & libram*, cioè ſecondo l'utile, e l'abilità, e ſecondo i peſi, e le ſpeſe, ibi: *reſpectu habito ad familias, & ad poſſeſſiones, ad expenſas, ad induſtrias, & conditiones &c.*

VI. Debbono farne due quinterni conſimili, uno per

Digitized by Google

per conservarsi nell' Archivio della Regia Camera, l' altro nell' Archivio dell' Università, ibi: *Quinternos duos consimiles, & quorum unus penes eadem Sacram cujusque Civitatis ibi conservandus deponatur, alterum ad Cameram nostræ Summariæ.*

VII. Che compito detto Catasto non si possa ritardare, o impedire l' esazione per qualsisia pretesto, ibi: *Provisio tamen, quod prætextu præsentium recollectio ipsarum subventionum, & collectarum fiscalium non impediatur in aliquo, vel retardetur.*

VIII. Che il Capitano pubblichi bando, che ognuno venga a rivelare, e denunciare i suoi beni per intero sotto pena di confiscazione di tutti quelli, che non si rivelano, ibi: *Prædicentque Officiales ipsis Universitatibus, quod unusquisque bona omnia sua integre, & sine fraude ponet, quoniam, &c.*

IX. Compito l' apprezzo debbono fare la diligenza, ed inquirere, se vi sono beni fraudolentemente non rivelati, e non descritti al Catasto, ibi: *Facto appretio inquiri facietis, & si alia, quæ non sint posita in appretio, inveniuntur habere, illa pro parte nostræ Curiæ capi mandabimus, & faciemus.*

E per più chiarezza de' sopraddetti 9. Capi, faremo a ciascheduno la sua spiega.

Del primo §. della Prammatica unica *de Appretio.*

11 NEl primo Capo di detta Prammatica si stabilisce doversi ogni anno nel mese di Maggio fare il nuovo Catasto secondo li Capitoli di Carlo II.

Per dichiarazione di ciò deesi sapere, che Carlo II. fece più capitoli sopra la forma dell' apprezzo, e fra gli altri vi è il capitolo del Regno, che comincia *in Kalendis Maii anni cujuslibet*, dove si ordina, *ut appretium renovent ad pœnam tertiæ partis totius collectæ.*

E che da nessuno s' impedisca, sotto pena di once diece contra chi impedisce, o contra quell' apprezzatore, che manca di farlo.

L' altro Capitolo del Regno di detto Re Carlo comincia *In singulis Civitatibus anno quolibet de mense Augusti statuimus renovari.*

Quali Capitoli poi furono confermati dal Re Roberto con altro Capitolo, che comincia *Robertus, &c. ad perpetuam rei memoriam, & firmitatem.*

E per altro Capitolo del medesimo Re Roberto, che comincia *Robertus, &c. Fiscalium functionum exactioni* si dà la regola di far l' apprezzo; e questo fu a 7. Agosto 1333. che è consimile alla disposizione della Prammatica del Re Ferdinando, quale Prammatica si vede chiaramente, che fu fatta del tenor medesimo, che è detto capitolo del Re Roberto, e che da detto capitolo fosse detta Prammatica ricavata, vi sono altri Capitoli, che stimo più noja, che utilità apportare con la loro prolissità.

Mentre a' 26. Aprile 1652. si fece decreto generale per la Regia Camera registrato dal *Reg. de Marin. arresto* 478. *fol.* 174. che toglie ogni dubbio contenente, che l' apprezzo si dee rinnovare ogni anno nel mese di Maggio, secondo la detta *Prammatica unic. de Appretio*, ibi: *Primo, quod anno quolibet fiat Catastum juxta reg. Pragm. unic. de Appretio.* E più sotto *vers. tertio, quod fieri debeat juxta dictam Pragm. unic. de Appretio anno quolibet in mense Maio.*

Onde con detta Prammatica, e con detto Arresto della Regia Camera viene corretto il capitolo fatto dal Re Carlo II., che comincia *in singulis Civitatibus de mense Augusti.*

E la ragione perchè non si dee fare nel mese di Agosto, nè in altro mese dell' anno, ma solo nel mese di Maggio è, perchè in detto mese gli armenti, e la gregge sono tornati dal pascolo, e dal pericolo dell' inverno, e così gli Alveari dell' Api, ed accertatamtnte si possono descrivere nel Catasto de' prezzi quel, che si possiede per tutta quell' annata: il che non si verifica negli altri mesi.

Del §. 2.

12 CHe si eleggano sei persone, che apprezzano le robe, e persone di tutti. Ma chi dee apprezzare le persone, e robe di detti sei apprezzatori non lo dice la detta Prammatica; ma lo spiega Pietro Piccolo al comento di essa *num.* 73. che l' Università dopo fatto l' apprezzo da detti sei, debba eleggere tre altri apprezzatori, uno de' migliori, uno de' mediocri, ed uno de' più infimi; che prima giurano, e poi fanno l' apprezzo delle persone, e beni di quelli sei apprezzatori; e fatto questo, si pubblicherà il Catasto, non potendo esser Giudice nella causa loro propria per la *l. 1. Cod. ne quis in sua causa*, con altre leggi ivi per detto Pietro Piccolo allegate.

E l' elezione così de' sei, come de' tre apprezzatori, si dee fare *congregata Universitate*, *Pietro Piccolo num.* 56., e l' avvertisce il nostro Autore al *Corollario del cap. 9. num.* 3.

Del §. 3. *e* 4.

I Deputati debbono giurare; ed i Cittadini, che rivelano i beni, anche giurano, come il nostro Autore lo dice al *cap.* 8., e dà la formola del giuramento, e della nota de' beni con cedole al *Corollario* del *cap. 9.*

13 Che dopo aver giurato procedano all' apprezzo de' beni di quei Possessori, che tenessero domicilio in altra Università.

14 Questo s' intende, purchè non sia numerato in altra Università, e che non vi sia promiscuità in territorio, perchè se il possessore è numerato in altra Università, non si taffano i suoi beni, come quelli de' Cittadini; ma come forestiere per la sola bonatenenza, cioè per le cinque imposizioni reali solamente, come spiegheremo meglio, dove si parlerà de' bonatenenti. E se ci è promiscuità di territorio si taffano i beni dove il possessore abita la maggior parte dell' anno; così sta deciso per la Regia Camera per l' Università di Polleca, e Rotino nel Cilento nella causa di Gio: Batista Verduzio a 9. Marzo 1582. *Arrest.* 433. registrata dal *Reg. de Marin.* ibi: *Non molestetur pro bonis sitis in Terra Rotini, quæ in dotem accepit, cum in Terra Rotini non sit numeratus. Nec in eo pro majore anni parte habitet, dummodo inter dictas Terras Pollechæ, & Rotini adsit promiscuitas territorii, & quod constet dominum Jo: Baptistam esse alibi numeratum.*

Si

Digitized by Google

Si dichiara anche queſto Capo con altro decreto della Regia Camera tra l'Univerſità di Caſtrignano, e l'Univerſità di Pato a 4. Marzo 1568. *de Marin. Arreſt.* 336.

Ove ſi dichiarò eſſer promiſcuo il territorio fra dette due Univerſità, e però i poſſeſſori de' beni in detto territorio promiſcuo doveſſero pagare nel luogo della loro abitazione, ibi: *Præſenti decreto declaratur promiſcuum dictum territorium inter Univerſitatem Pati, & Caſtrignani, & alios quosvis poſſeſſores bonorum in eodem territorio debere pro ejuſdem bonis ſolvere, & contribuere in dictis functionibus fiſcalibus in loco eorum habitationis. Et exactum contra formam præſentis decreti reſtituatur, oppoſitis ex adverſo non obſtantibus.*

Così parimente ſi dee oſſervare tra le Città, e Terre, e ſuoi Caſali, quando ſono diviſi ne' pagamenti de' fiſcali, come fu deciſo per la Reg. Camera, tra l'Univerſità della Terra di Novi, e'l Caſale di Corniti, ed altri Caſali di detta Terra. *Quod Cives Caſalium Cornitorum, & aliorum Caſalium Terræ Novi pro bonis, per eos poſſeſſis, tam ante diviſionem prædictorum Caſalium a Terra prædicta, quam poſt, ſolvant, & contribuant cum dictis Caſalibus, ubi ſunt Cives, & habitant.*

Et e contra Cives prædictæ Terræ Novi ſolvant pro omnibus bonis, quæ poſſident, per eos emptis tam ante, quam poſt diviſionem a Civibus Caſalium prædictorum in propria patria, nulla habita conſideratione, nec ſolutione bonatenentiæ, partes ipſæ invicem abſolvantur, prout præſenti decreto ſic decernitur, & providetur. Arreſt. 576. de Marin. 1. Luglio 1608.

E con queſto decreto, ch' è l'ultimo, reſtano corretti i due decreti antecendenti di eſſa Regia Camera, regiſtrati ſopra da detto *Reg. de Marin. 9. Decemb. 1564. arreſt. 294.* col quale nella cauſa della Terra di Marigliano, e ſuoi Caſali, ſi diſſe: *Terminus ad probandum in cauſa, & interim Caſalia manuteneantur in quaſi poſſeſſione exigendi functiones fiſcales, etiam a Civibus dictæ Terræ pro bonis accataſtatis in cataſtis ipſorum Caſalium.* E l'altro *Arreſto 398. de Marin. 20. Martii 1577.* tra la Terra di Rocca Romana, e'l ſuo Caſale Statiliano, che ſi diſſe, *quod ſolvant poſſeſſiones bonorum, prout ſolvebatur in dicto æſtimo poſt diviſionem.*

Poichè detti due arreſti ſono corretti, e rivocati con detto ultimo arreſto fatto tra Novi, e Caſali.

E così anche ſi pratica tra la Terra di Laurino, ed i ſuoi Caſali Piagine Soprane, Piagine Sottane, e Fonga, che prima ſi numeravano unitamente, facendo un corpo con la Terra, e poi nell' anno 1571. i Caſali ottennero nella Regia Camera la diviſione, *quoad ſolutionem fiſcalium tantum, citra præjudicium jurium Regiæ Curiæ exigendi a quolibet*, come ſi legge dal Proceſſo *inter Univ. Terræ Laurini, & Caſalis Plagenarum*, in Banca del Mag. Giuſeppe Pinto.

15 E per queſta ſteſſa ragione i Cittadini delle Piagine Soprane, che ſono creditori iſtrumentarj ſopra l'Univerſità del Caſale di Foggia, ed altri ſopra l'Univerſità di Laurino non pagano bonatenenza per detti iſtrumentarj; ma eſigono l'intera ſomma degli annui ducati cinque per ogni cento di capitale dall'Univerſità debitrice. Perchè detti creditori contribuiſcono tutt' i peſi nella Patria loro, dove abitano, e non può detta Univerſità debitrice ritenerſi per eſſa la buonatenenza, che ſi riterrebbe, ſe il creditore foſſe di Univerſità, che non aveſſe Territorio comune, come è tra la Terra, ed i Caſali predetti. E così anche i Cittadini della Terra di Novi, e Caſale di Corniti, che ſono creditori iſtrumentarj ſopra l'Univerſità di Ceraſo.

Al §. 5. e 6.

16 SI avvertiſce, che non ſta in uſo di dare, come ſi dava anticamente, a conſervare nell' Archivio della Regia Camera il Cataſto.

Al §. 7.

17 CHe non ſi poſſa impedire l'eſecuzione, *juxta cataſtum*, nè per appellazione, nè per nullità, nè per qualſiſia preteſto, attente le parole preciſe di detta Prammatica.

Onde lo ſtile della Regia Camera è di ſpedire provviſioni, e decreti, *quod revideatur appretium; verum interim non impediatur exactio juxta Cataſtum, de Marin. 4. April. 1607. Arreſt. 574. nel 2. tomo della mia Pratica tit. de Gabell. num. 4.* diſſi, che non oſtante l'appellazione, l'Eſattore procede alla vendita de' beni, che eſegue contra colui, che ſta ſcritto *ſeu* notato nel libro; ed in queſto anno eſſendoſi il Magn. Michel' Angelo Tarza gravato, e detto di nullità del Cataſto, *ſeu* apprezzo fatto nella Città di Capaccio, ha preteſo, che con nullità aveſſe potuto impedire l'eſazione, almeno *facto depoſito*; ma il ſaviſſimo Signor D. Michele Vargas Preſidente, e Commeſſario, ha con decreto *domi* ordinato, che *revideatur, ſed interim ſolvat*, perchè l'iſteſſa ragione milita nell' appellazione, che nelle nullità in queſto caſo d'impedire il pagamento di Collette, che s'impedirebbe il tributo al Fiſco co' ſutterfugj de' cataſtati, di modo che la reviſione ſi fa ſenza ritardare il tributo di Ceſare, o che ſia per via di appellazione, o di nullità, o per qualſivoglia altra via ſi cerca la reviſione di apprezzo.

E la dottrina di *Lanario a Rovito ſopra la rubrica de appretio*, citata dal noſtro Autore nel *Capo 6. n. 46.* che dice poterſi ſempre rivedere dopo ſcorſi i fatali, viene fondata con decreto della Regia Camera dell'anno 1652. a' 26. Aprile, nel quale ſi diſſe, *quod non impediatur reviſio appretii, quando aliquis ſenſerit ſe gravatum, ſolvendo interim juxta Cataſtum, prout ordinarie expediuntur proviſiones a Regia Camera, de Marin. art. 678. ſotto il verſicolo Tertio quod.*

E così veggiamo praticare, che *quandocunque* ſi ricorre in Camera per la reviſione ſenza preſcrizione di tempo, ſi ordina la reviſione, non impedito però il pagamento *juxta Cataſtum.*

Al §. 8.

CHe il Capitano pubblichi bando. Si è dal noſtro Autore data la formula dal detto Bando al *Capo 5.*

Al §. 9.

18 CHe ſi dee inquirere contra chi aveſſe rivelato con frode, però ſi debbono eleggere almeno tre reviſori con poteſtà di confiſcare i beni non rivelati, e guadagnare per terza parte

eſſi

Digitized by Google

essi revisori quel che vien confiscato, i quali dopo che saranno eletti, subito faranno pubbliçare bando, che fra 8. giorni rivelino avanti di essi i beni finora non rivelati; e se fra detto termine non riveleranno, s'intendano incorsi nella detta confiscazione, *seu* inquisizione, la quale non dee durare più che un mese, e poi si chiude il Catasto, e si pubblica. Questa è la forma data da D. Pietro Piccolo sopra detta *Prammatica*, *num.* 64. *tom.* 1. *tit.* 12.

19 E finito il Catasto si dee sottoscrivere dal Capitano, Deputati, Sindaco, Eletti, e Cancelliere, come ha detto il nostro Autore al *cap.* 9. *num.* 7.

NUOVA APPENDICE

Del medesimo

LIONARDO RICCIO

A questo stesso Cap. V.

DIssi al *num.* 5. della mia Appendice al presente *cap.* 5. dell'Apprezzo, o Catasto delle Università, non essere necessario l'Assenso Regio, quando l'Università per dieci anni continui ha usato catastare, o collettare altrimenti di quello, che sta disposto per la *Regia Prammatica unica de Appretio*, del che ne dà avvertenza anche il nostro Autore nel *cap.* 12. *della bonaten. num.* 27.

E da noi in questo capitolo *d. num.* 8. s'è allegato *de Marin. Arresto* 678. *de'* 25. *Aprile* 1652. ivi: *Secundo, quod si aliqua Universitas consueverit facere catastum aliter quam dispositum est per supradictam Reg. Pragm., & instructiones Regiæ Cameræ, & talis observantia fuit continuata per annos decem continuos, permittatur continuatio dictæ consuetudinis in futurum, & ad illam rationem solvatur bonatenentia.*

E Follerio nella Pram. 5. *de Administratione Universitatis, ante num.* 38. n'assegna la ragione, che siccome per la consuetudine s'acquista la potestà della Giurisdizione, così per la consuetudine s'acquista anche la potestà di collettare altrimenti, che sta disposto per la *Pragm.* giusta il *Testo l.* 1. *C. de emancipat. liberorum.*

E tal Consuetudine s'intende appprovata dal tacito consenso, e presunta scienza del Principe per lo *Testo in l.* 3. *C. de edific. privatis, & l. fin. C. de bis, qui a non Dominis manumissi sunt, ibi gesta taciturnitate firmavit.*

E per l'Arresto de' 30. Marzo 1518. registrato dal *Reg. de Marin. resolut.* 151. si ordinò: *Per Reg. Cam. quod fiat ordo Actuariis & Scribis, ut ab hodie in antea, & in futurum nullatenus talia negotia committantur Capitaneis locorum in partibus; sed juxta stylum Regiæ Cameræ, quando occurrit præsentantur ab interesse habentibus memorialia in Regia Camera; nam facto verbo eligetur persona experta, & integræ famæ ejusdem Tribunalis, ad hoc ut se conferat in partibus pro similibus negotiis*, siccome *al nu.* 14.

Scrissi similmente al *num.* 13. il tenor dell'Arresto 433. de' 9. Marzo 1582. tra l'Università di Pollica, e di Rotino. E dell'Arresto 330. di 4. Marzo 1168. tra l'Università di Pato, e Castropignano.

Dissi, che nell'Arresto 576. di primo Luglio 1608. tra l'Università di Novi, e suoi Casali.

E con ciò resta corretto l'Arresto 294. de' 9. Dicembre 1564. tra l'Università di Mariglia-no, e suoi Casali, nel quale si disse: *Detur terminus utrique parti, & interim dicta Casalia manuteneantur in quasi possessione exigendi functiones fiscales, etiam a Civibus dictæ Terræ Marigliani pro bonis accatastatis in catastibus ipsorum Casalium.*

E vien corretto anche l'Arresto 398. de' 10. Marzo 1577. nella causa di Rocca Romana co' suoi Casali, si disse: *Quod tam Cives Casalis, & alii Exteri possidentes dicta bona, tribuant pro illis cum illa Universitate sub cujus æstimo sunt descripta. Cives vero, qui emunt bona ab exteris, pro quibus tempore divisionis prædictæ contribuebant cum utraque Universitate pro taxa, similiter nunc contribuant cum utraque Universitate, prout contribuebant hi, quibus causam habent.*

Da questo Arresto 398. se ne inferisce però, che il Barone di Terra, e Casali, per la buonatenza de' suoi beni burgensatici dee contribuire a tutte le Università di detta Terra, e Casali *pro rata*, che tra detta Terra, e Casali si distribuiscono l'altre entrate comuni, acciocchè tanto la Terra, quanto i Casali vengano a partecipare la rata di detta bonatenenza, che paga il Padrone.

Atteso il Barone è primo Cittadino, così della Terra, come de' Casali, e come tale dee contribuire la sua buonatenenza de' Burgensatici, così alla Cittadinanza della Terra, come alla Cittadinanza de' Casali *pro rata* de' fuochi nell'ultima numerazione numerati, o che tenga domicilio nella Terra, o ne' Casali, o in altro luogo, giacchè come primo Cittadino così pasce al pascolo della Terra, come de' Casali, o che abita, o che non abita in detta Baronia.

Conferisce in questo il decreto di Laudo tra la Terra di Laurino, e suoi Casali profferito da Carlo Cito, il quale decise, che detta Terra di Laurino, e Casali si dividessero l'entrate de' Territorj, e difese comuni, così i pesi *pro rata* de' fuochi, di cui detta Terra, e ciascheduno Casale fu numerato nell'ultima numerazione; come dagli atti nella Regia Camera in Banca di Giuseppe Pinto.

L'istesso si osserva quando non si tratta tra Terra, e Casali, che in territorio è comune, ma si tratta tra l'Università, che hanno il territorio promiscuo, come tra l'Università di Renda, e Castrofranco. *De Marin. Arresto* 229. de' 15. Giugno 1560. nel quale fu deciso: *Quoad homines Terræ Rendæ bonatenentes in territorio Castrifranchi servetur consuetudo, & promiscuitas, & accatastentur pro bonis prædictis, & solvant Universitati Terræ Rendæ, & e contra homines Castrifranchi bonatenentes in territorio Rendæ accatastentur pro eorum bonis, & solvant cum Universitate Castrifranchi.*

Veggasi quel, che dice al capo 11. della bonatenenza *num.* 36.

E' bene quì di notare anche l'Arresto 556. de' 18. Marzo 1605. scritto dal Reggente de Marinis tra l'Università di Castrovillari, ed i suoi Casali, nel quale fu deciso: *Quod Cives Casalium*

Digitized by Google

lium pro bonis, quæ possident contribuant in loco, cujus sunt Cives deducto censu, & Domini censuum contribuant pro illis, ubi sunt Cives. Et bona perventa in posse Clericorum contribuant in debitis contractis antequam pervenissent in eorum posse.

CAP. VI.

De' Fuochi, e Sottofuochi.

SOMMARIO

1 *Bestiami di ciascuna specie, in che luogo si debbono tassare, e catastare.*
2 *Bestiami a soccida seu alla Parte, e per quanto, e deve si debbono tassare.*
3 & 7. *Bestiami fidati di Dogana quanto si debbono tassare.*
4 e 10. *Napoletani, che tengono Animali, e Bestiami a chi sono tenuti contribuire.*
5 *Baroni, che tengono Bestiami, a che sono tenuti.*
6 *Bovi* a menando, *vulgò* a Pedagio, *a chi si debbono accatastare.*
8 *Animali de' Centimoli, come si debbono accatastare.*
9 *Napoletani patentati, in che, e dove sono franchi.*
11 *Napoletani quando, e quali requisiti debbono avere per poter ottener il Privilegio.*
12 *Napoletani* de Casalibus, *quali franchizie godono.*
13 *Vedove de' Napoletani, che guardano il lutto vedovile, quali franchizie godono.*
14 *Cavajuoli, quando, ed in che debbono essere franchi.*
15 *Sessagenarj, quando debbono godere.*
16 *Bracciali quando debbono contribuire, ed in che sono franchi.*
17 *Oblati, che debbono osservare per essere franchi.*
18 *Cittadini dove debbono pagare, e portare i pesi, se dove nati, o dove numerati.*
19 *Figli dopo morto il Padre, se vivono uniti, e separati, come debbono pagare.*
20 *Figli, vivente il Padre, che vanno ad abitare in altri luoghi, dove debbono pagare.*
21 *Forestieri, quando si dicono fuochi acquisiti, e che debbono pagare.*
22 *Donna, che si marita fuori della sua patria, dove dee pagare.*
23 *Donna maritata fuori della patria, e succede erede di suo padre, come dee pagare, e dove per le robe ereditarie.*
24 *Locati di Dogana debbono essere trattati, come gli altri Cittadini.*
25 *Officiali di Dogana di che cosa sono franchi.*
26 *Locati di Dogana di che cosa sono franchi.*
27 *Bestiami, che si portano* ad pascua sumendum, *non pagano passi.*
28 *Bestiami, che si portano per la grassa di Napoli, non pagano passi.*
29 *Possessori de' beni in feudo dissabitato, dove debbono pagare.*
30 *Officiali Regj, come Officiali non sono franchi* solum, *quando sono Napoletani, ed in questo caso non se gli dà detta franchizia in denari.*
31 *Donne del terzo ordine, che posseggono beni debbono pagare per detti beni.*
32 *Vedove lasciate da' loro mariti con dodici figli, quando, e di che sono franche.*
33 *Vedove con dodici figli sono franche, anche se detti figli sono partoriti dall' altra moglie di detto suo marito.*
34 *Padri con dodici figli quando sono franchi.*
35 *Vedove, che posseggono più dell' oncia, come si debbono tassare.*
36 *Vedove Napoletane, che abitano in qualch' altra Città, come si debbano trattare.*
37 *Fratelli, che vivono* in communi, *e fanno un fuoco, anco quando sono casati, come si debbono trattare.*
38 *Baroni nelle loro terre, quali franchizie godono.*
39 *Debitore per causa di Collette non può compensare con quello, che se gli dee per altra causa dall' Università.*
40 *Officiali dell' Università, da quali pesi sono franchi, e quali prerogative godono?*
41 *Libro dell' Esattore prova il pagamento, se sarà, o non sarà fatto delle collette.*
42 *Esattore è obbligato di mostrare il suo libro a chi si sente gravato.*
43 *Cittadini debbono passare le Collette per li beni* extra *territorio.*
44 *Collette hanno la via esecutiva, e come si dee procedere nell' esecuzione.*
45 *Appellazione dal catasto fra quanto tempo si può fare.*
46 *Aggravio fra quanto tempo si può rivedere, e che dee osservare l' aggravato.*

1 *IN primis* veduta la Regia Prammatica sopra la forma dell' apprezzo, nella quale si fa menzione de' bestiami, & *consideratis considerandis* sopra questo negozio si provvede, e determina, che i bestiami vaccini, porcini, bufalini, ed altre sorte, che giusta il costume della Terra tassano in apprezzo, si debba apprezzare, ed accatastare in quella Città, *seu* Terra, dove il Padrone sta numerato, e paga il suo fuoco, ed ha da pagare, e contribuire la rata delle collette per detti bestiami, non ostante, che li tenesse a pascolare ne' terreni d' altre Terre, Città, e territorio, delle quali, pascolando, debba pagare la fida, e pascolo senz' altra contribuzione d' apprezzo, nè di colletta, nella quale stima, ed apprezzo si debba avere considerazione di quello, che il padrone paga gli erbaggi nella Terra propria, ovvero in altre Terre, dove terrà detti bestiami, vengono in apprezzo per lo resto, *verum*, se pascolasse senza pagamento di fida, in tal caso non se gli debba deducere dall' apprezzo cos' alcuna per causa del pascolo.

2 *Item* que' bestiami, che si tengono, *ut vulgo dicitur* a Soccida, *seu* alla parte, s' ordina, che il principale Padrone sia tassato, e debba contribuire per la metà, che partecipa *de fructibus*, e l' altra metà si debba tassare, e porre in apprezzo al Massaro, che li tiene in quelle terre, dove detto Padrone, e Massaro stanno numerati, e pagano i loro fuochi, *ut supra*, deducendo però a tutti due le spese del pascolo: In caso, che lo pagassero, come nel sopraddetto Capitolo si dice; però se ambidue non pagassero pascolo, non si debba dedurre, e l' uno pascolasse franco

Digitized by Google

per la metà sua, e l'altro pagasse il pasculo, per l'altra metà del pasculo nell'apprezzo a quello, che lo paga; *verum*, quanto al Massaro si debba avvertire, che, se la metà sua della tassa del bestiame gli sarà stata considerata, ed aggregata nella Tassa dell'industria, non si debba aggregare, o tassare un'altra volta, *per modum facultatis*, perchè per una medesima cosa verrebbe ad essere gravato di duplicata contribuzione.

3 *Item* circa le Pecore, ed i bestiami, che si fidano, e pascolano nella Regia Dogana delle pecore di Puglia, ovvero nella Dogana d'Abruzzo, si provvede, che si osservi il medesimo ordine con dedurre dalla stima quello, che si paga di fida a detta Dogana.

4 *Item* quanto a' Napoletani, che sono immuni, e non pagano i loro fuochi, ed altri, che non pagano pagamenti fiscali, per le franchizie delle loro terre, od altra giusta causa, s'ordina, che in quelle terre, dove terranno detti pascoli, ed erbaggi comuni dell'Università senza pagare fida, lor si debba apprezzare, e accatastare i bestiami predetti, e per quelli contribuire come bonatenenti a' pagamenti fiscali ordinarj, ed estraordinarj della Regia Corte *tantum*, ovvero debbano pagare la fida dell'Università di quelle terre, dove li terranno a pascolare, ita che sia in elezione d'essi Napoletani, *seu* altri franchi, quali de' due pagamenti vorranno fare.

5 *Item* dal detto apprezzo, e contribuzione s'eccettuano, e riservano i Baroni nelle Terre proprie per li bestiami, che terranno ne' terreni loro privati, *seu* pascoli comuni di loro, terre, i quali come primi, e principali possono fare pascolare i loro bestiami ne' demanj delle terre proprie, come li godono i loro Vassalli.

6 *Item* quelli, che tengono bovi *a menando*, *vulgo* a pedaggi, che ne pagano tanto grano, o altre vettovaglie, *seu* denari, si ordina, che non si abbiano da tassare, nè contribuire per detti bovi, ma che la tassa, e contribuzione di quelli si ponga a' padroni, che n'hanno utilità, perchè non sarebbe giusto, che i detentori a menando si gravassero di due pesi per detti bovi, cioè del pagamento, che si fa a' padroni, e della contribuzione delle collette. *Consensu Jo. Cascol.*

7 *Item* l'apprezzo d'animali fidati nella Regia Dogana di Puglia si dee fare, cioè le pecore gentili inclusi i castrati alla ragione di grana cinque per ogni mille. I bovi, e vacche sgravate alla ragione di grana tre per ogni cento, e le vacche sterpe grosse di tre anni a ragione di grana due per ogni cento, ed il grano s'intende alla ragione solita, e consueta, *d. Reg. de Marinis Arresto* 106., *e decreto della Regia Camera della Summaria de* 17. *Ottobre* 1550.

8 *Item* a rispetto d'animali, che servono a' centimoli s'è determinato, che se è solito, se ne faccia l'apprezzo; ma se si vive per gabelle, i particolari paghino dette gabelle per detti animali, de' quali si servono in detti centimoli, conforme pagano gli altri Cittadini, *d. Reggente Marinis Arrest.* 212. *e decreto di detta Regia Camera degli* 8. *Agosto* 1559.

9 I Napoletani nati, *seu* originarj, o conceputi in Napoli, i quali tengono patente della Camera, sono franchi *in Dohanis* in tutto il Regno per le mercanzie, con le clausole contenute in dette Patenti, *& solum* nuovamente lor si è levata la franchizia dell'uso; se abitano in alcuna Terra del Regno, sono franchi di fuochi, gabelle, collette, alloggiamenti, comandamenti, e servizj personali, e di tutte le imposizioni universali per essi loro, mogli, e figli, e debbono solo contribuire alle spese estraordinarie, cioè accomodo di strade, fontane, orologio, ed altre simili, e per gli stabili, che posseggono, in territorio di dette Terre, pagano *solum* la bonatenenza, e i debiti contratti *tempore possessionis* di detti beni da' Cittadini d'esse Terre, se i primi possessori Cittadini, non possono pagare, e per gli animali, che posseggono in territorio di esse Terre, sta a loro elezione di pagare la bonatenenza, o vero fida.

10 I Napoletani Cavalieri di Sedile godono le medesime franchizie.

11 I Napoletani *vigore Regiæ Pragmaticæ* godono l'istesse franchizie; ma hanno da abitare almeno in Napoli con le mogli, e famiglia per la maggior parte dell'anno, e per ottenere tale Privilegio, bisogna avere tre Requisiti, cioè abitare in Napoli, che la moglie sia Napoletana, e tenga la casa propria in Napoli.

12 I Napoletani *de Casalibus* godono l'istesse franchizie; ma non sono franchi d'alloggiamenti; quando occorrono ne' loro Casali; neppure di comandamenti, e servizj personali in propria patria.

13 Le mogli de' Napoletani, morti i loro mariti, che guardano il letto vedovile, godono l'istesse franchizie, che godevano i loro mariti in tempo, che vivevano, benchè esse mogli di Napoletani sieno forestiere.

14 I Cavajuoli in virtù di patente di Camera sono franchi nel Regno *in Dohanis*, ma abitando in alcuna Terra del Regno debbono pagare all'Università come forestieri il decreto di sette Capi; ben vero sono franchi di bonatenenza, abitando però alla Cava, come per Decreto de' 15. Marzo 1644. *facto verbo in Regia Camera.*

15 I Sessagenarj sono franchi del pagamento della loro testa in virtù di decreto della Camera de' 18. Marzo 1571. quale pagamento, *seu* immunità di testa, per altro decreto sta ordinato, che detta franchizia s'intende per un ducato *tantum* l'anno, e per lo di più, che importa detto pagamento di testa, si faccia pagare a' detti Sessagenarj, e facendo industria, la debbono pagare.

16 I Bracciali sono franchi, e debbono pagare *solum* l'anno carlini dieci di contribuzioni, e detti Bracciali sono quelli, che vanno alla giornata, e non posseggono robe, e sono anche franchi di alloggiamenti, però nelle Terre, dove si vive per gabella, non sono franchi di gabella; e se detti Bracciali posseggono case, dove essi abitano, ancora sono franchi, purchè detta casa serva per propria abitazione *tantum* di detti Bracciali, e vi è decreto della Camera.

17 Gli Oblati, *seu* offerti sono quegli, i quali donano tutte le robe loro *in usufructu*, e proprietà a' Monasteri, senza riserbarsi per essi cos'alcuna, e sono alimentati da' medesimi Monasteri, abitando dentro di quelli, e sono franchi di loro fuochi, e di qualsivoglia altro pagamento universale.

Digitized by Google

18 I Cittadini numerati, *seu* nati in un luogo, debbono pagare, dove ſono nati, *ſeu* numerati, tutt' i peſi, alloggiamenti, gabelle, e tutte l' altre impoſizioni, *ut alii Cives*; ed abitando in altre Terre *extra*, dove ſono nati, o numerati, debbono pagare in quelle Univerſità, dove abitano, delle quali ſono foreſtieri, carlini quindici l' anno, la bonatenenza per le robe ſtabili, che vi poſſedeſſero, e contribuire a' debiti contratti per l' Univerſità, a' quali forſe dette robe foſſero obbligate a tempo, che ſi poſſedevano da' Cittadini di quello, non eſſendo però i primi poſſeſſori *ſolvendi* per detti debiti contratti; di più hanno da contribuire alle ſpeſe eſtraordinarie, cioè accomodo di ſtrade, fontane, orologio, ed altre ſimili, ed anche debbono alloggiare, dove abitano, purchè non provino, che dove ſono nati, o numerati, alloggiano attualmente, e queſto in conformità del decreto generale della R. Camera.

19 Se un Padre aveſſe diverſi figli, e muore, ſe quelli vivono unitamente, debbono portare un ſolo fuoco, però ſtando ſeparati debbono pagare tanti fuochi, quanti ſono eſſi fratelli, che vivono ſeparati, e ſe alcuni di detti figli andaſſero ad abitare in altre Terre, *extra* loro patria, oltre che debbono pagare dove ſono nati, il fuoco, ancorchè dove ſono, vi foſſero altri loro fratelli, che ciaſcuno portaſſe il peſo del loro fuoco, come diverſi, debbono, dove abitano, pagare, conforme il decreto generale de' ſette Capi, *ut in precedente Capitulo*.

20 Se un Padre è vivo, ed abita, e paga dov' è nato, *ſeu* numerato, avendo altri figli, e quegli andaſſero ad abitare in altri luoghi, debbono detti figli pagare, dove abitano, *ut alii Cives*, *vivente Patre*, però non pagano coſa alcuna, dove ſono nati, pagando il Padre vivo, ma morto il Padre, ſono obbligati ciaſcuno di detti figli pagare dopo, dove ſono nati, e così ſi ſpediſcono provviſioni *in dies*.

21 I fuochi acquiſiti, ſono que' foreſtieri di *extra* Regno, abitanti in alcune Terre del Regno, ovvero quelli del Regno, i quali non moſtrano di pagare in alcuna parte del Regno, e queſti tali ſono obbligati pagare, dove abitano, *ut alii Cives*. *Verum* ſono franchi de' debiti contratti per l' Univerſità, dove abitano, prima della loro abitazione, e delle gabelle, ed altre impoſizioni impoſte, ed imponende per ſoddisfare detti debiti contratti, conforme il decreto generale della Camera: *De quo vero ad exteros*; ma ſe i detti debiti foſſero ſtati contratti prima della loro abitazione, per cauſa però di ſpeſe eſtraordinarie, cioè accomodo di ſtrade, ed altri ſimili, debbono contribuire a detti debiti contratti.

22 La Donna Cittadina d' una Terra, quando ſi marita con foreſtiere, non paga eſſa coſa alcuna, come Cittadina di detta Terra, pagando il ſuo marito, dov'è Cittadino: *quia mulier ſequitur forum Viri*, e per le ſue robe dotali, il marito ne paga la bonatenenza, e i debiti contratti; ma ſe il Padre della donna è morto ſenz'altri figli, e detta donna è erede di ſuo Padre, o d' altri, da' quali foſſero ſtate laſciate dette robe, è obbligata per le dette robe
23 dotali ereditarie del detto ſuo Padre, o di altri Cittadini pagare il fuoco, ed altri pagamenti, conforme pagava il Padre, o detti Cittadini a tempo che viveano, di modo tale, che ſe un Cittadino di una Terra ſi caſa con una Cittadina d' altra Terra, per le robe dotali, che piglia ereditarie, ha da pagare il marito due fuochi, cioè quello con l' Univerſità, di dove eſſo è Cittadino, e quello delle robe dotali ereditarie, *ut ſupra* con l' Univerſità, di dove dette robe ſono ſite, purchè non vi ſieno altri eredi, che ſoſtengano il peſo del fuoco. E vi è Decreto della Camera, anzi più Decreti, ma uno fra gli altri in banca di Laurentiis degli 11. Decembre 1636.

24 I locati in Dogana in propria patria non ſono franchi di Dogana, nè di pagamenti univerſali, nè di eſercitare officj univerſali; ma ſi trattano, *ut alii Cives*, e l' iſteſſo a riſpet-
25 to de' Doganieri, Credenzieri, od altri, che poſſeggono Officj Regj, atteſo detti tali, che poſſeggono Officj Regj ſon franchi *ſolum* di comandamenti, e ſervizj perſonali, e di Officj Univerſali, e per le cauſe Civili, e Criminali dependenti da' detti Officj ſi riconoſcono dalla Camera, *verum* nella cognizione delle cauſe de' locati vi è il Capitolo 18 delle Iſtruzioni della Regia Dogana, che diffuſamente parla del predetto.

26 I detti Locati ſono franchi di paſſi di Dogane, e del diritto del nvovo impoſto della metà del 5 per cento per gli animali Doganali, pelle, lane, caci, ed altri frutti, che pervengono da detti animali.

☞ E coloro, i quali prendono *in fraudem* poche verſure di terra, e ſi aggregano alla Dogana di Foggia, non ſono eſenti dalla giuriſdizione ordinaria del luogo di lor domicilio. „ *Item* ſup-
„ plichiamo S. M. a dichiarare, che non ſieno e-
„ ſenti della giurisdizione ordinaria del luogo di
„ lor domicilio coloro, i quali prendono *in frau-*
„ *dem* poche verſure di terra, e ſi aggregano alla
„ Dogana di Foggia, e che ſi oſſervino nel rima-
„ nente le iſtruzioni del Cardinale di Granvela, il
„ cap. 12. del Conte di Lemos *fol.* 53. *tom.* 2. *il*
„ *cap.* 76. del Re Filippo III. *fol.* 105. *e cap.* 2.
„ *&* 8. del Re Filippo IV. *fol.* 132. ſupplicando
„ ancora V. M. a dichiarare, che la giuriſdizione
„ di detta Dogana ſi eſtenda ſopra le perſone de'
„ locati *tantum*, e non ſopra de' loro dipendenti,
„ familiari, ſervidori, femmine &c. *Placet*, *leges decreta*, *edicta Regum cuſtodiri*, *donec aliter fuerit conſtitutum*.

Il Tribunale della Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ* riſiede nella Città di Foggia, che rapporta *Freccia de Subfeudis lib.* 2. *auctorit.* 46. *n.* 12. *fol.* 235. *Danza de pugna Doctorum tom.* 2. *tit. de elect. fori cap.* 5. *in princip.* nel qual Tribunale vi è il Doganiere, che ha il mero, e miſto impero, ed è Giudice competente contra tutti gl' indoganati, e ſoggetti alla detta Dogana. *Pont. de poteſt. Pro-Regis tit.* 4. §. 8. *n.* 49., *& Novar. prax. electi fori tom.* 1. *ſect.* 4. *qu.* 47. *n.* 2., ed il detto Tribunale della Dogana *Menepecudum Apuliæ* fu deputato a certe cauſe, ed a perſone fidate, i quali volgarmente ſi chiamano Doganati, il medeſimo *Novar. prax. electi fori tom.* 2. *ſect.* 2. *qu.* 14. *n.* 3. ed il Tribunale della Regia Dogana *Menepecu-*

Digitized by Google

dum Apuliæ ebbe fin dal tempo de' Romani il principio. Freccia *ubi supra*, e di poi fu confirmato del Re Federico II. e poi dalla convenzione avuta nel tempo del Re Alfonso I. e detto Tribunale finalmente fu ampliato, e regolato da più ordinanzioni, ed istruzioni de' Re, e dal Regio Collateral Consiglio. *Pont. d.* §. 8. *n.* 46. ed il detto Tribunale fu eretto per li pascoli delle pecore, e la sola descrizione ne' libri della Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ* basta, acciocchè per l'avvenire le persone si possano sforzare co' loro animali, a' prendersi pascoli, ed a pagare in appresso la debita paga, e così ancora basta la sola descrizione ne' libri della Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ* circa i Territorj, affinchè l'istessa Regia Dogana possa prendere da coloro, che ricusano per lo soffermamento degli animali in quella affidati; *l. omnes, C. de fundis patrimonialibus lib.* 11. *Ponte d.* §. 8. *n.* 55. e la solita paga non si può accrescere, non essendone consapevole il Principe, *l.* 3. *C. de pascuis publ. lib.* 11. *Ponte d.* §. 8. *num.* 47.

Ed i pascoli non debbonsi dannificare, ma custodirli, *d. l.* 1. *C. de pastuis publ. lib.* 11., ed a custodire detti pascoli della Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ* furono creati, e si creano i Regj Cavallari, che son tenuti a custodire detti pascoli. *Ponte d.* §. *n.* 48. dove al *num.* 52. dice, che questi Cavallari si dicono, e si nominano *Milites equitantes*.

Ed il Regio Doganiero è Giudice competente contra de' Regj Cavallari di qualsivoglia delitto. *Ponte d.* §. 8. *num.* 49 *Novar. in prax. el. fori tom.* 1. *sect.* 4. *quæst.* 47. *n.* 2. e così giornalmente si pratica.

Così ancora i Cavallari estraordinarj si giudicano per lo Regio Doganiere, e ciò è per particolare privilegio, che ha la Regia Dogana *Ponte d.* §. 8. *n.* 54. *&* *Novar. d. sect.* 4. *qu.* 47. *nu.* 4. Mercechè se la detta R. Dogana non avesse questo privilegio particolare di giudicare de' Cavallari estraordinarj *de jure* sarebbe altrimenti, come nella *l. fin. Cod. de apparit. magistr. lib.* 12. *Ponte d.* §. 8. *nu.* 53. come in simile. Imperciocchè quantunque i Dottori del Collegio son convenuti avanti del Cancelliere del Regno, pure altrimenti si costuma ne' Dottori estraordinarj del Collegio suddetto, giacchè essi non son conosciuti per lo Cancelliere *Franc. dec.* 234. *nu.* 6. *Ponte d.* §. 8. *n.* 54. *&* *Novar. d. sect.* 4. *quæst.* 35. *n.* 9. Siccome ancora benchè de' delitti degli Officiali la sola G. G. della Vicaria giudica, però altrimenti è negli Officiali estraordinarj. Così ancora benchè il Re non giudica gli Officiali Regj perpetui, però altrimenti è contra gli Officiali Regj perpetui estraordinarj, contra de' quali il Re può conoscerli. Così ancora, benchè il beneficio della elezione del foro non possa allegarsi nelle cause degli Officiali Regj per le persone privilegiate, e neppure i Regj Officiali possono tirare altri, però altrimenti è negli Officiali Regj estraordinarj. *Novar. d. sect.* 4. §. 8. *num.* 1. *cum duobus seq.*

E non solamente i fidati Cavallari ordinarj, ed estraordinarj seguono il foro della Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ*, ma ancora le di loro Mogli sortiscono il foro della Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ*. *Danza de pugna DD. tom.* 2. *tit. de elect. fo. cap.* 5. *num.* 8. *cum seq.*

Così tutti gli Attuarj, gli Scrivani, e Cursori della detta Reg. Dogana *Menepecudum Apuliæ*, seguono il foro della Regia Dogana, come costa dagli ampj privilegj della detta Regia Dogana, ed è per legge comune. Mercechè tutti gli Officiali, e Ministri di qualsivoglia Corte, che delinquono nell'officio, si puniscono per la medesima Corte.

Così i soggetti della Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ* possono convenire le persone Napoletane nella detta Regia Dogana, e detta Regia Dogana ha giurisdizione ancora contra i Napoletani, come riferisce deciso *Ponte d.* §. 8. *num.* 50. *Novar. d. sect.* 4. *quæst.* 47. *num.* 2. *& eadem sect.* 4. *quæst.* 62. *in fine*; *d. Danza d. tom.* 2. *tit. de immunitate Neapolitanorum cap.* 1. *n.* 11. E benchè il Napoletano tira, e non è tirato, però il Napoletano non può servirsi di questo privilegio contra i soggetti della Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ*, *Carleval. de judiciis tom.* 1. *disput.* 2. *qu.* 6. *sect.* 8. *nu.* 689. Ma Toro è di contraria opinione.

Così ancora la Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ* conosce contra gli Officiali Baronali ne' casi, ne' quali può conoscere contra le persone private, e gli Officiali non possono allegare il privilegio, che la sola G. C. della Vicaria conosca de' delitti degli Officiali, e così alla giornata veggiamo praticarsi, che la Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ* conosce, e punisce gli Officiali Baronali. Ed il medesimo stimo ne' Baroni, i quali possono convenirsi da i soggetti della Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ* nella detta Regia Dogana.

Ma se l'indoganato offenda gli Officiali Baronali si punisce per la G. C. della Vicaria, e non si rimette al Tribunale della Regia Dogana. Donde mi pare, che la Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ* non possa procedere contra gli Officiali; giacchè se la G. C. della Vicaria procede contra gl' indoganati dell' offesa fatta contra gl' officiali, così ancora la G. C. della Vicaria debba procedere contra l'officiale delinquente nella persona del locato, o indoganato, benchè *de facto* la Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ* osserva il contrario.

Così ancora la persona privilegiata non può servirsi del privilegio dell'elezione del foro contra gl'indoganati, ma dee convenire quelli nella detta Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ*. *Novar. d. sect.* 4. *qu.* 47. *&* *Danza d. tom.* 2. *d. tit. de electione fori*, *cap.* 5. *nu.* 7.

E neppure la persona privilegiata, la quale non è soggetta alla Regia Dogana, può eleggere in suo foro il Tribunale della Regia Dogana per le cause non spettanti ad essa Regia Dogana. *Novar. in prax. electione fori tom.* 2. *sect.* 1. *qu.* 14.

Ma allora i fidati della Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ* si convengono nel Tribunale della Regia Dogana, quando i loro animali prendono i pascoli della R. Corte, e ciascun anno pagano qualche cosa, ed è necessario, che abbiano la maggior parte degli animali, che ivi pascono, altrimenti se hanno la minor parte, non godono del privilegio del foro della R. Dogana. *Amend. ad Franc. dec.* 176. *Thor. comp. decis.*

Digitized by Google

decis. tom. 1. verf. Doganati fol. 154. Danz. d. tit. de electione fori cap. 5. n. 1. usq. ad n. 4. & Capibl. de Baronib. prag. 8. part. 2. n. 167. & fing. 82. in fine.

Ed allora il locato si conosce per la R. Dogana, quando affitta l'erba, e viene a prendere i pascoli, ed ha i proprj animali nel numero de' dugento, e che con detti animali vada a' pascoli della Puglia affittata per la R. Corte, ed esso l'esenzione dalla giurisdizione dell'ordinario non compete, se non prende l'erba, e venga a' pascoli predetti. *Novar. d. tom. 1. d. sect. 4. qu. 47. n. 4. & Rendel. de pascuis publ. part. 1. c. 18.*

Così ancora questi indoganati non sono eccettuati dalla giurisdizione dell'ordinario privativamente. *Capibl. in d. tit. prag. 8. part. 1. n. 130.* dove dice, benchè al contrario, gli Officiali della Regia Dogana per l'ampliazione della loro giurisdizione altrimenti decretano. Imperciocchè concessa ad alcuno la giurisdizione, nel dubbio, dicesi concessa cumulativamente, e non privativamente, che a' Giudici ordinarj. *L. fi. mol. Cod. ubi causæ fiscales l. tam. collatores C. de re militari l. 1. Cod. de offic. Præfect. Urbis Grammat. decis. 30.* Ma che la Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ* abbia la giurisdizione contra gl'indoganati privatamente a' Baroni sostiene *Novar. in prax. elect. fori tom. 2. in append. ad sect. 1. qu. 14. quod potis in fine 2. tom. num. 2.*

Così ancora se l'indoganato amministra le cose dell'Università, a rendere i computi dell'amministrazione, si conviene nel luogo dell'amministrazione, e non può andar alla Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ l. hac perpetua Cod. ubi decuriones, & cohortal. Novar. d. tom. 1. d. sect. 4. q. 34. post n. 3. & Ricc. dec. 296. n. 3. part. 3.*

Così ancora gl'indoganati per li delitti commessi per essi avanti l'indoganazione, si convengono alla presenza degli ordinarj luoghi; e non alla presenza del Regio Doganiere della Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ.*

Ma se alcuno prometta di pagare in ogni luogo, dato che non sia suddito della Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ*, però può ivi convenirsi. *Mauson. de causis exequut. ampliat. 20. n. 3. verf. Et ideo.*

E gl'indoganati della Reg. Dogana *Menepecudum Apuleæ, si offendant aures alicujus Judicis*, si puniscono dal detto Giudice, *cujus aures sunt offensæ. Campana de For. judicat. resol. 29. num. 9.*

E vi è il *cap. 28.* di questo Regno, v3.

In quanto al 28. ed ultimo Capitolo della giurisdizione del magnif. Doganiere dichiariamo, che nel tempo dell'estate, che detta Dogana ritorna da Puglia in Abruzzo il detto magn. Doganiere possa conoscere del negozj, e cause civili, criminali, e miste, che saranno, attingenti alla Dogana, e dependenti da esse, o da quali si vogliano altre liti civili, o criminali già incominciate, etiam per sola informazione, o già pendente in Dogana, però per le cose, e negozj fuor la Dogana, o sieno civili, criminali, e misti, vogliamo, che la cognizione spetti a' Baroni delle persone, e luoghi, conforme alla disposizione delle leggi comuni, e de' loro privilegj, a' quali non s'intenda fatta derogazione alcuna, a rispetto de' detti negozj fuor la Dogana in detto tempo, ed in quanto al tempo dell'inverno, da che cala la predetta Dogana in Puglia, e se ne ritorna in Abruzzo, vogliamo, che la giurisdizione sia interamente di detto magnifico Doganiero per tutte, e quali si vogliano cause: con la facoltà di traere. Dichiariamo però, che i delitti, che si commetteranno per essi locati, ed altri uomini di Dogana in altro luogo *extra* Dogana, *& extra* i luoghi, dove detta Dogana pasce, dimora, o cammina, in tal caso solamente possano essere conosciuti da' loro padroni proprj, o da' Baroni de' luoghi, dove detti delitti si commetteranno, conforme a quello sarà di giustizia. Però per qualsivoglia delitto, che si commette da altri in persona de' detti locati, e loro beni, vogliamo, che sia la giurisdizione integramente del magnif. Doganiere, e non altrimenti.

E perchè è cosa chiara, e così fù l'intenzione allora quando si fece il detto Capitolo, e tale è anche adesso la nostra; avendo il tutto trattato, e discusso nel Regio Collaterale Consiglio, che possiate, e dobbiate conoscere in tempo d'inverno, e da che cala la predetta Dogana in Puglia, e se ne ritorna in Abruzzo di tutte, e quali si vogliono cause, anche con la facoltà di traere tanto contra i locati Puglieси, come Abruzzesi, o di qualsivoglia parte, che sieno, ed altri uomini, che s'intendano di Dogana, e per qualsivoglia delitto, anche non toccante a materia di Dogana, ed ancora che alcuno locato, o altri predetti facessero qualche delitto fuor del territorio assignato loro dalla detta Regia Corte, o in qualsivoglia luogo, atteso le parole apposte in detto Capitolo s'intendono solamente per le Provincie, dove essa Dogana non sta collocata, passa, nè cammina. Per tanto vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate così osservarlo, ed eseguirlo, e se fosse stata fatta alcuna provvisione, o dichiarazione in alcuna causa da qualsivoglia Tribunale contra la forma del predetto, lo ridurrete all'antico, come cosa fatta contra detto Capitolo, e la nostra intenzione è, che non dovea farsi, e procederete voi a quanto sarà di giustizia, osservando nel resto la forma, e tenore del detto Capitolo, e non se ne faccia il contrario per quanto si ha cara la grazia, e servizio della predetta Maestà, ed altre pene apposte in detto Capitolo. Dato in Napoli nel giorno 11. di Febbrajo 1776. *El Marques. Vidit Reverterius Regens. Vidit Salernitanus Regens. Vidit Salazar Regens. Puonte pro Secretario in Curiæ primo registrato fol. 160. al Magnifico Fabrizio Sangro.*

Ed il Magnifico Regio Doganiere della Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ* può conoscere contra i sudditi della Regia Dogana anche de' delitti della campagna. *Danza d. tit. de electione fori dicti cap. 5. num. 24.*

Così se l'indoganato sia l'autor lodato dal comprator convenuto in qualche Curia, dee rimettersi al Tribunale della Reg. Dogana *Menepecudum Apuliæ*, e non è tenuto difendere il compratore nel giudizio, dove il compratore fù convenuto, anzi anche il compratore, benchè non sia indoganato, però ancora si rimette al detto

Digitized by Google

detto Tribunale della Regia Dogana.

Ma un certo indoganato, che rubò alcuni Cavalli della Regia Razza de' Cavalli del Re, fu per detto furto rimesso alla Regia Camera per lo Regio Collateral Conseglio, e non alla Regia Dogana, come riferisce *Thor. comp. decis. tom. 3. sect. 3. ver. remissio fol. 156.*

E dalla Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ* si appella alla R. Camera della Sommaria *Prag. 61. §. 4. de offic. Procurat. Cæsaris, t. 3. t. 171.* e dalla Regia Doganella *Menepecudum Aprutii*, la quale risiede nella Città dell'Aquila, si appella alla Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ*. E la R. Cam. della Som. conosce di tutte le cose, che toccano alla Regia Dogana *Menepecudum Apuliæ d. Prag. 61. §. 4. de offic. Procuratoris Cæsaris. Jo. Domin. Albarella*.

27 Per li frutti, che pervengono dalle pecore de' Locati di Foggia sono franchi del pagamento della Piazza tanto essi, quanto i Compratori, benchè non sieno fidati, in virtù del Capitolo dell' Eminentissimo Cardinale Granvela allora Vicerè.

28 Per gli animali, che si portano *ad pascua fumendum* non si pagano passi, neppure per le robe, che si portano per uso, e grassa di Napoli, & *signanter* del cinque per cento.

29 Per le robe, che si posseggono in feudo disabitato, dee pagare il possessore, dov' è Cittadino, in virtù di Decreto della Camera de' 16. Dicembre 1562. tra Teseo, e Berardino di Mari, con Matteo Natale, dedotti i pesi dovuti a' padroni de' feudi, *d. Sig. de Marinis arrest. 238. e dec. della R. Cam. de' 24. Maggio 1561. & arrest. 238. e dec. della d. de' 16. Dicembre 1562.*

30 I Presidi, Uditori, ed altri Ministri Provinciali non sono franchi delle gabelle, ed altri pagamenti fiscali, che pretendono godere per causa de' loro officj, purchè non sieno Cittadini Napoletani, o Cittadini, che pagano le gabelle nelle proprie patrie, e come tali, e non come Ministri Regj, godono l' Immunità solita concessa a tali Cittadini per l'uso loro, e della loro famiglia solamente: quale franchizia in modo niuno lor si concede in denari; come per decreto della Regia Camera de' 18. Novembre 1649. in tempo del Signor Presidente Cacace in banca di Sebastiano.

31 Le donne del terzo ordine, che abitano nelle proprie case, e posseggono beni; ovvero detti beni l'hanno donati colla riserva dell'usufrutto, pagano i pagamenti fiscali per detti beni solamente, come gli altri Cittadini, come per Decreto della Reg. Camera degli 11. Gennajo 1543.

32 Le Donne vedove lasciate dal marito con dodici figli viventi, i quali in virtù di detto loro padre godeano l' Immunità, purchè sieno tutti vivi, ed abitino insieme unitamente; godono essi, e la famiglia l' Immunità, ed esenzioni dalle ragioni fiscali, ed altri pagamenti, che in tempo de' loro mariti godeano, fino che dette donne vivono vidualmente, e detti figli vivono unitamente, ed abitano in detta famiglia, e protezione, e con un vitto con essa madre. E nelle Regie numerazioni da farsi nel Regno generalmente, i loro fuochi si deducano, e si debbano dedurre, come per decreto della detta Regia Camera de' 4. Agosto 1571. in

33 tempo del Signor Presidente de David. Ed ha luogo detta disposizione, che la vedova con dodici figli debba godere il privilegio concesso al suo marito, anche se detti figli non sono tutti procreati da essa, e parte d' altra moglie, ma dall' istesso suo marito, come attesta essersi deciso il *Reg. Moles de Immunit. §. 7. qu. 8.*

34 I Padri, i quali, compito il numero de' dodici figli legittimi, e naturali; prima d' ottenere il privilegio dell'immunità, perdono alcuno di detti figli, godano l' immunità suddette per essi, e loro figli, e famiglia, che vivono uniti con essi, come per lo suddetto Decreto della Reg. Camera; però detta immunità de' dodici figli non la godano, dove la comunità è troppo povera, e detto Padre di dodici figli è ricco. Nè tampoco giova detta immunità ne' pesi imposti per causa di guerre, perchè da quelli non è esente alcuno, *Reg. Constant. in l. si quis Decurion. lib. 10. n. 43.* Nè tampoco ha luogo per le terze dovute per contratti fatti dalla comunità prima dell' immunità, come per Decreto della Regia Camera, del quale parla *Toro nel tomo 3. part. 2. vers. Pater 12. filiorum.*

35 Le donne vedove, che posseggono beni più dell' oncia, che in Regno sono ducati sei, si tassano nell' apprezzo, ma moderatamente, e non secondo si tassano i beni d'altri virilmente; *Petr. Ric. Pramm. 1. num. 41. de appret. tom. 1. tit. 12.*

36 Le donne vedove Napoletane, che abitano in qualche Città, o Terra del Regno, fino che osservano il letto vedovile, si dice continuare nel primo matrimonio, e perciò ritiene il domicilio, e la Città di suo marito morto, e se detto suo marito non era franco, non è franca nè anche essa, *Rovit. decis. 75. n. 10.* E perchè la donna vedova, mentre dimora nel letto vedovile, si dice esser sempre nel matrimonio suddetto, e per conseguenza anche ritiene il domicilio, e civiltà del suo marito morto, come lo prova il detto *Reg. Moles nel decreto della Regia Camera tit. de Immunit. §. 7. qu. 8. n. 5. il Reg. Capycius Galeota lib. controv. 13. nu. 29. Reg. de Marinis lib. 2. resol. cap. 250. num. 6. Riccio, ed altri addenti al Presid. de Franch. dec. 363.*

37 I figli di famiglia, che abitano insieme dopo morto il padre, e vivono in comune, si computano per un fuoco, quantunque detti fratelli abitanti insieme sieno accasati, purchè facino un fuoco, *Ray. Bar. & Nicol. de Neap. in l. tria onera, ff. de excus. tut. Bart. l. actor. & Bald. l. egi de except. rei judic. Paris. de Put. nelle sue allegazioni poste nell' opus. 7. sing. di Pietro Enriquez in fine dell' opra.*

38 I Baroni di questo Regno sono franchi, ed immuni per l' uso loro, della loro famiglia per li frutti feudali, che si raccolgono nelle loro Terre, e non più; però per quella quantità di detti frutti, che tengono di bisogno per detto loro uso, e famiglia solamente, e se detti frutti non ascendono a detta quantità, nè anche lor si concede altra immunità; nè tampoco debbono godere l'immunità suddetta, se prima non hanno data la notizia della quantità de' beni, e frutti, che si percepiscono, e del numero della famiglia; come per Decreto della Reg. Camera degli 8. Novembre 1649. in tempo di detto

Digitized by Google

to Signor Preſidente Cacace.

39 Il debitore per cauſa delle Collette, non può compenſare con quello, che ſe gli dee dall' Univerſità per altra cauſa; *Bart. nel §. 1. auth. de Collater. Lancellot. de attent. cap. limit. 26. Rov. nella Pramm. 5. de Adminiſtr. Univerſ. num.* 25.

40 I Commiſſarj, Sindaci, e Maſtrigiurati duranti li loro officj ſono franchi dalle Collette impoſte per i peſi eſtraordinarj; ma non nelle impoſizioni ordinarie; *Rov. nella deciſ. 70. e nel Comentario alla Pram. 2. de Adminiſtrat. Univerſit. n.* 20. dove inſinua agli Officiali eletti al reggimento delle Univerſità, che acciò aſſumino di buon' animo detto peſo, hanno per prerogativa, che durante l'anno della loro amminiſtrazione ſono immuni da tutt' i peſi eſtraordinarj per lo *teſto nella l. Curiales la* 1. *ff. de decurion. lib.* 10. nè ſi poſſono eſtrarre dalla propria patria, per lo *teſto nella l. Curiales C. eod.*, e ſono preferiti nella compra delle coſe commeſtibili, acciò col prezzo giuſto abbiano le coſe di miglior condizione, ed altri privilegj, enumerati da *Bovadill. nella ſua polit. lib.* 3. *cap.* 8. *n.* 18. *&* 32.

41 La colletta, o tributo ſi prova eſſerſi pagato, o non pagato per lo libro dell' eſattore, nel quale ſono annotati tutt' i nomi de' debitori, i quali hanno pagato, perchè queſto libro prova, ſe ſarà ſottoſcritto dal Cancelliere, od altro Eletto dall' Univerſità, *Bart. in l. quidam & nummularios ff. de eden. in fin. & l. in illa ſtipulat. in* 3. *col. verſ. & prædicta faciunt, ff. de verb. oblig.* E chi ſarà gravato nelle collet-
42 te, o tributo, può dire all' Eſattore, *Dimoſtra il libro ſcritto nel quinterno?* E ſe ivi non ſi ritrova, ſi grava giuſtamente, *Alex. in add. in l.* 1. *C. de exact. tribut. lib.* 10.

43 I Cittadini ſono tenuti pagare la Colletta, anche per li beni, che poſſeggono *extra* territorio; detto *de Marin. reſol. quotid. part.* 1. *cap.* 63.

44 Le Collette ſi debbono eſigere con la via eſecutiva, *de plano*, e ſenza citazione, *Baldo nel conſ.* 434. *Oſaſc. deciſ.* 89. *Cancer. var. ref. lib.* 1. *c.* 16. *n.* 3. Queſto però s' intende nelle Collette *de futuro*, non nelle paſſate. *Cancer. var. reſol. cap.* 16. *par.* 2. *n.* 3. per il che ſubito che uno ſarà ſcritto, ed accataſtato, dee pagare, e ſi può coſtringere, ſecondo il cataſto, mentre l' eſazione delle collette ha la eſecuzione parata; come dice *Theſaur. nella dec.* 164. ſeguitato da *Lanario al Reg. Rovito ſopra la rubrica de appretio verſ. primus eſt*, dove dice, che così fa oſſervare la Regia Camera, mentre quando ſi appella dal Cataſto, ovvero apprezzo, ordina, che ſi rivegga, e che frattanto l' accataſtato paghi ſecondo il cataſto.

45 Dal Cataſto ſi può appellare fra dieci giorni a *die ſcientiæ*, ſecondo il *conſiglio d' Aleſſ.* 136. *num.* 11. *lib.* 2., ma fra un anno ſi può dolere l' aggravata, ſecondo *Pietro Piccolo ſopra la*
46 *Pram. de appretio, num.* 97. però queſto non s' oſſerva ſecondo il detto *Lanario ut ſupra*, perchè ſempre ſi può rivedere, purchè fra tanto paghi in conformità del Cataſto, ſecondo lo ſtile della Regia Camera.

ANNOTAZIONE
DI LIONARDO RICCIO

Al medeſimo Cap. VI.

SOMMARIO.

1 *Nobili non ſono franchi dal pagamento de'* 42. *carlini a fuoco, neppure ſono franchi per lo di più, che ſi paga per li Fuochi mancanti all' Univerſità, e ſimilmente la* Pramm. 26. de Vectil. & Gabellis *ſi dichiara.*

2 Pramm. 20. de Vectigal. *riduſſe a* 42. *carlini a fuoco tutte le impoſizioni del Regno, che importavano molto più.*

3 *Univerſità del Regno non porta oggi altro peſo al Regio Fiſco, ſe non carlini* 42. *a fuoco, atteſo tutti gli altri pagamenti non ſono del Regio Fiſco; ma per comodo, ed utilità d' eſſe medeſime Univerſità.*

4 *Chi va ad abitare in qualſivaglia luogo, anche in Napoli, è tenuto contribuire il peſo del fuoco, ut alii Cives, alla patria, o dove fu numerato.*

5 Pramm. 8. de Commiſs. *ſi dichiara, con quel volgare aſſioma*, ubi fumat, ibi ſolvat.

6 *Abitante in altra Univerſità, dove non è numerato, contribuiſce per lo fuoco carlini* 15. ratione habitationis, *che ſi bonificano alla patria, dove è numerato, e di più contribuiſce al peſo eſtraordinario d' Orologio, Predicatore, ed altro; e vedi al n.* 10. *e* 17.

7 *Aſſente dalla patria, dove è numerato, non ſi può taſſare nè più, nè meno, che i Cittadini preſenti, dedottine i carlini* 15. *che paga, dove tiene domicilio.*

8 *Aſſente, che a neſſuna Univerſità ſi trova numerato, paga, dove abita, come fuoco ivi acquiſtato.*

9 *Marito, benchè paga il fuoco alla patria, dove fu numerato, e vi abita, dee pagare l' altro fuoco alla patria della moglie, ſe quella è erede del patre, fuoco eſtinto.*

10 *Numerato in una patria, benchè vada ad abitare in altra parte, dee contribuire il fuoco in quella Univerſità, dove fu numerato, come ſi diſſe anche nel* n. 6. *e* 17.

11 *Figli numerati* ſub patre *in una Univerſità, dopo morto il padre; ſe non vi è chi ſoſtenta il peſo di quel fuoco, pagano eſſe detto fuoco, benchè aſſenti: ma* donec *vi è chi paga, s' intendono fuoco acquiſito, dove abitano.*

12 *Fuoco acquiſito è di due modi, e quali ſono?*

13 *Numerato in due Univerſità, dove dee pagare?*

14 *Eſtinto il fuoco paterno, ſe più figli ſono aſſenti, chi di eſſi è tenuto al peſo del fuoco eſtinto?*

15 *Figli, fratelli, cognati, generi, conſoceri, quando fanno un fuoco, o più fuochi?*

16 *Figlio emancipato paga il fuoco ſeparato, benchè viveſſe unito* ſub patre, *così è deciſo, ma detta deciſione è dura, e non ſi dee abbracciare.*

17 *La regola, che ſi dee pagare carlini* 15. ratione habitationis, *dove abita, quando falliſce, che debbono* in omnibus *contribuire, dove ſono*

Digitized by Google

ſono numerati, non oſtante la loro abitazione in altra Città, e così per lo peſo dell' alloggiamento, e vedi al n. 6. e 10.

NEl precedente Capo ſi è data la pratica di fare il Catasto. Però in queſto Capo ſucceſſivamente conviene diſcifrare in quale Univerſità debbono contribuire i Fuochi, Sottofuochi, e Teſte, e qual perſona è franca da tal pagamento.

1 Primo è d'avvertire, come a 11. Settembre 1652. ſi pubblicò la *Pram. 26. de Vectig. & Gabell. tom. 4. tit.* 238. nella quale ſi ſtabiliſce, che anche dove ſi vive per Catasto, i nobili non godono franchizie circa il pagamento de' 42. carlini a fuoco, che ſin dall' anno 1648. fu ordinato doverſi eſigere per pagare i Regj Fiſcali.

E che neppure ſieno franchi di contribuire la rata degli altri fuochi mancanti; ma che circa tal pagamento i nobili paghino conforme tutti gli altri Cittadini, benchè nella *Pram. unica de Appretio t. 1. tit. 12. di Piccolo*, ſi diſſe, che ne' beni de'nobili viventi ſi deduceſſe la terza, o almeno la quarta parte. Poi con decreto generale della Reg. Cam. a' 20. Novembre 1541. regiſtrata da *Nicolin. alla ſua collet. n. 2. nell' impreſſ. con l' addiz. d. Aleſſio fol.* 132. ſi dichiarò rivocato detto Capo per l' altra *Pram. di Ferdinando I.* a dì ultimo Agoſto 1588., e ſi ordina, che non ſi deduca coſa alcuna nell' apprezzo; ma così i beni de' nobili, come ignobili ſi apprezzino egualmente.

2 Avvertendo, che con la *Pramm. 20. del 1648. eod. tit. de Vectigal.* tutte le impoſizioni, e pagamenti fiſcali, il donativo, il ſoccorſo, la leva, e tutte le altre impoſizioni, che erano ſopra l' Univerſità del Regno, furono ridotte a ragione di carlini 42. a fuoco.

3 Dunque ogni Univerſità per quanti fuochi ſta numerata nell' ultima numerazione fatta, tanti 42. carlini tiene peſo di pagare alla Regia Corte, e ſuoi aſſegnatarj de' fiſcali.

E tutti gli altri pagamenti, oltre di 42. carl. a fuoco non ſono per tributo, che ſi dee alla Regia Corte, ma ſono per utilità, e neceſſità delle ſteſſe Univerſità, come ſono le grana e cavalli a fuoco per guardia della marina, e per lo Bargello di campagna, che tiene ogni Provincia; franchizia de' Soldati, ed altro, atteſo l' Univerſità del Regno, erano tenute far cuſtodire il proprio territorio, altrimenti dovea rifare tutt' i danni di furti, ed altri maleficj commeſſi nel ſuo territorio, così ſtabilito per la *Conſt. ſuper inciſionib.*, e poi per lo Capitolo del Regno *frequens*, e l' altro *c. clandeſtinis maleficiis*, ſe non ſi ſcopriva il malfattore, l' Univerſità era tenuta per li delitti clandeſtini, ſeu occulti, e per liberarſi le Univerſità da detto travaglio ſi contentarono fare impoſizioni di gr. 3. per ogni fuoco per mantenimento del Bargello, che cuſtodiſſe la Provincia, ch'è il Capitano di campagna co' Soldati, che ſi aſſentano nelle Regie Udienze Provinciali, come atteſta il *Reg. de Pont. de poteſtate Proregis titulo de Regalib. num. 59. Merlin. lib. 1. controv. 2. n. 6. D. Antonio Police de præemin. Reg. Aud. lib. 1. tit. 1. cap. 28.* ed a' 25. Giugno 1554. per lo *Card. Lagunto* fu promulgata Prammatica, che quell' Univerſità, che contribuiſce al Bargello provinciale, non ſia moleſtata per li furti, ed altri delitti commeſſi al ſuo territorio.

Qual Prammatica fu fatta a ſupplica dell'Univerſità del Vaglio in Provincia di Baſilicata, mentre la detta Univerſità fa per impreſa un Soldato armato cavalcato ad un Leone col motto, *Vaglio*, che è l'iſteſſo che dire *ſon valente, valoroſo, potente*, per dinotare, il valore degli abitatori del paeſe.

4 E però chi è numerato in una Univerſità, perchè quell' Univerſità porta il peſo di pagare alla Regia Corte i 42. carlini, ſe va ad abitare in altra Univerſità, anche ſe abitaſſe in Napoli, ſempre ſarà tenuto pagare il fuoco in quella Univerſità, dove è numerato per la rata, *ut alii Cives*.

5 E quantunque a' 26. di Maggio 1693. con la *pram. 8. de Commiſſ. ad §. 7. tom. 1. tit. 45.* ſi foſſe ſtabilito, che dove la perſona fa domicilio, ivi doveſſe pagare il ſuo focolare *tantum*, giuſta quel volgare aſſioma, *ubi fumat, ibi ſolvat.*

6 Fu poi detta Prammatica dichiarata con decreto generale della Regia Camera de' 12. Marzo 1616. volgarmente detto de' ſette Capi riferiti dal *Reg. de Marinis ad lib. 1. reſol. 63. n. 7. & Arreſto 592. fol. 149.* dove conchiude, che il fuoco dee pagarſi, dove è numerato; ma nel luogo del domicilio, dee pagare ſolamente carlini 15. per lo luogo, ſervata la forma della Regia Pram. ed inſieme dee contribuire anche nelle ſpeſe eſtraordinarie, per accomodare le ſtrade, ponti, fontane, ſpeſe di Orologio, Predicatore, e per li beni, che ivi poſſedeſſe, dee pagare la bonatenenza, come foreſtiere, e non come Cittadino, atteſo paga come Cittadino, dove è numerato.

E però ſi ſpediſcono le provviſioni della Reg. Camera, che per lo fuoco paghi carlini 15. *ratione habitationis*, dove tiene domicilio, quali debbano bonificarſi dall' Univerſità, dov' è numerato, e cataſtato; e dee pagare il fuoco, *ut alii Cives* in detto fuoco, dov' è numerato, dedottine i carlini 15. che paga *ratione habitationis*, dove abita, e dedottene le ſpeſe eſtraordinarie di Orologio, Predicatore, e ſimili, che ſi debbono pagare, dove è l'abitazione, e non dove non abita.

7 Avvertendo, che ſe gli altri Cittadini per ragione de' fuochi mancati pagaſſero più de' ducati quattro, ed un tarì, dee il Cittadino aſſente pagare alla ſteſſa ragione, per detta *Pramm. 26. de Vectigal. dict. tom. & tit.*

E così per contrario, ſe i Cittadini veniſſero taſſati meno per ragione de' fuochi creſciuti, e per abbondanza dell' entrare univerſali; in tal caſo il Cittadino aſſente non può taſſarſi più che alla ſteſſa ſomma, *ut alii Cives præſentes*, e di quella ſomma dedurne i carlini 15. che ſi pagano *ratione habitationis*, dove tiene domicilio, e ſi deducono anche le ſpeſe eſtraordinarie di Orologio, ed altro, per lo quale contribuiſce, dove tiene domicilio. Ed avverti bene in queſto, perchè hò veduto molti fare in ciò errore. Penſando che i fuochi aſſenti debbano pagare interamente i carlini 42. a fuoco, non oſtante,

Digitized by Google

oſtante, che gli altri Cittadini veniſſero taſſati meno, o più *inter Cives*, e queſto acciocchè ſi oſſervi la bilancia giuſta di ripartire i peſi, *per as, & libram*, e non ſia uno gravato più degli altri.

8 Ma quando a niuno luogo ſi trovaſſe numerato, allora ſi chiama fuoco acquiſito in quell' Univerſità, dove fa domicilio, ed ivi dee contribuire i peſi, come tutt' i Cittadini, *de Marin. in d. reſol.*, *e d. dec. al cap.* 3.

9 Tanto ciò è vero, che ſe morto un numerato in una Univerſità, reſta la figlia erede per non eſſervi i maſchi, e quella dà le ſue robe in dote al marito in altra Univerſità, detto marito, benchè abita nella ſua patria, dov' è numerato, ed ivi paga il fuoco, e tutt' i peſi, come gli altri Cittadini, nulladimanco dee pagare l'altro fuoco del ſuo ſuocero ereditario di ſua moglie, e contribuire per li beni nella patria della moglie, come tutti gli altri Cittadini, e non come bonatenente, atteſo nella patria ſua ſoſtiene il fuoco ſuo ivi numerato, e nella patria della moglie dee ſoſtenere il fuoco della moglie unica erede del padre numerato in quella Univerſità, la quale porta il peſo di detto fuoco con la R. C., così fu deciſo a' 17. di Dicembre 1670. nella cauſa della figlia di Vincenzo de' Vecchi dell' Univerſità di Cogliano, maritata nella Terra di Gifuni, come tutte le coſe ſopraſcritte ſi ſono riſolute dal *Reg. de Marin. in d. reſol. 63. lib.* 1. *& Arr.* 622. a' 17. Dicembre 1630. ſeguitato da *Manerio tit.* 3. *de numeratione per focos n.* 26.

10 Il ſimile fu deciſo per la Regia Camera a' 22. Dicembre 1574. che i Cittadini numerati alla Terra di Cupano, benchè abitaſſero nella Terra di Pedivigliano, doveſſero pagare giuſta il Cataſto all' Univerſità di Cupano, che porta il peſo de' loro fuochi ivi numerati.

11 E che i figli di quelli, che ſono numerati in detta Terra di Cupano, non oſtante che abitano nella Terra di Pedivigliano, pur debbono pagare a Cupano, dove furono i Padri loro numerati, perchè a Cupano non vi ſta vivente altro figlio, che ſoſtiene il peſo del fuoco numerato, de *Marin. Arr.* 373.

Così un figlio abitante a Capua dee pagare come fuoco acquiſito a detta Città di Capua, benchè ſia numerato col padre nella Città d'Averſa, ſino che non ſia eſtinto il fuoco paterno in Averſa, perchè dopo morto il padre ſenza reſtarvi altro, che porti il peſo in Averſa, allora non pagherà più a Capua come fuoco, ma pagherà ad Averſa il fuoco paterno, che è ſtimato, non oſtante che tiene abitazione a Capua, dove pagherà poi da foreſtiere, *de Marin. Arreſto* 393. agli 11. Ottobre 1576.

E Gio: Cicchetto di S. Angelo Lombardo condannato a pagare nella Terra della Cirignola, dove faceva domicilio, come fuoco acquiſito in eſſa, finchè viſſe il Padre, e dopo morto il Padre, il fratello ſoſtenne il peſo del fuoco paterno, in detta Terra di S. Angelo, ma dal dì, che detto fratello ſi fece Clerico, che più non pagava il fuoco paterno; fu condannato a pagare nella Terra di S. Angelo, come tutt' i Cittadini di S. Angelo, e che nella Terra della Cirignola, dove faceva domicilio, pagaſſe, come foreſtiere, bonatenente, e non godeſſe più le franchizie, e prerogative, che godono i Cittadini della Cirignola; così fu deciſo a' 6. Dicembre 1384. *de Marin. Arr.* 445.

12 Il fuoco acquiſito di due maniere, uno quando ſi divide dal Padre, o fratelli, o che abita nell'iſteſſa Univerſità, o in altra, s'intende fuoco acquiſito, dove abita, non oſtante che ſia numerato in altra Univerſità, dove vi è chi ſoſtiene il fuoco numerato, e ſino che quello non ſi eſtingue.

L'altro, quando non coſta, eſſer numerato alla ſua Patria, allora s'intende fuoco acquiſito, in qualunque Patria farà domicilio; così fu deciſo nel 1582. al primo di Febbrajo, per li Cittadini di Brindiſi, abitanti nella Città di Oſtuni, *de Marin. Arreſt.* 430. così ancora uno di fuori Regno per non eſſer numerato, s'intende fuoco acquiſito in qualunque Patria abiterà *animo tamen habitandi*.

Ma ſe il figlio è numerato a Nola, il Padre è numerato a Capua, allora il figlio continuerà ſempre a pagare a Nola, non oſtante che il fuoco paterno ſia eſtinto a Capua, *de Marin. Arreſt.* 294. a' 16. Ottobre 1576.

13 E ſe uno foſſe numerato in due Univerſità, dee pagare il fuoco, e tutt' i peſi come Cittadino in quella, dov' è numerato *oſtiatim*, cioè con caſa di ſua abitazione, e ſe teneſſe beni nell'altra, dove pure è numerato, ma non *oſtiatim*, ma per aggregazione, ivi paga come bonatanente, e non come Cittadino; *de Marin. Arreſt.* 259. a' 22. Aprile 1562.

Ma ſe in un luogo foſſe numerato *ſub fratre*, *vel aliis*, e nell'altro luogo foſſe numerato per Capofuoco, dee pagare, dov' è numerato, per Capofuoco, e non dov' è numerato come ſottofuoco, *de Marin. Arreſt.* 388. agli 11. Aprile 1576.

E ſe foſſe numerato in due luoghi per Capofuoco *oſtiatim* a tutte due, o per aggregazione in tutte due: in tal caſo dee pagare, dov' è originario ſolamente, *de Marin. Arr.* 411. a' 14. Gennajo 1579. Ed in ciò guardiſi il lettore di *Ageta a Moles qu.* 8. *de immu. funct. fiſcal.* §. 7. *num.* 3. *fol.* 277. *par.* 1. dove dice, che il numerato in due Univerſità, dee pagare in quella, dove tiene domicilio; perchè ciò non è vero, ma è come ſi è da noi ſpiegato.

14 Se i figli laſciano il Padre nella Patria, e faranno domicilio unitamente in altra Univerſità, tutt' i detti figli pagano il fuoco, dove abitano, e ſe faceſſero abitazione diviſa, pagano tanti fuochi, quanti ſono diviſi, e quando muore il padre, ſoſterrà il fuoco paterno, chiunque figlio, o nipote ſarà reſtato nella Patria, benchè ſecondo, o terzogenito, o minore, o maggiore; ma ſe nella Patria niuno è reſtato, che ſoſtenta il fuoco, allora de' figli, che abitano in altra Univerſità, il primogenito dee portare il peſo del fuoco paterno alla Patria, e non dove abita, e gli altri figli, che vivono ſeparati dal primogenito, pagano il fuoco, dove abitano, come fuoco acquiſito in eſſa abitazione, *Bernardino Manerio de numerat.*

5 Ma ſe detti figli ſi uniſſero a viver uniti col primogenito, in tal caſo formerebbero un ſol fuoco, e così ſuccede ſempre, che i fratelli ſe-

Digitized by Google

parati ritornano ad unirſi ſenza frode, come conclude lo ſteſſo *Maneria*, per l'iſtruzione della numerazione, così dell' anno 1592. come dell' iſtruzioni ultime dell'ultima numerazione dell' anno 1662.

E ſe un figlio ſi parte dal Padre, o da' fratelli, e ſi unisce a vivere col Suocero, o Cognato; eſſendo però ſotto la patria poteſtà, e che non tenga beni ſeparati, non forma fuoco diverſo, perchè ſi ammette detta unione, di modo che vivendo ſotto il Padre, o col Suocero, o col Cognato non ſi duplica il fuoco.

Ma ſe foſſe foreſtiere allora s' intende fuoco diſtinto dal Suocero, o dal Cognato, come fuoco avventizio acquiſito a quell' Univerſità, dove abita. *Maner.* nel Comento dell' iſtruzioni, che riferiſce, così determinato dalla Regia Camera per lo *cap.* 28: dell' iſtruzioni antiche del 1591.

16 Il figlio *emancipato*, benchè abita unito col Padre, fu dichiarato fuoco ſeparato nella Terra di Giſuni nell' anno 1664, come riferiſce *Maner.*, il quale però impugna contra detta deciſione con più ragioni, che noi le porteremo nel ſeguente trattato *de numer.* al ſuo Comento.

Il *figliaſtro* abitante col *Patrigno*, non s' ammette a detta unione; ma paga il fuoco ſeparato del *Patrigno*; conforme diremo appreſſo nel Comento della iſtruzione della nuova numerazione.

17 I fuochi numerati in una Univerſità, ſe vanno ad abitare in altra, debbono pagare carlini 15. per l'abitazione, e di più contribuire, dove abitano alle ſpeſe ſtraordinarie d' Orologio, Predicatore, ſtrade, ed altro, come ſi è detto di ſopra per lo decreto de' 12. Marzo 1616. *Arreſt.* 592. *preſſo il Reg. de Marin.*

E dove è numerato paga il fuoco, e tutti gli altri pagamenti, al quale pagamento ſe gli bonificano i detti carlini 15. come ſi è detto di ſopra.

Ma ciò non ha luogo con quelli, che ſono ritirati in Napoli, o in altre Univerſità franche, perchè debbono *in omnibus* contribuire alle Terre, dove ſono numerati, così ſta deciſo in detto *Arreſto* 592. *fol.* 149. *al cap.* 5.

Ed i fuochi, che abitano in altre Univerſità del Regno, portano il peſo degli alloggiamenti, dove abitano, *niſi doceant*, che dove ſono numerati, portano il peſo degli alloggiamenti attuali; *Arreſto* citato in quel *Cap.* 6. del noſtro Autore *de Marinis*.

NUOVA APPENDICE
Del medeſimo
LIONARDO RICCIO
A queſto ſteſſo Cap. VI.

L' Autore diſſe al *num.* 18. del preſente Cap. VI. de' Fuochi, e Sottofuochi, che il numerato in una Univerſità abitando in un' altra, dee pagare dove abita *ratione habitationis* carlini 15. per lo fuoco ogni anno, e la bonatenenza per gli ſtabili, che poſſiede dove abita: e da me ſi diſſe nell' addizione in detto Capo 6. al *num.* 1., e dalla Regia Camera, che i carlini 15. i quali *ratione habitationis* eſige per lo fuoco l' Univerſità, dove abita, ſi debbono bonificare in quell' Univerſità, dov' è numerato, ed accataſtato; di modo che dov' è numerato paga *ut alii Cives*, dedottine i carlini 15. che per lo fuoco *ratione habitationis* ſi pagano all' Univerſità, dove abita. E dedottene le ſpeſe eſtraordinarie d' Orologio, Predicatore, Medico, Procuratore, e ſimili, che pagar ſi debbono dove fa domicilio.

Ho veduto anche ultimamente, da D. Giuſeppe Cimino Fiſcale di Camera eſſerſi oppoſto ad una provviſione ordinante, che i carlini 15. ſi bonificaſſero da quell' Univerſità, dov' è numerato, dicendo: *Ne in ſimilibus inducatur exemplum, non eſſe locum petitis.*

Avvertaſi però, che l' oppoſizione di detto Fiſcale non ha luogo, perchè detta oppoſizione è contro all' eſpreſſo caſo del Decreto generale della Regia Camera di ſette Capi, ch' è l' Arreſto 592. de' 12. di Marzo 1616. dove ſta deciſo: *Secundo quantum attinet ad exactionem foculariorum abſentium, fieri debeat exactio a qualibet Univerſitate, ubi habitant, pro foculari tantum ſervata forma Regiæ Pragmaticæ ad rationem carolenorum 15. ſingulis annis pro unoquoque foculario. Reſpectu vero aliarum impoſitionum, & collectarum, expediantur proviſiones directæ Percepturibus Provinciarum, & Capitaneis, ut ſupra ad hoc, ut per illas fiat exactio ad beneficium illorum locorum, qui ſuſtinent onus dictorum focularium, &c. . . . . Quarto, ut dicta focularia abſentium numerata in illis Terris Regni debeant quóque contribuere in locis, ubi habitant pro expenſis extraordinariis Viarum, Pontium, Fontium, Medici, Horologii, Prædicatoris, & Ludimagiſtri, & ſimiliter ſolvere debeant bonatenentiam in locis, ubi habitant pro bonis, quæ ibi poſſident, ac ſi habitant pro Terris, ubi numerati ſunt.*

La concluſione dunque è, che il numerato in una Univerſità, abitando in altra, dee pagare dove abita, e contribuire a tutte le ſpeſe eſtraordinarie, che gode come abitatore di quel luogo, come di Orologio, Predicatore, ed altre, e carlini 15. per lo fuoco *ratione habitationis*. Ma dette ſpeſe eſtraordinarie, e detti carlini 15. di fuoco non ſi debbono duplicatamente pagare dov' è numerato.

E la ragione è chiara, perchè quell' Univerſità, dov' è numerato per l' eſazione di quello, che gode la libertà di ſeminare, e paſcere, e coltivare i territorj, ne' quali ſeminerebbe, coltivarebbe, e paſcerebbe detto aſſente, e per detto beneficio, non è gran coſa, che l' Univerſità, che porta il peſo del fuoco, n'eſige 15. carlini meno da chi abita in altre Univerſità.

Di più ne gode, che da altri foreſtieri abitanti in eſſa Univerſità n' eſige anche carlini 15. *ratione habitationis*, di modo che ſe in una parte ſi grava, in un' altra ſi rileva.

E l' abitante in altra Univerſità s' intende per fuoco acquiſtato *ratione habitationis* per 15. carlini ſolamente, che mentre ne porta il peſo dell' abitazione, ne dee portare l' utile de' 15. carlini del fuoco.

Diſſi al *num.* 25. di queſto Cap. VI. che i Locati della Dogana di Foggia godono l' eſenzione del Foro, e dalla Regia Dogana ſi appella alla Regia

Digitized by Google

Regia Camera della Sommaria, e detto Privilegio s'intende anche contra le Vedove, ed altri Privilegiati, ma come ciò ſia, da me ſta lungamente ſpiegato al *tom.* 3. della mia Pratica *part.* 2. *cap.* 30. *de Foro locator. nu.* 12. dove ho dichiarato l' Arreſto *699.* de' 12. Settembre *1657.* appreſſo *de Marinis* per l'omicidio del quondam Mario Guadagno, dove era il Rettore: *Fuit per dictam Regiam Cameram conſenſu proviſum, & declaratum; Regiam Dohanam Menepecudum Apuliæ in prima inſtantia active, & paſſive in ſubditos ſuos cognitionem habere omnium cauſarum civilium, criminalium, & mixtarum privative quoàd omnes alios judices tam ſuperiores, quam inferiores, etiam cum denegatione Leg. unic. C. Quando imperator inter pupillos, viduas, vel alias miſerabiles perſonas cognoſcat, & ne exhibeantur; ac proinde in cauſa homicidii commiſſi in perſonam quondam Marii Guadagno, eadem Regia Dohana procedat, & juſtitiam faciat, fori electione facta in hac Regia Camera per Urſulam Guadagno, Virginem in capillis, Sororem dicti quondam Marii, non obſtante. Hoc ſuum &c.*

Similmente nell' Arreſto 554. arrecato dal *de Marinis* dell'anno 1605. a' 6. Luglio: *In cauſa Illuſtr. Principis Roccellæ petentis ad ipſum ſpectare cognitionem ejus Vaſſallorum, non obſtante quod ſint fidati Dohanæ Menepecudum, ut ex actis. Per Regiam Cameram Summariæ, referente Spectabili Domino Locumtenente, fuit proviſum, & decretum, quod ſi delictum eſt commiſſum ante fidam, cauſa remittatur ad Baronem. Hoc ſuum &c.*

C A P. VII.

Del modo di taſſare gli Animali, e dell' obbligo de' Taſſatori.

S O M M A R I O.

1 *Taſſatori, che ſi debbono eleggere, come debbono eſſere.*
2 *Taſſatori eletti come ſi debbono portare in detto meſtiere.*
3 *Pagamenti fiſcali, per qual cauſa ſi pagano.*
4 *Univerſità è tenuta, quando i taſſatori non ſono idonei.*
5 *Apprezzatori, o taſſatori, quando non fanno l' apprezzo, ſi puniſcono.*
6 *Impeditori dell' apprezzo ſi puniſcono.*
7 *Ceſſando la cauſa della diſpoſizione, ceſſa la diſpoſizione.*
8 *Univerſità con cauſa può mutare le collette in gabelle, e per qual cauſa.*
9 *Aſſenſo, quando s' impone la gabella, ſi dee impetrare dal Re.*
10 *Poſſeſſore de' beni in diverſi luoghi, come ſi dee taſſare.*
11 *Negoziatore in diverſi luoghi, come ſi dee taſſare, e dove.*
12 *Apprezzatori, che gravano, o alleggeriſcono, a che pena ſono tenuti.*
13 *Ricevuto per Cittadino in quali coſe ſi dee tenere per tale*, remiſſive.

1 I Taſſatori ſi debbono eleggere i migliori, i più ricchi, e più ſufficienti delle Terre e luoghi, però in virtù della ſuddetta *Regia Pramatica, & del c. del Regno porrecta num. 199. de modo, & forma appretii t.* 1. *tit.* 12. ſi dice, che nell'
2 apprezzo da farſi debbono eleggerſi due de' maggiori, due de' mediocri, e due de' minori, i quali faranno i libri, *ſeu* quinterni, ne' quali ſi deſcriveranno i nomi, e cognomi di ciaſcheduno Uomo taſſato, che poſſiede ivi i beni, quantunque abitino in altre parti; e debbono primieramente giurare di non opprimere, nè gravare alcuno de' Cittadini, oltra il giuſto, nè con preghiere, nè con denari, per timore, amore, o altra qualſivoglia cauſa; ma ciaſcheduno reſti taſſato ſecondo il valore delle ſue facoltà, e conſiderate le ſpeſe, proventi, e famiglia; in maniera che niuno reſti eſente da detto pagamento, purchè non abbia qualche ſpeciale privilegio.

☞ Per facilitarſi la diſcuſſione de' Riveli è neceſſario, che de' detti libri, o quinterni, che formano i taſſatori per la ſtima, o ſia apprezzo de' beni di ciaſcheduno Cittadino foreſtiere, o Bonatenente, ſe ne faccia nello ſteſſo tempo un libro intero col ſuo Alfabeto, acciò ſi renda più facile, allorchè deeſi porre il prezzo, o ſia rendita nel margine de' beni denunciati nel Rivelo, quale libro verrà firmato da' detti Apprezzatori, per cautela di chi forma il Cataſto, dal quale ſi dee conſervare per futura memoria.

E perchè i Riveli non ſi fanno in quell' ordine che ſi ricerca, confondendoſi dalla gente idiota nel denunciare i beni, ſemoventi, e peſi unitamente, ſenza la dovuta diſtinzione; perciò ſi ſuole praticare, in dorſo di detto Rivelo, o in altro foglio ſeparato; porſi in ordine la denuncia, con deſcriverſi il nome, e cognome del Rivelante, di tutta la ſua famiglia, de' beni, che poſſiede con diſtinzione, e de' ſemoventi, con laſciarſi il quarto del margine, affinchè ſi poſſa in eſſa porre il prezzo ſtimato, e poi farſene la diſcuſſione avanti de' Deputati, ed Eſtimatori, con notarſi la giornata di detta diſcuſſione in detto Rivelo.

3 Si nota, che i pagamenti fiſcali ſi pagano al Re per la cura, e peſi, che ſopporta per lo Regno: onde i tributi ſi pagano per l'utilità comune, *l.* 2. *in fin. Cod. de exa. tribut. lib.* 10. e per le Guerre neceſſarie ſi pagano gli ſtipendj *num.* 24. *qu.* 1. *Luc. de Penn. in l. omnes omnino, Cod. de annon. & trib. lib.* 10.

4 Se i Taſſatori non ſono idonei, e non ſi portano bene, ſi può avere ricorſo contra l' Univerſità, che gli eleſſe, *l. exactores. C. de ſuſcept.*

5 Quelli, che ſono ſtati eletti per fare l'apprezzo, e non lo fanno, ſi puniſcono ſecondo la forma di detta Pram. *cap. in Calendis.*

6 Quelli, che impediſcono l'apprezzo, acciò non ſi faccia, anche ſi puniſcono ſecondo detto Capitolo; benchè detto Capitolo in molte Città, e luoghi non s' oſſervi, perchè s'impongono le gabelle, e non ſi fa l'apprezzo; e quando ſi ſo-
7 no pagati i pagamenti fiſcali non ſi può eſigere la pena, per non eſſerſi fatto l'apprezzo, perchè a detto fine ſi fa, e ceſſando la ragione, ceſſa la diſpoſizione, *l. adigere, §. quamvis ff. de jure patron. cap. cum ceſſante, extra de apppell.*

8 L' Univerſità con cauſa, può mutare l'apprezzo

Digitized by Google

delle Collette nelle gabelle; e la causa potrebbe essere la difficoltà dell'esigere, e per evitare i pericoli delle risse, ed inimicizie, che sogliono venire dalle tasse, *Capic. decis.* 198., e se alcuni contraddicono, non osta, perchè quel, che si fa dalla maggior parte, vale, e si dee osservare, *l. quod major. ff. ad municip. Felin. in cap. cum omnes col.* 11. *cum seq. extra. de constit. Jas.* 9 *in l. & servum* §. *hodie, ff. de pactis.* Ed oggi, quando s'impone la gabella, si dee impetrare licenza, ed assenso dal Re, *Jo. Ant. de Nigr. in d. cap. in Kalendis.*

10 Se uno tiene più abitazioni in diversi luoghi, ed in ogni luogo possiede mobili e stabili, si dee tassare in ciascheduno di essi per li negozj, che ivi fa, e per li mobili, che ivi tiene, *l. filii liberterum,* §. *qui fœnus, ff. ad munic.* Ma se ha un solo domicilio, e negozia in altri luoghi, e dimora per poco tempo, come in occasione di Fiere, portando in detto luogo mercanzie, ed animali, trattenendosi fino alla vendita, se ne ritorna nel luogo del domicilio, portandosi il guadagno, e lucro, e frutti degli animali, si dovrà tassare nel luogo del suddetto domicilio, *arg. Cod. de incol. Civib. lib.* 10. Ma 11 se negozia in diversi luoghi, non come in occasione di Fiere, ma come ivi abitante, dimorandovi per lungo tempo, affittando case ad anno, apparecchiandosi, e conservandosi l'annona e vittuaglie, e facendo altre cose simili: e di detti denari ripetendo le compre, e vendite fa i guadagni con tenere anche buoi, ed altri animali per vendergli, e riceverne i frutti, allora si portano per dette mercanzie e guadagni i pesi, come le gabelle, pedaggi, e simili: o pure se per detti animali paga il pascolo, non si dee tassare, acciò non venga gravato in due pesi, *ff. ad l. redi. de jactu. l. navis* §. *cum casu, & C. de agend. rebus, l.* 3. Se poi per dette mercanzie, guadagni, ed animali non porta detti pesi, si dee tassare nel luogo, dove negozia, e dove i suoi animali pigliano il pascolo, *d.* §: *qui fœnus*; anche se in detto luogo non tiene abitazione.

12 Gl'aprezzatori, che alleggeriscono quelli, che si debbono aggravare, ed aggravano quelli, che si debbono alleggerire, si debbono punire con la pena del quadruplo di quanto ha importato la colletta aggiunta, *l. perœquatores, & l. qui gravatos, Cod. de censib., & censit. lib.* 11.: ed agli aggravati nell'apprezzo si soccorre coll'officio del Giudice, *l. fin. Cod. quemadm. civi. mun.*

13 Il ricevuto per Cittadino, se si debba riputare come Cittadino in tutte le cose, anche in quanto a' pesi, vedi *Bart. nel cons.* 6. *Alessand. nel cons.* 157. *viso instrumento* 2. *vol. e Matteo d' Afflitto nella decis.* 384.

ANNOTAZIONE
DI LIONARDO RICCIO
Al medesimo Cap. VII.
SOMMARIO.

1 *Animali si collettano in quell' Universitá, dove il Padrone sia numerato, e paga il fuoco, e quando ciò fallisce.*

2 *Barone, ch' è numerato alla sua Patria, e tiene industrie d' Animali alla Baronia comprata, dee contribuire dove pascolano.*

3 *Marito, che paga due fuochi, uno alla sua Patria, dove egli fu numerato, e l' altro alla Patria del Suocero estinto; gli animali dotali, che pascono alla patria della moglie, si tassano ivi, e non dove abita.*

4 *Nobili non si tassano per cavalli, e giumente, che tengono per sella.*

5 *Spese di pascolo, e di ogni altra sorta si deducono nella tassa d' animali, e come ciò s' intende?*

6 *Baroni sono franchi per gli animali, che tengono al Feudo, e come s' intende.*

7 *Napoletani hanno arbitrio di pagare la bonatenenza, o la fida de' loro animali, e come ciò s' intende: maggiormente quando la fida è del Napoletano, o Barone, e non dell' Universitá.*

8 *Buoi dati* a menando, a pedaggio, *e così altre sorte d' animali, quando si tassano solamente al padrone, o quando metà con il Massaro, o Colono?*

1 IN questo Capo VII. il nostro Autore seguita la pratica de' Tassatori; dove non conoscendo cosa degna d' Annotazione, io seguito in questo Capo alcune annotazioni dell' antecedente Capo, dove l' Autore ha posto il decreto de' 29. Gennajo 1543. della Regia Camera della Sommaria, che sta registrato dal *Reg. de Marinis nell' Arreste* 72. ordinante, che gli animali s' accatastino, dove paga il fuoco il Padrone. E questo stava anche ordinato nel 1. *Arreste del detto Reg. de Marinis*, ibi: *Item si quis habet mobilia, & tenet cetera, loco habitationis suæ tenetur solvere pro illis, & debeant appretiari in Terris suæ habitationis.*

Però la difficoltà, ch' io trovo in questo, è che lo stesso *Reg. de Marin.* conclude in altro modo nel *lib.* 1. *resol.* 63. *& lib.* 1. *resol.* 35. con la dottrina del de *Nigris nel cap. del Regno* 164. che comincia: *in singulis n.* 5, dove conclude, che se uno teneste animali in diversi luoghi, che li debbono tassare in quelle Universitá, dove pascono, e non dove tiene il domicilio il Padrone.

Ma acciocchè non si faccia errore con questo equivoco, che si può fare in tal contrarietà di Autori, si dee avvertire, che il *Reg. de Marin.* si dee intendere, che non solamente per gli animali pascenti, ma anche per gli stabili, la regola è, che si tassano in queste Universitá, dov' è Cittadino, o per esservi numerato, o per esservi acquisito: e questo non solamente per la dichiarazione fatta dalla Regia Camera, *ut supra*; ma *de jur. communi*, secondo la *glos. in l.* 1. *C. de muner., & in quo loco lib.* 10.

Anzi nell' anno 1571. con decreto della Regia Camera si decise: che Francesco Ferraro per l' industrie, che faceva in una sua masseria fuori il Territorio di Galatona sua Patria, dovesse contribuire in detta Universitá di Galatona sua Patria, dove abitava, *de Marin. Arreste* 349. a' 5. Aprile 1571.

Questa regola però s' intende per li beni, che non si tassano nell' Universitá, dove sono, a causa che ivi forse si vive per gabella, ovvero perchè fossero siti in qualche Castello disabitato: in tal caso si tassano i beni in quell' Universitá, dove sta numerato il possessore, dove è suo

Digitized by Google

è fuoco acquiſito: così porta deciſo con decreto generale della Regia Camera nell' anno 1566. il *Reg. Salernitano dec.* 38. *& de Marin. lib.* 2. *reſol.* 63. *n.* 1.

Ma quante volte detti beni ſtabili, o animali veniſſero per giuſte cauſe taſſati, e coſtretti a pagare in quella Univerſità, dove i beni ſono ſiti, e dove gli animali paſcolano; in tal caſo non ſi taſſano, dove il poſſeſſore tiene domicilio, perchè ſarebbe gravato di duplicato peſo; e queſto ſi può eſemplificare in più modi.

2 Primo nel Barone, del quale propriamente parla detto *Reg. de Marin. al detto lib.* 2. *reſ.* 35., che ſe il Barone è Cittadino di una Univerſità, e teneſſe animali al paſcolo burgenſatico nella ſua Baronia, pervenutagli dopo che era numerato alla ſua Patria, in tal caſo ſi debbono detti animali taſſare dove paſcolano, e non alla Patria del Barone. Così anche ſe il Barone riſiede in una Terra della ſua Baronia, e tiene armenti in altra Baronia, pure non ſi taſſano nella Terra, ove riſiede il Barone; ma ſi taſſano in quell' altra Baronia, dove paſcolano, e dove ſono ſiti i beni; ſecondo la dottrina del *de Nigris, e de Marin. alla detta reſol.* 35. *in fine.*

3 Così una donna, che è erede del Padre numerato fuoco, maritandoſi in altra Univerſità, dee pagare il fuoco alla Patria paterna, e per li beni, ed animali paterni che tiene ivi al paſcolo, non oſtante che tiene domicilio alla Patria del marito: e queſto è quel caſo, che uno venga obbligato a portare il peſo per due fuochi, uno alla Patria ſua, e l' altro alla Patria della moglie; perchè alla Patria ſua ſoſtiene il fuoco ſuo ivi numerato, o acquiſito; ed alla Patria della moglie dee ſoſtenere il fuoco del Suocero eſtinto, e ricaduto alla moglie erede del detto ſuo Padre, per la quale quell' Univerſità ne porta il peſo con la Regia Corte, giuſta la *deciſ. di del Reg. de Marin. riferita in d. lib.* 1. *reſol.* 63. *in fin.*, come anche ſi è da noi detto nel precedente *cap.* 6. Diſſi erede del Padre, perchè, ſe non foſſe erede, nè poſſedeſſe beni ereditarj, ma ſolamente beni dotali; non è tenuto ſoſtener il peſo del fuoco paterno; ma reſta eſtinto in danno dell' Univerſità.

4 Finalmente è da notarſi circa l' accataſtare gli animali, che i Cavalli, e le Giumente, che ſi tengono da' Nobili per uſo di ſella, non ſi accataſtano, e ſono franchi di ogni peſo di Collette, Dazio, &c. *Novar. grav.* 97. *num.* 4. *tom.* 8. *Capibl. Pram.* 16. *n.* 61. *tom.* 8. *Marſil. ſing.* 86. *Gram. dec.* 67. *Tor. in Compend. verb. animal. Nobilium.*

Al num. 2. *e* 3. dell' Antec. Cap. 6.

5 IL noſtro Autore ha traſcritto l' *Arreſto del Reg. de Marinis* 72. dell' anno 1543. a' 26. Gennajo, dove s' ordina, che all' apprezzo de' Beſtiami ſi deduce la ſpeſa, che ſi fa, così per la fida in paeſe foreſtiere, come per l' erbaggio, che ſi compra in propria Patria: onde in quelle Patrie, dove altri paſceſſero il demanio ſenza ſpeſa, ed altri mandaſſero i loro animali in paſcolo foreſtiere, ſi dee dedurre la ſpeſa, che ſi fa al paſcolo, e taſſarſi tanto meno. Così giornalmente ſi ſpediſcono provviſioni dalla Regia Camera per tale effetto.

Si dee dunque taſſare la vera, ed effettiva rendita degli animali in quel Paeſe, dedotte le ſpeſe de' Cuſtodi, e del Paſcolo.

E così la rendita degli ſtabili, dedotte le ſpeſe di coltura e degli annui cenſi.

Al num. 5. di detto antec. Cap. 6.

6 DIce il noſtro Autore, che i Baroni non pagano per gli Animali, che tengono al paſcolo, s' intende, come dice il *Reg. de Marin. al lib.* 2. *reſol.* 35., quando il Barone tiene animali ne' Territorj feudali, che non ſi poſſono taſſare al cataſto dell' Univerſità, perchè ſono franchi, come acceſſorj al feudo, o neceſſarj per godere il frutto feudale.

Ma quando detti Animali paſcolano a' beni burgenſatici del Barone, o d' altri particolari, o demanio dell' Univerſità; in tal caſo ſi debbono accataſtare, perchè non ſono franchi, *de Marin. ubi ſupra Arreſt.* 72.

7 Ed i Napoletani, che ſono franchi, e non pagano il fuoco, e tutti gli altri di ſimili franchizie, per gli Animali loro debbono pagare, o la fida in quella Univerſità, dove paſcolano, o pagare la bonatenenza ad elezione loro, quali de' detti due pagamenti vorranno fare, *de Marin. d. Arreſt.* 72. *a* 29. Gennajo 1543. *ut ſup.*

Il dubbio però, che in ciò può accadere, ſarà quando il Barone, o altro titolato è Napoletano, e la fida nella ſua Baronia è del medeſimo Barone: che però eleggendo, come Napoletano, pagar la fida, verrebbe ad eſſere franco di fida, e di bonatenenza, e de' due pagamenti non farebbe nè l' uno, nè l' altro.

Più: dove la fida non è dell' Univerſità, ma del Barone, reſtando ad elezione del Napoletano, di pagare l' uno, o l' altro, pare, che poſſa pregiudicare, e deludere ambidue.

Quindi detto Arreſto ſtimo, ſecondo il mio rozzo intendimento, doverſi intendere di quel Napoletano, che teneſſe domicilio in una Univerſità del Regno, ed ivi godeſſe il paſcolo con ſuoi Animali ſenza pagar fida, giacchè in quel luogo tiene domicilio; e perchè è franco de' pagamenti fiſcali, pretendeſſe non dovere accataſtare i ſuoi Animali. In tal caſo, ſe la fida dell' erbaggio è dell' Univerſità, avrà il Napoletano l' elezione di contribuire per ragione di bonatenenza in quelle cinque impoſizioni ordinarie della Regia Corte *tantum*, come dicemmo più chiaramente al Capo della bonatenenza, ovvero eleggere di pagar la fida a detta Univerſità.

E la ragione è chiara; perchè il Napoletano non portando peſo di fuoco in quella Univerſità, dove è già foreſtiere, benchè vi tenga domicilio, può eleggere, o pagare la fida all' Univerſità, che ſuole pagarſi da altri foreſtieri, o pagare la bonatenenza alla ragione, che ſi taſſano gli altri foreſtieri bonatenenti: e ſi dà l' elezione al detto Napoletano, o perſona franca che ſia.

Ma quando il Napoletano, o altro franco non abita in quella Patria, dove paſce co' ſuoi Animali, allora non gli compete detta elezione, ma dee pagare la fida, come foreſtiere.

E quando abita in quel Paeſe, e la fida non è dell'

Digitized by Google

è dell'Università, ma è del Barone, o di altra persona; in tal caso neppure gli compete tale elezione: perchè il Barone non può esigere fida dagli abitatori del paese, come conclude *Rov. al cons.* 48. *lib.* 1., ed in conseguenza non può pretendere fida di detto abitatore: neppure esso abitatore può eleggere di pagarla in pregiudizio dell'Università, che porta il peso dell'abitazione, per ragione della quale detto abitatore dee contribuire a' pesi dell'Università.

Ed intanto si dà l'elezione di pagar per ragione di fida, o di bonatenenza in quanto che l'uno, e l'altro spettasse all'Università, la quela dee esser contenta *unica solutione*, e non duplicar due pagamenti, come si ricava dalle parole di detto *Arrest. ibi*: ovvero debbano pagare la fida dell'Università.

Quindi si ricava l'altra conclusione contro al Barone, che quando la fida non è dell'Università, pure dee il Barone pagar la bonatenenza de' suoi Animali nel modo, che si taffano agli altri bonatenenti.

Perchè il territorio demaniale s'intende sempre conceduto agli abitatori: *ne incolæ illius loci vivant inermes*; la fida o che sia conceduta al Barone, o ad altri, o alla stessa Università, s'intende solamente di quel pascolo, che superasse all'uso d'abitatori: e perciò non può il Barone pretendere, che la fida, essendo corpo feudale, i suoi Animali pascenti al demanio sieno franchi, come sono quelli, che pascolano al feudo, essendo tal pretensione irragionevole: mentre non è corpo feudale quel demanio, che si occupa dagli abitatori; ma solamente quello, che avanza per fida de' forestieri: però nell' *Arrest. 72. cit. al n. 6.* si decide, che il Barone pascendo al demanio dell'Università, dee pagar la bonatenenza, che a questo senso si dee intendere senza limitazione: *Quia ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus; & generaliter loquens, generaliter est intelligenda.*

Al num. 4. e 6. del detto Cap.

8 PEr li Buoi dati *a menando, seu a pedaggio* si dice dal nostro Autore, che si dee accatastare tutto al Padrone.

Quì si dee avvertire, che i Buoi si danno a pedaggio in due modi. Uno che anticamente si diceva *a maneggio*, che oggi si dice *a tutto pedaggio*. Ed è quando il Padrone n' esige cinque, o sei tomola di grano, o più, o meno, secondo l'uso del paese, in modo di affitto; di modoche se il Bue muore, o scapita, e avanza di prezzo, tutto va a danno, ed utile del padrone; ed in questo caso ha luogo quel, che in detto *num. 6.* si dice, perchè il Colono, che paga al Padrone tutto il grano, che si suol pagare in quel paese per affitto del Bue, non è giusto, che paghi l'altro peso di Collette all'Università.

Ma quando si dà il Bue a mezzo pedaggio, allora si paga la metà del grano, cioè due tomola, o tre, secondo l'uso di quel paese; nel qual caso, se il Bue muore, o scapita, sarà mezza per uno la perdita; e se avanza di prezzo, sarà mezzo per uno quell'avanzo, che allora viene ad esser pigliato a società di male, e bene, come roba incomunata, in tal caso si tassa metà al Padrone, e metà al Colono, secondo sta disposto al *num.* 2.

E così s'intende per tutte l'altre sorte di Animali, Giumenti, Somari, &c. che quando il Padrone tira la metà del frutto, e l'altra parte tira il Custode; allora si dee accatastare per la metà al Padrone degli Animali, e per l'altra metà al Custode, che li piglia: perchè s'intende fatta società, che l'uno pone la roba, e l'altro pone la fatica in custodirgli, e dividono l'utile, e'l danno.

Così è per quelli, che danno vaccine al prezzo; Capre, o Pecore a mezzi figli; Porci a metà, come tutte queste cose sono dichiarate al *d. Arr. 72. ut supra*. Da dove derivi questa parola *menando*, lo dirò al *cap.* 12. *della bonatenenza*.

NUOVA APPENDICE

Del medesimo

LIONARDO RICCIO

A questo stesso Cap. VII.

AVvertasi in detto *cap.* 7. del modo di tassare gli animali al *n.* 1. *che il Reg. de Marin. alla dec. di Reverterio* 387. conclude, che l'Università a' suoi Cittadini numerati può accatastare così i beni, che sono siti in quell'Università, dove è numerato Cittadino, come i beni, che sono *extra* Territorio in un'altra Università, dove sono siti detti beni, non se ne paga peso alcuno.

Ma se in quella Università, dove sono siti detti beni, paga la bonatenenza di quelli, non è tenuto pagare cos' alcuna nell'Università, dove è numerato. E così è la pratica.

Anzi se per immemorabil tempo l'Università, dove sono siti i beni, non si è pagata bonatenenza alcuna, perchè ha vivuto per gabella, volendo poi vivere per Catasto, può accatastare detti beni non mai accatastati da prima per la bonatenenza, che dee pagare il forestiere. Perchè la bonatenenza, come peso perpetuo, ed invariabile deesi pagare dal Possessore in quel Territorio, dove sono siti i beni. Così conclude il *Reg. Reverterio nella decisione: Qui, &c.* 228. *Sicque ille possidens, sive sit laicus, sive Ecclesia, Universitati, in cujus territorio sita sunt, ad collectas contribuere tenetur*. Dove riferisce infiniti Autori: e della bonatenenza de' censi istrumentarj, *vide in d. cap.* 12. *num.* 35. che ivi largamente ne han trattato.

Avvertendo, che detta dottrina del *Reg. Reverterio* contra la Chiesa non si osserva, come dice il *Reg. de Marinis* nell'Arresto 720. de' 15. Gennajo 1663. come diremo a suo luogo nella nuova nostra Appendice al *cap.* 12. della bonatenenza &c. e proprio nella taffa de' Cherici.

Dissi similmente al *n.* 5. di questo stesso Capo 7. che si dee tassare l'effettiva rendita degli Animali, dedotte le spese de' Costodi, e del Pascolo.

E così la rendita degli stabili, dedotte le spese di coltura, e degli annui censi. Si avverta, che s'intendono i censi enfiteotici. Quando però nell'istrumento censuale non vi è quel patto solito a porsi, che il debitore si accolla pagar le Collette.

CAP.

Digitized by Google

CAP. VIII.

Del modo d'apprezzare le induſtrie, e teſte.

SOMMARIO.

1 *Deputati all' apprezzo debbono giurare.*
2, e 13. *Giuramento ſi dee dare da quelli, che ſi taſſano.*
3 *Cedola, ſeu nota, che ſi dà da quelli, che ſi taſſano, che dee contenere.*
4 *Pena di quello, che* in fraudem *non pone ogni coſa nella cedola.*
5 *Apprezzatori debbono eſaminare ſopra la cedola lor preſentata.*
6 *Apprezzatori, che debbono conſiderare nella cedola, ed apprezzo.*
7 *Cenſo ſi dee dedurre nell' apprezzo.*
8 *Ammalato ſe gli dee fare qualche arbitrio, &c.*
9 *Creditori per ragione di cenſi ſi debbono porre nell' apprezzo.*
10 *Affitto ſi dee dedurre nell' apprezzo.*
11 *Beni come ſi debbono eſtimare.*
12 *Deputati, che ſi debbono eleggere quanti debbono eſſere.*
14, e 33 *Speſe, famiglia, e ſervitù neceſſaria ſi dee modificare nell' apprezzo.*
15, 16, e 17 *Induſtria, ed artificio ſi dee taſſare.*
18, e 19 *Induſtria con denari d' altri come ſi dee taſſare.*
20 *Denaro ozioſo non ſi dee taſſare.*
21 *Vedove, benchè poſſeggano, ſi debbono modificare nell' apprezzo di detti beni.*
22 *Colletta de' beni dotali da chi ſi dee pagare, dal marito, o dalla moglie.*
23 *Pupilli, benchè poſſeggano, ſi debbono modificare nell' apprezzo di detti beni.*
24, e 43 *Nobili, e nobilitati, come ſi debbono taſſare, e quali ſieno.*
25 *Induſtria di Dottori, Giudici, Medici non ſi dee taſſare.*
26 *Beni feudali non ſi debbono taſſare, e come s'intende.*
27 *Beni burgenſatici de' Baroni ſi debbono taſſare.*
28 *Meretrici, concubine de' Preti, e figli debbono contribuire.*
29 *Animali dati alla parte, a chi ſi debbono taſſare.*
30 *Beni a che ragione ſi debbono taſſare.*
31 *Modo, e forma, che ſi debbono oſſervare nella taſſa, ſecondo il Decreto generale della Regia Camera.*
32 *Induſtria di che coſa s'intende.*
34 *Aggregati per fuochi in alcun luogo come ſi debbono taſſare.*
35, e 40 *Figli, o fratelli di quelli, che ſtanno per fuoco, come ſi debbono taſſare.*
36 *Seſſagenarj, che fanno induſtria, come ſi debbono taſſare.*
37, e 42 *Miſerabili non ſi debbono taſſare, e quali ſieno.*
38 *Figli, o fratelli, che imparano arti, ſi debbono taſſare.*
39 *Induſtria ſi dee pagare, non oſtante qualſivoglia privilegio di Cittadinanza, eccetto quella di Napoli.*
41 *Bracciali ſi debbono taſſare.*
44 *Agricoltore ſi può eſcuſare d' eſſere eſattore.*
45 *Poveri non ſono obbligati a contribuire alle collette, e quali ſieno.*

1 PEr fare l'apprezzo nel modo, e forma, che ſi dee, mentre molti errano intorno al detto, ſi debbono avvertire molte coſe: e Primo: che i Deputati, ed Eletti a fare l'apprezzo, debbono giurare ſecondo il ſolito, per l' oſſervanza di detto Capitolo. Secondo, che ſi giuri da 2 quegli, i cui beni s'apprezzano, atteſo debbono dare la nota de' loro beni mobili e ſtabili, 3 ed il valore di eſſi, ed anche i denari, come anche l'arte, e magiſtero, ovvero arte di quello, che preſenta la cedola col numero de' figli, diſtinzione dell' età di quegli, o dell' altre perſone, ovvero ſervitori neceſſarj, con diſtinguere i beni ſtabili per li luoghi e confini, e ſe ſono cenſuali, o franchi, e a chi ſi dee il cenſo, ſe a Laici, o a Cherici, o a Chieſe. Come anche ſi debbono porre i peſi de' debiti, in che ſpecie, ed a chi li debbono; ed eſſendo infermo dire, che infermità tiene. Così anche ſi debbono porre altre ragioni, che ha ne' cenſi, o altre rendite, cioè la quantità, ed il valore di quelli; e parimente ſe abita in abitazione ad affitto, e quanto, ed a chi paga detto affitto ogni anno; e poi dee dare il giuramento d' aver poſto il giuſto, ritrovandoſi aver dato nota meno di quello, che giurò, e volle fraudare in detto apprezzo, dee perdere quello che celò; e ſi può acculare di ſpergiuro, *l. forma cenſuali in gl. tenetur ff. de cenſ. & C. de vectig. & domi. l. 3. ff. eod. l. Commiſſi.* Quale fede avuta, detti apprezzatori debbono eſaminare il contenuto in eſſa cedola, o nota, ſe dopo verificata, debbono tenere queſto modo, v3. Si conſideri la qualità de' beni ſtabili per l' annui frutti, qualità de' luoghi, diſtanza, e peſi di quelli, ſe ve ne ſono, e levatone detto peſo, o affitto, che paga per l' abitazione; di quello che reſta ſi conſideri il valore. Si dee anche modificare la qualità, età della perſona, peſo, ed utilità de' figli e delle figlie, ſecondo la condizione del Padre e della Madre, ed età di detti figli per compenſare il peſo, e l'utilità. Si debbono modificare le ſpeſe neceſſarie per la famiglia neceſſaria, ſecondo la condizione di eſſi. Anche ſe tiene mobili, e quelli tiene fuori l'abitato, è tenuto di pagare per quegli, e ſi debbono apprezzare nel luogo dell'abitazione. Terzo, ſi dee attendere l'età, il magiſtero, l'arte, ed il numero de' figli, *detta l. forma §. in ſervis*: onde ſe uno ſarà vecchio, l'altro giovane, e robuſto, ſi dee taſſare più il giovane, che il vecchio, benchè ſieno pari nelle facoltà; e ſe alcuno foſ- 6 ſe gravato del peſo di più figli piccoli, quali ſolamente è tenuto di educare, ſecondo lo ſtimolo naturale, ſi dee taſſere benignamente, e con miſericordia: ma riportando da detti figli, ed induſtria di eſſi, il comodo, ed utilità, allora ſi dee aggravare, e taſſare più; *C. qui. lib. excuſ. lib. 1. per tot. lib. 10. & tit. de his qui acta cum ſimil.*: quali coſe conſiderate dagli apprezzatori, graveranno la loro coſcienza, e non altri, facendo il contrario. Quarto, tanto i beni franchi, quanto i cenſuali, o che ſia cenſo, che ſi dee alla Chieſa, o che ſi dee a per- 7 ſona ſecolare, vengono in apprezzo, a riſpetto de' frutti o rendite: e detti beni cenſiti ſi debbono apprezzare, dedottone il peſo di detto cenſo, perchè i beni ſi dicono beni proprj:

dedu-

Digitized by Google

deducto ære alieno, per lo *testo nella l. subsignatum §. bona ff. de verb. signif. & l. mulier bona ff. de jure dotium*. Così afferma *Andrea d' Isernia* 10. *collat. tit. quæ sint regal. §. plaustrorum*. Come anche si debbono dedurre per detta ragione di pesi i debiti. Quinto, se alcuno sta ammalato, in tal caso ad arbitrio de' taffatori, se gli dee fare qualche rilascio, avendo 8 considerazione di quello, che sarà necessario per detta infermità, *C. qui morbo, per tot. lib.* 10. Sesto si debbono porre nell'apprezzo tutt'i crediti, che alcuno tiene per ragione di censi, per- 9 chè simili annue entrate, e frutti di censi si computano fra i beni stabili, ed azioni, *per lo testo nell' authe. de non alienan. 9. fin autem collat.* 2. Settimo, da detto apprezzo si dee dedurre quello, che ciascuno paga per causa di af- 10 fitti: del che si dee avere ragione, o che sia artigiano, o altro, perchè senza l'abitazione non si può vivere, *arg. l. victus, ff. de verb. significs.*; e tutt'i beni si debbono apprezzare, dedottene 11 le spese, e niuno caso può impedire detta deduzione, *per lo testo nella l. fundus in princ. ff. famil. erciscund.* Ottavo, i detti beni si debbono estimare secondo l'annue rendite, il sito de' luoghi, e la qualità, *per lo testo nella l. si fundum, per fideicommissum, ff. de leg. e nell' authe. de non alien. §. quod autem, & l. si quis C. de rescind. vendit.* Nono, per fare detto apprezzo si debbono eleggere, o tre, o sei, o nove, cioè 12 uno, o due, o tre de' più nobili, uno, o due, o tre de' mediocri, ed uno, due, o tre de' poveri, che siano di buona opinione, e fa- 13 ma come nell' *authe. de defens. civ. §. pen.* Decimo, che coloro, che danno i beni in apprezzo, si costringano a giurare, come di sopra, perchè detto giuramento si dà per indagare la verità; il che si osserva, ogni qual volta parrà conveniente al Giudice, &c. come *nella l. ubicumque, ff. de interrog. action.* Decimoprimo, 14 detti Taffatori debbono modificare le spese, la famiglia e servitù necessaria; e secondo quelle si dee alleggerire ciascuno, perchè dette spese si hanno come denaro di altri, *l. si subsignatum*, 15 *§. bona ff. de verb. signific.* Decimosecondo, se nell' abitato vi è alcuno, che non possiede, e non ha altro, che qualche arte, si dee taffare dell' industria, ed artifizio, o che sia personale, o reale, come si dice di quelli, che esercitano mercanzie, *ff. de mini. l. fin. §. si autem, & §. patrimoniorum, & l. munerum, ff. de mun. & honor.*, perchè *largo modo* si considera come nome di possessione: ma se non ha possessione, e nè tampoco guadagno coll'industria, o artifizio, non si dee taffare: il che è contra l' opinione di quelli, che dicono, che si dee pagare per l'aere, ed acqua; atteso, che per ragione naturale l' aere, ed acqua sono comuni a tutti, come nell' *istitut. de rer. divis. §. 1.* e così tiene *Andr. de Iser.* 10. *coll. tit. quæ sint regal. §.* 16 *& plaustrorum col.* 2. Decimoterzo, se alcuno ha l'industria, o artifizio, e non se ne vuol servire, allora s'imputa a lui, *arg. l. damnum ff. de reg. jur.* Così anche quando manca per alcuno di fare alcuna cosa, si ha per fatta, come afferma *Giust. nella l.* 1. *C. de condit. instit.* 17 Decimoquarto, benchè il sessagenario sia esente dall' industria *tit. C. qui ætat. lib.* 10., tale età non impedisce il negoziare, o mercanziare: onde se detto sessagenario si prova, che fa mer- 18 canzie, e negozj, allora detta industria si dee apprezzare, come fosse giovane, che mercanziasse, o negoziasse. Decimoquinto, quando s'apprezza il denaro, cioè il valore, allora non si dee imporre l'industria, acciò non sia gravato con due pesi, il che *de jure* non si permette *l. tam de montis C. de Epis. audi. navis onustæ, ff. ad l. Rodi de jact. & And. loc. tit.* 19 Decimosesto, quando alcuno negozia, e fa mercanzie con denari d' altri, se il denaro è di persona laicale, si dee apprezzare a rispetto della persona del Padrone, e non per rispetto della persona del mercadante, come denaro proprio, perchè si graverebbe con due pesi; se poi il denaro è di persona Ecclesiastica, allora tale denaro non si dee apprezzare, perchè i beni de' Cherici godono l'immunità, *c. item statuimus, quod Clerici, c. fin. de immun. Eccl. in 6.*: nientedimeno in questo caso s'intende, industria 20 di detto mercadante per quello, che gli può restare da detta sua industria; e per quella è tenuto di pagare, come ogni altro industriante. Del denaro ozioso, anelli, e gemme non si paga nell'apprezzo; ma del denaro dato ad inte- 21 ressi, o usure. Decimosettimo, benchè le donne vedove concorrano nell' apprezzo, come si è detto, e dice *detto Andr. in d. §. & plaustrorum col.* 2. *vers. aliæ, quæ sint regal.*, nientedi- 22 meno nelle tasse si debbono modificare. Decimottavo, a rispetto della dote si dubita, se da chi si dee pagare la colletta, se dal marito, o dalla moglie; e si conclude, che le funzioni, e tributi si debbono pagare da quello, che riceve i frutti *l. hactenus ff. de usufruct.* L'istesso si dice del creditore per la cosa, che tiene in pegno *C. de pign. l. in summa, & l. interdum ff. de pactis*. Così anche l'Enfiteuticarj, e censuarj, che tengono robe delle Chiese, dedottone quello, che pagano per detta causa, si debbono apprezzare per li frutti. *Andr. de Isern. in c.* 1. *§. & plaustrorum col.* 2. *quæ sint regal.* E se sono più fratelli, de' quali alcuni comprano possessioni, e nell' istrumento fecero scrivere i loro nomi solamente: e poi nell'accatastare li fecero scrivere ad essi, e tutti gli altri fratelli, e comunemente si sono pagate le collette, e tributi; in tal caso il dominio è acquistato a tutti, come a quelli, che sono nominati nell' istrumento, *Bart. in l. Jura C. de omni agro deser. lib.* 10. Dal che dice *Angel. de Pers. in l. creditor. in prin. ff. qui pot. cog.* che porre nell' apprezzo, ovvero Catasto, riguarda il Jus del dominio, e però il creditore non si restringe in questo. E dice *Bart. nella l. forma ff. de censib.*, che non si dee assegnare la cosa nell' apprezzo da quello, che ha il *Jus potendi*; ma da quello, che la possiede. Di più dice *Bald. nella l. functiones C. de rescind. vendit.* che ciascuno è tenuto di assegnare nell'apprezzo non solamente i beni stabili, ma anche i mobili, se- 23 moventi, e schiavi. Decimonono, i beni de' pupilli si debbono anche modificare, essendo di giusto, che se il pupillo ha una possessione di valore di 50. scudi, non si dee taffare, come se fosse uno maggiore, che avesse la possessione consimile; ma si dee a detto pupillo dedurre

Digitized by Google

durre quello, ch' è necessitato di dare a colui, che fa i suoi negozj, e si riguarda la sua età per quello che può; mentre la legge gli dà molti privilegj, *l.* 1. *C. quando impe. inter pupill.*
24 *& vid.* Vigesimo, i Nobili, e nati da essi, i quali vivono nobilmente, ovvero quelli, che sono Nobili per scienza, o pure i ricchi antichi, i quali hanno grossa famiglia; ovvero diversi figli, li quali fanno studiare, o pure i fanno vivere da nobili, e debbono in un certo modo alleggerire, e non si tassano i loro beni, nè s' apprezzano come i beni degl' altri, che tengono grosso stato, perchè da' beni di ciascheduno si debbono levare i pesi necessarj, il che non s' osserva. E se fosse qualche Nobile, che per la povertà non potesse nobilmente vivere, se gli dee usare riguardo e misericordia, purchè non abbia dissipato i suoi beni per prodigalità, perchè allora non si dee alleggerire, mentre il delitto esclude ogni dignità, e la sua prodigalità non gli dee essere di giovamento. Vigesi-
25 moprimo, a' Dottori, Giudici, e Medici non si dee apprezzare la loro industria, come nel *testo nella l.* 1. *C. de profess. & Medic. lib.* 10. *& l. Medicos*, *ff. de mun. & hon. & l. mun. §. fin. eod. tit.* e così s' osserva da per tutto, perchè la scienza è dono di Dio, che non si può apprezzare per denaro alcuno, come nella *l.* 1. *§.* 1. *ff. de var. & extraord. cognit.*: e s' intende non solamente de' Fisici, ma anche
26 de' Chirurgi, come in *d. l.* 1. *§.* 1. Vigesimosecondo, i beni feudali non vengono in apprezzo, perchè è tenuto il feudatario all' obbligo de' servizj, e niuno si dee gravare con doppio peso, come si è detto per la detta *l. tam dementis, &c.* il che s' intende anco per l' escadenze, e parimente per li beni mobili spettanti alla cultura del feudo, per gli animali, che ingrassano, od armo il feudo, come tiene *And. nel tit. quæ sint reg. §. plaustrorum, vers. talia ergo, &c.* Questo però s' intende de' feudi nobili, per li quali si paga il servizio feudale, ovvero l' Adoa alla Regia Corte, ed anche de' burgensatici concessi dal Re sotto annue entrate, o servizj. A rispetto poi de' beni burgensatici, che il feudatario avesse, ovvero beni *extra feudum*: e s' industriasse, allora vengono nell' apprezzo, come tiene detto *Andrea*, e diremo appresso, quando parleremo de' Baroni, e di quello, che
27 appartiene ad essi. Vigesimoterzo, si nota che le meretrici, concubine de' Preti, e figli di essi contribuiscono nell' apprezzo, come i figli emancipati, perchè non sono nella potestà de' Preti, e non si debbono neppure nominare per figli, come nell' *Auth. ex. complexu. Cod. de incest. nupt.*, nè ricevono cos' alcuna della sostanza paterna, come nell' *auth. quib. mod. natur. effic. sui*, *§. fin. & d. auth. ex. complexu.* Vigesimo-
29 quarto, gli animali di qualsivoglia genere, che si danno alla parte, si debbono apprezzare a' Padroni di quelli per quel prezzo, che li diedero ad altri, come si dice anche degli altri mobili, e de' denari, ed altri stabili, che s' estimano.
30 Ed avuta la massa, ovvero quantità del valore della proprietà di detti beni, si ponga in qualsivoglia oncia di proprietà un grano, o due, o più, secondo la quantità delle collette; e dove, secondo la consuetudine, l' annuo valore si con-

sidera alla ragione degli otto, o nove per oncia, secondo la consuetudine, si riduca a detta tassa, o ragione, &c. ed in questa forma faranno il quinterno, levato ogni odio, amore, preghiera, pagamento, parentela, &c. E dalla Regia Camera con Decreto generale de' 26. d' Aprile 1542. portato dal *Signor Reggente de Marinis nell' Arrest. 66.* per togliere i dubbj, e le difficoltà, che sogliono succedere tra le Università, sta dichiarato il modo, e la forma, secondo la quale si debbono regolare nel formare i catasti fra i Citradini, del modo seguente,
31 v3. *In primis* vedute, e considerate per la Regia Camera le Prammatiche *alias* fatte sopra gli apprezzi, o contribuzioni de' pagamenti fiscali, e le lettere *alias* spedite circa il pagamento di detta industria, *& consideratis considerandis* si procede, e determina per lo presente Decreto: che l' industria in questo Capo di contribuzione di
32 collette, e pagamenti fiscali, s' intende tanto della mercanzia di comprare, e vendere, come *etiam* delle arti manuali, che fanno le persone; alla quale industria si debbono tassare, e contribuire tutt' i Cittadini delle Terre, che in quelle stanno numerati per fuochi: atteso che nelle Terre, che non portano peso, non debbono pagare cos' alcuna per l' industria.
33 *Item*, dalla tassa, che fanno l' Università a' particolari di detta industria si debba dedurre quello, che per necessità del loro vitto, e del vestire per essi, e loro famiglie hanno bisogno: e per lo resto, dedotte dette spese, si debbano tassare, ed esigere per detto pagamento.
34 *Item* quelle persone, che stanno numerate, ed aggregate per fuochi in alcuna Città, o Terra del Regno, o fossero venuti, o venissero ad abitare in questa Città di Napoli, ovvero andassero ad abitare in alcun' altra Città, o Terra del Regno, demaniali, o Baronali, si debbano tassare per l' industria *modo quo supra*, e pagarla in quella Terra, che porta il peso de' loro fuochi, e non in altra parte.
35 *Item*, quando a' figli, o fratelli delle persone, che stanno per fuoco, i quali si trovano scritti nella numerazione co' loro padri, o fratelli, e poi si sono partiti, o si partiranno da' padri, o fratelli, o venissero a fare loro arti, *seu* industria in questa Città di Napoli, o in altre Terre del Regno, si determina: che se i loro padri, o fratelli per vecchiezza, o povertà, o altra giusta causa non fanno, nè pagano industria, dove stanno numerati, in tal caso si debbano tassare, ed esigere i figli, o fratelli per l' industria, *seu* arte loro in ajuto della contribuzione de' padri, o fratelli, purchè non ecceda la somma, alla quale fossero tenuti il padre, o fratello; non ostante che per evitare tal pagamento allegassero emancipazione, la quale non dovrebbe lor giovare, se essi non abitano co' loro padri; però se il padre, o fratello, ch' è capo del fuoco, sta tassato, e paga l' industria, in tal caso, mentre che il padre, o fratello la pagherà, non si debbano tassare, nè esigere i figli, o fratelli per tal pagamento d' industria, attento che in vita del padre, o del fratello, che stanno *principaliter* numerati, non fanno fuoco.

Digitized by Google

36 *Item*, tutt' i ſeſſagenarj, *etiam* che eccedeſſero il numero di 60. anni, e faceſſero induſtria di mercanzie, ovvero d'arte di guadagno, debbano pagare per l'induſtria, non oſtante che ſieno ſeſſagenarj, perchè l'immunità loro non è, ſe non *pro capite tantum*: ed eſſendo validi, o robuſti di perſona ad eſercitare arti, ovvero fanno l' induſtria della mercanzia, è giuſto, che contribuiſcano al predetto pagamento, come s' è detto.

37 *Item*, s'eccettuano dalla taſſa, e contribuzione dell' induſtria le perſone miſerabili, che vivono *dietim* delle fatiche loro perſonali, ſenza fare mercanzie, nè poſſeggono facoltà alcuna, e non fanno, nè ſono atte a fare guadagno, nè arte, oltra di ſoſtenere la vita.

38 *Item*, que' figli, o fratelli de' fuochi, che ſtanno con altri ad imparare l'arte, mentre che lavorano ad utilità de' loro Maeſtri, e ſtanno a ſpeſe e vitto di eſſi Maeſtri, non ſieno tenuti a contribuire cos' alcuna per l'induſtria.

39 *Item*, quello, che debbono pagare per l'induſtria *juxta* i ſopraddetti Capitoli, non ſi poſſa eſcuſare perſona alcuna *praetextu* di privilegio di Cittadinanza, che aveſſero ottenuto, od otteneſſero da alcune Univerſità del Regno; ma dove ſta il ſuo fuoco debba pagare *ut ſupra*: eccetto quelli, che ſi foſſero fatti, o faceſſero Cittadini Napoletani in virtù della Regia Prammatica, i quali abitano in Napoli con la loro moglie, e famiglia *juxta* la diſpoſizione della Regia Prammatica, i quali non hanno da contribuire induſtria. *Hoc ſuum, Regia Camera generale interponens decretum, &c.*

Al quale Decreto generale ſuſſegue altro Decreto *ſuto i 26. Luglio 1645.*, col quale dichiara alcuni dubbj ſopra detto Decreto *de' 26. Aprile 1542.* portato anche da *detto Sig. Reg. de Marin. nell' Arr.* 84., col quale provvede, e dichiara del nor ſeguente, v3.

40 E primo, quanto al pagamento, e contribuzione da farſi per l'induſtria; per il che fu provveduto, che ſe il Padre, o fratello, ch'è capo del fuoco, ſia taſſato, e paga l'induſtria, in tal caſo, mentre che il Padre, o fratello la pagherà, non ſi debbano taſſare, ed eſigere i figli, o fratelli per tal pagamento d'induſtria; atteſo che in vita del Padre, o fratello, che ſta *principaliter* numerato, non fanno fuoco. Perchè dopo di detto Decreto la Regia Camera ha inteſo, che molte Univerſità per non intendere bene la mente di detta Regia Camera, e di detto Decreto, hanno altrimente oſſervato nel caſo predetto, penſandoſi, che in niun modo, per li figli, o fratelli de' fuochi ſi debba pagare induſtria; Per tanto volendo detta Regia Camera rimediare, e provvedere, che l'Univerſità, ed altri, a chi tocca, intendano meglio, come s' hanno da governare in detto caſo, *col preſente Decreto dichiara*, che la mente, ed intenzione di detta Regia Camera è ſtata, ed è, che i figli, o fratelli de' fuochi non ſieno tenuti a pagare induſtria per le perſone, ed eſercizj loro diſtintamente da' Padri, o fratelli, che ſono capi del fuoco; ma ſe l'induſtria di eſſi figli, o fratelli viene in utile, e guadagno del Padre, o fratello, che ſtanno per capifuochi, ſi dee taſſare tanto più vantaggiata l'induſtria di eſſi capifuochi, quanto importa l'utile, che hanno dall'induſtria de' figli, o fratelli, che ſtanno ſotto i fuochi, e vitto loro: avendoſi però ragione, e conſiderazione in detta taſſa del peſo, che eſſi capifuochi tengano de' medeſimi figli, o fratelli.

In detto decreto generale v'è un altro Capitolo del tenor ſeguente, v3.

Item, dalla taſſa, che fanno le Univerſità a' particolari di detta induſtria, ſi debba dedurre quello, che per neceſſità di loro vitto, e veſtire per eſſi, e loro famiglia hanno di biſogno; e per lo reſto, dedotta detta ſpeſa, ſi debbano taſſare, ed eſigere per detto pagamento. Per lo quale preinſerto Capitolo ſi è fatto dubbio da que' Bracciali, *ſeu* faticatori, che vivono da per loro, e non hanno altro, eccetto che quello, che guadagnano con la loro fatica alla giornata, ſe debbono o no, pagare, e contribuire alla detta induſtria. *E per detta Regia Camera ſi dichiara col preſente Decreto*, che l'intenzione di eſſa Regia Camera è ſtata, ed è conforme alla Regia Prammatica, ed alla forma dell' appprezzo del Magnifico Pietro Piccolo, la quale vuole, che ſi conſiderino le ſpeſe ſecondo la qualità delle perſone, perchè in ogni Terra ſi coſtuma apprezzare le fatiche corporali de' Bracciali, che vanno alla giornata.

41 Però detta Regia Camera non ha inteſo, nè intende derogare alle dette taſſe, ed apprezzi; ma *ſolum* provvedere, che i poveri non ſieno oppreſſi da' ricchi: e che nella taſſa dell'induſtria di detti Bracciali, ſi abbia conſiderazione a quello, che biſogna per le ſpeſe del loro vitto, e' veſtito; *ita* che all'apprezzo non ſi poſſa eccedere diece carlini l'anno di contribuzione a' detti Bracciali, e le Univerſità lor debbano dare il ſale per la rata, che giuſtamente lor tocca: e ſe giuſta le taſſe antiche, che tengono le Terre, lor toccaſſe contribuire meno de' detti dieci carlini l'anno, ſi debba ſtare a dette taſſe antiche, le quali detta Regia Camera non intende mutare, dovendoſi contribuire ogni anno da dieci carlini abbaſſo, *Arreſto* 754. *& Arreſto* 79.

42 *Item*, quanto a' miſerabili, per li quali con altro Decreto fu provveduto, che non paghino induſtria, s'intende di quelli, che per eſtrema povertà, ed inabilità di loro perſone non guadagnano tanto, che lor baſti a campare.

43 I Nobili viventi ſi pongono nell'apprezzo per ragione de' beni, nè ſi minora l'apprezzo per cauſa della Nobiltà; ma tutti ſieno tenuti, e debbano pagare per le loro facoltà, e beni tutti gl'interi pagamenti fiſcali, ed altri pagamenti, ſenza deduzione alcuna, come fu deciſo per detta Reg. Camera ſotto i 19. Novembre 1541. notato dal *Sig. Reg. de Marinis nell' Arreſt.* 61., e ſono franchi per la teſta ſolamente, purchè non eſercitino arte alcuna; ma per conſuetudine, o pure origine ſono ſtimati di vivere nobilmente, come ſono i Dottori, Profeſſori, Giuriſperiti, Giudici, Notai, ed altri Nobili viventi, eccettuati i Giudici annali, e Speziali, come per deciſione di detta Regia Camera de' 26. Settembre 1541. *nell' Arr. del d. de Marin.* 57.

44 L'Agricoltore ſi può eſcuſare di eſſere eſatto-

Digitized by Google

re *l. 1. C. de agric. & cenſit. lib.* 11.

45 I poveri, a' quali l' induſtria è neceſſaria agli alimenti, e loro vitto, non ſono obbligati contribuire alle collette impoſte dal Principe, o dalla Comunità, *Bald. in auth, defuncto, C. ad Tertyll. alleg. gl. in l. omnes C. de anno. & Bib. lib.* 10. *& Bald. in l. etiam col. fin. C. de execut. rei judic. Jaſ. in l. avus neptis, col.* 3. *ff. de pact.*, e molti altri riferiti nell' *addit. a d. cap. Porrecta n.* 75. *e* 76. dove dicono, che oggi malamente s' oſſerva: e chi ſi dica povero, ſi rimette ad arbitrio del Giudice, come conclude *Jaſ.* ed altri *in l. ſi conſtante ff. ſol. matr.*

CAP. IX.

Corollario di detto trattato dell' apprezzo, *ſeu* Cataſto in brieve pratica.

SOMMARIO.

1 *Cataſto, benchè ſia determinato non doverſi fare ogni anno, è meglio farſi per la ragione &c.*
2 *Aſſenſo quando ſi dee impetrare per fare il Cataſto, vi vuole l' ordine al Capitano con la clauſola*, preſente, e futuro, &c.
3 *Pratica quando ſi principia il Cataſto.*
4 *Formola della Cedola, che dee preſentare ognuno di quelli, che ſi cataſtano.*
5 *Cedola quando ſi preſenta, come ſi riceve.*
6 *Formola del giuramento di chi preſenta la Cedola de' ſuoi beni.*
7 *Pratica quando è finito di fare il Cataſto.*

DA quanto ne' precedenti Capitoli s' è notato per intelligenza, ed avviſo di chi dovrà fare il Cataſto, ſi deduce il modo, la forma, e pratica, che debbono oſſervare. Sicchè primieramente ſi dee avvertire; che ſebbene il Cataſto ſta determinato non doverſi fare ogni anno per evitare i molti diſpendj de' Popoli, e dell' Univerſità, perchè ſuole ſuccedere, che i bonatenenti non pagano per cauſa, ch' eleggono i medeſimi franchi; e quando alcuni particolari ſi ſentiſſero leſi, debbaſi fra un meſe in conformità della Regia Prammatica dopo l' iſtanza delle parti, o pure conſiderandoſi la lunga diſcettazione de' gravami, e beni altrui, fra altri due meſi debbanſi per gli eleggendi diſcettare gli intereſſi di detti particolari, e che non ſi debba per inte-
1 ro rifare il Cataſto, come narra il *Sig. Reg. de Marinis nell' arreſt. 66.* eſſerſi deciſo per detta Regia Camera ſotto i 26. Aprile 1542.: tuttavia eſſendoſi già oggi bene rimediato a riſpetto di detti bonatenenti con più ſpedienti, ed ordini, acciò tutti paghino quello che debbono, e ceſſando la cauſa, ceſſa la diſpoſizione, ſempre è meglio farſi detto Cataſto ogni anno: atteſo che, mutandoſi alla giornata, tanto le perſone, quanto i beni, che *nunquam in eodem ſtatu permanent*, mentre i giovani ſi fanno vecchi, i ſani s' infermano, i vivi muojono, i preſenti s' allontanano, i ſoggetti paſſano in altra giuriſdizione, i beni ſi permutano, ſi donano, ſi alienano; e però ogni anno ſempre è meglio riconoſcere lo ſtato di ciaſcheduno, e farlo nuovamente.

2 Secondo: ſi avverte, che biſognando impetrare l' Aſſenſo di S. M. per detta confezione di Cataſto, s' impetri la ſpedizione con l' ordine al Magnifico Capitano colla clauſola *preſente, e futuro*; mentre ſuole ſuccedere, che durante detta confezione di Cataſto ſi muti detto Capitano; e venendo il Succeſſore ſuole principiare da capo dopo molti diſpendj dell' Univerſità: o pure ſecondo la contingenza, ſpirando la facoltà, quando non vi ſarà eſpreſſo il futuro, vi vorrebbe nuova ſupplica.

3 Principiandoſi dunque il Cataſto, ſi debbono per Pubblico Conſiglio chiamare i Cittadini, *congregato populo* a ſuono di campana, o come ſi ſuole ne' luoghi ſoliti: proponendoſi detto affare, ſi debbono eleggere i Deputati, come s' è detto, quali eletti, ſi fa l' Editto generale *in ſcriptis*, oltre i Bandi *more præconis* per le piazze e ſtrade, acciò venga a notizia di tutti.

Poi vengono i Cittadini, ciaſcheduno colla ſua cedola, che dee contenere l' annotamento dello ſtato di ſua caſa, famiglia, e beni: e dee eſſere del tenor ſeguente, v3.

Forma della cedola, che dee preſentare ognuno di quelli, che ſi cataſtano.

4 Io A. di B. di anni tanti, che fò la tale arte, o eſercizio, ovvero vivo del mio nobilmente, o pure bracciale, o pure infermo della tale infermità da tanti anni, o meſi, rivelo al Magnifico Sig. Capitano, Signori Sindaco, Eletti, e Deputati alla confezione del Cataſto in queſto preſente anno tale, come ho tanti figli, e ſono il tale d' anni, che va alla Scuola, o impara la tal' arte, &c. il tale di tanti anni, che s' eſercita in queſto, &c. *& ſic de ſingulis*, ho moglie D. di anni tanti, e ſervi il t. e t. &c. e poſſeggo i ſeguenti beni, v3.

Una caſa in tanti membri ſita dentro queſta Città nel luogo, dove ſi dice.... vicino la caſa del tale, e del tale.

Item, una Vigna nel tal luogo vicino i tali, e tali, &c. vitata, ed arborata di tante opre, o giornate di zappa, con vignali, o vignale di tante moggia, con caſtagneto di tanto luogo, canneto, &c.

Item, un territorio vicino i tali, e tali, nel tal luogo di tante moggia, a coltura, o erbaggio, con boſco, ſelva, o macchia di tante moggia, o canne, &c.

Item, tanti buoi di vita, marroni, o giovenchi, che faticano al campo; o pure tanti che non faticano, perchè ſono indomiti; e coltivo la tale maſſeria propria, o pure del tale, e ne pago tanto d' affitto ogni anno, e vi tengo tanti operai cittadini, o pure foreſtieri, a' quali dò tanto l' anno.

Item, vacche figliate numero.... Sterpe num..... Tori num.... ſopra i quali vi tengo tanti Vaccari cittadini, o pure foreſtieri, &c. a' quali dò tanto l' anno di ſalario, tanto di ſorte nel campo, &c.

Item, Pecore num.....

Item, Bufali, Porci &c. Giumente &c. *& ſic de ſingulis*, dire ſempre a quale paſcolo, erbaggio, e territorio li tiene.

☞ Terminata che ſarà la deſcrizione di tutt' i beni, e ſemoventi in detta Cedola, o ſia Rivelo de' Cittadini, foreſtieri, e Bonatenenti, ſi debbo-

Digitized by Google

no descrivere colla medesima distinzione i pesi, o debiti, che da essi loro *respective* si tengono ipotecati sopra gli enunciati beni, a chi si debbono, a quanto ascende il capitale con la sua annualità, se sono legati pii, censi enfiteutici, o di altra qualunque sorte si sieno, dovendosi di quelli produrre le fedi dell'istrumento, una colle originali ricevute degli ultimi pagamenti seguiti, almeno per tre anni continui, se è antico il debito, affine di riconoscersi: ed estimandosi ragionevoli, secondo le loro qualità, dedursi.

5 Presentata detta cedola, o rivelazione, se le fa la presentata, per porsi nel volume, che si dee fare per conservarsi *ad futuram rei memoriam*. Il Capitano gli dà il giuramento; se ha rivelato ogni cosa; se oltre di quelle robe possede altro, tanto nel proprio territorio, e paese, o pure fuor di territorio: acciò ritrovandosi avere celato qualche cosa *in fraudem*, possa detto Capitano pigliare informazione, e confiscarlo, come s'è detto. E sotto detta cedola si dee stendere l'atto del suddetto giuramento, v3.

Esibita sarà la Cedola, o sia Rivelo, si fa in essa la presentata &c. Nella cui presentata si dice *Die t. in Civitate t. præsentata per principalem, qui juravit in forma &c.* In questa maniera si pratica al presente dalla R. Camera, per abbreviare la fatica, senza farsi l'atto del giuramento sotto ciascuno Rivelo, siccome notasi dal Cervellino al *num. 6.*, poichè stendendosi sotto d'ogni Rivelo l'atto suddetto del giuramento, oltra della presentata, vi correrebbe più tempo &c.

Formola del giuramento di quello, che presenta la Cedola de' suoi beni.

6 *Die, &c. Oppidi, &c. A. juravit, tactis scripturis, suprad. tam Cedulam fuisse, & esse veram, integram, & in nullo defectuosam, omniaque ejus bona mobilia, stabilia in ea descripsisse integre, &c. certioratus de pœnis amissionis, & perjurii; &c. & in fidem, &c. & ita, &c. Talis Capitaneus, &c.*

Poi i Deputati col Capitano, Sindaco, ed Eletti giudicano cosa per cosa, secondo la qualità tanto delle persone, quanto de' beni: e secondo lor pare in coscienza *deductis deducendis*, a riguardo delle spese, pigione, o altra qualità, e peso della famiglia, tassano cosa per cosa, e pongono nel Catasto, ciascheduno nel suo luogo ordinario per alfabeto.

Finito il Catasto dì tutt' i Cittadini, e bonatenenti, come s'è detto di sopra, si firma da detto Capitano, Deputati, Sindaco, ed Eletti, Cancelliere, e col Suggello dell' Università colla giornata, che si principiò, e che finisce, e coll'Editto generale defisso coll'atto dell' affissione, e defissione, co' testimonj, e fede del Giurato, &c. se ne fa la nota per mandarsi al Delegato, e detto originale si pone in Archivio, dove si conservano tutte le scritture sotto chiave.

ANNOTAZIONE
DI LIONARDO RICCIO
A questi Cap. VIII. e IX.

SOMMARIO.

1 *Industria è di due sorte, e quali sono?*
2 *Testa del Bracciale si tassa carlini dieci, meno sì, e più no. E chi gode franchizia di tal pagamento.*
3 *Bracciali sono franchi d' alloggiamento, come anche i Dottori.*
4 *Figliuoli, che imparano arte, e vanno alle scuole, sono franchi.*
5 *Beni feudali rustici conceduti dal Barone a' particolari, quando sono franchi di collette, e quando si debbono collettare.*
6 *Il censo si dee dodurre nell' apprezzo dell' Università, e con tal deduzione si collettano.*

IN questo Capo VIII. il nostro Autore dà la pratica, come si dee tassare l'industria al *num.* 19. 25. 32. e 39.

1 Per intendere meglio questo, bisogna, che gli Apprezzatori sappiano esservi due sorte d' industrie. Una si chiama meccanica, che è quella, che si fa con fatica di mano e braccia, donde vien detto Bracciale il Contadino, che non ha altr' arte, o industria più della fatica delle proprie sue braccia, e questa industria sta tassata dalla Regia Camera, che non possa eccedere più di carlini 10. a testa: e questo è il pagamento, che si fa per la testa, del qual pagamento sono franchi tutti quelli, che non sono faticatori bracciali, come sono i nobili viventi i sessagenarj, e simili, come si spiega meglio appresso.

Altra è l'industria liberale, che si fa coll' ingegno, come sono le mercanzie di comprare, e vendere grani, sete, olio, animali: quelli, che tengono fondachi, o botteghe, o massarie, dove tengono industrie d'animali, semine, ed altro: o quelli, che s'industriano con affitti d'Arrendamenti, partite de' Fiscali, Gabelle, o altre esigenze, o hanno attività di cervello in fare altre masserizie, le quali si possono fare senza fatica di braccia anche dal sessagenario, e dal nobile vivente, come distingue Alberico nella sua addizione all'apprezzo di Pietro Piccolo *n.* 37. *& seq.*, *& Reg. de Marin. Arresto* 67. *vers. in primis* 26. *April* 1542.

Quindi nasce la pratica, che al Sessagenario, al cionco, o impedito d'altro morbo, al Nobile vivente si dà la franchizia de' carlini diece per la testa, cioè per l'arti meccaniche, e fatica di braccia, non ostante che facciano arte, o industria, cioè meccanica, *seu* bracciale, *de Marin. Arrest.* 347. de' 10. Marzo 1571.: la ragione è, perchè tali persone non possono farla, come altri bracciali validi: e quelli miserabili, che per estrema povertà ed inabilità di loro persone, non guadagnano tanto, quanto loro basta a campare, pure sono franchi di pagamento della testa, *de Marin. Arrest.* 75. *in fine* de' 26. Luglio 1545. *Nicol. n.* 65. nell' ultima impressione coll' aggiunta d'Alessio, *fol.* 35.

Ma

Digitized by Google

Ma per l'industria liberale, che si fa coll'ingegno, si tassa anche il Sessagenario, anche il Cionco, anche il Nobile, vivente perchè l'industria d'ingegno non viene impedita per l'età, nè per la nobiltà. Così conclude il *Cardinal Parisi* sopra la *Pram.* 1. *de Apprezio nu.* 21., *il Reg. de Marin. Arrest.* 1. *vers. item omnes, & Arrest.* 68. qual *Arrest.* porta anche *Nicol. fol.* 13. *nu.* 55. all'impressione d'Aleſſio: che se il pagamento della testa confusamente si esigesse con questa dell'industria, cioè liberale, si debba minorare tanto, quanto può importare quella franchizia bracciale, detta della testa, *de Marin. detto Arrest.* 347. *in fine*.

Avvertendo, che a' Dottori, Medici, Chirurgi, Notai, Giudici a Contratti, e qualsivoglia Professore di scienza non si tassa quell' industria della loro professione: e si assegna la ragione; perchè quella è scienza, ch'è dono di Dio, che per nessuno prezzo si può valutare, *d. Cardinal Parisi loc. cit. num.* 33. *e* 48. *sopra d. Pram. de Apprezio*.

Ed anche, perchè la Repubblica Cristiana ha bisogno de'letterati, e per mezzo d'essi si mantiene la Fede Cristiana.

☞ Oltre del pagamento della testa, che dee pagare il Bracciale, ed ogni altro faticatore, è tenuto ciascheduno di essi di pagare parimente l' industria meccanica, che nelle istruzioni della Regia Camera su la formazione de' Catasti, sta tassata per once dodici al semplice Bracciale, agli Artisti per once quattordici, agli Speziali per once sedici: e se bene in taluni Catasti formatisi dalla Regia Camera si vegga, che i Massari stiano tassati per once sedici, e gli Speziali per once diciotto, tuttavolta con appuntamento della Regia Giunta dell'Allivio dell' Università del presente Regno de' del passato anno 1739. a relazione del Sig. Razionale della Regia Camera D. Donato d'Ajello, fu stabilito, che l'industria de' Massari si fosse tassata per once quattordici, a tenore dell'antiche Istruzioni di detta Regia Camera, e l'industria degli Speziali per once sedici.

E così ancora, per lo stesso numero di once si debbono tassare le industrie de' figli, fratelli, ed altri congiunti, descritti sotto del Capofuoco, purchè sieno di età di anni diciotto in su. Coloro, che sono minori degli anni diciotto, sino alli quattordici sogliono faticare, e tirano la metà della giornata, lor si dee caricare la metà dell'industria corrispondente all'arte, ch'esercitano.

Per le case, che si affittano, dalla di loro rendita annuale si dee dedurre ciocchè forse pagasi di censo; e dal frutto che resta netto se ne dee dedurre, a tenore della Pratica della Regia Camera, il quarto per le accomodazioni che, necessitano annualmente, ed il di più si riduce ad once, secondo lo stile de' Catasti.

2 Dunque la Tassa della Testa non si può alterare più, che a carlini dieci per l'industria meccanica, o fatica delle braccia.

Ma se in qualche paese fosse solito imponersi meno, che si osservi detto solito: ma più non può imporsi *de Marin. Arrest.* 75. *de* 26. Luglio 1545. *Nicol. fol.* 35. *num.* 65. all'ultima impressione. coll'aggiunta d'Aleſſio.

E dove si vive per gabella, il Bracciale è tenuto pagare la gabella per le robe commestibili, oltre il pagamento de' carlini 10. per la Testa *de Marin. nell' Arrest.* 712. de' 23. Giugno 1659.

I Dottori, o Professori in qualsisia scienza, Giudici a Contratto, Notai, ed altri, che vivono nobilmente, benchè non sieno di nascita nobile, godono la franchizia della Testa. Però s' intende di quelli, che non esercitano arte, che disdice al vivere nobile: per questo gli Speziali, e Giudici annali non godono detto privilegio di franchizia; così fu deciso dalla Regia Camera a' 26. Ottobre 1541. *Reg. de Marinis Arrest.* 58. *Nicol. fol.* 132. *num.* 2. nell' ultima impressione, coll'aggiunta d Aleſſio.

Il che fu meglio dichiarato poi a' 22. Maggio 1616. nella causa della Roccagloriosa, che si decise essere franchi i Notai, e Giudici a Contratto dal pagamento della Testa; non ostante, che per l'Università si fosse opposto, che colle proprie mani coltivavano i Territorj, così proprj, come quelli, che tengono affittati da altri. Però quando esercitassero altre arti, o uffizj indegni di nobiltà, in tal caso non godano la franchizia della Testa, *de Marin. Arrest.* 597. 21. Maii 1616.

Onde a' 18. Febbrajo Grisepio Cascella Giudice a Contratto della Terra di Rivello fu dalla Regia Camera condannato a pagare per la Testa, a causa che non vivea nobilmente, ma che faticava ad altri con fatiche indegne del vivere nobile, *de Marin. Arrest.* 597. a' 18. Febbr. 1617.

Il che anche dichiara *d. Reg. de Marin. al lib.* 1. *resol.* 59. *n.* 3., che non godono quelli, che esercitano arte vile, o trattano uffizj sordidi, e pubblicamente locano l'opre loro ad arare, zappare, e simili; ma quando faticano a rifare le cose loro per diverse necessità, e faticano nelle possessioni, che essi tengono, non disdice alla nobiltà, atteso questo è lecito anche al Sacerdote coll'esempio di S. Paolo Apostolo, che faceva funi, come si legge negli atti Apostolici, e nel *cap.* 1. *de celeb. miss.* dice detto *teste*: *exoat Sacerdos ad opus rusticum, postquam divinum officium complevit*.

Che un Plebejo di nascita, se vive nobilmente goda la franchizia di Nobile vivente, lo dice *Novar. coll.* 1. *de Relegatis num.* 6. *Gizzar. decis.* 10. *Plebeus dec.* 15. *lib.* 1.

E il Nobile non perde la nobiltà, perchè eserciti ne' suoi stabili arte rustica; nè perciò può astringersi a contribuire, come i Rustici, *de Rasa alla consuetud. Napol. tit.* 19. *nella conf. in causis de testim. Rustic. fol.* 273. *n.* 50. *Guid. Pap. qu.* 41. *& 392. Anna conj.* 34. *num.* 8.

I Bracciali sono franchi di alloggiamento de' Soldati *Arr.* 488. arrecato dal *de Marin.* sotto i 7. Luglio 1592. *Fuit provisum, & decretum, quod dictus Braccialis tractetur immunis hospitio. Hoc Jaum &c.* La qual provvidenza similmente fu data a' 26. di Giugno del 1606., come dice *de Marinis Arrest.* 563.

Fuit provisum, quod Doctor non gaudeat immunitate hospitandi Milites, & proinde expediatur ordo generalis per totum Regnum, quod omnes legum Doctores hospitent hospitio actuali, Doctorum dignitate, qua potiuntur, non obstante.

I figli, o fratelli de' fuochi, che stanno con

Digitized by Google

con altri ad imparar arte, mentre lavorano ad utilità de' Maestri, non debbono contribuire cosa alcuna per la loro industria, *de Marin. Arrest.* 67. de' 26. Aprile 1541. *Nicol. fol.* 155. *nu.* 56. nell' ultima impressione coll'aggiunta d'Alessio.

Così anche i figliuoli, che vanno alle scuole, o studj letterarj sono franchi di pagare per l' industria di dette loro persone (non ostante il contrario che dice Pietro Piccolo, *ex vi comprehensionis*) per identità delle istesse ragioni, che mentre vacano i figli, o fratelli per imparare, non portano utilità al fuoco, *sub quo vivunt*. Così è la notoria pratica in tutto il Regno; perchè la Repubblica s' illustra co' letterati, ed artefici: s' intende però di quelli, che non sono maggiori di 25. anni, per la ragione addotta da detto Pietro Piccolo, perchè passata detta età non è atto ad imparare.

Si dice dal nostro Autore al *n.* 26. *del Cap.* 8. che i beni feudali sono franchi, e non si collettano: e che s'intende per feudi nobili, per li quali si paga l'Adoa alla Regia Corte.

Si dee qui avvertire, che anche i Feudi rustici, per li quali si paga l' Adoa, e rilevio al Barone, pure sono franchi; perchè essendovi il peso di pagare l'Adoa, e rilevio, non dee aver peso duplicato di pagare anche la colletta all' Università.

E quantunque *Rov. alla rubr. de apprecio nu.* 12. dice, che si dee pagare per li feudi, che il Barone concede a' Vassalli con peso di censo annuo in contanti, o grano, o vino, o altro: qual Territorio, benchè sia feudale rispetto al Barone, resta allodiale, *seu* burgensatico rispetto al Vassallo, perchè non lo piglia con peso di Adoa, nè di rilevio; ma con peso d'annuo censo, e si chiama censuale, nel qual caso se ne dee dedurre il censo, del rimanente si colletta in benefizio dell' Università. Così distingue il *Reg. de Marin. al lib.* 1. *resol.* 234. *n.* 21., e con tal distinzione si dee intendere *Rovito citato*.

4 E che si dee dedurre il censo, che si paga al Barone, così anche il censo, che si dee a qualche Chiesa, o ad alcun particolare, vi è il decreto generale della Regia Camera de' 2. Novembre 1562. registrato dal *Reg. de Marini Arrest.* 269. e de' 20. Novembre 1562. atteso il particolare, che esige il censo, è tenuto contribuire all' Università per quella rata, che esige: ed il debitore, che paga il censo, dedotta detto peso, che paga per la sua rata, che gli frutta lo stabile, *Marott. de Bonatenen. cap.* 8. *n.* 2. *Guttier. de Gabell. qu.* 53. *vol.* 1.

Benchè oggi non si deduce il censo consignativo per la ragione della franchizia, che si promette nelle cautele, da ogni peso di collette; *de Marin. resol.* 11. *n.* 16. come più sotto diremo meglio.

NUOVA APPENDICE
Del medesimo
LIONARDO RICCIO
Al Cap. VIII.

DIchiarai al detto Cap. 8. che tratta del modo di apprezzare l'industrie, e Teste, e proprio al *num.* 45. chi sia povero, e come si rimette all'arbitrio del Giudice, nè si collètta.

Si aggiugne adesso, che *Francesco de Marco* nella *decis.* 459. *n.* 12., *Monsign. Riccio, collect.* 4126. *in fine part.* 9. conchiudono, che il povero s' intende, quando con la sua arte appena può mantener se stesso, e la sua Famiglia.

CAP. X.
Della Franchizia de' Soldati.

SOMMARIO.

1 *Soldati d'armi, tanto della grave, quanto della leggiera milizia, tanto Spagnuoli antichi, quanto Spagnuoli, ed Italiani, che vennero ultimamente, non si debbono porre per fuochi.*
2 *Detti Soldati debbono pagare solo la bonatenenza ne' pesi appartenenti ad essa.*
3 *Franchizie, che spettano a detti Soldati ne' commestibili.*
4 *Soldati a piedi del terzo degli Spagnuoli; non si debbono numerare.*
5 *Soldati di Straticota da che sono esenti, o che debbono pagare.*
6 *Soldati Spagnuoli trattenuti, che debbono godere.*
7 *Soldati della piazza morta si debbono dedurre dalla numerazione.*
8 *Soldati del Castello dell' Aquila, che sono Cittadini, debbono pagare come gli altri Cittadini.*
9 *Soldati di Campagna debbono pagare come gli altri Cittadini.*
10 *Soldati della nuova milizia, che debbono pagare, e che debbono godere.*
11 *Soldati, che posseggono più di ducati 400. non si debbono ricevere; e ricevuti, come si debbono trattare.*
12 *Soldati, o Bombardieri del Castello di Brindisi, che fatto Cittadini, come si debbono trattare.*
13 *Soldati della milizia così a cavallo, come a piedi, come si debbono spedire le provvisioni.*
14 *Soldati di S. Lazzaro non debbono godere franchizia, o immunità alcuna.*
15 *Soldati ovorarj dell' Imperadore, e dell' abito militare non godono alcuna immunità, eccettuatane la testa.*
16 *Soldati pigliati da' nemici in atto di guerra non hanno stipendio, durante la cattività.*
17 *Soldati della milizia grave, e leggiera, che immunità debbono godere.*
18 *Detti Soldati come debbono pagare le colletto per lo Territorio ad affitto, sì de' particolari, sì delle Chiese.*

TUtt' i Soldati d'armi, tanto della grave, quanto della leggiera milizia: tanto Spagnuoli antichi, che vennero coll' Illustre Gran Capitano, quanto Spagnuoli, ed Italiani, che servono alla Maestà Cattolica, e dimorano a suoi stipendj, non si debbano porre per fuochi: e se ve ne sono alcuni aggregati nella numerazione, si debbono dedurre, purchè costi per fede dello Scrivano di porzione, che sono ascritti
1 ed annotati ne' Regj stipendj. E però non sieno tenuti contribuire ne' pagamenti fiscali ordinarj, ed estraordinarj; ma si osservino franchi, ed immuni per l'uso loro, di loro case, e fa-

Digitized by Google

e famiglie, e cavalli da tutti e ciaſcheduno dazj, gabelle, ed impoſizioni dell' Univerſità del preſente Regno, tanto demaniali, quanto Baronali, impoſte ed imponende; bensì ſolamente ſieno tenuti, e debbano con quelle Terre, nel
2 cui Territorio poſſeggono i beni, pagare e contribuire ne' pagamenti fiſcali ordinarj ed eſtraordinarj, come pagano e contribuiſcono gli altri bonatenenti.

3 Di più debbono godere franchizia in virtù di detto Decreto, nelle ſeguenti robe, *vz.*

Un rotolo di pane il dì per ciaſceduna perſona.

Un rotolo di carne il dì per ogni quattro perſone a paſto.

Una caraffa di vino di Taverna di Napoli a paſto per ciaſcheduna perſona, che ſono due caraffe il dì a 60. caraffe per Barile.

Un rotolo di peſce, e formaggio confuſi per ogni quattro perſone a paſto, *ita* che vien mezzo rotolo di formaggio per ogni quattro perſone a paſto, e mezzo rotolo di peſce per ogni quattro perſone a paſto.

Item, ſei miſure d' orzo il dì per lo Cavallo groſſo, e quattro per lo piccolo a miſure 24. per tomolo.

Quale taſſa, e dichiarazione ſta fatta per decreto dalla Regia Camera della Sommaria *ſotto il* 1. *Ottobre* 1546. notato dal *Signor Reg. de Marinis nell' Arreſto* 84.

4 Tutt' i Soldati a piedi del Terzo di Spagnuoli, che vanno a ſtipendj di Sua Cattolica Maeſtà in queſto Regno, non ſi debbano numerare; ed eſſendo numerati ſi deducano, come per *Decreto di detta Regia Camera de' 9. Dicembre* 1561. notato da detto *Signor Reggente de Marinis nell' Arreſt.* 247.

5 I Soldati di Straticota debbono pagare i Fiſcali e la bonatenenza, o ché l' Univerſità viva per gabelle, o in altra maniera; dall' altre poi impoſizioni eſtraordinarie, alloggiamenti, e contribuzioni ſono immuni, per *Decreto del Regio Collateral Conſiglio de' 24. Novembre* 1651. *e della Regia Camera de' 29. detto.*

6 I Soldati Spagnuoli trattenuti per lo ſervizio di S. M. godono come Napoletani circa il pagamento della bonatenenza, e tutti gli altri privilegj, che godono i nati in detta Città di Napoli, non oſtante le provviſioni ſpedite dalla Regia Camera a favor dell' Univerſità. Così *d. Regia Camera con decreto de' 7. Febbrajo* 1653. e detto *Sig. Reg. de Marinis nell' Arreſto* 663.

7 I Soldati di piazza morta, che furono dell' armi della grave milizia, ſi debbono dedurre dalla numerazione per *Decreto di d. Regia Camera de' 18. Gennajo* 1599. notato dal *detto de Marinis nell' Arreſto* 513.

8 I Soldati, che ſervono il Caſtello dell' Aquila, e ſono Cittadini Aquilani, debbono pagare come gli altri Cittadini: non così ſe ſaranno foreſtieri, per *Decreto della Regia Camera de' 10. Aprile* 1614. ad iſtanza dell' Univerſità dell' Aquila notato da detto de *Marinis nell' Arreſto* 571.

9 L' iſteſſo ſta deciſo per detta Regia Camera riſpetto a' ſoldati di Campagna ad iſtanza dell' Univerſità della Città di Salerno ſotto i 26. Maggio 1614. notato da detto *Signor Reggente de Marinis nell' Arreſto* 572. *e Decreto di detta Regia Camera de' 13. Marzo* 1632. *nell' Arreſto* 612. *di detto de Marinis.*

10 I Soldati di nuova milizia paghino, e debbano contribuire all' Univerſità in tutte le gabelle, ed impoſizioni, come gli altri cittadini; bensì ſieno immuni da' ſervizj perſonali ſolamente, alloggiamenti, contribuzione di eſſi, e nelle gabelle impoſte per cauſa d' alloggi dopo lo loro milizia, come ſta deciſo per detta R. Camera ad iſtanza dell' Univerſità della Saponara ſotto i 26. Giugno 1635. notato da detto *de Marinis nell' Arreſto* 616.

11 I Soldati, che poſſeggono più di duc. 400., non ſi debbano ricevere per Soldati, e quelli già fatti prima dell' *Ordine del Signor D. Gio: de Zunica allora Vice-Rè* ſotto i 24. di Giugno 1582. paghino la bonatenenza per li loro beni della metà di duc. 500., che ſono doc. 250.; e degli altri beni paghino interamente come gli altri Cittadini, tanto per lo paſſato, quanto per lo futuro. Così fu deciſo per detta Regia Camera ad iſtanza dell' Univerſità del Caſtelluccio di Valle Maggiore contra il Magnifico Berardo Cito Cittadino di detta Terra, che pretendea godere l' immunità, come Soldato della nuova milizia della Compagnia del Magnifico D. Franceſco d' Aquino, per Decreto degli 8. Giugno 1587. notato da detto *de Marinis nell' Arreſto* 460.

12 I Soldati, e Bombardieri del Caſtello di Brindiſi, i quali ſono Cittadini, o numerati nella medeſima Città, ed abitano fuori del Caſtello, paghino con detta Univerſità; non oſtante l' immunità preteſa, come fu deciſo ad iſtanza di detta Città dalla Regia Camera *con Decreto de' 25. Dicembre* 1578. *notato per detto de Marinis nell' Arreſto* 409.

13 I Soldati della Milizia, così a cavallo, come a piedi, che pretendono godere l' immunità, per diſpoſizione di leggi, e Regie Prammatiche, debbano far porre nelle loro provviſioni da ſpedirſi, la clauſola: purchè ritengano quegli a cavallo appreſſo di loro il cavallo, ed armi atte alla milizia; e quegli a piedi della nuova Milizia, che ſi dice del *Battaglione*, purchè ritengano l' archibuſo, ed il murrione, come fu ordinato *con decreto gènerale per detta Regia Camera della Sommaria de' 22. Agoſto* 1586. Di più fu ordinato *ſotto i 3. Ottobre di detto anno*, che nelle provviſioni da ſpedirſi dicaſi: detti Soldati non ſieno tenuti a' ſervizj perſonali. Il tutto è notato da detto *Sig. Reggente de Marin. nell' Arr.* 464. *de' 19. Dicembre* 1588.

14 I Soldati di San Lazzaro non debbono godere immunità, o franchizia alcuna. Così fu deciſo e dichiarato *per detta Regia Camera ſotto gli 8. Agoſto* 1573. *notato dal detto Reggente de Marinis nell' Arreſto* 365.

15 Così anche gli altri Soldati onorati dall' Imperadore dell' abito militare, chiamati Cavalieri, non godono immunità alcuna, eccettuata la loro teſta, *per decreto di detta Regia Camera de' 10. di Dicembre* 1574. *notato da detto Signor de Marinis nell' Arreſto* 371.

16 I Soldati pigliati da nemici in atto di guerra non hanno ſtipendio, durante la cattività, *per decreto de' 17. Maggio 1659. nell' Arreſto* 693. preſſo *de Marinis.*

17 I

Digitized by Google

17 I Soldati della milizia grave, e leggiera hanno l'immunità alla ragione d'un rotolo di pane il giorno, secondo la taffa generale d'essa Regia Camera: e non volendo, o pure essendo espediente di darsi loro in farina, che si dia ad essi, precedente stima, ovvero scandaglio da farsi dagli esperti, di modo che non ecceda la taffa della Regia Corte di un rotolo di pane a persona. Similmente, che i figli di detti soldati di due anni in su, e non meno, godano l'immunità predetta del pane, ed in quanto a' servi, e serve forestieri, non godono immunità alcuna; purchè non facciano costare, che portano i pesi nelle proprie Pattrie, secondo il decreto generale della Camera: ed a quelli, che sono forestieri, anche di Regno, non si osservi immunità, come fu deciso per detta Regia Camera ad istanza de' Soldati della milizia grave e leggiera della Città di Tricarico con l'Università di detta Città sotto i 10. Aprile 1660. e notato *da detto de Marinis nell' Arresto 699.* dove ordina detta Regia Camera all'Università, Gabelloti, ed Esattori della Gabella della farina della Città di Trani, che osservino detto decreto con l'Alfiere Michele de Campos sopra l'immunità suddetta, &c.

18 Detti soldati debbono pagare le collette per li territorj, che tengono in affitto dalla Chiesa per ragione dell'industria, dedotta la pensione, che si paga per l'affitto: e se sono territorj de' particolari, pagano semplicemente le collette in benefizio dell'Università; tanto per la loro rata, quanto de' Padroni de' territorj; *come per decreto di detta Regia Camera de' 9. Giugno 1654. nell' Arr. 669.* presso *de Marinis.*

11 *Soldato può andar armato per tutto il Regno; ma non per dentro la Patria, eccetto per transita.*

12 *Soldato ufficiale dee soggiacere a' Sindacatori.*

13 *Soldato, che offendesse qualche Algozzino della G. C. della Vicaria non gode il foro militare: così nel giudizio di liquidazione d'istromento.*

14 *Soldato non può esseguirsi nel Cavallo, vestiti, armi, letto; eccetto, che in tre casi. Primo: quando il debito è della Regia Corte. Secondo: quando è contratto prima di assentarsi. Terzo: quando è per cause di mercanzie.*

15 *In fraganze de' notorj delitti, e diffide possono carcerarsi i Soldati, e far loro mandato dagli Ufficiali Regj, e Baronali con obbligo di farne subito relazione al Signor Uditor dell' Esercito.*

16 *Franchizie antiche de' Soldati, e le moderne, e come prima era proibito eleggersi il Capofuoco, che al presente non è proibito* num. 18.

17 *Requisiti, che debbono tenere i Soldati per potere godere le franchizie con le Univetsità.*

18 *Ragione, perchè al presente si dee assentare Soldato, benchè sia Capofuoco, che prima era proibita.*

IN questo Cap. X. il nostro Autore tratta della franchizia de' Soldati. Noi diremo ancora in esso alcune cose non toccate dall'Autore, e che sono cose più praticabili, e necessarie a saperfi, come:

1 Nell'ultima impressione delle Prammatiche, il Signor Altimari ha registrato 23. Prammache *de Militibus*; che la 23. è dell'anno 1675. del Signor Marchese dell'Astorga *tom. 3. tit. 205. vedi il tit. de Re militari.*

Altre quattro Prammatiche sono alla giunta fatta dopo detta ultima impressione, che fu nell'anno 1682., di modo che sono 27. Prammatiche: è l'ultima di dette 27. dell'anno 1687.

2 Le Universitè del Regno tengono peso di tre sorte di Soldati.

Una si chiama Battaglione a piedi, *seu* milizia infanteria a piedi istituita dal Duca di Alcalà, allora Vice-Rè in questo Regno; *Pragmat. 2. de Re militari.*

L'altra è il Battaglione a cavallo, detta della facchetta, che sono cavalli leggieri, in latino *milites levis armaturæ*, come sta notato nel margine della *Pram. 6. de Re militari.*

L'altre sono gli uomini d'armi, che in latino si chiamano *milites gravis armaturæ*, come in detto margine *ut supra*, e nella *Pram.* 8. nel principio: ivi: *Uomini d' armi, e cavalli leggieri.*

Benchè la Scrivania di Razione suole confondere detti nomi, nominandoli: Soldati: uomini d'armi: de' cavalli leggieri; tanto che il Magnifico Numeratore Gio: Canale, vedendo alcune fedi di detta Scrivania fatte d'uomini d'armi; *gravis armaturæ* delle compagnie del Signor Marchese Torrecuso, e Sig. Marchese di Trivico; nelle quali si nominavano cavalli leggieri, de' quali non parlavano le istruzioni date a numerarsi nel 1662., scrisse alla Regia Camera come si avea da portare: e gli si rispose, che gli uomini d'armi si deducessero: ma quelli della facchetta *seu* Battaglione non si deducessero dalla numerazione, come sta notato nelle dette istruzioni

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO

A questo Cap. X.

SOMMARIO.

1 *Prammatiche* de militibus *sono* 27. *fin oggi.*

2 *Universitè del Regno portano il peso di tre sorte di Soldati, cioè Battaglioni a piedi, Cavalli leggieri, ed uomini d'armi di grave armatura.*

3 *Soldati in che modo si debbono eleggere dall' Università.*

4 *Università quanto paga per ogni Soldato; quanti Soldati dee eleggere per ragione di fuochi numerati.*

5 *Uomo d'armi come si elegge, e quanto gli paga l'Università dove abita.*

6 *Uomini d'armi quando l'Università possono assentare, secondo ultimamente è stato deciso.*

7 *Carlo Doto con altri della Terra del Sasso sono esclusi con decreto della Regia Camera all'essere ricevuti per Soldati, acciò non defraudino la loro Università.*

8 *Uomo d'armi, non ostante che stà Capofuoco, si riceve in assento oggi, e gli paga la franchizia quell' Vniversità, dove abita, e non dove è numerato.*

9 *Soldati in quali cause godono l'esenzione del foro, ed in quali no.*

10 *Soldato non può esser mandato per Corriere.*

Digitized by Google

zioni della numerazione. Ed io ho vedute le provvisioni dell' Udienza dell' Essegcito spedite a benefizio d' uomini d' armi, che pure li nomina: *della Cavalleria leggiera*. Questo stimo, che sia abuso, o imperizia degli Scrivani; mentre la Cavalleria leggiera è quella della sacchetta; e la Cavalleria di grave armatura è quella delle compagnie ordinarie del Regno, che sono gli uomini d' armi.

Dell' Elezione de' Soldati del Battaglione.

DEtta Infanteria a piedi fu ordinata a ragione di cinque Soldati per ogni cento fuochi, e l' elezione da farsi dal Sindaco ed Eletti, con far dire prima la Messa allo Spirito Santo, e giurare in mano del Capitano di fare l' elezione rettamente di persone onorate, ed atte; e che abbiano di facoltà almeno cento ducati, e sieno di anni 18. in 40. con Padre, madre, e fratelli; e che non sieno capi di fuoco, ma Soldieri. *Pragm.* 2. *num.* 2. *Pragm.* 20. §. 1. *tom.* 3. *tit.* 205.

Però quel che si pratica, è di buffolare in pubblico parlamento tutti quelli, che hanno detti requisiti: ma non si possono eleggere Clerici, nè altri applicati alle scuole delle lettere, *Pragm.* 2. §. *4. d. tit.*

3 Il Soldato a cavallo del Battaglione, detto della Sacchetta, o cavalli leggieri si elegge pure dall' Universitá in parlamento, a ragione d' uno per ogni cento fuochi; e l' Universitá è tenuta a pagargli ducati 15. l' anno, dal quale pagamento si riterrà l' Universitá i 42. carlini a fuoco, ed altro che dee pagare, come gli altri Cittadini, *d. Pragm.* 20. *ut supra*; ma al presente anche per 75. fuochi si porta il peso d' un Soldato a cavallo, come si dirà appresso.

Detta milizia della sacchetta fu istituita prima in tempo del Cardinal Granvela Vice-Rè; e poi da D. Gio: de Zunica nel 1580. fu meglio stabilita, ed ampliata, *ut in Pram. 6. de Re militari.*

4 Per ogni Soldato a piedi l' Universitá pagava prima cinque ducati l' anno al Soldato, *Pram.* 14. §. 1. del Conte di Monterei nel 1636.

Poi a tempo del Signor Duca di Medina si applicarono al Regio Fisco per la leva carlini 25. *ut in Pragm. 16. de Re militari* del Duca di Medina del 1639.

Indi fu ordinato in *d. Pram.* 20. del 1652. che i 25. carlini applicati al Fisco per la leva, si rilasciassero a benefizio dell' Universitá, e 25. carlini l' anno si pagassero a benefizio di ciascheduno Soldato a piede, *d. Pram.* 20. §. *Primieramente*: quali carlini 25. si dovessero bonificare al pagamento di carlini 42. a fuoco; e che detti Soldati fossero franchi d' ogni servizio personale, ed alloggiamenti attuali: e che non possano essere carcerati di persona, nè eseguiti nell' arme, vestiti, e letti, *d. Pram. 20. de Re militari.* §. 2.

Poi nell' ultima numerazione terminata nel 1669. come che molte Universitá piccole non arrivavano al numero di cento fuochi, e molte passavano il numero, e restandole altro numero sparo meno del cento, e con questo il numero de' Soldati riusciva di molti pochi. Però la Regia Camera stabilì, che per li fuochi meno del centinajo arrivando al numero di 75. si portasse il peso d' un soldato a cavallo, ed arrivando al numero di venti, si portasse il peso d' un soldato a piedi, di modo che quell' Universitá, che fosse di fuochi 74. farebbe tre soldati a piedi, e non altro; ma se fosse di fuochi 75., oltra i tre a piedi, farebbe uno a cavallo.

Se qualche Universitá avesse numero di fuochi, che non giugnessero a 20. in tal caso per lo numero 17. portasse il peso di un soldato a piedi.

Se fosse di fuochi 175. l' Universitá è obbligata fare due Soldati a cavallo, ed otto a piedi: se fosse di fuochi 117. dee fare un Soldato a cavallo, e sei a piedi. Così ti potrai regolare in tutt' i numeri, per sapere il numero de' Soldati, che dee fare ogni Universitá.

Poi essendo la guerra nella Città di Messina datasi in dominio de' Francesi nell' anno 1678.; la Regia Corte, stante che nelle marine non fece uscire tutto il Battaglione; ma solo se ne pigliò uno a piedi per ogni cento fuochi, stabilì pigliarsi non solamente quelli 25. carlini per Soldato, che furono lasciati a benefizio dell' Universitá, de' ducati cinque, che antecedentemente godeva ogni Soldato a piedi; ma pigliarsi la metà di tutte le restanti franchizie, che godevano i Soldati; cioè carlini $12\frac{1}{2}$ per Soldato a piedi, e ducati sette e mezzo per Soldato a cavallo del Battaglione: di modo che oggi il Soldato a piedi non gode altra franchizia, se non de' carlini $12\frac{1}{2}$ l' anno, e l Soldato a cavallo del Battaglione, *sen* cavallo leggiero gode solamente ducati $7\frac{1}{2}$: poichè gli altri ducati $7\frac{1}{2}$ se l' esigge la Regia Corte.

Dell' Uomo d' armi di grave armatura.

L' Uomo d' armi non si elegge dall' Universitá; ma chiunque si vuole volontariamente assen-
5 tare, si procura qualche piazza di Soldato, che vaca, e si assenta. Se prima godea la franchizia in quell' Universitá, dove facea domicilio, di ducati 20. che prima se li ritenea dalle gabelle, ed altri pagamenti fino a detta somma di ducati 20.: e se il suo pagamento avesse importato più, avrebbe pagato quel di più, dopo ritenuta detta franchizia di ducati venti: così se il suo pagamento avesse importato meno, avrebbe escomputato per tutto quel, che importava il pagamento, senza potere pretendere altro dall' Universitá.

Ma dopo detta guerra di Messina la Regia Corte esige la metà delle franchizie de' detti Soldati, che sono ducati 10. per Soldato, da quell' Universitá, dove fa domicilio l' uomo d' armi, ed altri dieci se n' esige detto Soldato, o che paghi, o no, tanta somma di collette.

E perchè non sta prefisso il numero di quanti debbono essere per ciascheduna Universitá, è accaduto, che in alcune Universitá non si porta peso alcuno, perchè non esistono detti Soldati. In altre poi esistono tanti Soldati fatti, che importa la rovina di detta Universitá, per lo peso di pagare dieci ducati per Soldato alla Regia Corte per la metà delle franchizie, ed altri ducati 10. al Soldato.

Onde a' riclamori dell' Universitá, in tempo dell' Illustre Sig. Duca di Medina Cæli Vice Rè, uscì viglietto: che non si potessero assentare uomini d' armi più che a ragione di uno per ogni cen-

Digitized by Google

cento fuochi numerati all' Univerſità: e che tutti quegli aſſentati più di detto numero non godeſſero, cioè quelli, che ſono ultimi nell' Aſſento.

Queſto viglietto fu dalla Regia Camera eſecutoriato per quell' Univerſità, che l'ottenne; ma impedì, che non ſerviſſe per eſempio generale a tutte le Univerſità.

Ultimamente a tanti riclamori delle Univerſità, la Regia Camera ha aperta la ſtrada per generale appuntamento, che tutte le Univerſità godano detta diſpoſizione di non poter eſſere gravate a tenere il peſo d' Uomini d' armi in maggior numero, che a ragione d' uno per ogni cento fuochi.

7 Come per eſempio di ciò: nell' anno 1706. l' Univerſità del Saſſo della Provincia di Baſilicata ha dato memoriale a S. E. come Carlo Doto, ed altri Cittadini cercavano di aſſentarſi per Soldati uomini d' armi in gran rovina di eſſa Univerſità, per lo poco numero de' fuochi, che tiene, quali aſcendono al numero di 99. fuochi numerati, e tiene il peſo di un Soldato uomo d' armi, chiamato Antonio Coronato; ſempre che aveſſe da portar peſo d' altri Soldati, e corriſpondere i ducati 20. per ciaſcheduno, ſi renderebbe inabilitata a' Regj pagamenti, ed altri peſi. E' ſtato provveduto per Scrittorio di guerra a piè del memoriale: *la Camera provvegga*, e dallo Spettabile Sig. Reggente Guerrero Luogotenente della Camera, ſi è detto: *Domino Commiſſario*, e dal Sig. Preſidente de Graſſis Commeſſario della Provincia di Baſilicata, dove è ſita detta Terra del Saſſo, ſi è detto: *Domino Fiſci Patrono Cimino*, e dal Fiſco ſi è fatta l' iſtanza del tenor ſeguente: *Cum ex ſtatu Univerſitatis appareat eſſe tantum focularios nonaginta novem, necnon unum militem gravis armaturæ; non impedit expediri ordines juxta petita.*

Perciò s' interpoſe decreto dal Sig. Preſidente Graffis: *die* 15. *menſis Aprilis* 1706. *expediantur ordines neceſſarii, ſervata forma petitionis, & Regii Fiſci. De Graſſis.*

In eſecuzione del qual decreto, ſi ſono ſpedite provviſioni dirette alla Regia Udienza Provinciale di Baſilicata, al Mag. Regio Procuratore, Governatore, e Corte di detta Terra del Saſſo, che non ammettano franchizie, nè eſenzione alcuna al detto Carlo Doto, nè ad altri Cittadini di detta Terra, come preteſi Soldati uomini d' armi, con far loro pagare tutt' i peſi, *ut alii Cives*, e ſi è ſpedita certificatoria diretta al Signor D. Antonio Pinto Capece Bozzuto nel Collateral Conſiglio di Sua Maeſtà di Cappa, e Spada, e Regio Scrivano di Razione del preſente Regno, che non debba, nè faccia permettere, che detto Doto, od altra perſona poſſa aſſentarſi per Soldato uomo d' armi in detta Terra, e trovandoſi aſſentato, non debba godere franchizia, o eſenzione alcuna, acciò l' Univerſità non venga inabilitata a pagare la Regia Corte, ed altri peſi, come dagli atti in banca dell' Attuario Nicolò Romano.

Molte altre ſe ne ſono ſpedite conſimili; anzi ho inteſo, che ſenza precedere memoriale di S. E., la Regia Camera comincia a sbrigare le provviſioni, eſſendo fatta legge generale: onde non vi ha più dubbio.

8 E benchè un Soldato foſſe Capofuoco, pure ſi aſſenta, e gode: quando che anticamente ciò era proibito, come ſi dirà più ſotto.

E quantunque uno non ſia numerato in una Univerſità, ed abbia goduto detta franchizia in detta ſua patria. Quando poi andaſſe a fare domicilio in altra Univerſità, ſi ſcarica il peſo alla ſua patria, e ſi carica in quella, dove fa il domicilio. Così è ſtato deciſo per l' Univerſità delle Piaggine ſottane, contra l' Univerſità del Sacco Provincia di Salerno: mentre il Magn. Angelo Coſeglia fuoco numerato in dette Piaggine, ſi fece uomo d' armi, e godea la franchizia in detta ſua patria; poi andò a far domicilio alla Terra del Sacco: ſi deciſe dalla Regia Camera, che detta Terra del Sacco pagaſſe i ducati dieci annui al Regio Percettore, ed altri ducati dieci al detto Soldato, e ſi diſcaricò detto peſo dalle Piaggine ſottane, come dagli atti preſſo il Magnifico Domenico Pinto; e ſi aſſegna la ragione, perchè è franchizia perſonale, come è del Clerico, che gode dove tiene domicilio; ma a' Soldati della nuova milizia è differente, perchè quelli ſi eleggono dall' Univerſità per rata de' ſuoi fuochi, e l' Univerſità eleggente dee portarne il peſo.

Le Compagnie d' uomini d' armi ſono venti, e ſi chiamano Compagnie ordinarie del Regno, iſtituite nel 1503. come dice il Summonte; l' altre ſi chiamano delle nuove milizie, perchè furono iſtituite dopo di quelle.

Eſenzione di foro dal Soldato in quali cauſe ſi goda, ed in quali no.

I Soldati nelle cauſe criminali non godono eſenzione del foro, quando è delitto di furto in iſtrada pubblica, armazione di campagna, e
9 delitto d' Officiali: fuora di queſti tre in tutti gli altri delitti godono il foro militare nelle cauſe criminali, *Pram.* 20. *de Re militari tom.* 3. *tit.* 205. e con queſta vengono corrette le Prammatiche antecedenti circa detta eſenzion di foro.

Nelle cauſe civili non godono eſenzione del Giudice ordinario ne' ſottoſcritti ſei caſi.

1 Nelle cauſe di concorſo de' creditori.
2 Cauſe feudali.
3 Cauſe di fedecommeſſo.
4 Cauſe d' Aſſiſtenza.
5 Ceſſione di beni, e
6 Cauſe, che ſi trovano pendenti in tempo, che ſi aſſentano: fuora di queſte cauſe in tutte l' altre godono il foro militare, cioè in Terra di Lavoro procede il Sig. Uditore Generale; in tutte l' altre Provincie del Regno procede il Preſide col voto di un Uditore in prima iſtanza; ma in cauſa d' appellazione ſi ricorre pure al Sig. Uditor Generale dell' Eſercito, *d. Pram.* 20. *de Re militari*, §. *que en las cauſas*. Però quando il ſoldato voleſſe anche in prima iſtanza, che ſi procedeſſe nell' Udienza Generale dell' Eſercito, e non avanti il Preſide Provinciale, ſta ad arbitrio del ſoldato: perchè ſe gli è dato il Giudice in Provincia per ſuo comodo di non farlo trapazzare; e queſto ſuo favore, o ſuo privilegio non ſi dee ritorcere in ſuo danno, ch' eſſo Soldato non poſſa, quando vuole, valerſi del proprio foro, e vero Giudice ſuo, ch' è l' Uditore

Digitized by Google

ditore dell' Esercito. Così fu stabilito nel banno pubblicato nel 1684. rinnovato nel 1692. come qui sotto il *num.* 15.

10 Più: il Soldato non può esser mandato per Corriere, *d. Pram.* 20. *in fin. d. tit.*

11 Il Soldato può portare armi non proibite per tutto il Regno dentro, o fuori l'abitato, quando vanno in cammino, ed alle loro possessioni, *vers. Tersero &c.*

Quello però che sta poi moderato: che non vadano armati per dentro l'abitato con scusa di trovarsi in cammino, e maliziosamente stessero armati nell' abitato in frode di detta Prammatica, perchè in tal caso le Corti locali procedono alla carcerazione, e pena contra d'essi per l' asportazione dell' armi. Così sta disposto per la *Pram.* 22. *de Armis, tom. 1. tit.* 26. del Duca di Segobri, *fen* Eccellentissimo Signor D. Pietro d' Aragona nel 1660. a' 17. Luglio.

12 Il Soldato avendo esercitato officio di Governatore, non gode esenzioni del foro, ma dee soggiacere al sindicato avanti i Sindicatori dell' Universita, *Maradei al 2. tom. osserv.* 28. *num.* 11. *fol.* 109. *Scialoya de foro compet. c.* 19. *n.* 34.

Perchè come avvertisce *Maradei al 2. tom. osserv.* 28. *sopra d. Pram.* 20. che essendo uno de' tre delitti, de' quali non gode foro il Soldato, il delitto d' Officiali, come ho detto al *n.* 9. vengono in detta Prammatica compresi, o eccettuati, non solamente i delitti, che il Soldato commettesse contra l' Officiale; ma anche quelli, che il Soldato commette nell' esercizio di qualche officio, che esercitasse.

13 Anzi se un Soldato offendesse qualche Aguzzino della G. C. della Vicaria in atto di esecuzione, non gode, come porta deciso *Toro al tom. 2. del compendio, vers. remissio petita, fol... detto Signor Maradei loc. cit.*

Più: nel giudizio di liquidazione d' istrumento neppure gode il Soldato esenzione di foro; ma pocede la G. C. della Vicaria, come porta deciso più volte nel Collateral Consiglio, *Maradei nella Prat. cap.* 4. *n.* 223. *& seq. e nel 2. tomo sopra le Pramm. osserv.* 23. *n.* 15. ed io diffi nel 2. *tomo della mia Pratica tit.* 1. *cap.* 23. *de liquid. instrum. num.* 12. E questo per le preeminenze della Vicaria.

14 Tiene il Soldato anche privilegio di non poter essere eseguito nell' armi, cavallo, vestiti, e letto.

Purchè non sieno debitori alla Regia Corte, o il debito fosse contratto prima d' assentarsi, ovvero fosse per debito di mercanzia, *Pram.* 20. *de Re militari §. Secundo, que non puedan.* con che cessano le questioni de' Dotttori, sì, o no potesse per debito essere carcerato il Soldato; o se per causa di mercanzia godesse, o no il foro, mentre secondo *d. Pram.* gode il foro; ma non può essere carcerato per debito di mercanzie.

15 Nel 1684. a 14. Luglio fu spedito ordine circolare per tutto il Regno per ordine dell' Eccellentissimo Signor Marchese del Carpio, dal Signor D. Antonio de Santis Uditore dell' Esercito, che niuno Officiale Regio, o Baronale ardisca intromettersi nelle cause de' Soldati spettanti alla giurisdizione militare: ma solamente in fraganza di delitti notorj, o disfide, possono assicurarsi delle persone, o far loro manda-

to, per ovviare gl' inconvenienti, ed immediatamente farne relazione al detto Signor Uditore dell' Esercito, sotto pena di ducati mille, ed altre ad arbitrio di S. Eccellenza.

E che il Soldato non possa consentire a' detti Giudici Regj, o Baronali sotto pena d' once d' oro 25. dichiarando nulli tutti gli atti, e decreti, come fatti da Giudice incompetente.

Qual banno fu poi a 30. Agosto 1692. da detto Sig. Uditore rinnovato per ordine dell' Illustre Signor Conte di S. Stefano, come si vede registrato nella detta Udienza dell' Esercito presso lo Scrivano Bartolommeo Scafato: nel qual banno si ordina, che volendo il Soldato venire in prima istanza all' Uditore dell' Esercito, non si possa impedire da' Presidi Provinciali, che sono destinati nelle Provincie per favor de' Soldati, e non per altro.

Franchizie di detti Soldati in che consistono.

GLi uomini d'armi, come si è detto, anticamente godeano le franchizie del fuoco, e di tutt' i pagamenti ordinarj, estraordinarj, d' alloggiamento, e d' ogni servizio personale: e nella numerazione si deduceano, quando erano assentati prima di numerarsi, o assentati dopo fatta la numerazione, in cui non appariva esser numerati, pure godeano dette franchizie.

16 Ma quelli, che fossero assentati dopo esser numerati non godeano franchizie, e doveano contribuire a tutt' i pesi, *ut alii cives;* eccetto ne' pesi personali poteano contribuire in denari, per non impedire le loro persone, *de Marin. Arrest.* 416. de' 2. Settembre 1659. Così anche per nuove determinazioni della Regia Camera fu data l' istruzione a' Regi Numeratori nell' ultima numerazione di questo Regno principiata nel 1662. e terminata nel 1669. al *cap.* 15. §. 5.

Ed in tempo dell' Illustre Sig. Marchese de los Veles Vice-Rè, fu spedito Dispaccio del tenor seguente:

CAROLUS DEI GRATIA REX.

Illustri, & Magnifici Viri Collat. Consilii Regii fideles Dilectissimi.

AVendo intesa la relazione fatta per cotesta Regia Camera della Sommaria circa la materia delle franchizie, che debbon godere i soldati, uomini d' armi assentati tanto prima, quanto dopo dell' anno 1658. ci è paruto fare la presente, colla quale vi diciamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti s' osservi inviolabilmente il decreto generale di cotesta Regia Camera, che di nessuna maniera si assentino Capofuochi, incaricandosi alla Scrivania di Razione.

E che le franchizie si stabiliscano, come si pratica con altri Soldati a cavallo, chiamati della Sacchetta, migliorandosi solamente in ducati cinque di franchizia l' anno per ciascheduno uomo d' armi, restando in piedi tutt' i requisiti, che (oltre d' essere sottofuochi) debbono tenere: e ciò resti stabilito per forma di decreto generale. *Datum Neapoli die* 30. *mensis Januarii* 1679. *El Marques de los Veles. Vidit Galeota R. Vidit Carrillo R. Vidit Valero R. Vidit Cala R. D. Dominicus Cioffi Secretarius.*

Digitized by Google

Onde si vedea, che come i Soldati della Sacchetta pagano, *ut alii Cives*, tutt' i pesi dell' Università, e non godono altro, che ducati quindici l'anno, che lor dee pagare l'Università, così gli uomini d'armi dopo detto decreto non debbono godere più di quel, che godono quelli della Sacchetta, se non che in cinque ducati di più; di modo che l'Università è tenuta pagare ducati quindici al soldato della Sacchetta, e venti all'uomo d'armi, compensando con queste, che debbono contribuire, *ut alii Cives*.

Avvertendo, che in detto decreto generale del Marchese de los Veles si stabilisce, che oltre il requisito d'esser sottofuoco, dee avere tutti gli altri requisiti; ed acciò si sappia, quali sono detti requisiti, vi è la *Pram.* 22. *de' Re militari* de' 22. Dicembre 1659., nella quale si stabilisce, che non si dia franchizia, se non si porta anno per anno fede della Scrivania di Razione, che stanno chiari in assento, cioè che non sono stati sborrati.

17 Di più debbono tenere armi, e cavallo atti alla milizia, e per lo tempo, che non l'avranno tenuto, o non lo teneffero, o per quel tempo, che non costerà, esser detta lor piazza stata chiara nell'assento, s' astringono a pagare, e portarne tutt'i pesi, *ut alii Cives*, non ostanti le provisioni, che tengono in loro beneficio.

E più: prima per altro decreto generale della Regia Camera stava ordinato, che nelle provisioni da spedirsi ad istanza de' soldati, così a cavallo, come a piedi circa l'immunità, che debbono godere, si dovesse apporre la clausola: purchè il soldato a cavallo tenesse cavallo, ed armi atti alla milizia, ed il soldato del Battaglione a piedi tenesse archibuso, e morrione, *de Maria. Arrest.* 455. *de'* 22. *Agosto* 1586.

E' da avvertirsi però, che in quanto al soldato a piedi non si è osservato, nè si osserva d'impedirgli la franchizia per mancanza, che non tenesse archibuso, e morrione; la ragione si assegna, perchè l'Università è tenuta dare tutte l'armi, e ciò, che bisogna al soldato a piedi: e perciò non può negare detta franchigia per detta mancanza, che verrebbe a dipendere dall' Università, e non dal soldato: ma al soldato a cavallo, che a spesa sua dee tenere armi e cavallo, meritamente si niega la franchigia, se non li tiene.

18 E considerato, che il decreto, o viglietto fatto dal Sig. Marchese de los Veles, *ut supra*, ordinava darsi dall'Università duc. 20. all'uomo d'armi, e che non godeva altra franchigia ne' pagamenti dell'Università: ma il soldato uomo d'armi dovea contribuire a tutt' i pesi, come contribuiva il Soldato della Sacchetta, e tutti gli altri Cittadini; e però niente importava alla Regia Camera, nè all'Università, che si assentasse Capofuoco, o Sottofuoco: però con altro viglietto dell'Ill. Sig. Conte di Santo Stefano Vice-Rè, fu rivocato quello del Sig. Marchese de los Veles, *ut supra*, e fu stabilito, che si potesse assentare, ancorchè fosse Capofuoco. Così è stato praticato, e si pratica alla giornata.

De' Soldati veterani, cioè piazze morte, ed alcune altre cose circa i Soldati, vedi quel che diremo al Capo 15. dell'istruzione delle nuove numerazioni.

NUOVA APPENDICE

Del medesimo

LIONARDO RICCIO

A questo Cap. X.

SI descrive al *num.* 15. del presente Capo X. della franchigia de' Soldati, il Bando emanato: che il Soldato non possa consentire a' Giudici Regj, o Baronali.

Si assegna la ragione, perchè l'esenzione del foro militare è conceduta a favore di tutta la milizia, e perciò il Soldato non può rinunciare al suo foro, ed acconsentire ad altro Giudice, in pregiudizio di tutto il ceto della milizia, giusta la *decis. di Afflitto* 41. *num.* 2. *Capece decis.* 9. *num.* 7.

E detta esenzione vien concessa largamente per la *Pram.* 2. *de Militibus*.

CAP. XI.

De' Padri Onusti di dodici figli, ed altre persone franche.

SOMMARIO.

1 *Battezzato in Napoli quando gode la civiltà, &c.*

2 *Bracciale quanto dee pagare, quando si vive per gabelle.*

3 *Abitanti nella Città di Brindisi quando godono i privilegj di quella.*

4 *Castellana, e Soldati della Città di Brindisi di che sono immuni.*

5 *Capitano, e Padroni di Vascelli di che sono franchi.*

6 *Casali esigono i pagamenti anche de' Cittadini della Terra, &c.*

7 *Casali, che sono feudi di Montevergine, di che sono franchi.*

8 *Casali di Napoli godono l'immunità de' Napoletani.*

9 *Cittadini d'Amalfi, quando godono le franchigie de' Napolitani.*

10 *Cittadini di Brindisi, o forestieri ascritti, quando godono l'immunità di Cittadini antichi.*

11 *Cittadini di Bari non godono il privilegio del Re Federico, però non si deroga a' decreti della Regia Camera, &c.*

12 *Cittadini di Capua non godono l'immunità di alleggiare, &c.*

13 *Cittadini della Cava, che abitano in altri luoghi, a che sono obbligati nell'immissione di Salumi.*

14 *Cittadini di Castellammare di Stabia non contribuiscono agli allogiamenti de' Soldati.*

15 *Cittadini di Lecce sono franchi di Dogana, e dove, &c.*

16 *Cittadini di Manfredonia sono franchi delle grana sei per oncia della nuova gabella, &c.*

17 *Cittadini forestieri, che abitano in qualche Terra, e numerati per fuochi, a che sono tenuti, e che debbono godere.*

18 & 47. *Civiltà Napoletana chi la gode, e quando.*

19. *Cit-*

Digitized by Google

19 *Cittadino nato in qualche Città gode i privilegj, e le immunità di quella.*

20 *Cittadino numerato in qualche Terra, partendosi, anche resta obbligato, ed essendo numerato in due Terre, a che viene obbligato.*

21 *Coloni di beni di Chiese, di che sono franchi.*

22 *Censuarj di Chiese, a che sono tenuti.*

23 *Affittuarj de' beni del Fisco pagano la gabella per li frutti nati in detti territorj affittati.*

24 *Salario del Commessario mandato a vedere i conti dell' Università, chi è obbligato pagare.*

25 *Commessarj destinati da' creditori della maggior somma, a che sono tenuti, a rispetto degli altri creditori.*

26 *Conti dell' Università non si debbono rivedere la terza volta.*

27 *Credenzieri, ed altri Officiali della Regia Dogana non possono ricevere cosa alcuna dagli Arrendatori.*

28 *Debilitato è franco per la testa.*

29 *& 44. Muto si deduce dalla numerazione.*

30 *Erario quali persone sono scusate.*

31 *Esecuzioni, fatte per debiti dell' Università, quando si debbono subastare, e si possono estrarre.*

32 *Figlio quando subentra nel fuoco del Padre.*

33 *Immunità di quello, che ha 12. figli, a chi si concede, e di quali cose s' intende.*

34 *Locati della Regia Dogana da chi debbono essere riconosciuti.*

35 *Lombardi, e Milanesi, che abitano nella Città dell' Aquila, di che sono franchi, e quando.*

36 *Mercatanti forestieri non sono franchi, come Cittadini per la sola compra delle case, se non fanno il vero domicilio.*

37 *Mercatanti, pagati i primi diritti, non debbono pagare di nuovo più di quel che comprano con il ritratto dalle cose vendute.*

38 40 *& 43. Mercatanti, ed altri, che portano mercanzie nella fiera di Salerno, quando, e che debbono pagare.*

39 *Mercatanti di sete lavorate in nome d' altri non sono franchi.*

41 *Mercanzie, che si mandano in Napoli non sono obbligate ad altro, che a dare pleggeria, &c.*

42 *Mercanzie d' extra Regno, che vanno ad extra Regno non sono obbligate a cosa alcuna.*

43 *Fabbricatori di Navi, di che sono franchi.*

46 *Marinaj, di che sono franchi.*

47 *Napoletani, di che sono franchi.*

48 *Sebiavo Turco battezzato in Napoli gode la Civiltà Napoletana.*

49 *Notaj, e Giudici e contratti sono franchi della testa solamente, purchè non vivano ignobilmente.*

50 *Numerazione di che tempo s' attende.*

51 *Donne vedove con figli maschi, e beni sufficienti al vitto, si pongono nella numerazione.*

52 *Cessione de' beni non giova per non essere numerato.*

53 *Numerato in una Terra, se trasferisce il domicilio in un' altra, paga dove fu numerato, non ostante il contentamento.*

54 *Numerato in due Terre, come è obbligato in ciascheduna di esse.*

55 *Numerato in una Terra, ed abita nell' altra, quando è franco d' alloggio.*

56 *Forestieri se sono Cittadini pagano tutt' i pesi.*

57 *Franco in una Terra, come si può pregiudicare, e che dee fare per non pregiudicarsi.*

58 *Pagamenti fatti per li Sindaci, e Cassieri come si debbono ammettere.*

59 *Vigna da chi fu donata all' Ospedale della SS. Annunziata di Napoli? e non paga adoa, nè rilevio.*

60 *Città di Bisaccia ha privilegio di non pagare per li fuochi in quella aumentati.*

61 *Sindaco eletto per un anno, per quanto tempo non si dee di nuovo ammettere.*

62 *Eletto può essere di nuovo eletto, volendo, al medesimo officio anche fra i cinque anni.*

63 *Persone Ecclesiastiche non si possono eleggere nelle cose concernenti l' amministrazione del pubblico.*

64 *Università non può contrarre senza decreto del Giudice.*

65 *Università come privilegiata, quando è lesa, le compete la restituzione in integrum.*

66 *Università, e Vassalli, non si possono costringere a' regali, e donativi a' Baroni, non ostante il solito, e per qual causa.*

67 *Sindaco, ed Eletti, quando sono in mora nel pagare i pagamenti fiscali, si possono carcerare.*

68 *Condannato alle Regie Gulee, e simili, non può essere eletto al reggimento dell' Università dopo ritornato, come persona infame.*

69 *Università è preferita, quando s' affitta la giurisdizione.*

70 *Università quando è preferita al Barone.*

71 *Università del Regno, quando possono dimandare il demanio.*

1 IL battezzato in Napoli con moglie, e figli godono la Civiltà di Napoli nella forma, come fossero Napoletani, *decis. della R. Camera sotto i* 23. *Febbrajo* 1587. *Arr. del Reggente de Marinis* 457. ma non il nato in Napoli fraudolentemente, come se la Madre forestiera, *data opera*, viene in Napoli per partorire, e dopo aver partorito se ne ritorna, d' onde era venuta, perchè detto nato non gode la Civiltà, e si stima come puro forestiere, *decis. della d. Pram. de'* 26. *Ottobre* 1651. *Arrest.* 657., ed il concetto in Napoli, nato fuori Napoli per causa di fuggire la peste, o tumulto, si ha come nato in Napoli, e gode i privilegj de' Napoletani, come per diverse *decis. della Regia Camera, e fra l' altre degli* 8. *Novembre* 1616. *Arresto* 579.

2 Il bracciale, cioè, chi vive delle fatiche di sue mani, paga le gabelle, se si vive per gabelle; ma non paga il Catasto, perchè non ha beni, e paga solamente carlini dieci per industria, *dec. della Regia Camera de'* 23. *di Giugno* 1659. *Arresto* 752. *del Reggente de Marinis. Arresto* 712. ed è franco d' alloggi *decis. di d. Reg. Cam. de'* 28. *Luglio* 1592. *Arresto del detto de Marinis* 486.

3 Abitanti nella Città di Brindisi godono i privilegj di quella, purchè sieno fatti Cittadini, sieno aggregati, Regnicoli, e che in atto abitino con la famiglia, e beni, *decis. di detta Regia Camera de'* 5. *di Marzo* 1586. *Arresto di detto de Marinis* 450.

4 Il Castellano, ed i Soldati di detta Città di Brindisi sono immuni per li debiti correnti di detta Università; ma non per li contratti prima della milizia, mentre per questi debbono contribuire per

Digitized by Google

per li beni nella quantità da liquidarſi, *deciſ. di detta Regia Camera de' 27. Gennajo 1599. Arreſto del detto de Marinis* 514.

5 Il Capitano, ed i Padroni de' Vaſcelli ſono franchi ne' luoghi, dove caricano, dal pagamento di gabelle per lo loro uſo, o ſolamente per li beni commeſtibili, ed altri ſecondo la taſſa della Regia Camera, *deciſ. della detta de' 31. Maggio 1656. Arreſto del detto de Marinis 679.*

6 I Caſali eſigono i pagamenti fiſcali anche da' Cittadini della Terra per li beni accataſtati ne' Cataſti di eſſi Caſali, *deciſ. di detta Regia Camera de' 6. Dicembre 1564. Arr. 293. 294. ſed vide Arr. 576. ubi contrarium habetur.*

☞ „ 7 Le Terre di Mercogliano, Oſpedaletto, „ Cucciano, Terranova, San Martino, Fruſtulano, S. Giacomo, Lentace, Pietrafuſi, Mugnano, Quadrelle, che furono feudi di Montevergine, che ora ſi poſſeggono dalla Caſa Santa della Santiſſima Annunziata di Napoli, ſono „ franche ed immuni della contribuzione delle „ Piazze, Bargelli, ed alloggiamenti de' Soldati, „ *de Marinis alleg.* 70. anche a riſpetto di ſtraſcini, „ come coſta per deciſione di detta Reg. Camera degli „ 11. Maggio 1569. & 25. Ottobre 1561. *Arr.* „ 244. Ed anche dalle Gabelle delle Sbarre, che „ s' eſigono fuori, e vicino la Città di Napoli, in „ virtù di privilegj di detto Moniſtero conceſſi a' „ ſuoi Vaſſalli, come per decreto di detta Regia Camera de' 16. Dicembre 1562. *Arr.* 270. Come anche ſono franche, ed immuni dal paſſo di Somma, che ſi eſige per lo Duca di detta Terra di Somma, e dal Quartuccio, che ſi eſige per le Univerſità di detta Terra, e ſimilmente dal paſſo *ſeu* „ Dogana, che ſi dice Porta e Graffa, che s' eſige nella Città di Nola per la Caſa Albertino. „ *Item* dalla Gabella di Piazza Maggiore, che s' „ eſige nella Piazza grande di queſta Città di Napoli fuori la Regia Dogana di eſſa, ſolamente, in virtù di detti privilegj di detto Monaſtero „ conceſſi a' ſuoi Vaſſalli, come coſta dalla *deciſ.* „ della detta Regia Camera ſotto i 18. Dicembre „ 1577. *Arreſto di detto de Marinis* 402.

Di più eſſa S. Caſa gode altri privilegj per la Giurisdizione di detti Feudi; i quali privilegj ſono ampliſſimi, perchè i Governatori della S. Caſa della Santiſs. Annunziata di queſta Città di Napoli, in tal nome avendo eſſi la Baronia di Mercogliano, Oſpedaletto, Mugnano, Quadrelle, Pietra de' Fuſi, e ſuo Feudo di Cucciano con Caſali, e colla Terra della Valle per Privilegj ampliſſimi conceduti a detta S. Caſa da' Sereniſſimi Regnanti di queſto Regno, de' quali ne ſtanno in legittimo, ed attual poſſeſſo: i quali Privilegj ſono ampliſſimi, perchè ſono con tutte le clauſole abdicative, privative, ed annullative tanto a tutte le Corti Baronali, quanto a tutt' i Regj Tribunali, ſpecialmente alla Regia Udienza di Monteſuſcoli, ed anche alla G. C. della Vicaria in prima e ſeconda iſtanza, ſiccome ancora ſi ritrovano nell' immemorabile, ed attual poſſeſſo di detti Privilegj non meno in vigore de' decreti, e provviſioni de' Delegati *pro tempore* di detta S. Caſa; ed ordini del Supremo Collateral Conſiglio, e Conſiglio di Santa Chiara per l' eſecuzione, ed offervanza di quelli, che in virtù di detti ampliſſimi privilegj, di conoſcere tutte e quali ſi vogliano cauſe, e delitti, civili, criminali, e miſti anche *extra proprium territorium* commeſſi da' loro Vaſſalli; e colla derogazione alla *legge unica. C. quando Imperator &c.* ſiccome atteſta il Signor Agnello de Sarno nella ſua Pratica criminale al *cap.* 23. *ſect.* 1. *al foglio* 181. *per totum.*

In virtù de' quali a' 15. Gennajo 1739. fu ordinato da S. M. (che Dio guardi) con ſpecial Diſpaccio: che li Govetnatori di detta S. Caſa foſſero mantenuti in tal poſſeſſo: e che il Delegato di detto Pio Luogo così aveſſe ordinato, e fatto ordinate a' Tribunali, e Giudici ſuperiori di dette locali Corti, che ſi voleſſero intromettere nelle cauſe ſuddette: e che ſe detti Giudici, o Tribunali ſuperiori aveſſero qualche coſa in contrario faceſſero relazione al detto Delegato.

Siccome in fatti per virtù de' detti Privilegj, e Diſpaccio eſſo Delegato di continuo ſeguita a ſpedire detti ordini, che non ſi proceda, e che ſi traſmettano gli atti forſe fatti alle Corti locali di detta Santa Caſa: e ciò non ſolo a tutte le Corti Baronali, che voleſſero turbare in tal poſſeſſo detto Pio Luogo, ma eziandio alle Regie Udienze Provinciali, ed anche alla G. C. della Vicaria, acciò non s' inſeriſcano nelle cognizioni delle cauſe de' Vaſſalli di detta S. Caſa in prima, e ſeconda iſtanza, e che traſmettano eſſe Corti, e Tribunali gli atti forſe fatti a dette locali Corti di detta S. Caſa, le quali abbiano a procedere in prima, e ſeconda iſtanza, dando luogo all' appellazione. Quali Corti, e Tribunali così Baronali, come Regj oſſervano, ed ubbidiſcono a' detti ordini: perchè detti Privilegj contengono in ſe pur anche la clauſola irritativa ed annullativa di tutti gli atti, e decreti forſe fatti, la virtù delle quali è così potente, che ogni altro Giudice ſi rende non ſolo incompetente, ma anche incapace di conoſcere tali Vaſſalli, non altrimenti che ſe foſſero cauſe de' Cherici, in ordine a' quali il Giudice Laico è radicalmente, *atque actu*, & *potentia* incapace, per quel che afferma *Capece dec.* 122. *n. 6. & 7. de Franchis deciſ.* 417. *n.* 8. *dec.* 722. *num.* 5. *& 7. Fabio de Anna conſil.* 797. *n.* 4. *& 6. Capiblanch. tom.* 2. *cap.* 77. *n.* 15., ed altri rapportati da *Mart. conſ.* 58. *num.* 4.

In oltre perchè detti Privilegj ſon colla giuriſdizione *in Vaſſallos extra proprium Territorium delinquentes*, perciò vien conceſſa la totale, e piena giuriſdizione al detto Pio Luogo ſopra di quelli ſenza circoſcrizione di luogo, e di territorio: nel qual caſo perchè la giuriſdizione ſta infiſſa ſopra le perſone de' ſuoi Vaſſalli, perciò ſi può dire infiſſa alle di loro oſſa; onde li ſiegue, ed accompagna dovunque eſſi vadano, dovunque delinquano, e ſempre la loro cognizione ſpetta al di loro Giudice, come diſſe *Freccia de ſubfeudis lib.* 2. *author.* 2. *num.* 21.: *Juriſdictio ſequitur perſonam ſubditam quocumque vadat, ſicut lepra lepraſum, & character Juriſdictionis animæ ſubditorum imprimitur. Boerius dec.* 227. *n.* 6. *Minadous dec.* 18. Secondo queſta opinione, dice eſſerſi giudicato, *Folleriо nella ſua Pratica criminale* 1. *par.* 2. *part. verb. Audiantur excuſatores num.* 139. & 140.

Ciò è tanto vero, che in virtù di dette clauſole i Vaſſalli di detta S. Caſa non poſſono farle

Digitized by Google

farle alcun pregiudizio nè tacitamente, nè espressamente col consentire ad altro Giudice anche Regio, con rinunziare al proprio Foro, quello prorogare, o consentire, o soffrire, di essere da altro Giudice conosciuti, siccome attesta lo stesso *Presidente de Franchis* nella *dec.* 541. *n.* 2. *&* 3. *Giurba al Consiglio criminale* 99. *n.* 109. *usque ad num.* 119.

Particolarmente ove concorrono, come ne' detti Privilegj, le dette clausole abdicative, privative, del decreto irritante, ed annullative, per mezzo delle quali par che il Principe concedente siasi voluto spogliare, e privare dell'intera sua potestà, e giurisdizione, e quelle tutte dare all'Investito: ritenendo per se solo l'alto Dominio Regale ad altri incommunicabile, siccome afferma il citato Capece alla *dec.* 9. *n.* 13. *&* *Capiblanc. loc. citat. num.* 25.

In oltre colla Giurisdizione conceduta ne' detti Privilegj *in Vassallos extra proprium Territorium delinquentes*, si dice concessa la totale, e piena Giurisdizione al Barone, cioè a detti Governatori sopra di quelli senza circoscrizione di Luogo, o Territorio: nel qual caso la detta Giurisdizione sta infissa sopra le di loro persone.

E benchè detti Privilegj di essa Santa Casa della SS. Annunziata di Napoli originali attualmente stiano, e si conservino nell'Archivio della medesima, *&* *per extensum* il detto Signor Agnello de Sarno quegli in parte riferisca nella detta sua Pratica: nulladimanco la medesima S. Casa si ritrova nel legittimo possesso di riconoscere anche ogni persona privilegiata nelle sue Corti locali, non ostante che dette persone privilegiate eleggano i Regj Tribunali per loro Giudici competenti; perchè non ostante detta elezione di detto Foro eletto, pure le dette cause si rimettono alle Corti Baronali di essa S. Casa, come giornalmente si pratica. *Ita in similibus* insegna Toro nel compendio delle decisioni al *tom.* 1. *versu Electio fori jud.* il tutto si osserva, non ostanti le contrarietà del Signor Reggente Merlino nelle sue controversie forensi *tom.* 1. *cap.* 86. *n.* 17. *&* *Campiblanco de Baronibus tom.* 1. *super Prag.* 8. *part.* 2. *num.* 78.

La ragione è chiara, perchè detti privilegj di detto Pio Luogo sono pubblici, e notorj: perciò tutte le dette cause si rimettono alle dette Corti locali di essa S. Casa in prima, e seconda istanza *non ostenso privilegio*, come *in similibus* testifica detto Capiblanco *de Baronibus* nel detto 1. *tom.* sopra detta *Prammatica* 8. *part.* 2. *n.* 77. Cioè: *Quod remittuntur causæ ETIAM NON OSTENSO PRIVILEGIO*. Lo stesso dice Follerio nella costituzione del Regno *Statuimus*.

La cosa così, e non altrimenti dee andare: imperciocchè quantunque il Giudice sia tenuto di giudicare secondo ciò che ritrova iscritto, ed allegato, come dice *Vivio* nella *decisione* 178. *e* *Riccio in collect.* 2108. *circa finem*; però quando il fatto è pubblico, e notorio, allora il Giudice può giudicare, benchè detto fatto non sia provato in processo, come attesta *Affliito* nella *decis.* 318. *num.* 4. Poichè quella cosa ch'è notoria non ha bisogno di prova: così conferma il Signor Reggente Rovito nella Prammatica 1. al *n.* 112. *de titulorum abusu*, ed Alessandro Sperello nella *decis.* 132. *n.* 2. *part.* 2. Gio: Domenico Albarella.

8 I Cittadini de' Casali di Napoli godono l'Immunità de' Napoletani, *decis. di detta Reg. Camera de'* 25. *Aprile* 1561. *Arr. di detta de Marin. num.* 236.

9 I Cittadini d'Amalfi hanno l'Immunità, e franchigia de' diritti della Dogana della Città di Napoli, e debbono godere tutt' i privilegj, franchigie, immunità, esenzioni, e libertà, che godono i veri Cittadini Napoletani, tanto nel fondaco maggiore di detta Città, quanto in tutto il presente Regno, fino che faranno l'incolato in detta Città di Napoli, come per più *decisioni della Regia Camera, cioè de'* 20. *Giugno* 1556. *Arr.* 174. *de'* 20. *Luglio Arresto* 176. *degli* 8. *Ottobre di detto anno Arr.* 178. *de'* 24. *detto Arresto* 179., *e de'* 27. *Gennajo* 1557. *Arresto* 186.

10 I Cittadini di Brindisi, o forestieri ascritti come Cittadini di detta Città godono l'Immunità, che godono i Cittadini antichi, fino che faranno l'incolato in essa Città: e l'esatto, o depositato per detta causa si debba restituire, *decis. di essa Regia Camera de'* 3. *Aprile* 1560. *Arresto* 224.

11 I Cittadini di Bari non possono servirsi del Privilegio del Serenissimo Re Federico nell'estrarre l'olio, ed altre mercanzie; ma debbono pagare i diritti alla Regia Corte, come pagano tutti gli altri, non ostanti detti privilegj: senza derogarsi però a' decreti della Regia Camera a favore di detta Università, e Cittadini, circa il pagamento del *jus* della piazza, e franchigia del Mercato del Lunedì, *decis. di essa Regia Camera de'* 7. *Giugno* 1669. *Arresto presso detto Reggente de Marinis* 334.

12 I Cittadini di Capua non possono pretendere l'Immunità di alloggiare i Soldati, e però tanto detta Città, quanto i suoi Casali, occorrendo il caso, debbono soggiacere a detto peso, *decis. della Regia Camera sotto i* 5. *Aprile* 1570. *Arresto* 339.

13 I Cittadini della Cava, che abitano in altri luoghi, per lo cascio, lardo, ed altri salumi, che immettono in detti luoghi per loro uso, debbono dare a' Gabelloti, tanto in tempo dell'immissione, quanto dell'estrazione, nota vera, e distinta della quantità immessa, e dopo da estrarsi sotto pena del Commesso, *decis. di detta Regia Camera de'* 22. *Giugno* 1658. *Arresto* 687. benchè detto Reggente de Marinis dica, essere stato di voto contrario &c.

Sono anche immuni, e franchi dal pagamento de' diritti della Dogana per le mercanzie, che contrattano, secondo i loro privilegj; e comprando, debbono solamente pagare il *jus fundaci*, e poi trasmettere i responsali fra il termine da prefiggersi, acciò non sia fraudata la Regia Corte, *decis. di detta Regia Camera de'* 12. *Luglio* 1535. *Arresto* 27.

14 I Cittadini di Castellammare di Stabia non sono tenuti contribuire negli alloggiamenti de' Soldati, *decis. di detta Regia Camera de'* 7. *di Settembre* 1594. *Arresto* 496.

15 I Cittadini, che abitano, e sono numerati nella Città di Lecce, hanno la franchigia de' diritti della Dogana anche ne' Fondaci Regj in vir-

Digitized by Google

virtù di loro privilegj, *decis. di detta Regia Camera de' 12. Maggio 1557. Arreste 189.* come anche in tutto il presente Regno, *decis. della data de' 9. Maggio 1562. Arreste 259.*

16 I Cittadini di Manfredonia hanno franchigia delle grana sei per oncia della nuova gabella in detta Città, tanto se sono Cittadini oriundi, quanto se ivi hanno domicilio con la maggior parte de' beni, ovvero avranno abitato per diece anni con la famiglia, *decis. di detta Regia Camera de' 23. di Gennajo 1557. Arr. 183.*

17 I Cittadini forestieri, che abitano in qualche Terra, numerati in quella per fuoco, ovvero non ancora numerati, contribuiscono a' pesi, e debbono godere dell'onore degli altri Cittadini, prerogative, ed esenzioni, *decis. di detta Regia Camera sotto i 19. Febbrajo 1554. Arresta 151.*

☞ E' giunto il nostro eruditissimo Cervellino *ad peculiare titulum: de Civilitate Neapolitana acquirenda, & qualis quis dicatur Civis Neapolitanus? ad finem gaudendi immunitatibus, &c.*

De qua materia primam in mea juventute occasionem habuisse recordor, & primam formasse allegationem juris pro Ill. Marchione Amatrice Domino Oratio Pacca meo affini contra Regium Fiscum R. C. S. Ac quia causæ victoriam ingenticam mea lætitia reportavi, ideo pro memorabili contingentia hic typis mandare jussi, quia multum ad quæstionem pertinet.

RAGIONI
DEL
Sig. Marchese della Matrice D. Orazio Pacca Patrizio di Benevento.
CONTRA
Del Regio Fisco;

Commessario l' Ill. Duca di Cannalonga degnissimo Presidente della Regia Camera.

Attuario Pelliccia.

G. M. G. G. D.

COn ragione assai maggiore di quella, per cui comparve nella Regia Camera sul principio della sua lite contra del Regio Fisco, viene ora il Sig. Marchese della Matrice D. Orazio Pacca Patrizio di Benevento. *Longe majori ratione ad agendam causam hac actione venio, atque initio veneram.* Nella stessa maniera scrisse Cicerone a pro di A. Cecinna: concioſiacosacchè quando allora la speranza della causa stava fondata nella propria difesa, adesso con ammirabil chiarezza dal Contraddittore istesso manifestata si vede. *Tum enim nostræ causæ spes erat posita in defensione mea, nunc in confessione adversarii* (siegue a dire il medesimo Autore). E se in quel tempo scorgeasi collocata nell'autorità di pubbliche scritture in processo a bastanza prodotte, oggi su l'esame de' testimonj dal medesimo Fisco preso, stabilita s'ammira. *Tum in nostris, nunc vero in illorum testibus.* Onde niuna pruova è rimasta al Regio Fisco nel pretendere dal Signor Marchese i ducati 151. e rotti per la esazione del 24. per 100. dalle sue entrate, ascendenti (com' ei dice) alla somma di annui ducati 631. 1. 4.; giacchè si è fatto con evidenza costare essere, e rimaner l'entrate della Matrice in suo beneficio a solo annui ducati 26. 1. 16.; e come si vorrà quello astringere al pagamento come forestiere, se i testimonj per lo Fisco esaminati confessano, ch' egli è nato in Regno, e propriamente nella Terra di S. Angelo a Scala in Provincia di Principato *citra*? Perciò noi, a cui spetta le sue parti sostenere, procureremo con chiarezza, quanto l'angustia del tempo ci permette, e sporre agl'interi Signori Giudicanti la sua giustizia; acciò per tal pagamento più molestato non sia: il tutto sperando di ottenere colla semplice narrativa del fatto.

Essendosi da questa fedelissima Città di Napoli proposto di fare il donativo all'Invittissimo Imperador Carlo Sesto per le regali fasce dell'Augustissimo Arciduca Leopoldo suo figlio; perciò si stimò di bene far contribuire a' Signori Baroni del Regno il quattro per cento dall' entrate de' loro beni feudali, allorchè fossero regnicoli; ed all'incontro il ventiquattro per cento da' forestieri de' feudi, che in Regno possedessero. Perciò da' Percettori delle Provincie si diede la nota di tali lor rendite, *infra* de' quali si notò in Provincia di Contado di Molise il Signor Marchese della Terra della Matrice, della quale non solo esigesse annui ducati 631. 1. 4.; ma che fosse ancora esso forestiere, cioè di Benevento: e perciò dovendo il 24. per cento, fosse obbligato pagare alla Regia Corte ducati 151. e rotti.

Si comparve nella Regia Camera per parte del Signor Marchese, con esporre le sue ragioni divise in tre Capi, opponendo la pretensione del Fisco.

CAPO I.

Che l'entrate della Terra della Matrice restano a beneficio del Signor Marchese in soli annui duc. 26. 1. 16., andando tutto il di più a pesi forzosi.

CAPO II.

Che la Città di Benevento, quantunque stia in altrui dominio, non perciò debbansi chiamare i Cittadini di essa forestieri del Regno di Napoli, perchè sta ella nel centro di questo gran Regno, nella descrizion del quale sempre la medesima vien con l'altre Città Regnicole annoverata.

CAPO III.

Che il Signor Marchese essendo nato in Terra di S. Angelo a Scala in Provincia di Principato citra, è Cittadino di Terra del Regno, e non forestiere, oltre l'aver abitato per lo spazio di 15. anni quasi continuamente in Napoli.

Ma perchè di tutti tali cose opposte, la Regia Camera solo i duc. 179. 2. 15. per tanti fiscali

Digitized by Google

li proprj del Signor Marchese di Pietracatiello, che dalla Matrice ogni anno ricava, il Regio Fisco ne dedusse, perciò fece istanza: *Fiscus pro summa ducat. 451. 3. 9. instat dari ordines pro exactione; salvis, &c.* ordinando insiememente esso Tribunale, *quod citra prejudicium juris Regii Fisci capiatur informatio super verificatione fidei baptismatis productæ fol. 14.*, che è quella appunto della nascita del Signor Marchese.

Ora essendosi presa già l'informazione, ed il tutto essendosi con chiarezza provato, inteso il Regio Fisco, si spera certamente, che dalla Regia Camera si abbia da ordinare, che non sia più per tal causa il Signor Marchese della Matrice molestato, ed in quanto al Capo I.

E' Cosa pur troppo abbastanza in processo costata, che al Sig. Marchese (quando anche si volesse abbonare l'assertiva del Fisco, che la sua Terra gli rendesse annui duc. 631. 1. 4.) debbonsi dedurre, non solo i detti annui duc. 179. 2. 8 16. fiscali del Pietracatiello, onde restano solo annui duc. 451. 3. 9.; ma dovendosi ancora togliere annui duc. 250. per capitale di ducati 5000. residuo di prezzo della Terra della Matrice, dovuti al Monte di Ciarletta Caracciolo *fol. 3. 7. &* 8.; con che restano annui ducati 202. e grana 9.

De' quali si debbono dedurre annui ducati 22. 1. 15 $\frac{1}{2}$ che si pagano al Regio Fisco, e suoi consegnatarj per l'*Adoa*, restano annui ducati 179. 3. 16. *fol. 2.*

Pagandosi ogni anno per la provvisione al Governatore della Terra la somma di ducati 72., restano ducati 107. 3. 16. *fol. 5.*

Così da' medesimi debbonsi dedurre ancora altri annui duc. 50. per la provvisione del Guardiano, che nella Terra assiste per l'esazione dell'entrate, e per l'esecuzione della giustizia, restano annui ducati 57. 3. 16.

Da questi ancora dovendosene togliere altri annui ducati 25. per rifare, e mantenere il Molino, restano annui ducati 32. 3. 16. *fol. 5.*

Per ultimo si dee pagare il *Camarlingo* per la condotta de' grani, e per altre fatiche accordate per annui ducati 6.: perciò a beneficio del Signor Marchese rimangon solo annui ducati 26. 1. 16. *fol. 5.*

Si oppone dal Regio Fisco a questo primo capo, dicendo: non doversi dedurre tali spese, e pagamenti della Terra, come quella, che stando nel *Conto*, e *Carico* de' forestieri, non si può ad altre Terre aggiungere, e da questa levare, acciò lo stabilito donativo si perfezioni.

Ma essendosi da noi portato, *fol. 10.* che la Terra della Matrice giammai non è stata nel *Conto*, o andata nel *Carico* de' forestieri; nè i passati, nè i presenti Padroni forestieri sono stati; ecco che tutte le sopraddette spese debbonsi a beneficio del Marchese dedurre. Che perciò non rimanendo altro che dire su questo primo capo, facciam passaggio al II.

LA Città di Benevento posta in un dilettevole e fruttifero luogo del nostro fioritissimo Regno, non vi è chi dubiti, ch'ella sia l'onore di questa Capitale, così se si riguarda alla sua antichità, come alla potenza o di lettere, o di armi: ond'è gita sempre più di ogni altra Città d'Italia (trattane Roma) superba e gloriosa; e perciò ella è stata sempre da' Sereniſſimi Re di Napoli protetta, e difesa: ed i suoi abitanti, (per qual che possiamo trovare) fin dall'anno 1266. sono stati come regnicoli ancora con speciali ordini stimati, ed onorati. E' cosa chiara il vedersi nell'Archivio della Regal giuridizione, e propriamente al tomo 16. sotto il *tit. de Civitate Beneventi, ac ejus fida, privilegiis, immunitatibus, &c.* come il Re Carlo I. con amorosa benevolenza ordina, e comanda, che si trattino in tutto e per tutto eguali i Beneventani co' Regnicoli, imponendo espressamente: che non si faccia, nè possa farsi statuto alcuno *in futurum*, per lo quale si possa generare qualche pregiudizio alla Città di Benevento *directe, vel indirecte.*

Così veggiamo dal Re Roberto fatto osservare; ed ordinato ancora, appunto nell'anno 1326. a' 23. Febbrajo, che a' Cittadini Beneventani si conservino tutte le lor franchizie, esenzioni, e privilegj concessi dal Re Carlo I. suo Avo.

Nè altrimenti il Re Alfonso I., il quale non solamente continuò il medesimo affetto, ed amore verso de' Beneventani; ma lo accrebbe sempre più con trattargli, e proteggerli come suoi Cittadini: chiaramente ciò si nota da un ampio privilegio concesso a lor beneficio a dì 7. Febbrajo nell'anno 1443.

E continuando tai privilegj, e franchizie, vedesi dal medesimo Re nell'anno 1451. al dì 9. Luglio il tutto non solo confermato, ma ampiamente con maggior grazia a pro de' Beneventani eseguito.

Nè è da lasciarsi in silenzio, come il detto Re nell'anno 1453. ad istanza de' Beneventani concedè loro grazie infinite; che per annoverarle lunga fora materia, e lungo intrico.

Vedesi ancora il tutto osservato, ed ampliato a pro de' Beneventani dal Re Ferdinando I. con speciale privilegio dell'anno 1459. a dì 4. Febbrajo: ed il medesimo Re a' 14. Gennajo 1471. continuò a pro di quelli le sue grazie. Così finalmente da tutt' i successori sono stati i Beneventani come Regnicoli stimati. Per non essere tediosi a bello studio tralasciamo di farne catalogo.

Sicchè, per non rinnovare le tante antiche cose, direm solo, come nell'anno 1710. essendo stato concesso il Vescovado di Bojano da Sua Santità a D. Aniello Rendina Patrizio Beneventano, si difficultò nel Reg. Collateral Cons. di fargli dare l'*Exequatur*, per gli ordini Regj, che non si concedessero i beneficj del Regno a' forestieri. Contuttociò, essendosi costato, che l'avo paterno di detto Vescovo fosse nato in Napoli, si ordinò, che l'*Exequatur* se gli concedesse, quale come a forestiere gli era stato impedito; senza osservarsi, che il Vescovo non nacque nella potestà di suo avo; e perciò la nascita del medesimo non poteva in tal caso giovargli, come affermano tutti i nostri, e specialmente il famoso *Giacomo Aretino nella l. 2. C. de jurisd. omn. Jud. Bart.* nella *l. assumptio §. fillus ff. ad municipal. Giovanni de Platea* nella *l. filios n. 2. C. ne municip. & origin. dib. 10.*, ed ivi *Luca de Penna al n. 1. Cino nella d. l. 2. C. de jurisd. omn. Jud.* ed altri. Sicchè fu lo stesso trattare i Beneventani come Regnicoli, o per meglio dire, mantenergli in tal possesso, nel quale da tutt' i passati Padroni di questo Regno si eran sempre mai mantenuti.

Diciam per ultimo, che se i Beneventani non volessero essere, ed il Re Nostro Signore non richie-

chiedeſſe, tenerſi per Regnicoli, nè anche ciò potrebbe ſuccedere, perchè ſtando lo Stato di Benevento circondato da per tutto il ſuo ſito dal noſtro Regno, con che i Beneventani, o avrebbero da ſtare in una continua prigione, per così dire, col dimorar nel picciolissimo lor Territorio, o dovendo da quello uſcire, come ſon forzati, ecco che quali non ſono nel nome, cioè vaſſalli del noſtro Re, ſono nel fatto, per dover ſempre ubbidire alle leggi del Regno, pagare dazj, gabelle, peſi, ed impoſti, riconoſcere, trattare i Miniſtri del noſtro Regno, come ſi fa da tutti gli altri Regnicoli, qual neceſſità non han certamente gli altri foreſtieri.

Ed eccoci al terzo, ed ultimo capo, del quale non potendo il Regio Fiſco opporre la naſcita del Sig. Marcheſe ſortita in Terra del Regno, contraſta, che quella fu *per accidens*, cioè che da 57. anni in circa andando da Benevento alla Feſtività di S. Maria dell' Incoronata, e poi di Montevergine il fu Sig. D. Pietro Paolo Pacca aſſieme con la Sig. D. Olimpia di Tomaſio ſua moglie, giunti che furono nella Terra di S. Angelo a Scala, alla Signora D. Olimpia ſopragiunſero i dolori del parto, che fu neceſſitata reſtarſi in quella Terra, e dopò due giorni partorì un figliuolo, che ebbe nel battesimo il nome di Orazio, Ignazio, Saverio Pacca, ch' è appunto l'odierno Sig. Marcheſe della Matrice. Che perciò non acquiſtar privilegio di origine il medeſimo nato in tal luogo, dove la ſua madre ſi ritrovava di paſſaggio.

Fu queſto un parere di *Filippo Paſcale nel ſuo tratt. de vir. pat. pot. p. 3. c. 2. n. 35.* con quelle parole: *Unde ortus in loco, in quo ejus mater reperiebatur tranſeundo, non acquirit ibi privilegium originis: ut ex magis communi Doctorum ſententia affirmat Hieron. Cevallos in com. opin. com. quæſt. 458. per totam.* Nè di contraria opinione fu *Matteo d' Affliſto nella ſua dec. 384.*

Prima però che facciam parola intorno a tali obbiezioni, è di bene, che ſi ricordi ciaſcheduno, a cui giugnerà la preſente ſcrittura, come per quel che ſi riguarda alla opinione di *Cevaglios* ſi vede chiaramente dalle ſteſſe parole di *Paſcale*, dicendo: eſſer la più comune. Dunque non eſclude, che vi ſieno altri Autori in beneficio della naſcita *per tranſitum*, *ad hoc ut quis ſit civis*. E riflettendo alla citata deciſione di *Affliſto*, il medeſimo nel fine di quella, dopo di aver portate le molte autorità in favore, e le pochiſſime contrarie per tale articolo, finiſce: *Super dicto dubio Domini de Conſilio diviſi fuerunt per medium, quia alii dicebant ut ſupra, alii vero dicebant, quod ratione originis gaudet privilegio Civilitatis, ubi eſt natus, etiam quod alibi habeat domicilium &c., ideo non fuit determinatum per ſententiam.*

Ecco adunque, che per l' autorità a pro della naſcita, e per quella de' contrarj Autori nelle coſe da lor medeſimi in di lei beneficio affermate, l' articolo, di cui trattiamo, non è più per lo Fiſco favorevole, anzi nè pur ambiguo: ma quel ch' è più, egli è chiaro, ed evidente a pro del Sig. Marcheſe, come ci ſiam compromeſſi di provare. Lo farem dunque, e brevemente.

La *leg. 7. C. de Incolis lib. 10.* dice: *Cives quidem origo, manumiſſio, allectio, aut adoptio; Incolas vero (ſicut & Divus Hadrianus manifeſtiſſime declaravit) domicilium facit.*

Eſſendo il Marcheſe nato in Terra del Regno, ecco ch' egli di quella è Cittadino; e come tale non può eſſer compreſo tra il numero de' Foreſtieri, eſſendo il nome di Cittadino, con quel di Foreſtiero *per diametrum* tra loro contrarj; nè il non avere il *domicilio* nel Regno giova al Regio Fiſco, acciò per regnicolo riputato non ſia, perchè il *domicilio*, non Cittadino, o Regnicolo l' avrebbe fatto, ma ſolo abitante; laſciando da parte, ch' egli come Marcheſe della Matrice non ſolo è della medeſima primo Cittadino, ficcome atteſta *Gennaverro* nella *dec. 27. al n. 1.*, ma eziandio abitante.

Nell' avvocazia del Reggente Rovito fu inſorta queſta controverſia di un figlio eſtero nato in Regno, pretendendo eſſere ammeſſo per la ſua naſcita agli uffizj, che ſolo per li regnicoli ſon riſerbati; ed a cauſa dell' origine paterna ſimilmente dover conſeguire quelle dignitadi, che a' foreſtieri ſi conferiſcono. Si difficultò ſe coſtui *ad ſui libitum* variar ſi poteſſe, e coſtantemente il medeſimo Autore afferma, poter a ſua voglia e piacere variare, ficcome atteſta nella *pram. 1. de offic. proviſ. dal n. 3.*

Baſterebbe ciò per la vittoria del Sig. Marcheſe in tal cauſa il già ſopradetto; ma ſtimiamo coſa neceſſario il fare ſcorgere, come il celebre *Matteo d' Affliſto* foſſe molto appaſſionato della ſua opinione, che volea non poter giovare ſolo la naſcita ſenza la continua abitazione, acciò alcuno chiamar ſi poteſſe Cittadino: a che di più ſi aggiunſe l' eſſer Commiſſario della cauſa, e come quel grand' Uomo, ch' egli era, tirò al ſuo parere altri Sig. Senatori del S. C., infinchè la Ruota fu diviſa *per medium* a favor di ciaſcheduna contraria opinione. Diſſi appaſſionato: e chi non vede, che dalle ſue ſteſſe parole vuole in ogni conto, non baſtar la naſcita ſenza il domicilio, acciò della Cittadinanza goder ſi poſſa? ponendo a bella poſta le ragioni contrarie alla ſua opinione, per poterle di poi appreſſo contraſtare, ficcome in fatti tratta ogni ſuo potere per riprovarle; gloſſando le parole sì chiare del §. *filius della l. 6. ff. ad municip. & de Incol.* il quale eſpreſſamente comanda che: *Filius Civitatem, ex qua Pater ejus naturalem originem ducit, non domicilium ſequitur:* ch' è lo ſteſſo dire, per provarſi la civiltà, non eſſer neceſſario il domicilio; ed il valente Uomo ſoggiugne per abbatterlo, il *niſi habeat alibi domicilium*, avvertendo ciò atteſtarlo la *gloſ.* nel §. *fin.*, e che queſta ſia la migliore autorità, che poſſa averſi in ſimile materia, perchè autorità della *gloſ.*, la quale ſupera tutte l'altre, quando i Dottori comunemente non concludono; ma ſe la legge vuole, che il figlio ſegua la Città, dalla quale ſuo Padre trae la origine naturale, e non il domicilio, perchè poi contra la volontà della legge ſi aggiugne, *niſi alibi habeat domicilium*? Quello che la legge non diſtingue, nè anche noi diſtinguer dobbiamo, ficcome generalmente parlando, generalmente ſi dee interpretare *l. de pretio ff. de public. in rem act.* ſe non ſtringeſi con altra legge, che ſpecialmente ne parla, *l. in tota ff. de reg. jur.* Più: perchè di tali parole della *gloſſa* far menzione, e non delle altre della *gloſſa* medeſima, che dicono: *Dic ſecun-*

Digitized by Google

secundum Bart. quod hæc est quædam qualitas, propter quam quis se obligat alteri, scilicet Civitati suæ, ad munera subeunda, ideo mutari non potest sine Civitatis consensu? Dunque essendo qualità propria del luogo, dove ciaschedun nasce, per farlo a se suddito Cittadino, non basta la propria volontà a privarsi di tal Cittadinanza, coll'andare ad abitare altrove: ma bisogna che il luogo, dove è nato, l'abbia per escluso, per tale lo dichiari, e dalla sua Cittadinanza lo rinunci, essendo proprio di esso l'interesse. Così diciamo che quel luogo acquista ragione di punire la persona del delinquente, che nella sua giurisdizione commette il delitto, avvegnachè il delinquente sia d'altra Provincia, e di altra giurisdizione, con tutto che dalle parti stesse ancora e dal Giudice del luogo del delitto a tal giurisdizione si rinunciasse, come insegna *il mio Signor Avo Regio Consigliere Angelo Scialoya nel suo celebre trattato de Foro comp. al cap.* 38.

E che diremo, se vogliamo ubbidire (siccome è di dovere) agli ordini della *l. originem ff. de muncip. & orig.*? la quale comanda, che: *Nativitatis civilitas durat etiam si quis per mille annos extra habitaverit, nec ei potest quis renunciare*, conforme alla medesima comunemente tutt' i nostri concordano, *Bartolo nella l. quæsitum ff. de legat.* 3. *Soccino nel cons.* 35. *num.* 9. *Croto nella l. si is, qui pro emptore nu.* 99. *ff. de usucap. Alessandro nel lib.* 7. *al cons.* 34. *del n.* 3. *Gram. nel suo consiglio civile il* 7. ed altri che per brevità non si rapportano.

Ma nulla fin quì parci di aver detto, se in tal congiuntura non facciam menzione del famoso Cesare Ursillo, che alle sopraccennate cose scritte da *Matteo d' Affitto*, da par suo in vero, fa una annotazione: Egli così: *Ut vides, videtur Affict. concludere, quod non sufficit quem natum Neap. ut dicatur civis Neapolitanus, & gaudeat privilegiis, si alibi habeat domicilium. Adverte, obsecro, nam post eum reperio hoc anceps dubium; nam Alexand. in l. hujusmodi §. legatum, ff. de legatis* 1. *concludit, hunc fore civem originarium, posseque uti privilegiis originariis concessis, aliisque immunitatibus: quod ample comprobat Felin. in cap. Rodulphus col.* 8. *n.* 13. *de rescriptis, qui decidit, istum esse civem originarium, tam in loco ubi ille oritur, quam originis paternæ, quæ inquit practicasse in proprio facto, nam ipse Felin. origine fuit Ferrariæ, tamen casualiter fuit natus ex Felitia Oppido Regiensi, & quia taliter natus secundum eum gaudet utroque privilegio, de jure concludit, ipsum fuisse admissum in Collegio Ferrariensi, non obstante statuto, prout hic viget Neap. quod nullus recipiatur in Collegio doctorandi, nisi sit civis originarius &c. hanc etiam sententiam, quod hic ita natus, dicatur civis, & gaudeat privilegiis, confirmat Jason. in dict. §. legatum, & Joann. Crot. in repetit. l. is qui per emptorem ff. de usuc. num.* 13. *amplexusque Cass. in consuet. Burg. des fidex. rub.* 3. §. 8. *num.* 12. 13. *fol.* 118. *&c. Quid dicendum inter istos legum antistites? dico igitur dicendum, sic natum, esse civem illius loci, in quo ortus est, cum omnibus assignatis per Alex. & Jason. in d. §. legatum, qui dant rationes motivis affirmantium contrarium, ut per eos inspici potest, quod longum foret hic inserere.*

„ S'i' dissi ver, l' effetto nol nasconde.

Poichè dunque provato abbiamo esser Cittadino del Regno il Sig. Marchese, per esser ivi nato, quantunque tenesse domicilio altrove: andiamo ora divisando, quali sieno coloro, che *Regnicoli* vengon chiamati.

Il Sig. *Reg. Rovito nella pram.* 1. *de off. provis. n.* 8. scrive, che il *Regnicolo* sia così colui, che è nato nel Regno da padre e madre forestieri, come quel, ch'è oriundo di un padre nato in Regno. Che perciò è di bene, che si spiegasi, qual significato in legge abbian fra di loro, *Orti, Oriundi, & Originarj.*

Orti principalmente son quelli chiamati, che nella Città han sortita la loro nascita, *l.* 1. *ff. ad municip. & Follerio in constit. Justitiarii per provincias num.* 9.

Nel nome degli *Oriundi* son presi quei, che traggon la loro origine dal luogo, dove i loro maggiori furono, *l.* 3. *C. de natur. lib.*, e *Ganaverro nella dec.* 48. *al n.* 45. Ma questa origine non si estende in avanti della persona del padre, ovvero al più di suo avo, se il nipote però sotto l'averna potestà sia nato, come abbiamo ancora avvertito nel capo antecedente, e siccome insegna la *gloss. nella l. assumptio ff. ad municip.*, e *Carleval. de judic. al lib.* 2. *tit.* 1. *disp.* 2. *q.* 2. *n.* 54.

Finalmente gli *Originarj*, dice la *l. cives C. de appellat.* che sono i nati da madre e padre Cittadini: ficchè significano una terza specie, o per gli *Orti* si prendano, o per gli *Oriundi*: convengono con la natura degli *Orti*, se la loro propria origine manifestano: si fan simili agli *Oriundi*, se la paterna origine rappresentano. Così insegna *Menochio al lib.* 6 *nella præsumt.* 30. *n.* 17. E questi aggettivi, *seu* epiteti pur tal volta infra di loro si confondono. Imperocchè anche gli *Originarj* s' includono sotto il nome di *Orti*: e pur gli *Orti* dalla propria significazion del nome per *Oriundi* si prendono. Così la *cit. l. assumptio ff. ad municip.* ci dimostra: avvegnachè possasi molto bene contrastare quel che disposto sia a favor degli *Orti*, non possa, ed abbia da procedere in benefizio degli *Oriundi*, per servirci degli avvisi di *Ganaverro al nu.* 28. però *l'Oriundo* si può molto bene verificare nell'*Orto*. Così attesta *Garzia de Beneficiis p.* 7. *c.* 9. *n.* 45., *ed Amaya in l. cives C. de Incolis lib.* 10. *num.* 14.

Or entrando nel caso nostro, se i nati nel Regno da madre, e padre forestieri debbonsi ammettere agli ufficj, e beneficj, che a' Regnicoli si debbono; nè si dee aver riguardo alla citata *l. assumptio*, perchè i figli sortiscono la origine nel padre, come vuole ancora *Bart.* nel *cons.* 173. e *Follerio al num.* 12.

Imperocchè essendo cosa pur troppo chiara e manifesta, che il Regnicolo propriamente è colui, che nasce in Regno, anche da padre e madre forestieri, perchè la nascita supera, ed è preferita a qualsivoglia altra Cittadinanza; e benchè il figlio segua la origine paterna; non però giammai perde la sua propria: perchè: *Civilitas originis est immutabilis, quia est naturalis*, siccome abbiamo nella *l. assumptio*, e nella *l. finale §. penultimo ff. ad munic.*, & *l. originem C. de munic. & originariis lib.* 10. come se-

la discorre *Carleval.* soppradetto nel *n.* 50.

E se accade, che nello stesso tempo, qualcheduno così nella propria, come nella paterna origine fosse eletto a qualche dignità, quali di queste due origini si dee attendere? E quantunque *Capiblanco de Baronibus* nella *Pram.* 8. alla *part.* 1. *n.* 240. sia di opinione favorevole per la origine paterna; nulla però di manco, *Tappia dec. Ital.* 14. *n.* 11. *Ganaverro* alla *dec.* 47. *n.* 7. ed altri infiniti, che per non esser tedioso tralasciamo, convengono, ed affermano, che per la origine propria debbasi giudicare.

Anzi di più in questa gran Città di Napoli i Cittadini son così quelli, che nella Città son nati, anche da' Genitori esteri, come gli *Oriundi* dalla medesima, siccome insegna il *Reg. Petra nel Rit.* 85. *n.* 4. ed i Regnicoli si chiamano così coloro, che son nati in Regno, come quegli *Oriundi* da Padre e Madre, che nel medesimo Regno nascono, non ostante che altrove abitassero, così afferma il *cit. Tappia* nella *Pragm.* 1. *de offic. distrib.*

Dunque se la nascita del Padre, ovvero la sola dell' Avo basta. Se può a voglia sua ciascheduno variare così per la propria, come per la paterna origine, ancorchè altrove faccia l'abitazione, certamente senz'alcun dubbio sarà sufficiente al Sig. Marchese la sua propria nascita, a far ch'egli sia del Regno Cittadino. E se niente altro dal Regio Fisco si controverte, se non della sua Cittadinanza, però facciam fine con Cicerone, (che nello stesso proposito scrisse a favore della Cittadinanza di A. L. Archia Poeta) dicendo: *Si nihil aliud, nisi de Civitate diximus, nihil dico amplius, causa dicta est.*

Napoli il dì 7. Ottobre 1717.

Gio: Domenico Albarella.

Et per Reg. Cam. fuit decisum, quod Il. Marchio Matricis absolvatur ab impetitis per Regium Fiscum, & solvat uti regniculus, ut videre est apud Actuarium Pelliccia anno 1717.

La Civiltà Napoletana compete, e la gode quello, che piglia moglie nata in Napoli, e che ci ha casa, quantunque la casa sia a censo enfiteutico; ma se la casa suddetta casca *in commissum*, non gode, *decis. di detta Reg. Camera delli* 11. *Ottobre* 1565. *Arresto* 292. e morta la moglie dopo dimandato il privilegio, anche gode detta Civiltà, *decis. della detta sotto i* 13. *Gennajo* 1614. *Arresto* 570. quale Civiltà si dee confermare per provvisioni della Regia Camera, a fede del Capitano della Piazza, che tiene casa in detta Città, acciò sia ammesso per franco nella Dogana, *decis. di detta Reg. Cam. sotto i* 21. *Marzo* 1576. *Arrest.* 389.

19 Il Cittadino nato in qualche Città gode i privilegj, e le immunità di quella, *decis. delli* 12. *Novembre* 1562. *Arresto* 267.

20 Il Cittadino numerato in qualche Terra per fuoco, partendosi da quella, anche resta, obbligato per lo fuoco, nec dee pagare, non ostante che sia aggregato in altra Terra, *decis. di detta Regia Camera sotto i* 21. *Gennajo* 1562. *Arresto* 251. Ma se sarà numerato in una, e poi nell'altra, è tenuto di contribuire per li debiti contratti in quella prima della numerazione, ma non per li debiti contratti dopo la numerazione nella seconda, e paga alla prima la bonatenenza solamente, *decis. di detta Regia Camera sotto gli* 8. *Luglio* 1557. *Arresto* 166.

21 I Coloni di beni di Chiese sono immuni dalle gabelle anche per la rata de' frutti della propria industria, se sono numerati per fuochi in altre Terre; non così se sono numerati nella medesima, dove tengono gli affitti, mentre dedotta la rata dell affitto pagato a detta Chiesa; debbono pagare per l'altra quantità, *dec. della medesima Regia Camera de' 9. Giugno* 1654. Ma i Cen-

22 suarj non sono franchi, e contribuiscono ne' pagamenti dell' Università, dove sono siti i beni, che tengono della Chiesa coll' annuo censo di grano, come bonatenenti, dedottone il peso del censo, che pagano a detta Chiesa, *decis. de'* 20. *Novembre* 1562. *Arresto* 269.

23 Gli Affittuarj de' beni, e territorio del Regio Fisco, pagano la gabella per li frutti nati in detti territorj affittati, *decis. de'* 3. *di Marzo* 1582. *Arrest.* 431.

24 Mandandosi dalla Regia Camera il Commissario a vedere i conti dell' Università, se veduti i conti, alcuni appajono debitori, il salario del Commessario si paga da' debitori, e non restando debitori, si paga da chi l' ha domandato, *decis. di detta Regia Camera de'* 20. *Settembre* 1558. *Arresto* 194.

25 I Commessarj destinati da' Creditori della maggior somma, debbono dividere per *as, & libram a* tutt' i creditori *pro rata*, e quando ne' casi della Regia Prammatica permessi destinansi Commessarj da' creditori assignatarj della minor somma per l' esazione di detti fiscali, le quantità, che si esigeranno, non si paghino interamente a' Creditori assignatarj, da' quali, ovvero ad istanza de' quali sono destinati detti Commessarj; ma si debbano pagare, e dividere per *as, & libram* a tutt' i creditori assegnatarj, *etiam* a quegli, ad istanza de' quali non furono destinati. Il che vuole la Regia Camera, che s' osservi per l'avvenire; *come sta deciso sotto i* 23. *di Marzo* 1650. *Arresto* 660.

26 I conti dell' Università, che la prima volta furono veduti da' Razionali eletti per detta Università, e poi per ordine de' Superiori furono riveduti da altro Deputato, non si debbono più rivedere, non dandosi altra revisione, *decis. di detta Regia Camera de'* 14. *Maggio* 1567. *Arresto* 320. E veduti e liquidati per Commessarj, o Scrivani della Regia Camera deputati, quando le parti fanno istanza per la revisione, non si commette se non a' Tesorieri, e Percettori Provinciali, ovvero ad altri Officiali fiscali di detto Tribunale, *dec. de'* 22. *Gennajo* 1593. *Arresto* 490.; bensì non si riveggono se non dopo fatto il pagamento in potere del Percettore della Provincia della quantità contenuta nella significazione, o almeno fatto il deposito: *decis. dgeli* 8. *Giugno* 1581. *Arrest.* 427.

27 I Credenzieri, ed altri Officiali della Regia Dogana non possono ricevere cos' alcuna dagli Arrendatori sotto pena della privazione dell' officio, in qualsivoglia somma anche minima anche sotto pretesto di donativo, o altro quesito colore, *decis. di detta Regia Camera de'* 15. *Ottobre* 1559. *Arresto* 217.

28 Il debilitato neppure è franco, ed è immune per

Digitized by Google

per la testa solamente, *decis. de'* 27. *Gennajo* 1557. *Arresto* 184.

29 Il muto si deduce dalla numerazione, *decis. de'* 24. *Settembre* 1562. *Arresto* 265.

30 Dall'officio d' Erario sono scusati i vecchi, gl'infermi, e quelli, che hanno otto figli, *decis. de'* 26. *Agosto* 1563. *Arresto* 291.

31 L'esecuzioni fatte per debiti dell'Università si debbono subastare, o vendere nella medesima Terra: e non si estraggono, se non quando non si ritrova compratore, *decis. de'* 29. *Maggio* 1571. *Arresto* 367.

32 Il figlio subentra nel fuoco del Padre, del quale è erede, benchè abiti in altra parte, ed ivi fosse aggregato, se non vi è altro, che sostenga detto fuoco, *decis. de'* 16. *Ottobre* 1576. *Arresto* 393.

33 L'immunità di quello, che ha dodici figli, si concede anche a quello, che ha sei figli, e sei nipoti dal figlio morto prima di lui, ed esistenti in potere dell'Avo: e però dee godere le immunità, ed esenzioni de' pagamenti fiscali ordinarj, ed altre gabelle, dazj, collette, ed imposizioni, ed anche per proprio uso da tutt' i diritti delle Regie Dogane, Fondaci, ed altri quali si vogliano dazj, imposizioni tanto Regj, quanto Baronali, tanto in Napoli, quanto in ogni altra parte del Regno, come tutti gli altri Padri, che hanno dodici figli, *decis. de'* 18. *Febbrajo* 1652. *Arresto* 664. L'istesso gode se ha dieci figli, e due nipoti del figlio morto, o undici figli, ed un nipote, come nell' *Arrest.* 754 *e* 759. O pure se ha sei nipoti del figlio morto, e cinque del figlio vivo, si compisce il numero de' dodici *decis. de'* 30. *Marzo* 1555. *Arresto* 160. O pure se ha dodici nipoti del figlio morto, *decis. de'* 24. *Giugno* 1512. *Arresto* 126. O pure se ha nove figli, e tre nipoti, *dec. de'* 13. *Febbrajo* 1647. *Arresto* 624. O pure se ha undici figli legittimi e naturali, ed un figlio naturale legittimato *per rescriptum Principis*, *dec. de'* 31. *Gennajo* 1642. *Arr.* 625. O pure se ha undici figli seco viventi sotto la potestà, ed una figlia maritata vivente con suo marito, *dec. de'* 9. *Gennajo* 1664. *Arresto* 150. Si concede anche alla vedova, ch'osserva il letto vedovile, se tiene figli della prima moglie del marito con gli altri figli suoi, che vivono unitamente insieme, *dec. de'* 4. *Agosto* 1571. *Arresto* 350., anche se uno abita separato per più comoda abitazione, purchè vivano in comune sotto un pane, *decis. del* 1. *Ottobre* 1582. *Arresto* 438. anche se il Padre faccia mercanzie, se non possiede beni, ma per l'uso solamente, *decis. de'* 26. *Maggio* 1637. *Arresto* 620. E se dopo partito per venire a Napoli ad ottenere l'immunità, benchè durante il viaggio muora uno de' figli, dee godere l'immunità, *decis. degli* 11. *Maggio* 1566. *Arresto* 306. E se dopo ottenuto il privilegio, o le provvisioni per pigliare l'informazione, muore uno de' figli, anche dee godere, *decis. de'* 12. *Marzo* 1627. *Arresto* 598. però detta immunità non godono nelle spese di Ponti, Fonti, Muri, Torri marittime, salario d' Avvocati, e Procuratori, de' Medici, e Maestri di Scuole; se però del Medico e del Maestro di Scuola se ne vuol servire, *decis. de'* 13. *Gennajo* 1550. *Arresto* 96. nè nella contribuzione del Regio demanio, *decis. de'* 22. *Dicembre* 1551. *Arr.* 132. nè per l'elemosina del Predicatore, e spese d'Orologio, *decis. de'* 13. *Gennajo* 1550. *Arresto* 96. nè de' debiti dell' Università contratti prima di ottener l'immunità, *dicta decis. ut supra*.

34 I Locati della Regia Dogana, che hanno le loro pecore effettive, e tali descritte nel libro della Regia Dogana sopra il numero di 20. non possono essere riconosciuti *privative* nella prima istanza nelle cause civili, criminali, e miste, fuorchè dal Regio Doganiere, *come per decisione della Regia Camera degli* 11. *Ottobre* 1657. *& de Marinis Arresto* 648. Così spedisconsi le provvisioni. Vedi *fol.... vers.* Detto.

35 I Lombardi, e Milanesi, che abitano nella Città dell' Aquila con loro famiglia, ovvero vi possedono beni stabili, contribuiscono a' pagameti fiscali, collette, gabelle, ed altri pesi, ed imposizioni, come gli altri Cittadini, e godono anche gli onori di detta Città. Se non posseggono, ma hanno abitato per dieci anni, similmente pagano; bensì sono esenti da' debiti contratti prima della loro abitazione. Se vivono mercantilmente, con andare, e ritornare dalle loro patrie, non pagano, *come per decis. di detta Regia Camera a* 30. *Maggio* 1582. *e de Marin. Arresto* 435.

36 I mercatanti forestieri, i quali sono stati soliti pagare delle loro mercanzie gran quantità di denari per la Dogana, che non si paga da' Cittadini, comprano possessioni, e si fanno Cittadini, e pagando quel poco per le collette, evitano il di più per lo pagamento spettante a detta Dogana; il che facendosi in frode, non si dee osservare, perchè la sola possessione della casa in paese forastiere non fa il domicilio, fuorchè se in tutto trasferisca il suo domicilio in quella Terra, e si faccia Cittadino di buona fede, pigliandovi moglie; perchè in tal caso si fa Cittadino, e come tale non paga la Dogana delle contrattazioni che vi fa, ed allora è tenuto di portare i pesi, e ed i pagamenti co' Cittadini; e però non si dee gravare di due pesi: ed essendovi frode almeno presunta, non gli giova. *Così fu deciso per detta Regia Camera, come de Marinis nell' Arresto* 2.

37 I Mercatanti, che dal ritratto delle mercanzie immesse ne comprano altre, pagati i primi Regj diritti, non sono tenuti pagare di nuovo, *come riferisce detto de Marinis nell' Arresto* 181. *essersi deciso sotto i* 29. *Ottobre* 1556. con alcuni Mercatanti Veneziani residenti nella Provincia di Lecce.

38 I Mercatanti, ed altri, che portano mercanzie nella fiera di Salerno, debbono pagare, cioè: Per li beni, che vengono da *extra* Regno per mare *recto tramite* in detta fiera, ed ivi vendono, contrattano, ed estraggono per mare, non si dee esigere il *jus fundaci*; ma per quelli beni, che non vendono, nè contrattano in detta fiera, si paga detto *jus fundaci*, ovvero debbono dare pleggeria d'asportargli in terra del Regio Fondaco, tanto se estraggono per mare, quanto per terra; e per quelli beni, e mercanzie, che non vengono *recto tramite* in detta fiera da *extra* Regno; ma per comodità de' Mercatanti e de' Padroni si fermano in altri luoghi, e poi si conducono in detta fiera, sono tenuti di pagare per quelli detto *jus fundaci*, eccetto però

Digitized by Google

però ſe i Vaſcelli, e Navilj predetti, che furono deſtinati per detta fiera di Salerno, per impeto di venti, o timore di corſari ſi foſſero fermati nelle marine dell' antica giurisdizione di detta Dagana, ed ivi non furono ſcaricati i beni, e mercanzie: in detto caſo non ſi eſige detto *jus fundaci*; ma ſe detti beni fermati, come di ſopra accaderà eſtraerſi per terra, e ſaranno immeſſi nella Regia Dogana di Napoli, o in altri luoghi della giurisdizione di detta Dogana ſi eſigerà detto *jus fundaci*; e ſe occorrerà eſtraerſi per terra per *extra* Regno, e non toccheranno i luoghi, e giurisdizione di Regia Dogana di Napoli, non ſi paga detto *jus fundaci*. Per li beni, e mercanzie immeſſe nel preſente Regno da fuori, le quali ſi aſportano per terra in detta fiera di Salerno, ſi eſige detto *jus fundaci*. Per li beni, e mercanzie nate nel Regno, le quali ſi conducono in detta fiera di Salerno, e paſſano per lo paſſo dell' acqua della Mela, Vietri, o altro luogo della giurisdizione di detta Regia Dogana di Napoli, non ſi eſige detto *jus, fundaci*; ma ſe in tempo dell'eſtrazione di tutt' i beni ſi aſportano in altri luoghi, *etiam* ſe fieno della giurisdizione di detta Regia Dogana, non ſono tenuti di pagare detto *jus fundaci*. Così nota *detto de Marinis nell' Arreſto* 535. *eſſerſi deciſo per detta Regia Camera ſotto i* 2. *Ottobre* 1600.

39 I Mercatanti, che comprano, vendono, ed eſtraggono ſete lavorate in nome d'altri, benchè ſieno matricolati, non godono l'immunità della Regia Dogana, *d. de Marin. Arreſt.* 547. *& deciſ. della Regia Camera ſotto i* 9. *Settembre* 1602.

40 I Mercatanti, le cui mercanzie furono immeſſe nella Città di Salerno prima del tempo della fiera, e prima, che quella foſſe principiata, deſtinate, e conſervate per venderle in detta fiera, non ſi debbono moleſtare per lo pagamento de' diritti, come ſe foſſero immeſſe in tempo della fiera, *d. de Marin. Arreſt.* 584. *& deciſ. di detta Regia Camera, ſotto i* 2. *Settembre* 1619.

41 Le mercanzie, che ſi mandano i Napoli, non ſi debbono moleſtare da qualſivoglia Dogana per li diritti: e ſolamente i Doganieri aſtringono a dare pleggeria d'aſportarle, e condurle a detta Regia Dogana di detta Città, *d. de Marinis Arreſt.* 653. *& deciſ. di detta Regia Camera ſotto i* 2. *Maggio* 1651.

42 Le mercanzie d'eſtra Regno, che vanno eſtra Regno, non debbono pagare diritti di Dogane, *d. de Marinis Arreſt.* 596. *& deciſ. di detta Regia Camera de'* 17. *Giugno* 1626.

43 Le mercanzie, che ſono venute da eſtra Regno in Salerno, le quali ſono ſtate prima portate in Vietri, ed alla Coſta, debbono pagare al Magnifico Arrendatore i debiti diritti, fatta prima l'eſtimazione, *d. de Marinis Arreſto* 502. *& deciſ. di detta Regia Camera ſotto i* 22. *Maggio* 1559.

44 I muti ſi devono dedurre dalla numerazione, benchè i Magn. Numeratori dicano, eſſere robuſti, *d. de Marin. Arreſt.* 264. *& deciſ. di det. Regia Camera ſotto i* 24. *Settembre* 1562.

45 Quelli, che fabbricano Navi, ſono immuni per tutt' i materiali, ed iſtromenti neceſſarj alla coſtruzzione di dette Navi, *d. de Marinis Arreſto* 633. *& deciſione di detta Regia Camera ſotto i* 21. *Agoſto* 1646.

46 I Marinari ſono franchi di gabelle per li biſcotti da conſumarſi in tempo della navigazione per lo Regio ſervizio; ma non nel tempo, che ſono in terra, ſe ſono Cittadini; e ſe ſono foreſtieri ſono franchi per lo vitto, *d. de Marinis Arreſto* 388. *& deciſ. di detta Regia Camera ſotto gli* 11. *Maggio* 1576.

47 I Napoletani ſono franchi dalle gabelle per lo Vino Greco pervenuto dalle loro maſſerie *d. de Marinis Arreſto* 147. *& deciſ. di detta Regia Camera ſotto i* 21. *Giugno* 1553. Come anche ſono franchi dalle gabelle per le fogliame, ed altro, che ſi fanno nelle loro maſſerie, e co' proprj animali le portano a vendere in Napoli; quelle maſſerie però, che ſono fuori delle Paludi della detta Città, *d. Reggente de Marinis Arreſto* 101. *& deciſ. di detta Regia Camera ſotto i* 20. *Maggio* 1550. I nati nella Città, e che abitano in altra parte ſono immuni da dazj, e gabelle per tutte quelle coſe, che ſervono per uſo loro, della loro caſa, e famiglia ſolamente, *d. de Marinis Arreſto* 94. *e deciſ. di detta Regia Camera ſotto i* 12. *Maggio* 1559. Sono anche franchi da' pagamenti fiſcali per li beni, che poſſeggono in qualche Terra, *d. de Marinis Arreſt.* 149. *& deciſ. di d. Regia Camera ſotto i* 7. *Giugno* 1553. ſono anche franchi per le mercanzie *d. de Marinis Arreſt.* 153. *& dec. di det. Regia Camera de'* 18. *Aprile* 1554. A riſpetto de' frutti de' territorj ſiſtenti fuori Napoli; che ſono proprj, o che tengono in affitto, ovvero a Porzionaria; e li mandano in Napoli, non pagano la gabella; ma ſe li mandano per cauſa di commerzio, e non per lo loro uſo, pagano la metà della gabella, *d. de Marinis Arreſto* 326. *& dec. di d. Regia Camera degli* 8. *Ottobre* 1567. Gli originarj ſi dicono quelli, che ſono conceputi in Napoli, benchè nati in altre parti, *d. de Marinis Arreſto* 624. *& dec. di detta Regia Camera ſotto il primo di Gennajo* 1641. I dichiarati Napoletani per privilegio di abitazione non godono come Napoletani nati, ed originarj per le loro annue entrate nella ſituazione del 1648. *d. de Marinis Arreſt.* 656. *& deciſ. di det. Regia Camera ſotto i* 26. *&* 30. *Ottobre* 1651. Quelli, che abitano nella Città di Pozzuoli pagano i carlini 15. per le ſpeſe ſtraordinarie della Città, preciſamente per la rifazione delle ſtrade, ponti, fontane, ed orologio, *& etiam* per l'elemoſina, che ſi dà al Predicatore, e guardia de' nemici, *d. de Marinis Arreſto* 623. *& deciſ. di detta Regia Camera ſotto i* 24. *Gennajo* 1641. Lo ſchiavo Turco battezzato in Napoli gode la civiltà Napoletana, ſe ſarà liberato dal Padrone, *d. de Marinis Arreſt.* 583. *& dec. di detta Reg. Camera ſotto i* 17. *Aprile* 1619.

49 I Notaj, e Giudici a contratti non pagano per la teſta nelle loro terre, benchè con le proprie mani coltivino i loro territorj, *d. de Marinis Arreſt.* 557. *& deciſ. di detta Regia Camera ſotto i* 21. *Maggio* 1616. purchè non vivano ignobilmente, miſchiandoſi in coſe ſporche, *d. de Marinis Arreſto* 581. *& deciſ. di detta Regia Camera ſotto i* 18. *Febbrajo* 1617.

50 La numerazione de' fuochi fatta *oſtiatim* ſi attende il tempo della renumerazione; o ſe ſarà fatta

Digitized by Google

fatti per diligenza s'attende il tempo della numerazione, *d. de Marinis Arreſto* 521. *& deciſ. di detta Reg. Camera ſotto i* 23. *Luglio* 1599.

51 Le donne vedove con figli maſchi, e beni ſufficienti al vitto, quantunque i figli non ſieno proſſimi alla pubertà, ſi pongono nella numerazione, *d. de Marinis Arreſt.* 522. *& deciſ. di detta Regia Camera ſotto i* 27. *Agoſto* 1599.

52 Quelli, che hanno fatta la ceſſione de' beni ſi debbono numerare, reſtano per fuochi, e non ſi deducono, *d. de Marinis Arreſto* 527. *& dec. di d. Reg. Camera ſotto i* 23. *Dicembre* 1599.

53 Il numerato in una Terra, ſe trasferiſce il domicilio in un'altra, anche paga i pagamenti fiſcali dove fu numerato, non oſtante il contentamento della Terra, che paghi dove trasferì il ſuddetto domicilio, per evitare gl' inconvenienti del male eſempio, che ne potrebbe naſcere, *Così fu deciſo per detta Regia Camera tra la Terra d' Aſtroſagoli, e la Terra di Mangone ſotto i* 15. *Febbrajo* 1566.: ed i loro figli, dopo morto il Padre, anche debbono pagare in detta Terra, dove ſi fece detta numerazione, purchè vi ſia rimaſto altro, che ſoſtenga il peſo del fuoco, *d. de Marinis Arreſto* 271. *& dec. di detta Regia Camera de'* 15. *e* 22. *Dicembre* 1574.

54 Il numerato in due Terre per fuoco paga i pagamenti fiſcali, come Cittadino in quella Terra, dove abita, e nell'altra come bonatenente, *detto de Marinis Arreſto* 258. *& deciſ. di detta Regia Camera ſotto i* 22. *Aprile* 1562.

55 Il numerato in una Terra, che abita nell'altra, non ſoſtiene l'alloggio de' Soldati nella Terra dell'abitazione, ſe coſta che ſoſtiene i peſi nella Terra della numerazione, *detto de Marinis Arreſto* 416. *& deciſ. di detta Regia Camera de'* 23. *Settembre* 1579.

56 I Portulani ſe ſono Cittadini di qualche Terra, pagano in tutto i peſi con l'Univerſità, ed anche alloggiano ſenza niuna immunità come tutti gli altri Cittadini, *detto de Marinis Arreſto* 452. *& deciſ. di detta Regia Camera de'* 13. *Maggio* 1586.

57 Quando qualchedano è ſtanco in una Terra, guardiſi di farſi ſcrivere nel libro dell'apprezzo, o regiſtro univerſale di quelli, che pagano, perchè ſi pregiudica, *Gab. lib. concluſ. ſitul. de immunit. Amend. nell' addit. alla deciſ. de Franch. deciſ.* 56. *num.* 4. Se ſarà ſcritto, dèe appellare fra dieci giorni, altrimenti ſi dice conſentire, *loc. cit. Theſaur. deciſ.* 149.

58 I pagamenti fatti per li Sindaci, e Caſſieri con la concluſione dell'Univerſità, ſi debbono ammettere a loro beneficio, ſalve le ragioni contra i *male madantes*, *d. de Marinis Arr.* 531. *dec. di d. Camera de'* 12. *Luglio* 1600.

59 La Terra di Vignola donata dalla Regina Giovanna all'Oſpedale della Santiſſima Annunziata di Napoli è burgenſatica: però non paga adoa, nè rilevio, *d. de Marinis Arreſto* 205. *deciſ. di detta Regia Camera ſotto i* 3. *Giugno* 1559.

60 La Città di Biſaccia ha privilegio di non pagare per li fuochi in quella aumentati nella nuova numerazione, *detto de Marinis Arreſto* 273. *& deciſ. di detta Regia Camera de'* 17. *Febbrajo* 1563.

61 Il Sindaco eletto per un anno non s'ammette al medeſimo officio per altri cinque anni, nè ad altri officj per anni tre, anche volendo; quando l'officio è ſenza pagamento, *Franch. dec.* 216. *num.* 2. *& deciſ.* 264. *num.* 1.

62 L'Eletto può eſſere eletto volendo al medeſimo officio, anche fra i cinque anni; quando è con pagamento, *d. de Franch. dec.* 264. *num.* 2.

Che non ſi poſſano eleggere perſone Chieſaſtiche nelle coſe concernenti l'amminiſtrazione del Pubblico, &c.

63 TAnto queſta Magnifica fedeliſſima Città di Napoli, quanto tutte l'altre Città, Terre, e Luoghi demaniali, e de' Baroni di queſto Regno in coſe temporali non dipendenti da coſe Eccleſiaſtiche, non poſſono, nè debbono eleggere, nominare, o deputare nelle coſe concernenti l'amminiſtrazione del Pubblico di eſſe Città, Terre, Luoghi, e Piazze, perſona alcuna Eccleſiaſtica, Religioſa non ſoggetta alla Regia Giuriſdizione, *etiam* ſe foſſero Cavalieri dell'abito di S. Gio: Geroſolimitano, ſecondo la dottrina dell'Apoſtolo; *Nemo militans Deo implicet ſe ſæcularibus negotiis, &c.* Acciocchè vedendo le perſone eleggende, che ſono obbligate a dar conto di loro, e ſottoporſi al gaſtigo Regio per li falli proprj, ſiano con quell'avvertenza, che ſi conviene in far quello che ſi dee a benefizio del Pubblico di eſſa Città, Terra, Luoghi, e Piazze, ſotto pena di duc. duemila da eſigerſi da contravegnenti; oltre altra pena *etiam* corporale riſerbata ad arbitrio di Sua E. ſecondo la qualità del caſo, o della perſona; oltre l'annullazione, ed invalidazione di tutte le coſe, le quali ſi faceſſero contra la forma del preſente Bando, &c. *Pram.* 1. *De Eccleſiaſticis perſonis del Cardinal Granvela de'* 18. *Giugno* 1571. *tom.* 1. *tit.* 62.

64 L'Univerſità non può contrarre ſenza decreto del Giudice. Così riferiſce *Scipione Rovito eſſerſi deciſo con decreto della Regia Camera nel conſ.* 64. *lib.* 1. *portato dal Reggente de Marinis nel* 1. *lib. della reſolut. quotid. c.* 77. *n.* 10.

65 All'Univerſità come privilegiata, a ſomiglianza del minore, quando è leſa compete la reſtituzione *in integrum*: però dèe eſſere molto cautelato chi contrae con eſſa; facendo in modo che l'Univerſità non patiſca danno, *detto de Marinis loc. cit. num.* 13.

66 L'Univerſità, o i Vaſſalli, i quali ogni anno nella Circonciſione del Signore ſogliono donare a' Baroni regali, e donativi, non ſi poſſono coſtringere a detti donativi in avvenire; perchè ſono atti di volontaria liberalità, *d. de Marin. loc. cit. cap.* 78. *n.* 11. 21. *&* 22.

67 Il Sindaco e gli Eletti dell'Univerſità, quando ſono in mora nel fare i pagamenti fiſcali, ſi poſſono carcerare, *detto de Marinis lib.* 2. *cap.* 247. *num.* 7.

68 Ma non ſi può l'Univerſità, o per eſſa i ſuoi Eletti, Sindaco &c. moleſtare intorno a' pagamenti de' reſidui de' pagamenti fiſcali alla R. Corte, e quanto a' privati creditori così fiſcalarj, come iſtrumentarj, conforme appariſce dalle Grazie conceſſe, e confermate dall'Invittiſſimo Noſtro Re (che Dio guardi) in data de' 5. di Novembre 1737. Ed è appunto il decimo capitolo delle gra-

Digitized by Google

Grazie ſuddetto del tenor ſeguente, v3.

„ *Item* ſupplicano V. M, riguardare con occhio
„ benigno le povere Univerſità del Regno; alcune
„ delle quali ſono cadute in tanta miſeria, che non
„ ſono capaci di portare i ſoliti peſi: e ſiccome il
„ Cattolico Re Filippo V. Glorioſiſſimo ſuo Ge-
„ nitore a' 27. Aprile dell'anno 1702. rilaſciò a
„ dette Univerſità i reſidui de' pagamenti fiſcali
„ alla Regia Corte, quanto a' privati creditori, così
„ fiſcalarj, come iſtrumentarj, la Regia Camera fe-
„ ce appuntamento, che eſſi non poteſſero manda-
„ re Commiſſarj eſecutori per i reſidui, ovvero at-
„ traſſo, ſe non dopo eſibito, e diſcuſſo lo ſtato
„ delle Univerſità debitrici; così ancora ſi degni
„ V. M. di praticare, ed ordinare altrettanto,
„ come già ſi è degnata ordinare a beneficio del-
„ l'Univerſità di Catanzaro: e che non ſieno mo-
„ leſtate dal Regio Fiſco per qualſivoglia altra cau-
„ ſa, ragione, o azione tanto dedotta, quanto
„ forſe deducenda, per quel che appartiene al lo-
„ ro Governo economico. Come parimente la
„ ſupplicano comandare, che non ſieno moleſtati
„ nè feudatarj, nè arrendamenti per reſidui di do-
„ nativi, o di valimenti de' tempi traſandati.

Etſi reſidua ab Univerſitatibus Regni Regi debita ex cauſa functionum fiſcalium uſque ad annum 1733. *completum vices centena millia ducatorum excedant, placet illas non inquietari ex cauſa reſiduorum, eamque indulgentiam ad reſidua decimarum extendi, quas debebant Arrendamenta per id tempus*. Gio. Domen. Albarella.

68 Quello, che ha patito ingiurie atroci, com' è l'eſſere ſtato condannato alle Regie Galee per qualche delitto, non può eſſere eletto al Reggimento dell'Univerſità, come perſona infame; nè può ricevere gli ordini, *d. de Marinis lib. 2. cap. 36. num. 3. & 4.*

69 L'Univerſità è preferita, quando s'affitta la giuriſdizione, *d. de Marinis loc. ci. cap. 261. n. 11.*

70 L'Univerſità non è preferita al Barone, il quale ha la giuriſdizione civile, quando ſi vende la criminale; ma bensì è preferita, quando ſi vende dal Re qualche giuriſdizione particolare, *d. de Marinis d. lib. 2. cap. eod. n. 12. & 13.*

71 L'Univerſità delle Terre del Regno di Napoli poſſono dimandare il demanio, quando ſi procede alla vendita di quelle: anzi ſono preferite, quando ſi vende dal Re la giuriſdizione particolare: come ſarebbe la criminale delle ſeconde cauſe, &c. *d. de Marinis cap. 117. num. 8.*

ANNOTAZIONE
DI LIONARDO RICCIO

A queſto Cap. XI.

SOMMARIO.

1 *Privilegio de' dodici figli ſi ſpedisce ſolamente dalla Regia Camera, nè ſi può intromettere il Barone.*

2 *Immunità de' dodici figli ſi gode ſubito, ch'è nato il duodecimo figlio.*

3 *Privilegio de' dodici figli ſi ſpedisce anche ſe moriſſe uno, o più figli, dopo che ſi è fatta l'iſtanza per la ſpedizione. Anzi anche ſe mentre il Padre è in viaggio per venire in Napoli a ſpedire il privilegio, moriſſero.*

4 *Magnifico Marco Leggio di Sant' Angelo a Faſanella, come ottenne il Privilegio, benchè gli foſſe morto il figlio con le oppoſizioni fiſcali, e riſpoſte a quelle.*

5 *Padre di undici figli, ſubito che è gravida la moglie per lo duodecimo figlio, dee fare l'iſtanza per lo privilegio: ed a che giova detta cautela.*

6 *Il figlio morto alla guerra, o fatto Religioſo ſi numera, come vivo per godere la franchizia de' dodici figli, anche ſe foſſe figlio naturale Religioſo, o legittimato con reſcritto del Principe.*

7 *Figlio adottivo oggi non ſi ammette al Padre onuſto.*

8 *Figlie maritate giovano al Padre per ottenere il privilegio di dodici figli.*

9 *Figlio emancipato giova per la franchizia de' dodici figli.*

10 *Figli, o Nipoti non godono la franchizia, quando vivono ſeparati dal Padre; e come s'intende detta ſeparazione.*

11 *Madre vedova gode il privilegio de' dodici figli, e figliaſtri, fino che guarda il letto vedovile, e detti figli, o figliaſtri vivono unitamente con detta vedova.*

12 *Il figlio emancipato, benchè viveſſe unitamente col Padre, il Numeratore lo carica per fuoco ſeparato. Così fu deciſo più volte nella numerazione: s'impugna detta deciſione come irragionevole.*

13 *Privilegio de' 12. figli s'intende ſolamente per li pagamenti fiſcali, e non per altri pagamenti.*

14 *Padre carico de' dodici figli, benchè ricco e franco gode detto privilegio.*

15 *Padre onuſto de' dodici figli ſi deduce nella numerazione: e l'Univerſità non porta il peſo de' di lui fuoco.*

16 *Taſſa de' pagamenti, a' quali è tenuto contribuire il padre onuſto. Si dà la norma di farſi.*

17 *Padre onuſto ſe muore, reſta il privilegio a beneficio della moglie, e figli; ma morta la moglie ſi eſtingue il privilegio, benchè i dodici figli continovaſſero a vivere uniti.*

18 *Franchizie del padre onuſto, oltra i pagamenti fiſcali nella ſua Univerſità, ſi ampliano anche per le franchizie nelle Dogane di Napoli, ed altre parti, così Regie, come Baronali: e quali franchizie de' paſſi, piazze, ed ogni altra diritto: e come ciò s'intende.*

19 *Locati di Dogana quali franchizie godono? e quali godono i compratori d'Agnelli, lane di pecore dogaute.*

20 *Locati di Dogana godono eſenzione dal foro nelle cauſe dipendenti dalle Dogane, anche contra vedove, e pupilli: ed altri privilegj; ma non in altre cauſe.*

21 *Cauſe tra Locati, e Napoletani ſi trattano nella Regia Camera. Si rigetta l'opinione di* Novar. Carleval. de Marin. *ed altri in contrario.*

22 *Officiali di Regie Provincie, ed altri Officiali inferiori, che, e come godono franchizie, dove eſercitano l'officio.*

23 *Gabelloto convenuto a pagar le franchizie, che ſpettano ad Officiali, Governatori, &c.*

24 *Eccleſiaſtici non poſſono eleggerſi, nè ammetterſi ad amminiſtrare coſe delle Univerſità, nè giuſtizia, nè a patrocinare al ſolo laicale: e come ciò s'intenda.*

IN

Digitized by Google

IN questo Cap. XI. al *n.* 32. e 33. si parla della franchigia, che dee godere un padre carico di dodici figli. Di questo diffusamente ne ha trattato l'Ageta nell'annotazione fatta a Moles nella *part.* 2. *fol.* 1: *& seqq.* Noi però dichiareremo qui distintamente con dette franchigie, per intelligenza di tutti, alcune cose non toccate dal nostro Autore.

1 Il Privilegio di dodici figli non si spedisce da altro Superiore, che dal Tribunale della Regia Camera: nè i Baroni possono intromettervisi, *Ageta loc. cit. qu.* 1. *n.* 50. *Capibl. tom.* 2. *cap.* 42. *Novar. tom.* 3. *grav.* 170. *Sanfel. decis.* 391. *e Sever. in addit.* L'immunità però si gode dal dì, ch' è nato il duodecimo figlio, benchè il
2 privilegio si spedica molto appresso *Aget. in d. part.* 2. *quæst.* 4. *n.* 4. Così sta deciso dalla Regia Camera. La ragione è chiara, perchè è franchigia concessa dalla legge nello stesso stante, che si compisce il numero di dodici figli. Si dee cercare il Privilegio, che altro non è, che sentenza dichiaratoria di quel, che la legge ha prescritto.

3 Quindi è, che non trovandosi cercato, e mancando detto numero di dodici, non potrebbe ottenere il privilegio, nè godere franchigie: ma trovandosi cercato il privilegio, e morisse uno, o più figli, la Regia Camera spedisce il privilegio, non ostante che ne son morti; e gode come fossero vivi.

Tanto che, se dopo spedite le provvisioni della Regia Camera per pigliare l'informazione del numero de' dodici figli, morisse uno di detti dodici figli, non per questo gli si può impedire il privilegio, *de Marin. Arrest.* 557. *fol.* 155. *Arresto* 613. *& Arresto* 614. *Ageta part.* 2. *qu.* 8. *n.* 7.

Anche D. Niccolò di Somma Patrizio Napoletano essendo andato in casa d'un Presidente della Regia Camera nella medesima notte, che partorì D. Ippolita Caracciolo sua moglie, ed a voce disse voler il privilegio, benchè detto figlio fosse morto prima di presentare l'istanza scritta alla Regia Camera, pure fu deciso a suo favore, e gli fu dato il privilegio, come porta deciso il *Reg. Moles* riferito da detto *Ageta in d. qu.* 4. *par.* 2. *num.* 6. dopo *Danza*, *Merolla*, ed altri.

E se uno partitosi dalla sua patria in viaggio per venire in Napoli a denunciare nella Regia Camera il numero di dodici figli, per ottenere il privilegio, prima di arrivare in Napoli morisse il duodecimo figlio nato, non gli si può impedire il privilegio, e gode la franchigia, *de Marin. Arrest.* 233. 12. Ottobre 1560.

Anzi nell'*Arresto* 309. 11. *Maii* 1566. mentre un Padre era nel viaggio morirono tre figli, che in uno ventre gli erano nati, ed ottenne il privilegio con soli nove figli viventi.

4 Nell'anno 1702. ottenni io il privilegio per lo Magnifico Marco Leggio della Terra di Sant'Angelo Fasanella, che mi mandò corriere colla Procura per ispedire il privilegio colla nascita del duodecimo figlio a' 14. Aprile 1702. e l'Università mandò subito altro corriere appresso per impedirlo per la morte seguita di detto figlio a' 24. d'Aprile, tenendo viventi soli undici figli; come apparisce dagli atti presso Matteo d'Auria Attuario della Reg. Cam. contut-

tociò ottenni il privilegio, ed in atto gode l'immunità; non ostanti l'oppositioni fiscali, e dell'Università, per le ragioni da me rappresentate nella sottoscritta nota, v3.

J. M. J.

IL Magnifico Marco Leggio della Terra di S. Angelo Fasanella, avendo compiuto il numero di dodici figli colla nascita di Francesco, nato a' 14. Aprile 1702. dimandò nella Regia Camera il privilegio a' 19. di detto mese, ed a' 20. furono spedite le provvisioni *pro capienda informatione*.

E poichè dopo spedite dette provvisioni, se n'è passato in Cielo detto figliuolo a' 24. di detto mese di Aprile, come costa dalla fede dell'Università, *fol.* 17. *e* 18. e dalle deposizioni di tre testimonj *fol.* 12. *e* 13. fedi del battesimo *fol.* 2., e del libro de' morti *fol.* 12.: fattosi il decreto della *facultas fol.* 16. ha opposto il Fisco *d. fol.* 16. *e s.* che stante il Magnifico Marco Leggio dopo la nascita dell'ultimo figlio, e prima della morte di quello, mandò persona in questa Città per ottenere il privilegio: e nell'*Arrest. del Reg. de Marinis* 233. *e* 309. sta deciso, che venendo a denunciare il numero di dodici figli, goda l'immunità; non ostante, che nel viaggio morisse un figlio prima di spedirsi il privilegio.

Però se parrà alla Reg. Camera, che lo stesso effetto partorisca il venire, che il mandare a denunciare detto numero, in tal caso non impedisce.

Per parte dell'Università si fece istanza non doversi spedire il privilegio, stante sono vivi undici figli.

Questa sottilissima obbiezione fiscale, ed opposizione dell'Università si scioglie con due chiarissime ragioni.

Primo: perchè ne' giudicj civili non è necessario comparire personalmente; ma l'istesso è andare al giudicio personalmente, che andare mediante la persona del Procuratore: onde quantunque in detti *Arresti* si dica: *venimus Neapolim*, si dee intendere per ogni padre onusto, che espone nella Regia Camera il suo desiderio, e denuncia il numero di dodici figli per la regola: *qui per alterum facit, per seipsum facere videtur: & quis citatus ad comparendum in civilibus, potest per Procuratorem comparere.*

Secondo: perchè tal ragione di dubitare non può applicarsi al caso nostro; ma potrebbesi applicare quando nel venire, prima d'arrivare in Napoli, o prima di denunciare il numero de' suoi figli, fosse uno d'essi morto: ch' è il caso di detti *Arresti* citati dal Signor Fiscale.

Ma nel caso nostro si è arrivato in Napoli, si è fatta la denuncia, e si sono spedite le provvisioni *pro capienda informatione*: nel qual caso è applicabile l'*Arresto* 577. de' 17. Novembre 1689. dove la Regia Camera decise a favor di Donato Lupo, che godesse l'immunità, rigettando l'opposizione del Regio Fisco, e dell'Università, non ostante che dopo spedite le provvisioni *pro capienda informatione*, morì uno de' dodici figli.

Si corrobora tutto ciò dalla *decis.* di detta Regia Camera 113. presso il *Reggente Revertero*, dove la Regia Camera decise a favor del padre onusto per lo *testo in l.* 2. §. *qui ad munera ff. de vacatione & excusatione munerum*; nel qual *testo* altro requisito non si ricerca, se non pro-

Digitized by Google

vare l'esistenza de' dodici figli, nel tempo che si denuncia il desiderio di voler godere l'immunità: il qual desiderio si può esprimere senza venire di persona in giudizio: ivi: *Viverum se liberorum numerum habere tempore, quo propter eos excusari desiderant, probare debet.*

Attente le cose predette: sì perchè il figlio non è morto *in itinere*, che sarebbe il dubbio fiscale; ma è morto dopo spedite le provvisioni *de capienda informat.* onde siamo in diverso caso: sì perchè il desiderio di godere l'immunità, e denunciare il numero de' figli, si può fare per se, e per altre persone, spera, come ne supplica il Sig. Commessario, ed altri Signori del Tribunale ad interporre decreto, che detto Mag. Marco Leggio goda l'immunità, non ostante la morte seguita d'un figlio dopo spedite le provvisioni *pro capienda informatione*, giusta *l'Arresto 577.*

Napoli 1702. a' 25. Aprile.

Lionardo Riccio.

ED a relazione del Signor Presidente Serra la Regia Camera spedì privilegio a beneficio di detto Magn. Marco Leggio.

5 Ma quel che in ciò è più notabile: si riferisce dal *Reg. Sanfel. alla dec. 391. n. 18. p. 3.* che il Padre di undici figli può spedirsi il privilegio, numerando (per compire il numero di dodici) il figlio ch'è nel ventre pregnante della moglie, dopo che è animato il feto, per le ragioni addotte dal *cit. Ageta a Moles par. 2. qu. 4 fol. 14. nu. 10.* dicendo, che si pratica così nel Regno, pigliarsi informazione del ventre gravido. Ma il Magn. Matteo di Auria Mastrodatti della Regia Camera mi disse: che due volte avendo ciò voluto tentare, si è opposto il Fisco: *ut expectetur exitus partus*; e se il parto non viene a luce perfettamente, non si spedisca il privilegio.

Onde si conclude, che se il parto non nasceste vivo, non si spedisce il privilegio: ma se uscisse vivo, e dopo presa l'informazione della gravidanza fosse morto uno, o più di quegli undici figli; in tal caso si spedisce il privilegio, lo stesso *Ageta loc. cit. n. 9. Costa de retract. cap. 2. n. 4.*

6 Se un figlio fosse morto alla guerra, si numera come vivo a favor del Padre, e gli si spedisce il privilegio; benchè fosse morto prima di domandar il privilegio, e prima di nascere il compimento de' dodici figli. *Sanfel. & Aget. loc. cit.* La ragione è perchè *qui pro patria, pro Repub. occumbit, perpetuo vivit.*

Così parimente i figli religiosi giovano al Padre, per fare il numero de' dodici a potere ottenere il privilegio.

Si amplia detta conclusione anche nel figlio bastardo, cioè naturale *tantum*, che si fa religioso, che viene a legittimarsi per l'ingresso fatto alla religione, come fosse legittimato per rescritto del Principe. E però, tanto in caso che entra in religione, quanto in caso che si legittima con rescritto, sempre giova al Padre, per ottenere il privilegio delle franchigie per lo numero de' dodici figli: così anche le figlie monacate, come diffusamente il detto *Ageta* nella *q. 10. a Moles*, e nell' *annotat. in d. q. al nu. 5. e 6. Odierna a Surdo desis. 23. Sanfel. dec. 191. n. 124. De Luca a Franch. dec. 532. num. 3.*

7 Così anche se fosse un figlio adottivo, perchè è vero figlio, e 'l padre tiene il peso di alimentarlo: e che ciò si pratichi nella R. C. l'attesta *Sanfel. dec. 391. num. 30. Ageta a Moles §. 7. qu. 1. n. 28. par. 2. fol. 7.* dove impugna i Dottori, che dicono il contrario, come sono il *Reg. Costanzo in l. si quis Decurio. C. de Decurion. lib. X. n. 29. Garen. alla costituz. di Milano tit. 13. fol. 87. per la l. 2. §. adoptivi C. de Decur. e Merol. disp. 7. cap. 3. num. 10.*

Però mi sono informato nella Regia Camera, che oggi non si ammette il figlio adottivo; e si è ricevuta l'opinione di detto *R. Costanzo* co' seguaci in favor del Fisco.

8 Giovano anche al Padre le figlie maritate, che vivono separatamente in casa de' loro mariti. Questo per ragione del peso, che ha il Padre di dotare; e la dote sta in luogo degli alimenti, *De Marinis Arrest. 51. fol. 42.* Per lo Padre, che avea tre figlie, porta deciso il *Reg. Revert. dec. 261. Aget. d. 3. par. 2. a Moles n. 1.*

9 Giova per supplire il numero de' dodici figli, anche se alcuno fosse emancipato per lo *testo* nella *l. 2. §. incolumes ff. de vacat. munerum:* ivi: *Incolumes liberi, etiamsi in potestate patri suo desierint esse, excusationem a muneribus civilibus præstant.*

E *Tesauro* alla *decis. 267. num. 5.* attesta, che in questo modo si pratica, non ostante che *Ferd. Paez* ne dubitasse.

Si comprova la *decis. di Tesauro* con la *decis. de Franch. 532. nu. 8.* il quale parla del numero di cinque figli, ch' escusa il Padre dal peso della tutela, benchè i figli fossero emancipati. Così conchiude anche *Ageta a Moles par. 2. q. 3. n. 4.*

E la ragione convincente è, che il padre per godere, basta, che abbia dodici figli, o dodici nipoti *ex filio*, o che detto numero sia composto di figli, e nipoti, i quali in tempo della spedizione del privilegio vivono *sub uno victu* del Padre: ed allora s'intende vivere *sub victu Patris* la maritata, la monaca, il monaco, l'emancipato, il morto per la Repubblica alla guerra, perchè il Padre è efinanito in alimentare dette persone, che sono ridotte a segno d'emanciparsi, e collocarsi in religione, o a marito, oltre la dote, e le spese per tali funzioni; e perchè la Repubblica sente l'utile d'impopolarsi, come si è detto più sopra.

Nè di ciò potrà mai più dubitarsi in questo nostro Regno. Poichè la R. Cam. presso de istruzioni date a' Regj Numeratori nel *1662. al cap. 15. num. 12.* decide, che i Padri da' dodici figli si deducono, benchè alcuni di detti figli non si trovassero sotto le patrie potestà, *ex instructionibus anni 1591. cap. 60. & novissime determinationis Reg. Cam.*

10 Benvero i figli, o nipoti godono col Padre la stessa franchigia, fino che stanno uniti sotto un vitto col Padre, o con la madre: ma se poi alcuno separatamente viveste, quello non goderebbe la franchigia.

Questo però s'intende, purchè la separazione non sia cagionata da angustia di casa: atteso gode la franchigia, non ostante che uno abitasse separatamente in altra casa, perchè non potesse comodamente abitare nella casa paterna, per essere angusta; purchè tutti vivano sotto la

Digitized by Google

la paterna ubbidienza, sotto un pane in comune vitto, senza divisione de' beni: così sta deciso nell'anno 1572. *Arr.* 439. presso il *Reg. de Marin.*

Tanto è vero, che il figlio emancipato supplisce il numero per ottenere il privilegio, e godere la franchigia, che morto il Padre onusto, gode la madre vedova, ed anche la matrigna, ed i figli, e figliastri; sempre che quella guarderà il letto vedovile, e che i figli, e figliastri viveranno uniti in uno vitto con detta loro madre, o matrigna, che sia, *de Marin. Arresto* 481. *& Arrest.* 682.

Dunque se gode la madre, o matrigna, quando in uno vitto tiene dodici figli, e figliastri, che non stanno *sub potestate matris, & novercæ*: quanto più dee godere il Padre, che avesse emancipato dalla sua potestà qualche figlio.

E' vero però, che tanto il figlio emancipato, quanto non emancipato, quando vivono totalmente separati dal Padre *sub diverso victu*, non godono. Tanto che giornalmente la R. C. spedisce la provvisione ad istanza dell' Universitù: che i figli separatamente viventi dal Padre si astringano a tutt' i pagamenti; non ostante il privilegio spedito, nel quale sempre s'intende la clausula: che i figli godono lo stesso privilegio del Padre, *donec* vivono unitamente col Padre, ed in morte del Padre, vivono unitamente con la madre, *De Marin. Arrest.* 137. *fol.* 38. *Quod Magnificus Ja: Carolus Brancacius Avus paternus duodecim nepotum*
11 *ex qu. Magnifico Mario ejus filio præmortuo, & magnifica Satra supervivens mater dictorum* 12. *filiorum, donec lectum viduale servaverit, & dicti filii donec sub potestate dictorum Avorum habitaverint, prout in præsentiarum habitant, & eo mortuo domos cum eorum matre vidua habitaverint, gaudeant immunitate.*

E con altro *Arresto* 681. del 1590. viene tutto ciò meglio spiegato: ivi: *Quod Victoria Campagna declaretur immunis a muneribus ordinariis, & extraordinariis, quorum immunitate gaudent Patres* 12. *filiorum onusti. Ex quo sub ejus educatione habet duodecim filios, & privignos cum ejus viro ex prima uxore quinque procreasse filios, & ex ipsa Victoria secunda conjuge septem, quorum postremus ortus est post mortem Patris, qui decesserat, ipsa Victoria superstite relicta prægnante, donec lectum viduale servaverit; & dicti filii, & privigni uniti cum ipsa vixerint.*

Da questo Arresto della Regia Camera si spiega che i figli *sub potestate, idest sub educatione Patris, vel Avi, vel matris existunt uniti.*

E si ricava, che non è necessario, che sieno in potestà, o che sieno emancipati, mentre dopo la morte del Padre, benchè restino i figli esenti dalla patria potestà, pure si spedisce il privilegio alla madre vedova, che li tiene sotto la sua educazione uniti. Perciò il requisito di stare sotto la potestà non emancipato, non è necessario; ma basta, che sieno sotto l'educazione, benchè sieno emancipati, o Religiosi, o maritate, o morti per la Repubblica.

12 E' vero però, che il figlio emancipato, benchè viveste unito *sub patria potestate*, pure si numera, e tassa per fuoco separato, come nell'istruzione della numerazione al *cap.* 14. per ragione, che con l' emancipazione è già liberato dalla potestà, ed unione del padre, e suppone il Fisco unice fraudolenta in tempo della numerazione. Ma per fine d'ottenere il privilegio si numerano tutt' i figli, anche se fosse uno Cardinale, pe detta dignità emancipato, per li testi *ut supr* rapportati.

Oltrechè quella *decis.* della Regia Camera viene impugnata da *Maner.*, come ripugnante alla ragione, mentre un fratello, che si unisce coll'altro, si numera per un fuoco; e pure l'uno non sta in potestà dell'altro. Come dunque ad un figlio emancipato vivente *sub patre* non si ammette detta unione? Non so veramente comprendere, che diversità di ragione abbia mosso detto Supremo Tribunale della Regia Camera a così decidere, trattando il Padre, e figlio emancipato di peggior condizione, che non sono trattati due fratelli, o nipoti, e zio, o suocero, e genero, o due cognati, a' quali si ammette l' unione, che si nega al figlio emancipato col padre. Posso credere, che detta decisione abbia da essere corretta nella ventura numerazione.

Il numero de' dodici si può supplire co' nipoti nati *ex filio*, tanto se il figlio è vivo, quanto che sia premorto: ovvero anche se fossero dodici nipoti *ex filio mortuo*: o fossero parte figli, e parte figli de' figli. Di modo che se uno avesse un figlio, ed undici nipoti uniti viventi, può ottenere il privilegio, *De Marin. Arrest.* 68. 78. 136. 137. 160. 161. 168. 650. *& seqq. Aget. qu.* 7. *de Luc. a Franch. dec.* 230. *num.* 4.

Giova, se detto numero de' dodici si compone de' figli di varj matrimonj, anche se sono legittimati *ut supra*, o adottivi; e tanto se sono maschi, quanto femmine: anzi se il Padre onusto ha spedito il privilegio per se, e suoi figli, ne godono ancora i fratelli, che vivono uniti, *Ageta & Moles q.* 2. *part.* 2. *n.* 84. dove rifiuta *Tesauro* ed altri di contraria opinione. Così conchiude anche il *Reg. Costanzo nella l. si quis Decurio n.* 29. ed altri ivi citati. E gode il figlio del detto Padre onusto, *Reg. de Marin. Arr.* 101.

13 Questo ampliffimo privilegio s' intende solamente per li pagamenti fiscali, e pesi personali; perchè a' pagamenti, che si chiamano estraordinarj, i quali non s' impongono per debito della Regia Corte; ma per debiti contratti da essa Università, o per spese a comodo d'abitatori, come sono per accomodare strade, mura, ponti, fontane, orologio: per pagare Predicatore, Medico, Maestro di scuola, e simili: anche per bargelli, oguardie d'incorsione de' nemici, debbono a Padri onusti contribuire; ed il privilegio s' intende concesso senza pregiudicare al terzo, che sono gli altri Cittadini interessati, i quali non debbono tener l' orologio, le fontane, ed altra comodità, nè fare altre spese, che godono tutti gli abitatori, anche i privilegiati. E però loro non giova il privilegio in questo. Così quando dall' Università si domandasse il Demanio, perchè, pure detta spesa è a comune comodità, e libertà. Che è quando si vendesse la Città, o Terra, e volesse l' Università essere preferita in pagare il prezzo per restare Regia. Così per salario di Avvocato, Procuratore, ed altre spese di lite. In fine si fa regola, che il Privilegio non giova nelle contribuzioni, che vanno a comodo di abitatori. *De Marin. Arrest.* 111. 377. *e* 580.

Per lo Demanio sta l' *Arrest.* 133. Per li abi-

Digitized by Google

biti contratti dall' Università prima di spedirsi il privilegio sta l' *Arrest. 79. Reg. Revert. dec. 18.* e diffusamente *Ageta a Moles q. 1. n. 42.*

14 All'incontro detto privilegio si gode anche in caso, che il Padre onusto fosse ricco, e l'Università fosse poverissima, ed oppressa da' pagamenti: essendo rigettata l'opinione, che qui al *n. 34.* porta il nostro Autore, che non godono, quando l'Università fosse troppo povera: di tale opinione fu anche *Tesauro dec. 667. Novar. de privil. miser. personar. privileg. 105. n. 18. Danza de pug. Doctor. tit. de Patre c. 2. n. 28.*

Perchè questa opinione è falsissima, e rigettata comunemente da' Dottori, come conclude il *Reg. de Marin. alla decis. 291. n. 29.* seguitato da *Ageta in d. q. 1. a Moles p. 2. n. 33.* ed altri, che portano la ragione: per esser detto privilegio conceduto non solamente per lo peso di educare così numerosa famiglia de' dodici figli; ma per l'utile, che porta alla Patria, ed al pubblico d' impopolarlo. Poichè: *Deus vult, ut Terra impleatur hominibus.*

15 Ma questa ragione al mio parere non è convincente, nè è la vera ragione legale. Perchè la vera ragione è, che il fuoco del padre onusto si deduce nella numerazione, e l'Università non porta il peso di pagare il di lui fuoco al Fisco; mentre il Fisco, che gli dà il privilegio di franchigia, che non contribuisca a' pagamenti fiscali, non lo carica all' Università numerato. E però o che sia povera, o ricca, non può esigere que' fuochi franchi, e dedotti, perchè non è giusto, che da un povero le fosse lecito esigere quel che non è suo. Con questa dichiarazione viene anche meglio a comprendersi la ragione, perchè l' Università esige le spese di orologio, fontane, ed altro; e non esige il fuoco, o tasse, che si fanno per li pagamenti ordinarj della Regia Corte, come si è detto più sopra.

16 Avvertendo, che spesso accade contrasto circa la tassa, che dee farsi per lo padre onusto in detti pagamenti straordinarj, e debiti contratti. Io ho esercitato dieci Governi per lo Regno, oltre di essere stato Consultore in diverse Università convicine, e dalla Regia Camera mi sono venute provvisioni commissionali a tassare, e costringere i padri onusti. Però stimo giovevole dare qui la pratica, come mi sono regolato in comporre queste controversie tra l' Università, ed i padri onusti. Ho primieramente osservato, che importano le solite spese straordinarie di strade, fontane, orologio, Predicatore, ed altro da tre anni a questa parte. Più: ho avuto riflesso, che debiti istrumentarj suole pagare quell' Università, che liti tiene; che spesa d'Avvocati, e Procuratori; se del Medico, e Maestro di scuola appaltati dall' Università vogliano, o no servirsi essi padri onusti: e considerato a che potrebbe ascendere la rata di dette spese per ragione di tutti gli abitatori così numerati, come non numerati, che godono l'abitazione, ho tassato per modo di accordo.

17 Se muore il padre onusto, gode la moglie, ed i figli lo stesso privilegio, senza spedirsene altro fino che guarda il letto vedovile, e che i figli, o figliastri vivono sotto l'educazione della madre, o matrigna uniti.

Ma dopo che sarà morta anche detta loro madre, si estingue detto privilegio; ma che quantunque i figli vivessero uniti *sub uno victu*, neppure goderebbero franchigie, nè potrebbero ottenere il privilegio, *de Marinis Arresto 54. 280. e 718.*

18 La franchigia del padre onusto consiste anche rispetto a tutt' i diritti della Regia Dogana, fondaci, vettigale, e qualsivoglia diritto tanto nella Città di Napoli, quanto in altra Dogana.

Che il padre onusto debba godere la franchigia non solamente per cose a proprio uso, ma anche per mercanzia, conclude *Ageta a Moles q. 1. num. 41.* con *Mauro Trentacinq. Thesaur. Saufel. decis. 391. Severin. in addition.* ed altri.

Ma affinchè non si pigli equivoco con questa conclusione, si dee avvertire, e distinguere, che ciò s'intende, che avendo industrie d'armenti e gregge in gran numero, pretese la Città dell' Aquila che dovesse pagare per quelli, che eran più dell' uso proprio: così per gran quantità del vino che nel Cellaro vendeva ad altri. Per la Regia Camera fu deciso nel 1550.: *quod non solvat, ex quo sunt de rebus suis, de Marinis Arresto 97. num. 8.*

Così pretendendo esigere i Gabelloti di Napoli le Gabelle delle Sbarre da uno, che conduceva il vino greco dalle sue masserie site a Somma, con pretesto, che vi era la porzione de' Coloni, fu dato termine, *& interim*, che non si esiga detto *Jus*, e si restituisca l'esatto, *Marinis Arresto 98.*

Ma quando si tratta di fare mercanzie, non gode franchigia, se non per l'uso proprio; e tutto il di più paga: così fu deciso nel 1593.: *Quod si non possidet bona, ex quibus possit se, filios, & familiam alere, liceat aliquam facere mercaturam cum immunitate; dummodo lucrum non excedat ejus & familiæ usum, & victum, de Marinis Arresto 494.*

Benvero, che gode anche se la trasporte in Napoli, con la fede della Patria, che sia roba della sua masseria, *de Marin. Arr. 58. dell' anno 1651.*

Per maggior dichiarazione a pro del Sig. Giovanetto Salato della Terra di Ioi nel 1546. si decise: *Quod pro ejus usu & familiæ, & non commercii causa gaudeat immunitate omnium dirictuum Regiarum Dohanarum, & fundicorum, ac alterius cujusvis vectigalis, & dirictuum tam in Civitate Neapolis, quam in aliis Civitatibus, & locis Regni hujus, tam demanialibus, quam Baronalibus. De Marin. Arresto 76.* a' 13. Gennajo 1546.: l'istesso fu deciso nel 1653. a pro del Consigliere Francesco Muscettola, onusto di sei figli, e sei nipoti *ex filio, Arresto 680.* a' 18. Febbrajo 1653.

Dunque per quel che provviene dalle pecore, vacche, ed altri animali suoi, che tiene per sua industria, benchè in grandissima quantità: olio, vino, ed altro da stabili suoi, gode per tutto anche *ultra usum*, perchè è industria *ex bonis propriis*. Ma per quel, che riguarda roba di mercanzia è franco de' passi, piazza, ed ogni altro diritto per uso proprio solamente: per lo lucro *ultra usum* dee pagare.

A mio

A *num.* 23. *usque ad* 26. & Cap. 6. A *nu.* 16. *usque ad* 21. Cap. 11.

I Locati di Dogana sono franchi da ogni pagamento de' passi, ponti, e scafa per privilegio del Re Alfonso di Aragona, del Re Ferdinando I., dell'Invittissimo Imperador Carlo V. e per lo *cap.* 5. del Bando del Cardinal Granvela Vicerè in questo Regno, che ultimamente è stato detto privilegio confermato, *seu* rinnovato dall'Eccellentissimo Sig. D. Pietro Antonio d'Aragona Vicerè in questo Regno, come nella *Pram. 79. al* §. 3. *e* 4. *de Offic. Procuratoris Cæsaris* emanata nel 1668. *tom.* 3. *tit.* 171. di cui fa menzione *Ageta a Moles p.* 2. §. 3. *de Dohana Menepec. Apul. fol.* 241. *num.* 12.

Dove dice, che detto privilegio si estende anche a' compratori di agnelli, lana, ed altro di pecore doganate. Lo stesso conclude *Altimari a Rovito dec.* 71. *num.* 2.

Ma nella propria patria non godono esenzione di collette, essendo tenuti di accollare; e contribuire alla patria per le pecore doganate, *Verum* per li danni dati non pagano pena; ma solamente l'emenda del danno: per lo pascolo pagano solamente la fida, e non altro diritto di Bagliva, o Baglivella o Gabella, siccome in alcune parti si esige, oltre la fida. Così fu ordinato dalla Regia Camera alla Bagliva delle Terre di Morcino a' 20. Settembre 1613. come riferisce *detto Ageta loc. cit. num.* 14.

20 Godono anche i Locati l'esenzione del foro da tutti i Tribunali, e Giudici del Regno. Si riconoscono le loro cause così civili, come criminali, e miste solamente dalla Regia Dogana, dalla quale si appella alla Regia Camera della Sommaria; e questo privilegio ha anche luogo contra le vedove, ed altri privilegiati della *l. unic. C. quando Imper. inter pupill. & vid.* Però s'intende detto privilegio di foro nelle cause solamente dipendenti, o emergenti dalla Dogana circa le pecore, lana, tatio, pascoli, e simili, e cause, che si trovano cominciate in Dogana. In tempo però di Estate dopo ritirati dalla Puglia.

Ma per li negozj estra Dogana civili, criminali, e misti sono de' Baroni. Però quelli, che ammettono in persona de' Locati, o loro beni, la giurisdizione dee essere intera del Doganiere.

Così fu dichiarato nella riforma fatta del *cap.* 28. del Cardinal Granvela riportato da *d. Ageta nella sua mantissa fol.* 99. dove riferisce l'osservanza del *Reg. de Marin. a Revert. decis.* 716. *e Scial. de fora compet. cap.* 20. *n.* 2. ma detto *Ageta* conclude con *Cafaro*, che ultimamente ha impugnati i sopraddetti, ed ha spiegato detto capitolo di riforma, che procedesse solamente nelle cause dipendenti dalla Dogana; così detto *Ageta* conclude anche al §. *di Moles fol.* 141. *num.* 16.

Questo viene comprovato con detta Prammatica del 1668. dell'Eccellentissimo Signor D. Pietro Antonio d'Aragona al §. 22. dove dice, che si procede nelle cause tra le persone suddite di Dogana nelle cause dipendenti da essa Dogana.

21 Quando accade causa tra Locati, e Napoletani, si dee trattare nella Regia Camera della Sommaria: così non viene a pregiudicarsi il privilegio de' Napoletani, neppure quello della Dogana, essendo la Regia Camera Giudice competente per l'uno, e per l'altro. Così conchiude *detto Ageta ad* §. *1 par. 2. n. 19. fol.* 142. *ad Moles, Il Sig. Altim. alla rubr. 9. qu.* 30. *in fin.* riferisce così deciso: anzi *Toro* riferisce esservi deciso, che i Napoletani possono trarre i Doganati a' Tribunali Napoletani, che pure si dee intendere nel Tribunale della Regia Camera.

Non ostante quel, che in contrario dissero il *Reg. de Ponte, Novar., Carleval., de Marin.* ed altri riferiti da *detto Ageta loc. cit.* Vedi *fol.* ..... *vers.* E coloro.

Al *num.* 30. Cap. 6.

22 FOrestieri Uffiziali sono franchi di Gabelle. Il nostro Autore ha recitato solamente il decreto del 1649., che *per extensum* portò Nicolino alla sua *collettania* impresso con la sola addizione di *Scoppa*, in quest'ultima impressione fatta con l'addizione di *Carlo d'Alessio*. Questo è l'*Arristo* 654. registrato dal *Reggente de Marin.* a' 18 Novembre 1649. Detto *Arr.* parla non solamente degli Uffiziali di Provincia, ma d'Assessori, Governatori, Mastridatti, e tutti altri di qualsivoglia Corte per lo Regno, che godono le franchigie per uso loro, e di tutta la loro famiglia nelle Gabelle. Per tutti gli altri pagamenti nell'Università, dove esercitano officio, sono franchi in due casi, cioè o che sia Napoletano, o non essendo Napoletano porti il peso, *ut ceteri Cives* nella sua patria. Ma non essendo Napoletano, nè contribuendo alla sua patria, non dee godere detta franchigia.

Io veggo indifferentemente, che i Governatori, o Giudici, e Mastridatti transigono dette franchigie secondo l'uso di ciascheduna Università; perchè si rende tanto difficile, che è impossibile potere in ciò che compra, sommarsi quel che importa la Gabella; e con la transazione si evita ogni inconveniente co' Gabelloti.

23 Io so che il Dott. Giulio Barrese, che ha esercitato l'officio di Uditore in più Provincie, ha convenuto il Gabelloto di Altamura a pagargli ducati 40. per le franchigie degli anni passati, che fu Governatore, e Giudice in quell'Università, ed a relazione del Presidente Vargas è stato con decreto della Regia Camera in questo corrente anno 1706. costretto il detto Gabelloto a pagare, stante la transazione fatta dal Sindaco per detta somma; come dal mandato fatto da detto Sindaco apparisce *in actis penes* l'Attuario Giuseppe Cerchio nella banca di Erasmo Gerardo.

Al *num.* 63. di questo Cap. II.

Delle persone Chiesastiche.

24 SI fa menzione delle persone Chiesastiche essere proibite ad amministrare cose di Università, ed anche ad amministrar giustizia: sta proibito eleggersi da Baroni. Che oltra le nullità di ciò, che detti Chiesastici fanno, vi è la pena arbitraria agli eleggenti, e di due. due mila imposta nella *Prammat. de Ecclesiasticis personis* del Cardinal Granvela Vicerè di questo

Regno

Regno a' 28. Giugno 1771. *tom.* 1. *tit.* 62.

Però conviene qui annotare, che al Chierico sta proibito patrocinare nel foro laicale: nè il Giudice laico dee ammetterlo sotto pena di dodici once d'oro così contra il Giudice, come contra la Parte, che l'ammette al patrocinio, ed altra pena arbitraria, come sta ordinato alla *Pram. de Postulando* del Conte de Olivares de' 30. Novembre 1598. *tom.* 3. *tit.* 196.

Si limita detta proibizione, e si fa leeito al Chierico patrocinare nel foro laicale sì le cause proprie, e de' suoi parenti consanguinei, o affini che sieno, sì le cause delle Chiese, e di persone miserabili; purchè il patrocinio sia *gratis* fatto, *& eleemosynaliter* senza pagamento alcuno, come in detta *Pram.* si stabilisce.

Quindi si ha, che il Chierico non ha azione di pretender pagamento per lo suo patrocinio dato al foro laicale, perchè in detta *Pram.* sta tolta detta azione.

Questa *Pram.* 2. *de Postul.* fu confermata per la *Pram.* 21. *de offic. S. R. C. in fine tom.* 3. *tit.* 174. *Vivio decis.* 517. Per lo *Concil. Trid.* sta proibito a Chierici intromettersi a' negozj secolari; *cap.* 1. *sess.* 22. e sta proibito esercitar officio di Proccuratore nel foro laicale, *cap. prolatum* 88. *distin. cap.* 1. *& final. de postuland. cap. denique* 14. *quæst.* 5. *Monsign. Riccio alla Collect.* 2640. e *Collectan.* 3035. ma trovandosi fatti dal detto Chierico Proccuratore nel foro laicale gli atti, sono validi, in detta *Collect.* 3035.

Nel Sinodo Napoletano del Card. Cantelmi alla *p.* 4. *cap.* 1. *de vita & honestate Clericorum n.* 15. si proibisce a' Chierici non solamente l'officio di Proccuratore, ed Avvocato nel foro laicale, ma altresì di Tutore e Curatore sotto pena arbitraria senza licenza di detta Corte Arcivescovile.

Onde per poter il Chierico patrocinare al foro laicale si pratica di ottener non solamente l'Assenso Regio, cioè la dispensa dal Collaterale; ma il Breve, cioè dispensa da Roma, o licenza dal suo Ordinario; che si suole fare condizionata per le cause proprie *tantum*, o della Chiesa, o de' Miserabili, o de' Congiunti, *prout de jure*.

☞ I Chierici conjugati non possono pretendere di essere immuni da' pubblici pesi secondo sta disposto nella Prammatica in data de' 5. Novembre 1737. *tom.* 1. *tit.* 43. come nel suo capitolo delle grazie *num.* 16. sta notato.

„ *Item* perchè i Chierici conjugati con solo ri„ pigliar l'abito e tonsura pretendono di essere „ immuni da' pubblici pesi con grave danno delle „ povere Università, quando a tale effetto si ri„ chiede ancora lo attendere a' Divini Ufficj, e „ l'astenersi dalle negoziazioni indecenti allo stato „ Clericale, secondo la *Pram.* 2. §. 15., e le „ *Prammatiche* 4. *&* 5. *de Clericis, seu Diaconis „ salvaticis d. tom. & tit.* supplicano V. M. a „ dar le provvidenze opportune, affinchè le Uni„ versità non sieno frodate da tal sorta di Chierici.

Placet Jura Regis, & Civium nullatenus imminui.

Indi passa al capo 17.

„ E parimente supplicano a comandare l'invio„ labil osservanza della *Pram.* 3. sotto lo stesso ti„ tolo, colla quale vien disposto, che i beni pas„ sando a' Chierici *transeant cum onere suo*, cioè „ co' pesi fiscali, che pagavano quando erano in „ potere de' Laici: e quanto a' Patrimonj, ed alle „ Collette, che si eseguiscano in simili materie „ gli Arresti della Regia Camera, *sublata quavis „ fraude, & abusu.*

Placet eo modo, quo expedire videbitur, provideri. Gio: Domenico Albarella.

NUOVA APPENDICE

Del medesimo

LIONARDO RICCIO

A questo Cap. XI.

SOMMARIO.

1 *Sasso Università in Provincia di Basilicata pretende non far godere franchigia per li beni dotali della Magnifica Anna Tarisani, non ostante il privilegio di suo suocero Padre onusto num.* 2.

3 *Figlio di famiglia per li beni dotali della moglie gode la franchigia di suo padre onusto, purchè abbia quattro requisiti, e quali sieno detti quattro requisiti, vedi al num.* 15.

4 *Padre porta il peso di alimentar il figlio, e la Nuora; e però ha l' amministrazione de' beni dotali di sua Nuora.*

5 *Dote, e frutti dotali spettano a chi porta il peso del matrimonio.*

6 *Usufruttuario dee pagar le collette, e non il Proprietario, vedi al num.* 12.

7 *Moglie siegue il marito, così per lo foro, come per la Cittadinanza, e tutte l' altre cose.*

8 *Napoletana maritata non gode il privilegio, e franchigia de' Napoletani, quando il marito non è Napoletano.*

9 *Donna forestiera maritata col Napoletano gode privilegio e franchigia del marito Napoletano. Così la moglie di soldato, di Prete Greco, del Consigliere, o di altro Nobile.*

10 *Marito Nobile, che gode franchigia per li suoi beni, dee godere la stessa franchigia per li beni, che riceve in dote dalla moglie plebea, che era prima solita contribuire alle collette.*

11 *Vedova, che ha figli, e figliastri al numero di dodici, gode privilegio del marito padre onusto.*

12 *Ragione, perchè i beni di Chiesa, e del Fisco non godono franchigie, quando si concedono in enfiteusi, o si vendono, o s' affittano.*

13 *Feudo, benchè sia franco di gabella, collette, ed altro peso, perde la franchigia, quando si concede ad annuo censo a' particolari.*

14 *Padre onusto gode la franchigia, tanto per li beni acquistati prima del privilegio, quanto dopo.*

15 *Requisiti che dee avere il figlio di famiglia per godere la franchigia.*

L'Università del Sasso in Provincia di Basilicata, pretende non far godere la franchigia al Magnifico Lionardo Doto per gli stabili, ed animali, che ha ricevuti per le doti della Magnifica Anna Tarisani sua moglie, non ostante il privi-

Digitized by Google

1 privilegio de' padri onusti di dodici figli per la Regia Camera spedito a benefizio del Magn. Francesco Antonio Padre di detto Lionardo; assegnando per fondamento di detta sua pretensione, che l'immunità del padre onusto non si estende a' beni dotali della sua Nuora, come beni, che pervengono *aliunde*; maggiormente quando, dopo
2 spedito il privilegio, susseguе il matrimonio del figlio. Ed avendomene il Rev. D. Gaetano Taurisani degnissimo Sacerdote richiesto per lo mio parere, gli ho risposto, che

Il figlio di famiglia sempre che non è emancipato, e che la sua moglie non dipende da fuo-
3 co antico estinto, e sempre che vive unito sotto il Padre, ed i frutti della dote si ricevono in comune, gode per li beni dotali tutte l'immunità concesse al suo padre onusto.

Si assegna la ragione, che in tal caso, siccome il padre porta il peso del matrimonio del
4 figlio, e di alimentare il figlio, e la Nuora, che vivono sotto la potestà, e sotto il vitto paterno, così parimente al padre spetta l'usufrutto, tanto della dote, quanto de' lucri dotali, che al figlio di famiglia pervengono dalla sua moglie, del che ne abbiamo il testo espresso nella *l. 1. e 2. & l. cum oportet in principio C. de bonis, quæ liberis.*

Ed è regola infallibile, che la dote, ed i frutti dotali debbono pervenire, e stare in potere di
5 colui, che porta il peso del matrimonio, *l. is qui §. 1. ff. de jure dotium*, e *Lodovico Romano nell'Autentica ex testamento. C. de collationib. Oinot. lib. 2. instit. tit. 9. Per quas personas cuique dominium acquiratur n. 19. fol. mihi 152. ex l. si in dotem §. transgrediamur. ff. soluto matrimonio, & ex tit. C. de bonis, quæ liberis; & C. de bonis matern.* Così fu deciso per la Regia Camera a' 30. Agosto 1663. *ut in lib. notam.* la qual *decis.* vien riferita da *Gio: Bern. Manerio de numerat. tit. 14. n. 59.*

E' anche infallibile la regola, che l'usufruttuario, che riceve i frutti, e non il proprietario,
6 è obbligato pagare il tributo, e le collette de' beni, *l. hactenus ff. de usufructu*: e per questo *testo* conclude il nostro *Cervellino al cap. 8. n. 22.*, che il marito, e non la moglie dee pagare il tributo, e la colletta per li beni dotali.

La ragione è chiara, perchè la moglie siegue il marito non solamente in quanto al foro; ma
7 anche in quanto alla Civilità, e pesi, *Rovito dec. 75. de Marin. lib. 1. resol. 22. Surd. dec. 230.* E questo per la potenza del matrimonio, chè due persone fa diventare una carne: *erunt duo in carne una.*

Tanto ciò è vero, che la donna Napoletana maritandosi fuor di Napoli, perde il suo privi-
8 legio Napoletano, e si fa dell'origine e Città dinanza del suo marito forestiere: non solamente per rispetto del foro; ma per tutte le cose, *Rovit. in d. decis. 75. n. 7.* per lo *testo in l. exigere dotem ff. de judiciis*, con altri concordanti citati da detto *Rovit.*

Onde detta donna Napoletana maritata fuor di Napoli non ha il privilegio di tirare le sue liti al foro Napoletano, *de Franch. dec. 416. Riccio nell'addit. e Signor Altimari a Rovito in dict. decis. 75.*

Neppure gode la franchigia delle gabelle, che goderebbe, come Napoletana, *Ganaver. decis. 17. Sig. Consig. Altimari in d. dec. 75. di Rovito.*

Or se la maritata perde la franchigia, quando fa matrimonio con persona non franca, giu-
9 sta cosa è, che acquisti la franchigia del marito, maritandosi con persona franca: e però la donna forestiera maritandosi col Napoletano, gode il privilegio del Napoletano. *Rovito d. dec. 75.* Così la moglie di Soldato, di Prete Greco, di Consigliere, ed altro Nobile, come ho diffusamente detto al *cap. 6.* della numerazione *n. 27. e seq.*

A questo proposito il *Reg. de Marinis lib. 2. resol. 250. n. 8.* riferisce *Gio: Lupo nella repetit. della Rub. inter virum, & uxorem §. 31. n. 8.* dove in propri termini del nostro caso, così parla: *Inde est, quod si Nobilis, qui non te-*
10 *netur ad tributa solvenda contraxit matrimonium cum Plebeja, quæ habebat bona patrimonialia, pro quibus solita erat contribuere cum aliis in collecta; cui Nobili bona ipsa in dotem dedit, non tenebitur ad munera personalia mixta, vel extraordinaria, ut notanter tradit Jacob de Belvis. in l. Lucius §. idem respondit. ff. de muner. & honor. reassumit latius Petrus Antibol Doctor antiquus in suo tractatu de muner. cap. 72. vers. pone quæst. quotid.*

Queste sono le proprie parole di *Gio: Lupo*, descritte dal *d. Reg. de Marinis*, come di sopra.

Anzi l'Immunità di dodici figli si concede
11 anche alla Vedova, che compisce il numero di dodici tra figli, e figliastri, *de Marinis Arrest. 275. de' 14. Maggio 1563. & Arresto 351. de' 4. Agosto 1551.*: ed io ho più largamente portate altre decisioni all' *Annot. XI. de' Padri onusti num. 11.*

La ragione si ricava da' *testi in l. 4. ff. de censibus, & l. semper §. Immunitati*, dove *Bartolo*, ed altri, *ff. de jure immun. l. in honoribus, §. vacationem ff. de Vacatione munerum*, riferiti dal *Reg. de Marin. lib. 2. resol. 99. & 169. n. 4.*

Dove si dice, che il privilegio della fran-
12 chigia riguarda sempre la persona, che riceve i frutti de' beni: tanto che colla mutazione della persona, che riceve i frutti, viene a mutarsi la condizione de' beni usufruttati, *argumento l. Paulus, alias incipit per Procuratorem ff. de acquirenda hæred. l. fin. de inofficioso testamento.*

Tanto ciò è vero, che i beni del Fisco, o di Chiesa sono franchi sempre, che i frutti si ricevono dal Fisco, o dalla Chiesa; ma concedendosi in enfiteusi, o se quelli si vendono, o affittano a laici, che non godono franchigia, detti beni mutano la loro condizione con la mutazione della persona, che li piglia a censo, o li compra, o affitta, e subito detto censuario, o compratore, o affittuario, dedotto il censo, paga la gabella per li frutti, che raccoglie *l. licitatio §. Mercatores ff. de publ. & vectigal.* come diffusamente risolve detto *Reg. de Marinis in dette risoluzioni 99. e 169.*. Per l'affitto delle cose del Fisco vi è la special decisione della Regia Camera, a benefizio dell' Università di Candela de' 3. Marzo 1581. riferita da detto *Reggente de Marinis Arrest. 482.* e dal nostro *Cervellino al Capo 11. num. 23.*

Riflettasi, che l'affittuario ha minor *jus* alla roba affittata, che il marito ha alla roba ricevu-

Digitized by Google

cevuta in dote, e ſe con l'affitto muta condizione la roba affittata, maggiormente dee mutar condizione, quando la roba ſi dà in dote: e ſecondo la condizione di chi la riceve in dote, deeſi ſtimar privilegiata, o ſenza privilegio di franchigia.

Qui raccordo un caſo più forte; ed è, che
13 i feudali hanno franchigia reale da tutte le collette, o Gabelle, perchè ſe ne paga l'Adoa al Re, e non dee pagarſene altro tributo, benchè ſi mutaſſe la perſona feudataria, perchè la condizione, e natura feudale non può mutarſi con la mutazione del Feudatario, o Tenutario del feudo. E pure quando il Territorio feudale ſi concede dal Barone a particolari ſenza peſo di Adoa; ma con peſo di cenſo, in tal caſo i particolari Cenſuarj, *deducto cenſu*, debbono contribuire a tutt' i peſi di collette, e gabelle, come roba cenſuaria, e non come feudale: il che ho ſpiegato nell' *Annot. 9. n. 5.*

Nè oſta, che i beni dotali ſieno pervenuti, e nuovamente acquiſtati, dopo ſpedito il privi-
14 legio: atteſo che l'immunità conceduta a' Padri onuſti comprende non ſolamente i beni poſſeduti, prima che foſſe ſpedito il privilegio; ma anche i beni acquiſtati, o che s'acquiſteranno dopo la ſpedizione di detto privilegio *Menoch. conſil. 486. Oſaſcus deciſ. 1636. n. 1. Theſaurus deciſ. 277. Addenti a Franco deciſ. 259. Maner. l. c. tit. 15. n. 51.* Per la ſteſſa ragione, che colla mutazione della perſona, muta condizione la roba ſecondo la condizione del nuovo poſſeſſore, che riceve i frutti, come di ſopra ſi è detto.

Conchiudeſi dunque, che il figlio del Padre
15 onuſto per godere la franchigia paterna anche ne' beni, che ha ricevuto in dote dalla moglie, debbono concorrere quattro requiſiti.

Primo, che viva *ſub Patre* unitamente, e ſenza diviſione alcuna.

Secondo: che il figlio non amminiſtri la dote, o altro ſeparatamente; ma che l'amminiſtrazione, ed i frutti dotali confuſamente, ed indiſtintamente ſi ricevano in comune.

Terzo: che il figlio non ſia emancipato dal Padre.

Quarto: che la moglie non dipenda da fuoco eſtenſo, come diffuſamente io dichiarerò al *capo 14. della numer. n. 35. e 38.*

Se uno di queſti quattro requiſiti mancaſſe, in tal caſo il figlio non goderebbe franchigia alcuna.

SIEGUE L'APPENDICE.

DIſſi, che il numerato in due Terre paga come Cittadino in quella Terra, in cui è numerato *oſtiatim*; e nell'altra paga, come bonatenente, conforme diſſi *al capo ſeſto della numerazione de' fuochi num. 13.*

Diſſi, che il Sindaco, ed Eletti poſſono carcerarſi, quando non pagano i pagamenti fiſcali.

Aggiungaſi, che ſi poſſono carcerare non ſolamente il Sindaco, ed Eletti, ma anche i particolari Cittadini in eſecuzione della *Pram. 7. de Commiſſariis, tom. 1. tit. 45.* emanata dall'Eccellentiſſimo Sig. Conte di Lemos a 27. Febbrajo 1612. deſcritta dall' Autore *al Capo 3. delle ſpeſe num. 9.*

Così conchiude *Gaetano Ageta ad Moles nel §. 1. de Regiis Fiſcalibus n. 96. fol. 166.*

Ma meglio al §. 3. *de exactione functionum fiſcalium tom. 1. nu. 32. fol. 311.* dove dice così coſtumarſi per la conſuetudine, che ſta introdotta in Regno.

La ragione ſi è, perchè i particolari già ricchi, e più prevalenti poſſono trovare l'eſpediente di ſoddisfare.

Per debito dell'Univerſità quando ſi può carcerare il Sindaco, gli Eletti, ed i Particolari.

DEtta conſuetudine s'oſſerva non ſolamente in Regno, ma in tutta l'Italia, e nella Fiandra.

Che ſi poſſano eſeguire i beni, e la perſona de' particolari, lo dicono *Staibano reſol. 25. n. 19., e'l Reg. de Ponte de Poteſt. Proreg. tit. 4. §. 1. n. 9.*

La cautela però, acciò i particolari Cittadini non ſieno moleſtati, è di farſi la ricevuta d'aver pagata la rata, che va taſſata dall'Univerſità, e quando ſoſpetta eſſere moleſtata da' Commeſſarj ſpedirſi provviſione della Regia Camera, giacchè ha pagata la rata, che va taſſata dall'Univerſità. Detta cautela dettarono il *Reg. de Mar. al tom. 2. reſol. 247. e detto Reg. Moles.*

Si ſuole anche ſpedire provviſione della R.C. che non ſieno moleſtati i particolari Cittadini fuori il Territorio di ſua patria in eſecuzione di d. *Pram. 7. de Commiſſariis dict. tom. & tit.* inſerita dall' Autore *ut ſupra al §. 8. di detta Pram. cap. 3. delle ſpeſe n. 10. fol. 21.*

E per la *Pram. 9. de Commiſſariis dell'Ammirante, pubblicata a' 29. Giugno 1644.* inſerita dal noſtro Autore al *cap. 21.* di taſſare le giornate de' Commeſſarj *num. 7. & 8. fol. 125.*

La cautela di non eſſere moleſtato il Sindaco, e gli Eletti, è quella, che *Capobianco al lib. 2. cap. 67. n. 20.* dice, che ſi ſpediſcono eſſi la ſalvaguardia dal Regio Collateral Conſiglio, dove ſi darà memoriale, che l'Univerſità non ha introito, nè comodo di pagare; nè è colpa d'eſſi del Reggimento la mancanza del pagamento.

E queſta cautela s'inſegna anche dal Signor *D. Franceſco Maradei in Praxi liquidandi inſtrumenta cap. 7. num. 24. fol. 195.*

In detto cap. 11. de' Padri Onuſti *num. 5.* diſſi, che il Padre onuſto di 11. figli può comparire nella Regia Camera per l'altro figlio, che è dentro il ventre, e che ſi pratica pigliarſi informazione del ventre gravido; ma che il Fiſco abbia oppoſto due volte: *expectetur exitus partus.*

Queſta è l'opinione d'Aleſſandro Trentacinque *lib. 1. tit. de jure immunitatis reſolut. 1. verſ. 1. del Reggente Coſtanzo in l. ſi quis de jure num. 26. Novar. quæſt. 75. parte 1. num. 18. Danza da pugna Doctorum cap. 2. 16. & 17. Severin. ad Sanfelicium deciſ. 391. num. 18.*

Eodem cap. XI. de' Padri onuſti *num. 13.* ancora diſſi, come dee pagare il Padre onuſto per li debiti contratti dall' Univerſità prima di ſpedirſi il privilegio. Vi è l'*Arreſto 97.* de' 13. Gennajo 1550. *fol. 19. in novis*, in cui ad iſtanza dell'Univerſità dell'Aquila fu ſtabilito.

Primo: che il Padre onuſto non contribuiſca al pagamento annuo di ducati 120. che ſi paga-

no

Digitized by Google

no per la fabbrica del Regio Castello di detta Città.

Secondo: non paghi al Salario del Regio Capitano, nè alle spese che si fanno per li Ministri della Città, e loro Reggimento: e non paghi per gli Armenti e Gregge in qualsivoglia quantità, che tiene per sua industria, nè per lo vino in qualsivoglia quantità, che chiude nel suo Cellajo.

All' incontro contribuisca al Salario de' Medici, e Maestri di Scuola; se però vuole di quelli servirsi.

Contribuisca alla riparazione degli acquidotti, fontane, vie, ponti, e muraglie, a' Salarj d' Avvocati, Proccuratori, Sollicitatori, e a debiti strumentarj, quando il debito è contratto avanti l'immunità.

Vi è l' *Arresto* 385. de' 16. Marzo 1576. che decide: che il Padre onusto debba corrispondere a' debiti strumentarj per li beni, che ha comprati da' Cittadini di detta Università dopo speditosi il privilegio di Padre onusto; per ragione, che detti beni si trovano obbligati per debiti contratti prima dell' immunità.

Ma per li beni proprj, che aveva il Padre onusto, non debba contribuire cosa alcuna.

Con questo secondo *Arresto* viene a dichiararsi, e moderarsi il primo *Arresto*, che per li beni comprati dopo il privilegio corrisponda a' debiti contratti avanti l'immunità: ma per li beni proprj non corrisponda. Il che non era dichiarato nel primo *Arresto*.

Ma attento anche questo *Arresto* pure resta fermo quel, che da me si è concluso all' Appendice *n.* 14. dove ho concluso, che il privilegio del Padre onusto fa godere le franchigie, così de' beni posseduti prima del privilegio, come de' beni acquistati dopo il privilegio, per le ragioni, e dottrine ivi descritte.

Alle quali dottrine si aggiunge *Sanfel. decis.* 391. *Galeot. controv.* 54. *tom.* 2. *nu.* 8. *Francesco de Marco decis.* 425. *n.* 7. *part.* 1. *Palma cons.* 8. *n.* 1., e molti altri da' detti Autori citati.

Verum con questo *Arresto* 385. non si decide altro, che i beni compresi dopo il privilegio debban contribuire a' debiti, che furono contratti prima del privilegio.

Eodem Cap. XI. de' Padri onusti *num.* 17. di più diffi, che dopo morto il Padre onusto gode la moglie co' figli lo stesso privilegio, fino che guarderà il letto vedovile, e che i figli, o figliastri vivano uniti sotto l' educazione della Madre, o Matrigna.

Ma dopo morta la Madre, o Matrigna, i figli, anche se vivono uniti, non godono più franchigia.

Si avvertisca, che con detto *Arresto* viene ributtata l' opinione di *Molfesio alla Consuetudine Napoletana part.* 3. *qu.* 80. *num.* 10. approvata da *Sanfelice decis.* 30. *num.* 15. dove si rigetta *Bossio*, *Surdo*, ed altri allegati Dottori.

In detta *decis. di Sanfelice num.* 31. si conchiude, che il Padre onusto goda la franchigia della Gabella alla Dogana di Napoli, anche per la Manna, che raccoglie dalle sue selve proprie.

Qui è l' *Arresto* 714. degli 8. Luglio 1659. *de Marinis fol.* 112. *in novis*, dove il Padre onusto di dodici figli, il Napoletano, o altro privilegiato, che abitasse nell' Isola di Procida, tutti soggiacciano al peso della custodia della Marina, non ostante il loro privilegio.

E la ragione è, perchè anche i privilegiati godono la sicurtà dell' invasione da' Turchi, o da altri. *Arresto* 133. de' 12. Dicembre 1551. *de Marinis fol.* 23. *in novis.*

Fuit provisum, quod Franciscus Jannone de Civitate Bitunti contribuat cum dicta Universitate in debitis factis pro Regio Demanio.

Necnon in debitis per dictam Universitatem factis ante privilegium suæ immunitatis duodecim filiorum, & solvat, ut alii Cives pro rata sua, donec Universitas ipsa libera fuerit a prædictis debitis. Hoc suum.

Nel detto Cap. XI. *n.* 19. non ho tralasciato di parlare de' Locati della Dogana di Foggia. E perchè nel terzo tomo della mia Pratica ne ho trattato pienamente, ed è ordinato dal S. R. C. che: *procedatur in Sac. Cons.*, per non ripetere lo stesso, rimetto il Lettore al *detto* 3. *tom. nella* 2. *parte del giudizio ordinario cap.* 30. *vedi fol.* 39. *vers. i Locati di Dogana.*

Formola della provvisione per l' Università dell' Auletta, contra i Padri Onusti per li pagamenti, che debbono fare.

REgia Udienza della Provincia di Principato *citra*, e Magnifico Governatore, e Corte della Terra dell' Auletta *in solidum* vi significhiamo, come in questa Regia Camera si è comparso per parte dell' Università di detta Terra dell' Auletta, e si è esposto, come da alcuni privilegiati Padri onusti di detta Università non s' intende contribuire a benefizio della medesima in quelli pesi e pagamenti, che con decreti generali di essa Regia Camera lor viene stabilito: mentre l' immunità, che a' detti privilegiati Padri onusti compete, è a rispetto de' pagamenti, che da essa Università esponente si fanno alla Regia Corte per l'imposizioni ordinarie, ed estraordinarie. Che però, affinchè l' Università predetta non venga ad essere per l'avvenire indebitamente più defraudata da' detti privilegiati Padri onusti, ne ha avuto da noi ricorso in questa Regia Camera, e fattaci istanza per la spedizione delle debite provvisioni. E volendo sopra l'esposto provvedere, abbiam veduto, e riconosciuto il seguente decreto generale di questa Regia Camera, qual è l' *Arresto* 97.

Arresto 97. *super* §. 5. 6. 7. *In salariis Medicorum, & Magistrorum gymnasiorum fuit provisum, quod non solvant, si nolint uti. In sumptibus & expensis, quæ fiunt in reparatione aquæductum, & fontium, ac viarum, pontium, & murorum fuit provisum, quod solvant. In sumptibus & expensis, quæ fiunt pro salariis Advocatorum, Procuratoris, & Sollicitatoris in causis, & litibus motis a Regio Fisco, & in aliis necessitatibus, & occasionibus fuit provisum, quod solvant.*

§. 7. *In tertiis, quæ solvuntur propter ipsam Civitatem, fuit provisum, quod solvant, si dictum debitum est contractum ante consecutam immunitatem.* Per tanto con la presente vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate *ad unguem* detto preinserto decreto generale di questa Regia Camera eseguire, ed osservare, fare eseguire,

Digitized by Google

re, ed offervare giuſta la ſua forma, contenenza, e tenore a favore di detta Univerſità eſponente contra i ſuddetti ſuoi privilegiati Padri onuſti. Così eſeguirete, e farete eſeguire ſotto pena di ducati mille *Fiſco Regio*, &c. *Datum Neapoli ex R. Cam. Summariæ die* 13. *menſis Maii* 1713.

Vincentius Fraſcone. Vidit Fiſcus.

Eupbebius Giravdus Magiſter Actor.

Antonius Priſcolo Scriba.

Adeſt ſigillum, & ſummarium in forma.

In *d. cap.* 11. *n.* 24. ſi fa menzione delle perſone Chieſaſtiche, che non poſſono intrigarſi a coſe d'Univerſità, nè patrocinare nel foro laicale.

Io ne ho trattato al terzo tomo della mia Pratica *tit.* 4. *de Procuratore n.* 57. *fol.* 14. dove diſſi, che v'è decreto del S. C. de' 20. Luglio 1619. che i Cherici in niun modo poſſano patrocinare; riportato detto decreto da *Aldana tit.* 8. *num.* 56. *lib.* 2. *in compendio Canonicarum reſolutionum*, e da *Barboſa in ſumma Apoſtolicæ deciſionum collectan.* 150. *num.* 22.

Si aggiunge, che vi è il teſto *in cap. Succedentibus, ne Clerici, vel Monachi &c.* Vi è il Concilio Toletano *cap.* 18, che impone pena di ſoſpenſione dall'uffizio e benefizio per ſei meſi. E vi è il *cap. denique* 17. *queſt.* 5. riportato da *Marta caſ.* 216.

Il quale *Marta in n.* 5. *caſ.* 116. *part.* 4. *de juriſ. cent.* 2. dice, che dopo oppoſta l'eccezione del Cherico, gli atti, che ſi fanno, ſono invalidi; ma ſe non ſi è oppoſta detta eccezione, gli atti che ſi fanno con detto Cherico Procuratore, ſono validi.

CAP. XII.

Della Bonatenenza, che ſi dee pagare all'Univerſità, tanto da' Baroni per li beni burgenſatici, entrate, frutti, ed induſtrie, quanto da' Napoletani, ed altri per li territorj, &c.

SOMMARIO.

1 & 3 *Bonatenenza ſi dee da' Baroni per li beni burgenſatici, entrate, frutti, ed induſtrie.*

2 & 4 *Nobili debbono pagare i carlini* 42. *a fuoco.*

5 *Nobili non hanno immunità alcuna, e debbono pagare, come tutti gli altri Cittadini i* 42. *carlini, e ſi debbono aſtringere* realiter, & perſonaliter.

6 *Bonatenenza va a peſo delle Regie Udienze, Percettori, e Teſorieri per l'eſazione.*

7 *Napoletani nelle Terre, dove dimorano, ſi debbono ſtimare come Cittadini, e non godono privilegio alcuno. Non così i nati in Napoli.*

8 *Napoletani per li beni ſtabili pagano la bonatenenza; ma non per l'annue entrate.*

9 *Napoletani per le terze, ſeu annualità eſigono alla ragione del cinque per cento ſenza deduzione alcuna per cauſa della bonatenenza.*

10 *Poſſeſſori di beni di Chieſe pagano le collette, dedotta però la penſione.*

11 *Bonatenenza ſi paga dove abita il bonatenente, non dove poſſiede, ſe i territorj ſono promiſcui, e* [illegible] *tribuiſcono a' peſi ordinarj, ed eſtraordinarj.*

12 *Cava[illegible] con[illegible]uoli, che abitano fuori la patria, ſono te[illegible]nuti alla bonatenenza per gli ſtabili, e per l'annue entrate* juxta cataſtum, *ſe non pagano* in propria patria.

13 *Preſidenti della Regia Camera non pagano bonatenenza &c.*

14 *Bonatenenza, che coſa ſia, e come s'impone.*

15 *Bonatenenza; e collette ſi pagano per gli ſtabili, ed annue entrate, tanto redimibili, quanto perpetui.*

16 *Bonatenenza ſi paga da chi riceve i frutti.*

17 *Bonatenenza ſi dee pagare, non oſtante il patto dell'immunità.*

18 *Bonatenenza, quando vi è interceduto il decreto del Regio Collateral Conſiglio ſopra il patto dell'immunità, ſi diſtinguono tre caſi.*

19 *Diſpenſazioni, ſeu aſſenſi debbono eſſere quanti ſono gli oſtacoli, o impedimenti.*

20 *Decreti ſopra l'alienazioni ſono nulli, quando ſono orrettizj.*

21 *Patto dell'immunità ſe ſarà viziato, reſta il contratto, per eſſere da quello ſeparabile.*

22 *Bonatenenti, che eſigerono interamente dall'Univerſità l'annue entrate al ſette per cento, ſenza pagare la bonatenenza, debbono perdere i loro crediti; ed anche debbono reſtituire il di più eſatto.*

23 *Apprezzo per la bonatenenza ſi dee fare ſecondo la regola data dalla Prammatica del Re Ferdinando &c.*

24 *Bonatenenti, a quali peſi ſono obbligati contribuire per li loro beni.*

25 *Regola per liquidare la bonatenenza.*

26 & 29 *Cataſto ſi faccia ogni anno.*

27 *Conſuetudine, ed oſſervanza di fare il Cataſto contra la forma della Regia Prammatica, ed iſtruzioni della Reg. Camera continuata per dieci anni ſi dee continuare.*

28 *Clauſola da porſi nelle provviſioni, che ſi ſpediſcono per lo pagamento della bonatenenza per li beni da accataſtarſi.*

30 *Bonatenenza a che ragione ſi dee imporre, &c.*

31 *Bonatenenza, elaſſi i* 10. *anni, ſi eſige in via ordinaria.*

32 *Bonatenenza oggi ſi dee liquidare, ed eſigere da' Signori Preſidi, ed Avvocati Fiſcali delle Regie Udienze: e pretendendo i Baroni eſſere gravati, accudiſcano alla Regia Camera, e frattanto pagbino.*

33 *Mogli de' Preſidenti della Camera non pagano bonatenenza per li beni eſtradotali.*

34 *Razionali della Regia Camera ſono franchi di bonatenenza.*

35 *Luogotenente, e Preſidenti della Regia Camera ſono franchi di bonatenenza, tanto per li beni dotali, quanto proprj per antica poſſeſſione.*

DEbbono i Baroni pagare la Bonatenenza, ed anche i Cittadini Nobili debbono pagare i carlini 42. a fuoco in virtù *della Regia Prammatica* 26. *ſeu decreto della R. Camera della Sommaria de Vectigalibus, & Gabellis degli* 11. *Settembre* 1652, *tom.* 4. *tit.* 238., che per più piena cognizione ed intelligenza s'inſerisce *per extenſum*, ed è del tenor ſeguente, vz.

A tutti, e ſingoli Officiali maggiori, e minori tanto Regj, come Baronali, delle Regie Udienze, Percettori, e Teſorieri Provinciali del preſente Regno. In queſta Reg. Cam. s'è ricevuto ordine di S. E. e ſuo Regio Collateral Conſiglio del tenor ſeguente, vz.

Philip-

Digitized by Google

Philippus IV. D. G. Rex, &c. Ill. & Magnifici Viri Collat. Conſi. Reg. fideles dilectiſſimi.

Perchè in molte Univerſità di queſto Regno l'eſazione de' fiſcali, che ſi debbono a S. M. per ragione de' carlini 42. a fuoco è notabilmente attraſſata, conforme abbiamo riconoſciuto dallo ſtato di eſſe dalle relazioni fatteci da coteſta R. Camera: e da cauſa principale del mancamento rappreſentano i Percettori, e Teſorieri Provinciali, che dipende dal non poter eſſe Univerſità eſigere da' loro Baroni la bonatenenza, che debbono pagare per ragione de' beni burgenſatici, loro entrate, frutti, ed induſtrie ſeparate dal feudo. Avuta ſopra ciò matura conſiderazione, avendo riguardo, che per diſpoſizione di ragione, antica oſſervanza, decreti, e dichiarazione di coteſta Regia Camera, detti Baroni per le cauſe ſopraddette non poſſono per giuſtizia ripugnare, nè ſfuggire il pagamento di detta bonatenenza, per eſſere a quella obbligati per tutt' i beni, frutti, ed induſtrie non dipendenti dal feudo, comprati, acquiſtati, e tenuti da eſſi per altro titolo, e così ancora per gli animali, che hanno; non per induſtria, e mantenimento de' Territorj feudali; avendo conſiderazione, che ſe foſſero de' particolari Cittadini contribuirebbero per queſta cauſa a' peſi, e debiti univerſali; ed i foreſtieri pagherebbero la bonatenenza. Per tanto, acciocchè non ſi dia luogo alla giuſta lagnanza delle Univerſità predette, da molte delle quali di varie Provincie ſiamo ſtati particolarmente ſupplicati: ed acciocchè quelle abbiano modo di ſoddisfare ciò che debbono, così alla Regia Corte, come agli Aſſegnatarj de' ſiſali, e creditori iſtrumentarj, ed agli ſteſſi Baroni per li loro giuſti crediti, e per ſovvenire ad' altri loro peſi; ci è paruto farvi la preſente, colla quale vi diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che col ſolito zelo ed attenzione dobbiate dare tutti gli ordini neceſſarj per coteſta Regia Camera in far pagare da tutt' i Baroni predetti la bonatenenza, che debbono alle loro Univerſità per le cauſe predette.

Similmente abbiamo inteſo da molti Cittadini di dette Univerſità, dove ſi vive per cataſto, col preteſto, che ſieno Nobili viventi, che non vogliono pagare alle dette Univerſità loro Patrie i carlini 42. a fuoco, *dal 1. di Settembre* 1648. che fu da Noi ordinato doverſi eſigere per pagare i Regj fiſcali. Vi diciamo ancora, ed ordiniamo, che da' prenominati Cittadini dobbiate far pagare dal detto dì, *& in futurum*
4 non ſolamente ciò, che loro ſpetta per li loro fuochi; ma ancora la rata degli altri fuochi mancanti, non iſpettando loro per tal pagamento immunità alcuna; ma debbono pagare, conforme tutti gli altri Cittadini pagano: e dove ſarà alcuna difficoltà ne' detti pagamenti di bonatenenza, o fuochi, la farete ſpedire ſubito per giuſtizia; atteſo che così conviene al ſervizio di S. M. ed è noſtra volontà.

Datum Neap. die 19. Auguſti 1652. El Conde de Villamediana. Vidit Zuſia Reg. Vidit Capyc. Latro Reg. Vidit Garzia Reg. Barilius. Secr. de Giorgio. Locus Sigilli, in Curia 2. fol. 147.

Siegue il Sommario in forma, &c.

Per tanto colla preſente vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate il preinſerto ordine di S. E. e quanto per quello ſi ordina, *ad unguem* eſeguire ed oſſervare, far eſeguire ed oſſervare, giuſta la ſua forma, contenenza, e tenore; in virtù del quale dobbiate aſtringere, *realiter tantum*, tutt' i Baroni del preſente Regno a pagare la bonatenenza delle robe ſtabili, burgenſatiche, annue entrate, ed animali, che poſſeggono non per induſtria, e mantenimento de' loro feudi, in benefizio dell' Univerſità, nelle quali poſſeggono dette robe, annue entrate, ed animali, *dal primo di Settembre del* 1648. avanti, *& in futurum* nelle tenne, e tempi debiti ed ancora dal medeſimo tempo avanti, *& in futurum ut ſupra* aſtringerete, e farete aſtringere *realiter, & perſonaliter* tutt' i Cittadini dell' Univerſità del
5 preſente Regno, i quali pretendono eſſere franchi, come Nobili, e Nobili viventi, a pagare in benefizio delle loro Univerſità, tanto i carlini 42. a fuoco, come ancora la rata, che debbono per li fuochi mancanti, giuſta il preinſerto ordine di S. E. E'l danajo pervenendo da detta eſazione, voi Regj Percettori, e Teſorieri Provinciali, ciaſcheduno nella ſua giuriſdizione, dobbiate introitare, per ciò che dee ciaſcheduna di dette Univerſità alla Regia
6 Corte per li pagamenti fiſcali: del che voi Regie Udienze, Percettori, e Teſorieri, ne dobbiate tenere particolar penſiere, acciò detto pagamento con effetto ſortiſca, come S. E. comanda, atteſo che il contrario ſarà in veſtra colpa. Così eſeguirete ſotto pena di ducati mille. *Datum Neap. die 11. menſis Septembris 1652. Carolus Calà pro M. C. Jacobus Capycius Galeota. Jacobus Pintus Actor. Mag. Con. Ant. Bolinus Secretarius. Jo: Baptiſta de Conſtantiis Act.*

Come parimente ſtava prima deciſo *per d. R. C. con altro decreto ſotto gli 8. Giugno 1560. preſſo al Reg. de Marin. Arreſt. 227.* in una cauſa fra l' Univerſità di Carpione, col Magnifico Galeazzo Cicinelli Barone di detta Terra; nel quale dice, che per quelli beni di detto Magnifico Barone, che ſono accataſtati nel cataſto dell' Univerſità, e che ſono meri burgenſatici, contribuiſca detto Barone ne' pagamenti fiſcali ordinarj ed eſtraordinarj, come bonatenente ſolamente, tanto per lo paſſato, quanto per lo futuro.

7 Debbono i Napoletani anche nelle Terre, dove dimorano, ſtimarſi come Cittadini di quelle, e non godono privilegio alcuno: così i nati in Napoli, come *per la Prammatica 4. de Immunitate Neapolitanorum di D. Pietro di Toledo de' 15. Settembre* 1539. *tom. 2. fol.* 108. *del tenor ſeguente, &c.*

Perchè ſono molti, che ſi fanno Cittadini Napoletani, e fanno il loro incolato in varie Terre, e luoghi di queſto Regno, e vorrebbero eſſere franchi in detti luoghi, come Napoletani: ed a Noi non parendo tal coſa onеſta, abbiamo ordinato, che paghino, e non godano altre franchigie, ſe non le medeſime, che godono i naturali in detti luoghi, poichè vi fanno l'incolato: e che quelli, che non vi ſtanno, debbano pagare per li beni, che vi tengono; ci è paruto notificarlo, acciocchè avendo ricorſo alcuni di eſſi in coteſta Regia Camera, non venga a farli ordine contra gli ordini noſtri. *Datum &c.*

8 Detti Napoletani a riſpetto dell' annue entra-

Digitized by Google

te, che posseggono con l' Università del Regno, ovvero co' loro Particolari, non debbono sopportare il peso della bonatenenza: non così a rispetto de' beni stabili, per li quali sempre hanno pagato le ragioni fiscali, come bonatenenti: si vegga il *Reggiano Rovito nella Prammatica 24. de Immunit. Neapol. come sta notata da detto de Marinis nell' Arresto 663, e sotto il decreto della Regia Camera de' 7. Febbrajo 1653.*

9 Ed a rispetto delle terze, seu annualità lor si dee alla ragione del cinque per cento in conformità *della Regia Prammatica 18. de Admin. Vniversit. tom. 1. tit. 4.* senza però deduzione alcuna per causa della bonatenenza, come afferma *detto de Marinis*, essersi deciso da detta Reg. Cam. *sotto i 31. Marzo 1651. Arrest. 651.*

10 Quelli, che tengono beni delle Chiese, sono tenuti alla colletta, dedotta però la pensione, perchè il privilegio è personale, *Reg. de Marinis allegat. 55. n. 10.* per la dottrina *d' Andrea d' Isernia nel tit. quæ sint regalia, vers. & plenitudinem num. 57.*

11 La bonatenenza si paga nel luogo dove abita il bonatenente, e non dove possiede: se i territorj sono promiscui, per essi si contribuisce ne' pesi ordinarj, ed estraordinarj; così sta deciso per detta Reg. Camera *sotto i 19. di Marzo 1582. Arresto 330. & 433.*

12 I Cavajuoli, che abitano fuori la patria, debbono pagare la bonatenenza per li beni stabili, e per l' annue entrate, *juxta catastum*, non ostante le provvisioni, che sogliono ottenere in contrario, se pure non pagano in propria patria, come per decreto della Reg. Camera *de' 7. Luglio 1655. Arresto del Reggente de Marinis 673.*

13 I Presidenti della Reg. Camera non pagano bonatenenza per li beni, che posseggono in altre Terre fuori di Napoli, dichiarato da detta Reg. Camera *sotto i 17. Aprile 1597. Arrest. 188.*

14 La bonatenenza è quel pagamento, *seu* colletta, che s'impone, apprezzati tutt' i beni, tanto de' Cittadini, quanto de' forestieri, che sono nel territorio e distretto; ciascheduno secondo la facoltà, per più facilmente sopportare i pesi pubblici, *d. Reg. de Marinis allegat. 87. n. 3.* per la dottrina di molti antichi e moderni DD. e fra gli altri il *Reg. de Ponte tract. de potest. Proreg. tit. 4. de regal. impositi. in princip. n. 36. Reggente Marl. nelle decis. in princ. del Reg. Tappia rub. de constit. Princip. cap. 4. dal n. 36. fino al num. 42. Capibl. de auctor. Baron. Pragm. 10. num. 4.* ed altri.

15 Detta bonatenenza, o collette si pagano non solamente per gli stabili; ma ancora per l' annue entrate, ovvero censi, tanto perpetui, quanto redimibili, conforme s' osserva per pratica comune, e riferisce *d. Reg. de Marin. loc. cit. num. 12.* e detto peso dee portare il compratore, che riceve i frutti, e non il venditore, *d. loc. cit. num. 15.*

16 Lo stesso afferma *detto de Marinis* essersi deciso più volte dalla Regia Cam. *cioè sotto i 13. Settembre 1613. Arr. 569. sotto i 7. Luglio 1567. Arr. 321. & 322. e sotto i 21. e 22. Febbrajo 1633. Arr. 614.* E la causa fu tra tutte le Università del Regno co' creditori istrumentarj di esse sopra la bonatenenza suddetta per l' annue entrate dovute per detta Università, pretendendo, ed asserendo essi creditori d' averle comprate franche, libere, ed immuni da detto peso di bonatenenze, come dagli atti, e fu decretato, che tanto i forestieri di questo Regno, quanto le Università medesime, sopra le quali posseggono l' annue entrate, paghino ad esse Università la bonatenenza alla ragione di ducati due per ogni cento dell' annue entrate alla ragione del sette per cento.

17 Non ostante detto patto dell' immunità di detto peso di bonatenenza. Ed in esecuzione della quale determinazione uscì rescritto dal Signor Vice-Re, *sotto i 27. Marzo di detto anno*, diretto alla Regia Camera, col quale fu ordinato spedirsi ordine generale per tutto il Regno &c. acciò le Università n' abbiano notizia; del che fa anche menzione il *Reg. Capec. Latr. decis. 116. n. 51.* dove afferma essersi così *deciso dal Sagro Cons. nell' anno 1637.*

18 Si dee anche dell' annue entrate, se si vendono dalle Università a' forestieri, ancorchè fossero Napoletani, anche se detta Università vive per gabelle, o l'ha venduti per franchi e senza pesi, ed anche se vi fosse interposto decreto del Collateral Consiglio, *d. Reg. de Marin. loc. cit. n. 84.* dove per miglior dichiarazione distingue tre casi. Primo, se nella supplica non si fece menzione del patto suddetto della franchigia, perchè allora è certo, che il decreto dispensativo non giova, perchè si debbono esporre tutt' i difetti, acciò a tutti s' estenda la dispensa, per la dottrina di *Balde nella l. 1. C. de furt. Felin. nel cap. nonnulli n. 31. de rescrip. Affl. dec. 220. n. 12. Menoch. de arbitr. lib. 2. centur. 2. n. 87. & Gratian. discept. for. lib. 2. cap. 387. n. 39.* dove

19 dice, che debbono essere tante disposizioni, *seu* assensi, quanti ostacoli vi cascano, per la ragione, che dove ostano più impedimenti, più difficilmente si sogliono concedere le dispense, e rescritti: ed i decreti sopra le alienazioni sono nulli, quando sono orrettizj, *d. de Marin. n. 85.*

20 Il secondo caso è quando, benchè siasi espresso nella petizione del decreto, che la vendita fatta sia col patto dell' immunità delle collette; ma non specificamente fu dimandata la dispensa, *seu* decreto sopra quel patto, nè tampoco il decreto specificamente dispensa sopra di ciò; ma semplicemente interpone il suddetto decreto sopra il contratto, perchè allora giova solamente in quanto alla vendita, non in quanto a detto patto dell' immunità delle collette; o perchè vi sono due impedimenti, uno del *jus commune*, col quale non possono le Università vendere l' annue entrate senza il decreto, per essere a somiglianza del minore, per lo detto di *Capec. dec. 4.* l' altro del *jus Regni*, in virtù della *Pram. 5. de cens. tom. 1. tit. 39.* che non si possono vendere più della somma del 7. per cento, al quale si riducono anche i venduti. Il decreto oprerà a rispetto del primo, acciò sia valido il contratto della vendita dell' annue entrate; non ostante la proibizione del *jus commune*; ma non oprerà a rispetto del secondo, cioè, che anche il patto sia valido, non ostante la proibizione della Regia Prammatica, perchè se non si fa valido il primo, l' atto onninamente si rende nullo, e la vendita fatta non oprerà; non così a rispetto del secondo, perchè è più vera la sentenza, che viziato il patto dell' im-

Digitized by Google

immunità promessa, resta il contratto per es-
21 sere da quello separabile, per la *l. eos in fin. C. de usur. & l. pecunia in fin. ff. eod.* con il di più che detto *de Marin.* va dicendo sino al *num. 89.*

Il terzo caso è quando non solo specificamente si esprime dall'Università la vendita dell'annue entrate, esser fatta col patto dell'immunità delle collette, ma anche specificamente s'interpone il decreto sopra la validità di quel patto: dunque resta fondato, che si dee pagare la bonatenenza o colletta per l'annue entrate da' compratori, benchè Napoletani, anche se avranno venduto, e celebrato il contratto, e il pagamento destinato in altro luogo, anche in Napoli; parimente se dove si dee pagare la colletta si vive per gabelle, e se vi sia il patto, che l'annue entrate sieno franche da ogni peso, *etiam di* collette, ed anche se vi sarà interposto il decreto del Collateral Consiglio, purchè specificamente non sia interposto sopra il patto dell'immunità. Dal che si cava, secondo *d. Reg. de Marinis n. 91.* che in virtù della Prammatica citata *de Immunitate* tutti quelli, che esigerono dall'Università interamente l'annue entrate al sette per cento senza pagare la bonatenenza, secondo la pena stabilita nella Prammatica, perdano i loro crediti, e l'Università resti libera-
23 ta dall'obbligo, e pagamento. Secondo, che debbono restituire tutte le quantità illegittimamente esatte, dopo la perdita de' loro crediti.

Per meglio intendersi anche il modo, come si debba fare l'apprezzo intorno alla detta bonatenenza, che si dee pagare all'Università da quelli, che tengono beni nel suo territorio, e distretto, s'inserisce la *Pram. del Re Ferdinando I. sotto il tit. de Appret. de' 19. Novembre 1467. tom. 1. tit. 12.* nella quale fa la sua real' ordinazione, e conclusione del tenor seguente, v3.

Vobis tenore præsentium de certa nostra scientia committimus, & mandamus expresse, quatenus per universas, & singulas Terras, Castra, & loca ipsarum Provinciarum, tam nostri Dominii, quam Baronum quorumcumque, ac etiam Ecclesiarum, intimare mandetis, & faciatis sub pœna duc. 1000., ut infra trium mensium spatium post vestram intimationem (ut infra faciendam) immediate sequentium, Capitaneus, seu Officialis uniuscujusque Civitatis, Terræ, Castri, sive Loci dictarum Provinciarum, una cum seu fidelibus, & probis viris illarum, seu ex melioribus, nobilibus, & ditioribus, totidem ex mediocribus, & totidem ex minoribus uniuscujusque Civitatis, Terræ, Castri, sive Loci, & totidem, etiam de Casalibus, Civitatum, Terrarum, Castrorum, & Locorum, qui jurent ad Sancta Evangelia in posse ejus Capitanei, sive Officialis hoc facere, & prudenter; prece, pretio, odio, timore, gratia, vel amore, seu consanguinitate, vel affinitate remotis, bona omnia stabilia, & mobilia Civitatum, Terrarum, Castrorum, & Locorum, eorumque Casalium, & cujusque alterius; ibi bona prædicta tenentis, licet alibi incolatum habeat, (ut præfertur), una cum Officialibus fideliter, & legaliter appretient juxta formam Capitulorum ipsius.

Quodque Officialis uniuscujusque Civitatis, Terræ, Castri, sive Loci cum eisdem Deputatis, æstimationem ipsam detrahi a consideratione, respectu habito ad familias, & ad possessiones, ex quibus onera eis, & emolumenta proveniunt, ed expensas moderatas, & congruas eorum, prece tamen, vel pretio, timore, gratia, odio, vel amore, (ut dictum est) remotis, quemlibet hominum eorundem, juxta facultates suas taxare studeant, & procurent, ut juxta ipsum appretium, dictamque Officialium taxationem prædictam, unusquisque tantum contribuat in eisdem fiscalibus, functionibus, & collectis.

Nullusque inibi bona præmissa possidens eis exinde penitus eximatur, nisi forte speciali privilegio ejus, qui potuit, aut alias legitime exinde sit exemptus, nec aliter alterius indebite onus ferat, faciantque fieri Officiales ipsi de appretio, & taxatione prædictis quinternos duos consimiles, continentes particulariter omnia, quæ in appretiando, taxando, & æstimando bona prædicta, generentur in bonis omnibus singulorum, quorum unum penes ædem sacram uniuscujusque Civitatis, Terræ, Castri, sive Loci inibi conservandus deponatur per Officiales illorum; Alterum ad Cameram nostram Summariæ ad opus nostræ Curiæ destinare statim procurent.

Proviso tamen, quod prætextu præsentium recollectio ipsarum subventionum, & collectarum fiscalium non impediatur in aliquo, vel rata detur; prædicentque Officiales ipsis Universitatibus, & hominibus ipsarum Civitatum, Terrarum, Locorum, & Castrorum, quod unusquisque in appretio bona omnia sua integre, & sine fraude ponat, quoniam facto appretio bona omnia eorundem inquiri faciatis, & si alia, præterquam posita in appretio invenientur habere, illa pro parte nostræ Curiæ capi mandabimus, & faciemus. In cujus rei testimonium præsentes magno nostro sigillo munitas fieri jussimus. Datum Neapoli, &c.

Onde con quelle parole: *Bona omnia stabilia & mobilia Civitatum, Terrarum, Castrorum, & Locorum, eorumque Casalium, & cujusque alterius ibi bona prædicta tenentis, licet alibi incolatum habeat, una cum Officialibus fideliter appretient, juxta formam Capitulorum ipsius*; e con quelle altre parole, che seguono appresso: *nullusque inibi bona prædicta possidens eis exinde penitus eximatur*; si vede chiaramente, che anche i forestieri, per li beni siti nel territorio che si collettano, debbono pagare la bonatenenza a quell'Università, nel cui territorio sono le loro possessioni.

E benchè i bonatenenti non sieno tenuti a tutt' i pesi imposti co' pagamenti fiscali, fuor-
24 chè a cinque solamente, questo procede, come dice *d. Reg. de Marinis nell'allegazione 88. n. 10.* perchè questi cinque soli riguardano *uniformiter* tanto l'utilità de' Cittadini, quanto de' forestieri; e gli altri pesi riguardano solamente quelli de' Cittadini, *per la decis. di Tesauro 149. n. 13.* S'avverte però, che detti bonatenenti debbono contribuire all'Università nell'imposizioni ordinarie, ed estraordinarie, che si debbono alla Regia Corte. Ed a rispetto dell'altre imposizioni: che s'impongono per l'Università, ed uomini per le loro occorrenze, diano la rata, che loro tocca per li beni stabili, conforme contribuiscono gli altri Cittadini, come porta essere deciso dalla Regia Camera sotto i 30. *Novembre 1530. il Sig. Reggente de Marinis Arresto*

29., e

Digitized by Google

29., e sotto i 13. Settembre 1613. Arr. 569.

25 Sicchè la bonatenenza si dee liquidare, ed esigere per l'Università di questo Regno, e si dee regolare, e guidare in questo modo.

26 Primo; che ogni anno si faccia il Catasto in conformità della Regia Prammatica prima: *De Appretio, d. tom. & tit.* ed'istruzione della Regia Camera, precisamente avendo ragione delle rendite, e frutti de' beni, che si debbono apprezzare, ed anche del valore, e proprietà di quelli, conforme sarà più conveniente; e secondo detto Catasto si paghi la bonatenenza.

27 Secondo: che se qualche Università abbia soluto fare il catasto, altrimenti di quello, che sta disposto per detta Regia Prammatica, ed istruzioni della Regia Camera, e tale osservanza fu continuata per dieci anni continui, si permette la continuazione di detta consuetudine per l'avvenire, ed a quella ragione si paghi la bonatenenza.

28 Terzo: che nelle provvisioni da spedirsi per lo pagamento di detta bonatenenza, per li beni da accatastarsi, che non sono annue entrate, si metta la clausola, che fatta una volta la tassa, non debba variare il pagamento sino che si faccia il nuovo catasto, il quale si dee fare in

29 conformità di detta Regia Prammatica prima: *De Appretio, det. tom. & tit.* ogni anno nel mese di Maggio; ma non s'impedisca la revisione dell'apprezzo, quando alcuno di quello si sentirà gravato, con pagare fra tanto secondo il Catasto, siccome ordinariamente si spediscono le provvisioni di detta Regia Camera.

Quarto: che la bonatenenza per l'annue entrate vendute a' creditori istrumentarj, se detti

30 creditori sono Cittadini, dette annue entrate si paghino nel Catasto per collette, e non per bonatenenza, e se sono forestieri come prima, quando si corrispondeva alla ragione di ducati sette per cento, ora permesso all'Università di ritenere ducati due da detti ducati sette per la bonatenenza, stante la diminuzione di dette entrate fatte per detta Regia Prammatica dell'Illustre D. Beltrano Guevara, sia lecito all'Università di ritenere solamente carlini quattordici, grana tre, e un terzo di grano de' detti ducati cinque per la bonatenenza, come per decreto della Reg. Camera *sotto i 26. di Aprile 1652. ed Arresto di detto Reggente Donat' Antonio de Marinis 662.*

La bonatenenza fra i dieci anni si esige *via executiva*, e dopo i dieci anni *via ordinaria*,

31 come sta deciso per detta Regia Camera *sotto i 20. di Giugno 1606. Arresto 562.* Ed ancora ultimamente a rispetto de' Baroni, che non pagano la bonatenenza per li loro beni burgensatici, quali posseggono, come sono obbligati, E poichè quasi tutte le Università in riguardo de' Baroni, e per lo timore, che tengono, trascurano d'accudire nella Regia Camera per detto pagamento, per la qual causa si cagiona-

32 no tanti residui delle povere Università: in sollievo, e con occhio particolare in benefizio di esse, mosso a pietà il meritissimo Signor Reggente D. Antonio Gaeta, allora Luogotenente di essa Regia Camera della Sommaria, con bando generale da parte della Sacra Regia Cattolica Maestà, e della Reg. Camera della Sommaria commette sotto i 13. di Maggio 1682. a' Signori Presidi, ed Avvocati Fiscali delle Provincie, ciascuno nel suo governo, che unitamente nella loro residenza, ritrovandosi liquidata detta bonatenenza, in ognuna di dette Terre Baronali s'assegni l'esazione, con la nota anche del decorso da dieci anni a questa parte al R. Percettore, o Tesoriere, e da quello si esiga anche da tutti gli effetti burgensatici del Barone con farne introito a conto del credito della R. Corte: e ne' luoghi, e Terre, ne' quali non si ritrova fatta la detta liquidazione, procedano sommariamente nella formazione d'essa, in conformità de' decreti generali di detta R. Camera; alla quale liquidazione si dia subito esecuzione, assegnandosi nel modo suddetto all'istesso Percettore, o Tesoriere, con astringere i Baroni, così al pagamento del corrente, come anche per lo decorso di dieci anni a questa parte, principiando da detto anno 1682. e pretendendosi da detti Baroni gravezza in detta liquidazione, s'accudisca in Camera, non impedendosi fra tanto il pagamento.

Le mogli de' Presidenti della Regia Camera della Sommaria non pagano la bonatenenza per li beni estradotali, costante però il matrimonio, *d. de Marinis Arr. 396. & decis. di d. Reg. Camera de' 26. Genuaja* 1577.

I Razoniali di detta Regia Camera sono franchi di bonatenenza, *d. de Marinis Arresto 430. & dec. di d. R. Cam. de' 2. Marzo* 1582.

Il Luogotenente, ed i Presidenti di detta Regia Camera similmente sono franchi delle collette, e dette bonatenenze, tanto per li beni dotali, quanto propri per antica possessione, *d. de Marinis. Arr. 188. & d. Reg. Camera dec. de' 17. Aprile* 1557.

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO

A questo Cap. XII.

SOMMARIO.

1 *Pesi dell'Università sono di tre sorte, Personale, Reale, e Misto, e quali, e come s'intendono detti pesi?*

2 *Pesi predetti dell'Università altri sono ordinarj, altri estraordinarj, e quali, e come s'intendono?*

3 *Pesi ordinarj, a' quali debbono contribuire i bonatenenti sono cinque, e quali sono?*

4 *Sale anticamente si dispensava dalla Regia Camera a ragione di un tomolo per fuoco, e nell'anno 1607. fu dal Regno rilasciato al Re, ma che si vendesse a qualunque persona a carlini 8. il tomolo: e poi da tempo in tempo come sia alterato il prezzo.*

5 *Numerazione de' fuochi nel Regno quando ebbe origine, e quando dee rinnovarsi.*

6 *Gabella sopra i frutti fu cagione della sedizione popolare in questa fedelissima Città nel 1647. e come si acquetò detta sedizione.*

7 *Imposizioni, che in questo Regno erano 14. furono ridotte a ragione de' carlini 42. per fuoco.*

8 *Dove*

Digitized by Google

8 *Dote della cassa militare, e ripartimento tra' creditori sopra gli arrendamenti.*

9 *Bonatenenza, e sua pratica donde si riceva, e come dee tassarsi.*

10 *Formola della tassa fatta dal Razionale del Real Patrimonio della Regia Camera per li bonatenenti della Città di Gragnano.*

11 *Stilo della Regia Camera in liquidarsi la bonatenenza solamente per rata delle cinque imposizioni, toglie tutte le controversie tra' Dottori, che dette cinque imposizioni sono pesi reali, e si assegnano le ragioni.*

12 *Bonatenenti si possono astringere a pagare anche dove si vive per gabelle, facendosi l' apprezzo de' beni per liquidare la bonatenenza.*

13 *Bonatenenti, benchè avessero accatastati i beni dove abitano, e non dove sono siti, perchè ivi viveano per gabelle, possono accatastarsi poi dove sono siti, quando mutano a vivere per catasto.*

14 *Bonatenenti non possono sfuggire di pagare dove sono siti i beni anche in tempo, che si vive per Gabelle.*

15 *Bonatenenza, deve non si trovasse liquidata, si può liquidare sommariamente, ed esigere per lo decorso da dieci anni in qua con la via esecutiva, ed oltre de' dieci anni con la via ordinaria.*

16 *Bonatenenza de' censi istrumentarj sopra l' Università, benchè ivi si vivesse per gabelle.*

17 *Pratica è vera interpetratrice delle Leggi.*

18 *I beni debbono contribuire a quell' Università, dove sono siti, e da niuno può sfuggirsi detto pagamento, o Forestiere, o Cittadino che sia.*

19 *Forestieri sarebbero di miglior condizione de' Cittadini, se non pagassero bonatenenza, quando, e dove si vive per gabella.*

20 *Donare, e rilasciare debito sta proibito all' Università.*

21 *Bonatenenza si liquida per ragione de' frutti secondo una opinione, e per ragione di proprietà secondo l' altra opinione, e come si conciliano dette opinioni contrarie.*

22 *Apprezzatori, che regola debbono tenere per apprezzare i beni a ragione de' frutti.*

23 *Censi quali si deducono, e quali no dall' apprezzo.*

24 *Apprezzatori che regola debbono tenere per apprezzare bene a ragione di proprietà.*

25 *Animali, che pascono al territorio feudale, sono franchi di colletta, e bonatenenza: e come ciò si dee intendere: si portano opinioni contrarie, e si spiegano.*

26 *Legato fatto da un testatore di uno stabile, s' intendono lasciati anche gli animali, che servono per detto stabile.*

27 *Officiali Regj, che tengono feudi, cioè che sono Baroni, non possono tenere industrie, o mercanzie di animali, neppure per pascere i territorj feudali.*

28 *Buoi dati a menanda, e quali si vogliano animali, che pascolano i beni feudali, senza necessità, perchè si privano a vedere i pascoli.*

29 *Forestiere paga la bonatenenza, non solamente per gli stabili, ma anche per gli Animali, che tiene dove abita.*

30 *Animali di mercanzia debbono contribuire a' pesi universali, e benchè fossero de' Oberici, del Vescovo, e qualsisia persona Chiesastica, non godono franchigia.*

31 *Animali, che parte dell' anno pascolano al feudo, parte fuora del feudo, si tassano, dedotta la spesa, che importa del pascolo feudale.*

32 *Animali, che tiene il Barone, debbono pagare la bonatenenza all' Università, non ostante che la fida fosse di esso Barone, e si assegna la ragione.*

33 *Menando che significa? e sua etimologia.*

34 *Pedaggio, che significa? e sua etimologia.*

35 *Censi istrumentarj ridotti prima a 7. per cento, e poi a 5. per cento, e quando sia tassata la bonatenenza per detti istrumentarj.*

36 *Cittadini non pagano bonatenenza per li censi istrumentarj, ma si tassano a ragione, che pagano gli altri Cittadini per l' altre loro rendite.*

37 *Bonatenenza non si paga dove il territorio è comune, ovvero è promiscuo.*

38 *Bonatenenza si dee, non ostante che vi fosse patto di non pagarsi.*

39 *Bonatenenza per gl' istrumentarj non si paga da Napoletani, ma solo per gli stabili, & n. 20.*

40 *Bonatenenza non si paga da' Cavajuoli, così per gli stabili, come per li censi istrumentarj: quando però sono nativi, e tengono domicilio in detta Città della Cava; ma non quando abitano in altro luogo.*

41 *Bonatenenza si esige con la via esecutiva fra dieci anni; ma passato detto termine, si ricerca termine e sentenza.*

42 *Bonatenenza si esige, non ostante l' appellazione, subito ch' è liquidata da dieci anni in qua.*

43 *Bonatenenza si esige con la via esecutiva, e per dieci anni si prescrive detta via esecutiva: s' intende per via di agire, e non per via di eccezione, perchè l' eccezione dura perpetuamente.*

44 *Bonatenenza per gli animali non si paga da Napoletani, quando volessero pagare la fida all' Università, perchè sta a loro elezione pagare la fida, o la bonatenenza.*

45 *Napoletani debbono pagare la bonatenenza per gli stabili, & num. 15.*

46 *Napoletani godono privilegio per la pena della contumacia, e dello spreto mandato.*

47 *Beni dal dì, che sono scritti al Catasto restano ipotecati per li pagamenti dell' Università, che debbono pagare, anche se passano in mano di persona franca, e come ciò s' intenda.*

48 *Catasto ch uso, e Catasto aperto, in che differisce.*

49 *Cautela delle persone, che non si debbono scrivere al Catasto.*

1 PEr comprendere bene la difficilissima pratica della bonatenenza, bisogna sapere distinguere i pesi, o imposizioni delle Università, che sono di tre sorte, cioè personale, reale, e misto.

Personale consiste alla fatica della persona, e travaglio dell' ingegno, come sono tutti gli uffici personali di Sindaco, Eletto, Mastrogiurato, Camerlingo, Erario, Baglivo, Soldato del Battaglione, alloggiamento de' Soldati, custodire le mura della Città, o della Marina, ed altri pesi, che si distribuiscono personalmente *per Capita* a tutte le persone; e però si chiama peso personale, anche se per detti pesi si facesse contribuzione in contanti, come è l' imposizione di grana 3. a fuoco, che si paga per lo Bargel-

Digitized by Google

gello Provinciale, che prima era peso dell' Universitá custodire il Territorio, che non succedessero furti, ed altri delitti clandestini, che per esimersi da detto peso, si pigliò detto spediente di pagare grana 3. a fuoco per mantenere il Bargello in ogni Provincia, così per la imposizione della guardia della Marina, ed altri simili.

Reale, viene detto *a re*, cioè dalla roba, *seu* avere, che ciascheduno tiene, e possiede: imperciocchè tutti quelli, che tengono beni, contribuiscono per ragione della rendita d'essi in quella Universitá, dove sono siti senza distinzione di persone, che li posseggono, che sieno forestieri, o Cittadini. Chicchessia è tenuto contribuire per li beni suoi a' pesi di quell' Universitá, dove sono siti; e però si chiama imposizione di bonatenenza, perchè la pagano quelli solamente, che vi tengono beni *tanquam bonatenentes*: e chi non tiene beni, non paga.

Misto è quello, che riguarda la roba, e le persone, che detto peso s'impone alle persone per ragione del patrimonio, o beni che possiede: *& sic imponitur personæ pro rebus, sive juxta activitatem personalem, & secundum divitias rerum, quas tenet.*

Questo peso misto si paga solo tra' Cittadini, che stanno sottoposti a contribuire in tutt' i loro bisogni, ed occorrenze a proporzione dell' attività personale, e delle facoltà, che tiene *pro rata*: e questa contribuzione vien chiamata Colletta, e quelli, che l'esigono, si chiamano Collettori dal verbo *colligo, colligis, collexi, collectum*, che significa le cose dispersе raccogliere in uno; e le cose raecolte si chiamano Collette. Non sono i forestieri tenuti contribuire in questi pesi misti, benchè tengano beni in quelle Universitá: sì perchè le loro persone non stanno sottoposte a contribuire, se non che alla propria loro patria: sì perchè detto peso misto riguarda tutt' insieme, persona e suo avere: e di questa sorta sono tutte le imposizioni estraordinarie, che si sopraimpongono secondo varj bisogni, che non hanno certa determinata somma.

Il peso personale riguarda solo la persona. Il peso reale guarda solo le robe; e però si chiama anche patrimoniale, che per ragione del patrimonio, cioè secondo possiede in quel paese, contribuisce a' pesi patrimoniali, *seu* reali, *seu* pesi ordinarj invariabili.

Onde bisogna anche distinguere, e sapere, che i pesi dell' Universitá altri sono ordinarj, che
2 anticamente si chiamano: *Inditti*, come si dirà nel seguente *Cap. XIII.*, e sono quelli, che furono inditti *seu* imposti canonicamente da' Serenissimi Monarchi per giuste cause, ovvero per concordia, o donativo de' sudditi obbligati a tributare al Monarca una certa, ed invariabile somma per giusta causa di sostenere la Monarchia, o per mantenere la tranquillità del Regno dall' invasioni, o in segno del supremo dominio, o per altre simili giuste cause.

In questi pesi ordinarj vengono sottoposti tutt' i beni delle Universitá, e degli abitatori, perchè i Territorj conceduti a ciascheduna Universitá da' Regnanti, che erano Padroni assoluti di quelli, virtualmente restarono detti Territorj sottoposti a' giusti pesi, che per mantenimento della Monarchia, e de' Regni si debbono. E perciò giusta il *Cap. del Re Carlo II. ch' è il Cap.* 194. che comincia: *In singulis*, e della *Prammatica di Ferd. I. unica de Appretio tom.* 1. *tit.* 12. si stabilisce, che tutt' i beni siti in quelle Universitá si pongano al Catasto, anche se il possessore fosse forestiere, come avvertisce *Ageta a Moles part.* 1. *tit., de collectis nn.* 74. *fol.* 100. notando le parole della *det. Prammatica*: ivi: *Sive alibi habeant incolatum*, e più sotto: *Bonatenentis, licet alibi incolatum habeat.*

Altri sono estraordinarj, che antecedentemente si chiamavano: *sopraindicti*, cioè sopraimposti: e sono quelli, che oltre il tributo ordinariamente dovuto, accade sopraimporre altro peso straordinario, secondo le varie necessitá ed occorrenze, che non hanno certa, determinata, continuata osservanza: ma sono variabili secondo variano i bisogni; ed a questi pesi vengono obbligati i soli Cittadini, così per la loro persona, come per li loro beni, e però si chiama peso misto, *Nicol' Antonio Maratta in Collectis, seu bonatenentia, cap.* 1. *n.* 10. *fol.* 4. seguitato da *Ageta a Moles part.* 1. §. 2. *de immunit. functionum fiscal. qu.* 5. *fol.* 254. meglio *il Reg. Latr. dec.* 116. *num.* 16.

Spiegati questi termini, resta da spiegare nominatamente, quali sono i pesi ordinarj, a' quali debbono contribuire i bonatenenti: e quali sono i pesi straordinarj, che i bonatenenti non sono tenuti contribuire. Io per offervare la brevità, che mi viene prescritta dall' amico, che mi ha richiesto per quest' annotazione, lascio di narrare tutte le quattordici imposizioni, che in varie occorrenze furono imposte nel nostro Regno, dico per ragione di fuochi numerati, ripartiti alle Universitá, oltra le altre imposizioni per via di *jus prohibendi* nel sale, tabacco, sete, ed altro; bastando per la pratica della bonatenenza, che cinque sono le imposizioni, alle quali debbono contribuire tutti quelli, che tengono beni in una Universitá, che sono state dalla Regia Camera dichiarate per imposizioni ordinarie, certe, continuate, invariabili, per le quali sono obbligati i beni, e si ripartiscono *inter bonatenentes*.

LA prima imposizione è quella delle grana cento cinquantuno a fuoco, che fu imposta in due volte, cioè carlini dodici a fuoco nel 1442. dal Re Alfonso I.; e per questa imposizione si obbligarono le Universitá del Regno in luogo di sei imposizioni, che chiamavano Collette imposte dagli Antecessori, e propriamente dall' Imperador Federico, che l' introdusse sotto nome di Adjutorio, come dice *Capece Latro c.* 116. *num.* 5.: quali non si pagavano ogni anno, nè vi era somma determinata; ma secondo i bisogni si esigevano, or più, or meno, come dice *Luca de Penna nella l. penult. num.* 3. *C. de Annon. & tribut. lib.* 10. E questa imposizione de' carlini dieci a fuoco si chiama l'ordinario imposto, perchè è somma invariabile, certa, perpetua, convenuta per togliere quelle sei Collette antiche. Ma la Regia Corte per detti carlini dieci dispensava un tomolo di sale per fuoco, *detto Reggente Latr. loc. cit.*

Poi, per altri bisogni occorsi vi furono aggiunti da Ferdinando II. nel 1496. altri carlini cin-

Digitized by Google

cinque, che uniti *in unum* erano carlini quindici a fuoco, *Reg. Latr. in d. dec.* 116. *num.* 6. Però il Regio Fisco era tenuto dare un tomolo di sale a fuoco *ut sup.*: per lo quale si pagava un grano di portatura; che però detta imposizione unita con quella de' carlini 10. importava la somma di grana 151.

Di più si pagava un altro grano al misuratore: e per questo hanno alcuni lasciato scritto, che detta imposizione importasse grana 152.; ma non è più, che grana 151. dovuta al Fisco, perchè il grano del misuratore non si paga più, stante non più si dà il sale, come fu la convenzione di un tomolo a fuoco per detti carl. 15.

Atteso nel Parlamento Generale del 1607. fu dal nostro Regno donato, e rilasciato al Re detto
4 sale, e fu convenuto, che il sale si vendesse a chi ne ha bisogno a carlini otto il tomolo; come queste cose narra quel grande Giureconsulto *Gaetano Ageta n Molet par.* 1. *tit. de Collectis num.* 72. *fol.* 299. Ora il tomolo del sale costa 26. carlini meno una cinquina, con tutta la misuratura.

☞ Dove avendo io fatto l' aggiunte intitolate: *Animadversiones U. J. D. D. Joannis Dominici Albarella ad notitiam Regii Ærarii U. J. D. D. Nicolai Ageta*, parlando del donativo sopra le tre imposizioni di grana $37\frac{1}{2}$ a tomolo di sale, ho così detto al foglio 4. di detta mia Opera.

Donativo sopra le tre imposizioni di gr. $37\frac{1}{2}$ a tomolo di sale:

Questa fedelissima Città in tempo del Glorioso Monarca Filippo IV. fece due donativi alla Regia Corte di annui duc. 25. mila sopra dell' imposizioni suddette, de' quali avendosene ricomprati nell' anno 1722. annui duc. 10. mila restano presentemente annui duc. ———	15000.
Di più fece donativo di tutto l' avanzo annuale, che vi fosse stato sopra detta imposizione, che per la *coacervazione* di tre anni 1729. 1730. e 1731. importano annui duc.	12313.1.3.
Grana $82\frac{1}{2}$ a tomolo di sale	
Gli Affitti, e Demanj di dette imposizioni ne' sottoscritti ripartimenti importano cioè	
Il ripartimento de' sali di quattro Fondaci per l'affitto annui duc. —	113420.
Quello de' sali di Puglia per affitto annui ducati ———	41000.
Quello de' sali d' Otranto, e Basilicata per affitti annui duc. —	20000.
Quello de' sali del Mare delle Calabrie per affitto ann. duc. ——	13005.
Quello de' sali del Monte di Calabria per affitto ann. duc. ———	16876.11.
E quello de' sali di Abruzzo in demanio importa *coacervato* il frutto de' tre anni 1729. 1730. e 1731. annui duc. 33350. 3. 3., de' quali dedotti duc. 1834. 1. 8., che importa il diritto del 5. e mezzo per cento per l' esazione, e conduzione sopra detta somma, restano netti alla Regia Corte annui ducati ———	31516.1.15
	235817.2.6.

Dopo di che a' 23. Giugno 1734. si fece prammatica del tenor seguente:

CAROLUS DEI GRATIA REX NEAPOLIS, &c.

ESsendo pervenuto a nostra notizia, che così in questa Città, come per lo Regno si commettono frequentemente contrabbandi de' sali, abbiamo ponderatamente considerato, che tali contrabbandi sieno di grandissimo danno, e pregiudizio di tutte le imposizioni di tal genere, ed in conseguenza del Real Patrimonio, e degl' interessati in dette imposizioni. Quindi è, che volendo rimediare a tali inconvenienti, e provvedere all' utile, e vantaggio del pubblico, e sollievo de' nostri fedelissimi Vassalli, affinchè si renda a tutti noto, che da oggi innanzi si eseguiranno irremisibilmente contra quali si vogliano trasgressori le pene stabilite in tutte le antiche prammatiche promulgate per lo fine di ovviare i contrabbandi predetti, abbiamo risoluto, *citra* pregiudizio delle pene da' medesimi incorse, confermare, e rinnovare siccome in vigore della presente confermiamo e rinnoviamo tutte le menzionate antiche prammatiche per lo passato promulgate, e spezialmente la Prammatica 2. e 3. sotto il titolo *de Sale vendendo, tom.* 4. *tit.* 18. il tenore delle quali, è il seguente, *videlicet*:

Si descrive la detta Prammatica 2. con le sue pene stabilite.

Poi si descrive la detta Prammatica 3. con l'altre sue pene stabilite, quali da per se il Lettore potrà leggere: ed avverta, che ora irremisibilmente si offervano contra de' trasgressori.

Gio: Domenico Albarella.

Tappia nel lib. 6. de Jure Regni, tit. de Solutionibus Fiscalibus al c. 2. *fol.* 43. *d. Aget. al t.* 3. §. 20. *de jure salis n.* 18. Onde a' 26. Gennajo 1608. si fece la *Pram.* 2. *de sale vend. d. tit.* con la quale si proibì venderfi sale da altro, che dalla R. C., confermata con la *Pram.* 3. *de sale vend. d. tit.* 1645.

E nell'anno 1635. per le guerre sopraggiunte, fu il prezzo di detto sale cresciuto a carlini dieci per tomolo, *Reg. Lat. d. dec.* 116. *n.* 6.

Nell' anno 1637. fu cresciuto il prezzo a carlini dodici per tomolo. *Reg. Latr. loc. cit.*

Di poi fu cresciuto a carlini sedici: e poi a carlini 22.

Nell'anno 1649. si moderò il prezzo a carlini 12. a supplica del Popolo Napoletano, come si vede nella *Pram.* 21. §. 4. e *Pram.* 22. *de Vectig. tom* 4. *tit.* 238.

Ed ultimamente nell'anno 1684. a' 5. di Agosto in tempo dell' Eccellentissimo Signore Marchese del Carpio, Vicerè in questo Regno, per potersi fare la nuova moneta, si aggiunsero al prezzo del sale altre grana 5. a tomolo, ed altre grana 15. nell' anno 1686. a' 9. di Dicembre: ed essendosi poi nel 1689. pubblicata la nuova moneta, e vedendo che i tre carlini sol praimposti al sale, non erano bastanti per la spesa fatta in rinnovare la moneta, furono aggiunte altre grana sette, e mezzo; di modo che oggi si pagano carlini sedici meno una cinquina per tomolo. *Ageta in d. tit. de Collect. ut supra & num.* 3. *al* §. 20. *de jure salis, num.* 21. *fol.* 45.

Digitized by Google

LA seconda impoſizione fu di grana 48. a fuoco per lo mantenimento dell' Infanteria Spagnuola nel Regno, in tempo dell' Eccell. D. Pietro Toto Vicerè nel 1554. *Ageta part.* 1. §. 2. *de immunit. funct. fiscal. quæst.* 5. *n.* 81. *fol.* 255.

LA terza impoſizione fu quella, che le Univerſità ſi obbligarono per lo donativo, che ſi fece da queſto Regno al Re, di un milione, e ventimila ducati, che ripartiti importavano per ogni fuoco grana 91. ed 11. dodiceſimi, cioè 11. cavalli.

LA quarta impoſizione fu di grana 8., e mezzo a fuoco, per cauſa del mancamento dell' ordinario.

LA quinta impoſizione fu di gr. 63. e mezzo per la tranſazione fatta dal Regno col Regio Fiſco per la nuova numerazione ſoſpeſa.

Atteſo ſi cominciarono a numerare i fuochi nel noſtro Regno dal Re Alfonſo I., che fu a' 28. Febbrajo 1442. in pubblico Parlamento fatto nella Chieſa di S. Lorenzo di Napoli, abolendo le ſei collette antiche, in luogo delle quali ſi coſtituì l' impoſizione di carlini dieci a fuoco, come ſi è detto ſopra, e ſi legge preſſo *Mazzella fol.* 228., *Ageta. loc. cit. fol.* 297.

Per potere tener conto, quanto ciaſcheduna Univerſità doveſſe pagare per detto ordinario di carlini 10. a fuoco, ſi ſtabilì ogni 3. anni fare la numerazione.

Perchè l'eſperienza inſegnò eſſere rovina delle Univerſità, ed occupazione ſoverchia de' Regj Miniſtri fare così ſpeſſo la numerazione; però ſi ſtabilì farſi nuova numerazione ogni quindici anni. *Ageta detta* 1. *part. tit. de collectis num.* 67. *fol.* 298.

Nell' anno 1661. eſſendoſi fatta la numerazione nel Regno, doveaſi poi fare la nuova numerazione nell' anno 1676., che ſono 15. anni dopo; ma il Regno ſi contentò obbligarſi a pagare un milione al Regio Fiſco fra due anni per evitare maggiori intereſſi di detta nuova numerazione; sì per la ſpeſa che vi biſognava, sì per lo numero de' fuochi accreſciuti.

E per ſoddisfare detto milione reſtò al Regno detta quinta impoſizione di grana 63. e mezzo per fuoco, come più diffuſamente dico nella Pratica della nuova numerazione, che ſegue.

Succedettero poi altre impoſizioni da tempo in tempo ſino al numero di 14. E nel 1647. (coſa molto abbominevole al Popolo Napoletano) l'infima plebe di ciò ſdegnata, incendiò i luoghi dove s'eſigeano le Gabelle, e le caſe de' Gabelloti, movendo ſedizione per tutta la Città.

Onde l'Eccell. Sig. Duca d' Arcos Vicerè prudentiſſimamente ordinò, che ſi toglieſſero tutte le Gabelle, nuove, e vecchie. Ed eſſendo venuto l' Eccell. Conte d'Ognatte Vicerè ſucceſſore d' Alcalà, vènne anche il Sereniſſimo Signore D. Gio: d' Auſtria, e colla veduta di eſſo ſi acquietò la detta ſedizione popolare a' 6. Aprile 1648. e ſi fece Prammatica, con cui tutte le 14. impoſizioni nel Regno ſi riduſſero a carlini 42. a fuoco, e reſtando il *jus* di vendere il ſale, ed il *jus prohibendi*, che avea nell' altre coſe.

E perchè, con eſſer tolte tutte le gabelle, ed impoſizioni, reſtò la Caſſa militare ſenza dote, e reſtarono pregiudicati i particolari, che aveano fatta compra ſopra dette Gabelle, ſi contentò il Popolo, che ſi eſigeſſero le Gabelle per metà; eccetto però quella ſopra i frutti, che non ſi eſigeſſe in modo alcuno.

E perchè con detta metà di Gabelle non ſi poteano ſoddisfare interamente i Creditori di eſſe, nè baſtava a rifare la dote alla Caſſa militare, fu ſtabilito, che per la ſomma di ducati trecento mila ſe ne faceſſe, come ne fu fatto, aſſegnamento alla Caſſa militare a benefizio del Regio Fiſco; e della reſtante ſomma ſe ne faceſſe, come fu fatta, la riduzione fra' Creditori di detti Arrendamenti per *æs & libram*, per rata del prezzo effettivo, che fu pagato alle compre, come dalla *Prammatica* 20. 21. 22. 23. *de Vectigalibus & Gabellis d. tit.* e diffuſamente *Ageta part.* 1. *tit. de Collect.* dal *num.* 78. *ad* 80. *fol.* 202.

Da' narrati fatti ſi ricava la pratica, che i Bonatenenti non ſono tenuti contribuire ad altri peſi, ſe non che a dette cinque impoſizioni, che ſono ſtate dichiarate ordinarie reali, *ſeu* patrimoniali; e tutti gli altri pagamenti più di dette cinque impoſizioni, reſtano a peſo de' Cittadini, come peſo miſto, che ſi ripartiſce tra le perſone per ragione dell' avere: a' quali peſi non ſoggiace il foreſtiere; perchè la perſona ſua è obbligata alla patria propria per detti peſi eſtraordinarj, che ſono oltra le cinque impoſizioni ſopra narrate, alle quali contribuiſcono i bonatenenti, *Reg. Latr. dict. dec.* 116. *nu.* 16. per lo *teſto in l. Bithiniam* con la *Chioſa in verb. muneribus C. de muner. nem. conced. lib.* 10. *Bart.* ed altri ſopra detta *legge*.

E poichè nel 1648. furono ridotte confuſamente tutte le impoſizioni, così le cinque ordinarie, come l'altre eſtraordinarie, alla ſomma de' ducati 4. 1. 0. nello ſteſſo modo, che ſi fece, quando le ſei collette ſi riduſſero ad un ducato per fuoco, come ſi è detto ſopra; però le dette cinque impoſizioni, che unite aſcendevano a carlini 36. gr. 1. e cav. 11., ſtante detta riduzione, reſtando detti carlini 26. ridotti *pro rata* a minor ſomma, quale minor ſomma non è eguale in tutte le Univerſità, perchè le 14. impoſizioni non erano impoſte a tutte le Univerſità del Regno, mentre alcune impoſizioni, che alle Terre marittime ſpettavano pagare, n' erano franche, o taſſate a minor ſomma le Terre lontane dal mare, altre impoſizioni per ſpecial privilegio non furono incaricate ad alcuni luoghi: e però per liquidare la ſomma, che ſi dee pagare per la bonatenenza da ciaſcheduno foreſtiere, che tiene beni in altra Univerſità, dee mandarſi atteſtato del Cancelliere di detta Univerſità dove ſono i beni, nella Regia Camera a quante once aſcende l'apprezzo, *ſeu* Cataſto fatto di tutt' i beni, così de' Cittadini, come de' foreſtieri, e del Barone.

Nel quale atteſtato il Razionale del Real Patrimonio della detta Regia Camera riconoſcerà

il

il numero de' fuochi, che quell' Università stava numerata nella numerazione dell'anno 1695., e riconoscerà la situazione di detta imposizione riportata nell' anno 1612. per collettare quanta somma in quel tempo pagava detta Università per tutte le imposizioni, che a quell' Università furono situate, che regolarmente erano 14. ascendenti alla somma di circa ducati cinque e mezzo per fuoco; ma alcune Università più, ed alcune meno; atteso alcune Università contribuiscono tutte le imposizioni; alcune altre non tutte dette quattordici per qualche privilegio, o cagione di essere lontane dalla marina, *ut supra*, o per altra cagione.

E tutte le dette imposizioni furono poi nell' anno 1648. ridotte a carlini 42. a fuoco per la *Pram. 20. de Vectigalib. dict. tit.* come ho detto sopra nel *Cap. 6.*

Però si dee riconoscere anche l' ultima numerazione terminata nel 1669., atteso le cinque imposizioni, nelle quali dee contribuire il bonatenente, importavano annui carlini 36. gr. 2. e caval. 11. *ut supra*. E tutte le altre imposizioni, alle quali non son tenuti i bonatenenti contribuire; ma solo sono tenuti i Cittadini, importavano circa carlini 19. più o meno, secondo l' Università meno, o più tenea di quelle 14. imposizioni: che poi essendo confusamente ridotte tutte le dette imposizioni alla ragione de' carlini 42. a fuoco, si dee computare detta riduzione: quanto è riuscita per benefizio de' bonatenenti, e quanto per benefizio delle persone Cittadine: il che non si può computare se non si calcola a carlini 42. a fuoco; quanto ascende, e quanto ascendea prima d' essere ridotti i pesi suddetti a carlini 42. a fuoco, acciocchè la riduzione fatta venga ritenuta sopra tutte le 14. imposizioni, che prima si pagavano.

Per maggior facilità si può capire meglio dalla seguente liquidazione fatta per l' Università di Gragnano, sopra la quale io sono creditore assignatario de' Regj Fiscali, vz.

21 *D. Didacus Franciscus Emmanuel de Avales, de Aquina, de Aragona Mendozza, & Pontoferrero, Marchio Vasti & Piscariæ, Princeps Isernie, Franchæ Villæ, Comes Montis Odorisii, ejusque Villæ Baro Civitatis Langiani, & Dagnolæ, Dominus Terræ Capriolæ, & Prochytæ, & in præsenti Regno Magnus Camerarius, Locumtens. & Præses R. C. Summ.*

A tutti, e singoli Officiali maggiori e minori, Regj, e Baronali, costituendi nel presente Regno, ed altri, a chi la presente spetta, o sarà presentata, presenti, e futuri *in solidum*.

IN questa Regia Camera si è comparso per parte dell' Università di Gragnano, ed esposto, come i bonatenenti non intendono pagare quello, che debbono in virtù del Catasto di detta Università, volendo, che si faccia il calcolo da questo Supremo Tribunale della rata, che a ciascheduno spetta pagare. E volendo *debite* provvedere, abbiamo veduto, e riconosciuto il detto calcolo formato dell' infrascritto Magnifico Razionale del Real Patrimonio del tenor seguente, vz.

Calcolo di quello debbono pagare i bonatenenti dell' infrascritta Università dal primo Gennajo 1669. in avanti.

L' Università di Gragnano andava taffata per fuochi 509. liber.

anno 1595. fol. 84. dee duc. — 2301. 4. 15.

Nelle quali erano incluse le infrascritte cinque imposizioni ordinarie, cioè

Per ordinario, e sale gr. 151. — 768. 2. 19.

Per le grana 58. per l' Infanteria Spagnuola ——— 244. 1. 12.

Per lo Donativo del milione, e 20. m. gr. 29. e cav. 11. ——— 467. 4. 5.

Per lo Donativo della transazione grana $63\frac{1}{2}$ ——— 326. 1. 1.

Per lo mancamento dell' Ordinario grana $8\frac{1}{2}$ ——— 43. 1. 6.

Gragnano fuochi 294. a carlini 42. a fuoco *in libro novæ situationis anni 1669. fol. 292.* dee annui duc. 1654. 4. ——— 1654. 4. 0.

Quali annui duc. 1654. 4. 0. ripartiti per detti annui duc. 2301. 4. 15. a fuoco, debito di detta Università, conforme la situazione dell' anno 1612. vengono a restare, dedotte le suddette cinque imposizioni ordinarie, per annui duc. 1328. 0. 0

E ripartiti detti ducati 1328. 0. 0., incluse le cinque imposizioni ordinarie rimaste nella nuova situazione fatta dal primo di Gennajo 1669. in avanti per lo numero dell' once 12341. tt. 27., in che ascende la fede fatta dall' ordinario Cancelliere Tommaso Casella di detta Università di Gragnano, cavato dal Cedalorio de' Cittadini e bonatenenti forestieri, spetta pagare per ciascheduna oncia grana 10. e cav. 9.: non compresa la partita degli eredi del quond. Angelo di Miro, che sta litigando nel S. R. C. tra il Convento di S. Francesco di Paola di Castellammare, ed il Monistero delle Monache di S. Angelo di Gragnano, importante la somma di once 570., in esecuzione di provvisioni di detta Regia Camera, come da detti Cedolarj, grana 10. *salvo semper meliori calculo. Datum Neapoli ex Regia Camera Summariæ die 3. mensis Junii 1676. Antonius Caputus Rationalis. Sabatus de Vito Scriba.*

Per tanto vi diciamo &c. che dobbiate astringere *realiter tantum* tutt' i bonatenenti a pagare la Bonatenenza per li beni stabili alla suddetta Università, che posseggono in Territorio di essa alla suddetta ragione di grana 10. e cav. 9. per oncia, giusta il preinserto calcolo fatto al numero d' once 12351. tt. 27. in che ascende il detto Generale Catasto, come dalla fede del Cancelliere di detta Università, acciocchè dal ritratto d' essi possa soddisfarsi la Regia Corte.

DA questo stile per immemorabile consuetudine firmato la Bonatenenza per dette cinque 12 imposizioni solamente, e non per l' altre restano sciolti, e decisi tutt' i contrasti de' Dottori: quali sieno i pesi ordinarj, e quali gli straordinarj nel nostro Regno.

O per dir meglio: quali sieno i pesi reali, *seu* patrimoniali, e quali sieno i misti, *seu* personali; giacchè per li beni non si collettano altri pesi, che solamente dette cinque imposizioni; perchè la Regia Camera dette cinque imposizioni solamente ha stimato pesi reali, pesi ordinarj patrimoniali, a' quali stanno ipotecati tutt' i beni siti nel territorio, *l. 1. C. si propter publ. pensit.*

Onde il contrario potrebbe disputarsi in teo-

Digitized by Google

rica, come si legge presso molti DD., e servire per Accademie; e non per dedurlo nel foro, e ponerlo in pratica: atteso molti dubbj, che i Dottori contrastano in teorica, restano con la pratica in una parola sciolti e terminati, perchè così è lo stile ricevuto in pratica.

Nel Regno cessa questa disputa secondo attesta Giancamillo Cacace Fiscale della Regia Camera nella sua allegazione 87. *n.* 8. per la ragione assegnata da *Alessandro Palmiero* nell' *allegaz.* 88. *n.* 10. ambe presso il *Reg. de Marin.* ivi: *Quia iste quinque impositiones respiciunt uniformiter tam utilitatem civium, quam forensium: reliqua vero onera utilitatem civium tantum, ut post Ruin. Thesauro decis.* 149. *nu.* 13. *& quia omnia bona tacite sunt hypothecata pro solutione tributorum ordinariorum illius Universitatis, ubi sita sunt, l.* 1. *ubi DD. C. si propter public. pensit.* Io non mi dilungo a confutare le opinioni contrarie, che tengono non essere peso reale dette cinque imposizioni, perchè in questo luogo trattandosi di semplice annotazione di pratica, mi basta fondare, che così la pratica sia ricevuta nella Reg. Cam., riserbandomi in altra occasione dedurre le ragioni palpabili per giustificare detta pratica.

Fondata dunque la detta immemorabile pratica, che gli stabili sieno soggettati, e sottoposti a dette cinque imposizioni ordinarie, reali, invariabili, ne risulta la conclusione, che i bonatenenti non possono sfuggire tal peso col pretesto, che in quell' Università si vive per gabella, e per dazio, o per fuoco *inter cives*; perchè la ripartizione de' pesi, che si fa *inter cives*; non può cagionare di donare, o rilasciare il debito, che per rata loro debbono contribuire i bonatenenti per ragione di beni: *& ne alter alterius onera ferat*: si può fare l'apprezzo de' beni de' forestieri, e Cittadini, ancorchè vivessero per gabella, o per altro modo.

La varietà, che tra' Cittadini s' usa di vivere or per gabella, or per tassa, o per tanto a fuoco, o altro modo, è per causa di loro maggior comodità, o per facilitare l' esazione, o per evitare le frodi tra di loro, e non già per portare essi il peso, che si dee da' forestieri, che tengono beni, i quali come bonatenenti sono debitori, e come debitori non possono godere franchizia, o donazione, che lor si facesse dall' Università, come conclude detto *Cacace in dicta allegazione* 87. *n.* 44.

13 A questa nostra conclusione pare, che contraddica il *Reg. de Mar. lib.* 1. *res.* 63. ed a *Revert. dec.* 27. *n.* 2. dicendo: che se uno possiede beni, dove si vive per gabella, e per quegli avesse contribuito alla patria, dove abita: volendo poi l' Università, dove sono siti i beni, mutare modo di vivere, e fare il catasto, allora il possessore dovrà accatastarsi dove sono siti; e non più contribuire dove abita per detti beni siti in altra parte. Quasi che quando si vive per gabella, non paghino i bonatenenti, ma solamente quando si vive per catasto.

Il sottilissimo Signor D. Carlo d' Alessio, le cui opere io sempre tengo alle mani, e venero, come ricche di sodissimi ed artificiosi motivi, pare, che l' istesso concluda nella *miglior.* 87. *del Reg. de Marin. n.* 6.

14 Ma, ciò non ostante, mi prendo licenza di concludere, che il bonatenente sia tenuto contribuire anche dove si vive per gabella.

Se non si fosse avvertito dall' Università collettare i bonatenenti, nè esigere da essi la contribuzione per causa, che si è vivuto per gabella; o altro modo senza Catasto, può l' Università sempre astringere i bonatenenti a detta contribuzione non fatta; ponderando le parole della *Pram.* 20. *de Admin. Univers.* §. 8. *tom.* 1. *tit.* 4. ivi: *Ritrovandosi liquidata detta Bonatenenza, s' assegni l' esazione con la nota anche del*
15 *decorse da dieti anni a questa parte*: ivi: *Ne' Luoghi, e Terre, nelle quali non si ritrova fatta la detta liquidazione, proceda sommariamente nella formazione di essa, alla quale liquidazione si darà subito esecuzione, con astringere i Baroni, così al pagamento del corrente, come anche per lo decorso da dieci anni in qua.*

Ponderando le parole del decreto generale della Reg. Cam. 162. de' 20. Giugno 1606. che passato il decennio si proceda colla via ordinaria all' esecuzione della bonatenenza, si ricava, che dove non si trovasse liquidata, si può liquidare; ed esigere il decorso da dieci anni per la via esecutiva, ed il decorso più del decennio per via ordinaria. Dunque per chiara disposizione di dette leggi viene comprovata questa conclusione a benefizio dell' Università, di potere esigere anche per quelle annate scorse prima di farsi detta liquidazione, cioè prima di far il Catasto, perchè forse prima non si facea Catasto.

16 Conferisce con questa nostra conclusione l' altro decreto della R. C. 678. de' 26. Aprile 1652. nel quale si dice, che per gl' istrumentarj l' Università si ritenga la bonatenenza da' forestieri creditori a ragione di carlini venti per ogni sette ducati annui; ma da' Cittadini non si ritenga detta bonatenenza, atteso si collettano in Catasto alla ragione, che pagano gli altri Cittadini. Però se ne ricava, che non catastando gli stabili, ed annue entrate tra' Cittadini, perchè vivessero con gabella, od altro modo, allora i forestieri pagano la bonatenenza degli strumentarj, benchè non la pagano i Cittadini, atteso il pagamento tra' Cittadini non si regola nello stesso modo, che si paga da' bonatenenti.

17 Se fosse vera l' opinione contraria, non potrebbe l' Università ritenersi bonatenenza d' istrumentarj, dove si vive per gabella; ma si pratica il contrario, e la pratica è la vera interpetre della legge.

Dovendosi ponderare anche il Capitolo di Carlo II., e la Prammatica I. *de Appretio, tom.* 1. *tit.* 12. che hanno data la forma, e modo, affinchè con più facilità si possa esigere il tributo, senza che sieno i poveri, nè i ricchi gravati: che si esiga da' possessori de' beni, benchè abitassero in altra Università; e nessuno sia franco col pretesto, che tenesse domicilio in al-
18 tre parti: ivi: *Nullusque inibi bona prædicta possidens, ut exinde petitas eximatur.* E nella detta Pram.: ivi: *juxta facultates suas taxare studeant.* Ponderatisi anche tutti i Capitoli del Regno, e le ragioni riferite dal detto *Reg. Revert. e de Marin. d. dec.* 27.

19 Altrimenti i Forestieri sarebbero di miglior condizione, che non sono i Cittadini: mentre vivendo per gabelle, avessero i Cittadini da sostene-

Digitized by Google

ſoſtenere tutto il peſo, che ſpetta a' bonatenenti. Il che ſarebbe contra la legge naturale, contra la mente della legge comune, e del Regno. Atteſo quando pagano i bonatenenti, tanto meno reſta da pagare nelle gabelle per la Cittadinanza: e non pagando i bonatenenti, creſce il peſo a' Cittadini. Nè è di giuſto, che ſi gravino i Cittadini a creſcere il peſo, che ſi rilaſcia a' foreſtieri.

20 Or ſe l' Univerſità non può dar franchizia, rilaſciare, o donare eſpreſſamente, perchè ſta ciò proibito per legge comune, e del Regno, *Pram. 5. de Admin. Univerſ. §. 19. d. tit.* tanto meno può tacitamente: anzi manca il conſenſo dell' Univerſità, e de' Cittadini, che non è veriſimile, aveſſero mai conſentito a dare franchizie a' foreſtieri, e caricarſi eſſi Cittadini, pagando per gabella quel che ſpetta a' bonatenenti; ma tutto ſi preſume accaduto per inavvertenza.

L'allegato D. Carlo d'Aleſſio in *detto miglior. 87. a n. 7.* pure conclude, che ſe la gabella non baſtaſſe a ſoddisfare i peſi, in tal caſo poſſono collettare i bonatenenti, non oſtante che ſi viva per gabella tra' Cittadini: e pare, che ſi reſtringa la ſua opinione di non eſſer tenuti i bonatenenti, dove, e quando la gabella è ſufficiente: ma che in tal caſo penſi potere aſtringere i bonatenenti, e doveſſero i Cittadini diminuire la gabella.

Bonatenenza, come ſi liquida per frutti, o proprietà.

21 LA Bonatenenza ſi dee liquidare per ragione de' frutti, e rendite de' beni, come conclude il Sig. *Maradei ſopra la Pram. 19. e 20. de Adminiſtr. Univerſ. tom. 1. obſervat. 4. n. 15.* dove cita *Rovito ſopra la Prammat. 1. de Appretio num. 19.*

Però il *Reg. de Marinis all' Arr. 678. de 16. Aprile 1652. fol. 174.* eſſendo ſuſcitata controverſia nella Regia Camera circa la liquidazione della bonatenenza da farſi dall' Univerſità, furono deciſi quattro capi. Nel primo ſi diſſe, che ogni anno ſi faccia il Cataſto ſecondo la *Pram. 1. de Appretio, d. tit.* con aver ragione della rendita de' beni, ed anche del valore della proprietà di quelli: che queſto decreto generale della Regia Camera ripugna all'opinione di detto Sig. *Maradei*; però queſta ripugnanza ſi concorda coll' altro *Arreſto*, ch'è il primo preſſo detto *de Marinis cit. dal medeſimo* Sig. *Maradei verſ. Conſiderent qualitatem bonorum ſtabilium per fructus annuos, & locorum qualitatem, & onus ipſorum bonorum, & deducto onere; valor reliquorum appretietur annuatim, vel proprietas eorum.*

Dunque l' iſtruzione della Regia Camera in queſto primo decreto generale è, che l' apprezzo ſi può fare di due modi, o apprezzandoſi l' annualità, *ſeu* frutti de' beni ſolamente, o apprezzando la proprietà d' eſſi ſolamente: ivi: *appretietur annuatim, vel proprietas eorum.*

22 Si ricava da detto decreto la regola, che debbono tenere gli apprezzatori, o apprezzare ſolo quello, che può fruttare lo ſtabile, dedotte le ſpeſe, cenſi enfiteutici, ed altri peſi; atteſo per li cenſi conſignativi non ſi deducono, ſtante il
23 notorio patto, e ſtile in queſto Regno, che il venditore nell' iſtrumento s' accolla il peſo delle collette; mentre ſi fanno le vendite con patto franco da ogni peſo di colletta, come conclude il *Reg. de Marinis al lib. 1. reſol. 11. n. 6.*

Però detto patto vale ſolo quando ſi vende a minor ſomma del 10. per cento; ma quando l' annualità è coſtituita al 10. per cento; o che ci ſia il patto, o no, ſempre ſi dee dedurre detto cenſo conſignativo: e ſe il Padrone del cenſo foſſe laico, dee quello pagare, ed a quello collettarſi detto cenſo; ma ſe è cenſo di Chieſa, ſempre ſi deduce; *de Marin. Arreſt. 269. de 10. Novembre 1562. fol. 71. tivi: Conſenſu proviſum & decretum, quod particulares Terræ Bitetti tenentes bona in Terra S. Nicandri, oppoſitis non obſtantibus, ſolvant, & contribuent in Univerſitate ipſius Terræ S. Nicandri, uti bonatenentes, deducto tamen onere reditus, quod ſolvunt Eccleſiæ.* L' iſteſſo fu deciſo dal Sig. *D. Ceſare di Natale*, allora Preſidente della Regia Camera, ed ora Regio Conſigliere degniſſimo, da Dio dotato di facondia ed altezza d' ingegno ammirabile; a' 15. Gennajo *1698.* a favor del Magnifico Fabio Guerra di Altavilla, che ſi deducceſſero dall'apprezzo dell'oliveto ſito a S. Martino annui duc. ſette, che per capitale di duc. cento doveva alla Chieſa di S. Franceſco, preſſo lo Scrivano Giambatiſta di Valle.

Se l' Univerſità voleſſe porre in apprezzo la proprietà degli ſtabili; in tal caſo il valore, o
24 prezzo d' eſſi, non ſi ha da regolare ſolo da' frutti, come già erroneamente tiene *Staibano cenſur. 2. reſol. 191. n. 56.* dove allega *Giov. Plat.* ed altri; ma ſi dee regolare il prezzo, parte dalla quantità de frutti, e parte dalla quantità del ſito, dalla gioventù, o vecchiezza, dalla vicinanza, o lontananza dell'abitato, ed altre circoſtanze, che poſſono diminuire, o creſcere l'utile dello ſtabile, come conclude il *Cardinal de Luca part. 1. de Fideicom. diſt. 3. n. 46.* Queſta è la mente della Regia Camera in *detto Arreſto 1.* ivi: *Per fructus annuos, & locorum qualitatem differentes, & onus ipſorum bonorum, & deducto onere &c.*

Animali, che paſcolano nel feudo, quando ſono franchi da' pagamenti dell' Univerſità, quando no.

I Dottori tutti concordemente dicono, eſſere franchi di bonatenenza gli animali, che ſervono per coltivare, o per paſcere il territorio feu-
25 dale, *D. Carlo d'Aleſſio al Reg. de Mar. melior. 15. n. 7.* dopo *Ageta ad Moles tom. 1. §. 6. de Jur. Dohane qu. 14. fol. 174. n. 6. Capibl. Prag. 12. a. n. 13. Novar. gravam. 137. num. 4. lib. 1. Manubi. alla Pram. 19. e 20. Rocco reſp. 9.*

Anzi ſe paſceſſero una parte dell' anno nel paſcolo feudale, e nell'altra parte dell'anno fuor il feudo, pure ſi amplia, che godono franchigia, *D. Carlo d'Aleſſio loc. cit. n. 8.* e cita *Liparul. ad Andrea in tit. quæ ſint regalia §. & Plauſtrorum n. 58. in verb. ad inſtruct. Cappc. inveſt. feudi, verbo feudatariorum immunitas. Reg. Rovit. in rub. Pragm. de Appretio num. 14. dict. reſp. 9. num. 22. lib. 1.*

E quantunque alcuni voleſſero, che detta franchigia s'intendeſſe per quegli animali ſolamente che ſervono per coltura, ed iſtruzione del feudo, e non per quelli, che per induſtria, o mercanzia paſcolano al feudo.

Ad

Digitized by Google

Ad ogni modo de *Marin. lib. 2. reſ. 55.* riprova detta opinione, e conclude a benefizio del feudatario; ampliando detta franchigia per ogni ſorta d'animali, che paſcolano al feudo, perchè quegli impinguano la rendita feudale, e ſenza quegli il feudo riuſcirebbe meno fruttuoſo per lo feudatario, e qualche volta anche perderebbe i frutti feudali.

Queſta opinione però del *Reg. de Marinis* viene dichiarata, e moderata dal *Regen. Capec. Latr. alla deciſ. 93.* dove pur conclude, che la franchigia s' intende per gli animali deſtinati per ſempre a coltura, o iſtruzione di raccogliere i frutti del feudo, quaſi iſtromenti neceſſarj per lo feudo, ſenza i quali non potrebbe avere frutto dal feudo, come ſono i buoi aratorj, le capre deſtinate col caprarizzo per letamare gli oliveti feudali, e ſimili per dar coltura, o impinguare il territorio feudale.

Ma non quando il feudatario teneſſe porci d' ingraſſo, pecore, vaccine, giumente, e ſimili, per mercantare, maſſimamente quando foſſero oltra l'uſo de' beni feudali. Ponderando il *teſto in l. de grege ff. de feudo inſtructo, & inſtru-*
26 *cto legato*, che allega *Capece inveſtit. feudi verbo feudatariorum immunitas*, nel quale ſi decide; che eſſendo legato uno ſtabile, vi ſi comprendano tutti quegli animali, che ſervono per iſtruttura d'eſſo, e che ſenza di detti animali non ſi poteſſero ricevere i frutti.

Che per contrario ſenſo di detto *teſto* ſi ricava, che ſe i frutti ſi poſſono avere ſenza detti animali; in tal caſo non vengono compreſi nel detto allegato *teſto*.

27 Si adduce anche la *Pramm. 6. de Trigeſima & Salario §. 4.* per la quale dichiarandoſi l'altra *Pramm.*, che proibiſce a' Regj Miniſtri far mercanzie ed induſtrie, ſi amplia detta proibizione anche per li Regj Miniſtri feudatarj, che debbano locare i paſconi feudali.

Ed in caſo che non ſi trovaſſero a locare, non ſia loro lecito comprare animali per paſcerli, ſe non ottengono diſpenſa da S.E., acciocchè non perdano i frutti feudali per quell'anno ſolamente, e con limitazione, che non eccedano l'uſo del feudo. Dunque reſta con ciò apertamente deciſo. Primo: che gli animali paſcenti non ſono *ad inſtructionem feudi*, quando i territorj feudali ſono ſoliti, e facili a locarſi. Secondo: che quando eccedono l'uſo del feudo, non ſi ſtimano feudali.

28 Però detto *Reg. Latr. al n. 15.* conclude: che la razza delle giumente, i porci, i buoi dati *a menando*, e qualſivoglia ſorta d'animali, che il Feudatario teneſſe ſolamente per paſcere i beni feudali ſenza neceſſità, perchè ſi troverebbe a vendere il paſcolo, ſi debbono riputare induſtrie burgenſatiche ſeparate dalle qualità feudali; e però ſono ſoggetti a' peſi univerſali. L' iſteſſo conclude *Gizio in d. deciſ. n. 9.* Nella ſteſſa opinione fu *D. Fulvio Lanario Preſid. della Reg. Cam. nell' addit. al Reg. Lanario Zio nel cap. 1. de bis quæ feudo dari poſſunt nu. 63. ex Sched. de feud. par. 9. ſect. 4. num. 7.*

Io conſidero le parole della *Pram. 26. de Vectigal. tom. 4. tit. 238.* ivi: *Detti Baroni per le cauſe ſopradette non poſſono per giuſtizia ripugnare, nè sfuggire il pagamento di detta bonate-*
nenza, per eſſere a quella obbligati per tutti i beni, frutti, ed induſtrie non dipendenti dal feudo, comprati, acquiſtati, o tenuti da eſſi per altro titolo. E così anche per gli animali, che hanno non per induſtria, o mantenimento de' territorj feudali, avendo conſiderazione, che ſe foſſero de' particolari Cittadini, contribuirebbero per queſta cauſa i peſi, e debiti univerſali, ed i foreſtieri pagherebbero la bonatenenza. Queſte ſono parole della detta Prammatica.

Per le quali chiaramente s' intendono feudali quegli animali ſolamente, che ſaranno per induſtrie, o mantenimento de' territorj feudali, come ſono i buoi che l' arano; le capre che l' ingraſſano, gli oliveti, e ſimili, ſenza i quali non ſi potrebbe bene mantenere, ed induſtriare il territorio feudale; anzi ſi perderebbero i frutti, o almeno ſi diminuirebbero in danno del feudatario.

Ma che neceſſità conſiderar ſi può di dar i buoi *a menando*, *ſeu a pedaggio* per mantenimento de' territorj feudali, e comprare mercanzie di porci, e tenere tanti armenti e gregge? che non baſtando i territorj feudali, paſce anche i paſcoli burgenſatici ſenza conſiderazione, che ſe foſſero de' Cittadini, contribuirebbero a' peſi univerſali; e ſe foſſe di abitatore foreſtiere, pagherebbe la bonatenenza dove abita, co-
29 me diſſi al *cap. 5. num. 6. e Nicol. fol. 165. alle ſue collet.*

Il citato *Reg. de Marin. in d. reſol. 35. lib. 2.* perchè non diſſentiſce totalmente da queſta concluſione, mentre al *n. 4.* per fondare la ſua concluſione a favor de' Feudatarj, fa un queſito, che ſe non teneſſe il Barone animali ſuoi nel paſcolo feudale, potrebbe forſe da' detti territorj feudali cavarne i frutti? dice: che no, e poi conclude: dunque non è giuſto far lor pagare bonatenenza per detti animali, che neceſſitano per l'impinguazione del feudo, altrimenti ſarebbe l'iſteſſo, che collettare i frutti feudali; perchè quell' induſtria, o mercansia non viene da altro, che dal territorio feudale: quaſi dir voleſſe detto *Reg. de Marin.* che gli animali non neceſſarj per uſufruttare i territorj feudali, non ſono franchi.

Tanto ciò è vero, che le perſone Chieſaſtiche, ed il Veſcovo, non godono franchigia per gli ani-
30 mali, che comprano, e tengono al paſcolo per mercantare; ma ſolo per quelli, che tengono per ſtrutture, ed impinguazione de' loro territorj. *De Marin. allegat. 63. e* Sig. *Carlo d' Aleſſio ibidem con il. Card. de Luca in miſcell. diſcur. 2. num. 37. e diſt. 5. num. 19.*

31 Onde in modo alcuno non può ſoſtenerſi quell' opinione, che il Feudatario per una parte dell' anno, che paſce al feudo, ſi renda franca anche l'altra parte dell' anno, che paſce a' beni burgenſatici: eſſendo molto giuſto, che ſiccome i Cittadini pagano, dedotte le ſpeſe del paſcolo; così il Barone paghi, dedotta la ſpeſa che importa il paſcolo feudale.

32 Quindi inſorge altro dubbio, dove la fida è, del Barone, che paſcendo al demanio, potrebbe dire, che per impinguare la fida ſua feudale, pure dee godere franchizia di tutt' i ſuoi animali, e de' buoi dati *a menando*; perchè viene con queſt' induſtria ad impinguare la fi-

da

Digitized by Google

da del demanio feudale. Questo motiva al *cap.* 7. *n.* 7. che il territorio principalmente è conceduto per uso, e godimento degli abitatori; e la fida è conceduta per quello, che superasse all' uso degli abitatori: onde il Barone per quell' industria, che tiene come primo Cittadino, dee come Cittadino contribuire; e per lo superfluo non ha necessità tenervi i suoi animali, perchè senza i suoi animali può avere la fida de' convicini forestieri.

Non essendo feudale tutto il territorio, ma feudale solo quello, che resta per fidarvi i forestieri.

33 In questa pratica spesso si parla de' buoi dati *a menando o a pedaggio*; però è da sapere, che *menando* non vien detto *a mene latine defectus secundum Cujacium, & do das, quasi animal datur ad periculum datoris, si est totum suum, vel commune, si animal est commune*, come pensò *Napodano* nella *Consuetudine Napoletana: Si aliquis dederit animal ad menandum, num.* 18.

Ma viene detto dalla parola volgare, che i rustici sogliono dire *menare i buoi*, cioè condurgli, averne pensiere. E però dare i buoi *a menando* è l'istesso che dargli al rustico, che abbia pensiere di menarli, custodirgli, e faticarli. Se il rustico ne paga tutto il pedaggio, il bue va a risico, pericolo, e fortuna del Padrone che dà il bue; e se paga mezzo pedaggio, s' intende fatta società di perdere, od avanzare comunemente la proprietà del bue, metà per ciascheduno.

34 Pedaggio vien denominato dal pede, che secondo la Crusca è un dazio, che si paga da' passaggieri, *latine vectigal*, cioè vettura, *a veho, vehis, vexi, vectum*, per portare con navi o bestie. Onde dar il bue *a menando* è l'istesso, che dare il bue a pedaggio. E si dice, che il Colono paga il grano per lo pedaggio, cioè per le pedate, o fatica, o vettura del bue.

Della Bonatenenza de' censi strumentarj.

35 I censi strumentarj, che debbono l' Università del Regno, furono ridotti a ragione del sette per cento di capitale dall' Eccellentissimo Conte de Lemos Vicerè nell' anno 1611. per la *Pram.* 5. *de Censib. tit.* 39. *t.* 1.

E la bonatenenza fu tassata a ragione di carlini venti per ogni sette ducati: di modo che le Università pagavano annui ducati cinque per cento, e si ritenevano annui ducati due per bonatenenza. Così fu deciso per decreto generale del Regio Collateral Consiglio, a relazione della Regia Camera a' 22. di Marzo 1633. come attesta il *Reg. Sanfelice* nella *decis.* 121. *n.* 7.

Poi dall' Eccell. Sig. D. Beltrano di Guevara Vicerè a' 5. Settembre 1650. fu promulgata la *Pram.* 18. *de Administr. Universit. tom.* 1. *tit.* 4. colla quale si abbassarono dette annue entrate dovute dall' Università a 5. per cento nel §. *Che a tutti*, e §. *Vogliamo*.

Stante il detto secondo sbassamento, si fece decreto generale per Reg. Camera a' 26. Aprile 1652. registrato dal *Reg. de Marin. Arrest.* 678. *fol.* 174. col quale fu sbassata la bonatenenza: e siccome prima di ogni sette ducati se ne ritenevano due le Università; così per l' istessa rata per ogni cinque ducati se ne ritenga l' Università per la Bonatenenza carlini quattordici, grana 3. e cavalli 4.

Di modo che al presente il creditore n' esige dall' Università annui carlini 35. grana 6. e cavalli 8. per cento di capitale; ed i restanti carlini quattordici, grana 3. e cavalli 4. si ritiene l' Università per la bonatenenza, che debbono pagare i creditori istrumentarj, i quali non sono Cittadini.

36 Atteso, quando sono Cittadini, si collettano a ragione di Collette, che pagano altri Cittadini: qual decreto generale sta registrato dal *Reg. de Marin. Arr.* 688. *de' 26. April.* 1652.

37 Però dove il territorio è promiscuo, ovvero è comune, come tra una Terra, e suoi Casali, l' Università non può ritenersi bonatenenza per l' annualità, che paga al creditore Cittadino dell' altro Casale, o della Terra, come dissi al *cap.* 5. *dell' Apprezzo*.

Della Bonatenenza de' Creditori.

38 I Creditori forestieri debbono detta bonatenenza, non ostante che nelle cautele ivi fosse special patto, che l' annualità fosse franca di collette, e bonatenenze. Così fu deciso nella Regia Camera, e Regio Collateral Consiglio, come riferisce *Sanfel. dec.* 121. *n.* 7.

E così fu ordinato nell' Arresto della Reg. Camera 585. presso il *Reggente de Marinis* a' 13. Settembre 1613.

39 Però i creditori istrumentarj Napoletani sono franchi di detta bonatenenza, benchè per gli stabili non sieno franchi. Sopra ciò vi è l' allegazione di Cacace a favor dell' Università portata dal *Reg. de Mar. alleg.* 87. e l' *allegazione di Alessandro Palmiero* a favor de' Napoletani, portata dal *Reg. de Marin. alleg.* 88. dove attesta, che per ordine del *Cardinal Granvela* Vicerè fu ordinato a tutte le Università, che paghino l' annualità a' Napoletani senza deduzione di bonatenenza: e finalmente vi è decreto della Regia Camera de' 3. Marzo 1651. a favor de' Napoletani, registrato dal *Reg. de Marin. Arr.* 667. *fol.* 171.

40 Sono anche franchi di detta bonatenenza i Cavajuoli, purchè sieno nati nella Cava, e tengano domicilio in detta Città della Cava. Poichè se tenessero domicilio in altro luogo, non ne godono; ma sono tenuti a pagare la bonatenenza, così per gli stabili, come per li censi istrumentarj, *il. Reg. de Marinis Arresto* 659. *fol.* 179.

41 La bonatenenza si esige colla via esecutiva da dieci anni a questa parte, così da' particolari, come dal Barone; ma passati i dieci anni si prescrive la via esecutiva, e si esige in giudizio ordinario, con termine, e sentenza: e questo per lo presunto sospetto di soddisfazione, o di altra eccezione le escluda del pagamento. *Reg. de Marinis Arresto* 962. de' 20. *Giugno* 1608. *fol.* 292.

Poi colla *Pram.* 26. *de Vectigal. dovuti* pubblicata agli 11. Settembre 1652. si ordinò a' Regj Percettori Provinciali, che debbano astringere *realiter tantum* tutti i Baroni del Regno per le robe stabili burgensatiche, annue entrate, ed animali, che posseggono, non per industria e mantenimento de' loro feudi, in beneficio dell' Università.

Per

Digitized by Google

Per la *Pram.* 19. *de Administration. Univer. d. tit.* §. 8. degli 11. Novembre 1681. si ordina, che le Università mandino fede sì de' boni burgensatici, che il Barone possiede, sì del numero delle once, che posseggono i Cittadini, ed i forestieri, per potersi dalla Regia Camera liquidare la bonatenenza dovuta dal Barone, ed incaricarsi al Percettore, che l'esiga.

Per la *Pram.* 20. *de Administr. Universitat. d. tit.* si fece bando circolare dalla Regia Camera, precedente biglietto dell' Eccellentissimo Sig. Marchese del Carpio de' 23. Marzo 1682. incaricando a' Presidi, ed Avvocati Fiscali delle Provincie, che dovessero assegnare al Regio Percettore la bonatenenza, che debbono i Baroni, ritrovandosi liquidata da diece anni in questa parte, con farne introito alla Regia Corte in discarico di quello, che dee l' Università.

42 E ne' luoghi dove non si trovasse fatta detta liquidazione, che la facciano sommariamente subito, con astringere i Baroni al pagamento da diece anni in qua. E pretendendosi da tutt' i Baroni gravezza, detta liquidazione si faccia nella Regia Camera, *& interim* non s'impedisca il pagamento della bonatenenza liquidata.

43 Avvertendo, che la via esecutiva si prescrive per diece anni, quando l' Università *agit per viam actionis*; ma se volesse opporre contra il Barone *per viam exceptionis*, e compensare con altre quantità, che pretende il Barone esigere dall' Università; in tal caso non si prescrive, ma perpetuamente può compensare; come Carlo d' Alessio col suo parere ha insegnato nella *miglioratione. 15. al Reg. de Marinis num. 22. con la decis. 97. di Larrea num. 18.*

44 I Napoletani per gli animali pagano, o la bonatenenza, o la fida a lòro arbitrio, *de Mdsinir Arresto 72. fol. 21.* come dissi al *cap. 7.*, dove ho dichiarati i dubbj sopra detto Arresto, a cui ti rimetto, per non replicarli.

45 Ma per gli stabili debbono i Napoletani la bonatenenza; come ho detto di sopra al *n. 5.* Così porta deciso *Toro nel Compen. verbo Collecta imponi an possit contra Neapolitanos fol. 167. col. 3. Marotta de bonatenent. cap. 16. num. 1. Gizio a Latro lib. 1. decis. 16. num. 11.*

46 I Napoletani godono privilegio anche di non pagare la pena dello spreto mandato, e delle contumacie: quale privilegio ho spiegato nell' aggiunta da me fatta alla Pratica di Sarno, *par. 1. cap. 34. fol. 22.*

Molte altre cose mi restano da dire circa la bonatenenza; ma per non trasgredire la brevità designata, avvertisco un' altra sola cosa, che si dice: che dal dì che è scritta la roba nel Ca-
47 tasto, resta ipotecata per lo pagamento dovuto all' Università; come scrisse *Marotta nel trat. de Bonatenent.* e tutti comunemente, che da questo vogliono ricavare, che prima d'essere scritti al Catasto non potesse l' Università pretendere bonatenenza da quella roba: tanto più, che il possessore può dire: *mostrami il libro*, se la roba mia è scritta nel quinterno, come io dissi al *tit. de libris Gabellarum nel 2. tom. della mia Prat. n. 14. fol. 273.* Però s'ingannano; perchè: *mostrami il libro*, si può dire rispetto all' Esattore, che esige; ma non rispetto all' Università, che se non lo avesse scritto al libro per lo passato, potrà sempre che vuole scriverlo, e liquidare la bonatenenza; e liquidata che sarà, esigerla anche per lo passato, come si è impresso di sopra.

Circa l'ipoteca, che si contrae dal dì, che si scrive la roba nel Catasto, s' intende, che se quella roba descritta si aliena a persona franca, resta detta roba obbligata, fino che si farà nuovo Catasto, perchè allora dovendosi scrivere in testa del nuovo possessore, che è franco, resterà liberata la roba, e liberato il possessore descritto nel Catasto; altrimenti fino che non si muta il Catasto, l' Università esige dal descritto nel Catasto, o dal possessore.

48 Questo però s' intende dove si vive per Catasto; cioè, che non si aggiunge, nè leva dal Catasto, fino che si fa il nuovo: ma dove si vivesse per Catasto aperto; cioè, senza aspettare il nuovo Catasto; si aggiunge la roba, che si acquista; e si cassa la roba, che manca al possessore descritto, subito che succede la mancanza, o accrescimento. In che modo si fa detta esazione delle robe catastate, già passate a persona franca, vedi a detto 2. *tom. della mia Pratica loc. cit.*

49 E però si dà la cautela, quando uno è franco, di non farsi scrivere nel libro dell' apprezzo; perchè si pregiudica, ed avrà da pagare *juxta Catastum, donec causa cognita*, si decida la sua franchigia, come avvertisce *Amendola a Franch. dec. 56. n. 4.* ed il nostro Autore al *cap. 11. num. 57.*

NUOVA APPENDICE
DI LIONARDO RICCIO
A questo Cap. XII.

DOpo questa Annotazione Lionardo Riccio secondo il suo solito dice, come il Cervellino a' *n. 26. 27. 28.* e 30. del presente *Cap. XII.* ha scritto i quattro capi contenuti nell' *Arresto 678.* registrato dal *Reg. de Marinis* a' 26. Aprile 1652. Quali sono,

Primo: Che si paghi la bonatenenza secondo il Catasto.

Secondo: Che quella Università, che è solita fare il Catasto altrimenti, che sta disposto per la Regia Prammatica, o per istruzione della Regia Camera, tale osservanza praticata per 10. anni continui possa continuare per l'avvenire, ed a quella ragione si paghi la bonatenenza.

Terzo: Che la Tassa fatta non debba variare, fino che si faccia il nuovo Catasto nel mese di Maggio. E se nella Tassa pretende essere taluno gravato, non s'impedisca il pagamento fattanto, che si fa detto nuovo Catasto.

Quarto: Che le annue entrate, che il Cittadino tiene in propria Patria, dove è numerato, si tassino nel Catasto per Colletta, non per bonatenenza. E se sono forestieri i Creditori, siccome prima d'annui ducati sette se ne ritenea l' Università due, ora che si pagano annui ducati cinque, l' Università si ritenga solamente carlini 14. grana 3. è cavalli 4.

Ivi al *nu.* 10. della mia Annotazione portai la

for

Digitized by Google

formola della Taffa, che fece la Reg. Camera ad iſtanza dell' Univerſità di Gragnano per la rata, che i bonatenenti foreſtieri debbono pagare a detta Univerſità. Per ora s' aggiungano queſte altre formole, dalle quali ſi può meglio capire detta pratica.

Formola della fede, che dee fare il Cancelliere, quando non precedono provviſioni della Regia Camera.

SI fa fede per me ordinario Cancelliere dell' Univerſità dell' Orio Caſale della Terra di Gioja in Provincia di Principato *Citra*, come avendo calcolato il Cataſto fatto da detta Univerſità in queſt' anno 1714. ſervata la forma ſolita, delle Teſte de' Cittadini, e beni così de' Cittadini, come de' Foreſtieri, aſcende alla ſomma calcolata, *juxta Cataſtum*, a denari 30., ed incluſi in detta ſomma anche i beni burgenſatici dell' Illuſtre Barone della Civile Giurisdizione, quali aſcendono a denari 30. Ed in fede ho ſcritta la preſente di mia propria mano con il ſolito ſigillo dell' Univerſità. Data nell' Orio a dì 5. Novembre 1714.

Io N. N. Cancelliere ordinario fo fede ut ſup.

Si fa fede da me Notajo N. N. della T. Terra, come la ſopraſcritta fede è ſcritta e ſottoſcritta in mia preſenza dal Mag. N. N. ordinario Cancelliere dell' Univerſità dell' Orio, il quale è tale. Ed in fede ho fatta la preſente, ed a ſua richieſta l ho ſegnata col mio ſolito ſegno.

Taſſa fatta dalla R. C. per fare aſtringere i foreſtieri bonatenenti nella Città d' Agropoli.

SI fa fede da me ordinario Cancelliere di queſta Città d' Agropoli, come eſſendoſi fatto il Cataſto, precedente provviſione della R. C. de' beni, e Teſte de' Cittadini; e beni de' foreſtieri bonatenenti, aſcende alla ſomma calcolata *juxta Cataſtum* ad once dugento cinquantadue, con reſtar ſoſpeſa la partita di Bart. Mignone, ſtante è litigioſa. Ed in fede ho ſcritta la preſente di mia propria mano, ſigillata col ſolito ſugello di detta Città, l' ultimo di Giugno 1709.

Io Olimpio di Majo Cancelliere fo fede ut ſup.

Fidem facio Ego Notar. Cajetanus Bombacaricus Terræ Laurianæ Cilenti Provinciæ Principatus citra ſupradictam fidem fuiſſe ſcriptam, atque ſubſcriptam a ſupradicto Magnifico Olimpio de Maja ordinario Cancellario Univerſitatis Civitatis Agropolis ejus propria manu, ac ſoliti ſigilli Agrop. Civitatis impreſſione munitam in mei præſentia, eumque eſſe talem, qualem ſe facit. Et in fidem ſignum &c. Univerſitatis Agrop. ſub die 8. *menſis Julii* 1709.

Calcolo di quel, che ſi dee contribuire col Sig. Duca d' Agropoli da' ſuoi particolari bonatenenti per lo preſente anno 1709. *juxta* la liquidazione fatta dall' infraſcritto Mag. Razionale del Real Patrimonio. L' Univerſità di Agropoli della Provincia di Principato *Citra*, *juxta* la ſituazione dell' anno 1612. andava taſſata fuochi nu. 90., e dovea de' fiſcali per le ſue impoſizioni per annui ducati 381. 3. 2. ne' quali erano incluſi per annui ducati 301. 1. $12\frac{1}{2}$ per tanti, che allora importavano le cinque impoſizioni ordinarie, alle quali erano obbligati contribuire i ſuoi particolari bonatenenti annui ducati 302. 1. 2.

Al preſente la detta Univerſità *juxta* la nuova ſituazione dell' anno 1669. va taſſata fuochi num. 42., e per li carlini 42. a fuoco per anno dee de' fiſcali duc. 172. 1., de' quali fatto il calcolo ſono incluſi per annui duc. 135. 4. 2. per tanti, che al preſente viene ad importare la rata delle dette cinque impoſizioni ordinate, alle quali ſono obbligati contribuire i detti ſuoi bonatenenti, annui duc. 135. 4. 12.

Ripartiti i ſuddetti annui duc. 135. 4. 12. dell' once num. 252., ne' quali aſcende il Generale Cataſto della ſuddetta Univerſità d' Agropoli *juxta* la retroſcritta fede fatta dell' ordinario Cancelliere di eſſa Città, viene fatto il calcolo ad aſpettare, doverſi contribuire all' Univerſità predetta da' ſuoi particolari bonatenenti gr. 53. cavalli 11. ed un terzo di cavalli per ciaſcheduna oncia.

Salvo ſemper meliori calculo. Datum Neap. ex Regali Patrimonio die 11. *menſis Junii* 1709.

Bartholomæus Amoroſo Ration. Antonius de Vivo.

Provviſione fatta dalla R. C. per aſtringere i foreſtieri Bonatenenti nella Città d' Agropoli.

GOvernatore, *ſeu* Luogotenente, e Corte della Città d' Agropoli, ed altri a chi ſpetta, o ſarà preſentata, preſenti, e ſucceſſivi futuri *in ſolidum*. In queſta R. C. ſi è comparſo per parte dell' Univerſità di coteſta Città d' Agropoli, ed ha eſpoſto, come in detta Città eſponente vi ſono molti foreſtieri bonatenenti, i quali ricuſano pagare la bonatenenza *juxta* il Cataſto fatto per detta Univerſità eſponente, precedenti provviſioni di queſta R. C., conforme dalla fede del Cancelliere di detta Città fatta *ſub die ult. menſis Junii* 1709., che viene calcolato per once dugento cinquantadue. Quale fede preſentata al Magnifico Razionale Bartolommeo Amoroſo di queſta R. C. del Real Patrimonio de' fiſcali ſta da eſſo detto calcolo fatto, che aſcende il pagamento di grana 52. cavalli 11. ed un terzo di cavallo per ciaſcheduna oncia. Che però ſiamo ſtati ſupplicati di queſta provviſione, acciò ordinaſſimo, che detti foreſtieri bonatenenti di detta Città d' Agropoli doveſſero pagare ad eſſa quel che a ciaſchedun d' eſſi ſpetta *juxta* il detto Cataſto, e calcolo fatto, come di ſopra, la rata che debbono, acciò detta Univerſità eſponente poſſa ſoddisfare alla Regia Corte, ed altri peſi, che dee così agli Aſſignatarj de' fiſcali, come iſtrumentarj. E volendo *debite* provvedere vi facciamo la preſente, colla quale vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate aſtringere, e fare aſtringere i foreſtieri bonatenenti in detta Città d' Agropoli a pagare la bonatenenza *realiter tantum ſuper eiſdem fructibus juxta cataſtum*, e calcolo fatto dal Magnifico Razionale di queſta Regia Camera Bartolommeo Amoroſo del Real Patrimonio de' fiſcali la rata, che a ciaſcuno bonatenente ſpetta per le robe, che poſſeggono in detta Città, e Territorio d' Agropoli;

Digitized by Google

acciò detta Univerſità eſponente poſſa ſoddisfare la Regia Corte, ed altri peſi, che tiene. Così eſeguirete, e farete eſeguire, nè ſi faccia il contrario ſotto pena d'once 25. Regio Fiſco &c.

La preſente reſti al preſentante. *Datum Neap. ex Reg. Cam. Summariæ die* 11. *menſis Julii* 1709. *Vincentius de Miro Reg. M. C. L. Die* 13. *Julii* 1709. *fol. gran. quinq. Girardus Act. Vidit Fiſcus. D. Antonius Hodierna fol. Dominus Præſ. Hodierna Comm. Antonius Gaudioſus Actorum Mag.*

Al Governatore della Città d' Agropoli per la Univerſità ſi ordina aſtringere i foreſtieri bonatenenti in detta Città a pagare in eſſa la bonatenenza *realiter tantum, & ſuper eiſdem fructibus juxta Cataſtum*, e calcolo fatto dal Magnifico Razionale della Reg. Cam. Bartolommeo Amoroſo del Real Patrimonio de' fiſcali la rata, che a ciaſcuno bonatenente ſpetta per le robe, che poſſeggono in eſſa, acciò detta Univerſità eſponente poſſa ſoddisfare la Regia Corte, ed altri peſi, che tiene, *ut ſupra*.

CATASTO.

Provviſioni, ed Iſtruzioni per fare il Cataſto.

GOvernatore, e Corte della Terra di Poſtiglione ſappiate, come in queſta Regia Camera è ſtata preſentata comparſa del tenor ſeguente, v3.

Nella Regia Camera della Sommaria comparisce l'Univerſità di Poſtiglione in Provincia di Principato *Citra*, e dice come dovendoſi fare il nuovo Cataſto, *ſeu* apprezzo de' beni, così de' Cittadini, come de' bonatenenti: ricorre in eſſa Regia Camera, e fa iſtanza ordinarſi al Magnif. Governatore, e Luogotenente di Poſtiglione, che ſubito faccia congregare i Cittadini, e s' eleggano gli Apprezzatori, ſi faccia il ſolito editto e bando, ed ogni altra coſa, che biſogna per compire detto Cataſto, ſervata la forma della Regia Prammatica, *& ut juris*. Così dice, e fa iſtanza non ſolo in queſto, ma in ogni altro miglior modo *&c.*

E volendo ſopra l' eſpoſto debitamente provvedere, facciamo la preſente, con la quale vi diciamo, ed ordiniamo, che ad ogn' iſtanza della ſuddetta Univerſità comparente dobbiate *ſervatis ſervandis* procedere alla confezione del nuovo, e generale Cataſto di detta Univerſità, precedente apprezzo, così de' beni de' Cittadini, come de' foreſtieri, oſſervando *in omnibus* l' iſtruzioni di queſta Regia Camera: il tutto per comodo, ed utile de' Cittadini di eſſa. Così eſeguirete, e non altrimenti.

Datum Neap. ex Regia Camera Summariæ die 12. *menſis Aprilis* 1718. D. Giuſeppe de Mauleon Reg. M. Cam. Locumtenens. D. Giacinto Falletti. Fiſcali Cimino. *Vidit Fiſcus. Adeſt Sigillum. Decius Gargiulo. Solvit jus Regiſtri.* Canale. *Adeſt Summarium in forma.* Rodo.

Iſtruzioni per le prime diſpoſizioni per la formazione del Cataſto, che dee farſi.

ORdine all' Univerſità per l' elezione di ſei Deputati, due de' Nobili, due de' Cittadini, e due del Popolo in Pubblico Parlamento.

Altro ordine per l'elezione degli Apprezzatori, che fieno perſone ben inteſe, e pratiche della Campagna: ed avere de' Cittadini in quel numero, che ſtima più a propoſito la Città per l'apprezzo delle Caſe, Territorj, ed Animali.

Dee farſi altro ordine, acciò ogni Cittadino, e Foreſtiere abitante, e bonatenente debba produrre la rivela, nella quale in primo luogo, a riſpetto degli abitanti debba deſcriverſi nome, e cognome, Patria, Età, e Famiglia, che tiene in caſa, di che profeſſione; ſe abita in caſa propria o d'affitto; quanto, ed a chi lo paga: poi deſcriverà i beni, che poſſiede con la diſtinzione de' fini, confini, e ſiti, che ſi tengono affittati per quella ſomma, ed a chi: o pure ſe ſi coltivano in demanio, con dire il frutto, che percepiſce fra fertile, ed infertile ogni anno, con la deduzione de' peſi, che forſe vi foſſero ſu ciaſcheduno ſtabile. E per meglio regolare la rendita, farà la coacervazione per tre anni, con toglierne ſempre il peſo intrinſeco del fondo, e la ſpeſa per lo mantenimento degl' iſteſſi effetti.

Dee notarſi in detta rivela ogni ſorta d' animali, che da ciaſcheduno ſi poſſeggono, con chiarezza; ſe queſti ſi tengono a metà; in affitto; o in altra maniera, ſecondo l uſo del Paeſe: con diſtinguere quegli Animali, che ſono di frutto, dagli altri, che non ancora poſſano dargli frutto.

Nelle rivele de' Foreſtieri abitanti dee avertire di ſaperſi la Patria; ſe in quella portano i peſi univerſali; e da quanto tempo abitano in quella Città.

Nella quale Città debbono dire da quanti anni abitano; e come ſono ſtati trattati, ſe da Cittadini, o da foreſtieri: dovendo produrre documento autentico nel caſo portaſſero il peſo univerſale nelle loro Patrie, con fede de' Sindaci, o Eſattori, con eſprimerſi in eſſa la ſomma, che a quelli ſi paga: e ſe in quella ſi viva per Taſſa, o per Gabella.

Dee anche avvertirſi, che a riſpetto di que' Cittadini privilegiati ſi debbono produrre le copie delle provviſioni, ed ordini, in virtù delle quali ſieno eſenti; ſiccome ſono i Padri onuſti, i Privilegiati Napoletani *&c.*

Quali ordini debbono pubblicarſi così nell' Univerſità, come in altri luoghi del ſuo riſtretto, ed Univerſità, dove abitano i foreſtieri bonatenenti, con porvi la pena, acciò fra tanti giorni debbano produrre dette rivele.

Raccolte le rivele ſuddette, debbono preſentarſi in preſenza de' detti Deputati, ed Apprezzatori, ſe da tutt' i Cittadini ſiaſi fatta la rivela giuſta delle loro robe: e nell' iſteſſo tempo procederſi all' apprezzo delle caſe da' detti Apprezzatori: da farſene dell' uno, e dell' altro in fine della diviſione nelle rivele ſuddette l' atto ſottoſcritto da' detti Deputati.

Per liquidarſi, che tutt' i fuochi abbiano preſentata la loro rivela, debbano ſpogliarſi i libri delle Gabelle; e particolarmente lo Stato dell' Anime, e vedere ſe tutti quelli deſcritti in detto ſpoglio abbiano date le rivele.

Dee farſi ordine all' Univerſità delle fedi dell' entrate, e de' peſi, che tiene; con la diſtinzione degli uni, e degli altri, come, a chi. Altri ordini a' bonatenenti, che ſono in altro territorio, per vedere ſe queſti abbiano tutti rivelato.

Quali

Digitized by Google

Quali ſcritture raccolte dell' una, e dell' altra maniera debbono inviarſi in Regia Camera. *Domenico d' Arienzo.*

Diſſi *n.* 17., che l' Univerſità ſi ritiene la bonatenenza degli ſtrumentarj, anche dove ſi vive per Gabelle.

Aggiungaſi, che così conclude il *Reg. Giambatiſta Cacace alleg.* 87. *n.* 5. preſſo il *Reggente de Marin.*: ivi: *Quod debeatur bonatenentia non ſolum quando vivitur per collectas, ſed etiam ſi vivitur per Gabellas.*

Veggaſi quello, che da me ſi è detto *n.* 35. di detto *Cap. tit. della bonatenenza fol.* 90. *de' cenſi ſtrumentarj.*

Nel *n.* 36. diſſi, che i Cittadini non pagano bonatenenza de' cenſi ſtrumentarj, che tengonſi ſopra l'iſteſſa loro Patria; ma ſi collettano *per as & librum inter cives.* Il *Reg. de Marinis Arreſto* 678. de' 26. Aprile 1652. *fol.* 103. *in nov.*: ivi:

Quarto quaod bonatenentiam pro annuis introitibus, venditis Creditoribus inſtrumentariis, ſi dicti Creditores ſunt Cives, dicti annui introitus ponantur in Cataſto per Collectas, & non per bonatenentiam; & ſi ſunt Exteri, ſicuti per prius, quando correſpondebatur ad rationem ducatorum ſeptem pro centenario erat permiſſum Univerſitatibus retinere ducatos duos de dictis ducatis ſeptem pro bonatenentia, ſtante diminutione dictorum introituum facta per Regiam Pragmaticam emanatam per Ill. Dom. Beltranum de Guevara, liceat Univerſitatibus retinere tantum carolenos 14. *gran. tres, & tertium unum grani de dictis ducatis* 5 *pro Bonatenentia.* Evvi la Prammatica, che conferiſce il conſiglio di *Rovito* 101. *tom.* 2. qual ſi vede.

Diſſi *n.* 10., che de' beni di Chieſe per qualſivoglia titolo, che paſſino in dominio del laico ſi dee pagare la colletta, dedotto il cenſo, che ſi paga alla Chieſa.

Aggiungaſi, che i Coloni, o Affittuarj delle robe di Chieſe, ò quelli che le ricevono a cenſo enfiteutico, ſono tenuti pagare le collette, o tributo all' Univerſità, dedotto quello cha ſi paga alla Chieſa per le ragioni addotte da *Marta de jurisdictione part.* 4. *Cent.* 1. *caſo* 13. dove rigetta l'opinione contraria di *Bartolo in l. privative C. de excuſ. Muner. lib.* 10. *e di Facchineo contr.* 91. *lib.* 1., *ed altri ſeguaci.*

Atteſa la Colletta, o Tributo, ſi paga per ragione de' frutti, che pervengono al Colono laico, e per l'utile dominio, che riſiede preſſo l' enfiteuticario, ſeparato totalmente dalla Chieſa.

E s'attende il tempo, ed atto dell' eſecuzione deſtinata, e non quella eſecuzione potenziale, che reſta alla Chieſa; mentre quella ſi tratta franca per lo cenſo, che eſſa Chieſa ritrae. *Marta* cita infiniti Dottori.

Veggaſi quel che da me ſi dice nell' Appendice in fine di queſto libro particolarmente al *n.* 6. che l' uſufruttuario, e non il proprietario è obbligato a pagare le collette per lo *text. in l. hactenus C. de uſufr.* Ed al *n.* 12. di detta Appendice diſſi, che con la mutazione della perſona che riceve i frutti, viene a mutarſi la condizione ne' beni uſufruttuati per le ragioni, e dottrine ivi allegate. Tanto che ſe il Barone, o altro Feudatario concede robe feudali con peſo di cenſo, e non con peſo di Adoa, il cenſuario *deducto cenſu* dee contribuire le gabelle all' Univerſità, come da noi meglio s'è dichiarato al *Capo* 8. *e* 9. *del modo d' apprezzare l' induſtrie, e teſte n.* 5. *circa i beni feudali.*

Diſſi *n.* 12. che i Cavajoli, quando abitano fuori della Patria non godono il Privilegio della bonatenenza per l' *Arreſt.* 686. *de' 7. Luglio* 1655. *fol.* 106. *in novis*: ivi: *Privilegium Cavenſium pro bonatenentia requirit originem, & habitationem in propria patria aliàs dicto privilegio non gaudent Cavenſes.*

☞ Queſto non ha più luogo, ſiccome è lo ſteſſo a riſpetto de' Napoletani, quali ora abitando fuori la lor Patria, non godono detto Privilegio della bonatenenza.

Vedi alla mia Appendice della Numerazione *cap.* 25. *n.* 26. dove diſſi, che differiſcono: Orti: Originarj: ed Oriundi.

Diſſi *n.* 18., che la bonatenenza debbono pagare anche i Napolerani Padroni degli ſtabili anche in quella Univerſità, dove ſi vive per gabella. Aggiungi a queſto, che così conclude nell' *allegaz.* 87. *il Reg. de Marinis num.* 44.

Formula Juramenti, & Fidejuſſionis manu, Notarii Apoſtolici.

IN Dei Nomine Amen. Anno a Circumciſione ipſius milleſimo ſeptingenteſimo octavo Indictione prima, Die vero... Menſ. Martii Pontificatus autem in Chriſto Patris, & Domini Noſtri Clementis Divina Providentia Papæ XI. Anno ejus..... in Terra Caſtellucci.

In mei Notarii publici & Apoſtolici præſentia, teſtiumque infraſcriptorum ad hæc omnia, & ſingula vocatorum, atque rogatorum perſonaliter conſtitutus R. D. Thomas Gravina Presbyter dictæ Terræ Caſtellucci, & coram Illuſtr., & Reverendiſſimo Dom. U. J. D. D. Roſario Riccio Pepoli Canonico Laurienſi, & Vicario Generali in hac Diœceſi Guardiæ Alferiæ, & ad infraſcripta per Ill. & Rev. Dominum Nuntium Apoſtolicum Neapolitanum ſpecialiter Delegato vigore Epiſt. commiſſionalis a dicto Ill. expeditæ ſub die octavo currentis menſis Martii 1707. (quæ originaliter hic conſervatur, & inſeratur). Pro cujus executione dictus Reverendiſſimus Dominus Thomas Gravina juravit, ac juramentum præſtitit ſuper Sacroſanctis Dei Evangeliis in manibus dicti Domini Delegati, quod officium ſibi commiſſum diligenter, & fideliter exercebit, fraudem, aut dolum circa illud nullatenus commiſcendo, neque commiſcenti conſentiendo, & ſi ſciret aliquem commiſcentem, & impedire non poſſit, ſignificabit illum eidem Ill. & Rev. Domino Nuntio, & de adminiſtratis fidele & legale computum reddet cum reliquorum reſtitutione juxta formam patentalium litterarum, & inſtructionum, quas exacte ad unguem obſervabit: neque pro conſequendo hujuſmodi commiſſariatus officio aliquid dedit, aut promiſit per ſeipſum, aut per interpoſitam Perſonam.

Et ad majorem cautelam pro obſervatione omnium prædictorum dedit in ejus Fidejuſſores R. v. N. præſentem, & ſponte fidejubentem, qui ſciens ad prædicta non teneri, tamen teneri volunt proprio privato, & principali nomine, & in ſolidum. Tenor vero dictæ Epiſtolæ miſſivæ ſequitur.

Pro quibus omnibus obſervandis, tam dictus Principa-

Digitized by Google

cipalis, quam dictus Fidejuſſor obligaverunt ſeipſos, & quemlibet ipſorum in ſolidum, ſuos hæredes, & ſucceſſores, & bona omnia præſentia & futura &c. ſub pœna, & ad pœnam ducatorum mille Rev. Cameræ Apoſtolicæ, &c. cum poteſtate capiendi, &c. conſtitutione precarii, &c. renunciaverunt, &c., & præciſe dictus Fidejuſſor renunciavit beneficio novæ Conſtitutionis de Fidejuſſoribus, & cedendarum actionum, & omni alio legum auxilio, certioratus prius, &c.

Juraverunt, &c.

Præſentibus.

N. N.

N. N.

N. N. de tali loco teſtibus ad hoc ſpecialiter vocatis, atque rogatis.

Queſta formola d' iſtromento ſi fa da Notajo Apoſtolico: e ſe non vi foſſe Notajo Apoſtolico ſi farà da Notajo Regio: e ſe non vi è Notajo Regio ſi faccia *penes acta* dal Cancelliere della Curia Veſcovile.

Il pleggio ſia idoneo, perchè va a conto del Delegato, che riceve detta pleggeria; ed è più cautela del Delegato, e del Cancelliere. Il Notajo ſi paga dal Cancelliere.

Formola dell' atto, che ſi nota in piedi della Patente.

Præſtitit Juramentum in forma in manibus Reverendiſs. Domini Noſtri Vic. Gen. Guardiæ Alferiæ Delegati, & capta eſt Fidejuſſio die.. Menſis Martii 1708. *in Terra Caſtellucci, mediante inſtrumento rogato manu mea, & in fidem ſignavi requiſitus. Ego N. N. de tali Terra, Auctoritate Apoſtolica Notarius, & in Archivio Rom. Curiæ deſcriptus.*

Formola della fede, che ſi manda alla Nunziatura.

Fidem facio qualiter ſub die.... Menſis Martii 1708. *in Terra Caſtellucci coram Rev. Dom. Vic. Gen. Tideo Diœceſis Guardiæ Alpheriæ Rev. D. Thomas Gravina Commiſſarius ab Ill. & Rev. Nuntio Neapolitano deputato juramentum præſtitit in manibus d. Rev. ad præſcriptum Epiſtolæ commiſſionalis d. Ill. & Rev. Dom. expeditæ ſub die, & pro eo fidejuſſit N. N. d. Terræ ſub pœna ducatorum mille, & in ſolidum dictus Principalis, & fidejuſſor obligaverunt in forma, &c. cum poteſtate capiendi, conſtitutione precarii, renunciantibus, & juramentis, mediante inſtrumento eodem die, quo ſupra manu mea rogato, cui me refero, & in fidem requiſitus ſignavi. Ego N. N. de tali Terra Apoſtolica auctoritate Not., & in Archivio Rom. Curiæ deſcriptus.*

Formola della lettera riſponſiva all' Ill. Monſignor Nunzio.

Ill. e Rev. mio Sig. Sig. e Padrone ſempre Colendiſſimo.

IL Rev. D. Tommaſo Gravina avendomi preſentato il riverito foglio di V. S. Ill., nel quale mi onora comandarmi di dare il giuramento al medeſimo di fedelmente eſſercitare l'offizio di Commeſſario conferitogli da V. S. Ill., colla pleggeria *in forma ſolita*. Io ho ſubito ubbidito, ed eſeguiti gli ordini di V. S. Ill., come vedrà dalla fede del Notajo, che qui anneſſa rimetto; ſuplico V. S. Ill. compartirmi altri onori degli ſtimatiſſimi ſuoi comandi, ed intanto le fo divotiſſima riverenza. Caſtelluccio &c.

Capitaneo, *ſeu* Luogotenente, Maſtro d'atti, e Corte *in ſolidum* della Terra di Frignano maggiore, preſenti, e futuri, vi ſignifichiamo qualmente in queſta Regia Camera ſi è comparſo per parte del Caſtellano del Regio Caſtello della Città d'Averſa, e fattoci intendere, come per coteſta Corte ſi è preſa informazione contra Nicola Teſſitore Garzone di Marc' Antonio Teſſitore uno de' 14. Carreſi di detto Regio Caſtello, ſotto preteſto, che aveſſe ferito con coltello Mattia Zavariello, il quale al preſente è guarito; e ſi pretende contra di quello procedere. E perchè in virtù di lettere Regie, provviſioni, e più decreti di queſta R. C. la cognizione di tutte le cauſe civili, e criminali di detti 14. Carreſi, loro figli, e del garzone, che ciaſcheduno d' eſſi Carreſi tiene attualmente, ſpetta ad eſſo Caſtellano, ne ha perciò avuto ricorſo da Noi; e ſupplicato d'opportuna provviſione. Volendo noi *debite* provvedere, con la preſente vi diciamo, ed ordiniamo, che per eſecuzione di queſte lettere Regie, decreto, e provviſioni di queſta Regia Camera non vi dobbiate intrommettere nè procedere ad altr' atto contra il ſuddetto Carreſe con traſmettere ſubito la ſuddetta informazione alla Corte del detto Caſtellano, al quale ſpetta la cognizione della cauſa predetta. Così eſeguirete ſotto pena d'once d'oro 27. *Fiſco Regio &c. Datum Neap. die* 20. *Septembris* 1690. *D. Sebaſtian. de Cotes R. M. L.*

Franceſco Antonio Andreaſſi. Adeſt ſummar. inform. &c. Januarius Bitangiolo Msg. Actor. Julianus Sec. &c. Joannes Baptiſta Grapata Actuar.

NOta, in cui ſono aggiunte alcune ragioni a pro dell' Univerſità di Morcone, nella cauſa, che verte nel S. R. C. avanti al Regio Conſigliere Sig. D. Giuſeppe Poſitano Commeſſario, circa tre punti legali.

Primo: l' annualità eſatta ſoverchia eſtingue il capitale.

Secondo: il Poſſeſſorio *interim* di eſigere quando non è manutenibile.

Terzo: la bonatenenza tranſatta al Barone, non ha biſogno di liquidarſi.

J. M. J.

BEnchè nella prima nota, che da noi ſi fece per l' Univerſità di Morcone nella cauſa, che verte nel S. R. C. tra detta Univerſità coll' Ill. Principe di Colombrano Util Padrone di detta Terra, ſiaſi (come ſtimiamo) fra gli altri capi dimoſtrato con chiarezza, che di già ſoddisfatto, ed eſtinto il credito de' ducati tremila, che detto Ill. Sig. Principe rappreſentava contra detta Univerſità per obbligo di pagamento di ſimil ſomma fatto da detta Univerſità con Regio Aſſenſo nell' anno 1589. in benefizio del qu. Ill. Marcheſe di Morcone, che in detto tempo era lo Spettabile Sig. Reggente d' Aponte, a cui per la conferma degli ſtatuti di detta Univerſità, e gra-

Digitized by Google

grazie prime conceſſele da' predeceſſori Baroni, furono da detta Univerſità promeſſi ducati 3000., e pendente il lor pagamento riſerbato *quandocumque* a benefizio di detta Univerſità, fatta *in ſolutum datione* d'annui duc. 300. alla ragione del diece per cento, conforme in detto tempo correano le vendite d'annue entrate fatte dall' Univerſità del Regno per le ragioni, che ivi *in facto & in jure* ſi ſono rapportate. Contuttociò, perchè l'Avvocato di detto Illuſtre Principe ſta nel poſſeſſo d'eſigere così detta annualità di duc. 300. eſatti fino al paſſato anno 1714., come anche d'eſigere altri duc. 275. per cauſa d'aſſerta vendita d'annue entrate fatte da detta Univerſità per mezzo di duc. 5500. rimaſti dalla ſomma de' duc. 6000., che ſi dicono da detta Univerſità ricevuti dal predeceſſore Util Padrone, ha ottenuto dal Regio Conſigliere Sig. D. Giuſeppe Poſitano decreto, col quale s'è ordinato, che: *moneantur partes ad audiendam proviſionem faciendam per S. C. ſuper deductis, & interim manuteneatur Illuſtr. Princeps Columbrani in poſſeſſione exigendi dictas annualitates*, del qual decreto da noi ſi è domandata la ſoſpenſione: perciò c'incumbe di nuovo brevemente riaſſumere le ragioni, per le quali ſi dimoſtri, che la giuſtizia, che a detta Univerſità compete in tal' eccezione propoſta è notoria, coſtando dagli atti per pubbliche ſcritture; ed indubitata, coſtando da chiara diſpoſizione di Prammatiche; e non ha biſogno di diſcuſſione: con che non può entrare diviſione di giudizio poſſeſſorio, e petitorio; neppure può darſi luogo a rimedio provviſionale: detto l'*interim*, circa la manutenzione anche per chiara reſiſtenza di legge a tal quaſi poſſeſſo. Onde ſperiamo, che abbia a ſoſpenderſi detto decreto circa il capo di tal manutenzione; ed ordinarſi, che non ſia detta Univerſità per detta cauſa moleſtata.

Per dimoſtrare in fatti, che non v'è preſentemente coſa, che poſſa ricevere controverſia circa il titolo, per la quale tal' annualità de' duc. 300. ſiaſi pagata dall' anno 1673. ſino al paſſato anno 1714. in benefizio così dell' Ill. Principe Padre, come dell' Ill. Principe odierno, baſta riaſſumere ciò, che nell'iſtromento *in actis* preſentato *fol.*... ſi legge; cioè, che detta Univerſità nell' anno 1589. per ottenere dal detto Ill. Marcheſe Signor D. Gio: Franceſco d' Aponte in detto tempo Util Padrone di detta Terra la conferma di detti ſuoi ſtatuti, con alcune grazie conceſſele da' predeceſſori Padroni, gli promiſe duc. 3000., e per eſſi annui duc. 300. alla ragione del diece per cento con titolo di vendita d' annualità, e col patto di ricomprare *quandocumque*, conforme in detto iſtromento ſi legge *fol.* 24. *lit. B.*: ivi: *Cum ſpeciali pacto in dicto inſtrumento adjecto de eidem Spectabili Regenti Patrono, ejuſque poſteris in dicta Terra ſolvendo pro una vice tantum duc. vermille quandocumque, & pro ejus interim correſpondere ſingulis annis in perpetuum terciarum duc. 300. ad rationem decem pro centenario, cum pacto de illos affrancando quandocumque pro prædictis duc. 3000. in una vice tantum ſibi ſolvendis ab Univerſitate prædicta*: qual convenzione riaſſunta in detto *fol.* 24. *a t. ſi ſtende fol.* 34. *a t. lit. A.*: ivi: *Nec non promiſerunt, & convenerunt ſolemni ſtipulatione legitime interveniente dicto Marchioni præſenti, recipienti, & ſtipulanti in ſupradicto anno, & quolibet in perpetuum integre, & ad plenum in omne eventum, & in omni ſucceſſu temporis ſolvere, dare & aſſignare ducatos tercentum de carolenis argenti boni, juſti ponderis, & recti cunei, vz. ad rationem carolenorum decem pro quolibet ducato, & granorum decem pro quolibet carleno, & fol.* 35. *lit. B. conditione tamen expreſſa, quod quandocumque in perpetuum, nulla data temporis præſcriptione dicta Univerſitas ſolverit duc.* 3000. *ad rationem prædictam pro pretio, & affrancatione dictorum ann. duc.* 300. *teneatur dictus Marchio, ſuique hæredes affrancare &c.*

Con ciò già coſta da pubblico iſtrumento *in actis* preſentato il titolo, e cauſa di tal' annualità domandata da detto Ill. Principe in virtù di detto contratto, col quale fu detto pagamento promeſſo a' poſteri Utili Padroni di detta Terra, conforme s'aſſeriſce così nel memoriale, dove ſi domanda detta annualità, come nelle ſcritture degli aſſegnamenti fatti da detta Univerſità, preſentati dal Procuratore di detto Illuſtre Principe *fol.*... per dimoſtrare il poſſeſſo d'eſigere detta annualità, laddove ſi vede enunciato il titolo di detto pagamento, cioè per cauſa di detto iſtrumento.

Nè in fatti può naſcere controverſia circa il vederſi, ſe ciò, che fu conceduto in detta conferma ſia equivalente a ciò, che fu promeſſo da detta Univerſità, la quale ricuſa di pagare al preſente tal' annualità, come ſe da tal fatto dipendeſſe il vederſi: ſe ſi debba tal' annualità pagare: mentre ciò avrebbe luogo, quando detta Univerſità veniſſe contra detto iſtrumento, ed obbligo con eccezione di nullità, o leſione; nel qual caſo può entrare detta conſiderazione: però nel caſo noſtro l'Univerſità non impugna detto contratto; anzi per eſecuzione di quello dice, che ha già ſoddisfatto ciò, che ivi in ricompenſa di tal conferma fu promeſſo, cioè i detti duc. 3000. Onde non può darſi luogo a tal conſiderazione; neppure può dirſi, che tal contratto fu un contratto ſenza ſpecial nome, mentre diede il detto Signor Reggente la conferma, acciò l'Univerſità gli aveſſe dato duc. 3000.; per li quali ſi paſsò più avanti a far vendita, *ſeu in ſolutum datione* d' annui duc. 300. a ragione del diece per cento, conforme in detto contratto s' oſſerva: nè può dubitarſi, che il capitale, per cui ſi dà, ed aſſegna l'annualità, e ſi promette la retrovendita, è quello, che ſi dà in permuta, o in ricompenſa della conferma degli ſtatuti; e l'annualità è quella, che ſi dà in luogo del capitale non pagato, conforme da detto iſtrumento coſta. Con ciò appuratoſi, che in fatto non può circa il titolo del preteſo pagamento d' annui duc. 300. entrarvi controverſia; reſta a vederſi come ſi dimoſtra la ſoddisfazione; e come ſi dimoſtri, non poterſi dar luogo alla domandata manutenzione nel poſſeſſo d' eſigerſi tal' annualità. Il che brevemente dimoſtreremo con ciò, che non può dubitarſi *in jure, & in facto*.

E per quel, che in fatti di più concorreva appurarſi, che non ſi nega dalla parte, che tal' annualità di detti duc. 300. ſia ricevuta dall' anno 1673. ſino all'anno paſſato 1714., conforme coll' iſtanza, e documenti, co' quali ha dimoſtrato il quaſi poſſeſſo d' eſigere tal' annualità;

Digitized by Google

tà; costa; nè da noi s'è negato. Per quel che *in jure* resta a dimostrarsi, pensiamo bastare il ricordare la disposizione della Prammatica 5. *de Censibus tit. 39. tom. 1. &* 18. *de Administr. Universs. d. tit.*, con le quali per la prima, che è la quinta *de Censibus* fatta nell'anno 1612. furono tutte le annualità dell'Università prima dovute alla ragione del diece per cento, e per la seconda, ch'è la 18. *de Administr. Universs.* fatta nell'anno 1650. furono ridotte al cinque per cento: e di più fu ordinato, che tutte le dazioni *in solutum* fatte dall'altre Università a suoi creditori; ancorchè fossero de' beni stabili, annui rediti, o gabelle, dovessero restituirsi all' Università, con restare solamente tenute al pagamento a ragione del 5. per cento in benefizio de' loro creditori. In detta Prammatica si legge, che *ipso jure* s'annulla ogni contratto contra la forma di dette disposizioni; e sotto pena di perdita de loro crediti si proibisce a' creditori il contravvenire a tali disposizioni, conforme può osservarsi così in detta Prammatica: ivi: *Ita che nec directe, nec indirecte, possano sotto qualsivoglia colore i creditori esigere maggior quantità sotto pena di perdere il loro credito*: come in detta Prammatica 18.: ivi: *che a tutt' i creditori, così a quelli, che hanno comprato annue entrate con Regio Assenso, come a quelli, che hanno entrate, e gabelle in solutum, & pro soluto, o in altro qualsivoglia modo lor corrisponda alla ragione del 5. per cento.*

E che tal contratto, o si voglia dire di vendita, o di dazione *in solutum* d'annue entrate, o sia stato sotto la disposizione di dette Prammatiche non solo compreso, ma espressamente nominato, si vede chiaramente non solo in parole, v3. *a quelli, che hanno comprato entrate in solutum*, ma anche nelle susseguenti parole di detta Prammatica: ivi: *E vogliamo, che non possa eccedere per nessun conto, e causa detta somma d' annui ducati 5. per cento, non ostante qualsivoglia contratto, che avessero con detta Università, convenendo al benefizio del Pubblico, che tutti sfigano egualmente*; ed in appresso ivi: dove si parla della reintegrazione de' corpi, o annue rendite vendute, o alienate. Oltre di che, quando o altro nome a tal contratto volesse darsi, o pure si potrebbe evitare nell'annualità la detta defalcazione, come contenuta in detta disposizione di dette Prammatiche, così attenta l' espressa disposizione, che parla di tutte le anualità dovute dall' Università per qualsisia contratto, come attenta la ragione, e causa di tal disposizione fatta per sollievo delle Università, che prima pagavano a ragione del diece per cento le annualità a' loro creditori, quando in tutto il Regno le compre, che si faceano con particolari, si facevano a minor somma d' annualità; come ivi si legge. Di più, se i contratti di vendita d' annue entrate, con tutt' i requisiti necessarj fatti, furono sottoposti circa le annualità a tal diminuzione, quanto maggiormente doveano starvi sottoposti circa le annualità que' che non possono aver quella fermezza, che ha il contratto di vendita d' annue entrate. Onde si conosce, che per ogni capo detta annualità in somma di duc. 300. annui promessa in tempo, che a detta ragione si faceano dalle Università le vendite d'annue entrate in detto anno 1589. fu poi nell'anno 1650. diminuita in somma d' annui ducati 150.

Ed essendo pagati dall'anno 1673. fino a detto anno 1714. dagli effetti di detta Università per li suoi Amministratori annui ducati 300., fra i quali erano annui duc. 150. non dovuti, che per tutto detto tempo si sono pagati, e calcolati, fanno la somma di duc. seimila cento cinquanta; resta solo a vedersi in qual causa debba imputarsi detto pagamento, mentre detto Illustre Principe era creditore così del capitale di duc. 3000., come anche (siccome s'asserisce) del capitale d' altri duc. 5550., altrimenti dovrebbe darsi luogo alla repetizione con l'azione *condictionis indebiti*, se non vi fosse credito.

Egli è certo *in jure*, che tutto ciò, che *annuatim* s' è pagato oltra lo stabilito in detta Prammatica, che importa annui duc. 150., ha in ogni anno diminuito, ed estenuato il capitale suddetto di duc. 3000., secondo la chiara disposizione del *testo* nella *l. si non sortem 26. in princ. ff. de condict. indeb.*: ivi: *Sed si supra legitimum modum solvit Divus Severus rescripsit (quo jure utimur) repeti quidem non posse, sed sorti imputandum*. L' istesso vien deciso dal *testo* nella *l. indebitas* 18. *C. de usuris*, e dalla *l. Titia* 47. *de solut.* Così vedesi praticato nelle giudicature, fra le quali vi è la decisione in caso consimile fatta a favor del Patrimonio dell' Ill. Duca di Caivano contra il Patrimonio di D. Vincenzo de Silvio, in Banca di Lombardo.

Il di più pagato, fatta detta estinzione di detto capitale di ducati 3000., dovrebbe andare in estinzione del suddetto altro capitale di ducati 5550. sopra enunciato, per essersi fatta *ipso jure* la compensazione, anche a fine d' evitar il danno dell' Università col corso dell' annualità per detto altro credito di detto Ill. Principe, conforme ciò chiaramente veggiamo deciso nella *l. verum est 4. ff. de compensat. l. posteaquam 21. ff. eod. l. si constat. 4. C. de compensat.* ivi: *Si constat pecuniam invicem deberi ipso jure pro soluto compensationem haberi oportet ex eo tempore, quo ab utraque parte debetur*. Il che si conferma da ciò, che comunemente, attente dette disposizioni, ci viene insinuato dalla ragione naturale dell'equità, e da' DD. che ciò hanno insegnato, come sono *Tindar. inter tract. tom. 9. tract. de compensat. art. 6. n. 51. 53. 54. 56. e 57., & art. 7. n. 27. Hugo Donell. de jure Civil. lib. 6. c. 15. col. 7. vers. Tertium, Scacc. in tract. de commerc. & camb. §. 2. gl. 5. n. 32. &* 433., e finalmente ciò, che si vede deciso, come riferisce *Affitto decis. 121. Rovit. conf. 69. vol. 1. & conf. 71. nu. 9. vol. 2. Regens Capyc. Latro decis. 25. Thor. in Compend. dec. Verbo Compensatio an admittatur, Rota Roman. in decis. relata per Merlin. post tract. de pigno. decis. 124. num. 15.*

Con ciò, che si è fin ora così in fatto, come *in jure* rapportato pensiamo, che siasi dimostrato già soddisfatto detto credito, con essersi compensato con ciò, che si è pagato di più ogn' anno da detta Università oltre di duc. 150. a' quali era tenuta per detto credito di duc. 3000. ed anche soddisfatto, *seu* compensato l'altro credito di duc. 5550. (quando vi fosse) per la con-

cor-

Digitized by Google

corrente quantità ricevuta di più dopo l' estinzione di detti duc. 3000. conforme può col calcolo osservarsi. Quindi si spera, che abbia da sospendersi il decreto di manutenzione, ordinato nel possesso d'esigere detta annualità, perchè detto credito *ex actis* già apparisce soddisfatto: onde non essendovi credito, non può darsi luogo alla manutenzione ordinata nel possesso d'esigere; tanto più perchè l'estinzione, e compensazione del detto credito di capitale s'è fatta *ministerio juris*, & *ipso jure*, come dicono detti DD., e sta in dette leggi disposto: anzi quando non si fosse ciò da detta Università opposto, perchè dagli atti costa, neppure potrebbe darsi luogo alle domande di manutenzione; mentre, supposta detta estinzione, non v'è *jus*, sopra il quale tal manutenzione possa aver luogo: *dum non entis nullæ sunt qualitates*: e siccome, se da pubblico istrumento costasse il pagamento del detto capitale non si darebbe luogo alla domanda dell'annualità, anche attento il possesso d'esigere, portato dal creditore dopo l'estinzione; così nel nostro caso costando da chiara disposizione di Prammatica, che ha ridotta la detta annualità dal diece al cinque; dalla confessione della parte, che ciò non ostante abbia ricevuto il diece per cento da chi ha amministrate l entrate di detta Università, che non potea pregiudicarsi con tal pagamento: dal *jus commune*, che in ciò ha voluto intendersi *ipso jure* il di più pagato *in causam sortis*, non può darsi detta annualità, nè manutenzione nel possesso d'esigerla, quando fu già estinta, e soddisfatta la sorte principale.

Nè può pretendersi, che tutto ciò, che da noi si è detto, debba riserbarsi in tempo che si tratterà del petitorio: e che frattanto nel possessorio non possa impedirsi la manutenzione nel possesso, e per conseguenza non possa sfuggirsi il pagamento di detta annualità domandata, non solo per la detta ragione, ma anche perchè il nostro caso non sta sotto la regola, che: *lite pendente possessor non est sua possessione privandus*; anzi sta sotto la limitazione di tal regola, conforme dimostreremo.

Tre sono le limitazioni, che fogliono comunemente darsi da' DD. in detta regola. Primo; se *in prompta* costasse della giustizia del petitorio, o l' eccezione esclusiva dell' azione dedotta, senza che vi bisogni alcuna discettazione, o discussione per la regola, che: *dolo petitur, quod statim restitui debet*. Secondo: se al possessore resistesse con veemenza qualche disposizione di legge, per la regola, che: *possessio, quæ habet juris resistentiam, non debet manutenerì*. Terzo: se si fosse dedotto petitorio, e possessorio, come ne abbiamo l'esempio nel *cap. cum dilectus de causa possess. & proprietat.*

Il nostro caso viene compreso sotto detta prima limitazione, per causa che non può ricevere controversia nè in fatto, come s'è dimostrato, nè *in jure*, essendo pur chiara la disposizione di detta Prammatica: onde non può darsi luogo a divisione de' giudizj, con separarsi il possessorio dal petitorio; e quando anche si volesse dar luogo a tal divisione, pure perchè l'eccezione, che si propone, costa dagli atti, e da disposizione chiara di legge, con la quale si dimostra la notoria mancanza d'ogni azione, pure sarebbe tal' eccezione fatta a non far dar luogo a manutenzione, conforme in casi più difficili, cioè ne' termini di reintegrazione per causa di spoglio, hanno insegnato comunemente i DD. rapportati da *Peregr. de fiscommissis art. 46. n. 36. Afflict. decis. 14. n. 41. Angel. de acq. poss. quæst. 2. art. 10. nu. 433. Menoch. cons. 180. n. 7. Alessandro cons. 4. num. 3. Rovit. cons. 100. n. 9. lib. 2.*, ed altri da questi riferiti.

E ne' propri nostri termini, che l'eccezione, che si propone, sia liquidata come dipendente da disposizione di legge, essendo esclusiva dell' azione proposta, impedisce il rimedio possessorio di manutenzione domandata, l'insegnò *Capiblanc. de Baron. qu. 80. nu. 13.* ivi: *Inde est, quod adversus interdicta retinendæ, & recuperandæ possessionis, licet spoliatus sit antea restituendus, ex vulgata regula, ea limitatur, quando in promptu opponitur liquida exceptio excludens juris agentis, Covar. practic. quæst. cap. 23. Ursill. decis. 216. Menoch. & Cravet.* ivi.

Ed in termini di manutenzione, che si domanda nel quasi possesso di esigere qualche annualità, se dal debitore si oppone l' eccezione dell'estinzione del debito, e la causa donde tale annualità deriva, e questa costi prontuariamente, non dee darsi luogo a manutenzione, lo troviamo deciso appresso la *Rota Romana part. 2. recent. decis. 624. n. 4. Thomat. decis. 35. nu. 49. & seqq.* Il che tanto maggiormente dee aver luogo nel S. R. C. laddove non si decide il possessorio, senza che si conosca, se non pienamente, almeno sommariamente la giustizia del petitorio; e mai si dà luogo al possessorio, quando si conosce *in prompta* la giustizia del petitorio, quale non possa ricevere controversia; tanto più quando si tratta di cose incorporali, laddove il possessorio contiene in qualche modo il petitorio, conforme insegna *Afflict. decis. 364. in fine*: ivi: *In Sacro Consilio Neapolitano numquam prout ego vidi observari, deciditur aliquis causa possessorii, quin cognoscatur aliqualiter de proprietate, Fontanell. de pactis nupt. tom. 2. claus. 7. glos. 3. part. 10. n. 78. Staiban. resolut. 199. nu. 111. Gratian. discept. for. cap. 899. n. 22. Cirlin. controv. cap. 107. n. 40. cap. 169. num. 47. & cap. 210. n. 6.* Giova qui notare per conferma di ciò il solenne *cons. di Decio 449.*, laddove dopo di aver provato ciò in termini del *jus commune*, si aggiugne, che sia indubitato ne' termini dello Statuto, che si proceda *sola facti veritate inspecta*. E perciò essendovi nel nostro Regno tal disposizione di Prammatica, che si proceda *sola facti veritate inspecta*, non si può dubitare, il *Reg. d' Aponte decis. 40. n. 47.* il quale cita *Francesco Sarmient. lib. 2. feleti. interpret. cap. 13. n. 50.*, dove di più asserisce *quod in foro poli peccat nedum possessor, sed etiam Judex si restituat rem in possessorio contra evidentem justitiam in petitorio*.

Nè in questi termini possono aver luogo le dottrine, colle quali si dice, che: *quilibet lite pendente est in sua tenuta manutenendus*, attenta la risposta, che dà *Capiblanc. de Baron. in practic. quæst. qu. 77. nu. 8.* perchè procedono, quando non costa, che sia indebita la tenuta; mentre non

Digitized by Google

non si presume delitto: però se chiaramente costasse l'opposto, in tal caso non si darebbe luogo alla manutenzione, conforme anche insegna *Vasquez cont. Illust. cap. 8. Franchis dec. 163. De Ponte dec. 40. Menoch. de recuper. possess. remi p. nu. 175.* ed in termini dell'interdetto *recuperandæ possessionis* nelle cause di spoglio, che non abbia luogo la regola, che: *spoliatus ante omnia est restituendus, ubi obstat notorius proprietatis defectus*, insegnarono *Concer. p. 1. cap. 18. num. 32. gloss. in cap. ad decimas de restitut. spoliatorum, verbo: præsumuntur, text. in cap. significasti de divortio, Innoc. in cap. constitutus de filiis presb. Anton. de Butr. Imol. Abb. & alii in cap. in literis de restitutione spoliatorum, Felyn. conf. 37. n. 4. Bald. in l. si proprietate cap. si de non compet. judic. Crav. conf. 302. num. 6. Decius conf. 191. Natta conf. 14. n. 22.*

Viene anche compreso il nostro caso sotto la seconda limitazione, a riguardo della pretensione di manutenzione nel possesso di esigere il diece per cento contra lo stabilito in detta Regia Prammatica: e perciò non può darsi luogo a tal manutenzione per la chiara, e veemente resistenza di legge, con la quale viene proibito l'esigersi da qualsifia creditore, per qualsifia contratto dell'Universitá, maggior' annualità del 5. per ogni 100.: con che non può darsi luogo a tal pagamento, conforme insegnano comunemente i DD. rapportati da *Menoch. in tract. de retinenda possessione art. fin. Gaill. observat. 7. p. 1. Joseph Sese de inhibit. in principio, Reg. de Ponte conf. 97. & decis. 40. Roder. de annuis credit. lib. 1. cap. 17. num. 21. Natta conf. 106. & conf. 506.*

Finalmente viene il nostro caso compreso sotto la chiara disposizione del testo nel capitolo *Cum Dilectus*; laddove si decide, che quando si deduce possessorio, e petitorio, quale può decidersi senza termine, perchè dipende da disposizione di legge, dee decidersi l'uno, e l'altro: e nell'eseguirsi, dee darsi esecuzione al petitorio, conforme ivi si vede.

A quanto da noi si è detto per dimostrare, che non possa darsi luogo alla manutenzione nel possesso di tal' esazione, potrebbe opporsi, che anche da detta Universitá siasi domandata la manutenzione nel possesso di esigere annui duc. 55. per causa di bonatenenza dal detto Ill. Sig. Principe, pagati per lo spazio di anni 30. e più; quali per la lite dedotta nel passato anno 1707. nel S. R. C. dove ha domandato dichiararsi, che non sia *tenuto* a tal pagamento, *fol.* ... non ha pagati: e che perciò non possa concedersi tal manutenzione a detta Universitá, se prima non decide detto petitorio. Però è chiara la risposta, mentre non solamente il petitorio *requirit altiorem indaginem*, non essendo liquida nè *in jure*, nè in fatto tal eccezione: con che hanno in questo caso luogo le dottrine, colle quali ci viene insegnato, che: *lite pendente est possessor in sua possessione, vel quasi manutenendus*. Ma detta Universitá dimostra al presente la sua giustizia nel petitorio con chiara disposizione di legge così comune, come di Regno, che sia detto Illustre Sig. Principe tenuto al pagamento di bonatenenza. Il che non riceve dubbio per li beni stabili burgensatici, che ivi possiede; per li quali in virtù dell'obbligo dal medesimo fatto, dee dirsi seguito tal pagamento, non ostante che in uno assegnamento fatto dicasi dal Cancelliere, che fu ritenuta detta somma sopra l'annue entrate: il che si vede erroneamente, perchè detta somma ritenuta neppure corrisponde alla somma, che per bonatenenza di dette annue entrate, attenta la tassa fatta dalla Regia Prammatica, sarebbe stata dovuta, se per tal causa fossesi tal retenzione de' detti annui ducati 55. fatta, conforme da noi si è col calcolo appurato; giacchè la somma corrispondente agli annui duc. 300. d'annue entrate, taffata per la bonatenenza, sarebbe stata d'annui ducati ..., e la somma ritenuta fu d'annui duc. 55.; con che si vede, che detta somma pagata per causa di bonatenenza sia stata per tutt' i beni sottoposti a detto peso, *juxta* l'obbligo fatto di pagare a detta Universitá la bonatenenza per tutt' i beni presenti, e futuri, come costa da detto obbligo *fol.* ...

Con ciò si conosce, che è tanto giusta la domanda fatta dall'Universitá circa la manutenzione nel possesso d'esigere detta annualità per causa di detta bonatenenza dovutale, e pagata per lo spazio d'anni trenta, e più; quanto giusta si suppone la disposizion di legge, con la quale tal pagamento di bonatenenza fu ordinato a tutt' i forestieri, e Baroni del Regno per li beni burgensatici da essi posseduti, conforme s'osserva così ne' Capitoli del nostro Regno, come nella Prammatica 26. *de Vect. & gabell. d. tit.* 238. *tom.* 4. e merita cotal domanda la sua esecuzione, perchè tal quasi possesso ha l'assistenza di legge: nè l'osta alcuna eccezione, per la quale possa escluderfi tal'azione. E se bene possa dirsi, che debba farsi la liquidazione di detta bonatenenza col catasto, per vedersi a che somma ascenda detto debito: contuttociò tal' opposizione avrebbe luogo, quando non vi fosse stata la liquidazione fatta per via di transazione fra detta Universitá con detto Illustre Signor Principe, quale si presume per lo pagamento continuato in detta somma d'annui duc. 55. per lo spazio d'anni 39., e più. Oltre di ciò tal' opposizione non può fra tanto impedire la manutenzione in detto quasi possesso, che ha tenuto, e tiene al presente detta Universitá.

E sebbene non abbia da anni 7. ricevuto detto pagamento, non poteva operare, che avesse perduto il suo quasi possesso detta Universitá, che tenea di tal' esazione; così perchè non è elasso il decennio, col quale si presuma perduto il possesso civile, a fine d'impedirsi la manutenzione; come anche perchè fin dal detto tempo *in judicio* l'Universirà domandò detta manutenzione, ed ha ritenuto animo sempre del civile quasi possesso, quale nell'Universitá, che ha il privilegio de' pupilli, e minori si conserva dalla legge a fine di potersi ottenere la manutenzione, ancorchè fosse scorso detto tempo. Con che si spera, che abbia ad ottenersi nel caso presente, così per le annualità fin'ora non esatte, come per l'esigende *in futurum*; tanto più perchè è certo, che ivi detto Illustre Principe possegga beni stabili burgensatici, per li quali non può dubitarsi, che sia dovuta a detta Universitá la bonatenenza; mentre resta solo la controversia sopra l'annue

Digitized by Google

nue entrate, sopra le quali per privilegio concesso a' Napoletani si suppone, che non sia dovuta la bonatenenza. E ciò non impedisce l'esazione per gli altrui beni stabili, per li quali vi è anche l'obbligo fatto da detto Illustre Principe Padre di pagare all' Università la bonatenenza, come costa dall' istrumento *fol.*...

Resta solo qui notare, che a riguardo di detti duc. 300. che si domandano per causa dell' istrumento di conferma de' capitoli, avendo l' Università domandata l'esecuzione di detto istrumento, ha ritrovato negli atti una supplica data in nome del detto Ill. Principe *fol.*..., dove dice: che non è tenuto a stare a detto istrumento; conforme di fatto si vede, che in alcune cose ivi convenute al presente gli viene impedita l'esecuzione. Ciò non ostante, si domanda in virtù di detto istrumento contra l' Università tal pagamento! Il che s'è notato a solo fine di far conoscere, che ciò che dall' Università si dice, viene sostenuto così dalla giustizia, come dall' equità: e si fa per sua difesa, non altrimenti, perchè voglia introdurre liti senza che n' abbia legittima causa, che se gli cagiona dalle persone, che promovono gl' interessi di detto Illustre Principe.

Cetera, quæ his desunt, suppleat de more Amplissimorum Senatorum doctrina.

At non pigebit lectorem legere sequentem allegationem primarii Advocati nostri temporis Domini D. Nicolai Siani; quem morum suavitas, sapientia, & doctrina legalis eruditionis æternum faciunt & gloriosum.

JURA PRO ILL. MARCHIONE RUFRANI.

ILl. Marchio de Rufrano virtute Realis Diplomatis die quarta Augusti 1707. officium majoris Tabellarii pacifice exercuit, & obtinuit. Quod regale munus Augusta Cæsaris munificentia elargitum fuit, propriis spectatis meritis, & præstantissimis seryitiis; verum etiam consideratis D. Josephi Capycii Fratris fidelitatis operibus, qui tanta animi fortitudine propriam sacrificavit vitam in honorem Augustissimi ac Invictissimi Domini. Unde sub die vigesima septima Decembris 1708. novo Cæsareæ Majestatis rescripto nedum præfata remuneratoria merces libentissime confirmatur, veluti ex ipsis verbis infra exponendis apertissime constat: immo generalis totius Italiæ Postarum administratio conceditur, specialiter considerata ejusdem Marchionis personæ fide, veluti subinde demostrabimus; cum decima Septembris 1711. ad confirmandam Cæsaream erga eundem Marchionem benevolentiam administrationis, & officii munus libentissime Augustissimus Imperator confirmavit ad vitam ei elargitum: quibus munitus privilegiis hucusque pacifice utrumque munus exercuit, & possedit.

Tandem sub vigesimanona Februarii 1722. Regale perlegimus mandatum, quod Cæsarea Majestas disponit universas Postas, quæ sub regali dominio conservantur, suæ Cameræ incorporare sub his verbis: *Con haver mandado Establecer una Junta compuosta de Ministros de todos los Tribunales y Ministros Establicidos cerca de mi Cesarea Real Persona baxo el Presidente del Conte Filippo de Zinzendolf de mi Consego de Esta-*

do y Consiler de Corte tube por bien ordinar con decreto 15. de Octubre del anno 1718. que por esto mi Supremo Consejo de Espania se hiziesse saver a los proprietarios de la Posta de Milan, al Principe de Paffis por la de Roma, y al Marques de Rofrano por la merced Vitalizia que le hize de la Posta de esso Reyno mi enunciano Real resolution, preveniendole, que dentro de un termino competente devan presentar los instrumentos autenticos de las concessiones de sus creditos sobra dichas Postas, y de mas titulos, y documientos que legitimen sus aciones, y pretenciones ante la dicha junta, para que en ella se esaminen, justifiguen, y declaren dichos derechos, y segun sus meritos se convenga en la forma de la santificacion de sus creditos liquidos, y se accuerda por transacion lo demas que mire al equivalente de la gratificacion y de la compesacion, sienno mi Real volantad que se perfecione esta liberacion: Ha venida, en mander nuevamente que se cumpla mi citado decreto, en la misma forma que el se contiene. Postmodum dicit la quale *ha parecido notificiarios a fine de que assimismo lo agais entender a este mi Regio Fisco como proprietario que es oy de essa Posta.*

Auctoritate præfati Regalis Diplomatis Regius Fiscus intendit de facto incorporationem non solum proprietatis, sed etiam usus fructuum, & administrationem Postarum; cum Regale rescriptum sub decimanona Februarii 1722. aliud penitus non intendit, quam decretum exequi sub die 15. Octobris 1718. expeditum, in quo aliud non perlegimus, quam Regalem Ministrorum junctam formatam sub directione Illustris Comitis Philippi Zinzendolf, ac citationem omnium interesse habentium ad decernendum, & examinandum, quod pro justitia sancitum fuerit. Nec aliud innovandum proponit; immo manifeste, ac clarissimis verbis Regium Fiscum solum proprietarium nunc esse denominat.

Verum cum Ill. Marchio de Rufrano contra mentem Augustissimam in præfato decreto expressam expoliatum, & inauditum se videat, nedum usufructu, verum etiam administratione, supplices Domino Proregi per Collaterale Consilium dedit preces, ad sua jura decernendum cum interventu Spectabilium Præsidis S. R. C. & Locumtenentis Regiæ Cameræ, ac Regii Fisci.

Tota Marchionis causa, ac fundamentum justitiæ ad tria reducitur puncta.

Primo clarissime demonstratur vitalitium munus Postarum Regni Neapolitani ab Augustissima Imperatoris Majestate elargitum esse *Remunerativum*, ex quo naturam contractus inibit; cujus vigore, prius rationes sunt examinandæ, inde ad executionem veniendum est.

Secundo declaratur Regale diploma sub die decimanona Februarii 1722. non declarare præfatam *Privationem*: quam si intendisset, necessario verbis explicavisset.

Tertio demonstratur administrationem totius Italiæ Postarum ab Augustissimi Imperatoris munificentia elargitam esse ex speciali privilegio eidem personæ injunctam: quod penitus de tali Privilegio unquam est controversum.

Ut primi propositi puncti dilucidationem demonstremus, apponimus quid DD., quid ratio pro *Remuneratione* privilegii intelligant.

Integerrimus Juris-Consultus *Octavius Claritii*

Digitized by Google

in reſponſis 2. num. 31. dicit: quod, quando privilegia non ſunt ſimpliciter gratiæ, quæ poſſunt pro libito voluntatis revocari, licet de honeſtate Principis, facere non debet, ut oſtendit *Roland. in conſ. 13. num. 52. vol. 3.*, ſed illa ſunt ex cauſa meritorum, & propter ſervitia præſtita, & obtenta, nec illa poteſt Princeps revocare etiam de abſoluta poteſtate, ut tenet idem *Bald. in d. l. qui ſe Patris in d. verſ. hoc ſcias, qui ait: quod licet in Principe ſit ſpeciale, ut poſſit ſine cauſa privilegium revocare, hoc tamen locum non habet, ſi præextu conceſſionis Princeps aliquam dationem, vel factum eſt lucratus; quia tunc illud revocare non poteſt, quia tranſit in vim contractus; quod tenet Jaſon. in conſ. 56. n. 2. vol. 1. Laur. Calc. in conſ. 51. col. pen. Gozad. in d. conſ. 5. n. 11. Roland. d. conſ. 66. col. pen. vol. 2., & d. conſ. 13. ſub n. 20. & ſeq. & n. 32., & conſ. 26. n. 35. vol. 3. Foller. qui ita diſtinguit in pract. Cenſual. in verb. & ſummiſſionis cuique foro n. 37. Cephal. qui aliorum congerit auctoritates in conſ. 549. n. 86. & ſeq. vol. 4. Rodol. de abſolut. Prin. poteſt. cap. 6. num. 193. Moder. in repet. l. fin. cap. 9. n. 1. & 6. ff. de conſt. Prin. Talia enim Privilegia tranſeunt in vim contractus, ut ſupra dictum eſt, & propterea nec de plenitudine poteſtatis poteſt Princeps ejus contractum infringere. Can. in dict. cap. 1. ubi late dixit extra de probat. Gramm. in deciſ. 65. n. 27. Socin. in conſ. 89. n. 14. vol. 4. Cephal. qui atteſtatur de communi, in d. conſ. 549. n. 46. Pereg. in tract. de jure Fiſci lib. 1. tit. ſecundo n. 44. cum concord. traditis a Rodol. ubi ſupra n. 170.* Hæc dictus Octavius Claritius.

Immo in dicta Cedula ſub die 19. Februarii 1722. dictans *que tales es mi voluntad* non indicat poteſtatem abſolutam, ſed ordinariam, qualis eſt quæ de jure eſſe debet, ut diſcurrit præfatus *Claritius loco citato nu. 32.: ibi: primo quia ubi non conſtat, non præſumitur in dubio quod Princeps uti velit poteſtate abſoluta, ſed potius legibus ordinata, ut inquit Innoc. in cap. innotuit ſub nu. 5. de elect. in c. innovamus num. 1. in fin. de cenſibus, Bald. in l. ſi teſtam. n. 1. & ibi Paul. Caſtrenſ. n. 2. C. de teſtam. milit., Alex. in l. Centurio nu. 30. ff. de vulg. & pupill. ſubſtit. Roland. in conſ. 86. num. 58. vol. 1. Rim. Sen. in conſ. 39. n. 10. Bero. in cap. quæ Eccleſiarum num. 135. de conſtit.* In tantum quod ubi evidenter non conſtat, quod ea Princeps uti velit, præſumitur circumventus, ut teſtatur *Aym. Grav. in tract. de antiquior. tempo. in pr. part. ſeſſ. 1. n. 34. verſ. advertendum tamen eſt. Menoch. qui alios congerit de præſumpt. lib. 2. præſumt. 12. n. 1. accedit Rodol. de abſolut. Principis poteſtate c. 3. n. 1.* Unde illa verba: *que tales es mi voluntad:* debent intelligi de voluntate ordinaria, non abſoluta, pro qua re facit ſibi ſuadere quod talis præſumitur voluntas Principis, qualis de jure eſſe debet. *Bald. in l. ex facto ff. de vulg. & pupill. ſubſtit. Roland. in conſ. 23. n. 48. & in conſ. 72. num. 74. & ſeq. vol. 3.*

Fulvius Lanarius in repetit. cap. 1. de his qui feudum dare poſſunt. n. 19. fol. mihi 109. dicit: Secundo, ſi privilegium ſit conceſſum in remuneracionem ſervitiorum, tale privilegium eſſe irrevocabile ad inſtar donationis remuneratoriæ, quæ nec etiam ex cauſa ingratitudinis revocari poteſt l. ſi patet §. 1. ff. de donat. Abb. in rubric. donation. Felin. in cap. novit nu. 12. de judic. ubi Dec. n. 94. Affict. dec. 28. n. 10. Capyc. deciſ. 126. n. 16. & ſeq. Ann. allegat. 69. n. 15. & alii. Et ſi limitet; dum maxima neceſſitas urgeret: nam tunc poſſet revocare privilegium: ſubjungit dictus *Lanarius: verum circa hanc limitationem judico, plura concurrere debere copulative; quod cauſſa ſit urgens; quod aliter Princeps provideri non poſſit, nec alunde valeat invenire pecuniam. Secundo quod de dicta cauſſa non ſtatur ſimplici aſſertioni Regis, ſed ejus veritas & juſtitia alunde probanda eſt, ut Dec. in cap. quæ in Ecc. n. 29. vel. niſi Rex faciat: ex urgenti cauſa cum aſſiſtentia ſui Conſilii.*

Secundo limitat hanc regulam, quando Princeps dicit facere talem revocationem ex certa ſcientia, & ex plenitudine poteſtatis: nam hoc caſu ſacrilegium eſt diſputare de poteſtate Regis *l. 2. C. de crimin. ſacril.*

Altograd. controv. 51. n. 28. dicit: Ibi hujuſmodi privilegia ob publicam utilitatem revocari poſſe, quando alias dictæ publicæ utilitati provideri nequit; quia tunc ſolum neceſſitate urgente etiam exceptis poteſt onus imponi l. jubemus nullum C. de Sac. Eccl. cum Curtio Soc. Pariſ. Bald. Rolan. Decian. Burat. de Luca immo per DD. per nos in tract. de intereſſe in genere ad Staibanum obſerv. 2. n. 1., quod Princeps ex cauſa publicæ utilitatis poteſt rem ſubditi auferre, quando eſt talis, ut illud præciſe requirat, ut publicæ neceſſitati inſerviat, cui alias ſatisfieri non poſſit: ſed præfati DD. dicunt teneri recompenſare prius; nam ſi utilitas publica eſt præferenda privatæ, ut dicit Aiom-ſettis in Regula 329. per text. in cap. bona de poteſt. præb., aſſerens procedere quoque, quando in publica utilitate, privata etiam includuntur: nam quilibet debet propriam utilitatem præferre communi: argum. cap. duæ ſunt 19. quæſt. 2. ut notat Gloſ. in d. cap. bona.

Immo Altograd. d. controv. 51. n. 10. ampliat quod quando privilegium habet vim contractus non poteſt a Principe ſucceſſore revocari, etiam ſi talis Princeps ſit ſucceſſor non jure hæreditario, ſed per electionem, per textum in l. quod ſemel cum Gloſs. & ibi Bart. ff. de decret. ab ord. fact. l. item eorum §. ex his ff. quod cujuſque univerſi Caſtrenſ. in l. digna vox C. de legibus Jaſon. conſ. 86. n. 8. lib. 3. Nat. conſ. 122. n. 3. & n. 6. & conſ. 636. n. 13. Paſchal. de patr. poteſt. per. 1. cap. 1. n. 51. Rom. conſ. 345. num. 9. Menoch. conſ. 534. n. 5. & in puncto conſ. 1193. n. 13. Roland. conſ. 13. nu. 37. lib. 3. & clariſſime tradit Gabriel comm. concluſ. tit. de jure quæſit. non tollendo.

Nemo prorſus hucuſque in dubium vertit, quando privilegium remunerativum eſt, eſſe etiam contractum, de cujus natura eſt rationis ordinem non reſolutam executionem ſervare; nec auctoritate quacumque Principis perpetui immutandi ſunt contractus, ac privilegia naturam contractus habentia. *Et Paſchal. de virib. Patr. Poteſt. part. 1. cap. 1. n. 42.: ivi: quæ concluſio multo fortius procederet, quando Rex conceſſiſſet alicui Civitati privilegium perpetui Demanii, & eam promitteret nunquam alienare; quoniam*

licet

Digitized by Google

licet privilegium gratis concessum, Princeps ad sui libitum revocare possit, juxta not. per Bald. in l. qui se Patris sub n. 10. C. unde liber Soc. in cons. 87. n. 13. & seq. lib. 3. Patris cons. 12. n. 224. vers. 2. & alii relati per Gram. in dec. 46. n. 6. & seq. Tamen hoc facere Princeps non debet, saltem de sua honestate; etiamsi privilegium esset ex mera gratia concessum, prout suadet text. in l. inter claras C. de summa Trinit. & fide Catbol. Cum nil clarius in eo refulgeat, quam recta fides: non enim posse fieri dicendum est, quod honeste fieri non licet l. nepos preculo ff. de verbor. significatione. Fugiendumque est Principem incurrere in aliquod, ex quo ejus opinio etiam ex vulgi murmuratione lædatur l. infamia cum ibi not. per Luc. de Pen. ver. abominanda C. de dec. l. 10.

Sed si Regi permitteretur ad sui libitum revocare concessiones factas, non servaret rectitudinem, sed potius subditos decipere videretur l. fin. C. de omni agro descr. lib. 11. cum nemo debeat Regis verbo decipi l. 1. C. de bis qui ven. etat. impetr., ut not. Luc. de Pen. in l. prædia, col. 13. vers. 23. fugiendum C. de locat. præd. civil. lib. 11. Unde notabiliter dixit Bald. in cons. 279. vol. 3.: namque in Principe, tanquam in fonte justitiæ, debet esse constans & perpetua voluntas, eique convenit illud verbum: semel locutus est Deus: deberique habere unum calamum, & unam linguam, juxta illud, quod scriptum est: quæ processerunt de labiis meis non faciam irrita; & ideo debet esse immobilis, sicut lapis angularis, & sicut Polus in Cælo, prout inquit Curt. jun. in cons. 70. in fin. quem refert. Rol. a Vall. in cons. 13. n. 52. cum plur. seq. vol. 3. & Surd. in cons. 419. n. 49. & seq. lib. 5. Immo si hujusmodi privilegium Princeps specifice promisit; nunquam revocare sed illud perpetuo servare, & servari facere: tunc hæc specialis promissio operatur, quod etiam simplex privilegium gratuitum efficitur penitus irrevocabile, ut notabiliter affirmant Cephal. in cons. 342. n. 64. & seq. lib. 3. & Surd. in cons. 419. n. 68. lib. 3. Princeps enim obligatur ex fide data, & ad ejus observantiam tenetur ipse, & omnes ejus hæredes, ut notat Afflict. in Const. si quis fecerit sub n. 5. quo temp. miles. Ea est ratio dum duo vincula magis ligant, jux. not. per Doct. in l. filius familias §. Divi ff. de leg. 1. Menoch. in cons. 95. n. 124. lib. 1. & alii ad hoc propositum relati per Cephal. in d. cons. 324. n. 62. & seq. Bursat. in cons. 350. n. 20. lib. 5. & Ludov. Marot. in resp. 45. n. 11. Immo hoc duplex vinculum operatur, quod impediatur translatio dominii in acquirentem, ut pulchre inquit Curt. jun. in cons. 174. n. 19. & Surd. in cons. 323. nu. 3. lib. 3. Et multo fortius hæc conclusio procedit, quando res non est integra; utputa, quia gratia a Principe concessa fortita est suum effectum: nam licet ab initio, tanquam gratis concessa, potuisset forte revocari; nihilominus post effectum consumatum non admittitur amplius revocatio, ut latius probat doctissimus Rov. omnino videndus in comment. super Prag. 2. de revocat. gratiar. a n. 2. usque ad finem. Si vero hujusmodi privilegium non esset simpliciter gratuitum: sed concessum esset ex caussa onerosa, tunc transiret in contractum ad cujus observantiam non solum tenetur ipse Princeps ad instar cujuslibet privati jux. not. per Doct. omnes in l. digna vox. C. de legibus, & in cap. 1. de probat. Bal. in l. qui se patuit sub n. 10. vers. boc scias C. unde lib. plene, Gravet. in cons. 241. n. 12. Rolan. a Vall. in cons. 13. num. 45. lib. 3. Grammat. in decis. 65. n. 25. & seq. & alii plene relati per An. Gabr. in 3. lib. commu. concl. sub lit. de jure quæsito non tollen. conclus. 5. num. 1.; sed etiam obligantur omnes ejus successores ad ejusdem observantiam, ut ex communi DD. sententia testatur Rolan. a Vall. in cons. 1. n. 40. & seq. lib. 2., & in d. cons. 13. n. 33. & seq. lib. 3. Suarez in allegat. 9. n. 4. & in allegat. 10. n. 3. late Tiraquell. in repet. l. si unquam C. de revoc. donat. in ver. donatione largitus n. 13. & seq. in tract. de jur. primogen. qu. 35. n. 20. & seq. Gabr. in d. conclus. 5. n. 2. Bolognett. in cons. 1. n. 176. Jo. Arz ab Otbalor in tract. de nobilitate Hispan. in 4. part. princip. cap. 5. n. 9. & seq. plenissime Surd. in cons. 140. n. 38., & in d. cons. 419. n. 5. & seq. Lud. Marot. in d. respons. 45. n. 9. abunde Jacob. Cancer. in 3. lib. variar. resol. cap. 1. de act. & obligat. n. 247. & alii relati per Regium Consiliarium Jo: Andr. de Georg. in allegat. 25. n. 13. & seq., qui notabiliter affirmat, quod etiam concessiones factæ per invasionem & Tyrannum sub nomine dignitatis obligant legitimum successorem jure proprio in eadem dignitate ad eorum observantiam. Imma quod obligantur etiam successores in ea dignitate per electionem ex multorum Doctorum sententia refert Peregr. in tract. de jure fisci lib. 1. tit. 3. n. 45., & Jacob. Cancer. in d. cap. 1. de act. & oblig. n. 149. Et ratio est: nam si Princeps, & ejus successores non obligarentur ex contractibus; sequeretur, quod Princeps esset pejoris conditionis, quam quilibet privatus; tum quia nemo vellet contrahere cum eis; tum etiam quia si ipsi non obligarentur aliis, necessario fatendum esset ex natura correlativorum, nec alii obligarentur ipsis, & consequenter privarentur commercio fidelitatis. Unde bene inquit Bald. in l. Princeps ff. de legibus; quod si hoc esset verum, fieret Exul, qui debet esse omnium Præsul, ut refert Jas. in cons. 1. sub n. 1. lib. 1. & Rol. a Vall. in cons. 45. n. 10. vol. 3. Dicitur autem privilegium ex caussa onerosa procedere, & in contractum transire, quando conceditur ob meritorum remunerationem juxta plene not. per Gramm. in dec. 65. n. 24. & seq. Jo: Franc. de Pont. in cons. 60. n. 22. Bolognet. in cons. 1. nu. 176. & quamvis aliqui dicant, quod ad hoc ut dicatur remuneratoria donatio, oporteat, quod merita sint æquivalentia, ut refert Tiraq. in d. l. si unquam in vers. donatione largitus nu. 81. & plene Jo: Lopez in rub. de donat. int. vir. & uxor. §. 50. nu. 26. & seq. Hoc tamen non verificatur in Principe donante, seu aliquid concedente ob causam remunerationis: satis enim est quod servitia Principis liberalitati conveniant, ut ex communi Doctorum sententia refert idem Tiraq. in citato loco n. 84. & seq. Nec opus est, quod aliunde merita probentur, quam ex ejusdem Principis assertione, cui credendum est, ut plene probant Natt. in cons. 122. n. 7. lib. 1. Decian. in cons. 28. n. 38. & seq. lib. 1. Surd. in cons. 429. n. 65. & seq. plene Camil. Borell. in cons. 2. n. 140. & seq. & Franc. Mugnozz

de Escobar. in tract. de variocin. cap. 24. n. 42. & seq. Nihil enim Regali Celsitudini magis proprium & conveniens est, quam liberalitas, ut benemerentibus benefaciat, ut inquit Jo. de Anic. in cons. 110. n. 6. & Socc. jun. in cons. 68. n. 180. vol. 3. hæc Paschalis.

In præcitato privilegio adsunt quoque hæc verba: de certa nostra scientia, motu proprio, & Regiæ potestatis plenitudine, legibus non submissa, derogamus, & derogatum esse volumus, ceteris vero in suo robore, & firmitate permansuris, promittentes sub fide & verbo Regio, per Nos aut per hæredes & successores nostros in dicto Regno Neapolis dictæ concessioni in nullo contravenire, vel venire de jure, vel de facto in judicio, & extra: quinimo te victorem & potiorem facere per Fiscales nostros propriis sumtibus in dicto officio.

Quid fortius pro casu nostro, dum privilegiam non est gratuitum, sed remuneratorium? Immo dictum Regale munus elargitum fuit Marchioni propriis spectatis meritis, & præstantissimis servitiis, ac etiam D. Josephi Capycii Fratris, si inspectemus *tex. in l. cum liberi in fin. ff. de iis, qui dejecerint vel effuderint*: ibi: *in homine libero nulla æstimatio fieri potest, & Glo. in cap. 1. de injuriis dicit: liberum corpus nullam recipere æstimationem; Et ideo pro vita humana nulla compensatio fieri potest, Layman lib. 3. instit. tract. 3. part. 4. cap. 6. Novar. in Manual. cap. 15. num. 22.*

Consiliarius de Rosa in consult. 12. n. 31. dicit: quod privilegia infra annum executoriari, & registrari debeant *ex dispositione Reg. Pragm. unic. de Privileg.* si infra annum non sunt executoriata, & post annum præsententur, nihil juvent; cum ex nunc prout tunc declarentur nulla; nec Prorex, ejusque Coll. Consil. dispensare potest, *d. de Rosa in consult. 49. n. 15. Verum si privilegium habeat clausulas ex certa scientia, motu proprio, de plenitudine potestatis, ac non obstantibus quibuscumque legibus in contrarium, non indiget executoriationem, dictus Rosa dicta consult. 12. n. 35. cum Revit.* & alii apud ipsum. Et cum nostrum privilegium fuerit infra tempus executoriatum, cum de plenitudine potestatis fuerit concessum, revocari non potest, nisi cum eadem plenitudine potestatis: dum potestas absoluta non subjacet legi; secus vero ordinariæ, quæ secundum leges servari debet, ut per Doctores supra explanatum fuit.

Et Clorit. loco supra cit. d. responso secundo n. 8. dicit ibi; quod Princeps nunquam intendit tertio præjudicare, nec jus alteri quæsitum auferre, l. 2. §. merito, & §. si quis Principe ff. ne quid in loco pub. cap. ex tuarum de auct. & usu pal. cap. sup. eo de offic. deleg. l. nec avus C. de emanc. libe. late Felin. in cap. causam quæ, in verbo interpretatio, extra de rescrip. Hinc est quod rescripta Principis interpretantur, ut nemini injuriam faciant, etiam cum impropriatione verborum, Dec. in cons. 11. n. 4. Quia præsumitur quod ejus intentio sit, ut semper jus alterius sit salvum. Idem Dec. in cons. 271. & in cons. 544., & in cons. 606. n. 17. Cur. jun. in cons. 88. n. 8., & in cons. 172. n. 3. Hippol. in sing. 440. Alc. de præsump. Reg. 3. præsu. 11. In tantum quod etiam rescripta motu proprio concessa nihil operantur in præjudicium tertii; quia non sunt de mente Principis rescribentis, Aret. in cons. 15. nu. 6. Gerad. in cons. 9. n. 24. Paris. in cons. 1. num. 84. & in cons. 11. n. 12. vol. 1. Socin. jun. in cons. 77. n. 26. vol. 1. Jas. in cons. 10. n. 30. vol. 2. accedit Menoch. qui horum meminit in tract. de arbitr. Judic. q. 9. nu. 11. Conveniunt tradita a Tiraq. in l. si unquam in verb. susceperit liberos sub nu. 66. C. de revocand. donat. Rebuf. in pract. benef. sub Reg. de non toll. in quæst. glos. 6. n. 11. fol. mihi 199. Gamne. in cap. si aliquem in §. opinio n. 22. fol. 251. Burs. in cons. 32. n. 51. vol. 1., & Menoch. in cons. 294. num. 20. volum. 3. Unde potius præsumitur circumventus Princeps, quam quod velit alteri præjudicium facere, Apont. in cons. 59. n. 35. Quod vendicat sibi locum, etiamsi de modico præjudicio agatur, Riminald. jun. in cons. 6. n. 68. vol. 1. (hæc Cloritius.)

Regens de Ponte cons. 59. lib. 1. n. 35. dicit ibi: *quod præsumitur Princeps circumventus, quando sub prætextu declarationis apparet, quod perimit concessionem alteri semel factam Roman. cons. 298. Immo veluti Bald. quod quando Princeps etiam motu proprio revocat illud, quod prius fecit, præsumitur circumventus; adeo quod probari contrarium non potest, cum Doctoribus apud ipsum, & in n. 46.* ibi: *Non aderat causa abolitionis, & quod Rex de potestate ordinaria tollere non poterat: nam hoc est quod omnes Doctores tradunt, dum ponunt quæstionem: an Rex possit absque causa vera & legitima jus meum tollere, & concludunt nullo modo posse (hæc de Ponte.)*

Quisnam ponit in dubium quod in Regno nostro semper fuerit processum non de potestate absoluta, sed ordinaria? ut præfatus *Lanarius loco cit. n. 21. §. quidquid:* ibi: *Quicquid tamen sit in hoc articulo revocationis privilegiorum demaniorum, Reges invictissimi hujus Regni nunquam voluerunt uti dicta plenitudine potestatis, ut refert in puncto Gannett. in extrav. si aliquem inq. incipiente, & quia n. 111. fol. 266. & ideo quoties contigit ad instantiam Fisci Realis patrimonii tractare de alienatione aliquarum Terrarum demanialium, præcedentibus etiam ordinibus Catholicæ Majestatis, contradicentibus Universitatibus, semper causæ fuerunt remissæ ad jus & justitiam. Unde dum annis præteritis fuit pretensum procedi ad venditionem Terræ Gragnani, quæ mediante pecunia obtinuerat privilegium Regii Demanii perpetui, habito recursu ad Regiam Majestatem, fuit ordinatum, quod auditis partibus Regia Camera faceret consultationem: & introducta causa in prædicta Regia Camera, & auditis efficacissimis rationibus prædictæ Universitatis, me patrocinante, in causa prædicta non fuit amplius locutum; & sic etiam suspensum respectu aliarum Terrarum & Universitatum, quæ habebant eadem minora jura: & in hoc sunt admirandi Reges Catholici, & Christianissimi nostri temporis (hæc Lanarius.)*

In secundo puncto. Nemo est qui possit unquam objicere verba Regalis Diplomatis, quæ intentatam privationem fructuum aliquo modo declarent de facto, sicuti considerati patet: aliud non decrevisse demonstrant, quam generalem monitionem interesse habentium: explicant enim voluntatem Cæsaream intendere mediante determinatione Ministrorum Junctæ resolutionem cir-

Digitized by Google

circa incorporationem; non autem ante resolutionem prædictorum Ministrorum præcipere eam. Nam actus agentium non debent operari ultra eorum intentionem, *l. non omnis ff. si certum petatur cap. ad Audientiam de decimis*.

Vanum enim esset constituere Junctam ad deliberandum, & æstimandum, & inde antequam ipsi Ministri examinent, ad executionem devenire. Nihil actum dicitur, quoties aliquid supereſt agendum, *l. fin. in fin. Cod. de his quibus ut indignis*. Quod enim a Regio Fisco actum est potius propria quam Cæsarea auctoritate actum esse videtur; dummodo ultra mandatum Principis peractum est. Unde vanum est, & contra Regiam voluntatem expressam in diplomate, quod a Fisco proponitur incorporationem intentatam esse, antequam examinentur causæ rationes a Ministris Junctæ Imperialis.

Cæsarea enim voluntas, si prius intendisset fructuum incorporationem, elusorie (quod dici non debet) proposuisset præscriptionem termini competentis ad comparendum, & proponendum rationes, non expleta prius mandati citatione, adeo necessaria in causis, ut etiam ipse Deus in nostri Primi Patris culpa dixit: *Adam, Adam, ubi es?* quam rationis regulam inter omnes Principes ipse *Philippus Secundus secutus est*, ut apud *Octavium Cloritium in secundo responso nu.* 3. habemus his verbis: *y por que la citasion es defensa, y de derecho natural, nò se puede quitar a ninguno*. Immo *Altim. de nullit. Sen. rub.* 5. *qu.* 50. *n.* 50. dicit: quod sententia Principis carens citatione sit invalida, ut ex communi Doctorum opinione refert etiam *Vant. in tractat. de nullit. in rub. n.* 14. *Anguil. conſ.* 87. *n.* 71. Immo impedit executionem sententiæ, ut communiter Doctores apud ipsum *Card. de Luca de Jud. discurſ.* 9. *n.* 29.

Nec in casu præsumitur necessariam citationem in causa Marchionis de Rufrano jam factam esse; nam Cæsareum rescriptum solum dicit exequi debere decretum citationis anni 1718., nec aliter, ut patet.

Immo cum Regale mandatum manifeste declaret Marchionem de Rufrano circa usumfructum mercedem obtinuisse vitalitiam, & Regium Fiscum solum hodie proprietarium esse; Oppositum nec exequendum, nec interpretandum est, ut docet communis opinio Doctorum, & refert *Pasqualinus super Prag. de confect. pulveris, & saliſniveri n.* 4. *fol.* 157. *tom.* 2. *Rex ubi voluit dixit; ubi non dixit noluit; ad tex. in l. quæsitum §. denique de fundo instructo, & melius in l.* 1. *§. ſin autem de cad. toll. de Ponte de poteſt. Proreg. de tract. tit.* 5. *n.* 9. *in fine*.

Cum enim argumenta hactenus allata demonstrent, nec verba, nec Principis intentionem unquam fuisse, ex quibus aliquo modo possit constare effectum incorporationis fructuum a Regio Fisco, ad effectum deductum esse secundum voluntatem Cæsaream, sequitur quod qui oppositum sentiat, ipsi incumbat onus probandi: nam *ex l. ſecund. C. de probat. affirmanti incumbit onus probandi, non neganti, l. qui accuſ. C. de edendo l. fin. ff. de rei vendit. Qui enim negat, non tenetur probare, l. actor. Cod. de probat.*

Non inefficax existimo argumentum relatum a *Regente de Ponte conſ.* 59. *n.* 35. Qui injustitiæ crimen esse in Principe existimat; cum per simplicem declaratoriam jura tertii lædere intendit, licet in minimo: ibi: *Præſumitur Princeps circumventus, quando ſub prætexto declarationis apparet, quod admittit conceſſionem alteri ſemel factam. Quanto magis conſiderandum eſt hoc in deliberatione Regii Fiſci, qui delegatam, non abſolutam Principis habet poteſtatem?*

Melius considerandum censeo, dum Cæsareum examinatur mandatum, in quo non per interpretationem, sed clarissime ostenditur Marchionem de Rufrano a possessione fructuum interim non removendum, & Regium Fiscum in sola proprietate nunc conservandum; nam ex textu habemus: *quod de uno negatur, de alio conceſſum esse videtur, cap. qualis* 25. *diſtin. ſic contra: quod de uno conceditur, de alio negatur l. maritus C. de Procurat. l. cum ita in fin. C. de condit. & demon.*

Si igitur usufructus conceditur Marchioni, & non proprietas, negatur Regio Fisco usufructus: & si conceditur proprietas Regio Fisco, negatur Marchioni tantum proprietas; & hæc est clarissima, & rationabilis verborum Regii diplomatis intelligentia. Nec aliter interpretandum: favores enim potius ampliandi, quam restringendi *cap. odia, de reg. jur. in 6. cap. quædam lex, §. quod ſcripſi* 35. *quæſt.* 3. *cap. tua de decimis*. Ideo non in detrimentum Marchionis intelligenda sunt verba Regalis rescripti, quis enim unquam ausus est distinguere, ubi ipsa lex non distinguit? Ita clare in *l. hac pretio ff. de pub. in rem action.*

Quod tandem nec mens, nec ratio adhuc percipere potuit, est: Quod cùm unicum rescriptum unicam Augustæ Majestatis voluntatem, unicum præceptum, sensum explicat; attamen a viris adeo prudentiæ, & scientiæ ornatis diversimode intelligatur; & ubi est unica intelligentia plures reperire conantur: unum igitur hoc singulare Cæsareæ Majestatis Diploma a Mediolanensi Magistratu, a Ministris doctrina, & experientia ornatis, sicut & in Regno Siciliæ a similibus præclaris viris, sicut & in Romana Aula ab Eminentissimo Oratore Augustæ Majestatis, semper ac constantissime interpretatum est pro simplici intimatione possidentium ad exhibendum rationes, & documenta legitimæ possessionis; nec unquam devenerunt ad realem officiorum privationem: quomodo igitur Neap. ubi doctrinæ Corona, & justitiæ Tronus, diversimode intelligitur? *Ubi enim eadem eſt ratio idem jus eſſe debet: l. illud ff. ad leg. Aquil.* ubi eadem sententia, idem sensus: ubi idem mandatum, eadem voluntas.

Circa tertium punctum omnino argumenta, & rationes prætermittenda censerem, ne quis mihi diceret: fingis hostem quem ferias? & cur telum inane geris? ubi enim sunt qui te accusant? Video contradictorem in hoc puncto me non habere, cum clarissime in Regio mandato appareat intentio incorporationis fructuum, non autem ablatio privilegii administrationis: duo enim hæc sunt distincta, duobus privilegiis expressa diverso tempore, diversisque modis concessa: unicum est præscriptum Regale, unicum etiam intendit incorporationis effectum post discussionem rationum particularium; quomodo igitur ultra hoc mandatum possit unquam etiam intendere privationem privilegii Administrationis, quod est particulare, & omnino diversum a proposito?

ego

Digitized by Google

ego penitus ignoro; immo abſolute conſiderandum remitto illi, qui ſedulo ipſa privilegia perlegerit. Proponam tamen verba eorundem, quorum primum anno 1707. & 1711. expeditum jam ſupra relatum: hic referam ſecundum anno 1708. & 1711. conceſſum.

Verba reſcripti de anno 1708. hæc ſunt: *He reſuelto encargar all' Illuſtre Marques de Roſrano la adminiſtracion de todas las Poſtas de Italia, ſiendo mi Real voluntad, que todo corra a ſu cargo mientras convenga a mi Real ſervicio, y haviendo tambien conſiderado, che la dicha adminiſtracion dovea ezerzerſe en diverſos lugares de Italia por deferentes perſonas, y que no ſe podria lograr bien el fin, ſino concurre entre dichos oficios una perfeta armonia, la quale non ſe puede tan facilmente eſperar, quando dependiſe el govierno del dicho negocio del cuidado de muchos; Hè reſuelto por major acierto, que todo corra por una mano, y ſe reduca la dicha adminiſtracion en una ſola perſona, la quale quede obligada a darme quenta en todas ocaſiones de qualquiera falta: A cuyo fin ho nombrado al dicho Illuſt. Marques por Adminiſtrator General, conſiderando en ſu perſona todos los requiſitos, que ſe requiran para la adminiſtracion del dicho oficio, que es de tanta importancia, y confianza dandole para dicha adminiſtracion toda la autoritad, que fuera neceſaria, no entendiendo por eſto de prejudicar al derecho, y intereſes de los proprietarios, a los quales ſe le permettiera poner Perſona en ſu lugar para cobrar el fruto qui ſe percibiera a beneficio dellos, con que corran a cargo de los miſmos los gaſtos nezeſarios para el mantenimiento de la Poſta ſegun ſe ha eſtilado por lo paſado. En conſequencia de todo lo qualos encargo, y mando deis las ordines convenientes, paraque ſe dee prompta execucion a eſta mi Real reſolucion ſin replica, ni dilacion alguna, poniendo luego al dicho Marques de Roſrano en la poſeſion de la referida adminiſtracion en que ſe intereſa mi Real ſervicio, y en il bien publico, non obſtante otra qualquier orden mia, la quale en quando fuere meneſter quieto ſe entienda derogata por la preſente.*

Cum igitur manifeſta ſint expoſita jam privilegii verba; ſolum ad exuberantiam dico, quod ſi in reſcripto Regio aliquo modo manifeſtaretur, vel poſſet interpretari, quod de facto a Regio Fiſco peractum, nedum repeterem ſupradicta in primo puncto: ſed etiam patefacerem hoc a Principe nunquam poſſe ad exitum perduci ſine infamia, & dedecore perſonæ, quod omnino a mente Invictiſſimi Cæſaris alienum eſſe videtur, qui erga Marchionem plenarii ſui animi benevolentiam ſemper explicat, conſiderando ſemper ejus fidelitatem, labores, & impenſas pro Auguſtiſſima gloria factas.

Hinc Demoſthenes adverſus Ariſtotelem dicit: vitam humanam conſervent beneficia, & honor, ut apud Aroream Eborenſem cit. vita fol. 269.

Et Paſqualin. in rub. de abolit. n. 142. e 146. dicit: *privilegium conceſſum ad beneplacitum revocari quidem debet actu expreſſo, per Andream in cap. ſimiliter 2. addit. de cap. qui curvent. Jo: Vincent. Ann. alleg. 119. tom. 2. n. 13.* Nam beneplacitum non revocatur, niſi contraria voluntate, *cap. ſi gratioſe de reſcriptis in 6.*

Examinat materiam *Taſſonus de anteſat. ver. 3. obſervat. 3.*: an officia ad beneplacitum data a Rege ad nutum tolli poſſent, circumſcripta poteſtate abſoluta, hoc dicit *loco citato n. 97. And. in §. præterea de ſap. Corrad. ſub n. 29.* ubi: *quod ſine cauſa quis non debet debeneſtari, ſicut & Papa ſine cauſa Epiſcopum non removet, Affli. in tit. quæ ſint regalia in verb. vectigalia n. 9. facitque ratio; quia ſicut Conſiliarius, vel Epiſcopus renunciare non poſſunt ſine Regis, vel Papæ licentia l. legatus 20. ff. de offic. Præſid. & ibi gloſ. eodem modo Rex, vel Papa abſque cauſa amovere, vel deveſtire infeudatum non poſſet cap. 1. de natura feudi, Gulielmus de Benedictis in cap. Raynutius verſ. duos habens filios n. 38. & ſeq. motus ratione: quia privilegium Principis firmum eſſe debet, cap. decet de regul. jur. in 6. Reipublicæ, quæ expedit officiales mutari, l. quod etiam §. 1. ff. de procurat., ubi: quod etſi Procurator mutari poteſt, attamen citra ejus injuriam fieri debet.*

Jo: Franc. de Ponte in conſ. 98. vol. 2. dicit: conceſſionem ad beneplacitum transferre dominium.

Rovadill. in Polit. tom. 1. l. 1. c. 16. n. 16. pag. 271. ait: *quod tollere officium, eſt tollere honorem.*

Mules in dec. manuſcript. 81. q. 3. teſtatur, quod articulus iſte coram Philippo Secundo diſputabatur; & dum opiniones eſſent hinc inde, Supremi Conſilii Præſidens retulit prædictum Philippum Secundum Sapientiſſimum Regem ei dixiſſe: quod ex conſultatione peritiſſimorum Theologorum, & Juriſtarum perceperat, quod ſine cauſa Officiales amovere non poterat ad nutum tuta conſcientia.

Et ex modernioribus: *Nos ad Nicolinum ad n.* 250. *n. 33. fol.* 115. dicimus ibi: *pertractant materiam Doctores, ſi Officiales a Principe ad nutum conſtituti poſſint ſine cauſæ cognitione amoveri? & negative reſpondet Larrea deciſ. Granat. 2. Amayn. in l. 3. Cod. de canon. largit. tit. n. 20. lib. 10. Pro affirmativa dicit Maſtrill. de Magiſtratib. lib. 1. cap. 27. Chriſtof. Creſpi part. 1. obſerv. 7. a n. 13. Matthæus de re crim. contr. 77. n. 31. reconciliando dicit: quod prima opinio verificari poteſt in eo, qui ſuperiorem habet, puta in Epiſcopo, Domino Oppidorum, & ſimilibus: nam hi non poſſunt ſemel electum ab officio removere abſque cauſæ legitimæ cognitione. Secus vero in Principe ſuperiorem non recognoſcente: nam de plenitudine poteſtatis abſque cauſæ ſolemni cognitione poſſe.*

Verum debet tamen hoc facere ex urgenti, & ſufficienti cauſa; quia auferret honorem, & amotus notaretur infamia: quod alienum a Principe eſſe debet; quia ſemel approbatus abſque cauſa reprobari non poteſt, l. Pomponius 20. ff. de negotiis geſtis. Tanto fortius cum Officialium remotio ſit damnoſa, nec Reipublicæ conveniat ut diſcurrit Ageta ad Moles tom. 2. §. 16. qu. 3. n. 3. Reg. Tappia in l. fin. de conſtit. Princip. cap. 9. a n. 77. Cabedo deciſ. Luſit. 20. par. 2. Reg. de Ponte de poteſt. Proreg. tit. de elect. offic. nu. 5. Thor. in compend. deciſ. part. 1. verb. Officiales an poſſint fol. 399. Conſil. Rocc. reſponſ. 65. num. 2. & reſponſ. 100. num. 17. & 18. tom. 2. Maſtrill. dict. cap. 28. a n. 16. Caſtill. controv. lib. 6. de tertiis cap. 41. a n. 14. Larrea deciſ. 2. a n. 5. P. Fragoſus Soc. Jeſu de regim. Reipubl. Chriſtin. p. 1. lib. 3. diſp. 5. n. 42. Portugal. dict. cap. 13. n. 117. Tondut. de prævent. judic. par. 1. cap. 26. a n. 41. Matthæus de regim. Regni

Digitized by Google

gni Valenz. tom. 1. cap. 4. §. 6. a nu. 5. Joseph Sesse decis. 389. part. 4. Reg. Valenzuel. cons. 130. nu. 3. aliique apud Reg. D. Michael. de Cariata decis. Catalon. 10. nu. 87. Tranchedin. consul. 4. ex n. 1. Et ampliat etiam si officii concessio fuerit facta ad beneplacitum; & cum clausula (quoad placuerit) Hac Sianus.

Quæ cum ita sint, & pro Ill. Marchione hactenus exposita; tum de identitate Regii Rescripti non intendentis, quod actum est; tum de facultate circa peractam executionem; tum etiam de Benevolentia, Justitia, ac Regio amore erga ipsum ab Augustissimo Principe semper intenta: verum etiam de clarissima multiplicitate gratiarum unico actu (licet nescio quo jure, vel qua Principis voluntate) ab Ill. Marchione ablatarum; cum potius speraret antea, nedum propositum æquivalens, verum honorum, ac mercedis incrementum. Ita merita Illustris personæ exposcunt. Ita Cæsareus, & Augustissimus animus opportune factis demostrat. Ita tandem sapientissima, ac Excellentissimæ Ministrorum Junctæ Justitia sperandum promittit. Remanet solum, quod in quacumque orbis parte tanta Justitia juris a felici exitu non defraudetur.

Nicolaus Sianus.

Arresto 720. *Reg. de Marinis* de' 15. Gennajo 1661.

In detto Arresto fu ordinato, che l' Università di S. Germano paghi al Monastero di S. Benedetto al Borgo di Chiaja di questa Fedelissima Città l' annualità degli strumentarj alla ragione di 5. per 100., confermato in grado di appellazione per la Regia Camera, con la clausola però, che rispetto de' debiti per detta Università contratti prima che Giancarlo Gaitano l' avesse ceduto al detto Monastero.

In calce di detto decreto soggiugne il *Reg. de Marinis* le seguenti parole: *Quod pro bonis emptis, vel sibi donatis sit immunis ab onere solutionis bonatenentiæ: quidquid dicant Nostrates in Clerico; cum in Ecclesia cesset prorsus fraus, quæ in Clerico ut plurimum considerari potest. Priusquam decretum prædictum fuisset per me domi interpositum, quod per Regiam Cam. demum confirmatum extitit, observari expressam dispositionem pro Ecclesia C. Regni hujus, quod incipit: Idem statuimus*: ibi: *Nec pro bonis Ecclesiasticis, secundum ordinem Jo: Ant. de Nigris 98. Observavi pariter R. C. sic judicasse sub diebus 12. Februarii 1563. 24. Julii 1600. & 7. Augusti 1602.*

Observavi etiam sic Dominum Cardinalem Gravelanum Regni hujus Locumtenentem respondisse tunc Regi nostro Philippo II. immortalis memoriæ per hæc verba: Circa il contribuire de' Clerici, e persone Ecclesiastiche per li beni comprati, o per altra maniera per essi acquistati, sarà informata la M. V. che in questo Regno a' Chierici, e persone Ecclesiastiche, si osserva indiminutamente l' esenzione a rispetto de' beni di legittima successione, e de' beni Ecclesiastici in qualsisia maniera acquistati per causa Ecclesiastica. E questo non è senza gran favore, che si fa all' immunità Ecclesiastica, perchè essendo i beni de' laici sottoposti agli apprezzi, e Catasti, da dove si pagano i pagamenti fiscali tanto ordinarj, quanto estraordinarj; come beni una volta affetti, e sottoposti al peso predetto, dovrebbero passare col medesimo peso, conforme ancora alla disposizione della ragione Canonica. Nondimeno lor si fa buona detta esenzione, come ho detto. Però in quanto agli altri beni comprati, o nuovamente acquistati per dazione, o altro titolo da' Clerici particolari, si è osservato perpetuamente, conforme alla Bolla di Papa Onorio, Prammatiche, e Decreti, che hanno contribuito, come gli altri. E questo bisogna essere così; perchè altrimenti tutte le persone del Regno per evitare il peso di pagare, porrebbero i loro beni sotto finti, e simulati titoli in testa di Clerici, figli, fratelli, nipoti, con confusione, e danno del Regno.

Observavi & tandem consultationem R. C. Excellentissimo tunc D. Proregi factam sub die 7. Aprilis 1590. ubi inter alia sic legitur:

Ed acciocchè V. E. resti informata del tutto, le facciamo relazione, come in questo Regno a' Clerici, ed a Persone Ecclesiastiche si osserva indiminutamente l' esenzione non solo per li beni Ecclesiastici acquistati per le Chiese in qualsivoglia modo, e qualsivoglia titolo; ma ancora rispetto de' beni, che si acquistano da' Clerici per legittima successione de' loro Padri, o altri propinqui. E questo non senza gran favore che si fa all' immunità Ecclesiastica, atteso che pervenuti detti beni da' laici sono sottoposti al peso delle collette, e come beni di già affetti, e sottoposti al peso predetto, dovrebbero passare con l' istesso peso reale, però non ostante il predetto qu. Sereniſſimo *Re Carlo II. a tempo che governava il Regno a nome del Re Carlo I. suo Padre volendo procedere favorevolmente*, per una sua legge con un Capitolo particolare ordinò *che i Clerici si trattassero immuni dalle Collette, non solo per li beni ecclesiastici, ma ancora per li beni, che a loro pervenissero per legittima successione, ma non quanto a' beni comprati da' Clerici, o ad essi donati, perchè altrimenti tutti porrebbero i loro beni sotto finti, o simulati titoli in testa de' figli, o fratelli Clerici &c.* Ex quibus constat patenter in Regno semper fuisse servatum, ut Ecclesia pro bonis, emptis, sibi donatis, aut legatis, immunis sit ab onere solutionis bonatenentiæ; cum in illa quovis titulo acquirente cessat fraus, quæ sæpe sæpius considerari potest in Clerico. Unde de hoc ulterius dubitandum non est; ne dicam dubitantem gravissima intellectus infirmitate laborare.

Cetera ad saturitatem pro hac sententia tuenda scripsit non minus doctus, quam religiosus vir P. Jo: Juvenis Soc. Jesu, prout videre est in allegat. 76. inter allegat. diversorum per me impressas post librum secundum mearum Juris resolutionum de Marinis.

Arresto 273. de' 12. Febbrajo 1563. *de Marinis*,

Fuit provisum, quod Ecclesiastici pro bonis emptis serventur immunes; cum in illis non possit præsumi fraus, ad quam evitandam fuit expedita Bulla Papæ Honorii. Hoc suum &c.

Appendice della Virile porzione de' Chierici.

Arresto 552. de' 22. Gennajo 1604. *de Marinis*.

Per Regiam Cameram Summariæ audita relatione Dom. U. J. D. D. Julii Cæsaris Minadoi Præsid. dictæ Regiæ Cameræ fuit provisum, quod

in

in provisionibus, quæ in dies expediuntur ad instantiam Clericorum pro immunitate bonorum titulo dotionis ad titulum Patrimonii, quod non excedat pensionem virilem, dicatur quod non excedat portionem, includendo portam Patris, atque Matris. Hoc suum.

Franchizie di Prete.

Arresto 13. de' 22. Luglio 1513. appresso *de Marinis.*

In causa Universitatis Galatiæ cum Presbytero Joanne super solutione Fiscalium, seu Collectarum pro bonis per eum possessis, & emptis ante Clericatum dicti Presbyteri Joannis, auditis Partibus, visisque earum allegationibus, & Capitulis Regni, & Regiis Pragmaticis de functionibus Fiscalibus & Collectis, ad quas Clerici tenentur, vel non, & de appretio, & eorum renovatione singulis annis facienda, & negotio in d. R. C. mature discusso, Communi vero voto per eandem R. C. fuit provisum, & decretum quod d. Presbyter Joannes non molestetur, nec teneatur contribuere in futurum in dictis Collectis, & functionibus fiscalibus pro dictis suis bonis accatastatis, & in appretio positis, possessis, & emptis per eum ante Clericatum.

Pro Collectis vero & functionibus fiscalibus. Item pro residuo illius anni, quo dictus Joannes effectus est Clericus, & bona reperiebantur accatastata, quod teneatur contribuere in dictis Collectis & functionibus fiscalibus pro illo anno tantum. Hoc suum &c.

Arresto 665. *de Marin.* del 1. Febbrajo 1651.

Nella causa di D. Francesco Franzese Sacerdote della Città di Sarno *fuit provisum generaliter non esse locum immunitati pro famulo inhabitante extra domum Clerici.*

Mentre detto Rev. D. Francesco pretendea, che abitando esso solamente, della sua franchizia della farina potesse quello, che gli superava, dare ad altro suo serviente, benchè abitasse fuor di casa, gli fu negato.

Nell' Arresto 155. degli 11. Luglio 1554. *de Marin. fol.* 27. *in nov.*

Fuit provisum, quod cum Clerico per decretum generale R. C. concessa sit immunitas pro uno famulo, qui ei deservit.

Quod si loco famuli dictus Clericus penes se retinuerit aliquem consanguineum, qui sibi in suis necessitatibus deserviat.

Eadem immunitas concessa intelligatur pro consanguineo, qui in loco famuli deservit. Hoc suum.

La Sovvenzione si proibisce, esiggersi nella Diocesi di Gapaccio.

Die Vigesimaprima mensis Julii 1704.

Transumptum Sanctissimi Domini Nostri Clementis XI. ad beneficium Ecclesiæ Caputaquensis Diœcesis pro subventionis absolutione.

Fidem facio per præsentes Ego infrascriptus, apud quem tanquam Illustrissimi & Reverendiss. Auditoris Sanctissimi Domini Nostri Papæ in rebus Consistorialibus substitutum reperiuntur liberculi Consistoriorum, quæ pro tempore habentur, & illorum tegesta de verbo ad verbum, qualiter in libercule Consistorii habiti a SS. Domino Nostro, die vigesimo Julii, millesimo septingentesimo quarto, reperiuntur infrascripta provisio, & infrascripta penitus verba a SS. in dicto Consistorio secreto prolata, vz. Auctoritate Omnipotentis Dei, Sanctorum Apostolorum Petri & Pauli nostram providemus Ecclesiam Caputaquensem de persona dilecti Filii Francisci Pauli de Nicolao, præficientes eum in Episcopum & Pastorem cum decreto, quod omnia beneficia, quæ obtinet per hujusmodi provisionem, vacent eo ipso, suspense effectu vacationis, respectu compatibilium usque ad sui obitum: quodque Ecclesiæ Cathedralis, & Domus Episcopalis muros reparare pro viribus incumbat; Sacrarium Sacra supellectili ad Pontificalia exercenda sufficienter instruat; Præbendes Theologalem, & Pœnitentiariam instituat, montemque Pietatis erigi curet: præcipientes insuper, & Apostolica auctoritate mandantes, ne tam ipse, quam pro tempore existentes ejus Successores Episcopi a Clericis, & Presbyteris prætensas annuas solutiones subventionis nuncupatas ullo titulo, ullove prætextu exigant, seu exigere prætendant; sed ab earum exactione penitus abstinere debeant, & omnino teneantur, ejus & eorum respective conscientiam super his onerando. In nomine Patris ✠ & Filii ✠ & Spiritus Sancti ✠ Amen. In quorum fidem præsens Transumptum confeci, sigilloque, & subscriptione meis signavi, & roboravi. Hac die decimatertia Augusti 1704.

Ita est: Petrus Orlandus SS. Domini Nostri Cæremoniarum Magister, ut supra substitutus.

Extat Si ✠ gnum.

Hujus Originale Transumpti conservatur in Archivio Matricis Ecclesiæ Sancti Michaelis Archangeli Terræ Padulæ.

Circa la franchigia delle Monache alla Gabella delle Sete.

Arresto 561. de' 10. Giugno 1606. *de Marinis.*

Fuit provisum quod pro sericis, quæ Reverendæ Moniales faciunt pro earum usu, serventur immunes.

Pro reliquis, quæ faciunt pro industria, solvant Arrendatori gabellas serici.

Clericus negotiator pro bonis ad mercaturam pertinentibus non gaudet immunitate Ecclesiastica; sed more laici subjicitur gabellis, aliisque oneribus laicalibus, ex deductis per Card. de Luc. de regalibus disc. 53., *& in miscell. discur.* 5. *& disc.* 8. *n.* 9., *& pro tali mercatura tenetur Clericus servare conclusionem Universitatis, Alexius ad Latr. consult.* 102. *n.* 19. *fol.* 202.

Arresto 492. de' 5. Marzo 1593. *de Marinis.*

Decernitur quod domus Patrum, & fratrum Clericorum sint immunes a militum hospitiis; si tamen Patres, & Fratres ipsi cum Filiis vel Fratribus Clericis insimul & uniti habitent. Hoc suum &c.

In piedi però di quest' Arresto dal *Reg. de Marinis* s'avvertisce, che questo Arresto s'intenda non solamente de' Padri, e Fratelli; ma anche de' Nipoti: *sic decisum die* 5. *Julii dicti Anni* 1593. *in libro notamentorum fol.* 580.

Verum Patres, Fratres, & Nepotes Laici tenentur contribuere in pecunia cum Civibus, come fu deciso per l' Arresto 462. de' 5. e 12. Novembre 1588.

Ad istanza dell' Universitâ dell' Aquila: *quod domus*

Digitized by Google

domus Clericorum ſint exemptæ ab hoſpitiis; verum conſaguinei laici, habitantes in eis, contribuant in pecunia; etiamſi domus ſint laicorum, & eum illis cohabitent Clerici.

At ſi laici ipſi poſſederint alias domus, quod in illis hoſpitentur.

Fratres habitantes in communi, & indiviſo cum alio fratre onuſto numero duodecim filiorum eodem privilegio immunitatis gaudent.

Et ratio eſt quia Dominus vulgo: Capo di caſa, *ſi eſt immunis & privilegiatus, immunitatem tibi ſuæ familiæ communicat; quia communio parit jus individuum.*

Et ſic practicabatur reſpectu legum, & medicina Doctorum: ſed hodie receſſit ab uſu; nec immunes ſunt Doctores ab onere hoſpitandi, ceteriſque privilegiis illis indultis; rejectis antiquum uſum ſcribentibus.

Et ratio eſt; quia eorum numerus maxime eſt auctus: & ita deciſum in Regia Camera refert Regens Annibal Moles, ut omnia ſupradicta concludit Rodoer. ad Reg. de Marinis reſolut. 167.

Arreſto 524. de' 15. Ottobre 1599. *de Marinis.*

Fuit proviſum, quad filii Presbyteri Græci ſeorſim a Patre viventes cogantur ad ſolvendum, ut alii Cives dictæ Univerſitatis.

E nell' Arreſto 157. degli 11. Ottobre 1554.

Fuit proviſum, quod filii Presbyteri Græci, eorumque uxores defuncto tam ipſo presbytero, durante viduitate tractentur immunes a functionibus fiſcalibus, tempore quo presbyteri eorum vitis, & factis reſpective vivebant.

Franchigia che godono gli Eccleſiaſtici nel vendere vino, o altro commeſtibile.

A' Clerici non s' impediſca il vendere vino.

Arreſto 34. *de Marinis* 10. *Maii* 1536.

Nella cauſa del Rever. Capitolo, e Clero della Città d'Ariano coll'Univerſità di detta Città, la quale col decreto ottenuto dalla Regia Camera avea proibito, come ſegue: *Fuit per eamdem Reg. Cam. conſenſu proviſum, quod prohibitio facta per Univerſitatem Ariani, quod nullus accedat ad emendum vinum, niſi ad publica hoſpitia, & publicas Tabernas: & qui acceſſerit ad emendum vinum in hoſpitiis privatorum, ſolvat denarium unum cum dimidio pro bocalo vini: Quod talis ordinatio non comprehendat Clericos; ſed quod liceat dictis Clericis dictæ Civitatis Ariani vendere vina provenientia ex eorum beneficiis, & territoriis ſine ſolutione dictæ novæ impoſitionis, & ſine alicujus pœnæ incurſu ab ementibus: Hoc ſuum &c.*

CAP. XIII.

De' Dazj, Collette, ed altre Impoſizioni.

SOMMARIO.

1 *Dazio, in latino* Vectigal, *da chi fu introdotto primieramente.*
2 *Dazio impoſto di comun conſenſo de' Cittadini non ſi può fraudare, &c.*
3 *Gabella da chi fu introdotta.*
4 *Gabella ſi dee per le robe, che ſi traſportano, o per quelle, che ſono dentro l' abitato.*
5 *Gabella comprende ſotto il ſuo nome anche il tributo; ma propriamente.*
6 *Gabella ſi dee per li mobili, e tributo per gli ſtabili.*
7 *Gabella ſi dee di quello, che ſopravanza, dedottone ogni peſo.*
8 *Gabella non ſi dee per li contratti celebrati fuora territorio.*
9 *Gabella circa il* jus *di eſigere arguiſce imperio.*
10 *Gabella non ſi può imporre fuorchè dal ſolo Principe.*
11 *Baroni non poſſono imporre Gabella.*
12 *Città, che* de jure *non riconoſcono ſuperiore, poſſono imporre le gabelle: e quelle, che hanno il mero e miſto imperio per privilegio dal Principe, o per conſuetudine, o reſtituzione* de Pace conſtantiæ.
13 *Gabella ſi può imponere da chi tiene conceſſione, o privilegio.*
14 *Eſatto per nuova gabella impoſta contra la forma della legge ſi dee reſtituire.*
15 *Gabella in che modo ſi dee imporre da quella Città, che hanno la facoltà.*
16 *Tributo ſi dà al Principe per lo Governo generale, ed in ſegno di ſoggezione.*
17 *Dazio, e Gabella ſi dà al Principe per la reparazione.*
18 *Tributo da chi fu impoſto primieramente.*
19 *Tributo ſi dee ogni anno.*
20 & 24. *Colletta che coſa ſia, ed in che differiſce dal Tributo.*
21 *Inditto, Sopraindittо, ovvero Aggionto; che coſa ſia.*
22 *Colletta non ha certa regola: ed alle volte ſi pone più, ed alle volte meno.*
23 *Dazio in che differiſce dalle collette.*
25 *Colletta non dee eccedere la concorrente quantità della neceſſità.*
26 *Cataſto, Eſtimo, ovvero Apprezzo* per æs, & libram, *che coſa ſia.*
27 *Cataſto prova il valore della coſa.*
28 *Gabella non ſi dee eſigere da' foreſtieri, che comprano, ed eſportano frutti, e mercì.*

DAzio, che in latino ſi dice *Vectigal*, è l' ottava parte di quello, che ſi conduce, e dee al Fiſco, *l. univerſi*, *l. a legatis*, & *l. ex præſtatione C. de Vectigalibus*, *Salic. in l. Vectigalia*, *C. eodem*; *Azo in ſumma eod. tit. gl. in l. eum qui*
1 *Vectigalia de verb. ſignific.*, ed alle volte tal pagamento è penſione del fondo, ovvero poſſeſſione, *l. ex Vectigalib. & ibi gl. verb. Vectigal. de pign.* introdotto primieramente *da Cajo Caligola, ſecondo Svetonio nella vita di detto Caligola verſ. ex gerundorum diurnis*, e di queſto non ſolamente i Cherici per cauſa della loro immunità; ma anche gli eſtranei, quando non è legittima-
2 mente impoſto, ſe n' eſentano. Ma i Cittadini, i quali in loro pregiudizio poſſono ſtabilirlo, e ſe di conſenſo comune l' impoſerò, non poſſono lecitamente fraudarlo, ſecondo *Bart. nella l. Vectigalia ff. de public. Abb. in cap. 1. de conſtit.*

Gabella non è parola latina, e ſignifica l' iſteſſo, che Dazio; come ſi è detto di ſopra del
3 Dazio; ſecondo *Bernachino nel ſuo Repertorio lit. G.* Similmente furono impoſte in principio da *Cajo Caligola IV. Imperadore*, cum teſtifica *Sve-*

Digitized by Google

tonio loc. cit., ed ha luogo l'esazione di tal pagamento non solamente per le robe, che si
4 trasportano da un luogo ad un altro: ma anche per quelle, che sono dentro la Terra per l'identità della ragione, *Salic. in d. Vectigalia in princ.*
5 e sotto nome di gabella, o Dazio, si comprende anche il tributo; ma impropriamente, i *Dottori, ed Angel. de Perug.* nella *l. Imperatores, ff. de publica:* dove si ha in che differiscano. Dico, che la gabella si dee per le robe,
6 e cose mobili solamente, *d. l. universi & d. l. ex præstatione*; ed il tributo si dee per li beni stabili, *l. 2. §. si quid de ære, vel action. vend. nella glos. 11. quæst. 1. si tributum, & glos. nel cap. generali de elect. in 6. & glos. nel §. hic titulus, l. 1. & 2. C. de Annon. & Tributo lib. 10. l. 2. & fin. C. sine censu, vel reliqu.*

7 La Gabella si dee solamente di quello, che sopravanza, dedottone ogni peso, *l. non amplius, de legat. 1. Jo: Lupus in repet. rubr. de donat.*
8 *inter vir. & uxor. col. 47.*, e non si dee per li contratti celebrati fuori territorio, *leg. ex ea in extra ff. de postu. l. 2. C. no. Vectigal. Bart. nella l. Vectigalia in princ. ff. de publicat. Angel. cons. 375. & Abb. cons. 69. col. 2. vol. 1.*

9 Il *jus* d'imporre, ed esigere le gabelle, considerata l'origine, arguisce imperio, *Bart. Socin. nel cons. 187.* che incomincia *In controversia vers. jus autem exigendi nella seconda parte.*

10 Per essere dunque le gabelle di grandissimo imperio, si possono imporre dal solo Principe, e non da' sudditi, o inferiori, *d. l. Vectigalia*, dove *Salic. & l. non solent con la glos. & DD. nella l. fin. C. nov. vectig. & Azo in spec. de caus. poss. §. 1. vers. quid de colligentibus dec. Tholoss. 452. n. 3.* Onde dal solo Re, che non riconosce superiore, si possono imporre: anzi nè anche da chi *de facto* riconosce l'Imperadore per Superiore, *Salic. in d. leg. vectalia, 2. col. C. nov. ve-*
11 *ctigal.* E però non si possono ordinare da' Baroni: bensì dalle Città che *de jure* non ricono-
12 scono Superiore, come sono Tuscia, e Lombardia, si possono imporre, *Salic. loc. cit.* come anche se hanno il mero e misto imperio per privilegio del Principe, o per consuetudine, o per costituzione *de Pace constantiæ, Salic. & Abb.*
13 *nel cap. super quibusdam de verb. signif.* o pure si possono imporre da chi tiene la concessione, o privilegio; o che sia l'Università, o pure altra persona particolare, *cap. super quibusdam §.*
14 *præterea de verb. signif.* e l'esatto della Città per nuova gabella imposta contra la forma della legge, si dee restituire, *d. l. non solent con la gl. e DD.*

15 In quelle Città, che hanno tal facoltà, si possono imporre per Adunanza generale di tutto il Popolo, e non per li Decurioni, ed Amministratori; nè tampoco per Consiglio del Popolo, purchè non abbia l'autorità da detta Adunanza generale, *d. Salicet. in d. l. vectigalia C. nova vectig.*

16 Il tributo è quello, che si dà al Principe: ed il
17 Dazio, e Gabella per la riparazione, *secondo S. Tommaso sopra l' Epist. ad Roma. 12.* Fu ordinato darsi a Cesare anche da Cristo Signor Nostro, ed è segno di soggezione, *gl. 11. quæst. 1. magnum, & gl. 23. quæst. ult. tributum, cap.*
18 *omnis de censib.* Fu imposto primieramente dall' Imperadore Augusto, *Arch. de censib.* come in *d. cap. magnum*, e si dee anche al Re *11. quæst.*
19 *1. si tributum gl. in cap. generali, verb. Regalia de elect. in 6.* ogni anno, come per *Bart. nella l. placet C. de Sacros. Eccles.*

20 Colletta è un donativo ordinario, ed estraordinario comune, imposto per apprezzo, o estimo: differisce dal Tributo, perchè il Tributo si dice, quando si dispone, che per qualsivoglia stabile si paghi certa somma in perpetuo ogni anno: e se dopo si fa qualche aggiunzione per qualche nuova necessità fino a certo tempo,
21 quel sopraggiunto, ed accrescimento si chiama Inditto, o sopraindittо, ovvero aggiunto, *per la l. 1. C. de super indic. lib. 10.* ma la Colletta si dice, quando, benchè nasca per ordinazione generale, e legge perpetua, alle volte si pone più,
22 e alle volte meno; perchè non ha certa forma, ovvero regola, ma varia ad arbitrio del Superiore. Quando viene ordinata per leggi municipali si chiama donativo ordinario, come per *Bald. nella l. fin. in 2. col. vers. sed hic potest dubitari C. sine censur. vel reliq. Salicet. nella l. fin. eod. tit. Bart. nella l. rescripto §. fin. de muner. & honor. e nella l. 1. §. fin. ff. quod cujusque Univers. e nella l. 4. §. actor. 1. col. ff. de re ju-*
23 *dic.*. Differisce il Dazio dalla Colletta, perchè il Dazio è quello, che s'impone ad esigere da tutti, o che sieno proprj Cittadini, o Forestieri, che portano cose a vendere: la Colletta è quella,
24 che s'impone ad esigere, o per testa, o per lo modo di facoltà tra i proprj Cittadini solamente, *Imola nella l. Vectigalia 10. n. 2. vers. sed forte ff. de publican. & Vectigal.* ed altri portati da *Ganaver. nella decis. della Regia Camera della Sommaria decis. 16. n. 31.* il quale in detto luo-
25 go *nu. 36.* dice, che la Colletta non dee eccedere la quantità concorrente della esistente necessità. La facoltà d' imporre le collette compete alla Città, quando vi è la necessità; e però può avere la Cassa comune, *d. Ganaver. loc. cit. n. 17. & 18.*

26 Catasto, Estimo, ovvero Apprezzo per *æs, & libram*, e Tassa convengono fra di loro; ed uno si piglia per l'altro; ed è (*come s'è detto di sopra ne' Capitoli precedenti*) quando si eleggono tre, o sei, o nove Cittadini, in conformità della Prammatica, ed in altri luoghi due secondo la consuetudine, i quali impongono a ciascheduno sopra le sue robe, mobili, e stabili il pagamento annuale, considerato il valore della cosa,
27 precedente denuncia, o cedola del tassando; e si dee mancare, quando mancano i beni suddetti *l. forma §. 1. de censib. & jur. Bart. & Alex. nella l. Titia ad munic.* Il Catasto prova il valore della cosa, *Bald. nella l. 2. impe. co. vers. denuo quæro C. de rescind. vend.*

Ritornando a' Dazj, e Gabelle, per le quali in questo Regno vi sono le determinazioni secondo le Regie Prammatiche, le quali si debbono attendere, ed osservare; s'avverte, che l'Uni-
28 versità non debbono esigere le gabelle da' forestieri, che comprano, ed asportano frutti, e merci, come per la *Prammatica 3. de Vectigalibus, & Gabellis del Re Ferainando de' 30. di Ottobre 1670.* nella quale conclude la sua ordinazione nel modo seguente, v3. *Hujusmodi Vectigalia, sive Datia, quatenus non inter seipsos Cives, & homines ipsarum Universitatum exigantur, sed a forensibus pro Vectigalibus, & mercibus,*

Digitized by Google

bus, quas, & quæ ad ipſas Civitates, & Terras per eos deferri contigerit, ibidemque emi, ſive vendi, & alias de his negotium contrahi, & ab inde extrahi per ipſos forenſes (de quibus ſpeciales, & expreſſæ conceſſiones, ejus qui potuit præter conſuetam formam in contrarium non oſtenditur) revocamus, & annullamus hujuſmodi exactiones tanquam illicitas, & noſtræ Curiæ, & Reipublicæ damnoſas fieri, omnino probibemus; itaut ſi qui poſt publicationem præſentium hujuſmodi exactiones, quas fieri, (ut prædicitur prohibemus) facere tentaverint, ſive contravenerint, aut fieri, aut contravenire mandaverint, fecerint, ſive permiſerint, pœnas incurrant impoſitas contra nova Vectigalia abſque juſſu Principis imponentes, ſive exigentes.

ANNOTAZIONE
DI LIONARDO RICCIO

A queſto Cap. XIII.

SOMMARIO.

1 *Tributo a' Popoli, da chi, e quando ſi cominciò ad imporre?*
2 *Tributo, donde deriva tal nome?*
3 *Numerazione quando, e da chi ebbe origine?*
4 *Dazio, Vettigale che coſa ſia, e donde vien così chiamato?*
5 *Gabella, Fiſcali che coſa ſieno, e ſua etimologia.*
6 *Colletta che ſignifica, e ſua etimologia.*
7 *Inditto, ſuperinditto, ed Indizione Romana, che ſignifica.*
8 *Regola per ſapere l' Indizione, che corre ogni anno in perpetuo.*
9 *Indizione ſi dee porre in ogni ſtrumento pubblico.*
10 *Indizione perchè ſi chiama Romana?*
11 *Funzioni Fiſcali: loro neceſſità, e legittima cauſa.*

IL noſtro Autore, per inſegnare a tutti, anche a perſone idiote e ſemplici la pratica, ed intelligenza delle coſe dell' Univerſità, ha in queſto Capo ſpiegato il Tributo, il Dazio, Gabella, Colletta, Inditto, &c.

Conoſcendo noi, che ciò non ſolamente ſia ſoddisfazione de' Lettori curioſi; ma ſia utile ad ognuno ſapere diſtinguere le coſe agili, ed univerſali di detta ſua pratica, ſeguendo l'orme del dottiſſimo noſtro Autore, diciamo, che quantunque detti vocaboli ſi ſogliono confondere dal volgo, e dire l'uno per l'altro, ſono in effetto termini diſtinti.

Ogni Univerſità dee al ſuo Monarca, cioè al Re Noſtro Signore (che Iddio guardi) il tributo, ch' è lo ſteſſo, che un pagamento, il quale ſi fa per lo governo generale, ed anche in ſegno del Supremo dominio.

1 Che ſecondo dice il noſtro Autore al *trat. 3. cap. 1. n. 16.* il primo, che impoſe il tributo a' Popoli, fu l' Imperador Auguſto, ingannato dalla dottrina dell' *Archid. in cap. magnum de cenſibus, e Marotta de collect. ſeu bonaten. cap. 2, n. 4.* non è vero, eſſendo ſtato impoſto molto prima di Auguſto, da che al Mondo cominciarono a divederſi i Popoli, ed i Campi in Tribù, cioè in tre parti, che da detto numero di tre ſi denominò Tribù. Il Capo, che reggea la Tribù, ſi chiamava Tribuno; ed il luogo, dove ſi reggea, ſi chiamava Tribunale.

2 Il pagamento, che biſognava per le guerre, ed altri biſogni univerſali, ſi chiamava Tributo; cioè pagamento fatto da ciaſcheduna Tribù. Così dice *Ambroſio Calepino in verbo tributum, e Bernardino Manerio de muner. tit. 4. de orig. Numerat. num. 4.*

Ma *Feſto* diſſe, che Tributo deriva dal verbo *Tribuo, tribuis, tribui, tributum*, che ſignifica dare; però Tributo ſia il pagamento dato dal Popolo ſoggettato ad un Principe. Onde diciamo, la tale Città è fatta tributaria al tale Monarca.

3 In tempo dell' Imperador Auguſto ebbe origine la numerazione de' fuochi, come dice *Accurſ. in 1. C. de apoc. publ. in verb. Deſcriptiones lib. 10.* Ma nel Regno noſtro in tempo del Re Alfonſo, quando obbligò il Regno a pagargli carlini dieci a fuoco nell' anno 1442., come abbiamo detto al *cap. 12.* antecedentemente al *n. 5.*

4 Il Dazio vien detto dal dare, che anticamente per la roba, che ſi portava da una Città ad un' altra, o che paſſava per certi luoghi, il portatore era tenuto dare la decima, o altra porzione di quella coſa: o dare in contanti un tanto; e quel, che ſi dava, pigliò nome di Dazio; e ſi dicea: paga il Dazio, cioè quel che ſi dee dare per la roba traſportata.

Pigliò anche il nome di *Vectigal* derivato a *vecto*, che ſignifica portare; o da *veho, is, xi, ctum*, che ſignifica portare con navi, o beſtie.

Il *Jus* del Dazio, o del Vettigale è un Tributo, o una gravezza, una impoſizione, o dazione impoſta per vettura delle coſe. Così dice *Bertacch. in verb. Datium, e Raffaele Cuman. nel conſ. 5. ed Ambroſio Calepino in verb. Vectigal.*

Vettigale alle volte ſignifica penſione, che è impoſta ſopra qualche ſtabile, come dice il noſtro Autore in queſto Capo. Però *facere agros vectigales*, è l' iſteſſo che imporre un cenſo, un peſo annuo a' Territorj, o una decima. Così *facere Provincias, vel homines vectigales*, è l' iſteſſo, che farli tributarj.

5 Gabella non è parola latina, e ſignifica l' iſteſſo che Dazio, come dice *Bertacch.* ed avvertiſce il noſtro Autore in queſto.

Ma in più ſtretta ſignificazione, gabella è diverſa dal Dazio; perchè il Dazio è quel, che ſi dà per le robe, che ſi vetturano da un luogo ad un altro.

La Gabella è quella, che ſi eſigea non ſolamente per le robe, che ſi traſportavano; ma per tutte le commeſtibili, che ſi conſumavano dentro la Città, come farina, vino, olio, e ſimili.

Siccome i mendicanti pongono dentro la caſſetta, che portano alle mani tutto il contante, che loro è dato per limoſina, così gli antichi ponevano il ritratto in una borſa fatta di que' giunchi, che oggidì ſi fanno i fiſcoli, ne' quali ſi ſtringono le olive per cavarne l'olio; e detta borſa era con un pertugio da ſopra, al modo come è il fiſcolo.

Digitized by Google

Però si chiamano le pene fiscali; cioè che si poneano ne' fiscoli, e si dicea sotto pena di ducati tanti, *Fisco Regio &c.* Perchè *Fiscus* in latino significa fiscolo, o fiffino; ed oggi giorno diciamo il pagamento, che l'Universitá dee alla Cassa Regia, cioè al Percettore, *seu* Esattore Regio.

L'esazione di cose commestibili si pone similmente in una borsa fatta di giunchi a modo d' una piccola Gabbia, che in Italiano si chiama Gabbiola. I Latini Gabella, cioè piccola Gabbia, come dice la Crusca nella parola Gabbia. Fannosi anche Gabbie di Corda d'erba di forma rotonda con una bocca nel mezzo di sotto, e di sopra, nella quale si mettono le olive infrante per stringerle.

Però come oggi diciamo: ho pagato la cassa Regia, cioè ho soddisfatto al Percettore Regio. Così anticamente dicevano: ho pagata la gabella: ho soddisfatto il pagamento delle robe commestibili.

6 Colletta è quella, che s'impone per le necessità dell'Universitá, *l. omnes C. de operibus publ.* principalmente da raccogliersi dalle persone per le robe, che posseggono: tanto che non paga collette chi non ha roba, *Bald. in l. prædia C. de fideicom. col.* 1.

Si chiama colletta, cioè pagamento raccolto *in unum* da diverse persone, da ciascheduno la sua rata imposta, or più, or meno, secondo ricerca il suo bisogno.

7 Inditto è un peso ordinario, che anticamente si pagava, dal quale nessuno veniva scusato: di cui ne abbiamo il *tit.* 7. 27. *de Indictione al lib.* 10. *del C.* e si pagava ogni 15. anni.

Sopraindittо significa sopraggiunta; cioè straordinario, che si aggiunge, e leva, *Aget. ad Moles* §. 2. *de immunit. funct. fiscal. quæst.* 5. *num.* 4. *fol.* 255. *ex Enric. Bocer. de collectis cap.* 3. *n.* 7.

Inditto deriva dal verbo *Indico, is, xi, ctum*, che significa pubblicare; e però Inditto, cioè pubblicato, che si pubblicava a' popoli anticipatamente, quando veniva il tempo del pagamento.

Quindi l'imposizione, che si pagava in ogni fine di 15. anni si chiama Indizione: ed i Notari avevano obbligo, come anche oggidì si usa di porre nel principio dell' istrumento non solo il giorno, mese, ed anno, ma anche l'indizione; affinchè si tenesse conto presso di tutti, quando si compiva il termine di 15. anni, che si dovea fare quel pagamento ordinario.

8 A' Notai per sapere oggidì quale indizione corre, si dà la regola di ripartire tutti gli anni scorsi dall' Incarnazione di Gesù Nostro Signore a 15. a 15. di modo che in quest' anno 1706. tolti tutti i 15. restano nu. 11. a' quali si aggiungono tre, per causa, che nell'anno di detta Incarnazione di N. S. erano scorsi tre anni d'indizione: e però uniti detti tre con undici fanno quattordici. Dunque in quest'anno 1706. corre indizione decimaquarta: l'anno venturo correrà decimaquinta; l'altro anno seguente si torna da capo, e correrà l'indizione prima: perchè è finito il circolo d' anni 15. in cui si pagava quell'imposizione.

9 Se il Notajo non avesse posto al principio dello istrumento l'Indizione, che correva in detto anno, sarebbe stato nullo l' istrumento, così per legge comune, giusta il *testo, in auth. ut præponatur nomen Imperatoris*, come per legge del Regno per la *Pram.* 2. *de Notar.* Però oggi non si fa conto di detta nullità, come io ho avvertito al 2. *tom. della mia Prat. tit.* 1. *c.* 2. *de liquid. instrum.* Questo pagamento da farsi in fine di ogni 15. anni fu imposto da Cesare Augusto quattro anni prima dell'Incarnazione di N. S. secondo attesta *Lione al lib.* 55. ed *Alciat. al lib.* 8. *Patergon. c.* 1.

10 E però la chiamano Indizione Romana, perchè fu imposizione posta dall' Imperadore Romano, benchè *Accursio nella l.* 1. §. *ult. C. de nov. Cod. conficiendo*, attesta, che molto prima della nascita di Cristo N. S. si fosse tenuto conto delle indizioni. Il che compruova colla *Chiosa nel cap. inter dilectos de fide instrum.*

11 Si chiamano anche funzioni fiscali i pagamenti tutti, che si fanno dall' Universitá al Fisco; e si debbono da tutti, perchè sono per utilità pubblica di tutti *Auth. de mandatis Princ.* §. *Publicorum. Laganar. ad Rovit. Pram.* 1. *lit. A. vers. quæ fiscales functiones de jure & exact. fiscal.* e dice *Giustin. alla novell.* 149. *cap. ac sane: Impossibile est, ut sacris Tributis non illatis alioqui Respublica conservetur. Nam neque quies gentium sine armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine Tributis haberi possunt. Tacit.* 4. *histor. Reg. Tap.*

CAP. XIV.

Degli Arrendamenti, e Regj Diritti.

SOMMARIO.

1 *Arrendatori del Ferro, ed Acciajo possono liberamente estrarre il ferro, ed acciajo in altre Provincie, e venderlo &c.*

2 *Regj diritti non si debbono fraudare sotto nome di franco.*

3 *Dazio, o Gabella del Grano a rotolo si frauda, quando non si vivelano i porci.*

4 *Porci non si debbono ammazzare senza dare prima il manifesto.*

5 *Carni fresche, o salate non si possono comprare, fuorchè ne' luoghi soliti.*

6 *Formaggio, ed altro spettante al diritto della gabella non si può comprare fuorchè ne' luoghi soliti.*

7 *Saime, e Burro paga il diritto della gabella.*

8 *Formaggi, e salumi, che vengono da fuori Regno, in quali luoghi si debbono scaricare.*

9 *Cittadini di Terra di Lavoro, e Terra di Marine possono pigliare formaggio, e salume per uso proprio, e debbono darne la notizia all' Arrendatore.*

10 *Marinari, ed altri, che portano animali per mare, che debbono osservare.*

11 *Buccieri, e simili, che debbono osservare.*

12 *Animali soggetti alla gabella non si possono portare senza darne la notizia &c.*

13 *Carni non si possono portare alle Botteghe senza licenza &c.*

14 *Carne, che s' ammette dentro la Città, e suo distretto.*

15 *Bottegari diano la nota delle robe esistenti in Bottega.*

16 *Robe, che si debbono portare nella Regia Dogana di Napoli &c.*

17 *Va-*

Digitized by Google

17 *Vascelli non partina robe soggette alle gabelle senza darne notizia &c.*

18 *Formaggio da estraersi da Napoli, pagbi la gabella.*

19 *Pesce paga la gabella, e che si dee osservare.*

Arrendamenti del Ferro. §. 1.

1 GLi Arrendatori del Ferro, ed Acciajo di un luogo possono liberamente estratre il ferro, ed acciajo per altre Provincie, e vendergli ad altri Arrendatori, *decis. della Regia Camera de' 7. Settembre 1565. notato dal Signor Reggente de Marinis Arrest. 394. fol. 77.*

Che niuno franco permetta, che sotto il suo nome si fraudino i Regj diritti. §. 2.

NIuna persona di qualsivoglia stato, grado, e 5
condizione si sia, nel contrattare, ed estrar- 6
re, o nel conservare di qualsivoglia modo mer-
2 canzia, o robe di qualsivoglia sorte soggetta a' Regj diritti, tanto nelle Provincie d'Ottanto, e Bari, quanto in altre Dogane, e luoghi quali si vogliano del presente Regno; accomodi il suo nome, essendo franco di Regj diritti, per privilegj, o altro qualsivoglia modo, in detto contrattare, estrarre, o conservare ad altri soggetti a' Regj diritti; non toccando, nè spettando le mercanzie, o robe, che si contrattano, *ut supra*, ad essi; sotto nome de' quali si fanno dette contrattazioni; ma ad altri soggetti a' Regj diritti, *ut supra*: ovvero, che altre persone soggette contrattino, immettano, o estraggano in nome di persone franche; e facendosi altrimenti, chi contravviene, oltre d'incorrere nelle pene solite praticarsi per lo passato di perdersi la roba, la civiltà, ed altre contenute ne' bandi, e provvisioni sopra di ciò spedite, incorra anche nella pena corporale ad arbitrio di S. M. secondo la qualità delle persone contravvegnenti: e s'intende incorso in dette pene, *etiamsi* la mercanzia sia contrattata solamente, o estratta *Pramm. 4. de Vectigal. & Gabell. del Cardinal Granvela de' 10. Giugno 1575. tom. 4. tit. 238.*

Che niuno fraudi il Dazio, o gabella del grano a rotolo senza rivelare i porci &c. §. 3.

QUalsivoglia persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia; tanto maschio, come femmina; tanto nobile, come
3 ignobile di questa Città di Napoli, e suoi Casali, e distretto in esso esistenti, che teneffero, o avessero porci grossi, o piccoli, debbano rivelare, e pubblicare in detta Gabella di questa Città, ed agli Officiali d'essa in ciò deputati: e quelli fare scrivere, ed annotare ne' loro quinterni, e libri, sotto pena di perdere tutt'i loro porci, e di ducati sei contenuti ne' Capitoli di detta Gabella, da darsi agli Arrendatori di essa, giusta la forma, e tenore di essi Capitoli, quale s'esigerà irremisibilmente, *Pram. 5. de Vectigal. & Gabell. del Conte di Miranda sotto i 25. di Settembre 1589. d. tit.*

Che niuno ammazzi i porci senza dare prima il manifesto alla Gabella &c. §. 4.

QUalsivoglia persona di questa Città, di qualsivoglia grado, stato e condizione si sia, come anche de' suoi Casali, e distretto,
4 che non presumano, nè vadano in modo alcuno ad ammazzare, nè fare ammazzare i loro porci prima, che abbiano dato il manifesto in detta Gabella, secondo la forma di detti Capitoli, sotto la pena suddetta di perdere detti porci, e di ducati sei da darsi al detto Arrendatore, quale s'esigerà irremisibilmente, *d. Pramm. §. 2. d. tit.*

Che niuno compri carni fresche, e salate, formaggi, ed altro spettante al diritto di detta Gabella, fuorchè ne' luoghi soliti &c. §. 5. 6.

TUtt'i Cittadini, Incoli ed abitanti per tutt'i Casali, Ville, Masserie, e distretto, sieno tenuti, e così debbano eseguire, di comprare le
5 carni tanto fresche, come salate, cacio, formag-
6 gi, ed altre quali si vogliano sorte di robe spettanti a diritto di detta Gabella nelle Mandre e luoghi di questa Città, dove si sogliono vendere tutte le robe soggette a detta Gabella: e chi andrà a comprare dette robe fuori del territorio, e tenimento di questa Città debba pagare il diritto spettante, e pertinente a detta gabella; e quelli, che contravverranno, incorrano alla suddetta pena di perdere detta roba, e di ducati sei per ciaschedun contravvegnente, *d. Pramm. 5. §. 3. d. tit.*

Che chi porterà Saime e Burro di fuori territorio, paghi detto diritto. §. 7.

QUalsivoglia persona tanto Cittadina, come forestiera, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, che porterà Saime, o Burro
7 di fuori territorio, e distretto di questa Città, abbia da pagare un grano, e mezzo per rotolo. E quelli, che accuseranno i contravvegnenti alla suddetta Prammatica, guadagneranno la metà della pena predetta di quelli, che saranno accusati fuori della Città di Napoli; e la terza parte per quelli, che contravverranno in questa Città di Napoli, *d. Pramm. §. 4. & 5. d. tit.*

Che i formaggi, e salumi, che vengono da fuori Regno si debbano scaricare ne' luoghi, ut infra &c. §. 8.

QUalsivoglia persona di qualunque stato, e condizione si sia, tanto Regnicola, che forestiera, non possa a scaricare formaggio, ovve-
8 ro salume, che saranno venuti per mare da *extra* Regno in luogo alcuno delle Provincie di Terra di Lavoro, e di Principato, eccetto ne' Fondaci ordinarj, cioè Napoli, Castellammare, Gaeta, Pozzuoli, e Salerno, o Vietri, i quali scaricati si debbano dare a notizia de' Regj Officiali di detti Fondaci, e degli uomini del Magn. Arrendatore della Gabella del grano a rotolo di questa Fedelissima Città di Napoli, a tal che si possano esigere i diritti debiti, alla ragione di due torresi per rotolo per ragione di detta Gabella di salume, e cacio, che s'immetterà da *extra* Regno, e si porterà fuori di detta Città; quale diritto dopo che l'avranno pagato, debbano ricuperare da' detti fattori le polizze, *seu* bollettini, come avranno pagato detta gabella; colle quali polizze possano portare detto cacio, e salume, dove a loro piacerà, per quanto tocca a detta gabella; per la qual polizza non s'abbia da pagare cos'alcuna &c. sotto pena di perdere il cacio e salume, che portassero; e di once 25. d'oro

Digitized by Google

d'oro applicande per la metà alla Regia Corte, e per l'altra metà all'Arrendatore di detta Gabella. Per lo cacio però, e salume, che in dette Terre, e Fondaci si vorrà per uso di essa Città, non debbano pagare diritto alcuno, nè gabella. *Prammat. 6. eod. tit. di detto Conte di Miranda de' 27. Settembre* 1589.

Che nella Provincia di Terra di Lavoro si possano pigliare formaggio, o salume per uso loro, e non più; dandone notizia all' Arrendatore &c. §. 9.

VOlendo le Terre di Marina della Provincia di Terra di Lavoro, dove non è Fondaco, formaggio, ovvero salume per uso loro, approdando Vascelli di dette Terre, si possano pigliare quella
9 quantità, che sarà solamente necessaria a loro uso, e non più; dandone notizia all'uomo dell' Arrendatore della quantità, che vorranno per detto uso loro; la quale quantità non si possa, nè in parte estrarre, nè caricare fuori di dette Terre; ma debba consumarsi per uso di esse; sotto pena di perdere il salume, e cacio, e di once quatrro applicande, *ut supra &c. d. Pramm.* §. 4. *d. tit.* 238.

Ordini spettanti all' Arrendamento delle due grana a rotolo.

Marinari, ed altri, che portano per mare animali vivi, o morti, che debbono osservare. §. 10.

TUtt' i Barcajuoli, Marinari, e qualsivoglia altra persona, che portasse per mare qualsivoglia sorta d'animali per ammazzargli, ovvero
10 qualsivoglia sorta o specie di carne fresca, o salata, è obbligata alla detta gabella, e si vende a peso, sieno tenuti, e non debbano in modo alcuno quella scaricare, nè a movere dalla Barca, o Vascello, col quale la portano, prima che non abbiano dato manifesto all' Arrendatore, e suoi Officiali, sotto pena di ducati sei da pagarsi per detti Barcajuoli e Marinari; ed il Padrone perde tutta la roba predetta, da esigersi detta pena per l'Arrendatore, e suoi Officiali di detta gabella, da applicarsi ad essi, *Pram.* 7. *eod. tit.* 238. *del Duca d'Alba sotto i* 31. *Gennajo* 1630. in confermazione di tutt'i capi della *Pram. dell' Illustre D. Gio: de Zunica nel* 1520. *allora Vicerè in questo Regno.*

Buccieri, Salcicciari, Bottegai, e Rigattieri, che debbono osservare. §. 11.

NIuno Bucciere, o Salcicciaro, Bottegajo, o Rigattiere in questa Città di Napoli, e suoi Casali debba, nè possa cominciare nè cacciare,
11 nè tagliare carne dalla mandra, che quella non sia pesata prima, o accordato coll' Arrendatore, e suoi Officiali, sotto pena di ducati sei, e di perdere tutta la carne, per la quale non avrà pagato il debito diritto, *seu* gabella, ed accordatosi, *ut supra*, da esigersi detta pena, ed applicarsi, *ut supra*; purchè in detti luoghi assistano gli Officiali di detto Arrendamento *d. Pram.* §. 2. *Item d. tit.*, che tutt'i Buccieri, ed altri predetti, prima che cacciano la carne dalla mandra, sieno tenuti, e così debbano dì per dì prima che quella cacceranno dalla mandra predetta, aver pagato il debito diritto, *seu* gabella interamente: e chi farà il contrario, incorra nella pena di ducati sei, e di perdere tutta la carne, per la quale non si troverà aver pagato detta gabella: qual pena di ducati sei sieno tenuti, e debbano pagare i bastagi, salmatai, o altra persona, che porterà detta carne, non dando però notizia a detto Arrendatore, e suoi Officiali del luogo, dove si sarà portata, ne' quali luoghi sono deputati Cassieri per l'esigenza, da esigersi, ed applicarsi detta pena, come sopra, *d. Prammatica.*

Niuno porti in sua casa animali vivi soggetti a detta Gabella, senza prima dare la notizia. §. 12.

NOn sia persona alcuna, tanto di dentro detta Città di Napoli, quanto per suoi Casali,
12 territorio, pertinenze, e distretto, che facciano entrare nelle case loro, o altro luogo, carne viva soggetta a detta gabella per ammazzare, prima che non abbia dato notizia, e manifesto in detta gabella, sotto pena di ducati sei, e di perdere tutta la carne predetta, da esigersi, ed applicarsi detta pena, come sopra &c. *d. Pram.*

Non si portino le carni alle Botteghe senza licenza dell' Arrendatore. §. 13.

TUtt' i Bastagi, Salmatai, e qualsivoglia persona, non debbano in modo alcuno caricare la carne nelle Chianche, senza licenza di detto Ar-
13 rendatore, e suoi Officiali; eccetto solamente quella carne, e bestie, che si ammazzano nelle mandre ordinarie; ovvero se saranno ammazzate in altro luogo, abbia pagato il diritto spettante a detta gabella sotto pena di ducati sei; ed al padrone di perdere la carne, da esigersi, ed applicarsi come sopra *d. Pram.*

Si paghi il diritto per la terza da immettersi dentro la Città di Napoli, e suo distretto. §. 14.

TUtt'i Casali di detta Città di Napoli, masserie, e case, che stanno per lo tenimento, e distretto di essi, sieno tenuti, e così debbano
14 comprare la carne tanto fresca, come salata, *& etiam* formaggio, e qualsivoglia sorta di robe obbligate a detta gabella, nelle Chianche, e luoghi soggetti alla gabella predetta; e chi andrà a comprare nel tenimento, e distretto della Città di Napoli, ne abbia da dare notizia, e manifesto agli uomini deputati per detto Arrendatore, e pagare il diritto spettante a detta gabella; e chi contravverrà, pagherà la pena di ducati sei, e perderà tutta la roba comprata, da esigersi, ed applicarsi come sopra &c. *d. Pram.*

Bottegai diano nota delle robe esistenti nelle loro Botteghe. §. 15.

TUtt' i Bottegai, qualsivoglia persona, che tiene a vendere carne, cacio, e carne salata, e qualsivoglia sorta, e specie di salume, tan-
15 to in detta Città di Napoli, come ne' suoi Casali, tenimenti, pertinenze, e distretti, sieno tenuti, e così debbano il dì *immediate* seguente dopo la pubblicazione de' bandi, quali si faranno tanto nella Città di Napoli, quanto per ciascheduno Casale di essa, andranno a ritrovare detti Arrendatori, *seu* suoi Officiali ne' luoghi dove tengono loro gabella, ed a quegli abbiano a dare il manifesto di tutte le robe, che si troveranno in essere, tanto ne' magazzini, e botteghe,

Digitized by Google

ghe, come nelle loro caſe, ovvero in altro qualſivoglia luogo, per vendere a tutti quei bottegai, ed altri Venditori di cacio, carne ſalata, o ſalume, i quali ſono ſtati richieſti per gli Officiali di detto Arrendatore, che debbano dare il vero manifeſto di tutti detti caci, e ſalume, *ut ſupra*, che ſi troveranno in dette loro botteghe: e poi ſi trovaſſe non averne data la vera notizia, abbiano da perdere tutte le robe fraudate, e non notificate, ſoggette a detta gabella, e di pagar la pena d'un' oncia, da eſigerſi, ed applicaſi, come ſopra &c. *d. Pram.*

Robe, che ſi debbono portare nella Regia Dogana di Napoli dagl' infraſcritti luoghi, ed eſtraendoſi, che debbono pagare. §. 16.

QUalſivoglia ſorta di cacio, o qualſivoglia ſorta di peſce, o carne ſalata, e generalmente
16 ogni e qualſivoglia ſorta di ſalume, che ſi porteranno, tanto da extra Regno, come da altri luoghi del Regno, tanto per mare, quanto per terra per vendere, quelle ſi abbiano da portare dentro la Regia Dogana di Napoli, dove abbiano i veri manifeſti gli Officiali dell' Arrendatore predetto, avanti che ſi ſcarichino; ed il ſimile ancora s'intenda per altri Fondaci Regj; *videlicet*, Pozzuoli, Gaeta, Salerno, Vietri, Caſtellammare di Stabia, giuſta il ſolito e conſueto, conforme al Bando; e chi farà il contrio incorra nella pena di once 25. e perda tutte le robe predette. E quando detti caci, ſalume, ed altre robbe ſoggette a detta Gabella ſi eſtrarranno fuori da detta Regia Dogana di Napoli, ſue pertinenze, e diſtretto, ſieno tenuti al pagamento d'un grano e mezzo per rotolo: ed il ſimile ancora s' intenda ne' ſopraddetti altri Fondachi Regj: e chi farà il contrario paghi la pena d' once quattro, e perda tutte le robe ſuddette, da applicarſi, *ut ſupra &c. d. Pram.*

Non ſi portino da' Vaſcelli robe ſoggette alle Gabelle, ſenza dare prima la notizia. §. 17.

TUtt' i baſtagi, e ſalmatari, barcajuoli, ed altri qualſivogliano caricatori, non abbiano in modo alcuno a caricare, nè muovere da' Vaſcel-
17 li il cacio, carne ſalata, o ſalume, o altra quali ſi voglia roba obbligata alla gabella ſenza licenza dell' Arrendatore, e ſuoi Officiali: e chi contravverrà, *ipſo facto* s' intenda eſſere incorſo nella pena di once quattro, e 'l Padrone di perdere la roba, da eſigerſi, ed applicarſi, come ſopra &c. *d. Pram.*

Si pagbi la Gabella anche del formaggio da eſtrarſi da Napoli. §. 18.

I Formaggi, tanto freſchi, come ſalati, che ſi fanno nelle pertinenze e diſtretto della Città di Napoli, ſieno tenuti alla detta gabella d'un
18 grano per rotolo; e per quelli, che ſi porteranno a vendere in detta Città, e ſuoi Caſali, pertinenze, e diſtretto, abbiano a dare notizia, *ſeu* manifeſto al detto Arrendatore, *ſeu* ſuoi Officiali, i quali ſtaranno nella gabella fuori di Napoli, ed alle porte, e pagheranno il debito diritto d'un grano per rotolo, ſotto pena d'once quattro, e di perdere tutto il formaggio predetto, da eſigerſi, ed applicarſi *ut ſupra*: e quelli formaggi, che ſi eſtrarranno per queſta Città *extra Regnum*, fuori de' tenimenti, ſieno tenuti alle gabelle d' un grano e mezzo per rotolo &c. *d. Pram.*

Gabella, che ſi dee per li peſci, e che ſi dee oſſervare &c.

TUtt' i Peſcatori, Rigattieri, e Peſcivendoli, ed altre perſone ſimili, che porteranno peſce in Napoli, ſuoi Caſali, pertinenze, e diſtretto,
19 freſco, tanto per mare, come per terra, tanto di giorno, come di notte, tanto per vendere, come per donare, quei, che lo porteranno per terra, avanti, che ſcarichino le ſalme; e quei, che la porteranno per mare, avanti, che ſcarichino le barche, e poſino in terra, abbiano a dare la notizia a detto Arrendatore, o ſuoi Officiali interamenre, e ſenza diminuzione alcuna; e dopo che avranno data notizia, *recto tramite*, debbano portare tutto il peſce, e farlo peſare alla ſtadera del grano per rotolo, e pagare il diritto di detta gabella. Chi contravverrà, *ipſo facto* incorra nella pena d'once quattro, e di perdere tutto il peſce predetto, da eſigerſi, ed applicarſi *ut ſupra d. Pram. &c.*

I Tavernai, che ſono in Napoli, ſuo territorio, e diſtretto, non debbano, nè poſſano comprare, nè pigliare niuna ſorta di peſce, nè freſco, nè ſalato, del quale prima non ſia data notizia al detto Arrendatore, e ſuoi Officiali, e che ſia ingabellato alla detta gabella d' un grano per rotolo. Chi contravverrà, tanto quello, che vende, quanto il Tavernajo, che compra, incorrano nella ſuddetta pena di quattro once per ciaſcheduno, *pro qualibet vice*, da eſigerſi, ed applicarſi, come ſopra &c. *d. Pram.*

CAP. XV.

Della Gabella impoſta ne' Caſali di Napoli ſopra la farina di carlini tre per tomolo di rotola 40.

SOMMARIO.

1 *Gabella della farina da chi fu impoſta ne' Caſali di Napoli, perchè cauſa, ed in che tempo.*
2 *Gabella della farina a carlini tre per tomolo di rotola 40. come s' oſſerva in detta Città.*
3 *Franchigie, ed immunità concedute a' Caſali di Napoli dalla Regia Corte per cauſa della Gabella della farina.*
4 *Gabelloti della farina debbono tenere una ſtadera per peſare la farina in una caſa a parte.*
5 *Gabelloti debbono ſapere da' Cittadini, che peſano la farina, e che vorranno ſervirſi di detta farina.*
6 *Pane non ſi può introdurre in detti Caſali da qualſivoglia altro luogo non ſoggetto alla detta gabella.*
7 *Cittadini de' Caſali debbono dar notizia in tempo della raccolta agli Officiali della gabella della farina, della quantità di grani, ed altro ſoggetto a detta gabella, che hanno raccolto nelle Maſſerie.*
8 *Centimoli, Molini, Molinelli a mano, e con animali non ſi poſſono tenere ne' Caſali di Napoli in luoghi particolari.*

Digitized by Google

9 e 10 *Pene di chi contravviene al Bando sopra la gabella della farina, quali sono.*
11 *Memoriale della Città di Napoli a S. E. acciò rimetta la metà delle gabelle, Arrendamenti, ed imposizioni estinte con diversi capi*
12 *Gabella della farina si commuta in grano a carlini tre e mezzo, ed il tomolo di rotola 42.*
13 *Palata del pane d' once 24. si paga grana quattro con diverse dichiarazioni.*
14 *Gabella della farina come passò a carlini tre, o mezzo per tomolo; in che tempo, e perchè causa.*

DEtta gabella della farina, come strana in detta Città, così fu imposta ne' suoi Casali in tempo dell' Ammirante di Castiglia allora Vice-Rè per essere franchi ed immuni da tutti
1 altri pesi, tasse, contribuzioni, alloggiamenti, così di Milizia, come di Caporali di Campagna, Carree del Regio Arsenale, servizio del Regio Palazzo, Regia Cavallerizza, Caccia degli Astroni, ed ogni altro nella forma e maniera, che sono franchi i Cittadini, ed abitanti in detta Città, del che ne conchiusero i patti e capitolazioni colla Regia Corte, e Piazze di essa Città, come sta dichiarato nella *Pram. 19. de Vectigalibus & Gabellis del Duca d' Arcos de' 15. Gennajo 1647. tom. 4. tit. 238.* che per meglio intendersi s' inserisce *ad unguem* del tenor seguente *videlicet*.

L' anno passato, in tempo del Governo dell' Ill. Ammirante di Castiglia nostro predecessore, si concluse per questa Fedelissima Città col solito affetto ed amore de' Fedelissimi Vassalli, che sempre ha dimostrato, e dimostra in tutte le occasioni di servire la Maestà del Re N. S. (che Dio guardi) di un milione, per soddisfazione del quale s' imposse un altro carlino per tomolo di farina, e si stipularono le cautele colla Regia Corte, assegnandole la detta gabella d' un carlino per tomolo per annui ducati ottantamila col suo capitale di ducati ottocentomila. E per gli altri annui ducati dugentomila a compimento del detto milione sopra la gabella della farina, conchiusa imporsi ne' Casali di detta Fedelissima Città, con dichiarazione d' alcune franchigie, ed esenzioni in beneficio de' Cittadini, ed abitanti in quegli, ed estinzione del *jus panizandi* a beneficio d' essi, conforme più largamente sta dichiarato nelle conclusioni delle piazze di essa Fedelissima Città, e suoi Deputati.

E perchè in dette conclusioni, ed istrumenti stipulati in esecuzione di esse stava espresso, che la gabella suddetta ne' Casali si fosse esatta da tutti per ragione di fuochi, *nemine exempto*, eccetto da quelli, che *de jure* dovevano essere franchi; fu per detto Ammirante delegata l' esecuzione e cognizione delle cose suddette allo Spettabile Reggente D. Francesco Merlino; e poi per la sua assenza dalla Real Corte, fu per noi delegato il detto negozio al Reg. Consigliere D. Antonio Mirobalio, dal quale essendosi più volte fatta relazione nel Regio Collateral Consiglio tanto della numerazione di detti Casali fatta nuovamente d' ordine nostro, quanto di diverse pretensioni, che si teneano da alcuni d' essi Casali, e Baroni di quelle, di non essere compresi nella detta gabella, ed altro che in detta materia s' è offerto; e discusso pienamente il tutto, sta per noi determinato doversi pagare la detta gabella da tutti, deducendosi *tantum* dalla Numerazione di ciascheduno di detti Casali, gli Ecclesiastici, miserabili, case vacue, che non sono *in fraudem*, e quelli fuochi, che forse fossero stati duplicatamente descritti, ed esigersi generalmente da tutt' i Casali, non ostante, che per alcuni pochi s' era proposto, volersi essi obbligare di pagare la loro rata.

2 Che perciò, volendosi per noi dare esecuzione puntualmente a cio che sta conchiuso per le dette Piazze, e suoi Deputati; ci è paruto con voto e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistenti, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale diciamo, e comandiamo, che da' quindici del presente mese in avanti si debba esigere in ogni uno dagl' infrascritti Casali di questa Città la gabella della farina alla ragione di carlini tre per tomolo di rotola quarantadue, conforme s' osserva in detta Fedelissima Città, e dagli abitanti in ciascuno d' essi per le sue rate taffate per lo numero de' fuochi, che sono rimasti effettivi, ed in piè del presente Bando va notato, senza eccezione di persona alcuna, eccetto *tantum* gli Ecclesiastici, a' quali si ha da dare la franchigia &c.

Secondo. Ordiniamo, che dallo stesso tempo i Cittadini, ed abitanti in detti Casali, sieno
3 trattati franchi ed immuni di tutti altri pesi, tasse, contribuzioni, alloggiamenti, così di Milizie, come di Caporali di Campagna, Carree del Regio Arsenale, servizio del Regio Palazzo, Regia Cavallerizza, Caccia degli Astruni, ed ogni altro nella stessa forma e maniera, che sono trattati gli altri Cittadini abitanti in questa Fedelissima Città in esecuzione del Bando emanato sopra la stessa materia in tempo del Governo del detto Ill. Ammirante di Castiglia sotto la data de' 14. di Agosto del 1645. con estinguersi *il jus panizandi* in loro beneficio, conforme alle conclusioni di dette Piazze. Atteso che per la soddisfazione del prezzo del *jus panizandi*, alienati per la Fedelissima Città gli anni passati, sta ordinata a parte la forma della restituzione del denaro pagato dal Compratore di quelli.

Terzo. Vogliamo, che si debba fare il pagamento di detta gabella dalle persone eleggende dall' infrascritto Ministro per noi Delegato in detto negozio, le quali avranno da assistere in ciascheduno Casale, ed osservare il di più, che appresso si ordina per la buona amministrazione, ed esenzione della detta gabella.

Quarto: che le dette persone deputande abbia-
4 no da tenere una stadera in una casa a parte, nella quale abbiano da andare a pesarsi tutte le farine, che s' introducono, e consumano in ognuno di detti Casali, e per quelle pesate debbano subito esigere il diritto della gabella suddetta, e notare giornalmente in un libro a parte l' esazione, che per essi si farà, e consegnare la cartella de' pagamenti, o della franchigia alla persona, che le porterà.

5 Quinto: che le persone, che andranno a pesare le farine nella detta stadera, abbiano da dar notizia agli Offiziali, che assistono in detto luogo, se delle farine vorranno valersi per far pane in casa, o per altro effetto: e così debba notarsi

Digitized by Google

tarsi nella cartella, che loro si consegnarà.

6 Sesto: che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione siasi, possa, nè debba introdurre quantità alcuna di pane in detti Casali da qualsivoglia altro luogo non soggetto alla gabella.

7 Settimo: che nel tempo della raccolta di ciascuno anno i padroni, ed affittatori di Masserie abbiano da dar notizia fra il termine di giorni venti dopo finita la raccolta in potere dell' Offiziale, che assiste nel Casale, dove sarà compresa la loro masseria, della quantità di grano, ed altro soggetto alla detta gabella, che avrà raccolto nella sua masseria; e poi nella fine dell' anno presentare i discarichi delle vittuaglie.

8 Ottavo. Proibiamo espressamente i Centimoli, Macine e Molini, tanto a mano, quanto con animali, che niuno ardisca, nè presuma tenere in casa privata sotto qualsivoglia colore, o causa: ma dette macine e molini *ut supra* debbano essere in luoghi pubblici: nè qualsivoglia persona possa tenero, o far cuocere pane ne' forni in campagna; i quali vogliamo, che restino estinti in tutto.

9 E contravvenendo alcuno ad uno de' detti capi di sopra convenuti, incorra la prima volta nella pena della perdita della roba e degli animali, o altro, che serviste per detto effetto: la seconda nella stessa, e di ducati dieci di più, ed altre pecuniarie, o corporali ad arbitrio nostro. Incaricando l' osservanza ed esecuzione del presente Bando al Reg. Consigliere D. Antonio Miroballo, il quale accudirà in tutto detto negozio, come Commissario da noi Delegato &c.

I CASALI SONO CIOE'.

10 Afragola	Caivano
S. Pietro a Patierno	Melito
Secondigliano	Piscinola
Casoria	Marianella
Casandrino	Polucca
Fratta maggiore	Barra e Serino
Casavatore	S. Jorio e Cremano
Cardito	S. Sebastiano
Arzano	Ponticello
Nevano	Casal Nuovo
Grumo	Torre del Greco
Marano	Tre-Case
Pianura	Bosco
Soccavo	Torre dell' Annunziata
Mugnano	Resina
Panecuocolo	Portici
Carvizzano	S. Gio: a Teduccio
Miano e Mianella.	Case in Damiano

A detta Prammatica susseguе un memoriale dato al Sig. Conte, y de Villamediana Vice-Rè successore nel 1679. dalla Piazza del Fedelissimo Popolo di questa Città di Napoli inserito nel corpo delle Prammatiche fra *d. tit. de Vestig. & Gabell.* con rubrica: *Memoriale Populi Neapolitani sive Pramm.* 21. nel quale supplica,

11 che si rimetta la metà delle gabelle, arrendamenti, ed imposizioni estinte, con qualche circostanza, e condizione. Fra gli altri Capi contenuti in detto memoriale vi è il seguente, ch'è il §. 5. rispetto a detta gabella della farina v3.

Ed in quanto alla gabella della farina si supplica V. E. che per evitare le fraudi, si commuti in grano in Napoli, suoi Boghi e distretti, e ne' Casali; l'esazione si faccia in farina, acciò non s'impedisca il raccogliere del grano: con che si paghi a ragione di 42. rotola il to-

12 molo, per essere il tomolo di grano di diversi pesi; nè sia più nè meno, conforme si pagava nella farina; ed entrando la farina ridotta dal grano, del quale non sia stata pagata la gabella di carlini tre e mezzo, si paghi solamente il diritto di detti carlini tre e mezzo, ch' è la metà di carlini sette, i quali si pagavano prima a ragione di rotola 40. il tomolo.

E più: che detta gabella del grano non si paghi fino a tanto, che la Città sarà provveduta di grani a prezzi tali, che il pane si possa panizzare, con farsi almeno la palata di once 24. per

13 grana quattro; e vendendosi il pane alla detta ragione d' once 24. è pagata la suddetta gabella. Tutto l' utile, che di ciò avanzasse, si debba convertire in capitale, fino che farà la somma d' un milione, il quale resti vincolato per l' annona di questa Città per compra di grani solo; nè mai si possa vendere, nè alienare, nè assegnare per altra causa, ancorchè privilegiata con privilegio chiuso nel corpo della legge: ed alienandosi, o obbligandosi, possa avocarsi come se fosse denaro dotale o fiscale, senza peso di fare discussione, con restare nulli i contratti di dette vendite ed alienazioni, con pena al Graffiere, agli Eletti, ed altri Ministri, quali si vogliano, che alienassero, del nonuplo; per la quale restino ipotecati i beni loro: e finito di darsi detto milione, si panizzi il grano, con pagarsi prima la gabella di carlini tre e mezzo con maggior benefizio e vantaggio di grascia, che sia possibile per servizio del pubblico, dando quelle ordinanze, le quali parranno a V. E. per la miglior direzione di detta annona. Quale Prammatica, tanto per detto Capo, quanto per gli altri si dee intendere secondo l' istruzioni poste nella Prammatica seguente di detto Duca di Villamediana *d. tit.* de' 24 Ottobre 1649, nella quale a rispetto di detta gabella della farina, oggi del grano sopra detto capo determina nel §. 2. e stabilisce la forma e *Jus* del pagamento del tenor seguente v3.

Negli altri tre carlini e mezzo imposti similmente in diversi tempi, cioè *a' 5. d' Aprile del* 1636. grana cinque, aumentate poi a grana 7. *a' 5. Luglio di detto anno*, che sono le prime grana sette.

Secondo: *a' 14. di Febbrajo del* 1637. un altro grano, quale sempre è andato unito con dette grana sette.

Terzo: *al primo Maggio del* 1638. altre grana dieci.

Quarto: *a' 17. Febbrajo del* 1644. altre grana sette per tomolo di farina, e grana dieci per tomolo d' orzo, avena, speltra, grano d' India, legumi, e marzuoli.

Quinto: *a' 17. di Settembre del* 1645. altre grana diece; e di tutti detti diritti si faccia un altro governo di quattro Governatori; cioè il Primo delle grana otto; il Secondo delle prime grana dieci; il Terzo delle seconde grana sette; il Quarto delle seconde grana dieci; quale gabella de' marzuoli, speltra, e grano d' India è già estinta, come quella de' frutti. Sicchè detta gabella della farina resta per carlini tre e mez-

Digitized by Google

zo per tomolo di farina, e la *d. Pramm. del Duca d' Arcos* resta in osservanza a rispetto degli altri Capi ed ordinazioni, che contiene.

CAP. XVI.

Dell'istruzioni, ed ordini da osservarsi sopra l'Arrendamento del Tabacco, per quello che appartiene all'Università e Cittadini in conformità delle sottoscritte Prammatiche.

SOMMARIO.

1 *Tabacco di qualsivoglia sorta non si può vendere nè in pubblico, nè in segreto, nè in grosso, nè a minuto senza il* Jus prohibendi &c.
2 4 & 12 *Pene di chi frauda la Gabella del Tabacco.*
3 *Tabacco non si può immettere nel Regno senza manifestarlo all' Officiale del Fondaco.*
5 *Tabacco ancorchè pagato il* Jus Fundaci, *non si può estrarre senza la spedizione de' Regj Officiali.*
6 *Tabacco da niuno si può lavorare, nè misturare, nè fabbricare: nè anche tenere molino, o macinello senza licenza &c.*
7 8 & 19 *Esenzione degli Officiali dell' Arrendamento del Tabacco.*
9 *Rivelatori delle frodi del Tabacco, che premio ricevano.*
10 & 11 *Rinnovazioni d' altri ordini sopra l' Arrendamento del Tabacco, ch' erano venuti in desuetudine.*
13 *Tabacco non si può immettere in Napoli, nè in altro luogo, nè* intra, *nè* extra *Regno, nè tampoco da un luogo in un altro, senza licenza della Regia Camera, o degli Officiali.*
14 *Pene di chi immette il Tabacco, e lo porta,* ut supra *senza licenza &c.*
15 *Pene di chi lavora, o fabbrica Tabacco in contrabbando.*
16 *Pene di chi tiene molini, molinelli, o macinelli per lo Tabacco.*
17 *Licenze degli Arrendatori, e loro Officiali di poter visitare le Regie Galee, Vascelli, e altri luoghi, e persone anche esenti.*
18 *Prove bastanti contra i contrabbandieri del Tabacco.*

TUtte le persone di questa fedelissima Città, e Regno debbono osservare, ed eseguire quanto ne' seguenti capi si contiene per la buona, e retta amministrazione, e governo di detto *jus prohibendi* del Tabacco, sotto le pene in essi contenute, quali irremissibilmente si eseguiranno contra de' trasgressori, in conformità *della Regia Prammatica 24. d. tit. 238. de Vectigal. & Gabell. del Conte y de Villamediana de'* 10. *Dicembre* 1650. *e sono i seguenti vz.*

1 Che niuna persona ardisca di vendere, nè in pubblico, nè in segreto Tabacco di sorta alcuna, sia in foglia, o in polvere minuta o grossa, semplice o misturato con odori, profumi, o con polveri, o erbe, o fiori odoriferi, o medicinali, ed ogni qualità di Tabacco, così orientale, come di Europa, e nè anche di quello, che nasce in Italia: e detta proibizione s' intenda ancorchè detto Tabacco fosse comprato da' Fondaci, e Botteghe permesse dal Governatore, o Affittatore del
2 *jus proibibendi*; non permettendo a chi lo compra il ritornarlo a vendere, se non agli stessi Amministratori, *seu* Affittatori della Regia Corte, per lo prezzo però, che essi lo comprano, senza il *jus probibendi*, sotto pena la prima volta a chi presumerà venderne, di perdere tutto il Tabacco, che si ritroverà avere, e di duc. otto per libbra, applicandosi le tre parti al Regio Fisco, e la quarta al rivelante, se vi sarà: la seconda volta duc. sedici: e la terza duc. ventiquattro, ed altra pena ad arbitrio di S. E. nelle quali pene ancora incorrano i compratori, che lo compreranno contra la forma della presente Prammatica.
3 Secondo. Qualsivoglia persona di qualunque grado, e condizione si sia, che vorrà immettere Tabacco nel Regno, o per mare, o per terra, debba fra il termine di 24. ore manifestarlo con manifesti formati, conforme si costuma nella Regia Dagana, agli Officiali del Fondaco più vicino; e quando poi avrà da immettersi, spedito che sarà dalla Reg. Dogana, si debba *recto tramite* infondacare ne' Fondaci a questo effetto destinati, dove si conserverà, e se ne terrà ragione da' Regj Officiali, per doversi disporre dall' Amministratore, ed Affittatore, pagandosi il prezzo, che si concerterà co' mercatanti: e non dandosi fra il detto termine il manifesto, ovvero prima di darsi, sbarcandosi o trasbalzandosi in carra, o in altra barca, il Tabacco s' intenda essere incorso in contrabbando, e si abbia per intercetto. Di più i Padroni de' Vascelli, Feluche, e Barche, che non daranno detti manifesti, incorrano nella pena di tre anni di galea.
4 Terzo. Tutte le persone, che si ritroveranno ad introdurre o portare qualsivoglia quantità di Tabacco non manifestato, ed immesso in contrabbando, stante che tutti dovranno provvedersi di Tabacco da' Fondaci Regj, e dalle Botteghe destinate dalla Regia Corte, ancorchè dichiarino la persona, che loro l'ha dato, incorrano nella stessa pena detta di sopra nel primo capitolo: e nelle stesse pene s' incorre, quando si verificherà, *etiam* per testimonj, che siasi commesso il contrabbando.
5 Quarto. Quando si vorrà estrarre il Tabacco, o per *infra* Regno, o per *extra*, ancorchè sia comprato da' Regj Fondaci, o dalle Botteghe, dove si vende a minuto, non possa estraersi senza la spedizione de' Regj Offiziali del Fondaco maggiore di detto *Jus probibendi*; altrimenti ritrovandosi senza di quelle, si abbia per intercetto, e l' estraente incorra nelle medesime pene di sopra.
6 Quinto: che niuna persona, oltre di quelle, che avranno licenza dal Governatore *seu* Affittatore delle Provincie, e ne' luoghi destinati, possa fabbricare, lavorare, nè misturar Tabacco, nè anco possa tener molini o molinelli per macinar il Tabacco, nè mortai per pestarlo, senza la detta licenza del Governatore, o Arrendatori, così in Napoli, come per tutto il Regno sotto l' istesse pene, come di sopra; colla perdita ancora de' molini, ed altri ordigni.
7 Sesto. Si concedono all' Arrendatore generale, ed agli Affittatori particolari, ed altri subordinati all' Arrendatore, e Governatore, e suoi Sostituti in caso di demanio, tutte l' esenzioni di

Digitized by Google

di pesi personali, ed alloggiamenti attuali, soliti concedersi a' Regj Offiziali.

8. Settimo. Si concede ancora che i Governatori, Arrendatori, ed altri Offiziali di detto Arrendamento, non possano essere riconosciuti nelle loro cause civili, criminali, miste, mote e movende da altri Tribunali, che dalla Regia Camera della Sommaria; dipendenti dette cause però dall'esercizio, ed Arrendamento del Tabacco.

9. Ottavo. Si promette a quei, che riveleranno le contravvenzioni, contrabbandi, e frodi, che si commetteranno contra il tenore della presente Prammatica la quarta parte, e si terranno segreti. Restando a peso del Tribunale della Regia Camera il pubblicare i bandi, e dare tutti gli altri ordini necessarj per esecuzione della presente Prammatica, e nel di più concernente al buon governo di detto *Jus probibendi*, conforme gli ordini dati &c. *Pram. 24. d. tit. de Vectigal. & Gabell. del Conte y de Villamediana de'* 10. *Dicembre* 1650.

Altri ordini, e rinnovazioni di Bandi intorno all' Arrendamento del Tabacco. §. 2.

Essendo venute in desuetudine, ed inosservanza diverse Prammatiche e Bandi sopra l'Arrendamento del Tabacco, si fece istanza nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria per parte del Magnifico Andrea Bracato Regio Arrendatore del *Jus probibendi*, per la rinnovazione di quelle, mentre si commetteano più e diverse frodi e contrabbandi in pregiudizio di detto Arrendamento, e danno del supplicante; da *d. Tribunale sotto i* 17. *Febbrajo* 1650. fu provveduto che si rinnovi il bando emanato per detta *Regia Camera sotto i* 25. *Settembre dell' anno* 1655. semplicemente senz' altra aggiunzione *citra* pregiudizio delle pene incorse, qual è del tenor seguente v3. *prag. 29. d. tit.* 238. *de Vect. & Gabellis.*

CAROLUS D. G. REX &c.

Bando da parte della Sagra Regia e Cattolica Maestà, e della sua Regia Camera della Sommaria. Perchè quando dall' Eccellenza del Signor Conte d' Onnatte *olim* Vice-Rè in questo Regno con *Pramm. de'* 10. *Dicembre* 1650. si proibì la vendita del Tabacco in questa Città di Napoli e Regno, e s' introdusse a beneficio della Regia Corte il detto *Jus probibendi*, si formò in questa Città di Napoli il Fondaco generale per lo smaltimento di detto Tabacco, per conto di detta Regia Corte. Per detta Regia Prammatica si proibì, che niuno avesse potuto vendere, nè comprar Tabacco di qualsivoglia sorta, se non quello della Regia Corte, sotto pena di perdere il Tabacco, di ducati otto per la prima volta: la seconda volta di ducati sedici: e la terza di ducati ventiquattro, oltra altre pene ad arbitrio di S. E.

Così ancora con altro Bando fu proibito, che niuna persona avesse potuto immettere Tabacco nel Regno per mare, o per terra senza manifestarlo agli Offiziali del Fondaco del Tabacco più convicino, sotto pena d' essere incorsa in contrabbando, ed i Padroni de' Vascelli, Feluche, e Barche, che non dessero detti manifesti, fossero incorsi nella pena di tre anni di galea, oltre altre pene, come s' è detto di sopra. Ed essendosi poi veduta la malizia de' contrabbandieri, che conducevano il detto Tabacco in Regno, senza dimandar licenza, immettendolo dove loro piaceva; e quando vi si ritrovavano *in fraganti*, si scusavano che detti Tabacchi conduceano da *extra* Regno, o per mare, o per terra, dicendo che quelli volevano estrarre per *extra* Regno: e con questo, quando ritrovavano a smaltirlo in Regno, lo smaltivano in grandissimo danno della Regia Corte: e quando non lo ritrovavano a smaltire, diceano volerlo estrarre *extra* Regno, ed alcuni di essi lo manifestavano per transito.

Per il che per rimediare a dette frodi con diversi Bandi, e *præcise de'* 19. *Febbrajo* 1652. s' ordinò a tutti e quali si vogliano persone di qualsivoglia stato e condizione si fossero, e sotto pena di tre anni di galea agl' ignobili, e di tre anni di relegazione a' nobili, oltre la perdita del Tabacco del loro Vascello, ed altro che conducesse detto Tabacco, ed oltre ancora l' altre pene contenute nella Regia Prammatica, e Bandi emanati in materia di detto *Jus proibendi* del Tabacco quando fosse occorso condursi Tabacco da fuora Regno per quello similmente immettersi *extra* Regno, prima d' introdurlo in Regno, avessero dovuto dimandar licenza a' Magnifici Governatori di detto *Jus probibendi* in Napoli, o delle Provincie, dove fosse accaduto immettersi detto Tabacco, altrimenti fossero incorse nelle dette pene; la quale licenza doveva essere *in scriptis*, e non altrimenti.

Al presente non ostante detta Regia Prammatica e Bandi, e non ostante dette comminate pene, da alcuni si sono immesse ed immettono diverse quantità di Tabacchi in questo Regno, così in fronda, come macinato, e da un luogo ad un altro senz' aversi licenza, e quelli sono venduti e si vendono; a segno tale che è più la quantità de' Tabacchi, che s' è venduta e vende in contrabbando, che quello, che s' è smaltito e smaltisce per conto della Regia Corte; e si fa con tanta franchezza, che poco si curano delle pene corporali e pecuniarie; e molti si valgono per commettere detti contrabbandi di persone potenti. Che perciò volendo rimediare affinchè la Regia Prammattica ed i Bandi ricevano la loro debita esecuzione, col presente Bando da pubblicarsi in questa Città di Napoli, e per tutto il presente Regno.

Si ordina e comanda, che *citra* pregiudizio delle pene incorse, conforme la Regia Prammatica e Bandi, da oggi in avanti non sia persona alcuna, che ardisca, nè presuma d' immettere Tabacchi di qualsivoglia quantità e condizione in qualsivoglia parte di questa Città e Regno *intra & extra* Regno, senza prima averne data notizia a' Magnifici Governatori di detto Tabacco, ed Offiziali deputati per essi in questa Città e Regno, ed ottenerne licenza *in scriptis*, così per mare, come per terra: e rispetto de' Tabacchi immessi, o che forse s' immetteranno in detti luoghi, *ut supra*, non si possano nè vendere, nè comprare, nè a minuto, nè in grosso, nè in fronda, nè macinato, poichè la detta vendita ha spettato e spetta alla Regia Corte, *& consequenter* a' suoi Arrendatori: e ritrovandosi, o scuoprendosi, che alcuna persona abbia immesso, venduto, e comprato detti Tabacchi in contrabban-

Digitized by Google

do eziandio, che detti Tabacchi di contrabbandi foſſero comprati, o venduti da uomini deputati dalla Regia Corte, o dall' Arrendatore, s' intendano tutti incorſi nelle dette pene di ſopra menzionate pecuniarie e corporali, colla perdita di loro Vaſcelli, Feluche, Barche, ed animali, co' quali ſi foſſero immeſſi detti Tabacchi in contrabbando: ed a chi rivelerà le coſe ſudette, ſi darà l'intero valore, ed intrinſeco prezzo del Tabacco: ed oltre di ciò la metà della pena pecuniaria, che ſi eſigerà del contrabbandiere, e ſi terrà ſegreto.

Il preſente ſi pubblichi &c. *Dato in Napoli nella Regia Camera della Sommaria a dì* 25. *di Settemb.* 1655. *Jo: Baptiſta Piſanellus pro M. C. Capyc. Galeota; Fiſcus. Scipio Surrentinus Rationalis Jo: Baptiſta Sebaſtianus Act. Mag.* E perchè conviene in ogni modo ovviarſi le fraudi e contrabbandi predetti; ci è paruto in eſecuzione del preinſerto decreto della Regia Camera a relazione *dell' infraſcritto Signor Preſidente D. Carlo Ardia Commeſſario* rinnovare detto preinſerto Bando *omni tempore valituro, citra* pregiudizio delle pene incorſe. Il preſente ſi pubblichi &c. *Datum Neap. ex Regia Camera Summariæ die* 18. *Februarii* 1659. *D. Felix de Lanzina, y Ulloa Reg. P. M. C. V. &c.*

10 Quali ordini, Bandi e pene ſi ſono più volte con diverſe Regie Prammatiche rinnovati, ed
11 ampliati; cioè *colla Prammatica* 31. *cod. tit.* 238. *di D. Franceſco Ortiz, Cortes Luogotenente della Regia Camera de'* 17. *Febbrajo* 1668. *altro colla Prammatica* 37. *cod. tit. di D. Raffaele de Villagoſa R. M. C. L. de'* 5. *Luglio* 1673. ed altro ultimamente *colla Pram.* 42. *cod. tit. del Marcheſe de los Veles de'* 10. *Ottobre* 1677. *nelle quali ſoggiunge nella forma ſeguente.*

Confermando dette Prammatiche, e Bandi antecedenti, e quanto ſi contiene in eſſi, e *citra* pregiudizio delle pene incorſe in beneficio del Regio Fiſco da' contravvegnenti, ordiniamo e comandiamo, che niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, poſſa vendere, nè comprar tabacco di qualſivoglia ſorta, così in fronda, come in polvere, eccetto che dal fondaco Regio, e botteghe permeſſe dal Governatore, o Affittatori del *Jus prohibendi* ſotto pena di perdere il Tabacco, e di ducati otto per libbra, la prima volta: ducati ſedici la 2. volta: e ducati 24. per la terza volta. Dichiarando: che la pena arbitraria riſervata in detta Prammatica e bandi, s' intenda anche corporale per quello, che tocca alla prima, e ſeconda volta ad arbi-
12 trio noſtro; e per quelli, che forſe contravverranno la terza volta, incorrano di più in tre anni di relegazione a' Nobili, ed altrettanti di galea agl' ignobili; baſtando, che per quello, che tocca alla contravvenzione della prima e ſeconda volta, vi ſia pruova ſemipiena, per irrogare la pena della terza.

Secondo: ordiniamo e comandiamo, che niuna
13 perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, poſſa immettere tabacco di qualſivoglia ſorta in queſta Fedeliſſima Città, e Regno nè per mare, nè per terra; così da *extra* Regno, come da *infra*, nè traſportarlo da un luogo ad un altro, tanto in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, Caſali, e diſtretti, quanto in tutto il preſente Regno, ſenza licenza *in ſcriptis* della Regia Camera, o degli Arrendatori, che *pro tempore* ſaranno o ſono, ſotto le pene pecuniarie, come di ſopra, e perdita del Tabacco, Vaſcelli, Navili, Barche, e quali ſi vogliano altri legni, ſalme, animali, Carrozze, Caleſſi, Carri, Carret-
14 te, ed altro qualſivoglia iſtrumento, col quale ſi conduceſſe, e traſportaſſe, ancorchè non foſſero proprj delle perſone, come di ſopra, che conduceſſero, o faceſſero condurre; ma affittati o preſtati, ſotto pena di tre anni di relegazione a' Nobili, e di altrettanti di galea agl' ignobili, nella quale ancora incorrano tanto i Padroni de' Vaſcelli, Barche, e altri quali ſi vogliano Navili, quanto i Marinari, Sopraccarichi, Mezzani, Cocchieri, Caleſſieri, Carreſi, Carrettieri, Salmatai, Vaticali, Baſtagi ed altri, che accompagnaſſero, e convogliaſſero detti contrabbandi; concorrendo però per le pene ſopraddette la ſcienza dell' immiſſione, ed aſportazione del tabacco nelle Carrozze, e Caleſſi a riſpetto de' Cocchieri, Caleſſieri, e Padroni di Carrozze. E volendoſi immettere, ſi debba manifeſtare fra lo ſpazio di 24. ore agli Officiali del fondaco più vicino.

15 Terzo; che niuna perſona poſſa fabbricare, nè lavorare, nè far lavorar tabacco, nè tener molini, macinelli, nè mortai per peſtarlo, ſotto pena di ducati dodici per ciaſcuna libbra di tabacco, che ſarà provato eſſer macinato, o che ſi troverà lavorando, e di ſette anni di relegazione a' Nobili, ed altrettanti di galea agl' ignobili, e nelle medeſime pene incorrano tutte le perſone di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, le quali, in qualſivoglia modo foſſero complici in detti contrabbandi; ancorchè foſſero i Partitarj, e ſubaffittatori del detto arrendamento: e nella ſteſſa pena di relegazione incorrano i Baroni del preſente Regno, che permetteſſero, o conſentiſſero a' contrabbandi nelle loro giurisdizioni; ed ancora i loro Governatori della loro ſcienza, quando i Baroni non aſſiſtono nel feudo.

Quarto, che niuna perſona poſſa fabbricare, armare, nè porre in ordine Molinelli, Centi-
16 moli, Macinelli, Mortai, nè qualſivoglia altro iſtrumento atto a lavorare, o peſtare tabacco ſenza licenza *in ſcriptis* della Regia Camera, o degli Affittatori del *jus prohibendi*, ſotto pena della perdita de' Molini, Centimoli, Mortai, ed altri quali ſi vogliano iſtrumenti, e d' anni 7. di galea.

Quinto: per evitare in ogni modo i detti con-
17 trabbandi, concediamo colla preſente facoltà all' Arrendatore *pro tempore* del detto Arrendamento, e ad ogni altro Miniſtro del Tribunale della Regia Camera, deputando dallo Spettabile Luogotenente, che ciaſcuno di eſſi poſſa ſenza impedimento alcuno viſitare le ſquadre delle Galee, così di queſto Regno, come di qualſivoglia altro, che capitaſſe nel Porto di queſta Fedeliſſima Città, e luoghi convicini: ed ancora qualſivoglia Vaſcello per far diligenza, ed intercettare il tabacco, che ſopra d' eſſi ſi troverà, ancorchè il tabacco non ſia sbarcato: e viſitare le Caſtelle, Fortezze, e Preſidj di queſta fedeliſſima Città, ed intercettare il detto tabacco, che in eſſi ſi troverà. Ordiniamo agli Officiali di dette Regie Galee, e Vaſcelli, cioè Padroni, Comiti, Sottocomiti, Aguzzini, ed altri Officiali di

Digitized by Google

di esse, che in modo alcuno non debbano imbarcare tabacco, così in fronda, come macinato; quando vengono da viaggi per questa Fedelissima Città e Regno, non solo sotto le sopraddette pene; ma ancora di privazione de' loro posti, senza che possano declinare il foro sotto pretesto di privilegio militare, o marittimo.

Nella medesima pena di privazione de' loro offici incorrano i detti Officiali di Galea, e Vascelli, così maggiori, come minori, sempre che per questa Fedelissima Città si trovassero schiavi, o altri sudditi di dette Galee e Vascelli, asportando o vendendo Tabacco; non dovendosi da essi permettere, che detti schiavi, o sudditi calino in terra con detta asportazione di tabacco: però prima, che da' Ministri della Regia Camera si facciano le diligenze necessarie nelle sopraddette Castelle, squadre di Galee, o Vascelli, se ne dia avviso a Noi, acciocchè si possano dare gli ordini necessarj a' Castellani, Officiali, Capi di Galee e Vascelli: giacchè per quello, che tocca alle diligenze, che si dovranno fare da' Ministri Suddelegati nelle Provincie di questo Regno, si daranno gli ordini generali a' Castellani, Officiali, e Capi di Galea, che capiteranno ne' Porti d'essi: concedendo con questa la medesima autorità a' Mastri Portolani, Luogotenenti, e Vicesegreti, acciocchè ciascuno nella sua giurisdizione possa, e debba visitare e fare le suddette diligenze, con intercettare il Tabacco, che in quelle si troverà.

Sesto: che i contrabbandi suddeti di qualsivo-
18 glia sorta si sieno, s'intendano provati legittimamente, e concludentemente per due testimonj singolari; e detta prova sia sufficiente anche a rispetto di coloro, che fabbricano Molini, ed altri istrumenti per fabbricar tabacco; concedendo colla presente facoltà, che in qualsivoglia cosa di contrabbandi, o contravvenzione de' suddetti capi, si possa indultare uno de' principali, al quale si darà di più il quinto di quello, che perverrà dalla causa, che da esso si porrà in chiaro.

Settimo, che in tutte le cause, così civili, come criminali, e miste, mote e movende, dipendenti, e non dipendenti da detto Arrendamento, dagli Arrendatori, o Ripartimento *immediate*, debba procedere il Tribunale della Regia Camera, o il Magnifico Presidente d'essa, che *pro tempore* sarà Commessario: nè debbano intromettersi in esse per qualsivoglia causa il S. R.ª C. di Capuana, la Gran Corte della Vicaria, così civile, come criminale, nè qualsivoglia altro Ministro, o Tribunale.

☞ Intorno al quale Arrendamento vi è la novella Prammatica dell' anno passato 1736. del tenor seguente v3.

CAROLUS DEI GRATIA REX &c.

AVendo questa Regia General Soprantendenza considerato gli abusi, e le frodi, che in pregiudizio del pubblico si sono da tempo in tempo introdotte nelle Provincie del Regno dagli Affittatori, e venditori del Tabacco, con aversi fatto lecito di vendere i tabacchi non solamente a prezzi alterati, ma misturati, e di mala qualità. E dovendosi dal primo dell' entrante mese di Gennajo amministrare in demanio l' Arrendamento suddetto per riparare ad inconveniente così ingiusto, e pregiudiziale, ha stimato di fare il presente Bando di valere in ogni tempo d' avvenire, col quale si ordina, che da ora in avanti sotto pena di sei mesi di carcerazione, e di ducati cinquecento niuno Amministratore, Subaffittatore, Partitario, Tabaccajo, o Venditore possa misturare (come dicono) in qualunque maniera i tabacchi, o innacquare il tabacco in fronda, e nè pure possano venderli così misturati, o spaccati; ma debbano consegnargli, e smaltirli della stessa qualità, e buona condizione, che la ricevono dal Regio Fondaco: e parimente non possano sotto le pene di sopra espressate alterare i prezzi de' tabacchi più della seguente ragione, cioè:

Particolare alla bilancia de' Fondachi principali di ciascheduna Provincia del Regno a carlini dodici la libbra, e alle botteghe a minuto a grana quattordici l'oncia.

Fiore alla bilancia de' detti Regj Fondaci a carlini dieci la libbra, ed alla minuta a grana dieci l'oncia.

Brasile alla bilancia di detti Regj Fondaci Provinciali a carlini otto la libbra, ed alle botteghe a minuto a grana otto l'oncia.

Fronda, o sia tabacco in corda alla bilancia di detti Regj Fondaci a carlini sei la libbra, ed alle botteghe a minuto a grana sei d'oncia.

Ordinario in polvere nelle bilance di detto Regj Fondaci a carlini quattro la libbra, ed alle botteghe a minuto a grana quattro l'oncia.

Ordinario detto Polviglia nelle sole Provincie di Abruzzo *ultra*, ed Abruzzo *citra* così grosso, come scaglietta alla bilancia de' Regj Fondaci di dette due Provincie a grana venticinque la libbra, ed alle botteghe a minuto a grana due, e mezza l'oncia.

Foglie di Levante, ove occorrerà di vendersi alla bilancia a grana venticinque la libbra, ed alle botteghe a minuto ad una cinquina l'oncia.

Avana, e Siviglia fina alle sole bilance de' Regj Fondaci Provinciali a carlini sedici la libbra; ed Avana di sacco a carlini nove la libbra.

Ed affinchè questo Bando abbia il suo dovuto effetto, ordiniamo, che si pubblichi in ciascheduna Terra, e Luogo del presente Regno; e ridotto in istampa abbia ciascheduno Tabaccajo, e venditore da tenerlo affisso nella porta della sua bottega, acciò in fatti il Pubblico non venga in minima cosa gravato; anzi a qualunque persona, che farà constare essersi da taluno de' suddetti Amministratori, Affittatori, Tabaccai, Venditori trasgredito al presente Bando, si promette non solamente il segreto; ma di darle la terza parte della pena suddetta di ducati cinquecento, che si riceverà dal trasgressore. Dalla Regia General Soprantendenza i 17. Dicembre 1736. *Gio: Domenico Alberello.*

CAP. XVII.

Degli Obblighi de' Baroni verso i Vassalli.

Che sia lecito a' Vassalli di comprare e vendere, senza essere molestati da' Baroni &c. §. 1.

SOMMARIO.

1 *Baroni, come si debbono portare co' Vassalli.*
2 *Baroni non possono impedire a' Vassalli il comprare, e vendere.*

3 Pe-

Digitized by Google

3 *Pene de' Baroni, e loro Officiali, che impediſcono a' Vaſſalli il comprare, e vendere &c.*
4 *Baroni non diano a' Vaſſalli moleſtia, nè oppreſſione alcuna.*
5 *Officj Baronali non ſi vendano.*
6 & 7 *Pene de' Baroni, che vendono gli officj: o delle perſone, che li ricevono.*
8 *Capitanio debb' eſſere diviſo dal Maſtrodatti.*
9 *Officiali debbono eſſere annali, ed in fine dell' officio debbono dare Sindacato.*
10 *Baroni, come debbono comprare, permutare, e rimettere le pene de' delinquenti.*
11 *Condannati in galea ſi debbono rimettere ſubito a dette galee &c.*
12 *Baroni non poſſono impedire i matrimonj.*
13 *Baroni non poſſono gravare i Vaſſalli con qualſivoglia peſo.*
14 *Baroni non poſſono fare nuove difeſe, foreſte, o chiuſure.*
15 *Baroni debbono eſſere moderati nell' uſo de' boſchi, o ſelve delle Terre.*
16 *Baroni non forzino i Vaſſalli a comprare, o pigliar in affitto le loro entrate.*
17 *Baroni non poſſono forzare i Vaſſalli a cuocere il pane a' loro forni, macinare il grano, o olive ne' loro molini, o trappeti.*
18 *Baroni non poſſono impedire a' Vaſſalli l' alloggiare, o fare oſterie.*
19 *Baroni non poſſono imporre nuovi ſervizj, o nuove angarie a' Vaſſalli col preteſto de' privilegj.*
20 *Pene de' Baroni, che contravvengono alla Prammatica dell' Imperadore Carlo V.*
21 *Baroni non tengano carceri oſcure, nè ſotto terra.*
22 *Baroni non poſſono proibire a' Vaſſalli il vendere le loro ſete a chi lor piace, ed eſtraerle dopo pagati i Regj diritti.*
23 *Officiali Demaniali, e Baronali non poſſono nelle ſentenze riſervare la commutazione delle pene ad arbitrio &c.*
24 *Baroni non s' intromettano nelle materie dell' Univerſità.*
25 *Baroni, o Officiali non poſſono pigliare dall' Univerſità partiti, o Amminiſtrazione in demanio,* o ad credentiam.
Caratarj, o altri particolari non poſſono pigliare dall' Univerſità partiti, o amminiſtrazioae in demanio, o ad credentiam n. eodem.
26 *Baroni non poſſono ricevere dall' Univerſità donazione, o affitti* ad tempus, *o perpetui, nè fare altri contratti ſenza Regio Aſſenſo.*
27 *Baroni non poſſono coſtringere i Gabelloti, ed Affittatori a pagar loro denaro, che ſia aſſegnato a' pagamenti Regj, e particolari.*
28 *Baroni non poſſono pigliare in affitto le gabelle dell' Univerſità, nè partecipare.*
29 *Baroni, o altri laici non s' intromettano nell' elezione de' Prelati, nè poſſono per cauſa de' Chierici moleſtare i conſanguinei.*
30 *Baroni non facciano elezione di perſone Eccleſiaſtiche nell' amminiſtrazione della giuſtizia.*
31 *Vaſſallo non è tenuto pagare la decima al Barone, quando ha ſeminato fuori del ſuo feudo ec.*
32 *Barone come primo Cittadino non può impedire la vendita della difeſa dell' Univerſità.*
33 *Barone può fidare nel Demanio, purchè non s' impediſca l' uſo de' Vaſſalli, e che non venda a' foreſtieri.*
34 *Barone non dee affittare le pene contumaciali, o proventi civili al Maſtrodatti; ma li dee eſigere il ſuo Erario.*
35 *Barone dee deputare il Giudice delle ſeconde cauſe nel luogo della giuriſdizione, o al più otto miglia diſtante.*
36 *Barone, che ha più Terre, o Caſtelli, non può far reggere Corte, ed amminiſtrare giuſtizia a' Vaſſalli fuori della patria.*
37 *Delitti degli Officiali de' Baroni* active & paſſive *ſpettano alla G. C. della Vicaria.*
38 *Aſſiſa alle robe da venderſi ſpetta al Catapano dell' Univerſità, e non al Barone.*
39 *Pena de' falſi peſi ſpetta al Barone.*
40 *Baroni non hanno le reviſioni, o appellazioni a ſe medeſimi.*
41 *Baroni non poſſono tenere l' Avvocato, o Procuratore Fiſcale, fuorchè il Principe di Biſignano.*
42 *Baroni non poſſono far grazia, ſe non hanno le prime, ſeconde e terze cauſe.*
43 *Strena non ſi dee a' Baroni.*
44 *Barone non può conoſcere delle cauſe fra lui e ſuoi Vaſſalli; nè può commetterle ad altri &c.*
45 *Barone non può eſercitare la giuriſdizione da ſe ſteſſo, nè fare le commiſſioni, o delegazioni vincolate.*
46 *Barone non può rimuovere l' Offiziale fra l' anno.*
47 *Barone non può rinunciare al ſuo privilegio in pregiudizio del Vaſſallo.*
Vaſſallo non può rinunciare al ſuo privilegio in pregiudizio del ſuo Padrone eod.
48 *Barone, perchè è legittimo Cittadino.*
49 *Barone è immune da' peſi, e per qual cauſa.*
50 *Barone non ha coſa comune nell' amminiſtrazione economica dell' Univerſità.*

1 E' Indubitabile, che i Baroni ſi dovrebbero portare verſo i loro Vaſſalli non da tiranni, come ſogliono alcuni; e voleſſe Dio, che non ſi ſperimentaſſe: ma con amore, ed affetto paterno, mentre non ſolo ſi dicono primi Cittadini; ma Padri, e come Padri verſo de' proprj figli ſi debbono portare verſo i Vaſſalli, come teſtifica *de Franch. nella deciſ. 197. n. 17.*; sì perchè non debbono per la maggioranza della nobiltà terrena, e beni di fortuna, ne' quali ſoprabbondano gli altri, aggravare, angariare e conculcare con maltrattamenti i poveri amati da Criſto, e raccomandati come la propria perſona: *quod uni ex iſtis minimis feciſtis, mihi feciſtis*, eſſendo ſtati creati da S. D. M. a propria ſua immagine e ſomiglianza, sì anche perchè cauſano maggior danno a ſe ſteſſi, non ſolo per gli odj e rancori, che ſi concitano per l' oppreſſioni; ma anche perchè quando i Vaſſalli ſono poveri, a loro riſpetto divengono anche poveri eſſi, così permettendo Dio. E qual maggior onore, dignità e gloria può godere in queſto Mondo un Principe, un Duca, un Conte, o Marcheſe, che vederſi ſeguitato da groſſo numero di Vaſſalli facoltoſi; o pure vedendoſi avanti il Palagio una turba di mendicanti a chiedere l' elemoſina, egli fatto diſpenſiere colle proprie mani li riceve amoroſamente ſecondo il Divino precetto per riportarne maggior' eſaltazione in queſta e nell' altra vita, a ſimilitudine di S. Lodovico Re di Francia, che li riceveva alla propria menſa. Però ſi è poſto il preſente trattato, accennando in breve, come ſi debbono portare alla

Digitized by Google

alla Baronia, per quello appartiene alla buona Guida e Direzione dell' Università, e de' particolari &c.

Perchè sogliono alcuni Baroni affliggere i Vassalli in varj modi, e con diversi pesi ed obblighi; e fra gli altri, che li forzano a volere dipendere dal loro arbitrio nel vendere, comprare, o in qualche modo contrattare i loro beni, e negoziare; volendo, che vendendoli lor si debba rivelare, e non sia lecito a' loro com-
2 pratori asportarli senza loro licenza; proibendo ciò con diverse inibizioni, ordini, e comandamenti; ed alle volte anche li forzano a volerli vendere ad essi a prezzi tassati a loro arbitrio: quali beni negoziati da essi, ricevuti a vilissimo prezzo da' loro Vassalli; quando poi quelli stanno in estremo bisogno, li vendono a' medesimi al prezzo, che vogliono. E se alcuno contravviene a' loro ordini, lo puniscono con diverse pene pecuniarie, ed alle volte anche corporali. Per la qual causa molti sono forzati ad abbandonare l' agricoltura, le masserie ed industrie di Campo, lasciandosi scarsamente quello che lor basta per lo loro vivere; d' onde cresce la loro povertà, e si rendono impotenti a' pagamenti de' pesi della Repubblica, e rifazione del Regno. Però si provvede, stabilisce ed ordina, che sia a ciascuno libera facoltà di vendere e contrattare le loro vittuaglie, animali ed altro come vogliono le leggi, a chi piace; ed a' compratori di quelle asportare ed estrarre, senza che da' loro Padroni direttamente, o in qualsivoglia modo lor si proibisca o impedisca; nè tampoco sieno forzati a vendergli ad essi, o alienarli; massime a prezzi tassati. Ed avvertano detti Baroni e Padroni di Città e Casali a non farlo, nè essi, nè per mezzo di loro Officiali, o altri; e chi con-
3 travverrà ogni volta, incorra alla pena di ducati mille da esigersi irremisibilmente: ordinando a tutti gli Officiali del Regno d' inquirere ed invigilare ferventemente e diligentemente sopra la puntuale osservanza di questo Statuto, e Regia Ordinazione, *Pram. prima de Baronibus & eorum officio del Re Ferdinando de'* 22. *Luglio* 1466. *tom.* 1. *tit.* 29. Quale Prammatica sotto i 25. Agosto di detto anno da detta Regia Maestà fu con altra Prammatica 2. di detto titolo confermata ed accresciuta colla pena della sua Real disgrazia ed indignazione, e di ducati diecimila da applicarsi al Fisco; volendo l' inviolabile osservanza di detto suo ordine espressamente per l' utile, comodo e libertà comune de' fedeli, che non si facciano in qualsivoglia Terra tali proibizioni da persona alcuna ec.

Che i Baroni non diano a' Vassalli molestia, nè oppressione alcuna &c. §. 2.

Perchè molti utili Padroni e Baroni non contenti della loro sorte, opprimono, molestano, infestano e perturbano i loro Vassalli in varj
4 modi; si ordina e stabilisce, che i Baroni di questo Regno di qualunque stato, grado e condizione che sieno, non molestino, nè opprimano detti Vassalli, facendo lor godere l' universale pace e quiete, *Prammatica* 3. *di detto titolo dell' Imperador Carlo V. dal* §. 21. *fatta l' anno* 1536. *d. tom. & tit.* dicendo di non poter soffrire, nè tollerare, che i Popoli, i quali egli difendea con l' armi dagl' impetuosi assalti degli estranei, sieno oppressi da' nostri ec.

Che gli Officj Baronali non si vendano §. 3.

Perchè molti Baroni, ed utili Padroni delle Terre di questo Regno vendono gli officj de' Governatori e Capitani, che deputano per l' am-
5 ministrazione della giustizia; dal che nasce, e si causa molta oppressione de' Popoli, e si offendono le leggi, alle quali ripugna tal abuso; si ordina, che in avvenire non si vendano tali officj, nè concedano con intervento di denari; e facendosi il contrario, i Governatori, o Capitani in questa forma eletti, non abbiano giurisdizione alcuna, e chi la concede, incorra nella pena d' once cento, e perda il denaro ricevuto, da applicarsi la metà all' Ospedale degl' Incurabili, e l' altra metà alla Regia Corte, *Pramm.* 4. *di detto titolo* 29. *al tom.* 1. *di d. Imperador Carlo V.* §. 22. *sotto l' anno* 1536. la quale viene rinnovata ed ampliata colla Prammatica 23. di detto titolo sotto i 23. Gennajo 1613. dove ordina e comanda, che niuno Barone, ed altri utili Padroni delle Città, Terre e luoghi del presente Regno di qualunque stato,
6 grado e condizione, che sia, non possa, nè debba vendere, nè per esso, non per interposta per-
7 sona gli officj del Governo e Capitano a persona alcuna, nè quelli dare, o concedere *mediante pecunia* sotto pena a chi venderà l' officio, o lo darà, o concederà come di sopra, delle dette once cento imposta da detta Real Maestà, da applicarsi, *ut supra*; aggiungendo, che la prima volta il detto Barone sia privato per anni tre dell' elezione dell' Officiale, quale per detto tempo si deputi per la Regia Corte; e la seconda volta sia privato, *durante sua vita*, di detta elezione: ed alla persona provveduta d' inabiltà la prima volta d' essercitare l' officio similmente per anni tre; e la seconda *durante sua vita*,

Che il Capitano sia diviso dal Mastrodatti. §. 4.

In *d. Pram.* 23. *di detto Conte di Lemos de Baronibus &c. sotto i* 23. *Gennajo* 1613. *tom.* 1. *tit.* 29. sta espressamente comandato, che i det-
8 ti Baroni, ed utili Padroni non debbano dare la Mastrodattia unita col Governo, o Capitania, sotto le medesime pene suddette; ordinando a tutti e singoli Officiali, e Tribunali del presente Regno maggiori e minori, che debbano tener particolar pensiero: *unusquisque in sua Jurisdictione*, dell' osservanza di detta Prammatica, e contravvenendosi, eseguire le pene predette &c.

Che gli Officiali sieno annali; finito e depositato l' officio diano sindacato &c. §. 5.

Debbono avvertire e provvedere i Baroni, che i loro Officiali sieno annali, e finito l' anno debbano stare ed obbedire al Sindaco della Cit-
9 tà e Terra, o Luogo, ne' quali hanno esercitato l' officio in conformità della *Pram. de Syndicat. &c. tom.* 4. *tit.* 231. *Pram.* 6. *di d. tit. dal* §. 23. *della Pram. di detto Imperador Carlo V. fatta in detto anno* 1636. quale Prammatica è uniforme coll' altre di S. M. Cattolica, ch' è la prima nel §. 2. *de officio Judicium, & aliorum Officialium de'* 22. *Marzo* 1518. *tit.* 267. *tom.* 3. nella quale ordina e comanda, che quello, che avrà avuto l' offi-

Digitized by Google

l' officio d' un anno, ovvero per tre anni; tanto tempo da' medesimi, e altri simili debba vacare, ed astenersi, quanto ha tenuto, ed amministrato detto officio; ed anche, che i Governatori delle Provincie, che sono oggidì Presidi, debbano amministrare l' officio per tre anni &c.

Circa il comporre, permutare, e rimettere le pene de' delinquenti §. 6.

DEbbono i Baroni e loro Officiali punire, e gastigare colle dovute pene i malfattori, e delinquenti. Quelli, che in virtù de' loro Privi-
10 legj hanno autorità di comporre, permutare, o rimettere le pene, si debbano servire di detta potestà in maniera, che non se ne abusino; nel quale caso sarebbe necessario di provvedere di giustizia, *Pram. 6. di detto titolo de Baronibus, & eorum Officio §. 24. della Prammatica di detto Imperador Carlo V. fatta nell' anno 1536.*

Circa i condannati alle galee §. 7.

SUccedendo che i Baroni, o loro Officiali condannino qualcuno in galea, o in vita, o *ad tempus*, detto condannato si debba subito
11 destinare alle galee della Regia Corte, deputate per la custodia del Regno, acciò si tolga ogni occasione d' aggravare il condannato più del tempo, o nel modo della condannazione, *Pram. 7. di detto tit. §. 25. della d. Prammatica di detto Imperador Carlo V.*

Non impediscano i matrimonj §. 8.

PErchè i matrimonj per legge divina, ed umana debbono essere liberi, si comanda che i Baroni, o altro, che abbia potestà, non possano,
12 nè vogliano impedire i matrimonj, *directe*, o indirettamente; nè proibire, che i Vassalli non maritino a loro elezioni le figlie, sorelle, o nipoti, o altre quali si vogliano donne, sotto pena ad arbitrio di S. M. o di S. E. &c. *Pram. 9. di d. tit §. 27. della Prammatica di detto Carlo V.*

Che i Vassalli non sieno gravati da' Baroni con quali si vogliano pesi &c. §. 9.

PErchè molti Baroni del Regno, ed utili padroni alla giornata impongono a' loro sudditi e Vassalli esazioni, imposizioni, angarie, ed altri
13 diversi aggravj; e molte volte li forzano a pleggiare a favore di essi Baroni: e per avere ciò con maggior facilità, eleggono, o fanno eleggere i Sindaci, Eletti, o altri Officiali dell' Università a loro arbitrio: il che partorisce mali esempj ed ingiustizie; si comanda, che detti Baroni, o utili padroni non impongano, nè facciano imporre nuove esazioni e gabelle, nè nuova servitù, e nuove angarie, ovvero pesi, *directe*, nè indirettamente senza espressa licenza di S. M., o del Sig. Vice-Rè, e non possano costringere i Vassalli a pleggiare per essi Baroni, fuorchè ne' casi dichiarati nelle Costituzioni del Regno; e la pleggeria fatta nel modo suddetto sia nulla ed invalida *Pram. 10. di d. tit. §. 28. di d. Prammatica di Carlo V.*

Che i Baroni non facciano nuove difese, foreste, o chiusure &c. §. 10.

PErchè molti Baroni, ed utili Padroni alla giornata ne' territorj dell' Università, o comuni, fanno nuove difese, foreste, e chiusure, pro-
14 bite per lo Capitolo del Regno, che incomincia: *Item boves sine campanis*, e per diverse Prammatiche; altri ancora ne' territorj, o ristretti delle Università, o comuni, in maniera occupano la coltura de' campi, o si servono così immoderatamente per li loro armenti ed animali, de' pascoli, spighe, o ghiande, che i poveri Vassalli in grave loro pregiudizio, e de' vicini, che forse vi hanno *jus*, o comunanza, vengono proibiti della propria coltura, pascoli, e ristretti propri e comuni. Perciò si ordina; che nelle terre coltivate, o non coltivate, nelle campagne, e Selve di esse Università, o pure comuni, i detti Baroni o altri utili Padroni non possano far difese, foreste, o chiusure, senza espresso consenso de' Vassalli, e di quelli vicini, che forse tengono qualche *jus*, comunanza ne' territori suddetti, e con licenza ed assenso Regio di S. M. ovvero del suo Vice-Rè; e quelle, che fossero fatte, si ordina, che sommariamente, intese le parti, si provvegga di giustizia. *Prammatica 11. di detto tit. §. 30. della Prammatica di detto Carlo V.*

Che i Baroni si portino moderati nell' uso de' Boschi, o Selve delle Terre §. 11.

IBaroni, ed altri utili Padroni usino moderatamente de' territorj, boschi, o selve, o demanio delle Terre, poichè, come primi Cittadini pos-
15 sono servirsi e valersi de' privilegj, e beni di quelle; debbono però talmente farlo, che soddisfacciano solamente alla propria comodità; e non sieno discacciati, nè impediti i Vassalli da detti Boschi, e coltura. In caso contrario si provvederà da S. M. o suo Vice-Rè. *Prammat. 12. di detto tit. §. 31. di detta Prammatica di Carlo V.*, e fidando animali d'altri, non s' impedisca l' uso de' Cittadini per la coltura &c. *Præsid. de Franch. decis. 301. n. 9.*

Che i Baroni non forzino i Vassalli a comprare, o pigliar in affitto le sue entrate &c. § 12.

SOgliono anche i Baroni, ed utili Padroni costringere i loro Vassalli, o alcuni di quegli a comprare, o pigliare in affitto Gabelle, Forni, Do-
16 gane, Baglive, Difese, Molini, Trappeti, Passi, e Terraggi, ed altre simili loro entrate, e *jus* feudali, o burgensatici a quel prezzo, che meglio piace ad essi Baroni. Il che è contra ogni ragione, giustizia ed equità, mentre dee essere a ciascheduno libera la volontà di comprare, e vendere. Per tanto si ordina, che detti Baroni, ed utili Padroni non possano in modo alcuno costringere, o forzare i loro Vassalli a fare dette compre; ma vendano, o affittino dette loro entrate a chi vogliono, come si potranno convenire e non altrimenti; e facendo il contrario, detta vendita o affitto sia nullo, e invalido; riservando la pena ad arbitrio di S. M. o del Vice-Rè. In oltre perdano il prezzo, o pagamento di detta vendita, ed affitto fatto forzoso. *Prammatica 13. di detto tit. §. 32. di d. Prammatica di Carlo V.*

Che i Baroni non forzino i Vassalli a cuocere il pane ne' loro forni, o macinare il grano, nè proibire le osterie &c. §. 13.

SOgliono parimente molti Baroni, ed utili Padroni forzare i loro Vassalli, e proibire di cuo-

Digitized by Google

cuocere il pane in altri forni di essi, con pigliar-
17 sene un certo che di pagamento per lo *jus furni*, come anche ordinano, che non macinino il grano in altri Mollni, che in quelli di essi Padroni. Molti ordinano, che le Olive similmente le triturino, e macinino ne' loro Trappeti, e non affittino quelli degli altri. Proibiscono anche alcuni a' loro Vassalli ed altri, che abitano nelle loro Terre, che non possano alloggiare passeggieri, o forestieri nelle loro case; e che i Vassalli non tengano nelle loro case Taverne, o vero Osterie; e se alcuni le tengono, proibiscono, che non ricevano detti forestieri, sino che sieno piene le Taverne, o Osterie di detti Baroni. Quali cose sono tutte contra la libertà de' Sudditi di S. M. nella quale le leggi Divine, ed umane comandano, che sieno conservati. Si comanda perciò a tutt' i Barohi, ed altri utili Padroni, che permettano, che i loro Vassalli liberamente possano cuocere il pane ne' forni propri, o di altri; e similmente possono macinare il grano, o triturare l'olive a' Molini, e Trappeti di chi lor piace, o pure affittare detti Trappeti, e possano
18 anche nelle proprie case, o di altri fare Osterie, o Taverne, ricevere e tenere passeggieri, ed ospiti quantunque non sieno piene quelle di detti Baroni; nè possano in qualunque modo essere detti Vassalli impediti, o proibiti, eccetto da quelli, i quali hanno con particolare privilegio, legittima perscrizione, o consuetudine legittimamente prescritta, il *jus* di proibire a' Vassalli detti Forni, Molini, Trappeti, Osterie, di Ospizj. *Pram.* 14. *di d. tit.* §. 33. *di detta Pram. di Carlo V.* Il che stava ordinato nella *Pram.* 1. §. 13. *de Salario eorum &c. del Re Ferdinando sotto i* 14. *di Dicembre* 1483. *tom.* 4. *tit.* 217. nella quale ordina la puntuale osservanza di questo, e de' suddetti §§. sotto pena della privazione della giurisdizione, o del mero Imperio &c.

Che la concessione del privilegio con l' angarie non induce nuove angarie §. 14.

PRetendono alcuni Baroni, ed utili Padroni, e si scusano nell' imporre nuovi servizj, e nuove angarie a' Vassalli col velo, che ne' privilegj, che
19 tengono delle Città, Terre, Castelli, Casali, e Ville colla concessione dell' angarie, perangarie, Forni, Trappeti, ed Osterie, &c. in detta clausula si contiene il titolo di tutte &c. E perchè l'intenzione di S. M. non fu, nè è d' indurre per tale clausula nuove angarie, perangario, o aggiungere nuovi gravami a' popoli, mentre detta clausula procede per antica consuetudine di questo Regno &c. Dichiara la Maestà sua, come vogliono anche le Leggi, che per detta clausula posta ne' privilegj, cioè *cum angariis, perangariis, furnis, tappetis, &c.* non fu, nè è sua intenzione d' indurre nuove angarie, o perangarie, nè nuove difese, o *jus* di proibire i Forni, Trappeti, e Molini d' altri contenuti nell' istesa clausula: ma quelli solamente si debbono comprendere sotto della clausula, i quali in tempo di detti privilegj, o concessioni erano con giusto titolo, e legittima prescrizione nelle Città, Terre, Castelli, e Casali; e n'era acquistata la concessione per altri Baroni, i quali aveano tenuti le Città, Terre &c. tali privilegj, concessioni, e donazioni fatte, e firmate con assenso di S. M.

Pram. 16. *di detto tit.* §. 35. *di detto Carlo V.*
20 Quali pene contenute in detta Prammatica di S. M. dichiara, che non derogano, nè per esse s' intendono derogate l' altre pene stabilite nel *jus* comune, Costituzioni, e Capitoli del Regno, ed altre Regie Prammatiche: ma resta in arbitrio di detta Maestà, o del Signor Vice-Rè, d' imporre, e far esigere ed eseguire quello che gli piacerà. Però ordina tanto al Signor Vice-Rè, e tutti gli altri Ministri, quanto a' Principi, Duchi, Marchesi, Conti, Baroni, ed ogni altro Officiale, e persona &c. l' osservanza di detta sua Prammatica &c. sotto pena di once mille &c. *Prammatiche* 17. *e* 18. *di d. tit. de'* §§. 37. *e* 38. *di detta Prammatica di d. Imperadore fatta a* 22. *Marzo del detto anno* 1536.

Che i Baroni non tengano carceri oscure, nè sotto terra §. 15.

ALcuni Barqni del Regno tra gli altri aggravj che fanno a' loro Vassalli tengono asprissime carceri di fosse sotto terra, e senza lume;
21 e di quelle si servono indifferentemente per tutti gl' inquisiti, ancorchè per la maggior parte la qualità de' delitti, che contra di loro si pretendono, non sieno di molta importanza. Il che non fanno tanto per sicurtà di tenere i carcerati in buona custodia, quanto per maltrattargli, e ridurli per questa via a far loro grossa composizione; atteso che detti Vassalli carcerati in tal modo, per non morir in detto fosso, ed orrende carceri, ancorchè non abbiano commessi detti delitti, de' quali sono inquisiti, si rimettono per colpati, e falliti alle grazie della Corte: dal che nascono poi composizioni intollerabili con rovine, e danno de' carcerati. Cosa pernicioса, e di malissimo esempio. Però si ordina, e comanda a tutt' i Baroni titolati, e non titolati i quali tengono dominio di Vassalli, che debbano far carceri comode per detti carcerati, e non s' abbiano da servire più delle sopraddette fosse sotterra, e carceri aspriffime, sotto pena di duc. duemila la prima volta, che contravverranno; e la seconda volta di duc. quattromila, ed altra pena maggiore ad arbitrio di S. M. &c. *Prammatica* 19. *d. tom. e tit. di D. Parafante de'* 7. *Ottobre* 1559., e se il Sagro Consiglio giudicasse doversi riconoscere le Carceri per *inspectionem ocularem*, se saranno, o no dette carceri contra la forma della *Prammatica dell' Imperador suddetto Carlo V.* pendente la relazione da farsi in detto Sacro Consiglio, i Cittadini non si debbono carcerare in dette carceri, come giudicò detto Sacro Consiglio a favore dell' Università di Aita contra il Barone Scipione Cosentina *sotto i* 12. *Giugno* 1579. *in Banca di Felice, presso il Signor Presid. de Franch. fol.* 899. *notato nell' addit. d' Amendola alla decis.* 526.

☞ Tal proibizione sta ancora confermata dalla nuova Prammatica dal nostro Invittissimo Regnante in data de' 14. Marzo 1738. al *nu.* 3. del §. *ultimo tom.* 3. *tit.* 182. con quelle parole v3. Proibiamo affatto l' uso de' criminali orridi in qualunque carcere di questa Città e Regno. Volendo che a tale effetto subito dopo la pubblicazione della presente in questa Città, o nel Tribunale di Campagna si visitino tutte le carceri dal Consiglier D. Carlo Danza sino a nuo-

Digitized by Google

vo ordine noſtro, e nelle Provincie dal Capo di Ruota di ciaſcheduna Udienza; e da queſti ſi riducano ad altri uſi tutt' i criminali, che ſtimano impropri e indovoroſi, ingiungendo ordini a Carcerieri ſotto pena di duc. 100. ed altre arbitrarie da eſeguirſi irremiſibilmente, di non ſervirſi di altri luoghi di carceri, ſe non di quelli deſtinandi dal detto Viſitatore per criminali.

Al *n.* 5. *di det.* §. *nella cit. Pram.* ſi ſoggiugne,

Ed affinchè in avvenire non s'introducano, e fabbrichino nuovi Criminali della ſteſſa ſpecie, ordiniamo e comandiamo, che almeno due volte l'anno, cioè ne' meſi di Maggio e Novembre debbano farſi dette viſite in queſta Città, e Tribunale di Campagna dal ſuddetto Conſigliere D. Carlo Danza ſino a nuovo ordine noſtro. E nelle Udienze da' Capi di Ruota, incaricando a' medeſimi d' invigilare che nelle Corti inferiori, e Baronali non ſi commettano ſimili diſordini, e trapazzi de' rei e teſtimonj, nè ſi tengano carceri contra la forma delle Regie Prammatiche. Ed a qualunque inconveniente, che trovaſſero preſentemente in tal materia, o in appreſſo ſcopriſſero i ſuddetti Viſitatori in tempo della viſita, diano ſubito l'opportuna e dovuta provvidenza, e ne facciano ſubito relazione a Noi per la noſtra Secreteria di Stato, Giuſtizia, e Grazia.

Gio: Domenico Albarella.

Che i Baroni non proibiſcano il vendere le loro ſete a chi lor piace, ed eſtraerle dopo pagati i diritti. §. 16.

ALtri Baroni delle Provincie di Calabria per loro intereſſe proibiſcono, che i loro Vaſſalli non poſſano vendere ad altri, e portare dove lo-
22 ro piace le ſete loro, ad affetto che ſi vendano ad eſſi Baroni: dal che, oltre che ſi privano della loro libertà, naſce gran diſſervizio di S. M. e danno de' ſuoi Sudditi. Però ſi ordina, e comanda a qualſivoglia Barone, e perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, che non preſuma in modo alcuno vietare, nè proibire a' detti loro Vaſſalli, nè a perſona alcuna di poter vendere a loro libertà dette loro Sete a chi loro piace, ed eſtrarle per tal effetto, pagando i debiti diritti ſenz' alcuno impedimento, nè contraddizione, ſotto pena d' once cento, ed altre riſervate ad arbitrio di S. M. la quale s'eſeguirà irremiſibilmente da' contravvegnenti, *Prammatica* 20. *di d. tit.* 29. *al num.* 1. *di D. Perafanto di* 30. *Luglio* 1563. quale concorda *colle Prammatiche* 13. *e* 15. *di d. tit. di d. Imperador Carlo V.*

Che gli Officiali demaniali, e Baronali non poſſono nelle ſentenze riſerbare la commutazione delle pene ad arbitrio loro, o de' Baroni. §. 17.

PErchè alcuni Officiali, tanto Demaniali, quanto de' Baroni, i quali non hanno facoltà, nè poteſtà di commutare, minuire, o rimettere le
23 pene dopo la pubblicazione della ſentenza, molte volte ne' decreti e ſentenze, che ſi fanno contra de' delinquenti nelle loro Corti, ſi riſerbano l'arbitrio ad eſſi Officiali demaniali, e gli Officiali de' Baroni ad eſſi, ovvero a' Baroni, Padroni delle Terre di commutare, minuire, *ſeu* moderare le pene, che in quelle s'impongono; dal che vengono poi per queſta via a minorare, commutare, o rimettere le pene dopo la pubblicazione delle ſentenze, non potendolo fare di giuſtizia gli Officiali Regj, nè i Baroni, e loro Officiali in virtù di privilegj, uſurpandoſi per queſta via la giuriſdizione, che loro non ſi compete; dal che ancora ſi cauſa, che molte volte i delitti rimangono impuniti, e ſi riducono le pene contenute nelle ſentenze a compoſizione di denari, o a minorarſi in virtù di dette riſerve, ancorchè le parti offeſe non ſieno concordate contra ogni debito di ragione &c. Però ſi ordina, che in modo alcuno detti Officiali Regj, e Baronali non poſſano riſerbarſi arbitrio ad eſſi eſſendo Officiali demaniali; nè i Baronali ad eſſi, nè a detti Baroni di commutare, minuire, togliere, ed alterare le pene, che meritano i delinquenti; ma debbano imporre ne' loro decreti, e ſentenze pena certa, ſiccome per le Leggi, Coſtituzioni, Capitoli e Prammatiche ſi dee imporre, ſotto pena di ducati mille, la quale ſi debba eſigere contra quell' Officiale, che pronuncierà ſimili decreti e ſentenze; dichiarando che tali riſervazioni ſieno nulle, e di niuno vigore o momento, e s'abbiano per non apposte &c. *Pramm.* 21. *di d. tit. di D. Perafanto de' 22. Ottobre* 1567. ſta anche deciſo nel Sacro Conſ. preſſo *de Franch. d. dec.* 370. *n.* 11. dove *n.* 8. *& deciſ.* 510. *n.* 4. dice, che in tempo della Regina Giovanna Seconda non avevano i Baroni il mero imperio, comunicatogli poi dal Re Alfonſo. E' ben vero, che ſe il Barone ha il privilegio delle prime, e ſeconde cauſe, e di rimettere la pena *parte concordata*, pendente l'appellazione, prima di profferirſi la ſentenza nella ſeconda iſtanza, e ſi è concordata prima della ſentenza colla parte accuſante, può in tal caſo il Barone rimettere la pena, ed aggraziare, come dopo lunga diſcettazione teſtifica *d. de Franch. d. dec.* 370. *a n.* 13.

Che i Baroni non s' intromettano nelle materie dell' Univerſità &c. §. 18.

TUtt' i Baroni per qualſivoglia preteſto non s' intromettano direttamente, nè per interpoſte perſone, con l'entrate, ed effetti quali ſi vogliano
24 di loro Città, Terre, e luoghi, nè poſſano fare eſſi gli affitti, o partiti delle Gabelle, Taſſe, ed altre entrate Univerſali; nè farle fare da altre perſone loro dipendenti, in tutto, o in parte; ma laſciare alle Univerſità, o loro Reggimento l'amminiſtrazione, o governo di eſſe, ſotto pena anche della ſoſpenſione della giuriſdizione, e Vaſſallaggio, e di pagare detti Baroni *de proprio*, delle loro entrate feudali tutto quello, che debbono le ſuddette Univerſità. Ordinandoſi alle Regie Udienze, Percettori e Teſorieri, che invigilino particolarmente ſopra l'oſſervanza, e puntual'eſecuzione di tal ordine; avviſando le contravvenzioni a S. M. ed alla Regia Camera *extra* pregiudizio delle pene incorſe &c. come per Bando e comandamento per *parte della Sacra Regia e Cattolica Maeſtà, e della ſua Reg. Camera. D. Antonio di Gaeta Reg. M. C. L. de' 13. Maggio* 1682.

Che

Digitized by Google

Che a' suddetti Baroni, Officiali così Regj come Baronali, o particolari participanti, o Caratarj non si possano dare partiti, o amministrazione in demanio, o ad credentiam, *&c. §. 19.*

15 SI ordina ancora, che non possano darsi così l'affitto delle Gabelle, Tasse, o altri effetti universali, o partiti, come neppure amministrazione in demanio, o *ad credentiam* alle suddette persone, nè a qualsivoglia esente dalla Regal Giurisdizione, sotto le medesime pene; dalle quali s'è praticato non potersi poi avere neppure i conti, nè costringersi, quando si trovano colpevoli; nè eseguirsi le suddette pene ed altre, quando incorressero per le loro male amministrazioni, &c. *Bando, e Prammatica cit. de Baronibus.*

Che tutt' i contratti di donazioni, affitti, ad tempus, *o perpetui contratti, che si fanno da' Baroni con le Università sieno nulli senza Regio assenso. §. 20.*

26 ESsendo all' Università proibito di donare particolarmente agli utili Padroni senza il dovuto Regio assenso, precedente la cognizione necessaria; e vedendosi inventato modo di escludere dette proibizioni, con obbligarsi le Università in somme notabili ed eccessive a beneficio de' loro Baroni con causa d'affitti, o cessioni, che da essi ricevono, come sono erbaggi, difese, Territorj, Giurisdizioni, o altri effetti quali si vogliano, che si concedono da detti Baroni, si ordina, che rispetto agli affitti *ad tempus*, o perpetui, o altri contratti, che si fanno da detti Baroni con l'Università di loro Terre per detti corpi di difese, montagne, erbaggi, e Territorj qual si vogliano, possano solo farsi da particolari, senza che in nessuno caso *directe*, o *indirecte* possa essere tenuta l'Università a pagamento alcuno, così rispetto a' detti affitti, come ad ogni altra convenzione, per l'accennate giurisdizioni, o ragioni feudali, spettanti a' Baroni: ogni contratto per tali affitti, o concessioni sia nullo senza il Regio assenso, il quale debba spedirsi da S. E. e suo Regio Collateral Consiglio; precedente però informazione da prendersi nella Regia Camera, inteso l'Avvocato Fiscale di essa, per riconoscersi così l'espediente dell' Università nel contrattare, come per tale, o tanto valore, prezzo, o mercede, che avrà da pagarsi giustamente dalle medesime Università e dall' entrate non per prima imposte, ed assegnate, o che dovessero assegnarsi in soddisfazione della Regia Corte, e suoi assegnatarj, ed altri creditori; ma con pigliare nuovo espediente, per pagare quello, che si converrà, e sarà giusto a detti Baroni, a' quali solamente resti la special'ipoteca sopra i medesimi corpi, o giurisdizioni, e loro frutti, e non altrimenti: e per li contratti già passati fra le medesime Università, e Baroni per la causa suddetta, debbano fra cinque mesi numerandi dal giorno della pubblicazione del presente Bando spedirsi l'assenso da S. E. o suo Regio Collateral Consiglio, precedenti le menzionate informazioni di Camera, inteso il Regio Fisco, altrimenti restino nulli ed invalidi; nè frattanto possano le Università pagare delle loro entrate, ed effetti universali assegnati, e che debbono prima assegnarsi alla Regia Corte, assegnatarj, ed altri creditori; nè i Baroni esigerli sotto pena di pagarlo di proprio, del disterro della Provincia ad arbitrio di S. E., e suoi Successori in detta carica, &c. *Bando, e Prammatica cit. de Baronibus.*

Che i Baroni non possono costringere i Gabelloti nè Affittatori a pagar loro denaro, che sia assegnato a' pagamenti Regj ed a' Particolari &c. §. 21.

27 NIuno Barone possa costringere i Gabelloti, nè Affittatori a pagar loro denaro, che sia assegnato a' pagamenti Regj, o a' Particolari, ma debba lasciarlo libero per chi è destinato; e facendo il contrario, incorra nella pena di ducati duemila, oltre l'altra riserbata ad arbitrio di S. M. Ed avendo da avere alcuna cosa, per ragione d' entrate feudali, detta Università gli assegnerà il corpo, dopo aver assegnato alla Regia Corte, o Regj Assegnatarj, e dopo di detto Barone si faranno assegnazioni a' creditori con assenso: e quello, che sarà assegnato, non possa muovere, nè tramutare: però in caso, che mancasse alcuno corpo, accudiscano alla Giunta coll' espediente, che si potrà tenere per supplicarlo. *Pram. 8. §. 12. de Commiss. Exequutoribus del Conte di Lemos de' 26. Maggio 1613. tom. 1. tit. 45.*

Che i Baroni non possono pigliare in affitto le Gabelle, nè partecipare &c. §. 22.

28 NIuno Barone per se, nè per interposta persona possa pigliare in affitto le Gabelle delle sue Terre, nè partecipare in esse sotto pena di ducati duemila, ed altra riservata ad arbitrio di S. M. *d. Pram. 8. §. 10. al d. tit. de Baronibus.*

Che i Baroni, nè altri Laici non s'intromettano nell' elezione de' Prelati &c. nè per causa de' Cherici molestino i consanguinei &c. §. 23.

I Conti, Baroni, ed altre quali si vogliano persone laicali non s'intromettano nell' elezione de' Pre-
29 lati, o collazione di prebende, o quali si vogliano altri beneficj Ecclesiastici *directe*, o indirettamente, nè di altre cose appartenenti a materie spirituali, se non quando per ragione di *Jus* patronato lor compete, o per privilegio loro sta concesso. Nè per causa de' Prelati, Capitoli di Chiese, o Conventi di Luoghi Pii molestino in qualsivoglia modo i loro parenti, o Vassalli &c. *Pram. 2. §. 5. de Clericis, seu Diac. Selvat. del Re Ferdinando de' 25. Maggio 1469. tom. 1. tit. 43.*

Che i Baroni non debbano far elezione di persone Ecclesiastiche all' amministrazione della giustizia &c. §. 24.

30 TUtt' i Baroni del Regno per quanto ad essi spetta non debbano far elezione di persone Ecclesiastiche, Religiose, e non soggette alla Regia Giurisdizione, *etiam* se fossero Cavalieri dell'abito di S. Gio: Gerosolimitano nell' amministrazione della giustizia nelle loro Città, Terre, e Casali; sì perchè: *nemo militans Deo implicet se saecularibus negotiis, juxta Apostolicam* doctri-

Digitized by Google

doctrinam : come *nel cap. 5. in fin. & cap. sed nec extra, ne Clerici, vel Monaci sæcul. negot. se immiscean*t; sì ancora acciocchè vedendo le persone eleggende, che sono obbligate a dar conto di loro, e sottoposte al gastigo Regio per li falli loro, stiano con quell' avvertenza, che si conviene in far quello, che si dee intorno alla giustizia &c. sotto pena a' contravvegnenti di ducati diecimila, oltre la pena *etiam* corporale riserbata ad arbitrio di S. M. secondo la qualità della persona, e del caso, oltre l'annullazione ed invalidazione di tutte le cose, le quali si facessero in contrario &c. *Pram. 1. de Eccl. personis del Card. Granvela de'* 28. *Giugno* 1571. *t. 1. tit. 62.*

Flosculi notabili intorno all' autorità e giurisdizione de' Baroni §. 25.

31 IL Vassallo non è tenuto di pagare la decima al Barone, quando ha seminato fuori del suo feudo; come fu giudicato nel Sagro Consiglio *in addit. ad Præsid. de Franch. dec. 526. n. 3.*

32 Il Barone come primo Cittadino non può impedire la vendita della difesa dell' Università, *d. loc. num. 7.*

33 Il Barone può fidare nel suo demanio, purchè non s' impedisca l'uso de' Vassalli, e che non venda a' forestieri, *loc. cit. n. 8. & dec. 310.*

34 Il Barone non dee affittare le pene contumaciali, e proventi civili a' Mastrodatti; ma li dee far esigere dal suo Erario *ad evitandum evitanda &c.* come fu deciso a favore dell' Università *d' Ageta sotto i 17. Giugno 1579. Amendola nell' addizioni a d. de Franchis loco cit. nu. 18.*

35 Il Giudice delle seconde cause si dee deputare dal Barone nel luogo della giurisdizione, o poco distante da fuora: e quel poco distante si dee interpetrare per otto miglia, come fu giu-
36 dicato nella causa di Montefuscolo, *Ann. sing. 560. d. Amend. a d. decis. de Franch. n. 20.* dove anche dice, che se il Barone ha più Terre, o più Castelli, non può fare reggere Corte, ed amministrare giustizia a' Vassalli fuori della propria patria &c.

37 La cognizione de' delitti degli Officiali de' Baroni, *active & passive* spetta, e dee farsi dalla G. C. della Vicaria, come fu deciso per detta G. C., e per lo Sacro Consiglio negli anni 1557. e 1575. nella causa di Marzio Branca, il quale offese Persio de Aranda Governatore d' Alberto nel Sindacato &c.

38 L' assisa alle robe da vendersi spetta al Capitano dell' Università, e non al Barone, come *d. Amendola* dice esser deciso a favore della sua
39 Patria di Pescopagano, nell' *addiz. alla dec. di d. de Franch. 526. n. 9.* ma la pena de' falsi pesi spetta al Barone e suoi Officiali *d. loco cit. num. 10.*

40 I Baroni non hanno le revisioni; e così si pratica, come dice *d. Amendola nell' addizioni a d. de Franch. d. dec. 526. n. 18. & 19.* dove anche dice, che non si dee appellare al medesimo Barone; quantunque sia regola, che dal Delegato s' appelli al Delegante; e porta la ragione, perchè il Barone si dice Officiale &c.

41 I Baroni non possono tenere l' Avvocato, e Procuratore Fiscale, fuorchè il Principe di Bisignano, per privilegio speciale del Re, nel capitolo, che incomincia: *Item quod Procurator*, sotto il titolo de *Officio Advoc. & Procur. Fi-*
42 *scal.* Non possono fare grazie. se non hanno le prime, seconde e terze cause, come dice *detto Presi. de Franch. dec. 370. & d. Amend. in det. addiz. alla decis. 526. num. 23. & 24.*

43 La Strena non si dee dare a' Baroni, o ad altri nel primo di Gennajo, perchè si dava anticamente per augurio, e dice *d. Amen. loc. cit. n. 25. 26. & 27.* che sarebbe peccato, secondo il testo nel decreto del *Jus Pontificio*: che incomincia: *legant Episcopi distinct. 37.* ma si dee dare nel giorno della Natività di Nostro Signore Gesù-Cristo Salvator del Mondo, per dimostrare, che la sua venuta sia vera allegrezza; e porta anche la dottrina di *Navizzan. nella sua Selva Naziale vers. semi non est nubendum n. 31.* però oggi detta Strena non si dee a' Baroni (fuorchè quando fosse passata *in feudum*) come per decreto della Reg. Camera della Sommaria *sotto i 23. Dicembre 1682. e confermato a. dì 28. Giugno 1683.* nella causa a pro dell' Università del Vaglio col suo Barone &c. *tenoris sequentis, videlicet: Super 4. capite exactionis Strinæ, & aliarum cum effectu Baro in futurum se abstineat ab exactione annuorum ducatorum sexaginta sub nomine Strinæ, & ab aliis exactionibus in d. capite contentis.*

44 Il Barone non può conoscere delle cause fra lui ed i suoi Vassalli, *Capyc. dec. 124. n. 3.* nè può commetterle ad altri *Gramm. decis. 104. n. 7.* In questo modo si pratica, purchè sia opposto; *d. Amendola alla dec. 129.* porta *Mangrella nella l. qui jurisd. omn. judic.* nè può riconoscere dette cause co' suoi Vassalli la sua Corte *d. Mangrella in l. qui jurisdictioni ff. de jurisd. omn. jud.* nè può deputare in ciò il Giudice *d. Amend. a Franch. dec. 511.*

45 Al Barone non solamente si proibisce d' esercitare la giurisdizione da se stesso; ma anche facendo le commissioni e delegazioni vincolate per via indiretta; proibendo la giurisdizione a' Capitani, e riserbandosi le cause per essi, come se dicesse; che non si proceda ad altro: ovvero; che non si faccia altro senza sua saputa; come si suol dire *ipso inconsulto*, tali commissioni si dichiarano invalide, e detta condizione si leva, come dice *d. Amendola alla dec. di d. de Franch. 511. n. 8.* essersi deciso a favore dell' Università di Pescopagano sua Patria contra il Padrone Giangeronimo Gesualdo.

46 Il Barone non può rimuovere l' Officiale fra l' anno, come dice *detto de Franch. nella decis. 409. e detto Amendola loco citato.*

47 Il Barone non può rinunciare al suo privilegio in pregiudizio del suo Vassallo, siccome il Vassallo in pregiudizio del suo Barone; mentre fra di loro dee essere l' egualità, *d. de Franch. decis. 181. num. 7.*

48 Il Barone è Cittadino legittimo, come assunto alla dignità di Barone, e come soldato, *Ganaverr. decis. 38. n. 37.* Però è primo Cittadino nella sua Città feudale, perchè dà il servizio militare, *n. 16.* e gode due volte come Cittadino, benchè non vi abiti, *Ganaverr. dec. 37. n. 37.*

49 Il Barone è immune da' pesi, perchè è gravato col servizio del feudo; e niuno si dee gravare con doppio peso, *Ganaver. d. dec. n. 25.*

50 Il Barone non ha niente comune nell' economi-

Digitized by Google

nomica amministrazione della Repubblica, nella quale non dee entrare come Barone, *Gauaver. dec. num.* 1011.

CAP. XVIII.

Dell'obbligo de' Vassalli verso i Baroni.

SOMMARIO.

1. *Vassalli in tempo di necessità urgente possono essere costretti da' Baroni a vendere i grani a prezzi comuni.*
   Baroni sono preferiti a' forestieri per lo medesimo prezzo, quando i Vassalli vendono eod.
2. *Vassalli possano essere astretti a servire tanto alla Regia Corte, quanto a' Baroni &c.* Salario mediante &c.
3. *Tassa di salario de' Vassalli e loro animali; quando servono la Reg. Corte, e loro Baroni.*

BEnchè i Baroni non debbano molestare i Vassalli nella libertà del comprare, e vendere, come si è detto; si limita però quando vi fosse necessità urgente; perchè allora possono esse-
1 re costretti i Cittadini particolari a vendere i grani a prezzo comune alla medesima Università, e particolari per la loro necessità: e nella compra per uso della propria casa, essi Baroni sono preferiti a quel prezzo, che trovano da' forestieri, *Pram.* 15. *de Baronibus & eorum officio dell' Imperador Carlo V. fatta nell' anno* 1536. *tom.* 1. *tit.* 29.
2 Possono essere astretti di servire tanto alla Regia Corte, quanto a' Baroni col salario competente; cioè comandandosi uno a piede senz' animali di vettura, denari otto per miglio: se con animali di soma, o di sella, grana due per mi-
3 glio; se con carro, o buoi grana dieci per miglio; come per la *Pram.* 1. *de Salariis eorum del Re Ferdinando de'* 14. *Dicembre* 1483. *& Pram.* 2. *d. tit. del Conte di Lemos de'* 31. *Ottobre* 1600. *tom.* 4. *tit.* 217. Ed essendosi dopo la pubblicazione di *d. Pram.* 2. dubitato sopra la parola *soma*, mentre si potrebbe intendere di 4. tomola di grano, ed ancora per quegli animali, che non possono portare più di due tomola; e però si supplicò che si fosse servita S. M. dichiararla con voto, e parere del suo Reg. Collat. Consiglio conforme dichiarò, che la soma s' intenda di tre tomola di grano, o quattro di farina, che sia di pesi rotola cento cinquanta: e che per gli animali, che non possono portare detto peso, ma meno della soma giusta, si abbia da pagare tanto meno, cioè per li muletti un quarto meno, o per gli animaletti la metà di quel, che si paga per la detta soma giusta, incaricando l' offervanza a tutti gli Officiali, e Tribunali in forma &c. come *in detta Pram.* 2. *di D. Francesco di Castro dell' ultimo di Febbrajo* 1603.

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO

A questo Cap. XVIII.

SOMMARIO.

1 *Vassallo tiene* 34. *obblighi verso il suo Barone spiegati da* Afflict. decis. 265.
2 *Barone tiene* 15. *obblighi meno verso il suo Vassallo.*
3 *Carlo d' Angiò investito del Regno di Napoli da Papa Clemente IV. venne a discacciare il Re Manfredi.*
4 *Conte di Caserta col Conte Giordano custodivano il Ponte di Ciprano per impedire il passaggio a Carlo, d' Angiò.*
5 *Re Manfredi commise adulterio.*
6 *Risposta di Carlo d' Angiò al Conte di Caserta, come il Signore era obbligato in tre cose al Vassallo, ma il Vassallo in due solamente: quali sono?*
7 *Passaggio di Carlo d' Angiò, e morte del Re Manfredi a Benevento.*
8 *Decisione d' Afflitto si concorda con la decisione di Carlo d' Angiò.*
9 *Conte di Caserta legittimamente potè mancare al Re Manfredi, e si assegna la ragione.*
10 *Barone, che maltratta i Vassalli, può essere privato del Feudo.*
11 *Signore Diego di Bellino della Terra di Laurino si loda.*
12 *Autori, che hanno scritto dell' obbligo tra' Baroni ed i Vassalli.*
13 Prammatiche de Baronibus *sono* 24. *e si dichiarano compendiosamente.*
14 *Barone non può impedire la libertà a' Vassalli di vendere a chi loro piace, nè di comprare, o affittare i beni del Barone.*
15 *Barone non può impedire a' Vassalli di portar fuora a vendere seta, lana, lino, grano, ed altro &c.*
16 *In tempo di carestia l' Università può fare istanza, che si astringano i Cittadini a vendere per lo prezzo comune.*
17 *Seta si può vendere a chiunque piace senza essere impedito dal Barone.*
18 *Officio del Capitano, o Giudice concedendosi* mediante pecunia, *incorre il Barone alla pena, e resta l' Officiale privato: che è uno de' modi per far desistere l' Officiale.*
19 *Condannati in Galea dall' Officiale Baronale si debbono mandare alle Galee Regie.*
20 *Imperio mero e misto, e altra Giurisdizione non può esercitarsi dal Barone senza special Privilegio, o legittima prescrizione.*
21 *Matrimonj non possono impedirsi dal Barone.*
22 *Vassallo non può essere astretto a pleggiare il Barone, nè ad imponere nuove esazioni, ed angarie, &c.*
23 *Barone non può fare nuove difese, o chiusure senza assenso Regio, e consenso ae' Vassalli.*
24 *Barone, come primo Cittadino ha l' uso de' beni universali; ma moderato, che non impedisca la cultura, e pascolo a' Vassalli.*
25 *Barone non può impedire Forni, Molini, Trappeti d' olio, far Taverne senza speciale* Jus prohibendi.
26 *Carcere sotto Terra, è proibita sotto pena di duemila ducati la prima volta, e quattromila la seconda volta, e pena arbitraria.*
27 *Officiali, così Baronali, come Regj nelle sentenze non possono riserbare la commutazione delle pene, nè dar tortura* ex processu informativo.
28 *Barone non può far edificare nuovi Casali anche sul luogo degli antichi distrutti.*
29 *Barone non può intromettersi ad amministrare, o affittare Gabelle dell' Università, nè partecipare in detti affitti. L' istessa proibizione sia per le persone Ecclesiastiche, o altri esenti dalla Real Giurisdizione.*
30 *Barone non può concedere all' Università, beni, o ragioni feudali, ed estrgerne denari, o assegnare senza Regio assenso.*

31 Ba-

Digitized by Google

31 *Barone non può esigere da' Gabelloti, o altri Affittatori dell' Università denaro ad altri assegnato.*

L'Autore nostro nell'antecedente *Cap.* 17. ha parlato dell' obbligo, che tiene il Barne co' Vassalli, e nel presente *Cap.* 18. tratta dell' obbligo, che tengono i Vassalli verso i Baroni. Noi faremo qui l'annotazione sopra d' ambidue
1 i capi. Però si nota come *Matt. d' Afflitt. nella decis.* 265. con sommo studio raccolse 34. obblighi, che tiene il Vassallo verso il suo Signore, il quale per regola generale è parimente obbligato a' Vassalli: *ne judicetur ad imperia.*

2 Ma poi conchiude, ch'è maggiore l' obbligo del Vassallo verso il suo Signore; perchè il Signore non è tenuto a tutti 34. i casi; ma a 15. che *Afflitto* chiama 15. fallenze della regola summenzionata nella *decis. cit.*

3 Meglio ciò fu spiegato da Carlo I. d' Angiò, nominato Re Francese, quando investito del Regno di Napoli da Clemente Papa IV. venne nel Regno per discacciare il Re Manfredi, il qua-
4 le destinò il Conte Giordano Lancia suo parente Cran Contestabile, ed il Conte di Caserta suo cognato a custodire il Ponte di Ciprano per contrastargli il passo: e perchè il Re Manfredi andando a caccia pernottò a Caserta, ove dalla Moglie del Conte fu ricevuto e complimentato; ma non pensando alla fedeltà del Conte, che lo stava servendo a fronte de' nemici, vio-
5 lentò la Contessa d' adulterio. Il che pervenuto a notizia del Conte, scrisse a Carlo I. di volere risoluta una proposizione: chi più era obbligato, il Signore al Vassallo, o il Vassallo al Signore? Il Prudentissimo Carlo I. d' Angiò, che stava all' altra parte del ponte contrastato nel passaggio da detto Conte di Caserta, ad una così improvvisa domanda, chiamò consulta de' più segnalati del suo esercito; rispose, che il Signore era più obbligato al Vassallo, per essere tenuto ed osservargli tre cose principali: ma per contrario il Vassallo non era obbligato ad altro, che osservarne due verso il Signore.

I tre obblighi del Signore verso il Vassallo, sono: Giustizia, Grascia e Protezione, o sia Pace.

I due obblighi del Vassallo al Signore sono il giusto censo, e fedeltà. Sentendo il Conte tal risposta, così ben risoluta dalla saviezza dell' esercito Francese, e da quel prudentissimo Re, si giudicò sciolto dal vincolo di Fedeltà verso Manfredi, e se la intese con Carlo d' Angiò, in farlo passar senza contrasto. Così seguì poi la morte di Manfredi vicino Benevento, come più diffusamente viene riferito da Gio: Antonio Summonte nel *lib.* 2. dell' Istoria di Napoli *fol.* 182.

Dunque i 34. casi addotti da *Afflitto* in detta *dec.* 265. a buon linguaggio e più retto sentimento, si restringono a due solamente.

Primo, fedeltà, sotto il quale obbligo, che il Vassallo tiene di giurare ed osservare fedeltà, vien compreso l'obbligo di giovare al Signore di essergli obbediente, non contravvenire a' patti dell' investitura, e di portargli riverenza; osservare l'onore ed onestà alla moglie del Signore, ed altri simili, che narra *Affl. in d. decis.*

Il secondo obbligo del Vassallo è di dare il giusto censo, cioè corrispondere il Tributo, l' Adoa, ed altre giuste imposizioni; dare l'adjutorio ne' casi permessi dalla legge; sovvenirlo nelle necessità, ed altre simili cose contenute sotto detto capo.

All' incontro siccome il Vassallo dee osservare l' onestà circa la moglie, o altre congiunte del suo Signore; e non osservando l' onore, o facendo altra ingiuria, viene a fare contra il giuramento della fedeltà; così il Signore dee astenersi di non commettere adulterio con la moglie del Vassallo, nè farle altra atroce ingiuria, come conchiude *Afflitto in detta decis.* 265. *n.* 58. *&* 60. per la Costituzione del Regno: *si Vasallus de fidejuss. dominorum a Vasallis*, altrimenti come dice il Summonte *loc. cit.* per regola: *frangenti fidem, fides frangatur eidem.* Onde lecitamente potè il Conte di Caserta venire con-
9 tra il giuramento della fedeltà; ed assegna altre ragioni, perchè il Signore coll'ingiuria, ed ingiustizia, che fa al Vassallo, acquista nome di tiranno; ed al tiranno è lecito mancarsi di fede giusta il *tex. della legge feudale nel cap. unico de forma fidelitatis* in quelle parole: *Dominus quoque in his omnibus vicem fideli suo reddere debet*; e nel *cap. unico qualiter Dominus proprietate feudi privetur.*

10 *Gramm. nell' addiz. di detta decis. di Affl.* conchiude, che il Barone maltrattando i Vassalli, può essere privato del feudo.

11 Di ciò avendo un giorno discorso col Sig. Diego di Bellino della Terra di Laurino Nobile di nascita, e Medico de' più primarj, ed eccellenti de' nostri tempi, eruditissimo Istorico, che avendo inteso da noi *d. decis. di Affl.* esclamò contra di *Afflitto*, che affliggeva i Vassalli con 34. obbligazioni, 15. più de' Baroni; quando il Re Carlo I. colla saviezza Francese si contentò di caricare due sole obbligazioni a' Vassalli, e tre a' Signori verso i Vassalli. Egli mi notiziò detta storia riferita dal Summonte. Il P. M. Solera eruditamente nella Ricordanza VIII. *fol.* 165. *& seq.* al Principe ingannato dimostra, che il Signore non dee toccar l' onore de' suoi sudditi.

12 Chi vuole più pienamente leggere le prerogative, ed obbligazioni tra' Baroni, ed i Vassalli vegda *Bovadill. nella sua politica lib.* 2. *cap.* 16. *Cassaneo cit. catalogo Gloriæ mundi q.* 8. *consid.* 29. *Capibl. de Baron. & Novar. de gravam. Vasal-*
13 *lor.* ed altri. Abbiamo sotto il *tit.* 19. *de Baronib. & eorum officio* 24. Prammatiche, le quali compendio con la possibile brevità *cit. tom.* 1. *tit.* 29.

La *Prammatica* 1. ordina, che sia lecito a' Vassalli comprare, e vendere, nè possano essere
14 impediti dal Barone sotto pena di ducati 1000. nè possano costringere i Vassalli a vendere vittuaglie, animali, ed altre robe ad essi Baroni per li prezzi tassati, nè pure per li loro Officiali, o dipendenti *directe, nec indirecte*: ma che i Vassalli abbiano libertà di venderle a chi loro piace.

La *Prammatica* 2. conferma la prima, ed accresce la pena di ducati diecimila, oltre l'arbitraria, che nasce dalla pena della disgrazia.

E per contrario; nè pure possono i Baroni costringere i Vassalli a comprare, o pigliare in affitto l'entrate, e corpi Baronali; ma che le vendano, e diano in affitto a quelli, che spontaneamente vorranno contrarre co' Baroni, *Pram.* 13. *dell' anno* 1536. *de Baronibus.*

15 Per la *Pram.* 15. del detto anno 1536. si confer-

Digitized by Google

fermano tutte le dette Prammatiche, di modo che i Baroni non possano impedire a' Vassalli la libertà d'estrarre fuora la Patria, e vendere a chi loro piace la seta, lana, lino, grano, orzo, olio, vino, zafferano, ed altro, nè li può costringere a comprare carne, cacio, ed altri frutti baronali, nè a vendergli a' Fondaci, e Dogane loro, e non in altro luogo: e non solamente essi Baroni, ma i loro Officiali, ed altri loro dipendenti.

16 *Verum* in tempo di carestia per necessità dell' Università ad istanza di lei possano i particolari essere astretti a vendere le vittuaglie a detta Università, e particolari Cittadini per lo comune prezzo, che corre; ed il Barone per l'uso di sua casa *tantum* è preferito di comprare da quelli, che volontariamente vendono per lo prezzo comune, che se ne trova da altri; ma non oltra l'uso di sua casa, *ut in dicta Prag. 25. de Baronibus*.

17 La *Pram.* 20. ordina, che 'l Barone, e qualsivoglia altra persona non possa proibire, che i loro Vassalli vendano ad essi Baroni le sete, ma che possano venderle, e portarle a chi, e dove loro piace; pagando i debiti diritti, non sia dato loro impedimento.

La *Pram.* 3. dell'anno 1536. ordina, che i Baroni non inquietino i Vassalli, ma di lascino godere la quiete senza molestia, nè oppressione.

18 La *Pram.* 4. ordina, che il Barone non venda l'officio di Capitano, o d'altro ministero di giustizia, nè lo dia con pagamento di denaro, sotto pena di ducati 600. al Barone, e perdita del denaro pagato da applicarsi la metà al Fisco, e la metà all'Ospedale degl' Incurabili: e l'Officiale, che ha pagato denari per l'officio, resti privo della giurisdizione.

Questo è uno de' modi per amuovere un Officiale Baronale. Concorda la *Pram.* 23. *eod. tit. de Baronib.* che proibisce dare la Mastrodattia unita con l'Officio di Capitano, conferma questa *Pram.* 4. ed accresce la pena d' esser la prima volta privato per 3. anni di eleggere Officiali, e la seconda durante sua vita; e così all'Officiale eletto. Per detto tempo si destina l'Officiale dalla Regia Corte, e non dal Barone.

La *Pram.* 5. che i Baroni provveggano, che gli Officiali loro sieno annali, e diano Sindacato in fine dell'anno.

La *Pram.* 6. ordina, che il Barone, e suoi Officiali punischano i malfattori senza abusare il privilegio di componere, permutare, ed aggraziare.

19 La *Pram.* 7. i Condannati in Galea si debbono mandare alle Galee Regie.

20 La *Pram.* 8. il Barone non può esercitare il mero e misto imperio, o altra giurisdizione, se non quando gli sta concesso ne' privilegj, o legittima prescrizione.

21 La *Pram.* 9. il Barone non può intrigarsi a fare, o impedire matrimonj sotto pene arbitrarie, i quali debbono esser liberi. In questo vi è anche la pena delle censure imposte dal *Concilio di Trento sess.* 15.

22 La *Pram.* 10. §. 28. del 1536. proibisce a' Baroni, chè non possano astringere i Vassalli a pleggiare detto Barone, nè fare imponere nuove esazioni, o gabelle, nuove angarie, *directe nec indirecte*. Nel §. 29. di detta *Pram.* registrato nella *prag.* 2. *de Administratione Universitatum*, *tom.* 1. *tit.* 4. si proibisce al Barone ingerirsi nell'elezione de' Sindaci, Eletti, ed altri Officiali dell'Università, come nel *cap.* 1. si è detto.

23 La *Pram.* 11. nel §. 80. proibisce al Barone fare difese, foreste, e chiusure senza consenso de' Vassalli, o altri convicini, che ci avessero *Jus* ne' territorj, o boschi, e senza assenso Regio.

24 La *Pram.* 12. ordina, che il Barone come primo Cittadino abbia l'uso de' Privilegi de' Cittadini, e de' beni universali; ma uso moderato, che non impedisca la coltura, e pascolo a' Vassalli.

La *Pram.* 13. si è congiunta con la *Pram.* 1.

25 La *Pram.* 14 ordina, che il Barone non possa impedire la libertà a' Vassalli de' Forni, Molini, Trappeti d'olio, far Taverne, quando non ha speciale privilegio, o legittima prescrizione, o consuetudine di fare tale proibizione.

La *Pram.* 15. si è compendiata con la *Pram.* 1.

La *Pram.* 16. ordina, che non possa il Barone innovare nuove angarie, nè avere *Jus* di proibire i Forni, Molini, Trappeti, ed altro col pretesto, che nel privilegio vi fosse la clausola *cum angariis, perangariis, Furnis, Tappetis, & Hostariis*, perchè tal clausula si pone per stilo, e s' intende, se prima della concessione vi fosse tale *Jus* acquistato contra de' Vassalli, e non altrimenti.

25 La *Pram.* 17. dice, che le pene poste in dette *Prammatiche* non derogano all'altre pene, che si trovano imposte *de jure communi*, o per le Costituzioni, e Capitoli del Regno.

La *Pram.* 18. contiene il §. 38. ch' è l'ultimo di detta *Pram.* divisa in più *Prammatiche ut supra*, colla pena a' trasgressori della disgrazia Reale, ed altre pene comminate.

26 La *Pram.* 19. del 1559. *di D. Perafante* proibisce le carceri sotto terra, ed oscure, sotto pena di ducati 2000. la prima volta, e di ducati 4000. la seconda volta, ed altre arbitrarie.

La *Pram.* 20. si è riferita con la *Pram.* 1.

27 La *Pram.* 21. del 1567. di *D. Perafante* proibisce così a' Baroni, ed Officiali Baronali, come Officiali demaniali, *seu* Regj la potestà di potere nelle sentenze riserbare la commutazion delle pene a loro arbitrio; ma debbano ponere nelle loro sentenze pena certa sotto pena di ducati 1000. contra tale Officiale, e di nullità di detta riserba fatta.

La *Pram.* 22. *inter privilegia, & capitula Neapolis anni* 1605. Regnante Filippo III. a supplica della Città, e Regno, che non si possa dar tortura *ex processu informativo*, senz' assenso Regio; e che detto assenso si conceda solamente in delitti gravissimi di assassinio, falsa moneta, sacrilegio, e sodomia. La *Pram.* 5. *de immunitate Neapolitanorum* concorda *tom.* 2. *tit.* 108.

La *Pram.* 23. del 1613. del Conte di Lemos si è spiegata con la *Pram.* 4.

28 La *Pram.* 24. del 1653. del Conte di Onnat proibisce a' Baroni di rifare edifici di nuove abitazioni, e Casali anche in luoghi degli antichi distrutti; sotto pena di perdere detti Casali rifatti, e di rifituire i pagamenti fiscali fraudati.

29 Oltre di dette 24. *Pramm. de Baronibus*, con altre ancora si proibisce a' Baroni intromettersi direttamente, nè indirettamente; nè per se, nè per intermezza persona, o altra da loro dipendente amministrare, o affittare le gabelle dell' Uni-

Digitized by Google

Università ; ma che lasci liberamente amministrarle, ed affittarle dal Reggimento, *ut in Prag.* 19. *de Administrat. Universitatum tom.* 1. *tit.* 4. *degli* 11. *Novembre* 1681. §. *Muy. Magnifico Señor*, sotto pena di sospensione di loro giurisdizione, e Vassallaggio, ed altre pene nelle *Pram.* 12. *&* 18. *de Administr. Universit.*, e che il Barone non possa participar agli affitti dell' Università.

La *Pram.* 8. *de Commiss.* § 10. concorda. *tom.* 1. *tit.* 45.

Anzi nessuno Officiale Regio, nè Baronale, nè Amministratore dell' Università anche cartulario possa partecipare in detti affitti, nè persone a loro congiunte : nè pure gli si può dare in demanio, o *ad credentiam* : e l' istessa proibizione fa per le persone Ecclesiastiche, o esenti della Reale giurisdizione, *Pram.* 19. §. 3. *&* 4. *eod. tit.*

30 Di più si ordina, che il Barone non possa concedere i suoi beni, o ragioni feudali all' Università, ed esigere da quelle denari, o assegnamento di rendite, senza Regio assenso, *d. Pram.* 19. §. *Que todos*, *&* §. 5. *Che i suddetti.*

Quale Regio assenso si debba spedire precedente informazione da prendersi nella Regia Camera, inteso l' Avvocato Fiscale d' essa, *ut in Prag.* 20. *d. tit. de Administrat. Univers.* §. 5.

31 Nè il Barone può astringere i Gabelloti, o Affittatori a pagargli denaro ad altri assegnato, *Prag.* 8. §. 12. *de Commiss.*

NUOVA APPENDICE,

Del Medesimo

LIONARDO RICCIO

A Questo Cap. XVIII.

PEr chiosa della *Pram.* 9. de' Baroni, con la quale si ordina sotto pena arbitraria, che il Barone non possa intrigarsi a fare matrimonj, o impedirgli ; io dissi, che ciò viene ordinato anche dal Concilio Tridentino sotto pena di scomunica *ipso facto incurrenda*, *alla sess.* 24. *cap.* 8. *de matrim.*, e detta pena comprende non solamente i Baroni ; ma i loro Officiali, ed ogni altro superiore, che operasse in alcun modo diretto, o indiretto a costringere, o forzare la volontà dello sposo, o della sposa per fare sortire, o per impedire il matrimonio, il quale dee essere libero, *l. libera C. de contrab. stipul. cap. Comes. de sponsal.* Poichè la sperienza ha dimostrato che i matrimonj forzosi, per lo più han partoriti infelicissimi successi, *cap. cum loco de sponsal. Gabriel cons.* 186. *Ricc. Pepoli Pratica Ecclesiastica cap.* 36. *num.* 7. *fol.* 80.

La Postilla alla *Pram.* 43. *de offic. S. R. C. tom.* 3. *tit.* 4. avvertisce che neppure il S. C. possa fare i mandati, senza licenza speciale del Signor Vice-Rè, che non si contragga matrimonio, ma ciò s' intende fra sposi titolati, come più sotto si dirà.

Qual regola s' amplia, che eziandio che sieno stipulati i capitoli matrimoniali, anche giurati ; non può il Giudice, nè Laico, nè Ecclesiastico astringere detti sposi all' osservanza precisa ad effettuare il matrimonio promesso : quantunque il Giudice Ecclesiastico può, e suole per affissione de' edolsoni dichiarare scomunicato, chi dopo la canonica monizione fosse pertinace ad effettuare il matrimonio. Tuttavolta se si conoscesse tanta pertinacia, che la scomunica non movesse lo scomunicato all' effettuazione del matrimonio ; in tal caso si dee assolvere, ancorchè non cercasse l' assoluzione. Così conchiude *Mons. Riccio alla decis.* 231., *e* 232. *con l' Abb. al cap. requisivit n.* 6. *in fin. Gabriele alla concl.* 186. *num.* 3. *& seq.*

Bensì, che si punisce lo sposo, o sposa, che contravviene alla promessa con le pene contenute nella *l. fin. C. de sponsalibus*, come conchiude *Mons. Riccio nella collect.* 1570. dove dice ancora esservi molte cause, che scusano gli sposi dalle pene.

Si amplia detta regola, che i matrimonj fatti in disgusto de' loro Padri, Madri, Avi, ed altri Maggiori sieno validi ; perchè il consenso, o dissenso paterno, o materno non opera effetto alcuno per la validità del matrimonio ; bonvero, che i contraenti peccano, come conchiude detto D. Rosario Pepoli al *cap.* 31. *n.* 4. *e* 7. *della sua Prat. Eccles. fol.* 65.

Anzi se con mali artifici furtivamente contragono matrimonio, con ingiuria de' Genitori, o del parentato possono punirsi arbitrariamente dal Giudice Laico, come delinquenti ; e così vengono ad evitarsi gli scandali, e conservarsi i buoni costumi e quiete della Repubblica, Riccio Pepoli *loc. cit. cum Sanchez & de Marinis resol.* 132. *lib.* 2.

Affinchè si offervi la libertà di contrarre matrimonio, suole sequestrarsi lo sposo, o sposa, che si sospetta essere forzata con male arti a contrarre matrimonio indegno.

Però io essendo Governatore nella Terra di Tramutola, o Consultore della Corte Abaziale di detta Terra, feci carcerare N. N. ricco e nobile di detta Terra ad istanza del Padre per causa, che volea far matrimonio con N. N. Donna plebea e meretrice, e lo mandai alle carceri di Montemurro a' 25. Giugno 1684. per la dottrina di *Capibl. al cap.* 65. *tom.* 2. *n.* 7. *&* 8. *in fin.*, e già non sortì quel matrimonio indegno.

Con detta carcerazione non si contravviene al Concilio Tridentino, nè alla Prammatica ; ma viene a farsi per osservanza di quanto sta da detto Concilio Tridentino e Regia Prammatica ordinato. In que' casi, che si conosce che lo sposo, o la sposa non opera con intelletto e volontà libera ; ma offuscata da furore libidinoso, o persuasioni fallaci, o maleficj, o pazzia d' amore a fare matrimonio indegno, che se il contraente fosse in retti sensi, conoscerebbe il suo errore ; e però con porsi sotto sequestro segregato dall' occasione mala, fino che si riabbia ; e venuto in se, e ridotta la volontà sua in libertà, possa liberamente, e non offuscato, o costretto da qualche colore d' ira, o di persuasioni, o timori insufflato, o accecato con retti sentimenti, giusta la *l. quicquid calore ff. de regul. juris* ponderata *da Menoch. præsumpt.* 45. *lib.* 6. *num.* 57. *e Capibl. loc. cit.*

Chi volesse la formola della sequestrazione, la formola dell' esplorazione della volontà della sposa sequestrata, vegga al *cap.* 27. *della Pratica Ecclesia-*

Digitized by Google

eleſiaſt. del citato Riccio Pepoli, e diffuſamente avrà tutto quel, che ſopra di ciò può occorrere: dove dice, che la Poſtilla della *Pram.* 43. *de offic. S. R.C. dict. tom. & tit.* s'intende de' matrimonj fra Signori titolati, o Baroni, che per impedirgli, e ſequeſtrarli, ſi ricerca licenza e ſaputa del Signor Vice-Rè; ma negli altri matrimonj non ci biſogna altra licenza; ed ogni Officiale anche Baronale può procedere a ſequeſtrare.

CAP. XIX.

De' Percettori Provinciali, e loro officio.

SOMMARIO.

1 & 2 *Percettori non poſſono comprare più del neceſſario, nè poſſono pigliare* eſculenta & poculenta, *ma ſieno contenti della provviſione.*
3 *Percettori non poſſono ricevere coſa alcuna per dilatare l'eſazione, nè per reſtituire l'eſecuzione.*
4 *Percettori non poſſono participare ne' cambj &c.*
5 *Percettori diano avviſo in Camera, quando muore qualche Barone.*
6 *Percettori debbono mandare ne' tempi ſtabiliti li bilanci &c.*
7 *Percettori quando preſentano i conti, debbono preſentare le diligenze, che avranno fatte per l'eſazione de' reſidui.*
8 *Percettori eſigendo dall'Univerſità più di quel, che debbono, incorreno nella pena del diritto, e di reſtituire quello, che s'hanno pigliato.*
9 *Percettori debbono aſtringere i Baroni* realiter tantum *a pagare la bonatenenza; e quelli, che pretendono franchigia, come nobili viventi* realiter & perſonaliter &c.
10 *Percettori debbono applicare l'eſigenze, che lor pervengono dall'Univerſità, ſempre in eſtinzione de' reſidui, fino che con effetto ſieno ſaldati.*
11 *Percettori con il conto delle loro amminiſtrazioni debbono preſentare le diligenze, che avranno fatte per le Terre di reſiduo.*
12 *Percettori debbono formare il conto con tutta diſtinzione e chiarezza; e come s'intende &c.*
13 *Percettori non poſſono accettare, nè inteſtarſi procura de' conſegnatarj, o d'altro &c.*
14 *Percettori debbono farſi dar pleggeria da' Commiſſarj, mentre vanno a conto loro.*
15 *Percettori debbono per tutto il meſe d'Ottobre preſentare i conti dell'amminiſtrazione nella Regia Camera &c.*
16 *Percettori debbono in ogni meſe mandare i bilanci dell'eſatto e pagato &c.*
17 *Percettori non poſſono eſſer Balj, e Tutori ſenza licenza del Vice-Rè &c.*

1 I Percettori delle Provincie, nè per ſe ſteſſi, nè per mezzo de' loro Miniſtri, o altri quali ſi vogliano non comprino coſa alcuna, nè in pubblico, nè in ſegreto, fuorchè per lo loro uſo, nè tengano animali per paſcere erbaggi, nè tampoco piglino dall'Univerſità, o ſudditi, regali di coſe commeſtibili &c. che chiamano *eſculenta & poculenta*; ma ſieno contenti della loro provviſione. 2 Similmente non ricevano coſa alcuna per ritardare l'eſazioni dovute alla Regia Corte, ovvero per reſtituire l'eſecuzioni già fatte, ſotto pena di perdere la provviſione d'un anno per la prima volta, e per la ſeconda ſotto pena della privazione dell'officio, nella quale incorrano *ipſo jure*, ſenz'altra dichiarazione, tanto eſſi quanto i loro Miniſtri &c. *Pram.* 1. §. 5. *de Officio Procuratoris Cæſaris di D. Pietro di Toledo ſotto i* 10. *di Gennajo* 1540. *tom.* 3. *tit.* 171.

Nell'iſtruzioni contenute nella Prammatica 45. *di detto titolo dell'Invittiſſimo Imperador Carlo V. fatta nell'anno* 1430. *ſtanno le ſeguenti ordinazioni, cioè*

3 *Item* vi comandiamo ſotto pena di privazione di voſtro officio, ed altro ad arbitrio &c. Che voi, o altro da voſtra parte, non dobbiate comprare, nè participare in alcuna compra, che ſi faceſſe di robe, animali, o altri beni, di chi ſi ſieno, che piglieranno *in vim exequutionis* per cauſa de' pagamenti fiſcali, e da venderſi per voi, ovvero per voſtri eſecutori, o altri per voſtra parte; e non ſarete, nè farete fare alcuna negoziazione, commercio, ovvero induſtria, nè praticare con altri in detta a voi decretata Provincia: *& ſimiliter hoc prohibitum reperitur per Invictiſſimum Carolum V. inter Pragmaticas per eum editas die* 21. *Martii* 1536. *in Pragmatica, quæ incipit: Neque etiam ſub dicta pœna &c.* Il che viene confermato, e ordinato oſſervarſi per la *Prammatica unica de Mercatura Officialibus prohibita, di D. Perafante ſotto i* 31. *Luglio* 1566. *nella quale ha inſerito il Capitolo di S. M. C. del primo di Maggio di detto anno ſpedito in Madrid del tenor ſeguente tom.* 2. *tit.* 148. Item mandamos, que obſerven inviolablemente las Pramaticas que diſponen, que los de Conſejo ni los otros Ivezes, y otros Miniſtros no hagan mercancia, y que deſſo por ſer de tanto inconveniente ſe tenga muy particular cuydado.

4 In oltre detta Prammatica dopo aver inſerito il tenor di altro Capitolo della Prammatica di Sua Ceſarea Maeſtà di felice memoria fatta nell'anno 1536. del tenor ſeguente: *Neque poſſint etiam dicti Conſiliarii & Officiales participare per ſe, vel per interpoſitas perſonas in cambiis, ſeu aliis contractibus faciendis per Regiam Cameram ſub pœna privationis officiorum ipſo facto, & alia reſervata &c. Neque etiam ſub pœna prædicta emere debita Curiæ, ſeu Chirographa, ut vulgo dicitur liberantias, debitas per Regiam Majeſtatem, neque ſuper illas contractus aliquos facere, & qui contrafecerint, ultra dictas pœnas, perdant ipſo jure dictas liberantias, & nihil petere poſſint a Curia, neque ab iis, cum quibus contraxerint. Non poſſint etiam dicti Officiales in locis & Provinciis, in quibus officia exercent, aliquas mercantias, neque per interpoſitas perſonas ſub dictis pœnis exercere &c.* Ordina *detto D. Perafante ſotto detto giorno de'* 31. *Luglio* 1566. e comanda a detti Officiali tutti e qualſivoglia d'eſſi *in ſolidum*, che in eſecuzione del preinſerto Capitolo di detta Prammatica, quella oſſervino *ad unguem*, ed inviolabilmente eſeguano e facciano eſeguire ſotto le pene contenute in detto Capitolo, *firma remanente la Prammatica* 4. *de emption. & vendit. fatta per la Regia e Cattolica Maeſtà, ſopra la vendita ed alienazione di dette liberanze ſotto i* 6. *Novembre* 1565. *tom.* 1. *tit.* 67.

5 Morto che ſarà qualche Barone nelle loro Provincie, erano obbligati prima di conferirſi fra certo termine ne' luoghi de' feudi a pigliare l'informazioni de' frutti di quell'anno *per la Pram.* 1.

Digitized by Google

§. 6. *de Officio Procuratoris Cæsar. di D. Perafante sotto i* 18. *Settembre* 1569. *tom.* 3. *tit.* 171. Ma oggi sono tenuti solamente fra un mese darne avviso, e farne intesa la Regia Camera della Sommaria, acciò provvegga &c. *come per la Pram.* 53. *di detto tit.*

6 Debbono mandare ne' tempi stabiliti i bilanci chiari e distinti di quello, ch'esigono, ciascuno nella sua Provincia da ciascuna Terra; e quelle, che restano attrassate, dicano, per qual causa: e le diligenze, che hanno usate per detta esigenza; acciò si possa tenere notizia intera dello stato della Real'Azienda in ciascuna Provincia, e in tempo remediare come sarà necessario *Pram.* 75. §. 100. *de Offic. Procur. Cæsaris di S. M. da Madrid de'* 26. *Settembre* 1613.

7 Nel tempo, che presenteranno i conti, detti Percettori debbono parimente presentare le diligenze, che avranno fatto per l'esazione de' residui; ed essendo dette diligenze giustificate; il Razionale, che piglierà i conti, passi in detti conti quelle partite; notandole, acciocchè per l'avvenire si possano esigere. E per quelle, che non saranno diligenziate, o giustificate le diligenze, secondo gli ordini, che sopra ciò tengono dalla Regia Camera lor si significhi per causa di detti residui, e si esegua detta significazione *præcise*, ed inviolabilmente, come se fossero partite di bilancio: e se starà esigendo qualche partita de' residui, per li quali sarà stato significato il Percettore, gli si deduca in suo beneficio, e fra tanto l'esecuzione si sospenda, *detta Pram.* §. 101.

8 Per evitare le frodi, che fanno i Percettori delle Provincie nell' esigere molte volte dalle Università più di quello, che debbono. Si ordina e comanda, che incorrono nella pena del diritto (la quale si applica al Fisco) e alla restituzione di sua borsa di quello, che avranno levato; e che la Corte s'informi e s'accerti della sopraesazione, che non entri in suo beneficio il diritto dell' uno e mezzo per cento, che pigliano, non solo di quello, che esigessero ingiustamente, ma nè anche alcuno del giusto; restando a peso del Sig. Vice-Rè, che prima di tutte le cose, le Università sieno restituite alla sopraesazione &c. *detta Pram.* §. 12.

9 Debbono astringere *realiter tantum* tutt'i Baroni del presente Regno, ciascuno nella sua Provincia a pagar la bonatenenza per le robe stabili burgensatiche, annue entrate, ed animali, che posseggono non per industria, e mantenimento de' loro feudi, in beneficio dell' Università; nelle quali posseggono dette robe, annue entrate, ed animali nelle tande, e tempi debiti. Come anche astringano e facciano astringere *realiter & personaliter* tutt' i Cittadini dell' Università del detto Regno, i quali pretendano essere franchi, come nobili, e nobili viventi a pagare in beneficio delle loro Università tanto i carlini 42. a fuoco, quanto ancora la rata, che debbono per li fuochi mancati; e il danajo perveniendo da detta esazione, detti Regi Percettori e Tesorieri Provinciali, ciascuno nella sua giuridizione, debbono introitarlo per quello, che dee ciascuna di dette Università alla Regia Corte per li pagamenti fiscali; del che tanto i detti Regj Percettori, quanto le Regie Udienze debbono tenere particolar pensiero, acciocchè detto pagamento con effetto fortisca &c. sotto pena di ducati mille &c. *Reg. Pramm. della Regia Camera della Sommaria degli* 11. *Settembre* 1652. *precedente Dispaccio di S. E. il Sig. Conte di Villamediana de'* 19. *Agosto detto* ivi inserito per intero &c.

10 Debbono i detti Percettori, e Tesorieri applicare quello che vanno esigendo dalle Terre debitrici per causa di residui, a conto di detti residui fino a tanto, che con effetto sianſi saldati; ed il più, che avanzerà, s'applicherà al corrente, non ostante qualsivoglia altr' ordine, che tenessero in contrario; *d. Pramm.* 75. *d. tit. riforma del Tribunale della Regia Camera della Sommaria di S. M. de'* 25. *Aprile* 1634. §. 168.

11 Debbono i detti Percettori e Ministri pecuniarj presentare con il conto di loro amministrazione le diligenze; che avranno fatte *in scriptis*, in detta esazione per le Terre, di residuo, affinchè il Razionale, che liquiderà i conti, vegga se sono bastanti, e se ha complito alla sua obbligazione, acciò in quello, che gli parrà non avere complito, si carichi per intero a detto Ministro tutto quello, che per ommissione avrà lasciato d' esigere, e se gli significhi per debito liquido, come se fosse significatoria di bilancio *detta Pram.* §. 169.

12 Debbono nel formare il conto porre le partite d'introito ed esito con tutta distinzione e chiarezza: dicendo a quelle dell'introito; da qual persona esigono il denaro: in che moneta, e per qual causa, per conto di qual debito; ed in quelle dell'esito: a chi, perchè, in che moneta, ed in virtù di che obbligo si paga; come sta ordinato nella riforma, che risultò nella visita, che fece in questo Regno il Cardinal Chiroga; altrimenti non si ammetta la presentazione in altra forma dalla Regia Camera: e questo Capitolo si ponga nell' Istruzioni de' Percettori &c. *detta Pramm.* §. 172.

13 Non possano accettare, nè incaricarsi loro procura di Consegnatarj, che avranno comprate rendite, o de' salarj, o altro qualsivoglia titolo, o causa si spettasse sopra le Reali rendite e fiscali, o altre quali si vogliano ordinarie appartenenti a S. M. nella Provincia, dove saranno Percettori, sotto pena per la prima volta di perdere il salario d'un anno, la seconda oltre di quella, della sospensione dell' officio, per due anni; e la terza della privazione dell' Officio, *d. Pram.* §. 178.

14 Debbono farsi dare pleggeria da' Commessarj di quella quantità, che sta disposta per le loro istruzioni, senza che in quello possano dispensare, mentre vanno a loro conto, *d. Pram.* §. 189.

15 Debbono nella fine di ciascuno anno per tutto il mese d' Ottobre *precise*, & *peremptorie* presentare nella Regia Camera i conti della loro amministrazione con tutt' i mandati, apoche, cautele, e scritture, per la verificazione e liquidazione di quelli, sotto pena della privazione dell' officio ad arbitrio di S. M. e sotto pena del salario d'un anno da esigersi irremisibilmente per ogni volta da detta Regia Camera. Il che dal Tesoriere si dovrà complire in ogni semestre, e dal Doganiere di Puglia per tutto il mese di Luglio di ciascun anno, *Pramm.* 31, *di d. tit. sopra il cap.* 11. *dell' Istruzioni dell' Imper. Carlo V. di D. Perafante sotto i* 5. *Luglio* 1559.

16 Deb-

Digitized by Google

16 Debbono ogni mese mandare i bilanci dell'esatto, e pagato alla Regia Camera una con le cautele, sotto pena di privazione de' loro salarj, *Pram. 40. di detto tit. sopra detto cap. 11. di dette istruzioni &c.*

17 Non possono essere Baij, nè Tutori di qualche Barone, o altro privato, ed esercitare giurisdizione, nè dentro, nè fuori del Regno, senza licenza del Vice-Rè, *Pram. 3. di d. tit. dal §. 4. della Pram. di Carlo V. fatta nell' anno 1536.*

Quelli pochi capi toccanti la materia di Percettori, e loro istruzioni si sono posti, affinchè l'Università ne sieno in parte consapevoli; e li compatiscano, mentre ve ne sono molti, che gli stringono da ogni parte con rigidissime pene &c.

CAP. XX.

De' Commissarj, ed Esecutori.

SOMMARIO.

1 *Commissarj di qualsivoglia sorta non possono dimandare spese, nè anche per una sera &c.*
2 *Commissario, che sarà Dottore, se la dignità non è necessaria alla Commissione, se gli paghino le giornate alla ragione solita; come non fosse Dottore.*
3 *Salario di Commissarj criminali non si paghi dall' Inquisito, se non sarà condannato &c.*
4 *Commissarj quando si destinano, e nel tempo della loro commissione a che si debbono obbligare, e che debbono osservare, e per quali Commissarj s'intende.*
5 *Commissarj, lor si dee tassare il salario di giornate, ma unito secondo la qualità, e distanza &c.*
6 *Commissarj eligendo più di quello, che sta stabilito dalla Regia Prammatica in quali pene incorrono.*
7 *Commissarj Regj debbono osservare la Regie Prammatiche, ed istruzioni &c.*
8 *Officiali debbono pigliare informazione contra i Commissarj Regj., che non osservano le Regie Prammatiche ed Istruzioni, e mandarla a S. E.*
9 *Assegnatarj debbono destinare un Commissario in nome di tutti, e non essendo di accordo, che debbono osservare.*
10 *Commissario dee essere uno, e non più contra un debitore, quantunque sieno per diversi Tribunali, per diverse cause &c.*
11 *Commissario ad imponere le collette, ed altre imposizioni nuove non si possono più spedire dal S. R. C. o dalla Regia Camera della Sommaria &c.*
12 *Percettori, o Tesorieri non possono destinare Commissarj per le grana a fuoco separato da' carlini 42.; ma deo essere un Commissario per l'uno e l'altro.*
13 *Commissarj non possono per le giornate loro toccare il denaro delle gabelle, entrate ed effetti dell' Università, ancorchè volontariamente lor si pagasse &c.*
14 *Sindaci, Eletti e Gabellati non possono pagare a' Commissarj le giornate co' denari delle Gabelle, entrate, ed effetti dell' Università; ma co' denari de' debitori.*
15 *Commissarj non possono assistere più d' otto giorni, così per l' esazione come per l' esecuzione, ed estrazione di esse &c.*
16 *Commissarj non possono esigere per le giornate più di carlini 12. il giorno, etiam per l' accesso.*
17 *Commissarj se destinati una volta, non hanno fatto quello, che loro stava imposto, non si possono più destinare per detta causa.*
18 *Commissarj, che debbono osservare* remissive.

NOn si dee dare a' Commissarj, così delle Provinciali Udienze, come di qualsivoglia Tribunale, nè possono dimandare alle Terre per dove passeranno, o staranno, cosa alcuna per le spese, nè per un dì, nè per una sera, quando vanno per lo Regno, per le Città, Terre e Luoghi, tanto di Demanio, quanto di Baroni: e che le Terre non possono loro dare dette spese. Chi contravverrà, tanto di dette Terre, quanto di detti Commissarj, ed altri Officiali, Governatori, ed Uditori delle Provincie, per ogni volta incorra alla pena di duc. mille, ed altra riserbata ad arbitrio di S. E., da esigersi senza remissione alcuna, *Pram. 1. de Officio Justitiarii, & bis qua tosi Tribunali incumbunt; di D. Pietro di Toledo de' 31. Ottobre 1523. tom. 3. tit. 168.*

2 Se accaderà alcuna volta, che per eseguire si destini alcuna persona, che tenga il grado di Dottore, non gli si paghino le giornate, se non conforme l' ha tassate la Regia Prammatica agli esecutori ordinarj, non ostante, che sia Dottore; poichè quella dignità non è necessaria, nè dee fare dispendio alle parti, nè utile al Commissario per ingerirsi in cosa impropria alla sua professione, *Pramm. 10. de Officio Judicum, & aliorum Officialium del Conte di Lemos de' 31. Maggio 1616. tom. 3. tit. 167.*

3 I salarj de' Commissarj criminali non si paghino dagl' Inquisiti, o da' contravvegnenti, se non sono condannati, ed ogni clausola, che si ponesse contra, s'abbia per non posta, e si possa gastigare, come estorsione, *d. Pramm. §. 7.*

4 Non si possono mandare, nè destinare Commissarj da qualsivoglia Tribunale, se prima non si sono obbligati sotto pena d' once 50. dando pleggeria, sotto la medesima pena di comparire personalmente dopo sbrigata la commissione fra 20. giorni in esso Tribunale, che l' avrà spedito, dando il conto e ragione di detta amministrazione, *& de stando juri* col Regio Fisco, e colle parti; nè da quello partire senza licenza, ed assoluzione di detto Tribunale, eccettuatine i Regj Consiglieri, Presidenti della Regia Camera, Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed Uditori delle Provincie, i quali non sono obbligati a detta pleggeria, perchè sono approvati a detta pleggeria, ed amministrazione.

Si debbono anche obbligare di non ricevere qualche cosa più del concernente salario tassato, anche da chi lo desse, o l' offerisse spontaneamente, e se alcuno di detti Commissarj riceverà, estorquerà, ed avrà in tempo di detto esercizio, ed amministrazione, qualche cosa da alcuno de' sudditi, ed altri anche forestieri direttamente, o indirettamente, per se, o per supposta, o interposta persona da spontedante, o offerente, va punito irremisibilmente con tutte quelle pene, che si puniscono i ladri, o mariuoli dalle Leggi, Costituzioni, e Capitoli del Regno.

Quando si destina il Commissario, o esecuto-

Digitized by Google

re da detti Tribunali, deegli si taffare, e dichiarare il salario nella sua commissione, certo, e chiaro: non per ragione di giornate; ma unico, secondo la distinta qualità del luogo, dove dee eseguire, seconda la qualità della causa, e sua importanza: affinchè non succeda, che taffandosi il salario per ragione di giornate si differisca l'esecuzione, ed amministrazione della giustizia in danno, pregiudizio, ed interesse delle parti, e de' Sudditi di S. M. prefiggendosi, e costituendosi a detti Commissarj il tempo certo, e limitato, considerando la distanza del luogo, e qualità del negozio, e delle persone, fra il quale debbono sbrigare il negozio, per lo quale si mandano, e del ritornare, *Pramm. 3. de Commissariis, & Exequutoribus di S. M. de' 7. Febbrajo* 1540. *inserita nella Prammatica di D. Gio: Manriquez de' 26. Ottobre* 1558. *tom. 1. tit. 46.*

6 Nè possono esigere per l'esecuzione, che faranno più di quello, che è stabilito dalle Regie Prammatiche, ordini, e Pandette sotto pena di anni cinque di galea, ed altre contenute in dette Regie Prammatiche, e Regie disposizioni, *Pram. 6. di detto tit. del Conte di Miranda de'* 13. *Maggio* 1558.

7 I Regj Commissarj, Esecutori, Attuarj, Ministri di qualsivoglia Giudice, o Tribunale del Regno, o di qualsivoglia altro Officiale, che abbia autorità di mandar fuora Commissarj, includendo, così le persone militari, come le non militari, le quali non offervano le Regie Prammatiche, ed istruzioni, che tengono circa quello, che loro si dee lecitamente dalle Universi-
8 tà; debbono mostrare le loro commissioni, ed istruzioni: e gli Officiali delle Terre, per dove passeranno, debbono pigliare informazione delle contravvenzioni, che faranno alle Regie Prammatiche, ed istruzioni, e quella pigliata inviare a S. E. o altra persona deputanda per questo effetto, acciò si proceda contra di loro con ogni rigore, *Pramm. 3. per grazia del Sig. Duca d' Ossuna d. tit. dell' anno* 1685.

9 Tutti gli Affegnatarj, che sono, e saranno della Regia Corte d'una Terra, debbano accordarsi fra loro a fare solamente fra tutti un Procuratore, o un Commissario solo, che vada in nome di tutti quelli, che sono, e succederanno per l'avvenire; in luogo di quelli, o di altri, a ciascheduna Terra in nome di tutti, a riscuotere nella forma, e modo che debbono: e non essendo d'accordo fra di loro, la maggior parte degl' interessati lo potrà eleggere; al che gli altri abbiano da concorrere, ed avendo alcuna differenza, accudiscano alla detta Regia Camera, che la determini. Dichiarando, che la maggior parte si debba intendere, non per lo numero delle persone; ma per la quantità del denaro, che loro si dee, *Pram. 9. di d. tit. del Conte di Lemos de'* 27. *Febbrajo* 1612.

10 Quando sarà spedito un Commissario contra un debitore per annotare una recollezione de' frutti o di vendemmia, o di raccolta, non se ne destini altro; ma si commetta detta annotazione, *etiam* ad istanza d' altro creditore per qualsivoglia altro Giudice al Commissario *primo loco* eletto, di maniera che non sia più d'una commissione, *etiam* se gli ordini fossero di diversi Tribunali: dichiarando nulle, ed invalide l'annotazioni, che si facessero per li secondi Commissarj, i quali non possano, nè debbano ricevere pagamento alcuno di loro giornate: e se sarà spedito altro Commissario, in essere giunto il secondo, subito consegni la spedizione al primo, il quale debba eseguire quanto era commesso se-
1 condo la *Pram. 10. §. 62. di d. tit. del Conte di Lemos de' 31. Maggio* 1616.

11 Perchè era solito dal S. R. C., Regia Camera della Sommaria, ed altri Tribunali, spedirsi Commissarj ad imporre collette all' Università, ed altre imposizioni nuove, però non possa in avvenire niuno Tribunale spedire detti Commissarj; e ne' casi, ne' quali detti Tribunali dichiarano essere di bisogno imporre dette Collette, imposizioni, o altre cose, accudiscano le parti alla Giunta, che ne farà relazione a S. E. in Collaterale, dove si provvederà a quello, che farà di bisogno, *Pramm. 8. di detto tit. §. 11. di detto Conte di Lemos de' 26. Maggio* 1613.

12 I Tesorieri, e Percettori Provinciali per l' imposizioni delle grana a fuoco non possano molestare l' Università, nè destinare contra esse
1 Commissarj particolari per dette imposizioni; ma nel medesimo tempo debbano spedire un Commissario unitamente coll'elazione di carlini 42. a fuoco quando sarà necessario, e col proprio salario abbia da esercitare tutte le due com-
13 missioni, senza pretendere altro, che un salario *tantum*: quali Commissarj non possano in conto alcuno sotto protesto di loro giornate, o salarj toccare il denaro delle gabelle, entrate, ed effetti di dette Università, ancorchè volontaria-
14 mente loro si pagasse; nè i Sindaci, Eletti, Gabelloti, o altri possano darli, ma debbano quelle esigere da' debitori di esse Università, che non avranno pagato nelle Tande debite quello, che dovevano; ovvero contra i Sindaci, Eletti, ed altri Amministratori, che avranno quello esatto e non pagato, o convertito in altro uso. Ordi-
15 nando espressamente a' detti Commissarj, che non debbano, nè possano assistere per più tempo, che di otto giorni, fra' quali debbano fare le dovute diligenze, così per l' elazione, come per l' esecuzioni, ed estrazione di esso: e s' intende tanto per li Commissarj di Regj Percettori, quanto per gli affegnatarj di fiscali, istrumentarj, ed altri, nè possano esigere per loro giornate, e salarj più che carlini dodici il giorno, *etiam* per
1 l' accesso in conformità della *Pramm. 6. de Commissariis, & Exequutoribus del Conte di Lemos de' 27. Febbrajo* 1612. *inserita nel precedente cap. 3.*
16 *del primo trattato tom. 1. tit. 45.* e contravvenendosi, incorrano non solo nella pena di ristituirlo, così i Commissarj, come essi Amministratori col doppio; ma ancora incorrano nella pena di tre anni di galea gl' ignobili, ed altrettanti di relegazione i nobili, da eseguirsi contra di essi irremisibilmente, e l'istesso s'intenda per li Commissarj d'Affegnatarj, ed Istrumentarj. *Pramm. 3.*
17 *de Juribus, & Exactionibus §. Ed acciocchè, del Conte di Castillo degli 11. Ottobre* 1657. *tom. 2. tit. 129.* dove parimente ordina a' Percettori, e Tesorieri Provinciali, e Consegnatarj di fiscali, ed istrumentarj, che a que' Commissarj, che avranno una volta destinato contra le dette Università per la consecuzione de' loro crediti, i quali non avranno fatte le solite diligenze, ed offervano *ad*

unguem

Digitized by Google

unguem le dette preacennate Prammatiche, non li possano destinare di nuovo. E questo, oltre le dette pene stabilite, §. *Così parimente.*

18 Il modo, che debbono detti Commissarj tenere nell'eseguire, s'è impresso di sopra nel *cap.* 3. §. 7. *num.* 9. *del primo trattato* dove s'è detto, che non debbano eseguire *extra* territorio; come debbano esponere venali, e bandire l'esecuzioni; e non ritrovando compratore, possono estrarre ne' luoghi convicini, senza partecipazione alcuna. S'addita finalmente il di loro stabilito Salario.

ANNOTAZIONE
DI LIONARDO RICCIO
A Questo Cap. XX.

SOMMARIO.

1 *Commissarj non possono esigere altro, che un Salario, benchè avessero più commissioni contra l'Università; e l'accesso si esiga dal luogo più vicino.*

2 *Aguzzini esigono il pedatico a ragione di cavalli sedici per miglio dal luogo più vicino.*

3 *Procuratore degli Assignatarj di maggior somma dee costituirsi anche da' Creditori di minor somma, acciocchè ripartisca l'esatto a tutti per æs, & libram, e non concorrendo tutti a costituire, che dee farsi.*

4 *Commissarj, o che sieno destinati dalla maggior somma, e dalla minore, sempre debbono dividere l'esatto a tutti i Creditori assignatarj.*

5 *Creditori, istrumentarj di Università, debbono uniti destinare un sol Commissario, e l'esatto si ripartisca ugualmente per æs, & libram.*

6 *Creditore di maggior somma, o altro di minor somma, che si trovasse esatto dall'Università senza aver ripartito agli altri, s'impedisce dalla Regia Camera potere esigere, fino che sarà uguagliata l'esazione per æs, & libram a tutti i creditori.*

IL nostro Autore in questo capo dà la pratica de' Commissarj, de' quali ha parlato anche al *cap.* 3. e però, quando occorre, vegga il Lettore, non solo a questo capo, ma anche al detto *cap.* 3.

1 Noi aggiungiamo, che sta proibito a' Commissarj esigere duplicato salario per due commissioni, non solo per la *Pram.* 3. *de Jurib. & exact. fiscalib.* dell'anno 1657. *tom.* 2. *fol.* 129. ma ancora per lo bando della Regia Camera pubblicato a' 15. Novembre 1681. registrato tra le Prammatiche, la quale è la 19. e 20. *de Admin. Univ. tom.* 1. *tit.* 4. §. 6. dove si proibisce di dare più estratte, *seu* più commissioni contra le Università, acciocchè non esiga il Commissario moltiplicate giornate; ma in un'estratta, *seu* commissione sieno descritte tutte le Università; affinchè l'accesso si esiga da una Terra più vicina all'altre. E poi il ricesso dall'ultima Terra al Capo della Provincia non s'esiga da quelle ultime Terre solamente, ma per rata di tutte le Terre, che tiene descritte in detta sua commissione, ovvero estratta, delle quali Prammatiche fa menzione Maradei al *tom.* 1. sopra la *Pram. al fog.* 320. *n.* 9.

L'istesso si osserva con gli Aguzzini, che spedisce il Regio Percettore, e la Regia Udienza, ovvero altro, che dee pagarsi a ragione di cavalli sedici per miglio da computarsi dal più vicino luogo, *ut supra*, e continuamente di tal modo si spediscono gli ordini circolari dal Tribunale della Regia Camera, e le provvisioni particolari ad istanza d'ogni Università, che ricorre in detta Regia Camera.

Il nostro Autore in questo capo al *num.* 9. porta la disposizione della *Pram.* 7. *de Commiss.* del 1612. *tom.* 1. *tit.* 45. del Conte de Lemos, la quale stabilisce al §. 2. che tutti gli Assegnatarj costituiscano un solo Procuratore ad esigere in nome di tutti: anzi che tutti debbano concorrere ad eleggere quel Procuratore, che sarà eletto dalla magior somma: ed avendo in ciò differenze accudiscano alla Regia Camera.

Sappiasi, che ciò fu confermato anche dalla *Pram.* 8. *de Commiss. del* 1613. di detto Conte de Lemos *loc. cit.*

E perchè si contravvertiva, che il Procuratore di maggior somma non fosse tenuto ripartire l'esatto *per æs, & libram* a tutt' i Regj Consegnatarj di minor somma: i quali non erano concorsi a fare la procura al medesimo Procuratore costituito dalla maggior somma; e se in ciò avessero qualche differenza, dovessero accudire alla Regia Camera.

Onde nel senso di dette Regie Prammatiche, quando gli altri non sono concorsi a costituire detto Procuratore, nè pure hanno accudito alla Regia Camera per le discordie, che avessero, per il che restasse il Procuratore di maggior somma sciolto dall'obbligo di ripartire a quelli; ma solo di ripartire a' suoi principali, da' quali fu costituito Procuratore. Però.

Per la Regia Camera a' 23. Marzo 1650. per dichiarazione di detta Prammatica, si fece decreto generale, che il *Reg. de Marinis* ha registrato all'*Arrest.* 660. *fol.* 169. del quale fece menzione il nostro Autore al *cap. XI. n.* 25. Che per essere una cosa di molta importanza, da molti pochi avvertita non voglio tralasciare di trascriverlo qui, *ut jacet ad verbum. Die* 23. *Martii* 1650. *Super quantitatibus functionum fiscalium,*

4 *quæ exiguntur a Commissariis destinatis a creditoribus assignatariis, vel ad eorum instantiam dividendis inter omnes assignatarios illarum Universitatum, cum quibus exiguntur &c. etiam pro tertia exequutione Regiæ Pragmaticæ, facta de omnibus, relatione in Regia Camera Summariæ per Spectabilem Dominum Militem Regentem, & Præsidentem dictæ Regiæ Cameræ V. J. D. Joannem Camillum Conacium Commissarium coram Spectabilibus Domino D. Didaco de Vreda Locumtenente, aliisque Dominis Præsidentibus ipsius, audito Domino Advocato Regii Patrimonii.*

Fuit per Cameram ipsam decretum, generali consensu provisum, quod quantitates, quas Commissarii destinati a creditoribus assignatariis fiscalium majoris summæ exigunt ab Universitatibus hujus Regni ex causa fiscalium, non solvantur integre dictis assignatariis majoris summæ, sed dividi debeant per æs, & libram inter omnes assignatarios fiscalium, etiam eos, cum quibus tanquam assignatariis minoris summæ non fuerunt dicti Commissarii destinati.

Et

Et similiter provisum est, quòd quando in casibus à Regia Pragmatica permissis destinantur Commissarii a creditoribus assignatariis minoris summæ pro exactione dictorum fiscalium, quantitates per illos exigendæ non salvantur integrè creditoribus assignatariis, a quibus, vel ad quorum instantiam sunt dicti Commissarii destinati; sed solvi & dividi debeant pro ea, & libram omnibus creditoribus assignatariis etiam illis, a quibus, vel ad quorum instantiam prædicti Commissarii non fuerunt destinati. Quod inviolabiliter observare debeant in futurum; & etiam de præsenti respectu earum quantitatum, quæ adhuc non reperiuntur solutæ dictis creditoribus assignatariis, a quibus, vel ad quorum instantiam fuerunt Commissarii destinati, sed penes ipsos Commissarios reperiuntur: Hoc suum &c.

Nell'istesso anno 1650. a' 5. Settembre da D. Beltrano Guevara Vice-Rè si fece *Pram.* ch'è la 18. *de Administr. Univ. tom.* 1. *tit.* 4. *versic.*, Ed affinchè si stabilisca, ciò che per li Creditori stessi ivi:

3 Vogliamo, che quando saranno più Creditori istrumentarj sopra una Terra, debbano uniti insieme destinare un solo Commissario, come sta disposto per la *Pram.* 7. e 8. *de Commissariis*; *tom.* 1. *tit.* 45. e si nota alla margine.

Nell'anno poi 1657. del Conte Castillo si fece la Prammatica, ch'è la 5. *de Jurib. & exactionib. tom.* 2. *tit.* 129. *nel verficolo*, E benchè per le dette *Pram.* 7. e 8. *de Commiss.* dove si dice: che l'esperienza ha dimostrato, che il creditore della maggior somma si soddisfa senza ripartire agli altri. Però si ordina l'osservanza di dette *Pram.* 7. e 8. *de Commiss.* affinchè quello, che si esige, si ripartisca fra tutti ugualmente *per ea, & libram* sotto pena di tre anni di galea agl' ignobili, e tre di relegazione a' nobili.

Si assegna la ragione: ivi: atteso dopo essere soddisfatto il Creditore della maggior somma, vengono a subentrare i Commissarj della minor somma, ed in questo modo non si vieta la moltitudine de' Commissarj: cosa molto pernicioſa all'Università.

6 Suole praticarsi dalla Regia Camera d'ordinare, che non esiga il creditore di maggior somma, sino che non sarà uguagliata l'esazione a' creditori di minor somma, a' quali forse non si è ripartito l'esatto; nè fra detti creditori si dà anteriorità, o posteriorità.

NUOVA APPENDICE

Del medesimo

LIONARDO RICCIO

A questo Cap. XX.

HO detto al *num.* 5. e 6. di questo *Cap.* 20. de' Commissarj, che per quello, che si dee esigere da' creditori istrumentarj delle Università, uniti debbono destinare un solo Commissario giusta la *Pram.* 18. *de Administrat. Universit. tom.* 1. *tit.* 4. *vers.* Ed affinchè &c. come pur si ricava dal sopraddetto *Arreſto* 660. de' 13. Marzo 1650.

CAP. XXI.

De' Salarj *seu* Giornate, che si pagano a' Commissarj, ed altri Officiali &c.

SOMMARIO.

1 *Tassa di Salarj d'ogni sorta di Officiali maggiori, e di ogni sorta di Commissarj.*

2 *Presidi delle Provincie, che intervengano nell'elezione degli Officiali de' luoghi, dove sta la Regia Udienza, debbiano solamente il salario d'un giorno, e quando si dee osservare il solito.*

3 *Scrivano di Ragione non si possa assegnare nelle commissioni de' suoi Officiali più di quello, che gli è permesso per la Pram.* 6. de Commissariis &c.

4 *Università non possano dare a' Commissarj stanza, strame, e letto* gratis:

5 *Officiali de' luoghi debbono invigilare per l'osservanza delle Regie Prammatiche contra ogni sorta di Commissarj, ed Officiali &c.*

6 *Commissarj, che portano in nota più Terre, come debbono ripartire le giornate per l'accesso e recesso &c.*

7 *Cittadini non possono essere molestati* extra *territorio nè nella persona, nè ne' beni; eccetto però se s'allontanassero* in fraudem.

8 *Commissarj della Regia Corte, ed altri non possono molestare i Cittadini per gli animali, che portano in Napoli, o in altre parti del Regno, o nelle Regie Dogane, o Fiere, o Mercati per qualsivoglia debito &c.*

9 *Officiali de' luoghi debbono carcerare i Commissarj, che molestano i Cittadini* extra *territorio, pigliarne l'informazione, far restituire gli animali, e mandare l'informazione al Signor Regio Commissario delle Provincie &c.*

A Rispetto d'altri salarj de' Ministri ed Officiali, quando escono della loro Residenza ad effettuare qualche negozio, o delegazione, tanto 1 *pro fisco*, quanto ad istanza di parte, stanno tassati nella *Pram.* 6. *de Commiss. & exequut. del Conte di Lemos de'* 31. *Ottobre* 1609. *tom.* 1. *tit.* 45. *nel modo, e forma, che siegue* v3.

A' Dottori, etiam, *che sieno Uditori, e Fiscali di Provincia, i quali si destinano a prendere informazione, o ad altro mestiere, siccome per lo passato sono stati pagati, quando si mandano per lo Regio Fisco, a ragione di due ducati, si paghino nell'avvenire a ragione di tre il giorno. E come quando sono stati spediti a richiesta di parte, si sono pagati a tre scudi il dì, al presente si paghino a quattro.*

A' Razionali della Regia Camera, e procuratori Fiscali di quella, e della Gran Corte della Vicaria a ragione di ducati tre per dì, quando vanno pro Fisco, *e quando ad istanza di parte, scudi quattro.*

A' Mastrodatti in capite *del Sacro Consiglio, della Regia Camera, e Vicaria Criminale a ragione di ducati due il dì ad istanza del Fisco, e di ducati tre ad istanza di parte.*

Al Mastro di Camera, ovvero Erario si paghino carlini venti il giorno per decreto de' 26. Marzo 1681. in Curia Calabr. prima fol. 131.

Al

Digitized by Google

Al Procuratore Fiscale, quando non è Dottore, si paghino a detta ragione, per decreto de' 13. Dicembre 1515. in Cur. primo cap. fol. 114. *però oggi per questi due si dee anche osservare la detta Regia Prammatica seguita dopo, mentre fa la tassa generale.*

A quelli, che non sono Dottori, quando s' inviano ad istanza del Fisco, a' quali per lo passato si sono pagati alla ragione di otto carlini il dì, si paghino dodici. Ma se l' esecuzione, che si può fare per lo non Dottore, come s' è detto di sopra per la Pram. 10. §. 64. de Offic. Judic. *tom. 2. tit. 167.*

Agli Officiali della Regia Scrivania di Razione, e Tesoreria Generale, che si mandano per pagare la gente di Guerra, o per altro effetto: siccome prima hanno avuto di provvisione carlini otto, abbiano per l' avvenire carlini sedici il giorno.

A' Capitani di Campagna s' assegni un ducato il giorno.

A' loro Soldati a piedi ducati sei il mese; ed a quelli a cavallo sette.

Agli Aguzzini, che s' inviano co' Commissarj ad istanza del Fisco carlini tre, e quando vanno ad istanza di parte, carlini cinque.

E a tal che da detta Prammatica non resti eccettuata persona, o Officiale alcuno; ma coloro, che sono i primi in officio, i primi sieno ancora in ubbidire ad esempio degli altri &c.

A' Consiglieri del Consiglio di Stato.

A' Reggenti della Regia Cancelleria.

Al Presidente, e Consiglieri del S. C. di Capua.

Al Luogotenente, Presidenti, ed Avvocato Fiscale della Regia Camera della Sommaria.

Al Reggente, Giudici, ed Avvocato Fiscale della Vicaria.

A' Governatori delle Provincie, che sono i Presidi.

A' Consiglieri del S. R. C.

Si paghino a ragione di ducati sei il giorno, quando usciranno per servizio del Regio Fisco, a' quali per lo passato si pagava a ragione di ducati tre il giorno; ed a richiesta delle parti, si paghino a ducati dieci.

Se i Presidi delle Provincie intervengono nell' elezioni degli Officiali de' luoghi, dove sta la Regia Udienza, abbiano solamente il salario di un giorno, per la *Pram.* 10. §. 10. *de Officio Judicum di detto Conte di Lemos de'* 31. *Maggio* 1616. *loc. cit.* dove dice, che essendo solito d' intervenire detto Preside nell' elezione suddetta; ovvero un Uditore non possa farsi pagare più, che una giornata sola, conforme alla Prammatica, nè possa pigliar altro sotto qualsivoglia colore.

Qual *Pram. 6. de Commissariis & Exequut. tom. 1. tit.* 45. sta confermata, ed ordinato osservarsi per la *Pram. 25. §. 16. del Conte di Castillo sotto i* 30. *Aprile* 1655. nella quale ordina allo Scrivano di Razione, che nelle commissioni, che dà a' suoi Officiali, non assegni nè possa assegnare maggior salario di quel, che gli è permesso pigliare per detta *Prammatica de Commiss.* nè tampoco possa ordinare, che l' Università gli diano case, strame, e stanza *gratis*; ma che in tutto osservino la forma di detta Prammatica, come in quella si contiene, nella quale incorra non solamente l' Officiale, che lo riceve, quantunque lo dica la sua commissione, ma anche lo Scrivano di Razione, che l' assegna &c. nella forma, che siegue.

Tambien ha excedido el dicho Escrivano de Racion en señalar salarios mas crecidos, de los que permite la Prematica sexta de Commiss. a sus officios quando salen por el Reyno à negocios de à ques officio, lo qual es digno de reformacion. Y assi ordeno, y mando, que en las commissiones, que diere el dicho Escrivano de Racion a sus Officiales no les señale, ni pues de señalar mas salario, que el que les es permitido llevar por la dicha Prematica, ni tampoco pueda ordenar, que las Universidades de los lugares les den casa, cama, y estancia gratis, *sino que en todo guarden la forma de la dicha Prematica como en ella se contiene, en la qual incurra no solo el Official que lo recibiere, avunque lo diga su commission, sino tambien el Escrivano de Racion, que se lo señalare.* E similmente sta confermata per altra *Pram. la* 25. *nel §. 19. de Officio Procuratoris Cæsaris di S. M. con la data di Madrid sotto i 26. Settembre* 1633. *tom. 3. tit.* 171.

5 In *d. Pram. 6. de Commiss. &c. loc. cit.* sta incaricata l' offervanza agli Officiali de' luoghi nella forma, che siegue, &c. Acciocchè non si lasci per non aversi notizia di gastigare i trasgressori. Ordiniamo di più a tutt' i Capitani di Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, che quando alcuni di detti Commissarj o Soldati di Campagna, ed altri come di sopra, contravenissero al tenore di questa, ne debbano subito pigliare diligente informazione, ed a noi quanto prima inviarla. Ordinando similmente per la presente alla Regia Camera della Sommaria, ed a tutt' i Commissarj di revisione, ed a ciascheduno altro, che sia deputato a vedere i conti dell' Università, che non debbano in niuna maniera ammettere, nè far buono quello, che per ragione di detti alloggiamenti, e dilazioni si vedrà speso; e che ne mandino avviso a noi di quanto in ciò avranno ritrovato di contravenzione. Dichiarando di più che in tutt' i casi suddetti, tre testimonj *etiam* che depongono di tre atti singolari, inducano legittima pruova, e convizione &c.

6 I Commissarj tanto de' Regj Percettori e Tesorieri, quanto degli Assegnatarj, ed altri creditori contra l' Università per qualsivoglia causa, i quali nelle loro commissioni porteranno in nota più Città, Terre, e Luoghi debitori, e da ciascheduna di esse esigono le giornate stabilite dalla Regia Prammatica, con l' accesso, e recesso dal Capo Ripartimento, o luogo della Residenza di chi gli spedisce, debbano quelle esigere solamente dall' Università rispetto alla mora per lo tempo stabilito da detta Regia Prammatica; ed in quanto all' accesso debbano esigerlo dalla prima Terra, nella quale si porteranno, e da quell' altra: però rispetto al recesso lo debbano esigere *pro rata* dalle Terre, che terranno in detta loro commissione; e non da ciascheduna di esse l' accesso, e recesso: con dichiarazione; che se per debito universale vi fossero obblighi di particolari, debbano detti Commissarj esigere dette loro giornate nella forma, *ut supra* da' detti particolari, e non dall' Università, sotto pena a' detti Commissarj del disterro dalle Provincie, e di pagar di proprio tutto il danno, che faranno a dette Università, e a' debitori; ed a' detti Percettori o Tesorieri della privazio-

Digitized by Google

zione de' loro officj, ed altro ad arbitrio di S. E. *come per bando e comandamento da parte della Sacra Regia, e Cattolica Maestà, e dalla Regia Camera della Sommaria fatto dal Signor Luogotenente di essa D. Antonio di Gaeta sotto i 13. Maggio 1682.*

7 Niuno Cittadino, o abitante della Città, Terre, e Luoghi del presente Regno debba nè possa essere molestato fuori del Territorio della sua patria nella persona, o ne' suoi animali, mercanzie, e robe, che si porteranno tanto in questa
8 Fedelissima Città di Napoli, come in qualsivoglia parte del presente Regno; ed in particolare nelle Dogane, Fiere, e Mercati di quello, per qualsivoglia debito della sua patria, che si dovesse alla Regia Corte, o suoi Assegnatarj, ed altri loro creditori, non ostante qualsivoglia ordine in contrario, che vi fosse, *etiam* di S. E. così per Collaterale, come per Iscrittorio; ma possano liberamente andare, stare e ritornare; eccetto però se i detti Cittadini o abitanti si allontanassero *in fraudem* dalle loro patrie per non pagare. Contravvenendosi per li Commissarj destinati, e destinandi per detti Regj Tesorieri, e Precettori, Assegnatarj di Fiscali, loro Percettori, ed altri creditori quali si vogliano delle dette Università, incorrano nella pena di tre anni di galea; e medesimamente quali si vogliano Aguzzini, e Servienti di qualunque Tribunale; i quali sieno di più astretti a pagare a' detti Cittadini tutti gl' interessi, che patiranno, o avessero a patire per l'inosservanza di questa Prammatica, contra de' quali saranno fatte le dette esecuzioni, come di
9 sopra. E i Capitani de' Luoghi debbano pigliare ad ogni richiesta de' Cittadini predetti diligente informazione, carcerare i contravvegnenti, e far subito restituire gli animali, e robe eseguite; inviando incontanente la detta informazione all' Illustre Spettabile Reggente Commissario delle Provincie *ad finem providendi*, e i carcerati nelle carceri delle Regie Udienze Provinciali; e per la Provincia di Terra di Lavoro, nelle carceri della G. C. della Vicaria; la quale, e le dette Regie Udienze debbano subito riceverli, per ubbidire, ed eseguire ciocchè per detto Illustre Spettabile Reggente Commissario sarà loro ordinato, senza intromettersi ad abilitarli, nè ad altro, *Pram. 9. de Commissar. & Executorib. dell' Almirante de' 29. Giugno 1644. come stava prima disposto per altra Prammatica del Conte di Lemos 7. di questo titolo sotto i 27. Febbrajo del 1612. tom. 1. tit. 45.*

CAP. XXII.

Degli Esattori dell' Università.

SOMMARIO

1 *Esattori dell' Università debbono tenere una cassa, ed a che fine &c.*
2 *Esattori, che si servono del denaro dell' Università per se, o per altri, in quali pene incorrono.*
3 *Esattori non debbano lasciare residui a' successori.*
4 *Esattori contra i retinenti debbono accudire al Capitano, o Officiale del Luogo.*
5 *Capitano, o Officiale del Luogo, come dee costringere i debitori ad istanza degli Esattori senza pagamento alcuno.*
6 *Esattori, i quali nel libro, che debbono tenere, non notano ogni partita d' introito, in quale pena incorrano.*
7 *Esattori debbono consegnare la cassa, e i denari, che vi si troveranno, e' successori, e fra dieci giorni presentare il conto al Razionale.*
8 *Esattore fiscale in potere di chi dee fare i pagamenti &c.*

DEbbono gli Esattori dell' Università tenere una cassa, nella quale abbiano a riponere il denaro, che esigeranno per conto dell' Università nella medesima specie di moneta, che l' esigeranno; e non lo possano, nè debbano in modo alcuno mischiare con denari proprj loro, o d' altri; la quale cassa debba essere, come si è detto di sopra, con due chiavi, delle quali una ne tenga il Sindaco, o Esattore, che sarà, e l' altra un altro uomo deputato ed eleggendo per l' Università, *Pram. 5. de Administr. Universitatum §. 1. di D. Perafante de' 15. Dicembre 1559. tom. 1. tit. 4.*

Non si debbono servire per uso proprio, e per
2 comodo loro del denaro esatto dall' Università, nè quello prestare ad amici, parenti, o altra quale si voglia persona, sotto pena del quadruplo de' denari, de' quali si servirà, e presterà da applicarsi per la quarta all' accusatore; e del resto, la metà alla Regia Corte, e l' altra metà all' Università defraudata, *cit. Pram. §. 2.*

3 Proccurino, ed abbiano ogni pensiero d' esigere da' debitori dell' Università, in maniera, che non abbiano a lasciare residui dell' esazione a' successori, *cit. Pram. §. 10.*

Quando sarà venuto il tempo dell' esazione, o del pagamento, che debbono fare i Cittadini,
4 debbono richiedere il Capitano, e l' Officiale deputato all' amministrazione della giustizia, che voglia astringere i detti debitori, che saranno retinenti a pagare di qualsivoglia qualità si sieno alla reale, ed effettuale soddisfazione; il quale Capitano, *seu* Officiale sia tenuto ad ogni loro richiesta, *statim & in continenti, summarie, simpliciter & de plano, sine scriptis & figura judicii, etiam ex non scripto, justitia mediante*, costringere tutti quelli, che saranno veri e liquidi debitori dell' Università per qualsivoglia causa, alla reale ed effettuata soddisfazione di quanto dovranno, *omni mora postposita*, e non debba detto Officiale per tal causa pigliare, nè far pigliare pagamento da detta Università, e se dopo la detta requisizione il detto Capitano ed Officiale ricusasse, o ritardasse l' amministrazione della giustizia nel modo summenzionato contra i detti debitori, sia nel Sindacato obbligato a risarcirlo, e pagarlo del suo, una con tutt' i danni, spese, ed interesse all' Università, *cit. Pram. §. 11.*

6 Debbano tenere un libro, nel quale porranno in esito quello, che avranno realmente speso, e pagato per servizio dell' Università, nè debbano lasciare di porre nell' introito quantità alcuna, eziandio minima di quello, che sarà loro entrato nelle mani, altrimenti incorrano nella pena suddetta del quadruplo, da applicarsi, come di sopra, *cit. Pram. §. 5.*

7 Finito il tempo della loro amministrazione consegneranno in potere de' successori in detta amministrazione, la detta cassa, con tutte quelle quantità di denari, che vi si troveranno, e fra dio-

Digitized by Google

dieci dì dopo *immediate* seguenti debbano presentare il loro conto chiaro, lucido, intero, e fedele al Razionale, ed altri, che saranno deputati a vedere il conto del Sindacando, secondo il costume, ed osservanza dell' Università, *detta Pravt.* §. 9.

L'Esattore fiscale, cioè della Reale esazione dee fare i pagamenti in potere del Tesoriere Generale del Regno, o di qualsivoglia Tesoriere, Percettore, Commissario, Esattore delle significatorie, o altro qualsivoglia Amministratore del denaro ordinario, o estraordinario, e pagandolo ad altra persona non gli sia ricevuto in conto, *Pram.* 2. §. *de Officio Quæstoris Ærarii Generalis di S. M. Cattolica fatta nell' anno* 1505. ove dice: *Primieramente, que toda nuestra renta, y dineros del dicho Reyno vengan en poder de nuestro Tesorero generale del dicho Reyno, o del que par nuestro mandado regira el Officio, y qualquier Tesorero, Perceptor, Comisario, Esator de las significatorias, y otro qualquier Administrador del dinero ordinario, ò estraordinario, que lo que pague à otra persona nò le sea recibido en cuenta &c. tom.* 3. *tit.* 172.

8

ANNOTAZIONE
DI LIONARDO RICCIO

A questo Cap. XXII.

SOMMARIO.

1 *Esattore dell' Università* infra annum *può carcerare i debitori, ed eseguire i beni senza licenza di Corte; ma finito l' anno dee precedere licenza.*

2 *Esattore può eseguire anche contra l' erede, e Procuratore*, seu *amministratore de' beni.*

3 *Debitore dell' Università non può compensare la quantità, che dee conseguire, e come ciò s' intenda.*

4 *Esattore ha l' arbitrio di riscuotere, così dal descritto al quinterno suo, come del possessore a chi fosse passata la roba collocata.*

5 *Esattore tiene privilegio di fare bando penale, che i debitori dell' Università non amovano il grano dall' aja, vino, olio, ed altro, accioechè si faciliti l' esazione de' pesi universali.*

6 *Può in uno stesso tempo carcerare e sequestrare i beni, e l' uno non s' impedisce per l' altro.*

7 *Esattore può eseguire senza licenza di Corte; ma non può vendere l' escuto, se non precede licenza: e non trovandosi giusto prezzo, si fa l' aggiudicazione precedente apprezzo.*

DE' privilegj, che hanno l' Università, e gli Esattori per l' esazione io diffusamente ho parlato al *tom.* 2. della mia pratica sotto il *tit.* 4. *cap. de libris Gabellar. & collect. fol.* 172. dove ho spiegato il §. 15. della *Pram.* 5. *de Administrat. Universs.*, e però il Lettore ricorra ivi, che sarà soddisfatto: dove dissi, che l' Esattore dell' Università non ha bisogno della licenza di Corte per carcerare, o eseguire i beni durante l' anno dell' esazione; ma quando il debitore fosse renitente, che non potesse carcerarlo, in tal caso dee richiedere il Capitano, che *de plano* costringa con la sua autorità.

Finito l' anno non può eseguire senza licenza dell' Officiale, la quale si dà per li residui liquidi solamente infra la somma di ducati sei in piedi la lista di detti residui, come più diffusamente ho dichiarato nel *tom.* 2. della mia pratica al *tit. de Salar.* dove troverai la formola di detta licenza, ed altre cose praticabili.

Ma acciocchè in questa pratica il Lettore abbia pronte le cose più praticabili senza bisogno d' andar vedendo altri libri, stimo non dover tacere come.

2 Gli Esattori dell' Università hanno privilegio di eseguire *realiter & personaliter* non solamente contra il principale, ma contra il suo erede, tanto se sia figlio, quanto estraneo, ed anche contra il Procuratore, o Amministratore de' suoi beni, come più diffusamente in detto *tom.* 2. della mia *prat. fol.* 271. *num.* 8. *& 9.*

3 Il debitore per causa di collette non può compensare, e ritenere per quel, che fosse creditore dell' Università, acciò non s' impedisca il pagamento del tributo Regio: però quando i Regj Fiscali sono soddisfatti, ovvero per la soddisfazione di quelli sta fatto assegnamento sopra altro corpo esplicito, in tal caso il debitore, che non è assegnato per li Regj Fiscali, può compensare, come io ho detto *loc. cit. num.* 10.

4 Chi è descritto nel quinterno dell' Esattore, è tenuto pagare, e poi ripeterà da quello, che si averà comprato lo stabile; e se il possessore fosse più solvente, sta ad arbitrio dell' Esattore pagarsi da quello anche per le collette passate, come dissi *fol.* 273. *n.* 14. al detto 2. mio trattato.

5 L' Esattore ha anche privilegio di fare bando penale, che nessuno ardisca senza licenza sua amovere il grano dall' aja, o l' olio dal trappeto, o vino, o altro *cit. fol.* 273. *n.* 16.

6 Può l' Esattore anche in uno stesso tempo carcerare il debitore, ed eseguire i beni, di modo che non s' impedisce di fare l' esecuzione a' beni per la carcerazione fatta alla persona, per la ragione, che *donec* è da soddisfarsi, può usare tutte le diligenze duplicate, come dissi al detto *tit. de libris Gabellarum fol.* 271. *n.* 1.

7 Però i beni si debbono subastare con licenza della Corte, e non trovandosi chi offerisca il giusto prezzo, non si possono liberare, ma precedente apprezzo si dee fare l' aggiudicazione, come dissi *loc. cit. n.* 5.

CAP. XXIII.

Delle Represaglie, e Redenzioni, o pigliato di propria autorità.

SOMMARIO.

1 *Represaglie, che cosa sieno.*

2 *Giustizia con le mani sue niuno può fare.*

3 *Represaglie sono proibite &c.*

4 *Creditori debbono accudire da' Giustiziarj ed altri Officiali &c.*

5 *Pena di quelli, che commettono represaglie, o si fanno la giustizia con le mani proprie.*

SOgliono alcuni, sotto pretesto, che l' Università, Popolo, o il Barone loro abbia denegata la giustizia, pigliare, arrestare, sequestrare, ed esegui-

Digitized by Google

guire i beni d'uno per un altro, ed alle volte
1 anche le proprie persone, le quali si chiamano volgarmente represaglie, ch'è quando uno s'aggrava per un altro, le quali sono affatto proibi-
2 te; però s'ordina, che a niuno sia lecito di farsi la giustizia con autorità propria, o fare represaglie contra qualsivoglia persona, o beni di quel-
3 li, o di pigliarsi in pegno una cosa per un' altra, o esigere, o gravare, come di sopra, sotto detto pretesto, &c. Ma debbano avere il dovu-
5 to ricorso a' Giustiziarj delle Provincie, a Vice-Rè, alla Gran Corte della Vicaria, ed a S. M. che lor sarà somministrata la giustizia &c. e chi farà il contrario, incorra nella pena di confiscazione della metà de' suoi beni, ed altra ad arbitrio &c. *Pramm.* 1. *de Represaliis &c. del Re Ferdinando de'* 21. *Marzo* 1474. *to.* 3. *tit.* 214.

CAP. XXIV.

Della Portulania.

SOMMARIO.

1 *Portulano come debba essere.*
2 *Forma del Bando per la Portulania.*
3 *Cittadini debbono ogni Sabato nettare avanti le loro case.*
4 *Acque lorde di cucina, e bucate debbano correre per sotto terra per le fogne antiche.*
5 *Lordure d' ogni sorta non si debbano buttare nelle strade, o al corso dell' acque, quando piove.*
6. & 14. *Bruttezze non si debbano buttare nelle strade &c.*
7 *Accomodo, e riparazione delle strade rotte dee fare ognuno per quanto corre il distretto di sua casa.*
8 *Letame, o altre bruttezze si debbano mandare agl' immondezzari soliti.*
9 *Immondezzari soliti si assegnano quali sieno.*
10 *Paglia, linaccio, o letame non si debbano bruciare d'està nella Città, o contorno della Città.*
11 *Carri non possano entrare nella Città se non fino al Mercato.*
12 *Proventi della Portulania a che si debbano applicare.*
13 *Terreno di fabbrice si debba portar via &c.*
15 *Strade, nelle quali non si può buttare terreno, quali sieno.*
16 *Cittadini in quali luoghi, o quando debbono scopare avanti le case.*
17 *Cloache, seu necessarj si debbano fare da tutti.*
18 *Carrette, o Carrettoni, che cacciano terreno, come debbano essere.*
19 *Vascelli, che vengono da fuori, che debbono osservare prima di sbarcare.*
20 *Deputati della sanità, che debbono far osservare.*
21 *Teste, seu vasi di fiori, frutti, ed altro non si possono tenere alle finestre, che corrispondono alle strade, dove si pratica.*
22 *Pietre, legni: e simili non si possono tenere sopra le pettorate, e logge &c.*

1 LA maggior cosa, che appartiene al ben pubblico, e ad altro (dopo l'anima, e le cose appartenenti alla medesima) non dovrebbero i Capi de' Popoli con maggiore accuratezza invigilare, quanto a detto officio della Portulania, e materie a lei spettanti, trattandosi del buon governo dell'abitato, che se sarà mondo e netto, i corpi umani terranno ottima salute, ed avranno lunga vita; come per contrario se sarà pieno d'immondizie, lordure, letame, e puzzori, corromperà l'aere, e porterà infezioni, infermità, pessima salute, e saranno gli abitanti di mala salute e vita; però a detto officio di Portulano debbono non solo il Sindaco, Eletti, ed altri a chi spetta, ma anche i Cittadini tutti avere cura precipua, e particolare d'eleggere persona prudente, discreta, intendente e dotta, quanto si può avere in ciascuna Città, Terra, o Luogo; acciò sappia difendere la salute di tutti da quelle pestilenze, e morberie, che potrebbero cagionare danno inestimabile a tutto il Popolo. Onde acciò si vegga, quanto sia d'importanza, ed insieme si sappia, come si dee regolare il Portulano, e quello che dee offervare in ogni luogo, si sono poste l'istruzioni, che la Cattolica Maestà del Re Ferdinando sotto i 10. Agosto 1487. colla *Pramm.* 103. *De Officio Deputationis pro sanitate tuenda to.* 3. *tit.* 181. diede alla Città di Napoli, di cui, come Capo e Maestra del Regno può, e dee ogni altra Città, o Terra imitare i vestigj, regole ed andamenti; come nella giustizia l'altre Corti debbono imitare la Gran Corte della Vicaria &c. qual' è del tenor seguente, cioè.

Formola del Bando da pubblicarsi per tutte le strade, ed affiggersi ne' luoghi soliti per la Portulania &c.

2 PRimo. La detta Maestà desidera, che per lo suo piacere, e bellezza di questa Città, e per la salubrità di quella tutt' i Cittadini nel giorno di Sabato debbano far nettare le brut-
3 tezze d'avanti la loro casa, e mandarle a buttare fuora della Città agl' immondezzari nuovamente deputati.

Secondo. Detta Maestà vuole e comanda,
4 che tutte l'acque lorde di cucina, e bucate per l'avvenire abbiano a correre per sotto terra alle fogne antiche; e ciascheduno si debba far formare il corso sotto terra stabilendo a ciascuno il termine di due mesi, computandosi dal dì dell' emissione del presente Bando, che sotto pena d'oncia una di carlini &c. debba far correre dette acque lorde sotto terra; e passato detto termine si debba procedere contra gl' inobbedienti all' esazione di detta pena &c.

3 Terzo. Che qualsivoglia persona siasi, che di giorno, o di notte, *ex industria, & malitiose* butterà, o farà buttare alle strade, o al corso dell' acque, quando piove, terra, immondezza, paglia, fieno, o letame, incorra nella pena di tarì dieci per ciascuna volta, che si debba esigere senz' alcuna remissione &c. *quale ordine poi fu rinnovato con la Pramm.* 104. *di d. tit. nell' anno* 1507. *del Conte Vice-Rè.*

6 Quarto. Che niuna persona, nè di giorno nè di notte abbia da buttare alle strade cantarate, nè altre bruttezze, sotto pena d'un tarì per ciascuna volta.

Quinto. Che ciascuna persona abitante in
7 questa Città fra il termine di sei mesi, computandi dal dì dell' emissione del presente Bando, deb-

Digitized by Google

debba fare inſelciare, accomodare, e riparare la ſtrada rotta per quanto corre il diſtretto delle ſue caſe, ſotto pena d'once quattro; intendendo però quelle ſtrade, che ſono ſtate altre volte inſelciate, o poi guaſtate e rotte.

8 Seſto. Che tutta la terra, letame, o altra bruttezza, che di preſente ſi trova ammonticchiata per le ſtrade, ſopportici o vichi, i quali per negligenza pel paſſato non furono nettati, e portati agl'immondezzari, che a ciaſcheduna perſona, per tenore del preſente Bando ſi ſtabiliſce termine d'un meſe, computando dal dì dell'emiſſione di queſto Bando, fra il quale debba farli nettare, e portare agl'immondezzari nuovamente ordinati, quali immondezzari ſono deputati v3. Uno nel luogo de' Provenzali; l'altro di là dell'orto d'Angelo, verſo la Maddalena; un altro nell'orto d'Antonio Marramaldo alle mura di S. Angelo; e l'altro nell'orto dell'Abbate Loredano alla porta di S. Maria Donna Regina, ſecondo per li pali in detti luoghi poſti ciaſcuno potrà vedere.

10 Settimo. Che niuna perſona in tempo d'eſtate, cominciando dal meſe di Maggio a tutto Settembre, debba bruciare linaccio, paglia, o letame dentro, o intorno queſta Città ſotto pena d'un tarì, le quali pene s'avranno da eſigere per detto Commiſſario da' contravvegnenti ſenz'alcuna remiſſione: e quella perſona, che ſi difenderà il pegno, caſchi in doppia pena di quella, nella quale prima era incorſa, oltre l'altra pena riſerbata ad arbitrio di S. M. &c.

11 Ottavo. La preſata Maeſtà comanda, vieta, e proibiſce, che da ora in avanti niuno carro poſſa entrare in queſta Città infino al Mercato ſotto pena di tarj due per ciaſcuna volta: riſerbati que' carri, che ſono deputati per la fabbrica delle mura nuove d'eſſa Città.

Nono. Acciocchè ſi poſſa aver notizia di quelle perſone, che contravverranno al detto Bando, ſi dà poteſtà al detto Commiſſario di poter donare agli accuſatori la metà della pena, che s'incorrerà, i quali accuſatori ſaranno tenuti ſegreti.

12 Decimo. Si dichiara ad ogni perſona, come i proventi, che ſi faranno da' contravvegnenti al Bando, ſupplito che ſarà alla proviſione del Commiſſario, tutto il reſto ſi convertirà in beneficio, e riparazione delle ſtrade. Per tanto la Maeſtà predetta per lo preſente Bando comanda ad ogni perſona di qualſivoglia condizione ſi ſia, che debba oſſervare le ſopraddette ordinazioni, e per niun modo contravvenire a quelle, per quanto, oltre l'altre pene nel Bando contenute, deſiderano non incorrere nell'ira, diſgrazia, ed indignazione di S. M. &c.

Detta formola di Bando, mutatis mutandis, *può ſervire per ogni luogo del Regno con fare prima detto Commiſſario Portulano, eleggendolo eſſa Univerſità, ed aſſegnandogli la competente proviſione, quale ſi dovrà ſoddisfare dalle contravvenzioni e pene &c. acciò invigili con la dovuta attenzione: e regolarſi nel modo ſuddetto, ed ancora da quello, che ſi dirà appreſſo &c.*

Altri ordini in virtù di altre Prammatiche concernenti a detta Portulania.

13 TUtti que', che tongono terreno di fabbriche avanti le caſe nelle ſtrade pubbliche, o che accaderanno farſi, debbano provvedere di farlo levare, e portar via; in modo che piovendo non abbiano a far danno ne' luoghi di detta Marina &c. E chi non lo farà, caſchi nella pena d'once 25. ed altra maggiore riſerbata ad arbitrio di S. E. *d. Pram.* 104. *di d. tit. del Conte Vice-Rè in detto anno* 1507.

14 Tutti que' Mulattieri, Salmatai, o Carrettieri, che di giorno, o di notte butteranno immondezze, letame, o terra in altri luoghi, che gl'immondezzari deputati, che ſieno pigliati e poſti in galea, ovvero fruſtati per tutta la Città: e loro non valerà ſcuſarſi con dire, che non ſapevano gl'immondezzari, perchè dimandando, loro ſaranno moſtrati. Ognuno ſi guardi della mala ventura. *Pram.* 102. *di detto tit. del Re Ferdinando de'* 30. *Giugno* 1487.

15 Niuno di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, ardiſca di levar terreno da dentro le caſe, e gettarlo in mezzo d'alcune delle ſtrade traverſe, che vengono dal Monte di S. Martino, nè pure quando piove, per allargare dette ſtrade, preſumano diſterrare, e mandar terreno per l'acqua in giù, o empire le foſſe, che la detta acqua fa, acciocchè l'acqua, che ſopravviene, non apra a baſſo ſenza ſaputa del Magnifico Commiſſario Deputato circa l'evitare de' danni delle cave, ſotto pena d'once 30. da eſigerſi irremiſibilmente da ciaſcheduno, applicande alla Regia Corte. *Pramm.* 105. *di detto tit. del Cardinal Granvela de'* 10. *Dicembre* 1572.

16 Ogni Giovedì in ciaſcheduna ſettimana debbano tutti gli abitanti nelle ſtrade della parte di Toledo, *ſeu* Reale, e finendo alla porta di Chiaja *incluſive*, e che abitano nelle ſopraddette ſtrade traverſe, che ſono ſopra le ſtrade predette di Toledo, e di Santo Spirito, cominciando dalla Chieſa dello Spirito Santo, e ſeguitando le Chieſe di Monte Calvario, Santa Maria della Speranza, e Sant'Anna, e finendo a Santa Maria della Mercè, fare ſcopare avanti le caſe dove abitano, ſotto pena d'un ducato da eſigerſi da ciaſcheduno Capo di caſa abitante in qualſivoglia di dette ſtrade, per ogni volta, che contravverrà: la qual pena ſi debba applicare per le due parti alla Regia Corte, e per la terza parte all'eſecutore &c. *Pramm.* 106. *di d. tit. del Marcheſe de'* 25. *Agoſto* 1577.

17 Tutti, e quali ſi vogliano Padroni di caſe, che ſono nel Borgo di Chiaja, tanto appreſſo la Marina per la ſtrada, che tira da queſta predetta Città per andare alla Venerabile Chieſa di S. Maria di Piedigrotta, e per ſopra la detta ſtrada, che ſono verſo S. Martino, che fra il termine di due meſi decorrendi dal dì della pubblicazione del preſente *in antea*, debbano, e ciaſcheduno di eſſi debba fare in ſua Caſa i neceſſarj, ed in quelli, e non in altro luogo debbano far buttare l'immondezza; e fra tanto non debbano buttarle in mare, eccetto che la ſera ad un'ora di notte ſonata, e la mattina un'ora avanti dì; e debbano, e ciaſcheduno de' detti debba avanti che ſarà finito detto termine di due meſi, rivelare, e dar notizia al Magnifico Reggente &c. come avranno fatto fare i neceſſarj predetti nelle loro caſe ſotto pena in ciaſcheduno de' caſi predetti *in vim contraventionis* d'once 25. da eſigerſi irremiſibilmente da qualſivoglia, che contrav-

Digitized by Google

traverrà &c. *Pramm.*107. *di d. tit. del Marchese Vice-Rè sotto i* 30. *Aprile* 1579.

18 Le Carrette, *seu* Carrettoni, che hanno da cacciare terreno da qualsivoglia luogo di questa predetta Città tanto con animali, quanto a mano debba ciascheduna essere nelle sponde di palmi due e mezzo di altezza, e la tavoletta, che va dietro, ha da essere della medesima misura, ed i letti di dette Carrette debbono essere di tavole ben congiunte. Il terreno, che ci si porrà sopra, sia posto in tanta quantità, che non sia più del corpo di detta Carretta, *seu* Carrettone; tal che da niuna parte possa cadere terreno, e quelli, che caricano le salme colle stuoje non debbano empire le stuoje predette di terreno, se non tanto, quanto sarà la capacità della stuoja; tal che non ne possa cadere, nè cascare terreno, sotto pena a' Padroni di detti Carrettoni, Carrette, ed Animali, che contravverranno alle cose predette, e che butteranno alcune quantità di terreno per le strade della Città, di carlini 15. per ogni volta, che v' incorreranno, e non possano allegare, che l' abbiano fatto i loro garzoni: e si possa fare l' esecuzione sopra gli stessi animali, e Carrettoni: quali carlini 15. debbano applicarsi, cioè la metà alla Regia Corte, e l'altra metà agli esecutori &c. *Prammat.*108. *di detto tit. del Marchese suddetto de'* 13. *Settembre* 1579.

19 I Vascelli, che verranno da fuora del presente Regno, così da Levante, come da Ponente, e capiteranno tanto nel Porto di questa predetta Fedelissima Città di Napoli, come in quelli di Nisita, Baja, Pozzuoli, Ischia, Procida, Castellammare di Stabia, ed altri luoghi convicini, non debba, nè ardisca niuna persona di qualsivoglia nazione, stato, e condizione si sia, salire sopra detti Vascelli, nè sbarcare cosa alcuna, prima che ad essi Vascelli, gente, robe e mercanzie, che portano, non sia stata data libera pratica, conforme il solito, sotto pena a' contravvegnenti di morte naturale, e perdita delle robe, che sbarcassero; delle quali se ne darà la terza parte all' accusatore, e l' altre terze parti si debbano applicare in beneficio del Regio Fisco: nella quale pena incorrano, e s' intendano incorsi tanto le persone, che andassero, e salissero, come di sopra, in detti Vascelli, come ancora i Padroni, e i Marinari, che stanno sopra detti Vascelli, e permettessero, che in esse salgano dette persone, e si sbarchino dette mercanzie, prima che loro sia data pratica, come di sopra; e di più i Marinari Padroni di Feluche, o altre sorte di Barche, i quali condurranno dette persone in detti Vascelli, incorrano, e s' intendano essere incorsi in pena di cinque anni di galea; oltrechè, si bruceranno le Barche, o Feluche. Ed affinchè questo s' osservi inviolabilmente,

20 ordiniamo col presente a' Deputati della Sanità, che debbano tenere, e far tenere particolare pensiere dell' osservanza del presente Bando da' Padroni, e Marinari della Feluca della Sanità, che a quest' effetto sta destinata per quella predetta Città: ed a' predetti altri luoghi lo facciano osservare i Capitani, e Deputati della Sanità, che a ciascheduno d' essi stanno destinati, altrimenti incorrano all' istessa pena di morte naturale i detti Padroni di Feluca, ed i Marinari della predetta Fedelissima Città; ed a rispetto de' Capitani, e Deputati della Sanità, sotto altra pena riserbata ad arbitrio di S. E. Ordinando ancora espressamente a' detti Deputati della Sanità, e Capitani de' luoghi predetti, che contravvenendosi al presente Bando, *ut supra*, debbano subito cercare la persona, o persone, che avranno contravvenuto, e al medesimo istante darne notizia a Noi, o al Reggente Commissario, acciocchè possiamo ordinare, che si esegua la pena predetta, e non potendosi avere carcerato, i Deputati di questa predetta Città ne diano notizia come di sopra subito a detto Reggente Commissario, che farà pigliare informazione: ed i Capitani de' predetti luoghi debbano pigliare detta informazione con diligenza, e ce la inviino incontanente chiusa e suggellata, *ut decet*, che veduta, ordineremo, che esegua la pena predetta contra de' colpevoli &c. *Pramm.*97. *di d. tit. del Conte de Lemos sotto i* 14. *Maggio* 1615.

Si tralasciano diverse altre istruzioni, così intorno al contagio, che speriamo alla misericordia di Dio, non abbia mai più a succedere, come intorno a' Regj Lagni; che i curiosi possono leggere ne' libri delle Prammatiche, e solo qui s' è posto il più frequente, che può bisognare per regola &c.

21 Tutte, e quali si vogliano persone, di qualunque stato, grado, e condizione si sieno, che da oggi in avanti non possano, nè debbano tenere tanto di giorno, quanto di notte dentro questa Fedelissima Città di Napoli, e suoi Borghi sopra le sue finestre, nè sopra i balconi, astrichi, logge, nè in altri luoghi, che corrispondono alle strade, dove si pratica, le teste, *seu* vasi di fiori, frutti, od altro ancorchè fossero vacue, nè altra qualsivoglia cosa atta a dannificare quelli, che passano per dette strade, e neppure vi possano fare tenitorj, *seu* tavolati di legno per riponere dette teste, nè anche possano tenere pietre, legni, o altro, sopra le pettorate delle dette logge, astrichi, o finestre per mantenimento de' panni, che sogliono spandere, sotto pena di ducati 50. per ciascheduna volta, che trasgredirà, da esigersi contra de' trasgressori irremissibilmente; oltre altre pene ad arbitrio &c. In tutto per evitare i pericoli, che possono cagionarsi al pubblico, essendo che per tal causa spesse volte è succeduto, che cascando dette teste, o pietre, o legni per impeto de' venti, o per altra causa han colpito quei, che si sono trovati passando per dette strade, i quali sono restati offesi, ed anche morti; ed acciocchè non succedano detti casi per l' avvenire, e possano le persone praticare e camminare per le strade con sicurezza della loro vita così di giorno, come di notte &c. *Pram.* 1. *tit.* 106. *tom.* 2. *di D. Pietro Antonio d' Aragona de'* 5. *Dicembre* 1669. quale fu confermata negli anni passati dal nostro invittissimo Regnante.

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO

A Questo Cap. XXIV.

SOMMARIO.

1 *Portulano fa i bandi, che niuno occupi vie pubbliche,*
2 *Siepi si debbono roncare due volte l' anno nel mese*

Digitized by Google

mese di Maggio, e di Settembre.

3 *Strade, delle quali non tiene il peso la Regia Corte, si debbono accomodare a spese d' altri, e chi spetta.*

4 *Territorj confinanti con la via pubblica si debbono coltivare, senza che resti impedito il transito de' Viandanti.*

5 *Fabbricatori non possono mutare cantoni, nè aprire porte alle strade pubbliche, nè ponere puntelle senza licenza del Portulano, inteso i vicini, e detta licenza si paga carlini due dentro, e tre fuori l' abitato.*

6 *Tesoro, o metallo ritrovato, si dee rivelare fra otto giorni al Portulano, e al Precettore provinciale, o alla Regia Camera.*

7 *Animali vivi, o morti dispersi, de' quali non si sa il padrone, si debbono pigliare dal Portulano in nome della Regia Camera.*

8 *Colonne, Pali, Scale non si possono fare al pubblico, sotto pena di ducati sei.*

9 *Gaifi, arbari, pennate, o piazzolini di fabbrica o di legname a parte di fuora delle case, non si possano fare sotto pena d' once sei.*

10 *Travi, Tavole, corde, e catene non si possono tenere in luogo pubblico; ma solo da una finestra all' altra una corda per spandere panni.*

11 *Via, o altro luogo pubblico non si può imbrattare con pietre, terra, calce, arena, acque fetide, nè altra sorta d' immondizie sotto pena d' un ducato.*

12 *Mattonate, selciate, pietre, arena, terra, puzzolane non si possono pigliare dalle strade pubbliche sotto pena di carlini cinque.*

13 *Fabbricare sopra le mura della Città, o piantare il vacuo intorno le mura, sta proibito sotto pena di once quattro.*

14 *Chiaviche, o fossi per buttare immondezza non si possono fare in luogo pubblico sotto pena d' un ducato.*

15 *Ripari, o fossi per pigliare acqua dal fiume, o dalle lave per adacquare territorj, non si possono fare sotto pena di carlini dieci.*

16 *Fossi vicino la via pubblica non si possono fare sotto pena di carlini dieci.*

17 *Molini, Valchiere, non si possono fare senza licenza della Regia Camera sotto pena d' once venticinque.*

18 *Ponti, e Scafe si debbono tenere accomodati dal Barone, o dall' Universitá, che esige il diritto, sotto pena d' once venticinque.*

19 *Istruzioni della Portulania, e nomina, che dee farsi dall' Universitá.*

20 *Portulano dee dare pleggeria di stare a sindacato, e di consegnare il libro e gli atti.*

21 *Portulano nel primo ingresso dee far pubblicare i bandi, e le istruzioni della Regia Camera.*

22 *Visita generale del Portulano dee farsi una volta l' anno nel mese di Settembre, o in altro tempo con due Esperti.*

23 *Portulano dee far un libro delle pene sottoscritte da' due Esperti, che porta alla visita, e Croce sigillata con Autentica di un Notajo.*

24 *Consultore del Portulano si dee eleggere in parlamento, che decida, dove accade articolo di legge solamente, che nell' altro procede senza voto: ed anche si elegge in parlamento il Mastrodatti, e l' appellazione si fa nella Regia Camera.*

25 *Consultore del Portulano dee stare a sindacato.*

26 *Pene della contravvenzione ne' beni Ecclesiastici si esigano dagli Affittatori, o parsonali laici.*

27 *Vie vicinali, ed altri luogbi, che non sono pubblici non si possono visitare; ma ci si procede solo ad istanza di parte.*

28 *Accesso dentro l' abitato si paga carlini due al Portulano, altri due al Consultore, se vi cade articolo di legge; ma fuori l' abitato carlini quattro.*

29 *Luogbi, che non sono accomodabili per essere montagnosi, o altri, non si possono visitare, ma solo dove sono accomodabili.*

30 *Portulano non può direccare l' occupato à spese dell' occupante, che non ha obbedito al suo ordine, e così contra chi tornasse ad occupare, & num.* 31.

32 *Edificj fatti oltre anni dieci in dietro non può il Portulano proibire, nè diroccarli, senza procedere per via ordinaria con termine, o sentenza.*

33 *Portulania si può affittare dall' Universitá, e precedente Parlamento de' Cittadini.*

34 *Consultore del Portulano non si può intromettere alle licenze, che dà il Portulano, nè alle cause d' immondizie, acque fetide, travi per soppontare, edificj, pietre, calce; ma procede il Portulano secondo i bandi senza Consultore.*

35 *Portulano, come ottiene la commissione della Regia Camera, e la nomina dell' Universitá.*

36 *Portulania, quando non è comprata dal Barone, come s' esercita.*

37 *Bandi della Portulania, quali si debbono osservare oggi.*

38 *Portulano proibisce non solo quello, che attualmente nuoce al pubblico, ma che* in futurum *potrà nuocere.*

39 *Pene contra chi occupa il luogo pubblico, si applicano alla Portulania.*

40 *Bandi, ed istruzioni sono fatti dalla Regia Camera, non sole per lo Portulano Regio, ma Baronale, e dell' Universitá.*

41 *Bandi degli animali erranti, e di oro, argento, e d' ogni altra cosa, che si trovasse senza padrone, s' applica al Regio Fisco dopo l' anno.*

42 *Inventore, quando incorre alla pena; se non denuncia la cosa trovata al Portulano.*

43 *Barone non può pretendere l' escadenze, che toccano alle Portulanie, anche se ha comprata la Portulania, perchè bisogna la special concessione &* n. 48.

44 *Portulano può dar licenza, quando non ci è pregiudizio d' altri, perchè altrimenti si ricerca il consenso de' vicini interessati.*

45 *Calce, Arene, Travi, ed altro si può tenere nelle vie pubblice, dove è consuetudine di tenerle, nè si può impedire dal Portulano.*

46 *Acqua è una cosa* de Realibus, *e però non si possono edificare Molini, Valchiere, ed altri.*

47 *Portulania per mare che cosa sia, donde vien detta, ed a chi spetta.*

48 *Portulania per terra, che cosa sia, donde vien detta, ed a chi spetta &* num. 43.

49 *Appellazione dal Portulano in cause Sommarie si può fare al Portulano Provinciale; ma in cause ordinarie si appella solo alla Regia Camera.*

50 *Portulano Provinciale manda visitando la Provin-*

Digitized by Google

vincia; ma non può molestare, dove la Portulania è dell' Università, o del Barone.

51 *Università di Castelsaraceno sia concordata coll' Abate di S. Angelo Raparo per la Portulania.*

52 *Decreto generale della Regia Camera a beneficio di Castelsaraceno contra il Portulano Provinciale di Basilicata.*

53 *L' Università di Laurino, e Piaggine ha comprato la Portulania della Regia Corte, e non può essere visitata, nè molestata dal Portulano Provinciale, e suoi Commissarj.*

Bandi da pubblicarsi sopra la Portulania per Terra nelle Provincie e Terre del presente Regno.

IN *primis* s' ordina e comanda a tutti, e quali si vogliano persone di qualsifia stato, grado, e condizione si sia, che in modo alcuno non debbano occupare le vie pubbliche, acciò si possa per quelle senza impedimento alcuno passare a piedi, ed
1 a cavallo con soma, e carro, essendo solito per quelle praticare detta soma, e carro; ed avendole occupate le debbano disbrigare, e ridurre *ad pristinum* fra otto giorni, e dopo la pubblicazione de' Bandi da pubblicarsi per li luoghi soliti della Città, Terre, e Luoghi, dove si esercita detta giurisdizione sotto pena d'once 25.

2 *Item* s' ordina e comanda a tutt' i padroni delle Masserie, Territorj, Giardini, e beni, così Cittadini, come bonatenenti, e loro parsonali, operarj, governatori, e affittatori, che debbano roncare, e levare le frasche, e rosine, che stanno nelle vie pubbliche, cioè ne' mesi di Maggio, e Settembre, atteso così è stato negli anni passati ordinato agli Affittatori della detta Portulania sotto pena di un ducato.

3 *Item* perchè la giurisdizione di detta Portulania si esercita da' Baroni, Universtità ed altri padroni, e loro sostituti, non hanno da lasciare di accomodare le strade, che sono dentro, o ne' confini delle Città, Terre e Luoghi del presente Regno; ma quelle si abbiano da tenere del continuo accomodate, vacue e nette per lo servizio della Regia Corte, e pubblico commercio, servate le strade, delle quali ne tiene il peso detta Regia Corte, a' quali padroni di dette giurisdizioni si fa significare, che intendendosi nella Regia Camera, che per tali strade non si può passare, nè praticare, s' ordinerà l' accomodazione di esse a spese ed interesse di chi spetta sotto pena d'once 25.

4 *Item* s' ordina e comanda, che i padroni delle Masserie, Giardini e Territorj, i quali stanno giusta le vie pubbliche, sieno obbligati sotto pena di once 25. fare quelle coltivare, di maniera che per detta coltura non si vengano ad occupare le vie pubbliche, nè arare, fabbricare, e zappare, nè cacciare sepe oltra il dovere; ma resti il transito libero e vacuo a' viandanti.

5 *Item* s' ordina e comanda a tutt' i fabbricatori, che nè per se, nè per altra interposta persona ardiscano, nè presumano mutare cantoni, soppontare case, o altro edificio, che sta per cascare, *seu* minacciasse ruina, nè tampoco rompere mura per fare porte, nelle strade pubbliche, senza dare prima l'avviso al Portulano, sotto pena di carlini 15.; e cercando detta licenza, il Portulano possa darla *in scriptis visa facie loci*, ed inteśi i convicini nelle loro ragioni; per la quale licenza detto Portulano possa ricevere carlini due; quando è dentro l'abitato della Città, *seu* Terre; e carlini tre fuori l'abitato.

6 *Item* s' ordina e comanda a tutte, e quali si vogliano persone, che avessero trovato, o trovassero tesoro di oro, o di argento, monete, o altro metallo di qualsivoglia sorta, che debbano, e sieno tenuti rivelarlo alla Regia Camera, o a' Mastri Portulani marittimi, e Percettori Provinciali fra il termine di giorni otto, ed i Portulani de' luoghi, *seu* Percettori sieno tenuti subito darne avviso alla Regia Camera acciò si possa provvedere a quello, che parrà conveniente al servizio della Regia Corte, altrimenti si procederà al condegno gastigo di chi lo merita, ed alle persone, che daranno detta esazione, si darà la condegna mercede.

7 *Item* s' ordina e comanda, che tutte le robe ed animali vivi e morti di qualsivoglia sorta, che si troveranno dispersi per scadenzia debbano pigliarsi da' Portulani del luogo in nome della Regia Camera, e darne subito avviso a' Mastri Portulani, o Percettori Provinciali, o alla Regia Camera, acciò si possa provvedere a quello che sarà conveniente, atteso non essendovi padrone di quelli, avranno da pervenire in beneficio della Regia Corte, e trovandosi il padrone di essi co' veri segni sufficienti, *in tali casu* se gli avranno da restituire, con fare buona la spesa, che forse fosse occorsa per detta occasione.

8 *Item* s' ordina e comanda, che nessuno ardisca piantare colonne, pali, nè fare scale di fabbrica, nè di legname al pubblico, sotto pena di ducati sei; però dimandando licenza al Portulano, *visa facie loci* intesa l' Universtità, ed i convicini essendo conveniente, senza causare danno nessuno, lo permetta *in scriptis* mediante decreto; per lo quale si possa ricevere carlini cinque *tantum* compreso l'accesso, e ogni altro diritto, altrimenti si faccia la diroccazione.

9 *Item* s' ordina e comanda, che persona alcuna non ardisca fare gaifi, erbari, pennate, o piazzolini di fabbrica, o di legname, dalla parte di fuori delle case al pubblico, sotto pena di once sei, e dimandando licenza al Portulano, *visa facie loci*, intesa l' Universtità, ed i convicini, essendo conveniente lo permetta *in scriptis* mediante decreto del Portulano, se non cagionasse danno a' Particolari; per lo quale decreto si possa ricevere carlini cinque *tantum* come di sopra; altrimenti si faccia diroccare.

10 *Item* s' ordina e comanda, che nessuna persona possa tenere travi, tavole, corde, nè catene in luogo pubblico sotto pena di un ducato, eccetto se teneśsero corde da una finestra all' altra per spandere i panni.

11 *Item* s' ordina e comanda, che niuna persona ardisca buttare, nè fare buttare immondizie, terre, pietre, calce, arena, acque fetide, nè altra sorta d' immondizie in luoghi e strade pubbliche sotto pena di un ducato.

12 *Item* s' ordina e comanda, che niuna persona possa levare mattonate, selciata, pietre, arena e terra, *seu* pozzolana dalle strade pubbliche sotto pena di carlini cinque.

Item

Digitized by Google

13 *Item* s' ordina e comanda, che niuna perſona poſſa paſtinare paſtino alcuno, nè piantare arbori *in loco pubblico*, vicino le muraglie, o ne' foſſi delle Città, Terre e Luoghi, mattonate e non mattonate ſotto pena di once quattro; e queſto s' intenda in que' luoghi dove l' Univerſità teneſſero affittati territorj, o vacuo vicino, o intorno le mura, da dove l' Univerſità eſigeſſero l' affitto, *ſeu* annuo cenſo; proibendoſi eſpreſſamente ſenza neſſuna riſerba, il fare caſe, o altra fabbrica ſopra le muraglie della Città.

14 *Item* s' ordina e comanda, che perſona alcuna non poſſa fare cloache, *ſeu* chiaviche private, nè foſſi per buttare qualſivoglia immondezza *in loco publica* ſotto pena di un ducato; però eſſendo neceſſario farſi, ſi debba prima cercare licenza al Portulano, dal quale *viſa facie loci*, ed inteſa l' Univerſità e i convicini ſi permette *in ſcriptis* mediante ſuo decreto, nè cauſando danno nè inconveniente, per lo quale decreto ſi poſſa ricevere carlini due *tantum*.

15 *Item* s' ordina e comanda, che perſona alcuna non poſſa fare ripari, o foſſi *in loco publico*, pigliare acqua dal Fiume, Montagne, lave per empire piſcine, *ſeu* ciſterne, o per irrigare Maſſerie, Giardini e Territorj per farli fertili ſenza licenza del Portulano ſotto pena di carlini dieci; e dimandando detta licenza ſi permetta, purchè non dia impedimento, nè danno a' convicini, facendole pagare per detta licenza carlini due *tantum*.

16 *Item* s' ordina e comanda, che niuna perſona poſſa fare foſſi, giardini, o territorj vicino le vie pubbliche, eccetto ſe quelli foſſero della parte di dentro ſotto pena di carlini dieci.

17 *Item* s' ordina e comanda, che niuna perſona ardiſca edificare Molini, Valchiere, o altre in luogo pubblico, o fiume ſenza eſpreſſa licenza di queſta Regia Camera ſotto pena di once 25. oltre delle demolizioni delle fabbriche fatte, e che l' Univerſità e i Portulani de' luoghi debbano in queſti caſi dare ſubito notizia a queſta Regia Camera; acciò poſſa provvedere a quello che le parrà conveniente.

18 *Item* s' ordina e comanda a' Baroni titolati e non titolati, Univerſità, ed altre perſone, e loro Portulani, che debbano tenere accomodati i ponti di fabbrica, e di legname, ſcafe e paſſi pubblici per quanto ſtendono i loro Territorj, acciò ſi poſſa comodamente per quelli paſſare e praticare, per incumbere così al ſervizio di S. M. come della Regia Corte e pubblico commercio; però ſe ſono ponti, paſſi e ſcafe, per ragione de' quali ſi eſigeſſe alcuno diritto, *in tali caſu* l' Univerſità non ſieno obbligate all'accomodo predetto; ma i proprj padroni ſotto pena di once 25. ed alla rifazione di tutt' i danni, che occorreſſero per tal cauſa. Intorno a' chè vedi l'aggiunta che ho fatto ad Ageta.

Iſtruzioni ſopra la Portulania del preſente Regno.

Cap. I.

IN *primis* l' Univerſità delle Città, Terre e Luoghi del preſente Regno, che vorranno fare eſercitare la Giurisdizione della Portulania per terra per beneficio pubblico, debba ogni anno
19 mandare nomina in Regia Camera de' ſuoi pratici in detto eſercizio, e che ſappiano leggere e ſcrivere, e ſieno timoroſi di Dio, e della giuſtizia; della quale nomina eſſa ne debba trattare in Parlamento generale quando ſi fa l' elezione degli altri Officiali del Reggimento e governo di quelle, acciò per la Regia Camera ſi poſſa eleggere uno di eſſi, ſpedirgli le provviſioni neceſſarie co' preſenti Bandi, ed iſtruzioni, che gli hanno da conſegnare.

Item il Portulano ſia obbligato prima di procedere a coſa alcuna di dare pleggeria all' Univerſità di ſtare a Sindacato: *de obſervando Banna & inſtructiones Regiæ Cameræ, & de bene*,
20 *& fideliter exercendo, & de reddendo computa Univerſitati in fine anni de emolumentis, & pœnis perceptis*, alla quale Univerſità *in fine adminiſtrationis* debba per l' Inventario conſegnare il libro, atti e ſcritture, che ſi troveranno fatti nell'anno di ſua amminiſtrazione.

Item il Portulano prima di procedere faccia pubblicare i ſopraddetti Bandi coll' inſerzioni del-
21 le preſenti iſtruzioni in piazza pubblica, dove i giorni di feſta ſi ſogliono congregare gli uomini del Luogo, acciò abbiano notizia di quelli, e non poſſano allegare cauſa d'ignoranza.

Item quando il Portulano avrà da far la viſita generale, che tocca farſi una volta l' anno *tantum* nel meſe di Ottobre conforme al ſolito,
220 in altro tempo debba portare ſeco due perſone pratiche da bene, le quali precedente giuramento abbiano a dire la verità ſchiettamente dell'occupazione del pubblico nel modo, nel quale ſi ritrova, ſenza fare eccezione di perſone alcune che foſſero, o parenti, o per occaſione di parentela, comparato, o amicizia; atteſo così ſta ordinato per la Regia Camera.

Item quando il Portulano farà la viſita, ſia obbligato ſcrivere in un libro, che avrà da formare, interamente tutti gli emolumenti, pene, *ſeu*
23 compoſizioni, che eſigerà, *ſervata forma Bannorum*, con ponere in ciaſcuna partita il nome, e cognome di chi s' eſige la pena e la cauſa perchè, ſenza diminuzione alcuna, nella quale *in actu* ſi debbano anche ſottoſcrivere i predetti due Teſtimonj, *ſeu* Deputati, atteſo così ſta ordinato per la detta Regia Camera, per evitare gl' inconvenienti, che potrebbero occorrere, e per gl'indennità dell'Univerſità: e ſe quelli non ſapeſſero ſcrivere, facciano tutti due il ſegno colla Croce, con dichiarazione del publico Notajo, che il ſegno della Croce fu fatto di loro proprie mani.

Item fatta che ſarà l' elezione del detto Portulano nel modo predetto, ed acciocchè ſi faccia più accortamente il ſervizio pubblico, debba in
24 pubblico parlamento eleggere un Dottore de' più ſagaci, e da bene, ſia nella Città e Terre, e Luoghi per Conſultore, e con il ſuo voto debba procedere nelle cauſe tanto civili, quanto criminali, che occorreranno in detta Portulania, dependenti, ed emergenti da eſſa, tanto ſe occorreranno *ex officio*, quanto ad iſtanza e querela delle parti, e quelle con il voto di detto Conſultore determinare *uſque ad ſententiam inclusive*: e queſto s' intenda quando l' Univerſità non farà la nomina del Portulano, in perſona di profeſſore in legge, che foſſe Dottore; con dichiarazione, che ſi debba ammettere l' appellazione alla detta Regia Camera, facendo anche detta Univerſità l' elezione per maggior loro co-

Digitized by Google

comodità di una persona curiale pratica, o Notajo, il quale debba servire per attitare; e il detto Portulano non possa nelle cause, che occorrono di giustizia procedere, senza voto del detto Consultore, dove accaderà articolo di legge.

Item nell' elezione, che si farà dall' Università del detto Consultore, quello debba osserva-
25 re le Regie Prammatiche, Costituzioni, e Capitoli del Regno, circa gli Ufficiali, che amministrano Giustizia, e che non sieno contumaci: e finito l'anno dell' Amministrazione debba stare a Sindacato, avanti de' Sindacatori eleggendi per detta Università, nel quale tempo sia lecito a ciascheduno, che si sentirà gravato dal detto Consultore, fare la sua istanza, e tutto il di più come si osserva ne' Sindacati degli ordinarj Officiali dell' Universitá.

Item il Portulano per li contrabbandi, o occupazioni, che si troveranno ne' beni de' Preti, e
26 persone Ecclesiastiche, debba esigere per la contravvenzione di detti Bandi per li laici, cioè, da parsonali censuarj, Affittatori di tali beni, e frutti di essi: atteso così è stato ordinato con provvisioni di detta Regia Camera.

Item perchè alcune volte è nata differenza
27 tra i Portolani, *seu* Affittatori delle Portulanie co' particolari circa il procedere *ex officio* a' vicoli, per le cause concernenti a detta Portulania, che si trovano per dentro l' abitato per Territorio, i quali non hanno detto pubblico, ma in Territorio *tantum*, per esserne vie vicinali lor si ordina in ciò, che non possono procedere alla visita di quelli, eccettuate se vi fosse *in scriptis*, che lor si farà *tantum* dagli stessi convicini per causa d'immondizie, che si buttassero, e causassero morbo a detti convicini.

Item nascendo qualche differenza fra Cittadi-
28 ni, e persone Ecclesiastiche per cose concernenti a detta Portulania, e contravvenendosi a' Bandi predetti, fosse necessario farsi l'accesso *super faciem loci*, che le parti ne faranno istanza *in scriptis* al Portulano, si farà pagare carlini due per dentro l'abitato, ed essendo necessario la persona del Consultore, lor si farà pagare carlini due per dentro l'abitato, e carlini quattro per fuori l'abitato, ed essendovi istanza dell' Universitá, *seu* del Reggimento di quella, non si dovrà esigere cos' alcuna per lo Portulano, nè per lo Consultore.

Item perchè molte volte è occorso, che per l' Universitá, e particolari, s'è preteso non dove-
29 re procedere da essa Portulania ad esecuzione di pene contra di essi per essere ne' luoghi situati, e posti in montagne; però per togliere queste differenze il Portolano, l' Universitá, ed i particolari debbano osservare in ciò il modo infrascritto che non si proceda in cosa alcuna, nè al visitare quella parte del luogo, che in specie appare essere inaccomodabile, consistente in diverse fosse; ma tutto il resto dove patisce accomodatura, si proceda per detto Portulano, e s'offervi nel modo predetto *Jurisdictione Portulaniæ*, senza darsi occasione di giuste querele.

Item occorrendo farsi diroccazione per contrav-
30 venzione de' Bandi, che la parte, la quale sarà stata condannata a detta diroccazione, non cura diroccare, nè obbedire, *in tali casu* sia lecito al Portulano con altre genti procurare, e fare procurare la diroccazione dell' occupato a spese dell' istesso con l' esazione delle pene.

Item occorrendo, che alcuno ritornasse ad oc-
31 cupare *in loco alias* diroccato, e disoccupato, il Portulano debba *tantum* procedere contra quello *servata forma Bannorum*, atteso così è stato per decreto *in contradictorio judicio* ordinato tra l' Universitá di.... con l' *olim* Affittatore di detto Portulano.

Item il Portulano non possa procedere a mo-
32 lestare le persone per edificj d' anni dieci in dietro, eccetto per quelli fatti infra dieci anni, tanto *ex officio*, quanto a querela di parte: però se tali occupazioni fossero state commesse dagli altri Portulani, *seu* Affittatori de' Portulani, gli mostrassero decreto, *seu* Provvisioni della Regia Camera, in tale caso se ne dia avviso a detta Regia Camera, dalla quale intesa del tutto, si procederà, *ut juris erit*; e se le fabbriche, *seu* occupazioni fossero state fatte *ultra decennium*; *in tali casu* si debba procedere *via ordinaria*, intesi gl' interessati.

Item se in alcuna Universitá paresse più espe-
33 diente agli Affittatori della giurisdizione di detta Portulania, considerato il maggior utile, e beneficio dell' Universitá; che perciò si possa affittare *congregata Universitate*, e gli affittatori sieno obbligati all' offervanza di detti Bandi, e istruzioni, e imporvi le lettere commissionali della detta Regia Camera, precedente nomina dell' Universitá, per via d' affitto; e se occorrerà all' Universitá, *seu* Portulano, che tenesse maggior necessitá per la buona amministrazione di detta Portulania lo potranno avvisare a detta Regia Camera, acciò possa provvedere.

Item, ed ultimo che alle licenze, che occor-
34 reranno darsi dal Portulano, conforme sta ordinato e dichiarato ne' predetti Bandi, ed istruzioni non si ha da intromettere il Consultore, nè alla cognizione dell' immondizie, ed acque fetide, quelli, che tengono calce, pietre, travi, per soppontare edificj, porci, ed animali, che vanno liberi per l'abitato, ma il Portulano *tantum*; e così s'esegua, non facendosi il contrario, per quanto si ha cara la Grazia di S. M., e sotto pena d' once 25. Fisco Regio &c. *Datum Neap. ex Reg. Camera Summariæ die 17. Septembr. 1611. D. Jovan Alvarez Suarez M. C. L. Claudius Blanditius. Marcus Antonius de Simone. Jo. Salernus Sec. Hieronymus Calcidius. Extracta est præsens copia instructionum Regiæ Cameræ Summariæ a consimili, quæ dari solet Portulanis patentatis a Regia Camera sistente in actis penes me infrascriptum Actuarium Regiæ Cameræ Summariæ, cum quo facta collatione concordat meliori revisione semper salva, & in fidem &c. Datum Neap. ex Regia Camera Summariæ die undecima mensis Martii 1760.*

Matthæus de Auria.

35 IL nostro Autore in questo Capo XXIV. ha posto i bandi antichi: ma la vera Pratica, e i veri Bandi, che si debbono pubblicare, sono que' Bandi con quelle istruzioni approvate dal Tribunale della Regia Camera della Summaria, formati nell' anno 1611., quali oggidì si consegnano insieme con la Patente, che dalla Regia Camera si suole spedire anche a' Portulani nomi-

Digitized by Google

nominati dalle Università del Regno, quali sono molte, che hanno comprata detta giurisdizione di Portulania per tassa della Regia Corte; e dette Università fanno la nomina di tre Cittadini, la quale si manda alla Regia Camera, e da detta Regia Camera si spedisce la Patente ad uno di essi tre, e si consegna la forma de' Bandi una con le istruzioni formate in detto anno 1611. da' quali Bandi ed istruzioni si comprende tutta la potestà e giurisdizione, che tiene detto Portulano per terra.

36 Dove la Portulania fosse comprata dal Barone, alcune Università per esimersi dalle vessazioni, si sono concordate di pagare alla Camera Baronale un tanto ogni anno per modo d'affitto, ed essa Università elegge il Portulano, che esercita la Portulania per beneficio dell' Università, in tal caso non si manda la nomina alla Regia Camera, ma basta eleggersi in parlamento, e secondo dalla consuetudine, ed uso sta introdotto.

37 E' però da avvertire, che questi retroscritti Bandi, e non que' posti dall' Autore nostro si debbono pubblicare ed osservare, così da' Portulani Regj, come da' Portulani del Barone e dell' Università, sopra i quali ho fatte le seguenti annotazioni.

ANNOTAZIONI

Sopra alcuni capi de' sopraddetti Bandi:

AL CAPO PRIMO DEL BANDO.

38 NOta in questo Capo primo non solo quel, che attualmente nuoce; ma che *in futurum* potrebbe nuocere, si può proibire dal Portulano, come il Signor Consiglier *Altimare a Rovit. conf.* 58. *lib.* 1. *n.* 4. per lo *Test. in l.* 2. §. *si quis a nemine ff. ne quid in loco publico l.* 3. *versic. current. ff. de via public. Rovit. Pram.* 6. *ne quid in loco publ. n.* 8. *Novar. to.* 2. *grav.* 68. *num.* 3.

AL CAPO II.

39 NOta che questo Capo 2. di Bando per roncare le siepi, e nettare le vie, sta fondato alla *l.* 3. *vers. studeant ff. de via publ. l.* 1. §. *si quis a nemine in principio ubi glos. verbo deponere ff. ne quid in loco publ.* e la pena s'applica alla Portulania. *Rovit. in dict. Pram.* 6. *num.* 13. *ne quid in loco publ. Signor Altimare loco citato num* 5.

AL CAPO III.

40 OSserva in questo Capo 3., che questi Bandi, e le susseguenti istruzioni sono fatte non solo a' Portulani Regj, ma Baronali ancora, e Portulani delle Università, come dalle parole dello stesso Bando si ricava.

AL CAPO VII.

41 NOta in questo Capo 7. per la Costituzione del Regno *pecuniam*, si dà il modo di fare i Bandi degli Animali escadenziali, cioè erranti, di cui non si sa il Padrone; e se fra un anno non si scuopre il padrone, si appropria a beneficio del Fisco; così ogni altra cosa, oro, argento, ed altro, che si trovasse senza padrone.

42 L'inventore incorra alla pena del furto, se la cosa trovata non restituisce al Padrone o non consegna alla Bagliva, o a' Giustizieri, in luogo de' quali oggi sono i Portulani, a' quali è restata questa potestà, come Ministri della Regia Camera, ch' è il Tribunale fiscale nel Regno, e procede in detto delitto *ex officio*, in virtù di detti Bandi ed istruzioni della Regia Camera, ch' è il Giudice competente oggi; e per dette Costituzioni del Regno non cessa la disposizione *de jure communi*, e l' opinione de' Dottori, che dicono, doversi applicare a' poveri, o al Tribunale della Rev. Fabbrica, quando vi era.

43 Non può il Barone pretendere detti escadenziali, se non in caso, che specialmente si fosse ciò concesduto, come io ho detto nel primo tomo della mia pratica al capo 5. *de successione fisci num.* 22. *Capibl. Pram.* 8. *de Baron. num.* 248. *&* 251.

I beni erranti, sono de *Regalibus*, e non s'intendono conceduti nè anche all' Università, che ha comprata la Portulania senza special concessione. *Capibl. ubi supra.*

AL CAPO IX.

44 IN questo Capo 9., il Portulano può dare la licenza, quando non porta ingiuria, o impedimento ad altri, *Sign. Altimare a Rov. cons.* 58. *nu.* 7. altrimenti si ricerca il consenso di tutti; ed in caso di controversia si procede *partibus auditis.*

AL CAPO XI.

45 NOta in questo Capo 11., che dove è consuetudine di tenere arena, calcine, o travi, ed altro necessario per edificare, non si può impedire. Così riferisce esser deciso più volte. *Novar. lib.* 2. *grav.* 30. *e nella Pram.* 6. *ne quid in loco publ. Sig. Altimare loc. cit. n.* 6.

AL CAPO XVII.

46 LA ragione di questo Capo 17., che proibisce edificar molini, valchere, è perchè l'acque sono pubbliche, *& de regalibus.*

47 Portulania è di due sorte, una per mare, e l'altra per terra. Portulania per mare altro non è, che officio di custodire il Porto del mare, e i lidi; acciò non si faccia imbarco, nè sbarco senza licenza: ed il Custode del Porto si chiama Portulano, a cui spetta la cognizione e licenza della roba, che s' imbarca per trasportarla fuora; e della roba, che da fuora viene a sbarcarsi dentro al lido, o porto del mare; e dal porto viene detta Portulania, e Portulano.

Questa Portulania marittima in nessun modo spetta al Barone, ma è Regia, *de Luc. al Reg. de Marin. lib.* 2. *resol.* 39. *num.* 1. dopo *del Reg. Moles* §. 15. *tit. de proventibus Magnifici Portulani. Rosa tom.* 2. *lectura* 9. *Feudal. nu.* 23.

48 Al Portulano per terra spetta la cognizione, e giurisdizione di custodire le vie, ed altri luoghi pubblici, acciocchè non sieno occupati, o impediti in modo alcuno; ma si mantengano liberi, netti, accomodati per lo trasporto della roba, e traffico pubblico.

Però credo più tosto, che derivi detto nome Portulano, Portulania, perchè è officio di vigila-

Digitized by Google

gilare per lo trasporto libero della roba, e traffico pubblico.

Questa Portulania per terra pure è Regia: nè s'intende compresa con la giurisdizione, se non ci è special concessione, e per lo più oggi sono dell' Universitù per compra fatta dal Fisco, o per accordo fatto col Barone, *ut supra*.

49 Da' decreti del Portulano, se non in cause Sommarie, si appella al Portulano della Provincia; ma se non sono cause ordinarie si appella alla Regia Camera, e non si può riccorrere al Giudice di seconde cause del Barone, come porta deciso il *Reg. de Marin. lib. 2. resol. 29.*

La ragione si assegna *da Luca nella miglioratione sopra detta risoluz. al num. 4.* perchè detta giurisdizione non s'intende conceduta al Barone con la generale concessione della giurisdizione civile, criminale, e mista; ma gli bisogna special concessione. Se si concede specialmente la Portulania, s'intende conceduta la detta giurisdizione in prima istanza solamente; ma in seconda istanza ci bisognerebbe anche special giurisdizione conceduta, e totalmente separata dall'altre.

50 Il Portulano Provinciale suole ogni anno spedire sostituto, *seu* Commissario, che cammina per la Provincia, visitando i luoghi; e suole estorquere dalle povere Universitù un regaluccio, che se gli paga per evitare la sua vessazione; ma in grazia dell'Universitù, acciò non si facciano molestare da' Gommissarj di detto Portulano Provinciale, voglio qui registrare l'Arresto della Regia Camera contra il Portulano della Provincia di Basilicata a favor dell'Universitù di Castel-
51 saraceno, di cui io sono Avvocato, e la Portulania di detta Universitù, è dell' Abazia di S. Angelo a Raparo: però sta concordato con detta Universitù, e da essa si elegge il Portulano, che è del tenor seguente.

Die 6. mensis Aprilis 1681.

52 *IN causa Magnifici & Reverendi Abbatis Lutii Sanseverini perpetui Commendatoris Sancti Angeli de Raparo cum Regio Fisco, & Magnifico Petro Perrone Regio Magistro Portulano Provinciarum Terræ Hydrunti, & Basilicatæ, super administratione jurisdictionis Portulaniæ in Terra Castrisaraceni de Provincia Basilicatæ, & aliis, prout in actis.*

Visis actis per Excellen. Militem Dominum Franciscum Antonium de David U. J. D. Regiæ Cameræ Præsidentem, & Causæ Commissarium, factaque per eundem relatione in dicta Regia Camera Illustri Domino Locumtenenti, & aliis Excell. Dominis Præsidentibus ipsius, fuit per dictam Regiam Cameram provisum & decretum, prout præsenti decreto decernitur & providetur, quod Magnificus Regius Magister Portulanus dictæ provinciæ Basilicatæ non turbet Rev. Abbatem prædictæ Abbatiæ Sancti Angeli de Raparo in possessione administrationis Portulaniæ in Terra prædicta Castri Saraceni; salvis juribus Regio Fisco & partibus super proprietate. Hoc suum, &c. Franciscus Antonius de David. Scipio Solimeno pro magistro Actorum. Onuphrius Squillanti Scriba.

Extracta est præsens copia a processu originali in Regia Camera vertente inter Rev. Abb. Lutium Sanseverinum perpetuum Commendatarium Sancti Angeli de Raparo cum Regio Fisco, & Magnifico Petro Perrone Regio Magistro Portulano prædictarum Terræ Hydrunti, & Basilicatæ super Portulania Terræ Castrisaraceni, cum quo facta collatione concordat, meliori semper salva, & in fidem subscriptus magnificus Magister actorum hic se subscripsit. Datum Neapoli ex dicta Regia Camera Summariæ die 12. mensis Januarii 1690. Nicolaus Romeus pro Magistro actorum, Franciscus Perna Actuarius: adest sigillum &c.

Quale copia sta prodotta nel S. R. C. al terzo volume intitolato: *Processus Universitatis, & Hominum Castrisaraceni cum Universitate, & Hominibus Terræ Sancti Quirici, & successive Rev. Abbatis Sancti Angeli de Raparo cum Barone Castrisaraceni in Banca Auriemmæ. Costa Scriba fol. 84.*

53 Io, come Avvocato della Terra di Laurino, e dell' Universitù delle Piaggine, che tengono comprata la giurisdizione di Portulano dalla Regia Corte, ed ogni anno fanno la nomina di tre persone in pubblico Parlamento elette, quale nomina si manda nella R. C. dove si spedisce la patente di Portulano ad uno di essi tre nominati, che esercita detta giurisdizione di Portulano in detto Stato di Laurino, due volte ho fatto spedire provvisioni dalla Regia Camera, che non sia detto Portulano, ed Universitù molestata dal Portulano Regio Provinciale di Salerno, nè dal suo Commissario, o sostituto, come si può vedere in banca del Magnifico Giuseppe Pinto, dove sono cinque volumi di tutte le liti, e differenze passate tra detta Universitù di Laurino, ed Universitù delle Piaggine suo Casale, anche circa la participazione degli emolumenti di detta Portulania, ed esercizio di essa; ed in virtù di dette provvisioni si è evitata la molestia de' Commissarj del Portulano Regio Provinciale.

NUOVA APPENDICE

Del medesimo

LIONARDO RICCIO

A questo Cap. XXIV.

SI dee avvertire, che tutta la Giurisdizione del Portulano si restrigne a due soli Capi, i quali sono i seguenti:

Primo: ne quid in loco publico fiat.

Secundo: ne aer ob immunditias inficiatur.

Onde alle vie vicinali, e ad altri luoghi privati non ha giurisdizione circa il primo Capo: *ut quid ibi fiat.*

Ma nelle vie vicinali, e luoghi privati, il Portulano ha giurisdizione circa il secondo Capo solamente: *Ne quid putridum emittatur, ut Salubritas aeris conservetur.*

Con questa differenza però, che nelle vie, o altri luoghi pubblici può procedere non solo ad istanza delle Parti, ma anche *ex officio* in tutti due i Capi predetti contra i Trasgressori, anche in vigore de' Bandi, che il Portulano fa pubblicare.

Non però nelle vie vicinali, o altri luoghi privati in niuno de' detti due Capi può il Portulano procedere *ex officio*.

Quan-

Digitized by Google

Quando vi è istanza di parte, può procedere solo in quell' uno Capo circa le sporchizie, che infettano la Sanità dell' aere; *ut num.* 27.

Qui nasce la pratica nel caso, che il vicino vuole impedire di fabbricare più alto il muro, o d' innovare di fare finestre, o altro, che nuoce al vicino, che non concorrono impedimento nè pregiudizio al Pubblico, deesi detta causa trattare avanti il Giudice Ordinario, e non avanti il Portulano, come si ricava da' Bandi, ed istruzioni impresse.

Poichè la Regia Camera della Sommaria non ha giurisdizione nelle cause tra' privati; ma solo dove è interesse del Fisco; quindi è, che la Portulania essendo ufficio dipendente da detta Regia Camera, non può avere maggiore giurisdizione di quella, che ha l'istesso Tribunale della Regia Camera; ma solo ha giurisdizione circa l'occupazione de' luoghi pubblici, e circa l'infezione dell' aere, perchè in tutte queste due cose si è inteso quel che si ricava dall' istruzioni di detta Regia Camera.

Ragioni dell' Eccellentiss. Tribunale della Fortificazione, Acqua, e Mattonata di questa Città, col Signor Castellano del Regio Castelnuovo.

DOpo che la legge comune ha conceduto, le municipali han confermato, e l' antica immemorabile osservanza ha pienamente stabilito presso questa Fedelissima Città, e suo Tribunale della Fortificazione, Acqua, e Mattonata, il dominio, e proprietà di tutte le strade, e vacui, che sono dentro le sue mura, borghi, e distretto non ha ne' tempi andati mancato taluno, che pur troppo arditamente s'ha fatto lecito opporre, d'esser bisognevole la licenza del Principe, ov' ella comandi, o permetta chiudersi da altrui alcuna strada, ma con poca fortuna; poichè sempre concordi, non meno il Regio Collaterale, che il Sacro Consiglio han determinato eseguirsi le di lui conclusioni, decreti e contratti, qualora a' vicini non s' inferiva pregiudizio, o detrimento veruno.

Non vi è stato però sinora alcuno, che abbia preteso negare tal facoltà, o chiamare in disputa la libera concessione de' vacui, e molto meno, che abbia preteso usarparsela. Quindi avviene esser affatto lontana dal giusto la dimanda del Castellano del Regio Castelnuovo; il quale per sostenere la concessione ne' mesi passati, spedita a pro di Tommaso Castiglione, da chi occupato il vacuo, o sia suolo della Piazza a fronte del Castello, ove si è eretta una Casa, vanamente suppone spogliarnela, e vantar possesso di dar licenza di fabbricar avanti, ed in tutta la Piazza del medesimo, senza che possa appartenersi ragione veruna al Tribunale della Fortificazione; nè di ciò contento s'avanza a prenderne altresì l'esazione del *Jus* della Piazza.

Questa si è la somma della controversia pereseute, per cui ha stimato il Tribunale ricorrere da S. M. e suo Regio Collateral Consiglio, acciò sul bel principio porga opportuno riparo a sì gran novità, la quale può partorire pregiudizj maggiori, essendo l'autorità de' Castellani ristretta soltanto ne' Castelli, là dove la giurisdizione della Fortificazione è vaga, generale, ed indefinita in tutta la Città, e suoi Borghi, e distretto.

L'autorità, e giurisdizione de' Castellani, tralasciando la disposizione del diritto comune, e giusta le leggi del Regno, è cotanto limitata, ed angusta, che si circoscrive dalle mura della lor Rocca, o Castello, sicchè fuori di esso ne sono affatto privi, e spogliati, come volle Carlo I. d' Angiò nel *cap. Castellanos* 20. *tit. de Castellanis, & servien.* ivi *Castellanos nostrarum arcium nullas prorsus, extra commissas ei arces jurisdictionem habere volumus, seu etiam potestatem habere.* Onde non può conoscere de' delitti, che accadono ne' fossi de' medesimi castelli, spettando il lor conoscimento alla G. C. della Vicaria, *Thor. in supplem. com. verbo remissio, Rocco de offic. rub. 9. num. 67. Luca ad Franc. dec.* 458. *n.* 4. *Altimar. ad Rovit. consil.* 92. *nu.* 38. *lib.* 2. *Rodoer. consil. ult. a num.* 8. *Capy. Latr. decis.* 171. *a num.* 31. E fu ben due volte deciso pria dalla Vicaria, e poscia dal Collaterale presso *Montan. contr.* 72.

Ciò, ch'è sì certo, che il lodato *Oraz. Montano* nel luogo addotto aguzzò tutto l' acume del suo ingegno, per dimostrare doversi render ragione dal Castellano, ove siegue il delitto nella sommità delle mura del Castello *num.* 4. *Quia terminus, idest paries, est pars integralis Castri; & sic dum denegat jurisdictionem extra Castra, mœnia Castri, uti partes integrales continentur, fossata; non quia non sunt partes integrales, sed ad bene esse.*

Per questa ragione appunto di racchiudersi la giurisdizione de' Castellani soltanto dentro le mura del Castello, vietò l' Imperador Federico agli Ufficiali, e Ministri destinati per servizio del Castello, che potessero portar armi per la Città, le quali loro permise in due casi, l'uno se ne avesser ottenuta special licenza dal Principe, l'altro ove fossero richieste di soccorso da' Tribunali ordinarj, *in Constit. Castellanis, tit. quando liceat Castellan.*, a chi convenne Carlo I. d' Angiò nel mentovato *cap. Castellanos, tit. de Castellanis & Servient.* Qual ordine confermò Carlo II. d' Angiò in *cap. Castellani*, 86. *tit. de Castellan. Castellani, & servientes Castrorum secundum tenorem Constitutionis Regni extra Castra non deferant arma prohibita, nisi specialiter pro servitiis Curiæ transmittantur.*

Anzi ne' tempi antichi si dubitò fortemente, se potessero i Castellani conoscere i delitti commessi da' loro Officiali, Soldati, e Ministri fuori della Rocca, come si scorge appresso il *Presidente de Franch. dec.* 458. ove favellando individualmente del Castellano del Castelnuovo, scrisse: *quia casus alias accidit, est cogitandum*; per la ragione che la Castellania è un officio di tal sorta, che non porta seco, nè l'è annessa giurisdizione veruna, *Alex. in l.* 1. *ff. de Jurisdict. omnium Judic. Boer. in tract. de custod. claus. num.* 28. *Reg. de Marin. ad Revert. decis.* 345. *num.* 1. a differenza della Castellania conceduta *in feudum*, la quale porta seco la giurisdizione, *Reg. de Ponte decis.* 2. *nu.* 12., *Tap. in l. fin. n.* 27. *ff. de constitution. Princip. & decr. S. C. & num.* 13. *Rovit. in Pragmat.* 2. *num.* 42. *de jurisdict. invic. non turb. Galeot. contr.* 8. *num.* 7. *lib.* 1.

Ma a qual fine travagliar intorno a ciò più larga-

Digitized by Google

largamente i Signori Giudicanti, ove il presente Augustissimo Imperadore nostro Monarca con due Cedole, l'una de' 31. Luglio 1711, l'altra de' 19. Febbrajo 1712. non solo ha nuovamente ordinato, che la giurisdizione de' Castellani sia ristretta dentro le mura del Castello, ma di vantaggio, che i loro Patentati sieno soggetti a' Giudici ordinarj, salvo qualora delinquessero nel recinto del Castello.

Se dunque tutta la giurisdizione de' Castellani si raggira dentro le mura del loro Castello, e non altrove, e nè tampoco ne' fossi, che lo circondano, possono esercitarla, per qual ragione mai si presume dal Castellano del Castelnuovo dar altrui licenza di fabbricare nella Piazza del Castello, la quale è fuori della sua giurisdizione?

E ne' proprj termini, che non sia loro permesso ingerirsi nelle cose, che si appartengono alla Città, o comune, lo stabilì *Federico nella Costitut. culpam tit. de servient. exeunt. extra castra*, sotto pena di perdita della carica, e del pagamento di cinquant' Augustali: *culpam non immerito reputantes, aliquem immiscere se rei ad suum officium minime pertinenti, præsenti Constitutione inviolabiliter prohibetur Magistris Castrorum, Castellanis, & Servientibus eorumdem, ut extra Castrorum sita, sine speciali conscientiæ nostræ mandato, de nullo negotio terræ ipsius, in qua Castrum situm est, se aliquatenus palam intromittere audeant, vel occulte. Si quis autem de prædictis contrafecerit ab officio ipso remotus, pœna quinquaginta Augustalium Fisco nostro inferenda mulctetur*: ed in poche parole lo ripete Carlo I. d' Angiò in detto *cap. Castellani 86. Nec se Universitatum negotiis intromittant*: come osservano *Afflict. in Constitut. Castellanis num.* 1. *Nigr. in cap. Castellanos num.* 36.

Onde *Diomede, Mariconda, e Coluccio Coppola* appo *Grammat. cons.* 66. sostennero non potersi incusare, come invalida la pleggeria contra alcuni fidejussori, i quali si erano obbligati presso gli atti della Corte del Castelnuovo, per la ragione, che il Castellano non gode giurisdizione alcuna; la quale vanta soltanto nelle cose del suo officio, o nelle persone destinate al servizio del Castello, e come tale non esser capace di prorogazione, anche di consentimento delle Parti *num.* 1. *primo namque adducitur nullitas obligationis prædictæ, inspecta persona Magnifici Augustini del Campo Castellani, apud cujus acta obligatio prædicta reperitur facta; attenso quod ipse nullam habuit, nec habet jurisdictionem, saltem contra prætensos fidejussores: & posito, quod ipse aliquam jurisdictionem habuisset, tanquam Castellanus Castrinovi, jurisdictionem solum habere potuisset in concernentibus dictum officium, & circa personas deputatas ad illud exercitium, juxta id, quod voluit Bald. in l. & ita, §. eodem modo, ff. naut. caupon. stabul. & in fin. C. de jurisdict. omnium Judicum; & consuluit Ludovic. Roman. cons.* 300. *in casu proposito, ubi dixit, quod Camerarii, & Consules, seu Præpositi, vel Rectores artium non habent jurisdictionem, nisi in concernentibus eorum arcis, exercitium adeo, quod etiam in aliis adversus personas artificum non possunt cognoscere; & cum prædicta jurisdictio fuerit taliter limitata in dictis causis & personis, non potuit prorogari etiam partibus consentientibus; cum regulariter jurisdictio limitata prorogari non possit.*

Nè punto osta l' autorità di *Tass. de antef. vers.* 3. *observ.* 3. *num* 376. *in fin.* ove scrisse: *Tu autem adverte, quod Castellanus Castrinovi habet jurisdictionem quousque ex Castro patet aspectus*: quasi che perciò possa dar licenza di edificare fuori del Castello.

Imperocchè primieramente egli è da avvertire, acciò non s' incorra in un volontario equivoco, siccome in tutt' i Castelli la giurisdizione de' Castellani si raggira, e circoscrive dalle mura della Rocca; così per contrario nel Castelnuovo v' ha special privilegio de' Sereniſſimi Re Predecessori, per cui al suo Castellano si permette conoscere i delitti commessi da' suoi Officiali, Soldati, e Subalterni fuori di esso, come colla testimonianza di *Vincent. de Franch., Tapp., Montan., e Sanfelic.* osserva *Rocc. de offic. rub. 9. num. 77.*: *Secus tamen est in Castronovo Civitatis Neapolis, cujus Castellani jurisdictio ex particulari privilegio S. M. extenditur extra Castrum, & cognoscit suos Milites delinquentes extra Castrum, & intus Civitatem Neapolis*, ancorchè (sia pur detto con sua pace) dal *Presid. de Franch. dec.* 448., da chi gli altri l' hanno accattato, si scorga, che tal privilegio fu personale, non altrimenti reale; e per conseguenza non è che gli sia lecito di dar facoltà di fabbricare fuori del Castello; ma solamente possa esser Giudice de' suoi sudditi, che incorrano in qualche misfatto nelle strade di questa Città.

Nè può in altra maniera intendersi la dottrina di *Tassona*; poichè altrimenti ne seguirebbe, che accadendo alcun delitto alla vista del Castello, non potrebbe gastigarsi il reo dalla Gran Corte della Vicaria, e sarebbe forza rimetterlo alla Corte del Castellano: cosa che ripugna alla ragione ed all' osservanza, e partorirebbe non mediocre confusione, e sconcerto.

In oltre sono due cose affatto lontane, e v' è lungo divario fra il diritto d' impedire, e la facoltà di concedere; cioè può il Castellano far argine al nuovo edificio, o che il vecchio s' innalzi, e s' ingrandisca alla vista del Castello, per la ragione, che dal nuovo edificio, o ampliazione del vecchio s' impedisca il giuoco del cannone, si temi l' offesa e pregiudizio del Castello, o cose simili: ma non per tanto ne siegue, che possa egli concedere la licenza di fabbricare nel suolo pubblico, la quale spetta al Tribunale della Fortificazione, appunto come accade nelle servitù, in cui taluno, che abbia la servitù attiva, cioè la sua casa, non può conceder altrui il permesso, che su di essa vi fabbrichi, ancorchè gli sia lecito impedirla. La ragione si è, che colui, a chi si dee la servitù, non ha dominio alcuno di quel luogo, che patisce la servitù, *Tex. in l.* 4. *ff. de servit. vindic. l. quid duo* 30. *ff. de servit. rust. l. si servus* 27. §. *si quis aquæductum ff. ad l. Aquil. l. uti frui* 5. *ff. si usufruct. petat. Vela dissertat.* 32. *n.* 24., *Palma jur. allegat. n. fin. Pecchi de aquæduct. cap. 9. qu.* 1. *lib.* 2. *n.* 13.

Ciò che oltre alla pratica, ed inveterato costume si conferma dalla decisione profferita dal Regio Collateral Consiglio nel mese di Maggio dell' anno 1713. prossimo caduto, in cui edifica-

tosi

Digitized by Google

toſi di propria autorità del Caſtellano una ſtanza nella Piazza del Caſtello, e dimandataſene dal Tribunale la demolizione per non aver egli data la licenza di occupar il ſuolo pubblico, ſi determinò dal Collaterale, che l' autorità del Caſtellano riſedeſſe ſolamente nella facoltà d' impedire gli edificj dannevoli al Caſtello; non già di permettere, o dar licenza de' nuovi. Onde ſi demolì la caſa, e ſi riduſſero le coſe allo ſtato primiero.

Ecco dunque chiaramente dimoſtrato non eſſere permeſſa al Caſtellano del Caſtelnuovo dar licenza di fabbricare nella pubblica piazza; la quale non ſolo accordandoſegli s' uſurperebbe ciò, che non gli compete; ma di vantaggio toglierebbe alla Fortificazione quell' autorità e giuriſdizione, che privatamente le ſpetta.

Che queſta Fedeliſſima Città, e per eſſe il ſuo Tribunale della Fortificazione abbia il dominio di tutte le ſtrade e vacui fin ne' ſuoi Borghi, e diſtretti, non è da poterſi chiamar in controverſia, atteſo poſta in diſparte la diſpoſizione della legge comune, la quale ha inſiememente conceduto il dominio, proprietà, e giuriſdizione delle ſtrade militari, e Conſolari al Principe, e dell' Urbane a tutte le Città, *l. 2. ff. de via publica*, *l. 2. §. publici ff. ne quid in locò publico l. 3. §. plane ff. quod vi, aut clam §. Univerſitatis Inſtit. de rerum diviſ.* e largamente *Beccio conſ. 15. per tot. Medit. in §. plebiſcitum dubit.* 88. di cui dopo gli altri non poco ſi valſero *Capiblanc. in Pragm. 9. de Baron. in part. 2. n. 48.* e *Roſa conſ. 1. n. 1.* Della noſtra Città abbiamo i riſcontri nel *cap. 41. di Ferdinando I. d' Aragona*, il quale commiſe la cura delle ſtrade agli Eletti, ſenza che poteſſe inſerirvi Officiale veruno; ſebbene Ferdinando II. nel *cap. 7.* tra quei del 1495. vi aveſſe deſiderato l'intervento d'una perſona *nomine ipſius Majeſtatis*. *Fabio d' Anna nel conſ. 72.* ſcriſſe che le mura ſieno di queſta Città, maggiormente: *quod de pecunia Univerſitatis facta fuerunt*.

Del qual dominio, e giurisdizione rendono illuſtre, e fedel teſtimonianza i Scrittori del Regno *Taſſon. de anteſat. verſ. 3. obſervat. 3. n. 240. in fine*: *Tribunal hoc omnia vacua intus & foris Civitatem recognoſcit, ex quibus in paucis annis Civitas ducatos 8000. annuos reditus auxit: cognoſcit etiam de lacis, ideſt de aquis pluviis, & merito ejus jurisdictio extenditur a principiis uſque ad fines ipſarum verſus Civitatem & Mare*, e fuor di lui il *Reggente de Ponte de poteſtate Prorog. tit. de abund. Civit. §. 6. per totum*, *Capiblanch. in Pragm. 6. ne quid in loco publico*, *Roſa conſult. 1. per tot.*

Nè è diverſa l'oſſervanza, mentre il Tribunale vive nel pacifico poſſeſſo di eſercitare giuriſdizione, e dar licenza precendente l' acceſſo de' ſuoi Deputati, a relazione del perito per la fabbrica e rifazione di tutte le caſe, che ſono alla viſta, circondano e fanno corona al Caſtello, come ſi ſcorge da' documenti eſibiti *fol. 8. & ſeq.*

Tra i quali non è da tacerſi quello del 1698. in cui volendo D. Gioacchimo Cutino togliere alcune colonne di legno, far ſoſtegni di fabbriche per riparo de' balconi della ſua caſa confinante con quella di Tommaſo Caſtiglione, di cui ſi contende, ne riportò dal Tribunale il permeſſo *fol. 11. in fin.*

Migliore però perchè nella caſa della Parocchia del Caſtello, ſta l'eſempio dell' anno 1704. allorchè deſiderando i Governatori della medeſima fortificare, e tirar archi nella tal caſa, per cui s'occupavano ſette palmi del pubblico, ricorſero dal Tribunale, ed ottennero la licenza *fol. 13. a t.* Or ſe nell' altre caſe eſpoſte agli occhi del Caſtellano, ha il Tribunale uſato della ſua ragione, egli è pur troppo ſtrano, che pretenda oggi il Caſtellano di uſurparla.

S'aggiunge, che la ſtrada avanti il Caſtello ſi accomoda, e puliſce dalla Fortificazione: Onde è ben maraviglia, che debba negarſegli la giuriſdizione, e'l dominio, e poſſa inferirſi il Caſtellano, come riflette il *Conſigl. Roſa. conſ. 1. num. 4. Quod eo maxime procedit in noſtra hac inclita Civitate, cujus expenſis viæ ipſæ reficiuntur, ut proinde ipſius omnino ſunt*.

Franceſco Crivelli.

Al n. 48. cap. 24. della Portulania fol. 136.

Dopo queſta allegazione cominciò ad acquietarſi il Barone, e laſciare all' Univerſità la Portulania, che già egli eſercitava.

Dalla piena nota di fatto su la controverſia dell'eſercizio della Giuriſdizione di Portulania nella Terra..... tra l'Univerſità, e 'l Barone della medeſima, ſi ha per indubitato, che il Barone per fondare ſua ragione appoggiaſi nel petitorio su d' un privilegio dell' Imperadore Federico II., e nel poſſeſſorio ſu di varj proceſſi, che per lunga ſerie di anni ſonoſi nella ſua Corte fabbricati, come a Giudice competente di detta giuriſdizione. All'incontro però dall' Univerſità ſi riſponde, che il mentovato privilegio non contenendo tale conceſſione in neſſun modo può giovargli; e che non poſſa pretendere il Barone, e ſucceſſivamente nè pur difenderſi col preteſo antichiſſimo poſſeſſorio, per altro in molti tempi tralaſciato, ed interrotto. E per conſeguenza ritrovandoſi l' Univerſità caricata nel 1612. dalla Regia Corte per detta Portulania, non oſtanti l' accennate pretenſioni del Barone, ad eſſa ne ſpetti l'eſercizio per le ragioni appartenenti a detta Regia Corte.

Per manifeſtarſi con alterabile chiarezza la giuſtizia dell' Univerſità, tralaſciandoſi qui traſcrivere varj argomenti, che dal fatto ridondano, ſi conſidera ſolamente per legge, come la Portulania sì di mare, come di terra, comprendeſi fuori d'ogni dubbio tra la Regalie, della quali parla il *tit. 36. quæ ſunt Regalia lib. 2. feud.* conſiſtendo la Portulania di Terra (della quale ſolamente cade ora il diſcorſo) *Ut viæ publicæ purgentur, ſepes arboreſque impedientes tranſitum obtruncentur, pariterque ne impedimentum aliquod viis fiat, vel ne occupentur, vel diminuantur ab iis, qui prope vias prædia poſſident*; allo ſcrivere di *Montan. de Regalibus viæ publicæ num. 8.*

Attenta coteſta natura della Portulania, ſi fa luogo alla conſeguenza di non poterſi etla poſſedere ſenza ſpeciale grazia, e conceſſione del Principe, a cui unicamente ſta radicata la ragione della Regalia, *Iſern. & Bart. de Capua in Conſtit. ſcire volumus de jurib. ver. regal.*, & *Conſtit. ſi dubitatio de probat. per inſtrum. public. Aſſi. de probib. conſuet. caſtror. conſt. in locis demanii*: *ubi*: *Non venit Regalia niſi expreſſa inveſti-*

Digitized by Google

veſtitura: portandoſi per maſſima indubitabile quello, che conchiude *Ageta ad Moles tom. 2. §. 15. de offic. Magiſtr. Portulan. quæſt. 1. num. 10. Quod Portulania quoque per terram nullo modo poteſt ſpectare ad Baronem abſque ſpeciali conceſſione, licet illi omnis juriſdictio cum mero & mixto imperio conceſſa ſit*, facendogli autorità *Minad. in conſtit. in aliquibus v3. Comitum & Baronum, Novarr. de gravam. Vaſall. tom. 1. gravam. 355. Capibl. de Baron. Pragmat. 8. part. 1. n. 294. Rota ad Rovit. lib. 1. conſ. 58.* Anzi che ſcriſſe *Luca de Penna in l. 1. C. de privileg. ſcholar. lib. 12. Quod nec in generali omnium Regalium conceſſione venire poteſt Portulania, quæ nunquam cenſetur conceſſa, niſi expreſſa. E Reguer. Sixtin. de Regalib. lib. 1. cap. 5. nu. 64. ſtricte interpretanda Regalium conceſſio, ut ab una ſpecie Regalium ad alteram nulla fiat extenſio in præjudicium concedentis Aſſl. Roland. Minsynger. cen. 4. cap. 24. centur. 5. cap. 29. ita teſtatur ſervari in Camera Imperiali: quia ea, quæ magni momenti ſunt, cujuſmodi Regalia eſſe conſtat, ſpeciali nota digna ſunt, & nominatim de illis mentio facienda, Brathman ad rubr. quæ ſint Regal. cap. 5. n. 78. Koppen. ſenior. deciſ. 32. Bald. conſ. 277. Frecc. de ſubfeud. lib. 3. form. 2. n. 25. Franch. dec. 125. 275. & 505. Rever. deciſ. 334. Rovit. deciſ. 6. & 72. Galeot. reſponſ. fiſcal. 12. a n. 147. latiſſime.*

Non può dunque il Barone nella giuriſdizione controvertita di Portulania ragione alcuna fondare, ſe di eſſa non ha a ſuo pro eſpreſſo privilegio, o conceſſione del Principe. In fatti conoſcendo non potere ciò sfuggire gli anteceſſori Baroni, in tempo che nel 1565. furono moleſtati da alcuni particolari, e nel 1612. ne furono privati dalla Regia Corte, ſi vollero difendere con produrre un privilegio dell' Imperadore Federico II. nel quale ſtimavano, che foſſe ſtato tal corpo eſpeſſamente conceduto allora al poſſeſſore di detta Terra. Nulla però di meno, ſiccome non è ſtato mai valevole detto privilegio che aveſſe il Barone giuſtamente, e quietamente eſercitata detta giuriſdizione, così di preſente credeſi con manifeſta evidenza dimoſtrare, che giammai poſſa in alcun tempo col medeſimo più imprendere tale pretenſione. Il che per ottenerſi, biſogna brevemente diſaminare detta conceſſione.

Fu ſpedito il privilegio nel 1231. non già *de motu proprio*, ma a ſupplica, e petizione delle parti. Quindi naſce non eſſere accomodabile a tale conceſſione la regola del teſto nella *l. beneficia C. de Conſtit. Princ. Beneficia Principum late ſunt interpretanda*; ma deeſi più toſto la medeſima *ſtricte interpretari ex l. ſi quand. C. de oper. publ. Abb. Cyn. &c. Gramm. dec. 59. nu. 75.* dovendoſi ſpiegare alle volte, *de motu proprio*, per compredersi in detta regola, *cap. ſi motu proprio de præbend. in 6.*

Domandarono le parti due ſole coſe; una, cioè l'immunità dell'impoſizioni, che allora aveva ordinato eſſo Imperadore, e l'altra, che aveſſe confermata, e mantenuta l'immunità, e le prerogative concedute precedentemente da altri Principi. Concede Federico correlativamente a dette domande, primo, che que' Luoghi e Terre che cento once pagar doveano, per metà ſolamente contribuiſſero: Secondo *quod reſtituimus ex nunc ad omnes immunitates conceſſas per Regem Rogerium, Regem Guilielmum I., Regem Guilielmum II.* Amplia benvero il privilegio l' Imperador, quando dice: *De abundantiori inſuper gratia concedimus, ut in prædicta Terra, ſuis pertinentiis, & ſuis omnibus Caſalibus tuum libere poſſis accipere Fidigium, Herbagium, Portulaticum, Scandagium &c. concedentes, & confirmantes Tibi & ſucceſſoribus tuis &c.* E conchiude: *Ad hujus igitur noſtri ſtatuti exemtionis & confirmationis robur, præſens privilegium ſcribi juſſimus &c.*

Dalle lettere, e conteſture di queſto privilegio ad evidenza ſi offerva, che il Barone due ſole coſe ottenne, e l'immunità de' caſi per allora impoſti, e la conferma delle precedenti conceſſioni, ſenza che coſa altra di nuovo foſſegli diſpenſata. Se dunque con altri privilegj dal Barone odierno non può fondarſi ragione ſu la conceſſione della Portulania, certo che non giovagli il mentovato privilegio di Federico, nel quale non può conoſcerſi compreſo tal corpo con ſua prima, ed originale conceſſione; nè può da detto privilegio pigliarſi fondamento ſu le regiſtrate parole: *de abundantiori inſuper gratia concedimus, ut tuum libere poſſis accipere portulaticum &c.*, volendoſi nelle medeſime riconoſcere la ſua primiera conceſſione. Atteſo ben conſiderandoſi le parole, e i ſentimenti, ſi comprende che non giova nuova coſa concederſi, ma ſolamente confermarſi, ciocchè prima con privilegio avuto ſi foſſe in detti corpi; dandoſi a maggior pienezza libertà di poterſene francamente valere. E però tener ſi dee, che in quei luoghi dove prima quel *Fidigium, Herbagium, Portulaticum, Scandagium &c.* aveva in conceſſione il Barone, ivi ſolo confermavaſi ſenza di nuovo concederſi dove prima giuſtamente non poſſedevaſi. Il che ben addita quel *Tuum libere poſſis recipere Portulaticum*, dinotandoſi quanto prima era in ſua giuriſdizione, e dominio. Spiega dottamente nel ſuo Leſſico giuridico *Gio: Kal. ſeu Calvino lit. T. Tuum eſt, quod vendicare potes, vel cujus dominium ad Te ſpectat l. Quintus §. argento, & l. cum aurum de aur. & argent. legat. Tuum, ideſt, Tuæ juriſdictioni ſubjectum cap. 2. de his quæ ſunt a major. part. capit. cap. 1. de auth. & uſu pall.* E'l Giureconſulto *l. 2. de rebus credit. Mutuum dicitur, quia ex meo fit Tuum*, cioè ſpiegano i Dottori, *tranſit in dominium, Vinn. inſtit. lib. 3. tit. 15. Cl. Salmaſ. lib. de uſuris cap....*

Nè la parola *Concedimus* oprar puote nuova conceſſione. Ecco *Galeot. reſp. fiſcal. 11. n. 532.* in caſi più forti, come prontamente riſponde: *Et ſic ſtante verbo confirmamus, nihil operantur verba ſequentia: Damus, & de novo concedimus quia quod naturam, qualitatem, &c. nullius conceſſionis intelligitur adhuc facta conceſſio, prout in antiquis inveſtituris, Iſern. cap. 1. & 3. de vaſ. decrep. ætate, ubi Liper. poſt Aſſl. & Loffred. Capyc. Et ob id dicebat Ann. rapet. d. cap. 1. num. 187. quod nunquam in praxi fuit habita ratio iſtorum verborum: concedimus de novo; ſed ſemper fuerunt habita pro confirmatione in forma communi, Thom. de Marin. de feud. lib. 1. tit. 2. n. 70. & alii penes Intriglia. de feud. tom. 1. tit. 23.* Sono parimente molto a pro-

Digitized by Google

propoſito i ſentimenti del Pontefice *cap. inter dilectos 6. de fide inſtrum.*

Per la qual coſa non vedendoſi a pro del Barone con detto privilegio conceduta originariamente la giuriſdizione della Portulania, ma che ſolo fu confermata, e di nuovo conceduta, qualora prima foſſe ſtata forſe eſpreſſamente, e con ſpeciale grazia permeſſa: ed all' incontro eſſendo indubitato, che non può da veruno ſenza titolo poſſederſi, e che detto Barone altra conceſſione non abbia prodotta, che la mentovata di Federico, quale non la comprende; reſta pur certiſſimo, e fuor d'ogni controverſia, che non poſſa il medeſimo ragione alcuna prendervi, ed intrometterſi nella ſua amminiſtrazione.

Nè può ripigliarſi, che l'odierno Barone poſſedendo la Terra per compra fatta da' creditori con tutti que' corpi, che il predeceſſore Barone poſſedea, fra' quali ſtava nel ſuo acquiſto compreſa *ſub verbo ſignanter* la Portulania; per tal cagione ſpetti legittimamente quella a ſuo beneficio. Mercè che non ſi poteva ella poſſedere ſenza titolo ſpeciale, come Regalia: ſebbene i Predeceſſori l' aveſſero in qualche tempo poſſeduta, benchè non con titolo, e conceſſione ſpeciale; non ſi puote perciò alcuno *jus* acquiſtare, o traſmettere all'ultimo poſſeſſore: *cum titulus eſt nullus, vel non eſt, non procedit allegare poſſidere ex remiſſione ſibi facta; quia non poteſt uti illo titulo, & ſi eſſet Auctorum ejus, niſi cum omnibus qualitatibus illius l. contra juris §. filius de pactis l. Pomponius, de acquir. poſſeſſ. Grav. conſ.* 381. Al noſtro propoſito ſcriſſe ſaggiamente *Marott. reſponſ.* 42. *n.* 14.

Venendoſi poi a conſiderare in ſecondo luogo la difeſa del Barone col poſſeſſorio per alcuni anni tenuto, ſi tralaſcia per fatto come in più tempi fu queſto giudiziariamente interrotto, e ſi riflette, che eſſendo indubitabile comprendersi la Portulania tra le Regalie, conſeguenza altrettanto certa ridonda di non conferire ragione alcuna il poſſeſſo, qualora viene ſcompagnato da legittimo titolo, eſſendovi più eſempj tra le leggi del noſtro Regno, che queſto canonizzano: *Conſt. ea quæ ad ſpeciale decus tit. quod nullus Prælat. Comes, Baro &c. Conſtitut. dignum fore tit. de jure ſuo Cur. obſerv. Conſtit. ſi dubitatio tit. de probat. per inſtrum. publ.* Viene parimente diſpoſto ne' teſti *cap. cum perſonæ, de privil. in 6. cum veniſſet extr. de inſtit. cap.* 1. *ut lite pendent.*, e fu notato preſſo *Gram. deciſ.* 59. *n.* 15. *Revert. dec.* 136. 344. & 534. *Ravit. dec.* 72. *a n.* 72. *ad* 75. *Ratio eſt*, ſoggiunge nel *n.* 70. *quia horum Regalium poſſeſſio admiſſam habet cauſam proprietatis, quorum natura efficit, ut non ſufficiat ſola & nuda poſſeſſio, niſi appareat veſtita juſto titulo, Covarr. pract. qu.* 37., *& alii cumulati per Joſeph. Seſſa de inhibitione cap.* 8. §. 3. *n.* 14. *Reg. de Ponte conſ.* 62. *vol.* 1. Fu il medeſimo appunto anche conſiderato da *Camillo de Medicis conſ.* 1. *n.* 27. & 28. *Quia poſſeſſorium juriſdictionis dicitur mixtum cum proprietate, & non ſufficit exercitium aliquorum actorum, ſed juris deſiderantur adminicula Aſſi. Conſt. Pacis cultum n.* 13. *ubi refert ita determinatum in Regno per Sereniſſimum Regem Robertum contra Jacobum Sanſeverino ſpoliatum Comitatu Marſici a Duce Calabriæ, juxta conſ.* 224. *Odrad. in eadem cauſa*, e 'l ripete il *Reg. Galeot. nel cit. reſp. fiſc.* 12. *a n.* 300. conchiudendo nel *n.* 3. *Quod poſſeſſio non prodeſt in Regalibus & juriſdictionalibus, niſi de titulo habili doceatur in iſtis, quæ a Principe ſolent concedi, Boſſius de Principe n.* 232. *Menoch. de recup. poſſeſſ. rem.* 15. *qu.* 36. *num.* 469.

Dottamente *Gio: Franceſco Capobian. de Baronibus Pram.* 1. *n.* 230. ne fa la paraſraſi: *Vehementer jus reſiſtit in Feudis & Regalibus, quæ adeo Regis præſumuntur, quod abſque illius conceſſione detineri non poſſunt; c.* 3. *de Regalibus, tum cum jus Regni aſſiſtat ad ipſum directè ſpectare, & poſſeſſori reſiſtit, ut ſine conceſſione haberi non valeat. Omnis poſſeſſio in contrarium injuſta, & vitioſa reputatur, ut potius dicitur occupatio: Et proinde non eſt quis in poſſeſſorio, etiam ſummario manutenendus; & ſi in promtu poſſeſſionem pacificam deducat, niſi titulum validum exhibeat, Covar. qu. pract. cap.* 37. *Gramm. conſ.* 147. *& vot.* 12. *de Ponte dec.* 4. *n.* 3. *Rovit. ad Pragm.* 1.° *n.* 31. *de juriſd. invic. non turb. Staib. reſol.* 18. *Mareſcott.* 1. *var. reſol.* 11.

Ed il *Card. de Luca de Regalibus lib.* 2. *diſt.* 71. *n.* 5. *Infertur ad Regalia, quæ ſine Principis conceſſione, vel titulo poſſidere non poſſunt: ſola poſſeſſio non ſuffragatur; ſed eſt neceſſaria tituli juſtificatio juxta auctoritatem DD. alibi relatam &c.*

Titolo dunque vien ricercato nel mantenimento in poſſeſſo di Regalie, ancorchè foſſe queſto antichiſſimo.

Qualora poi dal Barone certo, e deſignato titolo moſtraſi, col quale aſſeriſce poſſedere; è tale titolo ritrovaſi inſufficiente, ed inabile; il poſſeſſorio tenuto, quantunque antichiſſimo, ed immemorabile giovar nulla puote al Reo poſſeſſore: *Notes tamen* (ripiglia ſaggiamente il *Capobianco ſupra la cit. Pram.* 1. *n.* 225.) *licet tot, & tanta hæc immemorabilis præſcriptio operetur, ut induimus, Actorem tamen per ſcripturas titulum ſuæ poſſeſſionis probare volentem, ipſius privilegium præſentando, non caute agere ſi titulus ex aliquo ſolemnitatis, vel nullitatis defectu oppugnari poſſit: nam data tituli nullitate, nulla ſequi poterit legitima præſcriptio, Pinell. auth. niſi C. de bon. matern. Tiraq. de contract. convent.* §. 1. *gloſ.* 2. *Frecc. de ſubfeud. auth.* 8. *de Curt. de feud. fol.* 78. *num.* 10. *Duen. reg.* 255. *Crav. de antiq. temp. par.* 4. *num.* 6. *Peregrin. de jure fiſc. tit. præſcript. num.* 25. *Urſill. dec.* 374.

Il nerbo di queſta ragione ſta fondato nel teſto della *l. non videtur* 22. *de acquir. vel amitt. poſſeſſ. Non videtur poſſeſſionem adeptus is, qui ita nactus eſt, ut eam retinere non poſſit*: ed ivi l'epigrafe: *Sicut ille, qui poſſeſſionem perdit, non videtur perdidiſſe, ſi habet interdictum, vel actionem ad eam recuperandam; ita qui acquirit, non videtur acquiſiviſſe, ſi tenetur aliquo interdicto, vel actione ad eam reſtituendam*; e ſono conſonanti le diſpoſizioni nella *l. qui concubinam* §. *cum ita de legat.* 3. *l. ſi quis vi* 17. *de acquir. vel amitten. poſſeſſ. l. ſequitur* 4. *de uſucapio.* E fu avviſato dall' eruditiſſimo *Antonio de Roberto lib.* 3. *rer. judicat. cap.* 17. & 18. *Gramm. deciſ.* 81. *n.* 13. *Caſtrenſ. conſ.* 30. *Et paria ſunt votum habere poſſeſſionem, vel illam obtinuiſſe ex titulo invalido, Galeot. cit. reſp.* 12. *n.* 478. *poſt Aſſict. dec.* 147. *de Ponte de*

Digitized by Google

te de' poteſt. Proreg. tit. de Regal. impoſi. §. 6. n. 40. Onde ſi fa luogo a quello, che ſcriſſe il dottiſſimo *Vaſquio controv. illuſtr. lib. 2. cap. 85. num. 41. Cum ipſemet Poſſeſſor fateatur ſe ex titulo inhabili, & non obligatorio annuam illam præſtationem exegiſſe, tantum abeſt, ut in poſterum poſſit quicquam petere, quod potius, ea quæ retro exegerat, deberet quaſi indebite ſolutum reſtituere.*

Facendoſi ora ricader in memoria quanto fu di ſopra conſiderato ſul primo punto della difeſa del Barone nel petitorio col privilegio di Federico; ſiccome quello fa dimoſtrare niente conchiudere, poter giovare ſu detto punto a pro del medeſimo: così parimente ne ridonda l' effetto nel ſecondo punto del poſſeſſorio, che vaniſſima gli faccia eſſere ogni poſſeſſione per qualunque tempo pretendeſſe ſtata a ſuo favore. E perciò a conſiderazione di quanto ſi è potuto debolmente riflettere, ſi ſtima per affatto tolta ogni ragione, che per li rappreſentati motivi credeva aſſiſtere a ſuo beneficio il Barone nella mentovata Portulania.

Conſiderandoſi pur brevemente la giuſtizia, che pretende l'Univerſità per eſſa aſſiſtere, ſi rappreſenta ſolamente per fatto, come fattaſi la nuova ſituazione con ordini Reali ne' principj del caduto Secolo, ſi ritrova, che nel 1610. fu portata detta Univerſità in beneficio della Regia Corte in ducati 21. 1. 10. per la Portulania, e ſucceſſivamente nel 1612. in duc. 25. 2. 16. per lo medeſimo corpo, oltre di varie impoſizioni, che per fuochi num. 213. in tutto i peſi ſi calcolarono in duc. 889. 4. 10. $\frac{1}{2}$ quali da detto tempo fece eſigere la Regia Corte. Verſo il 1617. il Barone ebbe ricorſo in Collaterale, e nella Regia Camera, dicendo eſſere ſtato ſpogliato della Portulania, mentre ſi era con detto peſo caricata l'Univerſità, queſta lite non vedeſi finita, eſſendoſi oppoſto dal Fiſco la nullità del Titolo dedotto. Benvero apparendo che l'Univerſità ſeguitò a pagare, fa chiaro, che non ebbero eſito dette pretenſioni. Nel 1648. tutte dette impoſizioni, *ſignanter* quelle impoſte nel 1612. furono ridotte al pagamento di carlini 42. a fuoco; e però fra detto pagamento continuò ad eſigere, e di preſente continua la Regia Corte la ſuddetta impoſizione di Portulania, in modo che nel 1668. ſi ritrovano ſpedite provviſioni dalla Regia Camera di non intrometterſi in quella gli Officiali del Barone, ſtante detto carico all'Univerſità nel 1612. incluſo poi nel 1648. a detti carlini 42. a fuoco. E che di tutte dette impoſizioni ſi foſſe fatta la riduzione nel 1648. appariſce dalla *Pramm. 5. tit. de abolit. Pragm. 20. tit. de vectigal. & Prag. 26. eod. tit.*, e lo notano *Laganar. ad Revit. Pragm. 1. de jurib. & exact. fiſcal. Ageas ad Moles tom. 1. tit. de collect. n. 66.* Dal che ſi vede la giuſtizia, che aſſiſte a beneficio dell'Univerſità, che andando caricata alla Regia Corte, ragionevolmente alla medeſima ſpetti l'eſercizio della Portulania conforme finora l'è ſtato permeſſo. *Hæc pro veritate conſultus ab utraque parte ſub omnium cenſura.*

Napoli 25. Novembre 1715.

Gio: Lionardo Coſta.

AL CAP. XXIV.

Della Portulania co' luoghi proibiti di fabbricare, che ſi può eſigere intorno a' Caſtelli, e l'inita grazia *juris Caſtra non eſſe Caſtellanorum &c.*

CAROLUS

DIVINA FAVENTE CLEMENTIA ROMANORUM IMPERATOR SEMPER AUGUSTUS, ET HISPANORUM REX.

AVendo queſta Fedeliſſima Città di Napoli per mezzo de' ſuoi Ambaſciadori, fra l'altre grazie domandate a S. M. C. C. (che Dio guardi) ſupplicandola della ſeguente, vz.

Item poichè con più ordini Reali, e Prammatiche del Regno ſotto il titolo *de Ædificiis probibitis*, ſi ritrova ordinato non poterſi fabbricare in varj luoghi dentro, e fuora a queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Borghi, nella Montagna di San Martino, ed in altri luoghi, ſe non tra certo ſpazio, e colla diſtanza ivi preſcritta, eſſendo nel corſo del tempo affatto ceſſata la ragione, per cui ſi pubblicarono tali proibizioni, non ſi è perciò mai invigilato alla loro oſſervanza, ed adempimento; ma ſibbene n'è avvenuto, e ſi è introdotto un abuſo, che ciaſcuno, che voglia fabbricare di nuovo, o pure rifare, o migliorare gli antichi edificj, debba cercare la licenza al Tribunale della Regia Camera, la quale n'eſige il diece, e cinque per cento riſpettivamente, per cauſa di tal licenza con ſommo travaglio de' Cittadini, i quali ſono angariati da' Miniſtri ſubalterni di tal Tribunale, da chi ſi commettono non poche eſtorſioni. Supplicano per tanto la Maeſtà Voſtra a degnarſi ordinare, che eſſendo mancata la cauſa di tali divieti, debba parimente ceſſare il loro effetto, perchè reſtino quelli di niuna efficacia, e valore, ſieno *ipſo jure* aboliti, e ſucceſſivamente ſia lecito ad ognuno fare nuovi edificj, ovvero migliorare e rifare gli antichi in qualſivoglia luogo di queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Borghi, ſenza biſogno di ottenere licenza veruna dalla Regia Camera, e conſeguentemente ſenza obbligo di pagare ſomma alcuna alla Regia Corte.

A tal domandata grazia dalla prefata Cattolica, e Ceſarea Maeſtà benignamente ſi condeſceſe col ſeguente ordine, vz.

Placet reſpectu locorum in Regiis Pragmaticis probibitorum, ſalvo jure tertii, exceptis tamen locis non ſolum circumcirca Caſtrum Sancti Elmi, ſed etiam circa reliqua caſtra, & præſidia, in quibus ſemper denegatur licentia noviter ædificandi, quæ vero permittatur, & concedatur gratis in eo tantum caſu, cum ex cauſæ cognitione conſtiterit, quod ex novis ædificiis Regia Caſtra, & Præſidia, neque pati poſſint offenſam, & neque eorum defenſioni impedimentum irrogatur, quod ſi a Regia Curia ſuper tali negotio concedendi licentias in locis probibitis reperiatur aliquod officium conſtitutum, & venditum, tenentur juſtum pretium emptori reſtituere; quo ſoluto, aut extincto officio prædicto, tunc & non prius præmiſſæ executioni demandetur.

Alla qual Real Grazia a' 24. del meſe di Apri-

Digitized by Google

Aprile del 1717. da S. E. e ſuo Reg. Collat. Conſiglio s'è dato il Regio *Exequatur*. In eſecuzione di che ſi comparve in queſta Regia Camera dal Magnifico Proccuratore di queſta predetta Fedeliſſima Città preſentando due polizze notate in fedi una di ducati 1300. per lo Banco della Pietà pagabili al Magnifico Attuario Aniello di Majo per l'eſtinzione dell'officio di Attuario di fabbriche, e l'altra di ducati 500. per lo Banco de' Poveri pagabili al Magnifico Antonio Tango per la eſtinzione dell'Officio di Regio Ingegnere di fabbriche di detta Regia Corte, facendo iſtanza per l'eſecuzione di detta Real Grazia: e per tal effetto pubblicarſi i dovuti Bandi, acciò ſia nota a tutti la clemenza praticata da detta Real Maeſtà nel ſollevare i ſuoi Fedeliſſimi Vaſſalli dal peſo ſuddetto, e commeſſaſene, precedente iſtanza del Regio Fiſco, relazione al Magnifico Razionale Gennaro d'Elia Commiſſario, da chi ſi foſſe anche riferito quello, che occorreva a beneficio di detta Regia Corte; qual relazione fattaſi da detto Magnifico Razionale, ſi fece dal Signor Preſidente D. Alfonſo Crivelli Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio la ſeguente iſtanza: *Fiſcus viſis Regalibus Ordinibus non impedit illorum executionem ſalvis juribus Regiæ Curiæ exigendi quantitates debitas uſque ad diem executoriationis Gratiæ conceſſæ per ſuam Catholicam & Cæſaream Majeſtatem, die 25. Junii* 1718.

E'l tutto trattatoſi in queſto Tribunale nell' infraſcritto dì a relazione del Regio Conſigliere D. Nicolas Blanco Preſidente Commiſſario, inteſo il Regio Fiſco, è ſtato lato decreto; *Die* 1. *Menſis Julii* 1718. *Neapol. Viſis actis per Dominum Militem V. J. D. D. Nicolaum Blanco Reg. Cam. Summar. Præſidentem, & Commiſſarium, factaque per eundem de omnibus relatione in dicta Reg. Cam. Summariæ coram Illuſtriſſ. Domino Regente Marchione D. Lupertio Mauleon Locumtenente, aliiſque Dominis Præſidentibus ipſius fuit per Regiam Cameram Summar. ipſam, audito Domino Fiſci Patrono, conſenſu proviſum & decretum, prout præſenti decreto decernitur & providetur, quod exequantur ordines S. C. & C. M. ſalvis juribus Regiæ Curiæ pro exequutione quantitatum debitarum eidem Reg. Cur. Hoc ſuum, &c.*

D. Lupertius Mauleon R. & M. C. L.
D. Nicolas Blanco.

Vidit Fiſcus.

Pepe Actuarius.

Che però, in eſecuzione di detta Real Grazia eſeguita da S. E. e ſuo Collaterale Conſiglio con decreto di queſta Regia Camera della Sommaria, facciamo il preſente Bando, col quale ſi dà licenza a tutte, e quali ſi vogliano perſone, che poſſano fabbricare, rifare, e migliorare fabbriche ſenza pagamento, e diritto alcuno a beneficio della Regia Corte; eccettuati però i luoghi *circum circa* il Caſtello di S. Elmo, e gli altri Regj Caſtelli, e Regj Preſidj in eſecuzione di detto Real ordine di S. M. C. e C. (Dio guardi). Acciò il preſente Bando venga a notizia di tutti per godimento di eſſa Real Grazia vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Borghi, &c. *Datum Neapoli ex Reg. Cam. Summar. die* 1. *Menſis Julii* 1718.

D. Lupertius Mauleon R. & M. C. L.
D. Nicolas Blanco.

Vidit Fiſcus.
Locus ✠ Sigilli.

Pepe Actuarius.

Bando per l'eſecuzione della ſuddetta Real Grazia fatta da detta M. C. e C. a queſta Fedeliſſima Città di Napoli, *ut ſupra &c.*

A dì 7. e 8. di Luglio 1718. *Io Luiſe Moccia Lettore de' Regj Bandi di queſta Fedeliſſima Città dico aver pubblicato il retroſcritto Bando co' miei Compagni negl' infraſcritti Luoghi; cioè Vicaria, Seggio Capuano, Largo di S. Lorenzo, Seggio di Montagna, Seggio di Nido, Seggio di Porto, Seggio Portanova, Seggio del Fedeliſſimo Popolo alla Selleria, Pontone di Palazzo, Pontone della Galitta, Pontone della Nunziatura, Pontone di Maddaloni, Forcella, Pennino, Pietra del peſce, Mercato in due luoghi, Borgo dello Reto, Borgo di S. Antonio, Borgo de' Vergini, e Borgo di Chiaja,*

PANDETTA

Di tutti' i diritti, ed emolumenti, che ſpettano a' Magnifici Portulani, e Credenzieri delle Marine di Agropoli, e di Agnone.

MAgnifici Portulani delle Marine delle Terre d'Agropoli, e d'Agnone vi ſi fa noto, come per parte del Dottor Pariſe Granito ci è ſtato rappreſentato, che dovendo fare eſtrarre alcune quantità d'Olio dalle Marine di voſtra reſidenza, e giuriſdizione, precedenti le legittime ſpedizioni per conto del Magnifico Domenico Perrelli pubblico Negoziante in queſta Città di Napoli, da voi ſi è preteſo, e pretende eſigere eccefſivi, ed eſorbitanti diritti a titolo dell' aſſiſtenza, che fate nell' imbarco degli Olj per le Marine, e Luoghi della voſtra ſolita reſidenza; il tutto in grave danno, pregiudizio ed intereſſe della publica Negoziazione del Regno, ed in contravvenzione della Pandetta, che fu riformata dalla Regia Giunta del Commercio; emanata a' 22. del meſe di Dicembre dell' anno 1691. la qual' è del ſeguente tenore; cioè:

CAROLUS II. DEI GRATIA REX, &c. &c.

Spectabiles Domini D. Antonius Gaeta Patricius Neapolitanus, Eques Ordinis Calatravæ, Regius Collateralis Conſiliarius, ac Regiam Cancellariam Regens, & D. Sebaſtianus de Cortes Lacarcel Miles Hiſpanus Regens ac Regiæ Cameræ Summariæ Locumtenens, D. Octavius Capycius Sconditus Regius Conſiliarius & dictæ Reg. Cam. Summ. Præſidens, & D. Nicolaus Clanellus Regius Conſiliarius, Judices per S. E. Delegati Regiæ Junctæ Commercii erecta vigore Diplomatis Suæ Catholicæ Majeſtatis ſub datum 7. Julii 1692. *Fiſci partes agente in ea Regio Conſiliario Domino D. Franciſco de Andrea Fiſci patrono Regalis patrimonii.*

Pandetta de' diritti, ed emolumenti, che ſi hanno da eſigere da' Magnifici Portunali, e Cre-

Digitized by Google

Credenzieri della Marina delle Terre di Agropoli, ed Agnone, fatta dalla Regia Giunta, ſervata la forma de' decreti generali, ed Iſtruzioni formate dalla Regia Camera della Sommaria; e ſono cioè.

Magnifico Portulano.

I. Per ogni ſpedizione di qualſivoglia imbarco di vettovaglie, o altro, che precedente mandato del magnifico Maſtro Portulano Provinciale ſi fa da detta voſtra Marina, o da altri luoghi di voſtra Giuriſdizione grana dieci 0 10

II. Per ogni paſſaporto delle robe, e mercanzie, da un cantaro in su grana cinque 0 5

Ma per le robe, che ſi eſtraggono per uſo proprio, o per ambaſciate, o per donarlo, da un cantaro a baſſo non dee eſigere coſa alcuna 0 0

III. Per ogni fede d'Immiſſione grana quaranta 0 40

Magnifico Credenziere,

I. Per ogni ſpedizione di qualſivoglia quantità, qualità di robe, e mercanzie, che precedente mandato del magnifico Maſtro Portulano Provinciale ſi fa da detta voſtra Marina, e da altri luoghi di voſtra Giuriſdizione grana cinque . . . 0 5

II. Per ogni Paſſaporto delle robe, e mercanzie da un cantaro in su grana tre. 0 3

Ma per le robe, che ſi eſtraggono per uſo proprio, o per ambaſciate, o per donarle, da un cantaro a baſſo non dee eſigere coſa alcuna 0 0

III. Per ogni fede d'immiſſione grana cinque 0 5

Avvertendoſi però da' detti magnifici Portulano, e Credenziere, che per lo ſcaricamento, e caricamento delle robe, e mercanzie, che ſi fanno in detta Marina, ed altri Luoghi della loro reſidenza, non debbono eſigere coſa alcuna a titolo di aſſiſtenza; ma la ſuddetta aſſiſtenza debbono fare *gratis, ratione officii*. Però quando l'eſtrazioni delle robe, e mercanzie ſeguono da' luoghi, e Marine fuori della loro reſidenza, dee il magnifico Portulano eſigere per ogni giornata carlini cinque, ed il Magnifico Credenziere grana venticinque: con che debbano aſſiſtere ogni giorno dallo ſpuntar del Sole, ſino al tramontar di quello, acciò non s'impediſca la pronta ſpedizione delle robe, e mercanzie, per utile, e beneficio de' pubblici Negozianti.

Salvis juribus Regii Fiſci reſpectu indebitæ exactionis pro præterito,

La preſente Pandetta s'offervi ſervata la forma de' Bandi generali pubblicati d'ordine di S. E. e della Regia Giunta del Commercio ſotto le pene ne' predetti Bandi preſcritte: *Datum Neapoli ex dicta Regia Junctæ die 22. Menſis Decembris 1691. Gaeta Regens = Cortes Regens = Capycius Scondinus Regens Conſiliarius, & Præſidens = Planelli Conſiliarius = Franciſcus de Andrea Fiſcus.*

Romito Actuarius.

Copia &c.

Pandetta degli emolumenti, che ſi hanno da eſigere da' magnifici Portulano, e Credenziere della Marina della Terra d'Agropoli con inviolabile oſſervanza di quella, ſervata la forma de' Bandi generali pubblicati d'ordine di S. Ecc., e della Regia Giunta ſotto le pene ne' ſuddetti Bandi preſcritte, *ut ſupra.*

Per tanto colla preſente vi diciamo, ed ordiniamo, che circa l'eſazione de' diritti, che pretendonſi per l'aſſiſtenza perſonale, che da voi ſi fa nell'imbarco dell'olio, che precedenti le legittime ſpedizioni dee ſeguire da' luoghi, e Marine della voſtra reſidenza, voi dobbiate quella fare, ſervata la forma della Taſſa preſcritta nella preinſerta Pandetta, e contra il tenore di quella non dobbiate innovare, nè fare innovare cos'alcuna ſotto le pene ne' bandi generali preſcritte; diſponendo in maniera, che il ſuddetto imbarco dell'olio, da voi non ſi ritardi per l'accennata cauſa: ed in caſo d'inoſſervanza, ordiniamo alla Regia Udienza Provinciale, e a' Governatori, e Corti delle Terre d'Agropoli, Rocca, e Pierdifumo *in ſolidum*, che così facciano eſeguire ed oſſervare. *Datum Neap. die 15. menſis Junii 1713.*

Antonius Hodierna Fiſco = D. Joſeph Bologna Ciminus Fiſcus = Pro Magnifico Gargiulo Actorum Magiſtro = Jo. Baptiſta Bonito Actuarius = Dominus Præſes Hodierna Commiſſ.

A' Magnifici Portulani, e Credenzieri delle Marine d'Agropoli, e di Agnone, acciò nell'eſazione de' diritti, che pretendono per la loro aſſiſtenza perſonale, che fanno nell'imbarco dell'olio, che precedenti le legittime ſpedizioni ſi dee fare da quelle Marine, debbano oſſervare la preinſerta Pandetta giuſta la forma, contenenza, e tenore, e contravvenzione della medeſima non innovino nè facciano innovare cos'alcuna, ſotto le pene ne' Bandi generali preſcritte; e in caſo d'inoſſervanza, la Regia Udienza Provinciale, i Governatori, e Corti delle ſuddette Terre, così facciano eſeguire ed oſſervare, *ut ſupra.*

Extracta eſt præſens copia a ſuo proprio originali, meliori collatione ſemper ſalva, & in fidem Ego Notarius Antonius Cajetanus Ametranus de Neap. ſignavi.

Ho ricevuta Io ſottoſcritto dal Signor N. N. Attuario la copia autentica della preſente Pandetta. Napoli a dì .... del meſe... Anno... R. R. Portulano della Terra G.

CAP. XXV.

Della pubblica Annona, per la graſcia de' viveri, che giova a' Catapani, o Graſſieri, ed agli Amminiſtratori dell'Univerſità, per li buoni provvedimenti.

SOMMARIO.

1 *Antenieri, che pigliano denari da' Maſſari per fare alcun numero di Metitori, e poi non ſeceſſero detti Metitori, in quali pene incorrono.*

2 *Denari per grani, ed orzi alla voce in che forma, e con quali condizioni, e patti ſi debbono dare, e ſcrivere.*

3 *Frutti nella Città di Napoli, in che modo ſi debbono vendere.*

4 *Vero*

Digitized by Google

4 *Verduni in detta Città di Napoli in che modo si debbono vendere.*

5 *Pesci in detta Città di Napoli in che modo si debbono vendere.*

Per gli Antenieri, e Metitori. §. 1.

GLi Antenieri, che piglieranno denari da' Massari, per fare alcun numero di metitori, e poi non facessero di detti metitori quel numero, 1 che da loro sarà stato promesso; quando ancora i metitori predetti, che dagli Antenieri si ritroveranno aver pigliato denari per detto mietere, conforme la loro promessa, o venuti se ne fuggissero dal campo, senza fare il detto servizio, non ritrovandosi però infermi, o carcerati, incorrano nella pena di tre anni di galea, da esseguirsi contra di essi irremissibilmente, &c. Considerato, che non solo detta mancanza è truffa; ma ancora furto: e tanto detti Antenieri, quanto detti Metitori meritano tal esemplar gastigo, come per la *Pramm. 14. de Annona Civitatis Neap. & Regni del Conte de Miranda dell' ultimo di Febbrajo 1588. tom. 1. tit. 8.*

Per pigliare denari alla voce per grani, ed orzi. §. 2.

IN tutte le Città, Terre, e luoghi delle Provincie di Puglia, e Capitanata, non possono i Massari pigliare denari alla voce per grani ed orzi, se non per mano del Mastrodatti di ciascheduna delle Città, Terre, o altri luoghi di 2 dove sono detti Massari, con intervento però del Capitano del medesimo luogo, il quale Mastrodatti solo, e non altri abbiano da pigliare l'obbliganze de' detti denari alla voce: con espressa dichiarazione, che pigliandosi per altri Mastrodatti, Notai, o in qualsivoglia altro modo, sieno dette obbliganze nulle, di niuno effetto, e valore, così come in questo si dichiara: e che detto denaro alla voce non si possa, nè debba dare, se non a quelle persone, ch' effettivamente facciano il campo, semineranno, o porteranno fedi autentiche de' Sindaci ed Eletti di ciascheduna di dette Città, Terre, e luoghi di dove sono detti Massari, che facciano il campo in territorj loro, o affittati, o di altra maniera, con dichiarazione distinta delle Versure, di Maesi, ed altri territorj, che avranno preparati per seminare; avvertendo, che i Sindaci, ed Eletti, che faranno dette fedi a persone, che non semineranno, o non avranno quella quantità di territorj apparecchiati per seminare, che in dette fedi si conterranno; sieno tenuti *de proprio* a tutti i danni, che ne risulteranno, com' è tenuto il medesimo Massaro, che piglierà detti denari; oltre della pena, che incorrerà per la falsità. Ed a tal che detti denari, che detti Massari piglieranno alla detta voce, non possano convertire in altr' uso, eccetto, che per la detta semina (essendo questa l'intenzione) prima della semina non possano pigliare più di ducati dieci per versura; cioè nel tempo della semina la metà di detti ducati dieci, e nel tempo del mietere l'altra metà, e tutto il di più, che piglieranno della detta somma di ducati dieci per versura, come di sopra; s'intenda però dedotto in danno di quelli, che loro l'avranno dato, di modo, che in niun tempo possano averli

zione di comandarlo; e giunto il tempo della raccolta e pagamento, debba egualmente correre il pagamento dell' affitto del territorio di quell' anno co' suddetti, che hanno dato denari, come di sopra, alla voce dell' istess' anno alla predetta ragione; *ita & taliter*, che niuno altro creditore, nè istrumentario, nè ipotecario, per qualsivoglia somma, *etiam* che fosse anteriore, per qualsivoglia ipoteca, o sentenza, o in qualsivoglia altro modo, non possa in alcuna maniera eseguirsi sopra i grani, orzi, e vittuaglie, che in quell' anno si raccoglieranno, se prima non saranno pagati i padroni de' territorj, e quelli, che avranno dati detti denari alla voce in quell' anno, che hanno da concorrere unitamente, come s'è detto. Intendendosi però sempre preferito l'affitto delle terre salde, che si saranno date per la Regia Corte; e quando non bastassero le vittuaglie, che in quell' anno raccoglieranno detti Massari per soddisfare i padroni de' territorj, e quelli, che anno dato denari alla voce nel modo di sopra, in tal caso per la consecuzione de' loro crediti si avrà da procedere per termine di giustizia nella concorrenza d'altri creditori sopra i beni, ed altri animali, che tenessero, stigli di masserie, ed altri loro beni. Ed acciocchè nell' obbliganze, che avranno da pigliare detti Mastrodatti non ci sia eccesso ne' pagamenti, si comanda, che detti Mastrodatti non possano pigliare altro, eccetto quel diritto, che sta stabilito per la pandetta di quella Corte, dove si stipularanno dette obbliganze; e'l Capitano, che ha da intervenire, non possa pretendere cosa alcuna per tal' intervenzione, &c. *Pram. 28. de Annona Civit. Neap. & Regni del Conte de Lemos de' 2. Novembre 1623. cod. to. & tit.*

Modo di vendere i frutti nella Città di Napoli. §. 3.

SOlevano i Quadrettari, Giardinieri ed altri, che vendono i frutti in detta Città, suoi Borghi, e distretti sopra i tavolilli commettere diverse frodi, così nella qualità di detti frutti de' 3 quadretti, come nel peso, e prezzo di quelli, che si vendono a rotolo, e nel comprare i frutti, che vengano da fuora, con andare ad incontrarli. Volendo in ciò S. E., e suo Regio Collateral Consiglio rimediare, per ovviare il danno pubblico, fece il seguente Bando *omni tempore valituro*, rivocando, ed annullando tutt' i Bandi, che tenevano in qualsivoglia modo, e formarono i sottoscritti Capi, come per la *Pramm. 45. de Annona &c. del Conte di Castillo sotto i 28. Settembre 1658. 03.*

I. Che niuno Quadrettaro, Giardiniere, Bottegajo, o altra qualsivoglia persona, che venderà frutti, ardisca, nè presuma valersi, nè tenere patenti, o biglietti di servizio, nè qualsivoglia persona *etiam* privilegiata, sotto pena di quattro tratti di corda, e di duc. 24. per ciascheduna volta, tanto se l' esibirà per valersene, quanto se gli sarà ritrovato sopra la sua persona, o sopra il tavolino, sporta, o altro dove venderà.

II. Che i Quadrettari, e Giardinieri, da oggi in avanti debbano vendere i frutti, o quartetti solamente, conforme agli stabilimenti del Tribunale di S. Lorenzo; e che sieno maturi, e

Digitized by Google

non acerbi, nè punti, nè fracidi, e guasti; e si vendano da Giardinieri, e loro creati, e Quatrettari *tantum*, e non da Rigattieri sotto l'istessa pena.

III. Che i detti Giardinieri, Quadrettari e Massari non possano, nè debbano andare a comprare niuna sorta di frutti in niun luogo; ma solamente vendere i frutti de' loro giardini, masserie, ed orti *tantum*, sotto l'istesse pene; ed andando a comprargli in Pozzuoli, Ischia e Procida, ed altri luoghi, dove capiteranno, che ne piglino informazione, e costando li carcerino, e li mandino subito in potere del Regio Grassiere, che *pro tempore* sarà di questa predetta Fedelissima Città, similmente con detti carcerati, per potersi procedere al di più, per esecuzione del presente Bando, *etiam* contra quelli, che li venderanno, i quali vogliamo, che incorrano nelle stesse pene.

IV. Che niuno Giardiniere, Parsonale, o Massaro possa fare quatretti, nè tavolilli, o luoghi, dove vendono i frutti, per evitare maggiori frodi, che si potrebbero commettere; ma debbano portare i quatretti, e canestre d'erba, che sogliono fare piene di frutti concertati, ed accomodati de' loro giardini: proibendo loro espressamente tenere i frutti scapoli dentro sportelle, sportoni, o altri rovagni sotto l'istesse pene.

V. Che i quadretti sieno nella forma e misura stabilita per lo Tribunale di S. Lorenzo, la quale debbano tenere sopra il tavolillo, dove venderanno i frutti, sotto l'istesse pene.

VI. Che gli altri frutti de' detti giardini, masserie, ed orti, che non sono atti a vendersi a quatretti, non li debbano vendere a sporta, a canestra, o a panara, o ad occhio, sotto pena di ducati sei per ogni volta; ma li possano mandar vendendo a rotolo per Napoli da' loro Garzoni, e stare fitti *seu* fermati in qualsivoglia pontone di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e distretti per vendere i frutti colle ceste, e sporte in mezzo alle piazze in terra; con che non possano stare fermati avanti le Botteghe d'altri Bottegai di frutti per canne dieci di lontananza, e portino le bilance di legno a due, con pesi di ferro marcati dalla Regia Zecca, e non il Bilancione di Rame, o Stadera, che proibiamo a tutt' i venditori di frutti espressamente; e colla cartella dell'affisa, sopra una tavoletta attaccata alla cesta, *seu* sportone, di maniera che sia veduta da tutti, sotto l'istessa pena (*in quanto alla bilancia non ebbe effetto*) ovvero avendone gran quantità, li possano portare a vendere al Mercato, nel luogo solito; ed uscendo alcuna quantità di frutti, a' quali non sia stata imposta ancora l'affisa dal detto Tribunale, non si possa vendere più, che alla ragione di torresi tre per rotolo, fino a tanto che non sarà imposta la detta affisa, sotto pena di ducati 12. ogni volta, oltre quelle contenute nel *Capitolo di ben vivere*. Questo s'abbia da intendere, *etiam* a rispetto de' Bottegai di frutti, acciocchè accudiscano subito al Tribunale suddetto, per l'imposizione dell'affisa.

VII. Che tutt' i Quadrettari, e Giardinieri non possano in modo alcuno vendere frutti a peso, nè tenere bilance, o bilancione di qualsivoglia sorta sopra i tavolilli, e sotto d'essi: ed ancorchè non si trovassero in atto di pesare, e vendere frutti, incorrano nella pena di quattro tratti di corda, perdita della bilancia, della roba, e di duc. 10. per ogni volta.

VIII. Che niuno Quadrettaro, Giardiniere, o Bottegajo, e qualsivoglia altro venditore di frutti, in modo alcuno ardisca andare ad incontrare per mare le Barche, e per terra i Vaticali, che conducono frutti in questa Città, nè farseli venire a posta, *& recto tramite* a scaricarli, nè accostarsi alla marina, e Mercato, a comprar frutti, sotto pena di tre anni di galea, e di ducati 12. per ciascuna volta; ma solamente i Padroni Bottegai di frutti, possano andare al Mercato, e marina nell'ore solite a compsare, ed alzare i frutti; proibendosi espressamente di potervi andare i loro creati; e che sotto l'istesse pene i bastasi, o altre quali si vogliano persone, non possano andare a guazzo a pigliare i frutti da sopra le barche; ma quelli si debbano scaricare in terra, e scaricati dividersi per tutte le botteghe, conforme al solito; eccetto però, che in caso, di burrasca di mare, o perchè le barche veniffero soverchio cariche; di maniera, che non potessero accostare in terra, ne' casi tali possono andare a guazzo ad ajutare, e passare la roba in terra, per farsi il detto ripartimento.

IX. Che qualsivoglia Vaticale, o Barcajuolo, che conduce frutti in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, o distretti, non ardisca in modo alcuno vendere, o consegnare frutti a' Quadrettari, Giardinieri, Massari, o loro garzoni, sotto pena della perdita della roba, animali, e barche, e di ducati 50. per ogni volta; nella quale vogliamo, che incorrano anche, quando consegnassero, o vendessero i frutti per strada a' Bottegai.

X. Che niuno Quadrettaro, o Giardiniere possa, nè debba tenere magazzino, nè botteghe, per riponere i Quadretti, e frutti de' loro giardini, orti, e masserie; ma li debbano tenere ne' luoghi pubblici, sotto pena di quattro tratti di corda, o di duc. dodici la volta; e l'istesso s'ha da osservare per li Bottegai; eccettuando i frutti d'inverno, quali permettiamo, che si possano tenere ne' detti magazzini dalla fine del mese di Novembre, fino alla nuova raccolta de' frutti; con che s'abbiano da vendere in pubblico, e non in segreto, sotto le pene contenute nel *Capitolo del bene vivere*, ed di once due di oro.

XI. Che tutti e quali si vogliano Bottegai, Rigattieri, Barcajuoli, Padroni di Barche, e altre quali si vogliano persone non possano, nè debbano andare a comprare, o ricevere i frutti, per mare, o per terra in qualsivoglia luogo, nè incontrare le barche, che li conducono in questa Città, sotto qualsivoglia color o causa; ma li debbano lasciare scaricare ne' luoghi soliti, sotto le medesime pene, tanto a' Bottegai, e Rigattieri, quanto a' Barcajuoli, e Padroni di Barche, che portano i frutti.

XII. Che niuno Barcajuolo, Padrone di feluca, o uzzo, nè i loro marinari ardisca, o presuma in qualsivoglia modo portare Quadrettari, Bottegai di frutti, o altre quali si vogliano per-

Digitized by Google

persone sopra detti legni ad incontrar barche, che conducono frutti in questa Città, sotto pena di quattro tratti di corda, e perdita della barca.

XIII. Che i Quadrettari, e Giardinieri non possano, nè debbano risondersi i frutti l'uno all'altro; così ancora i Bottegai non si possano risondere i frutti l'uno all'altro, e nè anche a' Quadrettari, sotto pena di quattro tratti di corda, e di ducati 15. la volta.

XIV. Che i Giardinieri, e Quadrettari non possano tenere tavolilli, e vendere i quadretti, eccetto, che negl' infrascritti luoghi vz. San Lorenzo, la Vicaria, la Sellaria, Porto, la Carità, Santa Maria della Nova, lo Spirito Santo, la Porta di S. Gennaro, la Loggia, Largo del Carmine, e Largo di Palazzo, e ritrovandosi a vendere in altri luoghi, incorrano nella pena di quattro tratti di corda, e di ducati sei la volta: volendo possano andare vendendo i quadretti per Napoli, suoi Borghi e distretti, e stare fitti, *seu* fermati in qualsivoglia pontone di questa predetta Città, suoi Borghi, e distretti, colle ceste, e sporte di quadretti di frutti in terra; con che non istiano fermati avanti le Botteghe d'altri Bottegai di frutti per canne dieci di lontananza.

XV. Che niuno Bottegajo, nè i loro garzoni, o altre persone, e quali si vogliano venditori di frutti possano, nè debbano andar vendendo frutti per Napoli con bilancioni di rame, e stadera; nè anche tenerle nelle loro Botteghe; ma venderli col bilancione di legno a due, con pesi di ferro marcati della Regia Zecca, e venderli cavalli quattro meno dell'affissa per rotolo, conforme al solito, sotto l'istessa pena; con che non istiano fermati avanti le Botteghe d'altri Bottegai di frutti, per canne dieci di lontananza.

XVI. Che i Quadrettari, Giardinieri, ed Ortolani, non possano, nè debbano vendere i frutti dentro i cortili, *seu* nelle Chiese, e Monasteri sotto pena di quattro tratti di corda, e di ducati sei per ogni volta: e per la contravvenzione di questo Capitolo basti la deposizione di due testimonj averlo veduto vendere in detti luoghi, o flagranza subito, che uscirà fuori di essi; eccetto quando vendessero agli stessi Religiosi, o Religiose di dette Chiese, o Monasteri.

XVII. Che i detti Giardinieri, e Quadrettari sieno tenuti portare addosso la fede del padrone del luogo, dove sono i frutti, che vendono, colla copia della cautela dell'affitto, nella quale vadano ancora nominati i compagni venditori di frutti, sotto pena di quattro tratti di corda, e di ducati sei per ogni volta; nè possano comprare in piedi, per rivenderli, sotto colore de' frutti di giardini; ma assolutamente debbano vendere i frutti di quelli giardini *infra* i Borghi, e distretti, che sono proprj, o tengono affittati.

Modo di vendere le verdume. §. 4.

4 DEcimottavo: che i Verdumari, *seu* Rigattieri del Verdume non possano, nè debbano in modo alcuno comprare la detta verduma da' Salmatai, *seu* Ortolani, che portano quelle a vendere nelle piazze pubbliche di questa Fedelissima Città, sotto le pene contenute nel Capitolo del ben vivere, e d'once due d'oro. Dichiarando, che tante le pene aumentate, quanto l'imposte di nuovo nel presente Bando, s'abbiano da applicare a beneficio del peculio dell'Annona di questa Fedelissima Città; dedotto quello, che importa la pena imposta nel *Capitolo del ben vivere*, siccome in virtù del presente l'applichiamo, incaricando la puntual' osservanza del contenuto nel presente Bando a' Regj Grassiere, e Giustiziere della Grascia, e loro Officiali, &c.

Modo di vendere i pesci. §. 5.

5 VOlendo *il Conte di Castillo con la Pram. 46. di detto di 29. Settembre 1658.* rimediare a molti inconvenienti introdotti da' Pescivendoli, Pescatori, Accattatori e Rigattieri, non osservando i Bandi, ed ordini dati da altri Vicerè suoi predecessori, intorno al vendere i pesci: fraudando i Regj deritti, e Gabelle, fece altro Bando, *omni tempore valituro*, ordinando, che per l'avvenire s'osservino l'infrascritte pene vz.

I. Che niuno Pescatore, Pescivendolo, Accattatore, Rigattiere, o qualsivoglia altra persona possa vendere il pesce in mare, o donarlo, prima che sarà ingabellato, e niuna sorta di persona; ma debba *recto tramite*, senza fermarsi in parte alcuna, portare il pesce ad ingabellare alla Pietra destinata, e dopo ingabellato subito debba vendersi in pubblico, senza ritenzione di parte alcuna dentro i magazzini, case, o altro luogo nascosto sotto pretesto di servizj (*di questo non si osserva cosa alcuna, perchè i Pescivendoli se lo ingrottano, e poi secondo la necessità de' giorni, che si proibisce la carne, così lo cacciano per venderlo quasi plurimi*) ed altro, sotto pena, cioè la prima volta di duc. 25. la seconda di duc. 50. la terza di duc. 100. e tre anni di galea; nelle quali pene vogliamo, che s'intendano anche per incorsi i Pescivendoli, Pescatori. Accattatori, o altri; quando si trovassero stare fermi in mare con pesci infra il tenimento di questa Fedelissima Città, cioè Terre del Greco; eccetto però in caso di urgente, ed evidente necessità di burrasca di mare, o altra legittima causa.

II. Che i Gabellori ed Officiali della gabella del pesce, da oggi in avanti non presumano pesare, o far pesare in mare il pesce, sì di giorno, sì di notte, nè quello ingabellare, o transigere ad occhio, sotto qualsivoglia colore o pretesto; ma il pesce, *recto tramite*, si dee prima mandare alla gabella, ed ivi pesare con un ora di giorno in pubblico: si debba dopo vendere a' Pescivendoli matricolati, con bilance, e cartelle d'affissa esposte al pubblico, acciocchè si possano leggere e vedere da tutti; altrimenti s'intendano incorsi nella pena di tre anni di galea.

III. Che i detti Gabelloti, Officiali, ed altri da essa Gabella dipendenti, non possano pigliare spase di pesce da sopra le Barche, che verranno, o da altra parte, benchè minime, sotto colore di portarle, o farle portare alla gabella; ma detto pesce si debba portare da' Pescatori medesimi a pesare, sotto l'istessa pena, *ut supra*.

V. Che i detti Gabelloti, Officiali, ed altri, *ut supra* non possano andare per mare a piglia-

Digitized by Google

pigliare il pesce da Pescatori, Accattatori, o altre persone, con titolo di compra o di donazione; ma debbano aspettare, che venga il pesce in terra, dentro la Pietra, e dopo ingabellato ed esposto nel luogo, dove si vende, debbano servirsi, conforme gli altri Cittadini, quanto tocca a loro uso *tantum*; permettendo loro assolutamente il poter fare le debite diligenze per li contrabbandi, per l' interesse della Gabella; ed in caso, che per essi si facesse qualche intercetto, si debba il pesce intercettato posare, e consegnare a' Consoli de' Pescivendoli interamente, per vendersi in pubblico, sotto l'istessa pena, *ut supra*.

V. Che detti Gabelloti, Officiali ed altri, *ut supra* non possano, nè debbano tenere reiza, sciabichelle, spedini, tartane, volentini, nè altre sorte di ordegni da pescare, nè tampoco tenere parte con Pescatori, Rigattieri, o Accattatori, sotto la pena suddetta, ed anche della pena degli ordigni; e si darà il quarto all' accusatore.

VI. Che detti Gabelloti Officiali ed altri, *ut supra* debbano ne' loro libri notare con chiarezza, e distinzione la giornata, in cui vengono i pesci ad ingabellare, il nome, e cognome di chi li porta, la quantità, e qualità d' essi, ed il nome, e cognome de' Pescivendoli, ed a chi si daranno a vendere; e ad ogni semplice richiesta degli Officiali, e Ministri della Grascia, debbano subito esibire i libri, conforme saranno richiesti, affinchè in loro presenza possano fare le diligenze necessarie, per verificare le contravvenzioni, e darne a quelli le sedi, delle quali saranno richiesti, senza dilazione alcuna sotto pena di sei mesi di carcere.

VII. Che i detti Gabelloti, Officiali, ed altri *ut supra*, non possano tenere partito, nè affitto di pesce, nè fidare tanto Accattatori Rigattieri, Pescivendoli, e Pescatori, quanto i Tavernai, o Magazzinieri; ma debbano subito esigere solamente il diritto, che loro spetta dentro, e non fuori la Pietra, sotto l' istessa pena contenuta nel Capitolo, *ut supra*.

VIII. Che detti Gabelloti, Officiali ed altri, *ut supra*, in tempo, che si pesa il pesce nella gabella, non debbano pizzolare, nè pigliare la branca del pesce, acciocchè i pescatori non sieno angariati, sotto l'istessa pena.

IX. Che niuna persona di qualunque stato, e condizione si sia, possa pigliare dopo ingabellato, e riposto, che sarà ne' posti, dove sogliono vendersi, con pesarsi prima; e debba pagare subito il prezzo, conforme l' affissa sotto pena a' contravvegnenti d' once due d' oro.

X. Che tutte, e quali si vogliano persone, così uomini, come donne non possano, nè debbano vendere niuna sorta di pesce nel luogo di Santa Lucia, così nella strada, come dentro le case, e nè anche nel fondaco di S. Giacomo; ma quello assolutamente si abbia da vendere nella Pietra di Napoli, o in quella di Chiaja, o negli altri posti pubblici, e soliti, sotto pena a chi contravverrà, cioè la prima volta di duc. 25. la seconda di duc. 50. la terza di duc. 100., e della frusta alle donne, ed agli uomini d' anni tre di galea, ed a' comoratori ne' luoghi proibiti d' once due d' oro.

Nelle grotte di S. Lucia si conserva buona parte del pesce per vendersi quanti plurimi nella scarsezza del pesce, e ne' tempi di Vigilie, e Quattro Tempi.

CAP. XXVI.

Dell' Assisa, o de' Catapani.

SOMMARIO.

1. *Assisa, che cosa sia.*
2. *Università può fare statuto, o stabilimento sopra le materie appartenenti al vitto, ed uso dell' Università, ne' vestimenti ed affitti di case.*
3. *Taverniaja non può discacciare i passeggieri dall' Alloggiamento, o Taverna.*
4. e 6. *Ricchi in tempo di fame, e carestia si possono forzare a vendere il grano al prezzo più vile 4. e 6. si limita però per lo necessario, ed uso proprio che si dee dedurre.*
5. e 8. *Statuto nelle cose commestibili si può mutare, o accrescere coll' aumento del popolo nella quantità, di che sia fatto lo statuto.*
7. *Università può imporre la pena, quando vi è consuetudine prescritta.*
9. *Padrone di predio, nel quale sia la miniera di pietre, o cava pietre, si può forzare a vendere al giusto prezzo.*
10. *Colono, e personale dee vendere più presto al padrone del predio, che ad altri per lo prezzo eguale.*

1 L' Assisa è un certo numero stabilito dal Superiore, non solo sopra le cose, che si vendono, come dice il testo nel §. *post natale, de pace tenenda*, e *Matteo d' Afflitto nella Costituzione del Regno: Magistros Camerarios sotto la rub.* 58. ma anche ne' salarj de' Giudici: onde se il Re stabilisce duc. 300. per salario de' Consiglieri, quelli si chiamano assisa de' Consiglieri, *detto Matteo d' Afflitto sopra la Costituzione, che incomincia: Constitutionum al num.* 11.

2 Può l' Università fare Statuto, ovvero stabilimento sopra le materie appartenenti al vitto, e sopra le cose, che sono all' uso dell' Università, e del pubblico, senza le quali non si può vivere, e può anche fare Statuti senza pena, che li tali v.g. dedotto l'uso per se, e loro famiglia fieno forzati di vendere il di più per uso, e comodo de' Cittadini; e può anche in tale caso tassare il giusto prezzo, come per le leggi allegate da *detto Matteo d' Afflitto nella quæst.* 3. *de' preludj sopra le Costituzioni num.* 7. dove si ha, che il Superiore nelle cose necessarie all' uso quotidiano intorno al vitto può tassare il prezzo, per lo testo nella *l. fin.* §. *item Episc. ff. de muner. & honor.* &, *l.* 1. §. *cura carnis*, & *ivi Bald. ff. de offic. Prefecti Urbis*. Così anche ne' vestimenti, e nel tassare gli affitti delle case; perchè il Re Carlo I. tassò la mercede, o pagamento per le provvisioni delle case degli Scolari, come si legge nel primo foglio de' Capitoli del Regno, per la ragione, perchè sotto la parola (*Vitto*) viene anche l' abitazione secondo *Bald. in d. l.* 1. *de Episcop. audient.* & *Cyn. nella l. ut cui C. locati*. Dice bensì *Alberic. de Rosat. nella prima parte degli Statuti quæst.* 93. che lo Sta-

Digitized by Google

Statuto non si può fare contra uno, o più singolarmente, che vendano dette cose commestibili a tal prezzo, se non che quando detto Statuto si facesse per giusta causa contra un privato in suo pregiudizio, come dice *Giasone nella leg.* 1. *col.* 2. *ff. de legibus*. Dal che si prova, che il Popolo può fare lo Statuto generalmente sopra
3 il vendere le cose all' uso degli uomini, per le dottrine allegate, *& Cyn. nella l.* 1. *ff. nau. Caupo. Stabula.* dove dice, che il Tavernajo non può discacciare i passeggieri dall' Alloggiamento, o Taverna; per il che allega ancora il testo nel *cap.* 1. §. *post natale, de pace tenenda*; e ciò massimamente procede in tempo di carestia, perchè allora la pubblica utiltà si dee preferire alla privata, la qual' è opinione comune &c.

4 I ricchi in tempo di fame, e carestia si possono costringere, e forzare a vendere il grano al prezzo più vile, *Giasone nella l.* 1. *col.* 2. *ff. de leg.* allegato *per d. Afflitto loc. cit. n.* 9.

5 Se vi sarà Statuto, per lo quale sia determinato, che ogni giorno si porti tanta quantità de' pesci; se sopraverrà maggior numero d' uomini, si può accrescere, ed aumentare detta quantità &c. *Bart. nella l. quod ad præsens C. de mauri.*
6 *leg. lib.* 11. Dicono *Baldo, & Angel. nella l. si pendentes* §. *si quis ff. de usufruct.* che in tempo di carestia quelli, che hanno biada si possano costringere a venderla al prezzo comune, o più vile, acciocchè il popolo non patisca per la fame; e si possano ancora costringere, che facciano il pane per l' esercito; il che vie-
7 ne confirmato da *Luca de Penna nella l. nominationum C. de Decur. lib.* 10. e benchè siasi detto di sopra, che in ciò non possono porre la pena; falliscе però, quando v' è consuetudine prescritta di porre detta pena, *Gio: de Plat. in d. l.* 1. *C. de fisc. lib.* 10. *& Alex. nella leg.* 1. *in princ. col.* 4. *ff. si quis Jus dicendi*, ad al-
8 tri allegati da *d. Afflitto loc. cit. n.* 9. dove dice, che ciò si limita. Primo nelle cose commestibili, e necessarie per l' uso proprio per se stesso, come per lo *testo* nella *l. præses. C. de servit.* nel §. 1. nell' *auth. de trient, & semiss.* e nel Vangelo di San Matteo in quelle parole; *ne forte non sufficiat nobis, & vobis; ite potius ad vendentes &c.* Secondo si limita per ragione della pubblica utiltà, perchè con causa uno può essere costretto a vendere una cosa stabile, come la casa attaccata a qualche Chiesa; la quale è molto necessaria, per ampliare detta Chiesa, ovvero di fare la via, e strada nel suo fondo &c. per lo passaggio, che non si può avere per altra parte, per li Dottori allegati da detto *Af-*
9 *flitto loc. cit. n.* 10. *&* 11. Terzo falliscе quando uno nel suo predio tiene qualche miniera di pietre, o cavapietre; perchè per statuto, o Consuetudine si può forzare a vendere al giusto prezzo, *per lo testo nella l. venditor* §. *fi constat ff. communia prædiorum*; altrimenti senza il giusto prezzo si direbbe consuetudine, o statuto diabolico *secondo Baldo nella l. sicut C. de servit.* anzi tale statuto, o consuetudine ripugnerebbe al *Jus gentium*, e naturale, nè valerebbe,
10 &c. Quarto falliscе nel colono, o parsonale, il quale dee più presto vendere il grano del territorio al padrone di esso, che ad altro per lo prezzo eguale, come nella *l.* 1. *in fin. C. de met. & metal. lib.* 11. *& Afflict. num.* 12.

ANNOTAZIONE
DI LIONARDO RICCIO
A questo Cap. XXVI.

SOMMARIO.

1 *Catapano, e suo officio in che consiste, e da chi si elegge.*

2 *Misura antica alla piccola, e misura moderna alla grossa, e misura Napoletana, come differiscano.*

1 L' Officio di Catapano è di ponere l' assisa alle cose commestibili, che si vendono, e di Zeccare i pesi, e le misure de' Bottegai, ed altri Venditori.

I Catapani s' eleggono dal Barone, in quei luoghi, dove la Catapania, cioè la giurisdizione de' pesi, e delle misure fu conceduta al Barone; ma nel nostro Regno per lo più spetta all' Universitá, o per compra fatta dalla Regia Corte, o per accordo fatto col Barone.

Nel 1609. fu detta giurisdizione conceduta alle Universitá, come si legge nella *Pram. 3. de ponder. & mens. tom.* 3. *tit.* 194.

Potrà il benigno Lettore vedere al *tom.* 2. *della mia Prat. alla terza specie de jurisdict. cap.* 7. *de jure Plateæ assisæ tit.* 5., *&c.* per non replicare le stesse cose, che ivi ho detto circa detta Catapania.

2 Una sola cosa non voglio lasciare d' avvertire che nel Regno abbiamo due sorte di misure; una chiamata misura piccola all' antica; e l' altra misura grande Napoletana alla moderna. Di queste due misure fa menzione l' eruditissimo *Ageta a Moles al* §. *6. de jure Doban. memb. 6. fol.* 482. *n.* 28.

Quale misura all' antica *seu* piccola maniera importa la terza parte meno della misura moderna alla grossa maniera; cioè tre tomola alla piccola formano due tomola alla grossa; o per dir meglio un tomolo alla grossa è un tomolo, e mezzo alla piccola. Questo serve per dilucidare i censi de' grani descritti negli antichi Inventarj delle Chiese, e de' Baroni, che volendo ridurre le misure antiche, si sappia già quanto importa alla moderna, e grossa maniera.

NUOVA APPENDICE
Del medesimo
LIONARDO RICCIO
A questo Cap. XXVI.

QUi si aggiunge, che quantunque la regola sia che niun possa astringersi a vendere la roba sua, nè anche per lo giusto prezzo, per lo testo *in l. nec mere C. de jure liberandi, Covarr. resolut.* 14. *lib.* 3. *Riccio ad Franch. decis.* 9.

Det-

Digitized by Google

Detta regola fra l'altre limitazioni, che patisce, è che in tempo di careſtia, anche gli Eccleſiaſtici ſono tenuti di vendere a giuſto prezzo il grano, ed ogni altro ſottopoſto al beneficio pubblico.

E benchè i Cherici, e gli altri Eccleſiaſtici non ſoggiacciano ad alcuni ſtatuti laicali per-lo *Can. bene quidem 96. diſtinct. & can. continua* 11. *quæſt.* 1. *& cap. at ſi Clerici, cap. Clerici, & cap. Qualiter de judiciis cap.* 2. *de foro competenti. Authent. caſta de ſacroſanct. Eccleſ. Graſſus de effectu clericatus effect.* 2.

Tuttavolta quando lo ſtatuto laicale ſi fa per pubblica, e comune utilità, così de' Laici, come de' Cherici, ſono tenuti oſſervarlo tanto i Laici, quanto i Cherici; con queſta differenza però i Laici *coactive*, e i Cherici *directive*, *& non coactive*, *cap. non minus §. circa de immunitate Eccleſiaſtica, & Anchoran. ibi Menochius conſ.* 800. *lib.* 7. *Gaill. obſervat.* 59. *lib.* 2. *Vulp. de libert. Eccleſ. part.* 2. *n.* 25. *& late de Franch. deciſ.* 9. *num.* 3. *&* 5.

Queſta concluſione è indubitata, che tanto il Laico, quanto l'Eccleſiaſtico in tempo di careſtia ſono coſtretti a vendere quel, che ſupera all' uſo loro, ſecondo il prezzo ſtabilito per l'aſſiſa.

Ma la difficoltà conſiſte: chi ſia il Giudice competente a coſtringere il Cherico.

Queſta difficoltà con tre diſtinzioni ſi ſcioglie con la regola, che *Actor ſequitur forum Rei, l. juris ordinem* 2. *C. de juriſdict. omn. judic. & de foro compet. cap.* 2. *&* 3. *&c. cum ſit generale de foro competent.*

Onde ſe il compratore laico, quando compra, vuole aſtringere il Cherico a vendere il grano ed altro, ſecondo l'aſſiſa, o prezzo giuſto ſtabilito, rettamente dee convenirlo avanti il Giudice Eccleſiaſtico; e queſta è la prima diſtinzione.

La ſeconda diſtinzione è, quando il Laico per ſoccorrere al ſuo biſogno ha sborſata al Cherico il prezzo, che ha voluto più dell' aſſiſa; e poi voleſſe ripetere dal Cherico il di più dell'aſſiſa, che ha pagato, certo dee convenirlo avanti il Giudice Eccleſiaſtico, non eſſendo il Giudice laico proprio per eſercitare giuriſdizione contra del Cherico. Ma dee il Giudice Eccleſiaſtico conſtringere il venditore Eccleſiaſtico a fare la vendita per lo giuſto prezzo, *Nov. in manual. c.* 23. *n.* 88. Ma meglio *Surd. in d. conſ.* 101. *l.* 3. *e Vulp. loc. cit.*

La terza diſtinzione è, che il Laico quando ha comprato dal Cherico, ſi è obbligato, o con ſcrittura, o a voce pagare la roba più dell' aſſiſa.

Ma in tempo del pagamento vorrà pagare la roba non più del prezzo ſtabilito nell' Aſſiſa eccetto che ſe l'Eccleſiaſtico venditore vuol coſtringere il Laico compratore a pagare conforme è l'obbligo più dell'aſſiſa, dee convenirlo avanti il Giudice laico, ch' è Giudice competente del reo Laico, ed il Giudice Laico condannerà il compratore a pagare non più dell' aſſiſa al Cherico venditore, farà oſſervare il prezzo giuſto ſtabilito: queſta è la vera diſtinzione ſenza averſi ragione di quello, che altri hanno confuſamente ſcritto. Queſto vien confermato da *de Franch. nella dec.* 9.

Diſſi ancora al *n.* 1. della mia Annotazione in queſto Capo XXVI. che di ciò avea ſcritto al *tom.* 2. della mia *Pratica Spec.* 3. *de Juriſdict. cap.* 7. *de jure Plateæ Aſſiſæ tit.* 5. *& ſeq.*

☞ Per miglior ſpiega di queſto articolo, cioè ſe vi ſia careſtia di frumento, e dal Laico ſuperiore ſi è fatto qualche Bando; cioè, che ciaſcheduno ſia tenuto di vendere il frumento, che dal ſuo vitto gli ſupera. In tal caſo queſto bando lega, e forza anche le perſone Eccleſiaſtiche, *de Franch. nella d. deciſ.* 9. ed il *Reggente Revert. nella deciſ.* 222. *n.* 3. ſecondo l' ordine del *Reggente de Marinis*. Ed eſſe Eccleſiaſtiche perſone poſſono eſſere forzate a vendere detto frumento per lo Giudice Laico; e così al contrario, anche i Laici in tal caſo poſſono eſſere forzati per lo Giudice Eccleſiaſtico a vendere il frumento nel tempo di careſtia, *Graſſ. d. effect.* 1, *n.* 938. *cum duob. ſeq. Genuenſ. pract. Archiep. Neap. cap.* 40. *n.* 26. *& Merolla in Theolog. Moral. lib.* 3. *diſp.* 7. *cap.* 5. *n.* 95. *citat. text. in l. final. §. item Epiſcopus ff. de munerib. & honorib.* per lo quale teſto dice l' iſteſſo Merolla ivi, che il Veſcovo poſſa forzare con cenſure i Laici a vendere le vettovaglie nel tempo della penuria. Imperciocchè ciaſcheduno è forzato a vendere nel tempo della careſtia. *Ita Surdus de alimentis tit.* 8. *quæſt.* 94. *& Covar. var. reſol. lib.* 3. *cap.* 14. *nu.* 3. e ciò ancora avendo avuta la fede del prezzo, *Franciſcus Rumm. ad Aſſl. de jure protom. in reb. ven. Afflictus n.* 6. *in fine*. Nell' urgente biſogno ad iſtanza dell' Univerſità poſſono forzarſi i Cittadini a vendere il frumento per lo comune prezzo a quanto vale, *Pram.* 15. *in fin. de Baronib. & de jure comm. docet Anſald. de juriſd. part.* 3. *tit. unic. cap.* 19. *num.* 11. Di più il Principe può taſſare il prezzo del grano anche più meno di quel che ſia il giuſto prezzo, quando la fame è grande, e i poveri non poſſono comprare con giuſto prezzo il predetto frumento, *Lucas. de Penn. in l. quoties C. ut nemini liceat in empt. ſpec. lib.* 10. *Minad. in Conſt. Reg. in aliquib. reb. Comit. & Baron. n.* 62. *Cabal. reſol. enim caſu* 9. *n.* 3. *Anſald. d. cap.* 19. *n.* 13. *& ſeq. & Ripa de peſte rub. de remediis præſervativis contra peſtem n.* 195. *ubi n.* 196. *& ſeq.* dice, che nel tempo della careſtia i ricchi non ſolamente ſi poſſono forzare a vendere le coſe commeſtibili meno del giuſto prezzo; ma anche con la forza del Giudice poſſono eſſere forzati a fare l'elemoſina; e ſe eſſi ricuſano di far queſto, poſſono i biſognoſi rubare per la neceſſità ſolamente del vitto, *cap. ſi quis de furt. & cap. diſcip. de conſecrat. diſt.* 5. e i Cherici nel tempo della careſtia debbono vendere le vettovaglie taſſate ancora a più vile prezzo per lo Principe, *Anſald. d. cap.* 19. *nu.* 37. *cum plurib. ſeq. ubi n.* 74. *dicit quod quis victualia non cogitur vendere etiam juſto pretio ſi non habeat ultra quam ſibi neceſſarium ſit; & idem tenet Capibl. ſing.* 182. Ma altri dicono, che i Cherici debbono eſſere forzati a vendere il frumento nel tempo della careſtia per lo Giudice Laico, *niſi periculum ſit in mora*, e non ſi poſſa andare dal Giudice Eccleſiaſtico, o ſe ſiaſi andato non abbia voluto provvedere; perchè il Giudice Laico può forzare le perſone Eccleſiaſtiche a vendere il frumento.

Digitized by Google

te. *Ita Diana part.* 1. *tit. de innovat. Eccles. resol.* 9. *& part.* 4. *tract.* 1. *vers.* 87. *Cabal. d. casu* 9. *num.* 10. *& seq. Ansald. d. cap.* 19. *n.* 65. 66. *&* 73. *& Thomas Delbene de immun. Eccl. lib.* 1. *cap.* 8. *dubit.* 14. *sect.* 2. *n.* 1. *& lib.* 2. *cap.* 9. *dubit.* 14.

Che se per lo statuto laicale sia tassato il prezzo alle cose vendibili, i Clerici, e le persone Ecclesiastiche sono tenuti all' osservanza di tale statuto, *Grassus de effect. cler. effect.* 2. *num.* 66. *& Marta de jurisd. part.* 4. *conf.* 1. *n.* 11. *& casu* 2. *n.* 1. Ma i contravvegnenti non sono tenuti alla pena di detto statuto, *Vivius decis.* 28. *n.* 1. *Surdus conf.* 301. *n.* 39. *vol.* 3. *Marcell. de Vulpe in prax. Judic. fori Eccl. cap.* 43. *n.* 31. *cum plurib. seq. Reg. Revert. in d. decis.* 222. *n.* 3. *in fin. & Grass. in d. n.* 266. *in fin.* Imperciocchè lo statuto, che determina il prezzo della vettovaglia, lega i Clerici con forza direttiva, e non artativa. *Ita Alex. Sperellus dec.* 12. *n.* 11. *&* 57. *& dec.* 13. *n.* 10. Ma altri sostengono, che i Clerici contravvegnenti nel vendere le cose oltre il prezzo tassato per lo Principe Laico si puniscono per lo Giudice Ecclesiastico. *Ita Thomas Delbene d. lib.* 2. *d. cap.* 9. *dubit.* 15. *& Diana d. par.* 1. *d. tit. de immunit. Eccles. resol.* 72. *ubi resol.* 77. dice, che il Clerico vendendo il vino, olio, o grano con falsa misura, non si punisce dal Giudice Laico; ma si punisce dal Giudice Ecclesiastico: ed il medesimo tiene *Diana par.* 5. *tract.* 1. *resol.* 6. *licet alii teneant contrarium, ut est Grass. d. effect.* 1. *num.* 941. però secondo il parere di *Diana tenet Thomas Delbene d. lib.* 2. *detto cap.* 9. *dubit.* 17. *Gio: Domenico Albarella.*

Si dee però qui notare, come ivi dissi, che i Catapani *in fraganti* possono carcerare: ma quando non vi è la fraganza debbono procedere con fare inteso l'Officiale del Luogo.

Questo s' intende, purchè non vi sia privilegio, o consuetudine in contrario a beneficio dell' Universitù, o altro Padrone della detta Catapania, perchè il Privilegio, o Consuetudine si dee osservare.

Similmente ho detto nel *cit. tom.* 2. *al nu.* 3. che per li pesi, e misure false, la giurisdizione e pena spetta alla Corte Baronale.

Ma la verità è che nella pena del peso, o misura falsa si dà la prevenzione; che essendo prevenuto il Catapano proceda contra il delinquente per la pena del doppio, e per gl' interessi alla parte; ed in tal caso non può procedere la Corte Baronale.

Ma quando previene la Corte Baronale non può procedere il Catapano; e la Corte Baronale procede contra il delinquente anche per la pena di relegazione per detti pesi, o misure false.

Se poi non sono pesi, o misure false; ma sono misure giuste, e pesi giusti, benchè non adeguati cioè zeccati dal Catapano, allora procede solamente il Catapano, e non può procedere la Corte Baronale, *Capobianco nella Grammatica* 8. *num.* 298.

La pena di vendere contra l'assisa, o che la Catapania sia dell' Universitù, o del Barone, oggi non può eccedere più che carlini 15. essendo rivocate tutte l' altre leggi, ed opinioni, come conclude *Novar. al tom.* 1. *gravam.* 119. *in fine* seguitato da noi in detto *cap.* 1. *n.* 2. *del tom.* 2.

Onde per tutte le altre cose circa tal materia necessaria a saperfi, veggasi lo stesso *tom.* 2. *c.* 7.

ISTRUZIONI

Circa la Giurisdizione della Regia Zecca de' Pesi, delle Misure dell' Universitù del presente Regno di Napoli.

Copia &c.

AVendo la Maestà del Re N. S. con sua Real Carta de' 30. d' Aprile 1609. comandato, che il Tribunale della Regia Zecca de' pesi, e misure, di questo Regno si estingua, e si proceda alla vendita della predetta Giurisdizione all' istesse Universitù del Regno, che vorranno comprarle; perciò per esecuzione della volontà predetta della M. S., la quale vuole, che nell' esercizio di detta Giurisdizione si proceda con ogni rettitudine, dependendo da questo il beneficio pubblico per lo Commercio del vendere, e comprare la concessione, che seguirà dalla Regia Corte di detta Giurisdizione s' intenda farsi con le seguenti Istruzioni, *& non aliter.*

1 *In primis* perchè la cognizione della Giurisdizione della Zecca, non solo consiste nel zeccare, o adeguare, e giustare i pesi, e misure, stadere, ed ogni altra natura di pesi, tomoli, mezzi tomoli, ed ogni altra sorta d' instrumenti di comprare, e vendere; quali non solo si hanno da giustare, campiare, e mercare; ma conoscere le frodi in tutte le mercanzie, e robe; di maniera che non si possa vendere, e comprare una cosa per un' altra, *etiam* sopra l'argento, e di qualsisia metallo, pietre, panni tirati dove non sia la lettera T. di modo, e formà, che s' esigeva, e governava quest' Officio dal Tribunale della Regia Zecca di Napoli, che adesso per la detta amministrazione s' avrà a far per voi in nome dell' Universitù, la quale terrà la detta Giurisdizione, avrà da campiare tutt' i pesi, e misure necessarie, bilance, stadere, mezze canne, bracci, tomoli, e mezzi tomoli, e quelli campionati con li Regj Campioni avrà da conservarli dentro una Camera, dove si sogliono tenere le scritture dell' Universitù, quale Campione avranno da tenere in molta custodia, e quelli conservarli intatti, ed illesi senza macula alcuna per potersi di poi farne dopo l' aggiustamento.

2 *Item*: che l' Universitù predette si hanno da eleggere ogni anno, a tempo che si farà l' elezione de' Sindaci, ed Eletti, due altre persone de' più pratiche di detta Terra, da bene, ed esperte in questa materia di pesi, e misure, le quali unitamente co' Sindaci, ed Eletti della Terra, debbano ogni anno del mese di Gennajo emanare bandi per la Terra, e suoi distretti, e Casali, che ogni Cittadino, o Forestiere commorante in essa, vada ad aggiustare, ed adeguare, o campionare, tutte sorte di pesi, e misure tanto grosse, come minute, bilance, stadere e mezze canne, bracci, tomoli, mezzi tomoli, ed ogni altra misura, con le quali si compresse, e vendesse in detta Terra, e Casali, e similmente tomola, e mezze tomola, e misure; e per zeccatura si debbano pagare i sottoscritti diritti,

Digitized by Google

ed emolumenti, cioè: Per ogni peso; come sono, decine, mezze decine, rotola, mezze rotola, quarti, mezzi quarti, mezzi terzi di rotola, essendone mercati altre volte, e giusti, si paga grana 4. e quando detti pesi non fossero giusti, o fossero nuovi, si paga grana 6. e che detti pesi non sieno di pietra, ma di ferro, o bronzo. Per ogni paranza di trappesi intendendosi la paranza di sei insino ad otto grana 7. e se fossero mezza paranza, si paga grana 3. $\frac{1}{2}$, e se fossero due pezzi di trappesi si paga grana 1. $\frac{1}{2}$: per ogni marco di mezza libbra per insino a' 14. grana 7., e da' 14. in su, grana 14. e se fossero da cinque once in basso, si paga denari otto per pezzo 1. $\frac{1}{3}$: per ogni peso di rotola cinque in su, che sia giusto e mercato grana 10.: per ogni bilancia arrogata colle coppe grandi di un palmo, e col ruvo di ferro, grana 12.: per ogni bilancia di legno grana 10.: per ogni bilancia di rame, ottone, o ferro, che sieno assajole grana 1. $\frac{1}{3}$: per ogni bilancia di pesar vetro grana 10.: per ogni peso da pesar monete, a chi lo vuole mercato ed aggiustato grana 3. $\frac{1}{2}$; per ogni stadera di rotola ottanta in su grana 12., e da 80. a basso grana 7.: per ogni copella da misurar calce, con la campionatura grana 10.: per ogni canna si paga grana 4.: per ogni mezza canna, o bracciolaro grana 2.: per ogni tomolo grana 10.: per ogni mezzo tomolo grana 5.: per ogni quadra grana 3. $\frac{1}{2}$: per ogni mezza quadra grana 1. $\frac{1}{2}$: per ogni misurella di ventiquattro a tomolo grana 1. $\frac{1}{2}$: per ogni sostaro, quarantino, o cafino grana 12.: per ogni quarto grana 2. $\frac{1}{2}$: per ogni mezzo quarto grana 2. $\frac{1}{2}$: per ogni misurello grana 2. $\frac{1}{2}$: per ogni altra misura da misurar olio grana 2. $\frac{1}{2}$, e lo stile, che sta in mezzo, ha da notare il segnale della misura, nè si faccia di ferro, nè di bronzo, ma di legno sottile: per ogni quartarone da misurar vino grana 12.: per ogni caraffa tanto di vetro, come di creta, e rame grana 2.: per ogni mezza caraffa, grana 2. per ogni barile colle campionature grana 2. $\frac{1}{6}$: per ogni altra misura da misurar vino grana 2.

3 *Item*: che nell'atto dell'aggiustamento predetto si debbano mercare i detti pesi col merco, *seu* segno dell' Universitá predetta con l' anno della detta mercatura, *seu* aggiustatura.

4 *Item*: che nessuna persona di detta Terra sotto pena ad arbitrio della persona deputata dall' Universitá, *dummodo non excedat carolenos quindecim* debba nè vendere, nè comprare, nè tenere per vendere in casa, in qualsivoglia modo, nessuna bilancia, tomoli, mezzi tomoli, mezze canne, bracce, che non sieno zeccate dall' Universitá, e Deputato per essa, col merco, che si è detto nel precedente Capitolo, e trovandosi che alcun Cittadino, o Commorante in essa, che tenesse detti pesi per comprare, e vendere nel predetto modo, incorra nella pena predetta di carlini quindici.

5 *Item*, che detti Eletti, e Deputati, debbano fare libro ogni anno dell' adeguazione, *seu* mercatura di tutt'i detti pesi, distintamente, dove debba notarsi i nomi, e cognomi de' Cittadini, che verranno in quell'anno ad aggiustare i pesi predetti, co' diritti, che avranno pagato distintamente, acciocchè non nasca frode in danno dell' Universitá, e adeguazione de' detti pesi.

6 *Item*: che dette adeguazioni, *seu* aggiustature de' pesi predetti non si possano fare in niun modo, se non in presenza de' Sindaci, ed Eletti, e Deputati, i quali abbiano ad assistere personalmente per maggior facilità di dette adeguazioni.

7 *Item*: di tutti gli Emolumenti, che perverranno da pene, ed ogni altro diritto, non solo dell' adeguazioni, ed aggiustamenti di detti pesi, e misure, ma della trasgressione, se ne debba far introito nell' istesso libro a parte, che si fa di detta aggiustatura ogni anno, e quello si debba tenere, e conservare dal Cassiere, o Banco, o altra persona, ch' è solita deputarsi per l' Universitá nell' esazione dell' altre entrate d' essa, il quale si è obbligato ogni anno di dar conto dell' esazione degli emolumenti predetti, come è solito darsi dell' altre entrate dell' Universitá.

8 *Item*: che i predetti due Deputati ogni anno uniti col Sindaco, che vi sarà in detta Terra, e se no, col Capo del Reggimento, o primo Eletto, che sarà in detta Terra, possano, e debbano conoscere, ed esercitare la giurisdizione di tutte le sorte di contravvenzioni de' pesi predetti nello stesso modo, che al presente si esercita, e si esercita per lo Tribunale della Regia Zecca, i quali debbano eleggere il Mastrodatti, ed il Consultore, che sia Dottore, col voto del quale debbano procedere in tutte dette cause tanto civili, quanto criminali, dependenti, ed emergenti *usque ad sententiam inclusive*, ammettendo l' appellazioni.

9 *Item*: che il Giudice eleggendo, ed il Mastrodatti abbiano da essere annali, e debbano stare al sindacato, avanti il Sindacatore eleggendo per l' Universitá ogni anno, servata la forma della Regia Prammatica.

10 *Item*: che tutte le Universitá debbano, ed abbiano da mandare ogni 25. anni, ed avanti, se vi fosse necessario per alcuna causa, o falsa, o altra in Napoli, tutte sorte di pesi, e misure, che saranno segnate in luogo di Campione, per aggiustare di nuovo co' Campioni Regj, che si tengono nella Città di Napoli dell' istesso Tribunale della Regia Zecca, se non sarà estinto, ovvero tali persone, che *pro tempore* saranno deputate dalla Regia Corte, per conservazione di detti Campioni Reali, acciocchè si evitino tutte le frodi, che si potranno commettere da' Conservatori de' detti Campioni *seu* adeguazione, si ha da vedere, se si avrà da pagare, secondo ciò che si esigea per prima, o altro.

11 *Item*: che la cognizione ed esercizio di detta Giurisdizione di pesi, e misure, cause Civili, e Criminali, contravvenzioni delle presenti istruzioni dipendenti, ed emergenti di detta Giurisdizione non si debbano intromettere, nè far intromettere, nè il Barone della Terra predetta, *seu* suo Capitanio, e Mastrodatti, nè altra persona della Giurisdizione del detto Barone all' istesso modo, e forma, come per lo passato s' osservava prima della riforma del Tribunale predetto della Regia Zecca.

12 *Item*: che la cognizione, ed esercizio di detta Giurisdizione, che i Deputati, e Deputandi per detta Universitá, nel mercare, zeccare, ed esigere le mercature, e pene, tanto da' contravvegnenti, come da tutti quelli, che incorressero, o fossero incorsi in vendere, o contrattare nel mer-

Digitized by Google

mercare, in comprare, con pesi, bilance, stadere, ed ogni altra sorta di pesi, e misure false, non giuste, e non mercate del merco dell' Università, ed acciocchè detti Deputati, e Deputandi esercitino il lor officio con quella fedeltà, e realtà, che si conviene al Real servizio di Sua Maestà per lo buon governo, e quieto vivere de' sudditi, sieno tenuti dar pleggeria di esercitare, ed amministrare detta Giurisdizione di detta Regia Zecca, e di stare a sindacato ogni sei mesi o *in fine anni*, come meglio, e più espediente parrà all' Università.

13 *Item*: che tali Deputati, per detta Università debbano, e sieno tenuti, ed obbligati ogni anno nel mese di Gennajo di far buttare bandi sotto pena da stabilirsi da essi, *dummodo non excedat pœnam* di carlini 15., secondo la qualità de' luoghi, che qualsisia altra persona de' luoghi, che tiene, ed usa pesi, e misure, come sono bilance, , pesi di moneta, stadere, pesi di calce, canne, mezze canne, bracciaroli, misure di vittuvaglie, di misurar vino, di misurar olio, ed altre misure, lo debbano *infra* tre dì, secondo il nuovo ordine della visita di S. M. portare avanti di essi Deputandi, per quelli mercare, ed aggiustare giusta i pesi, e misure di questa Fedelissima Città di Napoli: e non altrimenti, e detta mercatura, ed aggiustatura continuare continuatamente ogni dì, ed ora, finchè sarà del tutto finita, senza intermissione di tempo: e così osserveranno, o faranno osservare.

14 *Item*: si dona ampla, e piena potestà, che contra i contravvegnenti, ed inobbedienti a' vostri bandi, e renitenti a presentare i loro pesi, o misure, possiate esigere le pene per voi ne' bandi imposte, e così anche contra di quelli, che si sono serviti, e si servono, ed hanno usato, ed usano pesi, e misure non aggiustate, e non mercate, ed altre frodi commettendo, così comprando, come vendendo, e contra quelli, che vendono una cosa per un' altra contra la forma dell' Istruzioni, e Capitoli del Regno.

15 *Item*: che detti Deputati, o Deputandi sotto pena di once 100. ed altre pene *etiam* corporali, nelle quali incorrono, *etiam* per disposizione di legge, Capitoli, e Prammatiche del presente Regno, che le pene sopraddette non si possono esigere dagl' istessi contravvegenti, ed inquisiti; e sotto la medesima pena, non possono concordarsi co' Sindaci, ovvero Eletti Amministratori dell' Università, contra la forma delle presenti istruzioni, e per le pene, e mercature, che s' avranno da fare in dette Università; ma debbano specialmente, e particolarmente aggiustare, e mercare tutt' i pesi, e misure, pigliando il diritto, che lor compete giusta la tassa in dette Istruzioni particolarmente notata.

16 *Item*: che detti Deputati, e Deputandi sotto le medesime pene sieno obbligati pigliare diligente informazione, contra i contravvegnenti inquisiti, che contravverranno con pesi, e misure false, che si ritroveranno, e costando loro per l' informazione, che l' inquisito si dovesse punire con pena corporale, ne diano avviso a questa Regia Camera.

17 *Item*: si dà ampla potestà *nomine Regio*, così come la teneva il Tribunale della Regia Zecca, che buttato che sarà il bando per detti Deputati, e Deputandi, sieno tenuti venire a rivelare tutte quelle persone, che tengono per vendere, pesi, e misure, acciò non presentandole nel Bando, possiate far cerca per le Botteghe, o Case, che tengono, dove si suole vendere, a voi note, e rivelate; e quelle ritrovandole aggiustate, esigere i debiti diritti *alias* pene, acciò i Popoli non sieno gravati.

CAROLUS DEI GRATIA REX.

D. Didacus Franciscus Emmanuel Avalos de Aquino Aragona Mendoza Marchio Vasti, & in præsenti Regno Magnus Camerarius Locumtenens, & Præses Regiæ Cameræ Summariæ, &c.

PErchè è stata data notizia a questa Regia Camera, che dall' Università del Regno di Napoli, i Cittadini vengono gravati, da esse, e da' loro Deputati per l' esazione de' diritti della Zecca, pesi, e misure, che fanno contra la forma dell' istruzioni con esigere più di quello, che sta tassato in esse. Che però volendo dare gli opportuni rimedj agl' inconvenienti, che nascono per l' esazione predetta, ed acciò i popoli non sieno gravati ingiustamente, ci è paruto fare il presente, col quale diciamo, ed ordiniamo a' Deputati, o altri a chi spetta *in solidum* dell' Università, che dopo la notificazione del presente da oggi in avanti, non ardiscano esigere più di quel diritto, che sta tassato nell' infrascritte instruzioni, ed osservino *ad unguem* quanto in esse si contiene; come anche ordiniamo, e comandiamo a' detti Deputati, o altri a chi spetta *in solidum* di pigliare diligente informazione contra quelli, che terranno pesi in Casa, o misure false; e quella pigliata, costandosi che l' inquisito venisse a punirsi in pena corporale, ne diano avviso a questa Regia Camera, conforme sta ordinato nel capo 16. delle presenti istruzioni sotto le pene sopraddette, ed altre a nostro arbitrio; ed i Magnifici del Governo di ciascuna Università paghino al presente Corriere carlini tre per suo pedatico, e fatiche, e letto *gratis*, dove occorrerà pernottare. Così da tutti si esegua, per quanto si tiene cara la grazia nostra, e pena di duc. mille, Fisco &c. Vaglia il presente per la Provincia di Terra di Lavoro, Contado di Molise, Capitanata, Montefuscoli, Città di Chieti, ed Aquila. *Datum in R. C. die* 15. *Junii* 1686.

Ed acciò non possa persona alcuna allegar causa d' ignoranza, vogliamo che il presente si pubblichi, ed affigga ne' luoghi soliti, e consueti delle Città, e Regno di Napoli &c.

Il che *ad unguem* tutto fu di nuovo confermato, e pubblicato a' 10. Novembre 1708.

Porzione d' altri Bandi anche ricavati dall' Istruzione della Regia Camera in ordine alla Zecca.

In Primis, che ogni Cittadino, o Forestiero commorante in detta terra vada ad aggiustare, ed adeguare, o comporre tutte le sorte di pesi, e misure tanto grosse, come minute, bilance, stadere, mezze canne, bracci, tomoli, mezzi tomoli, ed ogni altra misura; comprasse, o vendesse in detta Terra; come ancora pesi di monete, pesi di calce, canne, bracciajuoli, misure di vettovaglie,

Digitized by Google

vaglie, misure di vino, d'olio, ed altro dalla persona da noi destinata per zeccatura, *seu* campiatura si debbano pagare i descritti emolumenti, cioè per ogni peso d'un rotolo, e mezzo rotolo, quarti, e mezzi quarti di rotolo, essendo mercati altre volte, ed aggiustati, si paga grana 4., e quando detti pesi fossero giusti, o fossero nuovi, si paga grana 6., e che detti pesi non sieno di pietra, ma di ferro, o di bronzo, da 6. insino ad 8. grana 7.; e quando fosse mezza paranza si paga per metà, e quando fosse dieci pezzi di trappesi, si pagà grana 7.$\frac{1}{2}$, per ogni marco di mezza libbra per fino alle quattordici grana 7., e da' quattordici in su grana 14., e quando fossero da cinque once in basso denari 8. per pezzo; per ogni peso di cinque rotola in su, che sia giusto, e mercato grana 10., e per ogni bilancia armamata con le coppe grandi d'un palmo larghe col ruvo di ferro grana 12., e per ogni bilancia di rame, d'ottone, o ferro, che sieno assajolate grana 1.$\frac{2}{3}$, e per ogni bilancia di pesare vetro grana 10. per ogni peso di pesar moneta, e mercato, e giustato grana 3.$\frac{1}{2}$; e per ogni stadera di rotola 80. in su grana 12., e da 80. in basso grana 7.; e quando le stadere non fossero giuste, si debbono giustare; per ogni pezzo giusto, e per ogni copiello di misurare calce, e la campionatura grana 10. e denari 2.; per ogni canna si paga grana 4.; e per ogni mezza canna, e braccaroli si paga grana 2.; per ogni tomolo grana 10., e per la campionatura grana 10., e per ogni mezzo tomolo grana 5., e per la campionatura grana 2.$\frac{1}{2}$, per ogni quadra grana 3.$\frac{1}{2}$, e per la campionatura un torneſe, e per ogni misurello de' 24. a tomolo essendo giusto, e mercato si paga grana 1.$\frac{1}{2}$, e per la campionatura un torneſe. Per ogni stajo, quarantino, o fesina grana 12., e per ogni quarto di rame, o stagno, ferro, o creta grana 2.$\frac{1}{2}$, e per ogni misurello grana 2.$\frac{1}{2}$, e per ogni altra misura da misurar olio grana 2.$\frac{1}{2}$, e lo stile, che sta in mezzo, ha da notare il segnale della misura, nè si faccia di ferro, nè di bronzo, ma di legname sottile; per ogni quartarone da misurar vino grana 10., e per ogni mezza caraffa grana 2., e per ogni barile con la campionatura grana 2.$\frac{1}{2}$, e per ogni altra misura da misurar vino grana 2.

Item, che persona alcuna di detta Terra sotto pena di carlini quindici non debba vendere, nè comprare, nè tenere per vendere in casa in qualsisia modo nessuna bilancia, che non sia di quelle zeccate dalla persona deputanda, con il merco., che si dovrà fare, debba direttamente comparire, e trovandosi alcun Cittadino, o forestiere commorante in essa, che tenesse i detti pesi per vendere, e comprare non mercati nel modo suddetto, incorrano nella sopraddetta pena di carlini quindici; e questo si debba esigere fra il termine di giorni cinque dopo la pubblicazione ed affissione del presente. Ed acciò non possa persona alcuna allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente si pubblichi ed affigga.

Die decima mensis Novembris 1708.

CAP. XXVII.

Delle Fiere, e Mercati del Regno.

SOMMARIO.

1 *Fiere, e Mercati si debbono celebrare ne' tempi, e giorni stabiliti.*
2 *Bandiera si dee levare ne' tempi stabiliti nel privilegio.*
3 *Negozianti, dopo levata la Bandiera, debbono aver posto de' cambj, &c.*
4 *Negozianti, passati gli otto giorni della fiera possono fare i protesti, ed astringere i debitori al pagamento per le lettere accettate.*
5 *Creditori, se non faranno i protesti dentro il tempo stabilito, resti il debitore a loro carico, se fallisconi i debitori.*
6 *Officiali de' luoghi, dove si fanno le fiere in particolare, debbono fare osservare la Prammatica.*
7 *Mastrogiurato in tempo di fiera dee fare le sentenze criminali col voto del Giudice ordinario o di altro. Non così per le cause civili, per le quali s'osservi il solito.*
8 *Mastrigiurati nelle cause criminali si servano per Consultori de' Giudici Consultori ordinarj del Capitano; purchè non abbiano privilegio particolare, o costume immemorabile in contrario.*
9 *Mastrigiurati non possono essere visitati da' Presidi e dalle Regie Udienze, senza licenza particolare di S. E.*
10 *Sindaci, Eletti, ed altri Baglivi, che hanno giurisdizione, sono soggetti alla giurisdizione degli Officiali ordinarj per li delitti, che commettessero*, etiam *nell'esercizio del loro officio; ma per li delitti, che commettessero nell'amministrazione della giurisdizione, sono soggetti alla G. C. della Vicaria.*
11 *Luogotenenti, Baglivi, e Mastrigiurati finito l'officio, anche se l'hanno esercitato per quindici giorni, diano sindacato, che debbono dare nel medesimo tempo, che lo dà il Capitano.*

1 PErchè in molte Città, e Terre del Regno tengono facoltà, e privilegio di fare le fiere, o mercati; si determina, che quelle si debbano celebrare ne' tempi, e giorni stabiliti secondo la forma, e tenore di detti loro privilegj; altrimenti non debbano godere l'immunità, e prerogative, *come per la Pram. 3. de Nundinis, seu Feriis del Conte di Benevento de'* 28. *Settembre* 1608. *tit.* 160. *tom.* 2. del tenor seguente v3. Ordiniamo, e comandiamo, che da qua in avanti tutte le Universitù di qualsivoglia Città, Terre e Luoghi del presente Regno, che tengono privilegio di far Fiere, cominciando dalla fiera prima ventura di tutt' i Santi, debbano far dette fiere ne' tempi stabiliti, e ordinati ne' privilegj, che tengono, conforme anticamente si è fatto; altrimenti dichiariamo, e con questo espressamente ordiniamo, e comandiamo, che non facendosi in detti tempi stabiliti, *ut supra*, non godano franchigia, nè immunità alcuna. Ed acciocchè così s'offervi: ordiniamo a tutti e qualsivoglia Officiale del presente Regno; e particolarmente a quelli de' luoghi, dove si fanno

Digitized by Google

no dette fiere, che debbano, e ciascheduno di essi debba tenere particolare pensiero dell' osservanza del presente Bando &c.

E perchè non ostante detto Bando, e Prammatica del tenor suddetto si solea da alcune Università, Città, o Terre (dove si fanno dette fiere) prorogare, e ritardarle molto tempo dopo; e questo veniva procurato ad arte da molti negozianti per loro proprio interesse con gran danno del pubblico; da detto Vice-Re si fece *altra Pram. ch' è la 4. di d. tit. sotto i* 18. *Novembre* 1609. colla quale ordina espressamente l' osservanza di detta Pammatica con l' infrascritte altre condizioni del tenor seguente v3.

2 I. Che uscita la Bandiera vadano anche in fiera tutte le Botteghe delle dette Città, la quale Bandiera si debba levare ne' tempi stabiliti, e contenuti ne' privilegj, che tengono, sotto pena di ducati mille a quello, che in qualsivoglia modo procurerà, che si ritardi.

3 II. Che dentro otto giorni numerandi dopo levata la bandiera, o passata la franchigia, debbano i negozianti, che si troveranno in dette fiere *præcise* in quelle di Lanciano, Lucera, ed Aversa, aver posto il conto de' cambj per le Piazze del Regno; nel qual termine debba ancora essere pubblicato quello, che per *extra Regnum* loro sarà mandato da' sei Deputati de' cambj; e passato detto tempo si possano astringere al pagamento i debitori delle lettere di cambio, e denari dati a cambio, fare protesti, ed ogni altra diligenza necessaria secondo lo stile mercantile ed uso esecutivo delle fiere; e 'l medesimo si possa fare per lo pagamento delle mercanzie. Dando noi facoltà, e ordine agli Officiali de' Luoghi di pigliare informazione contra di quelli, che si fossero opposti, o avessero procurato, consultato, o in qualsivoglia modo fatto manifattura, perchè il detto conto si ritardasse, inviandola a noi, perchè vi facciamo le debite provvisioni.

4 III. E per togliere affatto ogni occasione di abusare il presente ordine, comandiamo, che passati i detti otto giorni, fatto o non fatto il suddetto conto da' Negozianti, ad ogni modo si possano fare i protesti, ed astringere i debitori al pagamento per le lettere accettate; acciocchè tolta loro ogni speranza di dilazione, s' inducano a fare il conto al predetto tempo.

5 IV. Che i creditori, che dovranno riscuotere le lettere di cambio, e non faranno i protesti dentro al tempo stabilito di sopra: resti il debitore a loro carico; in modo che, se dopo il detto tempo il debitore fallirà, il Padrone del danaro possa ripeterlo da quello, a chi l' avrà rimesso; e nell' istessa pena s' intendano incorrere tutti quelli, che avranno da esigere rimesse per conto proprio, o de' commettenti, fatte loro in qualsivoglia modo, se non faranno il debito protesto dentro il termine predetto.

6 V. Ed acciocchè così s' osservi, ordiniamo e comandiamo ancora a tutti, e quali si vogliano Officiali del presente regno, e particolarmente a quelli de' luoghi, dove si fanno dette fiere, che debbano, e ciascheduno di essi debba tenere particolare pensiero dell' osservanza del presente Bando &c. *Quale Prammatica fu poi confermata dal Conte di Lemos sotto i* 16. *d' Aprile* 1614.

Il Mastrogiurato in tempo delle fiere non può profferire sentenza criminale senza il voto del Giudice ordinario, o di altro &c. *come per la Prammatica unica di D. Gio: di Zunica sotto i* 29. *Gennajo* 1582. del tenor seguente v3.

Vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate in nome nostro provvedere, ed ordinare in tutte le Città, Terre, e Luoghi, tanto Regj, come de' Baroni, dove si fanno le dette fiere franche nella Provincia di Terra di Lavoro, che in que' casi e tempi, ne' quali i Mastrigiurati esercitano giurisdizione criminale in virtù de' loro privilegj, non possono procedere, nè sentenziare in niuna causa criminale senza il voto, e parere del Giudice ordinario della tale Terra; e se non ci sarà il Giudice ordinario, col voto del Capitano, se sarà Dottore; e non essendo Dottore, col voto del Giudice ordinario, che si troverà più propinquo alla Terra, dove si sarà fatta la detta fiera: e che questo solamente si osservi nelle cause criminali; perchè quanto alle cause civili, vogliamo, che si proceda secondo il solito, senza farsi novità; e le sentenze, che contra la forma predetta si faranno, vogliamo, che sieno *ipso jure* nulle, ed invalide: e così le dichiariamo per la presente, che in questo non s' intenda causarsi pregiudizio al Regio Fisco nelle sue ragioni, che gli competono in quei casi, quando senza titolo legittimo il detto Mastrogiurato eserciterà la detta giurisdizione criminale. E così l' eseguirete, che tal' è la nostra volontà, non facendo il contrario, per quanto avete cara la grazia, e servizio Regio &c.

8 Nella Città, e Luoghi dove si celebrano le fiere, e tengono giurisdizione i Mastrigiurati, si determina che nelle cause criminali si servano per consultori degl' istessi Giudici, o consultori ordinarj del Capitano, sotto pena di nullità degli atti; eccetto se altrimenti fosse provveduto per privilegio particolare, o per costume immemorabile, *per la Prammatica* 10. *de officio Judicum, & aliorum Officialium* §. 85. *di detto Conte di Lemos de'* 31. *Maggio* 1616. *tit.* 167. *tom.* 3.

9 I Presidi, e Regie Udienze non possano senza particolare licenza di S. E. mandar Commissarj a visitar le Città, e Terre della Provincia, per saper se i Mastrigiurati tengono in ordine le Taverne, e le Torri, *d. Pram.* 10. §. 47.

10 Essendo stato supplicato a S. E. per la Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno ne' Capitoli delle grazie dimandate nel Parlamento generale congregato nell' anno passato 1596. che attento per alcune interpetrazioni (che *per lo Sagro Cons. di Capuana, e Gran Corte della Vicaria sono state fatte sopra i Riti di detta Gran Corte* 49. 51. & 61. circa il conoscere de' delitti degli Officiali *active & passive*) si sono ampliati molto detti Riti più di quello, che solevano essere prima; e particolarmente hanno steso il nome di Officiale a tutt' i Sindaci, Eletti, Baglivi, ed altri, che hanno in qualsivoglia modo giurisdizione: dal che nascono diversi inconvenienti; e molti si sono dati in Campagna (non ostante che sieno innocenti,

Digitized by Google

centi, per non aver modo di poter venire in ſino a Napoli dall' ultime parti del Regno) ſi voleſſe provvedere, che detti Riti ſi oſſervino propriamente ne' delitti de' Capitani, come ſi oſſervava prima di dette dichiarazioni. E deſiderando S. E. dare ogni oneſta ſoddisfazione a detta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno, ed evitare gl' inconvenienti predetti, l' è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di lei aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, con la quale dice, ordina, e comanda, che per l' avvenire non s' intendano compreſi i detti Sindaci, Eletti, Camarlinghi, o Baglivi ne' Riti predetti della Gran Corte della Vicaria; ma che ſieno ſoggetti alla giuriſdizione degli Officiali ordinarj delle Città, Terre, e Luoghi così demaniali, come Baronali, che poſſano, e debbano procedere contro di loro per li delitti, che commetteſſero, *etiam* nell' eſercizio de' loro offici di Sindaci, Eletti, Camarlinghi, e Baglivi, ma per li delitti, che commetteſſero nell' amminiſtrazione di giuriſdizione, che loro competeſſe eſercitare, o per privilegio, o conſuetudine, che aveſſe quella Città, Terra o Luogo, vuole che la detta Gran Corte della Vicaria ſolamente, e non altro Officiale poſſa in virtù de' Riti predetti conoſcere tali delitti, e per eſſi *tantum* procedere contra di loro, ſervata la forma de' Riti predetti; comandando per la preſente a tutti, e ſingoli Baroni Titolati, e non Titolati, Officiali, e Tribunali Maggiori, e minori, che debbano oſſervare, ed eſeguire *ad unguem* la preſente Prammatica, per quanto hanno cara la grazia, e ſervizio della predetta Maeſtà, e ſotto pena a' contravvegnenti di duc. duemilà da eſeguirſi irremiſibilmente, *Pramma-tica 7. de Officio Magiſtri Juſtitiarii del Conte Olivares de' 29. Gennajo 1599. tit. 169. tom. 3.*

11 I Luogotenenti, Baglivi, e Maſtrigiurati finito l' officio, anche ſe l' abbiano eſercitato per quindici giorni, diano ſindacato, come *per la Pram. 5. de Syndicatu Officialium del Conte di Miranda de' 12. Gennajo 1588. tit. 231. to. 4.* del tenor ſeguente v3. Ci è paruto con voto e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di noi aſſiſtente fare la preſente Prammatica *omni tempore valitura*; per la quale ſtabiliamo, ordiniamo e comandiamo, che da qui in avanti i Luogotenenti, Baglivi, e Maſtrigiurati, abbiano da dar conto di loro amminiſtrazione *etiam* che per quindici giorni aveſſero eſercitato detto officio conforme *alla Regia Pramm. 1. §. 6. de Officio Judic. di D. Raimondo di Cardona de' 10. Giugno 1518. tit. 167. tom. 3.* e detto Sindacato abbiano da dare nel medeſimo tempo, che il Capitano di quell' anno ſtarà a Sindacato, ſotto le pene in detta Regia Prammatica contenute &c.

PRA-

Digitized by Google

PRATICA DE' RAZIONALI OVVERO IL RAZIONALE ISTRUITO.

CAPO XXVIII.

Della Visione, e Revisione de' Conti dell' Università.

SOMMARIO.

1 *Razionali come debbano essere.*
2 *Forma della Patente del Razionale.*
3 *Patente del Razionale si dee fare da' Magnifici del Governo nel primo mese di loro amministrazione.*
4 *Razionale, avuta la Patente, non differisca punto il procedere alla visione, e disbrigo de' conti.*
5 *Forma dell' ordine che si fa dal Razione a quelli, che debbono dar conto.*
6 *Forma della relazione del Giurato all' ordine del Razionale.*
7 *Forma dell' ordine duplicato a quelli, che non hanno obbedito al primo.*
8 *Forma dell' ordine di Razionale al Reggimento odierno, acciò assistano a' conti.*
9 *Razionale dee fare intesi tutti' i Cittadini, e dar loro udienza senza fare aggravio, &c.*
10 *Forma dell' Editto, e Bando del Razionale a tutti' i Cittadini.*
11 *Razionale come dee porre in ordine le scritture, che se gli presentano per formare il conto.*
12 *Spoglio del volume di tutte le scritture. Levamento, come si forma nel Bilancio, che presenta il Sindaco,* eod.
13 *Razionale dee avvertire al tempo avvenire per le memorie, e cautele dell' Università, ed altri interessati.*
14 *Forma dell' ordine al Reggimento, che faccia gli Assistenti.*
15 *Forma della significatoria.*
16 *Aggregazioni per gli' Introiti mancanti come si formano.*
17 *Deduzioni per gli Esiti fatti contra la forma delle Regie Prammatiche, come si formano.*
18 *Istruzioni a' Razionali per formare i dubbj.*
19 *Dubbj come si formano ne' conti.*
20 *Forma dell' ordine al Governo, ed Assistenti per la discettazione, e discussione de' dubbj.*
21 *Forma dell' ordine, col quale si presentano i dubbj al Governo passato.*
22 *Discussione, o discettazione de' dubbj come si fa.*
23 *Conclusione della significatoria, dopo discettati i dubbj.*
24 *Dichiarazione del Razionale per le partite ammesse senza cautela.*
25 *Dichiarazione del Razionale per le partite ammesse contro la forma delle Reg. Prammatiche.*
26 *Lettura della significatoria.*
27 e 28. *Avvertimenti a' Razionali.*

1 DEbbono i Razionali eletti, e destinati alla Visione, e Revisione de' Conti delle Università fare tal ufficio con molta avvertenza, ed attenzione per non inciampare, ed incorrere in quegli errori, che non gli scusano, nè anche per titolo d' ignoranza, dall' obbligo di restituzione, tanto delle partite, che ammettono, e non si debbono ammettere, e, le ammettono alla cieca; quanto de' danni, interessi, e pregiudizj, che causano alle povere Università, o a' medesimi Amministratori; vedendosi per isperienza, che dall' inespertezza, ed ignoranza d' incauti Razionali nascono molti danni, ed errori, non solo in que' conti, ch' essi veggono, e determinano; ma anche ne' susseguenti degli anni appresso: tanto più, che allo spesso s' incontrano con persone idiote, e semplici, le quali non hanno veruna notizia di quello, che appartiene alla rettitudine, che si dee ad una buona, ed illibata amministrazione; il che propriamente si dee chiamare scandalo, che *secondo Bertacchino nel Repertorio verbo scandalum*, si determina, che sia *factum, vel dictum non recte, præbens occasionem ruinæ*, per la dottrina *del Card. de sententia excommunicationis*, e per *Felin. nel cap. nihil de præscript. circa fin. 3. col.* ed agli scandali si dee ovviare *Clem. 1. de. off. ordinar. & Clem. 1. de immun. Eccles. & Clem. 1. in princ. & ibi Card. de sentent. excom.* Sicchè non solo dee essere dotto, e pratico; ma anche prudente, discreto, di timorata, e retta coscienza, che abbia Dio avanti gli occhi, e parimente abbia tutte quelle condizioni, e qualità, che debbano assistere ad un buon Giudice, mentre ne fa l'ufficio, e ne sostiene le parti. Per tanto mi forzerò al possibile (*per quello appartiene a detta pratica*) di dargli un formolario, e direttorio per le parti più essenziali, che costituiscono un buon conto, e come si dovrà procedere dal principio fino alla fine di quello, e e delle lettere significatoriali, che debbono formare: mentre per quello tocca alla buona coscienza e dottrina non può dipendere da me, ma dal

fog-

Digitized by Google

ſoggetto, che ne dee eſſere dotato; altrimenti vedendoſene privo e povero, lo conſulterei *in Domino* ad aſtenerſene; perchè darà negl' inciampi ed errori; e neceſſariamente cagionerà danni o all'una, o all'altra parte, i quali non ſi poſſono riparare, ed emendare ſenza l'intera rifazione. Principiamo dunque dalla patente, che farà l'Univerſità, e per eſſa l' odierno Sindaco, ed Eletti.

Forma della Patente del Razionale.

1 PRimo ſi porrà il titolo, il quale nelle Terre demaniali, o pure quando è per commeſſione, e delegazione de' ſuperiori Regj dee eſſere del Re Regnante *Noſtro Signore*, e nelle Terre Baronali dee eſſere del Barone dominante: come parimente ſi dovrà regolare eſſo Razionale negli ordini, che farà ne' caſi, che diremo *paſſim* appreſſo &c.

2 *Magnifico....* e ſe ſarà Dottore, s' aggiungerà (*Signore*) *Vi ſignifichiamo, come dovendoſi da queſta Univerſità della Città.... o Terra .... eleggere e deputare il Razionale per la Viſura, o Reviſura de' conti dell' amminiſtrazione fatta da' Magnifici* tale di tale *Sindaco*, e tali, e tali *Eletti nell' anno proſſimo paſſato finito ad Agoſto* 1685. *noſtri predeceſſori*, e del tale *Caſſiere, o Eſattore in detto anno. Per tanto confidati nella voſtra integrità, prudenza, rettitudine e dottrina; abbiamo fatta la preſente, per la quale vi eleggiamo, creamo, e deputiamo per Razionale e Giudice a vedere, o rivedere, calcolare, o bilanciare, decidere e determinare tutte le partite tanto d' introito quanto di eſito de' conti, ed amminiſtrazione fatta da detti Magnifici Sindaci, ed Eletti*; nec non *di detto Caſſiere, o Eſattore coll' emergenti e dipendenti da eſſa, e quanto ſarà di giuſtizia. Dandole in ciò tutta la facoltà, e giuriſdizione baſtante, e neceſſaria* de jure & de facto, *che ſi richiede in eſecuzione delle Coſtituzioni, e Capitoli del Regno, e Regie Prammatiche, e quali* ad unguem *oſſerverete*, juxta ipſarum ſeriem, continentiam, & tenorem, *con oſſervare tanto lo ſtato dell' Ill. Sig. Reggente Tappia (quanto lo ſtato diſcuſſo dalla Terza Ruota della Regia Camera dove lo ſarà) e procederete* ſervatis ſervandis *a quanto vi parrà neceſſario, ed eſpediente* tam pro, quam contra *di detta Univerſità, e detti computanti, per que' liberare, o ſignificare in forma, coſtringendoli* juris & facti remediis opportunis *a preſentare in voſtro potere tanto i bilanci di tutti gl' introiti ed eſiti, e partite ſpettanti a detti conti, quanto delle cautele ed altre ſcritture, che debbono apparire in diſcarico del loro obbligo, ed amminiſtrazione. Così vi eleggiamo, creamo e deputiamo per Razionale,* ut ſupra, *concedendovi* vices & voces noſtras, atque Regias *in virtù di dette Regie Prammatiche, ed anche la facoltà di caricare il reſiduo di loro anteceſſori paſſati, formando un introito unito in detto conto, e lettere ſignificatoriali &c. coſtituendovi in ciò la ſolita mercede e ſalario. A tal effetto vi abbiamo fatta la preſente per mano del noſtro ordinario Cancelliere, firmata di noſtre propriè mani, e ſuggellata con il noſtro ſolito ſuggello di detta Univerſità &c. cum facultate etiam pœnas imponendi &c., & exequendi &c. Datum &c.* Firmano il Sindaco e gli Eletti, e dopo il Sugello dell' Univerſità firma il Cancelliere.

Avvertendo detti Magnifici del Governo preſente a fare ſubito detta patente nel primo meſe della loro amminiſtrazione, per non incorrere nella contravvenzione delle Regie Prammatiche 14. §. 9. *de Adminiſtratione Univerſitatum del Duca di Medina degli* 11. *Aprile* 1643., *tit.* 4. *tom.* 1. *e Pram.* 8. §. 9. *de Comm. & Exequut. del Conte de Lemos de' 26. Maggio* 1613. *tit.* 45. *tom. eod.* come ſi è detto ſopra.

4 Avuta detta Patente non differiſca punto eſſo Razionale il procedere a detta viſione de' conti, e disbrigo di eſſi, anche per evitare la contravvenzione di dette Regie Prammatiche; e farà il ſeguente ordine a' detti del governo, ed altri, che debbono dar conto.

Forma dell' Ordine, che fa il Razionale al Sindaco ed agli Eletti, che debbono dare il conto, ed al Caſſiere, o Eſattore.

Titolo, &c. e nome del Razionale, &c.

5 M*Agnifici N. N. N. N. N. Sindaco &c. Eletti al governo della Città T. o Terra T. dal tale meſe a tutto il tal meſe &c.* Necnon *N. N. Caſſiere, o Eſattore in detto anno. Perchè in virtù di lettere commeſſionali in noſtra perſona ſpedite da' Magnifici del Governo odierni ſiamo ſtato eletti per Razionale alla viſione de' voſtri conti, cioè a quelli vedere, calcolare e bilanciare, e riconoſcere l' entrate di detta Univerſità da voi amminiſtrate in detto caduto anno, &c. cioè dal primo di Settembre mille ſeicento ottantaſei &c. acciò non ſi ritardi il ſervizio di quella, e noi poſſiamo procedere a detta viſione con la maggior preſtezza poſſibile, abbiamo fatto il preſente, col quale vi diciamo ed ordiniamo, che nel ricevere di eſſo dobbiate, e ciaſcheduno di voi debba conferirſi avanti di noi perſonalmente nella* tal caſa, o abitazione, *luogo di noſtra reſidenza a preſentare i conti della detta voſtra amminiſtrazione tanto d' introito, quanto d' eſito una col polizzario, cedole, taſſe, cataſto, ed ogni altra ſcrittura, che ſa alla viſione predetta, e di continuo aſſiſtere ed accudire appreſſo di noi ſino alla terminazione di detto conto, ed oſſervare* ad unguem *quanto da noi vi ſarà in ciò ordinato, ſecondo ci parrà ſpediente, ſenza farſi il contrario ſotto pena di once* 25. Fiſco Regio &c. *Il preſente torni da noi con la debita relazione per noſtra identità, non facendoſi il contrario per quanto amano la Grazia Regia &c. Dato in N. a' 3. Settembre mille ſeicento ottantacinque.*

Firma il Razionale, e dietro la Citazione ſi fa la relazione del Giurato per mano del Maſtrodatti, o pure del medeſimo Razionale, dicendo nominatamente chi ha citato di perſona, e chi in caſa &c. del tenor ſeguente,

Forma della relazione del Giurato all' ordine del Razionale.

6 N*N. Juratus Curiæ retulit mihi &c. ſe intimaſſe & notificaſſe retroſcriptis de Regimine retroſcripta nomina, ſcilicet A. B. C. de perſona, & D. E. & F. in domibus eorum ſolitarum habitationum, modo & forma ſibi comiſſis prout ſunt ſignati, præſentibus N. N. &c. Et ita retulit &c. & in fidem &c.*

Firma il Maſtrodatti, o Razionale &c. Ed in caſo

Digitized by Google

caso non fossero pronti ad esibire detti conti al Razionale, lor si fa altro ordine del tenor seguente, *videlicet*.

Forma dell' ordine duplicato del Razionale a quei, che debbono dar conto, e non hanno obbedito al primo.

Titolo &c. e nome del Razionale &c.

7 *Magnifici N. N. N. N. &c. Conoscendo quanto in grave danno, ed interesse di questa Università, dispregio de' nostri ordini, e della Grazia Regia, ed in contravvenzione delle Regie Prammatiche non avete curato, nè tuttavia curate comparire avanti di noi in virtù di detto ordine fattovi, o dar il dovuto conto della vostra amministrazione, oltre molte esortazioni fattevi per* intermedias personas, *di nuovo col presente duplicato vi diciamo, ed ordiniamo che fra il termine di altri giorni tre, dobbiate personalmente conferirvi alla nostra presenza con detti conti, nè amuovervi dalla nostra residenza nè di giorno, nè di notte senza nostro ordine* in scriptis *fino a tanto che non avrete adempiuto a quanto dovete, sotto pena d' once* 25. Fisco Regio &c. *citra pregiudizio dell' altre pene incorse, acciò possiamo procedere alla detta visione col maggior disbrigo possibile in conformità*, & juxta *il tenore di dette Regie Prammatiche &c. il presente ritorni a noi con la debita relazione, &c. Data in N. a' 6. Settembre &c.*

Firma il Razionale, e si fa la relazione nel modo suddetto &c. E se anche saranno renitenti s' implora il braccio, *ovetenus*, del Governatore, e si procede alla carcerazione, e sequestro de' beni per le pene incorse &c. col quale rigore si suppone, che adempiranno &c.

Avuti detti conti, e volumi di scritture, e forse col bilancio d' introito ed esito formato per mano del Cancelliere, o altro; prima di porvi mano, farà l'ordine al Reggimento odierno, acciò assista a' conti.

Forma dell' ordine del Razionale all' odierno Reggimento, acciò assista a' conti.

Titolo &c.

8 *Magnifici N. N. N. N. &c. dovendo noi procedere alla lettura e discettazione de' conti prodottici da' Magnifici N. N. &c. vostri predecessori Sindaco ed Eletti*, juxta *il tenore delle Regie Prammatiche, e Stato dell' Ill. Signor Reggente Tappia; ed antico solito di questa Università perchè da noi non si può arrivare alla perfezione di detto conto senza l' assistenza delle vostre persone per avere le notizie necessarie, e stare pienamente intesi ed informati del tutto, per non far errore, o procedere alla cieca, nell' ammettere a bonare, o non ammettere &c. quelle partite, che si debbono, o non si debbono calcolare, introitare, o esitare* tam pro, quam contra *di detta Università, o Computanti &c. in pregiudizio di detta Università &c. Per tanto abbiamo fatto il presente, col quale vi diciamo ed ordiniamo, che per tutto il persente giorno .. del Mese... dobbiate personalmente conferirvi avanti di noi nel solito luogo della nostra Residenza, ed intervenire a detta lettura e discussione fino all' intero disbrigo di detto conto, e ultimamento di esso, e insieme difendere le ragioni dell' Università*, juxta *il giuramento a voi delato* de bene & fideliter administrando bona Universitatis *nel principio della vostra amministrazione. Così eseguirete per quanto avete cara la grazia di S. M., e sotto pena d' once* 25. *per ciascheduno*, Fisco Regio &c. *il presente torni a noi con la debita relazione &c.* Firma il Razionale &c. s' intimano que' del Reggimento odierno, e si fa la relazione in forma &c.

9 Dopo del suddetto ordine, o pure nell' istesso tempo si fa ordine, ed editto generale, da notificarli a tutt' i Cittadini, non solo per tutte le strade *voce præconis, vel per tubicttam*, secondo il solito; ma anche con affiggersi a' luoghi soliti, acciò in ogni tempo si possa leggere da tutti, facendosi noto, come si sono principiati i detti conti del governo passato, acciò, essendovi qualche persona gravata, o pure che voglia intervenire a detti conti, perchè tutti vi sono interessati, ed appartiene ad ognuno, acciò possa venire a dire le sue ragioni, e quello che gli occorre, tenendo sempre la residenza aperta, dando orecchie, e soddisfazione a tutti, benignamente, modestamente, con pazienza, e flemma, con discreto riguardo delle persone, che verranno, e *præcise* delle Donne, Religiosi, e persone Ecclesiastiche, le quali sbrigherà prima d' ogni altro; poi i miserabili e poveri; poi i faticatori; e poi i Civili di mano in mano; e di quanto gli porteranno a notizia, formerà un ristretto, siasi in segreto, o in pubblico, per sua istruzione; e riceverà comparse, o altro, che gli presenteranno; perchè in questa forma non farà aggravio a nessuno, ed eviterà gli errori, che sogliono commettere quei, che usano gli sgridi, superbie, e mali rispetti; poichè facilmente si atterriscono, massime le persone idiote e semplici: e detto ordine dee stare sempre affisso fino alla lettura della significatoria &c.

Forma dell' Editto, e Bando, che farà il Razionale a tutt' i Cittadini.

Titolo &c.

10 *Col presente Editto e Bando generale da pubblicarsi nella piazza, e strade di questa Università, ed affiggersi ne' luoghi soliti di essa, si fa noto a tutti, e singoli Cittadini di qualsivoglia stato, grado e condizione di questa Terra N. come essendosi principiata oggi infrascritto giorno, in virtù di patente fattaci da questi Magnifici dell' odierno Reggimento, la visione de' conti dell' amministrazione de' Magnifici N. N. N. N.* olim *Sindaco ed Eletti, ed anche di N. Esattore, o Cassiere, e desiderandosi dare compiuta soddisfazione a tutti, e ciascuno de' detti Cittadini, tanto a quelli, che volessero, o intendessero intervenire a detti conti, per lo bene del pubblico, dicendo (modestamente però) quello, che loro occorrerà: quanto a quelli, che sentendosi gravati da' detti Amministratori, o Cassiere, ovvero Esattore possano rappresentare le loro ragioni, o pretensioni, e noi far loro ogni complimento di giustizia, come ci offeriamo, ed esponiamo pronti con ogni buon animo, anche in soddisfazione de' nostri obblighi &c. Per tanto si ammoniscono tutti; ed acciò non si possa da nessuno allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente si pubblichi dal Giurato, alta, & intelligibili voce, ovvero dal Trombetta*

Digitized by Google

betta ſolito di queſta Univerſità per tutte le ſtrade, vicbi e pontoni; e che durante detta viſione, e disbrigo de' conti ſuddetti ſtia affiſſo ne' luoghi ſoliti di detta Univerſità; e poi con la ſolita relata ſi defigga, e ritorni a noi, per noſtra indennità e cautela &c. Dato in N. &c. firma il Razionale &c. ſi fa l' atto della relazione del Giurato della pubblicazione, ed affiſſione &c.

Oggi, quando ſi veggono i conti dell' Univerſità, ſi dee ſpedire la requiſitoria a' Deputati Eccleſiaſtici dal Razionale, che dee ſentirli con tutti gli Eccleſiaſtici, come intereſſati, e non come Giudici. Così comanda S. M. con ſuo Real Diſpaccio del tenor ſeguente 73.

PEr dar compenſo alle ſoventi querele degli Eccleſiaſtici, che gli Officiali dell' Univerſità, vulnerando il Concordato, procedano alla confezion de' Cataſti ed alla diſcuſſione de' riveli ſenza l' aſſiſtenza degli Ordinarj, e de' Deputati del Clero, facciano il ripartimento de' peſi, e l' annua viſura de' conti degli Amminiſtratori d' eſſa Univerſità all' inſaputa, e ſenza l' intervento de' Deputati Eccleſiaſtici; e finalmente, che gli Eſattori laici ſenza il precedente permeſſo in iſcritto degli Ordinarj s'avanzino a fare l' eſecuzioni reali contra di eſſi Eccleſiaſtici particolari per le loro porzioni ſopra i loro beni e frutti di quelli; S. M. m' ha preſcritto d' incaricare a V. S. Ill. con detta Udienza, ſiccome di ſuo Real Ordine n' ho prevenuto ancora gli altri Tribunali Provinciali a far ordine circolare a tutte l' Univerſità di coteſta Provincia di eſattamente offervare tutti gli articoli del Capo I. VIII. e IX.; dell' inoſſervanza de' quali dolgonſi principalmente eſſi Eccleſiaſtici: che in tal ordine non ſolo ſi traſcrivino letteralmente, e ſenza la menoma alterazione i ſuddetti tre articoli primo, ottavo, e nono; ma ſi ſpieghi che la licenza dell' Ordinario, del Metropolitano, e del Tribunal Miſto gradatamente preſcritta in detto articolo nono, per poterſi fare l' eſecuzione reale agli Eccleſiaſtici renitenti, e moroſi in pagare le quantità da loro dovute in vigor delle taſſe, debba preciſamente ottenerſi prima di procederſi all' eſecuzione reale: e ciò non ſolamente quando i beni da eſeguirſi ſieno di natura, e qualità Eccleſiaſtica; ma eziandio qualora i beni Patrimoniali di eſſi Eccleſiaſtici ſieno di legittima ſucceſſione, i quali prima del Concordato, ſecondo le Regie Prammatiche, e i generali Arreſti di Regia Camera, erano trattati come immuni ed eſenti da ogni contribuzione. E finalmente che in tal ordine circolare ſi preſcriva la pena di ducati cinquanta per ogni volta in benefizio del Regio Fiſco in caſo di contravvenzione. Napoli 22. Luglio 1752.

Il Marcheſe Brancone.

11 Preſentate, come diſſi, le ſcritture, cataſto, polizze, polizzini di Corte, cedole, ordini, tanto Regj, quanto dell' Univerſità, cioè i mandati del Governo, coll' aſſegnamento ed altro, ſi pongono per ordine diſtinto, e ſe ne forma a quinterni il Volume; cioè prima ſi uniſcono tutte le ſcritture appartenenti all' introito; ma in primo luogo la copia del cataſto, o apprezzo in forma valida; poi gli affitti, o ſubaſtazioni di gabelle, dazj, rendite, entrate ed altro ſecondo ſaranno gli effetti dell' Univerſità; e di queſte ſe ne fa un quinterno. Secondo ſi uniſcono gli aſſegnamenti, e poi in primo luogo i polizzini, o pagamenti fatti al Regio Percettore, cogli altri fatti a' Regj Aſſegnatarj de' Fiſcali, conforme caſcano nelle giornate uno dopo l' altro; appreſſo gl' iſtrumentarj, e poi i pagamenti di peſi forzoſi, cioè concimi e riparazioni di Chieſe, fontane, ſtrade, orologio e ſimili; appreſſo le cautele de' provviſionati, cioè Soldati, Cancelliere, Capitano, Medico, Maeſtro di Scuola, Conciatore dell' orologio, Giurati, Sagreſtani di Chieſe dell' Univerſità, e ſimili: appreſſo tutte le ricevute de' pagamenti eſtraordinarj, come ſono di giornate de' Commeſſarj ed altri, che foſſero andati per occorrenze, e ſervizj dell' Univerſità, e ſimili; e di tutti detti pagamenti ſi fa il ſecondo quinterno. Terzo ſi uniſcono tutti i mandati del governo, o che ſieno in fogli, o in loro libro tutti uniti. Quarto ſi uniſcono tutti gli ordini Regj de' Tribunali Supremi delle Regie Udienze, Percettori, o Teſorieri, Regia Dogana, ed altri. E per ultimo ſi fa un altro quinterno di tutte le lettere, o altre ſcritture, e cautele dell' Univerſità; ed ordinate tutte le ſcritture nel modo ſuddetto, di tutti detti quinterni ſi fa un volume unito, poſto per ordine, e cucito, cioè uno dentro l' altro; di modo che tutte le carte bianche reſtino fuori, e le ſcritte una ſuſſiegua all' altra: di poi ſi abbaca, e ſi pone il num. ad ogni carta.

Spoglio del Volume di tutte le ſcritture, e Levamento da farſi ne' Bilanci &c.

INdi ſi fa lo ſpogliamento di dette ſcritture per formare il Bilancio lordo in queſto modo, cioè ſopra un foglio ſeparato ſi pongono 12 tutte le partite, tanto d' introito, quanto di eſito ſeparatamente; e principiando dall' introito primieramente ſi calcola bene il cataſto, o apprezzo, e ſi vede tutto quanto importa, e ſi pone in una parte di detto foglio, dicendo ſopra: *Introito &c.* poi tutt' i corpi d' entrate effettive uno dopo l' altro per ordine; ma accennati ſolamente, perchè nel Bilancio poi ſi porranno diſteſi per intero in queſto moſto.

	Introito
Cauſto eſatto da N. N.	2500 0 00
Gabella della farina, Gabelloto N. cautele ſotto i . . . . *di Settembre* . . . . . *fol.*	1700 0 00
Diſeſa del Cucco affittato a N. cautele ſotto i . . . . *fol.*	450 0 00
Dazio del Vino affittato a N. cautele ſotto i . . . . *fol.*	84 0 00
	4734 0 00

Appreſſo all' introito ſi pongono diviſi anche gli eſiti ſopra detto foglio; ma uno ſeparato dall' altro, acciò le partite così accennate poſſano ſervire per dare le notizie nel formare del Bilancio; ma in maniera, che poſſano dare tal notizia, ſenz' avere altro biſogno più delle ſcritture del volume; e pure ſi fa in queſto modo, cioè.

Re-

Digitized by Google

Regia Corte.	Esito
A dì 1. Ottobre 1687. per mano di N. Sindaco, fol.	85 0 00
A dì ultimo Dicembre detto per mano di N. Esattore fol.	150 0 00
A dì 18. Maggio 1688. per mano di N. Gabelloto, fol.	348 2 10
A dì.. Agosto detto per mano di N.. fol.	150 0 00
	733 2 10
Assegnatarj.	
N. maggior somma.	
A 15. Dicembre 1685. per N. Esattore pagato a N. Procuratore, ut cautelar., fol.	54 2 10
A... Febbrajo 1686. per N. Gabelloto pagati a N. Procuratore, ut cautelar., fol.	27 3
A... Maggio per N. Gabelloto pagati a N. Procuratore, ut cautelar., fol.	84 4 10
	167 0 00
N. Fiscalario.	
A... per N. Esattore pagati a N. Procuratore, ut cautelar., fol.	30 0 00
A... per N. Gabelloto pagati a N. Procuratore, ut cautelar. fol.	18 3 10
A... per N. Esattore a N. Procuratore, ut cautelarum fol.	25 4 10
Et sic de singulis *se saranno più Creditori*	74 3
	149 1 00
Istrumentarj.	
N. Nome di Creditore.	
A... per mano del N. al N. Procuratore, cautela. fol.	100 0 00
A... per mano N. al N. Procuratore, cautela. fol.	20 0 00
	120 0 00
N. Nome d'altro Creditore.	
A... a lui medesimo per mano del N. cautela. fol.	11 0 00
A... a N. Procuratore per mano di N. Esattore, cautela. fol.	24 0 00
Et sic de singulis *se saranno più Creditori istrumentarj*	35 0 00
	70 0 00
Conti di Chiese.	
Per la Chiesa Madre A... pagati a N. fabbricatore per mano di N. Esattore del Catasto fol.	8 0 00
Per la Chiesa di S. Giambatista A... pagati a N. fabbricatore per mano di N. Esattore. Gabelloto, cautela. fol.	11 0 00
E così se vi saranno più Chiese, o più pagamenti per ciascheduna partita d' esito	19 0 00
	38 0 00

E così si potranno porre separate tutte l'altre partite in detto foglio, tanto per gli altri creditori, quanto per gli altri pesi forzosi, provisionati, o straordinarj; come s'è detto di sopra; e secondo saranno i pagamenti fatti, dando a ciascheduno la sua rubrica; e poi accennando i pagamenti suddetti colla giornata, il nome del ricevitore, liquidando che persona sia, cioè se il Principale, o il Procuratore, il foglio della cautela, e la quantità del denaro pagato. Con avvertire anche che se sarà in conto, porrà in conto di qual terza, o annata &c. e se sarà a final pagamento porrà a final pagamento, di qual terza, o annata &c.

Di quelle partite de' pagamenti fatti; e che il Sindaco, Esattore, o Gabelloto porterà in esito, e non avrà prodotta la cautela, faccia similmente un' altra rubrica a parte con dire: *cautele mancanti*: e poi porrà le partite per memoria solamente, acciò gli possano servire nella significatoria, nelle condannazioni &c. dichiarazioni &c. ma in quanto all' esito si dee porre nel suo luogo per ordine dove casca; cioè, se sarà fiscalario tra' fiscalarj; se istrumentario tra gl' istrumentarj; se provvisionato tra' provvisionati &c.

Se il Sindaco, oltre le suddette scritture del volume avrà anche prodotto il bilancio d'introito ed esito, il quale non andrà regolato in questa forma, il Razionale dee farne il levamento, cioè dividere le partite, e ponerle dove cascano per ordine nel modo suddetto, confrontando la partita posta nel bilancio con la cautela nel volume.

E dell' esito, e pagamenti minuti di carlini sei in su, vedrà se vi sieno i mandati degli Eletti, e tanto di que' di carlini sei in su co' mandati suddetti, quanto di que' di carlini cinque in giù, ne' quali non occorre mandato (potendo fare il Sindaco, o Esattore senza detto mandato da se stesso in virtù della Prammatica, come s'è detto) similmente dee farne il levamento o separazione ponendoli sotto una rubrica per ciascuno, con specificare partita per partita, come, quando, per mano di chi, e che somma; come per esempio; Corrieri mandati dal Sindaco, o Eletto, o Esattore farne una rubrica, e dire N. Corriere al Percettore per la tal causa sotto i tanti del tal mese carlini tanti; N. Corriere alla Regia Udienza sotto i tanti del tal mese carlini tanti, e così degli altri; con che di tutte le partite d' esiti farà ogni una il suo corpo, e daranno le dovute chiarezze *in futurum*.

13 Avvertasi, ed abbiasi cura particolare in ogni cosa avere l'occhio al tempo avvenire, acciò in ogni tempo restino le memorie; tanto per cautela dell' Università, quanto de' particolari, che vi avranno interesse, per quel che può succedere in occasione di Revisione de' conti, o altro &c.

Fatto detto spogliamento, o levamento, come di sopra, ed aggiustate bene le partite d'introito ed esito, si fa ordine al Governo odierno che faccia gli Assistenti, due, tre, o quattro secondo il solito, del modo seguente, cioè:

Formola dell' ordine a' Reggimentarj, che facciano gli Assistenti.

Titolo &c.

Magnifici N. N. N. N. &c. dell' Ordierno Governo di questa Università &c. Perchè dobbiamo procedere alla liquidazione del conto prodottoci dagli olim

Digitized by Google

14 olim *Sindaco ed Eletti vostri predecessori, e per non essere mai inteſi delle costumanze di detta Vniversita; ed acciò ſi poſſa maturamente, e con giuſtizia procedere a detta liquidazione, vi diciamo ed ordiniamo, che debbiate eleggere e ſpecificare 4. o 2. ſecondo il ſolito, perſone da bene, timoroſe di Dio, atte, docte, eſperte, intendenti e pratiche de' moneggi e materie dell' Vniversità, nominandole per Aſſiſtenti a' detti conti, i quali debbano unitamente con voi aſſiſtere di continuo appreſſo di noi per darni le notizie neceſſarie di tutto quello che importa, ed è neceſſario ſaperſi in benefizio dell' Vniverſità, ed aſcoltare i pagamenti partita per partita ſe ſieno veramente, tali quali ſi ſono poſti, e ſi debbano ammettere, come parimente ſe vi ſieno introiti mancanti, acciò fatte tutte le diligenze poſſibili ſieno diſobbligati da ogni colpa, e poſſiamo procedere alla diſcuſſione delle partite, tanto d' introito, quanto d' eſito, ed alla liquidazione ed ultimazione di tutto il ſuddetto conto: e detti Aſſiſtenti ſieno tanti, o più, o meno di detto numero, quanto ſarà il ſolito, ed a voi parrà convenire; e queſto fra giorni ...*, alias &c. *così eſeguano per quanto amano la grazia Regia, e ſotto pena d' once 25. per ciaſcuno, Fiſco Regio &c. il preſente torni a noi con la debita relazione &c. Dato in N. &c. firma il Razionale &c. e ſi fa la relazione in forma &c.*

Fatta l'elezione ſuddetta degli Aſſiſtenti lor ſi fanno ſentire le partite di detto conto poſte nel foglio &c. tanto dell'introito, quanto dell' eſito, e mentre da que' ſi conſiderano e riflettono con ogni maturità e diſtinzione, il Razionale incomincia a ſtendere la ſignificatoria, ponendo *per modum calculi, & ad inſtar bilancii* le partite *juxta poſita* nel modo ſeguente v3.

Formola della Significatoria.

Titolo &c. J E S U S.

M*Agnifici Capitano, Luogotenente e Corte in ſolidum. Necnon Sindaco, Eletto ed altri del Reggimento preſenti, e futuri in ſolidum di*
15 *queſta Città N., o Terra N. Vi ſignificbiamo come a noi è ſtata commeſſa la Viſura del conto dell' amminiſtrazione fatta dal Magnifico N. Sindaco, e Magnifici N. N. N. N. Eletti, ed anche di N. Caſſiere, o Eſattore nell' anno paſſato, principiato dal primo di Settembre 1686. Ed avendo noi per la facoltà dataci dall' Vniverſità, e ſuoi Reggimentarj di queſto preſente anno, proceduto in ciò co' dovuti ordini in voce & in ſcriptis, e co' requiſiti neceſſarj* ſervatis ſervandis, *ci ſono ſtati preſentati da detto* olim *Sindaco, i predetti ſuoi conti conſiſtenti in diverſe ſcritture, e cautele ſciolte; ed un bilancetto dell' introito, ed eſito di carte ſcritte n.... quali eſſendo ſtati veduti, bilanciati, calcolati, e molto bene riconoſciuti partita per partita così d' introito come d' eſito: abbiamo trovato, che detto N.* olim *Sindaco* juxta poſita *in detti ſuoi conti ſi ha fatto introito delle infraſcritte partite di denaro pervenuto in ſuo potere da' ſottoſcritti corpi d' entrate, effetti, eſigenze, e raccoglienze di detta Vniverſità in detto Anno di ſua amminiſtrazione v3.*

Introito.

In primis *detto N.* olim *Sindaco ſi fa introito di ducati duemila e cinquecento pervenuti dall' eſazione del Cataſto, o apprezzo da noi riconoſciuto, carta per carta, ed attentamente ſommato*, ſalvo tamen meliori calculo *ed eſatto da N. Eſattore* 2500 0 00

E più s' introita altri ducati mille e ſettecento pervenuti dalla Gabella della farina tenuta in detto Anno in affitto da N. come per le cautele e ſubaſtazioni fatte ſotto i ..., a noi preſente, ut fol.. vol. cautelarum 1700 0 00

E più s' introita altri ducati quattrocento venti, pervenuti dalla Diſeſa del Cucco tenuta in affitto in detto Anno da N. come per le cautele e ſubaſtazioni fatte ſotto i ... a noi preſentate, ut fol.. vol. cautelarum 420 0 00

E più s' introita altri ducati ottocentoquarantaſei pervenuti dal Dazio del vino tenuto in affitto detto anno da N. come per cautele e ſubaſtazioni ſotto i .... a noi preſentate, ut fol.... vol. cautelarum 846 0 00

5466 0 00

Sicchè tutto l' introito in detto Anno pervenuto in potere di N. Sindaco importa ducati cinque mila quattrocento ſeſſantaſei ſalvo ſemper meliori calculo, juxta poſita tamen &c. ſalvis &c.

Indi ſeguita l' eſito, e ſi dice in mezzo cioè:

Eſito

In diſcarico dell' Introito.

In primis s' eſita eſſo Magnifico N. olim Sindaco pagato alla Regia Corte ducati duemila ſettecento ſeſſantanove terì due, e grana dieci, cioè

A primo Ottobre 1685. per mano di N. Sindaco ducati ottantacinque, ut cautelarum fol.... 85 0 00

A dì ultimo Dicembre detto. per mano di N. Eſattore ducati mille cento cinquanta, ut cautelarum fol. 1150 0 00

A 18. Maggio 1686. per mano di N. Gabelloto ducati trecento ottanta quattro, terì due e grana dieci, ut cautelarum fol. 384 2 10

A dì .. Agoſto detto per mano di N. Eſattore ducati mille cento cinquanta, ut cautelarum fol. 1150 0 00

E più s' eſita pagato a' 2769 2 10

Re-

Digitized by Google

Riporto d' Introito		5466 0 00
Riporto dell' Esito	2769 2 10	
Regj Assegnatarj de' Fiscali, cioè:		
Al mag. N. creditore di maggior somma duc. centosessantasei, e terì tre, cioè;		
A' 15. Dicembre 1685. per mano di N. Esattore pagati a N. Procuratore ducati cinquantaquattro terì 2. grana 10., ut cautelarum fol.	54 2 10	
A dì . . , Febbrajo 1686. per mano di N. Gabelloto pagati a N. Procuratore ducati ventisette e terì tre, ut cautelarum fol.	27 3 00	
A dì . . Maggio detto per mano di N. Gabelloto pagati a N. Procuratore ducati ottantaquattro terì 2. grana 10., ut cautelarum fol.	84 2 10	
	166 3 00	
Al mag. N. anche creditore Fiscalario ducati quarantotto, terì tre grana dieci v3.		
A . . . per mano di N. Esattore pagati a N. Procuratore ducati trenta ut cautelarum fol.	30 0 00	
A . . . per mano di N. Gabelloto pagati a N. Procuratore ducati diciotto, terì tre e grana dieci, ut cautelarum fol.	18 3 10	
	48 3 10	
	2984 4 00	
	2481 1 00	

Sicchè resta dovendo ducati due mila quattrocent' ottantuno, e terì uno, juxta posita &c. salvo semper &c.

In questa forma si pongono tutt' i Fiscalarj ciascuno colla colonnetta dentro di tutte le partite de' pagamenti a loro fatti, e la somma particolare si tira all' incontro delle partite de' pagamenti fatti agli altri; e poi s' unisconi tutti insieme detti esiti, cioè l' intera somma de' pagamenti loro fatti, e si tirano all' incontro delle partite dell' altra somma richiamata di sopra del foglio di dietro nella colonna penultima, perchè nell' ultima sta l' introito richiamato di dietro: e così faransi anche degl' istrumentarj ed altri, portando fuori sempre la somma intera dell' introito scoverta, fino all' ultima partita dell' esito, e facendo una colonna generale di tutti gli esiti in detta penultima colonna; ed ogni partita, che costa di più pagamenti con diversità de' tempi, delle persone, o altra particolarità sempre si dee spezzare cioè, col fare la somma in altra colonnetta più dentro, essendo di molto giovamento per le future cautele e memorie: giunto all' ultima partita di tutto l' esito si fa una somma, e si tira fuori all' incontro dell' introito, per riscontrarle e vedere se uguagliano, o pure avanza l' introito all' esito, o pure l' esito all' introito, donde si passerà agli altri discorsi, che susseguono &c.

Veduto dunque quanto importa tutto l' esito *juxta posita*, lordo; e fattone una somma intera, come s' è detto, tirata fuori in abbaco a dirittura dell' introito, si porrà, anche *per extensum* in lettera, e dirà, *Sicchè l' esito juxta posita, ut supra, importa ducati tanti &c.* e seguita al capoverso il discorso della Significatoria, dicendo nella seguente forma, o simile, cioè:

Aggregazioni in detti conti per causa d' introiti mancanti.

E Riconosciute, e considerate per Noi Razionali, coll' assistenza e presenza de' detti Magnifici del Governo ed Assistenti, dette partite dell' introito, *juxta posita*, si sono ritrovate le sottoscritte partite non introitate, le quali si debbono aggregare in conformità delle Regie Prammatiche, siccome in virtù della presente dichiariamo doversi aggregare, ed aggiungere a detto Introito; e sono cioè.

I. Fra le suddette partite dell' introito ritroviamo non aversi introitato ducati tanti, per tanti che restò debitore N. Sindaco suo predecessore nell' anno tale, i quali doveva esigere ed introitarsi in questo presente conto in conformità della *Regia Prammatica 5. de Administratione Universitatum di D. Perafante de' 15. Dicembre 1559. tit. 4. to. 1. & Prammat. 8. de Commiss. & Exequt. del Conte de Lemos de' 26. Maggio 1613. tit. 45. to. eod.* E perciò intendiamo quegli aggiungere a detto introito, ed aggregarli, *audito prius in hoc & sequentibus dicto N. in juribus suis*, essendosegli assegnato competente termine, *ut infra &c.*

II. Ritroviamo, che non s' introita ducati . . , per la tal causa, che si doveva introitare, come pervenuti in suo potere, ovvero, i quali doveva esigere: e similmente intendiamo aggiungere al suddetto introito, ed aggregarli come di sopra, &c. e perchè in tal caso v' è la pena del quadruplo in conformità della predetta *Prammatica 3. de Administrat. Universitatum di D. Perafante sotto detto dì 15. Dicembre 1559.* intendiamo condannare e significare detto N. Sindaco a pagare interamente detto quadruplo, cioè la quarta parte all' Accusatore, e del resto la metà alla Regia Corte, e l' altra metà a detta Università defraudata. E così diciamo, dichiariamo ed ammoniamo detto N. a dire la causa, perchè non si debbano aggregare &c. *E così dell' altre se vi fossero più.*

Deduzioni dell' esito per causa di esiti fatti contra la forma delle Regie Prammatiche.

ED avendo parimente riconosciute le partite de' pagamenti ed esiti fatti, i quali ci pajono fatti contra la forma delle Regie Prammatiche dichiariamo, anche non dovergli ammettere &c. nè anche *ad modum calculi &c.* e sono, cioè.

I. Ritroviamo, che si abbia esitato ducati tanti, per spese somministrate nel passaggio ed alloggio del Signor Preside, o Auditore, Avvocato Fiscale, o Commissario, o qualsivoglia altro de' nominati nel *foglio . . . della guida col. 2. del primo trattato num. 2.* i quali non si debbono, nè possono somministrare, citra pregiudizio delle pene incorse in conformità delle *Regie Prammatiche 5. de Administr. Universitatum di detto D. Perafante de' 15. Dicembre 1559. 2. de Commiss., & Exequtor. di D. Gio. Manriquez de' 26. Ottobre 1558. & 6. di d. tit. del Conte di Lemos de' 31. Ottobre 1600.* del che daremo av-

Digitized by Google

avviso a S. E. in conformità delle nostre obbligazioni, come ci sta incaricato ed ordinato in detta *Pramm.* 5. *di d. Conte di Lemos*; quali ducati tanti spesi di sopra, intendiamo levare affatto, *& penitus* cassare dal presente conto, avendoli per non posti fra detti esiti per la ragione suddetta.

II. Ritroviamo avere esitato ducati tanti per donativi fatti a N. quantunque vi sia intervenuto il pubblico Parlamento, quali non si possono fare senza il Regio Assenso del Regio Collateral Consiglio, come sta proibito per la *Regia Prammatica 6. de Muneribus Officialium del Duca de'* 18. *Novembre* 1617. *tit.* 153. *tom.* 2. e però similmente si debbono cassare &c.

III. Ritroviamo, che detto Sindaco si esita ducati tanti per giornate a lui medesimo, o pure a suo figlio N. N. o pure a N. N. suo parente, vacate nel tal viaggio, quantunque asserisca essere andato per servizio ed utile dell' Università, e non essendovi intervenuto il generale Consiglio dell' Università, e procura generale &c. come sta ordinato per la *Pram.* 4. *de Administratione Universitatum di detto D. Perafante de'* 5. *Settembre* 1559. 1560. *tit.* 4. *to.* 1. *citra pregiudizio delle pene incorse*, però similmente intendiamo cassarli &c.

IV. Si esitano ducati tanti, pagati al Magnifico N. mandato in Napoli a S. E. o al tal Tribunale, ovvero alla Regia Udienza, o al Regio Percettore per servizio dell' Università, de' quali non apparisce la tassa fatta da detta Eccellenza, o da detto Tribunale, o Regia Udienza, o Regio Percettore, come si doveva in conformità della *detta Pram. 6. di D. Perafante*; e però anche intendiamo levare da detto esito &c. *citra pregiudizio* delle pene incorse, come per l'altre *Pram.* 1. *de Administr. Universitatum del Vice-Re di Cardona sotto i* 19. *Novembre* 1509. *& 7. di d. tit. del Marchese de'* 19. *Luglio* 1577.

V. Avendo scoverto e verificato, che detto Sindaco, e N. Cassiere, o Esattore siasi servito di ducati tanti di denari dell' Università per uso proprio, o prestati al N. suo parente, o amico; al che sta tassata la pena del quadruplo, cioè la quarta all' accusatore, e del resto la metà alla Regia Corte, e l'altra metà all' Università defraudata, in conformità della suddetta *Reg. Pram.* 5. *di d. tit. de Administr. Universit. di detto D. Perafante sotto i* 25. *Dicemb.* 1559. Perciò intendiamo condannare, e significare detto Sindaco, o Esattore a pagare interamente, e senza diminuzione alcuna duc. tanti, a che ascende detto quadruplo, cioè ducati tanti al T. accusatore (ovvero se vorrà essere tenuto segreto, senza dichiararlo nominerà qualche Confessore o altro suo amico &c.) ducati tanti alla Regia Corte, ducati tanti in beneficio di detta Università: e così diciamo doversi condannare &c.

VI. Ritroviamo, che detti Sindaci ed Eletti, quando diedero in affitto al N. il tal corpo d' entrate, o gabella dell' Università, non lo diedero con le dovute sollennità, cioè non lo fecero pubblicamente colle subastazioni legittime, e liberazione ad estinto di candela: al che v' era il N. che aveva offerto ducati tanti di più per il che è nato a detta Università interesse, e danno di ducati tanti per la tal causa. Per tanto intendiamo condannare, e significare detti Sindaci ed Eletti a pagare *de proprio* a detta Università, e per essa all' ordierno Sindaco ed Eletti ducati tanti, che detto N. ha offerto di più e duc. tanti per detti danni causati, come sta disposto per la suddetta *Pram. 6. di D. Perafante*. Così diciamo, doversi condannare ed aggregare &c.

VII. Ritroviamo, che detto Sindaco si esita ducati tanti pagati al tal Commissario del Percettore, o altro &c. per causa e sotto pretesto, che l' abbia dato dilazione in quello, che l' Università andava debitrice; il che non potea fare, standogli proibito per la *Pram. 6. de Comm.ss. & Exequt. del Conte de Lemos de'* 31. *Ottob.* 1600. Per tanto anche intendiamo condannare, e significare detti Sindaco ed Eletto a pagarli *de proprio*, e però si debbono dedurre da detto esito, *citra pregiudizio* delle pene incorse. Restando a nostro peso di darne parte a S. E. come sta ordinato in detta Prammatica: e così diciamo doversi dedurre &c.

VIII. Ritroviamo in detti esiti, che detto Sindaco ed Eletti hanno pagato ducati tanti per causa di terze e capitale al N. creditore, il quale non ha impetrato il Regio Assenso, con presentare le sue scritture nella Giunta, per il che s' è cotravvenuto alla *Pramm.* 8. *de Commiss. & Exequt. di d. Conte de Lemos de'* 26. *Maggio* 1613. *tit.* 45. *tom.* 1. Per tanto similmente intendiamo condannargli a pagare *de proprio*; e però li deduciamo da detto esito, *ut supra*.

18 *Questi bastino a' Razionali prudenti per loro istruzione, ed esempio; quanto al modo come debbono fare dette aggregazioni all' introito, o deduzione degli esiti, co' quali si possono regolare se ne saranno tutti, o alcuni di detti capi, come di sopra, o altri contenuti nel presente libro, il quale debbono attentamente, e più volte leggere, riflettere, e studiare, per vedere quello che debbono sapere*, præcise *in beneficio delle povere Università, che non hanno chi parla per esse; e l' ordinazioni e Prammatiche de' Superiori di santa intenzione, poco, anzi niente si osservano; stieno sicuri, tanto i mali Amministratori, quanto i mali, o trascurati Razionali, che* Deum habebunt ultorem, & exurget Dominus in defensionem pauperum &c.

Appresso a dette aggregazioni e deduzioni vengono i dubbj, per le partite dubbie, le quali restano a peso delle coscienze, e retti giudizj di detti Razionali, intese pienamente le parti: e non farebbe male, anzi stimo obbligato il Razionale suddetto a pigliare consulta e parere da qualche buon Dottore in dette partite dubbie: per non far' errore, ed in ogni altra, che gli paresse ancipite, e vestita d' anfratti.

Detti dubbj possono succedere per lo più negli esiti de' pagamenti fatti dal Sindaco, o Esattore da carlini cinque in giù, ne' quali non bisogna mandato del Reggimento, per vedere se sieno andati, o no in beneficio ed utilità dell' Università, e ritrovando non essere bene spesi, condannargli a pagare *de proprio*, con dedurli dagli affitti; ed essendovi interesse, condannargli anche all' interesse, massime se si conoscerà dolo, o colpa; O pure negli esiti fatti da carlini sei in su, con mandato ed ordine del Reggimento, e similmente ne' casi suddetti condannare det-

Digitized by Google

detti del Reggimento a pagarli *de proprio tanquam male mandantes*, acciò ognuno stia avvertito a bene amministrare con particolar cura e pensiero i denari, sudori de' poveri, come sono tenuti.

Sicchè essendovi partite da dubitare; primieramente, si formano i dubbj suddetti nel modo seguente, vz.

Dubbj formati ne' presenti Conti.

AVendo anche maturamente considerati detti esiti, e pagamenti fatti da detto Sindaco, e Magnifici Eletti o Cassiere, ritroviamo le par-19 tite seguenti, le quali ci pare anche di non doversi ammettere, come spese indebitamente, e senza veruno utile dell' Università predetta, e sono le seguenti, vz.

I. Si esitano carlini tanti pagati al tale senza il mandato ed ordine de' Magnifici del Reggimento; per il che non si debbono ammettere in conformità della detta *Regia Pram. 1. de Administratione Universitatum di detto D. Perafante de' 14. Dicembre 1559. tit. 4. to. 1.* assegnando loro il termine di due giorni, come dall'ordine a parte in foglio da noi firmato, e ad essi notificato &c. a dire la causa, perchè lor si dee ammettere, e non si dee lor dedurre da detto esito, come vuole detta Prammatica; e vogliamo anche, che detti Magnifici dell' odierno Governo vengano fra detto tempo a difendere le ragioni dell' Università, come sono obbligati &c.

II. Ritroviamo esitati ducati tanti, o carlini, pagati al N. con mandato di detti Magnifici del Governo, senza esprimere la causa, se sia per necessità, comodità, utilità, o beneficio di detta Università; per il che hanno contravvenuto a detta Prammatica. Per tanto si fa dubbio, e si assegna detto termine di giorni due a' detti Magnifici del Governo, come dall'ordine a parte in foglio, da noi firmato, e ad essi intimato &c. a dire la causa, perchè non si debbono condannare, *tanquam male mandantes* (ovvero si dice nel mandato la causa, se vi sia sospetto di non essere vero l'asserito) dirà: perchè ci viene riferito; o pure abbiamo dubbio, che detta causa non sia vera; o pure non sia totalmente in evidente utilità dell' Università; per tanto &c.

Così potrà regolarsi in tutte l' altre partite dubbiose. Indi farà il seguente ordine al Governo odierno, e Deputato.

Forma dell' Ordine al Governo, e Deputati, ovvero Assistenti per la discettazione, e discussione de' dubbj.

*MAgnifici N. N. N. N. del Governo nel presente anno di questa Università della Terra N. e Magnifici N. N. Deputati, o Assistenti alla vi-*20 *sione de' conti de' magn. N.* olim *Sindaco, & N. N. N. N. del Governo nostri predecessori, saprete come, letto detto conto, così da noi, come da voi, ed altre persone sono state formate molte aggregazioni, deduzioni e dubbj, i quali si debbono discutere. Per il che abbiamo* in scriptis *assignato, come con questo assegniamo, termine di giorni due, tanto a' detti* olim *Sindaco, Eletti e Cassiere, o Esattore, quanto a voi predetti dell' odierno Reggimento ed Assistenti, a conferirvi e presentarvi personalmente avanti di noi per liquidare gli, acciò possiamo procedere all' ultimazione de detti conti; ed in effetto debbiate assistere, ed accudire per le ragioni dell' Università, e quelle difendere, altrimenti procederemo a quello parrà di giustizia; ed ogni mancamento sarà imputato a vostra colpa &c. tanto eseguino &c. per quanto hanno cara la grazia di S. M. Il presente &c.* si firma, s' intima, e si fa la relazione &c.

Indi si presenta il foglio dell' aggregazioni, deduzioni e dubbj a que' del Governo passato, con l' infrascritto ordine del tenor seguente, *videlicet*,

Formola dell' ordine, col quale si presentano le aggregazioni, deduzioni e dubbj al Governo passato.

MAgnifici P. P. P. P. (e si nominano que', che danno il conto) *Dovete sapere, che nella lettura del vostro conto fatta in pubblico, e per spo-*21 *glio di scritture, da noi vedute e rivedute, e ben considerate una con l' assistenza de' magn. del Governo odierno, ed Assistenti*, seu *Deputati precedente nostro ordine eletti, sono state formate le seguenti aggregazioni, deduzioni e dubbj, senza la chiarezza de' quali non si può per noi procedere alla totale liquidazione di essi, per lo disbrigo de' detti conti. Però col presente vi diciamo ed ordiniamo, che per tutto i tanti del presente mese dobbiate personalmente conferirvi avanti di noi co' vostri Avvocati e Procuratori, ed in presenza de' medesimi del Governo, ed Assistenti a quelli liquidare, ed a dire la causa, perchè a quelli non debbono essere condannati per le sottoscritte cause e ragioni*: nec non ad audiendam provisionem faciendam, *circa la sostanza di quegli, altrimenti in loro contumacia si procederà alla semplice condannazione di essi. Non si faccia il contrario sotto pena d' once* 25. Fisco Regio &c. il presente &c. Dato &c. *Firma il Razionale, e s' inseriscono le suddette aggregazioni, deduzioni e dubbj, e si dice*: Le aggregazioni sono vz. *e s' inseriscono; E poi*: Le deduzioni sono vz. *e s' inseriscono; E poi*: I dubbj sono i seguenti vz. *e si fa la relazione dopo intimato detto ordine &c.*

Discussione, o discettazione delle predette partite.

ED essendo noi venuti alla discussione, e discettazione di dette partite, e dubbj, intesa pienamente l' una, e l' altra parte, cioè tanto detti 22 del Governo passato, che danno detto conto, quanto detti dell' odierno Governo e Reggimento, s' è concluso ed ultimato, come concludiamo, determiniamo, decidiamo e significhiamo; cioè.

In quanto alle suddette aggregazioni nu. . ., cioè la 1. 2. 3. &c. tutte in somma di ducati tanti, s' aggregano, ed aggiungono ad introito, e debito di N. Sindaco per le cause ivi narrate, per essersi così conchiuso e determinato; inteso pienamente *in omnibus* detto N. Ed a rispetto delle suddette deduzioni num. . . . . in somma di ducati . . . . s' è parimente proceduto alla discussione di tutte dette partite, intese le parti, s' è conchiuso e determinato doversi dedurre, come le deduciamo da detto esito, perchè spese, e pagate contra la forma della Regia Prammatica, *ut supra*.

Ed in quanto al primo dubbio si debbono ammettere, come ammettiamo; (ovvero non si

Digitized by Google

ſi debbono ammettere, come non ammettiamo) i ſuddetti carlini tanti ſpeſi per la tal cauſa, atteſo ci ſiamo baſtantemente informati della verità come paſſa (verbi grazia, perchè ſtava ammalato il Cancelliere, o era aſſente; o pure non vi era il Capo Eletto, o altra cauſa ſimile, ed il caſo non ammettea dilazione &c. per il che fu in evidente utilità, e beneficio, o neceſſità dell' Univerſità) ovvero, che detto Sindaco, o Eſattore fece detto eſito di ſua teſta, ſenza ſaputa de' detti Magnifici del governo &c. *Così potrebbe regolarſi &c.* e così determinano &c.

In quanto al ſecondo dubbio &c. *ſic, & &c.*

E così in quanto al terzo &c.

Indi ſi uniſcono tutte l'aggregazioni, e dubbj diſcettati, a' quali ſaranno ſtati condannati, con la ſomma dell' Introito, e ſi dice; ſicchè l' Introito ſuddetto in ſomma di ducati tanti, unito e calcolato con dette aggregazioni reſtate per vere, ſenza eccezione, o pretenſione alcuna in contrario, con le le dette partite de' dubbj diſcettati, a' quali reſtano condannati in ſomma di ducati tanti, fanno la ſomma di ducati tanti; e ſi tira fuori in abbaco, dopo ſcritto *in corpore* con lettere.

Appreſſo ſi uniſcono le deduzioni con le partite de' dubbj, a' quali reſtano condannati, e ſi ſottraggono e deducono dall' eſito, dicendoſi; E detto eſito ſpogliato dalle partite dubitate, e diſcettate, come di ſopra, con l' altre dedotte prima, perchè ſpeſe contra la forma della Regia Prammatica *ut ſupra*, reſta per la ſomma di ducati tanti (*in lettera*) e ſi tira fuori in abbaco.

22 Veduto quello, che reſta poſto ſotto per ſottrazione ſi dice: Sicchè reſta chiaro, vero e liquido debitore in ducati tanti, per li quali ſignifichiamo, e condanniamo detto Sindaco, o Reggimento, o Caſſiere *realiter & perſonaliter* (*ciaſcheduno per quello, che gli appartiene*) cioè N. per ducati tanti, N. per ducati tanti &c. ciaſcheduno per la ſua rata, o veramente ſe ſaranno *in ſolidum &c.* a pagargli e ſborſarli fra il termine di giorni.... in potere dell' odierno Sindaco, o Caſſiere, ſenz' altra dilazione, il quale ſe ne debba fare introito *ante calculum* in beneficio di detta Univerſità ne' ſuoi conti &c. Così diciamo, ſignifichiamo e condanniamo, *iſto, & omni meliori modo &c.* commettendo al Magnifico Governatore di queſta Città o Terra, e ſuo Luogotenente preſenti e futuri *in ſolidum*, che nel ricevere delle preſenti lettere ſignificatoriali debbano aſtringere tanto l' Eſattore *ſeu.* Caſſiere, come principal debitore; quanto il Giudice e ſuoi del Governo &c. alla ſoddisfazione de' ſuddetti ducati tanti a beneficio della predetta Univerſità; nè liberarli, ſe prima non avranno data la total ſoddisfazione, *ut Juris &c. & gratis &c.* in conformità *della Regia Prammatica &c.*

Se l' Amminiſtratore ſarà ſtato ſolo il Sindaco, le lettere eſecutoriali ſi faranno ſolo contra il Sindaco, *mutatis mutandis &c.* E ſe reſteranno creditori, dirà: per li quali ſignifichiamo, e condanniamo detta Univerſità, e per eſſa l' odierno Sindaco o Caſſiere, o Eſattore *realiter tantum* con l' azione, ed ipoteca ſopra l' entrate di detta Univerſità, non aſſegnate però alla Regia Corte, o ſuoi Aſſegnatarj de' Fiſcali fra il termine di giorni.... e così diciamo &c. Firma il Razionale.

Se vi mancheranno cautele, gli ſi dà il termine dicendo.

23 E perchè ci ritroviamo aver ammeſſo al detto N. alcune partite; la tale in ſomma di ducati tanti, l' altra tale in ſomma di ducati tanti &c. alle quali mancano le debite ricevute. Per tanto, benchè ſia conoſciuto eſſere quelle ſeguite legittimamente, come pagamenti forzoſi, ad ogni modo per cautela dell' Univerſità gli diamo, e concediamo termine d' un meſe, decorrendo dalla lettura della preſente ſignificatoria a quelle produrre, con tutte le cautele neceſſarie &c. altrimenti elaſſo detto termine, o in caſo contrario non trovandoſi compiuto a quanto gli s' ordina, *ex nunc pro tunc* reſti debitore ſignificato, e non s' intendano ammeſſe in modo alcuno, ſe non *ad modum calculi, & non aliter, nec alio modo &c. quia ſic &c.* così ordiniamo, e ſignifichiamo *omni modo meliori &c.* Firma il Razionale.

25 E perchè potrebbe eſſere, che contra le forme delle Regie Prammatiche, e Stato dell' Ill. Reggente Tappia ſi foſſero menate buone dette partite di detti eſiti a' prefati computanti in pregiudizio dell' Univerſità, alle quali non intendiamo eſſere incorſi, atteſo l'abbiamo tutte dubbioſe: in tal caſo rimettiamo a' Superiori la commeſſione, e condannazione di eſſe *iſto &c.* ed unitamente condanniamo a beneficio di eſſe tale di tale, tutti e quali ſi vogliono debitori per quelle partite, che gli debbono, tanto per l' introito fattogli, quanto degli eſitati: per quelle ſomme, che gli debbono, vogliamo, che contra di loro ſi eſegua a ſua iſtanza *realiter & perſonaliter*, non oſtante qualſivoglia pretendenza, che *quomodolibet* ſotto qualunque preteſto, o colore attentaſſero; proibendo al Magnifico Governatore di detta Terra, e ſuo Luogotenente preſente e futuri *in ſolidum* il mettere mano alla preſente ſignificatoria, ed a quanto in eſſa ſi ordina: ma chi pretende eſſere gravato, o altro in contrario, *quod non ſupponitur, adeat Regiam Cameram Summariæ &c.* e così diciamo, condanniamo e ſignifichiamo in queſto, ed in ogni altro miglior modo &c. *ſalvo ſemper meliori calculo &c.* In fede abbiamo fatta la preſente ſottoſcritta di noſtra propria mano &c. *Datum &c.* die.... Firma il Razionale &c. Il Suggello &c.

26 *Die &c. præſentes literæ ſignificatoriales fuerunt latæ, & lectæ per me ſubſcriptum &c. in tali loco &c. præſentibus, acceptantibus & non contradicentibus N. N. N. N. N. &c.* e ſi nominano il governo vecchio e nuovo, con gli altri intereſſati, *coram Magnifico Gubernatore &c. & N. N. N. N. pro teſtibus &c. Et in fidem &c.*

27 Avvertano i Razionali a non ammettere in niuna maniera, nè far buon quello, che porteranno in eſito per ragione d' alloggiamenti, e dilazioni &c. e ne diano avviſo a S. E. come *per la Pram. 6. de Commiſſ. & Exequut. del Conte di Lemos de' 30. Aprile 1655. tit. 45. to. 1.*

28 Debbono ammettere tutte le ſpeſe fatte *prævio mandato* degli Eletti da carlini ſei in ſu, e ſenza mandato da carlini cinque in giù, come s' è detto *nella Pram. 5. de Amminiſtr. &c. §. 4. tit. 4. to. eod.* Ma non le ſpeſe e donazioni fatte dagli Officiali, come s' è detto nel citato luogo §. 19.

A riſpetto delle bonificazioni, che ſi ſogliono fare

Digitized by Google

fare in beneficio degli Amministratori ed Esattori, o Cassieri sopra i morti, assenti, e resi impotenti fra l' anno della loro amministrazione, si avverte, che si debbono fare *pro rata*, avendo considerazione tanto del tempo, cioè da quel mese, o giorno, che quel tale è morto, è stato assente, o si è reso impotente, quanto della somma, che si gli dee bonificare; massime nelle Vedove: alle quali sono morti i loro mariti, e a' Pupilli, a' quali sono morti i padri; mentre a questi, come s' è detto, si dee concedere la modificazione, e piacevolezza nella tassa, dovendosi tassare meno degli altri, che amministrano i loro beni per se stessi, come s' è detto *fol.... n. 35. & fol..... n. 23.* Sopra i gravati nel Catasto, detta bonificazione si dee fare *causa cognita, & Juris ordine servato, audita in omnibus Universitate.* Se il gravame dipende dal Catasto fatto colle solennità, che si ricercano, secondo *le Regie Prammatiche, ed i Capitoli del Regno* come s' è detto in principio &c. *& constito de gravamine, mediante decreto Judicis*, allora si fa la bonificazione dal Razionale ed Assistenti &c.

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO AL CAP. XXVIII.

De' Razionali de' Conti, e Revisione di essi.

SOMMARIO.

1 *Spese minute da cinque carlini a basso senza mandato si bonificano da' Razionali.*
2 *Spese con ordine scritto si bonificano dal Razionale, e se non sono bene spese, si condannano i* male *mandanti.*
3 *Razionale come si elegge?*
4 *Formola della commissione de' Razionali.*
5 *Formola dell' ordine per l' esibizione de' conti.*
6 *Titolo del Re, e non del Barone, si usa da' Razionali.*
7 *Appellazione dagli aggravj de' Razionali non si fa al Barone; ma a' Superiori Regj.*
8 *Razionali, quando non ubbiditi in esibire i conti, come debbono regolarsi.*
9 *Conti si debbono presentare fra dieci giorni dopo finito l' anno, altrimenti s' incorre alla pena di 500. ducati.*
10 *Pena si eseguisce dalla Corte Baronale precedente citazione* ad dicendum &c.
11 *Editto, che ognuno venga a fare parte fiscale a' conti.*
12 *Formola della significatoria.*
13 *Significatoria si dee leggere in presenza delle parti, e intimare, altrimenti non le si può dare esecuzione.*
14 *Significatoria, come si dee eseguire dalla Corte.*
15 *Appellazione, e nullità, quando impediscono l' esecuzione della significatoria.*
16 *Barone, e Corte Baronale non si può intromettere all' appellazione, o revisione de' conti; ma solo può destinar persona a far le parti fiscali.*
17 *Revisione de' conti ad istanza di chi si può fare.*
18 *I conti dell' Università prima si debbono significare da' Razionali Eletti da esse Università: secondo dalla Corte del luogo; e terzo dalla Regia Camera. Questo è lo stile moderno della Provvisione solita spedirsi dalla Regia Camera.*
19 *Revisione de' conti non si fa, se prima non paga il debito colui, ch' è stato significato da' Razionali.*
20 *Debitore d' Università per causa di significatoria si eseguе* personaliter & realiter; *ma non per altre cause.*
21 *Razionali debbono ammettere i pagamenti fatti precedente mandato, o conclusione, anche se fossero malamente spesi, salve le ragioni contra i* male *mandanti.*

1 I Razionali ammettono le spese minute da cinque carlini a basso, benchè non ci sia mandato scritto degli Eletti, perchè sieno bene spesi; ma quelle somme più di cinque carlini senza ordine degli Eletti spese, non le debbono bonificare.

2 Ma dove vi è ordine scritto, se non sono spese per necessità, o utile debbono condannare gli Eletti *male* mandanti, e subito dare nota agli Ufficiali per la pena incorsa del doppio, da applicarsi per metà alla Corte, e per metà all' Università, se non ci è accusatore; perchè se ci è accusatore, si applica la quarta parte. Altrimenti così i Razionali, come i Deputati incorrono alla pena di once 25. d'oro, e di pagare essi dette partite male spese, *Pram. 5. §. 3. & 4. de Adm. Univ. tit. 4. tom. 1.*

Nel Tomo 2. della mia *Prat. al tit. 5. de significatoriis* troverai tutta la *prat.* delle significatorie dell' Università; ma conviene, per non fare, che il Lettore abbia bisogno di andare cercando altri libri, ripetere qui alcune cose più importanti.

3 L' elezione dunque de' Razionali si fa dall' Università in pubblico Parlamento, ovvero da' Sindaci o Eletti, e di uno, due, o tre Razionali, secondo l' uso di ciascheduna Università, come si ricava dalle parole della *Pramm. 5. §. 9. de Administrat. Universitat.*: ivi: Presentare il suo conto al Razionale ed altri, che saranno deputati a vedere il conto secondo i costumi, ed osservanza dell' Università.

Dove l' elezione si usa fare in Parlamento, si dee pigliare copia del Capitolo di detta elezione fatta, e consegnarla a' Razionali, che loro servirà per commessione.

Ma dove l' elezione si fa da essi Reggimentarj senza parlamento, si farà la commessione del tenor seguente.

CARLO

Per la Dio grazia Re &c.

4 DOvendosi da questa Università della Città N. deputare due Razionali a calcolare, e significare i conti dell' amministrazione fatta dal Magnif. N. Sindaco, essendo Eletti il Magnifico N. e N. cominciata dal primo Settembre .. e finita all' ultimo Agosto .... abbiamo eletto le persone di voi Magnifico N. e N. siccome con la presente vi eleggiamo e deputiamo con tutta l' autorità bastante secondo la disposizione delle leggi comuni e del Regno, e secondo l' uso e consuetudine della nostra Università, ed in ogni miglior modo e via, che vien permesso; concedendovi *vices & voces nostras & Regias*, servata la forma delle Regie Prammatiche; costituendovi in ciò il salario solito darsi a' vostri predecessori di duc. .... Ed affinchè da tutti siate trattato ed ubbidito per tale; abbiamo fatto la presente per mano del nostro sottoscritto

Digitized by Google

ordinario Cancelliere, firmata di nostre proprie mani, e munita col solito suggello dell' Università, Data &c.

C A R L O

Per la Dio grazia Re &c. N. N. Razionali per l' Università N. Eletti.

5 MAgnifico N. Sindaco e Magnifici N. e N. Eletti dell' anno cominciato a primo di Settembre... e terminato all' ultimo di Agosto prossimo passato del corrente!.... al Governo della Città N. vi significhiamo, come dalla detta Università siamo stati eletti per Razionali a' conti di detta vostra amministrazione, e volendo procedere, come si conviene alla visione di quelli, con la presente vi diciamo ed ordiniamo, che dobbiate, e ciascheduno di voi debba fra due giorni avanti di Noi presentare i conti di detta vostra amministrazione con l'introito ed esito lucido e chiaro con tutte le scritture a tale effetto necessarie e dobbiate comparire ed assistere appresso di noi nella tale casa, luogo di nostra residenza continuamente ne' giorni seguenti fino alla terminazione di detto conto senza farsi il contrario, sotto la pena di duc. 500. *nella Reg. Pram. 5. de Administr. Univer. cod.to. & tit.* comminata; altrimenti si procederà in loro contumacia, e saranno significati e condannati non ostante la loro assenza. Richiediamo anche con la presente i sottoscritti Magnifici Sindaci ed Eletti di detta medesima Università odierni, che vengano fra lo stesso termine ad assistere con la continuazione de' giorni seguenti a fare le parti in beneficio di detta Università, o pure destinarvi persona, che in nome loro, e di detta Università assista avanti di Noi per l' effetto predetto. Dato nella Città N. 26. Settembre...

6 Qui si dee avvertire, che si dee porre il titolo del Re Nostro Signore, e non del Barone, ancorchè sia Terra Baronale, non ostante, che dica il contrario il nostro Autore in questo *cap. al n.* 2. come io ho avvertito in detto secondo tomo dalla mia *prat. fol.* 288. *n.* 24. e la ragione è perchè i Razionali si eleggono con la potestà Regia, e l' appellazione da' detti Razionali si fa a' Superiori Regj, e non agli Offi-
7 ciali Baronali. Intimato detto ordine si scriverà la relazione del Giurato; e se non si presentano i conti, si fa un altr' ordine consimile, che con effetto precisamente e perentoriamente compariscano e presentino il conto.

8 E se nè pure ubbidiscono al secondo precetto, si può implorare il braccio dell' Officiale di giustizia ad eseguirsi ne' beni, o nella persona, o pure si può fare diligenza di avere l' introito con le copie d' istrumenti, o accensione di candela, o copie di ricevute, o altri documenti presentati per parte dell' Università, e spedire la significatoria in contumacia di tutte le somme, che costano essere caricate all' introito.

9 Anzi si possono condannare alla pena di ducati 500. stabilita nella *Pram. 5. §. 9. de Admin. Univers.* imposta contra quelli, che non presentano i conti fra dieci giorni immediatamente seguenti dopo finito l' anno dell' amministrazione; ma detta pena si eseguisca dalla Corte locale precedente citazione *ad dicendum causam quare non debet solvere poenam duc. 500. contentam in Pragm. 5. de Admin. Univers. & causam quare non curavit reddere computa infra decem dies, ut in dicta Pragm.*

10 Il nostro Autore al *nu.* 10. ha posta la forma dell' Editto, quale non ho veduto praticare; ma dove si praticasse, o volesse praticare, si potrebbe usare maggior brevità, con aggiungere in piedi dell' ordine, che si fa, *ut supra* v3...

11 Ed affinchè ogni Cittadino possa venire a far parte per benefizio dell' Università nelle partite di detti conti, che sarà anche tenuto segreto; ordiniamo, che si affiggano le cartelle nelle piazze e luoghi soliti.

Nella relazione poi del Giurato riferisce anche avere affisse le cartelle nelle piazze e luoghi soliti, acciocchè ognuno abbia notizia di far le parti fiscali ne' conti predetti.

Nè vi si richiede altro atto ordinario, perchè i Razionali dell' Università procedano *ore tenus de plano*, e senza figura di giudizio.

Formola della significatoria.

C A R L O

Per la Dio Grazia Re N. e N. Razionali per la Magnifica Università ed N. Eletta.

12 ESsendo stati noi Eletti per Razionali a' conti del Magnifico N. Sindaco della Città M. dell' anno cominciato al primo Settembre..., e finito all' ultimo Agosto..., ed avendo proceduto *servatis servandis* alla visione de' detti conti, citate ed intese le parti, veduti, bilanciati e calcolati partita per partita così dell' introito, come dell' esito ben dicussa; si è ritrovato l' introito superare l' esito in duc..... quali ordiniamo, che fra giorni... si paghino da detto Magnifico N. in potere dell' odierno Sindaco. Così diciamo e significhiamo, ed in ogni altro miglior modo. Dato nella Città. N.

Quando vi fossero partite de' pagamenti, che il debitore vuole termine a produrle, ed appare giusta causa doversegli dare detto termine, allora si fa la significatoria per tutta la somma con la clausola v3. Però se detto Amministratore fra giorni... produrrà le ricevute *in forma valida* dal T. Procuratore de' Fiscali, resti detto N. liberato ed assoluto per quella somma, di cui produrrà cautele valide di ricevute in benefizio di essa Università, e non altrimenti; ed elasso detto termine senz' altra dilazione, debba pagare detta somma, *ut supra*.

13 I Razionali tengono obbligo di leggere il tenore della Significatoria in presenza delle parti, e fare l' atto in piè di detta Significatoria del seguente modo: La retroscritta Significatoria è stata promulgata e letta al detto dì ... *ut supra* in presenza così del T. Amministratore significato; come de' T. T. e T. Sindaco ed Eletti odierni dell' Università predetta, i quali hanno intesa ed accettata detta Significatoria.

Ma se alcuno non l' accettasse, e come gravato appellasse da essa, se ne fa menzione v3. *Verum* T. T. se n' è sentito gravato, ed ha appellato a' legittimi Superiori.

Quando la parte non ha voluto, o non ha potuto venire in tempo che s' è letta la Significato-

Digitized by Google

catoria, se le dee notificare la copia di essa per lo Giurato, e farà la relazione, acciocchè non solo corra il termine stabilito al pagamento; ma anche acciocchè scorra il termine de' dieci giorni per l' appellazione; altrimenti se non è intervenuta alla lettura, nè pure è stata intimata con la copia della Significatoria, non le corre il termine di pagare, nè il termine di appellare.

Onde presentandosi alla Corte del Luogo la Significatoria, che non è stata letta, nè intimata al debitore significato, non può darle esecuzione, se prima detta Corte non la fa notificare al debitore.

14 Anzi anche che sia notificata, dee la Corte locale fare una citazione al debitore a dire la causa, perchè contra di essi non si debba eseguire detta Significatoria presentata per la somma di duc..... &c. la ragione è perchè detta Significatoria è una sentenza fatta da' Razionali, la quale ha l' esecuzione parata; però poichè detta esecuzione si dee dare non dagli stessi Razionali, ma da altro Officiale della giustizia, non dee eseguirsi senza precedente citazione a similitudine dell' obbligazione *penes acta* di una Corte, che poi s' incusa in altra Corte, secondo le ragioni e formole da me date in detto *secondo tomo della mia prat. al tit. de Oblig. penes acta fol.* 220.

15 Con avvertenza, che se il debitore significato appellasse, non ostante l' appellazione si eseguа, con dare pleggeria di restituzione in caso, che si ritrattasse detta significatoria, come più diffusamente ho detto al *tomo* 2. *della mia prat. al tit. de Significatoriis fol.* 183. *n.* 2.

E se dicesse di nullità; quando le nullità non sono apparenti e notorie, e non sono contra espresso caso di legge, o di scrittura presentata, nè pure impediscono l' esecuzione; ma se le nullità fossero notorie, che non avessero bisogno di estrinseca pruova, allora impedirebbero l' esecuzione, come dissi *loc. cit. n.* 13. *&* 16.

Le nullità si debbono proponere dentro i legittimi tempi, cioè fra sei giorni, e si debbono discutere dall' istesso Razionale con voto di Consultore eleggendo in Publico Parlamento precedente la lista de' DD. sospetti, fra il termine di due mesi.

16 L' appellazione dalla significatoria non si può fare alla Corte Baronale, ma alla Regia Camera: così la revisione de' conti, non si può ordinare dal Barone, o sua Corte Baronale; ma dalla Regia Camera. Il Barone altro non può fare, che destinare persona, che assista alla visione e revisione de' conti per fare i dubbj Fiscali, come ogni Cittadino può fare, come dissi *loco cit. n.* 21. *de Marin. Arresto* 531. *fol.* 134. *a ultimo Giugno* 1600. *e di Novembre* 1659.

17 La revisione de' conti non si può dimandare, se non dalla parte interessata e gravata in detti conti: e se si dimandasse da' particolari Cittadini debbono essere almeno di numero 8. che si firmino al memoriale con autentica del Notajo, ovvero tutti 8. facciano un Procuratore a potere dimandare la revisione nella Regia Camera, e non si può ad altre Banche, se non alla Banca dell' Attuario di quella Provincia. Così sta stabilito per generale decreto della Regia Camera *a dì 7. Luglio* 1606. *de Marinis Arrest.* 564. *fol.* 142.

e per l' altro decreto generale dell' anno 1558. fu stabilito, che se nella revisione non si trovasse debitrice persona alcuna, dovessero pagare la persona destinata a vedere i conti e spese di detta revisione quelli, che hanno dimandato detta revisione, senza che possano avere regresso contra l' Università.

Però restando nella revisione condannato alcuno, la spesa della revisione dee andare a danno di detto debitore, *de Marinis Arrest.* 194. *fol.* 54.

18 Oggi non si usa più la pratica antica; ma la Regia Camera giornalmente spedisce provvisioni che i conti prima si veggano da' Razionali Eletti dell' Universitá: secondo della Corte del Luogo: e terzo della Regia Camera nel *tom.* 2. *della mia pratica tit.* 5. *de signif. n.* 21. *fol.* 288.

☞ Per la disbrigazione de' quali vi è la novella Prammatica del 1738. a 14. Marzo al §. 4. colle seguenti parole.

Ed affinchè in detto Tribunale della Regia Camera si proceda con maggior celerità al disbrigo delle cause, vogliamo che in uno, o due giorni di ciascheduna settimana passino nella terza Ruota in giro due Presidenti Togati, un di cappa corta, ed uno de' fiscali de' conti, e questi disbrighino tutti i gravami prodotti da' decreti da essi fatti in casa nelle cause delle discussioni degli Stati e revisioni de' conti degli Amministratori dell' Universitá &c. E perchè sono inutili le leggi quando se ne trascura l' osservanza: perciò ordiniamo e comandiamo, che con particolare attenzione e vigilanza debba il Luogotenente di essa Regia Camera e suoi Ministri attendere ed invigilare, che le presenti nostri regali deliberazioni inviolabilmente si osservino.

Gio: Domenico Albarella.

19 All' incontro l' Universitá quando è significata debitrice per li Razionali, nè anche può essere intesa nella revisione de' conti, se prima non paga il debito, come dissi a detto mio *secondo tomo fol.* 286. *num.* 20.

20 Quando uno fosse condannato a pagare qualche quantità all' Universitá per causa d' introito ed esito; ma per altra lite allora non si può eseguire *personaliter*, *ma realiter tantum*, come ho detto *loc. cit. n.* 17.

21 I pagamenti fatti dal Sindaco, o da altri con mandati o conclusione dell' Universitá si debbono ammettere, salve le ragioni contra i *male* mandanti, *de Marin. fol.* 134. *Arresto* 632. *de' 12. Luglio* 1600.

APPENDICE.

Istruzione per li conti de' Luoghi Pii.

UN conto per essere recettibile dee contenere il Bilancio letterale di tutte le partite d' introito ed esito, e le cautele per la giustificazione così dell' introito come dell' esito.

INTROITO.

CIrca le partite d' introito si debbono prima portare tutte le rendite annuali fisse della Chiesa, Congregazione, o altro luogo Pio, con descriversi i corpi uno per uno, in che consistono, a chi si tengono affittati, e per qual somma, con portarsene il documento nel volume delle cautele, e citarsi il foglio nella partita del

Digitized by Google

Bilancio, dichiararſene che ſiaſene eſatto, e che reſta ad eſigerſene, ſpiegarſi la cauſa per la quale non ſiaſi fatta l'intera eſazione; con avvertenza che ſarà tenuto *de proprio* l'Amminiſtratore ſe per colpa ſua ſiaſi traſcurato d'eſigere.

Dopo deſcritti i corpi ſtabili, ſi deſcriveranno gli annui cenſi perpetui, Redditi, Partite d'Arrendamenti, Fiſcali, nomi de' debitori, ed altri; il tutto con diſtinzione.

Indi ſi deſcriveranno gli annui cenſi redemibili, o ſieno compre d'annue entrate, con ſpiegarſi il capitale, ſopra del quale ſiaſi fatta la compra, chi ſia il debitore, e quanto importi l'annualità, e che ſe n'eſige &c.

Indi ſi deſcriveranno i debitori *pro una vice*, come ſono le vendite fatte in quell'anno di qualche taglio di ſelva, o altro frutto di ſtabile, che non è di rendita fiſſa in ciaſcuno anno, ma ſe ne vende il frutto in ogni tanti anni. E qui ſi avverta, che debbonſi deſcrivere tutt' i corpi di tal genere, in che conſiſtono, ove ſono ſiti, e loro capacità; con dichiararſi poi, che nel tale anno ſi è venduto il frutto del tale corpo al tale e tale per ducati tanti, &c.

In appreſſo ſi deſcriveranno le rendite pervenute in quell'anno per cauſa d'eſazione annuale, o *menſatim* forſe che ſi fa da' fratelli di Congregazione, o altri, con eſprimerſi in che conſiſta detta eſazione, cioè che ſi corriſponda da ciaſcheduno, quanti ſieno i fratelli, o altre perſone, che contribuiſcono, e quanto ſia l'introito di detto anno: e ſi produrrà per documento la fede del Superiore del luogo, del numero delle perſone di quell'anno, e di ciò che ciaſcuna di eſſe era tenuta corriſpondere, acciò ſi poſſa liquidare, ſe le quantità ſi portano introitate, vanno a dovere e corriſpondano col documento.

Ed in fine ſi porteranno nell'introito tutt' i debitori per cauſa d'attraſſo, e non eſatti da' predeceſſori; come pure le partite ſignificate a' precedenti Amminiſtratori; il tutto con diſtinzione una per una, eſprimendoſi in ciaſcuna partita il nome del debitore per cauſa d'attraſſo, quanto importi detto attraſſo, per qual cauſa, e che ſiaſene eſatto &c. e portarſi il documento della diligenza praticata per l'intera eſazione, nel caſo che non ſi portaſſero eſatte per intero.

E S I T O.

CIrca l'eſito in primo luogo ſi debbono deſcrivere e portare in eſito tutt' i peſi forzoſi annuali di detta Chieſa, Congregazione, o Luogo Pio &c. con eſibirſi nel volume delle cautele le debite ricevute di ciaſcuno eſito.

In ſecondo luogo ſi portino in eſito i peſi eſtraordinarj, e ſpeſe ſeguite in quell'anno, come ſono accomodazioni, riparazioni, o altre. E per queſti eſiti eſtraordinarj ſi dee portare per documento le neceſſità d'eſſerſi dovuta fare in detto anno la tale riparazione, accomodazione, o ſpeſa; nota dell'accomodazione, fede d'eſperti, o apprezzo, che vi ſia biſognato tanto per fare la tale riparazione, e la ricevuta degli operarj, che abbiano quella fatta &c.

Concorda col ſuo originale ſiſtente nell'Archivio del Tribunal Miſto. Napoli a' 20. Febbrajo 1756.

Carolus Gagliardi Cancellarius.

Adeſt Sigillum magnum.

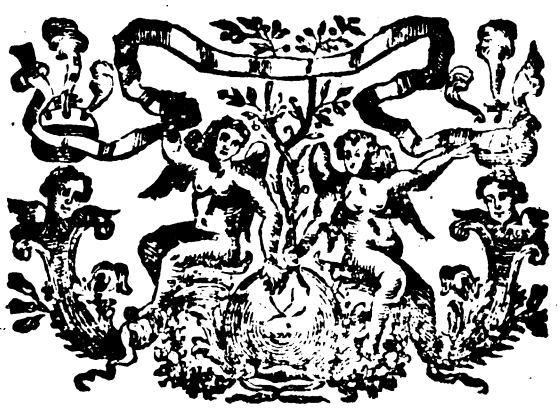

PRA-

Digitized by Google

PRATICA DEL CANCELLIERE

OVVERO

IL CANCELLIERE ISTRUITO.

CAPO XXIX.

Dell' Università, e suoi obblighi.

SOMMARIO.

1 *Ragione perchè non s'è posta la descrizione del Regno col notamento de' fuochi, ed annuo debito.*
2 *Cancelliere come dee essere, ed a che è obbligato.*
3 *Università dee avere l'Archivio per conservazione delle scritture, e cautele.*
4 *Platea de' corpi certi, invariabili, ed effetti dell'Università come si dee fare.*
5 *Catasto, Gabelle e Dazj come si debbono registrare.*
6 *Fuochi come si debbono registrare colla copia della Numerazione in Archivio.*
7 8 9 11 e 12 *Pagamenti, ed esiti come si debbono registrare.*
10 *Cautele de' pagamenti, ed altro debbono tutte conservarsi in Archivio.*
12 13 *Significatorie come si debbono registrare.*
14 *Servizj personali e reali come si debbono registrare.*

1 SI era determinato, anzi principiato di porre in quest' opera (per dare alle Università tutte le notizie di quanto loro è necessario sapere, acciò non manchi ad essi cosa alcuna di quello, che appartiene alla retta amministrazione) anche il numero de' fuochi, colla descrizione ed annotazione di tutto il Regno, Provincia per Provincia, nella quale ciascheduna appare tassata e liquidata nell'ultima numerazione del 1669. coll' annualità, che debbono per causa de' fiscali, così alla Regia Corte, come agli Assegnatarj; sì per poter formare il Catasto, e fare i dovuti assegnamenti, sì per poter fare i registri, che ciascheduna Università dee tenere, come si dirà in appresso; ma perchè la certezza non si può verificare facilmente, atteso detta numerazione è stata più volte mutata per l'aggregazioni e deduzioni, che si sono fatte sopra molte di esse Università; s' è tralasciata detta fatica: tanto più che a riflessione più matura s'è stimata inutile, non solo per la causa suddetta; ma anche perchè dovendo di prossimo uscire la nuova numerazione (già ordinata) resterà la vecchia di niuna ragione; anzi s' aggiunge, che anche quando si fosse potuto verificare il certo numero de' fuochi per li quali pagano oggi le Terre, e la nuova numerazione non fosse per uscire di breve; nè anche avrebbe tal diligenza apportato veruno giovamento con detta descrizione di tutto il Regno, alle Università in particolare, mentre a ciascheduna preme solo sapere lo stato suo; nè l'importa quello dell' altre; e pretendendosi avere, (com'è facile dal Regio Percettore Provinciale, al quale fanno i pagamenti) il notamento certo e indubitabile, così di detto numero di fuochi, come del detto annuo debito; s' è abbreviata la fatica, la spesa ed il tempo: per dare anche al Cancelliere un avviso di quel, che più porta d'obbligo il suo officio; acciò sia di comune giovamento il pagamento di sua provvisione.

2 E' il Cancelliere l'occhio dell' Università, massime nella maggior parte delle Terre, che si guidano quasi tutte colla di lui direzione; e però dee essere non meno dotto, che pratico e indefesso nel faticare a pro delle povere Università, che come miserabili debbono essere da tutti ajutate, e maggiormente da chi sostiene il loro peso. La cosa, che fra l'altre è più importante a benefizio di ciascheduna Comunità, è tenere il suo Archivio col registro di quelle cautele; che le possono essere utili e necessarie, e più nel futuro, che di presente: vedendosi per isperienza, che da questa mancanza le viene causato molto pregiudizio, e vanno alla giornata mendicando nelle occorrenze quelle scritture, che le mancano per difetto di prudenza, e d'un poco di fastidio e fatica in conservare, o registrarle in tempo, che celebrano. S' esorta dunque ciascheduno Reggimento a spendere quanto potrebbe importare la valuta d' un Libro capace di carta bianca, che non sia meno d'uno Squarcio di Percettore per poter formare il registro, dove non vi è, e ivi ordinatamente piantare e intavolare le cose più essenziali, che occorrono anno per anno, ed alla giornata, come succedano, nella forma, che siegue.

3 Primieramente si debbono registrare e far Platea di tutti gli effetti ed entrate, che tiene ciascheduna Università nel suo Patrimonio, e Azienda certi, e invariabili; come sono Territorj, Boschi, Difese, Masserie, Censi enfiteutici, o simili, descrivendoli per li confini, e particolarizzandoli quanto più si può, per darne la notizia

Digitized by Google

tizia più facile s' possa *ad futuram rei memoriam* coll' origine, e causa, che si sono avute per via de' contratti, donazioni, o ultime volontà; tenerne anche in Archivio le copie autentiche in pergamena, acciò si possano conservare al possibile per ogni tempo avvenire. In questa forma, cioè.

Questa Universsità di N. possiede un Territorio, Bosco, &c. sito nel tal luogo, confina N. N. da Ponente. N. N. da Oriente: N. N. da Tramontana N. N. da Mezzogiorno di capacità &c. per uso di erbaggio, o cultura, qual è antico dell' Universsità da tempo immemorabile, o vero del tal modo &c.

A ciaschedun corpo di essi si dia il suo foglio, e forse più, secondo la sua qualità; e s'è solito affittarsi, o venderssi il frutto, si noti in dorso ogni Anno detto affitto, o vendita, quando, a chi, per quanta somma, con quali patti, e con che sorta di contratti, se per via di subastazioni quando sono così solite concederssi, o per istrumenti, o con assensi Regj; e di tutte dette scritture porre ne' mazzi, o l'originale, o le copie; ed in appresso registrare le soddisfazioni brevemente, ma con la piena notizia, come sieno seguite per le comuni cautele, e per saperssi se hanno pagato per intero, e chi se n'ha fatto l'introito &c.

5 Secondo: si dee registrare il Catasto, o Gabella, e Dazj, secondo vive detta Universsità; e notare (se sarà per catasto) la giornata, che s'è compito e chiuso, chi furono i Deputati, il Sindaco, Eletti, e 'l Governatore, che v' intervennero, ed a quanto ascende. In questa forma cioè:

CATASTO.

Nella sommità del foglio: e poi dire.

Il Catasto inter Cives *in quest' Anno .... finito e compito oggi .... da' Magnifici P. Sindaco: P. P. P. P. Eletti: & P. P. &c. Deputati in presenza ed assistenza del Magnifico P: Governatore ascende a ducati ....* e tira fuori &c. Poi dire da chi s' esige; e narrare con che patti, e cautele &c. Se sarà per Gabella, notare se sia sopra la farina, o il pane cotto; se s'esercita, ed esige dalla medesima Universsità, che l'amministra: e se s'è venduta, quando, a chi, per quanta somma, e con che sorta di cautele, istrumenti, o scritture, e cogli atti della subastazione, conservare parimente l' originali, e copie ne' mazzi &c. E se sono più sorte di gabelle, o dazj, dare a ciascheduna il foglio, coll' annotazioni in dorso nel modo suddetto.

6 Terzo: si dee registrare il numero de' Fuochi, ne' quali fu liquidata nell' ultima numerazione in questa forma, cioè.

L' Universsità di questa Terra P. nell' ultima numerazione fatta dal P. Numeratore di questa Provincia, nell' Anno ... fu liquidata per fuochi num .... salve le ragioni dell' Universsità per fuochi gravati, discussione pendente &c. e tira fuori il numero de' fuochi. Se poi vi sono succedute aggregazioni, o deduzioni, notare quando si sono fatti i Decreti nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria, quali sieno l' aggregazioni, o deduzioni suddette, e per qual causa, e conservare ne' mazzi anche le copie de' Decreti, o le provvisioni originali, e quando si sono esecutoriate dal Regio Percettore o Tesoriere: In questa forma, cioè.

Per altri fuochi aggregati num. ... come per Decreto della Regia Camera della Sommaria sotti i ... e si tirano all' incontro &c. E se vi saranno deduzioni dire in questa forma, cioè.

Da' quali fuochi num. ..... si deducono num. .... ordinati dedursi dalla Regia Camera della Sommaria con Decreto de' ..... e provvisioni spedite in Banca dell' Attuario P. sotto i .... esecutoriate dal Regio Percettore Provinciale sotto i .... che si conservano in Archivio &c. a quali &c. e si tirano all' incontro, si deducono, e si dice: *sicchè restano fuochi num....* Succedendo nuova Numerazione, fare il simile in dorso del medesimo foglio, e conservare in Archivio la copia della numerazione suddetta, affinchè si possa l' Universsità sempre guidare, quando succedono l' altre appresso, e saperssi come stia posto ciascheduno fuoco, e se stia in piedi, o sia estinto; perchè da ciò possono derivare utilità grandi, o danni irreparabili, e pregiudizj tanto per le persone, quanto per li beni, che variano, e giornalmente mutano stato, così potranno stare premuniti, e cautelarsi quando occorre detta nuova numerazione co' futuri Numeratori, e gli sarà faciliissimo lo spoglio della passata &c. non andrà alla cieca, e a tentoni, con pericolo d' inciampi pessimi, e ruine tanto delle povere Universsità, quanto de' poveri Sindaci, Eletti e Deputati, che non sapranno dove porre la testa. Dal che nasce alle volte, che le Terre si disabitano, quando restano gravate; il tutto perchè non si nota e scrive ogni cosa, quando si può e si dee &c.

7 Quarto: si debbono notare e registrare i pagamenti, che si fanno tanto alla Regia Corte, con fare a ciascheduna imposizione ordinaria, o estraordinara la sua testa, quanto a' Regj Consegnatarj, *seu* Fiscalarj, se ve ne sono: e se sono più, principiare dalla maggior somma, e poi seguitare gli altri, dando similmente a ciascheduno il suo foglio separato.

8 Principiando dalla Regia Corte. Si dee ad ogni imposizione fare la testa, notando: se sono fiscali: che sorta di situazione; cioè se a Cassamilitare, se a' Regi Lagni, o a' pesi di Provincia, Torri, Polvere &c., e quant'è la somma, In questa forma, cioè:

Questa Universsità di ..... dee alla Regia Corte annui duc.... per causa de' Fiscali situati a Cassamilitare, ovvero a' Regj Lagni, o pesi di Provincia &c. duc. ..... 50.

Poi in dorso di ciascheduna notarvi i pagamenti, nell' istessa forma, che li nota il Regio Percettore; anzi il Cancelliere non solo dee porre la giornata e la somma, come fa detto Regio Percettore nel suo squarcio; ma anche porvi per mano di chi, e da chi siasi fatto il pagamento: In questa forma cioè:

A dì ..... per mano di N. Gabelloto, o Cassiere, come per polizzino &c. duc..... 10.

A dì ... per mano di N. Sindaco denari dell' Esattore del Catasto &c. come per polizzino duc. ..... 8.

A dì .... per mano di N. a compimento &c. duc. ..... 32.

ducati 50.

E così anche se detta Universsità paga adohe, e per-

Digitized by Google

e per qual causa sia imposto detta adoho; se per la giurisdizione di seconde cause; se per la Bagliva, o altro &c. e quanta è l'annualità; e poi sottoporre i pagamenti per anno nel modo suddetto; come parimente per le grana cinque; e poi il grano uno &c. dando parimente a ciascheduna la sua rubrica, o testa co' pagamenti, che se gli fanno, i quali si possono avere da' polizzini, e ricevute di detto Regio Percettore, o Tesoriere.

9 Il Simile si farà co' Consegnatarj *seu* Fiscalarj, incominciando dalla maggior somma; ma nella testa non solo si dee porre il nome del Creditore, e la somma; ma anche la giornata del Decreto, che gli sono stati assegnati dalla Regia Corte, e per mano di quale Attuario della Regia Camera furono spedite le provvisioni (de' quali dee conservare la copia in Archivio) e quando sono state esecutoriate dal Regio Percettore, o Tesoriere &c. E poi in dorso noterà i pagamenti; cioè: quanto, per mano di chi, de' denari di chi, se del Gabelloto, Cassiere o Esattore; ed a chi, se al Principale Fiscalario a dirittura, o pure al suo Proccuratore; conservando in Archivio la ricevuta originale, e la copia autentica della proccura, acciò si possa stare cautelato; atteso molte volte i principali non sono soddisfatti, e sempre tormentano e travagliano le povere Università, anche con interessi de' Commissarj; e quelle avranno pagato, o in tutto, o in buona parte. Così seguiterà per tutti gli altri Fiscalarj uno per uno, acciò si vegga sempre chiaro, ed aperto il conto di ciascheduno.

10 E perchè sogliono i Gabelloti, Cassieri, Esattori, o altri, che fanno i pagamenti suddetti tanto al Regio Percettore, quanto a' Fiscalarj, strumentarj, o altri creditori dell' Università tenere in lor potere le ricevute, polizzini e pagamenti suddetti, dicendo che sieno loro cautele, e non l'esibiscono per porsi in Archivio: per la qual causa poi *tractu temporis* si disperdono, e restano senza le dovute cautele tanto essi quanto l'Università; e succedendo molestia o Revisione de' conti, non hanno che mostrare, e meritamente si condannano a pagare di nuovo. Per ovviare a questo danno, ed inconveniente si dee dal Sindaco, o altro che dovrà fare l'introito ed esito generale di tutto il conto dell' Università, fare ricevuta a detto Gabelloto, Cassiere, Esattore, o altro, che avrà fatto il pagamento suddetto, e ritirarsi detta ricevuta o polizzino, e porla in Archivio, con denotare il tutto in detto suo conto, dicendo che si conserva in Archivio; che solo si dovrà riconoscere dal Deputato, o Razionale di detto conto generale, ed ammettersi &c.

11 Così anche per quello, che tocca agl' istrumentarj, se hanno vigore, e si pagano in corrente validamente; cioè, che sieno celebrati con Regio assenso, ed altre solennità e condizioni ricercate dalle Regie Prammatiche, perchè questi anche si debbono registrare nel modo suddetto con intavolare primo nella testa, dicendo: *Detta Università di .... debitrice .... per annui duc. .... in virtù d' istrumento celebrato con Regio Assenso ad altri requisiti &c. sotto i .... del tal Anno per mano del tal Notajo &c.* E di detto istrumento pur è bene aver copia in Archivio per ogni buon fine &c. e poi sottoporre i pagamenti, cioè, la giornata per mano di chi, ed a chi, la quantità &c. e se detti istrumentarj sono più, dare ad ognuno il foglio; come s'è detto &c. e se si pagano a' Proccuratori, oltre la ricevuta si dee conservare la copia autentica della proccura &c. Se vi è lite pendente, dirà: *Salve le ragioni dell' Università, lite pendente &c.*

12 Arrispetto poi de' provvisionati e pesi forzosi, anche sarebbe molto bene porre a ciascheduno provvisionato il suo foglio; ma non il nome di quel tale, perchè variano, e dirà in questa forma, cioè: MEDICO, nella sommità del foglio; e poi fare l'assertiva di chi Medico è, cioè:

Doctor Fisci N. da' .... per tutto i .... a ragione di duc. .... il mese, e l' Anno duc. .... ——

Sono pagati, cioè:

A .... per mano di N. Esattore come per ricevuta in Archivio ..... ——

Et sic de singulis,

13 Quinto: si debbono registrare in un altro libro a parte le Significatorie, che Anno per Anno si fanno da' Razionali de' conti di ciascheduno Reggimento finita la loro amministrazione, e si dee chiamare *Registro delle significatorie*. Il che anche importa molto; atteso non conservandosi in Archivio, o Registro, restando dette significatorie in potere delle parti, o in casa de' Sindaci, Cappeletti, Cancellieri, o altri particolari, si possono facilmente disperdere, occultare, violare ed adulterare, in pregiudizio dell' Università, o altri, come si è veduto per isperienza: o pure occorrendo revisione, vi nascerebbero pregiudizj grandi &c. e però dette Significatorie si debbono registrare *per extensum*, l'originale nel mazzo in Archivio, e la copia in forma valida alle Parti, e dire nel Registro in questa forma, cioè:

N. Sindaco N. N. N. N. Eletti di questa Università nell' Anno passato principiato a Settembre .... per tutto Agosto .... sono stati significati per debitori a detta Università per duc. .... ovvero dichiarati creditori della detta in duc. .... come dalle lettere significatoriali del conto della loro amministrazione per mano del N. Razionale sotto i .... &c. quali si conservano in Archivio, e se n' è data copia alle Parti, cioè al tale, o tale, &c. e sono del tenor seguente, vz.

E s' inseriscono dette significatorie &c. o almeno registrarle in sostanza, come di sopra, e porre l' originale al mazzo.

E così deesi continuare ogni anno consecutivamente dopo l'altro &c.

14 Sesto: dee il Cancelliere tenere un registro de' servizj personali o reali, che sogliono fare i Cittadini secondo la consuetudine del Luogo, come farebbe nel fare fatiche di persona, o con animali *gratis* in benefizio del pubblico, come nell' edificazione di Chiese, Strade, Ponti, Fontane, e simili; o pure nell' alloggiare ne' casi permessi, ovvero ordinati da S. E. e però quando s' è concluso dal Popolo di doversi soggiacere a detti servizj personali o reali de' Cittadini, si descrivono in un libro o quinterno per ordine tutti quei, che debbono fare detta servitù, o alloggiare, coll' assistenza di tutto il Reggimento; e poi si nota la giornata, che serve nel suo luogo ordinariamente, acciò non si faccia aggravio ad alcuno.

In quanto poi all' altre fatiche, che dee sostenere il Cancelliere giornalmente, non si può dare certa regola; ma poco altro vi resta &c. Questo per ora basti.

DEL-

Digitized by Google

DELL' UNIVERSITA'

Che pagano alla Regia Corte meno de' carlini 42. a fuoco.

CAPO XXX.

PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO.

Aversa	3.	8.	c. 5.	
Aprano	2.	4.	4. c. 5.	
Carienaro	2.	4.	5. c. 2.	
Casolla Valenzana	3.	0.	c. 5.	
Cardito	3.	8.	c. 5.	
Crispano	2.	4.	0.	
Casignano	3.	4.	6. c. 3.	
Casa Puzzana	3.	8.	c. 5.	
Casal di Prencipe	2.	4.	4. c. 5.	
Cese	2.	4.	5. c. 10.	
Casolla S. Aitoro	3.	8.	c. 5.	
Casal Nuovo	1.	3.	3. c. 3.	
Casapisenna	3.	0.	8. c. 2.	
Ducenta	3.	8.	c. 2.	
Frignano piccolo	3.	0.	7. c. 8.	
Frignano maggiore	2.	4.	4. c. 6.	
Fratta piccola	3.	8.	c. 5.	
Giugliano di Monteleone	2.	4.	5. c. 2.	
Giugliano d' Acerenza	2.	4.	5. c. 2.	
Gricignano	2.	4.	4. c. 5.	
Isola	3.	8.	c. 2.	
Lusciano	2.	4.	5. c. 2.	
Orta	2.	4.	5. c. 5.	
Pomigliano d' Atella	2.	4.	4. c. 6.	
Parete	3.	8.	c. 5.	
Pascarola	2.	4.	4. c. 6.	
Socivo	3.	8.	c. 5.	
S. Marcellino	3.	8.	c. 5.	
S. Antoniano	2.	4.	5. c. 2.	
S. Arpino	2.	4.	4. c. 8.	
S. Cipriano	2.	4.	5. c. 3.	
Trentola	3.	8.	c. 5.	
Teverola	3.	7.	c. 7.	
Tevorolaccio *novitèr* numerato	3.	8.	c. 5.	
Aquino	4.	10.	c. 9.	
Bajano	3.	7.		
Capua e Casali	1.	1.	11. c. 2.	
Cocoruzzo	4.	5.	c. 8.	
Fratte e Coreno	2.	4.	8. c. 5.	
Gaeta	1.	9.	c. 10.	
Monticello	1.	3.	c. 2.	
Pomigliano d' Arco	2.	3.	14. c. 6.	
Pozzuoli	2.	12.	c. 10.	
San Felice	1.	7.	c. 10.	
S. Germano e Casali	2.	1.	9. c. 5.	
Vico di Pantane	3.	5.	c. 9.	

Casali di Napoli.

Arzano	2.	2.	10.
Carvizzano	2.	2.	10.
Ponticello	2.	2.	10.

L' altre tutte pagano a ragione di carlini 42. a fuoco.

PROVINCIA DI CONTADO DI MOLISE.

Isernia	3.	17.	c. 8.	
S. Gio: in galdo	2.	12.	c. 2.	
Toro	2.	12.	c. 6.	

L' altre tutte pagano a ragione di carlini 42. a fuoco.

PRINCIPATO CITRA.

Cotone	2.	17.	c. 4.	
Cornuti	3.	4.	c. 4.	
Lascea	2.	17.	c. 4.	
Nocera spera in Deo	4.	14.		
Rodio	2.	3.	2. c. 3.	
S. Mauro di Cuccaro	3.	2.	0. c. 10.	
S. Eggio	4.	14.	c. 2.	
Sala Casale	3.	2.	4.	
Serra Dura, *seu* Terra Dura	2.	17.	c. 3.	
Serra Mezzana	1.	1.	c. 2.	

L' altre tutte pagano a ragione di carlini 42. a fuoco.

PRINCIPATO ULTRA.

Bisaccia	2.	4.	14. c. 10.	
Fragnito dell' Abate	2.	12.	c. 1.	
Pagliara	1.	5.	c. 4.	
Serra	1.	9.	c. 4.	
Santo Mele	2.	18.		
S. Andrea	3.	8.	c. 1.	
Toccanise	1.	9.	c. 3.	
Torrione del Signor Camillo	4.	16.	c. 2.	
Tufo	1.	9.	c. 4.	
Le partite di S. Pietro delle Monache	2.	6.		
Monte d' Urso	2.	18.		
Sellitto	2.	18.		
S. Maria in Elice		15.		
S. Angelo a Cupolo	1.	7.		

L' altre tutte pagano a ragione di carlini 42. a fuoco.

PROVINCIA DI CAPITANATA.

Ascoli	4.	10.	c. 4.	
Bovino	3.	4.	14. c. 3.	
Colle	4.	10.	c. 4.	
Cercello	4.	10.	c. 4.	
Castellucci de' Sauri	2.	2.	16.	
S. Croce	2.	4.	3. c. 6.	
S. Severo	4.	10.	c. 4.	

L' altre tutte pagano a ragione di carlini 42. a fuoco.

PROVINCIA DI BASILICATA.

Abriola	4.	7.	c. 10.	
Brindisi	1.	2.	12. c. 7.	
Colobrano	4.	15.	c. 4.	
Castello Superiore	4.	7.	c. 10.	
Castello Inferiore	4.	7.	c. 3.	
Episcopia	4.	7.	c. 10.	
Ferrandina	4.	7.	c. 10.	

Lau-

Digitized by Google

Lauria	4.	14.	
Latheana	4.	7.	c. 10.
Lavello	4.	7.	c. 10.
Mont' Albano	4.	16.	c. 8.
Noja	4.	7.	c. 11.
Pesticcio	4.	9.	c. 8.
S. Mauro	4.	11.	c. 11.
Salandra	4.	7.	c. 10.
Spennazzola	4.	7.	c. 2.
Tramutola	4.	17.	c. 1.
Tursi	4.	13.	c. 10.
Venosa	4.	7.	c. 10.
Vignola	3.	1. 7.	c. 6.

L' altre tutte pagano a ragione di carlini 42. a fuoco.

PROVINCIA DI TERRA DI BARI.

Andria	3.	3. 2.	
Caffano	4.	11.	c. 8.
Fasciano	1.	1. 2.	c. 11.
Gravina	4.	12.	c. 11.
Putignano	1.	10.	c. 3.
S. Eramo	4.	12.	c. 7.
Valzano	4.	16.	c. 4.

L' altre tutte pagano a ragione di carlini 42. a fuoco.

PROVINCIA DI TERRA D'OTRANTO.

Brindisi	2.	2. 6.	c. 3.
Campie	4.	15.	
Fragagnano	1.	12.	c. 6.
Faggiano	1.	3. 14.	c. 3.
Gallipoli,	2.	3. 11.	c. 4.
Latiana	4.	14.	
Lequile	4.	16.	c. 1.
Mesciagne	4.	17.	
Nardò	4.	15.	
Otranto	2.	2. 6.	c. 3.
Parabita	4.	15.	
Rocca	3.	3. 7.	
S. Pietro in Galatino,	4.	15.	c. 2.
Solito	4.	19.	c. 1.
San Marzano	1.	4. 0.	c. 7.
Taranto	1.	4. 6.	c. 3.
Tutorano	2.	2. 6.	c. 3.

L' altre tutte pagano a ragione di carlini 42. a fuoco.

CALABRIA CITRA.

Amantea S. Pietro	1.	2. 14.	
Bonvicino	4.	15.	c. 3.
Bisignano	4.	8.	c. 8.
Corigliano	4.	15.	
Colapezzati	4.	15.	
Caffano	4.	15.	
Luzzi	4.	8.	c. 10.
Morano	4.	8.	c. 10.
Mormanno	4.	8.	c. 10.
Nocera	2.	3. 2.	c. 9.
Ordiola	4.	15.	
Paula	4.	6.	c. 2.
Pazierno	3.	2. 4.	c. 4.
Roggiano	4.	7.	c. 4.
Rende	4.	14.	c. 9.
Strongoli	4.	15.	
San Donato	4.	9.	
Saracina	4.	8.	c. 10.
S. Martino	4.	11.	c. 10.
S. Maria della Rota	4.	15.	c. 10.
Turano	4.	8.	c. 10.

L' altre tutte pagano a ragione di carlini 42. a fuoco.

CALABRIA ULTRA.

Bagnara	2.	1. 8.	
Borrello	4.	14.	c. 7.
Catanzaro	3.	8.	c. 8.
Cropani	4.	18.	c. 4.
Ferolito di Nicastro	4.	4.	c. 5.
Gaudiosi e Scandali	4.	7.	c. 3.
Izzaria	3.	2. 1.	c. 8.
Monteleone	4.	15.	c. 1.
Melicucca del Priorato, e Dosi	2.	11.	c. 1.
Mayda	4.	15.	
Nicastro	4.	15.	c. 4.
Reggio	1.	3. 11.	c. 8.
S. Giorgio, e Polistena suo Casale	4.	0.	c. 6.
Santa Eufemia	2.	3. 13.	c. 5.
Sciglio	2.	1. 8.	
Tropea	2.	3. 3.	c. 3.
Villa Aragonia, *seu* Annali	4.	11.	c. 4.

L' altre tutte pagano a ragione di carlini 42. a fuoco.

APRUZZO CITRA.

Atessa	4.	14.	
Archi	4.	7.	c. 10.
Casal Bordino	2.	0.	c. 9.
Civita di Chieti	2.	3. 9.	c. 8.
Casal Incontrado	2.	3. 9.	c. 11.
Carreto	3.	3. 11.	c. 1.
Lanciano	3.	1. 16.	
Pratola	3.	2. 16.	c. 1.
Pescara	2.	1. 9.	c. 2.
Rosiello	4.	7.	c. 10.
Rocca Scalegna	3.	19.	c. 2.
Ripa Teatina	3.	5.	c. 4.
Vasto Aymone	4.	13.	c. 1.
Villa Alfonsina	1.	4. 2.	c. 5.
Villa Summovicoli	2.	18.	c. 2.
Villa Torregentile	3.	15.	c. 4.
Villa S. Apollinaro	1.	2. 17.	c. 4.
Villa Valignone	3.	14.	c. 4.

L' altre tutte pagano a ragione di carlini 42. a fuoco.

APRUZZO ULTRA.

Amatrice.	4.	7.	c. 10.
Borbone	3.	2.	c. 6.
Barisciano	4.	13.	c. 4.
Borghetto di Civita Ducale	4.	7.	c. 10.
Civita S. Angelo	4.	13.	c. 10.
Civitella del Tronto	3.	2. 17.	c. 8.
Civita Ducale	4.	7.	c. 10.
Capestrano	4.	8.	
Collelungo	4.	7.	c. 11.
Faraone	2.	4. 11.	c. 1.
Giulia Nova	2.	4. 6.	c. 4.
Lungano Lisciano	4.	7.	c. 10.
Li Monti, *alias* S. Maria d' Incontro	1.	1. 14.	
La Posta	3.	4.	
Monte Galtiero	4.	5.	c. 4.
Nereto	2.	3. 14.	c. 1.
Rosciano	2.	4. 8.	
Villa Colle Corvino	4.	5.	c. 10.
Villa Torricella	3.	4. 4.	c. 2.
Villa S. Maria Apicciano	1.	2.	
Villa Bozza	1.	4. 5.	c. 2.
Villa Cappella	1.	3. 19.	c. 10.
Villa Sibi	1.	3. 9.	c. 9.
Villa Prepositi	1.	3. 18.	c. 8.
Villa Caprara	1.	4. 4.	
Villa Cerreti	1.	2. 6.	c. 6.
Villa Campoposto	4.	7.	c. 11.
Villa S. Justa	4.	7.	c. 10.
Villa Conca	4.	7.	c. 3.
Villa Domi	3.	3. 7.	c. 9.
Villa Colli Morischi	3.	4. 18.	c. 9.
Villa Patarichi	4.	7.	c. 10.

L' altre tutte pagano a ragione di carlini 42. a fuoco.

Digitized by Google

DELL' ADOA
CHE SI PAGA DALLE VNIVERSITA'

CAPO XXXI.

Brievemente si nota, che si dice *Adoa ab adunantia solvendi in pecunia servitium militare*, come dice il *Reg. de Curtis nel princip. Divers. feudal. n.* 4. portato dal *Presid. Amend. nell' Addizz.* alle *decis. di Vinc. de Franchis decis.* 215. *n.* 22. dove scrive, che questo servizio, ed Adoa si tassa per l'annue entrate del Feudo conceduto con la Terra, che ha Vassalli, con una distinzione; cioè ne' feudi col Vassallaggio, per qualsivoglia feudo di valore di 20. once si paga l' Adoa in dieci once e mezza; ne' feudi senza Vassallaggio per le 20. once si paga l' Adoa in sei; anche se il feudo consiste in annue entrate sopra le Dogane, Gabelle &c. *Amendol. loc. cit.* fino al *num.* 27.

PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO.

Vniversità d'Aliano per la tassa di duc. 3. 15. per la sua Portulania dee per anno d' Adoa ducati . . . . . 4. 1. 19. c. 3.

Città di Capua per la tassa di ducati 307. 3. 15. cioè duc. 110. per la Città di Calvi, e duc. 197. 3. 15. per la Terra di Castellammare del Volturno dee d' Adoa per anno duc. . . . . 429. 0. 05.

Universita di Formicola per la giurisdizione della Zecca di detta Terra di Formicola annui du. 9. 1. 04.

Università di Lauro per la tassa di duc. 10 3. per la Mastrodattia di essa dee di Adoa per anno ducati . . . . . 14. 3. 17. c. 5.

Università di Massa Lubrense per le tasse di duc. 162. 1. 16. c. 6. cioè duc. 134. 3. 16. c. 6. per gli annui duc. 913. 2. 15. de' Fiscali ordinarj d' essa Città, e ducati 27. 3. per l'Officio della Mastrodattia della Città predetta dee d' Adoa per anno duc. . . . 226. 1. 12. c. 10.

Università della Città di Massa Lubrense dee di Adoa per anno duc. 20. 2. 15. ne' quali si è tassata per le giurisdizioni della Bagliva, Zecca e Portulania della Città suddetta, cioè per la Zecca annui duc. 10. 1. per la Portulania annui duc. 5. 0. 10. e per la Bagliva annui duc. 5. 1. 05. dal 1. di Febbrajo 1656. annui duc. . . . . 20. 2. 15.

Università di Pontelatrone dee d' Adoa per anno du. 1. 0. 17. ne' quali si è tassata per la giurisdizione colla Zecca di detta Terra di Pontelatrone annui du. 1. 0. 17.

Università di Somma e Casali per la tassa di duc. 229. 1. 17. c. 6. per la giurisdizione e proventi di detta Terra e Casali dee d' Adoa ann. duc. . . . 319. 3. 18. c. 8.

Università di S. Andrea per la tassa di duc. 2. 0. 10. per la Portulania d' essa dee d' Adoa annui duc. . . . . 0. 3. 9. c. 8

Città di Nola per la tassa di duc. 95. 2. 01. cioè per l' entrate feudali, *seu* gabella d' essa Città di Nola duc. 63. 4. 11. e duc. 31. 2. 10. per lo Bosco del Territorio di Francone dee d' Adoa annui duc. . . . . 133. 0. 01. c. 9.

Università di S. Sebastiano e pertinenze di Napoli dee d' Adoa per anno duc. 16. 0. 01. c. 2. ne' quali si è tassata per esser posta in Demanio per la giurisdizione della Portulania, Zecca, Bagliva, Caccia, Prime e seconde cause duc. . . . . 16. 0. 01. c. 2.

PROVINCIA DI CONTADO DI MOLISE.

Vniversità di Campochiaro per la tassa di duc. 13. 1. 18. c. 9. per metà de' suoi Molini dee d' Adoa per anno . . . . 18. 3. 06. c. 10.

Università di Guardia Alferia, per tassa di ducati 2. 1. 02. per lo Casale di S. Nazzaro dee d' Adoa per anno . . . . . 3. 0. 09. c. 6.

Università d' Isernia per la tassa di duc. 4. 2. 10. per lo feudo de' Riporci dee d' Adoa per anno. 6. 1. 07. c. 4.

Università d' Isernia per la tassa duc. 6. 3. per lo feudo del Sasso dee d' Adoa per anno . . 9. 1. 00. c. 2.

Università di Trivento per la tassa di ducati 6. per lo feudo nominato Rocca d' Episcopo . . . . . 8. 1. 16. c. 6.

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA,

Vniversità del Celso per la tassa di terì 1. 06. c. 3. per la sua Portulania dee d' Adoa per anno . . . . . 0. 1. 16. c. 7.

Uni-

Digitized by Google

Universitàdi Felitto per la tassa di ducati 2. 0. 10. per la sua Portulania dee d' Adoa per an. 2. 4. 12. c. 9.

Università di Finocchito per la tassa delle seconde cause di detta Terra, dee d' Adoa per an. 0. 4. 02. c. 8.

Università di Gaudo per la tassa di terì 2. 04. c. 6. per la sua Portulania dee d' Adoa per an. 0. 3. 01. c. 4.

Università di Lettere per la tassa di duc. 5. 2. 01. per le sue entrate feudali . . . . . 8. 0. 16. c. 5.

Università di Laurino per la tassa di ducati 1. 2. 17. c. 6. per la sua Portulania dee d' Adoa per anno . . . . . 2. 0. 18. c. 10.

Detta Università di Laurino per la tassa della giurisdizione delle seconde cause di essa dee d' Adoa per anno . . . . . 27. 1. 12. c. 8.

Università di Marsiconuovo per la tassa di duc. 23. 1. 03. per le sue entrate feudali dee d' Adoa per anno . . . . . 32. 1. 18. c. 8.

Università di Matonti per la tassa di terì 4. 11. c. 9. per la sua Portulania dee d' Adoa per anno . . . . . 1. 1. 07. c. 11.

Università di Oliveto per la tassa di ducati 4. 0. 15. c. 9. per la sua Portulania dee d' Adoa per anno . . . . . 5. 3. 19. c. 7.

Detta Università d' Oliveto per la tassa della giurisdizione delle seconde cause di detta Terra dee d' Adoa per anno . . . . . 13. 4. 06.

Detta Università dee d' Adoa per altri annui duc. 13. 0. 05. ne' quali si è tassata da' 2. Marzo 1656. in avanti per la tassa della giurisdizione della Zecca d' essa . . . . . 13. 0. 05.

Università di Rofrano per la tassa della giurisdizione delle seconde cause d' essa, dee d' Adoa per anno . . . . . 5. 2. 03. c. 4.

Università della Città di Salerno dee d' Adoa per anno duc. 100. ne' quali si è tassata dal primo d' Aprile 1666. in avanti per la tassa, cioè della Zecca annui ducati 57. 4. 07. della Portulania annui duc. 21. 3. e della Bagliva, Catapania e proventi annui duc. 20. 2. 13. . . . . 100.

Università di S. Lorenzo per la tassa di duc. 3. 1. 08. per la sua Portulania, dee d' Adoa per anno . . . . . 4. 2. 17. c. 3.

Università di Tortorella per la tassa di terì 3. 18. c. 9. per la sua Portulania dee d' Adoa per anno . . . . . 1. 0. 09. c. 9.

Detta Università per la tassa della giurisdizione delle sue seconde cause dee d' Adoa per anno . . . . . 6. 4. 05. c. 1.

Università di Valvano, per la tassa di duc. 5. 1. 05. per la sua Portulania dee d' Adoa per anno. 7. 1. 11. c. 11.

Università d' Atrani per la tassa di grana 6. per la giurisdizione de' pesi e misura, dee d' Adoa per anno . . . . . 0. 0. 08. c. 4.

Università di Castelnuovo per la tassa di duc. 3. 0. 10. per la sua Portulania dee d' Adoa per anno . . . . . 4. 1. 12. c. 2.

Università di S. Valentino per la Portulania di detta Terra ducati 1. 1. 18. e per la Zecca ducati 2. 3. 16. dee d' Adoa . . 4. 0. 14.

PROVINCIA DI PRINCIPATO ULTRA.

Università d' Ariano per la tassa di duc. 181. 2. 12. per le sue entrate feudali dee d' Adoa per anno du. 253. 0. 06. c. 11. E per la tassa di duc. 30. per la sua Bagliva dee *ut supra* . . . 41. 4. 02. c. 6.

Università d' Ariano per la tassa di duc. 77. 0. 03. c. 4. per gli annui duc. 400. d' entrate feudali essa Città dee d' Adoa per anno 107. 1. 19. c. 11.

Città d' Ariano dee d' Adoa per anno duc. 64. 3. 13. c. 4. ne' quali si è tassata da' 20. di Luglio 1655. in avanti per la Mastrodattia, e proventi delle seconde cause di detta Città . . 64. 3. 13. c. 4.

Università d' Arpaja dee d' Adoa per anno duc. 2. 1. 09. c. 6. ne' quali si è tassata da' 19. d' Aprile 1651. per la Portulania di detta Terra d' Arpaja, e suo Casale di Forchia . . . . . 2. 1. 9. c. 6.

Università di Bagnolo dee d' Adoa per anno duc. 10. 4. 18. ne' quali è tassata da' 24. di Febbrajo 1652. in avanti per la giurisdizione de' suoi pesi, e misure 10. 4. 18.

PROVINCIA DI CAPITANATA.

Università di Goglionise per la tassa di duc. 15. 0. 19. per la Defensa della Guardara, Cocina, e Rotola dee d' Adoa per annui . . . . . 21. 0. 17. c. 9.

Università di Troja per la tassa di duc. 201. 2. 04. per le sue entrate feudali dee d' Adoa per annui duc. 280. 4. 04. e per la tassa di ducati 42. 3. 00. c. 9. per annui duc. 160. 1. 13. c. 1. de' fiscali sopra di essa medesima Città dee altri annui . . 58. 3. 00. c. 7.

PROVINCIA DI BASILICATA.

Università di Lagonigro per la tassa di duc. 59. 2. 15. per entrate feudali dee d' Adoa per anno . . . . . 83. 0. 02. c. 3.

Università di Moliterno dee da' 19. d' Aprile 1651. per la giurisdizione delle seconde cause d' essa Università annui . . . . 9. 4. 08. c. 4.

Detta Università di Moliterno per la tassa di duc. 1. 0. 05. per la

Digitized by Google

Portulania d' essa medesima Terra dee d' Adoa per anno . . . 1. 2. 06. c. 5.
Università di Tolve per la tassa di duc. 68. per le sue entrate feudali dee d' Adoa per anno. 94. 4. 00. c. 3.
Detta Università di Tolve dee annui duc. 14. 3. 11. c. 6. da' 20. di Aprile 1655. cioè per la giurisdizione della Portulania annui duc. 4. 4. 10. c. 6. e per la Zecca annui duc 9. 4 01. 14. 3. 11. c. 6.
Detta Università per la giurisdizione di prime, e seconde cause civili, criminali, e miste, e Mastrodattia di detta Terra dee *ut supra* . . . . . 6.
Università di Tramutola per la tassa di duc. 19. 3. 10. c. 6. per l'entrate feudali dee d' Adoa per anno . . . . . 27. 2. 07. c. 4.
Università di Maratea per l' officio di Mastrodattia di detta Università, dee d' Adoa duc. 7. 4. 07., e da' 31. Maggio 1715. per lo Scannaggio di detta Università duc. 1. 2. 10. in tutto annui . . . . . 9. 1. 17.

PROVINCIA DI TERRA DI BARI.

Università di Bitonto per la tassa di duc. 56. 3. 18. cioè duc. 26. 1. 05. per le sue entrate feudali, e duc. 30. 2. 13. per lo feudo di Martina e beni feudali, che furono di Stefano Trombetto dee d' Adoa per an. 79. 0. 16.
Università di Cisternino per la tassa di duc. 6. 1. 07. c. 2. cioè duc. 5. per la terza parte della sua Mastrodattia terì 2. 12. c. 2. per la sua Zecca, e terì 3 15. per la sua Portulania dee d' Adoa per anno . . 8. 3. 12. c. 4.
Università di Modugno per la tassa di duc. 36. 3. 07. c. 6. per le sue entrate feudali dee d' Adoa per anno . . . . . 51. 0. 16.
Università della Città di Viscéglia dee d' Adoa per anno duc. 175. 4. 07. c. 6. ne' quali s' è tassata da' 20. di Luglio 1653. in avanti per lo scannaggio, Mastrodattia, Bagliva, Catapania, Fiere e proventi di detta Città annui 175. 4. 07. c. 6.
Università della Città di Molfetta per li corpi della Bagliva, e Catapania di detta Città, dee d'Adoa per anno . . . . . 1.

PROVINCIA DI TERRA DI OTRANTO.

Università di Diso per la tassa di terì 4. 04. per la sua Portulania dee d' Adoa per an. 1. 0. 17. c. 3.
Università di Ostuni per la tassa di duc. 193. 1. 19. c. 5. per le restanti sue entrate feudali, giusta la divisione *ex conventione* notata nel Regio Cedolario dee d' Adoa . . . . . 269. 3. 02. c. 9.
Università di Marittima per la tassa di terì 1. 17. per la sua Portulania dee d' Adoa per an. 2. 11. c. 7.
Università di Roffiano per la tassa di duc. 2. 0. 04. per la sua Portulania dee d' Adoa per an. 2. 4. 04. c. 5.
Università di S. Pietro di Galatina dee d' Adoa per anno ducati 15. 3. 15. ne' quali si è tassata per li proventi, che si fanno nella sua Corte dal primo di Giugno 1656. in avanti. 15. 3. 15.
Università di Salignano per la tassa di terì 2. 15. per la Portulania di detta Terra dee d' Adoa per anno . . . . . 0. 3. 16. c. 3.
Università di Vigna Castrese per la tassa di terì 1. 19. per la Portulania di detta Terra dee d' Adoa . . . . . 2. 14. c. 9.
Università di Gagliano per la tassa di duc. 2. 0. 19. per la sua Portulania, dee d' Adoa an. 3. 0. 05. c. 10.
Università della Terza per lo censo del Principe di Oria ceduto alla Regia Corte al 7. per 100., dee d' Adoa . . . . . 315.

PROVINCIA DI CALABRIA CITRA.

Università d' Amantea per la tassa di duc. 22. per la sua Bagliva dee d' Adoa per anno. 30. 3. 07. c. 9.
Università dell' Amantea dee d' Adoa per anno duc. 63. 0. 18. c. 2. ne' quali s' è tassata da' 7. di Novembre 1651. in avanti per la giurisdizione della sua Portulania e Zecca annui . . . . 63. 0. 18. c. 2.
Università di Nocera per la tassa di duc. 4. 4. 06. c. 6. per la sua Portulania dee d' Adoa annui. 6. 3. 18. c. 3.
Università di Rosito per la tassa di duc. 2. 0. 10. per la sua Portulania dee d' Adoa annui. 2. 4. 12. c. 9.
Università di Rosito dee d' Adoa annui duc. 8. 4. 02. ne' quali s' è tassata da' 19. di Aprile 1651. in avanti per la giurisdizione delle seconde cause civili, criminali, e miste d' essa annui ducati . . . . . 8. 4. 02.

PROVINCIA DI CALABRIA ULTRA.

Università di Bova per la tassa di duc. 4. 0. 00. c. 2. per la sua Portulania dee annui duc. 5. 2. 18. c. 4.
Università di Chiaravalle per la tassa di terì 3. 09. per la sua Portulania dee d' Adoa annui. 0. 4. 16. c. 2.
Università di Fiumara di Muro dee d' Adoa annui duc. 9. 14. c. 6. della somma d' annui duc. 11. 1. 14. c. 10. per la tassa di ducati 8. 0. 14. per la Portulania di essa, e del Casale di S. Roberto, al quale Casale si dà debito de' restanti annui ducati 2. 1. 00. c. 6. *ut infra* annui. 9. 0. 14. c. 6.
Università di S. Roberto Casale di

Digitized by Google

di Fiumara di Muro dee d'Adoa annui duc. 2. 1. 00. c. 4. della somma d'annui duc. 11. 1. 14. c. 10. per la taffa di duc. 8. 0. 14. per la Portulania, tanto del detto Casale, quanto di Fiumara di Muro . . . . . 2. 1. 00. c. 4.

Università della Città di Taverna per le sue giurisdizioni feudali annui . . . . . 30.

Università di Seminara per la taffa duc. 40. 0. 6. per essa medesima Terra di Seminara dee d'Adoa annui duc. . . . . 55. 4. 05.

Detta Università di Seminara dee d'Adoa annui duc. 59. 2. 18. ne' quali si è taffata da' 19. Aprile 1651. in avanti per la Portulania annui duc. 19. 4. 06. e per la Zecca di essa medesima annui duc. 39. 3. 12. dee *ut supra* annui . . . . . 59. 2. 18.

Detta Università per la taffa de' duc. 40. 0. 06. per essa Terra di Seminara, dee d'Adoa an. 55. 4. 05.

Università di Stilo per la taffa di duc. 52. 0. 10. c. 8., cioè duc. 26. 0. 05. c. 4. per aumento del donativo, e duc. 26. 0. 05. c. 4. senza detto aumento per le sue entrate feudali, dee d'Adoa annui . . . . . 62. 1. 18. c. 4.

PROVINCIA DI APRUZZO CITRA.

Università di Abbateggio per la taffa di duc. 1. 4. 16. per le entrade feudali dee d'Adoa annui . . . . . 8. 1. 10. c. 11.

Università di S. Valentino per la taffa di duc. 6. 09. per li territorj feudali, che possiede in Abbateggio, dee d'Adoa annui . 8. 2. 09.

Universtità d'Ateffa per la taffa di duc. 39. per Castel di Pilo di Arcana, Butigno, e Monte di S. Silvestro dee d'Adoa an. 54. 1. 17. c. 3.

Università di Agnone per la taffa di duc. 31. per la Bagliva di detta Terra dee d'Adoa annui. 43. 4. 11. c. 8.

E per la taffa di duc. 2. 2. 15. per lo feudo di Castello, Civita Morcana, dee d'Adoa an. 3. 2. 15. c. 6.

E per la taffa di duc. 4. 4. 00. per Castello Barone, e quarta parte del Lago di Vivo, dee d'Adoa annui . . . . . 6. 3. 09. c. 2.

E per la taffa di terì 2. 05. per la metà della quarta parte di Castello S. Maria di Monte Capraro dee d'Adoa annui ... 0. 3. 02. c. 9.

Università di Agnone per la taffa di duc. 15. 1. 00. per lo feudo di Viana, per lo quale va continuata nel Cedolario di Contado di Molise *fol. 94. a tergo*, dee d'Adoa ann. . . . . 21. 0. 19. c. 1.

E per la taffa di duc. 21. 1. 05. cioè duc. 19. per lo feudo di Cantalupo, e duc. 2. 1. 05. per la metà del feudo della Posta, che va continuata nel Cedolario di Contado di Molise dee d'Adoa annui . . . . . 29. 3. 02. c. 7.

Università di Bucchianico per la taffa di duc. 36. 4. 16. per la Bagliva di essa Terra dee d'Adoa annui . . . . . 51. 2. 12. c. 10.

Università di Castel di Sangro per la taffa di duc. 1. 1. 00. per lo feudo di Vasto Luise dee d'Adoa annui . . . . . 1. 3. 00. c. 4.

Università di Civita di Chieti per Ripateatina, S. Martino, Vacro, Casacandidella, Filetta, Casa l'incontrado, e Roscigno dee d'Adoa annui . . . . . 58. 2. 06. c. 5.

Università di Guardia Grele per taffa di duc. 9. 1. 04. c. 6. per lo feudo de' Cammini dee d'Adoa per anno . . . . . 12. 4. 08. c. 1.

Università di Guardia Grele dee d'Adoa annui duc. 19. 2. 13. ne' quali si è taffata da' 30. Gennajo 1652. in avanti, cioè duc. 6. 2. 11. per la Portulania ed annui duc. 13. 2. 00. per la Zecca di detta Terra . . . . . 19. 2. 13.

Detta Università per la giurisdizione della sua Bagliva dee .. 8.

Università di Lanciano per la taffa di duc. 36. 4. 07., cioè duc. 16. 4. 13. per la Terra di S. Vito, duc. 12. per lo Feudo di Misciatte, e Castello di Roccavivo inabitati, duc. 4. 2. 10. per la metà del Castello Modio, Castello Podio, e festa parte del Castello d'Ugno, duc. 3. per lo Feudo di Septe vicino detta Città di Lanciano, e terì 2. 04. per due parti del Castello di Candito, dee d'Adoa annui .. 51. 2. 01. c. 4.

Università di Taranto per le giurisdizioni de' Corpi di Bagliva, e Scannaggio, dee d'Adoa... 1.

Università di Ripa di Chieti per lo Feudo di S. Felice dee d'Adoa an. 6. 1. 10.

Università di Caramanico per diversi corpi Feudali, *& signanter* per la Bagliva, e cause civile di detta Terra dee d'Adoa an. 25.

Università di Manopello per la taffa di duc. 13. 2. 10. per li suoi Feudi in territorio di detta Terra, dee d'Adoa annui .. 18. 4. 02. c. 1.

Università di Ortona a mare per la taffa di duc. 50. 0. 13. cioè duc. 36. 0. 18. per la Bagliva di essa duc. 12. per lo Feudo, che posseggono D. Marina, e duc. 1. 4. 15. per altri beni feudali dee d'Adoa annui. 69. 4. 08.

Università di Palena per la taffa di duc. 3. 0. 15. per la metà del Feudo di Fosca di Palena, dee d'Adoa annui . . . . . 4. 1. 19. c. 2.

Università di Ripateatina per la taffa di duc. 2. 2. per lo Feudo di S. Na-

Digitized by Google

S. Natale dee d'Adoa annui . . 3. 1. 14. c. 7.
Univerſità di Vaſto Aymone per la taſſa di duc. 30. per le ſue entrate feudali dee d'Adoa annui . . . 41. 4. 02. c. 6.

PROVINCIA DI APRUZZO ULTRA.

Univerſità di Baſciano per la taſſa di duc. 18. 1. 12. per lo Feudo di Collatto inabitato per la parte ſua ed Univerſità di Penna del Feudo di S. Andrea, e per la ſua Portulania dee d'Adoa annui . . . . . 25. 2. 14. c. 8.
Univerſità di Faraone per la taſſa di duc. 10. 2. 11. per la metà del Feudo di Faraone dee d'Adoa an. 14. 3. 15.
Univerſità di Civita di Penna per la taſſa di du. 14. 2. 01. per la Terra di Farinola, quarta parte di Montabello, quarta parte di S. Maria di Mirabello, ottava parte di Colle Majo, ed ottava parte di Caſtello di S. Giorgio, dee d'Adoa ann. 20. 1. 16. c. 11.
Univerſità di Forca di Valle per la taſſa di terì 1. 08. per lo Feudo di Cantarcino dee d'Adoa per anno. 0. 1. 19.
Univerſità d'Inſula per la taſſa di duc. 7. 0. 19. per le Vigne, Prati e certi pezzi di Terre, dee d'Adoa per anno . . . . . 10. 2. 0. c. 2.
Univerſità d'Aſcoli per la taſſa di duc. 6. 1. 00. per la Terra di Nereta dee d'Adoa per anno . . 8. 3. 4. c. 4.
Univerſità di Pagliara per la taſſa di terì 2. 09. c. 6. per certi pezzi di Terre, e Vigne feudali, dee d'Adoa per annui . . . . . 0. 3. 09.
Univerſità di Teramo per la taſſa di du. 3. 1. 05. per Miano Fornarolo, Pojo, Rattiero, S. Gio: a Scorzone, e Villa Giovanella, dee d'Adoa per anno . . . . . 4. 2. 13. c. 1.
Univerſità di Turano per la taſſa di duc. 7. 1. 00. per la vigeſima parte de' frutti de' Feudi di Pojo, Caſa Nova, e Vairano; quali ſi poſſeggono per eſſa Univerſità dee d'Adoa per anno. 10. 3. 0. c. 9.
Univerſità di Acciano per la taſſa della Portulania di detta Terra di Acciano annu . . . . . 2. 3. 07.
Univerſità di Beffe per la taſſa di duc. 1. 0. 05. per la Portulania dee d'Adoa annui. . . . 1. 2. 06. c. 6.
Univerſità di Caſentino per la taſſa di terì 1. 19. c. 6. per la ſua Portulania, dee d'Adoa annui. 0. 2. 14. c. 11.
Univerſità di Forcella per la taſſa di terì 1. 10. per le ſue entrate feudali dee d'Adoa ann. 0. 2. 01. c. 9.
Univerſità di Fontecchia per la taſſa di terì 4. 11. c. 9. per la ſua Portulania, dee d'Adoa annui . . . . . 1. 1. 08. c. 10.
Univerſità di Fontavignone per la taſſa di terì 1. 11. c. 3. per la ſua Portulania, dee d'Adoa annui . . . . . 0. 2. 03. c. 8.
Univerſità di Stiffe per la taſſa di terì 1. 06. c. 6. per la ſua Portulania dee annui . . . . . 0. 1. 16. c. 11.
Univerſità di S. Maria del Ponte per la taſſa di terì 2. 07. c. 3. per la ſua Portulania dee d'Adoa annui . . . . . 0. 3. 06. c. 4.
Univerſità di Scurcola per la taſſa di duc. 10. 2. gr. 17. c. 6. per la ſua Bagliva dee d'Adoa annui . . 14. 3. 14. c. 6.
Univerſità di S. Egidio per la taſſa di duc. 1. 4. 12. per una parte del Molino in Servello, dee di Adoa annui . . . . . 2. 3. 07. c. 7.

Corpi eſtraordinarj, che appariſcono dal libro in iſtampa dell' anno 1669. ſiſtente nel Real Patrimonio de' Fiſcali.

PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO.

Univerſità di Giugliano, dee ann. du. 691. 4. 00. che ſi pagavano a Gio: Cola Cocchi, ed aggiudicati alla Regia Corte aſſegnati tutti a' Regj aſſegnatarj . . . . 691. 4.

PROVINCIA DI CAPITANATA.

La metà della Bagliva della Città di Manfredonia dee d'Adoa aſſignata a' Regj Conſegnatarj. 32.

PROVINCIA DI BASILICATA.

L'Univerſità di Tricarico dee alla Regia Corte annui duc. 21. 3. 17. c. 6. per capitali di duc. 435. 2. 10. i medeſimi cedutile da Eraſmo Putignano Creditore Iſtrumentario per altrettanta ſomma, che andava debitore alla detta Regia Corte per cauſa della condannazione fattagli dall'Auditore Rillo, in tempo del ſuo Camarlingato di detta Città per tanti, che furono rubati al Procacciuolo, che ſi mandavano alla Regia Corte dall' *olim* Percettore Giacomo Antonio Galano, come ſi nota nel conto del Percettore di queſta Provincia dell' anno 1667. *fol.* 6., aſſegnati alla Regia Corte. 21. 3. 17. c. 6.

PROVINCIA DI TERRA D'OTRANTO.

Univerſità della Terza dee annui ducati 315. per lo cenſo del Principe d'Oria ceduto alla Regia Corte a ſette per cento aſſegnati tutti a' Conſegnatarj . 315.

PROVINCIA DI ABRUZZO CITRA.

Univerſità della Città di Lanciano, dee annui duc. 105. per tanti, che doveva ad Ercole d'Antimo per Capitale di duc. 1500., i quali poi furono aggiudicati alla Regia Corte per lo debito di Paglieta, e ſi eſigono cioè, alla Regia Corte duc. 40. 2. 11. c. 6., ed a' Conſegnatarj duc. 64. 2. 08. c. 6., in tutto . . 105.

PRA-

Digitized by Google

PRATICA
EDISTRUZIONI

Della Numerazione de' Fuochi del Regno di Napoli del 1662. terminata nel 1669. con le deciſioni della Regia Camera ſopra i dubbj fatti da' Numeratori, con le Annotazioni ed Appendici di Lionardo Riccio; dove ſono raccolte anche quelle del Dottor Giambernardino Manerio.

Queſte Iſtruzioni ſono diviſe in 25. Capi.

INDICE DE' DETTI CAPI XXV.

DEL primo ingreſſo del Numeratore, Cap. 1
Dell'Emanazione de' Bandi. 2
Dell'Elezione de' Deputati. 3
Della Comprobazione della Numerazione, 4
Delle Vedove e Donne del terz'Ordine, e Monache Bizzoche. 5
De' Seſſagenarj. 6
De' Pupilli. 7
De' Vagabondi, e di quei, che ſtanno a ſervizio d'altri. 8
Degli Aſſenti. 9
Degli Avventizj, Eſteri e Spagnuoli caſati in queſto Regno, 10
Degli Schiavoni, Greci ed Albaneſi. 11
De' Baroni, 12
De' Preti, Monaci ed Obblati, 13
Degli Uniti viventi. 14
De' Napoletani, uomini d'armi, ed altri privilegiati, 15
De' Banditi, Forgiudicati, Condannati in Galea ed alla Guerra. 16
Delle Caſe vacue. 17
De' Duplicati, 18
De' Morti ed eſtinti, 19
De' Napoletani dopo chiuſa la Numerazione, 20
Degli Eſpoſiti. 21
Degli Schiavi in mano de' Turchi. 22
Degl'Incogniti. 23
De' Fuochi non gravati, 24
Dell'ultimo atto de' Numeratori, 25

CAP. I.

Del primo ingreſſo del Numeratore.

SOMMARIO.

1 *Univerſità dee provvedere di caſa atta e capace per abitazione del Numeratore, Razionale e Scrivani.*
2 *Numeratore ſubito dee camminar per tutta la Terra, deſcrivendo i nomi de' Capiſtrade e loro confini.*
3 *Ordine penale acciò s'eſibiſcano gli ultimi Cataſti originali, libri d'eſazioni, e tutte l'altre ſcritture neceſſarie per la verità della Numerazione, per evitar le frodi.*
4 *Informazione contra i contravvegnenti, o fraudanti.*
5 *Libri de' Batteſimi, Matrimonj e de' Morti ſi debbono procurare da' Reverendi Parrochi.*
6 *Univerſità, che ricuſa preſentare i veri Cataſti, o li preſenterà falſi, non ſieno inteſe ne' loro gravami, ſolo ſi deducano i Preti, i Duplicati, e i Morti.*
7 *Deputati per la numerazione ſi debbono eliggere dall'Univerſità, e ſi debbono notificare co' Sindaci di eſſa.*
8 *Numerazione ſi faceva ogni tre anni, e poi ogni 15. anni,*
9 *Numerazione del 1684. non ſi fece nel Regno; ma pagò due milioni per tranſazione di eſſa.*
10 *Numerazione, neppure fra 15. anni ſi fa; ma quando piace al Fiſco ſecondo lo ſtato del Regno, ed opportunità de' tempi.*
11 *Numerazione penultima fu fatta nel 1491. e terminata nel 1595.*
12 *Numerazione ultima fu fatta nel 1662., e terminata nel 1669., e fu numerato il Regno in fuochi 56990.*
13 *Napoli e ſuoi Caſali ha privilegio, che non ſi numera; nè paga i 42. carlini a fuoco.*
14 *Termine di due meſi a diſcutere i fuochi portandi in aggravio.*
15 *Numerazione nuova quando ſi farà.*

1 IN primo vi conferirete nelle Città, Terre o Luoghi della Provincia di ..... a voi commeſſa, ordinandoſi con queſta a quei del Governo delle medeſime Univerſità, che vi provveggano di caſa atta ad abitare, e capace tanto per la voſtra perſona, quanto per lo Razionale e gli Scrivani, che vi avranno da aſſiſtere giorno e notte, durante il tempo della Numerazione di quella Città, o Terra, e non altrimenti.

2 Stabilita la ſtanza immediatamente dovrete camminare per tutta la Terra ſtrada per ſtrada, deſcrivendo i nomi de' Capiſtrade e loro confini, acciò n'abbiate ragione quando procederete alla numerazione oſtiaria, nelle quali annoterete il titolo di ciaſcheduna ſtrada.

3 Fatta detta diligenza procederete all'eſpedizione degli ordini neceſſarj a' Sindaci, Eletti, Gabelloti, Eſattori ed altri del Governo della propria Città o Terra con mandati penali, acciò

Digitized by Google

ciò vi debbano esibire e consegnare gli ultimi Catasti originali, cedole, libri d'esazione, di collette, di tasse e di tutti quelli, che vi parranno necessarj per chiarezza della verità, e per evitare le frodi; i quali pervenuti in vostro potere dobbiate conservare in una camera di vostra abitazione ben condizionati e cautelati, di modo che non succeda alcuno inganno per doverne di essi a suo tempo aver ragione; numerato che avrete i fuochi *ostiatim*, facendo le debite diligenze, che convengono per servizio del Regio Fisco.

4 Ed in caso di contravvenzione o frode piglierete informazione, procedendo *ad ulteriora* a quello, che vi parrà di giustizia contra i trasgressori.

5 Procurando di avere da' RR. Parrochi, Curati ed altre persone Ecclesiastiche i libri de' Battesimi, Matrimonj e Morti dal tempo che vi parrà più opportuno; le quali scritture riconosciute e spogliate che saranno, dobbiate restituire a' 6 medesimi che ve l'hanno esibite. E perchè molte Università per fraudare ed occultare il fuoco, non intenderanno esibire in poter vostro sotto diverse scuse colorate i loro Catasti; in questo caso vi guiderete secondo il decreto interposto dal Tribunale della Regia Camera in tempo del Sereniſſimo Re Cattolico di gloriosa memoria contenente: *Quod Universitates, quorum Catasta apparent evidenter falsa, vel quæ recusaverint vera Catasta præsentare, non audiantur in prætensis gravaminibus & deductionibus focularium ex quavis causa: deductis tamen Presbyteris focularibus, forte duplicatis ex errore, & mortuis ante expeditionem Cedularii*. Però prima di 7 cominciare la suddetta numerazione *ostiatim*, del tutto ne farete aver notizia a' Deputati, che saranno eletti per detta numerazione, a' Sindaci ed alle Università, acciò non possano allegare ignoranza, e scusarsi: con dar loro breve termine ad esibirvi detti Catasti per trovare la verità de' veri fuochi; e non esibendosi, numererete con farne chiaro, breve, e distinto notamento nella margine di ciascheduno.

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO

A questo Capo Primo.

8 LA numerazione anticamente si faceva ogni tre anni, poi per evitare la grandissima spesa, che corre in detta numerazione, oltre l'occupazione, che si ricerca in detto negozio, si cominciò a praticare ogni 15. anni, come dice *Ageta a Moles tit. de collect. n. 67.*, ed io ho notato al *cap.* 12. della bonatenenza, dove potrai vedere.

9 Ed essendosi fatta la numerazione nel 1461. doveasi poi fare l'altra nel 1576., e considerati i danni, che le Università patiscono coll'accesso de' Numeratori, e le spese che fa la Regia Corte; e per l'occasione della Regia Camera, si fece transazione tra il Regno, e Regio Fisco di pagarsi dal Regno un milione fra due anni per l'accrescimento o diminuzione de' fuochi, che potrebbe farsi con detta nuova numerazione, come attesta il *Presid. Cammillo de Curtis in diverſ. Feud. §. Redeundo igitur cap. 26. Ageta ad Moles lib. 1. tit. de convent. fol. 440. n. 3.* e come io ho detto al *cap.* 12. della bonatenenza.

10 E perchè fra 15. anni pure apportava delle spese e difficoltà *ut sup.* si è in appresso differito a maggiore spazio di tempo essendo in arbitrio del Re N. S. (che Dio guardi,) fare la numerazione in più breve, e più lungo tempo, secondo vede lo stato del Regno, e l'opportunità de' tempi *d. Auctor. loc. cit.*

11 La penultima numerazione fu fatta l'anno 1591. e terminata l'anno 1595.

12 L'ultima numerazione fatta in questo nostro Regno fu cominciata nell'anno 1662., e terminata nel 1669.: fu numerato il Regno in fuochi 56990.

13 Però la Città di Napoli con suoi Casali di dodici miglia attorno ha privilegio che non si numera; nè paga i 42. carlini a fuoco, *Ageta part. 1. tit. de Collect. n. 95. fol. 205.* perchè la discussione d'aggravj portata dall'Università si 14 differiva troppo in lungo. Però con la *Pram. 8. de jurib. & exactionib.* emanata a' 12. Aprile 1671. dal Duca di Segorbe, si stabilì termine di mesi due alle Università, a proporre gli aggravj, compilare i processi, e terminare la discussione de' fuochi portati in aggravio; e scorso detto termine di due mesi, resti precluſa ogni strada di potere l'Università essere più intesa.

15 E non essendo poi fatta altra numerazione, verisimile cosa è che fra breve tempo si abbia da fare altra nuova numerazione; e perciò gioverà questa pratica, non solo a quei che la faranno; ma anco a quei che interverranno per l'Università.

CAP. II.

Dell'Emanazione de' Bandi.

SOMMARIO.

1 *Bandi penali da affiggersi nel luogo dove arriva il Numeratore.*

2 *Pena arbitraria si può stendere sino a pena di morte, dov'è circostanza gravante.*

1 SPediti, che saranno i suddetti Ordini per l'esibizione predetta, farete emanare Bandi da affiggersi ne' luoghi pubblici, e soliti della Città, o Terra, che nessuna persona ardisca di frodare il suo fuoco, in occultarlo, o unirsi con altri, o in qualsivoglia altro modo sotto qualunque colore; ma ciascheduno debba stare nella sua casa propria, così come stava per lo passato, e da quella non debba amovere nessuna sorta di mobili, suppellettili, o scritture, sotto pena di ducati cinquanta per ciascheduno a fuoco occultato, e di più di tre anni di galea a quei, che non sono Nobili, e altrettanti di relegazione a' Nobili, con altre maggiori pene ad arbitrio di S. E., e dette pene s'intendano tanto contra i principali, come contra i complici, e partecipanti delle frodi predette; però a quei, che accuseranno, si daranno ducati cinquanta per ciaſche-

Digitized by Google

ſcheduno fuoco fraudato, che porranno in chiaro, e ſi terranno ſecreti, ancorchè foſſero complici, o principali fraudanti: riſpetto a que' principali in detto caſo s' intenda rimeſſa la pena corporale; ma non conceduto il premio de' detti ducati cinquanta; e queſto avrà luogo prima, che ſarà denunciato da altri.

ANNOTAZIONE
DI
LIONARDO RICCIO.

2 LA pena arbitraria, che dice in queſto Capo II. ſi può ſtendere ſino alla pena di morte, quando vi ſarà circoſtanza, che aggrava il delitto, come dice *Manerio fol. 22. n. 65.*

CAP. III.
Dell' Elezione de' Deputati.

SOMMARIO.

1 *Ordine per eleggere i Deputati.*
2 *Giuramento da farſi per li Deputati.*
3 *Alfabeto de' fuochi, ſottofuochi, e modo di principiare la Numerazione.*
4 *Univerſità, che vive per gabella, e non per cataſto, come dee trattarſi dal Numeratore per notare i beni, eſſercizio, ed altro de' Cittadini.*
5 *Sottofuochi ſi deſcrivano dal Numeratore; ma dall' Univerſità ſi taſſano ſolo per l' induſtria, e non per lo fuoco.*

1 DOpo l' emanazione de' detti Bandi darete gli ordini neceſſarj al Governo predetto, che ſubito debba eleggere per Deputati uomini da bene, timoroſi di Dio e della giuſtizia, che ſieno informati e pratichi de' fuochi, acciò accudiſcano appreſſo la voſtra Perſona, e col loro intervento poſſiate fare la Numerazione Oſtiaria, nella confezione della quale per voſtra guida, e per ritrovare con maggior lume le frodi, che forſe ſi foſſero potute commettere, porterete prontamente con voi le numerazioni confeſſate, e fatte dalle medeſime Univerſità, e Baroni nell' anno 1658. in virtù dell' ordine, e Prammatica emanata *ſotto i 28. di Gennajo 1656. dall' Ill. Conte di Caſtrillo*, allora Vice-Rè di queſto Regno (dalle quali poi riſultò l' Eſpediente provviſionale), che inſieme con queſte iſtruzioni vi ſi conſegneranno dalla Regia Camera, e vi ſerviranno per facilitare ed agevolare al poſſibile la preſente Generale Numerazione;
2 a' quali Deputati farete dare il giuramento, acciocchè dicano la verità de' veri fuochi, e di tutto quello, che lor ſarà da voi richieſto per l' effetto predetto ſotto le medeſime pene: e di detta elezione farete ſcrittura autentica da conſervarſi con la Numerazione predetta.

Qual Numerazione abbia da farſi con ogni chiarezza e diſtinzione, ponendoviſi per via di notamento nel principio di quella il modo, in cui vivono nella Città, o Terra, che ſi numera, ſe per Cataſto, Collette, Taſſe, o per Gabelle, con farſi ſeparatamente l' Alfabeto de' fuochi e ſottofuochi co' numeri, e contenendo in
3 ſe il luogo più quartieri, dobbiate ſpecificare il tutto, e porre la giornata, quando ſi principia; così continuando fino alla di lei ultimazione, co' debiti notamenti alla margine di ciaſchedun fuoco, ed in particolare de' beni, che poſſeggono, e del loro eſſercizio, ponendo il nome e cognome del Capofuoco, a chi è figlio, gli anni che tiene, la moglie, figli, e ſervi, o ſerve, ſe ve ne ſono.

ANNOTAZIONE
DI
LIONARDO RICCIO.

4 MAnerio *fol. 23. n. 27.* dice che nella margine di ciaſchedun fuoco dovendoſi notare i beni, eſſercizio, moglie, figli, ſervi, ed età loro, il quond. *D. Tommaſo Caravita Reg. Conſ.*, e Numeratore nel 1662. alla Città di Barletta avendo trovato, che non ſi vivea per cataſto, nè per collette, ma per gabella, ſcriſſe al Tribunale della Regia Camera, come doveſſe portarſi per aver la certezza de' beni.

E che a' 4. Marzo 1662. gli ſi riſpoſe, che faceſſe dare giuramento dalle Parti di quello, che poſſedevano, a' Deputati, ed anche fede dall' Univerſità.

5 Deeſi notare anche in queſto Capo ultimo dall' ultime parole il nome e cognome del Capofuoco, tutti gli altri figli, fratelli, o nipoti, mentre vivono uniti, come ſottofuochi, che non pagano fuoco; ma ſolo ſi taſſano per l' induſtria ſotto il Capofuoco, *Maner. loc. cit.*

CAP. IV.
Della comprobazione della Numerazione.

SOMMARIO.

1 *Numerazione oſtiaria dopo fatta dee comprobarſi.*
2 *Oſtiaria donde vien detta, e come dal Numeratore dee notificarſi a' Deputati, ed alla Univerſità.*

1 FAtta che avrete la numerazione oſtiaria dovrete comprobarla, tanto con la detta precedente dell' anno 1658. fatta come di ſopra, quanto co' Cataſti, Cedole, libri di eſazione di Collette, e di Taſſe, che vi parranno neceſſarie per ſervizio della Regia Corte fuoco per fuoco, e nome per nome, de' quali ſi avrà da avere ragione interamente, con farne brieve, chiaro, e diſtinto notamento nella margine di ciaſcun fuoco, ed anche in detta dell' anno 1658. vi farete notamento, acciocchè ſi vegga che di tutt' fuochi confeſſati dalle Univerſità ſi è avuta per voi ragione: ritrovando in detta dell' anno 1658. qualche fuoco, o nome non numerato da voi, quello dobbiate aggregare per rubrica a parte, e numero conſecutivo.

2 *Manerio fol. 24. n. 87.* avvertiſce, che il numerare è deſcrivere i fuochi, ſecondo la numerazione oſtiaria, così detta da *Oſtium, ii*, che ſignifica la Porta dell' abitazione: l' aggregare è quando non ſi trova l' abitazione della perſona; ma ſi ricava dallo ſpoglio della numerazione antecedente, o da' libri de' Cataſti, o pro-

Digitized by Google

tocolli, ed altre notizie. Quali aggregazioni si leggono, e notificano all'Università, acciocchè possa contra l'aggregazione difendersi.

CAP. V.

Delle Vedove, Donne del Terz'Ordine, e Monache Bizzoche.

SOMMARIO.

1 *Vedove come si numerano dal Numeratore quando hanno figli.*
2 *Vedove senza figli, come si numerano.*
3 *Vedove, che posseggono più d'un'oncia di rendita, restano per fuoco. vedi al n. 21.*
4 *Vedove, che tengono figli (benchè pupilli) se posseggono beni sufficienti al vitto, restano per fuoco. vedi al n. 21. e 22.*
5 *Vedove di Soldati restano per fuoco.*
6 *Monache del Terz'Ordine, che hanno riservato l'usufrutto de' beni donati, restano per fuoco.*
7 *Monache Bizzoche, che posseggono beni, restano per fuoco.*
8 *Vedova, che possiede solo una casa, dove abita, resta per fuoco, quando la rendita di detta casa è* ultra unciam. *vedi però al n. 21.*
9 *Sessagenaria, che possiede solo una casa, dove abita, resta per fuoco, quando la rendita di detta casa sarà* ultra unciam.
10 *Vedova, che ha avuta dote dal Padre vivente,* ultra unciam *di rendita, ancorchè si unisca col Padre dopo la morte del marito, resta fuoco.*
11 *Vedova Napoletana con figli minori, (benchè abbia dote* ultra unciam *) si deduce, come Napoletana, e i figli non possedendo non restano fuochi.*
12 *Vedove, e loro figli come si debbono accatastare e tassare dall'Università.*
13 *Donne senza marito, (benchè Vergini, o meretrici) si computeranno sotto la rubrica e decisione delle Vedove.*
14 *Beni delle Vedove; e de' Pupilli si tassano dall'Università di minor prezzo, e s'assegna la ragione.*
15 *Vedova, che possiede un'oncia di rendita, non resta per fuoco; ma* ultra unciam.
16 *Appellazione non sospende l'esecuzione del decreto della Vicaria* infra *la somma di duc. 150.*
17 *Ansefato da quattromila ducati a basso, si dee per terza parte, ch'è la dote, e se fosse 400. nè più nè meno, pure terza parte importa.*
Donativo da 4000. ducati a basso di dote importa l'otto per cento. d. n. 17.
18 *Casa, dove abita la Vedova, non si apprezza se non le frutta, oltre l'abitazione, somma maggiore di ducati sei.*
19 *Casa, che tiene in affitto la Vedova per abitazione, quanto paga d'affitto si deduce dall'entrate de' suoi beni.*
20 *Mobili per preziosi, che sieno, non s'apprezzano, se non quelli, che producessero frutto.*
21 *Vedova con figli piccioli non resta per fuoco, quando l'entrata non è bastante al vitto, benchè importasse più dell'oncia.*
22 *Vitto per la Vedova, e figli si tassa secondo il paese, e qualità di persone alla giusta estimazione del Giudice.*
23 *Manerio fu dubbioso circa il vitto de' pupilli, e Tassa di essi; ma si dichiara, e toglie detto dubbio.*
24 *Feudo, e sua rendita non si pone in apprezzo;*

E però l'entrata ultra unciam *della Vedova si tassa solo de' burgensatici.*
25 *Capofuoco numerato, non paga carlini 42., che sta tassato dalla Regia Corte: che detta tassa serve per tener conto tra l'Università, ed il Fisco. Ma tra' Cittadini detto peso si ripartisce più, e meno, secondo l'industria, e beni chi più, e meno ciascheduno possiede.*
26 *Fuoco Assente non dee pagare carlini 42.; ma per rata della sua industria, e beni, secondo gli altri Cittadini presenti.*
27 *Vedove de' Soldati non godono la franchigia, che godeano viventi i mariti.*
28 *Vedove de' Preti Greci, godono l'istessa franchigia, che godeano viventi i mariti, e si assegna la ragione della diversità, e si confuta Manerio.*
29 *Vedove de' Consiglieri, ed altre Nobili nel Delfinato godono la franchigia, che godeano viventi i mariti.*
30 *Monache del terz'ordine di S. Domenico, e Bizzoche di S. Francesco, quanto, e come furono istituite, e qual franchigia godono.*
31 *Decreto della Sagra Congregazione, che i beni delle Monache di Casa non sono franchi.*
32 *Donna anche che sia Monaca di casa, vivendo unitamente col fratello Sacerdote, possedendo i beni unitamente, se la sua porzione frutta più di ducati sei, si tassa per fuoco.*

1 IN quanto alle Vedove, v'informerete con ogni diligenza della quantità di esse, e se tengono figli maschi, e femmine, e di chi sono figli, dando in ciò giuramento a' Deputati, ed altre persone, che a voi parrà; e poi procederete a numerarle colla distinzione, che si ricerca, ponendo per Capofuoco il figlio maggiore, poi gli altri fratelli, e sorelle, ed in fine la madre; a ciascheduno di essi l'età; e tenendo figli minori pupilli di quattordici anni a basso, numererete prima la madre vedova, e poi detti figli pupilli, riconoscendo con che comodità vivono in casa, ed anche i catasti per le robe, che posseggono così dette vedove, come i qu. loro mariti, e figli, ed essendoci sospizione di frode, *seu* occultazione de' beni, userete ogni diligenza per scoprire la verità.

2 Ritrovando, che alcuna di dette vedove non avesse figli, o quelli fossero morti, ed in catasto si ritrovassero notati i loro mariti, v'informerete, chi sono i successori, e chi possiede le robe de' mariti. Il medesimo osserverete per le donne del Terz' Ordine, e Monache Bizzoche, facendo del tutto nella margine del luogo breve, distinto e chiaro notamento.

Decisioni della Regia Camera antiche, e nuovamente fatte nella formazione della presente istruzione.

3 LE *Vedove, che posseggono più d'un'oncia di rendita, vestino per fuoco,* ex continuato stilo Regiæ Cameræ, & ex novissima determinatione ejusdem Regiæ Cameræ in harum instructionum formatione, prout in cæteris sequentibus.

4 *Le Vedove, che tengono figli, benchè non vicini alla pubertà, se posseggono beni sufficienti al vitto, vestino per fuoco;* ex Decreto generali 27. Augusti 1599. & ex novissima determinatione Regiæ Cameræ.

5 *Le Vedove de' Soldati, che godeano, mentre vis-*

Digitized by Google

vissero, le franchigie, benchè conservino il letto vedovile, ed abitino co' figli, restino per fuoco. Ex decreto generali 20. Novembris 1651. & ex novissima determinatione Regiæ Cameræ.

6 *Le donne, che si dicono Monache del Terz'Ordine, che abitano nelle loro case, e posseggono beni, avvero hanno quelli donati, riserbatosi l'usufrutto, restino per fuoco, per li pagamenti delle funzioni fiscali.* Ex decreto generali 11. Januarii 1543. & ex novissima determinatione Regiæ Cameræ.

7 *Le donne, che si chiamano Mollache Bizzoche, e posseggono beni, siccome l'altre donne, restino per fuoco.* Ex novissima determinatione Reg. Cameræ.

Decisione della Regia Camera sopra i dubbj proposti da' Signori Numeratori.

8 A' 24. *di Aprile* 1662. Il Sig. Cons. D. Tomaso Caravita domandò, se quando la Vedova, quello, che possiede, consiste in una casa, dove abita, dee la detta restar per fuoco, *A' dì 4. Marzo detto Anno, gli si rispose, che dee restar per fuoco.*

9 *E che si osservi il medesimo per li Sessagenarj, quando la rendita di detta Casa farà* ultra unciam.

10 Il Magnifico Numeratore D. Gio: Batista di Afflitto richiese, se le Vedove senza figli, che hanno avuta la dote da' Padri viventi *ultra unciam* di rendita, e dopo la morte de' loro mariti si sono unite co' Padri da pochi anni, se debbon quelle restare per fuoci. *A' 3. Febbrajo 1662. gli si rescrisse, che debbono restare per fuochi separati per la regola di possedere* ultra unciam *di rendita.*

11 Il Magnifico Numeratore D. Carlo Diez avvisò, che in Acerno avea numerata una Vedova con quattro figli minori, possedendo la detta beni dotali *ultra unciam*, e l'Università si è gravata come Napoletana, e de' figli, perchè non posseggono *ultra unciam*, avendo fatto costare per provvisioni della Regia Camera, di essere stata dichiarata Napolitana senza esserfi prodotto il privilegio, vi sta il disposto per l'istruzione, domandando, se dovea dedurla. *A' 7. di Novembre 1663. gli si rispose, che essendosi riconosciuto il libro* Notamentorum Cameræ *si è ritrovato il Decreto, col quale la detta è stata dichiarata Napoletana: e però doversi dedurre il fuoco predetto.*

Però le Vedove de' Napoletani restino fuochi, *de Marin. arrest. 526. a' 17. Novembre 1599. fol.*

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO.

12 COn questo Capo 5. d' Istruzione c' insegna il Tribunale della Regia Camera della Sommaria, non solo la pratica di numerare le Vedove, Monache di casa, ed i figli, quando sono minori, o maggiori; ma c'insegna la pratica di catastare e collettare dette persone; mentre si stabilisce, che dove sono figli maggiori di 14. anni, in tal caso si dee numerare; e così parimente porre nel catasto, o libro di colletta per Capofuoco il figlio maggiore; poi gli altri minori; ed in ultimo la madre, ovvero altre donne, che sono in casa.

Ma dove non fossero maschi maggiori di 14. anni, in tal caso si descrive prima la Vedova madre, o altra donna maggiore; e poi i minori per sottofuochi.

13 In questo Capo 5. si parla delle Vedove, e di altre donne senza marito; perchè le maritate si scrivono sotto il fuoco del lor marito, e benchè la rubrica di questo Capo 5. parli solo delle Vedove, e Monache di casa, ad ogni modo non è parlare tassativo; ma essemplificativo, e s'intende delle Vergini, e delle Meretrici, e di ogni donna senza marito, come avverte *Maner. fol. 28. nu. 5. & fol. 34. nu. 74. de numer. per focos.*

14 Però i beni di Vedove, e pupilli non si tassano come quelli de' Cittadini maggiori; ma molto meno, col riflesso, che tengono bisogno di ajuto di altri, che le guidano, *de Marin. arresto 1. fol. 2. verbo mulieres. Maner. fol. 32. nu. 44.* e si deducono le spese, i censi, ed altri pesi, *detti Dottori loco cit.*

15 E se la Vedova possiede un'oncia, cioè sei ducati di entrate l'anno, nè più nè meno, non resta per fuoco alla numerazione, nè si tassa dall'Università nel catasto per fuoco; perchè l'istruzioni dicono *ultra unciam*, cioè più di sei ducati.

Ed in detto arresto poi la Regia Camera dice, *in bonis citra unciam unam annuatim, vel tantundem non taxentur viduæ*, cioè se l'entrata è meno di duc. sei, *o tantundem*, cioè ducati sei, nè meno, non si tassa, di modo che detta istruzione concorda con detto arresto.

16 Anzi se non dicesse *tantundem*, e dicesse solo *citra unciam*, pure si intenderà, che l'oncia giusta verrebbe compresa con la parola *citra*, siccome l'appellazione non sospende l'esecuzione dal decreto di Vicaria infra la somma di duc. 150. per la *Pramm. de Off. S. R. C.* e detta Prammatica ha luogo anche, quando la somma è ducati 150. nè più nè meno, *de Franch. decis. 703. Petra ritu 257. num. 11.*

17 E nella *Pram. de Antef.* si stabilisce da' 4. mila ducati a basso l'antefato per 3. parte donativo, a 8. per cento, se la dote fosse 4. mila giusto nè più nè meno, pure tanto è l'antefato, e donativo, *Reg. Latro decis. 49. num. 7.* così avverte *Maner. fol. 33. lib. 5. num. 56.*

18 E se la Vedova ha casa per sua abitazione, quella non se l'apprezza, perchè non le frutta annua entrata, *verum* se oltre l'abitazione le fruttasse di pigione più di sei duc. in tal caso resta per fuoco, e così si osservi circa i sessagenarj, così s' intende la *decis.* de' 24. Aprile fatta dal dubbio proposto dal Signor Numeratore Caravita.

19 Anzi se tiene casa in affitto per sua abitazione, si deduce detto affitto dall'altre entrate de' suoi beni, come sta deciso nel primo arresto, *de Marin. fol. 1. in verbo considerent, ibi deducto onere, & pensione, si quam solvit pro habitatione, valor reliquorum appretietur annuatim.*

20 Nè si apprezzano i mobili per preziosi, che sieno, se non que' che producessero frutti, come sono animali, caccavi, che si locano alle mandre o simili, *de Marin. detto arresto 1. in fine.*

21 La Vedova con figli piccoli; benchè abbia entrata più di sei ducati l' anno non resta per fuoco numerato, nè si può tassare dall'Università, se detta entrata non bastasse per lo vitto, secondo la loro condizione, come si ricava dal

Digitized by Google

detto *arresto* 12 *de Marin. fol.* 1. ibi. *Item modificant expensas necessarias, & familiam necessariam juxta conditionem ipsius.*

22 E con più chiarezza si ricava dal *nu.* 4. di questa istruzione, dove si stabilisce, che intanto i pupilli si pongano per fuochi, in quanto i loro beni sono sufficienti al vitto, secondo la loro condizione; altrimenti non si pongano per fuoco, quando l'entrata non è bastante al vitto. Sicchè chiaramente parla di somma bastante, la quale resta alla giusta estimazione del Giudice arbitrare secondo il paese, e la qualità delle persone; perchè in una patria più, in altra meno si necessita per lo vitto, ed una qualità di persone più dell' altre, e nelle Vedove con figli non si attende l'oncia d'entrata; perchè si considera il peso di alimentare i figli.

23 Ed in questo errò *Manerio fol.* 35. *tit.* 5. *nu.* 81. dove dice, che il pupillo, che possiede *ultra unciam*, dee restar fuoco, e così doversi intendere il senso de' beni sufficienti al vitto; benchè detto *Manerio* dubbioso in ciò soggiunge poi al *nu.* 82. *ed al cap.* 7. *fol.* 95. *nu.* 197. che *de jure* si dovrà intendere, *ut verba sonant*, detto *Manerio* equivocò con la risposta fatta dalla Regia Camera al Numeratore Quaranta, che è in detto *cap.* 8. de' 23. Settembre 1662. dove non si trattò di più pupilli; ma di donzelle orfane maggiori di 14. anni, le quali debbono tassarsi, come le vedove, che non hanno figli, e non i pupilli, o Vedove famigliate.

Ma a me non pare dubitabile, perchè il senso è chiaro, che non si attende la rendita, che sia di un'oncia; ma che sia sufficiente al vitto de' pupilli, per la sufficienza di quel vitto si ricerca somma maggiore dell' oncia.

24 E se la Vedova, ovvero altre persone della stessa condizione avessero entrata di qualche roba feudale, quella non si pone in apprezzo; ma solo l' entrate de' beni burgensatici, e però la Vedova che avesse molto più di sei ducati dal feudo, non si tassa per fuoco, *de Marin. dict. arest.* 1. non ostante che detto *Manerio dict. tit.* 5. *loc. cit.* lascia ciò dubbioso, ivi: *Relinquitur cogitandum*, perchè non vi è dubbio, che *ultra unciam*, dee essere l' entrata burgensatica senza quella feudale, altrimenti verrebbe a gravare il feudo, il quale è franco da detto peso.

25 La Vedova, che per aver l'entrate più di ducati sei resta numerata per fuoco, e così ogni altro numerato s'intende dover pagare la rata, che pagano altri Cittadini numerati per fuochi, e non che dovesse *praecise* pagare carlini 42., quanto sta dalla Corte tassato il fuoco. Ita che se in quella patria si colletta à ragione di carlini venti per fuoco, tanto dee pagare la Vedova ed ogni altro, che sostiene il peso di capo fuoco, non ostante, che la Regia Corte esige dall' Universitá a ragione di carlini 42. a fuoco, oltre le grana e cavalli a fuoco; perchè quello è conto, che si tiene tra la Regia Corte, e l' Universitá. Ma fra i Cittadini detto pagamento si ripartisce secondo i beni ed industrie, in modo che il conto, che si dee tenere fra i Cittadini, si ripartisce *per as & libram*, *Maner. fol.* 36. *num.* 83. *ad* 86.

26 Questo serve anche per li fuochi assenti, che si mandano ad esigere. Molti s' ingannano, pretendendo esigere dagli assenti interamente i carlini 42. a fuoco, quando i Cittadini presenti contribuiscono per ragione, che l' Universitá ha le difese, bonatenenza, tasse d animali, rendite de' beni ed altro. Però non si può costringere a contribuire più di quello, che contribuiscono gli altri Cittadini; perciò, che ogni uno goda *per as & libram*, altrimenti la Vedova, o assente sarebbe gravata, e non goderebbe, *ut alii Cives, &c.*

27 Vedove de' Soldati, i quali nella numerazione non si porrebbero per fuochi, non godono detta franchigia, perchè era privilegio personale, che competea solo al Soldato marito: e però fu deciso a' 20. Novembre 1652. *de Marin. Arrest.* 674. *fol.* 173. a beneficio del Casale di Giuliano, contra la Vedova lasciata da Tiberio Perezzo uomo di arme, che era franco delle gabelle, e fu astretta detta Vedova dopo la morte del marito soldato a pagare la gabella, senza godere più detta franchigia del marito.

28 Ma le Vedove de' Preti Greci godono anche dopo la morte de' mariti: così i figli de' detti Preti Greci, *de Marin. Arrest.* 157. *fol.* 44. a 11. Ottobre 1554.

Dice *Manerio* al citato *tit.* 5. *fol.* 37. *n.* 97. che le mogli de' Preti Greci godono, non perche riteneffero le franchigie de' mariti morti; ma perchè esse da se sono Sacerdotesse. Però questo argomento è falso, mentre in detto Arresto si decide, che il Prete Greco non gode franchigie per gli stabili dotali dati per fondo senz' apprezzo, stante lo stabile non apprezzato resta in dominio, e pericolo della moglie. Onde se la moglie godesse da se, sarebbe franco di colletta anche lo stabile dotale apprezzato; e non essendo franco, si viene a decidere, che la moglie non gode da se franchigia, se non quando le viene comunicata dal marito.

Onde bisogna ricorrere ad altra ragione, perchè la Vedova del soldato perde la franchigia, e la Vedova del Prete Greco la gode; e credo, che sia la distinzione riferita da *Luca al detto Reg. de Marin. lib.* 2. *ult. resol. al nu.* 3. dove dice, che il privilegio dato per ragione di un certo esercizio non si comunica alla Vedova, che resta; ma si estingue, quando si estingue l'esercizio, che dava detto privilegio, *l.* 1. *C. de excus. muner.*

Ma quando il privilegio è dato per ragione della dignità non si estingue per la morte del marito, ma si tiene dalla Vedova fino che guarderà il letto vedovile, *Milan. decis.* 9. *n.* 6.

29 Quindi è, che le Vedove de' Consiglieri, ed altri Nobili del Delfinato godono le franchigie; perchè *retinent privilegium ex dignitate viri*, *de Marin. resol. ult. lib.* 2.

Così parimente le Vedove de' Preti Greci godono *ex dignitate viri*; ma quella de' Soldati è franchigia per ragione dell' esercizio che facea mentre era Soldato, che cessando di essere tale, cessa il detto privilegio di franchigia; che non è carattere indelebile, come il Prete, o dignità di Consigliere, ovvero altro Nobile del Delfinato.

Delle Monache di Casa.

30 IN questo Capo 5. si parla di due sorte di Monache; cioè del terz' Ordine di S. Domenico, e delle Bizzoche di S. Francesco, che alla Spagna

Digitized by Google

gna si chiamano Beate, ed in Roma Begnine.

Quando il Patriarca S. Domenico volle scacciare gli Eretici Albigesi dalla Lombardia e Tolosa, istituì una milizia, nella quale si ascriveano mariti e mogli, ed anche vergini, e si chiamavano Frati del terz'Ordine di S. Domenico, e Sorelle del terz'Ordine, *Maner. fol.* 37. *tit.* 5.

L'une e l'altre Monache, così di S. Domenico, come di S. Francesco dalla R. C. in tanto si fan godere, in quanto non si riservano beni, nè usufrutto per se; ma donano tutto al Monistero. Il detto *Reg. de Marin. Arrest.* 69. *del* 1543. *ut supra* riferito anche dal *Dottor D. Carlo d'Alessio alleg.* 104. *dal Reg. de Marin.* raccolte con quelle che fece il Sig. Consigliere Caravita.

Così ancora sta deciso dalla Sagra Congregazione de' Vescovi a relazione dell'Ill. Monsignor di Nardò Orazio Fortunato nel modo seguente.

Ill., e molto Rev. Signore come fratello.

31 RIferita nella Sagra Congregazione la relazione fatta da V. S. ad istanza di cotesta Università, che supplicava provvedersi su gli aggravj, che riceve dall'esenzione de' beni che pretendono godere le Bizzoche di cotesta Diocesi. Questi Eminentissimi miei Signori inerendo a' decreti altre volte sopra di ciò fatti; hanno risoluto che simili donne, che abitano nelle loro case, non sono degne d'esenzione alcuna per conto de' beni; così dunque vogliono, che si osservi in cotesta sua Diocesi; ed il Signor Iddio lo prosperi. Roma 20. Dicembre 1680.

Di V. S. come fratello, Gaspero Cardinale di Carpegna.

Arcivescovo di Genova Segretario.

Questo decreto è inserito da detto *Manerio fol.* 40. *num.* 131.

Però sempre s'intende che non godano franchigia per li beni; e se i frutti d'essi non passano l'oncia *annuatim*, non restano per fuoco; siccome si è detto delle Vedove, e di tutte le donzelle Vergini, che sono maggiori di 14. anni. Veggasi il *cap.* 7.

32 Se in una casa fosse un Sacerdote ed una sorella vergine monaca di casa, o non monaca, che vivono unitamente, ed unitamente posseggono i beni; in tal caso se la porzione della donna frutta più d'un'oncia l'anno, si pone per fuoco detta donna. Così fu risoluto dalla Regia Camera a' 14. Ottobre 1662. al Regio Numeratore Agraz, che propose detto dubbio alla Regia Camera; come si dirà al *cap.* 7. *n.* 5. *&c.*

NUOVA APPENDICE
DI
LIONARDO RICCIO
A Questo Cap. V.

Quegli Uomini, e quelle Donne, che dal Volgo son chiamati Terziarj, Bizzoche e Conversi, quali sieno, e si discorre di tutte e tre le loro specie.

PRimo quei, che fanno i tre Voti essenziali nelle mani del loro Ministro, vivono in comune abitando ne' Chiostri, menando vita sotto quella regola, senza dubbio sono persone Ecclesiastiche e Religiose, e godono tutt' i privilegj di quella Religione; tanto che chi offendesse tale Terziario, incorrerebbe nella scomunica del Canone *si quis suadente Diabolo*, e godono il foro, e tutte l'altre immunità, Così fu deciso dalla *Rota decis.* 1. *de sent. excom. Barbos. in tract. Jur. Eccles. lib.* 1. *tit. de privilegiis Cleric. cap.* 19. §. 2. *n.* 441. *Ricc. dec.* 87. *par.* 1. quali cita e siegue *Severin.* all' *addit. a Sanfel.* alla *dec.* 418. ed in questo senso si dee intendere l'Abate in *cap. unico n.* 9. *de obligat. ad ratiocinia Joan. de Amic. cons.* 146. *n.* 3. *Duard. in bulla Cœnæ Can.* 15. *quæst.* 3. *n.* 3. *Rico ubi sup. dec.* 88. *Gratian. discept.* 413. *n.* 38. *Vasq. controv.* 105. *in fin. Squillan. de privileg. Cleric. cap.* 7. *num.* 42. *Dian. resol.* 84. *part.* 1. *tract.* 2. *Ciarl. cent.* 18. *n.* 1. dove molti altri allega *Sanfelice dict. decis.* 418. *num.* 1.

E che godano il privilegio del Canone *si quis suadente*, quando vivono collegialmente, e portano l'abito, lo dice *Franc. Monacel. tom.* 3, *lib.* 1. *part.* 3, *de censura excom. fol.* 45. *num.* 3. dove cita molti Dottori.

I medesimi sono esenti anche dalla Giurisdizione dell'Ordinario; ma stanno sottoposti al Superiore della regola, *Bart. Gravant.* nel manuale de' Vescovi *verbo Tertiarii n.* 8. *fol.* 187. per decreto della Sacra Congregazione de' Vescovi nell'anno 1619. della Congregazione del Concilio nell'anno 1608.

Anzi detti Conversi prima di far i tre voti d'Ubbidienza, Povertà e Castità, come Novizi pure godono, mentre stanno e vivono unitamente con gli altri Religiosi dentro il Monastero, *Barbat.* sopra la *Pram. de assist. glos.* 3. *fol.* 71. *n.* 70. per lo *testo in C. Parochianos C. non est dubium & C. Religiosos de sent. excom. in 6. Calder. cons.* 30. *sub tit. de regular. Decian. in tract. Crim. part.* 1. *lib.* 4. *cap.* 8. *num.* 14. *Ambros. cap.* 22. *n.* 11. *de Immunit. Eccles.*

Secondo; quei, che non fanno i tre voti, nè vivono ne' Chiostri in comunità con gli altri, ma nelle proprie case solo coll'abito di S. Francesco, o di altra Religione, benchè osservino quelle cose, che nella regola di Papa Urbano VI. si contengono, non perciò si reputano persone Ecclesiastiche, ma mere laiche, sopra i quali i Frati Minori non hanno la giurisdizione e governo dato da Eugenio IV.; ma solo possono avere una diligenza, o pensiere per la direzione spettante le loro anime. *Gavant. ut supra n.* 1. ed allega esser così dichiarato dalla Sacra Congregazione de' Vescovi a' 17. Maggio 1583. ed in Eugubio a' 26. Luglio 1633. del tenor seguente, *videlicet*,

Sag. Cong. super immunitate Ecclesiastica consuit secundum ea, quæ proponuntur, Oratores non viventes collegialiter, sed in propriis domibus non gaudere exemptionibus a muneribus publicis laicalibus. Cardinal. Ginettus, B. Roccius Sacr. Congreg. Secr.

In questo senso si debbono intendere *Gio. a Canibus nel tratt. de represaliis part.* 2. *num.* 4. *vers.* 7. *quero sexto in tract. de æstimo & Collectis n.* 10. *&* 14. *part.* 4. *cap.* 1. *Bart. in l. incola* 34. *n.* 5. *ff. ad municipalem* riferiti e seguitati da *Mans. ampliat.* 38. *n.* 23. *de Grass. effect.* 1. *n.* 96.

Digitized by Google

n. 96 Bolog. conf. 22. Viv. dec. 49. Giurba agli ſtatuti di Meſſina *cap. 3. gloſſ. 4. n. 15. Grat. diſcep. 363. n. 29. Capibl. de Baron. Pragm. 8. cap. 3. n. 45. Borrell. in compend. deciſ. part. 1. lit. 43. de foro comp. 139.*, ed altri ivi addotti. I medeſimi ſono tenuti a pagare le gabelle, e debbono trattarſi in tutto come Laici.

Terza ſpecie ſono quei, che di propria autorità aſſumono l'abito de' Terziarj, abitando nelle loro caſe, o in qualche Romitaggio, ſono meri laici; e con queſta diſtinzione da detto *Sanfel.* ed Addenti reſtano conciliate tutte l'opinioni ripugnate da' DD., e decreti della Sacra Congregazione; con queſta diſtinzione conclude *Nicol. Floſcul. in verbo Tertiariæ n. 1. fol.* 352. dove porta la Coſtituzione di Pio V. 63. dell'anno 1568. che comincia: *ea etiam officii noſtri*, e la *Coſtit. 35. di Gregor. XIII.* dell'anno 1575., che comincia: *ex Benigne*, ed altre dopo *Bonacin. tom. 3. diſput. 1. qu. 16. ſect. 1. punct. 4. n. 17. Capucc. a ſorbo* nel compendio de' privilegj de' Religioſi contra *Cordub. in verſ. Fratres de Religioſis Lac. Giord. al vol. 2. lib. 7. tit. 13. fol. 36.* ha riſtretta la dichiarazione ſopra ciò fatta dalla Sacra Congregazione: la ſteſſa diſtinzione approvaſi da *Marc. Antonio Sabel. in verbo Soror fol.* 146.

Evvi il decreto della Sacra Congregazione de' 26. Luglio 1633.

Eugubina 26. Julii 1733.

Tertiarii S. Franciſci.

Sac. Congregatio ſuper Immunitate Eccleſiaſtica conſuit ſecundum ea, quæ proponuntur, Oratores non viventes collegialiter, ſed in propriis domibus non gaudere exemptionem a muneribus publicis Laicalibus.

M. CARDINALIS GINNET.

Gratis & quoad ſupraſcriptam.

B. Roccius Sac. Cong. Secr.

Delle Terziarie, ovvero Monache di Caſa.

LE Terziarie, Bizzoche, o Beate ſono quelle che aſſumono l'abito del terz'ordine di S. Francesco, o di S Domenico, o di altra Religione approvata, precedente licenza del Veſcovo, o del Superiore della Religione: nè il Veſcovo dee dare detta licenza, ſe prima precedente informazione non avrà coſtato, che ſia donna di buoni coſtumi, ornata di vita buona e lodevole, che ſia giunta nell'età di 40. anni, che abbia beni, co' frutti de' quali poſſa oneſtamente vivere, e che non abita con altre perſone che co' ſuoi conſanguinei, o affini in primo grado congiunti,

Oltre di detta licenza ha da far voto di menar vita caſta, tanto ſe è Vedova, quanto ſe è Vergine.

QUeſte ſono le Terziarie, che quantunque abitano alle proprie caſe, o de' loro congiunti in primo grado con detti requiſiti, *ut ſupra*, godono non ſolo il privilegio del foro; ma anche l'eſenzione delle gabelle. Così ha dichiarato la Sacra Congregazione dell'Immunità in Nicaſtrene a' 16. Luglio 1616. *lib. 1. Decreto 1. fol. 8. & Salernit. a' 29. Maggio 1629. lib. 1. Decret. fol. 139. at.*, *& inter omnes a' 10. Novemb. 1638. lib. 3. Decret. fol. 77. at.* rapportati da *Monacel. tom. 1. lit. 6. form. 14. fol. 157.* riportato detto Decreto, benchè non intero da *Giacomo Pignat. tom. 1. concluſ. 486.* dove cita anche *Panzio Portello Cherubino tom. 1.* ed altri; non oſtante quello che in contrario dice *Barboſa*, ed altri preſſo *Carlo de Graſſis.*

Formola del Memoriale.

Ill. e Rev. Sig.

BErta N. della Terra N. umiliſſima oratrice di V. S. Illuſtriſſima ſupplicando eſpone, come ha eletto di menar vita ſotto l'ubbidienza della Regola di S. Franceſco, aſſumere l'abito Franceſcano, e far voto di caſtità. Supplica perciò V. S. Ill. concederle licenza di portare detto abito ſecondo la forma preſcritta dalla Sacra Congregazione de' Veſcovi e Regolari, e Sacre Congregazioni del Concilio Tridentino, e tutto riceverà da V. S. Ill. a grazia, *ut Deus &c.*

Die &c. &c.

Super expoſitis Summ. capiatur informatio. Teſtes habeantur pro citatis, & recipiantur per Cancellarium noſtræ Epiſcopalis Curiæ. Hoc ſuum &c.

Proviſum die quo ſupra Epiſc. N. Cancellarius.

Formola di eſaminare i Terziarj.

NA *Di N. talis Terræ ætatis ſuæ annorum tot teſtis ſummarie productus & medio juramento tactis ſcripturis coram me de mandato Ill. Domini N. Epiſcopi interrogatus & examinatus ſuper tenore retroſcripti memorialis per Bertam N. præſentati ſibi, lecto de verbo ad verbum, depoſuit & reſpondit.* Sig. io ſo e conoſco bene detta Berta N. di queſta Terra di N. che è d'età circa 40. anni, donna dotata di ottimi coſtumi, che ha menata e mena una vita eſemplare e lodevole, poſſiede de' beni, i frutti de' quali baſtano al ſuo oneſto ſoſtentamento, e che abita da ſe ſola in ſua caſa (ovvero abita con T. di T. ſuo figlio fratello, zio, o congiunto in primo grado), e queſto lo ſo, perchè l'ho veduta e veggo ſempre in detta ſua caſa, o nella caſa di detto ſuo congiunto; e che con molta eſemplarità frequenta le Chieſe, confeſſandoſi e comunicandoſi ſpeſſo. Che è quanto poſſo deporre in verità.

Interrogatus de cauſa ſcientiæ dixit, & de loco, & tempore dixit per modum, ut ſupra.

Et de conteſtibus dixit: può deporlo N. N., e tutti del Paeſe per eſſer coſa notoria a tutti: N. *Canc. de mandato.*

Così deporranno due altri *mutatis mutandis.*

Formola di Decreto.

VIſo ſupplici libello per Bertam N. præſentato fol. 1. viſis Teſtium depoſitionibus fol. 2. ad 3. ex quibus conſtat dictam Bertam eſſe bonis moribus præditam, vitæque bonæ, laudabilis, & exemplaris, ætatis ſuæ annorum 40. ut eam conſtare fecit per fidem: fructus ſufficiunt ad honeſte vivendum: cum aliis non habitare niſi cum ſibi conjunctis in primo gradu tantum. Propterea omni requiſita habere ad præſcriptam formam decretorum Sacræ Congreg. Epiſcop. & Regularium, & Sac. Cong. conſideratis omnibus prædictis in facto & in re conſiderandis, fuit per Illuſtriſſimum & Reverendiſ. Dominum T. di T. proviſum & decret. dict. Bertam eſſe admittendam, prout præſenti decreto admittitur ad ſuſcipiendum habitum tertii ordi-

Digitized by Google

ordinis S. Francisci juxta petita : hoc suum ; & expediatur litera Reverendo Priori Ordinis Minoris in Provincia Salernitana Provinciali in forma.

N. Episcopus. N. Prov. &c.

T. Can.

Formola della licenza.

N. Episcopus N.

Attenta informatione capta, ex qua plene nobis constat Bertam N. laudabilem, & exemplarem vitam ducere, bonis moribus ornatam, propriaque bona, possessione quorum fructibus honeste vivere valet, nec cum aliis viris habitare, nisi conjunctis in primo gradu tantum ; ideo licentiam impartimur Reverendissimo Priori N. Ordinis Minoris in Provincia Salernitana conferendi eidem Bertæ habitum, quem suscipere postulavit Tertii Ordinis S. Francisci. Datum &c. N. Episcopus N. Can. N.

Degli Obblati,

GLi Obblati volgarmente detti Offerti sono quei, che donano tutte le robe loro a qualche Chiesa, o Monastero senza riserbarsi cosa veruna per essi, e ricevono gli alimenti da' medesimi Monasteri, abitando dentro di quelli, come si legge alla Pratica, *seu* guida dell' Università di Cervellino coll'addizione del qu. Lionardo Riccio al *cap. 6. fol. 41. n. 17.*; ma più diffusamente al titolo della nuova numerazione *cap. 13. fol. 195. n. 11.*, dove si conclude, che cinque sieno i requisiti necessarj per potere l'Obblato godere così le Franchigie de' pagamenti con l'Università, come l' esenzione del foro Laicale.

I. Che l'obblazione sia fatta espressa e legittima.

II. Che sia fatta in proprietà ed usufrutto, in modo che si trasferisca il dominio, e possessione alla Chiesa, Monastero, o Cappella donataria, senza riservar per se cosa alcuna.

III. Che il domicilio di esso Obblato non sia in casa sua, ma allo stesso Monastero, nè con moglie non Obblata.

IV. Che stia perpetuamente al servigio della Chiesa ; di modo che dee offerire non solo le robe, ma se stesso.

V. Che porti abito distinto da' laici, e senza frode, ed ivi si cita il *Reg. de Marin. lib. 1. resol. 117. Barbos. de Jure Eccles. lib. 1. cap. 39. §. 2.*

Vedi l'Arresto della Regia Camera 480. presso il *Reg. de Marin. fol. 74. in nov. die 23. Julii 1590.*

Provisum quod Cives Casalium Cocroni, qui prætendunt, quod sint Tertiarii, sive Oblati post contractus donationum factarum dictis Monasteriis, remanserunt in possessione bonorum donatorum fructus ab illis percipiendo & de eis ad eorum libitum dispanendo, cogantur ad contribuendum in omnibus cum dictis Universitatibus, prout cæteri Cives, & quando casus contigerit, uti subditi, & subjecti Jurisdictioni dicti Baronis ab illius officialibus cognoscantur, ut alii subditi mere Laici.

Lo stesso conclude *Orat. Barbat. de assist. alla Chiosa 3. fol. 74. n. 11.* per la dottrina dell'*Abb.* che cita in *cap. tuarum n. 4. de privil. Covar.* in *cap. alma Mater part. 2. §. 2. n. 8. Rodriq. to. 2. qu. 123. art. 1.* e dice, che vi sia una bolla di Leone X., che comincia: *Dum intra mentis Arcana vers. fratres autem, & sorores Tertii Ordinis* inserita da Quaranta nel suo Bollario *in verba privilegia regul. fol. 392.*

Il medesimo conclude *Maria de Jurisdict. part. 4. Centur. 2. casu 113. fol. 199. n. 37.* e dice, che questa opinione ha abbracciato la Sac. Cong. del Concilio sopra la dichiarazione del *cap. 11. sess. 24. de reformatione* con decreto de' 26. Gennajo 1606.

E benchè detto Barbato dica non aver trovata detta dichiarazione nel Concilio impressa l'anno 1621. ciò non è maraviglia.

Resta solo avvertire quello, che dice detto *Mart. vel vit.* luogo, che gli Obblati di religione approvata debbono abitare ne' Monasteri con gli altri Religiosi, e non nelle case : ma que', che hanno moglie, o que', che sono Obblati di qualche Chiesa, o Cappella, dove non sono religiosi, possono abitare nelle proprie case : e così ho veduto praticare per tutto.

L'Obblato, che ha dati i suoi beni al Monastero, o Chiesa, mediante pubblico strumento giurato, non può recedere da quella religione senza dispensa Apostolica, perchè quella Obblazione è una specie di professione, e *largo modo* sono veri Religiosi, quasi servi perpetui della Religione Francescana. *Monacel. tom. 1.* all'Appendice all'annotazione del decreto *de cunctis fol. 143.* per la dottrina dell'*Abb. in cap. quod n. 5. de Cleric. conjugatis, & Felin. cap. in præsentia n. 4. de probat. Innocent. in cap. consuluit, qui Clerici vel voventes. Donat. pran. verum regularium tom. 2. tract. 15. de oblat. quæst. 21. num. 4.*

E perciò chi perverte, ferisce, o uccide l'Obblato incorre nella scomunica del Can. *si quis suadente Diabolo 17. qu. 4.* purchè vada in abito. Così sta deciso dalla Sac. Cong. del Concilio *in Anglonen. 8. Julii 1690. Monacell. ubi sup.*

Degli Ospedalieri.

CIrca i privilegj, che dee godere l'Ospedaliero, benchè vi sia qualche controversia tra' DD. ad ogni modo tutti convengono, e la commune sentenza, o pratica è ; che l'Ospedaliere allora gode il privilegio del foro, quando avrà i tre requisiti, che si ricercano a tale officio.

Primo requisito: che l'Ospedale, dove serve, sia fondato con autorità di Superiore Ecclesiastico.

II. Che l'Ospedaliere promette nelle mani del Vescovo di castamente vivere, e morendo la moglie non ammogliarsi con altra.

Terzo: che porti abito differente dal Laico, o porti il segno della Croce, o altro segno sopra della veste, che possa da tutti esser conosciuto per Ospedaliere. Così conclude *Orazio Barb. de assist. glos. 3. fol. 73. n. 29.* con la dottrina di *Felin. in cap. 2. de for. comp. Abb. ibid. Host. in summa vit. de regul. §. 1. vers. quid de rusticis, Anghet. in rubr. de regulari, Barr. & Angel. in l. quod constitutum ff. de militari Testamento, Joan. de Ligna, & Zabar. in clem. per literas de præben. in tract. de potest. facul. super Eccles. & regul. 2. n. 38. Macerat. lib. 1. resol. 14. num. 6. vers. an autem bona.*

Lo stesso conclude *Maria de jurisd. part. 4. cent. 2. casu 113, n. 28.*

L'età però dello Spedaliere non dee esser meno de' 25. anni come conchiude *Pat. Giord. ad tom. 2. lib. 2. tit. 20. fol. 395. n. 105.*, ed allega *Sirmond.* nel *repert. verb. minor. Tutor. vers. penult.*

Detta età però per statuto del nostro Regno Napoletano fra' laici sta ridotta ad anni 18.

For-

Digitized by Google

Formola dell' Elezione dell' Ospedaliere.

Essendosi Pietro N. eletto, ed a nostra presenza presentato da' Magnifici del Governo della T. Città per nuovo Ospedaliere della medesima Città, è stato da noi ammesso e confermato, avendo giurato nelle nostre mani di bene, e fedelmente amministrare i beni dell' Ospedale, e di esser ubbidiente agli ordini di nostra Corte. Riserbandoci la facoltà di rimoverlo da tale officio quando mancasse a quanto gli sta ordinato. Presenti per testimonj T. T. Dato nella T. Città nel Vescovil Palazzo a' 14. Ottobre 1717.

Degli Eremiti.

L'Eremita è quello, che elegge di menar vita solitaria in qualche Chiesa, o luogo solitario per servire a Dio: e benchè vi fosse tra' Dottori qualche controversia, ad ogni modo la comune opinione e pratica, che ogni Eremita portando abito eremitico differente dal Laico, benchè non abbia superiore regolare, nè regola di vivere, e senza licenza del Superiore Ecclesiastico abbia eletta la vita eremitica, sta sottoposto, circa i Sacramentali al Parroco di quel luogo dove abita l'Eremita, e sottoposto a quel Vescovo, o altro Superiore Ecclesiastico, che ha ordinaria autorità, e giurisdizione in quella Diocesi, e gode esenzione dal foro laicale, come conclude *Orazio Barb. de assist. gl. 3. fol. 71. n. 23. per lo Testo in cap. aliud in fine 11. qu. 1. Zerola in Prax. Episc. verb. Eremita in fine*, ed altri riferiti da detto *Zerola*, e *Marta de Jurisd. part. 4. cap. 113. n. 1. fol. 197.*

Nulla però di meno dee il Vescovo riprovare, e scacciare dalla sua Diocesi il Romito di mali costumi, e di vita scandalosa; come conclude *Monacel. al tit. 1. tit. 6. form. 13. fol. 157. n. 5. per lo testo in cap. quidem Monachi &c. seq. 16. qu. 1. Donat. prax. rerum regularium tom. 4. tract. 14. qu. 2. n. 7.*

Quindi è, che dove i Laici di qualche Università hanno *jus* di deputare un Romito per custodia, e servigio di qualche loro Chiesa, l'approvazione d'esso sempre appartiene al Vescovo, o altro Ordinario del luogo, come ha dichiarato la Sac. Cong. del Concilio in Albanens. a' 10. Maggio 1692. riferita da detto *Monacel. loc. cit. n. 4.*

Da tutto ciò si conclude, che il Romito portando l'abito con licenza, o approvazione dell' Ordinario destinato alla custodia, o servigio di qualche Chiesa, senza dubbio gode il privilegio del foro, e del Canone *si quis suadente d. Monacel. in dict. form. 13. del tit. 6. fol. 156. n. 2., e tom. 3. part. 3. tit. de censuris excom. fol. 47. n. 3. Barbos. de Jur. Eccles. lib. 1. cap. 39. n. 45. & in summa dec. Apostol. collect. 324. n. 2. Fagnan. in cap. nullus v. 61. de for. compet. Nicol. Lugubr. Canon. lib. 5. tit. 39. n. 109. §. 3. per la Chiesa in cap. qui vere verb. sacro 16. quæst. 1.*

Quelli di contraria opinione si leggono riferiti da *Donato de regular. tom. 4. tract. 14. part. 1. Passarin. de statu hominum tom. 3. qu. 138. art. 8. n. 28.*, i quali però lasciano indecisa la questione.

Alla dotta opinione del Signor Cervellini se gli Eremiti godano esenzione laicale, si può aggiungere ciò che io gli anni passati aggiunsi all' Erario di Ageta nel mio singolare 19. ultimo. Se l'Eremita goda foro ecclesiastico? In questa quistione molte varie cose han dette; imperciochè alcuni indistintamente sostengono, che l'Eremita goda il foro ecclesiastico, come è Boerio nel trattato *de statu & vita Eremitarum n. 14. & seq. Barbato de assistentia glossa 3. n. 22. cum duob. sequ. Marta de jurisd. par. 4. centur. 2. cas. 153. a n. 1. usque ad n. 6. & Riccius in prax. p. 2. res. 149. Et P. Felix Potestatis* nel suo esame Ecclesiastico *tom. 1. p. 2. cap. 4. §. 747.* con quelle parole: *Item gaudent Eremitæ, qui tria substantialia vota emiserunt, vel si hæc non emiserunt, vivunt in communitate in congregatione aliqua auctoritate Episcopi approbata, vel si solitarii vivant, deferunt habitum & tonsuram, & ab Episcopo ad servitium alicujus Ecclesiæ sunt deputati.* Altri però dicono, che se l'Eremita ha il carattere, si conviene avanti il Giudice Ecclesiastico, altrimenti se non ha il carattere, perchè allora è soggetto alla giurisdizione del Giudice laico, se non l'istesso Eremita fosse approvato dal Sommo Pontefice, e gli fosse stato dato il modo di vivere, e nello stesso modo si fosse obbligato, perchè allora benchè non abbia il carattere, però gode il foro Ecclesiastico. *Ita Decianus tract. crim. lib. 4. cap. 9. n. 32. & seq. Marian. Soccin. in cap. 1. n. 11. de foro compet. Graff. de effectib. cleric. effect. p. n. 102. cum plurib. seq. idem Riccius in prax. p. 3. res. 124. num. 3. Navant. in 8. manuale Episcop. verbo fori privileg. n. 24. Marcell. de Vulp. in prax. fori Eccles. cap. 42. num. 27. & Ansald. de jurisd. par. 2. tit. 11. cap. 11.* Alcuni però dicono, che se l'Eremita serve a qualche Chiesa, allora gode il foro Ecclesiastico, benchè non abbia il carattere. *Ita Capibian. de Baronib. prag. 8. part. 3. n. 57.* Ma colui, che percuote l'Eremita, non tonsurato, non incorre nella pena della scomunica, *ut dicit Graff. de effe. cleric. effe. 9. n. 293. & vide Dian. p. 9. tract. res. 11.* Altri Dottori dicono, che l'Eremita gode il foro ecclesiastico, benchè non sia Sacerdote, purchè viva sotto l'obbedienza del Vescovo, o Superiore. *Ita Guaz ad defen. reor. defen. 20. cap. 1. nu. 20.* & docet *sapientissimus Thomas Afflictus meus Patruus de justitia & jure par. 2. disp. 18. nu. 76.* Altri però dicono, che l'Eremita avendo fatto il voto di povertà, o altra obbligazione presa appresso il Prelato Ecclesiastico, e specialmente se sia entrato nell' ordine in qualche Chiesa, gode il foro ecclesiastico. *Ita Diana parte 4. tract. 1. res. 35.* Finalmente altri vogliono, che l'Eremita goda il foro Ecclesiastico, *si vitam Eremiticam approbatam sumpserit*; altrimenti però se l'Eremita sia soggetto a niuno superiore, ma di volontà propria ha preso l'abito eremitico, senz' alcuna autorità, non gode il foro ecclesiastico. *Ita tenent Abb. in cap. 2. nu. 10. de foro comp. Squill. de privil. cler. cap. 7. nu. 44. Imbrian. de Judice Regni in præfat. nu. 8. & Novar. in prax. elect. fori tom. 1. sect. 2. post Donat. Ant. de Marinis quotid. resol. lib. 1. cap. 117. nu. 8. & Bilottam in decis. 41.*

In questa varietà di DD. io dico, che allora l'Eremita gode il foro ecclesiastico, quando vive nella comunità della Religione approvata, altrimenti se vive fuor della Religione sotto l'obbedienza di niuno superiore, perchè allora dicesi laico, e come un laico dal Giudice laico può essere giudicato, o punito. *Ita Thomas del Bene de immunit. Eccles. lib. 1. cap. 4. dubit. 13. n. 15. & seq.*

La

La regola degli Eremiti Camandoleſi fu dal Sommo Pontefice approvata, e perciò eſſi Eremiti Camandoleſi godono il foro eccleſiaſtico. *Felinus in c. 2. n. de foro compet.* Il medeſimo è nella regola degli Eremiti dell'Ordine di S. Agoſtino, o della Congregazione di S. Geronimo di Piſa, o della Congregazione di S. Geronimo delle Spagne: mercechè la regola di coſtoro fu approvata dal Sommo Pontefice; e perciò queſti tali Eremiti godono il foro eccleſiaſtico. *Marcell. de Vulp. dict. cap. 42. dicto n. 27.*

Quando alcuno tira l'Eremita *ad forum Judicis laici*, nel caſo, che l'iſteſſo Eremita gode il foro eccleſiaſtico, caſca nella pena della ſcomunica *in bulla cœnæ Domini. Novar. in prax. elect. fori to. 1. ſect. 2. quæſt. 67. nu. 5. Gio: Domenico Albarella.*

Formola del Memoriale.

NDella tal Terra Umiliſſimo Oratore di U. S. Ill., ſupplicando eſpone, come ha riſoluto, per ben ſervire a Dio, menar vita ſolitaria al ſervigio della tal Chieſa. Perciò offerendoſi, e ſottomettendoſi alla ubbidienza di veſtire l'abito eremitico, la ſupplica concedergli il ſuo aſſenſo, e beneplacito, *ut Deus, &c.*

Formola del Decreto.

Die &c.

Viſo retroſcripto memoriali ac teſtibus, & habito digno de bonis moribus ſupplicantis fuit proviſum: & decretum, quod facta prius penes acta Curiæ obligatione de obedientia nobis, noſtriſque ſucceſſoribus præſtanda, admittatur ſupplicans juxta poſita. Hoc ſuum, & expediatur in forma. 1

N. ſi firmi.

Formola dell' Obbligo.

Die, &c.

Conſtitutus penes acta Epiſcopalis Curiæ N. talis de T. Terra qui ſponte, non vi, ſed omni meliori modo pro executione ſupradicti Decreti promiſit, ſeque obligavit ſervire Eccleſiæ N. ſibi ab Illuſtriſſ. Domino Epiſcopo Deputato ad ſerviendum ipſius Domino Epiſcopo, ejuſque ſucceſſoribus obedientem eſſe, & juravit &c.

Formola della licenza per l'abito Eremitico.

N. Epiſcopus N.

N. de N. ſalutem, & benedictionem in Domino ſempiternam.

Cum de tuis bonis moribus, honoque ſpiritu ſervendi Deo in ſolitudine apud nos dignum Teſtimonium exiſtat, & attenta obligatione penes acta noſtræ Curiæ de obedientia nobis noſtriſque ſucceſſoribus præſtanda te in Cuſtodem, & in ſervitio Eccleſ. T. ut petiiſti, deputamus, licentiamque concedimus habitum eremiticum deferendi. Mandamus vero, ut ſub obedientia Rev. Archipresbyteri loci. N. permanens, & ultra triduum ſine licentia ejuſdem Archiepiſcopi a dicto loco abeſſe nequeas ſub pœnis noſtro arbitrio reſervatis, & ita non aliter te approbatum declaramus cum omnibus privilegiis, quibus cæteri Eremitæ fruuntur de jure & de conſuetudine. Datum, &c.

CAP. VI.

De' Seſſagenarj.

SOMMARIO.

1 *Seſſagenario con beni, reſta per fuoco ſenza beni ſi deduce.*

2 *Seſſagenario povero, & infermo, quando è ſolo, ſi deduce.*

3 *Seſſagenario, che tiene due figli, non tenendo beni, ſi deduce.*

4 *Seſſagenario, tenendo figli minori di età d' anni 14. non poſſedendo beni, ſi deduce; ma poſſedendo beni, reſti per fuoco, e quando i figli ſono d' anni 14. compiuti reſtino per fuochi, benchè non poſſedeſſero beni.*

5 *Muti, e Sordi ſi deducano; ma quando poſſedeſſero beni, oltre del vitto neceſſario reſtino per fuochi, e s' intende* copulative *muti, e ſordi; ma eſſendo* disjunctive *reſtino per fuoco: ſe poſſeggono* ultra unciam *di rendita, e meno della oncia, ſi deducono.*

6 *Beni del Seſſagenario, ſe non coſtano per cataſto, ſe debbono eſaminar* formiter *i teſtimonj per coſtare.*

7 *Seſſagenario, che poſſiede di rendita* ultra unciam, *reſti per fuoco; e ſe poſſiede caſe, che non ſi trovano ad affittare, in tal caſo ſe colla vendita di eſſe ſe ne ricavaſſe tanto prezzo, che poteſſe fruttare* ultra unciam, *reſti per fuoco, & nu. 8.*

9 *Seſſagenario, che non poſſiede* ultra unciam, *ma vive con induſtria, non ſi caſſa per fuoco; ma ſi ha ragione di detta induſtria, e come ciò s' intenda, vedi nu. 12.*

10 *Seſſagenario, che non ha compiuto l' anno 60. ma vi mancano meſi, e pupillo, che ha anni 14. meno due meſi, come s' intenda, vedi nu. 13.*

PEr li Seſſagenarj quelli numererete del modo, che ritroverete abitare, avvertendo a fondare l' età; acciò effettivamente coſti eſſere tali, verificandolo; ſe ſarà poſſibile, da' libri de' Battesimi; e dall' aſpetto, dando il giuramento a' Deputati, informandoſi, che figli maſchi, o femmine tengono con le loro età, e ſe vivono uniti o ſeparati da eſſi, e de' beni, che poſſeggono *juxta Cataſtum*, e non eſſendovi Cataſto la verificherete con informazioni, uſando ogni diligenza per ſervizio del Regio Fiſco, facendo ſimilmente del tutto nella margine di ciaſcheduno luogo breve, diſtinto, e chiaro notamento. 11

Deciſioni della Regia Camera anticamente, e nuovamente fatte nelle formazione delle preſenti iſtruzioni.

1 IL *vecchio Seſſagenario con beni reſti per fuoco, ſenza beni ſi deduca.* Ex inſtructionibus Anni 1591. c. 21. & noviſſim. determinat. Reg. Cam.

2 *Il vecchio Seſſagenario ſolo povero, o infermo ſi deduca.* Ex inſtructionibus ejuſdem Anni 1591. d. cap. 20. Et noviſſim. determinat. Reg. Cam.

3 *Il vecchio Seſſagenario, che tiene due figlie, non tenendo beni ſi deduca.* Ex inſtructionibus dicti anni 1591. d. cap. 21. in corpore; Et noviſſim. determinat. Reg. Cam.

4 *Il vecchio Seſſagenario con figli, i quali poſſeggono alcuni beni, reſtino per fuoco, non poſſedendo beni, ed eſſendo minori di età d' anni quattordici compiuti, reſtino per fuoco.* Ex noviſſim. determin. Reg. Cam.

5 *I muti, e ſordi ſi deducano, eccetto ſe poſſe-*
deſſero

Digitized by Google

deſſero beni, oltre del vitto neceſſario. Ex decreto generali 15. Junii 1562., & noviſſim. determin. Reg. Cam.

Deciſioni della Regia Camera ſopra i dubbj propoſti da' Signori Numeratori.

A'24. *di Aprile* 1662. il Signor Conſigliere Caravita dimandò, ſe era neceſſario per verifi-
6 care quelſo, che poſſiede un Seſſagenario, in luogo dove non vi è Cataſto, *examinare formiter*, o eſtragiudicalmente. *A' 4. Maggio 1662. ſe gli riſpoſe, che ſi eſaminaſſe* formiter.

7 Per lo Seſſagenario, che poſſiede ſolo caſe, che dalla Peſte in poi ſono ſtate ſempre diſabitate, ancorchè per prima aveſſero fruttato *ultra unciam*, ſe dee eſſer fuoco. *Se gli reſcriſſe, che poſſedendo* ultra unciam *di rendite, reſti per fuoco, e circa le caſe, ſe vendendoſi, ſe n' eſtraeſſe tanto che deſſe di rendita* ultra unciam, *reſti ſimilmente per fuoco.*

8 Se per lo d. *cap. 6. al n. 5.* i muti, e ſordi debbano intenderſi *copulative, o disjunctive. Agli* 11. *di detto meſe ſe gli riſpoſe, che regolarmente s'intendono* copulative; *ma eſſendo* disjunctive, *e non poſſedendo* ultra unciam annuatim, *ſi deducano.*

9 Il Magnifico Numeratore Luigi de Vicariis, dimandò, ſe il Seſſagenario, che non poſſiede *ultra unciam* di rendite, ma vive con induſtria, ſe dee reſtar per fuoco. *Al primo di Luglio* 1662. *ſe gli riſpoſe, che ſi deduca atteſo queſto dipende dalle proprie braccia, e fatiche; ma ſo ne dee avere ragione.*

10 Il Magnifico Numeratore D. Carlo Diez, avviſa, che in San Cipriano ha numerato Angelo Mele di anni 59., e mezzo. Giuſeppe Sabbato di anni 13., e meſi 10. quali l'Univerſità ſi ha preſi in aggravio, il primo, come Seſſagenario, e il ſecondo, come minore, e che non poſſeggono *ultra unciam*, e che pretendono i Deputati per lo primo, che baſti che ſia entrato negli anni 60. E per lo contrario, che il minore abbia da compire i 14. anni, che però ne ſta attendendo gli ordini opportuni. *A 4. Giugno 1664. ſe gli riſpoſe, che faccia giuſtizia.*

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO.

11 SI attende il tempo della Numerazione; Se il Seſſagenario, o Vedova, ed altro ſimile ha di rendita più di ducati ſei *annuatim*, reſta per fuoco, ma ſe in tempo della Numerazione è mancata la rendita *citra unciam*, ſi deduce; non oſtante che più prima la caſa, ovvero altra roba aveſſe fruttato *ultra unciam*, così s'intende la deciſione della Regia Camera alla propoſta fattaſi per l'entrate mancate, e caſe diſabitate dopo la peſte, *Maner. fol. 53. tit. 6. n. 93.*

12 Il Seſſagenario, che non poſſiede *ultra unciam* di rendita ſi deduce, e non ſi taſſa per fuoco, benchè ſia quanto ſi voglia robuſto e induſtrioſo, bensì che nella taſſa da farſi dall'Univerſità, ſi ha d'avere ragione dell'induſtria, e queſto è il ſenſo della riſpoſta, che fece la Regia Camera al Magn. Numeratore Luigi de Vicariis nel 1662. Avvertendo, che è franco di teſta, cioè franco della induſtria meccanica. Ma non è franco per l'induſtria liberale, ma ſi dee aver ragione di detta induſtria liberale, come ho detto al Cap. 8., e così dee intenderſi la riſpoſta.

Atteſo il Seſſagenario in due caſi reſta per fuoco. Primo quando ha *ultra unciam* di rendita *deductis expenſis*. Secondo, quando ha figli maſchi maggiori di 14. anni, e fuori di queſti due caſi non reſta mai per fuoco; ma ſempre ſi deduce dal Numeratore; nè l'Univerſità può taſſarlo per fuoco; eccetto che in detti due caſi *ut ſupra*, nè ſi ha ragione, che ſia robuſto, e fatichi come giovane o no, ma ſolo ſe ha compiuta l'età di 60. anni, e circa la teſta gode ſempre la franchigia non oſtante che foſſe robuſto, e poteſſe faticare come un giovane per ragione che generalmente il vecchio di detta età non può fatigare colle braccia e perſona, come un giovane, e benchè ſe ne trovino alcuni molto robuſti, è coſa rara e particolare, *& lex adaptatur ad ea, quæ frequentius accidunt*, altrimenti ſi porrebbe ſempre in queſtione la teſta del ſeſſagenario, e ſotto l'arbitrio del Giudice, e però la Regia Camera ha tolta ogni queſtione, ogni arbitrio, e determinato, che l'età ſola compiuta di 60. anni ſia baſtevole per far godere la franchigia della teſta al vecchio Seſſagenario.

E circa l'altre riſpoſte fatte dalla Regia Camera al Mag. Numeratore Diez, che faccia giuſtizia per li Seſſagenarj d'anni 59. e mezzo per li minori che ſono d'anni 13. e meſi 10.

13 Si attende la regola che *annus inceptus habetur pro completo in favorabilibus*, perchè non ha luogo per l'eſenzione del Seſſagenario, il quale per godere la franchigia, dee avere compiuta l'età d'anni ſeſſanta, come dice *Maner. fol. 54. tit. 6. n. 97.* che cita *Gannaverr. deciſ. 95. per lo teſto in l. majoris ff. de jure immunitatis.*

E così ancora il minore non può reſtare fuoco ſe non ha compiuta l'età di 14. anni; di modo che quel minore d'anni 13. e meſi 10. che non poſſiede *ultra unciam* ſi deduce dalla numerazione, perchè non ha compiuta l'età di 14. anni, *d. Maner. loc. cit.*

In queſto Capo 6. benchè ſi parla ſolo de' Seſſagenarj, Muti, e Sordi, l'iſteſſo s'intende degli altri, che foſſero impediti d'altro morbo, che lo rendeſſero inabile a ſimile inabilità, che patiſce il Muto e Sordo, ed i Seſſagenarj, che poſſeggono *ultra unciam annuatim* ſi deducono, e non ſi pongono per fuoco.

E la ragione s'aſſegna; perchè l'inabilità della perſona lo fa eſente dal peſo della teſta, e da tutt'i peſi perſonali, che per impotenza della perſona debbono eſſere eſenti, *Maner. fol. 57. tit. 6. n. 138. per lo teſto in l. honores ff. de jure immunitatis C. licet de cenſibus Gizzarell. dec. 46. n. 4.*

Ma quando poſſeggono beni, che dedotti i peſi, e le ſpeſe, fruttano francamente più di 6. ducati ogni anno tra fertile ed infertile, non ſono ſcuſati dal pagamento per ragione del peſo patrimoniale del patrimonio ſufficiente, che poſſeggono, *Maner. loc. cit. per lo teſto in l. 2. §. corporis ff. de vacatione munerum l. 2. & 3. C. de muner. patrim. lib. 10. l. unic. C. de vacat. muner. public. d. lib. 10. l. 1. C. de Judic. eod. lib. 1. in honorib. §. qui muneris, & l. hi qui ff. de vacat. muner.*

Onde il Cieco è eſente da' peſi perſonali delle Ga-

Digitized by Google

Gabelle, *Maner. fol. 59. tit. 6. n. 152. per la teſt. in c. licet de conſib. e Monſignor Pagnano ſopra d. c. Natta conſ. 210., Monſignor Riccio collect. 188. Novar. de' chieſt. fori ſect. 2. qu. 8. num. 6.*

Così i lebbroſi, Pazzi, ed altri a ſimili impedimenti perſonali ſottopoſti, *Maner. loc. tit.*

CAP. VII.

De' Pupilli.

SOMMARIO.

1 *Pupillo minore di 14. anni ſi pone per fuoco, quando poſſiede beni, che ſono ſufficienti al vitto ſecondo la ſua qualità; altrimenti non ſi pone per fuoco.*

2 *Vergini* in capillis *minore di 14. anni vanno compreſe alla rubrica de' pupilli, vedi al n. 8.*

3 *Donzelle maggiori di 14. anni, che ſono orfane, non ſi pongano per fuoco, ſe non quelle, che poſſeggano di rendita* ultra unciam.

4 *I figli de' Ciechi, Sordi, Storpiati, inabili, e di que' che ſono alla guerra, in Galea, o Banditi debbono reſtar per fuochi, quando ſono maggiori di 14. anni, benchè non poſſeggano* ultra unciam *di rendita.*

5 *Vergine, che viva unitamente col fratello Sacerdote, ed ha beni di porzione ſua in comune col fratello dee numerarſi per capofuoco.*

1 IN quanto a' Pupilli, che ſono di 14. anni a baſſo ſenza Padre, o Avo Paterno; li numererete nel modo che li troverete abitare, ponendo a ciaſcheduno di eſſi l'età; e ſe quo' dipendono da fuoco antico, riconoſcendo per queſto effetto i Cataſti, ed ogni altra ſcrittura neceſſaria, per ſapere ſe detti Pupilli poſſeggano beni, così paterni, come per ſucceſſione d'altri, e di che qualità o rendita ſono, con fare anche diligenza per li Cataſti predetti; ſe detti beni, ne' quali ſono ſucceduti detti Pupilli, ſi ritrovaſſero forſe notati in teſta di quello qu. loro Padre, Madre, o altri; e del tutto ne farete brieve, chiaro e diſtinto notamento nella margine di ciaſchedun fuoco, come di ſopra.

Deciſioni della Regia Camera anticamente e nuovamente fatte nella formazione della preſente iſtruzione.

INtorno a' Pupilli nella liquidazione ſi oſſerva il diſpoſto per lo decreto della Regia Camera de' 15. Maggio 1545. *che contiene che ſi debba porre l'impubere, che poſſiede alcuni beni, cioè beni che gli ſono ſufficienti al vitto ſecondo la ſua qualità, altrimenti non ſi pagbi.* Ex inſtructionibus decreti prædicti cap. 18. Et noviſſima determinatione Reg. Cam.

Deciſione della Regia Camera ſopra le dubbioſe propoſte de' Signori Numeratori.

2 IL Magnifico Giudice Ottavio Palma domandò, ſe le Vergini *in capillis* andavano compreſe ſotto quel, Capo, o in altra rubrica, quando ſon minori, o di età provetta, *a' 29. di Aprile 1662. gli ſi riſponde, che quando ſono minori di anni 14. vanno compreſe ſotto queſta rubrica.*

3 Il Magnifico Numeratore Annibale Quaranta domandò, ſe le donzelle maggiori d'anni 14. ed orfane, che poſſeggono *ultra unciam*, o pure poſſeggono una ſola ſtanza dove abitano, debbono reſtare per fuochi: *A' 23. Settembre 1662. gli ſi riſpoſe, che quando la rendita della caſa o altro, è più di un oncia, dee reſtare per fuoco.*

4 Domandò anche ſe i figli maggiori di anni 14. ma di perſone cieche, ſorde, ſtorpie ed inabili, o di quei, che ſtanno alla guerra, o in galea, o banditi, i quali ſono bracciali e lavoratori, e non poſſeggono entrade *ultra unciam*, ſe debbono reſtare per fuoco, *A detto gli ſi riſpoſe, che debbono reſtare per fuochi.*

5 Il Signor Conſigliere Caravita domandò, ſe trovando abitare in una ſteſſa caſa unitamente ad un vitto con altri requiſiti dell'unione un Sacerdote ed una ſorella Vergine, la quale tiene beni benchè in commune col fratello, ſe in queſto caſo debba la ſorella numerarſi unita, o ſeparata, *A 14. Ottobre 1662. per la Reg. Camera gli ſi reſcriſſe che dee reſtare per fuoco la donna, la quale potrà numerarſi per capofuoco.*

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO.

I Pupilli s'intendano quei minori di anni 18. ſe ſono maſchi; e minori di anni 12. ſe ſono femmine per la regola legale.

Però in queſta materia di numerazione, e di taſſare per capofuoco il minore; la Regia Camera non ha rifleſſo all'età di 12. anni così per li maſchi, come per le femmine.

Si ricava dalla deciſione fatta da detta Regia Camera ſopra il dubbio propoſto dal Magnifico Numeratore Quaranta, ſe le donzelle maggiori di anni 14. &c.

E più chiaramente dal dubbio propoſto dal Magn. Numeratore Palma; al quale riſpoſe la Regia Camera, che le vergini minori di 14. anni vanno compreſe ſotto queſta rubrica de' Pupilli. Dunque chiaramente ſi ricava, che quantunque la femmina è maggiore di anni 13. pure fino che non compiſce l'età di anni 14. s'intende Pupilla ad oggetto della numerazione e del collettare o cataſtare il ſuo fuoco, ſecondo la regola de' Pupilli maſchi quando poſſeggano più, o meno di quel che al vitto neceſſita; come ſi è detto al *cap.* 5. delle Vedove, che tengono figlio, pupillo, dove ho diſſentito dall'opinione di *Maner.*

CAP. VIII.

De' Vagabondi, e Servitori.

SOMMARIO.

1 *Vagabondi che poſſeggono, reſtano per fuoco, e ſe non poſſeggono, ſi deducono, e come ciò s'intende, e come coſta eſſer vagabondo.*

2 *Servitori, che ſtanno a ſervigio di altri in terra foreſtiera, reſtano per fuoco alla patria loro, ſe ſono maggiori di anni 14.: ma ſe ſono minori, in tanto reſtano fuoco, in quanto poſſedono di rendita* ultra unciam, ut nu. 3. & 6.

4 *Vagabondi benchè non poſſeggano un oncia, quando vanno continuati in taſſa, ſi debbono numerare per fuochi.*

5 *Servi o Serve ſi aggregano per fuochi ſeparati dal padrone nella propria patria, e non dove ſervono.*

Digitized by Google

PEr li Vagabondi, e per quei, che ſtanno a ſervizio di altri, v' informerete con ogni diligenza, dando il giuramento a' Deputati per ſapere la verità, e particolarmente ſe ſono caſati;
1 ſe tengono padre, madre, fratelli, o altri parenti vivi; ſe quegli ſtanno numerati, e che beni poſſeggano in Cataſto; e ſe vanno continuati nelle cedole delle taſſe, e que' numerati nel modo che li troverete, con la diſtinzione che ſi conviene. Per quegli in ſervizio di altri in aliene parti di voſtra Provincia avrete ragione nella numerazione della tal patria: ed eſſendo di altra Provincia, dobbiate certificare il Magn. Numeratore a chi tocca per ſervizio del Regio Fiſco, e del tutto ſimilmente ne farete brieve, chiaro e diſtinto notamento nella margine di ciaſchedun fuoco.

Deciſioni della Regia Camera antiche e nuovamente fatte nella formazione delle preſenti iſtruzioni.

I *Vagabondi, che poſſeggono, reſtino per fuochi, e non poſſedendo, ſi deducano.* Ex inſtructionibus anni 1591. c. 3. Et noviſſima determinatione Reg. Cam.

2 *Per quei, che ſtanno a ſervigio di altri, ſi oſſervi il decreto della Regia Camera de' 3. Dicembre dell' anno 1603. contenente, che ſe queſti tali ſtanno in una Terra, dove ſono foreſtieri, e non abitanti in quella per ordinaria loro abitazione, e ſi ritrovano in altra Terra numerati, ivi reſtino come gli altri Cittadini, e dove ſtanno ſervendo nel modo come di ſopra ſi trattino immuni; e perciò ſi deducano.* Ex decreto generali 3. Dicembre 1603. Et noviſſima determinatione Regiæ Cameræ.

3 *Quei, che ſtanno a ſervigio di altri, e poſſeggono, ſi pongano per fuoco, e non poſſedendo, ſi deducano.* Ex inſtructionibus ejuſdem anni 1591. cap. 24. & 25. Et noviſſima determinatione Regiæ Cameræ.

Deciſioni della Regia Camera ſopra le dubbioſe propoſte de' Signori Numeratori.

IL Magn. Numeratore Giuſeppe Salerno domandò ſe i Vagabondi, che non poſſeggono un' oncia, e vanno continuati nelle taſſe per ragione della
4 perſona e poca roba, avendo o no padre, ſi debbono porre per fuoco. *A' 3. Agoſto 1663. gli ſi riſpoſe, che il poſſedere robe s' intende* ultra unciam, *ed a riſpetto de' Vagabondi, che ſtanno taſſati, ſono tutti fuochi.*

5 Il Magn. Numeratore D. Giambatiſta di Affliſto domandò ſe alcune ſerve o ſervi numerati *oſtiatim* nel medeſimo numero del Padrone, e nella lettura dati in aggravj detti ſervi, e rimaſti per capofuoco il Padrone, ſe nel foglio dee riportare ſolo il ſottofuoco pigliato in aggravio, ovvero col capofuoco rimaſto effettivo. *A' 5. Maggio 1663. gli ſi riſpoſe, che detti ſervi o ſerve ſi hanno da aggregare per numerati ſeparati e conſecutivi, e nella liquidazione averſene ragione, oſſervando l' iſtruzioni.*

6 Il Mag. Numeratore Annibale Quaranta avvisò come dovea guidarſi per quelli, che ſono a ſervigio di altri, mentre nell' iſtruzioni nel *cap. 8. nu. 3.* ſta diſpoſto che quei, che poſſeggono, ſi pongano per fuochi, non poſſedendo, ſi deducano, *A' 23. Settembre 1662. gli fu riſpoſto, che quei, che ſono minori di anni 14. e non poſſedendo ſi deducano, ed eſſendo maggiori di anni 14. benchè non poſſeggano, debbono reſtar per fuochi.*

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO.

I Vagabondi, che poſſeggono beni, cioè di rendita oltre un' oncia, come la Regia Camera riſpoſe al Magn. Numeratore Giuſeppe Salerno,
7 che il poſſedere robe, s' intende, che ſia di rendita *ultra unciam, deducto onere & expenſis.*

Verum quando ſi ritrovano taſſati in quella Univerſità, che paga continuamente, allora non ſi va con la regola de' beni, perchè ſi preſume eſſere ſolvente, e reſta numerato per fuoco.

Di modo che, coſtando uno eſſer vagabondo, in tanto reſta per fuoco, in quanto, che ſi trova nelle taſſe dell' Univerſità continuamente deſcritto, ovvero ſi trova, che i beni ſuoi ſono di rendita più di ſei ducati *annuatim*; altrimenti ſi deduce. Queſto è il ſenſo di queſte deciſioni in queſto cap. 7. *Maner. fol. 107. lit. 7. n. 29. e 30.*

8 Il Vagabondo è quello, che non ſta permanente in un luogo; ma va ſparſo qua, e là ſenza applicazione di arte, o fatica, e ſi pruova con atteſtato di tre Univerſità per dedurſi nella diſcuſſione in grado di riclamazione. *Maner. fol. 190. n. 23.*

Servidori, cioè perſone, che ſtanno al ſervigio di altri, ſe poſſeggono, ſi pongano per fuoco. Queſto Capo d' iſtruzione fu poi dichiarato ad iſtanza del Magn. Numeratore Quaranta, che s' intende de' minori di 14. anni, che ſtanno a ſervigio; e non poſſedendo di rendita *ultra unciam*, ſi deducano; ma ſe ſono maggiori di 14. anni, che ſtanno a ſervire altri, benchè non poſſeggono, debbono reſtare per fuochi.

Verum ſi debbono caricare a quella Univerſità della ſua patria, e non dove ſervono, ch' è abitazione accidentale per cauſa di ſervire, e non per farvi abitazione ferma. Queſto è il ſenſo del decreto generale del 1603. a' 3. di Dicembre riferito al *n. 2.* di queſto cap. 7. e riportato dal *Reg. de Marin. Arreſt. 55. fol. 139.* nelle cauſe di Marcantonio Lombardo di Troja, che tutti quei, che ſtavano a' ſuoi ſervigj in cuſtodia delle pecore, ed altro, che pagavano alle loro patrie, *ut cæteri Cives*, godeſſero franchigie nelle Gabelle di Troja, dove non dimoravano per tenerci abitazione, ma per occaſione di ſervire a Marcantonio: con che la detta franchigia di gabella vada a beneficio di detti foreſtieri ſervienti, e non di detto Marcantonio.

Di modo che i ſervienti reſtano fuoco alle loro patrie; tanto ſotto il padre ſe l' hanno; o ſotto altri, con chi viveano prima di partirſi dalla patria; quanto ſe ivi foſſero da ſe capifuochi, per la regola generale, che ſi ricava dall' animo di ritornare alla patria, finito il ſervigio. *Maner. loc. cit.*

CAP. IX.

Degli Aſſenti.

SOMMARIO.

1 *Aſſenti dal Regno con frode, e poſſedendo beni nella patria, reſtano fuochi; ma in caſo contrario, e non tenendo famiglia, ſi deducano.*

2 *Abitante in Napoli, per qualche ſuo eſſercizio, o come Procuratore, ſi deve numerare, dov' è nato, e viene la famiglia.*

3 Fero-

Digitized by Google

3 *Forestieri di estra Regno abitanti in Brindisi, o altri luoghi franchi, restino per fuochi.*

4 *Assenti estra Regno, senza frode, quando l'entrate ascendono* ultra unciam, *restino per fuochi.*

5 *Moglie d'uno assentato estra Regno, che non possiede, si deduce.*

6 *Dottore, che da 40. anni ha vissuto come forestiere in una Città, esercitando l'Avvocazione, dee restare per fuoco in detta Città, o deducasi dalla patria. Vedi num. 12.*

7 *Dottore, che esercita officio di Procuratore Fiscale nella Regia Udienza, dee restar per fuoco dove risiede l'Udienza, e si deduce dalla patria. Vedi n. 15.*

8 *Assenti dalla patria, che tengono domicilio in Napoli, si deducano, purchè con testimonj sommarj si verifichi, che* ultra decennium, *sono stati in Napoli. Vedi nu. 13. e 18.*

9 *Condannato alla guerra, e da quella fuggito resta per fuoco, vedi num. 16.*

10 *Fuochi numerati nella Numerazione fatta dall'Università nel 1568. restarono fuochi nella Numerazione fatta dal Numeratore nel 1662. vedi num. 17.*

11 *Assente chi sia, e che differisca dal vagabondo?*

12 *Assenza di notabile lunghezza, ancorchè sia Schiavone, o altro che non tiene permanenza; anche per esercitar professione, e non con animo di far domicilio, fa, che resti per fuoco, dove abita. Signor Reggente Fiorillo si loda. ibid.*

13 *Università delle Piaggine Soprane, non potè ottenere, che si deducesse Mattia Petraglia abitante con moglie e figli, e numerato alla Terra delle Quadrelle: s'assegna la ragione.*

14 *Assenti, che vanno ad abitare alle Terre della Santissima Annunziata, o di Monte Vergine non si deducano dalla loro patria, se non quando vi avessero abitato* ultra decenium.

15 *Napoletano, o d'altri luoghi franchi, trovandosi abitare* ad tempus, *in qualche luogo del Regno, si deduce dove abita, e s'assegna la ragione.*

16 *Desertore di milizia, ed ogni reo di morte, che va fuggiasco, si dee comprendere sotto la rubrica de' vagabondi, e dedurre.*

17 *Restituzione* in integrum ex clausula generali, si qua mihi justa causa, *contra la sentenza fondata nella confessione erronea.*

18 *Abitanti in Napoli, o altri luoghi franchi* ultra decennium, *si deducano.*

IN quanto a' fuochi, che si danno per assenti in alcuna Città o Terra, tanto di vostra Provincia, quanto d'altre, darete un termine competente all'Università, che li dà per assenti, a presentare le fedi de' Reggimentarj di tali Università, dove dicono stanziare, delle loro abitazioni, con dichiarare in quelle, che gli accettano per fuoco, acciò se ne possa aver ragione, ed aggregare nelle numerazioni di tali Università; ed essendo d'altra Provincia, o Ripartimento, certificherete il Magn. Numeratore a chi spetta. E perchè fra' detti assenti vi saranno molti dati per tali in questa Città di Napoli, ed in altre Terre franche del Regno; in tali casi per li detti assenti in Napoli, dobbiate avvisarlo in Regia Camera, con mandare lista particolare delle persone, disegnando la loro professione, e quartiere, dove abitano, acciò si possa verificare; e per gli assenti in terre franche sospettandosi fra-

de per essersi partiti dalle Terre, nelle quali si pagano i pagamenti fiscali, ed andati in altre franche, vi farete costare, che v'abbiano abitato *per decennium*, e che v'abbiano trasferito totalmente il loro domicilio, con la moglie e figli, o pure che vanno e vengono, per fuggire i pagamenti delle Terre proprie: e del tutto farete breve, chiaro e distinto notamento nella margigine di ciaschedun fuoco.

Decisioni della Regia Camera antiche, e moderne fatte nella formazione dell'istruzioni.

Gli assenti del Regno con frode, e possedendo beni nella loro Patria restino per fuochi, ma essendosi partiti dal Regno senza frode, nè possedendo beni, nè tenendo la loro famiglia nella Patria,
1 *si deducano.* Ex novissima determin. Reg. Cam.

2 *Se alcuno si fosse conferito in questa Città di Napoli ad abitare per qualche suo esercizio, quorchè fosse per esercitare la procura, se dove è nato tiene la sua moglie e famiglia, ivi dee numerarsi, e restar per fuoco.* Ex decreto generali 15. Aprilis 1578. *art.* 405. *fol.* 10. Et ex novissima determinatione Reg. Cam.

3 *I forestieri d'estra Regno, che andassero ad abitare in Brindisi o altri luoghi franchi, affine di godere il Privilegio a quelli concesso, ritrovandosi abitare ne' luoghi predetti, restino per fuochi.* Ex decreto generali 5. Martii 1586. Et ex novissima determinatione Reg. Cam.

Decisioni della Regia Camera sopra le dubbiose proposte de' Numeratori.

IL Magn. Numeratore D. Francesco Maria Petagna domandò, se gli assenti *extra* Regno senza frode, non possedendo beni, nè tenendo famiglia, debbono restare fuochi; e se la rendita
4 de' beni dee ascendere ad un'oncia, o più: *A' 3. Febbrajo 1663. gli fu risposto, che quando l'entrate ascendono* ultra unicam, *debbono restar per fuochi.*

5 Il Magnifico Luigi de Vicariis, avvisò aver numerato nella Terra di Ajello una femmina enunciata moglie di un assente *extra* Regno da sopra venti anni; il che è costato; e che la detta non possedea del suo, nè del marito, e però desiderava sapere, come dovea regolarsi. *A' 9. Agosto 1662. se gli rispose, che non dea restare per fuoco in conformità del disposto nell'istruzioni, cap. 9. al num. 1.*

6 Di più, come avendo aggregato per spoglio della numerazione dell'anno 1658. un Dottore, che in Catasto si ritrova tassato per duc. 500., e gravatasene l'Università di Ajello, come assente in Chieti da 40. anni, ed ha prodotta fede d'essa Città di Chieti, che ha vissuto in quella, come forestiere esercitando l'avvocazione; e che perciò non intende doversi aggregare. *A detta dì gli si rispose, che dee restar per fuoco in detta Città di Chieti, dove ha abitato detti anni 40. però ne certificasse il Magnifico Numeratore di quella, come dal decreto a' 9. Agosto 1664. in lib. Natamentorum.*

7 Di più avvisò aver aggregato un Dottore di Fontecchia, per lo spoglio della Numerazione dell'anno 1658. dato per assente nell'Aquila, esercitando l'officio di Procuratore Fiscale per S.M. nella Regia Udienza, come per Real Cedola.

Digitized by Google

dola. *A detto gli si rispose, che dee restar per fuoco in detta Città dell' Aquila; e però ne certificasse il Magnif. Numeratore di quella.*

I Magnifici Numeratori D. Guglielmo Recco, D. Giuseppe Bartolino, D. Rotillo Cavallo, e D. Carlo Diez hanno avvisato, come aveano dedotti alcuni fuochi dati per assenti in questa Città di Napoli con le fedi de' Complatearj in questa Città.

8 *A' 14. Settembre 1663. a relazione del Sign. Presidente Assunto fu dalla Regia Camera ordinato, e risposto a' detti Magnifici Numeratori, che avessero mandate le note di detti assenti, e che avessero notificate l' Università, che gli han dati per tali, purchè sostituiscano Procuratori in Camera per assistere appresso il Magnifico Razionale Stanzione, per la loro verificazione in conformità dell' ordinato per l' istruzioni, quali diligenze si commettono al detto Magnif. Razionale Stanzione, avanti di chi si debbano ricevere i testimonj sommariamente, senza citazione, nè requisitoria per abbreviare al possibile detta verificazione.*

9 Il Magnifico Numeratore Giuseppe Salerno avvisò, come aveva aggregato nella Numerazione della Terra di Guardavalle per lo spoglio della Numerazione dell'anno 1658. una persona, che in quella fu data per assente, come carcerata in Catanzaro, e che nell'anno 1661. fu condannata alla guerra per anni sette, e si obbligò alla pena della vita, e che fesi ritirata da Portogallo, come hanno deposto i testimonj della medesima Università di Guardavalle, quale pretende doversi dedurre, o come assente alla guerra, o come reo di morte, andando fuggendo per la vita, qual disertore, o come avventizio di detta Terra, essendo il Padre di Gerace: che perciò domandò, come dovea regolarsi. *A' 24. di Settembre 1663. gli fu risposto, che restò per fuoco in detta Città di Guardavalle.*

10 Il Magnifico Numeratore Giuseppe Mercurio agli 11. Febbrajo 1665. avvisò, che nella Numerazione della Città di Salerno per spoglio di quella del 1658. risulta aggregarsi alcuni, i quali da' Deputati si danno per assenti in questa Città di Napoli; e perchè conforme l' istruzioni dovrebbe concorrervi il decennio, quale evidentemente si vede non esservi, mentre si trovano numerati in detta nell'anno 1638. E perchè i detti Deputati pretendono provare, che per molto tempo prima abitavano in questa Città di Napoli, e che accidentalmente si trovano in detta Città di Salerno nell'anno 1658. con occasione d' essere venuti per qualche loro affare, o per vedere i parenti: il che per occasione della vicinanza frequentemente suole succedere; supplicano in tanto ordinarsi, che si debbano ammettere dette prove, ed averne ragione. *A' 5. d' Aprile 1665. per la Regia Camera fu provveduto, che le persone scritte nella Numerazione dell' anno 1658. per vivi fuochi senz' altra dichiarazione, riserva, o notamento restino effettivi, stante la confessione fatta con detta numerazione del 1658.*

ANNOTAZIONE
DI
LIONARDO RICCIO.

11 L'Assente è colui, che si è partito dalla patria, ed insieme con la sua famiglia abita in altra Università.

Ma se ha lasciata la sua famiglia alla patria non si può dire assente stante che si vede essere assenza *ad tempus* con abitare dove tiene la sua famiglia.

Se non avesse famiglia alla patria, nè dove dimora, nè possedesse beni, si contiene sotto la rubrica de' Vagabondi; però se tiene beni, e dice aver animo di abitare dove tiene i beni suoi, ed ivi si aggrega per fuoco.

12 Uno, ch'è assente dalla patria, e dimora in altra Università, non con animo di farvi domicilio, ma per farvi mercanzie, studiare, o esercitare altra professione, si numera alla patria, e non dove dimora. Quest'è la regola.

Ma fallisce detta regola quando l'assente dalla patria, dimora in quel paese forestiere da molto lungo tempo; in tal caso resta numerato, e dee portare il peso dove dimora, e non alla patria. Così fu risposto dalla Regia Camera al Magn. Numeratore Luigi de Vicariis di un Dottor numerato nella Città di Chieti per 40. anni esercitando la professione di Avvocato, che fu dedotto dalla Terra di Ajello. Così anche un Dottore di Fontecchia fu aggregato per fuoco alla Città dell'Aquila, dove esercitava uffizio di Procuratore Fiscale di quella Regia Udienza.

Così decidesi al Cap. 11. degli Schiavoni che restano per fuochi dove hanno abitato per trenta anni: perchè l'assenza di notabile lunghezza, come quella di 30. o 40. anni toglie ogni presunzione ed animo di ritornare alla patria, *Maner. fol.* 18. *tit. 9. n.* 333. dove allega *Paris. cons.* 12. *n.* 15. *Fagnan. in cap. significavit. n.* 53. *de Parochis, Valenz. cons.* 37. *n.* 19. *lib.* 1. *Rot. part.* 5. *rec. dec.* 135. *n.* 10. *& part.* 8. *decis.* 172. *num.* 11.

Anzi *Maner.* nel Cap. 11. degli Schiavoni *n.* 11. dice, che l'abitazione di 20. anni con moglie, casa e stabili basta per numerare detti Schiavoni ed altri, che non tengono permanenza, per la dottrina di *Frecc. de subfeud. lib.* 2. *quæst.* 11. *num.* 5.

13 Circa la risposta fatta dalla Regia Camera a relazione del Signor Presidente Assunto per li fuochi assenti in questa Città di Napoli, che si dovessero ricevere i testimonj per la verificazione delle fedi fatte da' Complatearj, che quegli hanno tenuto domicilio in Napoli *ultra decennium*; si ricava da questo che si dovesse dedurre dalla patria detto Assente, che tiene domicilio in Napoli *ultra decennium*; ma non si vede in questo Cap. 9. come fosse stato poi deciso.

Io però posso attestare, che patrocinando per la deduzione de' fuochi a beneficio dell' Università delle Piaggine Soprane fra gli altri fuochi portati per aggravio, fu Mattia Petraglia Cittadi-

Digitized by Google

tadino di dette Piaggine, che si era casato nella Terra delle Quadrelle, ed ivi tenea domicilio con moglie e figli, ed ivi era numerato; ma il Signor Reggente Fiorillo allora Avvocato Fiscale della Regia Camera di sublime dottrina, oppose che detta Università delle Quadrelle era esente da pagamento come tutte le altre Terre e Casali della Santissima Annunziata, o del Sacro Monistero di Montevergine; per li cui privilegj gode l'Università delle Quadrelle il privilegio di franchigie; però in tal caso come altre volte avea deciso la Regia Camera, e per rito antico non si dovea dedurre detto Mattia dalla patria sua come fuoco assente, e già fu deciso che detto Mattia *remaneat* per fuoco in detta Università delle Piaggine.

☞ Ed oltre degli accennati privilegj da me rapportati in quest' Opera che godono le Terre e gli uomini della Baronia di detta Real S. Casa della Santissima Annunziata di questa Città di Napoli; gode pur anche essa Real S. Casa per l'esercizio della giurisdizione, così in riguardo de' feudi, come in riguardo de' vassalli per la cognizione delle cause civili, criminali e miste; altri ampj privilegj conceduti dalla pietà de' Sereniss. Re di questo Regno con la facoltà di avocare le cause suddette da qualunque Corte, ed anche da' Supremi Tribunali Regj non solamente delle Regie Udienze Provinciali; ma eziandio dalla G. C. della Vicaria, e dal S. R. C. ancorchè fossero di Vedove, Pupilli, ed altre persone miserabili e privilegiate; derogandosi a tale effetto alla disposizione della *l. unic. C. quando Imperat.*, ed ancorchè i Vassalli delinquessero fuori del proprio territorio di detti feudi o Baronia, dichiarandosi nulli tutti gli atti, decreti e sentenze, che si ordinassero in altra Corte, e de' Giudici di quelle respettivamente si profferissero.

Di tali privilegj fa menzione il nostro Sarno nella sua pratica criminale (*cap. 23. sect. 1.*) trascrivendo quei del Re Alfonso d'Aragona de' 2. Novembre 1465., e de' 29. Luglio 1448., e l'altro di Ferdinando Duca di Calabria de' 5. Settembre 1457. come Luogotenente del suddetto Sereniss. suo Padre. Ed in occasione della remissione domandata dalla R. S. Casa contra del Principe di Venosa utile Padrone della Terra di Montefuscolo di alcuni delinquenti della Terra di Pietra de' Fusi inquisiti per delitti commessi fuori del territorio, esaminando largamente la giustizia della domanda, e comprovando il possesso, in cui la Real S. Casa si trovava de' privilegj suddetti, riferisce infiniti esempj di cose giudicate in osservanza de' privilegj medesimi (*a n. 22.*) dicendo: *Et sic videmus fuisse observatum tam in causis civilibus, quam in criminalibus, quoties casus prædicti evenerunt, ut constat ex pluribus decretis & actibus possessivis in processu productis & prosemptis, ex quibus apparet Vasallos dicti Sacri Hospitalis ad idem semper fuisse remissos; non solum* (notisi che nella diversità de' casi, e delle circostanze sempre uniforme sia stata l'osservanza de' privilegj) *quando deliquerunt extra illius territorium, sed etiam quando dicti S. Hospitalis Judices a judicibus loci delicti, tam Regiis, quam Baronalibus fuerunt præventi verbaliter rem citando, vel realiter carceratio, etiam quando ad instantiam viduarum, & aliarum miserabilium personarum quamvis Ecclesiasticarum, imo ac ipsarum Ecclesiarum cum electione fori fuerint ad earum querelam causa coram eis introductæ fuere, quorum ex his, quæ innumerabiles copiæ afferri potuissent, hæc quidem pauca tam S. R. C. quam M. C. V. dictæque Reg. Audientiæ Principatus ultra pro nunc ob temporis angustiam, licuit adducere &c.* e così nell'esito della riferita causa, quantunque dalla Regia Udienza fosse stato deciso, che la Corte di Montefuscolo avesse ella proceduto; nulla però di manco devoluta l'appellazione al Reggente D. Carlo Tappia Marchese di Belmonte Delegato delle cause della Real S. Casa; ne fu ordinata la remissione alla Corte di detta Terra di Pietra de' Fusi; così fu eseguito nell'anno 1634. come lo stesso Autore ci attesta n. 20. soggiugnendo l'esempio di un' altra causa rimessa nell' anno 1664. dalla G. C. della Vicaria alla Terra di Mercogliano introdotta prima nella Regia Udienza di Montefuscolo, che procedea contra Antonio di Laurenzo *ad modum belli* come inquisito *de armatione per eumpeneam cum publicis bandisis, furto in strada publica ed homicidio cum ictu scoppetti*.

Dietro questi esempj ne' casi appresso seguiti anche in contraddizione di altri Baroni, che aveano le cause prevenute, o de' Tribunali Supremi, in cui o per elezione di parte, o per consenso degli stessi Vassalli sono state rimesse le cause ad istanza della Real S. Casa alle Corti respettivamente delle sue Terre; o con ordini del Regio Collateral Consiglio, o con decreti della G. C. della Vicaria, o con inibitorie alle Regie Udienze e Corti inferiori fatte dal Delegato del detto S. Luogo; come possono vedersi dagli atti della delegazione appresso il Mag. Scrivano Alesio Russo; e moltissimi se ne potrebbero da noi addurre come seguiti a nostra difesa, tenendo l'onore di uno degli Avvocati della Real S. Casa suddetta per le materie criminali che occorrono; per modo che per un continuato non interrotto possesso si è mantenuta e si mantiene la medesima Real Santa Casa in virtù de' suoi accennati privilegj nel diritto e nella prerogativa di conoscere le cause de' suoi Vassalli nelle cause civili, criminali e miste, ancorchè delinquessero fuori del proprio territorio, ed ancorchè da persone privilegiate e miserabili fossero in altre Corti, anche di Tribunali Supremi chiamati.

Nè si dee tralasciare di qui notarsi che per virtù de' medesimi suddetti privilegj, la Real Santa Casa è anche nel possesso di conoscere le cause di quei, che fanno domicilio ed incolato ne' luoghi di sua giurisdizione; ed essendo occorso il caso nell'anno 1515. con D. Ferdinando Tomacello allora utile Padrone della Città di Montefuscolo per la giurisdizione de' Casali di Dentecano ed altri che si pretendevano appartenere alla Baronia; fu con solenne transazione autorizzata con decreto del Consiglier Vespoli nell'anno 1586. stabilito: *Quod Officiales dicti S. Hospitalis cognoscant de omnibus causis, civilibus, criminalibus & mixtis, tam Vasallorum dicti S. Hospitalis, quam aliorum quorumcunque in dictis locis habitantium, ibique incolatum facientium*

Digitized by Google

tium tantum, donec aliter fuerit ordinatum quoad dictos habitantes & incolatum facientes tantum, prout & cauponarum, stabulariorum & aliorum de ipsorum familia actualiter servientium in cauponа dicta delli Ciampi sita in territorio Sancti Johannis a Marcuopo, usqueque fuerit dicti S. Hospitalis, ita quo nullo modo possint dictus Ill. Fridevicus, ejusque successores in futurum (pro quibus etiam stipulavit) cum illis se intromittere, sed illos teneantur remittere etiamsi prævenissent, come il citato Autore rapporta *n. 67.*, può vedersi dalla detta transazione presentata negli atti presso il detto Scrivano Russo per le pendenti controversie col Signor Principe di Monte Miletto utile padrone della Terra di Montefuscolo.

Ed in questi ultimi tempi pretendendosi dalla Regia Udienza di Montefuscolo, e da altri Supremi Tribunali non concedere la remissione delle cause per li Vassalli della detta Real Santa Casa inquisiti di delitti, credendo che in virtù de' Reali ordini loro spettasse la cognizione di tali cause; Il Re Carlo di Borbone, che Dio conservi e mantenga all'esaltazione della sua Real casa, all'accrescimento de' suoi dominj, ed alla felicità de' suoi Popoli, con suo Real Dispaccio degli 11. di Gennajo dello scorso anno 1739. si servì ordinare che la detta Real S. Casa, e per essa i Governatori della medesima si fossero mantenuti nel suddetto loro possesso; incaricando non tanto alle Corti locali inferiori, ma anche a' Supremi Regj Tribunali, che così osservassero, ed al Delegato del Pio Luogo, che così facesse osservare, con che però laddove avessero ne' casi particolari motivo in contrario, ne dovessero far relazione al Delegato medesimo; il quale Real Dispaccio è del tenor, che si trascrive.

Al Regio Consejero Sennor D. Giuseppe Capezzuto Delegado de la Casa S. de la SS. Annunziada de Naple.

HE hecho presente al Rey lo que V. S. expresa en papel de' 24. del pasado sobre los Privilegios, que goze la Casa Santa de la Annunciada de esta Ciudad (de la quales es V. S. Delegado) paraque las Cortes locales de sus Feudos conoscan las causas en primera, y segunda instancia; y del estilo observado por lo pasado por sus antecessores de inhibir las Regias Audiencias Provinciales siempre que estas han intentado impedirle tal possession, y observancia de Privilegios, solicitando V. S. se le prevenga si debe continuar la misma pratica *Y S. M. me ha mandado decir a V. S. que pidiendosele por parte de dicha Casa Santa el que de providencia en semejantes Casos, expida los ordenes a la Audiencia, y otro Juez prescriviendo lo, que no impida a las Cortes Baronales de la misma, de proceder en primera, y segunda instancia a obenor de los Privilegios que tiene, y la restituya los actos, però teniendo cosa en contrario se lo representa a V. S. sin impedir entretanto el proseguimiento de la causa, y que viendo V. S. por las relaciones, que el solo reparo de no remitir la causa sea el del pagamento de las dietas, y de los derechos, de las providencias de Justicia, a fin que las Cortes Baronales procedan, y se les den los actos, però conociendo, que la pedida remision encuentra otra duda, que necessita de Judicatura, remita el conocimiento de ella a las mismas Audiencias, y otro Juez ordinario, que esta procediendo, paraque la decida en terminos de Justicia.* Dios guarde a V. S. muchos annos, como deseo. Palacio a 15. de Henero del 1739. Gaetano Maria Brancone: Sennor D. Joseph Capezzuto.

Concordat meliori collatione semper salva, & in fidem, &c. Neap. die 13. Julii 1739.

Anellus Auriemma Act. Mag.

Philippus Russus Scriba.

Ed in fatti a tenore del suddetto Real Dispaccio in osservanza de' privilegj, e possesso di quelli varj ordini si sono spediti dal detto Delegato, non solamente alle Corti inferiori, ma eziandio alla Regia Udienza, ed alla stessa G. C. della Vicaria per la trasmissione degli atti alle Corti locali de' feudi della Santa Real Casa, che non s'intromettessero nella cognizione delle cause de' Vassalli della medesima, e non turbarla nel suo legittimo possesso, in cui si trova di conoscere i proprj vassalli in prima, e seconda istanza, come si ha da' decreti, e provvisioni da detto tempo spedite, che si possono riconoscere negli atti della Delegazione appresso il detto Magnifico Scrivano Russo.

Gio: Domenico Albarella.

14 E poi avendo io parlato col Sig. Presidente Stanzione allora Razionale; il più intendente delle cose della Numerazione, mi disse, che il Rito della Regia Camera è di non dedurre quei fuochi, che la patria porta per assenti, quando abitano in luoghi franchi, come Napoli, e Terre della Santissima Annunziata, o Monte Vergine, benchè sieno numerati in detti luoghi franchi; perchè si aprirebbe una facilità di fraudare volentieri il Fisco, che deducendolo dalla patria, perderebbe detto fuoco; ma se detto assente tenesse domicilio in altre Università, ed ivi fosse numerato, si dedurrebbe dalla patria, e resterebbe fuoco di quella Università, dove tiene domicilio, ed il Fisco non perderebbe, nè avrebbe sospetto di frode; ma se in Napoli, o altri luoghi franchi, avessero abitato con famiglia *ultra decennium* pure si deduce dalla patria.

15 Si assegnà altra ragione; perchè se i Napoletani in altri luoghi privilegiati, dove non si pagano fiscali, si trovano abitare *ad tempus* in qualche luogo del Regno, si deduce, e non si numera per fuoco, come si parta deciso nel seguente Capo 10. degl'avventizj, esteri, §. 3. e così anche fu risposta al Mag. Numeratore Giambatista d'Afflitto, per li Ministri di Regie Udienze, che stante quelli sono, o notorj Napoletani, ovvero d'estra Regno, si fossero dedotti *ut in d. seq. cap. 10. num.* . . . . . Al contrario il Procuratore Fiscale, restò fuoco numerato nella Città dell'Aquila, dove era Procuratore Fiscale di quella Regia Udienza, stante che non era Napoletano, nè di estra Regno, ma era della Terra di Fontecchia.

16 Circa l'altra risposta fatta dalla Regia Camera al Mag. Numeratore Giuseppe Salerno, contra l'Università di Guardavalle per quel desertore di milizia, che restò per fuoco, non ostante, che andava fuggendo, come reo di morte, rimò che siccome il vagabondo si deduce, quando

Digitized by Google

do non possiede robe; così detto reo di morte, che vaga per la campagna, deesi dedurre, se non possiede, e che detto tale vada compreso sotto la rubrica de' vagabondi, come ogni persona, che per causa d'essere stato esiliato, o per causa di andare assassinando per le campagne, o per altra brutta simile causa, va dispersо, *l. 1. C. de hæred. inst. l. sed & si §. solemus, ubi glos. ff. eod. c. Sacerdos de pœnit. dist. 9.* si dee dedurre come bandito, giusta l'istruzione al *cap. 16.*

E però sotto correzione di detto Tribunale, e d'altri, non mi pare sostenibile detta decisione fatta contra Guardavalle, eccetto se vi possedesse *ultra unciam.*

17 Circa l'altra decisione fatta contra la Città di Salerno, che per le persone scritte nella numerazione si fosse pregiudicata la Città di Salerno, e perciò non si ammettesse a fare pruova in contrario, per dedurre que' fuochi, che prima di detto anno 1658. erano assenti in Napoli, stante l'assenza *ultra decennium, ut supra.*

Pare che detta decisione non sia uniforme alla legge, salva la riverenza di sì gran Tribunale, per le ragioni dottamente addotte da *Maner. fol. 149. n. 335.* mentre anche a' non privilegiati si dà a restituzione *in integrum ex clausula generali: Si qua mihi justa causa*, contra la sentenza fondata nella confessione erronea. *Glos. in l. 2. ff. de confess. Francesc. Marc. decis. 516. n. 6. Sforza Odd. de restit. in integr. par. 1. qu. 8. art. 7. num. 19.*

Perchè dunque fu negata la restituzione a provare l'errore di detta confessione fatta nella numerazione del 1658. a beneficio dell'Università privilegiata, che non colpa per la confessione de' Deputati, forse male informati; o perchè avessero trascurato farla con la dichiarazione, o riserva, che si ricercava.

18 Contra di questa decisione conferisce la decisione generale del *1669.* a' 5. Aprile registrata dal *Reg. de Marin. Arrest. 699. fol. 127.* a relazione del Presidente Decio Barra, *quod constito, Cives prædictos domicilium habuisse, & habere, cum familia in hac Civitate Neapolis per decennium; deducantur.*

Dunque il Napoletano, ovvero altri di Terre franche non si deducono dalle loro patrie per lo domicilio, che tengono in Napoli, o altre Terre franche, se quello non è per dieci anni continovi; ma quando tengono domicilio nella Città, o Terre non franche si deducono dalle patrie, e si numerano *ubi fumant*, anche se l'abitazione fosse *infra decennium*, e questa è la vera regola, come si porta deciso nel Capo seguente al *n. 8. e 9.*

CAP. X.

Degli Avventizj, esteri, e Spagnuoli casati in Regno.

SOMMARIO.

1 *Avventizj forestieri d'età maggiore* ad tempus, *si deducano; ma non essendo* ad tempus, *non si deducano.*

2 *Avventizj di fuori Regno, casati, benchè stiano a casa locanda, e non posseggono, restano per fuochi.*

3 *Avventizj Regnicoli* ad tempus, *e di luoghi franchi de' Fiscali, si deducano, e non essendo* ad tempus, *restino fuochi. Vedi al Cap. 9. n. 12.*

4 *Spagnuoli casati in Regno aggregati alle compagnie del Regno, o nelle Castella, se non sono gente d'armi assentati alla Scrivania di Razione, restino per fuochi.*

5 *Milanesi, Lombardi, ed altri Mercanti forestieri, restino per fuochi in tre casi: primo se posseggono stabili: secondo se abitano con la loro famiglia: terzo s'hanno abitato* per decennium continuum.

6 *Abitazione continua s'intenda*, pro majori parte anni.

7 *Abitazione con animo di permanere, dove abita, fa che resti fuoco in quel luogo, benchè sia* ad tempus.

8 *Numerato in tre luoghi, resta fuoco, dove si ritrova abitare in tempo della numerazione, vedi al nu. 15. e cap. 6.*

9 *Numerato a nessun luogo*, ubi fumat, ibi solvat.

10 *Ministri della Regia Udienza Napoletana, e d'estra Regno si deducano.*

11 *Abitanti con loro famiglie in altre Terre, dove si portano in tassa, debbono restar fuochi, e dedursi dalla patria.*

12 *Abitante da setti anni nella patria della moglie dipendente da fuoco antico, e che vi possiede beni dotali, benchè porti il peso del fuoco nella sua patria, dove ha lasciato madre, figli e robe, debbono restar tutti due essi conjugi per fuochi nell'una, e nell'altra parte, vedi al n. 14. in questo cap.*

13 *Abitazione* ad tempus, *quale sia.*

14 *Femmina dependente da fuoco antico estinto, maritata, o non maritata resti per fuoco.*

PEr gli Avventizj, o sieno Regnicoli, o Forestieri li numererete nel modo, che li troverete abitare, con informarvi tanto da' Deputati, quanto da' medesimi abitanti, ed altre persone, che a voi parrà, *prævio juramento*, da dove si sono partiti, e quanto tempo hanno dimorato in quella patria, dove li ritroverete. E per li Forestieri di estra Regno, quanto tempo ha, che hanno abitato in Regno, e se l'abitazione è stata continua, o *ad tempus*, annotando le mogli loro, e di qual patria sieno, e anche gl'esercizj, e che beni posseggono, riconoscendo i Catasti, e le Cedole dell'esazione delle Collette; e l'istesso s'intenda per li Mercanti di Nazione Fiorentina, Genovese, Bergamaschi, e di altre Nazioni di estra Regno casati, o no, ponendo a ciascheduno di essi l'età, le mogli, i figli, che mercanzie fanno, e che beni posseggono, come di sopra, e da che tempo anno trasferito il loro domicilio in Regno. Gli Spagnuoli poi, che si sono casati con donne Regnicole, e si trovano abitare in Regno, quelli numererete come di sopra, ponendo similmente l'età, mogli, figli, robe ed esercizio, e se stanno attualmente assoldati per conto di S. M. con fare anche del tutto breve, chiaro e distinto notamento alla margine di ciaschedun fuoco.

Decisioni della Regia Camera antiche, e moderne.

1 AVventizi *forestieri* ad tempus *si deducano*; *ma non essendo* ad tempus, *e di età maggiore, restino per fuochi.* Ex instructionibus dicti anni 1591. *cap. 26. & 27.* Et ex noviffima determinatione Regiæ Cameræ.

Digitized by Google

2 *Gli avventizj foreſtieri di fuori Regno, che ſono caſati, benchè non poſſeggono, o ſtiano a caſa locanda; e ſi poſſono partire con le loro mogli ſempre che vogliono, reſtino per fuochi.* Ex inſtructionibus dicti anni 1591. *cap.* 28. Et ex noviſſima determinat. Reg. Cam.

3 *Gli Avventizj Regnicoli reſtino per fuochi, ma eſſendo avventizj* ad tempus, *e di luoghi privilegiati, dove non ſi pagano fiſcali, ſi deducano.* Ex inſtructionibus anni 1591. *cap.* 30. *&* 31. Et ex noviſſima determinat. Reg. Cam.

4 *Gli Spagnuoli, che ſi ſono caſati con le donne Regnicole, e che parte di eſſi ſtanno aggregati alle Compagnie, che ſi trovano in Regno, e parte nelle Caſtella, e pretendono come Spagnuoli, e per ſervire S. M. Dio guardi, non eſſer numerati, ma che le loro mogli, che fanno reſidenza nelle Città, e Terre, ſe non ſono genti di armi aſſentati alla Regia Scrivania di Razione, reſtino per fuochi.* Ex inſtructionibus dicti anni 1591. *cap.* 64. Et ex noviſſima determinat. Reg. Cam.

5 *I Milaneſi, Lombardi, ed altri Merçanti foreſtieri, che abitano con la loro famiglia in qualche Città del Regno, o in quelle poſſeggono ſtabili, reſtino per fuochi, come anche quei, che non vi poſſeggono robe, e li troverete aver abitato* per decennium continuum. *Ma quei, che non vi hanno ferma abitazione; e che ſogliono andare, e venire per cauſa di loro merçanzie, ſi deducano.* Ex decreto generali 30. Maii 1582. Et ex noviſſima determinatione Regiæ Cameræ.

Deciſioni della Regia Camera fatte ſopra le dubbioſe propoſte de' Numeratori.

IL Mag. Numeratore Petagna domandò, che tempo di abitazione continua era neceſſaria, acciò una Perſona non s'intenda *avventizia ad tempus.*

6 *A' 3. di Febbrajo 1663. gli ſi riſpoſe, che l'abitazione doveva eſſere* pro majori parte anni.

7 Di più domandò, che tempo era neceſſario per gli avventizj Regnicoli, acciò poteſſero reſtare per fuochi in alieno territorio, che l'abitazione non s'intenda *ad tempus*, mentre in Fiumara di Muro ſtanno molti, e particolarmente della Città di Reggio, e Sambatello, dove ſi pagano carlini 17. a fuoco: dal che ne riſulterebbe avanzo a beneficio del Regio Fiſco. *A detto dì gli ſi riſpoſe, che quei, che veramente hanno animo di permanere in Fiumara di Muro, deve ſono i detti, che avviſa, debbono reſtare per fuochi in eſſa.*

8 Il Mag. Numeratore Carlo d'Amato avvisò, che una perſona originaria ſi ritrovava numerata in tre luoghi, i quali tutti pretendeano doverſi dedurre, uno come aſſente da molto tempo, l'altro come avventizio di proſſimo, e l'altro come appena venuto in eſſo luogo, in neſſuno de' quali poſſedea coſa alcuna. *A' 3. di Agoſto 1663. gli fu riſpoſto, che dee reſtare per fuoco nel luogo, dove ſi ritrovava ad abitare.*

9 Il Magnifico Numeratore Raitano avvisò, che in Agnarica di Lecce, per ſpoglio de' libri di Sali, aveva aggiunto Diego Morena, e l'Univerſità ſe n'era aggravata come eſtero, e che dalla fanciullezza aveva abitato in Torre di Specchio territorio di Vanzo, dove attualmente abitava, come compagno del Torriere, e che il detto non poſſedea coſa alcuna, nè ſi ritrovava numerato nell' anno 1658. in neſſuna di dette Univerſità. *A' 9. Agoſto 1663. gli ſi reſcriſſe, che dee reſtare per fuoco* ubi fumat.

10 Il Magnifico Numeratore Giambatiſta d'Afflitto domandò, ſe i Miniſtri del Tribunale dell' Udienza abitanti in eſſa per lo tempo, che dura l'officio, debbono reſtarvi per fuochi. *A' 5. di Maggio 1663. gli fu riſpoſto, che ſtante i detti, parte ſono notorj Napoletani, ed altri d'eſtra Regno, ſi foſſero dedotti.*

11 Il Mag. Numeratore D. Carlo Diez avviſa, che molti ſono paſſati ad abitare con tutte le loro famiglie in altre Terre, dove continuano l'abitazione, chi *ultra*, e chi *infra decennium*, e che nella numerazione dell'anno 1658. ſi ritrovano numerati nelle loro Patrie, e deſidera ſapere però dove hanno da reſtare per fuochi. *A dì 10. di Giugno 1663. gli ſi riſpoſe debbono reſtar per fuochi, dove ſi ritrovano ad abitare.*

12 Il Mag. Numeratore D. Antonio Acrez avviſa, che un Notajo di Rocca Mandolfi, ove ha laſciato Madre, figli e robe, e porta il peſo come fuoco in eſſa, è andato ad abitare in Iſernia da ſett'anni, dov'è caſato, ed ha figli, e la ſua moglie è nativa d'Iſernia dipendente da fuoco antico, ſenza fratelli, e poſſiede molti beni dotali; deſiderando in tanto ſapere, dove detto Notajo ha da reſtare per fuoco; e dove la ſua Madre, e figli. *A' 5. di Maggio 1663. gli ſi reſcriſſe, che debbono reſtare tutti due nell' una, e nell' altra parte.*

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO.

QUeſto Capo 10. *ſeu* rubrica degli Avventizj è uniforme con la precedente rubrica, *ſeu* Capo 9. degli Aſſenti, e dette due rubriche ſono uniformi co' fuochi acquiſiti, de' quali abbiamo parlato al Capo 6.

13 Per conoſcere, quale ſia per far domicilio; ſi arguiſce dall'animo, che moſtra l'abitante per molti amminicoli, come, ſe per maggior parte dell'anno abita con detta Univerſità, e ſe ivi compra ſtabili, e traſporta moglie, e famiglia, e ſimili atti, che dinotano vero domicilio, e non abitazione *per tranſeundum*, o come diciamo, occaſionale per qualche negozio, o officio temporale.

14 Circa il Notajo di Rocca Mandolfi, che fu deciſo, dover reſtare per fuoco in detta Rocca ſua patria, ed anche Iſernia patria della moglie per cauſa, che la moglie è dipendente da fuoco antico eſtinto, che non eſſendovi rimaſto maſchio, ovvero altro, che ſoſtenti il peſo di detto fuoco antico, dee la moglie ſoſtentarlo. Così fu deciſo con due figlie di Vincenzo del Vecchio della Terra di Corigliano maritate alla Terra di Giſuni, *de Marin. Arreſt.* 622. *fol.* 158. *& lib.* 1. *reſol.* 63. riportato da noi al Cap. 6. *n.* 9.

15 Circa quello, che ſi trovaſſe numerato in due, o più Univerſità, dee pagare con la diſtinzione da noi riferita al Capo 6. *num.* 13. della Pratica dell' Univerſità.

CAP.

Digitized by Google

CAP. XI.

Degli Schiavoni, Greci ed Albaneſi.

SOMMARIO.

1 *Schiavoni, Greci ed Albaneſi, che hanno abitato per 30. anni, ovvero, che ſtanno accataſtati in quell' Univerſità, reſtino per fuoco.*

2 *Schiavoni, Greci ed Albaneſi, ſi numerano per fuochi, dove ſi trovano ad abitare.*

3 *Schiavoni, Greci ed Albaneſi, che eſſi, ed i loro anteceſſori hanno abitato ne' Caſali, ſi numerano per fuochi, benchè il Numeratore li truovi ad abitare fuora la Terra.*

4 *Abitazione lunga per preſumere animo di domicilio, quanto dee eſſere?*

IN quanto ad alcune Terre, e Caſali della vostra Provincia abitata dagli Schiavoni, Greci ed Albaneſi procurerete con ogni diligenza averne l'effettivo numero; poichè molti di eſſi abitano in caſe ſotterranee, Grotte e Pagliari; che perciò v'informerete da perſone convicine per ſapere l'abitazione predetta, annotando il modo come vivono, e ſe vi ſono cataſti, o libri d'eſazione; ed eſſendovene, averli nelle mani, e tenerne quella ragione, che ſi conviene, numerandoli conforme tutti gli altri fuochi de' Cittadini del Regno, con la diſtinzione, che ſi ricerca; e ſe le loro mogli ſono Regnicole, dando il giuramento a' Deputati ed altre perſone, che a voi parrà, ponendo l'età, gli eſercizj, ed i beni: facendone del tutto breve, chiaro e diſtinto notamento nella margine di ciaſchedun fuoco.

Deciſioni della Regia Camera antiche, e moderne.

1 GLi *Schiavoni, Greci ed Albaneſi, che ſtanno accataſtati negli Apprezzi*, ſeu *Cedole dell' Univerſità reſtino per fuochi, e ſe i medeſimi hanno abitato per trent' anni nella Terra, o Caſale, parimente reſtino per fuochi*. Ex inſtructionibus dicti anni 1591. *cap.* 39. & 40. & ex noviſſima determinat. Reg. Cam.

2 *Gli Schiavoni, Greci, ed Albaneſi, che ſi ritroveranno abitare dentro le Terre, o che nel Cataſto in quelſivoglia modo ſi ritrovaſſero annotati così per la teſta, come per li beni, e che ivi abitano con la loro famiglia tutt' indifferentemente, reſtino per fuochi*. Ex inſtructionibus dicti anni 1591. *cap.* 21. & ex noviſſima determinatione Regiæ Cameræ.

3 *Gli Schiavoni, Greci ed Albaneſi, che ſi ritroveranno abitare fuori della Terra, e che per trent' anni abbiano abitato ne' Caſali, eſſi, ed i loro anteceſſori, o ſieno, o non ſieno ſcritti ne' Cataſti, reſteranno per fuochi ordinarj*. Ex inſtructionibus dicti anni 1591. *cap.* 43. & ex noviſſima determinatione Regiæ Cameræ.

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO.

DA queſto Capo ſi ricava la regola, che la lunga abitazione di trent' anni fa preſumer l'animo di tener domicilio ivi, dove ha abitato, ancorchè l'abitazione foſſe occaſionale, e non per farci domicilio, come ſi diſſe nel *cap.* 9. di quel Dottore nella Città di Chieti, dove avea dimorato per 40. anni per l'ufficio d'Avvocato; ed ivi vedi, che per la dottrina di *Freccia e Maner.* diſſi, che baſta l'abitazione di 20. anni, quando tengono moglie, caſa, o ſtabili in quel luogo.

Però la vera regola, così per la numerazione, come per goder la Cittadinanza, e portare i peſi, *ut cæteri Cives*, baſta l'abitazione *ultra decennium*, come ſi ricava da più luoghi di detta iſtruzione, e da più Arreſti della Regia Camera, ed inſegna *de Marin. arreſto* 573. *del* 1657. *fol.* 144.

CAP. XII.

De' Baroni.

SOMMARIO.

1 *Baroni nelle Terre del loro utile dominio, ſi deducono, ma que' numerati nella precedente numerazione per capofuoco, o ſottofuoco reſtano per fuoco, ed i Napoletani ſi deducono. Vedi al n.* 5.

2 *Baroni Cittadini d'una Città benchè abitino nella loro Baronia, reſtano per fuochi nella Città, e loro patria.*

3 *Barone, che tiene il nudo nome, eſſendo dell' Univerſità la Baronia, reſta per fuoco.*

4 *Barone nell' anno* 1658. *numerato nella Città di Lecce, fu con proviſioni della Regia Camera aggregato nel* 1660. *per fuoco nella ſua Baronia di Trepuzza, e nella numerazione nel* 1664. *ſi deciſe dalla Camera, che reſtaſſe per fuoco in detta ſua Baronia di Trepuzza, in eſecuzione di dette provviſioni, e ſi aſſegna la ragione num.* 8.

5 *Dottor Signor Gio: Giacomo de Nigris, e Fratello della Terra di Viggiano.*

6 *Barone dee pagar la bonatenenza per li beni burgenſatici comprati unitamente con la Baronia o dopo fatto Barone; ma per quelli comprati prima di pagare le collette*, ut Civis.

7 *Animali, che ſervono per uſufruttuare il feudo non ſi collettano.*

8 *La deciſione della Regia Camera, contra i Baroni Cittadini di Coſenza, pare contraria a quella del Marcheſe di Trepuzza; ma ſi concilia.*

9 *Barone, che poſſiede Baronia ſotto diverſi Veſcovi, può eſſo, ed i ſuoi figli chericarſi da quel Veſcovo, che lor piace, di dette ſue Baronie.*

10 *Frutti del feudo, ſono franchi di gabella per uſo del Feudatario, e però può matinare farina ſenza pagare gabella.*

11 *Frutti del feudo traſportati fuori ad altra Città per uſo del Feudatario, pure ſono franchi in quella Città fuori la Baronia.*

1 IN quanto al Barone, che troverete abitare nella Città, o Terra, che numererete, o ſia nativo o foreſtiere di quella, o utile Padrone d'altre Terre, e non di quella, che voi ſtarete numerando; ma ſolo in eſſa lo troverete abitare, lo numererete con la diſtinzione, che ſi ricerca con la moglie, figli, età, robe, che poſſiede nella propria Terra, e dove per ordinario tiene la ſua caſa, e famiglia, dando il giuramento a' Deputati per ſapere la verità, con fare del tutto

Digitized by Google

breve, chiaro e distinto notamento nella margine del fuoco.

Decisioni della Regia Camera antiche, e moderne fatte nella formazione delle presenti istruzioni.

I *Baroni, che abitano nelle Terre del loro utile dominio regolarmente si deducano: ma quei, che fossero stati nella precedente numerazione numerati in dette Terre, o effi, o sotto il fuoco paterno vestino per fuochi, siccome quei, che si ritrovassero abitare in altre Terre, che non sono de' loro dominj, eccetto però i Baroni Napoletani, che per loro privilegj, si debbono dedurre.* Ex decreto generali 4. Julii 1607. & ex instructionibus dicti anni 1591. *cap.* 32. 33. *&* 34. ac novissima determinatione Reg. Cam.

Decisioni della Regia Camera fatte sopra le dubbiose proposte de' Numeratori.

IL Mag. Numeratore Annibale Quaranta domandò; come dovea regolarsi circa il numerare i Baroni della Città di Cosenza Cittadini, mentre il numerare nelle loro Terre non sarà altro, che dar loro occasione di non pagare, *A' 3. di Febbrajo 1663. gli si rispose; che i Baroni Cittadini di detta Città di Cosenza, ancorchè abitino nelle loro Terre, debbono numerarsi, e restar per fuochi in detta Città di Cosenza.*

3 Il Mag. Numeratore Giuseppe Morcone avvisò, che una Università, si era gravata del fuoco del Barone di essa, quale nell'anno 1658. fu numerato sotto fuoco di suo Avo con la medesima qualità di Barone, e che non vi tiene altro che il nudo nome, essendo dell'Università il comodo ed incomodo; desiderando sapere, come avea da guidarsi nella determinazione. *A primo d'Agosto 1663. gli si rispose, che dee restar per fuoco.*

4 Il Mag. Numeratore Francesco Raitano avvisa, come avendo numerato la Terra di Trepuzza, il Marchese di quella nell'anno 1658. fu numerato nella Città di Lecce, e poi con provvisioni della Regia Camera nell'anno 1660. fu ordinato aggregarsi in detta Terra di Trepuzza, la quale faceva istanza per la deduzione, come utile Padrone di detta Terra, ed ivi abitante da molti anni. *Agli* 11. *Gennajo* 1664. *fu per la Regia Camera provveduto, e gli si rescrisse, che resti per fuoco in detta Terra di Trepuzza, in conformità delle suddette provvisioni spedite per la Regia Camera.*

ANNOTAZIONE
DI
LIONARDO RICCIO.

IL Barone della Terra di Crachi Gio: Francesco Nigro, dal quale discende il Dottor Gio: Giacomo, e Dottor Antonio de Nigris della Terra
5 di Viggiano, eruditi non meno nella giurisprudenza, che nelle poesie ed altre erudizioni; essendo detto Barone numerato sotto il fuoco paterno nella precedente Numerazione, fu condannato, come primogenito a sostenere il peso del fuoco paterno in detta Terra di Crachi, e per tutt'i beni burgensatici, che possedea prima di comprarsi detta Terra. In questo modo s'intende detta prima decisione della Regia Camera.

6 Ma per li beni burgensatici comprati unitamente col feudo, contribuisca la bonatenenza, come roba di Barone, *& ut cæteri Barones tenentur*, e così quelli comprati dopo fatto Barone.

7 Per gli animali, che tiene per istruzione, *seu* guarnimento de' beni feudali, acciocchè raccolga dal feudo maggiori frutti; anche sia franco, come accessorj feudali, *de Marin. Arrest.* 575. *de' 4. Luglio* 1707. *fol.* 145.

Ma quel Barone, che non fu numerato per fuoco nell'antecedente Numerazione, regolarmente si deduce, come in detto primo numero di questo Capo. La ragione è, perchè il feudatario paga l'Adoa, e non gli si dee duplicare l'altro peso di fuoco.

8 Se nell'antecedente Numerazione fosse numerato in una Terra, dove non più tiene domicilio, in tal caso si numera alla Terra del suo Vassallaggio, dove abita *tempore numerationis*. Così intendasi la risposta per lo Marchese di Trepuzza prima numerato a Lecce, *ut supra &c.*

Avvertendo, che quei Baroni, che sono Cittadini di una Città, restano per fuochi in detta loro patria, benchè il Numeratore li trovasse, *tempore numerationis*, abitare alla loro Baronia. Così intendasi la decisione contra i Baroni Cittadini di Cosenza, che non contraddice alla decisione di Trepuzza, benchè l'una paja contraria all'altra.

9 Il Barone quando possiede più Città o Terre in diverse Diocesi, può esso ed i suoi figli ordinarsi da' Vescovi di quelle, non ostante che ivi non tenga domicilio, *Pace Giordano de Sacramento Ordinis tit. 6. tract. 1. n. 66. Diana part. 2. alleg. 4. n. 32. Petra ritu* 173. *n.* 173. con osservare però la Costituzione *Speculatores* d'Innocenzo XII. La ragione si è, perchè il Barone gode come Cittadino in tutte le sue Terre.

10 I Baroni, ed ogni Feudatario è franco di Gabella per li frutti del feudo, e possono macinare la farina per uso di casa loro senza pagare gabella, *de Marinis Arresto* 159. *a'* 30. *Gennajo* 1555. *ed Arresto* 41. *a'* 3. 1533. *e* 28. *Giugno* 1597.

11 Il Barone di Russello abitante ad Ortona a Mare fu dichiarato franco con decreto della Regia Camera per la Gabella in detta Terra di Ortona per uso suo e di sua famiglia per li beni che gli pervengono da' Territorj feudali della Terra di Russello, *de Marin. Arrest.* 684. *a'* 30. *Maggio* 1654.

NUOVA APPENDICE
Del medesimo
LIONARDO RICCIO
A questo Capo XII.

DIssi poco fa al *n.* 7. dell'antecedente mia Annotazione, che il Barone non essendo numerato nell'antecedente numerazione, si deduce. Si adduce per ragione che il Feudatario paga l'Adoa della sua Baronia. Che però non gli si dee punto duplicare l'altro peso di pagare il fuoco. Aggiugnendovi adesso che così conchiude *Capoblanco lib. 2. cap. 48. n. 18. ex l. 2. C. de privilegiis eorum, qui militant lib. 11.*

Similmente il Bracciale di Teberola fu assoluto di pagare e contribuire alle Gabelle dell'Univer-

Digitized by Google

versità secondo l'*Arresto 712. del Reg. de Marinis a' 23. Giugno 1659. Ex quo nihil habet in bonis, & propriis brachiis, sive manibus singulis diebus victum sibi quarit, sicque cum non teneri, nisi pro sua industria solvere carolenos decem quolibet anno, servata forma decreti generalis Reg. Camere*. Qual decreto concorda coll' Arresto 75. *de Marinis* de' 16. Luglio 1543.

E perchè in detto Casale di Teberola si vivea per Gabella e non per Catasto, il Bracciale era tenuto pagare tutte le Gabelle poste sopra le cose commestibili, oltre i carlini 10. per l' industria, giusta il citato Arresto 712.

Ma dove si vive per apprezzo verso la fine di detto Arresto 75. lo spiega colle seguenti parole. *Ita che all' apprezzo non si possa eccedere dieci carlini l'anno di contribuzione a' detti Bracciali. E se juxta le tasse antiche, che tengono le Terre gli toccasse contribuire meno de' dieci carlini l'anno, si debba stare a detto tasse antiche.*

In quanto a' miserabili, che non pagano industria, s'intende di quei, che per l'estrema povertà ed instabilità di loro persone non guadagnano tanto che loro basta per vivere.

In quanto a' servizj de' Vassalli al Padrone, abbiamo l'Arresto 22. portato dal *Reg. de Marinis a' 16. Agosto 1534. in caussa Marcelli Caraccioli cum Universitate Bicchari fuit provisum quod homines dicte Terre Biochari, qui habent animalia acta ad vecturam, & sunt soliti secundum eorum conditionem ire ad vecturam, teneatur servire dicto Domino soluto pretio contento in Regia Pragmatica, & extra Territorium dummodo non cogantur conducere alia victualia & fructus, nisi que recolliguntur in feudo annis singulis. At si illi non sufficerent ad victum dicti Domini possint cogi homines predicti pro supplemento necessario pro victu domus suæ, etiam si non colligitur in feudo. Hoc suum &c.*

CAP. XIII.

De' Preti, Monaci ed Obblati.

SOMMARIO.

1 *Preti se non mostrano le bolle del Sacerdozio, nè si vedessero celebrar Messa, non si ammettono per tali.*
2 *Preti Greci si deducono, ma le mogli restano per fuoco, se hanno avuta eredità che prima stava accatastata* & num. 15.
3 *Figli de' Preti, che posseggono beni proprj, o esercitano industria che basti a vivere, o sieno o non sieno casati, benchè vivono col padre, si pongono per fuoco, in altro caso si deducano. Vedi* num. 12.
4 *Obblati di Chiese quando hanno trasferito il dominio, possessione e frutti di tutt' i beni alla Chiesa senza intromettersi a cosa alcuna, godono tutte le franchigie; in altro caso restano per fuochi. Vedi* num. 10.
5 *Monaci, che esibiscono la fede della professione, si deducano.*
6 *Donne de' Preti restino per fuochi come altre Donne, che posseggono beni. Vedi* n. 14. & 21.
7 *Clerici* in minoribus *restano per fuoco. Vedi* n. 19.
8 *Obblato che avea riservato a beneficio della moglie l' usufrutto de' beni mobili, e sei salme di grano per vitto ogni anno, altrettanto di vino, e duc. sei contanti, fu deciso che restasse per fuoco.*
9 *Cherico beneficiato Sessagenario, che possedea solo i frutti del beneficio, fu dedotto dalla numerazione.*
10 *Novizj numerati nella numerazione del 1658., e nella numerazione del 1662. i Deputati non poterono darne discarico, perchè non si facea menzione di che paese erano, fu deciso che l'Università era obbligata portare il discarico.*
11 *Obblati come si accatastano, e quali godono franchigia.*
12 *Obblati debbono aver cinque requisiti per godere le franchigie del pagamento, e l' esenzione del foro laicale, e quali sono detti requisiti.*
13 *Figli de' Preti di legittimo matrimonio nati prima di chericarsi godono franchigia, e quando ciò fallisce.*
14 *Figli non legittimi de' Preti non godono franchigia.*
15 *Preti Greci per quali beni dotali godono, e per quali no.*
16 *Moglie di Prete Greco resta per fuoco se le viene eredità, o possiede beni di cui l'usufrutto non è del marito,* ut num. 2.
17 *Vedove e figli de' Preti Greci durante la vedovità godono l' istessa franchigia del marito e padre.*
18 *Figli de' Preti, che vivono separati dal padre, non godono.*
19 *Cherici, che non sono in* Sacris, *e Novizj de' Monaci si numerano per fuochi; ma si deducono quando passano all' Ordine Sacro, o alla Professione: si assegna la ragione.*
20 *Napoletano che non mostra privilegio spedito dalla Regia Camera, si numera per fuoco: ma si deduce dopo ottenuto il privilegio.*
21 *Vergine, che vive unitamente col fratello Sacerdote si numera per fuoco se in porzione sua ha ultra unciam annuam. Vedi al fog. c. 14. n. 21.*
22 *Fratello del Cherico benchè abitasse fuor di patria dee portare il peso del fuoco paterno alla patria, e non deve abita, se alla patria non è restato altro laico, che sostenta detto fuoco; stante il Cherico è come non fosse.*

IN quanto a' Preti, ed altri Preti Greci, figli de' Preti Greci, figli de' Preti e Donne, o altri che stanno a' loro servigj, numererete nel modo, che li troverete, riconoscendo le Bolle, da che tempo sono state spedite, e da chi Prelato, la qualità dell' Ordine con tutto il di più che vi parrà necessario, notando l' età di essi, le robe, che posseggono, o se le mogli di detti Preti Greci dipendono da fuoco antico, che andassero continuamente scritti ne' Catasti o Cedole di esazione o tasse, con fare ogni altra diligenza per servigio del Regio Fisco; farete del tutto brieve, chiaro e distinto notamento come di sopra. Circa i Monaci darete competente termine all' Università a presentarvi le debite fedi della loro professione. E per gli Obblati, che stanno a' servigj de' Conventi, o altri luoghi Pii riconoscerete l' istrumento dell' Obblazione; e ritrovandosi alcuna riserva, farete nella margine di ciaschedun fuoco brieve notamento; con notare anche se abitano in detto Convento o luogo Pio, e se da quello ricevono il vitto, o pure vanno e vengono nelle loro case.

Decisioni della Regia Camera antiche e moderne fatte nella formazione delle presenti istruzioni.

1 PErchè i Preti non si debbono numerare; riconoscerete però le Bolle delle loro ordinazioni. Se vi sono Preti, a' quali dimandando se

Digitized by Google

se hanno Bolle *juxta* l'istruzioni, rispondono non tenerle, e che il loro Vescovo quando gli ordina non suole lor fare le Bolle predette, perchè non è verisimile che nelle loro ordinazioni quelle non si facciano; per tanto se non ve le presenteranno *juxta* l'istruzioni, non si ammetteranno per tali; eccetto quei che si vedessero celebrare le Messe. *Ex instructionibus anni* 1545. *incipit*. Quando a que' Preti, *& ex novissima determinatione Regiæ Cameræ.*

2 I Preti Greci perchè non si hanno a porre per fuochi; però si userà ogni diligenza ad avere informazione se le loro mogli hanno avuta, o posseggono alcuna eredità, che avanti fosse stata accatastata, *quo casu non obstante* sia Prete Greco si porrà ed annoterà per fuoco. *Ex instructionibus dicti anni* 1591. *cap.* 44. *& ex novissima determ. Reg. Cameræ.*

3 Per li figli de' Preti si osservi *il decreto della Reg. Cam. de'* 15. *Aprile* 1545. contenente, che se detti figli de' Preti posseggono beni proprj, o esercitano qualche industria, dalla quale possono vivere, sieno o non sieno casati, ancorchè abitassero col padre, si pongano per fuochi; ma se non possedessero cosa alcuna, e vivessero col padre, e si affaticassero per lui, si deducano; bensì se nel Catasto si ritrovassero annotati acciò portassero i pesi; indistintamente restino per fuochi. *Ex decreto generali* 15. *Aprili* 1545. *contento in cap.* 47. *instructionum anni* 1591. *& ex novissima determinatione Regiæ Cameræ.*

4 Per gli Obblati alle Chiese si osserverà quello, che altre volte fu stabilito sotto queste o simili parole. Perchè sono alcuni, che si sono fatti obblati alle Chiese per fraudare i loro fuochi; però acciò si conseguisca la verità per potersi procedere alla determinazione di detti fuochi, si osserverà l'istrumento e contratto fatto di dette obblazioni, ritrovandosi con alcuna riserba, *utcumque sit*, si porranno per fuoco; ma se si trovasse che con effetto abbiano trasferito il dominio, possessione ed entrate di tutt' i loro beni alla Chiesa, e che essi Obblati non s'intromettono a cosa alcuna alla percezione di detti beni; ma solamente servono alla Chiesa, al servigio e decoro del culto Divino; in tal caso non si porranno per fuoco. *Ex decreto generali* 13. *Julii* 1595. *cap.* 51. *ubi hæc verba instruct. anni* 1592.

5 I Monaci, per li quali si esibirà la fede legittima della professione, si deducano. *Ex novissima determinat. Regiæ Cameræ.*

6 Le donne de' Preti se posseggono beni, come l'altre Donne, restino per fuochi. *Ex cap.* 58. *instruction. dicti anni* 1591. *& ex novissima determinat. Regiæ Cameræ.*

7 I Clerici constituiti *in minoribus ordinibus* restino per fuochi. *Ex instruction. anni* 1591. *c.* 49.

Decisioni della Regia Camera sopra le dubbiose proposte de' Numeratori.

IL Magnifico Numeratore Luigi de Vicariis avisò, come avea numerato un Marito e la Moglie, e l'Università se n'era gravata come
8 obblato il detto Marito, e che riconosciuto l'istrumento dell'obblazione fatto nell'Anno 1654. vi era riserva sola a beneficio della moglie dell'usufrutto de' beni mobili, e che il Monastero sia obbligato somministrargli sua vita durante per lo vitto ogni Anno salme sei di grano, altre tante di vino, duc. 6. contanti per lo companatico, desiderando in tanto sapere, come dovea guidarsi nella determinazione. *A' 9. di Agosto 1663. gli fu risposto, che dovea restar per fuoco.*

9 Il Magnifico Numeratore Raitano avvisa, che in Lecce ha numerato un Cherico beneficiato preso in aggravio come sessagenario, ed è costato, non possedere cosa alcuna di beni proprj, eccetto alcuni, che pervengono dal suo beneficio; desiderando in tanto sapere, se i beni de' beneficj Ecclesiastici s'intendono inclusi nella possessione di poter restar per fuochi. *A' 24. di Ottobre 1664. gli si rescrisse, che i beni del beneficio non s' includono nell' entrate, e però non possedendo altro, il sopraddetto dee dedursi.*

10 Il Magnifico Numeratore Gio: Canale avvisa, che per spoglio della Numerazione dell'Anno 1658. ha ritrovato nella Città di Caserta numerati i Novizj ne' Conventi de' Frati, e che in detta Numerazione non si fa menzione di che Paesi sieno, e che i Deputati non possono dar ragguaglio, se non che de' Cittadini, nè han dato discarico. *A detto dì gli fu risposto, che dee avere ragione, ed aggregarsi per numerati consecutivi, e che l'Università è obbligata portare i discarichi, se è seguita in conformità dell'istruzione.*

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO.

LA regola è, che gli Obblati si accatastano, come gli altri, e si astringono al pagamento, *de Marin. Arrest.* 48. *fol.* 13. *Decernitur quod*
11 *Jacobus de Aloysio solvat functiones fiscales cum Universitate Ferrazzani, non obstante, quod sit oblatus, seu dedicatus Tertio Ordini Sancti Francisci.*

Per altro Arresto 480. *fol.* 22. *providetur, quod Cives Casalium Cocroni & Calfizii, qui post contractus donationum factarum dictis Monasteriis fructus ab illis percipiendo, & de iis ad eorum libitum disponendo, cogantur ad contribuendum in omnibus cum dictis Universitatibus, prout cæteri Cives; & quando casus contigerit ubi subditi & subjecti jurisdictioni dicti Baronis ab illis officialibus cognoscantur, ut alii subditi, mere Laici.*

Questa regola però si limita in caso, che veramente l'Obblato donasse la proprietà, ed usufrutto, e servono con loro persona al Monasterio o Chiesa, con aver da quella il mangiare ogni giorno, come lo stesso *Reg. de Marin. nell' Arrest.* 438. *fol.* 110.

Per Regiam Cameram Summariæ consensu fuit provisum, quod immunes tractentur illi, qui Ecclesiis, & Monasteriis Ordinis Sancti Francisci, se & bona sua obtulerunt tam in proprietate, quam in usufructu; ita ut ab eisdem, quibus inserviunt, dietim alimenta percipiant.

12 Da questi Arresti si ricavano i requisiti, che debbono avere gli Obblati per godere, così le franchigie de' pagamenti con l'Università, come l'esenzione del foro laicale, quali requisiti sono cinque, spiegati più diffusamente dallo stesso *Reg. de Marin. al lib.* 1. *resol.* 117. cioè:

I. Che facciano la detta obblazione legittima espressa.

II. Che

Digitized by Google

II. Che non si reſerbino coſa alcuna, nè in proprietà, nè in uſufrutto, *ita* che si trasferiſca in quell'iſtante tutta la roba in dominio, e poſſeſſione del Monaſterio, o Cappella.

III. Che non tenga domicilio in caſa di eſſo Obblato, nè con moglie non obblata.

IV. Che ſtia perpetuamente al ſervigio di quella Chieſa.

V. Che porti abito diſtinto da' Laici, e che non ſia in frode dell'Univerſità, *unum agentes, aliud ſimulantes*, e detto *de Marin.* allega *Barb. de jure Eccleſiaſtico lib. 1. cap. 39. §. 2.*

De' Preti, e loro figli, e Monaci.

13 FIgli de' Preti nati in coſtanza di matrimonio, prima di chericarſi, godono franchigia, e ſi deducono dalla Numerazione: *De Marin. Arreſt. 503. fol. 128.* agli 8. Agoſto *1596. & Arreſt. 611. fol. 154.* de' 29. Ottobre *1625.*, ed io patrocinando per l'Univerſità delle Piagine ſoprane, e Caſale della Terra di Laurino in Provincia di Principato Citra, ottenni la deduzione del fuoco de' Magnifici Tommaſo, Franceſco e Pietro di Martino Nipoti *ex quondam filiis* del Rev. Dott. D. Claudio di Martino loro Avo fatto Sacerdote, dopo vedovato nella deduzione de' fuochi dell'ultima numerazione determinata nell'anno *1669.* avanti il fu D. Alvaro della Quadra, e D. Franceſco Moles Preſidente, preſſo il fu Razionale Sorrentino. Ciò ſi limita, come s'è detto al numero terzo della preſente iſtruzione, che poſſedendo beni proprj, e vivendo con induſtria, benche abitaſſero col Padre Prete, ſi pongano per fuochi: il che s'intende per li beni, che non ha l'uſufrutto il Padre, e per l'induſtria, che non ſi fa per l'utilità del Padre.

14 Ma i figli baſtardi, *ſeu* ſpurj non godono, *de Marin. Arreſt. 303. nu. 77.*

15. I Preti Greci godono anche per li beni dotali delle mogli; eccetto quei, che ſono dati per fondo dotale ſenza apprezzo, *de Marinis Arreſt. 158. degli 11. Ottobre 1554. fol. 44. nu. 2.*

Ed eccetto anche i beni ſtabili comprati dopo il Chericato da' Laici, per li quali debbono contribuire le collette per li debiti contratti, come bonatenenti, *d. Arreſt. 9.*

Mi pare, ſalva la riverenza di sì gran Tribunale della Regia Camera, che queſto Arreſto contenga in ſe contraddizione incompatibile.

I. Perchè la roba dotale, o che ha apprezzata, o no, ſempre l'uſufrutto è del marito: ed eſſendo il marito Prete, dee godere franchigia, così per la roba dotale ſtimata, come non ſtimata, atteſo il Proprietario, che ſarebbe la donna, delle robe ineſtimate non è tenuta a contribuzione alcuna.

II. Mentre al *num. 9.* dice, che per li beni comprati non gode franchigia, nè pure dovrebbe godere per li beni dotali ſtimati, che ſi riputano *pura æſtimatione, quæ facit venditionem*, e non ſi può aſſegnar diſparità più all'uno, che all'altro.

Però dico, che *d. Arreſt. 158. fol. 44.* fatto nel 1554. viene in ciò corretto per l'altro Arreſto poi fatto a' 14. Giugno *1559. de Marin. Arr. 208. fol. 57.* nel quale ſi diſſe, che i Preti Greci godono come Preti Latini, giuſta la forma de' decreti generali, non oſtanti le provviſioni ſpedite ad iſtanza dell'Univerſità di Motta di S. Giovanni.

16 Ma ſe la moglie poſſiede beni ſeparati dal Marito reſta per fuoco, e non gode franchigia *Maner. §. 2. del capo 13. n. 60. fol. 180.* dove allega *Capece deciſ. 76. e de Marin. lib. 1. reſol. 450.*

17 E le Vedove, e figli di detti Preti Greci durante la vedovità godono la ſteſſa franchigia, che godeano, quando era vivo il Prete Marito, e Padre, *ut ſupra*, come in *d. Arreſt. 168. fol. 44. n. 10.*

La ragione, perchè la Vedova, ed i figli conſervano detta franchigia dopo morto il padre, è per la dignità Sacerdotale, che non è perſonale, *ut cap. 5.*

18 Però ſe i figli viveſſero ſeparatamente dal Padre, non godono immunità alcuna, anche vivente il Padre, *de Marin. Arreſt. 524. fol. 134.*

19 I Cherici, che non ſono ordinati *in ſacris*; ma tengono ſolo i 4. Ordini Minori, e così anche i Novizj de' Monaci, pendente il Noviziato reſtano per fuochi numerati; ma ſe prima di chiuderſi la Numerazione, o mentre ſta pendente la reclamazione, il Cherico aſcende agli ordini ſacri, ed il Novizio fa la ſollenne profeſſione, in tal caſo ſi dee dedurre; per ragione, che per lo Cherico d'ordini minori, ed il Novizio vi è la preſunta poſſibilità di tornare allo ſtato laicale; ma ordinato *in ſacris* il Cherico, e fatta la profeſſione il Novizio ceſſa ogni poſſibilità di farſi più Laico, e *Maner.* porta deciſo a 9. Ottobre *1596.* la relazione del Preſidente Raparo, che il Cherico numerato nella Terra di Accettura, eſſendo poi aſceſo agli ordini ſacri fu dedotto, e porta un'altra *deciſ. notata in lib. votorum, fol. 563. v3.*

Die 8. Novembris 1596. in prima aula Dom. Raparius dixit, che in Noja fu numerato un Cherico de' primi ordini; e che la Numerazione è liquidata, ed andata in taſſa, e detto Cherico è reſtato per fuoco, ed ora ſi porta fede, ch'è promoſſo all'Ordine Sacro, e dubita sì, o no deeſi dedurre, ſtante che la Numerazione è liquidata, *& cum fuiſſet diſcuſſum, tandem fuit proviſum, quod deducatur.*

Di modo che anche dopo chiuſa la numerazione, e che ne pende lagnanza, ſi dee dedurre, e la ragione della diverſità in queſto caſo degli altri, è, perchè da rigore il Cherico, ed il Novizio attento lo ſtato preſente del Chericato, e Noviziato ſono già eſenti dalla giuriſdizione, e godono la franchigia, e perciò non dovrebbero reſtar fuochi per la poſſibilità accidentale di poter tornare allo ſtato laicale, ma ſi dovrebbe attendere lo ſtato preſente, e non futuro.

Ma per cautela del Fiſco reſta numerato con la tacita condizione, purchè il Cherico, o Novizio torni allo ſtato laicale, ma quando in realtà ſi accerta lo ſtato Eccleſiaſtico con gli ordini ſacri, o con la ſollenne profeſſione verificata la condizione ſi deduce, e queſto ſtile naſce; perchè ſe ſi deduceſſe, e poi diveniſſe laico reſterebbe fraudato il Regio Fiſco, che non potrebbe aver notizia di detto Stato mutato; ma con reſtare fuoco non reſta il Fiſco, nè l'Univerſità gravata, perchè l'Univerſità può aver la notizia, che ſia confermato allo ſtato Eccleſiaſtico, e potrà cercare la deduzione anche dopo chiuſa la Nu-

Digitized by Google

Numerazione, *Maner.* in queſto *cap.* 14 *fol.* 183. *n.* 76. *in fin. & fol.* 184. *n.* 82. *in fin.*

20 Il ſimile caſo, anzi più forte ſi pratica, anche quando ſi numera un Napoletano, che non ha ſpedito il privilegio, reſta per fuoco; ma ſe poi produce il privilegio, ſi deduce non oſtante che ſia chiuſa la numerazione, come ſi leggerà al *cap.* 29. *n.* 20.

21 Un Sacerdote, che vive unitamente con una ſorella vergine, ſe la porzione della ſorella frutta *ultra unciam* ſi dee taſſare detta ſorella per fuoco, come ſta deciſo *cap.* 14. *delle n.* §. 20.

Per le ragioni addotte *da Maner. fol.* 202. *n.* 78. o che ſia per lo paraggio, o per alimenti dovuti dal fratello Sacerdote, che foſſero *ultra legitimam*.

E maggiormente quando non foſſe rimaſto altro, che ſoſtentaſſe il fuoco paterno, dee ſoſtentarlo detta vergine, che tiene entrate *ultra unciam annuam* ſtante il Cherico è come non foſſe.

22 Così quando nella patria reſtaſſe un Cherico, il quale per eſſer franco non ſoſtiene il fuoco paterno, in tal caſo eſſendovi laico fratello abitante in altro luogo, dee detto Laico portare il peſo del fuoco paterno nella ſua Patria, e non dove abita, che in loro abitazione paga ſolamente i peſi come foreſtiere *Maner. nel ſuo trat. de Numeratione*, e Noi l'abbiamo detto al *cap.* 6. della Univerſità *n.* 11. *verſ. Gio: Cicchetto.*

CAP. XIV.

Degli uniti viventi.

SOMMARIO.

1 *Fuochi uniti, parendo al Numeratore eſſer detta unione fatta per frode, o per la caſa, che non è capace di tanti letti, e perſone, o per eſſervi più ſecolari, ò per trovarſi a' cataſti, e cedole taſſati, che il figlio foſſe emancipato, o altre frodi, debbano poner fuochi ſeparati.*

2 *Figlio, che vive unito col padre, non avendo beni diviſi, non ſi ponga per fuoco ſeparato, benchè ſi trovaſſe taſſato per l'induſtria, o ſia conjugato.*

3 *Figlio accaſato con moglie, erede di fuoco eſtinto, ſi ponga per un fuoco, però come ciò s'intende, e come ſi numera ſuocero, e genero, n.* 11.

4 *Padri, figli, e fratelli, che vivono uniti, e non poſſeggono beni ſeparati, ſi pongono per un fuoco, benchè nelle cedole ſi trovaſſero taſſati ſeparati per la teſta* tantum.

5 *Padri, figli, zii e nipoti, che vivono uniti, e non poſſeggono beni ſeparati, ſi pongono per un fuoco, non oſtante che ſi trovaſſero ſeparatamente taſſati per l'induſtria* tantum; *avvertendo che i nipoti non dipendano da fuoco antico, perchè in tal caſo reſtano fuochi ſeparati in luogo dell'antico.*

6 *Figli, che vivono uniti con la madre paſſata alle ſeconde nozze, benchè ſieno in età pupillare, poſſedendo beni ſeparati dalle doti materne, debbono reſtare per fuochi ſeparati dal patrigno.*

7 *Figlio numerato in Averſa ſottofuoco paterno, e numerato in Capua come fuoco acquiſtato; perchè vi eſercita il ſuo officio, dee dopo la morte, il padre ſoſtentare il fuoco paterno in Averſa, e ceſſare di pagare in Capua, dove prima pagava.*

8 *Fratelli, che han viſſuto ſeparatamente, trovandoſi uniti ad un vitto, ed un fuoco da otto, o dieci anni a queſta parte, il Numeratore li ponga per fuoco.*

9 *Fratelli, che vivono uniti, ed unitamente amminiſtrano i loro beni; benchè dal padre foſſero ſtati laſciati eredi diviſamente, non oſtante tal diviſione paterna, reſtano per un fuoco.*

10 *Fratelli, che prima ſono ſtati diviſi, e poi ſi ſono uniti moglie e figli, che amminiſtrano unitamente i loro beni ſenza diſtinzione di parte; reſtino per un fuoco; altrimenti reſtino per fuochi ſeparati.*

11 *Genero, che vive unitamente col ſuocero o ſuocera, e cognati, che vivono inſieme, che dipendono da fuoco antico, e tengono porzione paterna diviſamente dagli altri fratelli, reſtano per fuochi ſeparati, benchè abitino unitamente col ſuocero, ſuocera o cognati, e così intendeſi la deciſione della Regia Camera al* n. 3. *di queſta iſtruzione.*

12 *Fratelli caſati, che vivono uniti con le loro mogli e figli taſſati uniti in Cataſto, nè ſi trova altra ſeparazione tra di loro, ſe non che le mogli conſervano i pannamenti loro dotali ſeparatamente, reſtino per un fuoco.*

13 *Figlio emancipato reſti per fuoco, e come ciò s'intende. Vedi al* num. 29. *e* 36.

14 *Figliaſtri, che abitano unitamente col patrigno, ſe ſono maggiori di* 14. *anni reſtano per fuochi ſeparati dal patrigno; benchè non poſſeggano beni, e ſe ſono minori d'anni* 14. *in tanto reſtano per fuochi ſparati, in quanto poſſeggono beni; ma ſenza beni ſi deducano, e così s'intende la deciſione al* n. 6. *di queſta iſtruzione: e ſi dichiara meglio al* n. 34.

15 *Fratelli due o più, che unitamente abitano in terra foreſtiera, ſe dopo la morte del padre niun altro reſta, che ſoſtenta il fuoco paterno alla patria paterna; debbono detti fratelli ſoſtenere il fuoco paterno; e dove abitano, contribuiſcono come foreſtieri.*

16 *Fratelli carnali uniti; ma tengono diviſe le robe paterne, e diviſe le robe, animali, e denari, ſi debbono numerare per due fuochi ſeparati.*

17 *Unione non ſi ammette, quando i beni ſono diviſi, o nella proprietà, o ne' frutti, ed in ogni anno in detti caſi numeranſi fuochi diſtinti.*

18 *Padri, che danno a' figli Cherici molta quantità di beni, benchè vivano in una ſola tavola, ſi debbono porre per fuochi ſeparati; ſe da eſſi figli ſi percepiſcono i frutti, e ſi diſtribuiſcono per alimenti e ſpeſe comuni.*

19 *Figli caſati con donne dipendenti da fuoco antico ed eſtinto, benchè viveſſero uniti ſotto il padre, debbono tutti reſtare per fuochi ſeparati.*

20 *Vedova dipendente da fuoco antico ed eſtinto, unita con la figlia o figlio caſato con donna pure dipendente da fuoco antico ed eſtinto, ſe detta vedova poſſiede* ultra unciam annuam, *dee reſtare per fuoco.*

21 *Sacerdote, che vive unito colla ſorella vergine, la quale tiene beni in comune col fratello; dee detta donna numerarſi per capofuoco, e come ciò s'intende. Vedi al* cap. 13. n. 10.

22 *Fratelli numerati uniti nell'ultima antecedente numerazione, e così padri, figli ed altre perſone, ſi debbono anche per un fuoco numerare; benchè uno di eſſi foſſe aſſente, e dell'aſſenza non ſi porti diſcarico.*

23 Don-

Digitized by Google

23 *Donne, che ſtavano dentro i Conſervatorj nella numerazione del* 1658. *poſſedendo* ultra unciam *di rendita, debbono reſtare per fuoco; perchè lo ſtare in Conſervatorio non le ſcuſa dal peſo del fuoco.*

24 *Figlio caſato, benchè continui a viver unito ſotto il padre, ſi dee numerare per fuoco ſeparato dal padre, ſe amminiſtra le robe dotali ſeparatamente, benchè foſſero meno di un' oncia di rendita, tanto ſe ſono ſtabili, animali, o contanti.*

25 *Figlio unito col padre, che non è mancipato, nè tiene porzione ſeparata, nè amminiſtra robe dotali, nè rappreſenta altro fuoco per parte della moglie, non ſi dee numerare per fuoco ſeparato.*

26 *Generi o Cognati avventizj di altre Terre, e che non ſoſtengono fuoco paterno, ſi debbono numerare per fuochi ſeparati, dove tengono domicilio.*

27 *Figli due maggiori, un pupillo ed una femmina infante avendo diviſa l' eredità di quattro porzioni: uno di eſſi fratello maggiore tiene detti pupilli in caſa ſua, e ſi trova cataſtato come tutore, ſi deciſe, che tutti quattro ſono fuochi diſtinti.*

28 *Fratelli due caſati con due ſorelle, che con dette ſorelle ſi eſtingua il fuoco paterno, benchè vivano tutti due i fratelli* ſub patre *per cauſa del fuoco del ſuocero eſtinto.*

29 *Padre, che ha emancipati tre figli per vendere alcune robe dotali della qu. ſua moglie; ma prima e dopo l' emancipazione hanno viſſuto uniti* ſub patre *; fu deciſo che detto padre e tre figli erano quattro fuochi diviſi.*

30 *Marito e moglie ſeparati di comune conſenſo, eſſendoſi il marito fatto Sacerdote, la moglie reſta per fuoco poſſedendo doti e beni* ultra unciam annuam, *così fu deciſo contra Andreana Seccia di Lecce.*

31 *Figli numerati nella Terra di Gefuni ſotto il fuoco paterno per poterſi obbligare a' creditori del padre, e non per altro fine, come coſta da' teſtimonj; ma hanno viſſuto ſempre uniti, fu deciſo, che reſtino fuochi ſeparati.*

32 *Unione di più perſone in una caſa, come ſi può conoſcere dal Numeratore ſe ſia fatta in frode.*

33 *Unione tra quali ſorte di perſone s' ammette per taſſar i fuochi e pagamenti uniti e ſeparati.*

34 *Figliaſtri che vivono ſotto il patrigno, per qual ragione ſi deducono i minori di anni* 14. *ſenza beni; ma quei, che hanno beni o ſono maggiori di anni* 14. *reſtano per fuochi.*

35 *Donne dipendenti da fuoco antico ſi numerano fuochi ſeparati da' mariti o da' ſuoceri; ſe vivono ſotto il ſuocero, e non dipendendo da fuoco antico ſi numerano i mariti e 'l ſuocero per un fuoco, anche ſe abitaſſero a caſa vicina per ſtrettezza dell' abitazione.*

36 *Figlio emancipato vivendo* ſub patre *ſi numera fuoco ſeparato, ſe fa negozj ſeparati; in altro caſo ſi numera per un fuoco col padre unito.*

37 *Sorelle due, o più eredi del padre, o di altro fuoco eſtinto, chi di eſſe dee ſoſtener il peſo del fuoco paterno eſtinto; ſi dichiara la deciſione con ambigue parole fatta dalla Regia Camera.*

38 *Figli ed ogni altro della diſcendenza maſcolina ſubentra a ſoſtener il fuoco paterno, benchè andaſſero altrove a far domicilio, e come ciò intendaſi; ed in mancanza de' maſchi le femmine ed ogni altro eſtraneo erede è tenuto.*

39 *Fuoco eſtinto ſi dice quando da neſſuno ſi accetta l' eredità, che non ci reſtano beni, o quando ſarà erede la Chieſa, o perſona Eccleſiaſtica.*

40 *Fuochi eſtinti, o fuochi acquiſiti ed accreſciuti vanno a pericolo, danno ed utile dell' Univerſità, ſino che ſi farà l' altra nuova numerazione; ma poi nella nuova numerazione detto danno o utile va a pericolo del Regio Fiſco.*

41 *Figli due, o più rimaſti, ſe vivono uniti ſi numerano per un fuoco; ma ſeparati reſtano tanti fuochi ſeparati; ſe andaſſero ad abitare tutti fuor la patria uniti portano il peſo del fuoco paterno alla patria; e ſe reſtaſſe alcuno alla patria, quello, che reſta, ſubentra al fuoco paterno, e gli altri ſono fuochi acquiſiti, dove tengono domicilio; ma ſe tutti abitaſſero ſeparatamente in altre Univerſità, allora il primogenito ſoſtiene il fuoco paterno alla patria, e gli altri ſono fuochi acquiſiti alla nuova abitazione.*

42 *Sorelle maritate con due fratelli, vivendo uniti, ambidue ſoſtentano il fuoco paterno unitamente, così gli altri coeredi.*

43 *Sorella o fratello maggiore, in quale caſo ſubentra al peſo del paterno, e le ſorelle minori reſtano eſenti, dove ſi riprova l' opinione di Manerio come irragionevole.*

44 *Sorella maritata in Terra foreſtiera non ſubentra al fuoco paterno eſtinto, quando vi è altra ſorella alla patria, e ſi riprova l' opinione contraria di Manerio.*

45 *Fuoco antico, come intendaſi?*

PEr li fuochi uniti nelle numerazioni, ſi è ſoſpettato ſempre eſſere ſtrada per occultarſi in danno del Regio Fiſco, ponendo più fuochi in una ſola caſa, dicendo che vivono unitamente laſciando le loro caſe vacue, dove abitavano prima, o reſtringendoſi in una ſola caſa più perſone; che però per rimediare al poſſibile, uſerete ogni diligenza nell' oſſervanza degl' infraſcritti Capi, oltre i quali da voi ſi farà tutto il di più che vi parrà neceſſario: cioè.

In primis darete il giuramento a' Deputati ed altri, acciò dichiarino la verità *ſub pœna falſi*, e ſe le dette perſone vivono *unite unico victu*; e da quanto tempo ſi ſono unite, e ciò con la diligenza che ſi conviene.

II. Se tal caſa è capace di tante perſone, e ſe vi poſſono ſtare tanti letti.

III. Se vi è più d'un focolare diviſamente, ed altri ſegni che dinotaſſero eſſere più fuochi, non laſciando di riconoſcere i Cataſti, Cedole, o altra ſcrittura, che a voi pareſſe per aver ragione, ſe vanno taſſati e pagano uniti o ſeparati, e ſe poſſedevano unitamente o ſeparatamente i loro beni, e ſe qualche figlio foſſe emancipato dal padre, e negoziaſſe da per ſe, in ogni caſo ne farete breve, diſtinto e chiaro notamento nella margine di ciaſchedun fuoco, ſeparando quei, che a voi parrà doverſi parimente dividere; e per quel che tocca al padre, a' figli e fratelli, poichè s' avranno da uſare eſtraordinarie diligenze: circa i Figliaſtri, che ſteſſero co' loro Padri, Nipoti con loro Zii o Avi, Cognati, Generi e Suoceri, o altri ſimili per ſapere ſe dipendono da fuoco antico, e quali beni poſſeggono.

Digitized by Google

Decisioni della Regia Camera antiche e moderne fatte nella formazione delle presenti istruzioni.

RIspetto a' fuochi uniti, e con frode, che si debbono separare, quante volte si osserverà dall'abitazione distinta, e dall'altre circostanze
1 accennate nel presente *cap. di numerazione*, che detti fuochi evidentemente si debbano separare, non ostante quello, che allegheranno le Università secondo i decreti e le decisioni della Regia Camera, restino per fuochi separati. *Ex instructionibus anni* 1591. *cap.* 97. *ex novissima determinatione Regiæ Cameræ.*

3 Il figlio esistente sotto la patria potestà, ed accasato con la moglie, che viene da fuoco antico ed estinto, si ponga per un fuoco. E similmente il suocero, figlio e moglie, se vivono insieme, ed il figlio casato si ritrova sotto la patria potestà, si pongano per un fuoco, purchè detto figlio non tenga beni separati. *Ex dictis instructionibus dicti anni* 1591. *cap.* 68. *& novissima determinatione Regiæ Cameræ.*

4 In quanto a' Padri, Figli, e Fratelli, che si ritroveranno uniti, e che fanno unitamente un fuoco per li segni, e per l'oculare ispezione, e che nella Cedola delle Terre si troveranno alcuni di loro, che si pongano separati per la testa *tantum*, perchè nell'istruzioni si dice che quelli, che si ritrovano ne' Catasti e nelle Cedole si pongano; per tanto si dice che ritrovandosi veramente uniti, si pongano per un fuoco, eccetto che se si avessero divise le robe, e possedessero beni separatamente. *Ex instructionibus dicti anni* 1591. *cap.* 69. *& novissima determinatione Regiæ Cameræ.*

5 Rispetto a' fuochi de' Padri, Figli, Zii e Nipoti, che si ritroveranno stare uniti, e nel Catasto si annotano possedere beni unitamente; ma in piedi de' detti beni annotati si pongono separatamente *pro industria*, se dice che ritrovandosi, che sieno uniti in focolari, e che unitamente posseggono i beni, come di sopra, non si debbano dividere. Bensì quanto ad essi nipoti si avvertirà, che se dipendano da fuoco antico, han da restar per fuochi separati. *Ex instructionibus dicti anni* 1591. *cap.* 70. *& novissima determinatione Regiæ Cameræ.*

6 Essendo morto il padre con aver lasciati più figli, e la moglie vedova, la quale passata a seconde nozze, si ha prese le sue doti, e per essere i figli constituti in età pupillare, se li ritiene con se, e le robe stabili de' pupilli predetti stanno separate dalle doti della madre e da' beni del patrigno, si dice che i detti figli debbono restare per fuoco separato dalle loro madre e padre non ostante che abitano insieme, *Ex instructionibus dicti anni* 1591. *cap.* 71. *& novissima determinatione Regiæ Cameræ.*

7 Il figlio, che fosse numerato v3. In Aversa sotto il fuoco paterno, se in Capua esercitando il suo officio fosse numerato, come fuoco acquistato, ritrovandosi morto il padre, dee restare a sostentare il fuoco paterno in Aversa. *Ex decreto generali* 11. *Octobris* 1576. *& novissima determinatione Regiæ Cameræ.*

8 In quanto a' fratelli, che si sono separati, e per alcun tempo hanno vissuto divisamente, e poi si sono uniti, e si ritroverà, che sono stati così uniti per otto, o dieci anni, e vivono insieme ad un vitto e ad un fuoco. *Ex instructionibus dicti anni* 1591. *cap.* 72. *& novissima determinatione Reg. Cam.*

9 I fratelli, che sono stati lasciati eredi dal padre divisamente, e non ostante tal divisione, fossero stati, e stessero uniti ad un fuoco, e ad un vitto, purchè non amministrino separatamente i loro beni, e non vi sia frode, restino per un fuoco. *Ex instructionibus dicti anni* 1591. *cap.* 73. *& novissima determinatione Regiæ Cameræ.*

10 Di più rispetto a quei, che per prima fossero stati divisi ed al presente vivessero uniti in una casa ad un fuoco, e ad un vitto da otto, o dieci anni a questa parte, benchè tenessero le loro mogli e figli, osservate (per non far danno, nè al Regio Fisco, nè all'Università) tutte le circostanze, e ragioni di dette unioni particolarmente con l'oculare ispezione, resteranno per un fuoco; purchè tal'unione sia vera, non simulata, e fuori d'ogni frode, e purchè non sia per modo di compagnia, *seu* di società, o ciascuno non conoscesse la sua parte, o separatamente non l'amministrasse, perchè in detti casi dovranno restare per fuochi distinti e separati. *Ex instructionibus dicti anni* 1591. *cap.* 74. *& novissima determinatione Reg. Cam.*

11 Il genero, che vive unitamente col suocero, o suocera, ed i cognati, che vivono insieme, che dipendono da fuoco antico, mantenendo il fuoco paterno nella loro persona, ò tenendo porzione paterna, divisamente dagli altri fratelli, restino per fuochi separati, benchè abitino unitamente con detti loro suocero, e suocera, o cognati. *Ex instructionibus dicti anni* 1591. *cap.* 76. *& novissima determinat. Reg. Cam.*

12 I fratelli accasati, che stanno in una casa con le loro mogli e figli, e non si trova tra essi separazione alcuna, nè divisione dell'eredità paterna con aver anche veduti i testamenti paterni, anzi si ritrovano uniti in catasto, benchè ciascuno avesse presa la dote della moglie consistente in pannamenti, secondo l'uso del Paese, e ciascuna delle mogli tenesse la casa appartata da quei, si dice, che stando così uniti, nè apparendo di essi separazione alcuna, restino per un fuoco, non ostante che le mogli conservino i pannamenti a parte, perchè per questo non si debbono, nè possono separare; ma ne' casi contrarj, che si ritrovassero notati separati in Catasto, o per qualsivoglia altra scrittura, o che appariesse altra frode debbano restare per fuochi separati, benchè si trovassero abitare in una casa. *Ex instructionibus dicti anni* 1591. *c.* 78. *& ex instructionibus anni* 1640. *cap.* 32. *& novissima determinatione Reg. Cam.*

13 Il figlio emancipato dalla patria potestà resti per fuoco. *Ex novissima determinat. Reg. Cam.*

14 I figliastri meno d'anni 14. con beni restino per fuochi, benchè abitino unitamente co' loro padri, senza beni si deducano, ed essendo sopra gli anni 14. restino per fuochi. *Ex novissima determinatione Reg. Cam.*

15 Due, o più fratelli, che unitamente abitano, debbono sostentare il fuoco in quell'Università, dove fu numerato il padre, e non debbono contribuire dove abitano, stante che ivi non furono numerati, *de Mesin. Arrest.* 413. *fol.* 103. *dell'*

anno

Digitized by Google

anno 1576. a' 5. Aprile. E con ciò s'intende, quando non vi foſſe altro, che foſteneſſe il peſo del fuoco paterno in quella Univerſità.

Deciſioni della Regia Camera fatte ſopra le dubbieſe propoſte de' Numeratori.

IL Mag. Numeratore de Vicariis domandò, ſe due fratelli carnali uniti ad una caſa *& unico victu*, ma diviſe le robe paterne con le doti

16 diviſe in animali, e denari, ſe quei debbono porſi per fuochi ſeparati. *A' 9. Agoſto 1663. gli ſi riſpoſe, che ſono due fuochi ſeparati.*

17 Il Mag. Numeratore Raetano domandò, ſe l'unione debba eſſere di tutt'i beni con la proprietà de' frutti. *A' 3. di Febbrajo 1663. gli ſi riſpoſe, che ſtando diviſi, la proprietà, o i frutti, ſono fuochi diſtinti.*

18 Di più ſe que' padri, che donano a' figli Cherici molta quantità di beni; ed i frutti ſi percepiſcono da eſſi figli per gli alimenti, e ſpeſe comuni della caſa, vivendo in una ſola tavola, ſe ſi debbono i detti porre per fuochi ſeparati. *A detto dì gli ſi riſpoſe, che ſono due fuochi.*

19 Il Mag. Numeratore D. Antonio Agrax domandò, ſe più fratelli uniti col padre ſotto la ſua poteſtà, ed accaſati con donne dipendenti da fuoco antico ed eſtinto, ſe ſi debbono ſeparar tutti, e reſtar fuochi a parte. *A' 5. di Maggio 1663. gli ſi riſpoſe, che tutti debbono reſtar per fuochi ſeparati.*

20 Di più, ſe una Vedova dipendente da fuoco antico ed eſtinto unita con la figlia, o figlio accaſato con donna medeſimamente dipendente da fuoco antico ed eſtinto, dovrà quella ſepararſi, e reſtar per fuoco a parte. *A detto dì gli ſi riſpoſe, che poſſedendo la Vedova* ultra unciam annuatim, *dee reſtar per fuoco ſeparato.*

21 Detto Mag. Numeratore Agrax avviſa, che in una iſteſſa caſa avea ritrovato ad abitare unitamente ad un vitto co' requiſiti dell'unione, un Sacerdote, ed una ſorella vergine, la quale tiene beni in comune col fratello, deſiderando ſapere, come dovea regolarſi. *A' 14. di Ottobre 1662. gli ſi riſpoſe, che la donna dee reſtar per fuoco, e però potea numerarſi per capofuoco.*

22 Di più domandò, che ſuccedendo d'aggregare uno de' due fratelli aſſenti, il quale diſcarico ſufficiente ha prodotto, dovrebbe in conformità dell'iſtruzioni, reſtare per fuoco, quali fratelli nella numerazione del 1668. vivevano, e furono numerati uniti, e però deſiderava ſapere, ſe dovrà reſtare per fuoco a parte nell'aggregazione, ſtante che attualmente non ſi ritrova abitare unito, come ſtava nella detta del 1658. e ſe il medeſimo dovea praticarſi per lo padre, e figlio, ed altre perſone ſimili. *A detto dì gli fu riſpoſto, che non conoſcendovi ſeparazione ſi uniſca conforme ſtavano deſcritti nella numerazione dell'anno 1658.*

23 Di più avviſò, che per ſpoglio della numerazione dell'anno 1658. dovevano aggregarſi molte donne, che ſtavano dentro i Conſervatorj, e che molte in quel tempo furono poſte alcune per fuochi, ed altre per ſottofuochi. *A detto dì gli ſi riſpoſe, in quanto al capofuoco, avendo i requiſiti contenuti nell'iſtruzioni, e poſſedendo* ultra unciam *di rendite, dee reſtare per fuoco, non impedendolo lo ſtare in Conſervatorio.*

24 Il Mag. Numeratore D. Carlo Diez domandò, ſe un figlio caſato, che continua ſotto la patria poteſtà, e può amminiſtrare le robe dotali conſiſtenti in alcuni ſtabili di meno rendita dell'oncia, o pure in animali, o denari contanti, ſe il detto per detta cauſa dee reſtare per fuoco. *A' 23. d'Ottobre 1662. gli fu riſpoſto, che dee reſtare per fuoco ſeparato dal padre.*

25 Il Mag. Numeratore Giuſeppe Salerno domandò, ſe un figlio unito col padre, o in cataſto poſſiede robe diviſe, col padre, o in cataſto poſſiede robe diviſe, come dotali; ſe dee il detto porſi per fuoco ſeparato. *A' 3. di Agoſto 1663. gli ſi riſpoſe, che ſe non è emancipato, nè tiene porzione paterna, nè le robe dotali rappreſentano altro fuoco per parte della moglie, non ſi dee ſeparare.*

26 Di più domandò, ſe i generi, o cognati aventizj da altre Terre, e non ſoſtengono il fuoco paterno, ſe debbono ſepararſi. *A detto dì gli s'avvisò, che ſi debbono ſeparare, e ſono fuochi ſeparati.*

27 Il Mag. Numeratore Giuſeppe Antonio Liotto domandò, che come eſſendo morto un padre *ab inteſtato*, e laſciato quattro figli due maggiori, un pupillo, ed una femmina infante, i quali maggiori diviſero l'eredità in quattro porzioni ſenza ſcritture di diviſioni, pigliandoſi le due lor porzioni; e le due altre de' pupilli ſi amminiſtrano da uno de' fratelli maggiori cataſtato, come Tutore, e tiene detti pupilli in caſa ſua. Stante ciò pretende l'Univerſità, che abbia da eſſere un fuoco non diviſo, ſupponendo, che ſtante l'età pupillare non vi ſia ſtato il loro conſenſo nella diviſione. *A' 14. di Settembre 1663. gli ſi riſpoſe che tutti ſono fuochi diſtinti.*

28 Il Sign. Conſigliere Caravita avvisò, che avea ritrovato in una caſa abitare un padre con due figli caſati, che vivono unitamente; ma le mogli ſono ſorelle, e con loro ſi eſtingue il fuoco paterno; e però quale delle due dee numerare a parte. *A' 14. d'Ottobre 1692. gli ſi riſpoſe, che ſi numeri per fuoco, e reſti per fuoco.*

29 Il Mag. Numeratore Raetano avviſa, che ha numerato un padre con tre figli maggiori d'anni 14. e che per vendere alcune robe dotali, della qu. ſua moglie, gli aveva emancipati dalla ſua patria poteſtà, e prima, e dopo di detta emancipazione hanno continuata l'abitazione con detto loro padre in una ſteſſa caſa, e vitto; deſiderava intanto ſapere, come dovea regolarſi. *A' 14. di Giugno 1668. gli fu riſpoſto, che i detti erano fuochi n. 4., tutti diviſi.*

30 Il detto avviſa, che in Lecce ha numerata Andreana Riccio figlia del qu. Vito moglie di D. Mario di Rago, quali conjugi ſi ſono ſeparati *de comuni conſenſu*, volontariamente per eſſerſi detto D. Mario fatto Sacerdote, e perchè la detta Andreana poſſiede le ſue doti ſufficienti a farla reſtar per fuoco, deſidera però ſapere, come dee guidarſi nella determinazione. *A' 24. di Ottobre 1662. gli fu riſpoſto, che la detta Andreana dee reſtar per fuoco.*

31 Il Mag. Numeratore D. Carlo Diez avviſa intorno a' figli di famiglia numerati nella Terra di Gefuni ſotto il fuoco paterno, e diviſi, come emancipati, e da' Deputati ſi è allegato, che

Digitized by Google

che l'emancipazioni erano ſtate fatte ſolamente per poterſi obbligare a' debiti paterni, e che per diſpoſizion di tre teſtimonj coſta eſſere ſtati emancipati i figli predetti per poterſi obbligare a' creditori del loro padre, e che non oſtante l'emancipazioni predette vivono, ed hanno viſſuto ſempre uniti. *A' 31. d'Aprile 1664. gli ſi riſpoſe, reſtano tutti per fuochi ſeparati.*

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO.

32 L'Unione ſenza frode è quella, che conſiſte non ſolo in una abitazione, ed un vitto; ma che i beni tra di loro non ſieno ſeparati, nè in proprietà, nè in uſufrutto, come ſi ricava dalla iſtruzione di queſto Capo XIV., e dalle riſpoſte date per la Regia Camera a' Magnifici Numeratori.

33 L'unione per taſſare i fuochi, e pagamenti uniti, o ſeparati, non ſi ammette tra altre perſone, ſe non tra padre, e figli, nipoti, zii, avi, fratelli, cognati, generi, e ſuoceri, e ſimili perſone, che non dipendono da fuoco antico ſeparato, come ſi ricava dalla rubrica di queſto Capo XIV. ed iſtruzioni con le riſoluzioni fatte ſopra i dubbj propoſti da' Signori Numeratori.

34 Per queſta ragione i figliaſtri, quando ſono maggiori d'anni 14. o che tengano beni, o no, benchè vivano uniti col patrigno, e madre, debbono portare il peſo del fuoco ſeparatamente, perchè detta unione non è tra perſone, che dipendono da un fuoco; ma da due fuochi antichi ſeparati.

Quando i figliaſtri ſono meno d'anni 14. ſenza beni, non portano peſo di fuoco, come ſi decide nel §. 14. di queſto Capo XIV. e la ragione è, non perchè abitaſſe unito col patrigno; ma perchè è regola generale, che i minori di 14. anni; i maggiori di 60. anni, e le vedove, che non poſſeggono beni, non debbono portar peſo di fuoco, come ſi decide al Capo VII. per decreto della R. C. de' 15. di Maggio 1545.

35 Per queſta ſteſſa ragione i figli caſati con donne dipendenti da fuoco antico eſtinto, debbono portar il peſo di detto fuoco eſtinto, benchè vivano unitamente col padre loro, come fu riſpoſto dalla Regia Camera al Magnifico Numeratore Antonio Agrax, *ut ſup.* §. 18. *& 19.* e per un altro fuoco ſi taſſa il padre. Così deeſi intendere il §. 2. di queſte iſtruzioni: dove le parole ſono alquante ambigue, come avvertiſce *Maner. fol.* 200. *n.* 63.

Per contrario ſe due, o più fratelli, o ſieno congiunti, o no, ſi pongano per un fuoco col padre, quando le mogli non dipendono da fuoco eſtinto, e non vi è ſeparazione de' beni, come al detto §. ſi decide, anche tra il ſuocero, figlio, e genero, che fu numerato ſuo padre, quando non tiene detto genero beni ſeparati, ſi pongano per un fuoco detto ſuocero, e genero. Così deeſi intendere detto §. 2. di queſte iſtruzioni, che in ciò pure ſono le parole di detto §. ambigue ed oſcure.

E queſto anche ſe uno abitaſſe a caſa vicina per ragione, che la caſa paterna non è capace, *& propter anguſtiam*, biſogna farè detta abitazione ſeparata, ma *ſub uno vitto, & unione bonorum, Maner. fol.* 205. *n.* 98. con *Michalor. de fratr. par.* 2. *cap.* 13. *n.* 5. *Roſa conſult.* 8. *n.* 6.

36 Il figlio emancipato, benchè viva unito col padre, dee portare il peſo di fuoco ſeparato *ut hic n.* 13. per ragione, che con l'emancipazione reſta il figlio totalmente ſeparato dalla poteſtà paterna, come un eſtraneo così ne' contratti, come in ogni coſa: e però ſi ſtima dal Fiſco unione frodolenta, ed in pregiudizio del Fiſco e dell'Univerſità, eccetto nel caſo, che l'emancipazione foſſe fatta ad un ſolo atto; che allora non ſi ſtima valida, e ſi ſtima fatta non con animo di ſepararſi dal padre, ma ſolo per ſollennizzare quell'atto. Nicol'Antonio Marotta nel ſuo trattato *de collect. ſeu Bonaten. al cap.* 3. *n.* 10. conclude contra il figlio emancipato, che quantunque viveſſe *ſub patre*, ſi ſtima, come fuoco ſeparato, e dopo aver perciò allegato *Boer. deciſ.* 212. *n.* 4. *Aſſl. nell'inveſtitura feudale cap. feudorum clauſulæ* §. *filiifamil.* 119. *col.* 2. *D. Franceſco di Vico ibid. n.* 15. *&* 16. ſoggiunge detto *Marotta, caute tamen legendos cum jura, & Doctores oſcitanter citaverint*, ciò dice *Capibl. alla Prom.* 10. *n.* 20. *e* 21. *Petra a Gram. deciſ.* 12. *n.* 9. *Agoſtino Caput. de Regimine Reipubl. cap.* 1. *num.* 104.

Avendo io riconoſciuto *Boerio* e *Capiblan.* non ho trovato, che ciò dicano; ma ciaſcheduno de' detti citati Autori ed altri a me aſſai piace quel che ſu di ciò diſſe *Gio. Bernard. Manerio* nell'eſpoſizione di queſto *cap.* che detta *deciſ.* fatta dal Supremo ſaviſſimo Tribunale della Regia Camera non s'aveſſe da oſſervare nella ventura numerazione così indiſtintamente, ma con temperamento e diſtinzione, cioè in que' caſi, che son altri amminicoli foſſe ſuſpizione, che l'unione del figlio emancipato foſſe fatta in quel tempo, che va il Regio Numeratore in frode della numerazione.

Ma datoſi il caſo vero, che l'unione ſia effettivamente fatta ſenza frode, ſarebbe troppo dura tal deciſione a non ammettere, che un figlio viva unito con ſuo padre, benchè emancipato, perchè l'emancipazione non può togliere quel che è *de jure naturæ*, e la legge pure ſtima, che *pater & filius una & eadem perſona cenſetur*; e la Regia Camera ammette l'unione di più fratelli, che l'uno non ſta in poteſtà dell'altro, e l'unione di Zio e Nipote, e di due cognati, e di genero e ſuocero: come dunque quando il figlio emancipato *in ſe reverſus* ſi uniſſe *ſub patre* poſſa eſſer di peggior condizione, e caricargli peſo di fuoco ſeparato non oſtante l'unione predetta *ſub uno foco*.

Io però avendo ponderate le parole nel principio di queſto *cap.* 14. *verſic.* 3. ivi: *ſe qualche figlio foſſe emancipato dal padre, e negoziaſſe per ſe*. Dalle quali parole ſi ricava la dichiarazione di queſto §. 13., che all'ora il Numeratore doveſſe ponere per fuoco il figlio emancipato, quando negozia da per ſe, benchè viva unito *ſub patre*: e per contrario ſenſo di detta iſtruzione, quando il figlio emancipato vive unito *ſub patre*, e negozia non per ſe, ma per utile del padre, in tal caſo la mente della Regia Camera par che ſia d'ammettere detta unione, e

non

Digitized by Google

non doversi numerare per fuoco separato detto figlio che non ha beni separati; non ha negozj separati; ma solo il nudo nome dell'emancipazione, e decisione della Regia Camera.

Il che viene comprovato col §. 2. di quest' istruzione, dove si decide, che il figlio unito col padre, che non ha beni divisi, benchè in tassa si trovi tassato per industria, e benchè sia conjugato, non si pone per fuoco separato, dove si comprende la mente della Regia Camera; che la frode consista, se il figlio ha beni separati, e fa negozj separati, giacchè per tale effetto si fa l'emancipazione.

37 Circa la risposta fatta dalla Regia Camera a' 14. di Ottobre 1662. al Sign. Consigliere Caravita Numeratore, che essendo due sorelle maritate, che con loro s'estingue il fuoco paterno, chi di esse due dee sostenere il fuoco paterno estinto? Si fece una risposta ambigua, ed oscura v3. *Che si numeri per fuoco, e resti per fuoco*, con le quali parole, non venne a scioglierfi il dubbio, perchè non si comprende chi delle due sorelle dee numerarsi per fuoco in luogo del padre.

38 Onde per dichiarazione di tal' ambiguità si formerà una regola generale, che quando muore un Numerato, che vi restano figli maschi, o altri discendenti; tutti di detta discendenza restano obbligati a sostenere il fuoco numerato in quell' Università, dov' è stato numerato, sino che si farà l'altra nuova numerazione, tanto se que figli, o discendenti abitassero in detta loro patria, quanto se andassero ad abitare in qualsivoglia altro paese: e la ragione è, perchè sino, che si farà la numerazione, quell' Università porta il peso di detto fuoco numerato, e però ha l'azione d'esigerlo da' figli, o discendenti di detto numerato: benchè si partissero dalla Patria, ed andassero a far domicilio in altro luogo.

E non restandovi figli, o discendenti maschi, resta il peso del fuoco a chiunque altro estraneo sarà successore universale di quel fuoco numerato con titolo ereditario, così *ab intestato*, come *ex testamento*, perchè l'eredità, e beni ereditarj del defunto, sono onnossij al debito Fiscale, Tribunale, e debiti contratti dall' Università, e passano coll' istesso peso di pagare il fuoco, ch è debito Fiscale, o Tributo Reale sino, che farà la nuova numerazione, perchè i beni di detto defunto furono notati, descritti e registrati nel libro della numerazione insieme con la persona, e tutte le genti della sua casa.

39 Se l'eredità passasse *ab intestato*, o *ex testamento*, a persona Ecclesiastica, ovvero a qualche Chiesa; in tal caso s'estingue il fuoco: e così parimente, quando il defunto avesse dissipati i suoi beni prima di morire, o quelli fossero assorbiti da' creditori, che non vi fosse chi accettasse detta eredità, pure s'intende fuoco estinto, perchè i successori particolari, che acquistano i beni con titolo di compra, o di credito, non sono tenuti a sostentare il fuoco. Di modo che quando vi sono figli maschi della discendenza, subentrano sopra il peso di quel fuoco del loro ascendente, ed in mancanza della discendenza mascolina s'estingue il fuoco, se non vi è successore universale, che con titolo ereditario acquisti i beni del defunto.

40 E l'Università, sino che si farà la nuova numerazione porterà il peso di detto fuoco estinto; ed in suo danno e pregiudizio contribuisce al Regio Fisco, ed i fuochi estinti si compensano co'i fuochi, che nuovamente s'acquistano, ed accrescono in beneficio ed utilità dell' Università, sino a che si farà la nuova numerazione.

Ma quando poi si farà la nuova numerazione, i fuochi estinti non più corrono in danno del Regio Fisco, perchè come fuochi estinti si discaricano dall' Università, o si deducono dalla nuova numerazione, e per contrario i fuochi, che si trovano accresciuti, e nuovamente acquisiti, non restano più in utilità dell' Università; ma in utilità, e beneficio del Regio Fisco, perchè il numeratore li descrive nella numerazione per fuochi, e resta il peso di que' caricati all' Università.

41 Or premessa questa regola, così generale, formeremo altra regola, che se due, o più figli dopo la morte del padre vivessero uniti nella loro patria, o in qualsivoglia altra patria forestiera, in tal caso tutti detti figli, o descendenti, che sieno, porterebbero il peso di un fuoco solamente, anzi benchè avessero vissuto separati per alcun tempo e poi tornassero ad unirsi, pure s'ammette l'unione, e si numerano, e tassano per un fuoco, come da noi s'è detto al *cap. 6. della Pratica dell' Università n.* 10.

Ma vivendo divisi si numerano, e tassano per fuochi separati nella loro patria.

E se alcuni di essi andassero ad abitare in altra terra, chi resta alla patria sostenta il fuoco del defunto, e gli altri s'intendono fuochi acquisiti all' Università, dove sono andati ad abitare, e quando nella patria nessuno de' discendenti, o degli eredi vi resta, che sostentasse il fuoco del defunto; ma se tutti li figli, o altri eredi abitassero in altra Università separatamente l'uno dall'altro; in tal caso il primogenito, *seu* il maggiore dee numerarsi per fuoco paterno, e portare detto fuoco alla patria, dove stava numerato il padre defunto, e resta come forestiere al luogo, dove abita; ma gli altri fratelli, o coeredi, che vivono separati dal fratello maggiore, s'intendono fuochi acquisiti, dove abitano, ed ivi si numerano, ed ivi si tassano per fuochi, e restano come forestieri alla patria paterna, dove possedendo beni, pagano come bonatenenti. Il che da noi si è detto anche al *cap. 6. della Pratica dell' Università n.* 14. dove pure ho citato *Manerio*, e per errore di stampa ivi si legge, *fol.* 103. *tit.* 14. *n.* 87. *vers. & si plures.*

42 Con queste regole premesse ognuno potrà comprendere, che la risposta della Regia Camera data al Sign. Caravita delle due sorelle maritate, che si numeri per lo fuoco paterno estinto, s'intende in caso, che dette due sorelle fossero maritate con due fratelli, che vivessero unitamente, perchè tanto i figli maschi, quanto le femmine, e tutti gli altri estranei, che fossero eredi del fuoco estinto, quando detti fratelli, o sorelle, o altri coeredi vivono uniti tutti, benchè fossero cento fratelli, o sorelle, o altri coeredi, a' quali però sia ammettibile l'unione, si numerano per un sol fuoco: e però disse la Camera, che dette due sorelle restino per fuoco: così fu deciso per due sorelle di Cogliano maritate con due fratelli della Terra di Gesuni, per le quali decise la Regia Camera, che tutti due

det-

Digitized by Google

detti fratelli, e ſorelle, benchè foſſero fuochi numerati a Gefuni, e teneſſero domicilio a Gefuni, doveſſero ſoſtenere il fuoco paterno di dette ſorelle eſtinto nella Terra di Cogliano, come figlie ed eredi del qu. Vincenzo del Vecchio, *& ſolvant collectas, ut alii Cives Cogliani de bonis hæreditariis, quæ fuerint dicti qu. Vincentii, Dummodo in dicta Terra Cogliani non adſint alii hæredes dicti qu. Vincentii. De Marinis Arreſt. 622. fol. 158. dell' anno 1630. a' 17. Dicembre.*

43 Ed in queſto errò *Gio: Bernardino Manerio al cap. 14. de numeratione fol. 200. n. 65.*, che volendo interpetrare detta riſpoſta della Regia Camera fatta al Sign. Caravita, diſſe, che di dette due ſorelle, la figlia maggiore doveſſe contribuire per lo fuoco paterno alla ſua patria, e la ſorella minore col ſuo marito reſtaſſe eſente da detto fuoco paterno: queſto è grand'errore; perchè allora la ſorella maggiore, o fratello maggiore, ſolo reſta per lo fuoco paterno, quando detto fratello, o ſorella maggiore vive unitamente con gli altri, allora unitamente anche ſi porta il peſo del fuoco eſtinto, come chiaramente ſi è da noi ſopra ſpiegato.

44 Altro dubbio reſta da ſciogliere, che ſe una ſorella ſia maritata nella patria, e l'altra in paeſe foreſtiere, chi di eſſe debba reſtar fuoco per lo padre eſtinto, ed in queſto punto errò *Miner.* mentre al detto *tit. 14. fol. 200. n 66.* diſſe, che la ſorella maritata in paeſe foreſtiere doveſſe numerarſi fuoco, e doveſſe portare il peſo per lo fuoco paterno eſtinto, e quella maritata in propria patria foſſe franca da detto peſo, per ragione, che la maritata col marito paeſano ſi numera ſotto il fuoco del marito; ma tutto al contrario ſtimo doverſi decidere per la regola data di ſopra, che in tanto il figlio, che tiene domicilio in paeſe foreſtiere, dee ſoſtenere il fuoco paterno alla patria, e così le ſorelle di Cogliano maritate a Gefuni, doveſſero pagare il fuoco eſtinto a Cogliano. *Dummodo in dicta Terra Cogliani non adſint alii hæredes dicti qu. Vincentii:* Ecco, che ſon chiare le parole del decreto generale della Regia Camera, che eſſendovi una ſorella erede maritata alla patria, quella dee ſoſtenere il fuoco paterno eſtinto, e non l'altra ſorella, ch'è maritata in paeſe foreſtiere, perchè quella è acquiſita a quel paeſe, *& ſequitur forum & Civilitatem viri, in lege Cives de incolis lib. 10. & etiam text. in l. fin. §. item reſcripſerunt ff. ad municipalem, Boer. dec. 260. n. 32. etiam quoad onera, ut gloſ. Bart. & alii; dum in patria remanſit ſoror cohæres, ad quam ſpectat onus paterni foculatis ibi numerati & extincti:* avvertaſi però, acciò non ſi pigli equivoco, che ciò s'intende, quando le figlie con titolo ereditario aveſſero i beni paterni; ma ſe non per titolo ereditario univerſale, ma con titolo particolare per lo credito delle loro doti promeſſe ſi faceſſero aggiudicare i beni paterni o gli aveſſero avuti aſſegnati in dote prima di morire, perchè allora ſarebbero ſucceſſori ſingolari per titolo ſingolare, e non eſſendo eredi univerſali, non ſono le femmine tenute a ſoſtenere il fuoco paterno, di cui non ſono eredi, come ſi ricava dalle regole ſopraddette, ed anche l'avvertiſce *Maner. al n. 67. di queſto Cap. XIV. dict. fol. eod.*

45 Finalmente per non laſciare dubbiezza alcuna, dico, che il fuoco antico non s'intende d'altra antichità, ſe non che del fuoco numerato nell'antecedente ultima numerazione, che per rifleſſo de' fuochi nuovi, che nella nuova numerazione ſi ſcrivono, ſi dà il nome di fuoco antico a quelli, che ſi trovano ſcritti nella numerazione vecchia; tanto ciò è vero, che dalla Regia Camera non ſi conſegna a' numeratori altra numerazione antica, ſe non che quella antecedente ultima fatta, e da quella ſola ſi ricavano i fuochi antichi, ſenz'averſi ragione dell'altre numerazioni più prima fatte, come l'avvertì anche *Manerio ſopra queſto tit. 14. n. 72.*

NUOVA APPENDICE DI LIONARDO RICCIO

A queſto Capo XIV.

OLtre quello, che ſi è detto nel *n. 21.* di queſto capo aggiungo, come ſiegue: *Super dubio: an Laici in communione viventes cum Clericis contribuere debeant de virili portione bonorum propriorum Clerici.*

Illuſtriſſimi & Reverendiſſimi Domini. Clericus fuit hæres inſtitutus a ſuo Patruo cum conditione, quod vivat in communione cum fratribus; hæc conditio dat cauſam Univerſitati, ut prætendat bona hæreditaria pro viribus portionibus fratrum laicorum collectare ratione Societatis, ſive communionis ordinatæ a Teſtatore ex regula, quod qui gaudent bonis, & fructus bonorum participant, debeant pro rata, ſeu virili portione, ſufferre onera: nam Eccleſiaſtici viventes ſimul cum conjunctis ſunt exempti a collectis pro portione virili ad eos ſpectante tantum, ut S. Congregatio declaravit in Aprutin. 6. Martii 1635. relata per Pignatell. tom. 2. conſult. 54. n. 67. conferunt dicta per Reg. de Marin. lib. 1. reſolut. 44. ubi concludit onera regalia ſolvi debere per eos, qui percipiunt fructus, quia onera regalia ſequuntur poſſeſſorem & ad ipſum uſu fructuarium pertinet onus collectarum per text. in leg. Quæro & leg. debitorem ff. de pactis. Unde videtur inferendum quod pro rata uſusfructus bonorum, qua gaudent conjuncti Laici, Univerſitas poſſit collectare. Idem tenet Sperellus deciſ. 177. n. 20. tom. 2. per text. in leg. fructus Cod. de act. emp. & citat. Peregr. de fideicommiſſ. art. 50 ſub n. 20. verſ. Item uſufructuarius & in conſil. 20. n. 29. vol. 3. & alios.

Clerici enim tenentur communicare fratribus ſuis etiam qui ſunt ſocii ſimpliciter non omnium bonorum, omnes reditus, etiam illos ex beneficio Eccleſiaſtico perceptos, quorum dominium eſt penes Clericum, Michal. de fratribus cap. 10. part. 2. n. 1. Tritana deciſ. 531., e 532. relati per Sabell. in §. Clericus fol. 247. n. 2.

Supradictis tamen non obſtantibus contraria verior videtur ſententia.

I. *Quia conjuncti Eccleſiaſticorum viventes cum ipſis, ex impenſis eorum ſunt immunes a collectis, & portione bonorum. S. Congregatio in Hydrunt. 14. Junii 1630. & in Cavenſ. 27. Aprilis 1632. & in Aprutin. 6. Martii 1635. relatæ per Pignatellum tom. 2. conſil. 54. n. 78.*

II. *Quia*

Digitized by Google

II. *Quia immunitas cum est sociis concessa communicatur & alteri, glos. in l. fi. Cod. de muner., & honorib. Jason. in l. si emancip. col. 4. Cod. de collat. Cephal. cons. 161. n. 78. lib. 5. Surd. cons. 101. n. 89. Sperel. decis. 41. tom. 1. n. 78.*

Et generale est, ut Immunitas etiam personalis transeat ad Socios & correlativos, quando damnum unius dependet ab alio, Menoch. cons. 136. n. 13. lib. 2. Natta cons. 1. n. 10. & cons. 65. n. 2. Stephan. Grat. discept. 390. n. 12.

Unde Hospitandi immunitas Clericis concessa ad eorum fratres in communione habitantes extenditur, de Grass. effect. 3. n. 122. Sperel. dict. decis. 41. n. 78.

Ubi consequens ait esse; Colonum ratione fructuum gravari non posse; quia licet non sit socius Clerici, rei colonicæ, habetur loco socii.

III. *Quia collecta, quæ imponitur conjunctis Clerico in Communione viventibus cum Clerico pro rebus ex legitima successione Clerico perventis tergiversari non potest, quod in eis gravatur Clericus, quia imponitur personis laicis habita ratione ad ipsa prædia, quæ sunt Clerici, & hujusmodi impositionem constituendam persona laici habetur pro forma, & res Clerici pro materia, & sic dicitur, Onus mixtum, quia materialiter Onera sunt rerum, formaliter Onera personarum, & dicta forma & materia faciunt unum totum; & ideo dicitur onus mixtum. Sperell. decis. 41. n. 50.*

Et consequenter hic adest incapacitas in materia; quia prædia sunt Clerici extra laicalem jurisdictionem; quia Onus collectandi fundatur in materia, & illius dominium consideratur, ut notat Bald. loquens de collect. in Authe. fundo q. 12. Cod. ad Tertullianum. Natta in cons. 149. & 160. Sperel. decis. 35. n. 15., & 41. n. 55. tom. 1.

Hinc fit, quod cum conjuncti, qui habitant cum Clerico, non sint prædiorum Domini, non teneantur ad Tributa, vel alia onera; l. si penes Cod. de Aric. & censit. lib. 11.

Non enim sufficit personam esse Principis subjectam, nisi etiam res; ita ut forma applicari possit materiæ. Corneus cons. 199. n. 11. col. 1. Surd. cons. 167. num. 28. vol. 2.

Nam Princeps statutum facere non potest, ut Onus reale sit personale, nec ut Onus mixtum sit reale, vel personale. Sperell. decis. 41. n. 61. ex Bald. in l. fin. n. 81. Cod. sine censu, vel reliquis Natt. cons. 447. n. 16. per tex. in l. 5. ff. de usufruct. earum rerum, quæ usu consumuntur.

Cum non fructus revera supponuntur Oneri Collectarum, sed res ipsa immobilis ratione fructus, quos reddit, supponitur, Alex. in l. rescriptum ff. de munerib., & onerib. Petr. Ubald. in tract. de collect. n. 7. Sperell. decis. 44. tom. 2., & dec. 121.

Et omnes Scribentes etiam contra Clericos concludunt, laicos non teneri ad Onera imposita ipsis personis laicis rebus, quæ sunt propria Clericorum, & signanter Menoch. cons. 362. n. 53. Thesaur. decis. 116. n. 10. citat. per Sperel. decis. 141. n. 56. in fin.

Ea est ratio supra adducta, quod dicitur onus mixtum personis impositum pro rebus, quæ res sunt incapaces, & sunt extra laicalem jurisdictionem.

Nec obstant contraria, quia non possunt applicari ad casum nostrum. Nam virilis intelligitur in bonis indivisis, & in communi possessis cum laicis.

Et usufructuarius teneatur ad onus Collectarum, quando testator Clericum reliquisset proprietarium, & laicos usufructuarios, qui est casus longe diversus.

Et quod Clerici teneantur communicare fratribus reditus bonorum, quorum dominium est penes Clericos, ex hoc inferri non potest, quod ex dicta participatione, res, quæ est in dominio Clerici, transeat in jurisdictione laicali ad Collectam imponendam super rebus Clerici, quæ sunt extra jurisdictionem laicalem per rationes supra allatas de materia, & forma.

CAP. XV.

De' Napoletani, Uomini d'Armi, ed altri Privilegiati.

SOMMARIO.

1 *Napoletani in tanto si deducono, e godono franchigia, in quanto mostrano il privilegio spedito dalla Regia Camera.*

2 *Figli de' Napoletani pure godono se mostrano il privilegio spedito dalla Regia Camera, e vedi* num. 35.

3 *Napoletani per dichiarazioni fatte dalla Regia Camera per aver casa, e moglie Napoletana, il detto privilegio si osserva finchè dura l'abitazione in Napoli, ma abitando per fuora Napoli si pongano per fuoco, vedi al* num. 39.

4 *Napoletani fatti da' Magnifici Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli, in tanto godono, in quanto per dieci anni hanno abitato, ed abitano con tutta la lor famiglia, ovvero abbiano il Regio Assenso, altrimenti restano per fuochi. Vedi* num. 30. e 33.

5 *Soldati assentati prima della numerazione fatta dall'Università, e Barone nel 1658. benchè si trovano numerati, si deducono, ma assentati dopo detta numerazione, ch' erano numerati, restano per fuochi; eccetto in caso, che non si trovano numerati, benchè assentati dopo la numerazione, restano per fuochi. Vedi al* n. 40.

6 *Soldati, o bombardieri in qualche Castello della loro patria, restino per fuochi.*

7 *Soldati della nuova milizia restino per fuochi.*

8 *Soldati Stratigoti restano per fuochi.*

9 *Cavalieri di San Lazzaro, e simili restano per fuochi.*

10 *Soldati di piazze morte, che sono poveri, si deducono.*

11 *Officiali dello Scrivano di Razione, Portulano, ed altri restano per fuochi.*

12 *Padri di dodici figli vivi in tempo della numerazione si deducono, non ostante, che alcuno non si trovasse sotto la patria potestà.*

13 *Padri onusti di dodici figli mostrando il privilegio della Regia Camera, si deducono.*

14 *Figli de' padri onusti, che non stanno al vitto de' padri, non godono; ma restano per fuoco.*

15 *Cessione de' beni non escusa dal fuoco, cioè chi fa cedo bonis, resta per fuoco.*

16 *Privilegio spedito dalla Regia Camera a quelli di Maratea, Ischia, e simili non s'ammetta dal Numeratore.*

17 *Figli d'uomini d'armi, e d'altri privilegiati, che stanno sotto la patria potestà; benchè sieno maggiori d'anni quattordici non sono fuochi; ma si deducono.*

18 *Figli originarj de' privilegiati, hanno da presentare privilegio della Regia Camera per poterli dedurre.*

19 Pa-

Digitized by Google

19 *Padre con undici figli e moglie gravida, può dedursi, se porta privilegio spedito dalla Regia Camera.*

20 *Soldato Veterano con provvisioni della Regia Camera dee dedursi.*

21 *Archibusieri a cavallo della vanguardia di S. E. non godono; ma restano per fuochi.*

22 *Cavalieri Napoletani di Piazza, portando le fedi delle Piazze si deducono. Vedi* num. 26.

23 *Soldato nativo di Valenza assentato alla fanteria Spagnuola con provvisioni della Regia Camera di franchigia* ad instar *de' Napoletani, fu decisо, che non si deduca, se non quando produce privilegio spedito dalla Regia Camera.*

24 *Soldati della Compagnia di Torrecusa, e Trivico; benchè nelle fedi della Scrivania di Razione, si nominano cavalli leggieri ordinarj del Regno, tuttavolta sono uomini d'armi,* gravis armaturæ*; e però si deducono; ma i cavalli leggieri del Battaglione,* seu *della Sacchetta non godono, e restano per fuochi.*

25 *Napoletano non si deduce senza mostrar privilegio della Regia Camera.*

26 *Orti, ed originarj, ed oriundi si dichiarano, chi sono, e in che differiscono.*

E si loda il Sign. D. Biagio Altimari.

37 *Procuratori, ovvero Fattori, Agenti de' Napoletani godono i privilegj, e franchigie.*

28 *Privilegj di quella patria, dove uno è nato, li gode ovunque andasse.*

29 *Napoletano si stima, anche se uno nasce fuor di Napoli, ma è conceputo dentro Napoli, se per occasione urgente la madre gravida si è partita da Napoli, e gode i privilegj Napoletani.*

30 *Napoletano pure si stima, chi è conceputo fuor di Napoli, e la madre senza frode, va a sgravare in Napoli; ma se ciò fa con frode, non gode.*

31 *Cavaliere Napoletano di Sedile, benchè sia nato fuor di Napoli, gode i privilegj Napoletani.*

32 *Figli bastardi di Napoletano godono, benchè nati in altra Città del Regno, ed ivi numerati.*

33 *Figlio di Napoletano, benchè nato fuor di Napoli, si scrive al Collegio de' Dottori.*

34 *Ebreo battezzato in Napoli gode, come Napoletano, ed anche i figli di detto Ebreo, benchè nascessero fuor di Napoli.*

35 *Privilegio di Napoletano si amplia a' figli, benchè nati fuor di Napoli, come si è detto sopra al* n. 2. *ma non passa a' Nipoti, cioè figli del figlio.*

36 *Napoletani alletti, cioè aggregati da' Signori Eletti, quando godono, e quando no.*

37 *Cavaliere aggregato al Sedile di Napoli gode, benchè tenga domicilio fuora.*

38 *Cittadino alletto, cioè aggregato in qualsivoglia Città può pascere in pregiudizio della fida, ch' è del Barone.*

39 *Privilegio della Civilità Napoletana sta conceduto per la* Prammatica 1. de immun. Neap. *a chiunque piglia moglie nata in Napoli, o figlia di Napoletano, benchè nato fuori di Napoli, e che abbia casa dentro Napoli, e vi faccia domicilio.*

E gli si spedisce privilegio, benchè la notte morisse dopo fatta l' istanza per la spedizione di detto privilegio, e dura detto privilegio sin che dura l' abitazione, e che non perda, o non alieni la casa.

40 *Soldato uomo d'armi, quando si deduce, e quando si numera per fuoco.*

41 *Soldati della nuova milizia sono quelli del battaglione, e sacchetta a cavallo, restano per fuochi.*

42 *Soldato Veterano, chi è, e che gode?*

43 *Spagnuolo assentato alla fanteria Spagnuola di Napoli, gli si spedisce il privilegio, benchè abita in qualsisia parte del Regno.*

44 *Privilegio, perchè è necessario spedirsi, altrimenti non godono i Napoletani, nè padri onusti, nè altri.*

E Perchè fra i fuochi del Regno ve ne sono molti privilegiati, come Napoletani, Padri di dodici figli, ed uomini d'armi *seu gravis armaturæ*: in questo fra competente termine vi farete esibire i privilegj spediti dalla Regia Camera, con conoscerli che sieno orti, o originarj in questa Città e suoi Casali, o essendo *vigore Regiæ Pragmaticæ*; oltre i privilegj vi farete presentare le provvisioni della Regia Camera dell' accesso fatto alla casa del tal Presidente Commessario, per le quali ha d'aver moglie Napoletana, e che abbiano casa propria in detta Città, e dell' abitazione nell' anno corrente, *pro majori parte anni*; così anche per li padri di dodici figli, vi abbiano da far costare per privilegio come di sopra, e delle provvisioni della loro unione. Per gli uomini d'armi si debbano esibire le fedi dell' affiento, che attualmente stiano assentati, e chiari nella Regia Scrivania di Razione; e del tutto ne farete chiaro, breve e distinto notamento nella margine di ciaschedun fuoco, con porre la data della spedizione del privilegio, ed in qual Banca, e per gli uomini d'armi come di sopra, in qual compagnia stanno assentati.

Decisioni della Regia Camera antiche e moderne fatte nella formazione delle presenti istruzioni.

1 I Napoletani orti in questa Città Fedelissima, e suoi Casali, mostrando i loro privilegj spediti dalla Regia Camera si deducano. *Ex privilegiis & gratiis Civitatis, & novissima determinatione Regiæ Cameræ.*

2 I Napoletani originarj, cioè figli di Napoletani orti in questa Città e suoi Casali mostrando i loro privilegj spediti dalla Regia Camera si deducano. *Ex privilegiis & gratiis Civitatis, ex novissima determinatione Regiæ Cameræ.*

3 I Napoletani così dichiarati dalla Regia Camera in virtù delle Regie Prammatiche per aver casa propria in Napoli, e moglie Napoletana, abitando per le Terre del Regno, si pongano per fuoco, perchè il privilegio della Regia Prammatica s' osserva finchè dura la loro abitazione in Napoli. *Ex instructionibus dicti anni* 1591. *cap.* 57. *ex novissima determinatione Reg. Cam.*

4 Di quelli, che suppongono esser privilegiati Napoletani, come fatti da' Magnifici Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli non se n'abbia ragione alcuna, siccome si è sempre costumato, purchè non avessero abitato in questa Fedelissima Città per anni dieci, e vi abitassero di presente con tutta la loro famiglia, perchè in tal caso non hanno da restar per fuochi. *Ex instructionibus dicti anni* 1591. *cap.* 58. *ex novissima*

Digitized by Google

viſſima determinatione Regiæ Cameræ, & decreto generali 4. Aprilis 1596.

5 I Soldati, che ſono ſtati aſſentati avanti la numerazione ultimamente inviata dall' Univerſità, ed i Baroni ancorchè ſi trovaſſero numerati, ſi deducano, ſiccome quelli, che ſi ſono aſſentati dopo la detta numerazione, e non ſi ritrovano numerati, neppure ſi pongano per fuoco; ma quelli, che ſi ritroveranno aſſentati dopo la ſuddetta numerazione, ed ivi ſi ritrovano numerati, reſtino per fuochi; ſalvo però ad eſſi le ragioni, che *de jure* lor competono di avere ne' peſi perſonali a contribuire in denari. *Ex decreto generali 2. Septembris 1579. & noviſſima determinatione Regiæ Cameræ.*

6 I Soldati e Bombardieri di alcuna fortezza o Caſtello, ancorchè abitino fuori o dentro del Caſtello, eſſendo loro propria patria, reſtino per fuoco. *Ex decreto generali 3. Decembris 1578. & noviſſima determinatione Regiæ Cameræ.*

7 Soldati della nuova Milizia reſtino per fuochi come gli altri Cittadini. *Ex decreto generali 26. Junii 1635. & noviſſimo determinatione Regiæ Cameræ.*

8 I Soldati detti volgarmente gli Straticoti reſtino per fuochi, ſiccome gli altri Cittadini. *Ex decreto generali 29. Novembris 1651. & noviſſima determinatione Regiæ Cameræ.*

9 I Cavalieri di S. Lazaro, o altri conſimili, che forſe ſi ritrovaſſero per lo Regno, reſtino per fuochi. *Ex decreto generali 8. Auguſti 1573. & noviſſima determinatione Regiæ Cameræ.*

10 I Soldati detti Piazze morte, che ſono poveri, ſi deducano. *Ex decreto generali 18. Januarii 1509. & noviſſima determinatione Regiæ Cameræ.*

11 Gli Officiali dello Scrivano di Razione, Portulano, ed altri, reſtino per fuochi nelle loro Terre, ſiccome gli altri Cittadini. *Ex decreto generali 13. Maii 1586. & noviſſima determinatione Regiæ Cameræ.*

12 I Padri di dodici figli, ſe al tempo della numerazione ſi ritrovaſſero aver detti dodici figli legittimi e naturali vivi, ſi deducano; benchè alcuni di detti figli non ſi ritrovaſſero ſotto la patria poteſtà. *Ex inſtructionibus anni 1591. cap. 60. & noviſſima determinatione Reg. Cam.*

13 I medeſimi Padri onuſti, ſe al tempo della numerazione ſi ritrovaſſero avere detti dodici figli, moſtrando il privilegio ſpedito dalla Regia Camera in tempo che quegli erano tutti viventi, ſi deducano. *Ex inſtructionibus dicti anni 1591. cap. 61. & noviſſima determinatione Reg. Cam.*

14 I figli di detti Padri onuſti, che ſi ritrovaſſero, accaſati, o no, ſtanziare con la loro caſa e famiglia appartati da' detti padri, e fuori della loro patria poteſtà, ſe non ſtanno al vitto di eſſi loro padri; perchè in queſto caſo non ſi comprendono nell' immunità paterna, reſtino per fuochi. *Ex inſtructionibus dicti anni 1591. cap. 62. & noviſſima determinatione Regiæ Cameræ.*

15 Quelli, che hanno forſe fatta ceſſione de' beni, reſtino per fuochi. *Ex decreto generali 23. Decembris 1591. & noviſſima determinatione Reg. Cam.*

Deciſioni della Regia Camera ſopra le dubbioſe propoſte de' Signori Numeratori.

IL Mag. Numeratore Ottavio di Palma domandò ſe i privilegiati di Maratea, Iſchia e ſimili, che tengono privilegio ſpedito dalla Regia Ca-

16 mera, come i Napoletani, ſe i detti debbono dedurſi, ſtante che non ſe ne parla nell'iſtruzioni. *A dì 29. d'Aprile 1662. gli ſi riſpoſe che quando i privilegiati non ſono Napoletani orti, e originarj di queſta Città di Napoli e ſuoi Caſali, e pure* vigore Regiæ Pragmaticæ, *e pure padri onuſti, tutti gli altri reſtano per fuochi.*

17 Il Mag. Numeratore D. Carlo Diez domandò ſe nella deduzione de' privilegiati, ed uomini d'armi debbano reſtare per fuochi i loro figli maggiori d'anni quattordici, benchè ſteſſero ſotto la patria poteſtà. *A' 13. di Settembre 1662. gli ſi riſpoſe, che detti figli* ſub patria poteſtate *non ſono fuochi.*

18 Il Mag. Numeratore Raetano domandò ſe i medeſimi originarj, che non preſentano il privilegio ſpedito nelle loro perſone; ma ſolo del padre come orto, debbono i detti reſtar per fuochi. *A' 2. d'Agoſto gli ſi riſpoſe, che hanno da preſentare i privilegj ſpediti dalla Regia Camera per poterſi dedurre.*

19 Di più avvisò che avea numerato un padre con undici figli, e la moglie gravida, che però pretendeva eſſer dedotto. *A detto dì gli ſi riſpoſe, che quando avrà il privilegio della Regia Camera, e lo preſenterà in atto che ſi fa la numerazione e liquidazione può dedurſi.*

20 Il Mag. Numeratore Liotto domandò ſe un ſoldato veterano con provviſioni della Regia Camera dee dedurſi. *A' 9. di Agoſto 1663. gli ſi riſpoſe, che il ſoldato veterano gode; e può dedurſi.*

21 Il Mag. Numeratore Marco Picarelli domandò ſe gli archibuſieri a cavallo della vanguardia di S. E. con fedi dell'aſſiento della Scrivania di Razione, e provviſione dell' Udienza dell' Eſercito, che ſi trattino immuni, ſe i detti debbono dedurſi. *A' 9. di Agoſto 1663. gli ſi riſpoſe che i detti debbono reſtar per fuochi.*

22 Di più ſe i Cavalieri Napoletani di Piazza, i quali pretendono la deduzione de' loro fuochi con le ſemplici fedi di dette loro Piazze, e non eſſere obbligati alla ſpedizion del Privilegio, ſe può quelli dedurre. *A' 13. d'Agoſto 1663. gli ſi riſpoſe, che tutt' i Cavalieri con le fedi delle Piazze ſi deducano, ed il medeſimo fu provveduto a' 7. di Novembre 1663.*

23 Il Mag. Numeratore Gio: Canale avvisò che in Montelione Principato Ultra avea ritrovato Capitan Michele Matta, che tenea provviſioni della Regia Camera colla franchigia *ad inſtar* de' Napoletani, eſſendo coſtato eſſer nativo di Valenza, ed aſſentato per Capitano di fanteria Spagnuola, tenendo in detto luogo moglie e figli con molti beni dotali; deſiderando in tanto ſapere come dee guidarſi nella determinazione. *A' 7. di Novembre 1663. gli ſi riſpoſe, che eſſendoſi il privilegio ſpedito dalla Regia Camera, ſi deduca.*

24 Di più ſe le Compagnie di Torrecuſo e Trevico ſono annoverate fra le Compagnie di uomini d'arme *gravis armaturæ*, mentre le fedi della Scrivania di Razione dicono di cavalli leggieri ordinarj del Regno, de' quali non ne parlano l'iſtruzioni. *A detto dì gli ſi riſpoſe, che ritrovandoſi chiari in aſſiento come ſoldati delle compagnie ordinarj del Regno, ſi deducaſſero, eccettuati però quelli della milizia del Battaglione, ſeu della Sacchetta.*

Digitized by Google

25 Il Mag. Numeratore D. Giuſeppe Marcone avviſò, che nella Terra di Limoſani avea numerato il Mag. Franceſco Blandizio dato per aggravio, come notorio Napoletano, e l'Univerſità pretendea la deduzione di detto fuoco ſenza privilegio. *Agli* 11. *di Gennajo* 1664. *gli ſi riſpoſe che aveſſe oſſervate l'iſtruzioni circa la preſentazione de' privilegj.*

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO.

IN queſto Capitolo 15. nel primo e ſecondo §. *ſeu* prima e ſeconda deciſione inſegna il Tribunale della Regia Camera a' Magnifici Numeratori la differenza tra i Napoletani, orti ed originarj.

26 Gli orti così detti dal verbo *orior, oriris, ortus ſum*, perchè ſignifica naſcere: cioè ſono quei, che ſono nati in Napoli, e ſuoi Caſali: e così chi naſce in altra Città, ſi chiama Cittadino di quella per propria origine, *per la teſta in l.* 1. *in princ. ff. ad municip. & l. Cives de incolis lib.* 10. *& l. origine propria C. de municip. lib.* 10. *riportati dal Sig. Altimari a Rovito conſ.* 48. *n.* 2.

Originarj ſono gli ſteſſi, che altri chiamano oriundi; cioè, che non ſono nati in Napoli, ovvero in altra Città, dov'è nato il padre; ma ſe ſono nati in altra Univerſità, e per l'origine paterna dipendente da Napoli, ſi chiamano originarj o oriundi Napoletani, detto *Sign. Altimari*, che con la ſua purgatiſſima penna, e adeguatiſſimo intelletto ci ha dichiarato ogn'intricato laberinto di legge. Così lo ſpiega al detto *conſ.* 48. *Rovito n.* 3., i quali godono le ſteſſe franchigie paterne, ſpedendoſi però il privilegio della Regia Camera come figli di padre nato in Napoli; come ſi vede deciſo da detta Regia Camera in queſta iſtruzione data a' Magnifici Numeratori, e ſi porta anche deciſo *da Toro* 2. *comp. verbo civilitas patris, Mari. ad Gram. dec.* 87. *n.* 3. ed altri rapportati da detto *Altimari loc. cit. n.* 8. ed altri rapportati *da Maner. in tit.* 15. *d. n. fol.* 10. rigetta l'opinione contraria *d'Affliſto alla dec.* 384. dove anche *Urſillo* l'impugna, mentre *Affliſt.* erroneamente dice, che non baſta eſſer nato in Napoli per dirſi Cittadino, e godere i privilegj: nè di queſto oggi v'è più dubbio, ſtanti più decreti generali della Regia Camera rapportati dal *Reg. de Marinis fol.* 28. *Arr.* 95. *fol.* 40. *Arreſto* 147.

27 Anzi non ſolo eſſi, che ſono nati in Napoli, ed abitano in altro luogo; ma anche i loro Procuratori ovvero Agenti, *ſeu* Fattori, che abitino alle maſſerie proprie di detti Napoletani, purchè non ſieno Affittuarj, come dall'*Arreſt.* 401, *fol.* 100. *ed Arreſt.* 189. *fol.* 149.

28 E queſta concluſione ha luogo non ſolo in Napoli, ma in ogni altra Città, dove alcuno naſce, gode i privilegj di queſta patria dov'è nato. Così fu deciſo dalla Regia Camera agli 11. di Febbrajo. 1562., *de Marin. Arr.* 255. *fol.* 68. in favore di Gio: Pietro Grimindo nato nella Città di Maratea, *ne gaudeat omnibus franchitiis ac privilegiis, quibus ſoliti ſunt gaudere alii Cives orti in dicta Civitate Maratheæ*; vi è altro *Arr.* 268. *fol.* 71. *quod Joan. Petrus Vignes ortus in Civitate Barii gaudeat civilitate dicta Civitatis in forma conſueta.*

29 Si amplia anche ſe uno foſſe ſolamente conceputo in Napoli, e poi nato in altro luogo per legittima cauſa di fuggire la peſte, tumulto o ſimile, ſi ſtima come foſſe nato in Napoli, e gode tutt'i privilegj, *de Marin. fol.* 74. *Arr.* 283. *e fol.* 91. *Arr.* 361. *e fol.* 92. *Arr.* 364. *e fol.* 107. *Arr.* 424.

30 Vogliono di più alcuni, che ſe la donna gravida in una Città va a far domicilio in altra Città, o in Napoli, ed ivi partoriſce ſenza però frode che lo faceſſe per fine che il figlio goda i privilegj, e dopo partorita ſe ne tornaſſe alla patria, in tal caſo non gode i privilegj della Città, dov'è nato; ma gode ſe dopo gravida andaſſe a fare vero domicilio in Napoli, perchè allora s'attende il tempo più favorevole ch'è della naſcita, e non della concezione. Così conclude *Maner. al tit.* 15. *de numerat.* ſotto al *n.* 12. dove allega *Giurb. oſſervat.* 76. *Cevallos qu.* 458. ed altri, *de Marin. Arr.* 673. *fol.* 173. a' 26. di Ottobre 1651. *& Arr.* 505. *fol.* 129. a' 3. di Marzo 1597. come ſi ricava detta concluſione dal contrario ſenſo del *d. Arr.*

31 I Cavalieri di Sedile Napoletano in qualſivoglia parte, che naſcono fuori di Napoli, ſempre godono i privilegj de' Napoletani, producendoſi fede di cinque, o ſei Cavalieri di detto Sedile, *Maner. tit.* 16. *de numer. fol.* 210. *Rovit. conſ.* 83. *lib.* 1. *n.* 4. *Marcian. diſp.* 13. *n.* 2. *lib.* 1. *Sanſel. in praxi ſeſſ.* 14. *n.* 4.

32 Ed i figli naturali, cioè baſtardi numerati alla Città di Nardò ſuron dedotti, come figli di Napoletano, *de Marinis Arreſt.* 249. *fol.* 66. a' 10. Dicembre 1561.

33 Ed i figli de' Napoletani, benchè nati fuor di Napoli, ſi poſſono ſcrivere al Collegio de' Dottori, *Montan. contr.* 30. *n.* 24.

34 Ebreo fatto Criſtiano battezzato in Napoli gode eſſo, ed anche i ſuoi figli i privilegj, come Cittadini Napoletani, benchè i figli naſceſſero fuori Napoli, così fu deciſo a' 30. di Gennajo 1661. *de Marin. Arreſt.* 539. *fol.* 137. di modo che ſolo per lo batteſimo ſi acquiſta la cittadinanza, quando non ſi fa frode.

35 Avvertaſi perciò, che ſolo a' figli de' Napoletani, benchè nati fuori Napoli, ſi concede il privilegio dalla Regia Camera della Cittadinanza Napoletana, come ſi è detto al *n.* 2., ma non ad altro, e ſi rigetta l'opinione di quelli, che tengono, che ſi eſtenda anche a' nipoti, che naſcono in poteſtà dell'Avo, perchè detta opinione viene rifiutata per la ragione addotta da *Urſil. ad Affl.* alla *deciſ.* 384. Che ſe ciò foſſe vero, ciaſcheduno andrebbe cercando l'origine di Adamo nato nel campo Damaſceno, *Montan. controv.* 30. *n.* 17. *Maner. tit.* 15. *de numer. n.* 21. *fol.* 211.

36 E per uſar la brevità impoſtami dall'amico, mi è d'uopo laſciar molte altre coſe circa i Napoletani, e paſſare a dichiarare il 3. e 4. §. di queſte iſtruzioni, dove ſi fa menzione de' Napoletani dichiarati in vigore della Regia Prammatica, e di quelli dichiarati da' Signori Eletti di queſta Fedeliſſima Città, e però è da ſa-

pere,

Digitized by Google

pere, che il Re Federico nell'anno 1496. concedette privilegio, che i Signori Eletti Napoletani poteſſero concedere la cittadinanza, e civilità a' foreſtieri, e dichiararli Cittadini Napoletani, come ſi legge al *cap.* 15. ne' privilegj di detta Città, ed al *cap.* 23. del Gran Capitano. Queſti così fatti Napoletani ſi chiamano in latino *Cives allecti*, che in tanto godono, in quanto vi aveſſero abitato per diece anni, e non laſciando il domicilio in altro luogo del Regno, ivi ſi numerano per fuochi, e vi è la *Pram.* 4. *de Immun. Neapol.* che detti alletti non godono, e però in queſta iſtruzione *n.* 4. ſi dice, che non ſe ne abbia ragione alcuna, ſe non vi è l'abitazione del decennio, perchè in tal caſo godono non come alletti, ma come abitatori per decennio. Onde per godere gli alletti franchigia di colletta, e gabella, vi ſi ricerca anche il Regio Aſſenſo. *Sign. Altim. a Rovit. conſ.* 48. *n.* 28. perchè il Re Federico concedette detto privilegio, *ſine tertii præjudicio*, *Rovit.* nella *Pram.* 1. *de Immun. Neap. Maner. loc. cit. Marcian. diſp.* 43. *n.* 7. *Novar. lib.* 2. *quæſt.* 39.

37 Ma i Sedili Napoletani tengono altro privilegio più amplo, che eſſendo alcuno aggregato al Sedile gode, benchè non tenga domicilio in Napoli, *Maner. loc. cit.* dopo *Marcian. diſp.* 43. *n.* 13. i quali riprovano *Anna*, *che nell' alleg.* 30. dice il contrario.

38 Ed i Cittadini alletti in altra Univerſità del Regno poſſono paſcere franchi anche in pregiudizio della fida, che foſſe del Barone, *Sign. Altim. loc. cit. Capibl. Pram.* 11. *de Baron. n.* 108. *Sanfel. deciſ.* 75.

39 Più vi è la *Pram.* 1. *de Immun. Neap.* che goda la Civiltà Napoletana chiunque piglia moglie nata in Napoli, o figlia di Napoletano e che abbia caſa capace, ed in quella abiti, e detta caſa, o ſia edificata da eſſo, o pigliata a cenſo enfiteutico, o per altro titolo pervenuto da dote, o altro, e tal privilegio dura, finchè dura l' abitazione, come ſi decide in queſta iſtruzione al *n.* 3.

Il fine, o cauſa di detta Prammatica, fu perchè Napoli in quel tempo non era popolata, e perciò ſi empiſſe de' abitatori, e però ceſſando detta cauſa di abitazione, ceſſa il privilegio; così anche ſe la caſa devolveſſe al padrone diretto, o foſſe ricomprata dal primo padrone per lo patto *reemendi*, o foſſe evitta, o in altro modo diſtratta, pure ceſſa detto privilegio, mentre dette tre condizioni ſi ricercano *copulative*, *e non alternative*, *o disjunctive*, in modo che ſe una di eſſe tre condizioni mancaſſe, ſubito ceſſa il privilegio.

Con un divario però, che ſe dopo fatta iſtanza alla Regia Camera, per la ſpedizione del privilegio, moriſſe la moglie prima di detta ſpedizione, pure ſe gli dee, e ſi ſuole ſpedire per ragione, che alla morte non ci può riparare il marito, come può riparare a continuare il domicilio, e mantenerſi la caſa propria, che nella morte della moglie non vi può eſſer frode, come in queſte altre due condizioni, *de Marin. Arreſt.* 546. *fol.* 148. *& Arreſt.* 369. *fol.* 93.

40 Circa il §. 5. de' Soldati capifuochi aſſentati prima della numerazione, ne abbiamo parlato al *cap.* 10. *della Pratica dell' Univerſità n.* 18. dove diſſi, che l'Eccellentiſſimo Sign. Conte di S. Stefano, Vice-Re ha rivocato l'ordine antico, che non ſi aſſentaſſero i capifuochi per uomini d'armi; ed ha ordinato, che ſi poſſono aſſentare i capifuochi in detta milizia per la ragione ivi addotta; ma mi ſovviene avvertire, che il Numeratore, dove trova numerato Soldato uomo d'armi, lo dee dedurre, perchè l'Univerſità ne porta il peſo d'annui ducati venti, nel qual pagamento il Soldato compenſa il fuoco, e di vantaggio in danno dell'Univerſità, la quale *non debet duplici onere onerari*, e però in queſta iſtruzione dice, che ſi deduce, così quel, ch'è aſſentato prima della numerazione, come quel, ch' è aſſentato dopo, e non ſi trovaſſe numerato: ma quelli, che ſi trovano già numerati, e dopo numerati ſi aſſentaſſero, reſtano caricati all' Univerſità per fuochi; perchè il diminuire, o creſcere de' fuochi dopo la numerazione, ſino all'altra nuova numerazione va a danno, ed utilità dell' Univerſità numerata.

41 I Soldati della nuova milizia al §. 7. s' intendono quelli del Battaglione a piedi, e quelli della Sacchetta a cavallo, non ſi deducano dal Numeratore, perchè l' Univerſità tiene obbligo di eleggerli; ma gli uomini d' armi ſi deducono, perchè non ha obbligo l' Univerſità di eleggerli.

42 Il Soldato veterano è quell' uomo d'armi, che ha ſervito per venti anni, ed io i giorni paſſati feci ſpedire patente dal Signor Auditor dell' Eſercito a beneficio di Michelangelo Pecora della Terra di Roſcigno, che per 21. anni è ſtato chiaramente aſſentato nella Scrivania di Razione per uomo d'armi, e gode tutte le franchigie, come prima.

43 Spagnuolo del Regno di Valenza aſſentato alla fanteria Spagnuola di Napoli, tenea domicilio in Monteleone con moglie e figli, e molti beni dotali, e tenea provviſioni della Regia Camera, che godeſſe le franchigie a guiſa, che la godono i Napoletani; fu deciſo dalla Regia Camera, che non ſi aveſſe ragione di dette provviſioni; ma che producendo il privilegio ſpedito dalla Regia Camera, ſi deduceſſe.

44 La ragione, perchè col privilegio ſpedito ſi deduce, e con le provviſioni non ſi deduce, e così ad ogni privilegiato non ſi fa godere franchigia, ſe non produce il privilegio ſpedito dalla Regia Camera; queſto è con ottima ragione, perchè nella ſpedizione del privilegio s' intima, e ſi fa inteſo non ſolo il Regio Fiſco per li ſuoi intereſſi, ma l' Univerſità, dove dimora il privilegiato; il che non ſi oſſerva alla ſpedizione delle Provviſioni volanti, che ſi ſpediſcono ſenza cognizione di cauſa, e non ſe ne dee aver ragione dal Fiſco, nè dall' Univerſità.

NUOVA APPENDICE
DI
LIONARDO RICCIO
A Queſto Cap. XV.

INtorno alla Franchigia de' Napoletani in queſt' *Appendice alla pratica della numerazione Capo 16. n.* 36. debbo aggiungere, che nel decreto di

Digitized by Google

ſette capi, ch'è l'arreſto de' 2. di Marzo 1616. *fol. 89. in nov.* appreſſo *de Marinis* ſi dice, v3.

Quinto, reſpectu Foculariorum illorum, qui in aliis Terris Regni numerati ſunt, qui demum receperunt ſe Neapolim, debeant in omnibus contribuere in Terris, in quibus numerati ſunt, eo modo, & forma, prout ſervabatur ante emanationem noviſſimæ Pragmaticæ Sanctionis.

E di detto Arreſto 591. da noi ſi è fatta menzione in queſt'appendice al *cap. 6.* de' Fuochi, e ſottofuochi.

Vi è un altro Arreſto de' 5. di Aprile 1596. *D. de Marinis fol. 79. in nov.*

Nel quale ſi decide, che gli abitanti per dieci anni continui con le loro famiglie in Napoli ſi deducano dalla numerazione nella loro Patria.

Ma quando nella numerazione non ſi trova dedotto, ma ſi trova numerato nelle Univerſità fuori Napoli, in tal caſo è tenuto pagare, dove è numerato, non oſtante che abita in Napoli, così fu deciſo per l'Arreſto 619. de' 18. Giugno 1629. *de Marin. fol. 93. in nov.*

In cauſa Univerſitatis Furiæ prope Terram Camarotæ.

Fuit proviſum, quod ſervetur decretum ſeptem Capitum, & expediantur Proviſiones circa particulares Cives natos, & originarios Terræ prædictæ, quo adſtringantur realiter, & perſonaliter pro omnibus uti Cives, non obſtante quod Neapoli habitent.

Arreſto 404. de' 4. di Gennajo 1578. *de Marin. fol. 16.*

Fuit proviſum, quod Alphonſus Longus natus ex parentibus infidelibus, cum fuiſſet ſervus Magnifici Federici Longi, & baptizatus in hac Civitate Neapolitana, gaudeat civilitate Neapolitana.

Arreſto 405. de' 15. Aprile del 1578. *de Marin. fol. eod.*

Fuit proviſum, quod Aloyſius de Matthæis ortus in Terra S. Laurenzelli contribuat in functionibus Fiſcalibus cum dicta Univerſitate, ut foculare.

Non obſtante, quod in ea non ſit numeratus, nec habitet,

Dummodo habitando Neapoli teneat ejus uxorem, & familiam in dicta Terra S. Laurenzelli.

Et licet Neapoli habitet exercendo officium Procuratoris. Hoc ſuum &c.

CAP. XVI.

De' Banditi, Forgiudicati, Condannati in Galea, ed alla Guerra.

SOMMARIO.

1 *Condannati in Galea* ad tempus, *ſi deducono, e poſſeggono* ultra unciam, *reſtano per fuochi.*

2 *Banditi, e Forgiudicati, eſſendo ſoli non dipendendo da fuochi antichi, nè poſſedendo beni, ſi deducono, e ſe per contrario, reſtano per fuochi; ma avendo figliuoli, o fratelli, o nipoti maggiori di età, reſtano fuochi, e i minori ſi deducono, ſe non poſſeggono* ultra unciam.

3 *Condannati alla Guerra ſi deducono, ſe non poſſeggono* ultra unciam annuam.

4 *Aſſentati alla Guerra, che per eſſere perduti i libri alla Scrivania di Razione, riſpoſe la Regia Camera, che il Numeratore aveſſe ricevute le pruove, e fatta giuſtizia.*

5 *Condannati in Galea perpetuamente, ſi deducono, e ſi aſſegna la ragione, perchè nell'iſtruzione ſi parla ſolo di que' condannati* ad tempus.

6 *Banditi, forgiudicati, e ſemplici inquiſiti, in che differiſcono, e quando ſi deducono.*

7 *Relegati, o Condannati a preſidio chiuſo, o deportati in qualche caſtello, quando ſi deducono, e così quelli, che ſono in mano de' Turchi.*

PEr li Banditi, *ſeu* Forgiudicati, Condannati in Galea, ed alla Guerra v'informerete con la diligenza, che ſi ricerca, ſe quelli tengono moglie, figli, fratelli, zii, nipoti, o altri, e ſe quelli ſtanno numerati, e ſe poſſeggono robe in cataſto, e le Univerſità vi debbano eſibire le ſedi della forgiudica, dell'officio marittimo, e della Regia Scrivania di Razione per poterne fare i debiti notamenti nella margine di ciaſchedun fuoco fra competente termine, che da voi ſe gli avrà da dare,

Deciſioni della Regia Camera antiche, e moderne fatte nella formazione delle preſenti iſtruzioni.

1 I Condannati in galea *ad tempus*, ſi deducano, e poſſedendo *ultra unciam*, reſtino per fuochi. *Ex decreto generali 26. Aprilis 1563. fol. 73. Arreſt. 278. & noviſſima determinatione Reg. Cam.*

2 Per li banditi, e forgiudicati ſi oſſerverà con diligenza, ſe tengono moglie, figli, fratelli, o nipoti, e ſe poſſeggono beni, perchè eſſendo ſoli, e non dipendendo da fuochi antichi, nè poſſedendo coſa alcuna, non ſi liquideranno per fuochi; però venendo da fuochi antichi, *cum aliquibus bonis*, ovvero, che abbia figliuoli, fratelli, e nipoti, non numerati; in quel caſo, ſe hanno da continuare, e porre per fuoco: riſervato, ſe l'erede è impubere, nel qual caſo ſi ha da oſſervare la regola detta di ſopra delle Vedove. *Ex inſtructionibus anni 1591. cap. 98. & noviſſima determinatione Reg. Cam.*

3 Per quelli, che ſono alla guerra, eſſendo poveri, ſi deducano, e poſſedendo *ultra unciam*, reſtino per fuochi. *Ex noviſſim. determin. Reg Cam.*

Deciſioni della Regia Camera ſopra le dubbioſe propoſte de' Signori Numeratori.

IL Mag. Numeratore Orazio Apicella avviſò, che per lo ſpoglio della numerazione del 1658. aveva aſſegnati alcuni fuochi notati nella me-
4 deſima, come aſſentati alla guerra d'anni 20. 25. 30., e 40. così n'è gravata l'Univerſità, e non ſapea, s'erano vivi, o morti, e che fatta la diligenza nella Regia Scrivania di Razione, ſe gli diſſe, non eſſervi i libri, e però non ha potuto introdurre le ſedi dell'aſſento, e detta Univerſità s'era offerta verificarlo con pruove. *A primo di Marzo 1664. per la Regia Camera fu provveduto, e riſpoſto a detto Mag Numeratore, che aveſſe ricevute le pruove, e fatta giuſtizia,*

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO.

NEl primo §. di queſto Cap. 16. ſi decide, che i Condannati in galea *ad tempus* ſi deducono, potrebbe alcuno dubitare perchè ſi parla ſo-

lo

5 lo di quelli condannati *ad tempus*, e niente ſi dice di que' condannati *in perpetuum*; però ſi dee ſapere, che i condannati *in perpetuum*, non poteano dubitarſi di non eſſere dedotti, ſtante che già ſono eſtinti perpetuamente i loro fuochi; ma il dubbio, che avevano i Numeratori era ſolo circa que' condannati *ad tempus*, che in tempo della numerazione ſi ſcaricavano all' Univerſità in pregiudizio del Fiſco, che fra poco tempo tornando alla patria ſarebbe ſtato avanzo dell' Univerſità, e però nell' iſtruzione ſi parla ſolo di quelli *ad tempus*, e l' iſteſſo s' intende de' condannati alla guerra, *ut* §. 3.

6 Circa i Banditi, e Forgiudicati ſi dee ſapere, che altri ſono i ſemplici inquiſiti, o ſemplici contumaci, cioè incolpati di qualche delitto, che vanno fuggiaſchi dalla loro patria ſolamente per eſſere ivi contumaci, o almeno perſeguitati da quella Corte, e queſti tali non ſi comprendono in detta rubrica di banditi, o forgiudicati, nè ſi deducono. Altri ſono forgiudicati, cioè giudicati, e condannati da fuora, cioè in aſſenza, che poſſono impunemente eſſere uccíſi, e queſti ſi comprendono ſotto detta rubrica, perchè ſi reputano, come morti: atteſo non ſi può far ſentenza di forgiudica, ſe non per delitto, che vi ſia pena di morte naturale, *Tap. deciſ.* 40. *Gizzarel. deciſ.* 13. *Campan. reſolut.* 13.

Altri ſono banditi, così detti dal bando, che ſi fa in loro contumacia per qualche enorme delitto, e s' intende altrimenti in queſta rubrica, dove ſi piglia in ſenſo volgato, in queſto noſtro Regno per ogni perſona, che va armato per le campagne, commettendo delitti; benchè non ſia emanato bando in ſua contumacia, e nel noſtro Regno ſpeſſo ſi confonde la parola bandito con forgiudicato.

7 Potrebbeſi anche dubitare, mentre in queſta iſtruzione ſi parla ſolo de' condannati in galea, ed alla guerra, *quid agendum* di quelli, che per la loro nobiltà non poſſono eſſere condannati in galea; ma in luogo di quella ſono relegati in qualche Iſola, o preſidio chiuſo, ed anche di quelli, che ſono perpetuamente condannati in qualche Caſtello, la quale pena è in luogo della pena antica della deportazione, e così di quelli, che ſono in mano de' Turchi.

Io ſono di parere, che ſi dee oſſervare l' iſteſſa regola, perchè vi concorre l' iſteſſa ragione, e ſi corrobora colla deciſione del § 1. nel *cap.* 9. dove ſi dà l' iſtruzione a' Signori Numeratori, che eſſendo uno aſſente dal Regno, che non poſſiede beni, nè tiene famiglia, ſi deduca; purchè l' aſſenza non ſia in frode della numerazione, e ſpecialmente vi è deciſione al *cap.* 22. di queſta iſtruzione.

CAP. XVII.

Delle Caſe vacue.

SOMMARIO.

1 *Caſa vacua reſta per fuoco, quando ſi trova guarnita de' ſuppellettili, e che ſi conoſca eſſervi fatto fuoco per abitazione, e che in frode ſia laſciata vacua.*

IN quanto alle caſe vacue, che l' Univerſità ſogliono farvi manifattura in disfrattarle *in fraudem*, e con sfabbricarle in parte; acciò ſi veggano inabitabili, e dirute per fraudare il fuoco; in queſto dovrete mirare con particolare attenzione, ed uſarvi ogni diligenza, riconoſcendole ocularmente, annotando del modo, e forma che troverete ciaſcheduna di eſſe con robe, o ſenza, e ſe vi foſſero ſegni, che dinotaſſero proſſima abitazione, con riconoſcere i focolari, e ſe in quelli vi foſſe ſtato fatto fuoco di proſſimo, e ſe vicino a dette caſe vacue vi avete trovati fuochi, dati per uniti, da' quali ſi poteſſe ſoſpettare frode, come ſe vi foſſe apertura, con comunicazione di caſa contigua in danno della Regia Corte, dando il giuramento a' Deputati, e ad altri, che a voi parrà, che dicano il Padrone di tal caſa vacua, non ſapere chi vi ha abitato, e da quanto tempo, che non vi è fatta abitazione; e ritrovando, che alcuno di eſſi foſſe morto, darete competente termine all' Univerſità a farvelo coſtare, informandovi, ſe vi ſono rimaſti eredi, o robe, e chi vi ſieno ſucceduti; riconoſcendo i cataſti, e facendo ogni altra diligenza per ſervigio del Regio Fiſco, con farne breve, chiaro, e diſtinto notamento in ciaſcheduna di dette caſe vacue.

Deciſioni della Regia Camera antiche, e moderne fatte nella formazione delle preſenti iſtruzioni.

PEr le Caſe vacue, ſe non ſi ritroveranno beni, e che di proſſimo vi ſia ſtato fatto fuoco, nè vi apparranno altre frodi, con le quali ſi foſ-1 ſe procurato occultare i fuochi, non reſteranno altrimenti per fuochi in danno delle Univerſità; ma ſe all' incontro vi ſi troveranno beni, ed in quelle qualità, che ſi richiede, che di proſſimo vi ſia ſtato fatto fuoco; e coſterà per le diligenze fatte delle frodi uſate per loro occultazione, reſteranno per fuochi. *Ex inſtructionibus dicti anni* 1591. *cap.* 87. *& ex noviſſima determinatione Reg. Cam.*

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO.

SU queſto Cap. 17. non ſi può dar certa regola; ma tutto ſi rimette al ſano giudizio del Sign. Numeratore a ſaper bene conoſcere, ſe il fuoco fatto, o che ſi fa della caſa vacua, e ſuppellettili, che vi ſi ritrovano, foſſero per cauſa di ricettarvi foreſtieri, che ricettar ſuole il padrone di detta caſa, e non per frodare la numerazione.

CAP. XVIII.

De' Duplicati.

SOMMARIO.

1 *Fuochi duplicati nella numerazione oſtiaria non ſi deducano; ma duplicati per aggregazione concordando l' età, i nomi, cognomi, ed altro, ſi deducano.*

2 *Numerato per capofuoco in una Univerſità, e per ſottofuoco in altra, reſta dove è capofuoco.*

IN quanto a' fuochi, che le Univerſità allegaſſero eſſere duplicati, avrete in ciò molto ben da

Digitized by Google

da mirare, mentre in quanto le Terre uſano grandiſſime frodi, perchè tengono concerto dentro la medeſima Terra, ed altre convicine di far ſcrivere un medeſimo fuoco due, e tre, e più volte con la medeſima famiglia di moglie e figli, mutando i nomi, e ſupponendo uno per un altro, e di poi fatta la numerazione moſtrano tale duplicazione frodolenta; perciò occorrendo queſto caſo, mirerete ocularmente il tutto, e ne farete notamento particolare, notando brevemente, e molto chiaro il fatto come paſſa; E per que' fuochi, che vi troverete aver ſcritti più volte nella numerazione *oſtiatim*, e s'allegheranno duplicati, non abbiate ragione alcuna di detta duplicazione de' nomi in diſgravio delle Terre, perchè la frode appare manifeſta, per non eſſer poſſibile, un medeſimo fuoco numerarſi due, o più volte, *oſtiatim*, *& eodem tempore*, ſenza frode, *verum*, quando la duplicazione naſceſſe di fuochi aggregati per informazione, o vero per comprobazione della numerazione precedente dell'anno 1658. *ſeu* de' Cataſti, o da altre ſcritture, allora riconoſcerete con la ſolita diligenza il tutto, e ne farete breve, chiaro, e diſtinto notamento nella margine di ciaſcun fuoco.

Deciſioni della Regia Camera antiche, e moderne, fatte nella formazione dell' Iſtruzioni.

I Fuochi, che ſi ritroveranno nell'oſtiaria numerazione duplicati, non ſi deducano, purchè la duplicazione non naſceſſe per fuochi aggregati
1 per informazione, ovvero per comprobazione della proſſima numerazione, o de' Cataſti, o altre ſcritture, perchè in tal caſo, concordando i nomi, cognomi, e famiglia ſenza frode, ſi dedurranno. *Ex inſtructionibus dicti anni* 1591. *cap.* 79. *& noviſſima determinatione Regiæ Cameræ.*

2 Se alcuno ſi trovaſſe numerato, come capofuoco in qualche parte, ivi dee reſtare, benchè in altra parte foſſe numerato ſotto il fuoco del fratello. *Ex decreto generali* 3. *Aprilis* 1576. *& noviſſima determinatione Reg. Cam.*

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO.

LA duplicazione, che naſce dalla numerazione oſtiaria, ſi preſume certa a beneficio del Regio Fiſco, e però la Regia Camera vuole, che il Numeratore non la deduca, ma quando coſtaſſe l'errore di detta duplicazione, allora la preſunzione dee cadere alla verità, e ſi dee dedurre per quel, che laſciò ſcritto *Teodor. alleg.* 95. *dal n.* 25. allegato *da Maner.* in queſto *cap.* 18. *n.* 8. e così deeſi intendere detta iſtruzione al *n.* 5.

L'Arreſto de' 3. *di Aprile* 1576 preſſo il *Reg. de Marin.* 387. *fol.* 98. dice che Gio: Bernardino Buongiorno, eſſendo numerato alla Terra di Biccari per capofuoco, e nella Città della Cava per ſottofuoco del fratello, fu dedotto dalla Cava, e caricato, che pagaſſe il fuoco nella Terra di Biccari.

Ma ſe foſſe numerato in due Univerſità per capofuoco, dee pagare dov'è numerato per numerazione oſtiaria, *de Marin. Arreſt.* 259. *fol.* 69.

E ſe a neſſuna di eſſe foſſe numerato per oſtiaria, in tal caſo dee pagare il fuoco, dov' è originario, *de Marin. Arr.* 451. *fol.* 102. e noi l'abbiamo detto *al cap* 6. *della Pratica dell' Univerſità n.* 13. *dove vedi.*

CAP. XIX.

De' Morti, ed Eſtinti.

SOMMARIO.

1 *Morti ſi deducano, quando il Numeratore per la diligenza de' libri de' morti, cataſti, ed altre ſcritture non può ſcoprire eſſervi frode.*

2 *Morti, che in tempo della lettura foſſero rimaſti fuochi ſino all' ultimo giorno della liquidazione, ſi ha ragione di dedurſi, quando non laſciano altro che rappreſenti il detto ſuo fuoco eſtinto.*

3 *Morti ſi deducano nella liquidazione, benchè foſſero vivi, e rimaſti fuochi in tempo della lettura.*

PEr li fuochi, che per voi ſi aggregaſſero per ſpoglio della detta numerazione proſſima del 1658. confeſſata per l'Univerſità da' Cataſti, o altre ſcritture, le quali le Univerſità pretendeſſero, che ſieno eſtinti, o morti, ſenza che vi ſia rimaſto ſucceſſore alcuno, in queſto ſtarete con ogni attenzione, atteſo ſogliono l'Univerſità predette commettere molte frodi, dando i vivi per morti, che però, per ſaperne la verità, uſerete ogni diligenza poſſibile con perſone così laiche, come Eccleſiaſtiche, dentro e fuori della propria Terra, come meglio a voi parrà, che non ſieno ſoſpette, e concertate fra di loro, mentre di raro ſuole accadere, che ſi eſtingua affatto tutta la famiglia. E quando vi ſarete chiariti della verità, tanto per teſtimonj, quanto per li Cataſti, ed altre ſcritture, *etiam* per li teſtamenti della morte de' detti, e che non vi ſieno rimaſti figli, o altri, i quali doveſſero reſtare per fuoco in luogo del morto; farete di più diligenza a chi ſono pervenute le robe, acciò la Regia Corte non ſia defraudata, giacchè le Univerſità per occultare ſimili fuochi, ſogliono dare ad intendere, che il ſucceſſore ſia qualche Chieſa, o qualcheduno, che ſarà numerato alla numerazione oſtiaria; e fatta che avrete ogni diligenza poſſibile, circa il ſuddetto, ne farete chiaro, breve e diſtinto notamento nella margine di ciaſchedun fuoco.

Deciſioni della Regia Camera antiche, e nuovamente fatte nella formazione delle preſenti Iſtruzioni.

1 FAtte le dovute diligenze accennate nel preſente Capitolo della numerazione, e non vi eſſendo frode ſi deducono. *Ex noviſſima determin. Reg. Cam.*

Deciſioni della Regia Camera ſopra le dubbioſe propoſte de' Numeratori.

2 IL Mag. Numeratore D. Gio: Batiſta d'Afflitto avvisò, ſe de' motivi ne dovrà aver ragione ſino all'ultimo giorno della liquidazione, non oſtante che in tempo della lettura i detti foſſero rimaſti per fuochi. *A' 26. di Gennajo* 1663. *per la Regia Camera fu provveduto, e riſpoſto, che non laſciando chi rappreſenti il fuoco, conforme*

Digitized by Google

me il dispoſto per l'istruzioni, si deducano.

3 Il Mag. Numeratore Antonio Pinto, avvisò il medesimo per la Città di Venosa, e che dopo principiata la numerazione ostiaria di essa, erano morte da cento venti persone in circa la maggior parte capofuochi, che hanno lasciate le loro famiglie povere, e senza nessuno avere, e se de' detti avea d'aver ragione non ostante, che nella lettura fossero stati vivi, e rimasti per fuochi. *A' 14. di Giugno 1664. gli si rispose, che n'avesse avuto ragione fino all'ultimo giorno della liquidazione.*

Fra l'altro rispoſto dalla Regia Camera al Mag. Numeratore D. Gio: Batista d'Afflitto fu il seguente, vz. *Die 26. Januarii 1663. in prima Aula, referente Magnifico Rationale Stantione.*

II. Se de' morti si dovrà aver ragione fino all'ultimo giorno della liquidazione, non ostante, che in tempo della lettura fossero vivi, e rimasti per fuochi. *Fuit provisum*, che non lasciando chi rappresenti il fuoco, conforme il dispoſto per l'istruzioni, si deducano.

Die 14. mensis Junii 1664. in prima Aula referente, ut supra, Magnificus Rationalis Stantionus retulit, che l'Università della Città di Venosa in Provincia di Basilicata con memoriale ha esposto a S. E., come da' 10. di Gennajo 1664. che principiò la numerazione ostiaria di essa, sono morte da 120. persone nella Città, la maggior parte capofuochi, che hanno lasciate le loro famiglie povere; e senza nessuno avere. E perchè detta morte è succeduta dopo la numerazione, che ha da liquidare, ha supplicato in tanto detta Eccellenza, ordinarsi al Numeratore, che s'informi della verità, e costandogli, faccia giustizia in dedurli, ovvero ne faccia relazione a detta Eccellenza senza procedere ad altra liquidazione de' medesimi fuochi, acciò veduta, si degni dare l'ordine, che le parrà opportuno per l'indennità della supplicante, ordinando S. E. per Secreteria di Giustizia, il tutto vedersi nella Regia Camera. E con questa occasione detto Mag. Razionale ha riferito, che a' 26. di Gennajo 1663. *in prima Aula*, in rispoſta al Mag. Numeratore D. Gio: Batista d'Afflitto fu per la Regia Camera concluso, (*Al questo, se de' morti, se ne avesse dovuto aver ragione, sino all'ultimo giorno della liquidazione, non ostanta che in tempo della lettura fossero stati vivi, e rimasti per fuochi*) che si fossero dedotti, non lasciando però chi rappresentasse il fuoco, conforme fu dispoſto per l'istruzioni. *Fuit provisum, scriversi al Numeratore di detta Città di Venosa; che per li detti osservi il suddetto decreto de' 26. di Gennajo 1663.*

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO.

LA ragione di questa istruzione è; perchè nella lettura della numerazione non resta chiusa; ma pende la numerazione fino all'ultimo giorno della liquidazione; ma quelli, che muoiono dopo liquidata, e chiusa la numerazione non si deducono, perchè tutt'i fuochi, che si estinguono, o che di nuovo s'acquistano, vanno a danno, ed utile dell'Università numerata, fino che si farà altra nuova numerazione.

CAP. XX.

De' Napoletani dopo chiusa la Numerazione.

SOMMARIO.

1 *Napoletano numerato in qualsivoglia parte del Regno, si deduce anche dopo chiusa la numerazione dal Numeratore, portando privilegio spedito dalla Regia Camera, che prima non avea spedito, o non avea prodotto.*

1 *IN notamento Regiæ Cameræ die 8. Augusti 1601. Magnifico Rationale Sicula dicente*, che la numerazione di Pomigliano d'Atella è chiusa, e che al presente si dimanda deduzione di un fuoco numerato *n.* 43. che porta privilegio di Napoletano, e che il medesimo si dimanda nella numerazione di Fratta Piccola di un altro fuoco numerato *n.* 28. *Fuit discussum, & deinde provisum, quod deducantur, stante privilegio producto, non obstante clausura.*

ANNOTAZIONE DI LIONARDO RICCIO.

LA ragione di questa istruzione del presente Cap. 20. vedi al Cap. 15. di questa istruzione.

CAP. XXI.

Degli Esposti.

SOMMARIO.

1 *Esposti della SS. Annunziata di Napoli con fede de' Mastri di detta SS. Annunziata, che sia tale, si deducono, benchè fossero numerati, ed abitassero in qualsivoglia parte del Regno.*
2 *Figli degli Esposti, quando godono, e quando no.*

PEr gli Esposti della SS. Annunziata negli *Arresti* portati dallo Spettabile Sign. Reggente *de Marinis* in que' nel *fol. 69. Arrest. 262.* si ritrova registrato questo decreto della Regia Camera, sotto i 16. Giugno 1562. *Die 16. Junii*
1 *1562. accessit ad Tribunal Regiæ Cameræ Magnificus de Nicuesa Commissarius Deputatus super liquidatione numerationis, petens declarari a dicta Regia Camera, utrum expositi in Sacro Hospitali SS. Annunciatæ hujus Civitatis Neapolis ex quo dicitur constare ex fide Magistratorum dicti Sacri Hospitalis, illos esse tales, numerari in diversis Terris Regni hujus pro focularibus, esseni deducendi a Terris prædictis, vel in illis remanendi ad contribuendum in functionibus fiscalibus &c.*

Facta super prædictis omnibus discussione per Excellentem Dominum Locumtenentem, & alios Magnificos Dominos Præsidentes ejusdem Regiæ Camenæ; fuit per Cameram ipsam consensu provisum, & decretum, quod expositi prædicti deducantur ab illis Terris, in quibus reperiuntur numerati, verum si constat esse expositum dicti Hospitalis,

Digitized by Google

talis, remittitur judicio dicti Magnif. Commissarii. Hoc suum &c.

ANNOTAZIONE
DI
LIONARDO RICCIO.

AVvertasi molto bene circa i figli degli Esposti, mentre la Regia Camera a' 13. di Febbrajo 1598. decise a relazione del Presidente Decio Raparo, che i figli di Gio: Carlo Esposto della SS. Annunziata di Napoli, fossero dichiarati originarj, come nati dal Padre Esposto, *de Marin. Arrest.* 510. *fol.* 130., e l'istesso fu deciso a' 31. di Agosto 1616. *de Marin. Arr.* 594. *fol.* 150.

Dove detto *Reg. de Marin.* dice, che dette decisioni sieno erronee, irragionevoli, e senza fondamento di ragione, e riferisce, che essendo deciso l'istesso a' 7. di Luglio 1654. fu rivocato detto decreto a' 14. di Aprile 1655. appoggiati alla *decis. del Reg. Moles alla quæst.* 5. *art.* 4. §. 8. *vit. de Civilitate Neapolitana acquirenda, ne forte duo specialia concurrent in eodem subjecto*, cioè che l'Esposto padre si dia Cittadino orto solo, *ex fictione juris*, e poi il figlio anche *ex fictione* voglia godere la specialità di Cittadino Originario, da Napoletano finto, *seu* presunto, e non vero, soggiugnendo *d. de Marin.* che oggi, *hoc jure utimur in Regia Camera, ut filii expositorum nullatenus, tanquam Originarii Neapolitana gaudeant Civitate.* L'istesso conclude *Montane controv.* 30. *n.* 19. *Thor. nel compend. par.* 2. *verb. Civilitate Neapolit.*, e *Sign. Altimari a Rovito conf.* 48. *n.* 14., ed altri citati da detto saviissimo Comentatore di detti consigli di *Rovito.*

2 Però mi piace molto la distinzione, ed osservazione fatta da *Gio: Bern. Manerio al tit.* 15. *de numerat. n.* 17. *e* 18. *fol.* 211. quando gli Esposti sono battezzati fuor di Napoli non possono ottenere il privilegio d'originario Napoletano, perchè non possono concorrere due specialità, o due presunzioni, e per dir meglio due finzioni in materia odiosa, come è l'esenzione, e franchigie di collette. *Novar. quæst.* 36. *n.* 33. *Grat. discep.* 592. *num.* 2.

Ma quando l'Esposto è battezzato in Napoli, in tal caso gode la civiltà Napoletana il figlio, benchè nato fuori Napoli, pure si spedisce il privilegio; non per cagion che sia figlio dell'Esposto; ma per ragione che sia figlio di battezzato in Napoli, senza però frode alcuna, atteso il battezzato acquista la civiltà Napoletana, *ex nativitate spirituali*; perchè dal battesimo l'uomo rinasce nella vera fede, detto *Reg. Moles dict. tit. quæst.* 3. *n.* 8. *Carleval. disp.* 2. *quæst.* 1. *n.* 11. *Gannaver. dict. decis.* 36. per la dottrina di *Bart. nella l. Cives n.* 4. *C. de incolis lib.* 10., e fu deciso per la Regia Camera, per lo figlio d'un Ebreo per causa che detto Ebreo era battezzato alla SS. Annunziata di Napoli, che si stima vero Cittadino Napoletano, *ex Nativitate Neapolitana spirituali, & non ex fictione*, e però il figlio di detto Ebreo battezzato, benchè fosse nato fuor di Napoli, fu dichiarato originario, *ex patre Neapolitano*, a' 30. *di Gennajo* 1601. *de Marin. Arrest.* 539. *fol.* 137.

CAP. XXII.

De' Cattivi in mano de' Turchi.

SOMMARIO.

1 *Cattivi de' Turchi essendo poveri si deducono, e possedendo* ultra unciam annuam *restano per fuochi.*

IL Mag. Numeratore D. Tommaso Rajo avvisò che nella Città d'Amantea vi erano alcuni cattivi de' Turchi, de' quali non si fa menzione nell'istruzione; desiderava però saperè come
1 dovea regolarsi. *A detto dì fu dalla Regia Camera provveduto e risposto, che essendo poveri si deducano.*

ANNOTAZIONE
DI
LIONARDO RICCIO.

DI questo ne abbiamo parlato al Cap. 16. in fine, e per non replicare adesso lo stesso, ivi mi rimetto.

CAP. XXIII.

Degl' Incogniti.

SOMMARIO.

1 *Incogniti aggregati per scritture restano per fuochi, se non se ne porta discarico dall' Università, eccette le femmine.*

2 *Discussione de' fuochi pigliati in aggravio, così per discaricarsi in beneficio dell' Università, come per aggravarsi dal Fisco in danno dell' Università, si debbono discutere* juris ordine servato.

3 *Incogniti quali sono.*

4 *Discussione* juris ordine *come intendasi.*

5 *Feudi e scritture private, quando fanno prova.*

IN notament. *Regiæ Cameræ anni* 1601. *die* 22. *Octobris* 1601. *de focularibus aggregatis per scripturas datis pro incognitis Universitas reddat rationem, exceptis mulieribus: sic decisum in Regia*
1 *Camera in causa Universitatis Tbeutine.*

Die 14. *mensis Aprilis* 1551. *in prima Aula Regiæ Cameræ. Dominus Fisci Patronus Roccus dixit*, che nella Ruota dee esso intervenire nella reclamazione de' fuochi nel Regio Palazzo. Il Mag. Razionale Fazio ha riferito un foglio d'aggravj de' fuochi dell' Universitá di Laviano Provincia di Terra d'Otranto, de' quali così dett' Universitá, come i Deputati di quella ostiaria, e nella lettura non se n'erano gravati, che avendo detto Mag. Avvocato Fiscale riparato, in questo i Signori Presidenti differo, che si era risoluto coll'intervento del Sign. Avvocato Fiscale Fiorillo, che si procedesse alla discussione di essi *sic & in quantum.*

2 E pertiò faceva istanza, che restasse servito il Tribunale risolvere come si avea da trattare sopra gli aggravj di questa materia per essere di esempio, e parimente come si avea da trattare sopra

Digitized by Google

ſopra gl'aggravj de' morti, per li quali non vi ſono prodotte al Numeratore le fedi, e ſono rimaſti per fuochi, ſtante che dette fedi ſi hanno da comprovare co' libri de' morti, e vi poſſono eſſere molte frodi. Ed anche, che i Magnifici Razionali formano i fogli de' fuochi che debbono aggregarſi per diviſione, o per altro affare, e procedono eſſi medeſimi a ricevere i diſcarichi, che per quelli danno le Univerſità, ſenza che il fuoco ne ſtia inteſo: che perciò fa iſtanza riſolverſi queſt'affare. Per il che è ſtato concluſo che ſi proceda *juris ordine*, con eſſere inteſo *in omnibus* il Regio Fiſco.

ANNOTAZIONE

DI

LIONARDO RICCIO

INcogniti che ſi trovano aggregati alla numerazione, perchè nelle ſcritture de' Notai ſi trovaſſero ſcritte perſone per contraenti, o per te-
3 ſtimonj, o in altri libri, e l'Univerſità non ne ha conoſcenza; e perciò come incogniti non può portarſene diſcarico, reſtino per fuochi, eccetto però ſe foſſero femmine, che queſte non reſtino per fuoco.

4 Il foglio degli aggravj dati per l'Univerſità dopo la lettura fatta dal Numeratore.

Come anche i fogli d'aggravj fiſcali, che dal Regio Fiſco ſi pretendono aggregarſi in danno delle Univerſità, ſi debbono diſcutere, inteſo il Fiſco, con procedere *juris ordine ſervato*.

Di modo che ſi darà termine a far le pruove, e ſi può dimandare la dichiarazione *circa uſum*, ſi fa la pubblicazione, concluſione, e poi udito il Regio Fiſco, e l'Univerſità ſi faccia la ſentenza *remaneat*, *vel deducatur*. Queſto vuol dire *juris ordine ſervato*.

5 Circa le fedi e ſcritture, che ſi produceſſero, ſi debbono comprovare co' libri de' morti, de' matrimonj e ſimili.

Qui ſi nota, che le fedi private, benchè regolarmente non fanno pruova, *quia fides non facit fidem*, *Menoch. conſ.* 322. *n.* 45.

Nelle cauſe ſommarie, come cauſe di Numerazione e ſimili, fanno piena fede così nelle cauſe di poſſeſſorio manutenende, *Poſtio de manut. obſerv.* 38. *n.* 22. *Tomat. a Rurat. dec.* 720. *num.* 2.

Bensì che il Fiſco ſuole commettere le diligenze per vedere ſe ſieno vere dette fedi quando di quelle dubitaſſe.

Quali ſcritture private facciano fede. Vedi al *tom.* 2. *della mia prat. tit.* 1. *cap.* 15. *ſpec.* 1. *fol.* 50. *a n.* 4.

Le fedi de' teſtimonj quando fanno pruova ſenza eſſere verificate in giudizio, vedi nelle addizioni, che io ho fatte alla Pratica di Sarno al *fol.* 2. della Pratica civile *n.* 47. e vedi nell'addizione a Nicolino *fol.* 39. *n.* 160. ſtampata da D. Carlo d'Aleſſio Giureconſulto celebre de' noſtri tempi, e veterano conſumatiſſimo nella Pratica di queſti Supremi Tribunali.

CAP. XXIV.

De' Fuochi non gravati.

SOMMARIO.

1 *Fuochi non pigliati in aggravio nella lettura della numerazione, non può eſſere più inteſa l'Univerſità, eccetto che in quattro caſi.*

2 *Quali ſono i detti quattro caſi.*

3 *Morti che ſi pigliano in aggravio dopo chiuſa la numerazione.*

4 *Seſſagenario, che compiſce l'età di 60. anni prima di chiuderſi la numerazione, ſi deduce.*

Così la donna ed altri, che perdeſſero l'entrata, che avevano ultra unciam.

E per contrario i minori.

IN quanto al punto de' fuochi non gravati nella lettura fatta *in partibus fuit concluſum* che foſſero inteſe l'Univerſità ſolamente in queſti caſi, cioè nel Sacerdozio preſentandoſi le Bolle; nel Soldato preſentandoſi la fede della Regia Scrivania di Razione; nel Napoletano preſentandoſi il privilegio; e nel duplicato apparendo patentemente, ſopra i quali quattro punti tutti convennero, che s'ammetteſſero nelle riclamazioni; ed in quanto a' fuochi, che dall'Univerſità nell'oſtiaria, e nella lettura ſono ſtati dati per morti. *Fuit facta magna diſcuſſio, & fuit tandem concluſum, che reſta ad arbitrio del Giudice,*

ANNOTAZIONE

DI

LIONARDO RICCIO.

IN queſto Cap. 24. ſi decide, che l'Univerſità può pigliare in aggravio i fuochi che il Nu-
1 meratore nella lettura della numerazione dice *remaneant*. E poi nella riclamazione, che ſi fa nel Tribunale della Regia Camera non può eſſer inteſa ſopra altri aggravj, che voleſſe dedurre; ma ſolo di quelli, che ſi gravò avanti il Numeratore quando ſi fece la lettura della numerazione.

2 Si limita però queſta regola ne' Cherici e Novizj, ne' Soldati, ne' Napoletani e fuochi duplicati, che in queſti quattro caſi può eſſere inteſa l'Univerſità, anche dopo chiuſa la numerazione, come anche ſi è detto al Cap. 20.

3 Circa l'altro quinto caſo di quei che ſono ſtati dati per morti, reſta ad arbitro del Giudice di ſentire o no la riclamazione dell'Univerſità, che ſi farà dopo chiuſa la numerazione.

4 Quì deeſi notare la deciſione in beneficio dell'Univerſità fatta dalla Regia Camera a' 26. Gennajo 1663., e l'altra a' 14. Giugno 1664. a richieſta del Sign. D. Gio: Batiſta d'Afflitto, e Sign. D. Antonio Pinto Numeratori, che ſtanno notati al libro de' notamenti della Regia Camera riportati da *Maner. al tit.* 19. *de numerat. n.* 40. *fol.* 441. che pendente la liquidazione della numerazione, cioè prima di chiuderſi dal Numeratore la numerazione.

Il Seſſagenario che non ha compiuta l'età di 60. anni quando fu numerato, ſe paſſa un gior-

Digitized by Google

no più di 60. anni prima che si chiuda la numerazione, si dee dedurre.

Così la donna, o altro simile numerato per fuoco per avere l'entrata *ultra unciam annuam*, se perdesse detta annua entrata prima di chiudersi la numerazione, dee dedursi.

E per contrario, se un minore che non avea compiuta l'età di 14. anni quando fu descritta la numerazione, si trovasse averla compiuta prima di chiudersi la numerazione dal Numeratore, si dee aggregare per fuoco.

CAP. XXV.

Ultimazione, ovvero fine della Numerazione.

SOMMARIO.

1 *Numerazione si legge dal Numeratore a' Deputati, acciocchè l'Università possa proporre gli aggravj.*

2 *Copie de' gravami si dee dare a' Deputati acciocchè possano produrre le pruove necessarie.*

3 *Provvista che dee fare il Numeratore sopra ogni fuoco sarà* Remaneat o Deducatur.

4 *Numerazione, quando è finita, deesi dal Numeratore unitamente co' volumi delle scritture presentare e trasmettere in potere del Mag. Secretario della Regia Camera.*

ULtimata che sarà la numerazione ostiaria comprobazione e spoglio delle sopraddette scritture secondo l'ordine sopraddetto; acciocchè l'Università possono proporvi gli aggravj per la de-
1 duzione de' fuochi, che pretendessero esser loro stati aggregati, dobbiate leggere a' Deputati la detta numerazione; cioè de' fuochi confessati e non estinti, chiari e liquidi. E basterà che' si leggano i capi de' fuochi, e gli altri che saranno dubbiosi, sopra i quali *juxta* i sopraddetti Capitoli vi può cadere l'aggravio loro li dobbiate leggere con le loro famiglie, conforme per voi si trove-
ranno numerati, o aggregati, acciò ne possano proporre e formare gli aggravj, de' quali darete copia a' detti Deputati, acciocchè possano verificarli con pruove ed altre scritture, che faranno necessarie. E discussi che avrete detti aggravj precedente alla determinazione, liquidazione e decisione di quelli, che secondo il disposto ed ordinato per le sopraddette istruzioni e decreti è stato determinato con dichiarare quali
2 sono i fuochi, che si deducono, e per quanto resta liquidata, con fare in ogni numerazione chiaro e distinto levamento de' fuochi numerati *ostiatim*, e degli aggregati per comprobazione de' dedotti, e delle loro qualità e quantità, rubrica per rubrica co' numeri, ed in quanti veri ed effettivi viene a restare, avvertendo che tutt' i luoghi, de' quali si graveranno l'Università delle pruove che vi faranno, e scritture, che vi presenteranno, ne dobbiate formare foglio e volume a parte, e sopra ognuno d'essi fuochi farvi quelle provviste di *remaneat*, o *deducatur*, conforme sarà di giustizia; quali provviste poi dobbiate riportare sopra di quel numero dove casca nella numerazione originale; con dire *remaneant, o deducantur juxta provisum in liquidatione gravaminum fol.* . . . E questo per maggior chiarezza e cautela della Regia Corte, e dell' Università prodotte in ogni futuro tempo, *& præsertim*, quando si avrà da fare a suo tempo l'altra numerazione generale; quali fogli, volumi a parte, e levamento come di sopra, dovrete trasmettere unitamente con le numerazioni nel Tribunale della Regia Camera in potere del Mag. Segretario di detta Regia Camera, acciò si possano consignare a chi tocca, e spedire gli ordini necessarj per mandargli in tassa in detta conformità. *Datum Neap. ex Regia Camera Summariæ die* 15. *mensis Januarii* 1662.

D. Antonio Joan de Centellas M. C. L. Revidit Fiscus Astutus, Joseph Stantioneus Cons. Bolinus.

FINE DELLA PRATICA DELLA NUMERAZIONE.

NUO-

Digitized by Google

NUOVA, ED ULTIMA APPENDICE DEL MEDESIMO LIONARDO RICCIO

Apposta in fine della presente Opera.

Essendo questa l'ultima Opera Legale, che io pubblico colle stampe, voglio dare agli studiosi giovani Professori una infallibile regola, o sia istruzione di maneggiare, e potere allegare i Testi, e le Leggi Canoniche, e Civili con sommo loro utile, comodo, ed onore.

ISTRUZIONI PER LI TESTI CANONICI.

Tutta la Giurisprudenza Canonica è compresa in tre corpi, *seu* tomi.

Il primo si dice Decreto.

Il secondo Decretale.

Ed il terzo si dice Sesto volume.

Il Decreto fu compilato da Graziano Monaco Benedettino, quale decreto è diviso in tre parti.

La prima parte si allega per Canoni, e distinzioni, come per esempio *Canone* 1. *distinctione* 3.

O pure si citano per le parole, con le quali incominciano i Canoni v.g. *Canone cleros, & clericos, distinct.* 20.

La seconda parte si allega per Canoni, cause, e distinzioni in questa maniera; *Canone decreto nostro causa* 2. *quæstione* 6., per brevità però regolarmente suole lasciarsi la causa, e così citerai *Canone quia Frater* 7. cioè *causa* 7. *qu.* 1.

Se però vuoi aggiugnere al Canone il numero meglio farai, perchè vi sono molti Canoni sotto una medesima causa, e questione, che incominciano dell'istessa maniera, e così poi non potrai sapere, se è il primo, o pure il secondo, anzi se mai vi fossero, sempre meglio è mettervi il numero. Sì per più facilità, sì anche per non fare errore, e così potrai sempre citargli in questo modo, *canone Præsul il secondo, can. nullam il terzo, causa* 2. *quæst. quarta.*

Sappi però, che in questa seconda parte causa 33. si fa menzione *de cordis contritione*, e per questo Graziano il compilatore v'inserì il trattato *de pœnitentia*. E benchè in questo trattato vi sieno e cause, e questioni, e distinzioni, non importa però mettervi, nè la causa, nè la questione, ma solamente vi metterai la distinzione.

Ed in tanto non è necessario mettervi, nè la causa, nè la questione, perchè in tutto esso trattato, sempre la causa è l'istessa cioè 33., e la questione anche è l'istessa cioè 3. ma solamente le distinzioni più cioè sette; vi aggiungerai però il titolo, così, *can. magna pietas de pœnitentia distinct. prima.*

Nella terza parte del Decreto seguiterai la norma, ed istruzione data alla prima parte, con aggiungervi di vantaggio il nome del trattato, e così citerai *Can. Tabernaculum il primo de consecratione distinct.* 1. E dei porvi *de consecratione*, perchè se lo lascerai, non potrai sapere poi, se il Canone sta nella prima parte, o nella 3. del decreto, perchè essa prima parte, anche allega per Can., e distinzione, come già ne hai avuta la regola, e così citando praticherai cioè *can. Basilicas 6. de consecratione distin.* 1. *can. Scriptura dicit, can. in Sacramento de consecrat. dist.* 2. E questo ti basti per norma del Decreto.

Voglio però avvisarti quel, che si controverte tra' Canonisti, *Utrum Volumen Decreti vim legis habeat?*

Sono due l'opinioni una dice che sì, come è l'Abate, e Felino *in cap.* 2. *de rescriptis.*

Perchè dicono essere approvato da' Pontefici Gelasio, ed Innocenzo III.

Altri però più giudiziosamente dicono, che detto Decreto non fu approvato, perchè altrimenti apparirebbe, come appare negli altri, cioè Decretale, e Sesto.

Nondimeno rispondono al quesito con distinzione, distinguendo nel Decreto molte autorità, le quali in esso si ritrovano. E

Primieramente si ritrovano in esso l'autorità de' S. Padri, cioè di S. Agostino, di S. Geronimo, ed altri, le quali autorità benchè buonissime, però non hanno forza, nè vigore di leggi, perchè tale autorità, e potestà non hanno, la quale si ricerca nel Legislatore.

Vi si ritrova parimente per secondo l'autorità dell'istesso Graziano, il quale aggiugne molto a' canoni per concordargli, e mettergli in consonanza, e per questo ritroverai il titolo prima in questo modo.

Concordia Discordantium Canonum.

E questa autorità nè anche ha forza di legge, come d' Uomo privato, e privo d'autorità.

Vi si ritrova per terzo l'autorità di un certo nominato Paglia, o pure Protopaglia, il quale chi sia stato non si sa, dicono però; che questi sia stato discepolo di Graziano, il quale inserì all'opera del suo Maestro detta Autorità sua.

Dicono però altri, che questo sia stato un Cardinale, il quale vi aggiunse molto del suo a detto Decreto datogli a rivedere dall'istesso Graziano, sia però comunque si voglia, l'autorità *vim legis non habet*, come autorità privata.

Vi si trova per quarto l'autorità dell'istesso Graziano pigliata da' Giureconsulti Civili, e quest' Autorità nè pure ha forza di legge Canonica, perchè *Jura laicorum non ligant Clericos, nisi fuerint approbata a Pontificibus, juxta Textum in Ecclesia S. M. de constitutionibus.*

L' ultima autorità, che in esso si ritrova è de' Pontefici, e Concilj Generali, e Provinciali, l'autorità de' quali è certissimo, che abbia autorità di legge generale, *quia Pontifex est ordinarius totius orbis c.* 1. *& fin. de constitutionibus.*

Mi riserbo però l'autorità de' Concilj Provinciali, i quali non obbligano *extra Provinciam, cap.* 2. *de constitut. in sexto.*

Il secondo tomo chiamato Decretale fu compilato

Digitized by Google

pilato per comando di S. Gregorio IX. Sommo Pontefice da S. Raimondo de Pennaforte Cappellano, e Penitenziere dell'istesso Pontefice.

In quei tempi però il Cappellano era quello, che noi oggi diciamo Auditore di Rota.

E questa compilazione il suddetto Pontefice la fece pubblicare per tutto quasi l'Universo, volendo esso Sommo Pontefice, *ut hac tamen compilatione universi utantur in judiciis, & scholis*, le parole sono dell'istesso nel proemio, come potrai leggere nel suo fine la regola di allegare questo Decretale diviso in cinque libri, è affatto diversa da quella di sopra, perchè l'ordine di questo anche è diverso, mentre quello si allegà per Can., Distinzioni, e Questioni; questo però si allega per capitoli, e titoli, così *c. bonæ memoriæ, de electione, & electi potestat.* Ma se vi aggiungi il numero, ottimamente farai, così *c. formiter il primo de summa Trinitate, & Fide Catholica.*

E si dice questo secondo tomo Decretale, perchè tutt' i capitoli sono lettere risponsive mandate da esso S. Gregorio IX. Pontefice autore di questo Tomo, a tutti quegli Uomini, che gli scriveano dubbj a differenza del Decreto; il quale si dice a *decernendo*, perchè tutt'i Canoni, che ivi si trovano *decernunt hoc, vel illud*, come è quel versetto.

Decretum statuit, decretalisque respondet.

Il terzo volume vien chiamato sesto, e si dice così *respective* a' cinque libri del Decretale, non perchè incomincia dal libro sesto.

E questa compilazione fu fatta per ordine di Bonifacio VIII. Sommo Pontefice da Riccardo de Senis Vicecancelliere di esso Pontefice, e da due altri Uomini *in utroque jure disertissimi*, siccome potrai vedere nel proemio di esso Sesto.

La regola di maneggiare questo volume è dell' istessa maniera, che quella del Decretale, perchè questo anche si allega per capitoli, e titoli con aggiugnervi di vantaggio la particola *in Sexto*, perchè se si lasciasse, non si potrebbe sapere se nel Decretale, o Sesto stia il capitolo. E così citerai di questa maniera (*c. per c. piccolo puntato*), *c. statuimus, de electione, & electi potestate in Sexto.*

A questo volume vi aggiunse le sue Costituzioni Clemente V. Sommo Pontefice, e così nel citare esse Costituzioni, non dirai capitolo 7. Ma Clementina 7. data da esso Clemente, così. *Clementina unica de foro compet. Clementina dudum de Sepulturis*, senza la particola in *Sexto*, perchè già si sa, che in esso Sesto stanno inserite le Clementine.

Dopo le Clementine vi seguono in appresso l'Estravaganti, sì di Giovanni XXII. Sommo Pontefice, sì di altri, e si dicono così, perchè *vagabuntur extra corpora juris Canonici*, le quali poi Estravaganti *decursu temporis* furono ristampate, ed inserite dentro esso Sesto, le quali tutte oggi assieme con le Clementine formano il Sesto.

Le Costituzioni, *seu* Estravaganti di Gio: XXII. sono 20., e quando si citano, vi si mette il suo nome, a distinzione dell'altre Estravaganti in questa maniera. *Extrav. Ecclesiæ Romanæ Joan. XXII. de majorit. & obedient.*

Quando però si citano quelle, che non sono di esso Pontefice vi si lascia ly Joan. XXII. così: *Extrav. ambitiosæ de rebus Ecclesiæ non alienandis: Extrav. regiminis de emptione, & venditione,* senza porvi in *Sexto*, perchè ognuno sa, che così le Clementine, come l'Estrav. sono nel Sesto.

E questa Istruzione terrai per la pratica de' Testi Canonici. Debbo però avvertire una cosa, che nel leggere qualche Autore troverai citato il Decretale così. *Capitolo Pastoralis extra de judiciis.* Ed altro non significa ly *extra*, che il Capitolo sta *extra*, cioè fuori del decreto, e la ragione, perchè anche il Decreto citavano per Capitoli, ma questo evidentemente è errore, perchè anche che si voglia citare il Decreto per Capitoli, il che è falso, perchè deesi citare per Canoni, bastava il solo titolo per distinzione, quali titoli già si sa, che non vi sono in esso Decreto ma solamente distinzioni, cause, e quistioni.

E così questo ti basti per istruzione, e pratica de' Testi Canonici.

ISTRUZIONI PER LI TESTI CIVILI.

Giustiniano Imperadore LXI. in ordine a Giulio Cesare il primo, ritrovando tanti volumi, che formavano un caos, ed appena la vita umana bastava a leggerli, deliberò mettergli in simmetria, e però fece cinque tomi.

Primo ff. Vecchio.
Secondo Inforziato.
Terzo ff. Nuovo.
Quarto il Codice.
Quinto l'Autentico.

E benchè avesse trovati tre Codici di leggi Imperiali.

Primo Gregoriano, così detto da Gregorio Giureconsulto.

Il secondo Ermogeniano, il quale fu Autore dell' edizione.

Il Terzo Teodosiano detto dall' Imperadore Teodosio.

E di tutt' i tre deliberò farne uno, incaricando l'opera a dieci Uomini peritissimi, de' quali fa menzione la legge unica §. 1. *C. de novo Codice faciendo.*

La regola di questo Codice non si assegna, perchè noi non l' abbiamo.

Ritrovò parimente Giustiniano due mila volumi, i quali comprendeano le leggi Curiate, cioè fatte dalle Curie, le leggi delle dodici tavole, le leggi fatte da' Tribuni della Plebe, le quali si chiamavano *Plebiscita*; i Consigli del Senato, i quali si chiamavano *Senatus Consulta*, gli editti de' Pretori, e risposte de' Prudenti, che si diceano, *Responsa Prudentum*, siccome potrai leggerli nella *l. 2. C. de veteri Jure enucleando.*

Di tanti volumi, e leggi Giustiniano incaricò a tre, cioè a Triboniano, che fu suo Questore e Console, come si legge in detta *l.* 2. a Teofilo, e Doroteo, l'uno, e l'altro pubblici Professori: Teofilo in Costantinopoli, e Doroteo in Berito.

Da' quali ne formarono 50. libri, e furono chiamati Digesti, in greco però si chiamano Pandette, dalla voce *pan*, cioè, *omne*, *& dektos*, idest *amplector.*

Ed in latino si chiamano *Digesta*, dal verbo *digero.*

Che sono divisi, e compresi in tre corpi.

Il primo si chiama Digesto vecchio.

Il Secondo Inforziato.

Ed il Terzo Digesto nuovo.

Si

Digitized by Google

Si chiama ff. vecchio, perchè tratta de' contratti, che sono *de jure gentium*, le leggi più antiche dell' altre.

Si dice Inforziato, perchè ivi si tratta d' ultime volontà, che sono più difficili, e più forti da intendersi.

Altri dicono Inforziato, cioè infortunato, perchè incomincia dal primo titolo *soluto matrimonio &c.*

Si dice nuovo, perchè tratta di cose più moderne, come sono *Obligationes verborum*, *Regulæ Juris &c.*

Molti però con Alciato nel proemio del *lib.* 1. *dispunctionum*, dicono *barbara*, *& insipida esse vocabula*, apposti dagli sciocchi, ed ignoranti librai.

Parimente, che i Digesti si scrivono con due ff. tagliate anche esso Alciato giudica essere errore de' medesimi nel *lib.* 3. delle sue dispunzioni nel *c.* 16. Benchè così si pratichi citarli con due ff. tagliate, così ff. altri praticano con due DD.

La regola è *l.* puntata, che vuol dire legge. Due ff. tagliate significano Digesto col titolo, come *ff. de transactionibus*, *de pactis*.

E vi si suole aggiugnere §., che altro non significa, che un parlare diviso, e però si fa con due ss. piccole, uno sopra la metà dell' altro, v3.

L. si ut certo §. si duobus ff. commodati.

Un altro esempio *l. stipulationum quinta* §. 1. o pure 2. *ff. de verborum obligationibus*.

In questo secondo esempio si è citata la legge, e la parola *stipulationum*, ed anche il numero 5. Ma il §. è citato solo col numero, senza la parola.

Se il titolo rimira contratti, come per esempio *de transactionibus*, *de contrahenda emptione, & venditione*, e simili titoli, i quali, perchè si riducono sotto nome di contratti, li troverai nel Digesto vecchio.

Se rimira il titolo cose di ultime volontà, come per esempio, *de legatis*, *de fideicommissis*, *de testamentis*, *de liberis*, *& Posthumis*, li ritroverai nell' Inforziato, dove si tratta di cose d' ultime volontà.

Che se poi i titoli rimirano obbligazioni, come per esempio, *de stipulatione servorum*, *de solutionibus*, *& liberationibus*, li ritroverai nel Digesto nuovo.

E questo s' intende regolarmente, perchè molte leggi trattano di cose d' ultima volontà, come per esempio *l. mævia de manumissis testamento*, *l. in mortis causa de donationibus*, le quali non stanno nell' Inforziato, ma bensì nel Digesto nuovo.

Sappi però, che quando troverai citate le leggi, senza nè Digesto, nè Codice, come ho io citato di sopra la legge *mævia*, e la legge *in mortis causa*, subito ricorri ne' Digesti, e non nel Codice, perchè citandosi il Codice, mai si lascia la C. cioè Codice.

Di questi tre Tomi, cioè Digesto vecchio, Inforziato, e Nuovo per ordine anche di Giustiniano nostro Imperadore ne fu fatto un compendio da Triboniano, Teofilo, e Doroteo compagni per comodità della *studiosæ juventutis*,

Quale compendio è quello, che chiamano Instituti, o Instituzioni divisi in quattro libri, i quali si allegano per paragrafi, nome dell' Instituto, e titoli, così §. *nunquam sicuti*, *institutionibus de Actionibus*.

Triboniano, Teofilo, e Doroteo fecero il Codice, che contiene tutte le costituzioni, e rescritti di quegl' Imperadori, i quali tutti li ritroverai in esso Codice nella 2. carta del principio.

Nel qual Codice vi sono anche inserite le 59. decisioni di esso Giustiniano, quale Codice è diviso in dodici libri.

Nove di questi dodici libri in un medesimo corpo uniti, dentro de' quali 9. libri vi sono inserite tutte l' Autentiche di Irnerio Giureconsulto della Città di Bologna, quali Autentiche altro non sono, che i riassunti, e compendj degli autentici, de' quali in appresso avrai la regola.

La regola di citare le leggi del Codice.

Porrai l. col punto, con la parola della legge e non il numero, o pure solo il numero, ed una C. majuscola col punto, che vuol dire Codice, ed anche metterai il titolo, dove sta la legge. Così *l. quoniam* la prima *C. de dilationibus*.

Quando la legge è divisa in paragrafi, metterai così *l. si quis* §. *legis*, o pure §. 1. *C. de inofficioso testamento*.

Siegue in appresso il quinto, ed ultimo volume chiamato Autentico a differenza dell' Autentiche.

Questo tomo fu da' medesimi Triboniano e compagni composto con le Costituzioni, e Novelle, o Autentiche di Giustiniano, e di altri Imperadori, specialmente dell' Imperadore Leone, e delle Leggi de' Longobardi, e delle consuetudini feudali, e degl' istituti, quali sogliono mettersi per ordinario nel fine del detto Tomo.

Nel principio di questo quinto, ed ultimo tomo si sogliono mettere gli ultimi tre libri del Codice, cioè il libro 10. 11. e 12. benchè alcune volte il ritroverai appresso gli Autentici, in citar le leggi, seguiterai la regola del Codice, con aggiungervi solamente il libro v3.

L. 1. *C. de indictionibus lib.* 10.

L. quicumque C. de suariis, & susceptoribus lib. 11.

L. Antiquitatibus C. de consulibus, & non spargendis lib. 12.

La regola per citare l' Autentico è di questo modo, metterai tre o quattro parole di essi v3.

Authentico ut liceat Matri, & Aviæ; Authentico hæredibus ab intestato venientibus.

E quando vi sono paragrafi, detto §. porrai prima, v3. §. *nullam vero*, *Authentico de hæredibus ab intestato venientibus*, §. *de Nepotibus*, & §. *filium vera*, *Auth. quibus modis naturales efficiantur legitimi*.

Ma nel citare l' Autentiche di Irnerio, metterai Autentica, con la parola di essa e la C. puntata, cioè il Codice col titolo di esso Codice, v3. *Auth. in illo C. de jure jurando Auth. habita C. ne filius pro Patre*.

Nè queste si citano per numero, sì perchè non sono in ordine, sì perchè sono disperse per dentro esso Codice, ed anche perchè non vi è numero alcuno. E tanto basti per l' Istruzioni di maneggiar i Testi dell' una, e l' altra Legge; subentrando in tutta la presente Opera.

FINE DEL TOMO PRIMO.

INDI-

Digitized by Google

INDICE
DELLE COSE PIÙ NOTABILI

COSI' NELLA GUIDA DELL' UNIVERSITA', COME NELLA PRATICA DELLA NUMERAZIONE, E LORO ADDIZIONI,

ANNOTAZIONI, ED APPENDICI

DI CERVELLINO, MANERIO, RICCIO, ED ALBARELLA.

A

ABitante in altra Università, dove non è numerato, contribuisce per lo fuoco carlini quindici *ratione habitationis*, che si bonificano alla Patria, dov'è numerato, e di più contribuisce al peso estraordinario d'Orologio, Predicatore, ed altro, *fol.* 48. *n.* 6. 10. *e* 17.

Abitante in Napoli per qualche suo esercizio, o come Procuratore, si dee numerare, dov'è nato, e tiene la famiglia, *fol.* 221. *n.* 2.

Abitante da sette anni nella Patria della moglie, dipendente da fuoco antico, e chi vi possiede beni dotali, benchè porti il peso del fuoco nella sua Patria, dove ha lasciato Madre, figli, e robe, debbono restare tutti due essi Conjugi per fuochi, nell'una, e nell'altra parte, *fol.* 226. *n.* 12. e vedi al *n.* 14. del Cap. X.

Abitanti in Napoli, o altri luoghi franchi *ultra decimum annum*, si deducano, *fol.* 225. *n.* 18.

Abitanti con loro famiglie in altre terre, dove si portano in tassa, debbono restar fuochi, e dedursi dalla Patria, *fol.* 226. *n.* 11.

Abitanti nella Città di Brindisi quando godono i privilegi di quella, *fol.* 69. *n.* 3.

Abitazione con animo di permanere, dove abita, fa che resti per fuoco in quel luogo, benchè sia *ad tempus*, *fol.* 226. *n.* 7.

Abitazione *ad tempus* quale sia? *fol.* 226. *n.* 13.

Abitazione lunga per presumere animo di domicilio quanto dee essere? *fol.* 227. *n.* 4.

Accesso dentro l'abitato si paga carlini due al Portulano, altri due al Consultore, se vi cade articolo di legge, ma fuori l'abitato carlini quattro; *fol.* 160. *n.* 28.

Acqua è una delle cose *de Realibus*, e però non si possono edificare Molini, Valchere, ed altri, *fol.* 161. *n.* 46.

Acque lorde di cucina, e bucate debbano correre per sotto terra per le fogne antiche, *fol.* 154. *n.* 4.

Affittatori di Gabelle, ed annue entrate dell'Università debbono dare idonea, e sufficiente pleggeria di pagare a tempo convenuto, *fol.* 13. *n.* 17.

Affittatori, Gabelloti, e Cassieri non debbono pagare il denaro dell'Università ad altro effetto, *fol.* 21. *n.* 7.

Affittatori de' beni del Fisco pagano la gabella per frutti nati in essi Territorj affittati, *fol.* 76. *n.* 23.

Affitti o partiti dell' Università con quali solennità debbono farsi per non esser tenuti essi del Reggimento, *fol.* 25. *n.* 3.

Affitti *ultra annum*, con pagamento anticipato è proibito, siccome ancora è proibito alienare o impegnare, *fol.* 26. *n.* 5.

Affitto si dee dedurre nell'apprezzo, *fol.* 56. *n.* 10.

Aggravio, fra quanto tempo si può rivedere, e che dee osservare l'aggravato, *fol.* 47. *n.* 46.

Aggregati per fuochi in alcun luogo, come si debbono tassare, *fol.* 57. *n.* 34.

Aggregati nell' introito mancanti come si formano, *fol.* 189. *n.* 16.

Agricoltore può escusare di essere Esattore, *fol.* 58. *n.* 44.

Alfabeto de' fuochi, sottofuochi, e modo di principiare la numerazione, *fol.* 209. *n.* 3.

Aguzzini esigono il pedatico a ragione di cavalli 16. il miglio dal luogo più vicino, *fol.* 149. *n.* 2.

Allegazioni di D. Gio: Domenico Albarella, *fol.* 72. *& seq.*

Allegazione del Signor D. Nicola Siani, *fol.* 113.

Ammalato se gli dee fare qualche arbitrio, *fol.* 56. *n.* 8.

Amministratori delle Università debbono con attenzione esercitare i loro offici, *fol.* 1. *&* 2. nel Proem.

Amministratori delle Università debbono sapere le Prammatiche, Capitoli, ed ordini del Regno, de' quali si ritrovano tutt' i necessarj nella presente opera, *fol.* 1. *e* 2. nel Proem.

Amministratori successori debbono subito informarsi de' pesi, che tengono de' pagamenti, e se l'entrate non sono bastanti, debbano congregar parlamento, e pigliare gli espedienti possibili &c. e bisognando, ricorrere a S. R. M. per lo decreto, *fol.* 15 *n.* 27.

Amministratori con qual ordine, ed a quali pagamenti debbono spendere i frutti, danari, o entrate, che perverranno dalle gabelle, e collette dell' Università, *fol.* 16. *n.* 29.

Amministratori debbano tenere in pubblico la lista fatta nella casa della Corte co' nomi, e cognomi degli Affittatori, Gabelloti, Cassieri, ed Esattori, ed i corpi di entrate, *fol.* 21. *n.* 8.

Animali de' centimoli come si debbono accatastare *fol.* 42 *n.* 8.

Animali si collettano in quella Università, dove il padrone è numerato e paga il fuoco, e quando ciò fallisce, *fol.* 52. *n.* 1.

Animali dati alla parte da chi si debbono tassare, *fol.* 57. *n.* 29.

Animali vivi o morti dispersi di cui non si sa il Padrone, si debbono pigliare dal Portulano in nome della Regia Camera, *fol.* 158. *n.* 7.

Animali, che pascono nel Territorio feudale, sono franchi di colletta e bonatenenza, e come ciò si dee intendere, *fol.* 101. *n.* 25.

Animali di mercanzia debbono contribuire a' pesi universali, benchè fossero de' Chierici, del Vescovo, o di qualsivoglia Chiesiastico non godono franchizia, *fol.* 102. *n.* 30.

Animali, che parte dell'anno pascolano nel Feudo, parte fuora del feudo, si tassano dedotta la spesa, che importa il pascolo feudale, *fol.* 102. *n.* 31.

Animali che tiene il Barone debbono pagare la bonatenenza all' Università, non ostante che la fida fosse di detto Barone, *fol.* 102. *n.* 32.

Animali soggetti alla gabella non si possono portare senza darne la notizia, *fol.* 126. *n.* 12.

Animali che servono per usufruttuare il feudo, non si collettano, *fol.* 228. *n.* 7.

Anno si dee computare dal primo di Gennajo di ciascheduno anno per tutto il presente Regno, *fol.* 23. *n.* 18.

Anno dell'esazione da quando principia, come si debbono fare i pagamenti, *fol.* 33. *n.* 43.

Antefato da quattromila ducati a basso si dee per terza parte ch'è la dote, e se fosse di 4000. nè più nè meno, pure la terza parte importa, *fol.* 211. *n.* 17.

Antenieri che pigliano denari da' Massari per fare alcun numero di mietitori, e poi non facessero detti mietitori, quali pene incorrono, *fol.* 171. *n.* 1.

Appellazione non si dee ammettere dalle significatorie de' Razionali per l' amministrazioni dell' Università *fol.* 24. *n.* 27.

Appel-

Digitized by Google

Appellazione dal Catasto fra quanto tempo si può fare, *fol.* 57. *n.* 45.
Appellazione del Catasto si può fare anche dopo passati i fatali ; ma il pagamento *juxta Catastum*, non si dee impedire, nè per via d' appellazione, nè di nullità, *fol.* 39. *n.* 17.
Appellazione dal Portulano in cause sommarie si può fare al Portulano Provinciale; ma in cause ordinarie si appella solo alla Regia Camera, *fol.* 162. *n.* 49.
Appellazione dagli aggravj de' Razionali non si fa al Barone; ma a' Superiori Regj, *fol.* 194. *n.* 7.
Appellazione e nullità quando impediscono l' esecuzione della significatoria, *fol.* 195. *n.* 15.
Appellazione non sospende l' esecuzione del decreto di Vicaria infra la somma di duc. 150. *fol.* 211. *n.* 16.
Apprezzatori debbono essere sei, fatto l' apprezzo se n' eleggono altri tre per apprezzare le robe di essi sei, *fol.* 38. *n.* 12.
Apprezzatori o Tassatori, quando non fanno l' apprezzo, si puniscono *fol.* 51. *n.* 5.
Apprezzatori, che gravano, o alleggeriscono, a qual pena sono tenuti, *fol.* 52. *n.* 12.
Apprezzatori che debbono considerare nella Cedola ed apprezzo, *fol.* 55. *n.* 6.
Apprezzatori debbono esaminare sopra la Cedola loro presentata, *fol.* 55. *n.* 5.
Apprezzatori che regola debbono tenere per apprezzare i beni a ragione de' frutti, *fol.* 101. *n.* 22.
Apprezzatori che regola debbono tenere per apprezzare i beni di proprietà, *fol.* 101. *n.* 24.
Apprezzo o Catasto dell' Universitá che cosa sia : e sua etimologia; donde deriva tal nome, *fol.* 36. *n.* 1.
Apprezzo della bonatenenza si dee fare secondo la regola data dalla Prammatica del Re Ferdinando, *fol.* 93. *n.* 23.
Archibusieri a cavallo della Vanguardia di S. E. non godono, ma restino per fuochi, *fol.* 241. *n.* 21.
Arrendatori del ferro ed acciajo possono liberamente estrarre il ferro ed acciajo in altre Provincie, e venderlo, *fol.* 125. *n.* 1.
Assegnamento alla Regia Corte, ed a' Creditori, come e quando si dee fare dalla Universitá, e non si può commutare dopo fatto, *fol.* 26. *n.* 9.
Assegnamento alla Regia Corte e suoi Assegnatarj da quali corpi si dee fare, *fol.* 21. *n.* 6.
Assegnamento dopo fatto non si può mutare, *fol.* 23. *n.* 20.
Assegnatarj debbono destinare un Commessario in nome di tutti, e non essendo di accordo, che debbono osservare? *fol.* 148. *n.* 9.
Assegnatarj debbono fare uniti un Procuratore o Commessario, che vada in nome di tutti, e 'l di più che debbono osservare sopra ciò, *fol.* 21. & 22. *n.* 4. e 15.
Assentati alla guerra, che per esser perduti i libri alla Scrivania di Razione, rispose la Regia Camera che il Numeratore avesse ricevute le pruove, e fatta giustizia, *fol.* 244. *n.* 4.
Assente chi sia, e che differisce dal vagabondo? *fol.* 222. *n.* 11.
Assente dalla patria dov' è numerato, non si può tassare nè più, nè meno che i Cittadini presenti, dedottine i carlini 15. che paga dove tiene domicilio, *fol.* 48. *n.* 7.
Assente che a nessuna Universitá si trova numerato, paga dove abita come fuoco ivi acquistato, *fol.* 49. *n.* 8.
Assenti dal Regno con frode non possedendo beni nella Patria restano fuochi ; ma in caso contrario, e non tenendo famiglia si deducano, *fol.* 221. *n.* 5.
Assenti *extra Regnum* senza frode, quando l' entrate ascendono *ultra unciam*, restino per fuochi, *fol.* 221. *n.* 4.
Assenti dalla Patria, che tengono domicilio in Napoli, si deducano ; purchè con testimonj sommarj si verifichi, che *ultra decennium* sono stati in Napoli, *fol.* 222. *n.* 8.
Assenti, che vanno ad abitare alle Terre della Santissima Annunziata, o di Montevergine, non si deducano dalla loro Patria, se non quando avessero abitato *ultra decennium*, *fol.* 224. *n.* 14.
Assenso si presume quando nell' istrumento si asserisce essersi spedito, e poi si vede esser continuato il pagamento dall' Universitá, *fol.* 18. *n.* 13.
Assenso quando si presume impetrato per li creditori istrumentarj sopra l' Universitá, *fol.* 18. *n.* 8. *e* 9.
Assenso come si presenta ora nello Stato di Tappia, *fol.* 19. *n.* 18.
Assenso Regio a che fine è necessario ne' contratti dell' Universitá, *fol.* 26. *n.* 11.
Assenso Regio per l' Universitá non si può ottenere, se non precede parlamento de' Cittadini congregati, *fol.* 37. *n.* 7.
Assenso Regio per l' Universitá, che ha vissuto oltre anni dieci per tassa, dazio, gabella o altro modo, non è necessario, perchè s' intende approvata detta lunga consuetudine tacitamente, *fol.* 37. *n.* 8.
Assenso quando s' impone la Gabella, si dee impetrare dal Re, *fol.* 52. *n.* 9.
Assenso quando si dee impetrare per fare il Catasto, vi vuole l' ordine al Capitano colla clausola *presente e futuro*, *fol.* 59. *n.* 2.
Assenza di notabile lunghezza, anche che sia Schiavone, o altro, che non tiene permanenza, anche per esercitar professione, e non con animo di far domicilio, fa che resti per fuoco dove abita, *fol.* 222. *n.* 12.
Assisa alle robe da vendersi spetta al Catapano dell' Universitá, e non al Barone, *fol.* 140. *n.* 38.
Assisa che cosa sia? *fol.* 174. *n.* 1.
Autori, che hanno scritto sopra la formola dell' apprezzo dell' Universitá, e quali leggi abbiamo nel Regno, *fol.* 37. *n.* 9.
Autori, che hanno scritto dell' obbligo tra' Baroni e Vassalli, *fol.* 142. *n.* 12.
Avventizj forestieri di età maggiore *ad tempus* si deducano ; ma non essendo *ad tempus* non si deducano, *fol.* 225. *n.* 1.
Avventizj di fuora Regno accasati, benchè stiano a casa locanda, e non posseggono, restano per fuochi, *fol.* 226. *n.* 2.
Avventizj Regnicoli *ad tempus*, e di Luoghi franchi de' Fiscali si deducano ; e non essendo *ad tempus* restino per fuochi, *fol.* 226. *n.* 3. vedi al *cap.* 9. *n.* 12.

B

Bandi della Portulania quali si debbono osservare oggi, *fol.* 161. *n.* 37.
Bandi ed istruzioni sono fatti dalla Regia Camera non solo per lo Portulano Regio, ma per lo Portulano del Barone e della Universitá, *fol.* 161. *n.* 40.
Bandi degli animali erranti, oro ed argento, ed ogni altra cosa, che si trovasse senza Padrone, s' applica al Regio Fisco dopo l' anno, *fol.* 161. *n.* 41.
Bandiera si dee levare ne' tempi stabiliti nel Privilegio, *fol.* 181. *n.* 2.
Banditi e Forgiudicati essendo soli non dipendendo da fuochi antichi, nè possedendo, si deducano; e se per contrario, restino fuochi ; ma avendo figli, fratelli o nipoti maggiori di età, restino fuochi, ed i minori si deducano se non posseggono *ultra unciam*, *fol.* 244. *n.* 2.
Banditi, Forgiudicati e semplici inquisiti in che differiscono, e quando si deducono, *fol.* 245. *n.* 6.
Bando generale, o Editto si dee fare prima di porsi mano al Catasto, *fol.* 34. *n.* 1.
Barone non può intervenire all' elezione de' Sindaci, *fol.* 3. *n.* 4.
Baroni ed altre persone d' autorità non possono mutare o alterare la situazione fatta e facienda per li Fiscali, nè farla fare da' Sindaci, Eletti ed altri Amministratori dell' Universitá, *fol.* 16. *n.* 28.
Baroni che tengono bestiami a che sono tenuti, *fol.* 42. *n.* 5.
Baroni nelle loro Terre che franchigie godono, *fol.* 46. *n.* 38.
Barone, ch' è numerato alla sua Patria, e tiene industrie di animali alla Baronia comprata, dee contribuire dove pascolano, *fol.* 53. *n.* 2.
Baroni sono franchi per gli animali che tengono al feudo, e come intendasi, *fol.* 53. *n.* 6.
Baroni come si debbono portare co' Vassalli, *fol.* 134. *n.* 1.
Baroni non possono impedire a' Vassalli il comprare e vendere, *fol.* 135. *n.* 2.
Baroni non diano a' Vassalli molestia, nè oppressione alcuna, *fol.* 135. *n.* 4.
Baroni come debbono comprare, permutare e rimettere le pene de' delinquenti, *fol.* 136. *n.* 10.
Baroni non possono impedire i matrimonj, *fol.* 136. *n.* 12.
Baroni non possono fare nuove difese o chiusure, *fol.*

Digitized by Google

fol. 136. *n.* 14.
Baroni debbono essere moderati nell' uso de' boschi o selve delle Terre, *fol.* 136. *n.* 15.
Baroni non forzino i Vassalli a comprare o pigliare in affitto le loro entrate, *fol.* 136. *n.* 16.
Baroni non possono forzare i Vassalli a cuocere il pane a' loro forni, macinare il grano od olive ne' loro molini o trappeti, *fol.* 137. *n.* 17.
Baroni non possono impedire a' Vassalli l' alloggiare o fare osterie, *fol.* 137. *n.* 18.
Baroni non possono imporre nuovi servizj, e nuove angarie a' Vassalli col pretesto de' privilegi, *fol.* 137. *n.* 19.
Baroni non tengano carcere oscure nè sotto terra, *fol.* 137. *n.* 21.
Baroni non possono proibire a' Vassalli il vendere le loro sete a chi lor piace, estraerle dopo pagati i Regj diritti, *fol.* 138. *n.* 22.
Baroni non s' intromettano nelle materie dell' Università, *fol.* 138. *n.* 24.
Baroni o Officiali non possono pigliare dall' Università partiti, amministrazione in demanio o *ad credentiam*, *fol.* 139. *n.* 25.
Baroni non possono ricevere dall' Università donazioni, affitti *ad tempus* o perpetui, nè fare altri contratti senza Regio assenso, *fol.* 139. *n.* 26.
Baroni non possono costringere i Gabelloti o Affittatori a pagar loro denaro che sia assegnato a' pagamenti Regj, o particolari, *fol.* 139. *n.* 27.
Baroni non possono pigliare in affitto le Gabelle dell' Università, nè participare, *fol.* 139. *n.* 28.
Baroni o altri laici non s' intromettano nell' elezione de' Prelati, nè possano per causa de' Chierici molestare i consanguinei, *fol.* 139. *n.* 29.
Baroni non facciano elezione di persone Chiesastiche nell' amministrazione della giustizia, *fol.* 139. *n.* 30.
Barone come primo Cittadino non può impedire la vendita della difesa dell' Università, *fol.* 140. *n.* 32.
Barone può fidare nel demanio, purchè non s' impedisca l' uso de' Vassalli, e che non venda a' forestieri, *fol.* 140. *n.* 33.
Barone non dee affittare le pene contumaciali o proventi civili al Mastrodatti, ma li dee esigere il suo Erario, *fol.* 140. *n.* 34.
Barone dee deputare il Giudice delle seconde cause nel luogo della giurisdizione, o al più trenta miglia distante, *fol.* 140. *n.* 35.
Barone che ha più Terre o Castelli non può far reggere Corte, o amministrare giustizia a' Vassalli fuori della Patria, *fol.* 140. *n.* 36.
Baroni non hanno le revisioni o appellazioni a se medesimi, *fol.* 140. *n.* 40.
Baroni non possono tenere l' Avvocato, o Procuratore fiscale, fuorchè il Principe di Bisignano, *fol.* 140. *n.* 41.
Baroni non possono far grazia, se non hanno le prime, seconde e terze cause, *fol.* 140. *n.* 42.
Barone non può conoscere delle cause fra lui ed i suoi Vassalli, nè può commetterle ad altri &c. *fol.* 140. *n.* 44.
Barone non può esercitare la giurisdizione da se stesso nè fare le commessioni o delegazioni vincolate, *fol.* 140. *n.* 45.
Barone ed ogni altro, che litiga con l' Università e suoi Cittadini dipendenti dal Barone, non hanno voce attiva nè passiva all' elezione de' Sindaci, *fol.* 5. *n.* 7. *e* 9. *e fol.* 3. *n.* 4.
Barone non può rimuovere gli Officiali fra l' anno, *fol.* 140. *n.* 46.
Barone non può rinunciare al suo Privilegio in pregiudizio del Vassallo, *fol.* 140. *n.* 47.
Barone perchè è legittimo Cittadino, *fol.* 140. *n.* 48.
Barone è immune da' pesi, e per qual causa, *fol.* 140. *n.* 49.
Barone non ha cosa comune nell' amministrazione economica dell' Università, *fol.* 140. *n.* 50.
Baroni sono preferiti a' Forestieri per lo medesimo prezzo quando i Vassalli vendono, *fol.* 141. *n.* 1.
Barone tiene quindici obblighi meno verso il suo Vassallo, *fol.* 142. *n.* 2.
Barone, che maltratti i Vassalli, può essere privato del feudo, *fol.* 142. *n.* 10.
Barone non può impedire la libertà a' Vassalli di vendere a chi loro piace, nè di comprare, o affittare i beni del Barone, *fol.* 142. *n.* 14.
Barone non può impedire a' Vassalli di portar fuora a vendere seta, lana, lino, grano ed altro, *fol.* 142. *n.* 15.
Barone non può fare nuove difese, o chiusure senz' assenso Regio, e consenso de' Vassalli, *fol.* 143. *n.* 23.
Barone, come primo Cittadino ha l' uso de' beni universali, ma moderato, che non impedisca la coltura, ed il pascolo a' Vassalli, *fol.* 143. *n.* 24.
Barone non può impedire forni, molini, trappeti di olio, far taverne senza speciale jus prohibendi, *fol.* 143. *n.* 25.
Barone non può edificare nuovi Casali, anche sul luogo degli antichi distrutti, *fol.* 143. *n.* 28.
Barone non può intromettersi ad amministrare, o affittare Gabelle dell' Università, nè partecipare in detti affitti, e l' istessa proibizione sia per le persone Ecclesiastiche, o altri assenti dalla Real giurisdizione *fol.* 143. *n.* 29.
Barone non può concedere all' Università, beni, o ragioni feudali, ed esigere denari; o assegnare senza Regio assenso, *fol.* 144. *n.* 30.
Barone non può esigere da' Gabelloti, o altri Affittatori dell' Università denari ad altro assegnati, *fol.* 144 *n.* 31.
Barone non può pretendere l' escadenze, che toccano alle Portulanie, anche se ha comprata la Portulania, perchè vi bisogna special concessione, *fol.* 161. *n.* 43. *e* 48.
Barone, e Corte Baronale non si può intromettere all' appellazione, o revisione de' conti, ma solamente può destinar persona a far le Parti fiscali, *fol.* 195. *n.* 16.
Baroni nelle Terre del loro util dominio si deducono, ma quelli numerati nella precedente numerazione per capofuoco, e sottofuoco, restano per fuoco, ed i Napoletani si deducono, *fol.* 227. *n.* 1., vedi al *n.* 5.
Baroni Cittadini di una Città, benchè abitino nelle loro Baronie, restano per fuochi nella Città, e loro Patria, *fol.* 228. *n.* 2.
Barone, che tiene il nudo nome, essendo dell' Università la Baronia, resta per fuoco, *fol.* 228. *n.* 3.
Barone nell' anno 1648. numerato nella Città di Lecce, fu con provvisione della Regia Camera aggregato nel 1660. per fuoco nella sua Baronia di Trepuzzi, e nella numerazione del 1664. si decise dalla Camera, che restasse per fuoco in detta sua Baronia di Trepuzzi in esecuzione di dette provvisioni; *fol.* 228. *n.* 4. e si assegna la ragione *n.* 8.
Barone dee pagare la bonatenenza per li beni burgensatici comprati unitamente con la Baronia, o dopo fatto Barone, ma di quelli comprati prima, dee pagare le collette, *ut Civis*, *fol.* 228. *n.* 6.
Barone, e particolari, quando sono franchi di collette, e quando si debbono collettare, *fol.* 60. *n.* 5.
Barone, che possiede Baronia sotto diversi Vescovi può esso, ed i suoi figli chiericarsi da quel Vescovo, che gli piace di dette sue Baronie, *fol.* 228. *n.* 9.
Battezzato in Napoli quando gode la Civilità, *fol.* 69. *n.* 1.
Beni si apprezzano in quella Università, dove sono siti, benchè i possessori abitassero in altra Università, *fol.* 38. *n.* 13.
Beni come si debbono stimare, *fol.* 56. *n.* 11.
Beni feudali non si debbono tassare, e come s' intende, *fol.* 57. *n.* 26.
Beni burgensatici de' Baroni si debbono tassare, *fol.* 57. *n.* 27.
Beni a che ragione si debbono tassare, *fol.* 57. *n.* 30.
Beni feudali rustici, conceduti dal Barone a' Particolari, quando sono franchi di collette, e quando si debbono collettare, *fol.* 60. *n.* 5.
Beni dal dì, che sono ascritti al catasto, restano ipotecati per li pagamenti dell' Università, che debbono pagare, anche se passano in mano di persona franca, come ciò s' intenda; *fol.* 104. *n.* 47.
Beni del Sessagenario, se non costano per catasto, si debbono esaminar *formiter* i testimonj per costare, *fol.* 218. *n.* 6.
Bestiami di ciascuna specie in che luogo si debbono tassare e catastare, *fol.* 41. *n.* 1.
Bestiami a Società *seu* alla parte, e per questo quanto, e dove si debbono tassare, *fol.* 41. *n.* 2.
Bestiami fidati di Dogana quanto si debbono tassare, *fol.* 42. *n.* 3. *e* 7.
Bestiami, che si portano *ad pascua sumendum* non pagano passi, *fol.* 46. *n.* 28.
Bestiami, che si portano per la grascia di Napoli, non paga-

Digitized by Google

pagano, paſſi *fol.* 46. *n.* 28.
Bonatenenti, che eſigerono interamente dall' Univerſità l' annue entrate al ſette per cento, ſenza pagare la bonatenenza, debbono perdere i loro crediti, ed ancora debbono reſtituire il di più eſatto, *fol.* 93. *n.* 21.
Bonatenenti, a quali peſi ſono obbligati per li loro beni contribuire, *fol.* 93. *n.* 24.
Bonatenenti ſi poſſono aſtringere a pagare, anche dove ſi vive per Gabella, facendoſi l' apprezzo de' beni per liquidare la bonatenenza, *fol.* 99. *n.* 12.
Bonatenenti, benchè aveſſero accataſtati i beni, dove abitano, e non dove ſono ſiti, perchè ivi viveano per Gabella, poſſono accataſtarſi poi, dove ſono ſiti, quando mutano a vivere per cataſto; *fol.* 100. *n.* 13.
Bonatenenti non poſſono ſfuggire di pagare, dove ſono ſiti i beni, anche in tempo che ſi vive per Gabella, *fol.* 100. *n.* 14.
Bonatenenza, quando vi è interceduto il decreto del Regio Collateral Conſiglio (olim, oggi però della Real Camera di S. Chiara) ſopra il patto dell' immunità; ſi diſtinguono tre caſi, *fol.* 92. *n.* 18.
Bonatenenza ſi dee pagare da' Cittadini dell' Univerſità ſopra l' annue entrate per la rata, che tocca, *fol.* 13. *n.* 15.
Bonatenenza, e gabella debbono ſtare in potere dell' Univerſità, e del ritratto ſoddisfare in primo luogo i pagamenti fiſcali, e del rimanente gl' iſtrumentarj, ed i peſi forzoſi, *fol.* 15. *n.* 25.
Bonatenenza ſi dee pagare da' Creditori dell' Univerſità ſopra l' annue entrate per la rata, che tocca, *fol.* 13. *n.* 15.
Bonatenenza, che ſi paga da' Creditori, non ſi ritiene dall' Univerſità debitrice, quando il Creditore abita in altro Caſale, o Terra, che tengono comunità di territorio, *fol.* 39. *n.* 15.
Bonatenenza ſi dee da' Baroni per li beni burgenſatici, entrate, frutti ed induſtrie, *fol.* 90. *n.* 1.
Bonatenenza va a peſo delle Regie Udienze, Percettori, o Teſorieri per l' elezione, *fol.* 91. *n.* 6.
Bonatenenza ſi paga, dove abita il bonatenente, e non dove poſſiede, ſe i Territorj ſono promiſcui, e contribuiſcono a' peſi ordinarj, *ed eſtraordinarj*, *fol.* 92. *n.* 11.
Bonatenenza, e Collette ſi pagano per gli ſtabili, ed annue entrate tanto redimibili, quanto perpetue, *fol.* 92. *n.* 19.
Bonatenenza ſi paga da chi riceve i frutti, *fol.* 92. *n.* 16.
Bonatenenza ſi dee pagare, non oſtante il patto dell' immunità, *fol.* 92. *n.* 17.
Bonatenenza a che ragione ſi dee imporre, *fol.* 94. *n.* 30.
Bonatenenza elaſſi i dieci anni ſi eſige *via ordinaria*, *fol.* 94. *n.* 31.
Bonatenenza oggi ſi dee liquidare ed eſigere da' Signori Preſidi, ed Avvocati Fiſcali delle Regie Udienze, e pretendendo i Baroni eſſere gravati, accedono alla Regia Camera, e fra tanto paghino, *fol.* 94. *n.* 32.
Bonatenenza, e ſua pratica donde ſi ricava, e come dee taſſarſi, *fol.* 98. *n.* 9.
Bonatenenza, dove non ſi trovaſſe liquidata, ſi può liquidare ſommariamente, ed eſigere per lo decorſo di 10. anni in qua con la via eſecutiva, ed oltre di 10. anni con la via ordinaria, *fol.* 100. *n.* 15.
Bonatenenza de' cenſi iſtrumentarj ſopra l' Univerſità, benchè ivi ſi viveſſe per Gabelle, *fol.* 100. *n.* 16.
Bonatenenza ſi liquida per ragione de' frutti ſecondo una opinione, e per ragione di proprietà ſecondo l' altra opinione, e come ſi conciliano dette opinioni contrarie, *fol.* 101. *n.* 21.
Bonatenenza non ſi paga, dove il Territorio è comune, o vero è promiſcuo, *fol.* 103. *n.* 37.
Bonatenenza ſi dee, non oſtante che vi foſſe patto di non pagarſi, *fol.* 103. *n.* 38.
Bonatenenza per gl' Iſtrumentarj non ſi paga da' Napoletani, ma ſolo per gli ſtabili, *fol.* 103. *n.* 39.
Bonatenenza non ſi paga da' Cavajoli così per gli ſtabili, come per li cenſi iſtrumentarj, quando però ſono nativi, e tengono domicilio in detta Città della Cava, ma non quando abitano in altro luogo, *fol.* 103. *n.* 40.
Bonatenenza ſi eſige con la via eſecutiva fra 10. anni, ma paſſato detto termine ſi ricerca termine, e ſentenza, *fol.* 103. *n.* 41.
Bonatenenza che coſa ſia, e come s' impone, *fol.* 92. *n.* 14.
Bonatenenza ſi eſige, non oſtante l' appellazione, ſubito che è liquidata da 10. anni in qua, *fol.* 104. *n.* 42.
Bonatenenza ſi eſige con la via eſecutiva, e per 10. anni ſi preferive detta via efecutiva, la quale s' intende per via di agire, e non per via di eccezione, perchè l' eccezione dura perpetuamente, *fol.* 104. *n.* 43.
Bonatenenza per gli animali non ſi paga da' Napoletani, quando voleſſero pagarne la fida all' Univerſità, perchè ſta a loro elezione pagare la fida, e bonatenenza, *fol.* 104. *n.* 44.
Bottegai diano nota delle robe eſiſtenti in loro bottega, *fol.* 127. *n.* 15.
Bracciale, che non ha roba, ſi taſſa ſolamente carlini dieci per la teſta, *fol.* 33. *n.* 3.
Bracciale quanto dee pagare, dove ſi vive per Gabella? *fol.* 69. *n.* 2.
Bracciali quanto ſi debbono taſſare? *fol.* 31. *n.* 15.
Bracciali, come ſi debbono taſſare? *fol.* 35. *n.* 11.
Bracciali quanto debbono contribuire, ed in che ſono franchi, *fol.* 42. *n.* 16.
Bracciali ſono franchi di alloggiamenti, come anche i Dottori, *fol.* 61. *n.* 3.
Buccieri, e ſimili, che debbono oſſervare, *fol.* 126. *n.* 11.
Buoi *a menando*, vulgo a *Pedagio* a chi ſi debbono accataſtare, *fol.* 42. *n.* 6.
Buoi dati *a menando*, o ſia *a Pedagio*, e così altra ſorta di animali, quando ſi taſſano ſolamente al Padrone, o quando metà col Maſſaro, o ſuo Colono, *fol.* 54. *n.* 8.
Buoi dati *a menando*, e quali ſi vogliano altri Animali, che paſcolano i buoi feudali ſenza neceſſità, perchè ſi privano a vendere i paſcoli, *fol.* 102. *n.* 28.

C

CAci cioè Formaggi, e Salſume, che vengono da fuori Regno, in quali luoghi ſi debbono ſcaricare, *fol.* 126. *n.* 8.
Cacio da eſtraerſi da Napoli, paghi la gabella, *fol.* 127. *n.* 18.
Calce, Arena, Travi, ed altro ſi può tenere nelle vie pubbliche, dov' è conſuetudine di tenerle, nè ſi può impedire dal Portulano, *fol.* 161. *n.* 45.
Campeſi quanto ſi debbono taſſare, *fol.* 30. *n.* 2.
Cancelliere, come dee eſſere, ed a che è obbligato, *fol.* 197. *n.* 2.
Cancellieri delle Terre debbono fare un ſol conto di tutte le impoſizioni ordinarie, ed eſtraordinarie, ed un ſol pagamento, &c., *fol.* 21. *n.* 2.
Capitani de' luoghi, dove i Sindaci Eletti, ed altri maneggiano l' entrate del Pubblico, quando contravvengono al tenore della Prammatica, ne debbano pigliare informazione, ed inviarla a S. R. M. *fol.* 15. *n.* 24.
Capitano del luogo dee intervenire al Cataſto, *fol.* 31. *n.* 11.
Capitano, e Padroni di Vaſcelli di che ſono franchi, *fol.* 70. *n.* 5.
Capitano, o Officiale del luogo, come dee coſtringere i debitori ad iſtanza degli eſattori ſenza pagamento alcuno, *fol.* 152. *n.* 5.
Capitano dee eſſer diviſo dal Maſtrodatti, *fol.* 175. *n.* 8.
Capofuoco numerato non paga 42. carlini, che ſta taſſato dalla Regia Corte, che detta taſſa ſerve per tener conto tra l' Univerſità, ed il Fiſco, ma tra' Cittadini, detto peſo ſi ripartiſce più, e meno ſecondo l' induſtria, ed i beni di più, o meno, che ciaſcheduno poſſiede, *fol.* 212. *n.* 25.
Caratarj, o Participanti, benchè non foſſero obbligati, poſſono aſtringerſi *in ſolidum* pagare, *fol.* 25. *n.* 4.
Carcere ſotterra è proibito ſotto pena di duemila ducati la prima volta, e quattromila ducati la ſeconda volta, e pena arbitraria, *fol.* 143. *n.* 26.
Carlo di Angiò inveſtito del Regno di Napoli, da Papa Clemente IV. venne a diſcacciare il Re Manfredi, *fol.* 142. *n.* 3.
Carlo Doto con altri della Terra del Saſſo ſono eſcluſi con decreto della Regia Camera all' eſſer ricevuti per ſoldati, acciò non defraudino la loro Univerſità, *fol.* 66. *n.* 7.
Carne che ſi ammette dentro la Città, e ſuo diſtretto, *fol.* 126. *n.* 14.
Carni freſche, o ſalate non ſi poſſono comprare, fuorchè ne' luoghi ſoliti, *fol.* 125. *n.* 5.
Carni non ſi poſſono portare alle Botteghe ſenza licenza &c., *fol.* 126. *n.* 13.
Carrette, e Carrettoni, che cacciano terreno, come debbano eſſere, *fol.* 156. *n.* 18.

Digitized by Google

Carri non possono entrare nella Città, se non fino al Mercato, *fol.* 155. *n.* 11.
Casa, che tiene in affitto la Vedova per abitazione quanto paga di affitto, si deduce dall' entrate de' suoi beni, *fol.* 211. *n.* 19.
Casa vacua resta per fuoco, quando si trova guernita di suppellettili, e che si conosca esservi fatto fuoco per abitazione, che in frode sia stata lasciata vacua, *fol.* 245. *n.* 1.
Casa, dove abita la Vedova, non si apprezza, se non le frutta, oltre l' abitazione, somma maggior di ducati sei; *fol.* 211. *n.* 18.
Casali esigono i pagamenti anche de' Cittadini della Terra &c., *fol.* 70. *n.* 6.
Casali, che sono feudi di Monte-Vergine, di che sono franchi, *fol.* 70. *n.* 7.
Casali di Napoli godono l' immunità de' Napoletani, *fol.* 71. *n.* 8.
Cassa si faccia con tre chiavi, e chi le dee tenere, *fol.* 31. *n.* 10.
Cassiere, che si dee eleggere, che persona debba essere, come debba conservare il denaro, e dove lo debba deporre, *fol.* 30. *n.* 8. *e* 18.
Cassiere dopo eletto non si può amovere, fuorchè in caso di morte, senza ordine di S. R. M., e come si dee praticare, *fol.* 31. *n.* 19.
Cassiere che dee osservare, *fol.* 32. *n.* 30.
Cassiere dee attendere all' esazione della Tassa, *fol.* 32. *n* 31.
Cassiere in che forma dee amministrare il denaro, che esige, *fol.* 32. *n.* 33.
Cassiere non dee pagare il denaro pervenuto in suo potere in qualsivoglia causa, anche urgentissima, *fol.* 32. *n.* 35.
Cassiere in fine dell'anno dee dare il conto in potere del Razionale, *fol.* 32. *n.* 36.
Castellano, e Soldati della Città di Brindisi di che sono immuni, *fol.* 69. *n.* 4.
Catapano e suo officio in che consiste, e da chi si elegge, *fol.* 175. *n.* 1.
Catasto si può fare senza regio assenso, e senza precedere provvisioni della Regia Camera, e si dichiara la dottrina del nostro Autore, di Nicolino, ed altri, che dicono bisognarvi, *fol.* 37. *n.* 6.
Catasto chiuso, e catasto aperto in che differiscono, *fol.* 104. *n.* 48.
Catasto, *seu* apprezzo, si dee rinnovare ogni anno nel mese di Maggio, e per qual ragione più in detto mese, che non in altri mesi dell'anno, *fol.* 38. *n.* 11.
Catasto prova il valore della cosa, *fol.* 122. *n.* 27.
Catasto si dava a conservare nell' Archivio della Regia Camera anticamente, ma ora non è più in uso, *fol.* 39. *n.* 16.
Catasto, Gabelle, e Dazj come si debbono registrare, *fol.* 198. *n.* 5.
Catasto come, e da chi si sottoscrive, dopo finito, *fol.* 106. *nell' Istruzioni*.
Catasto, benchè sta determinato non doversi fare ogni anno, è meglio farsi per la ragione ivi addotta, *fol.* 59. *n.* 1.
Cattivi in mano de' Turchi, essendo poveri, si deducono, e possedendo *ultra unciam annuam* restano per fuochi, *fol.* 248. *n.* 1.
Cavajuoli, quando, ed in che debbono essere franchi, *fol.* 42. *n.* 14.
Cavajuoli, che abitano fuori la patria loro, sono tenuti alla bonatenenza per gli stabili, e per l' annue entrate, *juxta Catastum*, se non pagano *in propria patria*, *fol.* 92. *n.* 12.
Cavalieri di S. Lazzaro, e simili restano per fuochi, *fol.* 241. *n.* 9.
Cavaliere aggregato ad un de' Sedili di Napoli gode, benchè tenga domicilio fuori, *fol.* 243. *n.* 37.
Cavaliere Napoletano di Sedile, benchè sia nato fuori Napoli, gode i privilegj Napoletani, *fol.* 242. *n.* 31.
Cause tra Locati, e Napoletani si trattano nella Regia Camera, e si rigetta l' opinione di Novario, di Carlevale, e de Marinis, ed altri in contrario, *fol.* 85. *n.* 21.
Cautela delle Persone, che non si debbono scrivere al Catasto, *fol.* 104. *n.* 49.
Cautela dell' Università contra i creditori, *fol.* 19. *n.* 20.
Cautele de' pagamenti, ed altro debbono tutte conservarsi in Archivio, *fol.* 199. *n.* 10.
Cautela de' creditori contra l' Università, *fol.* 19. *n.* 20.
Cedola, *seu Nota*, che si dà da quelli, che si tassano, che cosa dee contenere, *fol.* 55. *n.* 3.
Cedola quando si presenta, come si riceve, *fol.* 60. *n.* 5.
Censi istrumentarj ridotti prima a 7. per 100., ed in poi a 5. per 100., e quanto sia tassata la bonatenenza per detti istrumentarj, *fol.* 103. *n.* 35.
Censi quali si deducono, e quali no dall' apprezzo, *fol.* 101. *n.* 23.
Censo si dee dedurre dall' apprezzo, *fol.* 55. *n.* 7.
Censuarj di Chiesa a che sono tenuti, *fol.* 76. *n.* 22.
Centimoli, Molini, Molinelli a mano, e con animali non si possono tenere ne' Casali di Napoli in luoghi particolari, *fol.* 128. *n.* 8.
Cessando la causa della disposizione, cessa la disposizione, *fol.* 51. *n.* 7.
Cessione de' beni non giova a non essere numerato, *fol.* 79. *n.* 52.
Cessione de' beni non escusa dal fuoco chi fa *cedo bonis*, ma lo fa restare per fuoco, *fol.* 241. *n.* 15.
Chiaviche, o Fossi per buttarsi immondezze non si possono fare in luogo pubblico sotto pena di un ducato, *fol.* 159. *n.* 14.
Chierici, e Napoletani debbono essere esenti dalla tassa de' fuochi, *fol.* 30. *n.* 5. *e* 7.
Chi paga ciò, che non dee scientemente, non può ripeterlo, ma se lo pagasse, credendo che lo dovesse, potrebbe ripeterlo, *fol.* 29. *n.* 18.
Chi va ad abitare in qualsivoglia luogo, anche in Napoli, è tenuto contribuire il peso del fuoco, *ut alii cives*, alla patria, o dove fu numerato, *fol.* 48. *n.* 4.
Chi viene in Napoli per negozj dell' Università destinato, se non è eletto in pubblico parlamento con procura autentica, incorre nella pena, *fol.* 26. *n.* 7.
Città di Bisaccia ha privilegio di non pagare i fuochi in quella aumentati, *fol.* 79. *n.* 60.
Città, che *de jure* non riconoscono Superiore, possono imporre le Gabelle, e quelle, che hanno il mero, e misto imperio per privilegio dal Principe, o per consuetudine, o per costituzione *de Pace Constantia*, *fol.* 122. *n.* 12.
Cittadinanza, e Civiltà Napoletana, come si acquista *fol.* 72. Allegazione di D. Gio: Domenico Albarella, *ivi col.* 1.
Cittadino nato in qualche Città gode i privilegj, ed immunità di quella, *fol.* 76. *n.* 19.
Cittadino alletto, cioè aggregato in qualsivoglia Città, può pascere in pregiudizio della fida, ch' è del Barone, *fol.* 243. *n.* 38.
Cittadino numerato in qualche terra partendosi anche resta obbligato, ed essendo numerato in due Terre, a che viene obbligato, *fol.* 76. *n.* 20.
Cittadini di Terra di Lavoro, e Terre di Marine possono pigliare cacio, e salsume per uso proprio, e darne la notizia all' Arrendatore, *fol.* 126. *n.* 9.
Cittadini di Castell' a Mare di Stabia non contribuiscono agli allogiamenti de' Soldati, *fol.* 71. *n.* 14.
Cittadini non pagano bonatenenza per li censi istrumentarj, ma si tassano a ragione, che pagano gli altri Cittadini per l' altre lor vendite, *fol.* 103. *n.* 36.
Cittadini di Lecce sono franchi di Dogana, e dove &c., *fol.* 71. *n.* 15.
Cittadini in quali luoghi, o quando debbono scopare avanti le loro case, *fol.* 155. *n.* 16.
Cittadini di Manfredonia sono franchi delle grana se per oncia della nuova Gabella, *fol.* 72. *n.* 16.
Cittadini debbono ogni Sabbato nettare avanti le loro case, *fol.* 154. *n.* 3.
Cittadini forestieri, che abitano in qualche Terra, e sono numerati per fuochi, a che sono tenuti, e che debbono godere, *fol.* 72. *n.* 17.
Cittadini di Amalfi quando godono le franchigie de' Napoletani, *fol.* 71. *n.* 9.
Cittadini dove debbono pagare, e portare i pesi, se dove nati, o dove numerati, *fol.* 43. *n.* 18.
Cittadini della Cava, che abitano in altri luoghi, a che sono obbligati nell' immissione de' salsumi, *fol.* 72. *n.* 13.
Cittadini non possono essere molestati *extra territorium*; nè nella persona, nè ne' beni, eccetto però se si allontanassero *in fraudem*, *fol.* 152. *n.* 7.
Cittadini di Brindisi, o forestieri ascritti quando godono l' immunità de' Cittadini antichi, *fol.* 71. *n.* 10.
Cittadini debbono pagare le collette per li beni *extra terri-*

Digitized by Google

territorium, *fol.* 47. *n.* 43.
Cittadini di Bari non godono il privilegio del Re Federico, però non si deroga a' decreti della Regia Camera della Sommaria, *fol.* 71. *n.* 11.
Cittadini de' Casali debbono dar notizia in tempo della raccolta agli Officiali della Gabella della Farina della quantità del grano, ed altro soggetto a detta gabella, che hanno raccolto nelle loro masserie, *fol.* 129. *n.* 7.
Cittadini di Capua non godono l' immunità di alloggiare &c., *fol.* 71. *n.* 12.
Civiltà Napoletana, chi la gode, e quando, *fol.* 76. *n.* 18. *e* 47.
Clausola da porsi nelle provvisioni, che si spediscono per lo pagamento della bonatenenza per li beni necessarj, *fol.* 94. *n.* 28.
Clerici, che non sono in Sacris, e Novizj de' Monaci si numerano per fuochi, ma si deducono, quando passano all' Ordine Sacro, o alla Professione, e se ne assegna la ragione, *fol.* 231. *n.* 19.
Clerici *in minoribus* restano per fuoco, *fol.* 230. *n.* 7. *e* 231. *n.* 19.
Clerico beneficiato sessagenario, che possiede solamente i frutti del beneficio, fu dedotto dalla Numerazione, *fol.* 230. *n.* 9.
Cloache, *seu* Necessarj si debbono fare da tutti, *fol.* 155. *n.* 17.
Collette non dee eccedere la concorrente quantità della necessità, *fol.* 122. *n.* 25.
Collette hanno la via esecutiva, e come si dee procedere nell' esecuzione, *fol.* 47. *n.* 44.
Colletta de' beni dotali da chi si dee pagare dal marito, o dalla moglie, *fol.* 56. *n.* 22.
Colletta, che significa, e sua etimologia, *fol.* 124. *n.* 6.
Coloni di beni di Chiese di che sono franchi, *fol.* 76. *n.* 21.
Colono, o Parsonale dee vendere più presto al padrone del predio, che ad altri per lo prezzo eguale, *fol.* 175. *n.* 10.
Colonne, Scale, e Pali non si possono fare al pubblico, sotto pena di ducati sei, *fol.* 158. *n.* 8.
Commessarj non possono esigere altro, che un solo salario, benchè avessero più commissioni contra l' Università, e l'accesso si esiga dal fuoco più vicino, *fol.* 149. *n.* 1.
Commessarj della Regia Corte in quanti pagamenti debbono riscuotere, *fol.* 21. *n.* 5.
Commessarj tanto deputati da S. R. M., quanto dalla Regia Camera di S. Chiara, o dalla Regia Camera della Sommaria, della G. C. della Vicaria, Contestabili, Vice-Ammiranti, ed altri di qualsivoglia sorta &c. non debbano alloggiarsi dalla Università, nè a quella possono domandare stanze, letto, ed olio, ed altro &c. ma ne' loro bisogni si provveggano con proprj denari, come ogni passeggiero, sotto pena di Galea, o Relegazione &c., *fol.* 14. *n.* 20.
Commessarj de' Ministri pecuniarj, o Assegnatarj, che debbono fare, e come debbono fare le ricevute, che dovranno fare per lo denaro, che andranno riscuotendo, *fol.* 21. *n.* 3.
Commessarj di qualsivoglia rata non possono domandare spese &c. nè anche per una sera, *fol.* 147. *n.* 1.
Commessarj, ed Esecutori non possono comprare cosa alcuna di quelle, che si venderanno per l'esecuzione, *fol.* 22. *n.* 12.
Commessarj Regj debbono osservare le Prammatiche Regie ed istruzioni &c., *fol.* 148. *n.* 7.
Commessarj de' Tribunali ad istanza de' creditori particolari che debbono osservare &c., *fol.* 22. *n.* 14.
Commessarj non possono per le giornate loro toccare il denaro delle gabelle, entrate ed effetti dell' Università; ancorchè volontariamente lor si pagasse &c., *fol.* 148. *n.* 13.
Commessarj, Ministri Regj ed Assegnatarj non possono travagliare i Cittadini, nè nella persona, nè ne' loro animali o nella roba fuori del Territorio &c., *fol.* 21. *n.* 10.
Commessarj, lor si dee tassare il salario di giornate; ma unito secondo la qualità e distanza &c., *fol.* 147. *n.* 5.
Commessarj trovando difficoltà negli Esattori debbano eseguire contra degli Affittatori ed altri obbligati; ancorchè Cittadini *etiam* del Governo, *fol.* 21. *n.* 9.
Commessarj che debbono osservare *remissive*, *fol.* 149. *n.* 18.
Commessarj non possono per giorni otto estrarre dal Territorio l'esecuzione che faranno, ed ogni giorno debbono bandirla, *fol.* 21. *n.* 11.
Commessarj quando si destinano, nel tempo della loro commessione a che si debbono obbligare, e che debbono obbligare, e che debbono osservare, e per quali Commessarj intendasi, *fol.* 147. *n.* 4.
Commessarj contra l' Università, o particolari non possono essere più di uno anche per cause diverse di diversi Giudici, *fol.* 22. *n.* 16.
Commessarj esigendo più di quello che sta stabilito della Regia Prammatica, in qual pena incorrono, *fol.* 148. *n.* 6.
Commessarj de' Percettori Provinciali e fiscalarj non debbano farsi pagare oltre il salario stabilito dalla Regia Prammatica *ab extra* dell' Università, altre somme da' particolari debitori, contra de' quali lor fosse stata consegnata lista dagli Amministratori, e debbono procedere all' esecuzione di essa nella forma che sta ordinato, *fol.* 15. *n.* 22.
Commessarj, se destinati una volta non avranno fatto quello che loro stava imposto, non si possono destinare più per detta causa, *fol.* 148. *n.* 17.
Commessarj della Regia Corte ed altri non possono molestare i Cittadini per gli animali, che portano in Napoli o in altre parti del Regno, nelle Regie Dogane Fiere o Mercati per qualsivoglia debito &c., *fol.* 152. *n.* 8.
Commessarj non possono esigere per le loro giornate più di carl. 12. il giorno *etiam* per l' accesso, *fol.* 148. *n.* 16.
Commessarj, che portano in nota più Terre, come debbono ripartire le giornate per l' accesso e ricesso, *fol.* 151. *n.* 6.
Commessarj non possono assistere più di otto giorni così per l' esazione, come per l' esecuzione e per l'estrazioni delle tande, *fol.* 148. *n.* 15.
Commessarj destinati da' creditori della maggior somma a che sono tenuti a rispetto degli altri creditori, *fol.* 76. *n.* 25.
Commessarj o che sieno destinati dalla maggior somma o dalla minore, sempre debbono dividere l' esatto a tutt' i creditori assegnatarj, *fol.* 149. *n.* 4.
Commessario, che sarà Dottore, se la dignità non è necessaria alla commessione, se gli paghino le giornate alla ragione solita come non fosse Dottore, *fol.* 147. *n.* 2.
Commessario dee essere uno e non più contra un debitore, quantunque sieno per diversi Tribunali e per diverse cause, *fol.* 148. *n.* 10.
Commessario richiesto dall' Università a vedere i conti, da chi dee esser pagato, *fol.* 76. *n.* 24.
Commessario ad imporre le collette ed altre imposizioni nuove, non si possono spedire dal S. R. C. nè dalla R. C. della Sommaria, *fol.* 148. *n.* 11.
Conclusione fatta da' Deputati e Cassieri si dee mandarne copia al Delegato, *fol.* 31. *n.* 19.
Concio e riparazione delle strade rotte dee fare ognun per quanto corre il distretto della sua casa, *fol.* 154. *n.* 7.
Conclusione della Significatoria dopo discettati i dubbj, *fol.* 191. *n.* 22.
Condannati in Galea dall' Officio Baronale si debbono mandare alle Galee Regie, *fol.* 143. *n.* 19.
Condannati in Galea *ad tempus* si deducono, e possedendo *ultra unciam*, restano per fuochi, *fol.* 344. *n.* 1.
Condannati in Galea si debbono rimettere subito in dette Galee, *fol.* 136. *n.* 11.
Condannati alla Galea perpetuamente si deducono, e si assegna la ragione; perchè nell' istruzioni si parla solamente di que' condannati *ad tempus*, *fol.* 245. *n.* 5.
Condannati alle Regie Galee, e simili non può essere Eletto al Reggimento dell' Università dopo ritornato come persona infame, *fol.* 80. *n.* 68.
Condannati alla Guerra si deducono, se non posseggono *ultra unciam annuam*, *fol.* 244. *n.* 3.
Condannato alla Guerra, e da quella fuggito resta per fuoco, *fol.* 222. *n.* 9. *e* 16.
Condannati a presidio chiuso, o deportati in qualche Castello, o Relegati, quando si deducano, e così si deducono quelli, che sono in mano de' Turchi, *fol.* 245. *n.* 7.
Consigliere Altimari si loda, *fol.* 18. *n.* 12.
Consuetudine, ed osservanza di fare il Catasto contra la forma della Regia Prammatica ed istruzioni della Regia Camera della Sommaria continuata per dieci anni, si dee continuare, *fol.* 94. *n.* 27.
Consultore del Portulano si dee eleggere dal Parlamento, che decide dove accade articolo di legge solamente, che nell' altro procede senza voto, ed anche si eleg-

Digitized by Google

elegge in parlamento il Mastrodatti, e l'appellazione si fa nella Regia Camera della Sommaria, *fol.* 159. *n.* 24.
Consultore del Portulano dee stare al Sindacato, *fol.* 160. *n.* 25.
Consultore del Portulano non si dee intromettere alle licenze, che dà il Portulano, nè alle cause d'immondezze, acque fetide, travi per soppontare edificj, pietre, calce &c. ma procede il Portulano secondo i Bandi senza Consultore, *fol.* 160. *n.* 34.
Conte di Caserta col Conte Giordano custodivano il Ponte di Ceparano per impedire il passaggio a Carlo d' Angiò, *fol.* 142. *n.* 4.
Conte di Caserta legittimamente potè mancare al Re Manfredi; s'assegna la ragione, *fol.* 142. *n.* 9.
Contestabili, Vice-Ammiranti, ed altri di qualsivoglia sorta &c. non debbano alloggiarsi dall'Università, nè possono da quella domandare stanza, olio, carboni, legna ed altro &c. ma debbono essi provvedere a' loro bisogni di proprio denaro, come ogni passeggiero sotto pena di Galea o Relegazione *respective &c.*, *fol.* 14. *n.* 20.
Conti de' predecessori si debbono liquidare fra un mese dopo finita l' amministrazione, e fra detto tempo astringersi da' successori; altrimenti i detti successori sono tenuti all' interesse, se non vi è legittima causa, *fol.* 17. *n.* 3.
Conti si debbono presentare fra dieci giorni dopo finito l'anno; altrimenti s'incorre alla pena di ducati cinquecento, *fol.* 194. *n.* 9.
Conti dell' Università non si debbono rivedere la terza volta, *fol.* 76. *n.* 26.
Conto e condannazione del Governo vecchio in che tempo si dee fare, *fol.* 24. *n.* XXIII.
Contratto *contra formam juris* non fa acquistare *jus* alcuno al creditore per lunga continuazione di terze pagate, *fol.* 18. *n.* 11.
Contratto di Università dee farsi precedente decreto di Giudice, e come ciò intendasi, *fol.* 26. *n.* 10.
Copia della tassa de' fuochi si dee mandare a' Delegati delle Provincie, *fol.* 30. *n.* 4.
Copia de' gravami si dee dare a' Deputati acciocchè possano produrre le pruove necessarie, *fol.* 250. *n.* 2.
Copia della Significatoria si dee mandare al Delegato, *fol.* 32. *n.* 39.
Copia di entrate alienate, vendute o impegnate dal tempo dell' Illustre Conte di Lemos in qua, si riserba la relazione &c., *fol.* 15. *n.* 26.
Custodi di animali, ed ognuno, che sta a servigio di altri, non possono essere astretti a' pesi personali, cioè di Sindaco o altro officio; *fol.* 7. *n.* 20.
Credenzieri ed altri Officiali della Regia Dogana non possono ricevere cosa alcuna dagli Arrendatori, *fol.* 76. *n.* 27.
Crediti per ragione di censi si debbono porre nell' Apprezzo, *fol.* 56. *n.* 9.
Creditore di maggior somma, o altro di minor somma, che si trovasse esatto dall' Università senz' aver ripartito gli altri s' impedisce dalla Regia Camera potere esigere fino che sarà uguagliata l' esazione *per es & libram* a tutt' i creditori, *fol.* 149. *n.* 6.
Creditori, che non si faranno i pretesti dentro al tempo stabilito, resti il debitore a loro carico, se poi falliscono i debitori, *fol.* 181. *n.* 5.
Creditori istrumentarj delle Università debbono uniti destinar un solo Commessario, e l' esatto si ripartisca egualmente *per es & libram*, *fol.* 150. *n.* 5.
Creditori dell' Università con Regio Assenso, o che hanno comprato entrate e Gabelle *in solutum & pro soluto*, non possono esigere più del cinque per cento, e tutt' i loro crediti si riducono a detta ragione, sotto pena &c., *fol.* 13. *n.* 15.
Creditori debbono accudire a' Giustiziarj ed altri Officiali &c., *fol.* 154. *n.* 4.
Creditori dell' Università debbono pagare la bonatenenza de' loro crediti, non ostante qualsivoglia franchigia in qualsisia modo abbiano cautelato, *fol.* 13. *n.* 15.

D

Dazio in latino *Vectigal.*, da chi fu introdotto primieramente, *fol.* 121. *n.* 1.
Dazio o Gabella del grano a rotolo si fraude, quando non si rivelano i Porci, *fol.* 125. *n.* 3.
Dazio in che differisce dalle Collette, *fol.* 122. *n.* 23.
Dazio che cosa sia, e donde venga così chiamato, *fol.* 123. *n.* 4.
Dazio imposto di comune consenso de' Cittadini non si può fraudare, *fol.* 121. *n.* 2.
Dazio o Gabella si dà al Principe per la riparazione, *fol.* 122. *n.* 17.
Debilitato è franco per la testa, *fol.* 76. *n.* 28.
Debitore di Università per causa di Significatoria si esegua *personaliter & realiter* ma non per altre cause, *fol.* 195. *n.* 20.
Debitore dell' Università non può compensare con le quantità che dee conseguire, e come ciò intendasi, *fol.* 153. *n.* 3.
Debitore per causa di Collette non può compensare con quello, che gli si dee per altra causa dell'Università, *fol.* 47. *n.* 39.
Debitori e Litiganti con l' Università non hanno voce, nè attiva, nè passiva nell' elezion de' Sindaci ed Eletti, *fol.* 5. *n.* 9.
Decisione di Afflitto si concorda con la decisione di Carlo d' Angiò, *fol.* 142. *n.* 8.
Decisione 210. *de Franchis* che il Barone sia *interim* mantenuto nel possesso di eleggere i Sindaci *pendente lite*, si dichiara che oggi si dee osservare il contrario, *fol.* 3. *n.* 2.
Decisione della Regia Camera contra i Baroni Cittadini di Cosenza, pare contraria a quella del Marchese di Trepuzzi; ma si concilia, *fol.* 228. *n.* 8.
Decreti e Dispacci toccanti i negozj dell' Università si spediscono per Cancelleria, derogando alle Prammatiche &c., *fol.* 16. *n.* 31.
Decreto della Sacra Congregazione, che i beni delle Monache di casa non sono franchi, *fol.* 213. *n.* 31.
Decreti sopra l' alienazione sono nulli, quando sono orrettizj, *fol.* 92. *n.* 20.
Decreto della Regia Giunta del 1615. riportato da *de Petris e Maradei al tom.* 2. della mia Pratica, e da altri non si osserva più, *fol.* 18. *n.* 10.
Decreto generale della Regia Camera a beneficio di Castel Saraceno contra il Portulano Provinciale di Basilicata, *fol.* 162. *n.* 52.
Deduzioni per gli esiti fatti contra la forma delle Regie Prammatiche; come si formano, *fol.* 189. *n.* 17.
Delegato dee ricevere la propria copia della conclusione fatta da' Deputati e Cassieri, *fol.* 31. *n.* 19.
Delitti degli Officiali de' Baroni *active & passive* spettano alla G. C. della Vicaria, *fol.* 140. *n.* 37.
Denari per grani ed orzi alla voce in che forma o con quali condizioni e patti si debbono dare o scrivere, *fol.* 171. *n.* 2.
Denaro della tassa si dee porre nella cassa di tre chiavi, *fol.* 32. *n.* 27.
Denaro ozioso non si dee tassare, *fol.* 56. *n.* 20.
Deputati, Sindaco ed Eletti in che ora si debbono congregare per fare la tassa, *fol.* 31. *n.* 21.
Deputati per la numerazione si debbono eleggere dall' Università, si debbono notificare a' Sindaci di essa, *fol.* 208. *n.* 7.
Deputati che si debbono eleggere, quanti debbono essere, *fol.* 56. *n.* 12.
Deputati della Sanità che debbono far osservare, *fol.* 156. *n.* 20.
Deputato faccia introito in beneficio della Regia Corte del denaro, che se gl' invierà dall' Università, *fol.* 33. *n.* 41.
Deputato all' apprezzo dee giurare, *fol.* 55. *n.* 1.
Deputato dee in ogni fine di mese mandare al Delegato il bilancio del pervenuto in suo potere, *fol.* 32. *n.* 40.
Desertore di Milizia, ed ogni reo di morte che va fuggiasco, si dee comprendere sotto la rubrica de' Vagabondi, e si dee dedurre, *fol.* 224. *n.* 16.
Dichiarazione del Razionale per le partite ammesse senza cautela, *fol.* 192. *n.* 24.
Dichiarazione del Razionale per le partite ammesse contra la forma delle Regie Prammatiche, *fol.* 192. *n.* 25.
Discussione de' fuochi pigliati in aggravio, così per iscaricarsi in beneficio dell' Università, come per aggravarsi dal Fisco in danno dell' Università, si debbono discutere *juris ordine servato*, *fol.* 248. *n.* 2.
Discussione o Discettazione de' dubbj come si fa, *fol.* 191. *n.* 22.
Discussione *juris ordine servato*, come intendasi, *fol.* 249. *n.* 4.
Dispensazioni, *seu* Assensi debbono esser tanti quanti sono gli ostacoli, *fol.* 192. *n.* 19.
Disposizione cessa quando cessa la causa di essa disposizione, *fol.* 51. *n.* 7.

Digitized by Google

Documenti o sieno Avvertimenti a' Razionali *fol.* 192. *n.* 27. e 28.
Donare, o fare spesa ad Officiale quanto si voglia maggiore, sta proibito, anzi non si può costringere l'Università, *fol.* 26. *n.* 6.
Donare o rilasciare il debito sta proibito all'Università, *fol.* 101. *n.* 20.
Donativo da quattromila ducati a basso di dote importa l'otto per cento, *fol.* 211. *n.* 17.
Donazione fatta dall'Imperador Costantino alla Chiesa è valida; così validamente ogni Amministratore può donare alla Chiesa per giusta causa, *fol.* 29. *n.* 19.
Donna ancorchè sia Monica di casa, vivendo unitamente, se la sua porzione frutta più di ducati sei, si tassa per fuoco, *fol.* 213. *n.* 32.
Donna maritata fuori della sua Patria, e succede erede di suo Padre, come dee pagare, e dove per le robe ereditarie, *fol.* 43. *n.* 23.
Donna forestiera maritata col Napoletano gode privilegio e franchigia del suo marito Napoletano; così la moglie di Soldato, Prete Greco, Consigliere, ed altro Nobile &c., *fol.* 87. *n.* 9.
Donna, che si marita fuori della sua Patria, dove dee pagare, *fol.* 43. *n.* 22.
Donna, che perdesse l'entrate, che aveva *ultra unciam*, E per contrario i Minori, *fol.* 249. *n.* 4.
Donne del Terz' Ordine, che posseggono beni, debbono pagare per detti beni, *fol.* 46. *n.* 31.
Donne, che stavano dentro i Conservatorj nella numerazione del 1668. possedendo *ultra unciam* di rendita, debbono restare per fuoco; perchè lo stare in Conservatorio non le scusa dal peso del fuoco, *fol.* 235. *n.* 23.
Donne Vedove con figli maschi e beni sufficienti al vitto si pongono alla numerazione, *fol.* 79. *n.* 51.
Donne de' Preti restino per fuochi come altre donne, che posseggono, *fol.* 230. *n.* 6.
Donne dipendenti da fuoco antico si numerano fuochi separati da' Mariti, o da' Suoceri, se vivono sotto il Suocero; e non dipendenti da fuoco antico, si numerano i Mariti e Suocero per un fuoco, anche se abitasse a casa vicina per strettezza dell'abitazione, *fol.* 236. *n.* 35.
Donne senza Marito (benchè Vergini o Meritrici) si comprendono sotto la rubrica e decisioni delle Vedove, *fol.* 211. *n.* 13.
Donzelle maggiori di 14. anni, che sono Orfane, non si pongono per fuoco, se non quelle, che posseggono *ultra unciam*, *fol.* 219. *n.* 3.
D. Domenico Fiorillo si loda, *fol.* 19. *n.* 19.
D. Francesco di Costanza si loda, *fol.* 33. *n.* 2.
D. Pietrantonio Ciavarri si loda, *fol.* 19. *n.* 17.
Dote della cassa militare, e ripartimento tra' creditori sopra gli Arrendamenti, *fol.* 98. *n.* 8.
Dote e frutti dotali spettano a chi porta il peso del Patrimonio, *fol.* 86. *n.* 5.
Dottore, ch'esercita officio di Procuratore Fiscale nella Regia Udienza, dee restare per fuoco dove risiede l'Udienza, e si deduce dalla Patria, *fol.* 221. *n.* 7.
Dottor Signor Gio: Giacomo de Nigris, e fratello della Terra di Viggiano, *fol.* 228. *n.* 5.
Dottore che da 40. anni ha vissuto come forestiere in una Città, esercitando l'Avvocazia, dee restare per fuoco in detta Città, e dedursi dalla Patria, *fol.* 221. *n.* 6.
Dubbj come si formano ne' conti, *fol.* 191. *n.* 19.

E

Ebreo battezzato in Napoli gode, come Napoletano, ed anche i figli di detto Ebreo, benchè nascessero fuori Napoli, *fol.* 242. *n.* 34.
Ecclesiastici non possono eleggersi, nè ammettersi ad amministrare cose delle Università, nè amministrare giustizia, nè a patrocinare al foro laicale; e come ciò intendasi, *fol.* 85. *n.* 24.
Edificj fatti oltre anni dieci in dietro non può il Portulano proibirli, nè diroccarli senza procedere per via ordinaria con termine e sentenza, *fol.* 160. *n.* 32.
Editto che ognuno venga a fare parte fiscale a' conti, *fol.* 194. *n.* 11.
Eletto può essere di nuovo eletto, volendo, al medesimo officio, anche fra i cinque anni, *fol.* 79. *n.* 62.
Elezione si fa dagli Officiali dell'Università con tre atti, cioè Nominare, Eleggere e Confermare, *fol.* 4. *n.* 5.
Entrate a vita, che vacheranno, da chi si debbono assegnare, *fol.* 23. *n.* 21.
Erario, quali persone ne sono scusate, *fol.* 77. *n.* 30.
Esatto per nuova Gabella imposta contra la forma della legge, si dee restituire, *fol.* 122. *n.* 14.
Esattore è obbligato di mostrare il suo libro a chi si sente gravato, *fol.* 47. *n.* 42.
Esattore dell'Università *infra annum* può carcerare i debitori, ed eseguire i beni senza licenza di Corte; ma finito l'anno dee precedere licenza, *fol.* 153. *n.* 1.
Esattore può eseguire anche contra l'entrate, e contra il Procuratore, *seu* Amministratore de' beni, *fol.* 153. *n.* 2.
Esattore ha l'arbitrio di riscuotere così dal descritto al quinterno suo, come del Possessore a chi fosse passata la roba collocata, *fol.* 153. *n.* 4.
Esattore può in uno stesso tempo carcerare e sequestare i beni, e l'uno non s'impedisce per l'altro, *fol.* 153. *n.* 6.
Esattore tiene privilegio di fare bando penale, che i debitori dell'Università non amovano il grano dall'aja, vino, olio, o altro, acciocchè si faciliti l'esazione de' pesi universali, *fol.* 153. *n.* 5.
Esattore fiscale in potere di chi dee fare i pagamenti &c., *fol.* 153. *n.* 8.
Esattore può eseguire senza licenza di Corte; ma non può vendere l'esecuto, se non precede licenza, e non trovandosi il giusto prezzo, si fa l'aggiudicazione, precedente apprezzo, *fol.* 153. *n.* 7.
Esattori dell'Università debbono tenere una cassa, ed a che fine &c., *fol.* 152. *n.* 1.
Esattori che si servono del denaro dell'Università per se o per altri, quali pene incorrono, *fol.* 152. *n.* 2.
Esecuzione fatta per li debiti dell'Università quando si debbono subastare, e quando si possono estrarre, *fol.* 771. *n.* 31.
Esenzione degli Officiali dell'Arrendamento del tabacco, *fol.* 130. *n.* 7. 131. *n.* 8. & 133. *n.* 18.
Esposiți della SS. Annunziata di Napoli con fede de' Maestri del Governo di detta S. Casa A. G. P. che fia tale, si deducono, benchè fossero numerati ed abitassero in qualsivoglia parte del Regno, *fol.* 247. *n.* 1.
Estinto il fuoco paterno, se più figli sono assenti, chi di essi è tenuto al peso del fuoco estinto, *fol.* 49. *n.* 14.
Età che si ricerca per esser eletto ad offici, *fol.* 7. *n.* 14.
Expedit di Vicaria si ricerca prima dell'Assenso Regio ne' contratti dell'Università; si dichiara e concilia l'opinione contraria, *fol.* 26. *n.* 13.

F

Fabbricare sopra le mura della Città, o piantare nel vacuo intorno le mura, sta proibito sotto pena d'once quattro, *fol.* 159. *n.* 13.
Fabbricatori di Navi di che sono franchi, *fol.* 78. *n.* 45.
Fabbricatori non possono murare cantoni, nè aprire porte alle strade pubbliche, nè porre pontelle senza licenza del Portulano, intesi i vicini; e detta licenza si paga carlini due dentro, e tre fuori l'abitato, *fol.* 158. *n.* 5.
Fedi e scritture private, quando fanno pruova, *fol.* 249. *n.* 5.
Femmina dipendente da fuoco antico estinto, maritata o non maritata, resti per fuoco, *fol.* 226. *n.* 14.
Feudo benchè è franco di gabella, collette ed altro peso, perde la franchigia, quando si concede ad annuo censo a' Particolari, *fol.* 88. *n.* 13.
Fiere e Mercati si debbono celebrare ne' tempi e giorni stabiliti, *fol.* 180. *n.* 1.
Figli o fratelli de' Banditi non possono esercitare offici d'Università, e reggere giustizia, *fol.* 8. *n.* 22.
Figli o nipoti non godono la franchigia, quando vivono separati dal padre, come intendasi detta separazione, *fol.* 82. *n.* 10.
Figli di famiglia possono essere eletti; ma non hanno voce ad eleggere altri, *fol.* 7. *n.* 15.
Figli o fratelli, che imparano arti, non si possono tassare, *fol.* 33. *n.* 9.
Figli, fratelli o altri congiunti non possono essere eletti l'anno seguente, *fol.* 7. *n.* 19.
Figli *sub patre* in una Università dopo morto il padre, se

Digitized by Google

se non ci è chi ſoſtenga il peſo di quel fuoco, pagano eſſi detto fuoco, benchè aſſenti, ma *donec* vi è chi paga, s'intendono fuochi acquiſiti, dove abitano, *fol.* 49. *n.* 11.
Figli e fratelli numerati co' loro padri, quando e come debbono contribuire, *fol.* 34. *n.* 6.
Figli, fratelli, cognati, generi, conſoci quando ſono un fuoco, o più fuochi, *fol.* 49. *n.* 15.
Figli ed ogni altro della diſcendenza maſcolina ſubentra a ſoſtenere il fuoco paterno, benchè andaſſero altrove a far domicilio, e come ciò intendaſi, ed in mancanza de' maſchi le femmine ed ogni altro eſtraneo erede è tenuto, *fol.* 237. *n.* 38.
Figli di Eſpoſiti quando godono, e quando no, *fol.* 248. *n.* 2.
Figli numerati nella Terra di Gefuni ſotto il fuoco paterno per poterſi obbligare a' creditori del padre, e non per altro fine, come coſta da' teſtimonj, che hanno viſſuti ſempre uniti, fu deciſo, che reſtino per fuochi ſeparati, *fol.* 236. *n.* 31.
Figli due o più rimaſti, ſe vivono uniti, ſi numerano per un fuoco, ma ſeparati reſtano tanti fuochi ſeparati, e ſe andaſſero ad abitare tutti fuori della patria uniti, portano il peſo del fuoco paterno alla patria, e ſe reſtaſſe alcuno alla patria, quello, che reſta, ſubentra al fuoco paterno, e gli altri ſono fuochi acquiſiti, dove tengono domicilio; ma ſe tutti abitaſſero ſeparatamente in altre Univerſità, allora il primogenito ſoſtiene il fuoco paterno alla patria, e gli altri ſono fuochi acquiſiti alla nuova abitazione, *fol.* 237. *n.* 41.
Figli, che vivono uniti con la madre paſſata alle ſeconde nozze, benchè ſieno in età pupillare, poſſedendo beni ſeparati dalle doti materne, debbono reſtar per fuochi ſeparati dal patrigno, *fol.* 234. *n.* 6.
Figli, vivente il padre, che vanno ad abitare in altri luoghi, dove debbono pagare, *fol.* 43. *n.* 20.
Figli due maggiori, uno pupillo, ed una femmina infante avendo diviſa l'eredità in quattro porzioni, ed uno di eſſi fratello maggiore tiene detti pupilli in caſa ſua, e ſi trova cataſtato come tutore, fu deciſo, che tutti quattro ſono fuochi diſtinti, *fol.* 235. *n.* 27.
Figli d'uomini d'armi ed altri privilegiati, che ſtanno ſotto la patria poteſtà, benchè ſieno maggiori d'anni 14. non ſono fuochi, ma ſi deducano, *fol.* 241. *n.* 17.
Figli e fratelli non ſi debbono taſſare quando ſta taſſato il padre o fratello, che ſono fuochi, il che intendaſi dell'induſtria, *fol.* 35. *n.* 10.
Figli baſtardi de' Napoletani godono, benchè nati in altra Città del Regno ed ivi numerati, *fol.* 242. *n.* 32.
Figli o fratelli che imparano arte, non debbono contribuire, *fol.* 58. *n.* 38.
Figli de' padri onuſti, che non ſtanno al vitto de' padri non godono, ma reſtano per fuochi, *fol.* 241. *n.* 14.
Figli non legittimi de' Preti non godono franchigia, *fol.* 231. *n.* 14.
Figli originarj de' privilegiati hanno da preſentare privilegio della Regia Camera, per poterſi dedurre, *fol.* 241. *n.* 18.
Figli de' Preti di legittimo matrimonio nati prima di chericarſi, godono franchigia, e quando ciò falliſce, *fol.* 231. *n.* 13.
Figli de' Napoletani pure godono, ſe moſtrano il privilegio ſpedito dalla Regia Camera, *fol.* 240. *n.* 2.
Figli de' ciechi, ſordi, ſtroppiati, inabili o di quelli, che ſono in Galea, o Banditi debbono reſtar per fuochi, quando ſono maggiori di 14. anni, benchè non poſſeggono *ultra unciam* di rendita, *fol.* 219. *n.* 4.
Figli de' Preti, che poſſeggono beni propri, o eſercitano induſtria, che baſti a vivere, o ſieno o non ſieno caſati, benchè vivono col padre, ſi pongono per fuochi; in altro caſo ſi deducano, *fol.* 230. *n.* 3.
Figli caſati con donne dipendenti da fuoco antico, ed eſtinto, benchè viveſſero uniti ſotto il padre, debbono tutti reſtare per fuochi ſeparati, *fol.* 235. *n.* 19.
Figli de' Preti, che vivono ſeparati dal padre, non godono, *fol.* 231. *n.* 18.
Figliaſtri, che abitano unitamente col patrigno, ſe ſono maggiori di 14. anni reſtano per fuochi ſeparati dal patrigno, benchè non poſſeggono beni, e ſe ſono minori d'anni 14. intanto reſtano per fuochi ſeparati, in quanto poſſeggono beni; ma ſenza beni ſi deducono, e così s'intende la deciſione al *n.* 6. di queſto capo, e ſi dichiara meglio al *ſeg.* *n.* 24. *fol.* 234. *n.* 14.
Figliaſtri, che vivono ſotto il patrigno, per qual ragione ſi deducono i minori d'anni 14. ſenza beni; ma quelli, che hanno beni, e ſono maggiori d'anni 14. reſtano per fuochi, *fol.* 236. *n.* 34.
Figlie maritate giovano al padre per ottenere il privilegio di dodici figli, *fol.* 82. *n.* 8.
Figlio di famiglia per li beni dotali della moglie gode la franchigia di ſuo padre onuſto, porchè abbia quattro requiſiti, e quali ſieno detti quattro requiſiti, vedi *pag.* 88. *colonna* 1. *n.* 15. *fol.* 87. *n.* 3.
Figlio, che vive unito col padre, non avendo beni diviſi, non ſi ponga per fuoco ſeparato, benchè ſi trovaſſe taſſato per l'induſtria, o ſia conjugato, *fol.* 232. *n.* 2.
Figlio quando ſubentra nel fuoco del padre, *fol.* 77. *n.* 32.
Figlio accaſato con moglie erede di fuoco eſtinto ſi ponga per un fuoco; però come ciò intendaſi, e come ſi numera ſuocero o genero, *fol.* 234. *n.* 3. *e n.* 11.
Figlio emancipato, benchè viveſſe unitamente col padre, il Numeratore lo carichi per fuoco ſeparato, così fu deciſo più volte, come ſi vede nella numerazione, e s'impugna detta deciſione, come irragionevole, *fol.* 83. *n.* 12.
Figlio caſato, benchè continua a vivere unito ſotto il padre, ſi dee numerare per fuoco ſeparato dal padre, ſe amminiſtra le robe dotali ſeparatamente, benchè foſſero meno d'un'oncia di rendita, tanto ſe ſono ſtabili, o animali, o contanti, *fol.* 235. *n.* 24.
Figlio morto alla guerra, o fatto religioſo, ſi numera, come vivo, e non Religioſo per godere la franchigia di dodici figli, anche ſe foſſe figlio naturale, o Prete, e legittimato con reſcritto del Principe, *fol.* 82. *n.* 6.
Figlio numerato in Averſa fatto fuoco paterno e numerato in Capua, come fuoco acquiſtato, perchè vi eſercitava il ſuo officio, dee dopo la morte del Padre ſoſtentare il fuoco paterno in Averſa, e ceſſare di pagare in Capua, dove prima pagava, *fol.* 234. *n.* 7.
Figlio adottivo, oggi non ſi ammette al padre onuſto, *fol.* 82. *n.* 7.
Figlio unito col padre, che non è emancipato, nè tiene porzione ſeparata, nè amminiſtra robe dotali, nè rappreſenta altro fuoco per parte della moglie, non ſi dee numerare per fuoco ſeparato, *fol.* 235. *n.* 25.
Figlio emancipato giova per la franchigia di dodici figli, *fol.* 82. *n.* 9.
Figlio emancipato reſti per fuoco, e come ciò s'intenda, vedi al *n.* 29. *e* 31. *fol.* 235. *e* 236. *e n.* 35.
Figlio emancipato paga il fuoco ſeparato, benchè viveſſe unito *ſub patre*, così ſta deciſo, benchè detta deciſione è dura, e non ſi dee abbracciare, *fol.* 50. *n.* 16.
Figlio emancipato, vivendo *ſub patre* ſi numera per fuoco ſeparato, ſe fa negozj ſeparati, altrimenti ſi numera per fuoco unito col padre, *fol.* 236. *n.* 36.
Fiſcali, che coſa ſieno, e loro etimologia, *fol.* 123. *n.* 5.
Foreſtieri, quando ſi dicono fuochi acquiſtati, e che debbono pagare, *fol.* 43. *n.* 21.
Foreſtieri ſarebbero di miglior condizione de' Cittadini, ſe non pagaſſero bonatenenza, quando, e dove ſi vive per gabella, *fol.* 100. *n.* 19.
Foreſtieri d'eſtra Regno abitanti in Brindiſi, o in altri luoghi franchi, reſtino per fuochi, *fol.* 221. *n.* 3.
Foreſtieri pagano la bonatenenza, non ſolamente per gli ſtabili; ma ancora per gli Animali, che tengono, ove abitano, *fol.* 102. *n.* 29.
Formaggio, ed altro ſpettante al diritto della gabella non ſi può comprare, fuorchè ne' luoghi ſoliti, *fol.* 125. *n.* 6.
Forma del Bando per la Portulania, *fol.* 154. *n.* 2.
Forma della Patente del Razionale, *fol.* 184. *n.* 2.
Forma dell'ordine, col quale ſi preſentano i dubbj al Governo paſſato, *fol.* 191. *n.* 21.
Forma dell'ordine al Governo, ed agli Aſſiſtenti per la diſcettazione, e diſcuſſione de' dubbj, *fol.* 191. *n.* 20.
Forma che ſi dee oſſervare nella Taſſa ſecondo il decreto generale della Regia Camera, *fol.* 57. *n.* 31.
Forma dell'ordine del Razionale al Reggimento odierno, acciò aſſiſtano a' conti, *fol.* 185. *n.* 8.
Forma dell'Editto, e Bando del Razionale a tutt' i Cittadini, *fol.* 185. *n.* 10.
Forma dell'ordine al Reggimento, che faccia gli aſſiſtenti,

Digitized by Google

ti, *fol.* 188. *n.* 14.
Forma dell'ordine, che si fa dal Razionale a quelli, che debbono dar conto, *fol.* 184. *n.* 5.
Forma della Significatoria, *fol.* 188. *n.* 15. *e fol.* 194. *n.* 12.
Forma della Relazione del Giurato all'ordine del Razionale, *fol.* 184. *n.* 6.
Forma de' dubbj, secondo l'istruzioni date a' Razionali, *fol.* 190. *n.* 18.
Forma dell'ordine duplicato a quelli, che non hanno obbedito al primo, *fol.* 185. *n.* 7.
Formola dell'Editto, per quando si dee principiare il Catasto, *fol.* 34. *n.* 2.
Formola della Tassa fatta dal Razionale del Real Patrimonio della Regia Camera per li bonatenenti della Università di Gragnano, *fol.* 99. *n.* 11.
Formola del Giuramento di chi presenta la Cedola de' suoi beni, *fol.* 60. *n.* 6.
Formola della Commessione de' Razionali, *fol.* 193. *n.* 4.
Formola della Cedola, che dee presentare ognuno di quelli, che si catastano, *fol.* 59. *n.* 4.
Formola dell'ordine per l'esibizione de' conti, *fol.* 194. *n.* 5.
Fossi vicino la via pubblica non si possono fare sotto pena di carlini dieci, *fol.* 159. *n.* 16.
Franchigie antiche de' Soldati, e le moderne, e come prima era proibito eleggersi Capofuoco, che al presente non è proibito, vedi *n.* 18. *fol.* 67. *n.* 16.
Franchigie, ed immunità concedute a' Casali di Napoli dalla Regia Corte per causa della Gabella della Farina, *fol.* 127. *n.* 3.
Franchigie, che spettano a' detti Soldati nelle cose commestibili, *fol.* 63. *n.* 3.
Franchigie del padre onusto, oltre i pagamenti Fiscali nelle sue Università, si amplia anche per le franchigie nelle Dogane di Napoli, ed altre parti, così Regie, come Baronali, e gode franchigie de' passi, e piazze, ed ogni altro diritto, e ciò come s'intende, *fol.* 84. *n.* 18.
Franco in una Terra, come si può pregiudicare, e che dee fare per non pregiudicarsi, *fol.* 79. *n.* 57.
Fratelli de' Banditi non possono esercitare offici di Università, e reggere giustizia, *fol.* 8. *n.* 22.
Fratelli, che han vissuto separatamente, trovandosi uniti ad un vitto, ed un fuoco da otto, o dieci anni a questa parte, il Numeratore li ponga per un fuoco, *fol.* 232. *n.* 8.
Fratelli due casati con due Sorelle, che con dette Sorelle si estingue il fuoco paterno, benchè vivano tutt'i due fratelli *sub patte* per causa del fuoco del Suocero estinto, *fol.* 235. *n.* 28.
Fratelli carnali uniti, ma che tengono divise le robe paterne, e divise le robe in animali, e denari, si debbono numerare per due fuochi separati, *fol.* 235. *n.* 16.
Fratelli due, o più, che unitamente abitano in terra forestiera, se dopo la morte del Padre non vi resta altro che sostenga il fuoco paterno alla Parria di esso Padre, debbono essi Fratelli sostenere detto fuoco paterno; e dove abitano, contribuiscano, come forestiero, *fol.* 234. *n.* 15.
Fratelli casati, che vivono uniti con le loro mogli, e figli, tassati uniti in catasto, nè si trova altra separazione tra di loro, se non che le mogli conservano i pannamenti loro dotali separatamente, restino un fuoco, *fol.* 234. *n.* 12.
Fratelli, che vivono uniti, ed unitamente amministrano i loro beni, benchè dal Padre fossero stati lasciati eredi divisamente, non ostante tal decisione paterna, restano per un fuoco, *fol.* 234. *n.* 9.
Fratelli, che prima sono stati divisi, e poi si sono uniti con mogli, e figli, e che amministrano unitamente i loro beni senza distinzione di parte, restino per un fuoco, altrimenti restano per fuoco separato, *fol.* 234. *n.* 10.
Fratelli numerati uniti nell'ultima antecedente Numerazione, e così Padri, Figli, ed altre Persone si debbono anche per un fuoco numerare, benchè uno di essi fosse assente, e dell'assenza se ne porti discarico, *fol.* 235. *n.* 22.
Fratello del Chierico, benchè abitasse fuori della patria, dee portare il peso del fuoco paterno alla patria, e non dove abita, se alla patria non vi è restato altro Laico, che sostenga detto fuoco, stante che il Chierico è come non fosse, *fol.* 232. *n.* 22.
Frutti del Feudo trasportati fuori ad altra Città per uso del Feudatario, pure sono franchi in quella Città fuori la Baronia, *fol.* 228. *n.* 11.
Frutti nella Città di Napoli in che modo si debbono vendere, *fol.* 171. *n.* 3.
Frutti del Feudo sono franchi di gabella per uso del feudatario, e però può macinare farina senza pagare gabella, *fol.* 228. *n.* 10.
Fuochi, come si debbono registrare con la copia della Numerazione in Archivio, *fol.* 198. *n.* 6.
Fuochi numerati nella Numerazione fatta dalla Università nel 1568. restarono fuochi nella Numerazione fatta nel 1662. *fol.* 222. *n.* 10. *n.* 17.
Fuochi estinti, o fuochi acquisiti, ed accresciuti vanno a pericolo, danno, ed utile dell'Università fino, che si farà l'altra nuova Numerazione, quale danno, ed utile va a pericolo, *seu* a conto del Regio Fisco, *fol.* 237. *n.* 40.
Fuochi duplicati nella Numerazione ostiaria non si deducano, ma duplicati per aggregazione concordando l'età, i nomi, cognomi, ed altro si deducano, *fol.* 245. *n.* 1.
Fuochi uniti, parendo al Numeratore esser detta unione fatta per frode, o per la Casa, che non è capace di tanti letti, e persone, o per esservi più secolari, o per trovarsi a' Catasti, e Cedole tassati separati, o che il figlio fosse emancipato, o altre frodi, debbano porsi fuochi separati, *fol.* 234. *n.* 1.
Fuochi non pigliati in aggravio nella lettura della Numerazione, non può essere più intesa l'Università, eccetto che in quattro casi, cioè Cherico, Novizio, Soldato, e Napoletano; aggiungendovi ancora l'essere duplicato, o pure morto, *fol.* 249. *n.* 1.
Fuoco antico, come s'intenda, *fol.* 238. *n.* 45.
Fuoco acquisito è di due modi, e quali sono, *fol.* 49. *n.* 12.
Fuoco estinto si dice, quando da nessuno si accetta l'eredità, che non ci restano beni, o quando sarà erede la Chiesa, o Persona Ecclesiastica, *fol.* 237. *n.* 39.
Funzioni Fiscali, e loro necessità, è legittima causa, *fol.* 124. *n.* 11.

G

Gabella da chi fu introdotta, sua etimologia, e sua possanza in quali cose esercitasi, *fol.* 121. *n.* 3. *e* 122. *n.* 5.
Gabella della Farina da chi fu imposta ne' Casali di Napoli, per qual causa, ed in quale tempo, *fol.* 128. *n.* 1.
Gabella sopra i frutti fu occasione della sedizione popolare in questa Fedelissima Città nel 1647.; e come si acquietò detta sedizione, *fol.* 98. *n.* 5.
Gabella si dee pagare per le robe, che si trasportano; e per quelle, che sono dentro l'abitato, *fol.* 122. *n.* 4.
Gabella della Farina a carlini tre per tomolo di rotola 40. come si osserva in Napoli, *fol.* 128. *n.* 2.
Gabella comprende sotto il suo nome anche il Tributo, ma impropriamente, *fol.* 122. *n.* 5.
Gabella della Farina si commuta in grano a carlini tre, e mezzo per tomolo, che dee essere di 42. rotola *fol.* 129. *n.* 12.
Gabella si dee per li mobili, ed il Tributo si dee per gli stabili, *fol.* 122. *n.* 6.
Gabella della Farina come passò a carlini tre, e mezzo per tomolo, in che tempo, e per qual causa, *fol.* 129. *n.* 13.
Gabella si dee di quello, che sopravanza, dedottone ogni peso, *fol.* 122. *n.* 7.
Gabella non si dee per li contratti celebrati fuori Territorio, *fol.* 122. *n.* 8.
Gabella circa il *jus* di esigere, arguisce imperio, *fol.* 122. *n.* 9.
Gabella non si può imporre, fuorchè dal solo Principe, *fol.* 122. *n.* 10.
Gabella si può imporre da chi tiene concessione, o privilegio, *fol.* 122. *n.* 13.
Gabella si paga al Principe per la riparazione, *fol.* 122. *n.* 17.
Gabella non si dee esigere da' Forestieri, che comprano, ed asportano frutti, e merci, *fol.* 122. *n.* 28.
Gabelle, e corpi d'entrate delle Università non si possono alienare, nè dare in pegno, nè affittarsi *ultra annum* con pagamenti anticipati, *fol.* 15. *n.* 26.
Gabelle in che modo si debbono imporre da quelle Città, che ne hanno la facoltà, *fol.* 122. *n.* 15.

Ga-

Digitized by Google

Gabelle, Bonatenenze, Rendite, o Entrate di qualsivoglia maniera, che si trovassero impegnate, o alienate, si riducano in potere dell'Università, annullando i contratti, *fol.* 15. *n.* 26.
Gabelle della Farina de' Casali della Città di Napoli privilegiate dalla Regia Corte di franchigie, ed immunità, *fol.* 128. *n.* 3.
Gabelle imposte, ed imponende, Bonatenenze, ed altri corpi, e quali si vogliano altri beni dell'Università, non si possono vendere, nè alienare per alcuna causa urgentissima, nè anche per soddisfare i pagamenti fiscali, senza Regio Assenso, *fol.* 15. *n.* 26.
Gabelloti della Farina debbono tenere una stadera per pesare la Farina in una casa a parte, *fol.* 128. *n.* 4.
Gabelloti, Affittatori, e Cassieri non debbono pagare il denaro dell'Università ad altro effetto, *fol.* 21. *n.* 7.
Gabelloti della Farina debbono sapere da tutti que' Cittadini, che vengono a pesare la farina, a che vorranno servirsi di detta Farina, *fol.* 128. *n.* 5.
Gabelloto convenuto a pagare le franchigie, che spettano ad Officiali, Governatori, *fol.* 85. *n.* 23.
Gaifi, erbari, pennate, o piazzolini di fabbrica, o di legname a parte di fuora delle case non si possono fare sotto pena d'once sei, *fol.* 158. *n.* 9.
Galeoti, cioè condannati, finita la condanna, che sono usciti di galea, sono indegni ad esser eletti agli Officj dell'Università, *fol.* 8. *n.* 21.
Genero, che vive unitamente col Suocero, o Suocera, e cognati, che vivono insieme, che dipendono da fuoco antico, e tengono porzione paterna divisamente dagli altri fratelli, restano per fuochi separati; benchè abitino unitamente col Suocero, Suocera, o Cognati, e così s'intende la decisione della Regia Camera della Sommaria al *n.* 3. di quest' Istruzione, *fol.* 234. *n.* 11.
Generi, o cognati avventizj da altre Terre, e che non sostengono Fuoco paterno, si debbono numerare fuochi separati, dove tengono domicilio, *fol.* 235. *n.* 26.
Giustizia con le mani sue niuno la può fare, *fol.* 154. *n.* 2.
Giuramento, che si dee dare da quelli, che si tassano, *fol.* 55. *n.* 2. *e fol.* 56. *n.* 13.
Governatore dee fare osservare le Regie Prammatiche nel formare la Tassa; ed acciò si faccia con carità il Ripartimento, *fol.* 31. *n.* 17.
Governatore, o Capitano del Luogo, che dee offervare, *fol.* 32. *n.* 32.
Governatori, Auditori di Provincie, Officiali, e Commissarj non debbono domandare alle Terre, nè per un dì, nè per una sera cosa alcuna per le Spese, Olio, Legna, Letto &c. sotto pena di ducati mille, *fol.* 14. *n.* 19.
Governo vecchio, ch' è finito, che dee consegnare al Governo nuovo, che comincia, *fol.* 24. *n.* 28.
Gravato nella Tassa comparisca dal Delegato, *fol.* 30. *n.* 7.
Greci, che sono Sacerdoti, si deducono, ma le Mogli restano per fuoco, se hanno avuta eredità, che prima stava accatastata, *fol.* 230. *n.* 2. *e* 231. *n.* 15.

I

Immondezzai soliti si assegnano, e quali sieno, *fol.* 155. *n.* 9.
Immunità di quello, che ha dodici figli, ed a chi si concede, e di quali cose s'intende *fol.* 77. *n.* 33.
Immunità di dodici figli si gode subito, ch'è nato il duodecimo figlio, *fol.* 81. *n.* 2.
Impeditori dell'apprezzo si puniscono, *fol.* 51. *n.* 6.
Imperio Mero e Misto, o altra Giurisdizione non può esercitarsi dal Barone senza special privilegio o legittima prescrizione, *fol.* 143. *n.* 20.
Imposizioni, che in questo Regno erano XIV. furono tutte ridotte a ragione di carlini 42. per fuoco, *fol.* 98. *n.* 7.
Incogniti aggregati per scritture restano per fuochi, se non ne portano i discarichi dall'Università, eccetto le femmine, *fol.* 248. *n.* 1.
Incogniti quali sono, *fol.* 249. *n.* 3.
Inditto, Sopraindittо ed Indizione Romana, che significa, *fol.* 122. *n.* 21., *e fol.* 124. *n.* 7.
Indizione si dee porre in ogn'istrumento pubblico, *fol.* 124. *n.* 9.
Indizione perchè si chiama Romana, *fol.* 124. *n.* 10.
Industria di Dottori, Giudici e Medici non si dee tassare, *fol.* 57. *n.* 25.
Industria con denari di altri, come si dee tassare, *fol.* 56. *n.* 18., *e* 19.
Industria è di due sorte, e quali sono, *fol.* 60.
Industria ed artificioso operare si dee tassare, *fol.* 56. *n.* 15. 16., *e* 17.
Industria s'intende tanto delle mercanzie, quanto dell'arti manuali, *fol.* 34. *n.* 3.
Industria di che cosa s'intende, *fol.* 57. *n.* 32.
Industria si dee pagare non ostante qualsivoglia privilegio di Cittadinanza, eccetto quella di Napoli, *fol.* 58. *n.* 39.
Informazione contra i contravvegnenti e fraudati come si dee prendere, *fol.* 208. *n.* 4.
Infraganze de' notorj delitti e disfide permettono carcerarsi i Soldati, e far loro mandato da Officiali Regj e Baronali, con obbligo di farne subito relazione al Signor Auditor degli Eserciti, *fol.* 67. *n.* 15.
Introiti mancanti che cosa ricercano per le loro aggregazioni secondo le Regie Prammatiche, *fol.* 189. *n.* 16.
Inventore quando incorre alla pena, se non denuncia la cosa trovata al Portulano, *fol.* 161. *n.* 42.
Istruzioni del modo che si dee tenere del fare il Catasto, *fol.* 31. *n.* 11.
Istruzioni a' Razionali per formare i dubbj, *fol.* 190. *n.* 18.
Istruzioni della Portulania e nomina che dee farsi dall'Università, *fol.* 159. *n.* 19.
Istruzione per li conti de' Luoghi Pii, *fol.* 195. *n.* 22.

L

Libbra ed oncia quanto importa al tempo dell'Imperador Giustiniano, tanto s'ottiene oggi nelle pene legali, non ostante che sia avanzato il valore, *fol.* 36. *n.* 3.
Libri de' Battesimi, Matrimonj e Morti si debbono procurare da' Reverendi Parochi, *fol.* 208. *n.* 5.
Libro dell'Esattore pruova il pagamento, se sarà o non sarà fatto il pagamento delle Collette, *fol.* 47. *n.* 41.
Licenza degli Arrendatori, e loro Officiali di potere visitare le Regie Galee, Vascelli ed altri luoghi, e persone esenti, *fol.* 132. *n.* 17.
Legato fatto da un Testatore di uno stabile s' intendono lasciati anche gli animali, che servono per detto stabile, *fol.* 102. *n.* 26.
Letame o altre brutture si debbono mandare a' luoghi degl' immondezzari soliti, *fol.* 155. *n.* 8.
Lettura della Significatoria, come dee essere, *fol.* 192. *n.* 26.
Levamento come si forma nel bilancio che presenta il Sindaco, *fol.* 186. *n.* 12.
Locati della Dogana godono esenzione del foro nelle cause dipendenti dalle Dogane, anche contra vedove e pupilli, ed altri privilegiati; ma non in altre cause, *fol.* 85. *n.* 20.
Locati della Dogana di che cosa sono franchi, *fol.* 43. *n.* 26.
Locati della Regia Dogana da chi debbono essere nelle loro cause riconosciuti, e come, *fol.* 77. *n.* 34.
Locati della Dogana debbono esser riconosciuti e trattati, come vengono trattati tutti gli altri Cittadini, *fol.* 43. *n.* 24.
Locati della Dogana quali franchigie godono, e quali godono i compratori di Agnelli, Lana e Pecore doganate, *fol.* 85. *n.* 19.
Lombardi e Milanesi, che abitano nella Città dell'Aquila, di che cosa sono franchi, quando e come, *fol.* 77. *n.* 35.
Lombardi Milanesi ed altri Mercanti forestieri restino per fuochi in tre casi; primo se posseggono stabili; secondo se abitano con la loro famiglia; terzo se hanno abitato di continuo *per decennium* in essi luoghi, *fol.* 226. *n.* 5.
Luoghi, che non sono accomodabili per essere montagne, o altro, non si possono visitare; ma solamente dov'è accomodabile, *fol.* 160. *n.* 29.
Luogotenente e Presidenti della Regia Camera sono franchi di bonatenenza tanto per li beni dotali, quanto proprj per antica possessione, *fol.* 94. *n.* 35.
Luogotenenti, Baglivi, e Mastrigiurati, finito l'officio, anche se l'hanno esercitato per quindici giorni, diano sindacato, che debbono dare nel medesimo tempo che lo dà il Capitano, *fol.* 182. *n.* 11.

Ma-

Digitized by Google

M

MAdre Vedova gode il privilegio di dodici figli e figliastri, sino che guarda il letto vedovile, e detti figli e figliastri vivono unitamente con detta loro madre vedova, *fol.* 83. *n.* 11.

Maestro fu dubbioso circa il vitto de' pupilli e taffa di essi; ma si dichiara, e si toglie tal dubbio, *fol.* 212. *n.* 23.

Manfredi Re di Napoli commise adulterio, *fol.* 142. *n.* 5.

Marco Leggio di S. Angelo a Fasanella, come ottenne il privilegio di padre onusto di dodici figli, benchè gli fosse morto il figlio, vi si leggono le oppositioni fiscali, e le risposte fatte a quelle, ed altro &c. *fol.* 81. *n.* 4.

Marinari ed altri, che portano animali per mare, che debbono osservare prima di scaricare quelli dalla nave, *fol.* 126. *n.* 10.

Marinari di che sono franchi, se sono forestieri, o cittadini, *fol.* 78. *n.* 46.

Marito, che paga due fuochi, uno alla sua patria, dove egli fu numerato, e l'altro alla patria del Suocero estinto. Gli animali dotali, che pascolano nella patria della moglie, si tassano ivi medesimo, e non dove esso abita, *fol.* 53. *n.* 3.

Marito Nobile, che gode franchigia per li suoi beni, dee godere la stessa franchigia per li beni, che riceve in dote dalla moglie plebea, che era prima solita contribuire alle Collette, *fol.* 87. *n.* 10.

Marito benchè paga il fuoco alla patria, dove fu numerato e vi abita, dee pagare l'altro fuoco nella patria della moglie, se quella è erede del padre fuoco estinto, *fol.* 49. *n.* 9.

Marito e moglie separati di comune consenso, essendosi il marito fatto Sacerdote, la moglie resta per fuoco, possedendo doti e beni *ultra unciam annuam*. Così fu deciso contra Andreana Riccio di Lecce, *fol.* 235. *n.* 30.

Mastridatti non possono stipulare contratti, ne' quali l'Università pigliano denari alla voce de' grani, vittuaglie, o simili, sotto pena &c., *fol.* 13. *n.* 13.

Mastrigiurati nelle cause criminali si servono per Consultori de' Giudici Consultori ordinarj del Capitano, purchè non abbiano privilegio particolare, o costume immemorabile in contrario, *fol.* 182. *n.* 8.

Mastrigiurati non possono essere visitati da' Presidi e dalle Regie Udienze senza licenza particolare di S. R. M., *fol.* 181. *n.* 9.

Mastregiurato di Pieve che fare le sentenze criminali col voto del Giudice ordinario, o di altro. Non però così per le cause civili, per le quali s'osserva il solito, *fol.* 181. *n.* 7.

Matrimonj non possono impedirsi dal Barone, *fol.* 143. *n.* 21.

Mattonate, Selciate, Pietre, Arene, Terre, Pozzolane non si possono pigliare dalle strade pubbliche, sotto pena di carlini cinque, *fol.* 158. *n.* 12.

Memoriale della Città di Napoli porretto a S. E. Signor Vicerè di quel tempo, acciò rimetta la metà delle Gabelle, Arrendamenti ed Imposizioni estinte con diversi capi, *fol.* 129. *n.* 11.

Menando che cosa significa, e sua etimologia, *fol.* 103. *n.* 33.

Mercanti ed altri, che portano mercanzie nella fiera di Salerno, quando, e che debbono pagare, *fol.* 77. *n.* 38. 40. *e* 43.

Mercanti forestieri, come sono Milanesi, Lombardi ed altri, restino per fuochi in tre casi, prima se posseggono stabili, secondo se abitano con la loro famiglia, terzo se hanno abitato per un continuo decennio, *fol.* 226. *n.* 5.

Mercanti, pagati i primi diritti, non debbono pagare di nuovo più di quel che comprano col ritratto delle cose vendute, *fol.* 77. *n.* 37.

Mercanti di Sete lavorate in nome di altri non sono franchi in cosa veruna, *fol.* 78. *n.* 39.

Mercanti forestieri non sono franchi come i Cittadini per la sola compra della casa, se non fanno il vero dovuto domicilio, *fol.* 77. *n.* 36.

Mercanzie, che si mandano in Napoli, non sono obbligate ad altro che a dare pleggeria di essere condotte nella Regia Dogana di Napoli, *fol.* 78. *n.* 41.

Mercanzie di *extra* Regno, che vanno altresì *extra* Regno, non sono obbligate a pagare cosa alcuna, *fol.* 78. *n.* 42.

Meretrici, Concubine de' Preti, e figli debbono contribuire, *fol.* 57. *n.* 27.

Mero e Misto Imperio, o altra giurisdizione non può esercitarsi dal Barone senza speciale privilegio o legittima prescrizione, *fol.* 143. *n.* 20.

Milanesi, Lombardi ed altri Mercanti forestieri restino per fuochi in tre casi, prima se posseggono stabili, secondo se abitano con la loro famiglia, terzo se hanno abitato *per decennium* non mai interrotto, *fol.* 226. *n.* 5.

Milanesi e Lombardi, che abitano nella Città dell'Aquila, di che sono franchi, *fol.* 77. *n.* 35.

Ministri della Regia Udienza Napoletana, o pure d'*extra* Regno, si deducono, *fol.* 226. *n.* 10.

Minori d'età quando possono contrarre senza decreto di *Expedit*, *fol.* 28. *n.* 16.

Minori, che nel tempo della numerazione non avea compiuta l'età di 14. anni, si trovasse poi averla compiuta prima di chiudersi dal Numeratore la numerazione, si dee aggregare per fuoco, *fol.* 250. *n.* 4.

Miserabili non si debbono tassare, e quali sieno tali miserabili, *fol.* 58. *n.* 37. *e* 42.

Miserabili non si debbono tassare, e perchè, *fol.* 35. *n.* 8.

Misura antica alla piccola, e misura moderna alla grossa, e misura Napoletana, come differiscono, *fol.* 175. *n.* 2.

Mobili per preziosi che sieno, non s'apprezzano, se non quelli, che rendono frutti, *fol.* 211. *n.* 20.

Modo e forma, che si debbono osservare nella taffa secondo il decreto generale della Regia Camera della Sommaria, *fol.* 57. *n.* 31.

Mogli de' Presidenti della Regia Camera della Sommaria non pagano bonatenenza per li beni estradotali, *fol.* 94. *n.* 33.

Moglie di Prete Greco resta per fuoco, se le viene eredità o possiede beni di cui l'usufrutto non è del Marito, *fol.* 230. *n.* 2. *e fol.* 231. *n.* 16.

Moglie siegue il Marito così per lo foro, come per la Cittadinanza, e tutte le altre cose, *fol.* 87. *n.* 7.

Moglie di un Assentato *extra* Regno, che non possiede, si deduce, *fol.* 221. *n.* 5.

Molini, e Valchiere non si possono fare senza licenza della Regia Camera della Sommaria sotto pena d'once 25., *fol.* 159. *n.* 17.

Monache Bizzoche, che posseggono beni, restano per fuoco, *fol.* 211. *n.* 7.

Monaci, che esibiscono la fede della Professione, si deducono, *fol.* 230. *n.* 5.

Monache di Terz'Ordine di S. Domenico e Bizzoche di S. Francesco, quando e come furono costituite, e quali franchigie godono, *fol.* 212. *n.* 30.

Monache del Terz'Ordine, che si hanno riserbato l'usufrutto de' beni donati, restino per fuoco, *fol.* 231. *n.* 16.

Morti si deducano, quando il Numeratore per la diligenza de' beni de' morti, Catasti, ed altre scritture non può scoprire esservi frode, *fol.* 246. *n.* 1.

Morti, che si pigliano in aggravio dopo chiusa la Numerazione, *fol.* 249. *n.* 4.

Morti, che in tempo della lettura fossero rimasti fuochi fino all'ultimo giorno della liquidazione, si ha ragione di dedursi, quando non lasciano altro, che rappresenti il loro fuoco estinto, *fol.* 246. *n.* 2.

Morti si deducano nella liquidazione, benchè fossero vivi, e rimasti fuochi, in tempo della lettura, *fol.* 247. *n.* 3.

Muti, e Sordi si deducano; ma quando possedessero beni oltre del vitto necessario restino per fuochi, e s'intende *copulative* muti e sordi: ma essendo *disjunctive*, restino per fuoco, se posseggono *ultra unciam* di rendita: e meno dell'oncia, si deducono, *fol.* 217. *n.* 5.

Muto si deduce dalla Numerazione, *fol.* 77. *n.* 29. *e fol.* 78. *n.* 44.

N

NApoletana maritata non gode il privilegio e franchigia de' Napoletani, quando il marito non è Napoletano, *fol.* 87. *n.* 8.

Napoletani, che tengono Animali, e Bestiami, a chi sono tenuti contribuire, *fol.* 42. *n.* 4. *e* 10.

Napoletani parentati, in che, e dove sono franchi, *fol.* 42. *n.* 9.

Napoletani quanti, e quali requisiti debbono avere per otte-

Digitized by Google

ottener privilegio, *fol.* 42. *n.* 11.
Napoletani per essere franchi di Tassa, debbono avere il privilegio valido, *fol.* 31. *n.* 22.
Napoletani per dichiarazione, fatta dalla Regia Camera della Sommaria per aver casa, e moglie Napoletana, il detto privilegio si osserva, finchè dura l'abitazione in Napoli; ma abitando poi fuori Napoli si pigliano per fuoco, *fol.* 240. *n.* 3. e *fol.* 243. *n.* 39.
Napoletani nelle Terre dove dimorano, si debbono stimare come Cittadini, e non godono privilegio alcuno: non così i nati in Napoli, *fol.* 91. *n.* 7.
Napoletani in tanto si deducono e godono franchigie, in quanto mostrano il privilegio spedito dalla Regia Camera della Sommaria, *fol.* 240. *n.* 1.
Napoletani per li beni stabili pagano la bonatenenza; ma non per l'annue entrate, *fol.* 91. *n.* 8.
Napoletani di che sono franchi, *fol.* 78. *n.* 47.
Napoletani per le terze, *seu* annualità, ch' esigono alla ragione del cinque per cento senza dedurne alcuna cosa per causa della bonatenenza, *fol.* 92. *n.* 9.
Napoletani debbono pagare la bonatenenza per gli stabili, *fol.* 104. *n.* 45. e *fol.* 100. *n.* 15.
Napoletani alletti, cioè aggregati da' Signori Eletti, quando godono, e quando no, *fol.* 242. *n.* 36.
Napoletani godono privilegio per la pena della contumacia, e dello spreto mandato, *fol.* 104. *n.* 46.
Napoletani fatti da' Signori Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli in tanto godono, in quanto che per dieci anni hanno abitato ed abitano con tutta la loro famiglia, ovvero abbiano il Regio Assenso; altrimenti restino per fuochi, *fol.* 240. *n.* 4. e *fol.* 242. *n.* 30. e 33.
Napoletani non si deducano senza mostrar privilegio della Regia Camera della Sommaria, *fol.* 242. *n.* 25.
Napoletani hanno arbitrio di pagare la bonatenenza, e la fida de' loro animali, e come ciò intendasi; maggiormente quando il Napoletano è Barone, la fida è sua e non dell' Università, *fol.* 53. *n.* 7.
Napoletano, o d'altri Luoghi franchi, trovandosi ad abitare *ad tempus* in qualche luogo del Regno, si deduce dove abita, e s'assegna la ragione, *fol.* 224. *n.* 19.
Napoletano numerato in qualsivoglia parte del Regno si deduce anche dopo chiusa la numerazione dal Numeratore, portando privilegio spedito dalla Regia Camera della Sommaria, che prima non avea spedito o non avea prodotto, *fol.* 247. *n.* 1.
Napoletano, che non mostra privilegio spedito dalla Regia Camera della Sommaria, si numera per fuoco; ma si deduce dopo che ottenuto avrà il privilegio, *fol.* 232. *n.* 20.
Napoletano si stima anche se uno nasce fuori Napoli; ma è conceputo dentro Napoli, se per occasione urgente la madre gravida si è partita da Napoli, e gode i privilegi de' Napoletani, *fol.* 242. *n.* 29.
Napoletano Cavalier di Sedile, benchè sia nato fuori di Napoli, gode i privilegi de' Napoletani, *fol.* 242. *n.* 31.
Napoletano pure si stima chi è conceputo fuori di Napoli; ma se ciò si fa con frode, non gode, *fol.* 242. *n.* 30.
Napoli e suoi 36. Casali ha privilegio che non si numera, nè paga i carlini 42. a fuoco, *fol.* 208. *n.* 13.
Negozianti dopo aver levata la Bandiera, debbono aver posto il conto de' cambj &c., *fol.* 181. *n.* 3.
Negozianti passati gli otto giorni della Fiera possono fare i protesti; ed astringere i debitori al pagamento per le lettere di cambio accettate, *fol.* 181. *n.* 4.
Negoziatore in diversi luoghi come si dee tassare, e dove, *fol.* 52. *n.* 11.
Nipoti, quando si escusano, e quando no, *fol.* 7. *n.* 14.
Nobili non si tassano per cavalli o giumente, che tengono per sella, *fol.* 53. *n.* 4.
Nobili non spetta loro immunità alcuna, e debbono pagare come tutti gli altri Cittadini i 42. carlini, e si debbono astringere *realiter & personaliter*, *fol.* 91. *n.* 5.
Nobili non sono franchi dal pagamento de' 42. carlini a fuoco, neppure sono franchi per lo di più che si paga per li fuochi mancanti all' Università; e similmente la Prammatica 26. *de Vectigal. & Gabell.* si dichiara, *fol.* 48. *n.* 1.
Nobili debbono unanimente pagare i carlini 42. a fuoco, *fol.* 90. *n.* 2. e *fol.* 91. *n.* 4.
Nobili e Nobilitati come si debbono tassare, e quali sieno, *fol.* 57. *n.* 24. e *fol.* 58. *n.* 43.
Notai non possono stipulare contratti, ne' quali l'Università pigliarano denari a cambio &c., *fol.* 12. *n.* 10.
Notai e Giudici a contratti sono franchi della testa solamente: purchè vivano ignobilmente, *fol.* 78. *n.* 49.
Novizj numerati nella numerazione del 1658., e nella numerazione del 1662. de' quali i Deputati non poterono dare discarico, perchè non si facea menzione di che paese erano, fu deciso che l'Università era obbligata portarne il discarico, *fol.* 230. *n.* 10.
Nuova Appendice o sia istruzione per li conti de' Luoghi Pii fatta dal Tribunal Misto, *fol.* 195. *colonna* 2.
Nullità per difetto di assenso Apostolico non impetrato al contratto fatto con la Chiesa, non si può opporre dal contraente, nè da altri; ma da quello dell' istessa Chiesa, e se ne assegna la ragione, *fol.* 29. *n.* 20.
Numerato in una Terra, se trasferisce il domicilio in un'altra, paga dove fu numerato, non ostante il contentamento, *fol.* 79. *n.* 53.
Numerato in tre luoghi, resta fuoco, dove si ritrova abitare in tempo della numerazione, *fol.* 226. *n.* 8.
Numerato in due Università dove dee pagare, *fol.* 49. *n.* 13.
Numerato per capofuoco in una Università, e per sottofuoco in altra, resta dov'è capofuoco, *fol.* 246. *n.* 2.
Numerato a nessun luogo, *ubi fumat, ibi solvat*, *fol.* 226. *n.* 9.
Numerato in due Terre, com'è obbligato, paga in ciascuna di esse, *fol.* 79. *n.* 54.
Numerato in una patria, benchè vada ad abitare in un'altra parte, dee contribuire il fuoco in quella Università, dove fu numerato, come si disse anche ne' *n.* 6. e 17. *fol.* 49. *n.* 10.
Numerato in una Terra, ed abita nell'altra, quando è franco di alloggio, *fol.* 79. *n.* 55.
Numeratore subito dee camminare per tutta la Terra descrivendo i nomi de' Capistrada, e loro confini, *fol.* 207. *n.* 2.
Numerazione di che tempo s'attende, *fol.* 78. *n.* 50.
Numerazione de' fuochi nel Regno di Napoli quando ebbe origine, e quando dee rinnovarsi, *fol.* 98. *n.* 5.
Numerazione si legge dal Numeratore a' Deputati, acciocchè l'Università possa proporre gli aggravj, *fol.* 250. *n.* 1.
Numerazione si faceva ogni tre anni, e poi ogni quindici anni, *fol.* 208. *n.* 8.
Numerazione, quando è finita, dassi dal Numeratore unitamente co' volumi delle scritture presentate, e trasmettere in potere del Mag. Segretario della Regia Camera della Sommaria, *fol.* 250. *n.* 4.
Numerazione nuova quando si farà, *fol.* 208. *n.* 15.
Numerazione del 1684. non si fece nel Regno, ma pagò dieci milioni per transazione di essa, *fol.* 208. *n.* 9.
Numerazione nè pure per quindici anni si fa, ma quando piace al Regio Fisco, secondo lo stato del Regno, ed opportunità de' tempi, *fol.* 208. *n.* 10.
Numerazione ostiaria dopo fatta, che comprovarsi, *fol.* 209. *n.* 1.
Numerazione penultima fu fatta nel 1591., e terminata nel 1595., *fol.* 208. *n.* 11.
Numerazione delle Vedove, che hanno figli, come dee farsi, *fol.* 210. *n.* 1.
Numerazione ultima fu fatta nel 1662. e terminata nel 1669., e fu numerato tutto il Regno per fuochi 56990., *fol.* 208. *n.* 12.
Numero de' figli, quando sono cinque, scusano il padre da ogni officio personale; purchè non sia Università così piccola, che non vi sieno altri abili a tale officio, *fol.* 7. *n.* 16.
Numero, e Nomi de' Casali di Napoli, *fol.* 129. *n.* 10.

Digitized by Google

O

OBlati che debbono offervare per eſſer franchi, *fol.* 42. *n.* 17.
Oblati debbono avere cinque requiſiti per godere le franchigie del pagamento, e l'eſenzioni del loro laicale, e quali ſono detti requiſiti, *fol.* 230. *n.* 12.
Oblati delle Chieſe quando hanno trasferito domicilio, poſſeſſioni, e frutti di tutt'i beni alla Chieſa ſenza intromettersi a coſa alcuna, godono tutte le franchigie, in altro caſo reſtino per fuochi, *fol.* 230. *n.* 4.
Oblati come ſi accatalliano, e quali godono franchigie, *fol.* 230. *n.* 11.
Oblato, che avea riſervato a beneficio della moglie l'uſufrutto de' beni mobili, e ſei ſalme di grano per vitto ogni anno, altrettanto di vino; e ducati ſei contanti, fu deciſo reſtaſſe per fuoco, *fol.* 230. *n.* 8.
Officiali de' luoghi, dove ſi fanno le fiere in particolare debbono offervare la Prammatica, *fol.* 181. *n.* 6.
Officiali de' luoghi debbono invigilare per l'offervanze delle Regie Prammatiche, contra di ogni ſorta di Commiſſario, Officiale, &c., *fol.* 151. *n.* 5.
Officiali delle Univerſità non pagano coſa alcuna a' Commiſſarj della Regia Corte, o Fiſcali per ragione della dilazione, ſotto pena, &c., *fol.* 15. *n.* 22.
Officiali Regj come Officiali, non ſono franchi, *ſolum* quando ſono Napoletani in queſto caſo non ſi dà loro detta franchigia in denaro, *fol.* 46. *n.* 30.
Officiali de' luoghi debbono carcerare i Commiſſarj, che moleſtano i Cittadini eſtra territorio, pigliare l'informazione, reſtituire gli animali, e mandare l'informazione al Sign. Reggente Commiſſario della Provincia, &c., *fol.* 152. *n.* 9.
Officiali di Dogana, di che coſa ſono franchi, *fol.* 43. *n.* 25.
Officiali dello Scrivano di Razione, Portolano, ed altri reſtino per fuochi, *fol.* 241. *n.* 11.
Officiali demaniali, o Baronali non poſſono nella ſentenza riſervare la commutazione dalle pene ad arbitrio, *fol.* 138. *n.* 23.
Officiali debbono pigliare informazione contra i Commiſſarj Regj, che non offervano le Regie Prammatiche, ed Iſtruzioni, e mandarla a S. E., *fol.* 148. *n.* 8.
Officiali debbono eſſere annali, ed in fine dell'officio debbono dare ſindacato, *fol.* 135. *n.* 9.
Officiali Regi, che tengono feudi, cioè ſe ſono Baroni, non poſſono tenere induſtrie, o mercanzie di Animali, nè pure per paſcere i territorj feudali, *fol.* 102. *n.* 27.
Officiali delle Univerſità, da quali peſi ſono franchi, e quali prerogative godono, *fol.* 47. *n.* 40.
Officiali di Regie Provincie, ed altri Officiali inferiori, che, e come godono franchigie, dove eſercitano l'officio, *fol.* 85. *n.* 22.
Offici Baronali non ſi vendono, *fol.* 135. *n.* 5.
Offici del Capitano, o Giudice, concedendoſi *mediante pecunia*, incorre il Barone alla pena, e reſta l'Officiale privato, ch'è uno de' modi per far deſiſtere l'Officiale, *fol.* 143. *n.* 18.
Ordine penale, acciò s'eſibiſcano gli ultimi cataſti originali, libri d'eſazione, e tutte l'altre ſcritture neceſſarie per la verità della numerazione, e per evitar le frodi, *fol.* 207. *n.* 3.
Ordine per eleggere i Deputati, *fol.* 209. *n.* 1.
Orti, Originarj, ed Oriundi ſi dichiarano, chi ſono, ed in che differiſcono, *fol.* 242. *n.* 26.
Oſtiaria donde vien detta, e come dal Numeratore dee notificarſi a' Deputati, ed alle Univerſità, *fol.* 209. *n.* 2.

P

PAdre di undici figli, ſubito che è gravida la moglie per lo duodecimo figlio dee fare l'iſtanza per lo privilegio, e a che detta cautela giova, *fol.* 82. *n.* 5.
Padre onuſto gode la franchigia tanto per li beni acquiſtati prima del privilegio, quanto dopo, *fol.* 88. *n.* 14.
Padre onuſto, ſe muore, reſta il privilegio a beneficio della moglie, e figli, ma morta la moglie, s'eſtingue il privilegio, benchè i dodici figli continuaſſero a vivere uniti, *fol.* 84. *n.* 17.
Padre porta il peſo di alimentare il figlio, e la nuora, però ha l'amminiſtrazione de' beni dotali della detta nuora, *fol.* 87. *n.* 4.
Padre onuſto di dodici figli ſi deduce nella numerazione, e l'Univerſità non ne porta il fuoco, *fol.* 84. *n.* 15.
Padre, che aveva emancipati tre figli per vendere alcune robe dotali della qu. ſua moglie; ma prima, e dopo l'emancipazione hanno viſſuto uniti *ſub patre*, fu deciſo, che eſſo padre, ed i tre figli erano quattro fuochi diviſi, *fol.* 235. *n.* 29.
Padre carico di dodici figli, benchè ricco, è franco, *fol.* 84. *n.* 14.
Padri con dodici figli, quando ſono franchi, *fol.* 46. *n.* 34.
Padri, Figli, Zii, e Nipoti, che vivono uniti, e non poſſeggono beni ſeparati, ſi pongono per un fuoco; non che ſi trovaſſero ſeparatamente taſſati per l'induſtria *tantum*, avvertendo, che i nipoti non dipendano da fuoco antico, perchè in tal caſo reſtano fuochi ſeparati in luogo dell'antico, *fol.* 234. *n.* 5.
Padri, Figli, e Fratelli, che vivono uniti, e non poſſeggono beni ſeparati, ſi pongano per un fuoco, benchè nelle Cedole ſi trovaſſero taſſati, ſeparati per la teſta *tantum*, *fol.* 234. *n.* 4.
Padrone di predio, nel quale vi è miniera di pietre, ſi può forzare a vendere quello a giuſto prezzo, *fol.* 175. *n.* 9.
Pagamenti fatti per li Sindaci, e Caſſieri, come ſi debbono ammettere, *fol.* 79. *n.* 58.
Pagamenti alla Regia Corte quando ſi debbono fare, *fol.* 21. *n.* 5.
Pagamenti fiſcali, per qual cauſa ſi pagano, *fol.* 51. *n.* 3.
Pagamenti agli Aſſegnatarj quando ſi debbono fare, &c., *fol.* 21. *n.* 5.
Pagamento *per æs*, *& libram*, che coſa ſia, *fol.* 36. *n.* 2.
Paglia, Linaccio, o Letame non ſi debbano bruciare nell'eſtà nella Città, nè nel contorno di eſſa, *fol.* 155. *n.* 10.
Palata del Pane d'once 24. ſi paga grana 4. con diverſe dichiarazioni, *fol.* 129. *n.* 13.
Pane non ſi può introdurre in detti Caſali da qualſivoglia altro luogo non ſoggetto alla detta gabella, *fol.* 129. *n.* 6.
Parlamento non ſi può fare dall'Univerſità ſenza intervento dell'Officiale di quella Corte, *fol.* 6. *n.* 11.
Participanti, o Caratarj, benchè non foſſero obbligati, poſſono aſtringerſi *in ſolidum* a pagare, *fol.* 95. *n.* 4.
Paſſaggio di Carlo d'Angiò, e morte del Re Manfredi a Benavento, *fol.* 142. *n.* 7.
Patente del Razionale ſi dee fare da' Magnifici del Governo nel primo meſe di loro amminiſtrazione, *fol.* 184. *n.* 2.
Patto dell'Immunità, ſe ſarà viziato, reſta il contratto, per eſſere da quella ſeparabile, *fol.* 93. *n.* 21.
Pedaggio, che ſignifica, e ſua etimologia, *fol.* 103. *n.* 34.
Pena ſi eſeguiſce dalla Corte Baronale precedente citazione *ad dicendum &c.*, *fol.* 209. *n.* 10.
Pena corporale, riſervata nella Prammatica a S. E. ſi può dichiarare ad eſigere dal Barone, *fol.* 17. *n.* 5.
Pena di quello, che *in fraudem* non pone ogni coſa nella Cedola, *fol.* 55. *n.* 4.
Pena di quelli, che commettono repreſaglie, e ſi fanno la giuſtizia con le mani proprie, *fol.* 154. *n.* 5.
Pena arbitraria ſi può ſtendere ſino a pena di morte, dov'è circoſtanza gravante, *fol.* 209. *n.* 2.
Pene della contravvenzione ne' beni Eccleſiaſtici ſi eſigano dagli Affittatori Parſonali laici, *fol.* 160. *n.* 26.
Pene di chi frauda la Gabella del Tabacco, *fol.* 130. *n.* 2. 4. *e* 12.
Pene di chi contravviene al Bando ſopra la Gabella della Farina, quali ſono, *fol.* 129. *n.* 9. *e* 10.
Pene di chi tiene molini, molinelli, e macinelli per lo Tabacco, *fol.* 132. *n.* 16.
Pene contra chi occupa il luogo pubblico, ſi applicano alla Portulania, *fol.* 161. *n.* 39.
Pene de' Baroni, che vendono gli offici, e delle perſone, che li ricevono, *fol.* 135. *n.* 6. *e* 7.
Pene per li beni non rivelati al nuovo apprezzo, e contra quelli, che hanno rivelato con frode, però ſi eleggono tre Reviſori, *fol.* 39. *n.* 18.
Pene di chi immette il Tabacco ſenza licenza degli Officiali, o della Regia Camera della Sommaria, ancorchè da un luogo in un altro, *fol.* 132. *n.* 14.
Pene della contravvenzione ne' beni Eccleſiaſtici ſi eſigono

gono dagli affittatori, o parzonali laici, *fol.* 18. *n.*26.
Pena de' falsi pesi spetta al Barone, *fol.* 140. *n.* 39.
Pene de' Baroni, e loro Officiali, che impediscono a' Vassalli il comprare, e vendere, &c. *fol.* 135. *n.* 3.
Pene de' Baroni, che contravvengono alla Prammatica di Carlo V. Imperadore, *fol.* 137. *n.* 20.
Pene di chi lavora, o fabbrica Tabacco in contrabbando, *fol.* 132. *n.* 15.
Percettori, o Tesorieri non possono destinare Commessarj per le grana a fuoco separate da' carlini 42. ma dee essere un Commessario per l'uno, e per l'altro, *fol.* 148. *n.* 12.
Percettori non possono comprare più del necessario, nè possono pigliare *esculenta*, & *poculenta*, ma sieno contenti della provvisione, *fol.* 145. *n.* 1. *e* 3.
Percettori non possono ricevere cosa alcuna per dilatare l'esazione, nè per restituire l'esecuzione, *fol.* 145. *n.* 2.
Percettori non possono partecipare ne' cambj, &c., *fol.* 145. *n.* 4.
Percettori diano avviso in Camera, quando muore qualche Barone, *fol.* 145. *n.* 5.
Percettori debbono mandare ne' tempi stabiliti i Bilanci, &c. *fol.* 146. *n.* 6.
Percettori, quando presentano i conti, debbono presentare le diligenze, che avranno fatte per l'esazione de' residui, *fol.* 146. *n.* 7.
Percettori esigendo dall'Università più di quello, che debbono, incorrono nella pena del diritto, ed a restituire quello, che si hanno pigliato, *fol.* 146. *n.* 8.
Percettori debbono astringere i Baroni *realiter tantum* al pagamento della bonatenenza, e quelli, che pretendono franchigia, come nobili viventi *realiter*, & *personaliter &c.*, *fol.* 146. *n.* 9.
Percettori debbono applicare l'esigenze, che lor pervengono dall'Università sempre in estinzione de' residui; fino che con effetto si sieno saldati, *fol.* 146. *n.* 10.
Percettori col conto della loro esazione debbono presentare ancora le diligenze, che avranno fatte per le Terre, de' residui, *fol.* 146. *n.* 11.
Percettori debbono formare il conto con tutta distinzione, e chiarezza, e come s'intende &c. *fol.* 146. *n.* 12.
Percettori non possono accettare, nè caricarsi di procura di Consegnatarj, o altro &c., *fol.* 146. *n.* 13.
Percettori non debbono farsi dare pleggeria da' Commissarj, mentre vanno a conto loro, *fol.* 146. *n.* 14.
Percettori debbono per tutto il mese di Ottobre presentare i conti dell'Amministrazione loro nella Regia Camera della Sommaria &c., *fol.* 146. *n.* 15.
Percettori debbono in ogni mese mandare i bilanci dell' esatto, e pagato &c., *fol.* 147. *n.*16.
Percettori non possono esser Balj, e Tutori senza licenza del Vicerè &c., *fol.* 147. *n.* 17.
Persone Ecclesiastiche non si possono eleggere nelle cose concernenti l'amministrazione del pubblico, *fol.*79. *n.*63.
Pesce, se ne paga la gabella, e che si dee osservare, *fol.* 127. *n.* 19.
Pesci nella Città di Napoli, in che modo si debbono vendere, *fol.*173. *n.* 5.
Pesi dell'Università sono di tre sorte Personale, Reale, e Misto; e quali, e come s'intendono detti pesi, *fol.* 95. *n.* 1.
Pesi predetti dell'Università altri sono ordinarj, e quali, e come s'intendano, *fol.* 96. *n.* 2.
Pesi ordinarj, a' quali debbono contribuire i Bonatenenti sono cinque, e quali sono, *fol.* 96. *n.* 3.
Piazza di questa Fedelissima Città di Napoli, Deputati, Sindaci, Eletti, ed altri Officiali, e Deputati al Governo così di detta Città, come d'altre di questo Regno non si possono congregare, nè contrattare per fare donazione, costituire salario, nè disporre dell' entrate universali &c. per qualsivoglia causa &c. senza Regio assenso &c., *fol.* 14. *n.* 21.
Pietre, legne, e simili non si possono tenere sopra le pettorate, e logge &c., *fol.* 156. *n.* 2.
Platea de' corpi certi, ed invariabili, ed effettivi dell' Università, come si dee fare, *fol.* 197. *n.* 4.
Ponti, e Scafe si debbono tenere accomodati dal Barone, o Università, che n'esige il diritto, sotto pena d'once venticinque, *fol.* 159. *n.* 18.
Porci non si debbono ammazzare senza dare prima il manifesto, *fol.* 125. *n.* 4.
Portulania per terra, che cosa sia, donde viene detta, ed a chi spetta, *fol.* 161. *n.* 43. *e n.* 48.
Portulania si può affittare dall' Università con procedere prima il parlamento de' Cittadini, *fol.* 160. *n.* 33.
Portulania per mare, che cosa sia, donde vien detta, ed a chi spetta, *fol.* 161. *n.* 47.
Portulania quando non è comprata dal Barone, come s'esercita, *fol.* 161. *n.* 36.
Portulani, se sono Cittadini, pagano tutt'i pesi, *fol.* 79. *n.* 56.
Portulano dee far libro delle pene sottoscritte da due esperti, che porta alla visita, o croce signata con autentica d'un Notajo, *fol.* 159. *n.* 23.
Portulano, come debba essere, *fol.* 154. *n.* 1.
Portulano fa i Bandi, che niuno occupi luogo nelle vie pubbliche, *fol.* 158. *n.* 1.
Portulano può dar licenza, quando non ci è pregiudizio d'altri, perchè altrimenti si ricerca il consenso de' vicini interessati, *fol.* 161. *n.* 44.
Portulano non può diroccare l'occupato a spese dell'occupante, che non ha obbedito il suo memoriale, e così contra chi tornasse ad occupare, *fol.* 160. *n.* 30. *e* 31.
Portulano proibisce non solamente quello, che attualmente nuoce al Pubblico, ma che in futuro tempo potrà nuocere, *fol.* 161. *n.* 38.
Portulano dee dare pleggeria di stare a Sindacato, e di consegnare il libro, e gli atti, *fol.* 159. *n.* 20.
Portulano Provinciale manda visitando la Provincia; ma non può molestare, dove la Portulania è dell' Università, o del Barone, *fol.* 162. *n.* 50.
Portulano nel primo ingresso dee far pubblicare i Bandi, e le istruzioni della Regia Camera della Sommaria, *fol.* 159. *n.* 21.
Portulano come ottiene la concessione della Regia Camera della Sommaria, e la nomina della Università, *fol.* 160. *n.* 35.
Possessore de' beni in diversi luoghi, come, e dove si dee tassare, *fol.* 52. *n.* 10.
Possessori de' beni delle Chiese pagano le collette, dedotta però la pensione, *fol.* 92. *n.* 10.
Possessori de' beni in feudo disabitato, dove debbono pagare, *fol.* 46. *n.* 29.
Possessorio *interim* non si concede, nè il Possessorio è mantenibile, quando il jus resiste, o quando appare l'ingiusto possesso liquidamente, *fol.* 3. *n.* 3.
Poveri si debbono sollevare, e quando si debbono tassare, *fol.* 30. *n.* 2.
Poveri non sono obbligati a contribuire alle Collecte, e quali sieno, *fol.* 59. *n.* 45.
Prammatica X. *de Baronibus*, e Prammatica II. *de Administrat. Universit.* si dichiara, come stabilisce il modo dell' Elezione, *fol.* 5. *n.* 6.
Prammatica VIII. *de Commissar.* si dichiara, *fol.* 18. *n.* 8.
Prammatica XIII. e XIV. *de Administrat. Universitat.* non più sono in uso, e si assegna la ragione, *fol.* 33. *n.* 1.
Prammatica unica *de Apprettio* dà la formola dell'apprezzo; e si distingue in nove Capi, e Paragrafi, che distintamente si dichiarano, *fol.* 37. *n.* 10.
Prammatica XX. *de Vectigal.* ridusse a 42. carlini fuoco tutte le imposizioni del Regno, che importavano molto più, *fol.* 48. *n.* 2.
Prammatica VIII. *de Commissar.* si dichiara con quel volgare assioma, *ubi fumat ibi solvat*, *fol.* 48. *n.* 5.
Prammatiche *de Militibus* sono XXVII. cioè Ventisette fino oggi, *fol.* 64. *n.* 1.
Prammatiche *de Baronibus* fino oggi sono XIV., e si dichiarano compendiosamente, *fol.* 142. *n.* 12.
Pratica delle cose della Università non si trova stampata da altro Autore, che da Cervellino, *fol.* 3. *n.* 1.
Prattica quando è finito di fare il Catasto, *fol.* 60. *n.* 6.
Pratica è vera interpretratice delle Leggi, *fol.* 100. *n.* 17.
Pratica quando si principia il Catasto, *fol.* 59. *n.* 3.
Prescrizione non giova al Barone nell'elezione degli Officiali dell'Università, *fol.* 6. *n.* 12.
Presidenti della Regia Camera della Sommaria non pagano Bonatenenza &c., *fol.* 92. *n.* 13.
Preside delle Provincie, che intervengono nell'elezione degli Officiali, dove vi è la Regia Udienza, abbiano

Digitized by Google

no ſolamente il ſalario d'un giorno, e quando ſi dee oſſervare il ſolito, *fol.* 151. *n.* 2.
Preſunzione più forte toglie la preſunzione più debole, *fol.* 19. *n.* 15.
Preti Greci ſi deducono, ma le mogli reſtano per fuoco, ſe hanno avuta eredità, che prima ſtava accataſtata, *fol.* 230. *n.* 2.
Preti Greci per quali beni dotali godono, e per quali no, *fol.* 231. *n.* 15.
Preti ſe non moſtrano le Bolle del Sacerdozio, nè ſi vedeſſero celebrar Meſſa, non ſi ammettano per tali, *fol.* 229. *n.* 1.
Privilegio di dodici figli ſi ſpediſce ſolamente dalla Regia Camera della Sommaria, nè vi ſi può intromettere il Barone, *fol.* 81. *n.* 1.
Privilegio di dodici figli s'intende ſolamente per li pagamenti fiſcali, e non per altri pagamenti, *fol.* 83. *n.* 13.
Privilegio di dodici figli, ſi ſpediſce anche ſe moriſſe uno, o più d'eſſi dopo che ſi è fatta l'iſtanza per la ſpedizione. Anzi anche ſe, mentre il Padre è in viaggio per venire in Napoli per ſpedire il privilegio, moriſſero, *fol.* 81. *n.* 3.
Privilegio di Napoletano ſi amplia a' figli, benchè nati fuori Napoli, ma non paſſa a' nipoti, cioè figlio di figlio, *fol.* 242. *n.* 35.
Privilegj di quella Patria, dove uno è nato, e li gode dovunque andaſſe, *fol.* 242. *n.* 28.
Privilegio della Civiltà Napoletana ſta conceduto per la *Prammatica* I. *de immunit. Neap.* a chiunque piglia moglie nata in Napoli, e figlia di Napoletano, benchè nato fuori Napoli, e che abbia caſa dentro Napoli, e vi faccia domicilio, *fol.* 243. *n.* 39.
E gli ſi ſpediſce privilegio, benchè la notte moriſſe dopo fatta l'iſtanza per la ſpedizione di detto privilegio, e dura detto privilegio fin che dura l'abitazione, e che non perda, o aliena la caſa, *fol.* 243. *n.* 39.
Privilegio, perchè è neceſſario ſpedirſi, altrimenti non godono i Napoletani, nè i padri onuſti, nè altri, *fol.* 243. *n.* 44.
Procuratore degli Aſſegnatarj di maggior ſomma, acciocchè ripartiſca l'eſatto a tutti *per æs, & libram*, e non concorrendo tutti a coſtituire, che dee farſi, *fol.* 149. *n.* 3.
Provviſta, che dee fare il Numeratore ſopra ogni fuoco ſarà *Remaneat*, ovvero *Deducatur*, *fol.* 250. *n.* 3.
Prove baſtanti contra i Contrabbandieri del Tabacco, *fol.* 133. *n.* 18.
Proventi della Portulania a che ſi debbono applicare, *fol.* 155. *n.* 12.
Pupillo minore di quattordici anni ſi pone per fuoco, quando poſſiede beni, che ſono ſufficienti al vitto ſecondo la ſua qualità, altrimenti non ſi pone per fuoco, *fol.* 219. *n.* 1.
Pupilli, benchè poſſeggano, ſi debbono modificare nell'apprezzo di detti beni, *fol.* 56. *n.* 23.

R

Ragione, perchè al preſente ſi dee aſſentare ſoldato, benchè fu Capofuoco, che prima era proibito, *fol.* 68. *n.* 18.
Ragione, perchè i beni della Chieſa, o del Fiſco non godono franchigie, quando non ſi concedono in epfiteuſi, o ſi vendono, o s' affittano, *fol.* 87. *n.* 12.
Ragione, perchè non è poſta la deciſione del Regno col notamento de' Fuochi, ed annuo debito, *fol.* 197. *n.* 1.
Razionale non dee ammettere al Caſſiere qualſivoglia partita non pagata alla perſona deputata, nè anche *per modum calculi*, *fol.* 32. *n.* 38.
Razionali, o altri Deputati a vedere i Conti debbono aſtringere al pagamento i Significati, *fol.* 24. *n.* 27.
Razionale fra quanto tempo dee determinare il conto del Caſſiere, *fol.* 32. *n.* 37.
Razionale, come dee porre in ordine le ſcritture, che ſe gli preſentano, per formare il conto, *fol.* 186. *n.* 11.
Razionale non dee ammettere le ſpeſe da mezzo ducato in ſu ſenza ordine degli Eletti, &c. ſotto pena di pagarli di proprio, ed anche d'once 25. d'oro, &c. *fol.* 12. *n.* 5.
Razionale dee avvertire al tempo avvenire per le morie, e cautele dell'Univerſità, ed altri intereſſati, *fol.* 187. *n.* 13.
Razionale eletto alla Viſura de' Conti, che dee fare, *fol.* 24. *n.* 29.
Razionale dee fare inteſi tutt'i Cittadini, e dare udienza ſenza far loro aggravio, *fol.* 185. *n.* 9.
Razionale avuta la patente non differiſca punto al procedere alla Viſione, e disbrigo de' conti, *fol.* 184. *n.* 4.
Razionale come ſi elegge, *fol.* 193. *n.* 3.
Razionali, che non sbrigano i conti fra quindici giorni, incorrono alla pena, *fol.* 17. *n.* 4.
Razionali debbono ammettere i pagamenti fatti precedente mandato, o concluſione, anche ſe foſſero malamente ſpeſi, ſalve le ragioni contra i mali mandanti, *fol.* 195. *n.* 21.
Razionali non debbono ammettere qualſivoglia partita donata contra la formola della Regia Prammatica, ſotto pena di riſarcirla del ſuo &c., *fol.* 13. *n.* 17.
Razionali della Regia Camera della Sommaria ſono franchi di bonatenenza, *fol.* 94. *n.* 34.
Razionali debbono vedere, e determinare il conto de' Caſſieri fra 15. giorni, *fol.* 24. *n.* 24.
Razionali come debbono eſſere, *fol.* 183. *n.* 1.
Razionali, quando non ſono obbediti in eſibire i conti, come debbono regolarſi, *fol.* 194. *n.* 8.
Re Manfredi commiſe adulterio, *fol.* 142. *n.* 5.
Regia Camera della Sommaria, Commeſſarj della reviſione, o altro deputato a vedere i conti delle Univerſità non debbono ammettere quello, che per ragione d'alloggiamenti, e dilazioni ſi ſarà ſpeſo, e ne mandino avviſo a S. R. M., *fol.* 15. *n.* 23.
Regj diritti non ſi debbono fraudare ſotto nome di franco, *fol.* 125. *n.* 2.
Regola, ſi dee pagare carlini quindici *ratione habitationis*, quando falliſce, che debbono *in omnibus* contribuire, dove ſono numerati, non oſtante la loro abitazione in altre Città, e così per lo peſo dell'alloggiamento, *fol.* 50. *n.* 17.
Regola per liquidare la bonatenenza, *fol.* 94. *n.* 25.
Regola per ſapere l'indizione, che corre ogni Anno in perpetuo, *fol.* 124. *n.* 8.
Relegati, o condannati a preſidio chiuſo, o Deportati in qualche Caſtello, quando ſi deducono, così quelli, che ſono in mano de' Turchi, *fol.* 245. *n.* 7.
Rappreſaglie che coſa ſieno, *fol.* 154. *n.* 1.
Rappreſaglie ſono proibite, &c., *fol.* 154. *n.* 3.
Requiſiti neceſſarj nello Stato di Tappia per potere in virtù dell'Aſſenſo Regio eſigere ſenza moſtrar aſſenſo, *fol.* 18. *n.* 14.
Requiſiti, che debbono tenere i ſoldati per potere godere le franchigie con l'Univerſità, *fol.* 68. *n.* 17.
Requiſiti neceſſarj per li contratti dell'Univerſità, *fol.* 27. *n.* 14.
Reſtituzione *in integrum ex clauſula generali, ſi qua mihi juſta cauſa*, contra la ſentenza fondata alla confeſſione erronea, *fol.* 225. *n.* 17.
Reviſione de' conti ad iſtanza di chi ſi può fare, *fol.* 195. *n.* 17.
Reviſione de' conti non ſi fa, ſe prima non paga il debito quel, ch'è ſtato ſignificato da' Razionali, *fol.* 195. *n.* 19.
Ricchi in tempo di fame, e careſtia ſi poſſono forzare a vendere il grano a prezzo più vile, e ne' *numeri* 6. e 8. ſi limita però lo neceſſario, ed uſo proprio, che ſi dee dedurre, *fol.* 175. *n.* 4.
Ricevuto per Cittadino, in quali coſe ſi dee tenere per tali *remiſſive*, *fol.* 52. *n.* 13.
Rinnovazioni degli altri Ordini ſopra lo Arrendamento del Tabacco, ch' erano venuti in deſuetudine, *fol.* 132. *n.* 10. e 11.
Ripari, e foſſi per pigliare acqua dal fiume, o dalle lave per adacquare territorj, non ſi poſſono fare ſotto pena di carlini dieci, *fol.* 159. *n.* 15.
Ripartimento per once, come ſi eſemplifica, *fol.* 36. *n.* 4.
Ripartimento per grano, e cavalli, come ancora ſi eſemplifica, *fol.* 37. *n.* 5.
Riſpoſta di Carlo di Angiò al Conte di Caſerta, come il Signore era obbligato in tre coſe al Vaſſallo, ma il Vaſſallo in due ſolamente, e quali ſono, *fol.* 142. *n.* 6.

Digitized by Google

Rivelatori delle frodi del Tabacco, che premj ricevono, *fol.* 131. *n.* 9.
Robe, che si debbono portare nella Regia Dogana di Napoli, *fol.* 127. *n.* 16.
Rovito al Consiglio 64., e *Capece* alla decisione 4. si dichiarano, *fol.* 28. *n.* 15.

S

SAcerdote, che vive unito con la sua sorella Vergine, la quale tiene beni in comune con detto suo Fratello, dee detta donna numerarsi per capofuoco, e come ciò s'intenda, vedi però al *cap.* 13. *n.* 10. *fol.* 232. *n.* 21.
Saime, e Burro paga il diritto della Gabella, *fol.* 125. *n.* 7.
Salario di quelli, che vanno al Vicerè, o ad altri Tribunali per servizio delle Università, si dee tassare dal Regio Collaterale, o da quel Tribunale, dove va, per le sue fatiche, e spese veramente occorse sotto pena di anni tre di Galea, o Relegazione *respective*, &c. assegnandosi anche la causa, per la quale il Salario di quelli, che si mandano in Napoli per li detti servizj dell'Università, non si dee tassare dal Sindaco, o Reggimento, *fol.* 11. *n.* 3.
Salario del Commessario mandato a vedere i conti dell'Università, chi è obbligato pagare, *fol.* 76. *n.* 24.
Salario de' Commessarj criminali non si paga dall'inquisito, se non sarà condannato, &c., *fol.* 147. *n.* 3.
Salario delle persone mandate per lite dell'Università, non si può tassare dall'Università, ma da quel Tribunale, dov'è la lite, altrimenti s'incorre nelle pene, ovvero si ricerca l'Assenso Regio per congregarsi l'Università a tassare il Salario, *fol.* 26. *n.* 8.
Salario de' Commessarj quanto dee essere, e da dove si conta, &c., *fol.* 22. *n.* 13.
Sale anticamente si dispensava dalla R. C. a ragione di un tomolo per fuoco; nell'anno 1707. fu dal Regno rilasciato al Re, ma che si vendesse a qualunque persona per lo prezzo di carlini otto il tomolo, e poi da tempo in tempo, come fia alterato il prezzo, *fol.* 97. *n.* 4.
Sallo Università in Provincia di Basilicata pretende non godere Franchigia per li beni dotali di Anna Turrisani, non ostante il privilegio di suo suocero padre onusto, *fol.* 87. *n.* 1.
Schiavo Turco Battezzato in Napoli gode la Civiltà Napoletana, *fol.* 78. *n.* 48.
Schiavoni, Greci, ed Albanesi, che hanno abitato per trent'anni, ovvero che stanno accatastati in quell'Università restino per fuochi, *fol.* 227. *n.* 1.
Schiavoni, Greci, ed Albanesi si numerano per fuochi, dove si trovano ad abitare, *fol.* 227. *n.* 2.
Schiavoni, Greci, ed Albanesi, che essi, ed i loro antecessori hanno abitato ne' Casali si numerino per fuochi, benchè il Numeratore si trovi ad abitare fuori la Terra, *fol.* 227. *n.* 3.
Scrivano di Razione non gli si possa assegnare nelle commessioni de' suoi Officiali più di quello, che l'è permesso per la Prammatica VI. *de Commissariis* &c., *fol.* 151. *n.* 3.
Servitori, che stanno a servigio d'altri in terra forestiera, restano per fuoco alla patria loro, se sono maggiori di 14. anni; ma se sono minori in tanto restano fuoco, in quanto posseggono di rendita *ultra unciam*, *fol.* 220. *n.* 23. *e* 6.
Servi, o serve s'aggregano per fuochi separati dal padrone nella propria patria, e non dove servono, *fol.* 220. *n.* 5.
Servizj personali, e reali, come si debbono registrare, *fol.* 199. *n.* 14.
Sessagenaria, che possiede solamente una casa, dove abita, resta per fuoco, quando la rendita di detta casa sarà *ultra unciam*, *fol.* 211. *n.* 9.
Sessagenarj quando debbono godere, *fol.* 42. *n.* 15.
Sessagenarj quando, e come si debbono tassare, *fol.* 35. *n.* 7.
Sessagenarj, che fanno industria, come si debbono tassare, *fol.* 58. *n.* 36.
Sessagenario con beni resta per fuoco, senza beni si deduce, *fol.* 217. *n.* 1.
Sessagenario povero, o inferme, quando è solo si deduce, *fol.* 217. *n.* 2.
Sessagenario, che tiene due figli, non tenendo beni, si deduca, *fol.* 217. *n.* 3.
Sessagenario tenendo figli minori d'età di anni 14. non possedendo beni, si deduca, ma possedendo beni, resti per fuoco, e quando i figli sono d'anni 14. compiti restano per fuochi, benchè non possedessero beni, *fol.* 217. *n.* 4.
Sessagenario, che possiede di rendita *ultra unciam*, resti per fuoco, e se possiede case, che non si trovano ad affittare, in tal caso, se colla vendita di esse se ne ricavasse tanto prezzo, che potesse fruttare *ultra unciam*, resti per fuoco, *fol.* 218. *n.* 7. *e* 8.
Sessagenario, i cui beni, se non costano per catasto, si debbono esaminar *formiter* i testimonj per costarli, *fol.* 218. *n.* 6.
Sessagenario, che non possiede *ultra unciam*, ma vive con industria non si tassa per fuoco, ma si ha ragione di detta industria, e come ciò s'intenda, *fol.* 218. *n.* 9.
Sessagenario, che non ha compiuti gli anni sessanta, ma vi mancano alcuni mesi; e pupillo che ha quattordici anni meno due mesi, come s'intende, *fol.* 218. *n.* 10.
Sessagenario, che compisce l'età di sessanta anni, prima di chiudersi la Numerazione, si deduce, *fol.* 249. *n.* 4.
Seta si può vendere a chiunque piace, senza essere impedito dal Barone, *fol.* 143. *n.* 17.
Siepi si debbono roncare due volte l'anno, nel mese di Maggio, e di Settembre, *fol.* 158. *n.* 2.
Significatoria si dee leggere in presenza delle Parti, o intimare, altrimenti non si può dare esecuzione, *fol.* 194. *n.* 13.
Significatorie, come si debbono registrare, *fol.* 199. *n.* 12. *e* 13.
Significatorie come si debbono eseguire dalla Corte, *fol.* 195. *n.* 14.
Sindaci, Eletti, ed altri, che maneggiano l'entrate del pubblico non mettano in esito le partite spese contra il tenore delle Prammatiche, ed ordini Regj, dicendo averle spese in altri affari, sotto pena di falso, e di confiscazione de' beni, ed altro &c., *fol.* 15. *n.* 24.
Sindaci, Eletti, ed altri Deputati del Governo non possano vendere i frutti immaturi in erba, o avanti la raccolta, altrimenti i contratti sieno nulli, ed i Compratori perdano i denari con pena di once cinquanta a' contravvegnenti &c., *fol.* 12. *n.* 8.
Sindaci, Eletti, ed altri Amministratori facciano gli assegnamenti particolari interi, e sufficienti de' corpi di Gabelle, ed altre entrate universali per la Regia Corte, suoi Assegnatarj, ed i primi, ed i migliori a tutta soddisfazione a' Regj Percettori, *fol.* 16. *n.* 28.
Sindaci, Erarj, *seu* Esattori, o Conservatori dell'Università non debbono servirsi per conto loro proprio di detti denari, nè prestare ad amici, o parenti, o altra qualsivoglia persona sotto pena del quadruplo, *fol.* 12. *n.* 4.
Sindaci, ed Eletti debbono tenere sempre affissa alle porte della casa della Corte la Prammatica VII. *de Commissariis*, & *Exequutoribus* del Conte di Lemos de' 27. Febbrajo 1612., *fol.* 20. *n.* 1. *e* 17.
Sindaci, Eletti ed altri Amministratori non possono mutare gli assegnamenti sotto pena &c., *fol.* 16. *n.* 28.
Sindaci, ed Eletti non possono applicarsi, nè servirsi, nè dispensare il denaro dell'Università ad altro effetto, *fol.* 21. *n.* 7.
Sindaci, ed Eletti nel primo ingresso tengono obbligo informarsi dell'entrate, e pesi dell'Università, e pigliare espedienti, che si possono soddisfare i pesi, altrimenti incorrano alla pena di risarcire gl'interessi, *fol.* 17. *n.* 2.
Sindaci, ed Eletti di quali corpi d'entrate debbono fare l'assegnamento alla Regia Corte ed agli Assegnatarj, *fol.* 21. *n.* 6.
Sindaci, Eletti e Gabelloti non possono pagare a' Commessarj le giornate da' denari delle Gabelle, entrate ed effetti dell'Università; ma da' debitori, *fol.* 148. *n.* 14.
Sindaci, Eletti, Gabelloti, Esattori ed Affittatori, che contravvengono alla Prammatica VII. *de Commissariis*, & *Exequutoribus* del Conte di Lemos, Vicerè di Napoli emanata a' 27. Febbrajo 1612., *fol.* 20. *n.* 1.
Sindaci Eletti ed altri Baglivi, che hanno giurisdizione, sono soggetti alla giurisdizione degli Officiali ordinarj per

Digitized by Google

per li delitti che commetteſſero, *etiam* nell'eſercizio di loro officio; ma per li delitti, che commetteſſero *etiam* nell'amministrazione della giuriſdizione, ſono ſoggetti alla G. C. della Vicaria, *fol.* 181. *n.* 10.
Sindaco quando viene, e ſi dice legittimamente eletto, *fol.* 2. *n.* 5.
Sindaco o Reggimento non poſſono deſtinare perſona per venire in Napoli per negozj dell'Univerſità, ſenza prima eſſer ſtabiliti (*congregato conſilio*) colla procura autentica ſotto pena d'once cento, *fol.* 11. *n.* 2.
Sindaco dee eleggerſi da' Cittadini liberamente ſecondo la conſuetudine del luogo, e parimente quando occorre confermarſi, *fol.* 2. *n.* 1.
Sindaco, Eletti ed altri del Governo non debbono diſponere nell'introito quantità alcuna, nè fraudare l'Univerſità in qualſivoglia modo, ſotto pena del quadruplo, ed altra pena arbitraria &c., *fol.* 12. *n.* 6.
Sindaco, o del Reggimento, o in altro officio della Univerſità non ſi dee eleggere quel Cittadino, che tiene liti con la medeſima Univerſità, *fol.* 2. *n.* 4.
Sindaco e Reggimento non poſſono mandare per ſervizj dell'Univerſità i loro figli, o parenti ſenza proporlo in parlamento generale, altrimenti eſſi incorreranno alle loro ſpeſe, *fol.* 11. *n.* 1.
Sindaco non ſi dee eleggere con i figli o fratelli al Reggimento nel medeſimo tempo; altrimenti detta elezione ſarà nulla, *fol.* 2. *n.* 2.
Sindaco, o altra perſona deputata a tenere le chiavi del denaro dell'Univerſità, non poſſono ſpendere da mezzo ducato in ſu ſenz'ordine, e per qual cauſa ſi poſſa ſpendere detto denaro, ſotto pena del doppio &c., *fol.* 12. *n.* 5.
Sindaco, Eletto, o altro Officiale dell'Univerſità non ſi dee eleggere quello che avendo amministrato entrate e denari del pubblico, ſia rimaſto dichiarato debitore, come pure ſe non avrà eſſo dato conto della ſua amministrazione; altrimenti l'elezione ſarà nulla, *fol.* 2. *n.* 3.
Sindaco, Eletti ed altri del Governo non debbano partecipare nè per ſe, nè per interpoſta perſona negli affitti di qualſivoglia entrata o Gabella dell'Univerſità ſotto pena d'once cento &c., *fol.* 12. *n.* 7.
Sindaco o Eletto dell'Univerſità può confermarſi nel ſeguente anno per fare liti contra il Barone, *fol.* 6. *n.* 10.
Sindaco o Eletto, che piglieranno denaro a cambio, *etiam ex urgentiſſima cauſſa*, incorrono alla pena ad arbitrio &c., *fol.* 12. *n.* 10.
Sindaco, Eletti ed altri Officiali deputati al Governo così della Fedeliſſima Città di Napoli, come d'altri di queſto Regno, non ſi poſſono congregare, nè poſſono contrattare per fare donazioni, coſtituire ſalario, nè diſponere dell'entrate univerſali &c. per qualſivoglia cauſa &c. ſenz'Aſſenſo Regio &c., *fol.* 14. *n.* 21.
Sindaco o Eletti non poſſono pigliare denari alla voce de' grani ed altre vettovaglie o ſimili, e nimo dar le loro ſotto pena di perdere i detti denari, della Galea *reſpective* &c., *fol.* 13. *n.* 12.
Sindaco, Eletti, Caſſieri, Gabelloti e Partitarj non pagano terze o capitali a quello, che non preſenterà le ſue ſcritture nella Giunta, e farà ſpedire i Regj Aſſenſi &c., *fol.* 16. *n.* 30.
Sindaco ed Eletti d'Officiali Baronali, ed i Baroni incorrono alla pena, ſe pagano parte eſſi e i loro congionti o dipendenti da eſſi Baroni, neppure perſona *extra* della giuriſdizione Regia, poſſono pigliare affitto, nè eſigenza di denaro, *fol.* 25. *n.* 2.
Sindaco o Eletti debbano affittare le Gabelle o entrate dell'Univerſità colle dovute pleggerie ſufficienti di pagare a' tempi convenuti ſotto pena &c., *fol.* 13. *n.* 17.
Sindaco ed Eletti non poſſono diſporre del denaro pervenuto in potere del Caſſiere, *fol.* 32. *n.* 34.
Sindaco o Eletti non poſſono donare coſa alcuna, nè dare ſpeſe a qualſivoglia Officiale, nè a' Conſeſſari ſotto pena d'once 50. e 100. *reſpective* &c., *fol.* 14. *n.* 18.
Sindaco, Eletti e Deputati in che ora ſi debbano congregare per fare la taſſa, *fol.* 31. *n.* 21.
Sindaco o altro Deputato a tener le chiavi della Caſſa dopo finito il tempo dell'amministrazione che debbono fare, *fol.* 23. *n.* 23.
Sindaco ed Eletti, come ſi debbono regolare dove ſi dee per Collette, *fol.* 33. *n.* 42.
Sindaco ed Eletti, quando ſono in mora nel fare il pagamento fiſcale, ſi poſſono carcerare, *fol.* 79. *n.* 67.
Sindaco ed Eletto debbono attendere all'eſazione della Teſta, *fol.* 32. *n.* 31.
Sindaco, o altra perſona deputata all'amministrazione de' denari, che dee fare intorno al pagamento ed eſazione, *fol.* 24. *n.* 25.
Sindaco eletto per un anno, per quanto tempo non ſi dee di nuovo ammettere, *fol.* 79. *n.* 61.
Soldati d'armi tanto della grave, quanto della leggiera milizia, tanto Spagnuoli antichi, quanto Spagnuoli e Italiani, che vennero ultimamente, non ſi debbono porre per fuochi, *fol.* 62. *n.* 1.
Soldati in che modo ſi debbono eleggere dall'Univerſità, *fol.* 65. *n.* 3.
Soldati debbono pagare ſolamente la bonatenenza ne' peſi appartenenti ad eſſi, *fol.* 63. *n.* 2.
Soldati in quali cauſe godono l'eſenzione del foro, e quali no, *fol.* 66. *n.* 9.
Soldati a piedi del Terzo degli Spagnuoli non ſi debbono numerare, *fol.* 63. *n.* 4.
Soldati degli Stratigoti da che ſono eſenti, o che debbono pagare, *fol.* 63. *n.* 5.
Soldati Spagnuoli trattenuti, che debbono godere, *fol.* 63. *n.* 6.
Soldati della piazza morta ſi debbono dedurre dalla numerazione, *fol.* 63. *n.* 7.
Soldati del Caſtello dell'Aquila, che ſono Cittadini debbono pagare come gli altri Cittadini, *fol.* 63. *n.* 8.
Soldati di Campagna debbono pagare come gli altri Cittadini, *fol.* 63. *n.* 9.
Soldati della nuova milizia che debbono pagare, e che debbono godere, *fol.* 63. *n.* 10.
Soldati, che poſſeggono più di ducati quattrocento, non ſi debbono ricevere, e ricevuti come ſi debbono trattare, *fol.* 63. *n.* 11.
Soldati e Bombardieri del Caſtello di Brindiſi, che ſono Cittadini, come ſi debbono trattare, *fol.* 63. *n.* 12.
Soldati della miliaia, così a cavallo, come a piedi, come debbono ſpedire le provviſioni, *fol.* 63. *n.* 13.
Soldati di S. Lazzaro non debbono godere franchigia, o immunità alcuna, *fol.* 63. *n.* 14.
Soldati onorarj dell'Imperadore dell'abito militare non godono alcuna immunità, eccettuatane la teſta, *fol.* 63. *n.* 15.
Soldati pigliati da' nemici in atto di guerra non hanno ſtipendio durante la cattività, *fol.* 63. *n.* 16.
Soldati della milizia grave e leggiera che immunità debbono godere, *fol.* 64. *n.* 17.
Soldati della milizia grave e leggiera come debbono pagare le Collette per li territorj ed affitto, *fol.* 64. *n.* 18.
Soldati affentati prima della numerazione fatta dall'Univerſità e Barone nel 1658. benchè ſi trovano numerati, ſi deducono; ma affentati dopo detta numerazione che erano numerati reſtano per fuochi; eccetto in caſo che non ſi trovano numerati, benchè affentati dopo la numerazione reſtino per fuochi, *fol.* 241. *n.* 5.
Soldati o Bombardieri in qualche Caſtello della loro Patria reſtino per fuochi, *fol.* 241. *n.* 6.
Soldati della nuova milizia, reſtano per fuochi, *fol.* 241. *n.* 7.
Soldati ſtratigoti reſtano per fuochi, *fol.* 241. *n.* 8.
Soldati piazze morte, che ſono poveri ſi deducono, *fol.* 241. *n.* 10.
Soldati della nuova miliaia ſono quelli del Battaglione e Sacchetta a cavallo, reſtano per fuoco, *fol.* 243. *n.* 41.
Soldato non può eſſer mandato per corriere, *fol.* 67. *n.* 10.
Soldato può andare armato in tutto il Regno; ma non per dentro la Patria, eccetto per tranſito, *fol.* 67. *n.* 11.
Soldato Officiale dee ſoggiacere a' Sindacatori, *fol.* 67. *n.* 12.
Soldato che offendeſſe qualche Aguzzino della G. C. della Vicaria, non gode il foro militare, così nel giudizio di liquidazione d'iſtrumento, *fol.* 67. *n.* 13.
Soldato non può eſeguirſi nel cavallo, veſtiti, armi, e letto. Eccetto che in tre caſi. Primo quando il debito è della Regia Corte. Secondo quando è contratto prima di affentarſi. Terzo quando è per cauſe di mercanzie, *fol.* 67. *n.* 14.
Soldato veterano con provviſioni della Regia Camera dee dedurſi, *fol.* 241. *n.* 20.
Soldato nativo di Valenza affentato alla Fanteria Spagnuola

Digitized by Google

gnuola con provvisione della Regia Camera di franchigia *ad instar* de' Napoletani, fu deciso che non si deduca, se non quando produce privilegio spedito dalla Regia Camera, *fol.* 241. *n.* 23.

Soldato della Compagnia di Terracusa, benchè nelle sedi della Scrivania di Razione, si nominano cavalli leggieri ordinarj del Regno, tuttavolta sono uomini d'armi *gravis armaturæ*; e però si deducano; ma i cavalli leggieri del Battaglione, *seu* della Sacchetta non godono, e restano per fuochi, *fol.* 241. *n.* 24.

Soldato uomo d'armi quando si deduce, e quando si numera per fuoco, *fol.* 243. *n.* 40.

Soldato Veterano, chi è, e che gode, *fol.* 243. *n.* 42.

Sordi, muti, furiosi, infermi non possono eleggersi, *fol.* 7. *n.* 17.

Sordi, e Muti si deducano; ma quando possedessero beni oltre del vitto necessario, restano per fuochi, e s'intende *copulative* Sordi e Muti; ma essendo *disjunctive* restino per fuochi, se posseggono *ultra unciam* di rendita, e meno dell'oncia si deduce, *fol.* 217. *n.* 5.

Sorella, o Fratello maggiore in qual caso subentra al peso del fuoco paterno, e le sorelle minori restano esenti, dove si riprova l'opinione di Manerio, come irragionevole, *fol.* 238. *n.* 43.

Sorella maritata in Terra forestiera non subentra al fuoco paterno estinto, quando v'è altra sorella alla Patria, e si riprova l'opinione contraria di Manerio, *fol.* 238. *n.* 44.

Sorelle due, o più eredi del padre, o di altro fuoco estinto, chi di esse dee sostenere il fuoco paterno estinto, si dichiara la decisione con ambigue parole fatta dalla Regia Camera della Sommaria, *fol.* 237. *n.* 37.

Sorelle maritate con due fratelli vivendo uniti ambedue sostentano il fuoco paterno unitamente, così gli altri coeredi, *fol.* 237. *n.* 42.

Sottofuochi si descrivono dal Numeratore; ma dall'Università si tassano solamente per l'industria, e non per lo fuoco, *fol.* 209. *n.* 5.

Spagnuoli casati in Regno, e aggregati alle Compagnie del Regno, o nelle Castella, se non sono gente d'armi assentati alla Scrivania di Razione, restino per fuochi, *fol.* 226. *n.* 4.

Spagnuolo assentato alla Fanteria Spagnuola di Napoli, gli si spedisce il privilegio, benchè abiti in qualsisia parte del Regno, *fol.* 243. *n.* 43.

Spese minute di cinque carlini a basso senza mandato si bonificano da' Razionali, *fol.* 193. *n.* 1.

Spese da cinque carlini a basso possono farsi dal Sindaco senza mandato degli Eletti; ma non più, ed i mandati se non sono giusti; i mali mandanti incorrono alla pena, e si condannano al doppio pagamento, *fol.* 25. *n.* 1.

Spese con ordine subito si bonificano dal Razionale, e se non sono bene spese, si condannano i male mandanti, *fol.* 193. *n.* 2.

Spese di pascolo, ed ogni altre spese si deducono nella tassa degli Animali, e come ciò intendasi, *fol.* 53. *n.* 5.

Spese, famiglia e servitù necessaria si dee modificare nell'apprezzo, *fol.* 56. *n.* 14. *e* 33.

Spoglio del volume di tutte le scritture, *fol.* 186. *n.* 12.

Stato di Tappia da chi si conserva, *fol.* 19. *n.* 21.

Stato di Tappia si dichiara quale sia, *fol.* 18. *n.* 9. *e* 14.

Statuto nelle cose commestibili si può mutare ed accrescere coll'aumento del Popolo nella quantità di che sta fatto lo statuto, *fol.* 175. *n.* 5.

Stilo della Regia Camera della Sommaria in liquidarsi la bonatenenza solamente per rata delle cinque imposizioni toglie tutte le controversie tra' Dottori, che dette cinque imposizioni sono pesi reali, e si assegnano le ragioni, *fol.* 99. *n.* 11.

Strade, delle quali non tiene il peso la Regia Corte, si debbono accomodare a spese, alcui, a chi spetta, *fol.* 158. *n.* 3.

Strade, nelle quali non si può buttare terreno quali sino, *fol.* 155. *n.* 15.

Strena non si dee a' Baroni, *fol.* 140. *n.* 43.

Successori nell'Amministrazione dell'Università pigliano l'officio che debbono fare, *fol.* 24. *n.* 26.

T

Tabacco da niuno si può lavorare, nè misturare, nè fabbricare, come anche tenere molino, o Macinello senza licenza &c., *fol.* 130. *n.* 6.

Tabacco di qualsivoglia sorta, non si può vendere, nè in pubblico, nè in segreto, nè in grosso, nè a minuto senza il *jus prohibendi* &c., *fol.* 130. *n.* 1.

Tabacco non si può immettere in Napoli, nè altro luogo, *nec intra, nec extra Regnum*, nè tampoco da un luogo ad un altro senza licenza della Regia Camera della Sommaria, o degli Officiali, *fol.* 132. *n.* 13.

Tabacco ancorchè pagato il *jus Fundaci* non si può estrarre senza la spedizione de' Regj Officiali, *fol.* 130. *n.* 5.

Tabacco non si può immettere nel Regno senza manifestarlo all'Officiale del Fondaco, *fol.* 130. *n.* 3.

Tassa si dee fare fra 20. giorni, *fol.* 31. *n.* 25.

Tassa si dee fare di quello che resta, dedotto il necessario per lo vitto, *fol.* 34. *n.* 4.

Tassa dopo fatta non se ne può fare deduzione sopraffesforia, escomputi, o contrapposizioni dal Capitano, Sindaco, Eletti o Deputati, *fol.* 32. *n.* 28.

Tassa si dee pagare in quella Terra, che porta il peso del fuoco, *fol.* 34. *n.* 5.

Tassa quando si dee minorare, *fol.* 31. *n.* 16.

Tassa, che si fa per le grana cinque per difesa, e conservazione del Regno, *fol.* 30. *n.* 6. *e* 23.

Tassa, e di essa se ne dee mandare copia a' Delegati delle Provincie, *fol.* 30. *n.* 4.

Tassa, di cui non ne dee essere esente alcuno, fuorchè gli Ecclesiastici, e Napoletani, *fol.* 30. *n.* 5. *e* 7.

Tassa da chi si dee fare, *fol.* 30. *n.* 3.

Tassa come si dee fare, *fol.* 31. *n.* 26.

Tassa di Salario de' Vassalli, e loro Animali, quando servono la Regia Corte, ed i loro Baroni, *fol.* 141. *n.* 3.

Tassa; chi ne dee essere esente, *fol.* 31. *n.* 24.

Tassa, che si dee fare, avendosi riguardo al numero effettivo de' fuochi, *fol.* 30. *n.* 1.

Tassa de' pagamenti, a' quali è tenuto contribuire il padre onusto. Si dà la norma di farsi, *fol.* 84. *n.* 16.

Tassa come si dee affittare, *fol.* 32. *n.* 29.

Tassa de' Salarj d'ogni sorta d'Officiali Maggiori, d'ogni sorta di Commessarj, *fol.* 150. *n.* 1.

Tassa quando si dee alzare &c. però dee essere proporzionata, e sopportabile, *fol.* 31. *n.* 15.

Tassa è in luogo di tutte l'altre imposizioni estraordinarie, e contribuzioni, che si esigeano prima, *fol.* 31. *n.* 9.

Tassatori, che si debbono eleggere, come debbano essere, *fol.* 51. *n.* 1.

Tassatori debbono giurare in mano del Governatore, *fol.* 31. *n.* 13.

Tassatori Eletti, come si debbono portare in detto mestiere, *fol.* 51. *n.* 2.

Tavernajo non può discacciare i passeggieri dalla sua Taverna, ed Alloggiamento, *fol.* 175. *n.* 3.

Tempo che dee passare per essere nuovamente eletto allo stesso Officio, o diverso, *fol.* 6. *n.* 13.

Termine di due mesi a discutere i fuochi portati in aggravio, *fol.* 208. *n.* 14.

Terre, e Casali, che hanno Territorio comune come tra la Terra di Novi, e suoi Casali, tra la Terra di Laurino, e suoi Casali in Provincia di Salerno, si paga, dove abita il possessore, e non dove sono situati i suoi beni, come sta deciso tra la Terra di Polica, e Rotino nel Cilento, *fol.* 38. *n.* 14.

Terreno di Fabbriche si dee portar via &c., *fol.* 155. *n.* 13.

Territorj confinanti con la via pubblica si debbono coltivare, senza che resti impedito il transito de' Viandanti, *fol.* 158. *n.* 4.

Territorio quando è promiscuo, si paga, dove abita il possessore, e non dove sono situati i suoi beni, *fol.* 38. *n.* 14.

Tesoro, o Metallo ritrovato si dee rivelare fra otto giorni al Portulano, o al Percettore Provinciale, e alla Regia Camera della Sommaria, *fol.* 158. *n.* 6.

Testa del Bracciale si tassa carlini 10., meno sì, e più no. E chi gode franchigia di tal pagamento, *fol.* 61. *n.* 2.

Teste, *seu* Vasi di fiori, fructi, ed altro, non si possono

Digitized by Google

ſono tenere alle fineſtre, che corriſpondono alle ſtrade, dove ſi pratica, *fol.* 156. *n.* 21.
Teſtimonj, benchè ſieno ſingolari, al numero di tre fanno legitima pruova, e convenzione nelle cauſe d' alloggiamenti, ſpeſe, dilazioni, altri accidenti fatti contra la forma della Regia Prammatica, *fol.* 15. *n.* 23.
Teſto delle Legge finale *Cod. de vendend. reb. Civit. lib.* 11, ſi ſpiega col ſuo vero ſenſo, *fol.* 26. *n.* 12. *e n.* 24.
Titolo del Re, e non de' Baroni ſi uſa da' Razionali, *fol.* 194. *n.* 6.
Tramiſchiare diverſe coſe, e ripeterle in diverſi luoghi porta fatica, e confuſione al Lettore, *fol.* 17. *n.* 1.
Tranſazione ha forza di ſentenza paſſata in coſa giudicata, e di lite finita, *fol.* 28. *n.* 17.
Travi, Tavole, Corde, e Catene, non ſi poſſono tenere in luogo pubblico, ma ſolamente da una fineſtra all' altra per ſpandere panni, *fol.* 158. *n.* 10.
Tributo ſi dee ogni anno, *fol.* 122. *n.* 19.
Tributo a' Popoli da cui, e quando ſi cominciò ad imporre, *fol.* 123. *n.* 1.
Tributo da chi fu impoſto primieramente, *fol.* 122. *n.* 18.
Tributo donde deriva tal nome, *fol.* 123. *n.* 2.
Tributo ſi dà al Principe per lo Governo generale, ed in ſegno di ſoggezione, *fol.* 122. *n.* 16.

V

VAgabondi, che poſſeggono, reſtano per fuochi, e ſe non poſſeggono, ſi deducono, e come ciò s' intende, e come coſta eſſer Vagabondo, *fol.* 220. *n.* 1.
Vagabondi benchè non poſſeggono un' oncia, quando vanno continuati in caſſa ſi debbono numerare per fuochi, *fol.* 220. *n.* 4.
Vaſcelli che vengono da fuora, che debbono oſſervare prima di sbarcare, *fol.* 156. *n.* 19.
Vaſcelli non portino robe ſoggette alle Gabelle ſenza darne notizia, *fol.* 127. *n.* 17.
Vaſſallo tiene trentaquattro obblighi verſo il ſuo Barone, ſpiegati da Afflitto nella deciſione 265. *fol.* 142. *n.* 1.
Vaſſallo non può rinunciare al ſuo privilegio in pregiudizio del ſuo Padrone, *fol.* 140. *n.* 47.
Vaſſallo non può eſſere aſtretto a plegiare il Barone, *fol.* 143. *n.* 22.
Vaſſallo non è tenuto a pagare la decima al Barone, quando ha ſeminato fuori dal ſuo Feudo, *fol.* 140. *n.* 31.
Vaſſallo in tempo di neceſſità può eſſere aſtretto dal Barone a vendere i grani a' prezzi comuni, *fol.* 141. *n.* 1.
Vedova, che ha figli, e figliaſtri al numero di dodici, gode privilegio del marito padre onuſto, *fol.* 87. *n.* 11.
Vedova dipendente da fuoco antico eſtinto unito con la figlia, o figlio caſato con donna, pur dipendente da fuoco antico ed eſtinto, ſe detta Vedova poſſiede *ultra unciam annuam*, dee reſtar per fuoco, *fol.* 235. *n.* 20.
Vedova, che ha avuta dote dal padre vivente, *ultra unciam* di rendita, ancorchè ſi uniſce col padre dopo la morte del marito, reſta fuoco, *fol.* 211. *n.* 10.
Vedova, che poſſiede ſolamente una caſa, dove abita, reſta per fuoco, quando la rendita di detta caſa è *ultra unciam*, *fol.* 211. *n.* 8. *e* 21.
Vedova Napoletana con figli viventi (benchè abbia dote *ultra unciam*) ſi deduce, come Napoletana, e i figli non poſſedendo, non reſtano fuochi. Ma le Vedove de' Napoletani reſtano fuochi, *fol.* 211. *n.* 11.
Vedove de' Conſiglieri, ed altre Nobili nel Delfinato godono la franchigia, che godeano viventi i Mariti, *fol.* 212. *n.* 29.
Vedove, che poſſeggono più dell' oncia, come ſi debbono taſſare, *fol.* 46. *n.* 35.
Vedove ſenza figli, come ſi numerano, *fol.* 210. *n.* 2.
Vedove, benchè poſſeggono, ſi debbono modificare nell' apprezzo di detti beni, *fol.* 56. *n.* 21.
Vedove di Soldati reſtano per fuoco, *fol.* 210. *n.* 5.
Vedove de' Napoletani, che guardano il letto vedovile, quali franchigie godono, *fol.* 42. *n.* 13.
Vedove, come ſi numerano dal Numeratore, quando hanno figli, *fol.* 210. *n.* 1.
Vedove con dodici figli ſono franche, anche ſe detti figli foſſero partoriti da altra moglie di detto ſuo marito, *fol.* 46. *n.* 33.
Vedove, che poſſeggono più di un' oncia di rendita reſtano per fuoco, *fol.* 210. *n.* 3. *e* 21.
Vedova, che poſſiede un' oncia di rendita, non reſta per fuoco, ma *ultra unciam*, *fol.* 211. *n.* 15.
Vedove, e figli di Preti Greci durante la veduità godono l'iſteſſa franchigia del Marito, e Padre, *fol.* 231. *n.* 17.
Vedove de' ſoldati non godono la franchigia, che godeano viventi i Mariti, *fol.* 212. *n.* 27.
Vedove, e loro figli come ſi debbono accataſtare, e taſſare dall' Univerſità, *fol.* 211. *n.* 12.
Vedove laſciate dal loro Marito con dodici figli, quando, e di che coſa ſono franche, *fol.* 46. *n.* 32.
Vedova con figli piccoli non reſta per fuoco, quando l' entrata non è baſtante al vitto, benchè importaſſe più dell' oncia, *fol.* 211. *n.* 21.
Vedove, che tengono figli (benchè pupilli) che poſſeggono beni ſufficienti al vitto, reſtano per fuoco, *fol.* 210. *n.* 4. 21. *e* 22.
Vedove Napoletane, che abitano in qualche altra Città, come ſi debbono trattare, *fol.* 46. *n.* 36.
Vedove de' Preti Greci godono l'iſteſſa franchigia, che godeano viventi i mariti, e ſi aſſegna la ragione della diverſità, e ſi confuta Manerio, *fol.* 212. *n.* 28.
Vendita di frutti immaturi dell' Univerſità è proibita, e l' Univerſità può obbligarſi mediante obbligo de' particolari, ch' è nullo, ſe incorre alla pena, *fol.* 17. *n.* 6.
Verdumi in detta Città di Napoli, in che modo ſi debbono vendere, *fol.* 173. *n.* 4.
Vergine, che vive unitamente col fratello Sacerdote ſi numera per fuoco, ſe in porzione ſua ha *ultra unciam annuam*, *fol.* 232. *n.* 21.
Vergine, che vive unitamente col Fratello Sacerdote, che ha beni di porzione ſua in comune, dee numerarſi per Capofuoco, *fol.* 219. *n.* 5.
Vergini in capillis minori di 14. anni vanno comprese alla rubrica de' Pupilli, *fol.* 219. *n.* 2.
Vettigale che coſa ſia, e donde viene così chiamato, *fol.* 123. *n.* 4.
Via, o altro luogo pubblico non ſi può imbrattare con Pietre, Terre, Calce, Arena, Acqua fetida, nè altre ſorte d' immondezze ſotto pena di un ducato, *fol.* 158. *n.* 11.
Vie vicinali, ed altri luoghi pubblici non ſi poſſono viſitare, ma ſi procede ſolamente ad iſtanza delle parte, *fol.* 160. *n.* 27.
Vignola da chi fu donata allo Spedale della SS. Annunziata di Napoli, e non paga Adoa, nè rilevio, *fol.* 79. *n.* 59.
Viſita generale del Portulano dee farſi una volta l'anno nel meſe di Ottobre, o in altro tempo con due eſperti, *fol.* 159. *n.* 22.
Vitto per la Vedova, e Figlio ſi taſſa ſecondo il paeſe, e qualità della perſona alla giuſta ſtimazione del Giudice, *fol.* 212. *n.* 22.

U

UNione non ſi ammette, quando i beni ſono diviſi, o nella proprietà, o ne' frutti, ed in ognuno di detti caſi ſi numerano fuochi diſtinti, *fol.* 235. *n.* 17.
Unione tra quali ſorte di perſone ſi ammette per taſſare i fuochi, e pagamenti uniti, e ſeparati, *fol.* 236. *n.* 33.
Unione di più perſone in una caſa, come ſi può conoſcere dal Numeratore, ſe ſia fatta in frode, *fol.* 236. *n.* 32.
Univerſità non debba pigliare denari a cambio per qualſivoglia cauſa, ancorchè urgentiſſima ſotto pena di perdere il denaro, *fol.* 12. *n.* 10.
Univerſità non ſi può congregare ſenza licenza, ed intervento dell' Officiale, ma quando litiga col Barone, ottiene diſpenſa dalla Real Camera di S. Chiara, *fol.* 6. *n.* 11.
Univerſità non poſſono pigliare denari a cambio, nè tampoco alla voce de' grani, orzo, ſeta, ed altro, nè con obbligo de' particolari Cittadini ſotto la pena ſtabilita, *fol.* 12. *n.* 9.
Univerſità, che litiga col Barone, può ottenere provviſioni dalla Real Camera di S. Chiara, che poſſa congregarſi in parlamento, ſenza licenza del Governatore, o Capitano, *fol.* 5. *n.* 8. *e n.* 11.
Univerſità non poſſono dare a' Governatori, Auditori

Digitized by Google

di Provincie, Officiali, e Commeſſarj nè per un dì, nè per una ſera coſa alcuna ſotto pena di ducati mille, *fol.* 14. *n.* 19.
Univerſità non poſſono pigliare denari a cenſo, o ad intereſſe coll'obbliganza de' particolari Cittadini, ſenza Aſſenſo Regio, ſotto pena &c., *fol.* 13. *n.* 14.
Univerſità quanto paga per ogni Soldato, e quanti Soldati dee eleggere per ragione di fuochi numerati, *fol.* 65. *n.* 4.
Univerſità debbono pigliare eſpedienti pronti, ſufficienti, e durabili per pagare i loro creditori, e ſoddisfare i loro peſi, *fol.* 13. *n.* 16.
Univerſità di S. Angiolo a Fafanella, come ſi difeſe da Lionardo Riccio, contra Gennaro Faſano creditore iſtrumentario, *fol.* 19. *n.* 16.
Univerſità dee tenere una caſſa, e come debba eſſere, ed a che dee ſervire, *fol.* 23. *n.* 22.
Univerſità a che è tenuta, quando i Taſſatori non ſono idonei, *fol.* 51. *n.* 4.
Univerſità quando è preferita al Barone, *fol.* 80. *n.* 70.
Univerſità con cauſa può mutare le Collette in Gabelle, e qual dee eſſer tal cauſa, *fol.* 51. *n.* 8.
Univerſità in tempo di careſtia può fare iſtanza, che ſi aſtringano i Cittadini a vendere per lo prezzo comune, *fol.* 143. *n.* 16.
Univerſità è preferita, quando s'affitta la giuriſdizione, *fol.* 80. *n.* 69.
Univerſità del Regno porta il peſo di tre ſorte di Soldati, cioè Battaglione a piedi, cavalli leggieri, ed uomini d'armi di grave armatura, *fol.* 64. *n.* 2.
Univerſità facendoſi impotente per qualche mancamento, che dee oſſervare, *fol.* 23. *n.* 19.
Univerſità non può contrarre ſenza decreto del Giudice, *fol.* 79. *n.* 64.
Univerſità del Regno non porta oggi altro peſo al Regio Fiſco, ſe non carlini 42. a fuoco; atteſo tutti gli altri pagamenti non ſono del Regio Fiſco, ma per comodo, ed utilità d'eſſe medeſime Univerſità, *fol.* 48. *n.* 3.
Univerſità può fare ſtatuto, o ſtabilimento ſopra le materie appartenenti al vitto, ed uſo delle Univerſità ne' veſtimenti, o affitti di caſe, *fol.* 174. *n.* 2.
Univerſità dee avere l'Archivio per conſervazione delle Scritture, e cautele, *fol.* 197. *n.* 3.
Univerſità può imporre la pena, quando vi è conſuetudine preſcritta, *fol.* 175. *n.* 7.
Univerſità di Caſtel Saraceno ſta concordata coll'Abate di S. Angiolo Raparo per la Portulania, *fol.* 162. *n.* 51.
Univerſità del Regno quando poſſono domandare il demanio, *fol.* 80. *n.* 71.
Univerſità che vive per Gabella, e non per Cataſto, come dee trattarſi dal Numeratore per notare i beni, eſercizio, ed altro de' Cittadini, *fol.* 209. *n.* 4.
Univerſità non poſſono dare a' Commeſſarj, Stanza, Strame, e Letto *gratis*, *fol.* 151. *n.* 4.
Univerſità, o Vaſſalli non ſi poſſono coſtringere a' regali, e donativi nella Circonciſione di N. S. o ſia Copodanno, a' Baroni, non oſtante il ſolito, e per qual cauſa, *fol.* 79. *n.* 66.
Univerſità di Laurino, e Piaggine ha comprata la Portulania dalla Regia Corte, e non può eſſer moleſtata, nè viſitata dal Portulano Provinciale, e ſuoi Commeſſarj, *fol.* 162. *n.* 53.
Univerſità, che ricuſa preſentare i veri Cataſti, o li preſenterà falſi, non ſieno inteſe ne' loro gravami, ſolamente ſi deducano i Preti, i Duplicati, e i Morti, *fol.* 208. *n.* 6.
Univerſità, che pagano alla Regia Corte meno de' quarantadue carlini a fuoco, *fol.* 200. *n.* 30.
Univerſità dee provvedere di caſa atta, e capace per abitazione del Numeratore, Razionali, e Scrivani, *fol.* 207. *n.* 1.
Univerſità privilegiata, quando è leſa, le compete la reſtituzione *in integrum*, *fol.* 79. *n.* 65.
Univerſità delle Piaggine ſoprane, non potè ottenere, che ſi deduceſſe Mattia Petraglia abitante con moglie, e figli, e numerato alla Terra delle Quadrelle: s'aſſegna la ragione, *fol.* 222. *n.* 13.
Uomini d'armi quanti per Univerſità ſi poſſono affentare, ſecondo ultimamente è ſtato deciſo, *fol.* 65. *n.* 6.
Uomo d'armi, non oſtante che ſia Capofuoco, ſi riceve in affento oggi, e gli paga la franchigia quella Univerſità, ove abita, e non dove è numerato, *fol.* 66. *n.* 8.
Uomo di armi come ſi elegge, e quando gli paga l'Univerſità la franchigia, dove abita, *fol.* 65. *n.* 5.
Uſufruttuario dee pagare le collette, e non il Proprietario, *fol.* 87. *n.* 6. *e* 11.

FINE DELL' INDICE.

Digitized by Google